STORIA

DEI PROGRESSI

DEL DRITTO DELLE GENTI

IN EUROPA E IN AMERICA

STORIA

DEI PROGRESSI

DEL DRITTO DELLE GENTI

IN EUROPA E IN AMERICA

DALLA PACE DI WESTFALIA FINO AI GIORNI NOSTRI

CON UNA INTRODUZIONE SUI PROGRESSI DEL DIRITTO DELLE GENTI
IN EUROPA PRIMA DELLA PACE DI WESTFALIA

DI

ENRICO WHEATON

Ministro degli Stati Uniti di America appo il governo Prussiano, socio corrispondente dell'Accademia delle scienze morali e politiche nell'Instituto di Francia; socio onorario dell'Accademia reale delle scienze di Berlino

---

PRIMA VERSIONE ITALIANA

PER

COSTANTINO ARLIA

VOL. UNICO

NAPOLI

PRESSO GIUSEPPE MARGHIERI EDITORE

Strada Nardones, n. 73, p. p.

1859

AL GIUDICE LUIGI ARLIA

IN SEGNO DI AFFETTO FRATERNO

QUESTO LAVORO

IL TRADUTTORE

AVVERTENZA

Tra le scienze speculative, di che il pensiero si è arricchito nel mondo moderno, senza dubbio va annoverato il diritto pubblico universale. Gli è vero che dai filosofi dell' antichità ne' trattati di Etica, e di Politica gran parte se ne speculasse sotto il nome di giustizia; e negli scritti teologici se ne ragionasse sotto il nome di legge e di ragion divina; però ne' tempi moderni ebbe principio e limiti di scienza. E a ciò giovarono non solo gli scritti de' pubblicisti, ma le relazioni novelle stabilite tra popolo e popolo, tra stato e stato, e quindi il commercio, i trattati, le discussioni degli statisti, del potere legislativo, e de' tribunali di ogni paese.

Le nazioni non più riguardandosi tra loro in istato di perpetua nimistà; relazioni di vicendevole rispetto tra loro si stabilirono, e si attemperò il *jus strictum gentium.* — Posteriormente quelle attinenze presero norma da un diritto superiore; e questo mancato, nuovi sistemi s' imaginarono; però prendendo il civile consorzio come fine, e non come mezzo; nè deducendo il gius da un vero eterno, ma dal soggetto stesso, nell' attuazion loro riuscivano o tristi, o vani — A questi, altri sistemi seguirono fondando il diritto sul contrappeso scambievole delle nazioni; proposti dal Fenelon, dal Leibniz, dal Puffendorf, dallo Spinosa, dallo Zonch, dallo Jenkins, dal Selden, e dal Rachel. Finalmente con Grozio comincia veramente l'èra dello studio profondo di questa scienza; conciossiachè il gius delle genti, da questo pubblicista piantato su gli esempi antichi, divenne razionale; ovvero, come allora addimandavasi, filosofico, confondendosi col diritto naturale. — Grozio cominciò dal considerare il gius delle genti volontario, che col consuetudinario confondeva, come d' instituzione positiva, fondando

l'obbligazione sul generale consentimento de' popoli. — Wolf all'opposto, distinto il gius dalla morale, e dalle altre scienze affini, trattò sistematicamente il diritto; e lo risguardava come una legge imposta dalla natura agli uomini, e qual effetto necessario del civile consorzio, a cui ogni nazione dee assolutamente consentire. Burlemachi riepiloga la precedente dottrina, e pone per fondamento della legge e dell'obbligazione l'umana felicità, e norma la volontà di ciascun individuo, sicchè sparisce la distinzione tra il diritto e la semplice morale, tra la rigorosa giustizia e la beneficenza. Per Vattel il gius delle genti non è che il diritto naturale applicato alle nazioni, tranne le differenze che possono essere tra individuo e nazione; che una parte di questo diritto è assoluta, immutabile, a cui debbono sottostare tutte le nazioni; un'altra è volontaria, desunta dal consenso tacito o espresso; un'altra è convenzionale, derivante da' patti vicendevoli tra gli Stati; e un'altra finalmente consuetudinaria, stabilita su le usanze particolari tra le nazioni riconosciute. —

La storia non è una nuda ed arida esposizion de' fatti; e nel passato sono rinchiusi i germi dell'avvenire, e su ciò la sua *Ragion delle Leggi* fondava il Montesquieu; mentre il Rousseau per l'opposto, ripudiando la storia, affermava: « L'ordine sociale è un diritto sa-« cro, ed è il sostrato di ogni diritto; però esso non viene dalla na-« tura, ma è fondato su le convenzioni ». — Geremia Bentham, propugnò la dottrina dell'egoismo, messa in campo dall'Elvezio; e, confondendo la ragione col sentimento, fonda la morale sull'interesse, e quindi dice il diritto essere conseguenza dell'utilità del maggior numero. Ma quali conseguenze produssero il famoso *Contratto*, e le altre teoriche degli Enciclopedisti, che in fondo erano le massime del Rousseau, non vi à chi nol sappia, nè io qui starò a discorrere, solo avvertirò quanto dal vero si dilunghi chi, speculando nel diritto, non prenda per fondamento Dio, e la coscienza.

Un indirizzo migliore però questa scienza avea pigliato in Italia, e pel primo ci corre l'obbligo di accennare Gian Vincenzo Gravina, il quale diè l'adito a investigare i reconditi penetrali del diritto, presentendo il progresso della civiltà europea. A questi segue un ingegno più vigoroso, ricco di molteplici e svariate dottrine, e intento a rannodarle ad un nuovo, unico e sublime principio. Giambattista Vico *meditò un diritto ideale eterno, che si celebrasse in una città universale nell'idea o disegno della Provvidenza, sopra la quale idea sono fondate tutte le repubbliche di tutti i tempi, e di tutte le nazioni.* E questo progetto attuava nelle sue opere, e specialmente in quella che à per titolo: *De universi juris uno principio et fine uno*, e nella immortale *Scienza Nuova*, ove discorre la sto-

ria ideale eterna della Provvidenza, sulla quale dimostra ordinato il diritto naturale delle genti, che poi distingue in quello che à una comune origine coi costumi dalle nazioni, da quello de' filosofi, inteso per forza di raziocinio.

Tutte le dottrine de' pubblicisti del XVIII secolo furono praticamente riepilogate dal Real, e meglio di Burlemachi e di Vattel; il quale còmpito a sè pur toglieva Giovanni Maria Lampredi; e questi va specialmente nominato per un altro suo lavoro sul diritto delle genti marittimo. — La scuola alemanna di poi à cercato approfondire la teorica del diritto internazionale, riguardandola come parte della giureprudenza generale. E da ultimo il Makintosh, definendo il gius pubblico e naturale: la scienza che fa conoscere i diritti e gli obblighi degli stati e degli individui, viene ad abbracciare tutti i principî di morale, che regolano la condotta degli individui nelle loro molteplici relazioni della vita, nonchè quelle che servono di guida alle nazioni nella pace, e a segnar loro i limiti nello stato di guerra.

Per quanto rapidi progressi abbia fatto il diritto delle genti circa alle relazioni per terra, altrettanti sono stati lenti e controvertiti quelli del marittimo. — Il Grozio e il Soldeno non trattarono che speciali questioni: il primo ad esporlo criticamente e sistematicamente fu il Bynkershoek. Il quale considerava obbligatorio ciò che la ragione ci addita come giusto, e che tutte le nazioni osservano; e quindi il gius delle genti esser fondato sulla consuetudine, e muta col mutar di questa. — Teoricamente pur trattarono del gius marittimo delle genti il napoletano Galiani e il Lampredi sopra citato; il quale toglieva a scorta la ragion naturale, sola ed unica guida delle nazioni; e le cui massime vedevamo non ha guari riconosciute e ammesse dal Congresso di Parigi.

E poichè i principî razionali di questi sistemi rapidamente accennati, furono più o meno attuati nella parte positiva della scienza della politica, cioè ne' trattati; così, avvedutamente il signor Wheaton, prendendo a discorrere de' progressi del gius delle genti, ne stabiliva i periodi nell'epoche in cui avvennero i grandi trattati; i quali o ànno confermato i principî del diritto delle genti generalmente riconosciuti, o ànno create eccezioni a questi principî, o infine li ànno dichiarati; in tal modo, coordinando lo sviluppo scientifico colla pratica attuazione, dettava questa *Storia de' progressi del Diritto delle genti.* La quale, tenuta in molta e meritata stima dai pubblicisti, e dagli uomini di stato per retti giudizî, e per una esatta ed accurata esposizione del soggetto, ci è venuto in animo l'ardimento di tradurre nella nostra favella, spinti dal desiderio che la

crescente italiana gioventù ferventemente si ponga allo studio del gius pubblico internazionale di Europa, importantissimo anche per essa; e nel tempo stesso riparare alla mancanza che appo noi si à di libri italiani che in tale scienza c' instruiscano.

E poichè il Wheaton rimanea il suo discorso al 1845, e quindi mancante degli ultimi avvenimenti europei terminati, ovvero composti con la Pace di Parigi, nella quale furono riconosciute alcune teoriche propugnate fin dal secolo passato da illustri pubblicisti, e facendo una ben augurata ammenda alla severità delle antiche leggi di gius marittimo, ci è parso pregio dell'opera discorrerne, come meglio da noi si è potuto, in continuazione dell'opera che traduciamo; tantoppiù che il Wheaton avea manifestato i suoi pensamenti e le sue speranze su quei principî, che oggi, grazie alla civiltà, sono un fatto.

Possa il nostro lavoro non tornar inutile del tutto, e meritare il pubblico compatimento; valendoci il lungo studio e il grande amore che nutriamo, perchè la scienza, in cui molto s' illustrarono italiani ingegni, non perisse affatto in Italia, ma sorgesse a vita novella, adattata ai bisogni della presente civiltà.

Napoli nel Febbraio del 1859.

C. Arlia.

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

L'accademia delle scienze morali e politiche di Francia poneva pel concorso dell'anno 1837 il quesito seguente: *Quali sono i progressi che il Diritto delle genti ha fatto in Europa, dopo la pace di Westfalia?* Sopra sì importante quesito l'Autore di questa opera presentò una memoria, la quale fu giudicata dalla Commissione dell'Accademia, preseduta dal signor Rossi, degno di onorata menzione. — Di poi l'Autore à aggiunto un sommario istorico de' progressi del Diritto delle genti europeo pria della pace di Westfalia, continuando l'opera sua fino al Congresso di Vienna, comprendendovi le modificazioni quindi fatte, i trattati del 1814 e del 1815, come pure una notizia intorno gl'interventi delle grandi potenze negli affari interni degli altri Stati. Or pubblicando il suo libro, impetra l'indulgenza dei suoi lettori di applicargli quelle parole di Grozio: *Quam vero ego in aliorum sententiis ac scriptis dijudicandis mihi sumpsi libertatem, eamdem sibi in me sumant, omnes eos oro atque obtestor, quorum in manus ista veniunt. Non illi promptius me moneant errantem, quam ego monentes sequar* — (*De Iure belli ac pacis, proleg.* § 61).

Berlino il 15 giugno 1841.

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

L'autore, ponendo mano a questa seconda edizione della sua opera, l' à aumentata delle cognizioni acquistate da' novelli studî su la storia del Diritto delle genti, prima della pace di Westfalia. Ha esaminate le quistioni non à guari discusse intorno il diritto di visita, e l'intervento delle grandi potenze europee negli affari dell' impero ottomano. Ha riveduto accuratamente le altre parti del suo lavoro, cercando di renderlo più degno del favore con cui fu accolta la prima edizione.

Berlino il 20 aprile 1846.

INTRODUZIONE

Diritto internazionale degli antichi Stati di Grecia e d' Italia.

Prima che il Cristianesimo avesse dato al mondo di novelle cognizioni, le leggi e le consuetudini, per mezzo delle quali erano regolati i rapporti tra le nazioni europee, fondamentavansi su quel pregiudizio, il quale fa che le differenti razze umane sieno riguardate tra loro come naturali nemiche. Sinonimi erano pei Greci e pei Romani i vocaboli di *straniero*, *barbaro* e *inimico*. Lo straniero, subito che passava le proprie frontiere, ed entrava in quelle di un altro popolo, era fatto schiavo. E quando avea a contrapporre eccezioni a questa antisociale consuetudine, queste non potevan sussistere, se non mercè di un patto certo tra due o più nazioni; e quantunque secondo il Diritto romano nel suo ultimo sviluppamento, gli abitanti di un paese, con cui non passavano affatto attinenze di amicizia o di ospitalità, non fossero precisamente riguardati come nemici — *hostes* — non pertanto potevano, giusta le leggi, esser fatti schiavi, e confiscarsi i loro beni, trovandoli sul territorio romano 1). Durante i tempi eroici della Grecia generalmente era esercitata la pirateria ; e vivente Solone, i Focesi, dalla sterilità del patrio suolo, erano spinti a corseggiare pe' mari ; « cosa, dice uno Storico, allora tenuta come onorevole professione 2) ». Sottoponendole a taluni regolamenti, Solone tollerò le associazioni di pirati, già costituite per un antico uso. Gli Etruschi, da cui ed arti ed istituzioni per sè tolsero i Romani, erano riconosciuti pirati, e commettevano nel Mediterraneo ogni sorta depredamenti 3). Polibio finalmente racconta che i Romani, come condizion di pace, imposero ai Cartaginesi di non navigare oltre il Capo Peloro, sia per commercio, sia per pirateria. Quanto barbari fossero i costumi de'Greci della età eroica, in tempo di guerra, lo attesta Omero ne' due suoi grandi poemi, i quali, qualunque sia la opinione che si segua riguardo alla loro origine, debbono intanto esser ritenuti come presentanti un quadro fedele de' costumi di que' tempi remoti. In battaglia non si concedeva giammai quartiere, se non con lo scopo della taglia che dai prigionieri potevasi avere. Nè l' inimico era contento di uccidere o disarmare l' inimico; ma, spogliatolo ignudo, il suo corpo era oggetto di una violen-

1) *Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt; quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit;* et liber noster ab eis captus, fit eorum. *Idemque est si ab illis ad nos aliquid perveniat. Hoc quoque igitur casu postliminium datum est.* D., lib. 49, tit. 15, 1, 5.
2) Just. *Hist.* l. XLIII, cap. III, n. 2.
3) Niebuhr, *Storia di Roma*, I, 55, 129, 132.

la lotta tra i guerreggianti; e se veniva in mano del partito opposto, lo si privava di sepoltura, esponendolo pasto agli uccelli di preda; spesso ancora si andava tant' oltre da degradarlo con ingiuriose mutilazioni. Egli è vero che con sì crudeli modi erano trattati i comandanti; ordinariamente ai vinti concedevasi una tregua per seppellire i loro morti 1). Intanto non bisogna ritenere come conseguenze di una particolare vendetta l' onta fatta da Achille al corpo di Ettore; imperciocchè la stessa cosa costui avea fatto al corpo di Patroclo 2); e anche si cita, come singolar contrassegno di rispetto da parte di Achille ad Aezio, di cui avea distrutto la Capitale, che, dopo averlo morto, non dispogliò il cadavere, accordandogli anche gli onori della sepoltura. Allorchè era presa una città, spesso i templi servivano di rifugio contro il nemico. Così Marone, sacerdote di Apollo, fu salvo con la sua famiglia fra la generale ruina, che Ulisse arrecò ai Ciconiesi d'Ismara; egli stette nel ricinto sacro al suo Dio, e di poi ottenne di riscattarsi pagando una grossa taglia. Tolta questa eccezione, tutti coloro che erano in istato di maneggiar le armi, giacquero sterminati, mentre le donne e i fanciulli furon fatti captivi, per esser divisi tra i vincitori, come la parte più ricca del bottino 3).

Appo gli antichi popoli della Grecia e d'Italia il Diritto, sì pubblico che privato, fondavasi, per ciò che riguardava la penalità, solamente su la religione. I colpevoli erano dannati, votandoli agli Dei infernali. Questa condanna poteva essere pronunziata tanto contro di un intero popolo, come quanto di un solo individuo. La guerra era un volere del cielo. Gli araldi, incaricati a dichiararla, votavano l'inimico all'inferno, e supplicavano gli Dei, proteggenti quella città, di abbandonarla. I vinti eran riguardati come abbandonati dagli Dei, e indi riguardato come un diritto l' ucciderli. Così il ridurre alla schiavitù veniva considerato come un mitigamento dei diritti della guerra 4).

Diritti della guerra, osservati nelle guerre della Media e in quelle del Peloponneso.

Durante la prima guerra medica con crudele ironia furono morti gli ambasciadori da Dario spediti ad Atene e Sparta, per chieder loro l'acqua e la terra in segno di sommissione al *gran re*. Ciò impertanto fu riguardato come una violazione del Diritto delle genti secondo che tra i Greci e i Barbari la religione l'avea stabilito. I Persiani apportavano sul territorio greco lo sterminio; distrutti i campi, le città coi loro templi posti a sacco e fuoco, a totale rovina; mentre i cittadini andavan captivi. Nella guerra del Peloponneso parvero rivaleggiare in crudeltà Spartani e Atienesi. Questa lunga lotta, per lo primato tra i due maggiori Stati della Grecia, ebbe quel carattere di ferocia e di barbarie, di cui sempre van segnate le guerre civili. Anche durante le tregue, le attinenze tra i diversi paesi della Grecia non dimostravan mica un compiuto stato di pace, garentito dalle leggi. La tranquillità stessa di ciascun paese era non guari turbata dalle dissenzioni delle fazioni politiche. « A stento ci sappiamo render conto, dice il Niebhur, di quello

1) Omero, *Iliade*, canto VII.
2) Ibid. can. XVIII.
3) Tirwall. *Istoria di Grecia*, v. I, p. 181, 182.
4) Vico, *Scienza Nuova*, lib. 4, cap. 4.

« spirito, per mezzo del quale le oligarchie ànno potuto conservare un « potere di cui esse intanto ànno sempre abusato: l' esisteuza di questo « spirito impertanto è bastantemente provato dal giuramento che certi « Stati esigevano dai suoi membri; cioè che odierebbero i plebei, e lo« ro farebbero ogni possibil male 1) ». Al tempo di Aristotile in talune assemblee oligarchiche greche prestavasi un tal giuramento. Però bisogna dire, che i popoli facevan loro costar caro quell' odio, continuamente commettendo atti di vendetta contro di coloro, che ragionevolmente aveano per loro capitali nemici. Protettore armato della oligarchia in tutti gli Stati era il governo lacedemone, come il partito popolare considerava Atene qual sua protettrice ; e non essendovi mica un poter federativo, possente tanto da opporsi alle rivalità di questi due paesi, produssero negli altri Stati continuati disordini, onde si ridussero miseri, e coi massacri e le proscrizioni, che ne venian per conseguenza, ne assottigliò le loro popolazioni 2).

Il primato della razza ellenica su tutte le altre per i Greci era diventato un'incontrovertibile assioma. Il più dotto tra i loro filosofi, Aristotile, con sussieguo assicura « che i Barbari, dalla natura erano destinati ad essere schiavi de' Greci, e quindi legittimamente potersi usare con loro ogni mezzo per ridurli a tal condizione 3) ». Guerra eterna contro i barbari era il grido della nazione più incivilita della antichità 4). I Greci chiamavano le persone a loro legate con un patto ἔνσπονδοι, che letteralmente vuol dire, persone con le quali si offrono libazioni agli Dei. Quelle, che non aveano mica il diritto di produrre il beneficio di questa specie di alleanza, eran dette ἔκσπονδοι, cioè—proscritti.—Sembra generalmente essere stato ritenuto appo i Greci che tra gli uomini non correva alcun dovere l' uno rispetto all' altro, se non vi fosse tra loro un patto 5). Tucidide cita questo detto molto sparso tra i suoi compatrioti : « A un re, o ad una repubblica, nulla di ciò che è utile, non è ingiusto 6) ». La stessa idea è chiaramente espressa dagli Ateniesi nel loro celebre responso agli abitanti di Melos. Sotto questo riguardo Aristide facea distinzione tra la moralità pubblica e la moralità privata, e pretendeva, che tra gl'individui le leggi della giustizia dovessero essere rigorosamente osservate; mentre ne'negozi pubblici l'utile poteva spesso stare in vece della giustizia. Sicchè non esitava punto di rendersi mallevadore di una violazione di fede, che egli consigliò al popolo ateniese per lo trionfo de' suoi interessi 7). Vero egli è che Plutarco riporta un fatto, alquanto dubbioso, di un progetto che avrebbe avuto Temistocle d' incendiare la flotta de' Greci, alleati degli Ateniesi, dopo la ritirata di Serse, ma che gli Ateniesi si fossero rifiutati ad accettarlo, perchè Aristide avea detto, che quantunque vantaggiosissimo il progetto, era però ingiusto. « Tanto rispetto il popolo portava alla giustizia, e tanta grande era la sua fidanza in Aristide 8) »! Cicerone pur racconta que-

1) Niebhur, *Storia di Roma*, lib. I.
2) Hume, *Saggi XI*, *Delle popolazioni di antiche nazioni.*
3) Aristide, *Politica*. lib. I. cap. 8.
4) *Cum alienigenis, cum barbaris, aeternum omnibus Graecis bellum est.* Livio, *Istorie* 31, 29.
5) Mitford, *Storia di Grecia*, vol. I, cap. 15, § 7, Epic. in Diog. Apoth. XXXI.
6) Tucidide, *Storia*, lib. VI.
7) Teofrasto accennato da Plutarco, *Vita di Aristide.*
8) Plutarco, *Vita di Aristide.*

sto fatto, ma con una leggera variante, perocchè ritiene che il partito di Temistocle non avesse di mira se non i vascelli degli Spartani. E in questa occasione fa un parallelo tra la condotta degli Ateniesi e quella de' loro compatrioti. « Gli Ateniesi allora, egli dice, nè utile quello, « che onesto non fosse, pur estimarono; e tutto quel progetto, cui nè « ascoltato anche aveano, su l'avviso di Aristide, rigettarono. Più lode- « volmente che noi, soliti a francheggiare i corsali, ed a taglieggiar gli « alleati 1) ». Ma questa lode che Cicerone fa agli Ateniesi a spese dei suoi concittadini, non saprebbe conciliarsi con la costante condotta dei primi in simil caso, e con la testimonianza più fededegna di Teofrasto, da Plutarco citato.

Condotta degli Spartani alla presa di Platea.

Due fatti, presi dalla guerra peloponnesiaca, bastano a mostrare la vera natura de' diritti della guerra nelle lotte civili dei Greci. Il primo si riferisce agli Spartani nel tempo della presa di Platea, la quale era assediata dagli Spartani e dai Tebani loro alleati. Dopo una vigorosa resistenza, gli assediati intanto eran ridotti agli estremi. Gli assedianti potevano prender di assalto la città, ma gli Spartani desideravano altrimenti veder fluire l'assedio: volevano conchiudere una pace, fondata su la vicendevole restituzione delle conquiste fatte durante la guerra. Il perchè, se Platea fosse stata presa di assalto, sarebbero stati obbligati di restituirla ad Atene, sua alleata; mentre, se scendeva a patti, eglino potevano pretendere di non essere una conquista. Con questo fine il comandante degli assedianti continuò il blocco, finchè a lui sembrò, che i difensori non potevano più difender la città; allora egli spacciò un araldo, proponendo la resa non mica ai Tebani, ma agli Spartani, e con la condizione che essi dovessero essere giudicati da soli giudici spartani. Accettata la condizione, la città si arrese, e di viveri furono provveduti gli assediati. Pochi giorni dopo vennero da Sparta cinque Commessari. Però invece di giudicare secondo le usate forme di procedimento, si restrinsero a chiedere ai prigioni: « Durante questa guerra, che avete voi fatto in pro di Sparta, o de' suoi alleati » ? Qual significato si contenesse in questa domanda era molto chiaro; pertanto ai prigionieri fu accordato di far la propria difesa, la quale fu affidata a due di loro, un de' quali Lacone, figliuolo di Aimenetto, era *proxenus* di Sparta.

I Plateaui vigorosamente lor causa arringarono. Essi poteano dimostrare, a lor detto, quanto era assurdo mandare da Sparta cinque commessari per chiedere al presidio di una città assediata, se essa era amica degli assedianti. E chiamarono in loro pro i servigi e i travagli durati nelle guerre mediche: quando, soli fra tutti i Beozi, eran rimasti fedeli alla Grecia, mentre i Tebani si erano dati coi Barbari, e per costoro aveano combattuto in quell'istesso paese, di cui speravano ora insignorirsi, Sparta annuente. Dimostrar potevano, essi aggiungevano, che la alleanza di Platea con Atene era stata fatta col consentimento, ed anche col consiglio di Sparta; che giustizia e onore lor vietava di sciorre un'alleanza da cui grandissimo pro loro era venuto, e che fin quando ciò da loro era dipendente, non aveano mica rotta la pace ultima, ma che i Tebani li aveano sorpresi a tradimento, allorquando, mercè dei

1) Cicer. *de Off.* III, 7, (Vers. del Gargallo).

trattati conchiusi, si stimavano sicuri; che se i loro passati servigi non eran tali da compensare ciò, che poteva esser loro imputato a delitto negli ultimi tempi, essi faceansi scudo dei diritti della guerra, i quali proibivano di conculcare il nemico volontariamente arreso; e che, come eglino aveano mostrato a soffrire pazientemente gli orrori della fame, amando meglio morire che venire in potere de'Tebani, domandavano come un diritto di non essere messi a condizion peggiore di quella, in cui si eran trovati; e che se la loro capitolazione non dovea ad essi fruttare vantaggio alcuno, sarebbero ritornati all' infelice stato, da cui erano volontariamente usciti.

Tanto giusto, e tanto commovente era siffatto parlare de'Plateani, che, non ostante la segreta promessa de'Commessari lacedemoni di decidere a favore de'Tebani, costoro chiesero di rispondere. Essi dunque sostennero ragionevolmente tra sè e i Plateani aversi a decidere il litigio. Attribuirono la condotta de'loro antenati nelle guerre mediche alla necessità, in cui si era di dover seguire l' avviso di una fazione, la quale, sebben non numerosa, nonpertanto era a capo del governo; e a lor merito i servigi di poi a Sparta resi invocarono. — I patriottici fatti dei Plateani depressero, affermando che quelli non erano altro, che la conseguenza della loro affezione ad Atene cui non avean mica cessato di aiutare nelle molte imprese contro la greca libertà. Per avere in tempo di pace guerreggiata Platea addussero il pretesto, che essendo essi dai più illustri e doviziosi cittadini di questa città convitati, di mala fede i Plateani accusarono, poichè aveano ucciso i prigionieri tebani. « Quel « sangue, essi esclamarono, grida altrettanto vendetta, per quanto voi « domandate mercè »!

Queste ragioni sufficientemente chiarivano il loro odio contro Platea, ma la sola parte del loro dire, che veramente faceva al caso, fu quella ove essi rimembrarono agli Spartani di esser loro gli alleati più possenti. Ben sel sapeano i Lacedemoni, e già da molto prima aveano stabilito che non sentimento, non idea di giustizia e di umanità una alleanza, a loro tanto importante, a turbar verrebbe. Intanto, per salvar l' apparenza, il loro segreto desiderio di serbar l' alleanza co' Tebani covrirono, sonoramente chiedendo: « Durante questa guerra avete nulla operato a pro di Sparta, e de'suoi alleati »? E poichè, secondo che i prigionieri affermavano e negavano, erano uccisi, o rimandati, dugento Plateani e venticinque Ateniesi perderono la vita, le donne la libertà. « Se in questa transazione non vi fosse stato altro che crudeltà, dice il Thirwal, da cui abbiam desunto questo racconto, essa non sarebbe stata mai tanto efferata, quanto quella durante la guerra, usata dagli Spartani su gl' inoffensivi prigioni, e che non meriterebbe qui farsene menzione. Solamente è da osservarsi la vile abilità, e forse anche la materialità del loro stratagemma 1).

Condotta degli Ateniesi all' arrendimento di Melos.

Il secondo fatto, che vogliamo esporre a mostrare il vero carattere dei diritti della guerra fra i Greci, è quello all' arrendimento di Melos. Il dotto storico moderno, or citato, riportando i negoziati, precedenti all' arrendimento di quest'isola, dice che « Tucidide à composto un dia-

1) Thirwall, *Storia di Grecia*, vol. III, p. 192-196.

logo che suppone, conoscendo le idee e i sentimenti di ambedue le parti, aver potuto esser vero; perocchè e' sembra non esservi ragione da dovergli attribuire istorica verità ». Pertanto egli è evidente, dalla crudele conchiusione di questa scena, che nelle parole da Tucidide poste in bocca a' suoi interlocutori si contiene un fedel ragguaglio de' principî di moralità nazionale da loro riconosciuti.

Gli Ateniesi cominciarono dal mostrare con quali principî si proponeano di discutere la quistione. Essi sostennero che in politica ai principî di giustizia bisognava sostituire la sola utilità. Non incolparono di torto alcuno gli abitanti di Melos, e non negavano, che, sebbene colonia lacedemone, non aveano coadiuvato la metropoli nelle guerre; ma dimostrarono, che la possanza ateniese dipendeva dal conservare un sistema incomportabile con l'indipendenza di Melos. La possanza ateniese, essi dicevano, si fonda su la pubblica opinione, possanza che andrebbe in dileguo, se si vedesse che solo un' isola poteva starle a fronte impunemente; conciossiachè non si direbbe mica, che non avea voluto conquistarla, ma sibbene non averla potuto per debolezza: soggiungevano che loro scopo era di corroborare la possanza ateniese, sperando che a questa impresa sarebbero stati propizi gli Dei. Laonde invano i Melesî cercarono dimostrare, che l'interesse stesso di Atene richiedeva che la loro neutralità fosse conservata, perciocchè simile aggressione ecciterebbe e porrebbe in pensiere gli altri Stati indipendenti; argomento che avrebbe potuto essere estimato, se Atene avesse avuto una riputazione di equità e di moderazione a serbare. Quindi tutto stava a conoscersi se gl'isolani resistendo, alcun che guadagnarono. Eglino stessi confessarono che, indipendentemente dalle sorti della guerra, e dal favor degli Dei, sempre protettori del giusto, altra speranza non nutrivano, se non che immancabilmente sarebbero soccorsi dagli Spartani. — Gli ambasciatori ateniesi lor fecero osservare, essi annuenti, che, fra tutti gli Stati greci, Sparta era quello che chiaramente avea mostrato ne' negozî politici l' onore essere subordinato alle mire politiche, e il giusto all' utile; e quindi si potea ritenere che, invece di ascoltare il sentimento di generosità, rifletterebbe ai pericoli, ai quali andrebbe incontro soccorrendo una isola sì debole e di poca importanza; e finalmente loro ricordarono, che Atene a sufficienza avea dimostrato, che nè minacce, nè forza potrebbero stornarla dal proposto scopo. — Così questa conferenza finì. I legati ateniesi si ritrassero aspettando la diffinitiva risposta degli isolani, e ritornati, fu loro risposto che i Melesî non disperavano tanto da non aver più fidanza ne' loro naturali alleati, e così repentinamente rinunziare ad una indipendenza da sette secoli confermata. I legati ateniesi se ne andaron meravigliati; perocchè i Melesi a certa rovina si precipitavano. Immantinente cominciò l'assedio contro Melos. E, come gli Ateniesi aveano predetto, nessun soccorso venne da Sparta, e i Melesî doveano da sè difendersi. Valorosamente lo fecero; ma l' arrivo di altre milizie agli assedianti, e le molte interne discordie ne celebrarono la rovina. Gl' infelici abitanti furono costretti a darsi a discrezione; quelli in istato di portar arme uccisi, donne e fanciulli fatti schiavi.

« In questa occasione, dice l' illustre storico accennato, la condotta « degli Ateniesi deve scandalizzar meno che la lor buona fede, confes« sando i crudeli principî secondo i quali operavano. Ma per quanto e « ingiusta e feroce la loro condotta si fosse, la non dee mica essere ri« guardata come più reprensibile, perchè non voluta dal pretesto che

« quegli isolani eran ribelli; pretesto con cui si è voluto coonestare atti
« di più scandalizzante iniquità in secoli, che vantano professare una
« legge morale totalmente divina. Quel che allora ebbero a soffrire i
« vinti, qualunque il motivo si fosse, era indegno di una civile nazione.
« Ma per giudicare imparzialmente l'operato degli Ateniesi, e' bisogna
« tener conto degli usi barbari di quell' epoca. I miglioramenti avuti
« dalla progredita civiltà non debbono renderci ingiusti. — Gli addol-
« citi costumi di talune moderne nazioni non han mica impedito, che co-
« me ribelli fossero puniti coloro, i quali altro delitto non han commes-
« so, se non di difendere l' indipendenza della loro patria dalla usurpa-
« zione straniera, strappandoli alle gioje delle loro famiglie, per sepel-
« lirli nelle fortezze, o relegarli alle sterpe della Scizia 1) ».

Elementi del Diritto pubblico presso i Greci.

Un dotto scrittore ha enumerato le seguenti regole, come costituenti rozzi elementi del Diritto pubblico appo i Greci, e con cui i popoli della Grecia regolavano i loro pubblici negozî:

1° I morti in battaglia non rimaner privi di sepoltura.

2° Dopo una vittoria non elevarsi duraturo monumento.

3° Non uccidersi coloro che, nel prendere una città, si rifuggiavano ne' templi 2).

4° I sacrileghi poter restare insepolti.

5° Permesso a tutti i Greci di frequentare giuochi e templi, e, anche in tempo di guerra, offrir sacrifizî 3).

Questi principî furono sanzionati dal Consiglio degli Anfizioni, chiamato a sentenziare su le infrazioni prodotte alle leggi e alle consuetudini, consacrate dalla religione, e a tutti i Greci comuni. Dopo ciò egli è evidente che la lega anfizionica era una istituzione piuttosto religiosa, anzichè politica; sicchè dalla storia è chiaro non esservi mai stata una vera confederazione degli Stati greci. Eschine cita un giuramento, con cui era proibito ai collegati distruggere una città anfizionica, ovvero, anche in caso di guerra, chiudere le fonti, ed era obbligo loro difendere il santuario e il tesoro di Delfo contro qualunque sacrilegio. Tal giuramento mostra la vera indole di siffatta lega; era suo primo incarico difendere il tempio, e impedire le ostilità tra i collegati, ma non vi si accenna affatto lega contro lo straniero, meno per la difesa del tempio; nè diritto d' intervento ne' negozî de' collegati, eccettuato il caso per difendere un confederato contro un' altro. Però questo giuramento non à mai trattenuti i Greci da trattare in guerra ferocemente i loro fratelli; quindi nulla operava a render più umana la nazione 4).

Teorica del contrappeso degli Stati nell'antichità.

Si è molto conteso se gli antichi aveano qualche nozione di un sistematico organamento, come è ne'tempi moderni, per assicurare agli

1) Thirlwall, *Storia di Grecia*, v. III, p. 361.

2) Però gli Orcomenidi, quando Cassandro prese la loro metropoli, rifuggiti in un tempio, furono tutti passati a fil di spada. Diodoro, t. XIX, 63.

3) Saint-Croix. *Intorno gli antichi governi federali.*

4) Thirlwall, *Storia di Grecia*, v. III, pag. 380, 381.

Stati, la cui attività si sviluppa negli stessi confini, il tranquillo possesso tanto della indipendenza, quanto del territorio. Hume ha cercato dimostrare che se gli antichi non conosceano una esatta teorica del contrappeso delle potenze, però l'usavano 1). E in appoggio dell'asserzione, riferisce,come un'applicazione di questo principio, che Temistocle rappresenta la lega formata contro gli Ateniesi, prima della guerra del Peloponneso. Caduta Atene, e il primato di Grecia conteso tra Sparta e Tebe, vediamo, egli dice, che gli Ateniesi tentarono di contrappesare, associandosi ai più deboli. Favoreggiaron Tebe contro Sparta, finchè Epaminonda non vinse a Leutra: quindi unironsi al vinto, dissero per generosità, ma veramente per gelosia contro i vincitori 2).

Demostene, nell' orazione a pro de' Megapolitani, pone in principio che l'interesse di Atene richiede Sparta e Tebe egualmente deboli. Ma la condizion di Tebe allora dando a dubitare, vi era di che temere che non soccombesse nella lotta impegnata con la sua rivale. Da un altro canto, se Sparta trionfava di Megapoli, men resistenza avrebbe trovato in Messene; e questo aumento di potere, mentre Tebe era così prostrata, avrebbe potuto distruggere il contrappeso che Atene sforzavasi a conservare. Fu questa appunto la cagione per la quale Demostene arringò a favore dell'alleanza con Megapoli.

Ma i consigli del sommo oratore non furono seguiti dagli Ateniesi, e gli sforzi di lui, quando più tardi l'ambizion di Filippo minacciò l'esistenza di tutti gli Stati della Grecia, per far comprendere tanto ai suoi compaesani, quanto agli altri Stati, il pericolo di lasciare ingrandire così visibilmente la possanza macedone, andarono a vuoto ; solamente la lega tra Tebe e Atene ne seguì. — Tutti gli Stati dorici con disonorevole indifferenza guardarono la perdita della greca libertà ne' piani di Cheronea.

Demostene avrebbe voluto che lo stesso re persiano entrasse nella lega contro Filippo il Macedone. Conciossiachè il *gran re* non era altro che un debole principe in paragon degli altri Stati greci, i quali per disciplina, coraggio e scienza aveano un' incontrastabi le superiorità su i barbari. Era abitudine de're persiani seguire il consiglio dato da Allibinde a Tisaferne, cioè nelle guerre civili della Grecia soccorrere la fazione più debole. Il seguir per l'appunto questo principio, fe' che l'impero persiano durasse circa nn secolo; e averlo dimentico un istante, quando l'ambizioso Filippo apparve per la prima volta su la scena del mondo, portò che quell'edifizio sì magnifico e sì fragile andasse in fascio con tal rapidità, di cui pochi esempî ne ha la storia.

I successori di Alessandro la stessa politica persiana seguirono. Le dinastie greche in Asia e in Africa riguardavano la Macedonia come la sola potenza, che loro potesse tener piede ne' campi di battaglia. I Tolomei soprattutto aiutarono a volta a volta la lega achea e Sparta, col solo scopo di contrappesare la potenza de' re macedoni 3). Ma bentosto uno Stato più tremendo si fe' a minacciare i regni de' successori di Alessandro; questo fu Roma. Se i tre regni di Egitto, di Siria e di Macedonia fossero stati uniti con gli altri piccoli Stati della Grecia, ancor serbatisi indipendenti, avrebbero potuto comporre una lega tanto po-

1) Hume, *Saggi* VII. Della bilancia de' poteri.
2) Senofonte. *Storia*, l. VI, VII.
3) Polibio, *Storia*, II, 51.

tente da resistere agli ambiziosi disegni de' Romani. L'invasione d' Italia da Annibale fu un avvenimento notabile, che avrebbe dovuto fermar tutta l'attenzione di ogni nazione incivilita. Egli era chiaro che Roma e Cartagine lottavano per l'universale dominio; cosa che in una generale assemblea della Grecia fece osservare Agelao di Neupato 1). Intanto degli Stati, cui grande impegno correva alla decision della lotta, nessuno tentò d'intervenire. Filippo II macedone se ne stette, linchè non ebbe visto Annibale trionfante; allora ebbe l'imprudenza di allearsi col vincitore con più imprudenti condizioni. Fu convenuto che il Macedone aiuterebbe i Cartaginesi a conquistar l'Italia, e questi lo fornirebbero di milizie per soggiogare le greche repubbliche 2). Alla fine della seconda guerra punica fu ridotto a tale, che Roma potesse volgersi alla Grecia, ove la sua ambizione trovava a fare nuove conquiste. Invece di formare una lega in difesa, i piccoli Stati aiutarono Roma a sottomettere i maggiori, e, a non lungo andare, da alleati diventarono province sottoposte. La stessa isola di Rodi, e gli Stati componenti la lega achea, molto reputati appo gli antichi storici per saggezza, questo triste sistema seguirono. Il solo principe greco, il quale sembra aver compreso nelle sue attinenze con Roma la necessità di serbare il contrappeso tra le potenze, fu Gerone II re di Siracusa. Quantunque egli passava per alleato di Roma, pure, durante la guerra servile, soccorse i Cartaginesi, « reputando, dice Polibio, l'indipendenza di Cartagine necessaria tanto « per conservare il suo potere in Sicilia, quanto per conservare l'amicizia « di Roma; conciossiachè egli temeva, che, soccombuta Cartagine, Ro« ma, senza rivali, non trovasse ostacolo a porre in opera i suoi proget« ti. E in ciò saggiamente e prudentemente operò; chè non è cosa da « essere mai negletta; non si deve mai lasciare ingrandire il dominio di « uno Stato, in modo che ai vicini torni impossibile difendere contro « questo i proprî diritti 3).

Egli è chiaro che qui lo storico apertamente ammette il principio d'intervento per serbare un'eguaglianza tra gli Stati. A questo proposito l'Hume trae la seguente conchiusione: « Questo principio è talmente « fondato sul senso comune, e sopra un così semplice ragionamento, che « non è mica del tutto sfuggito alla penetrazione ed al discernimento « degli antichi statisti. E sebbene questo principio non fosse così ge« neralmente come oggi riconosciuto, non pertanto molto influiva sulla « condotta dei principi e degli statisti, dotati di cognizioni e di espe« rienza. E anche al presente, sebbene conosciutissima da coloro che « studiano la teorica della politica, pure non ha molta autorità su coloro « che governano il mondo 4) ».

È uopo intanto restringere un poco quanto vi è di generale in questa conchiusione. I due grandi fatti storici, accennati dietro, provano che nel mondo antico il principio d'intervento, per contrappesare tra le potenze, quantunque ammesso dagli uomini di stato e dagli storici, non però era così generalmente messo in atto, da impedire prima l'ingrandimento della Macedonia, e poi quello di Roma a spese delle altre civili nazioni. Nel mondo moderno al contrario, non solo è stato riconosciu-

1) Polibio, *Ost.* V, 104.
2) Id. *Storia*, XXIII, 33.
3) *Ibid.* I. 83.
4) Hume, *Saggi* VIII.

to da teorici, ma è stato messo nel codice internazionale de'popoli, e se anche se ne è abusato per giustificare guerre ingiuste ed imprudenti, non poche volte è venuto a salvare l'Europa dai pericoli di una monarchia universale.

Teorica di Cicerone sul Diritto internazionale.

La teorica di Cicerone sul Diritto internazionale sembra che sia stata più liberale, che quella degli statisti e dei filosofi greci. Secondo lui la malvagità dell'uomo obbliga a usare la violenza contro gli altri, e opporre la forza alla forza. Quindi è che contro i delinquenti ricorriamo alle leggi penali, contro i nemici pubblici siam costretti venire a guerra. Il primo rimedio dev'essere in rapporto col crimine commesso 1); il secondo, perchè sia giusto, dev'essere necessario 2). « Nel viver privato ci può bastare il pentimento del provocatore per le recate ingiurie, purchè faccia in modo che in avvenire egli stesso simile error non commetta, e che sieno gli altri nel recarne più ritenuti. Riguardo alla vita pubblica i diritti della guerra soprattutto sostener conviene. Imperocchè, essendo del combattere due le maniere, una con la disputa, l'altra con la forza, e dell'uom la prima, delle fiere essendo propria la seconda, a questa uopo è ricorrere, quando usar di quella non sia permesso. Deesi quindi venir a guerra ad intendimento di poter, da ingiuria immuni, vivere in pace. Riportata poi la vittoria, conservar debbonsi coloro che nè crudeli furono nel guerreggiare, nè feroci, come da' nostri antichi i Tusculani, gli Equi, i Volsci, i Sabini, gli Ernici ammessi fin vennero alla romana cittadinanza; ma Cartagine e Numanzia da lor furono dai fondamenti schiantate. Non così avrei voluto di Corinto; credo bensì che qualche ragione ve gli abbia indotti, massime l'opportunità del sito, onde il luogo stesso esser non poteale una volta o l'altra d'incitamento a muover guerra ». Intanto lo stesso Cicerone sostiene, che una sincera pace va sempre preferita. Che non è solamente un dovere usare il conveniente verso i vinti, ma ancora verso quella città che, deposte le armi, implora la fede quantunque ne sieno abbattute le mura.— Egli anche afferma che presso i Romani in ciò fu tanto la giustizia rispettata, che que' generali, i quali qualche città o nazione, vinta in guerra, ricevevano sotto la lor fede, giusta l'usanza de'maggiori, i protettori ne divenivano.—E prosegue a dire che i principi di giustizia in tempo di pace erano espressamente prescritti nel Diritto feciale del roman popolo. Non darsi giusta guerra se non vi era un giusto motivo, o che da solenne intimazione preceduta non fosse. E quindi cita, a prova del rigore con cui osservavansi le disposizioni del Diritto feciale, l'esempio di Catone, il quale ammoniva il figliuol suo, passato da una in un'altra legione, a guardarsi dal venire a giornata, se pria non rinnovasse il giuramento della milizia 3).

Cicerone anche avverte che la parola *hostis* era stata sostituita a quella di *perduellis* per indicare un *nemico*, mitigando con l'*urbanità* del vocabolo l'asprezza del significato. « Presso i nostri maggiori co« lui appellavasi *oste* (*hostis*), che da noi *forestiere* (*peregrinus*) addi« mandasi. Ne porgono indizio le XII Tavole: *O il giorno stabilito con*

1) Cic. *De Legibus*, III, 20.
2) Id. *De Off.* I, 11.
3) Id. *De Off.* I, 12.

« *l'oste*; (*Aut status dies cum hoste*), ed in un altro luogo: *L'azione*
« *contra l'oste è perpetua* (*Adversus hostem aeterna auctoritas*). Qual
« cosa può aggiungersi a sì fatta mansuetudine? Qual nome adattar così
« moderato a colui, col quale stai guerreggiando? Benchè sia pur vero
« che il corso degli anni abbia omai renduto più aspro un simil voca-
« bolo,giacchè dall'indicar talun forestiere si è allontanato, e a dinotar
« propriamente un uomo che si armi ad offesa confinasi omai.

Secondo.questo gran filosofo: « Quando poi tra due nazioni conten-
« desi dell' impero, e marzial gloria si cerca, bisogna pur tuttavia che
« interpongansi quelle cagioni medesime, che poco prima ho esposto
« come legittime a mover guerra.La nimicizia dei due partiti dovrebbe in
« questo caso anche esser temperata dalla dignità della loro causa.
« I Romani guerreggiarono coi Cimbri per decidere qual delle due na-
« zioni dovesse sussistere; poi co'Cartaginesi, coi Sanniti e con Pirro
« si contendea l'impero. I Cartaginesi violatori dei patti, Annibale era
« crudele; con gli altri nemici i Romani furono più giusti ». E a questo
proposito riporta i versi del vecchio poeta Ennio,per mostrare con quan-
ta generosità Pirro rimandava i suoi prigionieri senza esiger riscatto 1).
Si dee osservar la fede data anche al nemico;e gli esempi di Regolo tor-
nato in Cartagine,e del romano Senato,che consegnava a Pirro il tradito-
re,che si era offerto di avvelenarlo 2),dimostrano quanto ciò sia sacro.La
osservanza di questo principio distingueva precisamente una giusta guer-
ra dalla rapina de'ladroni e de'corsari.Le promesse fatte a costoro anche
con giuramento, non obbligano a nulla, perciocchè questo non obbliga,
se non quando è stato prestato col convincimento sincero di doversi esi-
gere. Come, se non si porti ai corsari il prezzo patteggiato, non si sarà
reo di frode, quando anche, malgrado previo giuramento, si è tralascia-
to di farlo: chè il corsaro non è mica nel numero dei legittimi guerreg-
gianti compreso, ma di tutti un comune nemico. Con uomo sì fatto nè
fede, nè giuramento aver dobbiamo comuni. Non è uno spergiuro non
adempiere a tal giuramento, mentre Regolo si sarebbe reso colpevole di
tal delitto,se non avesse adempito al patto verso un nemico, che avea
comune co' Romani il Diritto feciale 3).

1) Cicer. *De Off.* I, 12.

Oro per me non chieggio, e non di prezzo
Avido son; a mercar qui non venni
Con l' arme in man, sì a guerreggiar con l' arme.
Di nostre vite omai d' ambe le parti
Faccia il ferro, non l' oro, aspro cimento.
Arbitra me sul trono, o voi la sorte
Voglia innalzar, tra noi valor decida.
Pur questo ascolta o messo: in cuor mi siede
Largo di libertà farmi a coloro,
Al cui valor volle de l' arme il fato
Largo mostrarsi, in risparmiar la vita.
Gratuito don deh! ricondur vi piaccia
Vostri prigion: li dono a voi; de' sommi
Propizi numi col favor partite.
(Vers. di Gargallo).

2) Ibid. I, 12.

3) *Regulus vero non debuit conditiones pactionesque bellicas et hostiles perturbare perjurio. Cum justo enim et legitimo hoste res gerebatur, adversus quem et totum jus feciale, et multa sunt jura communia. Quod ni ita esset, nunquam claros viros Senatus victos hostibus dedisset.* (Ibid. III, 29).

E prestando fede a Cicerone, l'oblio, in cui eran andati questi principî di giustizia e di clemenza, fu la principal cagione della decadenza e della caduta della repubblica. « Certo egli è che sino a tanto che l'impero del « romano popolo coi benefici, non con le soverchierie, sosteneasi per di- « fendere gli alleati e lo stesso impero, si movean le guerre, e l'esito poi « o mite ne riusciva, o per necessità diverso. De' re, de' popoli, delle « nazioni porto era il senato ed asilo. I nostri magistrati intanto ed i ge- « nerali, qualor le province, qualor gli alleati con equità e fedelmente « avesser protetto, da questa unica lor condotta la più sublime lode ama- « van di meritare. Quindi quel sistema poteasi a miglior ragione patro- « cinio chiamar del mondo, anzi che signoria. Questa consuetudine e « disciplina già da più tempo di mano in mano andava scemando, ma « dopo la vittoria di Silla la memoria interamente se ne smarrì. Cessò « di comparire iniquo verso i confederati qualunque attentato, quando « crudeltà cotanta infieriva contro i cittadini 1) ».

In tal solenne modo con patriotica indignazione Cicerone ricorda il contrasto, che vi era tra la condotta de' Romani verso le altre nazioni nei primi tempi della repubblica, e il degenere tempo in cui egli vivea. Ma l'istoria addita che le usanze de' suoi compatrioti tanto si erano di più in più allontanate dalla sua saggia teorica, quanto gli atti religiosi avean differito dalle sublimi concezioni su la natura della divinità. Con quali astuziosi modi, e con quali violenti ingiustizie Roma avea acquistato signoria su tanta parte del mondo, Montesquieu l'ha chiaramente dimostrato 2). Le attinenze del popolo romano con gli stranieri erano moltissimo conformi alle interne istituzioni. La interna costituzion politica conservava sempre l'indole che gli avea data il fondatore di uno stato, fondamentato sul principio di guerra perpetua, e principale scopo render colonie e schiavi i paesi conquistati. Per sette secoli i Romani continuarono ad invadere, progetto concepito con profonda accortezza, e attuato con un inflessibile orgoglio, e con una infatigabile perseveranza da non por mente affatto alle utili occupazioni, e alla prosperità della vita privata. Ogni pensiero verso i lor concittadini prigioni era spento da una severa e inesorabile ragion di Stato.

> Pròvidi a troncar speme
> Sì rea vòlti di Attilio i pensier furo,
> Dissentendo al vil patto, e al turpe esempio,
> Ch' esser dovea poi seme
> Fertil di infamia al secolo futuro,
> Se soccorsi ottenea
> La gioventù captiva infra i Numidi.
> ORAZIO Lib. III, Ode 5 (*Vers. del Gargallo*).

Diritto feciale de' Romani e Ius gentium.

Scopo della istituzion del Diritto feciale, col suo collegio di araldi per ispiegarlo e conservarlo, tolta dagli Etruschi, era quello di sanzionare gli usi guerreschi, e poco contribuiva a mitigarne i mali. Questa

1) CIC. *de Off.* II. 8.
2) MONTESQUIEU, *Grandezza e decadenza de' Romani*, t. I, cap. 6.

istituzione stava in opposizione manifesta con la oppressione che esercitavano su gli alleati, e col modo ingiusto e crudele di trattare i vinti. Nel loro metaforico ed espressivo linguaggio « la vittoria profanava anche le « cose più sacre del nemico ». Sentenziava la confiscazione di tutti i beni, mobili e immobili, privati e pubblici che si fossero, e i prigioni a perpetua schiavitù condannava; spesso dietro il carro trionfale del vincitore re e generali, vinti trascinando, in tal modo prostrando nel nemico il nazionale orgoglio, e il libero sentire, sole cose che gli rimangono dopo che à perduta e forza e possanza 1). Che se ad un così rigoroso procedere eccezione alcuna vi fu, nulla prova contro il generale carattere delle romane conquiste, le quali spesso finivano con l'opra del carnefice su i captivi sovrani, come se, difendendo la indipendenza del proprio paese, fossero rei di delitto alcuno.

A noi verun trattato del Diritto delle genti dell'antichità ci è pervenuto, sebbene il Grozio vuole che Aristotele un trattato su i diritti della guerra, e le istituzioni del Diritto feciale avesse composto 2). Perchè i Romani al loro diritto feciale dettero il nome di Diritto delle genti (*jus gentium*), non è a credere che fosse un diritto positivo, stabilito sul comune consenso, o anche sull'uso generale delle nazioni; a ver dire non era per loro se non una legge civile. — Fu detto Diritto delle genti, perchè mirava a regolar la condotta de'Romani verso le altre nazioni quanto ai negozi bellici, ma non che tutte le nazioni fossero state obbligate ad osservarlo 3). Sicchè le induzioni che si possono trarre dalle definzioni date da' romani giureconsulti, intorno ciò che essi diceano *jus gentium*, sono uniformi a dimostrare di non intendersi con tale espressione una positiva regola applicabile ai rapporti tra gli Stati; ma solamente quello che di poi si è inteso per Diritto naturale, cioè la regola di condotta, esistente, o che esistere dovrebbe tra gli uomini, indipendentemente da una istituzione, o da un patto positivo. È per questo che sempre il Diritto delle genti (*jus gentium*) è stato messo in opposizione al Diritto civile (*jus civile*), ed anche col Diritto pubblico (*jus publicum*), che regolava il governo di Roma 4).

Perchè meglio questa distinzione tra il Diritto naturale ed il Diritto civile si comprenda, Cicerone, ragionando delle regole di giustizia da applicarsi ai difetti occulti della cosa posta in vendita, dice che il venditore dee manifestarli.

« Nella stessa maniera tu pure affiggi il cartello al muro: prepari, a « guisa di rete, la scrittura: metti la casa in vendita pe' difetti che ne « conosci: oh verrà pure un merlotto che v'inciamperà! E comechè io « non ignori che per la depravazione de'presenti costumi, nè l'uso rice« vuto, nè la legge o il civil Diritto, ciò come turpe condannano, pur « dalla legge di natura vien condannato. Imperocchè la società nella « sua più ampia estensione (questo quantunque più volte sia stato det-

1) Si riscontri il commovente racconto che Plutarco fa del modo come Perseo e la sua famiglia furono trattati nel trionfo di Paolo Emilio.

2) Grozio, *De Jure belli ac pacis proleg.* § 36. Barbeyrac annotando questo passo, conferma il fatto. Sembra che il Grozio e dopo lui il Mackintosh (*Discorso su lo studio del Diritto di natura e delle genti*) sieno stati indotti in errore da un passo del grammatico Ammonio, e che nel titolo dell'opera di Aristotile: Δικαιωματα των πολεων, in vece di quest'ultima fosse stato messa πολεμων.

3) Rutherforth, *Ist. di Dritto Nat.* B. II, c. § 10.

4) Ompteda, *Litteratur des Vaelkerrechts* Band, §§ 32-44.

« to, più e più volte ancora vuolsi ripetere) è quella che passa tra uo-
« mini ed uomini : la più ristretta abbraccia quelli della medesima na-
« zione; la più prossima poi quella di una città medesima. Quindi i no-
« stri maggiori altro vollero che fosse il Diritto delle genti, altro il ci-
« vil Diritto. Il civile non però è lo stesso che quello delle genti: quello
« bensì delle genti va nel civile compreso: ma il Diritto delle genti do-
« vrebbe sempre essere la medesima cosa col civile 1) ».

Uno scrittore, tra i più celebri sul diritto romano, spiega l'origine di questa distinzione così: Dopochè Roma ebbe attinenza con le vicine nazioni, i magistrati romani dovettero estendere agli estranei la loro giurisdizione, conseguentemente le costoro leggi conoscere. Più la signoria romana si estese, più queste attinenze aumentarono, d'onde nacque l'idea astratta di un diritto comune ai Romani e a tutte le altre nazioni. Questa idea però non era del tutto giusta; nè sul valore dell'induzione che ne tiravano, i Romani sè stessi ingannavano. E sulle prime essi non conosceano tutte le nazioni del mondo ; e poi essi non si davan mica pensiere a sapere se ogni principio del *jus gentium* era veramente riconosciuto da tutte le nazioni a loro note. Ammettevasi quindi questo carattere di generalità, cercandosene l' origine nella ragion naturale, cioè nelle nozioni di giustizia, comune a tutti gli uomini, da cui come necessaria conseguenza risultava l' immutabilità di questa legge.

« Or se si paragona il Diritto nazionale de'Romani col Diritto più ge-
« nerale, si hanno i seguenti risultati. Talune istituzioni e regole che ne
« dipendono, sono comuni al *jus gentium* ed al *jus civile;* son tali le
« istituzioni e le regole da applicarsi ai più usuali contratti, la vendita,
« la locazione, la società ec.— Un numero maggiore appartiene al Di-
« ritto civile. Dapprima il matrimonio tra cittadini romani era sotto de-
« terminate rigorose condizioni; poi la patria potestà chè serviva di base
« all'agnazione; la maggior parte de'modi di acquistar la proprietà, e le
« più importanti, la mancipazione, l' usucapione etc. — Nondimeno il
« maggior numero di queste istituzioni del diritto positivo erano fonda-
« te sulla stessa natura umana, ed esistevano anche nel diritto stranie-
« ro, ma sotto una forma diversa. — Anche quando Roma ebbe estese
« le sue relazioni con gli altri popoli, i maestrati romani riconobbero
« nella pratica le istituzioni del Diritto generale corrispondenti alle isti-
« tuzioni del Diritto civile. Quindi ammettevano un matrimonio secon-
« do il *jus gentium*, valido quanto il matrimonio civile, sebbene manco
« di taluni suoi effetti. Da ciò è chiaro che il Diritto civile ed il Diritto
« delle genti (*jus civile et jus gentium*) non sono tra loro molto oppo-
« sti, perciocchè una gran parte del primo nell'altro si trova. E per al-
« tro, secondochè il popolo romano assimilavasi le sottoposte nazioni,
« ne scapitava nella individualità, e per conseguenza il *jus gentium* di-
« veniva più importante 2) ». — E la stessa idea il medesimo dotto Autore esprime in un'altra sua opera : « Steso che i Romani ebbero il loro
« dominio sopra tutta l' Italia , e oltre i suoi limiti, l' antico loro tem-
« peramento subì per certo alcuna modificazione, accomodandosi alla
« varietà delle genti soggette ; quindi simile modificazione subì il loro
« diritto ». Sopra il vetusto Diritto nazionale (*jus civile*) surse il Diritto universale (*jus gentium*), il quale sendo prodotto dal commercio

1) Cic. *de Off.* III, 17.
2) Savigny, *Sistema del Diritto romano*, v. I, c. III, § 23.

con gli stranieri per questi soli fu da prima stabilito, e preseduto in Roma stessa da un potere speciale; di poi i governatori lo traslatarono nelle loro province. Nondimeno secondo le modificazioni suddette subìte dal temperamento politico de'Romani, anco il loro diritto doveva necessariamente a poco a poco accostarsi alle forme, e al carattere del diritto universale, cioè il *jus civile* trasfondevasi quasi nel *jus gentium*, dal quale subiva modificazione; e gli editti de' Pretori operavano lentamente una tale metempsicosi 1).

Influenza del Diritto Romano su la formazione del diritto delle genti appo i moderni.

Sebbene i Romani del loro diritto come scienza avessero una imperfettissima cognizione, e che non lo considerassero tale da dover positivamente regolare i rapporti fra gli stati indipendenti, pure la loro giureprudenza contribuì molto all' esplicamento de' principî di diritto pubblico in Europa ne' tempi moderni. I principî della filosofia stoica penetrarono in quelli del diritto romano, e contribuirono a formare il carattere della più illustre aristocrazia che sul mondo sia stata mai. Nelle descrizioni fatte dagli scrittori classici della vita privata de' patrizi romani, vi si trova una calma ed una dignità, le quali, accoppiate alla loro energica indole, li faceano maravigliosamente atti ad essere giureconsulti e magistrati.

Romae dulce diu fuit et solemne reclusa
Mane domo vigilare, clienti promere jura.

Per molto tempo l' amministrar giustizia fu incarico del patriziato. Laonde alcune illustri famiglie si dettero specialmente allo studio della giureprudenza, come il mezzo più sicuro ad avere influenza su la pubblica cosa. Questa circostanza essenzialmente contribuì a perfezionare la scienza delle leggi, in uno stato in cui ogni altra professione, fuori quella dell' oratore, e delle armi, era tenuta come indegna di questa classe di cittadini. Vero egli è che, fin che visse la repubblica, la eloquenza poteva considerarsi come l' arte più importante nella pace; ma perduta la libertà, l' eloquenza si corruppe, e perdendo la primitiva forza, pur ogni salutare influenza perdè 2). Non rimaneva altro che il diritto civile in cui era rimasto impresso il genio dell' antica Roma, e da ciò almanco il patriota potea riconoscere la sua patria. I Patrizî, interpretando le leggi ai loro clienti ed ai loro concittadini, inventarono una specie di giudiziaria legislazione, che di età in età fu perfezionata da una serie non interrotta di giureconsulti dalla fondazione della repubblica fino alla caduta dell'Impero. Da ciò seguì che il diritto civile, il quale sembrava di non avere in alcuna delle repubbliche greche esistito come scienza, lo divenne in Roma, d'onde si sparse su tutte le parti del mondo incivilito 3). Il perchè non si può contemplare senza ammirazione, a tal riguardo la famigerata rinomanza del roman popolo, al pari che i suoi meravigliosi destini. Già da molto sparve la sua gloria

1) Id. *Ibid.* Vol. I, cap. I § 1.
2) Artes honestas, et sive ad rem militarem, sive ad juris scientiam, sive ad eloquentiam inclinasset . . . *Tacit. De caus. corrup. eloq.* c. 28.
3) Smith, *Diritto delle genti*, l.3, c. 1 e 3.

militare, ma la città eterna continua a dominare mercè dell' influenza delle sue leggi sul mondo incivilito, e sul mondo cristiano.

Il Savigny mercè di assidue ricerche,e una rara sagacia ha laboriosamente raccolte,e con una attenta cura prodotte le prove, che il diritto romano, lungi dall' essere sepolto tra le ruine dell' impero, sopravvisse durante il medio evo, continuando a formare una parte essenziale della legislazione europea, prima assai che fossero scoperte in Amalfi le Pandette Giustinianee, al duodecimo secolo, epoca a cui ordinariamente si attribuisce il rinascimento di questo sistema di giureprudenza. I Romani delle province soggiogate non erano nè banditi, nè schiavi, nè i barbari avean loro tutti i beni confiscati, come ordinariariamente siamo spinti a credere. Quindi non solamente conservavano parte de' loro terreni col privilegio di vivere sotto le stesse leggi che fino allora l' aveano governati; ma delle costituzioni municipali gran parte ancor n' era mantenuta, di modo che lo studio e la pratica del Diritto Romano non potettero giammai essere del tutto abbandonati, anche volgente il medio evo, quando e lettere ed arti non si coltivavano quasi più. Appartiene al giure pubblico moderno il principio, che la legge del luogo egualmente governa, senza distinzion di origine e di razza, persone e cose che ivi si trovano. Ben altrimenti nel medio evo: nello stesso paese, nella stessa città i Franchi, i Borgognoni, i Goti, i Lombardi, i Romani vivevano insieme, ma secondo le proprie leggi e ciascuno era governato dai maestrati suoi nazionali. Nelle città soprattutto il diritto romano fu conservato al pari che le istituzioni giudiziarie, e i magistrati come erano stati; mentre il clero, di qualunque razza si fosse, sempre le leggi romane seguiva 1). Allorchè Carlomagno ristabilì l' impero in Occidente, quasi tutte le nazioni di Europa nuovamente trovaronsi unite da leggi comuni, dalla religione, dalle istituzioni ecclesiastiche, dall' uso della lingua latina negli atti pubblici, e finalmente dalla maestà del nome imperiale. Da quest' epoca non più il diritto romano fu riguardato come solo de'romani sottoposti ai re barbari, accasati nelle antiche province dello impero; ma divenne il diritto comune di tutti gli Stati, un tempo romane province, e subitamente si estese di là del Danubio e del Reno, in que'paesi della Germania che Roma non avea potuto mai soggiogare 2). Al rinascimento del diritto civile,il quale, come abbiam detto, di mano in mano si era confuso col *jus gentium*, finì con totalmente unificarsi al *jus gentium*, nel senso che i moderni danno a questa espressione, cioè nel significato di diritto internazionale. I professori della famosa scuola di Bologna, non solamente erano giureconsulti, ma erano impiegati come pubblici officiali, e specialmente come ambasciatori, o arbitri per decidere le controversie, che potean sorgere tra i diversi stati d' Italia.— Le repubbliche italiane eran figlie della costituzion municipale delle città romane; costituzione conservata sotto i Longobardi, dai Franchi, dagli imperatori greci, e da' Papi.

Nella lotta tra le lombarde città, chiedenti la indipendenza, e Federigo Barbarossa, che pretendeva le regalie, spesso si rimise la controversia ai giureconsulti. Federigo, come successore di Augusto e di Carlomagno, chiedeva per sè pieno potere,come l'avean posseduto gli impe-

1) Savigny, *Storia del D. R. nel medio evo*, l. I, C. 3.
2) Savigny, *Storia* etc. III, 16.

ratori romani. La lega Lombarda al contrario produceva come titolo alla indipendenza un lungo possesso, e l' acquiescenza de' predecessori di Federigo. La dieta di Roncaglia nel 1158 decise; che le regalie erano solamente dell' imperatore, eccettuato il caso in cui le città presentassero imperiali diplomi di esenzione. Credesi che sifatta decisione devesi alla influenza de' *quattro dottori* bolognesi, accusati posteriormente, di avere con la loro vile servilità, tradita la indipendenza della patria. Non ci preme di esaminar ciò; ma il fatto citato prova che ne' gravi negozi si consultavano i giureconsulti, i quali in tal modo acquistano un' importanza novella, cioè d' interpreti del diritto internazionale.

Influenza del Diritto Canonico, e degli scritti de' Casisti.

A contar da questa epoca tale scienza è stata riguardata come particolar dote dei giureconsulti in Europa, anche in que' paesi dove il diritto romano era ricevuto in parte, come fondamento del loro diritto civile. Per tutte le controversie di diritto internazionale, si è ricorso senz' altro all'autorità de' romani giureconsulti, spesso si applicavano erroneamente, ritenendo ai loro responsi come altrettante leggi universalmente obbligatorie 1). Fin anche ne' Canoni era penetrata la forza del diritto Romano, e lo si può riguardare come una circostanza favorevole al rinascimento della civiltà in Europa; imperciocchè le cure del clero lo costrinsero a rispettare gli immutabili principî di giustizia. La monarchia spirituale de' romani pontefici era fondamentata sul bisogno di un potere morale, per mitigare i disordini sociali del medio evo; per la qual cosa si può riguardare la illimitata influenza della potestà papale come un beneficio per l' umanità. Per essa l'Europa dalla barbarie fu salva; e diventò il solo rifugio contro il feudalismo. La compilazione del Diritto Canonico, avvenuta regnando Gregorio IX, à contribuito a far ricevere i principî della giustizia al clero cattolico, mentre la scienza de'casisti, da costoro concepita per ben adempiere ai doveri della confessione auricolare, à pòrto il mezzo di speculare intorno la vera scienza della morale.

Epilogando quanto abbiam detto circa il progredire del diritto delle genti nel medio evo, si è notato quali massime ed usanze antisociali gli antichi Greci e Romani osservavano nelle scambievoli relazioni, sia tra loro, sia verso le altre razze, da loro dette *Barbari*. Il cristianesimo abolì l' antico precetto pagano: *Odia il tuo nemico;* sostituendo il divino comandamento: *Amate i vostri inimici*; comandamento il quale non poteva accordarsi con la guerra perpetua. Però questa purissima legge doveva lottare contro la secolare inimicizia delle diverse razze del mondo antico, e contro il genio intollerante de' secoli barbari, seguito alla caduta del Romano impero. Appunto, volgendo i tempi di mezzo, cominciarono tra loro gli Stati cristiani di Europa a ravvicinarsi, e a riconoscere tra loro un diritto comune. Il quale era principalmente fondato su le seguenti cagioni:

1.° Il rinascimento dello studio del Diritto Romano, e l'esser ricevuto quasi da tutti i popoli cristiani di Europa, vuoi come base del diritto civile di ciascun paese, vuoi come ragione scritta, e diritto ausiliario.

2.° L' unione della Chiesa Occidentale sotto un capo spirituale, alla

1) Savigny. *Storia* III, c. 19.

cui autorità come ad arbitro supremo si ricorrea dai sovrani, e dalle nazioni 1).

Per la qual cosa il moderno diritto delle genti europeo trae la sua doppia origine dal Diritto Romano e dal Diritto Canonico, e nelle opere de'casisti spagnuoli, e de'legisti italiani si trovano accuratamente accennate l'orme di tale doppia origine. I generali Concilî della Chiesa cattolica spesso non erano altro che congressi europei, occupandosi non solo delle bisogne ecclesiastiche, ma nello stesso tempo regolavano le controversie tra i diversi stati della Cristianità. I giureconsulti a quest'epoca erano, come abbiam detto, pubblicisti e uomini di stato. Tutti i pubblicisti, vissuti prima di Grozio, si sono principalmente giovati dell' autorità degli antichi Romani, e de' canonisti. Al secolo sestodecimo la Riforma staccò una base di questa universa giureprudenza. Però i pubblicisti della scuola protestante, non riconoscendo l' autorità della Chiesa Romana, non cessarono di ricorrere a quella del Diritto Romano, come ragione scritta, e come codice universale.

Francesco Vittoria.

Molti uomini grandi al sestodecimo secolo uscirono dalle università italiane, e spagnuole; i quali si applicarono a coltivar quella parte della scienza morale che insegna le regole della giustizia. Fra costoro può citarsi il domenicano Francesco Vittoria, il quale venne in fama come professore della università di Salamanca, e Domenico Soto, discepolo e successore di Vittoria nella stessa scuola, il quale nel 1560 pubblicò un trattato su la giustizia e sul diritto, desunto dalle pubbliche lezioni, e dedicato allo sventurato e celebre D.Carlo. Tanto il Vittoria, quanto il Soto, manifestamente, cosa che loro fa onore, riprovarono le guerre crudeli che i loro compatrioti, dalla rapacità spinti, intraprendeano nel nuovo Mondo, col pretesto di propagare il cristianesimo. Soto fu nominato da Carlo V arbitro della controversia surta fra il Sepulveda, difensore delle colonie americane spagnuole, e Las Casas, il protettore degli indiani circa la costoro schiavitù. L' editto di riforma nel 1543 fu emanato, dopo il parere del Soto, favorevole agli Indiani. Ma non solo a ciò si rimase :ad alta voce egli condannò la tratta de'negri di Africa, che allora cominciavano a fare i Portoghesi, con inganni attirandoli su la spiaggia, e poi a viva forza trasportandoli sopra le loro navi negriere 2).

Francesco Suarez.

Ai due nominati può aggiungersi Francesco Suarez vissuto e rinomato nell' istesso secolo, e di cui il Grozio disse per sottigliezza di mente non darsi l'eguale fra i filosofi, e i teologi. Taluni passi della sua teo-

1) Heffter, *Diritto internazionale di Europa*, § 5.

2) « S' egli è vero, dice Soto, quanto comunemente si afferma, che i marini portoghesi con doni, e con ogni specie di astuzie e di seduzioni attirano sulle sponde del mare gl' infelici Africani, per costringerli poi a imbarcarsi sulle loro navi; tanto i seduttori, quanto i compratori non possono stare senza rimorso finchè non abbiano affrancati questi schiavi, nè importa che abbiano essi, o no, il mezzo di soddisfare il loro riscatto (Soto, *De justitia et jure*, lib. IV, quaest. II, art. 2).

rica circa la morale privata giustamente son riprovati dall'autore delle *Lettere Provinciali*; ma è merito di questo gesuita spagnuolo d'aver concepito, e chiaramente espresso nel suo trattato *De legibus ac Deo legislatore* la distinzione tra quel che dicesi diritto di natura, e quelle regole convenzionali osservate tra loro dalle nazioni. Fu il primo ad accorgersi, dice Mackintosch, che il diritto internazionale componevasi non solamente di semplici principî di giustizia, applicati ai rapporti tra gli stati, ma da usanze per lunga serie di anni seguite dalla razza europea nelle sue relazioni internazionali; e che poi sono state riconosciute come la legge consuetudinaria dalle nazioni cristiane di Europa e di America 1).

Relectiones theologicae di F. Vittoria.

Dell'opera del Vittoria, intitolata *Relectiones theologicae*, quantunque siensi fatte sei edizioni, la prima delle quali a Lione nel 1557, e l'ultima a Venezia nel 1626, è divenuta rarissima. Componesi detta opera di tredici dissertazioni, o *relectiones*, come le addimandò l'autore, sopra diversi oggetti. Due di queste dissertazioni, la quinta e la sesta, quella intitolata *De Indis*, questa *De jure belli*, appartengonsi al diritto internazionale.

Nella quinta dissertazione, l'autore discute tutte le ragioni che giustificavano la conquista del Nuovo Mondo. Egli sostiene il diritto degli Indiani, ad esclusivamente dominare nel loro paese; e confuta l'asserzione di Bartolo, e degli altri giureconsulti della scuola Bolognese, i quali avean detto, che l'imperatore sia sovrano del mondo intero, e che il Papa abbia il diritto di conferire ai re di Spagna il dominio su i paesi abitati da barbari pagani. Egli fa consistere i diritti degli Spagnuoli in ciò che egli addimanda il diritto della società naturale, la quale, secondo lui, permette agli Spagnuoli di dimorare, e commerciare in tal parte del mondo, senza però far torto alcuno ai naturali. Egli ritiene il rifiuto di ospitalità, e del diritto di commerciare, come una causa sufficiente a giustificare una dichiarazione di guerra, la quale in questo caso potrebbe menare all'acquisto della sovranità mercè di una conquista, confermata da una volontaria concessione. Ai pagani nega il diritto di far guerra, perciocchè essi rifiutansi a ricevere la cognizione dell'Evangelo, ma ammette che per parte loro essi sono obbligati a permettere, che il Vangelo sia predicato a coloro che vogliono abbracciarlo, e non perseguitare i convertiti. Però sembra temere che di tal permesso i suoi concittadini non abusassero, e quindi sforzasi a moderarne lo zelo, ed a premunirli contra ogni violenza che, sotto il nome di religione, veramente non abbia per iscopo che soddisfare l'avarizia, o altra mondana passione.

La sesta dissertazione tratta esclusivamente dei diritti della guerra; ed esamina le seguenti quistioni:

1.° Secondo la stretta giustizia possono i cristiani far guerra?
2.° A chi appartiene il diritto di dichiarare, e far la guerra?
3.° Quali cagioni possono giustificare una guerra?
4.° Nella giusta guerra quali diritti si hanno sul nemico?

Quanto alla prima, il Vittoria sostiene, che i cristiani hanno il diritto

1) Mackintosch, *Progressi di Filosofia Etica*, sez. 3, p. 51.

di mettersi in guerra di difesa, con la forza rintuzzare la forza, e riprendere dal nemico i beni tolti. Possono anche venire ad una guerra offensiva, purchè abbia per cagione il risarcimento di una ingiustizia. Questi principi di diritto naturale egli appoggia col testo della Sacra Scrittura, e con l' autorità de' Santi Padri della Chiesa.

Riguardo al secondo quesito dice, che il diritto di far la guerra appartiene a ciascun particolare in difesa della sua persona, e de' suoi beni: ma tra un particolare e uno stato vi è questa differenza, cioè che il diritto di questo si restringe alla propria difesa, e non si estende affatto ad esser risarcito de'torti ricevuti, ovvero anche al diritto su quelle cose, che gli sono state tolte, se sia scorso un certo termine. Però non si può usar la forza nel caso di propria difesa, se non quando il pericolo è presente, ovvero, come dicono i giureconsulti, *in incontinenti*. Lo stato al contrario, non solamente ha il diritto di difender sè stesso, ma anche quello di avere una riparazione pe' torti, a lui o ai suoi sudditi fatti; dal che segue, che circa questo secondo caso allo stato o al sovrano appartiene di far la guerra. Ma quì si presenta il quesito: cosa è un stato? L' Autore risponde: una comunanza perfetta, cioè che non è parte di alcun altro stato, che à leggi a sè come tra un potere legislativo e un corpo di magistrati; son tali, verbigrazia, i regni di Castiglia e di Aragona, la Repubblica di Venezia etc. Inoltre: possono esservi più comunanze perfette o stati governati dallo stesso principe, al quale solamente appartiene il diritto di dichiarare, e far la guerra; ragione per cui questo diritto non può essere esercitato da quei principati, che son vassalli di un impero. Sul terzo quesito risponde, facendo primieramente osservare, che una diversità di religione non può mai essere riguardata come giusta cagione di guerra, non meno che il rifiuto di una nazione pagana a rendersi cristiana. — La brama di più estesa signoria, o di acquistarsi una gloria immensa, ne meno è cagion tale da facultare un principe a far la guerra.—La differenza, che corre tra un principe buono e un tiranno, è questa: quegli regna pel bene del popol suo, questi nel suo interesse; forzando i sudditi a far la guerra, non per pubblico bisogno, ma per proprio scopo, è lo stesso che farne schiavi. La sola giusta causa è quando uno stato riceve un' ingiuria da un altro. Il diritto di natura comanda di non uccidere l'innocente, quindi è ingiusto far la guerra a coloro, che non han fatto torto ad alcuno; e nè pure le ingiurie sempre giustificano una dichiarazion di guerra. E, come nel civile consorzio, non ogni reato con l'esilio e la morte esser dee punito, così nella grande comunanza delle nazioni non è permesso con massacri e con devastazioni, inevitabili conseguenze di ogni guerra, punire lievi ingiurie.

Sul quarto quesito il Vittoria dice che, in tempo di guerra, fare ogni cosa, necessaria alla difesa e al conservamento dello Stato, è giusta; come è giusto di riprendere al nemico quel che avrà tolto, ovvero chiederne il costo; parimenti che costringerlo alla rifazione delle spese di guerra, e al compenso di tutti i danni che ha fatto soffrire. In giusta guerra egli è in oltre permesso occupare il territorio, e le fortezze dell' inimico, per punirlo del torto fatto, e per ottenere la pace.

Sono questi i rispettivi diritti delle nazioni guerreggianti nel caso di una giusta guerra. E qui l'autore, esaminando la quistione, se una guerra, perchè sia giusta, basta che tale sia riguardata dalla nazione avversaria, risponde che ciò non sempre ne è il caso; e che bisogna in tale ipotesi ricorrere al parere di uomini saggi. Però questa ricerca bisogna

che sia accuratamente fatta, e le ragioni, che l'avversario presenta, sieno attentamente discusse. Per entrambe le parti una guerra può esser giusta, se entrambi credono al proprio diritto; per la qual cosa si può dire che i Turchi e i Saraceni giustamente guerregiano i Cristiani, perciocchè credono che servono il loro Dio. I sndditi non sono obbligati a prender parte ad una guerra manifestamente ingiusta, che il loro sovrano fa; perchè non avvi temporale potere che possa giustificarci, se immoliamo degli innocenti. Però l'obbligo di discutere, se una guerra sia o no giusta, appartiene ai maggiorenti della nazione, i quali in simil caso il sovrano dee consultare: i membri inferiori di uno Stato, i quali non entrano a parte del Consiglio pubblico, quanto alla giustizia di una guerra, in coscienza possono seguire quanto dispongono i superiori. In un caso dubbio i sudditi son obbligati obbedire agli ordini del Sovrano.

Il Vittoria, ritornando sul quesito: quali atti ostili sono permessi, dimanda se egli è giusto uccidere degli innocenti? Risponde negativamente; e dice che non bisogna uccider nè le donne, nè i fanciulli, i quali esser debbono riguardati come innocenti anche guerreggiando i Turchi. Tra' Cristiani questa ipotesi estendesi anche ai contadini, e generalmente a tutte le persone che àn carico civile, ovvero sono religiosi, ed anche agli stranieri, che si trovassero nel paese nemico: però a queste persone possono essere confiscati i proprî beni, come sieno navi cariche d'armi, o di denaro, cose necessarie a far la guerra; la quale, se anche senza ciò, può esser fatta, non bisogna distruggere, nè tôrre i beni de' contadini e delle altre persone inoffensive. Tanto i beni degli innocenti, quanto quelli de' colpevoli possono essere soggetti a rappresaglia, quando si rifiuta di restituire ciò che ingiustamente si è tolto. Sicchè se una nna mano di sudditi Francesi facesse una scorreria in Ispagna, spogliando quegli abitanti; e il Sovrano Francese non volesse por riparo ai fatti torti; gli Spagnuoli possono, permettente il loro Sovrano, togliere i loro beni a mercanti e contadini francesi, i quali non pertanto sono innocenti. Le lettere di marco *a*) e le rappresaglie, che in questi casi sono accordate non sono mica ingiuste, perchè, se il Sovrano non fosse negligente, i suoi sudditi non sarebbero così saccheggiati; però son atti assai pericolosi, e possono produrre ogni sorta depredazioni.

Come non è permesso uccidere donne e fanciulli e le altre persone inoffensive, così non possono esse fatti schiavi, e nè meno i prigioni di guerra, ma possono ritenersi fino a che sieno riscattati, non esigendo più di quanto è assolutamente necessario per ispesa di guerra. Quindi l'Autore seguita a discutere se gli ostaggi, quando fossero violati i patti per sicurezza de' quali quelli son dati, possono esser uccisi, e fa una distinzione tra quelli che hanno combattuto, e le inoffensive, come le donne, e i fanciulli, egli dice che sì quelli, ma non questi. Circa al quesito poi se possono uccidersi tutti coloro, che combattono contro di noi, risponde che nel fervor della pugna, o nel momento dell'assalto e della difesa di una città assediata, mentre la lotta è ancora *in periculo*, tutti quelli che continuano a resistere possono essere uccisi. Il solo dubbio che può sorgere è quando la vittoria è gia assicurata, e nulla è a temersi dall' inimico;

(*a*) Dicesi *Lettera di Marco* quella patente che il governo dà ai suoi sudditi, facultandoli ad armare ed equipaggiare in guerra un bastimento per intraprendere il corso contro il naviho dello stato nemico, per toglierli l'equivalente che loro è stato preso, e di cui il sovrano nemico ingiustamente non li ha voluto ristorare. *Il Trad.*

ma ciò non rattiene il Vittoria a dichiarare, fondandosi sul comandamento di Dio ai Giudei 1), che egli è permesso di uccidere i nemici che più non resistono; però mitiga un poco questa sua sentenza, dichiarando avvenir ciò per atterrire gli altri,e così ottenere un onorevole pace.Egli dunque conchiude che non sempre è lecito uccidere il nemico. Però questo mitigamento de' diritti della guerra non può essere usato verso gl'infedeli dai quali non è da sperarsi giammai una pace fondata sopra giuste condizioni, sicchè finalmente conchiude che tra nemici cristiani, quelli che più non resistono non possono giustamente essere uccisi, tanto più che spesse volte i sudditi combattono per volere del loro Sovrano, e quindi son da riguardarsi come persone innocenti. E quantunque, secondo il diritto di natura, i soldati che si arrendono, ovvero son fatti prigioni, non possono essere passati a fil di spada,pure gli usi guerreschi, che erano divenuti parte del diritto delle genti, altrimenti aveano deciso; ma il Vittoria afferma di non aver giammai inteso dire che quest' uso sia pur valso per la guarnigione di una fortezza resa a discrezione : dove non son patti che garentiscano la vita ai prigionieri, possono essere legalmente uccisi.

Quanto poi alla dimanda: le cose tolte in giusta guerra al nemico diventano proprietà del vincitore,il Vittoria risponde,che lo scopo di una guerra essendo quello di esser soddisfatto delle ingiustizie commesse dal nemico, le cose,che gli sono state tolte,possono confiscarsi per questo fine ; però è d' uopo distinguere le cose diverse che possono essere predate ; e sono sia oro, argento, o gioie, sia immobili, cioè terreni , città, fortezze. Circa i mobili divengono proprietà del vincitore, anche quando il loro valore eccedesse i danni dal nemico ricevuti. In appoggio di quanto egli dice; cita la legge. *Si quid in bello*, e *hostes* ff. *De capt.* e C. *Jus gentium* e Ist. *De rerum divis.* §. *Itemque ab hostibus*, ove espressamente sta detto: *Quod jure gentium quae ab hostibus capiuntur statim nostra fiunt*. A questa aggiunge la testimonianza della Sacra Scrittura, e quella de' casisti. Ammette che una città presa può esser messa a sacco,ma solamente quando ciò è assolutamente necessario. Riguardo agli immobili,egli pensa che i terreni,le città,le fortezze del nemico possono ritenersi finchè egli non soddisfi al mal fatto ; e può anche essere sottoposto a tributo, non solo per rifazione di danni, ma anche per punirlo. Ne' casi estremi poi, quando i danni prodotti sieno gravi, e riparazione alcuna non se ne può avere, si può tòrre l' indipendenza allo stato vinto, e unirlo al territorio del conquistatore. Però tutti questi estremi diritti della guerra in pratica vogliono essere mitigati dal riflettere, che quella guerra può essere ingiusta, sebbene il Sovrano nemico operi con *bona fide*,dopo consultato il consiglio di uomini prudenti e virtuosi.

Il Vittoria conchiude questa dissertazione dettando tre canoni, ovvero regole di coscienza, relative alla materia in discorso.

1.° Che il sovrano, il quale ha il diritto di far la guerra, non solo non dovrebbe cercar pretesti a farla, ma ancora procurare di vivere in pace con tutti gli uomini, secondo il precetto di s. Paolo ai Romani ; perchè essi sono nostri fratelli, che dobbiamo amarli quanto noi stessi, e perchè tutti dobbiamo comparire innanzi a Dio. Quindi la sola necessità può giustificare una dichiarazione di guerra.

1) *Deuteronomio*, c. XX.

2.° Quando una guerra è dichiarata per una giusta causa, la deve farsi non per distruggere compiutamente il nemico, ma perchè il male che gli si faccia possa assicurare una durevole pace.

3.° Il vincitore moderatamente e con cristiana umiltà dee usare della vittoria. Il conquistatore,potendo decidere qual soddisfazione è dovuta al suo paese, è obbligato a giudicare imparzialmente tra le due nazioni guerreggianti. E tanto più è obbligato a seguire questo dovere,perciocchè ordinariamente accade,che tra le nazioni cristiane si viene a guerra per errore de' governanti; a pro de' quali, e fidenti nella giustizia della loro causa, i sudditi prendono le armi, e ingiustamente soffrono per errore de' loro capi; onde Orazio disse:

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

PUBBLICISTI SPAGNUOLI E ITALIANI.

Baldassarre d' Ayala.

Messe da parte le opere pubblicate dai teologi casisti, verso quest' epoca sono stati scritti anche molti trattati, dichiarativi le leggi della guerra, da pubblicisti italiani e spagnnoli citati da Grozio 1). Perchè la Spagna, sotto Carlo V e Filippo II, era per politica e per armi la prima fra nazioni enropee: numerosi eserciti trattenendo sotto le bandiere, e lunghe guerre intraprendendo, doveva esser la prima a sentire il bisogno di quella parte essenziale del diritto delle genti, con la quale sono sistematicamente determinate i principî intorno la guerra. Baldassarre Ayala, gran prevosto dell'esercito ispano ne'Paesi Bassi, su questa materia ha scritto un trattato, dedicandolo al principe di Parma, sotto cui serviva. L' opera dividesi in tre libri, de' quali il secondo solamente si riferisce ai diritti, e il terzo ai doveri della guerra. Nel primo libro l'Autore discorre delle leggi della guerra come parte del diritto internazionale, e in sostegno del suo dire cita esempi tratti dalla storia e dal diritto romano 2).

Nel cap. I l'Autore spiega i modi di dichiarar la guerra, attingendoli dal diritto feciale de' Romani, che se non erano appuntino eseguiti, il popolo riguardava come non giusta la guerra. Nel cap. II enumera le giuste cause di guerra. È di accordo poi col Vittoria a riconoscere, che il diritto di dichiarare e fare la guerra appartiene allo Stato; ed una guerra è giusta quando sia intrapresa per difender lo Stato, i suoi sudditi, i suoi beni o i suoi alleati, sia per ricuperare ciò che è stato tolto dal nemico. Non sono riguardati come pubblici nemici i ribelli, nè i pirati; essi non possono affatto invocare i diritti di preda, o di postliminio. Le cose da costoro rubate non sono riguardate da' loro padroni come perdute; ma quelle che vengono loro tolte, si acquistano da coloro che ad essi le tolgono, come se fossero pubblici nemici. Non è giustificabile la guerra contro gl' infedeli col pretesto della loro religione, imperciocchè l' errore non toglie loro i diritti di sovranità e di dominio, che loro malleva il diritto delle genti, e questa sovranità in principio non fu data ai soli infedeli, ma ad ogni creatura ragionevole; nè una tal guerra potrebbe essere sanzionata dall'autorità del papa, o dell'imperatore. Non può il

1) Grozio *De Jure belli ac pacis, Prol.* 37, 38.

2) Baldassarre d'Ayala. *I. E. et Exercitus regii apud Belgas supremi Iuridici de jure et officiis belli,* libri III, Antuerpiae 1597.

papa, perchè non ha potere nè temporale nè spirituale sopra gli infedeli, e la Chiesa non ha il potere di punire quelli che non hanno mai conosciuto il cristianesimo. Non può l'imperatore, perciocchè egli non è padrone del mondo. Ma se gli infedeli avessero conosciuto il cristianesimo, e poi non permettessero che sia l'evangelo propagato, allora si può a costoro far la guerra come a tutti gli altri eretici. Però in ogni caso il suddito deve sottoporre il suo parere a quello del suo Sovrano, il quale è solamente mallevadore della giustizia o ingiustizia della guerra. La quale può esser riguardata come giusta dal lato del diritto, quando anche la causa, che le dà origine, sia ingiusta, perciocchè tra gli Stati non vi è un arbitro sovrano. Può dirsi giusta una guerra, quando è fatta da quegli che ne ha veramente il diritto. Laonde Ulpiano dice: « *Hostes sunt quibus publice populus romanus decrevit vel ipsi populo romano: caeteri vero latrunculi vel praedones appellantur.* Una guerra, con tali forme dichiarata, conferisce ad entrambi le parti guerreggianti tutti i diritti della guerra. Il 3 cap. contiene talune digressioni sopra i duelli, e i particolari combattimenti, che l'autore riprova come contrari alle leggi divine ed umane. Il 4 cap. tratta delle rappresaglie contro i beni della nazione che fa una guerra offensiva; rappresaglie che non possono essere permesse se non dall'autorità suprema dello Stato, appo la quale sta il diritto di far la guerra. Il cap. 5 versa su le cose predate in tempo di guerra, e dell'*jus postliminii*. Delle cose tolte all'inimico in giusta guerra n'è padrone il vincitore. Però dee farsi distinzione tra i mobili e gl' immobili, come sieno case e terreni confiscati in pro dello Stato. Secondo la legge spagnuola son beni della corona non solamente le case e i terreni, ma anche le navi da guerra tolte all'inimico. Riguardo ai mobili, il diritto che hanno i vincitori di appropriarseli come bottino, è anche sottoposto al comando dello Stato, il quale può serbarne una porzione per sè, e il rimanente distribuirlo ai vincitori secondo il loro grado. L'Ayala cita i testi del diritto romano per dimostrare, che non solamente le cose, ma anche le persone diventano proprietà del vincitore; dal che nacque la schiavitù, la quale non esisteva per diritto di natura, ma fu introdotta dal diritto delle genti. Ma tra le nazioni cristiane un uso antico à sostituito il riscatto alla schiavitù; però nel tempo in cui l'Ayala scriveva, la schiavitù era la sorte de' prigioni nelle guerre tra la Cristianità e i Turchi, e non ricuperavano la libertà che ritornando nel paese natìo, *jure postliminii*. Il primitivo padrone ha pure diritto di restituirglisi i terreni e gl' immobili suoi, quando dal paese ne sia espulso il nemico. La stessa finzion legale è anche applicabile alle navi, e agli altri mobili ripresi al nemico; però intorno que' mobili l' Autore segue la distinzione fatta da Labeone. *Si quid bello captum est, in praeda est, nec postliminio redit.* Parimenti i mobili, i quali sono ripigliati prima di essere portati *inter praesidia hostium*, debbono rendersi al primitivo possessore, perciocchè non sono stati distribuiti come bottino. Le cose predate ai pirati debbono ridarsi al primitivo padrone, siano o no portate *intra praesidia;* perciocchè qualunque preda, che essi fanno, non è valida.

Il cap. 6 tratta dell'obbligo di osservare la fede giurata al nemico, e questo precetto il d'Ayala lo appoggia con esempi tolti alla storia romana, e con massime di filosofi, come Cicerone, Seneca, e via dicendo; i quali hanno insegnato che non bisogna violare la fede data al nemico sotto pretesto di costrizione, ovvero sottilmente interpretando il testo dei trattati. Un famoso esempio di siffatta violazione è quello di Q. Fa-

bio Labeone, il quale avendo promesso ad Antioco, dopo averlo disfatto, di lasciargli la metà della flotta, fe' dividere in due le navi, e gliene lasciò la metà di ciascuna, in tal modo privando il re della sua flotta, e intanto eseguendo alla lettera il trattato. Parimenti, i Romani schiantarono Cartagine, mentre aveano promesso di farla salva, adducendo il pretesto che essi aveano promesso di risparmiare i cittadini, ma non la città 1). L'autore cita pure l'esempio de' dieci romani spediti da Annibale, dopo la rotta di Canne, per negoziar la pace in Roma, ma che aveano giurato di ritornare nel campo dei Cartaginesi, se la pace non si conchiudesse. Un di costoro cercò di prosciogliersi dal giuramento tornando agli alloggiamenti Cartaginesi prima di essere stato in Roma, come se di cosa alcuna si fosse dimenticato, e poi restossi in Roma. — Secondo Polibio il Senato ordinò, che costui fosse rimandato ai Cartaginesi, imperocchè come ben dice Cicerone: « La frode rannoda lo spergiuro non lo discioglie 2) ».

Quanto si è detto applicasi solamente ai pubblici nemici guerreggianti in una legittima guerra, e non mica ai corsali e ai ladroni, coi quali non può mai esservi contratto; la qual cosa spinge ancor l'Autore al più difficile caso di contratti coi ribelli, contratti che egli giudica totalmente nulli; ciò non fa meraviglia, perocchè egli scrivea nel campo del duca di Parma. — Lo stesso giudica de' patti col tiranno, per lo quale egli intende gli usurpatori, mentre in un altro luogo del suo libro raccomanda la obbedienza passiva ai principi legittimi, sia qualunque la loro oppressione e la crudeltà verso i sudditi. Le promesse estorte dai tiranni non avvincono, poichè mancanti di un essenziale elemento qual è il libero consentimento. Lo stesso va detto di quelle, che un popolo ribellato, esige dal sovrano: come nè meno sempre si è obbligato a mantener la fede ai pubblici nemici, e Cicerone cita de' casi, ne' quali ciò non è necessario; perciocchè sono talmente mutate le circostanze, che stare al giuramento è far torto al nemico, ovvero perchè è contrario alle leggi divine, ovvero perchè la fede è stata data da persona non facultata, in danno dello Stato; ovvero perchè lo stesso inimico l'à violata, e non si à il dritto di vendicare la frode con la frode. Ma una convenzion di pace, di alleanza, o di tregua, infetta di spergiuro, è nulla *ab initio*. Il 7 cap. volge su i trattati, e le convenzioni; e qui l'Autore riporta ciò che i romani ambasciadori dissero ad Antioco 3); cioè che vi sono tre specie di trattati o convenzioni: 1.° Trattati nei quali il vincitore detta la legge al vinto; e la storia romana ce ne offre moltissimi esempi. 2.° Trattati di pace, e di alleanza fondati sul principio di vicendevolezza, come il trattato de' Romani e i Sabini. 3.° Trattati di alleanza tra nazioni che non sono mai state nemiche; e quest'ultima specie di trattati può esser suddivisa in trattati di alleanza e in difesa, ovvero di difesa e offesa insieme. Aggiungansi i trattati di commercio. In seguito l'Autore spiega la differenza che il diritto romano stabilì tra il *fœdus* e la *sponsio*. Il Comandante un esercito ha il diritto di fare una breve tregua, ma non può conchiudere una pace diffinitiva, senza che anticipatamente n'abbia speciale mandato dal suo Sovrano.

1) Per *Carthaginem* quam liberam fore promiserunt Romani, *Carthaginienses* intelligi, non urbem et solum.

2) Redito enim in castra', liberatum se esse jurejurando interpretabatur: non recte. Fraus enim adstringit, non dissolvit periurium. *Cic.* De off. III. 32.

3) Livio, *Storie*, lib. 44.

Il cap. 8 tratta degli stratagemmi e delle astuzie in tempo di guerra. Egli è permesso combattere il nemico con la forza e con la frode, contro del quale possono usarsi qualunque sorta stratagemmi e astuzie, purchè nella esecuzione delle promesse date vi sia la buona fede. I Greci e i Cartaginesi menavan vanto di sapere ingannare l'inimico; ma i Romani nei primi tempi della repubblica, generosamente aborrivano dall'usare così fatti mezzi, che se posteriormente li adoperarono, ciò non avvenne senza ostacolo de' senatori, i quali ricordavano gli esempi illustri degli antenati.

Nel cap. 9 si discorre de' diritti di legazione. L'Autore afferma che in tutt' i tempi, ed appo tutte le nazioni gli ambasciatori sono stati riguardati come investiti di un sacro ed inviolabile carattere, e cita alcuni esempi dimostranti,che il Collegio feciale in molti casi inginngeva ai Romani dare al nemico coloro, che sotto tale aspetto aveano violato il *jus gentium;* e ricorda la condotta del dittatore Postumio, il quale volle anche liberare taluni Volsci, investiti della dignità di *legati*,per occultare il vero loro carattere di spie, venuti ad osservare gli alloggiamenti romani. Però il d' Ayala dubita se l' immunità degli ambasciatori estendasi pure al caso, in cui il loro operare è in perfetta opposizione alla dignità dell'officiale incarico di cni son rivestiti 1).

I diritti di ambasceria solamente appartengono ai pubblici nemici, ma non ai pirati, ai ribelli, ai ladroni. I disertori non possono essere considerati come rivestiti di questa dignità. Il d'Ayala applica ciò al celebre caso degli ambasciatori diFrancesco I,sudditi di Carlo V, i quali,mentre passavano pel Milanese, diretti a Venezia , e da ivi dover partire per Turchia, furono trucidati, e impuniti ne andarono gli assassini, protetti dall'imperatore 2).

Corrado Bruno.

In verun luogo il Grozio ricorda Corrado Bruno, giureconsulto alemanno, autore di un trattato *De Legationibus*, pubblicato a Magonza nel 1548 3). I principî che pone questo Autore sono sepolti in un cumulo di citazioni tratte tanto dagli scrittori sul diritto Romano, dai Canonisti dalla Santa Scrittura, e dai Santi Padri, quanto dai poeti, dagli storici, e dai filosofi antichi; pur nondimeno, sottilmente distingue il mandato pieno, le lettere credenziali, e le istruzioni di un pubblico ministro 4). Egli ritiene il diritto feciale de' Romani, il quale prescriveva una solenne intimazione della guerra , e certe altre formalità per facoltare gli atti ostili, come origine della istituzione delle moderne legazioni. Quel-

1) Quod tamen exemplo non putarem legatos violatos. contra jus gentium omnino jure tutos esse, cum legati nihil extra legationis munus agere possint (lib. I, cap. IX, § 2).

2) Ved. Vattel, *Diritto delle genti* l. 4, cap. 7, § 84.

3) Quest' opera è compresa in un vol. di 242 pag. in fol. suddiviso in 5 parti così intitolate:

1.° *De Personis quae legationes mittunt.*
2.° *De Personis eorum qui mittuntur.*
3.° *De Legatorum Officiis.*
4.° *De privilegiis, immunitatibus et salariis Legatorum.*
5.° *De personis eorum ad quos Legati mittuntur.*

4) Lib. I, cap. XI.

le formalità oggidì non più sono necessarie, rispetto agli stati moderni, polchè la pace e la guerra sono regolate dai pubblici ministri rappresentanti il Sovrano. Nè desiderio di fama,nè di più estesa signoria sono cagioni di legittima guerra; sebbene Cicerone dica: « molti per avidità di gloria occasion di guerra procacciaron sovente,come in persone di gran cnore e d'ingegno per lo più avviene; e ciò maggiormente se idonei sieno alle armi, e di guerreggiare bramosi 1) ». Anche essendovi una ginsta causa, non può cominciarsi una guerra, senza prima chieder soddisfazione delle ingiurie che ci sono state fatte, purchè non siasi nel caso in cui ogni decorrimento di tempo torna dannoso. In simili casi incontanente si può con la forza respinger la forza, ed inseguire l'aggressore sul proprio territorio, finchè non restituisca il tolto; conciossiachè si ricorre al diritto della propria difesa,non solo per respingere il pericolo, ma anche armata mano ricnperare ciò che ingiustamente ci è stato preso. Giusta è sempre la gnerra, che nazion cristiana faccia ad una infedele, perchè intrapresa a pro della religione, e per la gloria di Dio; per ricuperare que' beni che ingiustamente gl'infedeli posseggono, o i quali tornano a generale utile della cristianità. Quanto al suo parere sulle guerre contro gli eretici , rimanda ad un altro suo trattato *De seditiosis*. Il potere di far la gnerra sta nella suprema autorità dello Stato, a cni esclusivamente appartiene il diritto di facoltare una guerra contra un'altra nazione, precedente solenne dichiarazione 2). — Il Bruno inline dice,che a tempo suo spesso era stato violato il riguardo dovnto al sacro carattere degli ambasciadori. Egli pensa qnanto a costoro di non esser soggetti ai tribunali, alle imposte, e ogni altro diritto del paese ove riseggono 3).

Alberico Gentile.

Alberico Gentile, detto *Albericus Gentilis*, secondo l'uso di latinizzare i nomi proprî, nacqne a mezzo il secolo sestodecimo nella Marca di Ancona di illustre e antica famiglia. Suo padre, divenuto protestante,dovette abbandonar l'Italia, e a sè e alla sua famiglia cercare ricovero in Alemagna. Mandò suo figlio Alberico in Inghilterra, dove non solo trovò una intiera libertà di coscienza, ma con nn gran favore vi fu ricevuto, e nominato professore di ginreprudenza all'università di Oxford. Egli non solamente stiè al Diritto romano, allora considerato come il solo sistema di giureprudenza da insegnarsi scientificamente , ma attese allo studio del Diritto naturale, e del Diritto internazionale. Ma qnest'ultimo divenne l'obbietto de'suoi studî, quando fu nominato avvocato dagli Spagnnoli avanti la Corte delle prede di Inghilterra. Il risultamento delle sue elncubrazioni in questa parte del diritto pubblico fu da lui pubblicato, e questa collezione può ritenersi come la prima raccolta delle decisioni sul diritto marittimo delle genti comparsa in Europa 4). Però i snoi più scientifici studì produssero un trattato de' primi e più compiuti sul Diritto della guerra , *De jure belli*, edito nel 1589, e dedicato al Conte di Essex suo protettore nel farlo essere professore di

1) Cic. *De Officiis* I, 21.
2) Lib. III, cap. 8.
3) Lib. IV, cap. 8.
4) *De Advocatione Hispanica*, Annoer 1613.

Oxford. Lo stesso Grozio confessa avergli giovato non poco il Gentile; lo che è chiaro anche dai titoli dell'opera di costui quasi identici a quelli del primo e terzo libro di Grozio 1).Il Lampredi, giudice competente in simil materia,rivendica al suo compatrioto l'onore di essere stato il padre della scienza moderna del diritto pubblico. « Fu il primo , egli « dice, a spiegare le leggi della pace e della guerra, la qual cosa proba- « bilmente fe'nascere nel Grozio l'idea di comporre l'opera sua; egli me- « rita la pubblica riconoscenza, per aver contribuito ad aumentare la glo- « ria d'Italia, sua patria, che lo erudì nel Diritto romano, e per aver mo- « strato che siccome era stata la prima a restaurare e proteggere le let- « tere e le arti, fu la prima a insegnare il diritto naturale ».

Nel 1583 il Gentile ancor pubblicò un trattato sulle ambascerie (*De Legationibus*) che dedicò al suo amico ed illustre mecenate Filippo Sydney. Il 1.° libro di quest'opera contiene una ricerca istorica intorno la origine delle diverse specie di ambascerie, e le cerimonie che prescriveva l' antico diritto feciale de' Romani. Nel 2.° libro trattasi più strettamente delle immunità e dei diritti dei pubblici ministri, esaminando la quistione, se negli Stati, ove non sono inviati, godono gli stessi privilegi; dice che strettamente non li godono; ma però è a considerare che gli ambasciadori sono ministri di pace, rappresentanti i loro Sovrani, incaricati delle bisogne dello Stato, e riguardati per dovunque come rivestiti di un sacro e inviolabile carattere. Per la qual cosa non si dee loro negare il libero passaggio, e ancor nè meno loro opporre resistenza, allorchè transitano per il territorio di uno stato che non è quello dove sono diretti 2). Non godono di questo diritto i pirati e i ribelli, perchè queste associazioni non possono costituire uno Stato; nè sono pubblici inimici 3). È più difficile il caso di una guerra civile, perciocchè ogni fazione vuol essere considerata come rappresentante lo Stato; e tratta l' avversario come colpevole di crimenlese; se non che la quistione può risolversi, solamente quando i due partiti sieno di ugual forza da scambievolmente guardarsi come pubblici nemici 4). Ma sia qualunque l'effetto delle politiche dissenzioni, la diversità di religione non potrà mai privare dei diritti di ambasceria. Si può essere in relazione con eretici e scismatici, nè per questo si sarà men sottoposto al diritto pubblico 5). Le immunità dell' ambasciadore si estendono alla sua corte, ai suoi beni, alla sua dimora 6): però il Gentile insegna che in contraccambio l'ambasciadore, riguardo ai contratti che fa durante il suo incarico, è sottoposto alla ordinaria giurisdizione de' maestrati del luogo dove risiede 7). Questa singolare opinione, non confermata da verun altro scrittore di diritto pubblico, probabilmente è fondata sopra una erronea interpretazione delle leggi romane circa il *legatus*, il quale rappresentava in Roma una provincia, o una città; ovvero del *legatus* da Roma nelle province spedito, e che naturalmente, siccome romano, era sottoposto ai maestrati del luogo che egli di passaggio abitava, e dove il contratto avveniva; imperò se un ambasciadore rendevasi colpevole di delitto, non poteva averne

1) Hallam, *Introduzione alla Letteratura di Europa*, vol. II, p. 154.
2) Gentile, *De Legationibus*, lib. II, cap. 3.
3) *Ibid.* lib. II, cap. 7 e 8.
4) *Ibid.* lib. II, cap. 9.
5) *Ibid.* lib. II, cap. 11.
6) *Ibid.* lib. II. cap. 15.
7) *Ibid.* lib. II, cap. 16 e 17.

pnnizione nel luogo in cui abitava, ma doveva essere rimandato, anche quando avesse tramato contro il governo 1). Il 3.° libro versa totalmente intorno alle qualità di un ambasciadore; le quali, secondo il Gentile, son tanto numerose, quanto quelle che Cicerone designava per formare un perfetto oratore. Oltre l'ingegno, e nna grandissima attitudine a qnesta professione, il Gentile vuole che nn ambasciadore sia dotto nella storia, e nella filosofia politica, che abbia dignitoso portamento, che alla prudenza accoppiasse fermezza, che si attenga scrupulosamente alla giustizia e alla verità, in fine che abbia tutte le qualità, e tutte le virtù, che, secondo lui, possedeva Filippo Sydney sno mecenate.

Machiavello.

In qnesta parte dell' opera sua il Gentile discnte su lo scopo morale del *Principe* del Machiavello, scritto che ordinariamente vien riguardato come un *Manuale* di tirannia. Il Gentile opina che quest' opera non sia altro, che una satira de'vizî de' principi, e un'esatta e compiuta esposizione degli artifizi de'tiranni; e il Machiavello, ammiratore quasi fanatico dei repnbblicani e regicidi antichi, non avesse avuto altro scopo scrivendo tal Libro che avvertirne il popolo, di cui sempre ne avea con impegno avvocata la cansa 2). Intanto lo scopo del Machiavello, scrivendo l'opera sua, può più naturalmente e soddisfacentemente essere spiegato, riflettendo che il moderno sistema di contrappeso tra gli stati, per quelli d'Italia fu attuato in sul finire del medio evo, primieramente per mantenersi l'uno a fronte dell' altro, e in secondo luogo per unirli contro le invasioni de' *barbari* transalpini. Fu questo il modo di governare della repubblica fiorentina sotto Cosimo e Lorenzo de' Medici; e questo fu lo scopo del Machiavello dedicando l'opera sna ad istruzione del giovine principe Lorenzo, figlio di Piero de' Medici. Questo pubblicista sventuratamente, separando l' arte di governare dalla morale, à voluto servirsi, per liberare la sna bella patria dal giogo straniero, di tutti quei mezzi allora molto comuni ai domestici tirannucci italiani. I violenti rimedî, che egli a que' mali volle apprestare, eran veleni; sicchè poi il sno libro fu un manuale di dispotismo, in cui Filippo II e Caterina de' Medici attinsero le loro detestabili regole di governo. Non si può impunemente separare la politica dalla morale; la verità è una, nè altro se le ne può opporre. Una retta politica non può volere ciò che proibisce il diritto delle genti, fondamentato su i principî della giustizia eterna; e per lo contrario, il diritto delle genti non dee proibire ciò che una giusta politica crede necessario per la sicnrezza di una nazione. In appoggio di questa massima possono citarsi le parole del Burke: « La giu-« stizia è la perpetua e somma ragion di stato dell' umana comunanza, « e ogni grave derogazione ai suoi principî, in qualnnque siasi circostan-« za, è fondata su quel falso gindizio, che non esisterebbe alcuna politi-« ca al mondo 3) *a*).

1) Ibid. III, cap. 18.
2) Ibid. III, cap. 9.
3) Burke, *Opere*, vol. III. p. 207.
a) Invitiamo il lettore a leggere le profonde considerazioni del ch. prof. Zambelli premesse al *Principe* nella edizione fiorentina delle Opere del Machiavello fatta dal benemerito Lemonnier 2.ª Ed. 1857. . . *Il Trad.*

Ugo Grozio.

Ma qualunque sia stato lo scopo del Machiavello dettando la citata famosa opera, certo egli è che a neri colori ci descrive la civil società, e il diritto pubblico in Europa nel sestodecimo secolo; quando la corruzione, la dissimulazione e i delitti eran tanto usuali, da far sentire il bisogno di un riformatore, che avesse parlato ai popoli ed ai governanti il linguaggio della verità e della giustizia, e posto termine al morale rilassamento. Il desiderato apparve, e fu Ugo Grozio, nato in sul compiere di quel secolo, e cominciato a rendersi celebre in sul principio del decimosettimo. Il quale, benchè dovizioso di grandi nomini, pure non vi fu altri maggiore al Grozio per ingegno, per moltiplici cognizioni, per l'influenza dell'opere sue sulle opinioni e la condotta de' suoi contemporanei e degli avvenire. Egli, illustre egualmente, e come savio, e come uomo di pratica, fu nel tempo stesso eloquente avvocato, dotto giureconsulto, istorico celebre, statista amante della sua patria, e teologo profondo in tutte le diramazioni di questa scienza. Al bene della sua patria e della umanità sacrò la sua vita. Difese la libertà de' mari, come proprietà comune a tutte le nazioni, contro le esagerate pretensioni del Portogallo riguardo al navigare e al commerciare nell'Indie Orientali, che allora per la prima volta l'indole marittima degli Olandesi rivendicava; ed egli, a compenso dei suoi servigi e delle sue virtù, ebbe dalla patria ingrata l'esiglio; la quale, se l'affettuosa moglie salvato non lo avesse a costo della propria vita, forse a perpetuo carcere, o anche a morte l'avrebbe dannato. Perseguitato con Barneveldt e gli altri arminiesi, preso, fu rinchiuso nella cittadella di Lovanio nel 1619, d'onde fuggito, scampò in Francia, e, sebbene lontano, si vendicò della patria, rendendole, come per lo addietro, i più utili servigi. Vissuto in un secolo in cui violentemente le dottrine religiose erano discusse, egli seppe tenersi alla lunga da ogni esagerazione, e quantunque egli fosse molto addentro nelle discussioni tra gli arminiesi e i gomaristi; non pertanto mercè della sua tolleranza, rara dote in que' tempi propensi alla bacchettoneria e alla persecuzione, potè attendere a tutte le opinioni cattoliche e protestanti. E quando non potè più rendersi utile nella vita civile, esortò l'umana famiglia all'amor della pace e della giustizia, pubblicando la sua celebre opera su i diritti della guerra e della pace, la quale commosse e i principi e gli statisti di quell'epoca, e molto contribuì a regolare il loro governo. Alessandro Magno non si scompagnava mai dalla Iliade di Omero, alimento al suo amore per la gloria militare; mentre Gustavo Adolfo, guerreggiando in Alemagna a pro dei diritti dell'Europa, tenea sempre sotto l'origliere il libro del Grozio. Egli è difficil cosa a decidere se corra più differenza tra il poeta greco e il filosofo Olandese, ovvero fra i due eroi, i quali attingevano nelle loro opere così opposte idee 1).

La ragion, per la quale il Grozio pubblicò l'opera accennata, fu la più nobile che Cristiano legista possa spingere. « Io vedeva, egli dice, in « tutta cristianità una facilità a guerreggiare da farne vergognare gli

1) Il trattato *De jure belli ac pacis*, fu pubblicato a Parigi nel 1625. L'opera intitolata *Mare liberum* fu edita nel 1634, e l'anno seguente Selden pubblicò una risposta col titolo *Mare clausum*, nella quale sostiene il diritto preteso dall' Inghilterra su tutti i mari che circondano la Granbretagna.

« stessi barbari; i più futili pretesti facean dar di piglio alle armi, e com- « batteasi senza aver riguardo a legge alcuna, sia divina, sia umana; co- « me se una semplico dichiarazione di guerra permettesse ogni delit- « to ». La considerazione di sì tristi tempi avea fatto dire a taluni scrittori, e specialmente ad Erasmo, che i cristiani a cui è dovere di amare tutti gli uomini, non àn diritto a farsi guerra. Ma affermaro una dottrina non facile a porsi in atto, spinse necessariamente a rigettar il mezzo proposto dal Grozio per diminuire i mali della guerra. « Tac- « ciano, egli soggiunge, in mezzo alle armi le leggi, ma solamente quelle « che riguardano la pace, la vita civile, la giustizia; non però quelle leg- « gi eterne che convengono a tutti i tempi, che impone la natura, e che « il consenso delle nazioni ritiene come applicabili, secondo l'antica for- « mola romana, a una guerra giusta e retta — *puro pioque duello* 1).

Egli dice che la necessità della sua opera era sentita, poichè fino a quel tempo non si era compilato un trattato compiuto intorno i diritti della pace e della guerra, e coloro i quali aveano scritto su tale soggetto non ne aveano ampiamente trattato come di dovere. I casisti, discorrendo intorno ai casi di coscienza, spesso aveano parlato incidentemente della guerra, delle promesse, de' giuramenti, delle prede, e quando fussero ritolte. Il Grozio sovrattutto elogia le opere dei casisti spagnuoli Covarruvias e Vasquez, egualmente versati nel Diritto civile e canonico, e che avevano talora trattate questioni internazionali, quegli liberamente, il secondo con riserva, ma con molta dottrina. Ma gli autori, che particolarmente aveano trattato de' diritti della guerra, erano teologi, come Francesco de Vittoria, Errico de Gorcum, Guglielmo Matteo; ovvero dottori in Diritto civile, come Lupo, Ario, Giovanni di Lignano e Martino Laudense. Però nessun di loro avea distesamente o compiutamente trattato questo soggetto, e la maggior parte ne aveano scritto senza alcun metodo, confondendo in una le massime di Diritto naturale, civile, canonico e internazionale. Il Grozio confessa che egli molto à tolto dall' Ayala e dal Gentile, laboriosi compilatori; non parlando della loro imperfezione quanto allo stile, al metodo e alla sagacia nel distinguere le differenti quistioni, e lo leggi che vi si possono applicare. — « Alberico Gentile, egli dice, ha l'abitudine, nel discutere una quistio- « ne, di seguire i precedenti che non sono ben fondati, ovvero l' auto- « rità di taluni legisti, i quali dànno i loro responsi piuttosto per soddis- « fare a chi li consulta, anzichè per conformarsi alla giustizia e alla « equità. Però l'Ayala non ha discorso su la giustizia in tempo di guer- « ra 2), mentre vi si versa il Gentile, almeno in certe sue divisioni; « non pertanto così l' uno, come l' altro non hanno trattato che per « metà questo soggetto 3). » Contro i suoi moderni detrattori il Grozio è stato difeso da Giacomo Mackintosch, nel seguente passo, tolto dal suo dotto discorso su lo studio del Diritto naturale e delle genti. — « Po-

1) *De Jure belli ac pacis. Proleg.* 25, 26, 28, 29.

2) *Hallam* su questo passo fa la osservazione segnente: « il Grozio si è alla lunga ingannato dicendo che l'Ayala non à discorso delle cause della giustizia e ingiustizia della guerra. Il 2.° cap. della sua opera vi si stende per 34 pagine, e sebbene non avesse investigato a fondo questa materia, e quanto Grozio non abbia ristretti i diritti della guerra, non pertanto gli si dee l' elogio d' aver dati i principi generali senza sottigliezze e sotterfugi — *Introduzione alla Letteratura di Europa*, vol. II, pag. 153.

3) *De Jure belli ac pacis. Proleg.* §§ 36-38.

« che opere sono state celebri quanto quella di Grozio,non solo a tempo
« suo, ma ancora nel seguente secolo. Intanto nella seconda metà del
« secolo scorso, fu per dir così, un modo di disprezzarne l'opera, addi-
« tandola come una indigesta compilazione, ove la ragione trovavasi se-
« polta sotto un cumulo di citazioni e di autorità. Il segnale partì da taln-
« ni capi scarichi e maledici francesi, ai quali, con riserva e convenien-
« za, non potendone indagare la cagione, fecero eco molti rispettabi-
« li scrittori inglesi. Riguardo ai primi, che dettero tale sentenza, pos-
« siam pensare per lo meglio loro, che giammai avessero letto il libro
« del Grozio; perciocchè, se non fossero stati spaventati da quel for-
« midabile apparato di caratteri greci, avrebbero facilmente compreso
« che l' autore non adduce mai citazione, se prima non ha fondato un
« principio, e spesso, a parer mio, quantunque ciò non sia senza ecce-
« zione, i principî più conosciuti e ragionevoli.

« A taluni di quelli poi che ànno criticato il Grozio, va data tutt'altra
« risposta, quella che lo stesso autore avea anticipatamente data. (*Pro-
« leg.*40). Egli non avea un ingegno tanto servile e stupido da citare poeti
« ed oratori, istorici e filosofi, come decisioni in ultima istanza. Gli cita,
« e lo dichiara, come testimoni, il cui unanime accordo, del resto for-
« tificato dal loro dissenso su quasi tutti gli altri capi, è una grave pro-
« va dell'universale accordo del genere umano su le principali regole
« de' doveri, e su i fondamentali principî della morale. Su tale ogget-
« to i poeti e gli oratori sono i testimoni men da rigettarsi, perciocchè
« si dirigono agli affetti ed alle simpatie di tutti gli uomini; non sono
« spinti da sistema, o pervertiti da sofismi; non raggiungono fine alcu-
« no, nè persuadono, nè piacciono, se i sentimenti morali, che esprimo-
« no, non sono conformi a quelli de' loro autori. Non può concepirsi un
« sistema di filosofia morale, se essa non si accorda colla universale co-
« scienza degli uomini, e l' uniforme giudizio di tutti i tempi, e di tut-
« t' i luoghi. Ma d' onde noi avremo questa coscienza, e questo giudi-
« zio? Precisamente nelle opere di cui si rimprovera al Grozio la citazio-
« ne. Gli usi e le leggi delle nazioni, gli avvenimenti della storia, le
« opinioni de' filosofi, i sentimenti degli oratori e de' poeti, nonchè
« l' osservazione della vita comune, sono i veri materiali di cui compo-
« nesi la scienza della morale, e chi li dispregia, va giustamente rim-
« proverato di voler filosofare senza por mente ai fatti ed alla espe-
« rienza, soli fondamenti della vera filosofia.

« Se si trattasse solamente di esaminare l'opera del Grozio quanto al
« buon gusto, francamente direi che sfoggia la sua erudizione con tanti
« ornamenti da sepellirla, anzichè fare al caso, e talora non è necessa-
« rio a quanto discorre. Intanto, facendo anche tale concessione, io
« piuttosto cederei all' altrui opinare, che seguire il mio pensiere; per-
« ciocchè non so trattenermi dal trovare un dolce solletico in quella
« squisita dovizia di letteratura, richiamandomi una infinita varietà di
« ricordi e di grate memorie. Percorrendo l'ardua via di così vasta
« scienza, l' anima ama riposarsi fra i grandi uomini e i grandi avveni-
« menti. Per la qual cosa le verità della morale sono rivestite non della
« inutile eloquenza di un solo uomo, ma di quella che può produrre
« l' ingegno dell'intero mondo. La virtù e la saggezza stessa diventano
« per me più autorevoli, quando io veggo tutti i grandi scrittori e pen-
« satori riuniti, per dir così, di ogni contrada, e di ogni età, farle o-
« maggio, e seco loro accompagnarsi.

« Ma di ciò non siamo ora a discutere, nè lo sono tanto corrivo a di-
« re che il mio gusto sia perfetto. Al Grozio può farsi una più seria ob-
« biezione, sebbene io non ricordi di essersi stata da altri fatta. Il suo
« metodo non è nè adattato nè scientifico. L' ordine naturale eviden-
« temente c' indica, che da prima dobbiamo cercare i primi princi-
« pi della scienza nella umana natura; di poi applicarli a regolare la
« condotta degli individui, e finalmente ricorrervi per decidere le com-
« plicate e difficili quistioni, che sorgono ne' rapporti tra le nazioni. Il
« Grozio à fatto totalmente l' opposto. Egli, senz' altro premettere, si
« ferma a parlare dello stato di guerra e di quello di pace, e acciden-
« talmente esamina i primi principi, quando gli è d'uopo per iscioglierе
« i quesiti che si propone. A cagion di un così disordinato metodo, che
« non presenta gli elementi della scienza se non sotto l'aspetto di sparte
« digressioni, raramente avviene che egli sviluppasse compiutamente le
« verità fondamentali, giammai alluogandole in quel posto, ove riusci-
« rebbero più istruttive pel lettore » 1) *a*). Aggiungasi a queste osserva-
zioni che i ragionari del Grozio non si dipartono da una distinzione che
fa tra il Diritto naturale, e quello delle genti, positivo o volontario. Egli
trae il primo elemento del *jus gentium*, supponendo una comunanza in
cui gli uomini vivono in quello stato che dicesi di natura; la qual na-
turale società non ha altro superiore a sè che Dio; non altra legge se
non la divina impressa nel cuore umano, e che la voce della coscienza
ci parla. Le nazioni, vivendo insieme in simile stato di mutua indipen-
denza, debbono necessariamente esser governate dalla stessa legge, che
il Grozio à definito: *Jus naturale est dictatum rectae rationis indicans alicui, ex ejus convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali et sociali inesse moralem turpitudinem*, *aut necessitatem moralem* 2).

Per dimostrare l'esattezza di questa definizione un poco oscura, si
serve di una vasta erudizione citando la sacra Scrittura, i romani giu-
reconsulti, i filosofi, i poeti, e anche gli oratori; menziona atti e fatti,
che erano stati approvati o disapprovati, nella variabile pratica delle
antiche e moderne nazioni, e rappresentandoli come conformi alla na-
tura razionale e sociale dell' uomo. Di poi ha fondato il Diritto delle
genti positivo o volontario sul consenso di tutte le nazioni, o di gran
parte di esse, nell'osservare certe regole di condotta nelle vicendevoli
attinenze; e l' esistenza di sì fatte regole cerca dimostrarla giovandosi
delle sopra dette autorità, e tra le altre, del Diritto romano. Questo

1) Discorso del sig. Giacomo Mackintosch su lo studio del Diritto naturale e delle genti, tradotto da Royer-Collard p. 14-17.

a) Non sarà discaro ai nostri lettori, dopo il giudizio sul Grozio dato dal Mackintosch, di leggerne un' altro del Troplong. « Grazie, egli dice, sieno rese al Grozio: egli à purgato il diritto pubblico da queste lordure (*dai sofismi degli autori precedenti a lui*), nè à cacciato l' elemento macchiavellico per porlo sul fondamento dell'eterna giustizia; egli ha dimostrato che, come il Diritto civile, il Diritto pubblico ha le sue basi e regole immutabili nella buona fede e nell'equità: che in una parola il Diritto pubblico non è che il Diritto naturale applicato ai pubblici interessi interni ed esterni, del pari che il Diritto civile, è o dev'essere quanto è possibile, il diritto naturale ordinato a leggere delle relazioni private. Il libro *De jure belli ac pacis* non è dunque solo un eccellente trattato sopra una materia impossibile, ma uno di quei libri che cambiano il corso delle idee, e sono una rivoluzione. Il Grozio è un potente riformatore » *Il Trad.*

2) *De Jure belli ac pacis*, lib. I, cap. 1, § 10.

gran pubblicista à dunque cercato stabilire il Diritto internazionale sopra due finzioni, o supposizioni. Però egli è risaputo che giammai ha esistito il suo preteso stato di natura; che il consenso di tutte le nazioni al più, non è altro che il consenso tacito, come il *jus non scriptum quod consensus fecit* de' romani giureconsulti. Il quale consenso non altrimenti può esser dimostrato, se non ricercando la disposizione più o men costante e generale delle nazioni ad osservare tra loro le regole di giustizia internazionale, riconosciute dai pubblicisti.

Meglio avrebbe fatto il Grozio se il principio del Diritto naturale e delle genti l'avesse ricercato nella felicità generale, vagamente dal Leibnitz indicato 1), più chiaramente espresso dal Cumberland 2), e riconosciuto da gran parte de' pubblicisti moderni, come la pietra di fondamento della morale internazionale 3).

Il principio fondamentale, che tutte le regole della morale pubblica e privata mirano alla felicità generale degli uomini, giuste o erronee che siensi, secondochè contribuiscano o nuocciano a questa felicità, non era riconosciuto ai tempi del Grozio; e gli errori, introdotti nella scienza del Diritto internazionale, da Grozio e dagli scrittori a lui posteriori, sono stati da tal principio in parte tolti. Però a conoscere i principi e le regole della morale internazionale, la quale va distinta dal Diritto internazionale, non basta applicare alle nazioni quelle regole che regolano la morale degli individui; ma si dee ricercare quali sieno i mezzi, mercè de' quali le nazioni coi vicendevoli loro rapporti possano efficacemente contribuire alla generale felicità degli uomini. La meditazione e l'osservazione debbono servir di guida in tal ricerca: questa ci dà i fatti, quella ci addita la connessione che passa tra essi fatti, considerati come cagioni e come effetti, e mostra il risultamento che deve seguire dall'azion di cagioni analoghe nelle medesime circostanze. Or per questo, meditando sull'esperienza di tanti secoli andati, la parte più istruita delle civili nazioni si è finalmente convinta di quante funeste calamità sieno le guerre apportatrici. Il perchè si son tra le nazioni addolciti gli usi della guerra astenendosi di staggire le persone e i beni dei non combattenti sopra terra, e col tempo si apprenderà, giova sperarlo, ad ugualmente astenersi dal predare e confiscare i navigli mercantili in mare 4).

Diplomazia italiana nel medio evo.

Dicemmo che i primi ad attendere alla teorica di quella parte del Diritto delle genti, riguardante le immunità de'ministri pubblici, furono i pubblicisti italiani; e si può anche dire che in Italia la scienza diplomatica, e l'arte di condurre i pubblici negozi furono primieramente insegnate e attuate. Fra le lotte ed i partiti politici degli stati della penisola si sviluppò l'ingegno acuto e sagace degli Italiani; Firenze, Venezia e Roma dal decimoquinto al sestodecimo secolo produssero una folla di profondi statisti. La repubblica fiorentina adoperava a tali incarichi i cit-

1) *De actorum publicorum usu* § 13.

2) *Lex naturae et propositio naturaliter cognita, actiones indicans effectrices communis boni*, cap. V, § 1.

3) Bentham, *Principi di Diritto internazionale* 8, 537. Ediz. Bowring.

4) V. un articolo critico degno di osservazione, scritto da Senior su la prima edizione di quest'opera, nella *Rivista di Edimburgo* n° CLVI, p. 310-321.

tadini più dotti ed illustri;e in prova possono citarsi cinque de'più famosi letterati di Toscana,il Dante, il Petrarca, il Boccaccio, il Guicciardino e il Machiavello (e questi, come uomo di stato superiore a tutti), ai quali furono affidate dalla repubblica le più difficili e gravi legazioni. Il Machiavello un molto vasto ingegno , e un zelo infaticabile mostrò nelle diverse commissioni presso Luigi XII di Francia, l'imperatore Massimiliano, papa Giulio II, Cesare Borgia, ed altri principi italiani. E fu sempre pensiero della repubblica fiorentina di supplire al difetto di forza nelle armi coll' abilità de' suoi statisti. — Finchè a capo della pubblica cosa stiè Lorenzo de Medici, con mano ferma fu mantenuto il contrappeso fra gli stati italiani, e non nè soffrì l' indipendenza dalle più possenti nazioni di oltralpe; ma questa indipendenza fu distrutta sotto il suo debole successore Piero de' Medici , il quale colla sua inettezza e la sua imprudenza provocò la invasione di Carlo VIII. Se l' Italia sofferse non poco dalla ferocia della gente francese , questa non meno fu meravigliata dalle astuzie e dall' avveduto operare degli uomini di stato italiani.Gli atti,segnati dalla fiorentina Signoria durante la trista epoca che seguì alla discesa di Carlo VIII in Italia, e i dispacci del Machiavello nelle sue diverse commissioni, fan chiaramente conoscere i costumi politici, e gli usi diplomatici allora in vigore. Son doti di questi documenti grande semplicità di stile , sagacia nel giudicare gli uomini e gli avvenimenti, nonchè una scaltrezza veramente italiana. Quando nel 1500 il Machiavello assieme a Francesco della Casa, ebbe commissione presso Luigi XII, per chiedergli novello aiuto contro Pisa, e per spiegargli la cagione,per la quale i francesi aveano tolto l'assedio da questa città, i Fiorentini sapevano che la doveasi riferire alle insubordinate loro milizie , e non a errore del comandante : intanto il Consiglio dei Dieci nelle istruzioni agli ambasciatori così si esprimeva :

« E benchè di sopra noi facciamo eccezione del capitano, per non « gli dare carico ed inimicarcelo, nondimeno, quando nel parlare colla « maestà del re, o con altri, voi ritraessi il carico che se gli dessi poter- « si appiccare, fatelo vivamente, e dategli imputazione di viltà e di « corruzione, e che del continuo nel padiglione e tavola sua erano con- « tinui , o tutti due, o uno degli ambasciatori lucchesi, dai quali i Pisa- « ni ritraevano tutt' i consigli e deliberazioni che si facevano ; ma fino « a tanto che voi non scuoprirete questo, parlatene onorevolmente, e « riferite la colpa in altri, e col Cardinale (*Giorgio d'Amboise favorito « e ministro del re*) vi guarderete di parlare a suo carico,perchè noi sen- « za fare da altra parte guadagno,non vorremmo perdere il favor suo».

Lo stesso scaltrimento vediamo nelle norme tracciate al Machiavello per la sua legazione a Cesare Borgia nel 1502, quando questi guerreggiava i tirannetti, e i condottieri della Romagna, collegatisi a contrastargli la signoria. I dispacci del giovine Segretario, co' quali giorno per giorno dava conto della sua commessione e del modo come il Borgia facea perire i suoi nemici mercè di iniquissimi tradimenti, i giuramenti, i patti più solenni violando, saranno sempre attentamente letti, come compimento del quadro descritto dalla storia di quel secolo rinomato per perfidie e per delitti.

Nella repubblica veneziana avea pure gran parte la diplomazia, la quale , secondo l'indole delle sue istituzioni, seguiva una tradizionale e costante politica riguardo agli Stati stranieri. Le altre repubbliche italiane furono lacerate da implacabili partiti , e spesso rovesciate

da interne fazioni, le quali loro impedivano di seguire una costante e ferma politica come quella del Senato veneziano appo le nazioni forestiere. L' aristocrazia veneziana oppresse la libertà del popolo allontanandolo dal maneggio della pubblica cosa; ma fondò il poter della repubblica sopra immutabili fondamenti dirigendone tutte le forze all'ingrandimento esterno. Una serie di disposizioni, date sul cominciare del decimoterzo secolo, per regolare il servizio diplomatico della repubblica, dimostra quanto importante teneasi questa parte del governare. Nel 1268 il Senato ordinò che gli ambasciatori,tornando a casa loro, doveano dare al tesoro tutti i doni ricevuti nei paesi stranieri, e fare una particolareggiata relazione della loro legazione. Ambasciatore non poteva essere chi non era nobile, e non avea trentotto anni. A tre anni limitavansi le legazioni, ma questa disposizione è del decimosesto secolo, quando in tutta Europa erano quasi generalmente stabilite legazioni permanenti. Vero egli è che quest'ordine fu dettato da diffidenza e gelosia, doti della politica veneziana; ma spesso si ovviò agli inconvenienti rimandando l'istesso ambasciatore alla Corte istessa, dopo che avea fatto la generale relazione su la sua prima commissione. Queste relazioni degli ambasciatori veneziani contengono particolareggiate notizie sul paese ove era stato l'ambasciatore, circa la geografia,la statistica, le istituzioni politiche e religiose, le alleanze e la forza militare, il popolo, i costumi e le consuetudini, la persona del Sovrano e della sua famiglia, i favoriti e i ministri, insomma su tutto ciò che poteva influire su la politica e la morale del suo governo. Questi scrittori erano osservatori fini e disappassionati, messi in uno stato favorevole alla imparzialità, che non i natii, a'quali dettava l'amor di parte, o i preconcepiti giudizi di setta. Queste relazioni compongono una doviziosa collezione di memorie su lo stato politico dei diversi Stati di Europa,dal principio del sestodecimo secolo fino alla caduta della Repubblica,fonte inesausto ove i migliori storici di oggidì ànno attinto le materie delle loro opere 1).

Gli agenti diplomatici prima erano detti *Oratores*, *Oratori;* circa la metà del secolo decimoquarto troviamo le denominazioni di *Ambaxiatores*, *ambasciatori*. Carlo V non accordava questo titolo,se non a quelli spediti dai re coronati, e dalla repubblica veneziana, la quale per la sua importanza godeva gli onori reali,in esclusione de'principi che erano sottoposti alla sovranità dell'imperatore. Entrante il sestodecimo secolo il titolo di *Eccellenza* davasi ai ministri di grado supremo. Negli stati monarchici il diritto di spedire pubblici ministri era del principe; nelle repubbliche degli officiali designati dalle leggi fondamentali dello Stato; nella repubblica fiorentina le credenziali, e le istruzioni davansi agli ambasciatori dal *Consiglio de' Dieci di libertà e pace;* e spesso anche la scelta,e le istruzioni erano date da'maestrati inferiori per ispeciali negozi, riguardo la loro amministrazione; così, a mo'di esempio, il Machiavello fu spedito in Venezia nel 1525 dai *Consoli dell' arte della lana* per trattare faccende commerciali. A Venezia gli ambasciatori erano nominati dal *Consiglio de' Pregadi*, e talora anche da altri Consigli per ispeciali faccende, poichè l'ordinanza del 1296 loro ordinava di fare le loro relazioni a quel Consiglio che li avea scelti 2).

1) Reumont, *Della diplomazia italiana* etc. presso Baumer *Historisches Taschenbuch* 1841.
2) Id. *ibid.* p. 415.

In su lo scorcio del secolo decimoquinto fu sostituita negli atti offiziali alla latina la lingua nazionale, e d'allora in lingua italiana furono scritte le lettere di credenza, i dispacci e le istrnzioni. Le commissioni o lettere di credenza, erano brevi, e spesso conteneano ampia facoltà di negoziare: per conoscere la formola che seguivasi può citarsi la commissione data al Machiavello per andar ambasciatore in Forlì nel 1499. « A« gli illustrissimi ed eccellentissimi signori Caterina Sforza Visconti, e « D. Ottaviano de Riario Signori d'Imola e Forlì, illustri ed eccellenti « signori, amici carissimi. Mandiamo alle Eccellenze Vostre Niccolò Ma« chiavello, cittadino e nostro Segretario, il quale vi parlerà intorno mol« te cose da parte nostra, pregandovi di prestargli intera fede, come se « parlassimo noi. *Bene valete.* Dal nostro palazzo 12 luglio 1499.—Firma« ti: I Priori della libertà, e il Gonfaloniere di Giustizia del popolo fio« rentino—Marcello ».—Le istruzioni erano minuziosamente e con semplicità compilate. I dispacci erano complicati, e pieni di particolarità su le faccende della commissione. Gli oratori spediti alle Corti italiane scrivevano ogni due o tre giorni; quelli mandati oltre alpe almeno ogni quindici giorni. I dispacci erano mandati a mezzo di corrieri, o con particolari occasioni, o con lo spaccio postale, dopo che al sestodecimo secolo fu organato un regolare servizio di poste. Gli ambasciatori fiorentini servivansi del mezzo dei banchieri loro compatrioti stabiliti in Francia, per mandare con sicurezza e meno spese i loro dispacci, i quali sovente erano scritti in cifra. Però sembra che l'arte di cifrare non era molto perfezionata, poichè l'ambasciatore fiorentino a Napoli scriveva nel 1507 al cancelliere della repubblica così: « Messer Marcello — Dobbiamo av« vertirvi che il vostro Segretario D. Luca non usa molta cautela nello « scrivere i vostri dispacci. Faria meglio scriverlo tutto senza cifre, an« zichè cifrarne alcuni passi; perciocchè riunendo ciò che precede e ciò « che segue, facil cosa è di capire il resto, e così si tradisce il segreto « delle cifre. Vi preghiamo quindi a badare su ciò ». — Gli ambasciatori viaggiavano con poco sfarzo, ordinariamente a cavallo, e doveano ovunque seguire la Corte tanto in tempo di pace, quanto in tempo di guerra. Secondo l'ordinanza del Senato veneziano del 1293 gli ambasciatori non doveano avere di seguito che un cavallo. Nel 1485 il numero fu accresciuto a dodici, con due palafrenieri. Dante viaggiava soletto per le foreste degli Appennini quando fu spedito ambasciatore alle città della Toscana e della Umbria; e il Machiavello, due secoli dopo, non viaggiava più comodamente. Scarsa era la paga, e le commissioni invece di esser ricercate, come oggidì, erano rifiutate da persone nobili e doviziose; sicchè nel 1271 il Senato veneziano comminò un' ammenda pecuniaria a quel nobile che rifiutasse la commissione di una ambasciata. Nel 1280 fu dichiarato, che era valida la sola scusa di grave malattia.—Finalmente nel 1360 fu statuito, che quegli il quale, dopo accettata la commissione, rifiutasse di porsi in viaggio per recarsi dove era diretto, per un anno non potea ricevere nè incarico nè beneficio alcuno. Dal che segue che da' nobili veneziani non si brigava l'onore di ambasciatore; e negli archivi di Firenze troviamo, che costantemente si dolevano sulle eccessive spese, e il poco guadagno che veniva da tali incarichi, anche da parte dei doviziosi, come era Cosimo de' Medici. I dispacci del Machiavello sono pieni di sincere ed amare querele contro la pochezza della sua paga, non bastevole nè anche alle più necessarie spese. Egli poco o nessun patrimonio avea, e solamente vivea con la modica

provvisione di Segretario della repubblica; le sue commissioni diplomatiche erano tutte speciali, le quali richiedevano molte spese per i frequenti viaggi cho doveva imprendere. In uno spaccio da S. Pietro les Montiers a dì 5 agosto 1500 egli così scriveva ai Dieci: « Le SS. VV. « sanno che salario al partir mio di costà mi fu ordinato, e quale fussi « ordinato a Francesco della Casa, credendo forse che le cose andassi- « no in modo, che a me toccasse a spendere manco che a lui: il che non « è riuscito, perchè non avendo trovato la maestà cristianissima a Lio- « ne, abbiamo avuto a metterci ad ordine di cavalli, di famigli, di vesti « egualmente, e così seguitiamo la Corte con le medesime spese io che « lui. Pertanto mi pare fuori di ogni ragione divina ed umana non ave- « re il medesimo emolumento; se la spesa in me vi paresse troppa, io « credo, o che sia bene speso in me quanto in Francesco, o che i venti « ducati mi date al mese, sien gettati via. Quando questo ultimo fussi, « io prego le SS.VV. mi richiamino; quando e' non sia, o prego quelle « ordinino che io non mi consumi, o che se almanco io fo debito qui, « costà facci altrettanto credito: perchè io vi fo fede che io ho speso « insino ad ora quaranta ducati di mio, ed ordinato costì al mio fratel- « lo ne facci debito per me più che settanta. Io di nuovo mi raccoman- « do, pregandole che un loro servitore, dove gli altri nell'amministra- « zione acquistano utile e onore, io senza mia colpa non ne riporti ver- « gogna e danno ». — I dispacci degli ambasciatori veneziani confermano questo fatto, chiedendo sempre che loro sieno lasciati i doni ricevuti dai principi stranieri, doni che doveano darsi, dopo l'ordinanza del 1268, al tesoro della repubblica. Francesco Giustiniani, ritornando da una commissione a Francesco I di Francia nel 1583, finisce la sua relazione discorrendo della sua povertà, e chiedendo al Senato di fargli tenere una catena di oro donatale dal re, ovveroche gliene fosse dato il costo in denaro 1). —

Consolato di mare 2).

Nel medio evo la guerra marittima fu confusa con la pirateria, non distinguendo, secondo la barbara pratica, amici da nemici. Il primo saggio di regolare a mezzo di uno stabilito diritto le operazioni della guerra marittima, trovasi in quell'antico e curioso monumento di giureprudenza intitolato il *Consolato di mare a*). Le dotte ricerche del

1) Reumont, p. 435-501.

2) Pardessus, *Collezione delle leggi marittime anteriori* al XVIII secolo, tomo II, cap. XII.

a) Il primo saggio di leggi marittime è provato di non essere stata la compilazione denominata *Consolato di mare*, perciocchè molte città italiane dedite al commercio possedevano siffatti statuti sul traffico, la navigazione, la guerra marittima, e tali sono quelli di Trani e di Amalfi, la cui *Tavola* fu edita in Napoli nel 1844 dal Principe d'Ardore col titolo: *Capitula et ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae* etc. Ecco le date delle diverse leggi marittime dei Comuni italiani, francesi e spagnuoli. — Gli accennati ordinamenti e capitoli amalfitani risalgono al 1010. — Gli ordinamenti *marittimi della Città di Trani* sono del 1063. — La *Consuetudine* di Arles del 1150. — Il *Constitutum usus* di Pisa del 1160. — La *Consuetudine* di Montpellier del 1223. — Quella di Valenza del 1250. — Quella di Marsiglia, e il *Capitulare nauticum* di Venezia del 1255. — Ai primi anni del secolo XIV appartengono gli statuti di Bari e di Rimini. — Pardessus, *Lois Maritimes*. — Volpicelli, *Ordinam. mar. di Trani*. — Troya Lettera al Principe Ardore. (*Il Trad.*)

Pardessus ànno dimostrato che questa compilazione di decisioni o consuetudini marittime fu lavorata in sul finire del decimoquarto secolo a Barcellona, in lingua romanza, dialetto che,meno poche modificazioni, vive tuttora nella Catalogna 1). Secondo questo autore, il *Consolato* non dee ritenersi come un codice di leggi marittime compilato e promulgato dal potere legislativo di uno o più Stati,ma solamente come un riassunto degli usi e costumi che nel medio evo imperavano come leggi nelle diverse città poste alle rive del Mediterraneo.Questa collezione nacque per le stesse cause,che fecero compilare l'altra degli usi marittimi dei paesi presso le rive dei mari occidentali,conosciuta col nome di *Giudicato di Oleron* (*Rôle di Oleron*). E si può anche affermare che i compilatori del *Consolato* trovavansi in più felici circostanze, poichè le città marittime della *Linguadoca*, come Barcellona, Marsiglia e Valenza, al secolo decimoquarto già possedevano una estesa raccolta di giureprudenza marittima col nome di *Statuti* o di *Consuetudini*. Questi codici, o collezioni scritte, racchiudevano un gran numero di disposizioni locali, nelle quali conteneansi regolamenti d'istituzion positiva, e molte regole e principî generali,col tempo pian piano ricevuti nella pratica del commercio nel Mediterraneo. Questi Statuti, in gran parte erano scritti in latino, lingua che continuava ad essere familiare ai giureconsulti ed ai dotti, ma morta per i naviganti e pei mercadanti. Per la qual cosa costoro sentiano grave bisogno di un conciso manuale della giureprudenza marittima, come il *Consolato* scritto in lingua volgare e senza artificio di stile. Non di meno il suo, o i suoi autori erano sicurissimamente dotti ne'principî del Diritto romano, delle Basiliche, e nella legislazione de'Comuni francesi e spagnuoli,che commerciavano col Levante; qualità che subitamente acquistarono a tal raccolta gran rinomanza, mentro la saviezza e la generale equità de'suoi principî l'àn fatto accogliere da tutti gli Stati marittimi su le coste del Mediterraneo, come supplemento alle proprie leggi e consuetudini. Sotto questo riguardo di poi ne è stato generalmente riconosciuto il merito da tutte le nazioni marittime e commercianti della cristianità, considerandola di grande autorità,poichè raccoglie la saggezza e la esperienza riunite de' rinomati Stati commercianti dei mezzi tempi, sicchè da alcune è stata accolta come un sistema di giureprudenza, o codice di leggi,da altre sono state trascritte nelle loro ordinanze e ne'codici scritti. I compilatori dell'Ordinanza di Luigi XIV nel 1681 anche attinsero a questa sorgente, per trovare de'materiali atti a compilare quel celebre codice marittimo 1).

Il Consolato di mare non solamente racchiude regole elementari da applicarsi per decidere delle controversie relative al commercio ed alla navigazione in tempo di pace e di guerra, ma, e ciò più si attiene al nostro proposito, espone le massime ed i principî più importanti, riconosciuti a que' tempi, circa i rispettivi diritti delle nazioni guerreggianti e neutrali ne' seguenti termini:

1) Emerigon nel suo trattato di assicurazioni, parlando della virulenta critica di *Hubner* sul *Consolato* (nella sua opera *Della cattura de'navigli neutrali, Disc. prelim. p.XI*), dice: « Questo autore, avendo trovato nel cap.273 delle decisioni contrarie al suo sistema, se l'ha presa contro tutta l'opera; ma se accuratamente avesse esaminato, si sarebbe convinto, che le decisioni contenute nel *Consolato* son tutte fondate sul Diritto delle Genti, cagione per cui furono accolte da tutte le nazioni, e fornirono di ampia materia i compilatori dell'Ordinanza del 1681; e sebbene sieno ravviluppate talvolta in una veste gotica, non di meno vi si ammira la giustizia e l'equità con cui furono dettate.

« Quando un naviglio armato, andando o tornando, ovvero in corsa
« incontrerà un naviglio mercantile, e questo nonchè il carico, appar-
« tiene ad inimico, in tal caso è inutile aggiunger parola 1), perciocchè
« nessuno è tanto sciocco da non sapere che farsi, e quindi non è neces-
« sario dare regola alcuna.

« Ma se il naviglio predato appartiene ad amico, mentre il carico è
« dell'inimico, l'ammiraglio del naviglio armato può forzare e costringe-
« re il comandante del catturato a consegnargli quanto appartiene al-
« l'inimico, e anche obbligarlo a ritenerlo finchè sia in luogo sicuro; ma
« intanto e' bisogna che l'ammiraglio, o chi ne fa le veci, abbia ancorato
« il legno preso per la poppa in luogo dove non ha timore di essergli
« tolto dal nemico; non per ciò l'ammiraglio deve pagare al comandante
« tutto il nolo che avrebbe dovuto ricevere portando il carico al luogo
« designato, ovvero nel modo che si troverà scritto sul registro. Se poi
« non si trovasse registro, il comandante deve esser creduto col giura-
« mento quanto alla somma del nolo.

« Inoltre ancora, se per ipotesi, l' ammiraglio o chi ne fa le veci, si
« trovasse in luogo dove possa porre la preda in sicurezza, se vuole che
« il legno porti la mercanzia confiscata, il comandante non potrà ri-
« cusarsi. Però in questo caso debbono fare una convenzione, la quale
« qualunque essa siasi, bisogna che l'ammiraglio, o chi ne fa le veci, la
« mantenga.

« Se per avventura tra loro non siasi fatta promessa o convenzione
« relativa al nolo, bisogna che l' ammiraglio, ovvero chi ne fa le veci,
« paghi al comandante del naviglio, che avrà portato al luogo tra loro
« stabilito, le mercanzie predate, un nolo eguale a quello che spette-
« rebbe ad un naviglio, che trasportasse di simili mercanzie, e anche di
« più, senza litigio di sorta; ma il nolo non dovrà esser pagato, se non
« dopo che il naviglio sarà giunto al luogo dove l' ammiraglio, o chi ne
« fa le veci, avrà posto al sicuro la preda, e che questo luogo fino a
« quello ove farà portare la sua preda sia in paese amico.

« Quando il comandante del naviglio catturato, o alcuno de' suoi ma-
« rinai dicono che ànno mercanzie proprie, non si dee prestar credenza
« al semplice loro detto, ma si deve far capo del registro del naviglio,
« se pur vi sia; e non trovandosene, il comandante e i marinai debbono
« affermare la verità del loro dire. Se giurano di appartenere a loro le
« mercanzie, l' ammiraglio, o chi ne fa le veci, deve senz' altro loro
« liberarle, tuttavia avendo riguardo alla buona riputazione, e alla sti-
« ma goduta da quelli che giureranno, e chiederanno le mercanzie.

« Se il comandante preso rifiuta di portare le mercanzie nemiche,
« che si trovano sul suo legno, fino a che i predatori non si trovano in
« luogo sicuro, renitente all'ordine dell'ammiraglio, costui, se gli piace,
« può mandarlo o farlo maudare a picco, però deve salvare tutti gl' in-
« dividui che si trovano sul legno; senza che alcuno gliene possa chie-
« der conto, sieno qualunque i reclami e le querele che contro di lui si
« possano muovere. Però, in tal ipotesi, bisogna ritenere che tutta la mag-
« gior parte del carico sia del nemico.

1) Di fatti nel cap. CLXXXV, (230) si dànno delle regole sul riscatto in caso di preda, quando il legno e la mercanzia sono dell' inimico.

« Se il naviglio appartiene all'inimico, e il suo carico ad amici, i mer-
« catanti che vi si trovano, a' quali in tutto o in parte il carico apparte-
« nesse, debbono nel miglior modo patteggiare coll'ammiraglio, per ri-
« scattare a un equo prezzo, e come meglio potranno, il legno che è
« buona preda; e questi dovrà offrire patti tali, da non far ingiustizia a
« quelli. Ma se costoro non volessero coll' ammiraglio patteggiare, co-
« stui ha il diritto di marinare il legno, e mandarlo nel luogo dove avrà
« armato, e i mercatauti debbono pagare il nolo del naviglio, come se
« avesse portato il loro carico al luogo dove era diretto, e non altri-
« menti.

« Se per ipotesi le merci soffrissero avaria a cagion della violenza che
« su i mercatanti avrà usata l' ammiraglio, costui non è tenuto a rifa-
« zione; perciocchè essi non ànno voluto pattuire il riscatto del naviglio
« che era buona preda; e ancora per un'altra ragione, perchè spesso il
« legno val più del carico che porta.

« Ma se i mercatanti avessero mostrato il desiderio di venire a patti,
« come sopra si è detto, e per orgoglio o millanteria l'ammiraglio non
« abbia voluto accondiscendere, e come si è detto, seco porta i merca-
« tanti e le merci, su le quali non ha diritto veruno; costoro non deb-
« bono pagar nolo, sia in intero sia in parte, al detto ammiraglio; il qua-
« le, per l'opposto, è obbligato a rifarli di tutti i danni che soffriranno,
« o potranno possibilmente soffrire a causa di tal violenza.

« Ma quando il naviglio armato e il catturato si trovano in un luogo
« dove non possono effettuare i patti convenuti; se i mercatanti sono uo-
« mini conosciuti, e tali che non facciano temere su la effettuazione
« dell' accordo con loro fatto, l' ammiraglio non dee far loro violenza
« alcuna; e se loro la fa, è obbligato a risarcirne i danni; ma se per ca-
« so, i mercatanti non sieno conosciuti, o non possano soddisfare il ri-
« scatto, l' ammiraglio potrà fare quanto di sopra si è detto 1) ».

Dagli articoli riportati emerge che, secondo l' uso de' popoli maritti-
mi del mezzogiorno di Europa, al tempo in cui fu compita questa rac-
colta, furono stabilite le seguenti massime, come leggi regolatrici della
guerra marittima.

1.° Le merci di un nemico, caricate su legno amico, saranno soggette
a sequestro e a confiscazione come preda di guerra.

2.° In questo caso il capitano del legno neutrale dovrà essere pagato
del nolo delle mercanzie confiscate, come se le avesse portate al luo-
go designato.

3.° Che le merci di un amico, caricate su legno inimico, non son sog-
gette a confiscazione.

4.° Che gli armatori, catturando un legno nemico, e portandolo in un
porto del loro paese, dovranno essere pagati del nolo delle merci neutra-
li, come se le avessero trasportate alla loro primitiva destinazione 2).

Giudicato delle prede.

I capitoli del *Consolato di mare* circa il diritto delle prede erano sta-
biliti per regolare quelle associazioni di legni mercantili, i quali navi-

1) *Consolato di mare* cap. CCXXXI (277) Della nave carica di merci presa
da un legno armato (Pardessus tom. II, p. 303-307).

2) « *Liber consulatus maris editus est lingua italica,* in quam relatae sunt

gavano di conserva per comune difesa, dai pubblici nemici e dai pirati, e nel tempo stesso aveano facoltà di catturare navi e merci del nemico. Ma non vi si tratta affatto di un Consiglio speciale che decidesse su le prede da loro fatte, ovvero di alcun procedimento, col quale si giudicasse della validità di esse, e quindi desse la facoltà agli armatori di appropriarsi un così fatto bottino. Il più antico regolamento, il quale richiede un tale Consiglio, e ordina un formale procedimento per l'aggiudicazione delle prede fatte, dopo ricevutane la facoltà dai tribunali marittimi del paese degli armatori, è quello che si trova nell'ordinanza di Carlo VI, re di Francia, dell'anno 1400, e di poi ripetutamente inserito in molte ordinanze del decimosesto secolo 1).

Le ordinanze e i trattati marittimi della Gran Bretagna, circa lo stesso tempo, chiaramente suppongono la necessità di un Magistrato, o *lettere di marca* del Sovrano, spedite dal suo ammiraglio, come necessarie a render buone le prede fatte in mare, e dando delle regole per l'aggiudicazione di esse avanti i suoi luogotenenti o deputati, come in Francia 2).

Un atto del Parlamento britannico nel 1414 (2. En. c. 6) ordina a tutti gli armatori che, predando navigli e merci al nemico, debbano portare il bottino in un porto del Regno, per ivi giudicarne i tribunali competenti, trasgredendo, pena la confiscazione. L'ordinanza dell'ammiragliato de' Paesi Bassi del 1487, imperando Massimiliano, esigeva una commissione dell'ammiraglio, siccome indispensabilmente necessaria a facoltare le prede in mare, ed obbligava i capitani de' corsari a giurare di non depredare nè alleati nè amici. Durante la guerra d' indipendenza della Olanda contro la Spagna, il Conte di Leicester, governatore delle province ribellate, fece introdurre nel 1586 il regolamento già stabilito in Francia e in Inghilterra, secondo il quale i legni catturati in mare doveano esser portati al più vicino porto per esservi giudicati. Gli Stati

« constitutiones imperatorum Græciæ, Alemaniæ, regum Francorum, Hispaniæ, « Syriæ, Cypri, Balearium, Venetorum, Genuensium, cuius libri titulo CCLXIV, « tractantur hujus generis controversiæ: ac sic definitur, si et navis et merces « hostium sint, rem esse in aperto, fieri ea capientium; si vero navis sit pacem « colentium, merces autem hostium, cogi posse ab his qui bellum gerant navem « ut merces eas in aliquem portum deferat, qui sit suarum partium, ita tamen ut « vecturæ pretium nautæ solvatur. Si contra, navis hostilis fuerit, merces vero « aliorum, de nave transigendum: aut, si nolint vectores transigere, cogendos ut « cum navi eant in portum aliquem partium capientis, et ut capienti solvant pre- « tium quod navis debebatur ». GROZIO *de Jure belli ac pacis*, lib. III, cap. I, § 5, in not. —

V. anche ZOUCH, *Juris et judic. fecialis*, p. II, § VIII, n. 5, 6. BINKERSHOEK, 2 *J. Pub.* lib. I, c. XIII e XIV. EINNECCIO, *de Nav. ob Vect. Merc. Comm.* cap. II, §§ 8, 9. ROBINSON, *Collectanea Maritima* p. 25- 35 nota n. pp. 149, 171, 176.

Nel sopraccennato passo il Grozio à seguito la tradizione quasi universalmente accolta dai legisti e dagli archeologi suoi predecessori, che dà al *Consolato* una origine italiana. Ma nè tradizione, nè autorità di dotto può contrappesare al fatto accertato, che il *Consolato* esiste ne' manoscritti, e nelle edizioni impresse di data più antica di qualunque edizione italiana, in una lingua che non è nè italiana, nè latina, ma in quel dialetto di lingua romanza, che nel XIII e XIV secolo si parlava nella Catalogna, che, modificato alquanto dalla sua primitiva struttura, ancor si parla in quella provincia dove ne furono pubblicate le prime edizioni. (PARDESSUS, tom. II, cap. 20, p. 16-42).

1) VALIN, *Commentario su l' ordinanza della marina* lib. 3, tit. 9, *Delle prede* art. 1.

2) MARTENS, *Prises et reprises* c. I, § 3.—ROBINSON, *Collectanea maritima* p. VII,

generali confermarono questa ordinanza nel 1397,sottoponendo gli armatori a dare una cauzione per le violenze che avrebbero potuto far soffrire ai nazionali, e agli alleati.

Giusta le disposizioni del *Consolato* al contrario, in pieno mare dovea sentenziarsi sulla preda dalla sola autorità dell'ammiraglio comandante la flotta, o il naviglio armato , stando alle carte di bordo, e non essendovene,al giuramento decisorio dei reclamanti.Poteva anche mandare a picco il bastimento neutrale, quando il capitano si dinegasse a trasportare in luogo sicuro le merci nemiche caricate sul suo legno. Riguardo agli altri incidenti della preda, i compilatori del *Consolato* si restringono a dare le regole , secondo le quali essi dovranno decidersi , senza additare a qual magistrato ricorrer debbono i reclamanti, in caso di abuso di forza , o di atti di violenza da parte degli armatori. Egli è tuttavia probabile che tali incidenti erano della giurisdizione dei tribunali consolari,stabiliti in tutt' i porti del Mediterraneo per giudicare le cause marittime, ovvero dovevano essere decisi da un lodo de' savi uomini del luogo, dove il naviglio doveva esser portato, como è prescritto nel cap. 290 del *Consolato* riguardo alle prede ritolte.

Per meglio spiegare l' origine di questa legislazione diretta a regolare le operazioni della guerra , bisogna ricordare che la indipendenza personale dell' antico uomo germano sopravviveva nei suoi discendenti tra l' anarchia feudale del medio evo. L' offeso vendicava le ricevute ingiurie sull'offensore senza ricorrere a leggi, perciocchè, allora ignoravasi il principio che la guerra è un diritto appartenente al solo sovrano. Chi era danneggiato di sua volontà facea le rappresaglie, anche in tempo di pace, non solo contro la persona e i beni del danneggiatore,ma contro le persone e i beni de' suoi connazionali.

Lo stato di anarchia, che costrinse per molti secoli ciascuno a farsi giustizia da sè, che fu pretesto alle guerre private e ricoprì ogni specie di ladronaia,nel secolo duodecimo quasi generalmente era cominciato a cessare, però lo stato delle cose lo facea rimanere più lungamente sul mare. Bisognava che la civiltà fosse di molto avanzata e una specie di patto tra tutte le nazioni per assicuraro il viaggio ai negozianti. Al duodecimo e tredicesimo secolo,e ancor dopo e per molto tempo, una nave carica di merci doviziose,non sempre era al sicuro da'pirati; dai governi al raro se ne ottenea giustizia, perocchè or perseguitavano, or erano conniventi coi corsali. La mancanza di polizia regolarmente ordinata rendea cosa facile ai ladroni di trovar ricovero ; talora intere contrado di un paese occupavano, come non è guari erano le coste di Barberia, e il bisogno di por fine a tanti danni avea spinte molte città del Mediterraneo a collegarsi , come anche a tale scopo avvenne nel Baltico 1). Finchè i mari erano corsi da pirati, un bastimento mercantile, ben armato che fosse , non poteva solo imprendere un lungo viaggio. Si pensò a navigar di conserva scegliendo un capo , che poi fu detto *Ammiraglio* 2) ; e si convenne come sarebbe diviso il bottino, che, difendendosi, avrebbero fatto su i pirati e sui nemici. Ma queste associazioni non si restrinsero al solo scopo di difesa ; ma nel modo

1) Baumer, *Storia degli Hohenstauffen* § 446.

2) La parola *ammiraglio* è stata presa dagli Arabi, i quali dicono *Elmir* o *Emir* i capi delle loro milizie, e specialmente quelle di mare. Ducange, *Gloss. voc. Amiralius.*

stesso si associarono per nuocere ai pirati e agli inimici, senza darsi mica pensiero di fare legalmente queste imprese 1). In un' epoca, in cui i governi non manteneano milizia marittima permanente, in cui il navilio necessario alle imprese navali si ricercava, si locava, o comprava pel bisogno, era cosa naturalissima che, dichiarata la guerra, ogni governo chiamava in soccorso i suoi sudditi, facendoli ausiliari delle sue armate 2). Molti esempi di ciò ne offre la storia delle guerre delle repubbliche italiane tra loro, ovvero contro l'impero orientale; e moltissimi ancora le sanguinose e secolari lotte tra la Francia e l'Inghilterra.

Quando le offese di uno Stato contro un altro non erano tali da venire a guerra, si ricorreva ad un altro diritto, che non era altro se non una specie di guerra privata. Colui il quale si sentiva danneggiato da un individuo di un altro paese, otteneva dai magistrati la facoltà di staggire dovunque potesse i beni dei sudditi dello stato d'onde era l'aggressore. Questo uso è attestato da moltissimi statuti municipali del tredicesimo e quattordicesimo secolo. Questa legge di rappresaglia non solamente era stabilita nelle città marittime, ma anche nelle mediterranee in Italia, e in Alemagna. Così, verbigrazia, se un Modenese era rubato da un Bolognese ne portava querela ai suoi magistrati, i quali chiedevano a quelli di Bologna risarcimento del danno. Se questa dimanda era rigettata, si davano al querelante lettere di rappresaglia per depredare il territorio bolognese, fino a che costui con la vendita del bottino non si fosse pienamente e interamente rivaluto del danno 3). Spesso ne' trattati fissavasi un termine per far diritto ai danneggiati, a fin di prevenire le subitanee rappresaglie 4). In moltissimi trattati di pace e di tregua, al decimo secolo, già si stipulava che i sudditi delle due parti non potessero fare delle rappresaglie, che dopo di esser ricorso ai conservatori di pace, all' uopo stabiliti, e dopo di avere invano atteso da loro il risarcimento de' danni fra un certo termine. Al decimoquarto secolo si cominciò ad obbligarli ad ottener prima da' conservatori un permesso mercè lettere *di rappresaglia* e di *marca*.

Lettere di marca e di rappresaglia.

Le lettere *di rappresaglia* davano il diritto di impadronirsi de' beni stranieri, che si trovavano sul territorio sottoposto alla signoria del sovrano che le rilasciava. Le lettere di *marca*(dalla vecchia parola *marca*, *limite*, *confine*) facoltavano a staggire i beni fuori i limiti del territorio. Però posteriormente quelle due espressioni sono state confuse, e oggi sono indistintamente usate a significare la cosa stessa.

In Francia sulle prime il diritto di accordare tali lettere di marca e rappresaglia fu dato ai governatori delle provincie, ed ai Parlamenti. Di poi gli Stati generali del regno raccolti a Tours, avendo significato al re, che su questo motivo era necessario di procedersi con molta precauzione, Carlo VIII, con editto del 1485, riservò al re il diritto di concedere le lettere di rappresaglia e di marca, « le quali, dicevano

1) Martens, *Prises et reprises*, cap. I, § 3.
2) Ducange, *voc. Marcha.*
3) Muratori, *Dissert.* 53.
4) Pardessus, *Introduzione* t. II, p. 120-121.

« gli Stati generali, non poter essere concedute senza molta circo-« spezione e conoscenza di causa, e senza le solennità di diritto in tali « casi volute ».—In Inghilterra la *Magna Charta* del 1215 assicurava ai mercatanti stranieri libertà di entrare, dimorare ed uscire dal regno, eccettuato il caso di guerra dichiarata. Un atto del Parlamento del 1353 stabiliva che i beni di un mercatante straniero non sarebbero staggiti per debiti, o delitti di un altro, fuori del caso in cui se qualche straniero, dopo aver danneggiato i sudditi inglesi, si rifiutasse, debitamente richiesto, a rifarueli, « avendo il re il diritto di rappresaglia e di marca, come per lo addietro ». — E in moltissimi trattati di quell'epoca si pattuiva di fare tal domanda al Sovrano, prima di esercitare le rappresaglie 1).

Si ànno molti diplomi del secolo decimosecondo ne'quali si tratta appunto del diritto di marca 2), però questo diritto in que'diplomi non vien riguardato, se non come la facoltà di staggire per privata autorità i beni e anche le persone di coloro, da cui si erano ricevuti danni. In su lo scorcio del tredicesimo secolo si trovano ancora altri esempi di sudditi impetranti dal Sovrano le lettere di marca 3). Ma pare che al decimoquarto secolo divenne uso il ritenere come necessario l'obbligo di esser munito di tali lettere di marca; laonde non se ne fece più menzione nè trattati.

Il perchè in un'ordinanza di Filippo il Bello del 1313, che si riferisce al trattato col re di Aragona, stabilivasi che prima di venire al diritto di marca, dovea precedere un'amichevole richiesta, ed essere necessario, *ut de requisiti in reddenda iustitia defectu constet illi qui marcham indicere voluerit per litteras regias vel alia publica instrumenta, antequam ad dictam marcham faciendam procedat* 4). In un atto pubblicato da Rymer, Edoardo III d'Inghilterra querelasi contro le lettere di marca, accordate dal re di Aragona ad un certo Berenger de la Tone, che era stato derubato da un pirata inglese, dicendo che, poichè il re d'Inghilterra sempre era stato sollecito a render giustizia al reclamante, gli sembrava, come ai savi e dotti uomini da lui consultati, che non si era al caso di concedere lettere di marca e di rappresaglia contro i beni suoi, o de' suoi sudditi 5).

Il diritto di rappresaglia era un residuo dell'antico *Fehderecht*, e poteva esercitarsi non solamente nel caso, in cui si arrecava danno alla persona o alla proprietà di un suddito straniero, ma anche per obbligarlo a pagare un debito. Le conseguenze di questa massima, in taluni

1) Martens, *Prede e contropréde* cap. 1, §. 4.

2) Vedi il diploma del 1152. Ducange V. Marcha.

3) Edoardo I d'Inghilterra, in una lettera del 1205, dice così: *Bernardus nobis supplicavit ut nos sibi licentiam* marchandi *homines et subditos de regno Portugalliae et bona eorum invenire posset, concederemus, quousque de sibi ablatis integram habuisset restitutionem.* Rymer, *Foedera* t. II, p. 692. Nel trattato di tregua tra la Francia e l'Inghilterra del 7 maggio 1360 vi si conveniva di far cessare le *rappresaglie, marche, e contropréde.* Dumont t. II, P. I, p. 16. Vedi anche la lettera del re di Francia a quello di Aragona del 1396 (Ducange l. c.)

4) Martens, *Prede e contropréde* c. I, §. 4.

5) *Videtur sapientibus et peritis, quod causa de iure non subfuit marcham seu reprisaliam in nostris, seu subditorum nostrorum bonis concedendi.* Hallam osserva esser molto curioso questo passo, perocchè riconosce l'esistenza di un diritto delle genti consuetudinario, la cui conoscenza era già divenuta quasi scienza (*Medio evo* vol. II, c. IX, 61, 2, p. 247).

paesi, tant'oltre spingevasi da stimare tutti i trafficanti di un paese come solidari nei debiti de'loro compatrioti 1).

Ordine del mare.

Dalla compilazione del *Consolato di mare* a quella dell' *Ordine del mare* passa un intervallo di parecchi secoli *a*); però al tempo che questa fu fatta, i principî del diritto marittimo privato, come ora si osservano, erano già stabiliti. Il compilatore dell' *Ordine del mare* concepì, e maestrevolmente eseguì il progetto di riunire in un corso di dottrine quanto avea imparato con lo studio e con l' esperienza. Si occupò principalmente del contratto di assicurazione, il cui uso, molto più moderno degli altri contratti marittimi, veramente meritava un particolare studio. Intanto non solamente di questo contratto il compilatore ha trattato, ma di quasi tutti gli altri contratti marittimi. — I capitoli VI e XI riguardano le prede e i riscatti, e il cap. X le rappresaglie, e le lettere di marca.

Pardessus suppone che l' *Ordine del mare* è stato compilato in Francia in sul finire del decimosesto secolo. Ignoto è il nome del compilatore; ma è indubitabile che sia stato composto da un privato; esso non dee ritenersi come una legge positiva, o anche come una consuetudine compilata con l' intervento, o l' approvazione della pubblica potestà. Nondimeno quasi tutte le regole dell'*Ordine*, relativamente a'contratti marittimi;sono state ricevute e convertite in legge dalla Ordinanza marittima di Luigi XIV del 1681,e di poi dal Codice commerciale vigente in Francia 2) *b*).

Le disposizioni dell' ordinanza del 1681 quanto alle lettere di marca, o di rappresaglia in tempo di pace, non sono che la riproduzione quasi letterale di quelle contenute nell'*Ordine del mare*, il quale, antica collezione di usi e consuetudini marittime, esprimesi così:

« Re, principi, potentati, o signori sovrani nelle loro terre, concedo-
« no lettere di marca o di rappresaglia,quando,non in tempo di guerra,
« i sudditi di diverso stato ànno derubati, saccheggiati gli individui di

1) Putter, *Storia del diritto* etc. §§ 149-151. Hallam, *Medio evo* v.II, p. II, 247.

a) Pardessus opina che il *Giudicato di Oleron*, o l' *Ordine del mare*, sia anteriore al *Consolato di mare*, ma gli argomenti che adduce non persuadono gran fatto (*Il Trad.*).

2) Pardessus t. II, p. 371, 372.

b) Il n. A. non fa menzione delle *Ordinanze di Wisby*, raccolte nel secolo XIII e che avean vigore nel mare del Nord; sebbene i settentrionali pretendono di essere un antichissimo monumento del diritto marittimo nel medio evo, origine di quello di Oleron.ma il Pardessus e lo Schlegel han provato di essere non solo posteriore al *Consolato*,ma anche al *Giudicato di Oleron*.E il Pardessus vuole che la raccolta delle *Ordinanze* non sia stata fatta nè a Wisby nè per Wisby, ma sia un sunto degli usi, statuti e delle consuetudini anseatiche, non prima del XV secolo, e compilato da un privato, senza che mai avesse avuto pubblica autorità.

« Inoltre Enrico il Leone, duca di Sassonia, a Lubeka, da lui fondata, diede una
« legislazione particolare,desunta dalle usanze sassoni e venete, dai Capitolari di
« Carlo Magno, da costituzioni imperiali e dal diritto dell' antica città di Soest in
« Sassonia, già adottati da altre città di Westfalia e de' Paesi Bassi. Essendo Lu-
« beka venuta in fiore, altri paesi ne adottarono i regolamenti. E così dai vari usi
« uscì un diritto, che poi divenne comune all'Europa. » Cantù, *Storia Universale* libro XVI, cap. II, p. 55—Torino 8.a Ediz. (*Il Trad.*)

« altro Stato, e che per via ordinaria di giustizia non sono stati ristorati
« i danneggiati, ovvero loro è denegata giustizia indugiando e mandan-
« do in lunga.

« Conciosiacchè come il signor Sovrano,irritato contro un altro princi-
« suo vicino, per mezzo di araldo o ambasciatore dimanda soddisfazio-
« ne di quanto gli è stato fatto, e se questo non si ottiene, egli prende
« le armi; così pe' suoi sudditi reclamanti, non essendo loro fatta giusti-
« zia, produce le loro querele, rimanda gli ambasciatori, residenti in
« corte, ai loro Sovrani, assegnando un termine perchè ne li facciano
« consapevoli. Se non se ne ha nè restituzione nè soddisfazione, per
« diritto comune a tutte le nazioni, con piena potestà e di moto pro-
« prio concede lettere di marca, dando facoltà di staggire e prendere,
« sia con la forza,sia altrimenti, i beni e le merci dei sudditi di colui,il
« quale ha tollerato, o si è taciuto sul primo torto; e poichè questo di-
« ritto appartiene al potere assoluto, così non si comunica nè si delega
« governatori delle province, di città, di paesi, ad ammiragli, a vice-
« ammiragli, o ad altri officiali.

« Le lettere di marca si concedono ai naturali sudditi e regnicoli per
« cosa rubata, depredata, ritenuta, o per forza staggita a loro apparte-
« nente; e anche per beneficio del principe, agli stranieri che ànno la
« naturalità, o a quelli che ànno il beneficio della città circa le cause
« cennate.

« Frequentemente queste lettere si usano pe' mercanti predati sul
« mare, trafficando in paesi stranieri; i quali mercanti, mercè di quel-
« le, se incontrano per mare qualche bastimento de' sudditi di colui,
« che à tollerato la prima preda, investendolo, se sono più forti, farau-
« no le rappresaglie.

« E poichè con dette lettere si commettono molti abusi, vi si fanno
« due restrizioni. La prima che sia fatta una vera stima sul valore ed
« interessi della cosa rubata, come se si trattasse in giudizio contradit-
« torio,e l'istante avesse ottenuto il richiesto;che la somma sia indicata
« in dette lettere o su di esse,affinchè fatta contropreda,se ne possa fa-
« re al primo porto di sbarco la stima (richiesto il sostituto procuratore
« del Re)quanto valga,e, tolti i diritti di regalia e di ammiragliato,ciò
« che rimane sia scritto su dette lettere; in secondo luogo, che a que-
« ste lettere sia fissato un termine, oltre il quale sieno di niun valore.

« Parimenti siccome simil torto può esser fatto su la terraferma,pren-
« dendo, o saccheggiando, così il Sovrano concede lettere di marca
« per essere saccheggiati e predati i beni e le merci altrui,ove saranno
« trovate.

« Se le lettere siensi avute dolosamente, conosciuta la cosa, saranno
« rivocate; e se il richiedente l' avesse messe ad effetto, deve essere
« condannato al quadruplo per la temeraria istanza; è necessario che
« ciò sia conosciuto, perchè l' uso di siffatte lettere è importante tra i
« mercatanti, poichè ne vengono molte controversie tanto per le loro
« prede, cattura e spese di navigli, quanto per gli assicuratori 1) ».

Inutil cosa sarebbe far osservare che ne' mezzi tempi l' effetto di una dichiarazion di guerra era quello di confiscare i beni de' sudditi dello Stato nemico,se non aggiungessimo che la prima ad abolire sì fatta ingiustizia fu il Comune di Marsiglia. La *Magna Charta* inglese an-

1) *Ordine del mare* c. X, § 1 5.

che stabiliva, che, in caso di guerra, i mercatanti stranieri dovevano essere trattati nel modo stesso che erano presso il nemico i negozianti inglesi. La lega dei Comuni anseatici avea pattuito con molti principi del Settentrione che, in caso di guerra, dovea assegnarsi un termine ai loro concittadini, abitanti, e trafficanti ne' territori di essi principi per ritirarsene co' loro beni 1).

Sistema del Consolato *raffermato da' trattati.*

In tal modo s' introdusse una specie di diritto marittimo delle genti, il quale mirava a torre i disordini e i danni avvenuti per lo addietro. Si aveano nemici? cercavasi di nuocer loro predando i loro beni: alcuni governi restavan neutrali? un atto di ostilità li rendeva nemici; i loro bastimenti doveano essere rispettati. Può talora il desiderio di guadagno spingere i neutrali, ed anche gli amici, a incaricarsi del trasporto delle merci,che i sudditi di una nazione in guerra temevano di esser predate. Sovente anche i sudditi di una nazione amica o neutrale caricavano le loro merci su navi di uno Stato in guerra. Or per conciliare il diritto della guerra contro l' inimico, col riguardo dovuto agli amici e ai neutrali,si ricevè molto generalmente la regola che le merci di amici o neutrali, sebbene su legno di nemico, non sarebbero predate, e scambievolmente; e che la merce nemica era buona preda, se trovata a bordo di legno amico. Noi abbiam veduto che questa era la regola del *Consolato di mare*, e questi stessi principî si trovano riconosciuti in un trattato del 1221 tra il Comune di Pisa e quello di Arles 2); in due trattati Edoardo III re d'Inghilterra con le città marittime di Biscaglia e di Castiglia nel 1351, con le città di Portogallo nel 1353 3),e nel trattato tra Edoardo IV d' Inghilterra con Massimiliano e Maria duchi di Borgogna 1478 4).

1) Putter, §§ 151-153.
2) Muratori, *Antiquitates italicae medii aevi* tom. IV. col. 598.
3) « Et si les gentz le dit roi d'Engleterre et de France preignent en la mer,ou « en port,nuls niefs de ses adversairs ou enemys etc. en les dites niefs soient trouez « marchandises. ou autre bien,des ceux de la seigoerie del roi de Castelle, ou del « counte de Viscay, qu'ils soient renduz a les marchantz de Castelle, ou de Viscay, « de qu'ils sont. a lour loial serement. En en cas que nul marchaunt de Castelle,ou « de Viscay,soit troue en la nief,que adonqes les dites biens soient amenez en Engle- « terre et sauvement gardez,tanique les ditz marchants eient provez que les dites « biens soient leurs. Et autel feront, en semblable cas, ceux de la seignerie del « roi de Castelle, e del counte de Viscay, et les gentz et subjetz de la seignerie « le dit roi d' Engleterre et de France ». Rymer, *Foedera*, tom. III, par. I, p. 17.
« Item, mercatores, nautae, seu magistri navium,marinarii et subditi patriarum « Brabantiae, et aliarum patriarum dominorum ducum, non adducent aut adduci « facient per mare,fraudulose vel quocumque colore,aliqua bona seu mercandisas « inimicorum Angliae, Hiberniae vel Calesiae et de hoc quotiescumque erunt « super hoc per subditos Angliae, guerrae operam dantes. fuerint interrogati, « tenebuntur facere justam et veram confessionem et declarationem.
4) « Et pari modo mercatores, nautae, seu magistri navium, marinarii et subditi « partium Angliae non ducunt vel duci facient,fraudulose vel quocumque colore aliqua « bona vel mercandisas aliorum forensium hostium,et inimicorum Brabantiae,et alio- « rum dominorum.ducum praedictorum; et quotiescumque erunt super hoc per sub- « ditos patriarum praedictarum in guerra laborantes, interrogati,tenebuntur facere « veram et justam confessionem et declarationem. Rymer, *Foedera*,t.V, par.II, p.88.

Eccezioni a questo sistema.

Da quanto abbiam riferito è chiaro che questo sistema, in cui il diritto di visita, oggi cotanto dibattuto, era una legittima conseguenza, non abbia patito contraddizioni dal duodecimo al decimoquinto secolo incluso, meno ne' seguenti due casi:

1.° Pel trattato del 1468 tra Edoardo IV re d'Inghilterra, e Francesco Duca di Bretagna fu scambievolmente stabilito, che le merci dei sudditi de' due Stati caricate su navi nemiche sarebbero di buona preda 1).

2.° La lega anseatica, la quale carpiva l' occasione per ottenere, sia con la forza, sia con prudenti negoziati, dagli altri Stati marittimi, un diritto di neutralità, favorevole al suo commercio e alla sua navigazione, di cui essa non accordava, o non riconosceva in quelli la scambievolezza, si assicurava con trattati la libera navigazione ai porti delle nazioni guerreggianti, con le quali essa rimaneva in pace; ma se era in guerra, per quanto durava, la lega proibiva ogni commercio de' neutrali coi paesi nemici, non solamente di merci riguardate di contrabbando come armi, e munizioni da bocca, ma anche estendeva la proibizione ad ogni mercanzia.

Tranne queste due eccezioni, si può affermare che, nel medio evo, tanto la libertà de' bastimenti neutrali, quanto quella delle mercanzie neutrali caricate su legno nemico, era generalmente riconosciuta, mentre le merci nemiche erano buona preda su qualunque legno caricate 2). E' può parimenti affermarsi che pria del secolo decimosettimo non vi à punto esempio di trattato o di ordinanza, che faccia libere le mercanzie nemiche caricate da bastimento neutrale, ovvero stabilisca la massima che *la bandiera copre la merce*. Come nè meno, prima del secolo decimosesto, vi è ordinanza di nazione guerreggiante che abbia ricevuta la massima: *La roba del nemico confisca quella dell'amico;* e che abbia stabilita la confiscazione delle merci neutrali caricate sovra un legno nemico, ovvero quella de' bastimenti neutrali carichi di merci nemiche 3).

1) « Et par ce qui est dit par ce present traicté, n'est pas entendu, que si les gens « du pays de Bretaigne mettaient leurs parsonnes, biens, ou marchandisez en na- « vires de partie d'ennemiez de nous et des nos pays et royaume d'Angleterre, non « aians sauf conduit de nous, ou esteans en truez ou abstinans de guerre avesquez « nous, que les gens du dit partie d' Angleterre ne puissent prendre et acquerir « a eulx lez personnez et biens qu'ils prandrerount dedans les navires ennemiez « de party de nous et de notre dit paiis et royaume d' Angleterre, et aussi pour- « ront les gens du party de Bretaigne prandre et acquerir a eulx les parsonnes et « biens du party d'Angleterre, qu'ilz trouverount en navirez ennemiez du dit paiis « et duchie de Bretaigne non ayanz saulfconduit du dit duc, ne esteans en treus « ou obstinant de guerre avesquez lui, ainssi qu'il est dit de ceulx de party d'An- « gleterre; mais les gens de chescune party purrount mener et rammener par « meer et par terre, rivers, et eaus doulces, les nuez d'eulx en party de l' autre, « et chascune d'eulx en son party, les biens des gens qui ne serront ennemiez de « l' autre partie, sans ce qu' ilz en soient empêches, ne que les gens d' une party « leur y porte dammage en ascune maniere » RYMER *Foedera*, t. V, p. II, p. 161.

2) PARDESSUS, tom. II, *Introd.* p. CXXI, CXXII, p. 303 nota 4. PUTTER §§ 154-156.

3) GROZIO, *De jure belli ac pacis*, lib. III, c. VI, § 6. *Life of Sir Leoline Jenkins* vol. II, pag. 720.

Diritto di albinaggio.

Tra le nazioni cristiane di Europa nel medio evo ancor sussisteva lo stesso principio antisociale ricevuto dai popoli antichi, cioè di riguardare lo straniero come nemico, negandogli, senza un patto speciale, ogni diritto di protezione nel territorio di un altro Stato. Secondo questo principio escludevasi lo straniero dal diritto di successione su i beni che si trovavano in un altro Stato; non poteva disporre per testamento di quei beni che in altro paese aveva; anzi, se moriva nel territorio di quel Sovrano, a costui profitto erano confiscati. Il diritto di albinaggio, che allora rigorosamente osservavasi, è stato di poi a poco a poco abolito fra le nazioni più incivilite *a*).

Diritto di naufragio.

Dallo stesso principio barbaro, nell'epoca in discorso, prese generalmente origine il diritto di confiscare i frantumi dei navigli naufragati, le merci che la tempesta gettava su la riva, e talvolta anche gli stessi naufraghi eran fatti schiavi. I proprietari stranieri erano riguardati come non godenti protezione alcuna dal Sovrano del paese, e quindi costui poteva confiscarne i beni, ovvero quel feudatario a cui il Sovrano avea concessa quella regalia 1).

Il Diritto Romano, egualmente conforme alla giustizia ed alla umanità, non era a questo riguardo più seguito; e dalle leggi emanate al duodecimo secolo per abrogare quest' uso barbaro è chiaro quanto fosse generale; come pure i moltissimi privilegi speciali accordati dai Sovrani provano ancora quanto quelle leggi fossero mal eseguite.

Il Codice de' Visigoti fin dal sesto secolo avea comminato pene contro di coloro, che spogliavano i naufraghi; però fino al 1068 l' uso di confiscarne i beni e i frantumi del loro naviglio durava nella Catalogna, ove legge comune era il Codice visigoto; conciosiacchè la consuetudine *Usatici*, data alla città di Barcellona da Raimondo Bérenger mirava ad abolire tal confiscazione. Questa consuetudine non sembra essere stata posta in atto, perchè Giacomo I nel 1343, e Alfonso III nel 1286 dovettero rinnovarne le disposizioni 2).

Nel tempo in cui il gran Teodorico regnava su gran parte di Germania e d' Italia, avea stabilito principi conformi a quelli del Diritto Romano. Il Concilio Lateranese III nel 1179 fulminò di scomunica chi spogliasse i naufraghi, e Federico II, con una costituzione del 1172, proibiva questa inumanità; pure non dovettero essere eseguite tali leggi, poichè fu necessaria una nuova costituzione nel 1221 3). Ma ancor questa legge andò in disuso; e in que' paesi dove avrebbe dovuto imperare, il fisco e i naturali di quelle rive continuavano ad appropriarsi le reliquie de' naufraghi 4).

Le costituzioni del regno di Sicilia nel 1213 aveano minacciato pena contro coloro, i quali s'impossessavano di oggetti naufragati, e ordinato

a) Vedi nota A. in fine del vol.
1) Pardessus, *Leggi marittime anteriori al secolo XV*, t. II, *Introd.* p. CXV.
2) Robertson, *Istoria di Carlo V* vol. II, nota XXIX.
3) *Constit. Frederici* II, § 9, *ad calc. corp. Iuris.*
4) Muratori, *Antiq. ital. medii aevi* tom. II, col. 14-18, 103.

che fossero restituiti ai loro proprietari. 1) Intanto nel 1270 Carlo d'Angiò, attenendosi a più antiche leggi, esercitò il diritto di confiscazione, anche contro le navi de' Crociati. 2) Il suo sfortunato competitore, Corradino, l' ultimo degli Hohenstauffen nel 1268 avea negoziato con la repubblica di Siena un trattato, con cui rinunciava al diritto di naufragio 3).

Le stesse contradizioni si presentano nelle leggi dei Comuni italiani. Uno statuto di Venezia del 1232 proibiva l'appropriarsi i beni de'naufragati,di qualunque nazione fossero, e puniva quelli che l'avessero raccolti, se fra tre giorni non li avessero resi ai proprietari. Intanto questa stessa repubblica contrattava con s. Luigi di Francia per vicendevolmente abolire ne' due stati il diritto di naufragio, e anche nel 1434 i magistrati di Barcellona negoziavano tal favore da Venezia 4).

In Francia i precetti della religione e la saviezza di s. Luigi aveano cercato di torre tale scellerata ingiustizia 5). Intanto un' ordinanza del 1277 prova che il re l' esercitava ne' suoi domini, poichè talvolta ne esentava qualche straniero.Entrante il secolo decimosecondo, nel Ponthieu, sulle coste settentrionali della Francia, ancora esisteva,e non vi fu abolito che nel 1191. Ma nel 1315, perdurava eziandio sì fatto abuso in detta provincia ; e con un ordinanza di questo anno, curioso monumento di legislazione , perciocchè ordinava la promulgazione e l'attuazione in Francia della costituzione imperiale del 1221, assicurò nuovamente ai naufraghi la real protezione. V' è a credere che il Comune di Marsiglia non tollerasse affatto tale ingiustizia nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione, poichè nel 1219 fece col conte di Empurias un trattato, con cui questi rinunziava in pro de'Marsigliesi al diritto di naufragio,mediante il contraccambio di alcuni vantaggi a favor suo.—Or se l'uso di confiscare i beni de' naufraghi vigeva nel Marsigliese, la remissione sarebbe stata scambievole, mentre nel fatto negli statuti del Comune nessun' orma se ne trova 6).

In Inghilterra Edoardo il Confessore, fin dall' undecimo secolo,avea abolito il diritto di naufragio. I re anglonormanni Enrico I , Enrico II e Riccardo I rinnovarono questa legge; ma in prova che la non fu attuata, possono citarsi i trattati, co'quali i re inglesi accordavano ai negozianti stranieri, che volevano favorire, l'esenzione di confisca per naufragio, conosciuta col nome di *Wreck*. Però, regnante Enrico I, fu temperato il rigore dell'antico uso; e allor fu ordinato che se del naviglio naufragato fosse salvo individuo alcuno, ovvero qualche animale , non potea confiscarsi. Finalmente coll' atto del parlamento di Edoardo III, cap. 13, fu stabilito che se il bastimento andava a fondo, mentre le merci su quello caricate eran dalla tempesta gettate sulla riva , doveano rendersi ai proprietari , mediante un' equa indennità per la salvazione 7).

Le costituzioni imperiali, da noi già citate, e una legge speciale per la Germania del 1195 non impedirono che continuasse ivi la confisca-

1) *Constit. regni siculi* lib. I, tit. XVIII ap. *Concioni*, tom. I, p. 515.
2) Muratori, *Rerum italic. scriptores* tom. VI, col. 551.
3) Rousset, *Supplemento al corpo diplomatico* tom. II, par. I, p. 126.
4) Pardessus, *Leggi marittime* tom. II, *Introd.* p. CXVI.
5) Ibid. tom. I, p. 313-318.
6) Ibid. tom. II, *Introd.* pp. CXVI CXVII.
7) Blackstone, *Commentari alle leggi d'Inghilterra* vol. I, p. 290- 292.

zione delle cose naufragate, perchè un gran numero di atti del decimoterzo secolo ne fanno remissione a molti comuni.

La lega anseatica fu la prima fra gli Stati settentrionali di Europa a ridurre l'antico diritto di confiscazione delle cose naufragate a una semplice paga per la salvazione delle robe naufragate. Nello stesso tempo essa stipulava con trattati a pro de'suoi cittadini il diritto di chiedere la restituzione di dette robe tra un anno e un giorno, quantunque del naviglio naufragato non si fosse salvo nè individuo, nè animale alcuno. Questo esempio fu seguito da molti Stati sulle coste della Bassa Germania, della Frisia e de' Paesi Bassi. Trattanto così eque disposizioni non erano generalmente stabilite, o non erano indifferentemente applicate a tutti i popoli; perciocchè documenti del decimoquarto secolo provano che, per ottenere l' abolizione della confiscazione degli oggetti naufragati era necessario o un privilegio o un trattato. E pure con tante savie ed umane leggi continuò l' uso d'impadronirsene, sia a pro dei naturali delle rive, sia a pro del fisco. Ed è ancor degno di nota, che su le coste della Prussia si pensava che questo diritto barbaro, esteso fino a far servi gl'individui, aveva fondamento nella legislazione rodiana. In taluni paesi si era tanto spinto l'abuso, da fingere naufraghi sulla terra, e per analogia, confiscarne quelle cose, che un accidente qualunque soffrivano in viaggio, al par di quelle che la tempesta sperdeva. Grogorio XI nel 1375 scomunicò i baili dell' arcivescovado di Brema, fino a chè non avessero rinunciato all'esercizio del diritto di naufragio in quella parte delle coste del mare settentrionale. Anche al decimosettimo secolo i Duchi di Lauenberg menavan vanto di non esigere per confiscazione, se non la terza parte delle cose salvate 2).

In Oriente il diritto non era meglio stabilito, nè meglio rispettata la equità. Le *Basiliche*, che ne formavano la legislazione generale, proteggevano i naufraghi, intanto i naturali delle rive aveano l' uso d'impadronirsi delle loro robe, e affinchè quelli non patissero tale spoglio, doveano ottenere dal principe un salvocondotto. Il capo XLVI delle *Assise dei cittadini di Gerusalemme*, addolcendo alquanto l' abuso, restringeva la confiscazione ad una parte del legno naufragato.

Non si debbono far le meraviglie se i musulmani usavano di questo diritto contro i cristiani, e costoro scambievolmente contro quelli; essendo una conseguenza dello stato ostile di essi popoli; e molti trattati del secolo decimoterzo contengono patti di doversene fare la scambievole remissione 1).

Abbiamo già visto che nel medio evo era consuetudine di molti paesi marittimi che ogni straniero, dalla tempesta gittato su la riva, in vece di essere umanamente soccorso, veniva fatto prigione e messo a riscatto. Di questo uso può citarsene esempio memorabile in persona di Aroldo, figliuolo di Godwin, il quale andando in Normandia, nel 1065, dal vento fu spinto all' imboccatura della Somma su le terre di Guy Conte di Ponthieu.—Aroldo e i suoi compagni subirono questa rigorosa legge; spogliati, il Conte fe' chiuderli in una cittadella. — Guglielmo, Duca di Normandia, da prima reclamò dal suo vicino, il Conte di Ponthien, la liberazione del prigione, solamente con minacce, senza far motto di taglia. Il Conte non badò alle minacce, e non cedette se non

1) Pardessus, tom. II, *Introd.* p. CXVII. Putter p. 125-126.
2) Pardessus, tom. II, p. CXVIII.

quando gli fu offerta una considerevole somma, e una buona tenuta; in questo modo il duca ebbe in poter suo il figliuolo di Godwin, e gli fe' giurare su reliquie di Santi di soccorrere sè a ottenere il regno d'Inghilterra, morto Edoardo. Ognuno ricorderà il caso di Riccardo Cuor di leone, il quale, tornando dalle Crociate al suo regno, naufragato su la costa dell'Adriatico, e di poi volendo passare pel territorio del Duca di Austria, costui lo fe' prigione, e poi, dato all'imperatore, fu riscattato dai suoi vassalli mercè di una considerevole somma. — Nel 1406 Roberto re di Scozia mandava il suo figliuolo ed erede ad educarsi in Francia. Il giovinetto, mentre viaggiava sulle coste inglesi, imprudentemente volle sbarcare per riposarsi dalle fatiche del mare, e sebbene in piena pace, fu fatto prigioniero, e per diciotto anni Enrico IV d'Inghilterra lo rattenne, dandogli libertà mediante la taglia di quarantamila marchi, e il giuramento di esservi pace tra i due regni. Moltissimi altri esempî di simili atti di violenza potrebbero citarsi, ma gli addotti bastano a provare che, fuori il proprio territorio, la persona di un Sovrano non avea il privilegio di libero passaggio sul territorio di un altro Stato come il moderno diritto delle genti li dà, non conosciuto a que' tempi. Sia un Sovrano, sia un semplice individuo, viaggiando in paese straniero, per non essere spogliato, e fatto prigioniero, dovea ottenere un salvocondotto, o un patto speciale. Il commercio trovava in questa usanza scoraggianti ostacoli e, come in Oriente, bisognava viaggiare in Europa a carovana; nè meno frequenti appo i cristiani, che presso gl'infedeli erano le avarie. I baroni non contenti di esigere arbitrarî pedagi sulle loro terre, scorrazzavano la campagna per taglieggiare e spogliare i viaggiatori; a ogni passo era uopo riscattarsi dalla cupidigia di colui la cui torre dominava sur una via, o sul passaggio di un fiume. La potente lega anseatica, che si estese su tutte le coste e le rive del mare settentrionale e del Baltico, dalla Schelda alla Livonia, fu la prima a contribuire all'abolizione di questi usi barbari, ottenendo a pro dei suoi cittadini privilegi, i quali a poco a poco divennero generali immunità 1). Questa lega non era mica una confederazione di Stati, ma una vera sovranità internazionale, che trattava da pari a pari co' re, e in Russia, ne' Paesi Bassi, in Inghilterra, e ne' tre regni Scandinavi otteneva a pro de' suoi banchi e de' suoi mercatanti privilegî tali, che li faceano esenti dalla giurisdizione del territorio. Che se l'instituzione di questa famosa lega fu vòlto a scopo di monopolio e di commerciale interesse, e' bisogna però confessare che, anche cercando questo scopo, contribuì a diffondere l'incivilimento con l'abolizione della pirateria, del diritto di naufragio e di albinaggio, delle avarie, e di altri atti di violenza tollerati o esercitati dai principi feudali di quel tempo; e quelle riforme, che nelle relazioni allor vigenti tra gli Stati settentrionali non aveano potuto ottenere nè la religiosa potestà de' papi, nè il temporale potere degli imperatori, furono accordate a questa confederazione, che disponea delle forze navali di quella parte di Europa. Se essa non ricevè il diritto marittimo delle genti favorevole alla libertà del commercio ed alla navigazione de' neutrali, stabilito dalle usanze degli Stati del Mediterraneo, ne fu causa di trovarsi nella necessità di mantenere la sua preponderanza marittima, proibendo ogni commercio co' suoi nemici, mentre la condizione degli Stati meridionali dati al traffico

1) Pardessus tom. II, p. CVIII. Putter p. 137, 141, 143.

li costringeva a prender cura delle bisogne de' vicini, i quali potevano diventare potenti nemici. Il sistema del *Consolato di mare* spesso è stato modificato dai trattati, e ancor più spesso dalla forza e dall'uso, secondo le mutazioni politiche, e gl'interessi degli Stati spinti ad estendere o a restringere i diritti della guerra 1).

PACE DI WESTFALIA

L'epoca della pace di Westfalia ragionevolmente fu scelta come quella, da cui può prender cominciamento la storia moderna del diritto internazionale. Questo avvenimento sta come un' èra importante nel progresso dell' europeo incivilimento; perciocchè pose termine a quel lungo seguito di guerre, prodotte dalla rivoluzione religiosa compiuta da Lutero e Calvino, e dalla lotta politica iniziata dal quarto Enrico e dal Richelieu, e continuata dal Mazzarino contro la prepouderauza politica di Casa d' Austria.

Questa pace riconobbe in Alemagna l' uguaglianza delle tre confessioni, cattolica, luterana e calvinista; e mirò a porre un perpetuo ostacolo alle altre religiose innovazioni, nonchè a secolarizzare in avvenire i beni ecclesiastici. Per essa i trecencinquanta Stati sovrani componenti l'impero divennero quasi indipendenti. Il progredir dell'Alemagna sotto il vessillo cattolico alla nazionale unità ne restò fermato, e produsse il conseguente sviluppo della Prussia; la quale, figlia della riforma, si trovò naturalmente a capo del partito protestante, e diventò la rivale di Casa d'Austria, che dal canto suo ancora manteneva il suo antico posto di capo temporale del corpo cattolico. Questa pace introdusse nella interna costituzione dello impero due elementi stranieri la Francia e la Svezia, quali custodi della pace, e la Svezia commembro federale; ed in tal modo ottennero il diritto di perpetuo intervento nelle interne bisogne dell'Alemagna. La pace di Westfalia assicurò a ciascuno Stato il diritto di allearsi sia tra loro, sia con gli stranieri, a patto che le alleanze non fossero dirette nè contro l' impero, o l'imperatore, nè contro la publica pace, ovvero quella di Westfalia. Questa libertà contribuì a fare del sistema federativo alemanno una nuova garenzia del contrappeso europeo. La Germania, posta nel cuore dell'Europa, col suo accordo, in cui entravano tanti e sì diversi interessi religiosi e politici, giovò a mantenere l'indipendenza, e la pace degli Stati vicini 2).

La pace di Westfalia confermò queste rivoluzioni politiche, le quali ruppero i legami, che prima all' Impero univano le Province unite dei Paesi Bassi, ed i Cautoni svizzeri.— E, riconoscendo queste repubbli-

1) Dopo publicata la 1ª Ed. di questa opera. è venuto alla luce un trattato su la storia del Diritto delle genti tra le nazioni dell'antichità e del medio evo, piena di dotte ricerche e di giudiziose riflessioni. (PUTTER, *Beiträge zur Volkerrechts-Geschichte und Wissenschaft*. Lipsia 1843).

2) HERTZBERG, *Dissertazione su la bilancia del commercio, e quella del potere*.letta all'Accademia delle scienze e belle lettere a Berlino,1786 p.15.—SCHOELL, *Istoria compendiata de' trattati di pace* vol. 1, p. 182.— HEGEL, *Filosofia della storia*.

bliche, la cui indipendenza, quantunque vivamente contrastata dai due rami di Casa d'Austria, già da lungo tempo era solidamente raffermata, si riconosceva il diritto che aveva ogni popolo oppresso di sottrarsi ai suoi despoti, e di resistere ad una oppressione divenuta intollerabile.

Tanto queste novelle repubbliche, quanto le città libere di Alemagna, riconosciute dalla pace nelle loro regalie, per lungo tempo furono l'asilo degli esuli sia per cagion religiosa, sia per cagion politica; asilo, la cui sicurezza raramente fu violata, e la libertà di stampa lor permetteva di chiarire la pubblica opinione di Europa, di quali persecuzioni eran l'obbietto.

La pace di Westfalia continuò ad essere il fondamento del diritto pubblico europeo, e in ciascun trattato di pace, fino alla rivoluzione francese, tra gli Stati posti nel mezzo dell'Europa,fu sempre rinnovata e confermata.

Alla pace di Westfalia tenne dietro quella de' Pirenei tra la Francia e la Spagna. Quest' ultimo trattato (1659) decise la lunga lotta riguardo al primato tra le due monarchie, preparando a Casa di Borbone il mezzo di ascendere al trono di Spagna, disposando l'infanta Maria Teresa a Luigi XIV.

In tal modo avvenne la pace nel mezzogiorno, e i trattati di Oliva e di Copenaga (1660) mallevavano quella del settentrione, ponendo fine alle discussioni tra i partiti cattolico e protestante nei tre regni scandinavi; ratificando la successione di Casa di Vasa al trono della Svezia, e determinando i limiti sì del potere, sì del territorio della Svezia, della Danimarca e della Polonia.

La pace di Westfalia, in cui termina il secolo del Grozio, si accorda con la fondazione della nuova scuola di pubblicisti, suoi discepoli e suoi successori in Olanda e in Alemagna. Essa compì il Codice del diritto pubblico dell'Impero, che divenne una scienza accuratamente coltivata nelle Università alemanne, e giovò possentemente a far progredire la scienza generale del Diritto pubblico europeo.Da essa comincia l'epoca dello stabilimento delle legazioni permanenti, per mezzo delle quali di poi sono state mantenute le pacifiche relazioni degli Stati europei, e che unito all'uso invalso di una lingua anche generalmente conosciuta, come la francese, e sulle prime applicata ai negoziati diplomatici, e di poi alle discussioni sul diritto internazionale, contribuì a dare un'indole più pratica alla scienza creata dal Grozio,e dai suoi successori perfezionata.

Costituzione dell' Impero germanico.

La costituzione dell'Impero germanico dalla pace di Westfalia diffinitivamente, stabilita formò un edificio politico stranamente intrigato; imperocchè componevasi di trecentotrentacinque Stati sovrani, feudali, ecclesiastici e municipali, tra loro differenti per estensione e per la loro importanza relativa. Di fatti, vi erano cencinquanta Stati secolari retti da elettori, duchi, langravi, margravi, conti e burgravi; centventitrè Stati ecclesiastici governati da elettori, arcivescovi vescovi, abbati, gran maestri di ordini cavallereschi, priori, abbadesse, tutti eletti a vita; e finalmente sessantadue città imperiali, governate a forma di repubblica.

Oltre le differenze, le quali risultavano dalle forme diverse di go-

verno in questi Stati,ve n'era un'altra ancor più grande,quella nascente dalla differenza di religione. Il settentrione e l'occidente dell'Alemagna erano occupati dalle grandi nazioni protestanti: la Sassonia, il Brandeburgo e l'Assia. Gli Stati cattolici erano sovrattutto posti al mezzogiorno e all'oriente, occupati dall'Austria e dalla Baviera, e su le sponde del Reno, dove eran situati i tre grandi elettorati ecclesiastici di Magonza, Colonia e Treveri 1). Inoltre eravi l'arcivescovato di Salzbourg,il quale si estendeva sur una gran parte dell'Alemagna,e tanta milizia dovea contribuire all'esercito federale, quanta ne davano gli elettori più possenti; il vescovo di Munster, il quale poteva cernire 20,000 uomini per sè; e finalmente i vescovi di Wurtzbourg, Bamberga, Liegi, Paderborn, e Hildesheim, ognun de'quali poteva porsi a capo di 8 o 10mila uomini, erano annoverati fra i più importanti Stati dell'Alemagna. Il gran maestro dell'Ordine Teutonico, e i quattro abbati di Fulda, Kempten, Murbach, e Weissembourg, erano tenuti in conto per le grandi ricchezze.

Tra le case regnanti soprastava a tutte l'Austria. Oltre lo splendore e il potere della corona imperiale, il ramo alemanno di Casa Hapsbourg possedeva l'Austria, la Stiria, la Carniola, l'Ungheria e la Boemia. Dopo Casa d'Austria, prendeva il secondo posto la Casa Palatina, la quale dividevasi in due rami; uno sovrano in Baviera, e avea acquistato la dignità elettorale durante la guerra de' trent'anni; l'altro possedeva il Palatinato inferiore, cioè quello del Reno. La Casa elettorale di Baviera essendo cattolica, gli Stati ecclesiastici sulle sponde del Reno si trovarono naturalmente posti sotto la sua protezione. L'arcivescovato di Colonia, e i vescovati di Munster, Paderborn, e Hildesheim ordinariamente accordavansi a principi bavaresi.

Le Case protestanti più importanti erano quelle di Sassonia, e di Brandeburgo, entrambe elettorali. La Casa di Sassonia possedeva la Sassonia, la Misnia, la Turingia,le due Assie, la contea di Henneberg, e i ducati di Magdeburgo e di Coburgo. Il ramo Albertino di questa casa oggidì forma la stirpe reale di Sassonia; il ramo Ernestino era diviso in due altri; quello di Weimar, e quello di Gotha, il quale pur si suddivide in tre, cioè di Coburgo, di Altenburgo e di Meiningen. La Casa di Brandeburgo, meno potente che quella di Sassonia durante il sestodecimo secolo, nel seguente acquistò tanta importanza da farla finalmente primeggiare a borea dell'Alemagna. Erano già da essa posseduti il Brandeburgo, il ducato di Prussia, una parte della Pomerania, i vescovati di Halberstad, Minden, e Camin, tutti e tre già secolarizzati, e mutati a principati, il ducato di Cleves, le contee della Marca, e Ravensberg, e finalmente l'arcivescovato di Magdeburgo in espettazione.

Alle quattro case di Austria, Baviera, Sassonia e Brandeburgo tenevan dietro per importanza quelle di Brunswick, di Lunebourg, di Wurtemberg, di Assia, di Holstein, di Baden e di Mecklenburgo.

Il potere legislativo di questa grande confederazione apparteneva alla Dieta dello Impero, composta di tre collegi, quello degli elettori, quello de' principi, e quello delle città imperiali. Un decreto (*recès*) della Dieta non poteva promulgarsi, se non fosse approvato in teorica da questi tre collegi; il consenso davasi con ballottazione; ma nella pratica,

1) L'imperatore Massimiliano al XVI secolo chiamava la Valle del Reno *strada de'preti.*

l'accordo tra l'imperatore e i collegi degli elettori e de' principi non facea tenere conto del dissenso del collegio delle città imperiali.

Il primo collegio componevasi di otto membri, cioè i tre elettori ecclesiastici di Magonza, Colonia e Treveri, e i cinque elettori secolari: il re di Boemia, il duca di Sassonia, il marchese di Brandeburgo, il duca di Baviera e il palatino del Reno. L'elettore di Magonza, arcicancelliere del sacro romano Impero, n' era il presidente.

Il secondo collegio, quello de' principi, era molto più numeroso e complicato circa il suo organamento. Composto di dugenquarantasei membri, suddividevasi in tre classi. La prima classe componevasi degli ordini cavallereschi, e delle abbadesse; la seconda comprendeva i duchi e i langravi. I conti, i baroni e i margravi costituivano la terza classe. I voti dividevansi secondo la natura, la estensione e il numero delle sovranità.

Alcuni membri della prima classe votavano individualmente (*viriatim*), altri unitamente (*curiatim*). Gli arcivescovi, gli abbati e i gran maestri degli ordini cavallereschi votavano nel primo modo, allorchè al loro incarico univan pure la dignità di principe. Siccome lo stesso individuo poteva benissimo possedere più principati ecclesiastici, costui avea diritto ad altrettanti voti, quante voci aveano gli Stati da lui posseduti, secondo l'organamento dell'Impero. I prelati, che non erano principi, divideansi in due sezioni, ciascuna delle quali avea diritto ad una voce. La sezione di Svevia componevasi di quindici abbati e cinque abbadesse, mentre quella del Reno era costituita da otto abbati e da undici abbadesse.

La seconda classe del secondo collegio componevasi solamente di quei principi che doveano votare individualmente; però alcuni avean più voci. Così, a mo' d'esempio, il re di Svezia avea diritto a tre voci per i ducati di Bremen, di Verden, e della Pomerania ulteriore (*Vorpommern*); il marchese di Brandeburgo aveva diritto a cinque per l'elettorato e pei principati di Halberstadt, Minden, Camin, e della Pomerania citeriore (*Hinterpommern*); Casa di Annover ne avea quattro, e così via discorrendo.

I membri della terza classe, composta de' conti immediati al numero di cencinquanta, solo unitamente doveano votare, e non aveano che quattro voci.

La presidenza del secondo collegio ora spettava all' arcivescovo di Salzburg, ora all' arciduca d' Austria.

Il terzo collegio, quello delle città imperiali, dividevasi in due sezioni, quella del Reno, composta di venticinque città, e quella di Svevia che ne comprendeva trentasette. Ciascuna avea un voto unitamente.

Ma questo modo così intrigato di votare solamente osservavasi nelle diete generali presedute personalmente dallo imperatore. Nelle diete ordinarie tutto il corpo germanico era rappresentato da soli ventiquattro deputati, che erano quattro elettori, sei vescovi principi e un prelato, sette principi secolari, due conti, e quattro deputati delle città. In tal modo venivano a comporsi cinque classi di rappresentanti, ciascuna delle quali per sei mesi dovea rispondere alla chiamata nelle tornate della dieta. Era in facoltà de' principi o intervenire di persona, ovvero di mandarvi loro deputati; e nella pratica, sovente i ventiquattro rappresentanti erano sostituiti da speciali delegati. Nel 1654 fu compiuto questo organamento, e la dieta, diventata permanente nel 1663, da

questa epoca, fino alla caduta dell'Impero germanico nel 1806, ebbe il suo seggio in Ratisbona 1).

I decreti della dieta doveano essere sanzionati dall' Imperatore. La cui elezione sulle prime fatta dal popolo,prestamente restò quasi esclusivamente agli otto elettori; ma per l'uso, insensibilmente stabilitosi di eleggere a re de'Romani il primogenito di Casa d'Austria,la corona imperiale era col fatto diventata ereditaria.

L' impero era diviso in dieci circoli, ognnn de' quali era obbligato a dare all' esercito federale un corpo di milizia, e di far eseguire i decreti della dieta.

Il potere giudiziario apparteneva alla Camera imperiale ed al Consiglio Aulico. — La Camera, stabilita da Massimiliano I, fu riorganata dopo la pace di Westfalia, e composta di quattro presidenti e cinquanta assessori. I presidenti, due cattolici e due protestanti, doveano essere eletti dallo Imperatore. Ventisei degli assessori doveano essere cattolici, due di essi erano eletti dall' Imperatore, e i restanti ventiquattro dai diversi elettori cattolici, e dagli Stati dello Impero. Bisognava che gli altri ventiquattro assessori fossero protestanti, eletti dagli elettori e dagli Stati protestanti. Per contrappesare la preponderanza, che aveva il partito cattolico nel Supremo Tribunal dello Impero, si stabilì, con un patto nel trattato di Osnabrnck, che ogni controversia tra cattolici e protestanti sarebbe decisa da giudici, metà de' quali protestanti, e un'altra metà cattolici. Lo stesso dovea praticarsi nella Corte Aulica pe' casi simili. Il partito protestante molte volte, in vero, protestò contro il diritto di qnesto Tribunale a giudicare i diversi membri e sudditi dello Impero ; ma non per questo continuò come Tribunale imperiale fino al totale scioglimento dello Impero 2).

Questa fu la costitnzione germanica, ordinata, e definitivamente compiuta dalla pace di Westfalia (1648), e dai decreti *(réces)* della dieta di Ratisbona nel 1662. Argutamente si è osservato che « questa costi-« tuzione, benchè difettosa, nondimeno aveva un eccellente qualità ; « quella di proteggere i diritti del debole contro del forte. Il diritto « delle genti da prima fu insegnato in Alemagna, e fu il frutto del di-« ritto pubblico dello Impero. Restringere più che possibile i diritti « della gnerra e della conquista era un principio molto naturale a quei « piccoli Stati,la cui ambizione non potea spingerli a guadagnare alcun « che con tali mezzi 3) ».

A render facile lo studio della Storia del Diritto delle genti, abbiam creduto utile di dividere in quattro distinti periodi il tempo scorso dalla pace di Westfalia fin oggi.

Il 1.° *periodo* comprenderà dalla pace di Westfalia,1648,sino a quella di Utrecht nel 1713.

Il 2.° *periodo* dalla pace di Utrecht, 1713, sino ai trattati di Parigi e di Hubertsbourg nel 1763.

Il 3.° *periodo* dalla pace di Parigi e di Hubertsbourg, 1763, sino alla rivoluzione francese del 1789.

Il 4.° *periodo* finalmente dal 1789 fino ai nostri giorni.

1) Mignet, *Negoziati relativi alla successione di Spagna*, tom. II. p. 8-12.
2) Schoell, *Storia abbreviata dei trattati di pace*, tom. I, cap. 1, 3, 4.
3) Hallam, *Medio evo*, vol. I, c. 5.

PRIMO PERIODO

DALLA PACE DI WESTFALIA (1648) SINO A QUELLA DI UTRECHT (1713).

§ 1. — *Osservazioni generali.*

L'intervallo scorso dalla pace di Westfalia a quella di Utrecht fu occupato dalle lunghe guerre, suscitate dall'ambiziosa politica di Luigi XIV, il quale cercò di allargare i confini della Francia verso il Reno, e di acquistare alla sua dinastia la ricca eredità della Spagna e delle Indie, estinti i maschi del ramo spagnuolo di Casa d'Austria. Durante questo periodo,di tempo in tempo furono posate le armi mercè de'trattati di pace di Aquisgrana nel 1668, di Nimega nel 1678, e di Ryswick nel 1697. Ciascun trattato non era che una tregua, mercè della quale le parti guerreggianti non cercavano altro che guadagnar tempo, e raccogliere i mezzi necessarî per rinnovare la lotta. Durante questo lungo guerreggiare, la repubblica delle Provincie Unite or fu alleata, or nemica della Francia e dell'Inghilterra, secondo che i timori concepiti dall'ingrandimento territoriale di quella, ovvero la rivalità commerciale e la signoria marittima di questa predominavano ne'consigli politici dell'Olanda.

La storia di questa lunga sequela di guerra e de' negoziati, con cui furono sospese, presenta molti esempi del progresso che il Diritto delle genti continuava a fare, non ostante le violazioni di fatto de'suoi principi; cosa che spesso avviene nelle relazioni che gli Stati europei hanno tra loro. Le rivoluzioni de' Paesi Bassi e della Svizzera erano state confermate dalla pace di Westfalia nel 1648. La guerra civile tra Carlo I e il popolo inglese, finita alla stessa epoca dello stabilirsi la repubblica in Inghilterra, separò del tutto le isole britanne dal sistema politico del continente.

La diplomazia di Cromwell era energica quasi quanto quella di Napoleone, però non mirava a conquista, sì bene a conservare. Del rimanente la postura insulare dell'Inghilterra era, come ancor è, ben diversa da quella della Francia, la quale è stata sempre circondata da nazioni rivali, le quali, in caso di ingrandimento, a cagion di mutazioni interne, possono prendere motivo o pretesto d'intervenire nelle sue domestiche bisogne. Il Cardinal Mazzarino, il quale non altro tenea di mira se non gli interessi politici e commerciali de' due paesi, non istette sul forse a riconoscere il governo di un usurpatore, il quale avea fatto morire il suo sovrano sul palco; e quindi consagrò il principio che le relazioni di amicizia e di commercio tra' diversi Stati, non si attengono affatto alla loro forma di governo,e così cercò di mantenere in accordo la Francia e l'Inghilterra, eseguendo con una scrupolosa esattezza i patti de' precedenti trattati, antecedentemente conchiusi tra il suo Sovrano e la Casa Stuart, in quel tempo privata del trono e sbandeggiata dal paese che avea governato.

Il sig. de Neuville, il legato di Mazzarino al Parlamento inglese, in pubblica tornata, esponeva così i principî di politica internazionale,secondo i quali il governo francese in quella circostanza operava: — « L'accordo,costui diceva, che dee essere tra gli Stati vicini, non va re« golato secondo la forma de'loro governi; laonde, se a Dio è piaciuto,

« mercè della sua provvidenza, di cambiare in questo paese la prece-
« dente, non per questo cessa il bisogno di commercio e di accordo
« tra la Francia e l' Inghilterra.

« La quale se à potuto mutar di forma, e da monarchica divenir re-
« pubblicana, la postura dei luoghi sempre la stessa rimane. I popoli
« restano sempre l' uno all' altro vicini, e insieme interessati dal com-
« mercio. Per queste considerazioni importanti alla felicità di due così
« potenti Stati, pare che coloro i quali ne stanno a capo, accuratamen-
« te deggiano prevenire qualunque controversia che menomamente pos-
« sa turbare le antiche alleanze 1) ».

La rivoluzione inglese del 1688 poneva a capo del governo Guglielmo III, principe accorto ed energico, il quale, mercè delle sue alleanze su la terra ferma, avea avuto sentore dell' ambizioso progetto di Luigi XIV. Allora solamente in tal caso egli fe' suo il partito degli Stuardi; percioccbè i suoi politici interessi allora si accordavano col principio della legittimità e del Diritto divino.

Durante tutto quel periodo, l' influenza degli scritti dei pubblicisti, come il Grozio e i suoi successori, si mostra chiaramente nei consigli e nella condotta delle nazioni. La diplomatica del decimosesto secolo era dotta e operosa nel maneggio de' negozi. Continuamente ne' suoi documenti ricorreva non solamente alle considerazioni di politica, ma anche ai principî del diritto, della giustizia, dell' equità, e all' autorità delle disposizioni del Diritto pubblico, alle sue regole, ed a quei principî generali, mercè de' quali il diritto del debole è protetto dalla oppressione di forza superiore, stante l'unione di tutti coloro i quali sono interessati al comune pericolo. Oggi quelle laboriose discussioni sembrerebbero superflue, ed anche pedantesche; conciosiacchè i principî generali sono sottintesi, nè quindi si è nella necessità di dimostrarli con ragionamenti, ovvero con autorità di dotti. Ma nel tempo in discorso ancora non erano divenuti assiomi, e quindi bisognava che fossero confermati da' ragionari e dalle testimonianze, che dimostravano un generale accordo degli uomini dotti su quelle regole di giustizia, che reggono, e devono regolare le scambievoli relazioni tra gli Stati.

§ 2. — *Principio d'intervento per mantenere il contrappeso tra gli Stati.*

Tra' principî costantemente invocati nelle discussioni diplomatiche di questo periodo, v' era quello del diritto d' intervento per opporsi allo smisurato ingrandimento di un solo Stato europeo, minacciante la generale sicurezza e l' indipendenza delle nazioni, e perturbando l' equilibrio delle rispettive forze. Benchè molto e variamente si disputasse intorno l' attuazione di questo principio, pure era generalmente riconosciuto. La primitiva idea di un sistematico componimento, affinchè agli Stati circoscritti negli stessi limiti di azione politica fosse mallevato il possesso integro del territorio e le altre regalie, è tanto antica, quanto la stessa scienza della politica; che se il sistema di contrappeso delle nazioni non era conosciuto in teorica, tuttavia si seguiva nella pratica dagli antichi Stati della Grecia e dalle nazioni vicine 2). Nondimeno

1) Capefigue, *Richelieu, Mazzarino, la Fronda, e il regno di Luigi* XIV, vol. VIII, c. XCV.
2) V. *Introduzione* p. 13.

bisogna dire che il primo esempio della reale applicazione del sistema di contrappeso a quel perpetuo invigilare, che poi è divenuta cosa abituale, sulle rispettive forze degli Stati europei,precisamente non si può far risalire a più remota epoca di quella dello sviluppo che la loro politica ha ricevuto dopo l' invasione d' Italia da Carlo VIII, cioè finendo il decimoquinto secolo. Le repubbliche e principi italiani in quell' occasione applicarono generalmente ai negozi europei le stesse massime da loro usate a contrappesare tra loro gli Stati italiani. Durante il secolo decimosesto, le lunghe e violente lotte tra i diversi partiti religiosi, dalla riforma in Alemagna originati, si estesero in tutta Europa ; e il doppio intralciamento dell' interesse politico de' governati e dell'ambizione de'governanti crebbe in loro l'animosità. Le grandi nazioni cattoliche e protestanti scambievolmente protessero i loro correligionari nel seno degli Stati rivali. L'intervento dell' Austria e della Spagna molte volte replicato in Francia,in Alemagna e in Inghilterra a pro dei cattolici, come quello delle nazioni protestanti a protezione de' loro correligionari, perseguitati in Francia, in Alemagna e ne' Paesi Bassi, dettero un colore particolare alle politiche transazioni del secolo decimosettimo. Dippiù ; nella condotta della Francia cattolica governata dal Cardinale di Richelieu si presenta una particolarità da farne le meraviglie ; perciocchè costui con singolare politica sottigliezza aiutava i principi ed i popoli alemanni contro Casa di Austria, mentre con inflessibile rigore perseguitava i sudditi francesi seguaci della riforma. I diritti de' protestanti alemanni erano riconosciuti dalla pace di Westfalia, e mallevati dalla Francia e dalla Svezia. Ma il diritto accordato dalla pace agli altri Stati imperiali di confederarsi tra loro o con istati stranieri, fu attuato la prima volta, 1651, per formare la lega del Reno, composta dagli elettori ecclesiastici e dagli altri principi cattolici, i cui Stati eran posti alle rive del detto fiume. I principi protestanti dell' Alemagna, avente a capo la Svezia, seguirono l' esempio, e convennero una consimile alleanza a Hildesheim nel 1651. Entrambe le suddette leghe costituirono l'alleanza del Reno, conchiusa a Francfort nel 1658, alla quale acconsentì Luigi XIV, e che avea per iscopo di proteggere la neutralità dello Impero nella guerra, che ancor continuavasi tra la Francia e il ramo spagnuolo di Casa d'Austria.

Sistema di Fénélon.

Il Fénélon, nel suo *Esame della coscienza su i doveri della sovranità*, dettato ad istruzione del suo allievo il duca di Borgogna, con molta precisione, e anche con pari moderazione, enuncia il principio d' intervento per conservare il contrappeso tra le nazioni ; e cita per esempio dei casi ai quali questo principio può applicarsi ; lo smisurato ingrandimento della Casa austriaca sotto Carlo V e Filippo II suo successore, il quale conquistato, il Portogallo, voleva insignorirsi dell' Inghilterra. Supponendo che il diritto di costui alla corona inglese fosse così incontrastabile, com' era chiaramente malfondato, il Fénélon dice : « che nondimeno l' Europa intera si sarebbe ragionevolmente opposta all' acquisto dell' Inghilterra, perciocchè a questo così potente regno aggiunti gli Stati spagnuoli, italiani, fiamminghi,e le Indie orientali ed occidentali, lo ponea in condizione di dettar la legge, specialmente pel suo navilio, a tutta cristianità. Quindi *summum jus, summa in-*

juria. Un particolar diritto di successione, ovvero di donazione, dovea cedere alla legge naturale della sicurezza di tante nazioni. Insomma ciò che sturba il contrappeso, e mira alacremente alla monarchia universale, non può esser giusto anche quando sarebbe fondato sopra leggi scritte in un particolare paese; conciosiacchè queste non possono prevalere alla legge naturale della libertà, e della sicurezza comune, scritta ne'cuori di tutti i popoli del mondo. Quando una nazione ascende ad un tale grado di possanza, da non poterle più tener fronte le vicine nazioni insieme, queste sono nel diritto di collegarsi per prevenire sì fatto incremento,chè questo avvenuto,non si potrebbe più difendere la comune libertà.Ma per legittimamente comporre queste leghe con lo scopo d'impedire il vasto accrescimento di uno Stato,è d'uopo che il caso sia vero e incalzante: e'bisogna rimanersi ad una lega difensiva, o almeno non farla offensiva,se non per quanto la giusta e necessaria difesa si troverà inchiusa nel disegno di un'aggressione; inoltre, pattovendo simile lega,e'bisogna ancora stabilire precisi limiti per non distruggere una nazione col pretesto di moderarla ».

« Quest'attenzione a mantenere una specie di eguaglianza e di contrappeso tra le nazioni vicine, è quella appunto che ne assicura la pace comune. A tal considerazione tutte le nazioni vicine e legate dal commercio compongono un gran corpo e una specie di comunanza. Verbigrazia, la cristianità compone una specie di repubblica generale, la quale dee attendere a' suoi interessi, a' suoi timori, alle sue precauzioni ».

« Tutti i membri di questa gran corporazione, scambievolmente tra loro per lo bene comune, e verso loro stessi per la sicurezza della patria, debbono prevenire ogni smodato accrescimento di alcuno di essi membri da sturbare l'armonia, cosa che tornerebbe ad inevitabil rovina di tutti gli altri membri del medesimo corpo. Tutto ciò che cambia, ovvero àltera questo sistema generale di Europa,è troppo dannoso, e seco porta infiniti mali ».

« L'interesse tanto strettamente avvince tutte le nazioni vicine tra loro e al rimanente dell'Europa, che i minimi particolari incrementi possono alterare il sistema generale che ne forma l'armonia, e che solo può mallevare la pubblica sicurezza. Togli una pietra da una vòlta, e tutto l'edifizio va in rovina, imperciocchè tutte le pietre vicendevolmente si sostengono stando in contrasto ».

« L'umanità dunque pone tra le nazioni vicine un vicendevole dovere di difesa per la comune salute, contro un vicino Stato che diviene troppo possente, siccome tra i cittadini corrono scambievoli doveri per la libertà della patria. Se il cittadino à doveri verso la patria, di cui è membro, viemaggiormente ciascuna nazione è obbligata alla pace, e alla salute della repubblica universale di cui è socia, e nella quale sono inchiuse tutte le patrie degl' individui ».

« Giuste e necessarie son dunque le leghe in difesa, quando veramente trattasi di prevenire che uno Stato tanto smisuratamente ingrandisca da poter invadere i vicini.E questo Stato quindi non à mica il diritto di romper la pace con gli altri Stati inferiori, appunto perchè si sono collegati a comune difesa, perciocchè ànno il diritto e l'obbligo di unirsi in lega ».

« Gli avvenimenti autorizzano una lega difensiva; e' bisogna che sia fondata sopra violazioni di pace, ovvero sopra detenzione di qualche paese de'collegati,ovvero su la certezza di simil altra cagione ».

« Però bisogna sempre, come ho detto, limitare sì fatti trattati con condizioni da impedire ciò che spesso avviene, val quanto dire che una nazione si serva della necessità per abbattere un' altra, che aspira alla tirannia universale, e poi a vicenda essa tentar simile progetto 1) ».

Posti questi principî generali, gli attua a regolare la politica di Europa, insegnando il sistema che dee seguire la Francia nelle sue relazioni con gli Stati vicini; sistema intieramente opposto a quello seguito da Luigi XIV.

La naturale e ragionevol politica di questo re, e' sembra, che avrebbe dovuto essere di cercare solamente la conservazione della preponderanza della Francia su i due rami della Casa austriaca, come le paci di Westfalia e de'Pirenei l'aveano mallevata, anzichè voler turbare lo stato di possesso da questi stessi trattati stabilito. I suoi ambiziosi disegni minacciavan l' indipendenza dell'Olanda, e nel tempo stesso la sicurezza dell' Alemagna e de' Paesi Bassi spagnuoli. La colleganza dell'Impero, della Spagna, e delle Province Unite contro la Francia si sciolse nel 1678 mercè della pace di Nimega, la quale mallevava all' ultima delle nazioni nominate un grande aumento di territorio, e gettava il seme di una guerra futura, la quale scoppiò nel 1689. Il rivocamento dell' Editto di Nantes, nel 1685 produsse alla sua volta una reazione contro il principio cattolico, rappresentato da Luigi XIV. La sua alleanza con Giacomo II, mirando a render costui Sovrano assoluto, e a ristabilire la Chiesa cattolica in Inghilterra, accelerò la rivoluzione del 1688, la quale per suffragio nazionale pose lo Statolder della Olanda sul trono inglese.

L' accedere dell' Inghilterra alla lega di Angusta compì la confederazione degli Stati protestanti europei con la Casa cattolica di Austria ne' suoi due rami alemanno e spagnuolo contro il nuovo pericolo, di cui credeasi l'Europa minacciata, da quella stessa nazione che, regnando Enrico IV e Richelieu, l'avea salva dalla monarchia universale della Casa austriaca. Guglielmo III si pose a capo del partito che sul trono l' avea portato. Le cose della guerra costrinsero Luigi XIV a rinunziare a tutte le sue conquiste, e di riconoscere l'usurpatore protestante come legittimo Sovrano nella pace di Ryswick nel 1697.

Guerra della successione spagnuola 1701-1713.

Con Carlo II estinguevasi il ramo spagnuolo di Casa austriaca. Le stirpi reali di Francia, di Austria e di Baviera pretendevano di succedere agli estesi Stati della monarchia ispana, tutte tre avendo dritto dal ramo femminile, il quale, secondo le antiche leggi spagnuole, era capace a succedere, e la successione a trasmettere. Le pretensioni di Casa Borbone, erano state espressamente abbandonate col trattato di matrimonio tra l' infanta Maria Teresa e Luigi XIV. Ma questa rinunzia non impedì mica che si fosse richiesta questa pingue eredità in pro de' discendenti di tal matrimonio. Durante gl' intrigati negoziati, ai quali dette origine la quistione circa la successione spagnuola, era scopo di Luigi XIV procurare alla sua linea una parte di questa eredità, e sovrattutto impedire che l' Austria totalmente se ne insignorisse.

Stava a cuore degli Spagnuoli che la loro monarchia non fosse divisa,

1) Fénélon, *Opere* vol. III, p. 361, ediz. 1835.

e dell'Europa intera che non si riunissero in un Sovrano entrambe le corone di Francia e di Spagna, o di Austria e di Spagna, onde la Casa di Borbone, o l'Austriaca non acquistasse una minaccevole preponderanza.—A mantenere la pace e il contrappeso nella terraferma, fu consigliato Guglielmo III di acconsentire al trattato di divisione, proposto da Luigi XIV, e sottoscritto all' Aia nel 1698, tra la Francia e le due nazioni marittime, l' Inghilterra e l'Olanda ; col quale la Spagna e le Indie, il Belgio e la Sardegna erano date al principe elettore di Baviera; il Napoletano e la Sicilia, nonchè i domini e le isole dipendenti dalla Spagna, il Marchesato del Finale, e la provincia di Guipuscoa al Delfino di Francia; e il Milanese all' Arciduca Carlo. Contro questo trattato protestò la Corte spagnuola, perchè era una violazione delle leggi fondamentali della monarchia e dell' indipendenza nazionale. Alla protesta si rispose adducendo il diritto d' intervento, per allontanare il caso della restaurazione della monarchia di Carlo V con potere e preponderanza tanto estesi, da minacciare tutti gli altri Stati europei, e da un altro lato per impedire il pericolo della riunione delle due corone di Francia e di Spagna 1).

Questo progetto di divisione, vivente ancora Carlo II, lo scosse dalla sua letargia e, fatto testamento, istituì suo erede universale l' elettore di Baviera, sperando con tal mezzo di serbare l'integrità della monarchia spagnuola, non tenendo conto delle pretensioni del ramo alemanno che era di sua stirpe. Poco tempo dopo il principe di Baviera si morì, e nel 1700 le stesse parti convennero un novello trattato di divisione, mercè del quale il Regno di Spagna e le Indie, il Belgio e la Sardegna si darebbero all' Arciduca Carlo; aumentando la parte assegnata col primo trattato al Delfino, de' ducati di Lorena e di Bar. Carlo II, dispiaciuto di questo non meno che del primo trattato, dettò un altro testamento a pro del duca d'Angiò nipote di Luigi XIV e di Maria Teresa. Luigi XIV accettò questo testamento; onde ne venne lunga e sanguinosa guerra, terminata con la pace di Utrecht nel 1713.

Il sig. Mignet, nella introduzione alla edizione de'documenti riguardanti la successione spagnuola, ha dimostrato, che Luigi XIV non solamente violò la fede de' trattati, ma nel tempo stesso si allontanò da tutti i principi di una retta politica , accettando la corona spagnuola per suo nipote il Duca d' Angiò, giusta il testamento di Carlo II.

Il sècondo trattato di divisione degli Stati della monarchia Spagnuola nel 1700 gli presentava l' occasione di avere per confini della Francia il Reno e le Alpi, cambiando una parte de'domini italiani, assegnati al Delfino, con la Fiandra spagnuola, la Savoja e il contado di Nizza ; e in quella vece all' allargamento de' confini e del potere del paese preferì l' egoista soddisfazione di porre sul trono iberico il nipote. « Questa successione, dice il citato sig. Mignet, fu il pernio, intorno a cui si aggirò il suo regno ; ne occupò la sua politica all' estero, e i suoi eserciti per più di mezzo secolo ; ne fece la grandezza dell' inizio, e le miserie della fine.

1) Il sig. de Torcy rispose. « Che trattavasi di un trattato segreto totalmente « eventuale, e che il diritto pubblico europeo non impediva affatto, che le nazioni « interessate non prendessero le precauzioni necessarie, perchè non si rinnovasse « la monarchia di Carlo V assieme a quel gran potere da minacciare la pace e la « indipendenza degli altri Stati ». Capefigue, *Luigi* XIV, *il suo governo e le sue relazioni con l'Europa*, vol. IV, cap. LIII.

« Il trattato de'Pirenei del 1659,assodato dal matrimonio di Luigi XIV con l'infanta Maria Teresa, dovea servire, almeno così pensavano i suoi negoziatori, a por fine alla lunga lotta tra le due monarchie; il perchè imposero alle due parti contraenti una solenne rinunzia all' eredità della monarchia ispana, per impedire la unione di due così possenti Stati, quali la Francia e la Spagna, nella stessa persona. Luigi XIV ritenea nullo in sè quest' atto, perchè derogante alla legge fondamentale spagnuola, che chiamava le femmine alla corona. Non pertanto, fin dall' anno 1661 ne cercò con ogni mezzo la rivocazione, col pretesto che Filippo IV non avea affatto pagata la dote impromessa alla figliuola Maria Teresa, per la cessione de' diritti di lei alla monarchia ispana. Attendendo l' apertura di tutta la successione, morto Filippo II, fe' sorgere controversia su certe province de' Paesi Bassi, applicando il diritto civile di passaggio di dominio alla trasmissione della sovranità su queste province. Essendo Maria Teresa, sua moglie, figlia del primo letto, e Carlo II nato in seconde nozze, rivendicò a quella la parte de' Paesi Bassi, che ammetteva il diritto di passaggio di dominio. — Questa pretensione diè origine alla guerra terminata con la pace di Aquisgrana nel 1658 ».

« Luigi XIV per molto tempo non pensò alla successione iberica,distratto dalle sue ingiuste e mal avvedute guerre contro l' Olanda e e l'Alemagna. Avvenuta la pace di Ryswick, alacremente attese questa successione, che stava per aprirsi ».

« Deposta la speranza di aver tutto,egli cercò a procurarsene parte, e intavolò negoziati con le stesse nazioni, che erano state le più perseveranti nemiche della sua grandezza, cioè l'Olanda e l'Inghilterra, allora di comun sentire, e dirette dallo stesso individuo. Guglielmo III le avea messe a capo delle colleganze formate a frenare Luigi XIV, e per impedire che minasse il contrappeso tra gli Stati di terraferma. Nè Luigi XIV s' ingannò, pensando che quell' avveduto politico in parte soddisferebbe ai suoi diritti, per cansare la revindica in intero con le armi; e che nella divisione della successione spagnuola gli designerebbe la parte, per timore che non fosse troppo grande, da sè prendendola. Di fatto Guglielmo III consentì, avuto riguardo alla pace e al contrappeso delle nazioni, che i tre competitori si spartissero, pria della morte di Carlo II, la monarchia ispana ».

« Il dì 11 ottobre 1698 i ministri della Gran Bretagna, delle Province Unite, e di Luigi XIV sottoscrissero all'Aja un trattato, che dividea la monarchia spagnuola nel seguente modo:al principe elettore di Baviera dovevasi la Spagna, le Indie, i Paesi Bassi e la Sardegna; al Delfino il regno di Napoli, la Sicilia, i porti appartenenti agli Spagnuoli nella Toscana, il Marchesato del Finale, e la provincia di Guipuscoa; il Milanese all'Arciduca Carlo. Ma il trattato non andò a' versi all' Austria, e grandemente scontentò la Spagna, pungendola nell'orgoglio, e separandone gli Stati ».

« Carlo II, subito che ne ebbe scienza, ritornò sul progetto che gli avea fatto abbandonare il partito austriaco; e con un nuovo testamento istituì suo erede universale il principe elettore di Baviera; in cui, riunendosi il diritto per natura, e il diritto per testamento, sperava che integra la monarchia serbata si fosse,e non avrebbe destato inquietudine».

« Ma questo erede, per la pace dell' Europa imposto alla maggior parte degli stati iberici, e dalla diligenza di Carlo II donato di tutta

la monarchia, non potè goderne, perciocchè si moriva il giorno 8 febbrajo 1699; e della opportuna e sollecita morte se ne fe' colpa all' Austria, a cui tornava utile. Checchè ne sia, l'Europa sentì il bisogno di un'altra divisione, e Carlo II di un nuovo testamento».

«Luigi XIV, Guglielmo III, e il Gran Pensionario Heinsius, che aveano il primo trattato di divisione conchiuso, ne negoziarono un secondo. Alla successione spagnuola due nazioni rimanevano interessate, la Francia e l'Austria, e di fatti tra loro fu divisa mercè del trattato sottoscritto a Londra il 25 di Marzo 1700, assegnando la Spagna, le Indie, i Paesi Bassi e la Sardegna all'Arciduca Carlo; alla parte del Delfino precedentemente stabilita aggiungendo la Lorena e il Bar, e dando il Milanese al duca di Lorena in cambio de' suoi Stati ereditari. Questa convenzione non aumentava le dinastie francesi, ma estendeva i limiti della Francia. Se i Paesi Bassi non erano mica alla corona annessi come nel 1668, e non erano destinati a compiere la nazionale frontiera verso il settentrione, Luigi XIV acquistava la Lorena verso un altro luogo quasi anche aperto, e che era anche necessaria cosa chiuderlo. Nel 1668 era possibile avere i Paesi Bassi dall' imperator Leopoldo, al quale tornar poteva indifferente cosa l' estendersi della Francia dalla parte dell'Olanda, ma in qual modo or chiederli all'Olanda e alla Gran Bretagna, che aveano sì lungamente guerreggiato per impedire che la Francia si ingrandisse verso le loro frontiere o sull'Oceano? In tal modo Luigi XIV non se ne diè pensiere. Ma il trattato del 1700 risarciva su quello del 1668 questo incontrovertibile svantaggio, ponendo un principe isolato nel Milanese, e dando le monarchie spagnuola ed austriaca a due diversi principi della Casa stessa, mentre quello del 1668 le attribuiva ad un solo.

« Luigi XIV appo tutti gli Stati europei negoziò, perchè riconoscessero il secondo trattato di divisione. Il duca di Savoja, adducendo di aver diritto alla successione spagnuola, gli offriva il regno di Napoli in cambio del contado Nizzardo e del ducato di Savoja. Se questo negoziato avesse avuto esito felice, come facea credere lo scopo suo, e se Luigi XIV avesse eseguito religiosamente il trattato, la Francia fin da quel tempo avrebbe avuto la sua frontiera alle Alpi, e si sarebbe estesa su quella del nord. Ma sovrattutto stava a cuore che l' imperatore accettasse la sua parte, e Carlo II il trattato di divisione; cosa da non sperarsi, e che tornò vana ».

« L'imperatore, il quale dall'ultima guerra, avea ritenuto quali sue alleate l' Olanda e l'Inghilterra, grandemente de' segreti negoziati con Luigi XIV si sdegnò, perciocchè disponeano da padroni di una successione di suo esclusivo diritto, a lui da esse nazioni mallevata coll'articolo segreto del trattato del dì 12 di maggio 1689; e quindi un tradimento gli parve sì fatto procedere; e, sia per dispetto, sia con la speranza di ottenere una pingue porzione, si volse allo stesso Luigi XIV; e dal marchese di Villars, ambasciatore di costui a Vienna, non che dal suo a Parigi, Conte di Sinzerdorff, gli fe' proporre di ratificare apparentemente il trattato di divisione di Marzo 1700, purchè tra loro segretamente se ne facesse un altro, con cui alla Casa austriaca fosse promesso il Milanese, e questa, in cambio, cederebbe alla Francia le Indie, e anche i Paesi Bassi. Premeva alla corte di Vienna avere il Milanese, come col trattato del 1668 le era stato accordato, a nulla badando purchè riuscisse nello intento ».

« Ma Luigi XIV temeva che queste offerte, la cui sincerità era dubbiosa, non mirassero a porlo in rischio con l' Inghilterra e con l' Olanda; perciocchè non piaceva a quella che sue divenissero l' Indie, nè a questa che acquistasse i Paesi Bassi: accettandole, certa cosa sarebbe stata la guerra con queste due nazioni; tenendosi fermo alla divisione che esse volevano, per così dire, imporre alla Francia ed all' Austria, stava sicuro del loro aiuto per costringere questa ad eseguire il trattato; e poteva posarsi fermamente su la loro fede,perciocchè con quel negoziato si erano chiaramente mostrate contro l' imperatore. Per la qual cosa Luigi XIV rifiutò le proposte segrete di Leopoldo, rispondendogli che se egli voleva ottenere un qualche cambiamento al trattato di divisione, era necessario il consenso di tutte tre le nazioni che l'aveano soscritto.— Con sì riciso rifiuto di segretamente e direttamente negoziare, Luigi XIV sperò che ne avrebbe concepito timore la Corte di Vienna, e si sarebbe veduta nella necessità di accettare la proposta divisione. Ma s'ingannò.Per decidere,il termine di tre mesi fu segnato all'imperatore; il quale, non essendo riuscito a trar Luigi XIV da solo a solo, dichiarò, al finir del termine, di non accettare il trattato che gli si proponeva; sicchè ragionevolmente pensò affidarsi al caso».

« Carlo II poi avea appreso questo nuovo attentato contro della sua successione con tutto lo sdegno e il dispiacere di che era capace il suo fiacco animo; e sperò a questo nuovo spartimento un nuovo testamento opporre, per così cansare lo smembramento della sua monarchia, trasmettendola ad un unico erede.Ma a qual principe conferire tal qualità? Lo sceglierebbe nella Casa austriaca, seguendo l'affetto? ovvero nella Casa di Francia come gli consigliava la politica? Una crudele perplessità lo dominava; conciossiacchè, preferendo un principe austriaco, sottoponeva a smembramento la monarchia spagnuola; istituendo un principe francese, deredava la sua Casa. Messo intra due dall'affetto per la sua famiglia, e dalla sorte del suo paese, doveva o preferire la sua famiglia al suo popolo, o questo a quella ».

« Esitò per qualche tempo, ma infine al pensier nazionale si appigliò, spintovi anche dal partito spagnuolo, cui stava a capo il Cardinale di Porto Carrero. Questo partito non volea la divisione della monarchia, sì perchè l'avrebbe di troppo umiliata, sì perchè avrebbe perduto que' considerabili viceregni e consigli nella Fiandra, nelle Indie, nell'Italia,su quali ancor si poggiava la grandezza e l' ingegno della nobiltà. Carlo II detestava gli Austriaci, perchè da lungo tempo accasati in Ispagna: amava i Francesi perchè ancora non vi avean posto piede. Quelli aveano stancato con la loro signoria, mentre questi erano favoriti dal loro stesso allontanamento ».

« A questi sentimenti di odio o di simpatia, che di poi ebbero gran parte nella guerra della successione, aggiungevasi un verace affetto per la legge fondamentale, e la ferma opinione che la Francia sola era in condizione di difendere l'integrità della monarchia;e di fatti la Francia era propinqua a tutte i domini spagnuoli, mentre n' era lontana l' Austria. La Francia poteva dalla frontiera settentrionale penetrare ne'Paesi Bassi; dalla meridionale nella Penisola; dall' orientale nel Milanese; e dalle sue coste muovere per lo Regno delle due Sicilie e per le Indie. Sola, contro l' Europa intera, per otto anni, l'avea vinta; mentre l' Austria, unita a tutta Europa a danno della Francia, non avea potuto offenderla. Da un altro aspetto si pensava,che se la monarchia veniva in

mano all'Austria, non potrebbe questa impedire alla Francia d' invaderla, e di appropriarsene una parte, e che l'unico mezzo di salvarla era quello di porla sotto il protettorato della Francia. Ma, per provvedere nel tempo stesso alla indipendenza della Spagna,e alla tranquillità della terraferma, voleva che le due corone, sebbene nella stessa Casa, pure non dovessero giammai riunirsi in una stessa persona; il che era un conservar l'atto di rinunzia nel suo intendimento, distruggendolo nella forma, perocchè non avea avuto altro vero scopo, se non la separazione de' due Stati ».

« Carlo II, sentendosi in sul finire de' giorni, pressato dal Cardinale di Porto Carrero; consultati alla lor volta il Consiglio di Stato, il Consiglio di Castiglia, i più illustri personaggi del clero e il Papa, tutti concordi nello stesso pensiere, senza saputa della Corte di Francia, la quale non vi contribuì nè con intrighi, nè con desideri, firmò il 2 di ottobre 1700, cinque mesi e mezzo dopo il secondo trattato di divisione, il celebre testamento, con cui istituiva suo erede universale il Duca di Angiò secondogenito del Delfino; a costui, mancando, dover succedere il Duca di Berry; e se questi pur mancasse, l'Arciduca Carlo, e finalmente all'Arciduca, in caso di mancanza, il Duca di Savoja. Ventotto giorni dopo Carlo II si morì ».

« Ben accolto da tutta Spagna fu il testamento, ma non si era senza inquietudine circa a quanto sarebbe per fare la Corte di Francia; perciocchè non si sapea, se Luigi XIV accetterebbe tutta la monarchia spagnuola a pro di suo nipote, ovvero si contenterebbe delle province distaccate col trattato di divisione a suo proprio vantaggio. Già egli avea avuto conoscenza del progetto del testamento a mezzo del Cardinale Sanson, il quale ne era stato in Roma istruito, e dalle meste confidenze, che gli ottimati Spagnuoli aveano fatte al signor de Blecourt, suo incaricato di affari in Madrid, nell'assenza del Marchese d'Harcourt. Il quale, temendo le conseguenze del secondo trattato di divisione, prudentemente avea lasciato Madrid, e dopo pochi mesi era stato mandato a Bajona a capo di un corpo di esercito, aspettando l' apertura della successione spagnuola. Luigi XIV, sebbene conoscesse la sostanza del testamento, di cui ignorava le sostituzioni, avea deciso di eseguire il trattato di divisione. Le sue milizie stavano belle e pronte, e tanto all' Olanda, quanto all'Inghilterra avea chiesto e navilio e soldati, che a lui poteano bisognare per mettersi in possesso della sua parte. Dodici vascelli gli promise l'Olanda e quindici l'Inghilterra, e ne eseguivano l'armamento con sincerità, ma regolandosi col lento scadere della salute di Carlo II, assicurando Luigi XIV di esser pronte le loro milizie ».

« In tale stato erano le cose e gli animi, quando il 9 di novembre arrivò a Fontainebleau, ove si trovava la Corte di Francia, il testamento di Carlo II. Luigi XIV radunò un consiglio per deliberare su quanto occorreva; solo quattro persone v'intervennero, cioè il Delfino, qual padre del duca d'Angiò, il duca di Beauvilliers, presidente del consiglio delle Finanze, e governatore degli infanti di Francia, il marchese di Torcy, ministro degli affari stranieri, e il cancelliere Pontchartrain. Dovea risolversi sopra il più importante affare del secolo. Luigi XIV doveva scegliere tra una corona per suo nipote, ovvero un ingrandimento de' suoi stati aiutato dall' Europa; tra l' estensione del suo progetto oltre i Pirenei e le Alpi, stabilendo un ramo della sua stirpe in Ispagna e in Italia, e un'allargamento del suo proprio potere; tra l' onore della sovranità, e il van-

taggio del suo regno; tra la sua famiglia, e la Francia. In entrambi i casi poteva seguir la guerra, ma in uno, breve e di esito felice; in un altro, di durata e di esito egualmente incerti ».

« Il Torcy, che fu il primo a parlare, opinò per l'accettazione del testamento, senza punto dissimulare i pericoli e i danni di questo partito. Disse che si accuserebbe il re di aver violato la promessa; che una guerra era inevitabile; che i principi vicini non soffrirebbero in pace che egli, sotto il nome di suo nipote, tranquillamente imperasse su i vasti Stati della corona spagnuola nel vecchio e nel nuovo mondo; che i suoi popoli erano da poco tranquilli per la pace di Ryswick, nè ancora avean ristorati i loro danni dalle precedenti guerre. Ma da un altro lato, egli disse, che non era a decidere tra la pace e la guerra, tra la sovranità del duca d'Angiò e le province attribuite alla Francia, ma tra la guerra e la guerra, tra tutta la monarchia ispana, o nulla; conciossiacchè il testamento sostituiva, rifiutando, alla Casa di Francia l'Austriaca; che non si avrebbe avuto diritto ad accettare una parte di quella successione, che in intero si sarebbe rifiutata; che bisognava conquistarla contro gli Austriaci, che ne diverrebbero i legittimi possessori, aiutati dagli Spagnuoli, i quali, immensamente disgustati, per sempre diverrebbero nemici, e con tutta la loro forza difenderebbero l'integrità della monarchia; che debolmente, e forse anche non affatto, sarebbe aiutato dalla Olanda e dall'Inghilterra; che nuovamente un principe austriaco dominerebbe su i Pirenei, e che, dovendo romper la guerra, miglior cosa era intraprenderla e mantenere il Duca d'Angiò sul trono spagnuolo ».

« Di opposto parere fu il Duca di Beauvilliers, cioè per la divisione e contra il testamento; la cui accettazione gli sembrava un dichiarar guerra a tutta Europa, e nella guerra contro tutta Europa vedea la rovina della Francia. Il cancelliere Pontchartrain epilogò i differenti pareri senza dare il suo. Il Delfino, spinto dall' amor paterno, e tocco dalla gloria di esser figlio e padre di re, senza esitamento parlò in favore del testamento. Luigi XIV, stato lungamente pensieroso, decise; e la sua decisione, che in sè portava il germe di tanti infortuni per lui, e di tanti affanni per l'Europa, restò tre giorni segreta. — Egli determinò con quella calma grandezza che gli era propria; e al Duca d'Angiò, presente l' ambasciatore spagnuolo, il marchese Castel des Rios, l' annunziò con queste parole: « Signore, il re di Spagna vi à fatto re; « i grandi vi chiedono; i popoli vi desiderano; ed io vi acconsento. Ri« cordatevi solamente che siete principe francese ». E di poi, presentandolo alla sua corte, diceva: « Signori, ecco il re di Spagna ». — Tutto era deciso 1) ».

§ 3. — *Pace di Utrecht* (1713).

La pace di Utrecht fu per la Francia, ciò che quella di Westfalia era stata per la Casa austriaca. Morto l'imperatore Giuseppe I, senza discendenza maschile, e succedutogli l' Arciduca Carlo, la riunione della monarchia spagnuola col ramo austriaco nuovamente diventava oggetto d' inquietudine alle nazioni, premurose a mantenere il contrappeso nella terraferma, e che già talmente aveano ridotto la possanza del-

1) Mignet, *Negoziati relativi alla successione spagnuola sotto Luigi* XIV, tom. I, *Introd.* p. LXIX-LXXIX.

la Francia, che esse preferivano di riconoscere le pretensioni di un ramo cadetto della Casa Borbone alla corona di Spagna, con la condizione che la non dovrebbe mai unirsi a quella di Francia. Questa separazione fu stabilita dal trattato di Utrecht come una regola fondamentale del diritto pubblico europeo, e nello stesso tempo tolse alla monarchia spagnuola il Belgio, il Milanese, e il Napoletano, donandone la Casa austriaca. I patti di questa pace non erano altro, che un' attuazione del sistema di contrappeso e del principio d' intervento, sebbene lo stesso risultamento si sarebbe avuto, eseguendo i trattati di divisione, senza la perdita di tanto sangue e di tanto danaro, quanto costò la guerra della successione. Si è osservato circa questi trattati, che nel compilarli si ebbe solamente a scopo la tranquillità europea, senza punto badare al consenso della nazione spagnuola, e al benessere degli Stati in sì fatto modo divisi, e a novelli padroni conceduti. Ma a questa istanza è stato risposto, che la guerra fu prodotta dallo stesso pericolo, cui si cercò cautelarsi mercè de' trattati di divisione; e che un pericolo, il quale, ovviare l' opinare del secolo, fu tanto minaccioso da giustificare la guerra, non potrebbe essere riguardato come insufficiente a giustificare i mezzi destinati ad impedirla. La pace di Utrecht nuovamente riconobbe la legittimità della rivoluzione britanna del 1688, e nella Casa di Annover mallevò la successione protestante al regno, come con un atto del Parlamento era stato stabilito. In tal modo, e la causa degli Stuardi, e il principio di diritto divino sul quale fondavasi, furono per sempre abbandonati dalla Francia. Da questa epoca fino alla rivoluzione francese i patti di Utrecht costantemente sono stati rinnovati, e confermati in ogni posteriore trattato di pace tra le grandi nazioni della terraferma e marittime. Questa conferma fu omessa la prima volta nella pace di Luneville nel 1800, e in quella di Amiens nel 1803. Il solo importante cambiamento arrecato in questo periodo all' ordinamento territoriale, stabilito da questa grande convenzione, fu quello contenuto nel trattato di Vienna del 1738, che conferì la corona delle due Sicilie a un ramo della Casa Borbone. Sotto altri riguardi il mezzogiorno di Europa ha riposato, ed ancor riposa sulle basi del trattato di Utrecht 1).

§ 4. — *Pubblicisti della seconda metà del secolo XVII.*

Gli avvenimenti della guerra de' trent' anni in Alemagna spinsero in faccia all'Europa una nazione, che per lo addietro avea occupato un posto secondario e dipendente. Tra i nuovi e stranieri elementi introdotti nel sistema federale dell' Alemagna dalla pace di Westfalia vi fu la Svezia. Il genio militare di Gustavo Adolfo, e il genio politico di Oxenstiern avean soccorso il partito protestante e antiaustriaco in modo, da trionfare del partito imperiale, e di dettare i patti di questa pace; sicchè d' allora la Svezia cominciò a contrappesare in Europa come una nazione mediatrice, i cui interessi furono strettamente legati ai diritti degli Stati neutrali e al mantenimento del contrappeso, che essa aveva coadiuvato a ristabilire. I suoi uomini di stato furono pubblicisti, come i suoi pubblicisti furono uomini di stato. Il Grozio fu ambasciatore della Svezia in Parigi, e il suo figliuolo ministro svedese in Olanda, quanto que-

1) Mignet, *Negoziati* ecc. vol. I, *Introd.* p. XCVII.

sta repubblica, la cui esistenza era minacciata dall' invaditrice possanza di Luigi XIV, fermava la generale attenzione dell' Europa in pro di un popolo, il quale aveva conquistato il suo paese sull' Oceano per farne una rocca della indipendenza delle nazioni.

§ 5. — PUFFENDORF (*n. nel* 1632, *m. nel* 1680).

Puffendorf, nato nella Misnia, pubblicista della scuola del Grozio, ebbe incarico, come istitutore, di educare i figli dell' ambasciatore di Svezia alla Corte di Copenaga. Nel 1658, in sul romper della guerra tra la Danimarca e la Svezia, quando Carlo IX invase le isole danesi, il Puffendorf, assieme agli altri componenti la famiglia dell' ambasciatore, fu fatto prigione da' Danesi. Questa violazione del Diritto delle genti riguardo a sè fermò l' attenzione del dotto uomo circa le fondamenta, su le quali i pubblicisti hanno stabilito l'obbligo di questo diritto; e, privo di libri, cercò dissipar la noia di una prigionia di otto mesi, meditando su quanto avea letto. In tal modo compilò, con ciò che del Grozio e dell' Hobbes si ricordava, un' operetta che di poi pubblicò col titolo di *Elementi di giureprudenza universale*. In questo piccolo lavoro si sforza a seguire il metodo geometrico, ponendo le definizioni e gli assiomi, e dimostrando le induzioni con un' esattezza matematica, metodo che generalmente oggi si riconosce non essere adatto ai filosofici ragionari. Intanto questa operetta gli acquistò nome presso il pubblico, e presso i protettori della nuova scienza della naturale giureprudenza, allora in voga; e in fatti l' elettore palatino Carlo Luigi, a cui fu dedicata, invitò l'autore a sedere sulla cattedra di Diritto naturale e delle genti, da questo saggio principe istituita nello Studio di Eidelberga, ancor celebre fra le grandi scuole della Germania. Per le pubbliche lezioni il Puffendorf si servì, come di manuale, del trattato del Grozio *De jure belli ac pacis*, da cui fu convinto, ed egli ne fa confessione, che ancor sentivasi il bisogno di un' opera più esatta, e più compiuta intorno la scienza del Diritto naturale. E, rispondendo ad un ministro di principe alemanno, che lo consigliava e inanimiva a tale impresa, il Puffendorf diceva che « a questo còmpito ricercavasi un'intelletto perspicace, un opinare non preoccupato, una ricca biblioteca, molto ozio, e un continuato carteggio coi dotti; cose tutte a lui mancanti; ma non pertanto vi si sarebbe applicato ». Nel 1670 gli fu offerta la cattedra di giureprudenza allo Studio di Lund, da poco fondata da Carlo XI. Due anni dopo egli pubblicò la sua grand' opera *De jure naturae et gentium*, di cui poi ne diè un compendio col titolo *De officiis hominis et civis;* opere, che subitamente furono traslatate nelle principali lingue europee, e sparse, studiate e comentate ovunque. Immensa importanza allora si attribuiva allo studio delle opere di diritto pubblico; ed è a farne le maraviglie, osservando il poco conto che oggi se ne fa. Lo stesso giudizioso Loke, nel suo trattato intorno la educazione, disse che quando lo studente sarà ben approfondato nel libro *De officiis* di Cicerone, allora bisognerà fargli leggere l' opera del Grozio intorno i diritti della guerra e della pace; ovvero, e ciò può forse tornargli più utile, quella del Puffendorf, intorno il Diritto naturale e delle genti; nella quale opera può istruirsi tanto sopra i diritti naturali, quanto sopra l' origine e il costituirsi della civile società, e su i doveri che ne nascono.

Il libro del Puffendorf, inferiore alla grand'opera del Grozio, sì per for-

ma, sì per profondità, è infarcita, come quella del suo predecessore, di citazioni di autori antichi,sacri e profani,le quali spesso sono in contraddizione col soggetto,e talvolta sono anche dallo scrittore frantese. Il Grozio adduce la testimonianza di filosofi,di storici,di poeti,ed anche di oratori per mostrare che,dall'accordo di un gran numero d'ingegni di tempo e nazioni diverse, egli deduce quel generale consentimento, che, a suo credere, costituisce la forza obbligante di quelle regole di giustizia, le quali debbono governare le attinenze tra gli Stati. Vedremo in seguito, che la teorica del Puffendorf, intorno la natura e la forza obbligante del Diritto internazionale, era da quella del Grozio differentissima. Laonde sotto questo aspetto, egli è molto meno da escusarsi di aver seguito le idee dominanti del secolo. Ciò che il La Bruyere dice intorno a quelli che van pazzi per le citazioni, si attaglia al Puffendorf. « Erilo, o parla, o arringa, o scrive, adduce sempre autorità; al principe de' filosofi fa dire che il vino ubbriaca; e al romano oratore che l'acqua la tempera; se si sprofonda nell' etica, non è egli più, è il divino Platone, il quale assicura essere amabile la virtù, odioso il vizio; sia che l'una o l'altro diventi abitudine. Delle cose più ovvie, più triviali, e di cui è capace il suo pensiero, vuole darne il merito agli antichi, ai Latini, ai Greci 1) ».

Per conoscere quanto il Puffendorf ha fatto progredir la scienza del Diritto internazionale, mediante i suoi lavori, è d' uopo esaminare in quale stato il Grozio l'avea rimasa. Questo celebre scrittore usò il vocabolo di Diritto naturale, come contenente le regole di giustizia, regolatrici della condotta dell' uomo, considerato come essere morale, e tenuto a rispondere delle sue azioni, e supposto vivente in uno stato di umana società, indipendente da civili instituzioni, ovvero, come ordinariamente dicesi, vivente nello stato naturale. « Il Diritto naturale, egli dice, è insegnato dalla retta ragione, la quale ci apprende che in certe azioni vi è una morale obbligazione, e in certe altre questa obbligazione morale differisce, secondo che convengono o ripugnano alla natura razionale, o civile; e quindi queste azioni sono permesse o proibite da Dio, autore della natura. Le azioni, riguardo alle quali tali principî ci presenta la ragione, sono obbligatorie, o immorali da sè stesse, e quindi necessariamente sono volute o proibite da Dio 2) ».

Il Grozio distinse il Diritto naturale da quello delle genti per la diversa natura della loro origine, e per l' obbligazione che egli attribuì al generale consenso delle nazioni, confermato dai loro costumi e dalla loro politica. Nella introduzione alle sue leggi della guerra e della pace, egli dice così: « Ad invigorire le prove del diritto, ho addotto testimonianze di poeti, di storici, di filosofi, e anche di oratori, non perchè bisogna ciecamente accoglierle,perciocchè spesso sono dettate con animo preoccupato o da amor di parte, o dalla natura del soggetto, e dall' affetto alla loro causa; ma perchè quando in luoghi e tempi diversi molti individui si accordano ne'sentimenti, a una cagione generale dee ciò riferirsi. Ora questa cagione,nelle presenti ricerche, non può essere altra, che o una giusta conseguenza tratta dai principî della natural giustizia, o un consenso universale. Quella ci offre il Diritto naturale, questo il Diritto delle genti. Per distinguere queste due diramazioni della scienza stessa, è necessario riflettere, non solamente ai vocaboli usati

1) La Bruyere, *Caratteri*, vol. II. cap. 12.
2) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. I, § X, 1, 2.

dagli autori per indicarle (spesso confondendo i vocaboli di diritto naturale, e diritto delle genti), ma alla natura del soggetto di che si tratta. Conciossiacchè essendo una massima, da cui non possono dedursi i principî certi, e tuttavia è per ovunque osservata, si può conchiudere che essa ha origine dalla istituzion positiva 1) ».

Di poi osserva, che il diritto delle genti riceve la sua forza obbligante dal consenso di tutte le nazioni, o almeno di molte. « Io dico *di molte*, conciossiachè, eccetto il diritto naturale, che anche è detto diritto delle genti, non vi ha altro diritto che sia comune a tutte le nazioni. Sovente anche avviene che un principio, benchè sia del diritto delle genti per una parte del mondo, non è per un' altra, come a suo luogo dimostreremo, circa i prigionieri di guerra, e il diritto di postliminio 2) ».

Senza fermarci ad esaminare per quale aspetto la definizione del Grozio intorno il diritto naturale manca di chiarezza e di precisione, ovvero in che differisce dalle nozioni su la materia stessa dal Puffendorf inculcate in termini vaghi ed inintelligibili, possiamo però dire che questo pubblicista non è del parere del Grozio circa la natura e l'obbligazione del diritto delle genti. Il Puffendorf, a render più chiare le sue dottrine, si servì dell'espressioni usate dal più chiaro e preciso scrittore, l'Hobbes, il quale divideva il diritto naturale tra « il diritto naturale dell'uomo, e il diritto naturale degli Stati, ordinariamente detto diritto delle genti. Ambedue dànno gli stessi precetti; ma siccome gli Stati, stabiliti che sono, assumono le qualità personali degli individui, così questo diritto, che noi diciamo naturale, applicato agli individui, addimandasi diritto delle genti, quando è applicato ad enti morali, o a nazioni, o a popoli interi 3) ». Il Puffendorf implicitamente segue tale opinione, dichiarando che egli non riconosce altra specie di diritto delle genti, volontario o positivo, che abbia la forza di legge, propriamente detta, e che governi le nazioni, come superiormente emanata 4).

Il Puffendorf, aggiungendo sì fatta qualità al termine del diritto delle genti, volontario o positivo, come diritto che ha la forza di legge propriamente detta, e alle nazioni imposta come emanata da un superiore, sembra che su ciò egli abbia imperfettamente avuto un barlume della verità. Certamente può dubitarsi fino a qual punto le regole, ricevute a norma della condotta di quelle indipendenti associazioni di uomini, che diconsi Stati, possono rigorosamente qualificarsi come leggi. Un saggio pubblicista de' giorni nostri ha osservato che « le leggi, propriamente dette, sono comandi emanati da un ente morale, o da una determinata

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, proleg. § XLI.

2) Ibid. lib. I. § XIV. 110, 4.

3) Hobbes, *De cive*, cap. XIV. § 4. Pochi esemplari di quest'opera ne furono impressi a Parigi, e distribuiti agli amici più intimi dell'autore nel 1642; indi la stessa non fu pubblicata che nel 1647. Stewart. *Dissertazione preliminare su i progressi della filosofia, metafisica ed etica* etc. p. 90.

« Come scrittore intorno il diritto delle genti, l'Hobbes oggidì non merita alcun riguardo. Solamente tuttavia osserverò intorno questa parte del suo sistema filosofico, che il suo scopo è precisamente opposto a quello del Grozio. Questi, in tutta l' opera sua, cercando estendere per quanto gli è possibile, tra gli Stati indipendenti le stesse leggi di giustizia e di umanità universalmente dagli uomini seguite. Quegli, variandone l' argomento, cerca dimostrare che la ripulsion morale tra le nazioni indipendenti e confinanti è un esatto quadro dello stato che avea dovuto esistere tra gli uomini prima dell'istituzion de' governi. Stewart *ibid.*

4) Puffendorf, *De jure nat. et gent.* lib. II, cap. III, § 23.

corporazione di enti morali, e alle quali è ingiunta una pena come sanzione. Tale è la legge della natura, che meglio è detta legge di Dio, o divina; e tali sono le leggi politiche imposte dai superiori politici a coloro che sono sottoposti alla loro autorità. Ma le leggi, che sono imposte dalla opinione generale,sono qualificate come leggi per analoga estensione del vocabolo; son tali le leggi,le quali regolano la condotta delle associazioni politiche e indipendenti nelle loro scambievoli relazioni, e che diconsi leggi delle nazioni, o legge internazionale. La quale tra le nazioni non è una legge positiva, conciossiachè ogni legge positiva, essendo emanata da un determinato superiore, ovvero dal Sovrano, ha uno o più individui che sono sudditi del suo autore. La regola riguardante la condotta degli Stati sovrani, considerati nelle loro vicendevoli relazioni, è qualificata come legge per la sua analogia alla legge positiva, essendo imposta a nazioni e Sovrani dalle opinioni generalmente ricevute dai popoli, e non mica dall' espresso comando di una superiore volontà. I doveri,che essa impone,sono confermati dalle pene morali e dal timore che concepiscono i Sovrani di esser cagione delle ostilità generali, e forse soffrirne i mali, se si violassero le massime generalmente seguite 1) ».

Il Puffendorf, negata l'esistenza di un diritto delle genti positivo o volontario, fondamentato sul consenso delle nazioni, e distinto dal diritto naturale, o da quelle regole di giustizia, che uniscono tutti gli enti morali, questa sua opinione modifica, ammettendo; che l' uso nelle nazioni incivilite ha introdotto certe regole per mitigare i danni della guerra; che queste regole son fondamentate sopra un tacito consenso, e cessano di obbligare mediante la espressa dichiarazione di uno Stato, a giusta guerra costretto, di non riconoscer più quelle regole. Non vi è dubbio che una nazione guerreggiante, volendo sottrarsi ai doveri del diritto delle genti, riguardo al modo solito di far la guerra ad un' altra, può ben farlo, a rischio però da poter la nemica farle soffrire la pena del taglione, ovvero richiamarsi la generale ostilità delle nazioni civili. Sapientemente quindi osservava un celebre magistrato e pubblicista dei tempi nostri « che una gran parte del Diritto delle genti è fondata sopra l'uso e le consuetudini delle nazioni. Non è a dubitare essere stato introdotto dai principî generali (del Diritto naturale ma), fino a un certo segno van compagni; e se poi si ferma, noi non possiam pretendere di andar oltre, e dire che,avendo a norma la sola teorica generale,possiamo ulteriormente progredire. Verbigrazia, giusta i principî generali è permesso distruggere il nemico, e i soli principî generali non molto bene distinguono come giungere a questo scopo della guerra; ma il diritto convenzionale del genere umano, dall' uso generale attestato, stabilisce una distinzione,e permette che si usino taluni mezzi di distruzione,mentre taluni altri proibisce; e una nazione in guerra è obbligata a servirsi di quelli consentiti universalmente dal genere umano, quelli non approvati ordinariamente nelle guerre non adoperando,quantunque possano essere sanzionati dai suoi principî e dai suoi obbietti 2) ».

La stessa osservazione può farsi su ciò che il Puffendorf dice intorno i privilegi degli ambasciatori,privilegi che il Grozio crede che nascano dal

1) Austin. *Provincia di determinata giureprudenza,* pp. 147, 148, 207, 208, Londra 1832.

2) W. Scott, Lord Stowell,*Rapporti dell'Ammiraglio* Robinson, vol.I, p. 140.

Diritto delle genti volontario, mentre il Puffendorf li riguarda come dipendenti o dal diritto naturale, che dà ai ministri un carattere sacro e inviolabile, ovvero dal tacito consenso confermato dall'uso delle nazioni, donandoli di alcuni privilegi, che possono non concedere lo Stato o il Sovrano appo cui sono inviati.

Questa distinzione dei privilegi conferiti agli ambasciatori, nascenti dal diritto naturale, e quelli nascenti dai costumi e dall'uso, è totalmente senza fondamento; poichè in ambidue i casi possono essere manomessi da uno stato che vuol correre il rischio del taglione, o delle ostilità, le sole pene mercè delle quali possono essere mallevati i doveri del Diritto internazionale. «Il diritto delle genti, dice il Bynkershoek, non è che una presunzione fondata sull'uso, la qual cessa tostochè la parte, cui preme, esprime in senso opposto la sua volontà. Io pretendo che la regola sia generale riguardo a tutti i privilegi degli ambasciatori, ma che non ve ne sia alcuno che si possa godere chiaramente il Sovrano negandolo, conciossiachè un dissenso espresso toglie la supposizione di un consenso tacito; e che il Diritto delle genti non impera, se non tra coloro che per tacita convenzione volontariamente vi si sommettono (1) ».

Intanto non è men vero che il diritto delle genti, per l'uso stabilito, riguarda un ambasciatore, debitamente in un altro Stato accolto, come non sottoposto alla giurisdizione del luogo, per consenso del Sovrano ivi imperante; consenso che esser non può ritirato senza il pericolo di riceverne il contraccambio od ostilità dal Sovrano, da cui quegli era spedito. Lo stesso può dirsi di tutti gli usi, che costituiscono la legge tra le nazioni; perciocchè può, chi lo vuole, dichiarare sè non obbligato a osservare questi usi, e correre il rischio di ricevere il contraccambio della violazione commessa dalla nazione offesa, ovvero le ostilità del genere umano.

Dell'opera del Puffendorf una esigua parte tratta delle regole, che reggono, o regger dovrebbero le intelligenze tra le nazioni, e che altro supremo magistrato non riconoscono se non Dio. Nelle altre parti non solamente sono esposte le regole di giustizia, comprendenti i vicendevoli diritti e doveri del Sovrano e del suddito, ma anche tutti gli altri doveri della morale pubblica e privata. Il Puffendorf e gli altri pubblicisti di quel secolo concepivano il diritto naturale, secondo lo scopo di questa scienza, comprendente non solamente le regole di giustizia, ma quelle che impongono tutti gli altri doveri all'uomo, in tal modo identificando questi con quelli della morale. La parte dell'opera, che tratta del diritto internazionale propriamente detto, occupa i cinque ultimi capitoli del libro ottavo, i quali non sono altro che un'accozzaglia di dottrine del Grozio e di pubblicisti posteriori, priva di perspicuità e di retta critica, e nella quale indarno si cercano quei compiuti e precisi particolari, che giustamente i moderni pubblicisti riguardano come essenziali alla retta attuazione, e alla pratica dei principî generali. Queste mende sembrano quasi giustificare il severo giudizio del Leibniz, il quale appella il Puffendorf *vir parum jurisconsultus, et minime philosophus*, e ci rimaneva una convincente confutazione della teorica del diritto naturale, su cui si fondamenta l'opera del Puffendorf; la quale, come trattato sistematico intorno la giureprudenza naturale, secondo opina questo

(1) Bynkershoek, *De foro legatorum*, cap. XVIII, § VI.

gran filosofo, non ne ha mica raggiunto lo scopo 1). E lo stesso Leibniz, facendo una rassegna per iscoprire chi avesse avuto attitudine a dettare tal opera, non trovava che due ingegni da poter sobbarcarsi a sì grave còmpito.

« Una impresa così gigantesca avrebbe potuto essere compiuta dal perspicace intelletto di Hobbes, se non avesse mosso da falsi principî; a dal giudizio e sapere di Grozio, se la sua mente su molti soggetti non si fosse divagata, e se l' animo suo non fosse stato distratto dai dolori di una vita fortunosa 2) ».

Desta a maraviglia la diversità di questa opinione dagli immensi elogi fatti all'opera del Puffendorf da alcuni suoi contemporanei, spinti ad ammirazione dall'insolito estendere la giureprudenza naturale alla scienza della filosofia morale, con cui prestamente iva ad identificarsi e confondersi. In tal modo, le opere de' pubblicisti diventarono i manuali di istruzione de' professori di questa scienza in molte e celebri Università europee, e furono stimate come necessarie ad una compiuta educazione. Intanto, imparzialmente paragonando le opere del Puffendorf con quelle de'suoi predecessori, siam costretti a dire che, quanto a vero progresso, egli ha lasciata la scienza del Diritto internazionale nello stato medesimo in cui l' ha trovata. Non di manco l' indiretta influenza delle opere del Puffendorf, e degli altri pubblicisti della scuola del Grozio, con tutte le loro mende, come trattati destinati ad esporre la scienza, possentemente sentivasi nel sempre crescente rispetto verso questi banditori della giustizia, gli scritti de' quali erano ispirati dall' umanità, dalla pace, e dalla vicendevole tolleranza. Nella protestante Germania, la scienza mista del Diritto pubblico e della giureprudenza naturale fu felicemente coltivata. Gli scrittori scientifici di quella dotta nazione ancora non aveano appreso a servirsi della loro lingua doviziosa, abbondante ed espressiva, continuando a scrivere quel tempo nella morta lingua latina per istruire gli uomini del loro secolo, e de' loro paesi. La vita attiva, e la vita scientifica, più che altrove, in Germania, erano ed ancora sono l' una staccata dall' altra, come due mondi separati, comunicando tra loro a mezzo della lingua dotta ad entrambi comune. Il Tommasio fu il primo a dettare in alemanno le sue pubbliche lezioni. Il Leibniz il primo a usare il francese nelle discussioni filosofiche.

1) « Inspexi opus, quod a multo tempore non consulueram, deprehendique principia defectibus non exiguis laborare. Quum tamen plerique sententiae in progressu non admodum principiis cohaereant, neque ex his tanquam causis deducantur, sed potius aliunde ex bonis auctoribus mutuo sumantur; nil prohibet, libellum multa bona frugis continere, et vicem compendii doctrinae de jure naturae iis praestare, qui, levi aliqua tinctura contenti, scientiam solidam non adfectant, quales sunt nimis multi auditores. Optarem tamen extare aliquid firmius et efficacius, quod lucidas foecundasque definitiones exhibeat, quod ex rectis principiis conclusiones veluti filo deducat, quod fundamenta actionum exceptionumque natura validarum omnium ordine constituat, quod denique scientiae alumnis certam rationem praebeat praetermissa supplendi, oblatasque quaestiones per se decidendi, determinata quadam via. Haec enim a scientia absoluta et rite tradita expectari debent. Leibniz, *Opera*, tom. IV, p. 275. ed. Dutens.

2) Leibniz, *ibid*.

§ 6. — Leibniz (*nato nel* 1646, *m. nel* 1716).

Il Leibniz, giustamente dal Gibbon paragonato a que' conquistatori, il cui impero va in fascio per l'ambizione di una conquista universale, tra le sue immense cognizioni abbracciò anche la filosofia del diritto, e le particolari diramazioni del diritto. Però nessun'opera compiuta su tali materie lasciò, e per trovare delle sparse nozioni intorno la giureprudenza universale, egli è d'uopo rovistare nel suo epistolario, e nelle altre sue opere. Le sue idee, intorno i veri principi, su'quali debbono fondarsi il diritto naturale, e quello delle genti, sono concisamente esposte nella prefazione alla sua grande raccolta dei trattati e altri atti diplomatici, pubblicati nel 1693. « Il diritto — egli dice — è il potere morale; il dovere è la necessità morale. Per potere *morale* intendo quello che sopra un uomo da bene impera come se fosse un poter fisico; un *uomo da bene* è quello che ama tutti i suoi simili, per quanto gliel permette la ragione. La giustizia adunque, che governa sì fatta affezione, dai Greci detta filantropia, può propriamente essere appellata la benevolenza di un uomo saggio. La saggezza è la scienza della felicità. Da questa fonte nasce la legge della natura, nella quale vi sono tre gradi: il diritto stretto, ovvero la giustizia commutativa; l'equità, o la giustizia distributiva; e la pietà, la probità, o la giustizia universale. Tra le regole di giustizia derivanti da questa divina fonte, detta legge naturale, avvi una legge volontaria stabilita dall' uso o da una superiore potestà. Per la qual cosa la legge civile, nell'interno di una repubblica è approvata dal supremo potere dello Stato; mentre all'esterno, mercè del consenso tacito delle nazioni, è stabilita la legge volontaria che le governa. Ma questa legge non è affatto quella di tutti i secoli e di tutte le nazioni; perciocchè gli Europei e gl' Indiani spesso tra loro differiscono circa le nozioni, che si han fatte, del diritto internazionale; ed anche tra noi può essere cambiata coll'andare del tempo; e molti esempi ciò dimostrano. La norma dunque del diritto internazionale è la legge naturale, modificata dipoi secondo i tempi e i luoghi 1).

§ 7. — Spinosa (*n. nel* 1632, *m. nel* 1677).

Lo Spinosa seguì principî differentissimi dai dolci e benevoli del Leibniz. Conviene con l'Hobbes che lo stato di natura è uno stato di guerra; che tutti gli uomini hanno un diritto naturale su tutte le cose; e che ogni politica associazione à il diritto di condursi secondo la propria convenienza verso le altre nazioni indipendenti, riguardandole tra loro come in istato di guerra perpetua; e anche ne accetta l' assurda e abominevole massima, che le nazioni non debbono osservare i trattati tra loro fatti, se non per quanto dura il pericolo, o il fine per cui furono da loro fatti 2).

1) Leibniz, *Praef. cod. jur. gent. diplomat.*

2) Si altera civitas alteri bellum inferre, et extrema adhibere media velit, quo eam sui juris faciat, id de jure tentare licet; quandoquidem ut bellum geratur, ei sufficit, ejus rei habere voluntatem. At de pace nihil statuere potest, nisi connivente alterius civitatis voluntate. Ex quo sequitur, jura belli uniuscujusque civitatis esse; pacis autem non unius, sed duarum minimum civitatum esse jura, quae propterea confœderata dicuntur. Hoc fœdus tam diu fixum manet, quamdiu causa

§ 8. — Zouch (*n. nel* 1590, *m. nel* 1660).

Il dottor Zouch, celebre giureconsulto inglese, professore di Diritto romano alla Università di Oxford, e giudice nell'alta corte dell'ammiragliato, pubblicò, due anni dopo la pace di Westfalia, un sommario di questa scienza, resa popolare tra gli statisti e i dotti europei. Questa operetta, intitolata: *Juris et iudicii fecialis, sive juris inter gentes ex quaestionibus de eodem explicatis*, in gran parte non è altro, che un compendio di quella del Grozio, corredato di citazioni per lo più tratte dal diritto, e dalla storia romana. Non meriterebbe che se ne facesse menzione tra gl'innumerevoli scritti dei pubblicisti, se non pel titolo più speciale da questo scrittore per la prima volta dato alla norma che regge o che regger dovrebbe i rapporti tra gli Stati indipendenti. La qual norma è da lui detta *Jus inter gentes*, per distinguerla dal *Jus gentium* de' giureconsulti romani, i quali con tal vocabolo addimandavano ciò che oggidì diciamo *Diritto naturale;* vale a dire quella norma di condotta, da Dio, autor della natura, a tutti gli uomini prescritta. Questo nuovo vocabolo, di *Diritto tra le genti* fu ritenuto dal Cancelliere d'Aguesseau (*Opere* vol. IV, p. 267), e quindi in quello di *diritto internazionale* mutato, a meglio determinare questa diramazione di giureprudenza, che va additata col nome generale di *Diritto delle genti*, titolo poco particolareggiato, e che, se non fosse stato compreso per forza dell'uso, potrebbe essere confuso con la giureprudenza civile, ovvero con quella di uno Stato 1).

Lo Zouch distingue, al par del Grozio, il diritto naturale, e la legge che stimasi imperare tra le nazioni; perocchè quello è una retta deduzione dai principî della giustizia naturale; e questa è stabilita da un con-

fœderis pangendi, nempe metus damni, seu lucri spes, in medio, hoc autem aut illo civitatum alterutri adempto manet ipsa sui juris, et vinculum, quo civitates invicem adstrictae erant, sponte solvitur, ac proinde unicuique civitati jus integrum est solvendi fœdus, quandocumque vult; nec dici potest, quod dolo vel perfidia agat, propterea quod fidem solvit, simul atque metus vel spei causa sublata est. Si quae ergo civitas se deceptam esse queritur, ea sane non confœderatae civitatis fidem sed suam tantummodo stultitiam damnare potest, quod scilicet salutem suam alteri, qui sui juris, et cui sui imperii salus summa lex est, crediderit. Ceterum fides, quam sane ratio et religio servandam docet, hic minime tollitur. Nam cum scriptura non nisi in genere docet fidem servare, et casus singulares, qui excipiendi sunt, uniuscujusque judicio relinquat, nihil ergo docet, quod iis, quae modo ostendimus, repugnat. Spinosa, *Tract. Theol. Polit.*, c. III, cf. Ompteda, *Letteratura del Diritto internazionale*, v. I, p. 266.

Anche il Machiavelli dice: « Quanto sia laudabile in un Principe mantenere la fede e vivere con integrità, e non con astuzia, ciascuno lo intende. Nondimeno, si vede per esperienza de' nostri tempi, quelli Principi aver fatto gran cose, che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con astuzia aggirare i cervelli degli uomini, ed alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in su la lealtà.—Non può, pertanto, un signore prudente, nè debbe osservar la fede, quando tale osservanza gli torni contro, e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E se gli uomini fussero tutti buoni, questo precetto non saria buono; ma perchè son tristi, e non l'osserverebbono a te, tu ancora non l'hai da osservare a loro. Nè mai a un Principe mancarono cagioni legittime di colorare l'inosservanza (*Il Principe*, cap. 18, p. 51 e 52, *Ed. Lemonnier*).

1) Bentham, *Della morale, e della legislazione*, cap. 19, § 2, XXIV, nota p. 305, Ed. di Bruxelles.

senso confermato dall'uso generale delle nazioni. «La legge tra le genti, egli dice, è la stessa di quella che fra i Romani era particolarmente detta *Jus feciale*, la cui conoscenza era da Cicerone appellata PRAESTABILIS SCIENTIA *quae in conditionibus regum, populorum exterarumque nationum, in omni denique jure pacis et belli versatur* 1). Numa Pompilio, secondo Dionigi d'Alicarnasso, istituì il collegio degli Araldi; incaricato della ricognizione de' patti, delle leghe, delle pubbliche violazioni sofferte dagli alleati o dagli altri, di spedire gli ambasciatori, di rompere le alleanze, di dichiarare la guerra, e di invigilare su la esecuzione degli ordini del Senato e del popolo romano. I libri contenenti queste leggi son periti: però se ne possono trovare i frammenti ne' libri sacri, nelle Pandette e nel Codice romano, negli scrittori greci e latini, de' quali le opinioni e le testimonianze possono istruirci su ciò che è generalmente ricevuto, secondo la ragione naturale, e l'uso delle nazioni; perciocchè (usando le parole del Grozio) quando molti individui, in tempi e luoghi differenti, si accordano ne' sentimenti, dee ciò riferirsi ad una cagion generale, che nelle presenti ricerche non può essere, che una giusta conseguenza nascente dai principî della giustizia naturale, ovvero dal consenso universale. Quella ci dà il diritto naturale, questa il diritto delle genti. Ma, oltre i costumi e gli usi generali, ricevuti dalle nazioni siccome leggi, vi è anche la legge, a cui dà origine il vicendevole consenso di certe nazioni, *attestato dai patti, dalle convenzioni e dalle leghe*. Come il vicendevole consenso di un sol popolo costituisce la legge a sè stesso, così generalmente anche le nazioni, al pari di un popolo, sono avvinte dal loro consenso» 2).

Questo epilogo dà un'idea del carattere generale di quest' opera; la quale tratta di giureprudenza internazionale, insegnata a mezzo di esempî storici, costantemente riportandosi al diritto romano, come una specie di codice universale, l'autorità del quale era ancora generalmente riconosciuta in Europa. Lo Zouch successe ad Alberico Gentile nella cattedra di Diritto romano alla Università di Oxford, ove insegnavasi questa scienza a preparamento per l'ammissione degli avvocati per far da difensori presso i tribunali ecclesiastici e marittimi, mentre gli studenti incamminati per la pratica del diritto municipale studiavano nei collegi di diritto (*innsof court*) a Londra.

§ 9. — LIOLINO JENKINS (*n. nel* 1625, *m. nel* 1684).

Allo Zouch successe, qual giudice alla corte dell'ammiragliato, Liolino Jenkins, al quale da Carlo II furono confidate importantissime commissioni diplomatiche. Le sue opere sono una ricca raccolta di dotti responsi circa il procedimento in caso di preda e di altre controversie di diritto marittimo; i quali responsi egli dava in su le domande che

1) Il GROZIO, e dopo di lui, lo Zouch, hanno frainteso il vero significato del citato passo della magnifica orazione di Cicerone *Pro lege manilia*, come se trattava della importanza della scienza del diritto internazionale, mentre Cicerone parla solamente delle vaste cognizioni di Pompeo circa le intelligenze di Roma con le nazioni straniere e le leggi della pace, e della guerra: « *Ad praestabilem* EIUS *scientiam* (*non praestabilem* ESSE *scientiam*) *quae in conditionibus regum, populorum exterarumque nationum, in omni denique jure pacis et belli versatur*». OMPTEDA. *Letteratura del Diritto Internazionale*, I p. 148.

2) ZOUCH, *De jure inter gentes*, p. I, § 1, not. 1.

dal Re o dal suo Consiglio gli eran fatte; e sono viepiù importanti, perciocchè in gran parte furon date in tempo, che l'Inghilterra rimanevasene neutrale, come nazione marittima, e in conseguenza era suo interesse a mantenere i diritti dei neutrali. L'imparzialità e l'equità informarono quelle sentenze, dalle quali ne torna tanto più onore al loro autore, quanto che furono dirette ad un principe; il quale poco incoraggiava siffatte virtù, e che lo stesso Jenkins, come cortigiano, era ben lungi dal praticarle, fuorchè in ciò che riguardava la sua qualità di magistrato 1).

§ 10. — Giovanni Selden (*n. nel* 1564, *m. nel* 1654).

Nell'anno stesso, in cui pubblicavasi l'opera dello Zonch (1650), il Selden pubblicò il suo trattato, *De jure naturali et gentium juxta disciplinam Hebraeorum*; il quale mostra nello scrittore una vasta erudizione, e una profonda cognizione delle istituzioni degli antichi Giudei, e che cosa opinavano intorno il *jus gentium*, inteso nel senso de' giureconsulti romani, nonchè de'loro usi e costumi circa la guerra e la pace. Questo trattato fu pubblicato dopo l'opera del Grozio su i diritti della guerra e della pace, ma non accenna affatto le dottrine di questo pubblicista. Il Selden divide il Diritto delle genti in due parti, la legge primitiva o naturale delle nazioni, e la legge secondaria, ovvero quella che ha origine dalla convenzione e dall'uso. Nel suo trattato intitolato *Mare clausum*, scritto di risposta al *Mare liberum* del Grozio, con più chiarezza e precisione avea esposte le sue idee circa la legge secondaria delle nazioni, che egli identifica con quella che i moderni pubblicisti han detto *Diritto delle genti positivo o volontario* 2) *a*).

1) W. Wynne, *Vita di Llolino Jenkins*, vol. 2. ed. Londra 1724.

2) « Interveniens autem jus gentium dicimus, quod non ex communi pluribus imperio, sed interveniente sive pacto sive morum usu natum est, et jus gentium secundarium fere solet indigitari »: Selden, *Mare clausum*, lib. 1, cap. III.

a) Riportiamo il giudizio dell'illustre Troplong su quest'opera del Seldeno: « A questa scuola (alla sofistica) appartiene un'altra opera, la quale se è meno abbominevole del *Principe*, molto più è da disprezzare; vo' parlare del *Mare clausum* del Selden. L'A. dimostra dommaticamente che l'alto mare è capace di venire in possesso di alcuno; e che la più gran parte dell'Oceano appartiene agl'inglesi in piena proprietà. Questo trattato è curioso a forza di essere paradossale. Leggesi soprattutto perchè desta maraviglia con le sue assurdità. È un capolavoro di ridicolaggini, di bassezze e di dotte frascherie. Ho voluto cercargli un pretesto plausibile, non ne ho trovato alcuno. Il Selden in vero non avea a legittimar fatti compiuti, uffizio pel quale è così facile trovare argomenti arrendevoli; non avea dico a legittimar un possesso acquistato in Inghilterra per lo benefizio de' secoli; perciocchè non era ancor lungo tempo che Elisabetta avea protestato a nome della libertà de' mari contro una pretensione della Spagna, pari a quella di cui il Selden si era costituito docile avvocato. «Il mare è libero come l'aria, dicea questa principessa a Mendoza Ambasciadore di Spagna; esso non appartiene ad alcuno, e nessun principe nè suddito può acquistarvi diritto di proprietà. Ma il Selden era uno stipendiato dagli Stuardi, e prestava la sua penna mercenaria alla tesi che gli veniva pagata. E poichè questa tesi era tutta quanta di diritto pubblico, l'autore si trovava comodissimo per abbandonarsi alla licenza della sua idea. Perciocchè il tempo non era ancor passato che si credeva tutto permesso col pubblico diritto; con questo diritto in cui, secondo una scuola perversa, il pro e il contro gareggiavano d' instabilità; in cui non si conosceva che l'astuzia; in cui la giustizia era la fortuna». *Il Trad.*

§ 11.— Samuele Rachel (*n. il* 1628, *m. nel* 1691).

Edito il trattato del Puffendorf *De jure naturæ et gentium*, poco dopo Samuele Rachel, professore di giureprudenza allo Studio di Kiel, e di poi ministro del Duca di Holstein-Gottorp al congresso di Nimega, pubblicò due dissertazioni in su l'istesso soggetto; colle quali confutò le opinioni del Puffendorf circa la natura e l'obbligazione del diritto internazionale. Il Rachel comincia dall'affermare che oltre il diritto naturale, che stringe tutti gli uomini in uno stato sociale, vi sono altre leggi di civile istituzione, obbligatorie tra gl'individui, tra i governanti e i governati, e tra gli Stati indipendenti. La prima di sì fatte leggi costituisce la municipale o civile; la seconda il diritto pubblico; la terza il diritto delle genti. E questa fondasi solamente in su il consenso positivo, espresso o tacito, di diverse nazioni, non riconoscenti altro superiore, o comune Sovrano, e che si obbligano a seguire talune norme di condotta nelle loro vicendevoli intelligenze. Il diritto delle genti è una legge di istituzion positiva; quindi bisogna ricercarne le origini nel diritto romano, che altro non era, se non il diritto municipale o civile di una nazione. Secondo quest' autore il diritto delle genti può essere definito: «Jus gentium *est jus plurium liberarum gentium pacto sive placito, expresse aut tacite initum, quo utilitatis gratia sibi invicem obligantur;* e può esser diviso in diritto delle genti generale e particolare: *jus gentium commune et proprium.* Il diritto delle genti generale è quello che governa, se non tutte, almeno le più incivilite nazioni; il diritto delle genti particolare è quello che è stato specialmente stabilito fra un certo numero di Stati per loro uso e particolare utilità, perocchè fondasi sul formale consenso provato dai trattati e dalle convenzioni tra questi Stati, mentre quello è fondato sul consenso tacito. Il diritto delle genti particolare è un diritto non scritto, *jus non scriptum*, prendendo la sua forza obbligante, al par di tutti i diritti non scritti e consuetudinari, dalla sommessione de' sudditi lungamente continuata 1).

Questa polemica, circa la origine e la forza obbligante del diritto internazionale, divise nella seconda metà del XVII secolo in due scuole i pubblicisti alemanni. Una, sostenendo le dottrine del caposcuola Puffendorf, negava assolutamente l' esistenza di qualunque altro diritto delle genti, fuorchè del diritto naturale applicato alle civili società o agli Stati indipendenti; mentre l'altra seguiva il principio del Rachel, fondando il diritto delle genti sul diritto naturale, modificato dall'uso e dalla convenzione. Inutil cosa sarebbe, se ci ponessimo a diligentemente esaminare le opere pubblicate intorno la teorica della giureprudenza naturale, che in gran numero a quest'epoca videro la luce in Alemagna. Laonde, senza punto trattenerci a siffatta sterile discussione, esaminiamo le quistioni più pratiche del diritto marittimo delle genti, le quali han dato origine nella seconda metà del secolo decimosettimo, e ne'primordî del seguente, ai negoziati, alle guerre, ed alle transazioni più importanti; quistioni che ancora non sono compiutamente sciolte. Furono rinnovate in sul finire del secolo XVIII, e molte ancor si discutono tra gli Stati europei; i quali così spesso hanno mutato i loro sistemi di legislazione marittima per accordarla con lo Stato politico in vigore, secondo

1) Samuele Rachel, *De jure naturae et gentium dissertationes duæ*, 1676.

che si trovavano in condizione o di guerreggianti, o di neutrali. Cagion per la quale è pregio dell' opera diligentemente esaminare tali quistioni, più che qualunque altra parte del lavoro presente. E però, studiare compiutamente tutte le speciali quistioni del diritto delle genti, dalla pace di Westfalia in poi trattate, e che potrebbero additarci quali progressi questo diritto abbia fatti dopo quell'epoca, certamente oltrepasserebbe i limiti di una dissertazione. Tra le diverse materie adunque, che in così vasto soggetto ci si presentano, sceglieremo qnelle che sono principali sotto l'aspetto politico e per la loro attnazione alle vicendevoli attinenze tra gli Stati in tempo di pace o in tempo di guerra.

Abbiam già detto che, secondo l'uso generale dei popoli europei, nel medio evo, a regolare la guerra marittima furono stabilite come leggi le massime seguenti:

§ 12. — *Diritto marittimo delle genti.*

1.° Le merci del nemico caricate su nave amica possono essere catturate, e confiscate come preda di guerra.

2.° Avvenendo tal caso, il comandante della nave neutrale, deve esser pagato del nolo delle merci confiscate, come se l' avesse portate al porto a cui era diretto.

3.° Le merci di un alleato, caricate sopra nave nemica, non saranno confiscate.

4.° Che gli armatori, presa la nave nemica, e condottala in un porto del loro paese, dovessero essere pagati del nolo delle mercatanzie neutrali, come se essi le avessero trasportate al porto a cui dirette 1).

Il Grozio e gli altri pubblicisti del secolo decimosettimo, accertano che a quel tempo avean vigore, quanto al diritto marittimo delle genti, queste regole che il *Consolato di mare* avea stabilito fin dal secolo decimoquarto. Però vi erano alcnne eccezioni ammesse dalle Ordinanze della Francia e della Spagna durante le guerre marittime avvenute dalla pace de' Pirenei nel 1659, a quella di Utrecht nel 1713. Ma tranne queste eccezioni, ed altre consimili, stabilite con ispeciali convenzioni, le dette massime possono essere considerate come componenti il diritto marittimo di tutta cristianità.

Nell' intervallo dalla pace di Nimega nel 1678 alla guerra impresa da Luigi XIV nel 1689, per riporre sul trono britannico Giacomo II, il governo francese, con zelo e felice esito, cercò a sviluppare le riprese marittime della Francia, a incoraggiare il commercio, la navigazione e le pescagioni come semenzaio de' suoi marini, e a perfezionare gli arsenali, i porti e le scuole di architettura navale. E, giusta questo scopo dell' Ordinanza di marina del 1681, furono raccolte tutte le antiche consuetudiui e regolamenti riguardanti il commercio marittimo. Nella detta Ordinanza avvi una raccolta di regolamenti circa gli armatori, avuta la commissione di mettersi in corso, e intorno ai tribunali marittimi, competenti a gindicare su le prede. Gli accennati regolamenti erano compilati in su le antiche Ordinanze francesi, da Carlo VI, nel 1400, fino agli editti, in sull'istesso oggetto, de' posteriori re francesi, unendovi le antiche leggi e consuetudini marittime, raccolte nel XIV secolo dai compilatori del *Consolato di Mare*. Il Pardessus ha di-

1) Ved. *Introduzione*, p. 50.

mostrato che la raccolta, anche più antica, addimandata *Registri di Oleron*, ovvero *Decisioni o Giudicati di Oleron*, non ha un'origine esclusivamente inglese, come il Selden e altri scrittori han supposto; ma in differenti tempi è stata compilata, mentre i re inglesi della stirpe normanna ancor signoreggiavano in su le province marittime della Francia, vicine alla Manica ed alla Biscaglia. In cotesta raccolta si tratta anche delle catture marittime, le quali da tempo immemorabile entravano nella giurisdizione dell'ammiraglio; giurisdizione che sembra in entrambi gli Stati nel modo medesimo regolata 1).

(*Ordinanza della marina del* 1681).

L'Ordinanza della marina del 1681 raccolse in un unico codice, e nello stesso tempo compiutamente sancì i principî e le regole del diritto circa le prede, e che pian piano si erano formate con gli antichi usi e con le sentenze giudiziarie. Quando Luigi XIV promulgò così retto modello di legislazione, non mirava affatto ad impor leggi alle altre nazioni da sè indipendenti, ma solamente ai suoi sudditi, ai suoi giudici dell'ammiragliato, e agli armatori, a' quali fosse data la commissione di corseggiare; e che gli doveano esser garanti del loro operare, durante la guerra sotto la sua autorità, come egli ne era mallevadore verso gli Stati stranieri, i sudditi de'quali potevano venir danneggiati dal loro operare. L' uso, che tra le nazioni diventa legge, allora non costituì, come ancora non ha costituito, un tribunale imparziale per giudicare in su le prede marittime. Ciascun governo dà tale giurisdizione ai tribunali marittimi stabiliti sotto la sua autorità sul proprio territorio, con un gravame diffinitivo appo un tribunale di seconda istanza sotto la immediata sua sindacatura. I tribunali stabiliti a decidere sopra siffatti casi, non debbono mica prendere a norma la legge civile del proprio loro paese, ma la legge generale delle nazioni, e i particolari trattati che il loro agli altri paesi unisce. Per ritrovare questa legge generale delle nazioni possono ricorrere alle sue ordinarie fonti ne' pubblicisti, ovvero alle ordinanze promulgate dal proprio Sovrano, secondo i principî dai natii legisti riconosciuti come conformi al diritto pubblico. Ma in entrambe le ipotesi, dovrà sempre seguirsi il diritto comune delle genti come sola regola, di cui se ne riconosce l' autorità.

§ 13. — *Teorica del Codice delle prede.*

Un dotto magistrato inglese odierno ha molto bene spiegata la teorica di quelle Ordinanze. « Allorchè Luigi XIV, egli dice, promulgò la celebre Ordinanza della marina, a niuno venne in pensiero che egli pretendeva di dettar legge all' Europa, per aver raccolti, ordinati e codicificati i principî del diritto marittimo, nel modo che furono intesi e ricevuti in Francia. Dico come furono intesi in Francia; conciossiachè, non ostante che la legge delle nazioni deve essere la stessa ovunque, come indipendenti gli uni dagli altri sono i tribunali che l'attuano, non può non avvenire che sieno discordi intorno la sua interpretazione, presso i diversi paesi ove è in vigore. A quel tempo al manco non si pretendeva che un solo Stato potesse statuire o mutare la legge delle nazioni, ma fu trovata convenevol cosa stabilire certi principî, giusta i quali

1) Pardessus, *Leggi marittime prima del* XVIII *secolo*, tom. I, cap. VIII.

regolar le decisioni, per così dare una norma uniforme ai proprî tribunali, e nel tempo stesso farla conoscere ai neutrali. Sicchè i tribunali francesi hanno a capello compreso l'indole e lo scopo delle Ordinanze dal loro governo pubblicate ; conciossiachè essi non si sono attenuti a queste Ordinanze come a leggi positive, assolutamente costringenti il magistrato, ma solamente come atte a stabilire legali presunzioni, dalle quali traggano conchiusioni,su cui fondansi le loro decisioni riguardo alle prede 1).

La stessa opinione intorno le snddette Ordinanze seguiva il signor Portalis nelle sue conchiusioni al Consiglio delle prede nel fatto della nave americana *il Pigou*, condannato dal tribunale di prima istanza perchè mancante del *ruolo di equipaggio*, richiesto da molte ordinanze francesi antiche e moderne. Messo il principio, che tutte le controversie di neutralità sono quelle che addimandansi di *bona fides*, ei diceva che la qualità neutrale dovea essere provata ; indi i regolamenti contenuti nelle Ordinanze, colle quali s'impone che la neutralità di un naviglio, o del carico deve essere provata con certi determinati documenti, e tra l' altro da un *ruolo di equipaggio* secondo la forma prescritta. « Ma sarebbe un madornale errore credere che mancando tra quelli richiesti, ovvero in alcuno di essi trovandosi un menomo vizio, possa far dichiarare buona la preda. Talora i documenti in regola nascondono un inimico, il quale è scoperto in altri abbattimenti. In altre occasioni la qualità di neutrale fa condonare le omissioni ai vizî di forma, nascente da semplice negligenza, ovvero che non abbiano uno scopo di frode. Tanto in queste, quanto nelle materie non regolate da formole assolute e di rigore, ma dai principî della buona fede, bisogna ricercare la verità, e bisogna dire con la legge che le semplici omissioni, ovvero i semplici vizî di forma non nocciano alla verità,se per altro è raffermata, *et si aliquid in solemnibus deficiat,cum æquitas poscit, subveniendum est* ».

Nel fatto della nave americana *la Statira*, l' istesso celebre giureconsulto osservò che in generale i regolamenti della corsa, detti impropriamente leggi,e che sono per loro natura essenzialmente variabili *pro temporibus et causis*, nella loro attuazione sono suscettivi di modificazioni richieste dalla saviezza e dall' equità. Aggiungerei che, attuando rigorosissimi regolamenti è uopo restringerli,anzichè estenderli,e quando vi sia un doppio significato, bisogna seguir sempre quello che più si attaglia alla libertà del commercio. Il diritto non ha origine dai regolamenti, ma questi da quello. Per la qual cosa le leggi e le regole particolari debbono sempre essere eseguite nel modo che più si accorda ai principî della ragione universale, sovrattutto nelle materie riguardanti il diritto delle genti, per le quali i legislatori han menato vanto di non esser altro che interpreti fedeli della legge universale 2).

Le Ordinanze marittime adunque di qualsiasi nazione non solamente possono riguardarsi come istoriche testimonianze dell' uso di essa nazione nelle pratiche della guerra marittima,ma anche come confermazione delle opinioni de' giureperiti e degli statisti contemporanei, intorno le regole generalmente riconosciute come conformi al diritto universale delle genti.

1) Conchiusioni del cav.W. Grant, nel tribunale di appello delle colonie e delle prede a Londra. Marshall, *On Insurance*, vol. I, p. 425.

2) Conchiusioni del Portalis, circa la preda del naviglio americano *la Statira*, nel consiglio delle prede; 6 termidoro, an. 8, p. 6.

(*Codice francese delle prede*).

I compilatori dell'Ordinanza della marina,regnante Luigi XIV,seguirono le massime del *Consolato di mare*, cioè che le merci nemiche, caricate sopra un legno neutrale, erano buona preda, mentre rigettavano l'altra che le merci neutrali sur un legno nemico caricate non poteano confiscarsi. Questa massima sconvolgendo, cotestoro dichiararono non solamente soggette a confiscazione le merci di un alleato caricate sopra legno nemico, ma nella stessa sentenza di condanna confusero le navi amiche cariche di merci nemiche, in siffatto modo restringendo il commercio lecito de' neutrali alle loro proprie merci trasportate anche con propri legni 1).

La somma severità di questi regolamenti richiede un particolareggiato esame circa le circostanze e i fatti storici antecedenti che fecero riceverli nel codice marittimo della Francia.

Le antiche Ordinanze di Francesco I degli anni 1533 e 1543, e di Errico III dell'anno 1584, aveano ritenuta la massima di Demornac, secondo l'analogia del diritto romano, che *la roba del nemico confisca quella dell' amico* (ad l. penult. § 1 D. *locati conducti*), e quindi assoggettarono a confiscazione la merce di un alleato caricata sopra una nave nemica. Con la dichiarazione del 1650 fu stabilita come legge l' opposta massima; ma si ritornò alla prima regola con l'Ordinanza della marina di Luigi XIV nel 1681, e continuò a stare nel Codice delle prede, che ha avuto vigore in Francia fino alla rivoluzione, fuorchè in pochi casi sospesa nell'applicazione, riguardo a certe nazioni, o per ispeciali convenzioni, ovvero in particolari congiunture.

Il Grozio, il quale scriveva nel 1625, enuncia il principio che : niuno può appropriarsi per diritto di guerra una cosa, se non è del nemico; conciossiachè quelle che sono d' individui non loro sudditi, nè a noi ostili, non possono acquistarsi pel diritto di guerra, anche quando si ritrovassero nel territorio nemico, o fra le mura delle sue città , o delle sue fortezze.

Da questo principio deduce che « quando si dice che le cose trovate a bordo delle navi nemiche sono riputate del nemico. Questa massima non può ritenersi come costante ed invariabile legge del diritto delle genti, ma come una massima , il cui significato riducesi a questo, che in simil caso si presume ogni cosa appartenere a un solo padrone; presunzione che può essere distrutta con le prove in contrario. Così nella mia patria, mentre essa era in guerra con la lega anseatica, fu nel 1438 giudicato dalla Corte di Olanda in piena adunanza, e, dopo questa decisione, la massima è diventata legge 2) ».

Quanto alle navi cariche di merci nemiche cominciarono ad essere sottoposte a confiscazione coll' ordinanza di Francesco I nel 1543, richiamata in vigore da quella di Errico III nel 1584; e a questa diedero

1) « Tous navires qui se trouveront chargé d'effets appartenant a nos ennemis, e les marchandises des nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise ». *Ordonnance de la marine*, lib. 3, tit. 9. *Des prises art.* 7.

La confisca de'legni nemici già era stata stabilita dell'art. 4, e quella delle merci nemiche era sottointesa secondo la legge preesistente.

2) *De jure belli ac pacis* lib. III, cap. VI, § 6.

motivo le frodi de'neutrali per sottrare alla confiscazione le merci nemiche. E' sembra che per molto tempo siasi dubitato se questo regolamento abbia avuto forza di legge in Francia, e il cavaliere L. Jenkins, giudice della corte dell'ammiragliato britannico, regnando Carlo II, nel 1678,discorrendo su questo articolo, pel caso di nn legno confiscato dai tribunali francesi, diceva : « Secondo me, si potrebbero fare molte osservazioni, per dimostrare che qnesto articolo non deve essere applicato al caso presente. Primamente, contra l'articolo citato gli statisti e i pubblicisti hanno reclamato quando fu pubblicato ; poichè violava ed inceppava la libertà del commercio.Il Parlamento di Parigi nel 1592 ha ammesso l' opposto con una decisione, emanata nel caso di cattura di una nave amburghese carica di merce nemica.Nella stessa decisione allora fn dichiarato che il suddetto articolo era abrogato dalla consuetudine, perocchè fu pubblicato la prima volta nel 1543 sotto Francesco I, e per il decorso di quarantanove anni non era stato confermato; e che fu promnlgato solamente coll'intenzione *ad terrorem*.Indi con molte modillcazioni ne è stato temperato il rigore dall' ultimo re cristianissimo e dall'attual regnante, con gli editti del 19 di dicembre 1639, del 16 di gennaio 1645, del 21 di gennaio 1650, e da un'altra ordinanza del 1 di febbraio dello stesso anno è ordinato , che delle prede fatte per commissione francese le sole mercatanzie nemiche saranno dichiarate di buona preda, mentre le altre merci e le navi che le trasporteranno non saranno confiscate 1).

Il Grozio , comentando questo articolo, essendo legge a tempo suo imperante in Francia, opina che la non dee estendersi che al solo caso di nn naviglio neutrale caricato di merci nemiche col *consenso del proprietario* 2).

Il Bynkershoek,la cui opera intorno il diritto della guerra fupnbblicata nel 1737, limitandosi ai soli esempi delle guerre avvennte prima della pace di Utrecht, dichiara questa essere stata l'antica legge francese, e quindi non è di accordo col Grozio, cioè che questo regolamento non dovea applicarsi se non al caso, in cui nna nave neutrale, sciente il proprietario, era caricata di merci nemiche 3). Che che ne sia, certo egli è che questa legge fn rinnovata quando furono rivedute le ordinanze marittime della Francia, regnando Lnigi XIV, nel 1681, e continuò ad essere osservata, eccettuate le bandiere di certe nazioni, per speciali e temporanei regolamenti esenti,fino alla promulgazione del regolamento del 1714,secondo il qnale erano confiscate le merci nemiche, rilasciando liberi i legni neutrali che le trasportavano. Il Valin ci assicnra che sì fatta giureprudenza, segnita dai tribunali francesi delle prede, dal 1681 fino al 1744, era ricevuta dalla Francia e dalla Spagna, e da nessun'altra nazione marittima,perocchè era uso delle altre confiscare solamente le merci del nemico 4). Il Valin confuta anche l' opinione del Grozio

1) *Vita di L. Jenkins* vol. II, p. 720.

2) Sed neque amicorum naves in praedam veniunt ob res hostiles, nisi ex consensu id factum sit dominorum navis, atque ita interpretandas puto leges Galliae, quae ex rebus naves, ex navibus res praedae subjiciunt, quales sunt Francisci I datæ anno CIƆIƆXLIII, cap. 42, Henrici III, anno CIƆIƆLXXXIV, mense Martio , cap.69. Alioqui res ipsae solae in praedam veniunt » Grozio *De jure belli ac pacis*. l. III, c. VI, § 6 in notis.

3) Bynkershoek *Q. J. Pub.* lib. I. cap. XIV.

4) Valin, *Commentario su l'ordinanza della marina*, lib.III, tit. 9 *delle prede*. art. 7. *Trattato delle prede*, cap.V, § 5, n. 7.

che restringeva l'applicazione dell'ordinanza al solo caso in cui le mercatanzie erano caricate consensiente il proprietario. « Il Grozio opina, egli dice,doversi in questo senso intendere le nostre ordinanze.Ma l'articolo 7.° dell' ordinanza del 1681, non che il 5.° del regolamento del 23 luglio 1704, non fa mica tale distinzione; che se fosse ammessa, i neutrali avrebbero una scusa, mercè della quale essi farebbero salva la nave e la merce 1) ».

Così si opinò in Europa, e questi furono gli usi stabiliti dalle leggi de'suoi popoli marittimi, intorno le accennate due quistioni, lungo il periodo scorso dalla pace de'Pirenei a quella di Utrecht; la Francia e la Spagna accettando, tranne poche eccezioni, la regola rigorosa tolta al diritto feciale de' Romani dai compilatori delle ordinanze francesi, mentre la maggior parte degli Stati marittimi seguivano le massime del *Consolato di mare*.

§ 14.— *Diritto marittimo delle genti fondato su i trattati.*

La seconda quistione, che or dobbiamo esaminare, è di determinare quali siano stati i cambiamenti, sotto questo aspetto, recati al diritto delle genti, mercè di convenzioni, o altrimenti, lungo questo periodo. Qui è utile osservare, che per determinare se i patti di un trattato debbano riguardarsi come applicazione della legge preesistente tra le nazioni,ovvero come costitnenti una particolare eccezione, temperando in essi il primitivo rigore della legge consuetudinaria tra le parti contraenti,non solamente si dee stare ad una interpretazione letterale dello stesso trattato, ma si dee por mente a tutte le apparenti circostanze, che si suppongono aver indotto le parti a consentire. « Di fatti, dice il Bynkershoek, discorrendo sopra un'altra materia, spesso difficil cosa è stabilire se i patti di un trattato hanno a riguardarsi come dichiarativi del diritto delle genti, ovvero come un'eccezione al diritto, però è sempre pericoloso,non consultata la ragione,trarre i principî di questo diritto dai trattati 2) ». — E in altro luogo, parlando de'contrabbandi di guerra, dice: « Dall'uso e dalla ragione,e non da altra sorgente,deve trarre origine il diritto delle genti rignardo a questa materia. La ragione m' impone in tempo di guerra un egual portamento verso due miei amici,tra loro nemici. Una costante e quasi perpetuâ consuetudine m'indica l'uso seguito dai Sovrani facendo trattati ed ordinanze sull'oggetto in esame; conciossiachè spesso coi trattati hanno stabilito alcune nazioni,come comportarsi in caso di guerra, ovvero con ordinanze promulgate durante la guerra. Ho detto da *una costante e quasi perpetua consuetudine*, perciocchè,nè nno, nè due o più trattati, che non seguono l'uso generale, mutano il diritto delle genti 3) ».

1) Valin, *Trattato delle prede*, cap. V, § 3 n. 6.

2) Sed recte observat Zoucheus, non satis constare, an, quod illi pacti sunt, sit habendum pro jure publico, an pro exceptione, qua a jure publico diversi a sunt. In variis pactis et antiquioribus et recentioribus, id adeo saepe est incertum, nt ex solis pactis, non consulta ratione, de jure gentium periculosum sit ». Bynkershoek, *Quaest. Juris Pub.*, lib. I, cap. XV.

3) Jus gentium commune in hanc rem non aliunde licet discere, quam ex ratione et usu. Ratio jubet, ut duobus invicem hostibus, sed mihi amicis, aeque amicus sim, et inde efficitur ne in causa belli alteri praeferam. Usus intelligitor ex perpetua quodammodo paciscendi edicendique consuetudine; pactis enim prin-

E, discorrendo intorno al quesito che c'intrattiene, egli osserva « che i trattati relativi a ciò hanno seguito il principio dell'antico diritto francese, che stabiliva potersi confiscare le merci trovate a bordo di legno nemico 1); e quindi non posso accettare la decisione della Corte d'Olanda, indi diventata legge, come il Grozio pretende. Egli è vero che i trattati accennati sono di data posteriore, e che obbligano solamente le parti contraenti. Ma la regola seguita da questi trattati non può essere giustificata dai principî di ragione. Perchè non mi sarà permesso di caricare le mie merci sopra un legno di un mio amico, quantunque sia in guerra con voi? Se i trattati nol proibiscono, io posso, come ho già detto, trafficare coi vostri nemici; e se ciò è permesso, io posso anche in qualunque modo contrattare con lui, comprare, locare, vendere ecc. Si chè, se io ho noleggiato il suo legno, l'opera sua per trasportare oltre mare le mie merci; io avrò fatto a capello quanto è lecito secondo ogni principio. Voi, qual suo nemico, potrete catturare e confiscare il legno; ma con qual diritto staggireste e confischereste le mie mercanzie, di me che son vostro amico? È mio obbligo solamente dimostrarvi con chiare prove che il carico è mio; ma qui io son di accordo col Grozio, perciocchè vi è ragione a *presumere*, che le merci trovate a bordo di una nave nemica sono di proprietà del nemico; fuori però della prova in contrario 2) ».

Nel capo seguente (XIV) egli dice che « se è catturato un legno neutrale carico di merce nemica, debbonsi sciogliere due dubbi, cioè se la nave, ovvero la merce deve confiscarsi. Relativamente alla nave, standosi all'antico diritto francese, un legno neutrale trasportando merce nemica cade sotto confiscazione. Che questa sia anticamente stata la legge francese ci è confermato dalla esenzione concessa alle città anseatiche col trattato del 10 di maggio 1655. » Confutata l'opinione del Grozio, poggiata su quella di Paolo (*De public. et vectig.* L. § 2), il quale giustifica la confiscazione colla scienza, o non scienza del padrone del legno che le merci sono del nemico, il Bynkershoek continua a dire: « Ma fermiamoci a considerare se colui, il quale a bordo del suo legno trasporta le sostanze del suo amico, quantunque questi sia vostro nemico, si rende colpevole di crimine verso il diritto delle genti? Con qual diritto voi, mio amico, vorrete catturare il mio legno, perchè è carico di merce del vostro nemico? Se io fossi amico di entrambi, potrei tutti due servire per le cose non nocevoli all'uno, o all'altro, e per la ragione stessa che ambidue mi sarebbero egualmente utili nelle cose indifferenti.

cipes saepe id egerunt in casum belli saepe etiam edictis contra quoscumque, flagrante jam bello. Dixi, *ex perpetua quodammodo consuetudine*, quia unum forte alterumve pactum, quod a consuetudine cecidit, jus gentium non mutat ». *Ibid.* lib. I, c. X.

1) È uopo però osservare, che secondo gli stessi trattati, come altrove anche il Bynkershoek lo dice, questa massima è in correlazione coll'altra, che *la nave libera fa la merce libera.*

2) *Q. J. Publ.* lib. I, cap. XIII. I trattati citati dal Bynkershoek, che han ritenuto le due massime correlative, *navi libere, merci libere*; e *navi nemiche, merci nemiche*, sono il trattato marittimo tra la Spagna e gli Stati Generali del 1650 art. 13, il trattato commerciale tra la Francia e gli Stati Generali del 1662 art. 35, e quelli del 1678 art. 22, del 1697 art. 27, e del 1713 art. 26; tra l'Inghilterra e gli Stati Generali del 1674 art. 8; tra la Svezia e gli Stati Generali del 1675 art. 5, e del 1679 art. 22.

Secondo questo principio ragionevolmente il nemico vostro può noleggiarmi il suo legno, come io dargli a nolo il mio. Nel precedente capo ho più ampiamente discorso intorno a coloro i quali innocentemente e scevri di frode in tal modo trafficano, e se esattamente ho ivi detto, riesce ozioso aggiunger altro su ciò; ma si può a voce alta proclamare il principio, che una nave neutrale non va soggetta a confiscazione, perchè trasportante merci nemiche, sciente o insciente il padrone; perciocchè in ambi i casi egli sapeva di lecitamente commerciare; distinguendosi solamente da quando trasporti merci in contrabbando al nemico. Quindi non approva la distinzione fatta da Paolo, ma sì bene le conclusioni dei giureconsulti Olandesi raccolte nei *Consilia Belgica* (Tom. IV, consil. 206, n.° 2), fermando in termini generali il principio, che *una nave neutrale, quantunque carica di merci nemiche, non va sottoposta a confiscazione.*

« Or passiamo ad esaminare il secondo quesito, cioè: le merci nemiche, trovate a bordo di un legno neutrale, possono essere confiscate? Alcuni fanno le maraviglie che si possa mettere ciò in dubbio, imperocchè non può dubitarsi che una nazione in guerra può staggire la roba dell'avversario. Intanto, in tutti i trattati da me citati nel precedente capitolo, avvi un patto espresso, con cui si dice che le merci nemiche trovate a bordo di navi neutrali debbono essere libere, ovvero come diciamo in olandese *vry ship, vry goed* (nave libera, merce libera), eccettuato il contrabbando di guerra ad uso del nemico. E sembrerà veramente straordinaria cosa osservando che in quattro trattati, tra gli accennati, la Francia è parte contraente, e conviene che anche le merci nemiche caricate su navi neutrali non van sottoposte a confiscazione; e quindi neppure dev' essere confiscata la nave neutrale ove son caricate. —Laonde bisogna conchiudere o che il principio dell'antica legge francese, da me citato, non è stato più seguito; ovvero, che più probabile cosa è, i menzionati trattati debbono essere riguardati come una eccezione alla regola. Che che ne sia, discutendosi intorno ai principî generali, noi dobbiamo attenerci più alla ragione, che ai trattati. E stando alla ragione, io non trovo una cagione perchè non sia lecito di staggire gli effetti del nemico, quantunque trovati a bordo di un legno neutrale; perciocchè in questo caso, ciò che prende chi è in guerra, appartiene sempre al suo nemico, e ne diventa padrone, per diritto di guerra, chi staggisce la cosa.

« Può forse opporsi che una nazione in guerra non può confiscar le robe nemiche che sono a bordo di un legno neutrale pria di essersi impadronita dello stesso legno; cosa che non può fare senza usare un atto di violenza contra l' amico per insignorirsi de' beni del nemico, e questa condotta è tanto illecita, quanto se desse addosso al nemico, mentre sta in porto neutrale, ovvero se depredasse un territorio amico. Però è da osservarsi, che è permesso di fermare lungo il corso un legno neutrale, affinchè si venga non solamente a conoscere se è veramente di bandiera neutrale, ovvero la usi fraudolentemente, ma perchè questa qualità sia comprovata dai documenti che sono a bordo del legno. Chiarito questo fatto, il legno dev' essere lasciato libero, altrimenti può essere catturato. E se è permesso di praticar tanto, cosa che per altro è di uso generale, sarà anche permesso di esaminare i documenti riguardanti il carico, per iscoprire se a bordo vi siano nascoste merci nemiche, e, trovandosene, perchè non potrebbero essere predate per diritto di guerra? Son molto chiari su questo punto tanto il *Consolato di Mare*, nel ca-

pitolo accennato, quanto il giureconsulto Olandese. Secondo queste autorità, la nave neutrale dev'essere rimandata, ma le merci nemiche debbono essere trasportate in un porto del paese del catturante per essere regolarmente giudicate 1) ».

(*Addolcimento della primitiva legge nei Capitoli tra la Sublime Porta con Errico IV*—1604).

Il più antico esempio di un addolcimento della regola del *Consolato* si trova nei Capitoli conceduti dalla Sublime Porta ad Errico IV nel 1604, cioè che la bandiera francese proteggerebbe le merci nemiche da non poter esser predate dal navilio Ottomano. Secondo questa convenzione poi sono stati pattuiti diversi trattati tra la Turchia e i differenti Stati marittimi della Cristianità, e tra questi e i Barbareschi, vicendevolmente riconoscendo il principio di nave libera, merce libera; e che la bandiera e il passaporto accertano la naturalità del legno 2).

(*Trattati de' Pirenei* 1659).

I trattati di Westfalia del 1648, avendo a scopo principale le confinazioni di territorio, e altre bisogne, conseguenze della guerra di trent'anni in Alemagna, del litigio tra la Francia e la Casa Austriaca, e della lunga e sanguinosa lotta tra la Spagna e l'Olanda, non contengono alcun patto intorno queste controversie del diritto marittimo delle genti.

Col trattato de' Pirenei, nel 1659, mediante il quale finivasi la guerra tra due possenti nazioni, la Francia e la Spagna, fu pattuito, che se una delle parti contraenti rompesse guerra con un'altra nazione, e l'altra si conservasse neutrale, le merci nemiche, caricate su i legni neutrali, non potrebbero essere predate; mentre le merci neutrali caricate su legno nemico andrebbero soggette a sequestro e a confiscazione. Sembra chiaro che con tal patto voleasi introdurre una legge novella tra le due parti contrattanti quanto alle merci nemiche caricate sopra un legno neutrale, accomunando questa all' antica legge della Francia e della Spagna che ammetteva la massima: *la roba nemica confisca quella dell'amico*. È confermato questo asserto dal fatto accertato dal Valin, che la Spagna, dopo la pace de' Pirenei, ammise nel suo codice delle prede il regolamento francese, giusta il quale un legno neu-

1) Bynkershoek, *Q. J. P.* lib. I, cap. XIV.

2) Flassan, *Storia della diplomazia francese*, vol. I, p. 225, dice che « erroneamente si dà il nome di trattato ai Capitoli del 1604, perciocchè il trattato suppone due parti contraenti stipulanti su gl' interessi; e qui non si hanno che concessioni, privilegi ed esenzioni di pura liberalità dalla Porta alla Francia » (*ibid.* pag. 27 nota 1).

Il terzo articolo dei detti Capitoli dichiara che i Veneziani, gli Inglesi, gli Spagnuoli, i Catalani, i Ragusei, i Genovesi, i Napoletani, i Fiorentini, generalmente ogni altra nazione, potessero trafficare negli Stati ottomani sotto la bandiera francese; non poterli ostacolare gli ambasciatori inglesi o di altri Stati; e queste concessioni dover durare finchè l'*imperatore di Francia* conserverebbe la sua alleanza.

L'articolo secondo è così espresso: « Vogliamo e comandiamo che le merci dei nemici della nostra Porta, caricate a nolo sopra legni francesi, non possano essere predate sotto pretesto di appartenere ai nostri nemici, perciocchè così ei piace ».

tale carico di merce nemica fu ritenuto di buona preda assieme col suo carico, e che posteriormente è stato sempre eseguito dalla Francia e dalla Spagna contro ogni nazione 1).

(*Trattati della Gran Brettagna riconoscenti il principio dei legni liberi e delle merci libere*).

I principali trattati, coi quali l' Inghilterra, prima della pace di Utrecht, riconobbe il principio, *nave libera*, *merce libera*, furono i seguenti: il trattato tra la Repubblica inglese e il Portogallo nel 1654, art. 23; quello tra la Francia e l'Inghilterra nel 1677, art. 8, e quelli tra l'Inghilterra e l' Olanda del 1674 e del 1688. Il trattato del 1667 tra l' Inghiterra e la Spagna, nel quale talvolta si è supposto esser contenuta la stessa concessione, riguarda solamente il diritto generale dei neutrali di poter trafficare col nemico; diritto al presente ritenuto come indubitabile, quantunque spesso controvertito nelle guerre marittime del secolo decimosettimo 2).

I soccorsi, che nella prima rivoluzione Portoghese contro Filippo II, nel 1640, Carlo I accordò alla Casa di Braganza, furono continnati sotto la repubblica inglese dal Cromwell, finchè pian piano consolidò quell'intima alleanza che ha sussistito fino ad oggi tra l' Inghilterra e il Portogallo. Tra i quali paesi nel 1654 fu conchiuso un trattato di commercio e navigazione, amplissimi privilegî concedendo ai negozianti inglesi stabiliti e trafficanti nel Portogallo; e in detto trattato fu accettato il principio: *nave libera*, *merce libera*, e unita alla massima correlativa *nave nemica*, *merce nemica*. Continuò questo trattato ad essere il diritto convenzionale tra le due nazioni fino alla rivisione del trattato del 1810, in cui per la prima volta fu ommesso, e per tal riguardo le relazioni tra le due nazioni son regolate col diritto primitivo 3).

Nel 1667 Carlo II d' Inghilterra, avendo segretamente contratto alleanza con Luigi XIV, mentre costni facea aperta guerra all'Olanda, a S. Germano fu conchiuso tra la Francia e l'Inghilterra un trattato di navigazione e commercio, riconoscendo le due massime *nave libera*, *merce libera;* e *nave nemica*, *merce nemica*. L'Inghilterra con questo trattato mirava a proteggere il suo commercio con l'Olanda, e con altre nazioni dalle prede degli armatori francesi, e la Francia consentiva questa eccezione ai principî del suo codice delle prede, perchè fu assicurata l'ammissione delle manifatture francesi in Inghilterra 4).

(*Trattati dell'Olanda con altre nazioni*).

Durante l'intervallo corso dalla pace di Westfalia, con cui la Spagna diffinitivamente riconobbe l'indipendenza delle Province Unite e dei Paesi Bassi, a quella di Utrecht, con cui questa indipendenza fu mallevata contro la Francia, circa la politica esterlore la repubblica era irresoluta tra due gravi obbietti: il mantenimento del contrappeso europeo, come la sola sicurezza della sua nazionale esistenza, e quello di pro-

1) Valin, *Trattato delle prede*, cap. 5, § 5, n. 4.
2) Jenkinson (*Lord Liverpool*), *Discorso su la condotta della Gran Brettagna verso le nazioni neutrali*, p. 48. Ed. 1801.
3) Schoell, *Compendio storico de' trattati di pace*, vol. X, p. 45.
4) Flassan, *Storia della diplomazia francese*, vol. III, p. 423.

teggere il suo commercio, le sue colonie, le sue pescagioni, quali fonti delle sue ricchezze, della sua forza, e della sua proprietà. Gl' interessi dell'Olanda, sia come nazione guerreggiante, sia neutrale, la stringevano a desiderare che stabilmente si fermasse come legge il principio: *nave libera,merce libera;* perciocchè essa vi guadagnerebbe fino a che le altre nazioni marittime guerreggiassero, e la repubblica rimanesse neutrale, più che non perderebbe altrimenti avvenendo. L' Inghilterra, col trattato di commercio dell'Aja nel 1668,riconobbe per la prima volta il snddetto principio come prezzo della lega tra i due paesi contro della Francia 1); indi nel trattato di commercio del 1674 fu ripetuto e dai due paesi osservato fino al 1756,quando si accese la guerra tra la Francia e la Spagna; ma l'Olanda, avendo rifiutato di adempiere ai patti de'trattati di alleanza in difesa e di garenzia, tra la repubblica e il governo inglese, questo da parte sua non volle più riconoscere il principio di libera navigazione verso dell' Olanda 2).

L'atto di navigazione,emanato dal Parlamento Britannico sotto la repnbblica nell'anno 1651, e poi regnante Carlo II riprodotto, mirava a mallevare alla navigazione inglese parte del commercio a nolo, di cui per l'addietro se n'era fatto monopolio dagliOlandesi. Il gran ministro Giovanni de Vitt, a parare il colpo diretto contra la navigazione e il commercio Olandese, consigliò alla Francia,di temperare il rigore delle sue leggi su le prede, e di ricevere la sua favorita massima, *nave libera*, *merce libera*. Nel 1646 gli Stati Generali già avevano ottenuto a tempo una sospensione delle antiche ordinanze francesi (che sottoponeano a confiscazione le navi neutrali cariche di merci nemiche), riconoscendo la suddetta massima *nave libera*, *merce libera*. Ma questa convenzione, non lealmente dalla Francia eseguita, fece che gli Olandesi ne reclamassero 3).

Il ministro di Olanda a Parigi nel suo carteggio col de Vitt, relativamente a questa faccenda, dice che nel 1658 avea ottenuto « la rivocazione della voluta legge francese,cioè che la *roba del nemico confisca quella dell'amico*,cosicchè se in avvenire si trovassero a bordo di un libero legno olandese effetti mercantili di un nemico della Francia, solamente questi sarebbero liberati; chè è impossibile ottenere l'art. 24 delle mie instruzioni, che dice la nave libera, anche proprietà di nemico'4)».Ma questa concessione finalmente fu ottenuta mercè del trattato di commercio tra la Francia e l'Olanda, sottoscritto all'epoca stessa della pace di Nimega nel 1678, che diffinitivamente tra le due nazioni stabilì la regola: *nave nemica*, *merce nemica*; e *nave amica*, *merce amica* 5).

1) «Il ministro Olandese deVitt si è assolutamente negato a sottoscrivere il trattato di lega difensiva,a meno che il Cav. Guglielmo Temple, incaricato inglese, non formalmente promettesse di conchiudere un trattato di commercio unitamente a questa concessione». *Lettere del Cav. Temple a lord Arlington del 24 gennaio e del 12 febbraio* 1668. Temple, *Opere*. vol. I, p. 317.

2) Ienkinson, *Discorso* 1 p. 67, 73 ed. 1801.

3) Giovanni de Vitt, *Lettere e negoziati*, vol. I, p. 108.

4) Dumont, *Corpo diplomatico*,vol. VI, p. I, p. 342, Robinson.*Collectanea maritima* p. 121. nota.

5) Flassan, *Storia della diplomazia francese*, vol. III, p. 431.

(*Trattati della Francia*).

Nel 1655 tra la Francia e i Comuni Anseatici fu conchiuso un trattato di navigazione e di commercio, col quale furono rinnovati e confermati gli antichi privilegi accordati all'Ansa Teutonica. Il 3.° art. di questo trattato dichiarava che *la roba del nemico non confischerebbe quella dell'amico;* e che le sostanze appartenenti ai cittadini de' Comuni anseatici, e trovate a bordo di legno nemico sarebbero libere, come pure le sostanze nemiche trovate a bordo di legno anseatico, eccettuato il contrabbando di guerra, ovvero quando siensi gettate a mare le carte, o in caso di resistenza alla visita 1).Ma, poco dopo la pace di Utrecht, fu rivocata questa concessione, mediante il trattato del 1716 tra la Francia e i Comuni Anseatici, nuovamente permettendo di potersi staggire la merce nemica caricata su legno neutrale, e questo solamente esente da confiscazione 2).

Le due massime : *nave libera*, *merce libera;* e *nave nemica*, *merce nemica* furono riconosciute col trattato di commercio del 1663,.art.27, tra la Francia e la Danimarca, e col trattato di alleanza del 1672, art. 19, tra la Francia e la Svezia 3).

(*Trattati degli Stati settentrionali tra loro*).

L'antica massima del *Consolato di mare*, che dichiarava le merci neutrali caricate su legno nemico esser libere, e le merci nemiche caricate su legno nemico esser soggette a preda e confiscazione, fu ristabilita nel trattato del 1670, art.20, tra la Svezia e la Danimarca 4).Fu poi anche ammessa coi trattati del 1661, 1666, e 1670 tra l'Inghilterra e la Svezia; e con quello del 1670, art. 20, tra l'Inghilterra e la Danimarca 5).

(*Trattati commerciali di Utrecht* 1713).

In questo stato trovavasi il diritto convenzionale tra le quattro grandi nazioni marittime, la Francia, la Spagna, la Gran Brettagna, e l'O-

1) Id. *ibid.* vol. III, p. 194.
2) Dumont, *Corpo diplom.* vol. VIII, p. I, p. 478.
3) Flassan, *Storia detta diplomazia francese*, vol. III, p. 595.
4) Dumont, *Corpo diplomatico*, vol. VIII, p. I, p. 132.
5) Martens, *Manuale diplomatico intorno l'ultimo stato della controversia dei diritti dei neutrali sul mare*, p. 43, 60, 62.

Le nazioni ripuarie del Baltico hanno tra loro ricevuto per la prima volta la massima *nave libera*, *merce libera* col trattato di neutralità armata del 1780. L'ordinanza danese del 1659 prescrive una forma di attestato per le merci caricate su legni danesi, indicando che esse sono anche di sudditi danesi; inutile precauzione se il leguo libero far doveva pur libera la merce. Questa ordinanza ammette anche la massima del codice francese delle prede: *nave nemica*, *merce nemica*, dichiarando nel tempo stesso potersi confiscare il legno neutrale carico di merce nemica. Eineccio *De navib.ob vect. merc. vect. comm.* cap. II, § VIII. L'ordinanza svedese del 1716 ordina la confiscazione delle derrate nemiche su qualunque legno trovate,come pure le merci neutrali caricate su legno nemico. Robinson *Collectanea maritima*, p. 171.

landa, e tra questi e le altre del Baltico, allorchè furono conchiusi tra le suddette nazioni, e quelle della terraferma, i trattati di Utrecht. La lunga guerra, finita con la pace di Utrecht, avea avuto per principale scopo la controvertita successione spagnuola; e il principale scopo de' negoziati di pace fu appunto quello di regolare tale successione e gli altri ordinamenti territoriali, in modo da mantenere la tranquillità e il contrappeso in Europa.

Sottoscritti i trattati di pace di Utrecht, immediatamente furono convenuti altri trattati di commercio e di navigazione tra l'Inghilterra e la Francia, tra l'Inghilterra e l'Olanda, e tra la Francia e l'Olanda, ammettendo le due massime: *nave libera*, *merce libera;* e *nave nemica*, *merce nemica*. Il trattato di pace firmato ad Utrecht tra l'Inghilterrà e la Spagna il 13 luglio 1713, fu seguito da un trattato di commercio conchiuso il 28 novembre, e 9 dicembre 1713 tra queste due nazioni; ed in entrambi non si fece alcun cenno di ciò 1).

§ 15. — *Contrabbando di guerra.*

Egli è risaputo che col nome di contrabbando di gnerra si additano talune merci mercantili, le quali, secondo il diritto consuetudinario delle genti, non possono i neutrali trasportare ad uso del nemico; e in fatti negli accennati trattati, da quelli de' Pirenei a quelli di Utrecht, furono sempre eccettuate dal libero commercio de' neutrali. E questi medesimi trattati nel tempo stesso limitarono il contrabbando alle cose di una diretta utilità; tali gli istromenti guerreschi, eccettuandone sempre le provigioni da bocca, di legname, e tutte le altre materie necessarie alla costruzione di navi, e tutte quelle altre merci ancora non operate in istrumenti di guerra.

L'ordinanza della marina emanata da Lnigi XIV nel 1681, dichiara contrabbando le sole munizioni di guerra 2). Il Valin e il Pothier, comentando questo articolo, si accordano a dire che quelle da bocca, quando essi scrivevano, non comprendevansi nel codice francese delle prede, purchè non erano dirette ad una piazza d'arme assediata o bloccata 3). Ma il Valin aggiunge che durante la guerra del 1700 (che fu quella della successione spagnuola, finita con la pace di Utrecht) furon messe tra le merci di contrabbando la pece e il catrame, poichè « per tali le avea il nemico, tranne quando si trovavano a bordo de'legni svedesi, essendo una derrata loro paesana. Col trattato di commercio conchiuso con la Daminarca nel 1742, la pece e il catrame furono dichiarati anche di contrabbando, come pure la ragia, la tela luna, il canape, il sartiame, gli alberi, e il legname da costruzione. Sicchè circa a ciò nulla si può appuntare su la condotta degl'inglesi, fuorchè nel caso in cui vi era contravvenzione ai trattati particolari, perocchè, secondo il diritto, quelle cose sono considerate di contrabbando a cominciare dal secolo presente

1) SCHOELL, *Storia compend. de' trattati*, vol. IV, p. 21 a 25.

2) « Le armi, le polveri, le palle, e le altre munizioni da guerra, anche i cavalli e gli equipaggi che saranno trasportati in servizio de' nostri nemici, in qualunque legno trovati ed a qualunque persona appartenenti, sia suddita nostra sia alleata, cadranno in confiscazione. *Ordinanza della marina* lib. III, tit. IX, *Delle prede* art. 11.

3) VALIN, *Commentario sull'ordinanza*, lib. III, tit. IX *delle prede* art. 11. *Trattato delle prede*, cap. V, § 6, not. 4. POTHIER, *Trattato di proprietà*, n. 104.

non mica per l'addietro, siccome è chiaro dagli antichi trattati, e specialmente da quello di S. Germano conchiuso con l'Inghilterra nel 1677. Del quale trattato l'art. 4.° espressamente dice, che sì fatte merci sarebbero liberamente mercatabili, come pure quelle destinate a nutrimento dell'uomo; eccettuate le piazze assediate o bloccate 1)».

(*Diritto di contrabbando secondo il Grozio.*)

Per fermamente conoscere se davvero in su i primordî del secolo decimottavo avvenne sì importante riforma nel diritto relativamente al contrabbando di guerra, come suppone il Valin, è necessaria una ricerca per istabilire qual era la legge preesistente, dai pubblicisti riconosciuta. Il Grozio i cui scritti tanto ascendente hanno avuto su le opinioni, ed anche in su gli usi del secolo posteriore al suo, distingue le cose direttamente utili alla guerra da quelle che nol sono, e quelle di cui si può usare sia in pace sia in guerra, come sono il danaro, i viveri e le materie da costruir navi: delle *prime* ne vieta in ogni modo il trasporto al nemico per mezzo dei neutrali; delle *seconde* ne permette il commercio; e delle *ultime* le proibisce o le permette, a seconda de'casi della guerra. « Conciossiachè, egli dice, se per difendermi, è necessario che il nemico non abbia quelle cose che gli si trasportano, allora la necessità mi dà il diritto di staggirle, come altrove abbiam detto, coll'obbligo di restituirle, purchè non sopravvenga altra cagione d' impedimento ». E di poi spiega quest'altra cagione (*alia causa*) con un esempio: « come se io assediassi una fortezza, se avessi messo in blocco un porto, e che l'inimico stesse in su le mosse di arrendersi, o di conchiuder la pace 2)».

E' sembra che il Grozio opini circa la terza specie di merci, non che sieno di contrabbando, ma che la necessità le faccia per tali riguardare dalla nazione guerreggiante. Egli non afferma, che la illegale condotta della nazione neutrale, trasportando derrate della terza specie a *un porto che non è nè assediato nè bloccato*, renda legale la cattura, quando questa è fatta col solo fine di nuocere all'inimico, e di costringerlo alla sommessione; ma, spinto dalla necessità, che non fa por mente alle distinzioni di proprietà, e fa rivivere con certe condizioni il diritto primitivo di usare delle cose come se ancora stessero in comunanza; e di questa necessità egli avea parlato nel lib. II, (cap. II, sez. VI), e nel passo di sopra citato, ove rimanda il lettore. Nelle sezioni 7, 8 e 9, lib. II, (cap. II) enumera le condizioni, che si connettono col diritto di necessità: 1.° che sia esercitabile dopo adoprato ogni altro mezzo possibile; 2.° che non deve esercitarsi, quando il vero proprietario sia nella

1) Id. *ibid.*

2) In tertio illo genere usus ancipitis, distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum, nisi quae mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi exposuimus, ius dabit, sed sub onere restitutionis, nisi *causa alia* accedat. Quod si iuris mei executionem rerum subvectio impedierit, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clausos, et iam deditio, aut pax expectabitur, tenebitur ille mihi de damno culpa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fugam eius in meam fraudem instruxit; et ad damni dati modum res quoque eius capi, et dominium earum debiti consequendi causa quaeri poterit. Si damnum nondum dederit, sed dare voluerit, ius erit rerum retentione eum cogere ut de futuro caveat obsidibus, pignoribus, aut alio modo ». Grozio *de jure belli ac pacis*, lib. III, cap. I, § V, nota 37.

stessa necessità; e 3.° quanto più presto si potrà, restituire gli oggetti, o il loro valore. Questo scrittore, nel terzo libro, riepilogando quanto avea già detto, più chiaramente spiega la dottrina della necessità, confermando l'interpretazione da noi fatta sopra il suo testo, dimostrando che la sola eccezione di una fortezza realmente assediata o bloccata giustifica lo stato di necessità assoluta, non tenendo conto delle regòle generali.

(*Opinione del* BYNKERSHOEK).

Il Bynkershoek, comentando il citato passo del Grozio, chiaramente dice, che può essere permesso il sequestro degli oggetti della terza specie, solo in caso di necessità, coll'obbligo della restituzione. Egli aggiunge, che la generale usanza delle nazioni, confermata da' trattati da eseguirsi rompendosi la guerra, e dalle ordinanze promulgate durante la guerra, proibiva come contrabbando di guerra solamente quelle merci adatte alla guerra; e conchiude che nè pur sono di contrabbando le materie grezze, con le quali si possono lavorare effetti di contrabbando. « Se, egli dice, fossero proibite tutte le materie, con le quali si può lavorare un oggetto utile alla guerra, immenso sarebbe il catalogo delle merci di contrabbando, poichè poche sono le cose che non possono tornar utili ad essa. Proibire tutte queste derrate, è lo stesso che proibire totalmente ai neutrali di trafficare, e non altrimenti che così potrebbe meglio esprimersi e spiegarsi ». Indi modifica questa sua proposizione generale dicendo, che talvolta potrebbe avvenire che sia proibito il trasporto delle cose servienti a costruzioni navali, « se il nemico ha urgente bisogno di esse cose, senza le quali non può continuare la guerra ». Secondo questo principio egli giustifica l'editto degli Stati Generali del 1657, e quello del 1652 contro l'Inghilterra, come eccezioni alla regola generale, che i materiali per costruzioni navali non sono di contrabbando 1). E finalmente ritiene che spesso anche i viveri sono eccettuati dal libero commercio neutrale, « quando il nemico è assediato dal nostro amico, ovvero è ridotto agli estremi dalla fame 2) ».

(*Opinione dell'* EINECCIO).

Al Bynkershoek è contemporaneo l' Eineccio, il quale dice, che in quel tempo era usanza delle nazioni, raffermata dai trattati, comprendere nel novero delle merci dichiarate contrabbando di guerra, non solo le munizioni guerresche, ma i viveri e i materiali ad uso di costruzioni navali; e pare che, come il Grozio, faccia nascere il diritto di staggire sì fatte merci anche dalla necessità 3).

(*Opinione dello* ZOUCH).

Lo Zouch, citato dall'Eineccio, scrittore nel decimosettimo secolo, trascrive a verbo il tratto menzionato del Grozio, riguardante gli effetti della terza specie, e sono di accordo per la facoltà dello staggimento per la stessa ragione della necessità 4). Frattanto, da un'altra parte, L. Jen-

1) BYNKERSHOEK, *Q. J. Publ.* lib. I, cap. X.
2) ID. *ibid.* lib. I, cap. IX.
3) EINECCIO, *De nav. ob vect. merc. comm.* cap. I, § XIV.
4) Aliae sunt quae in bello vel extra bellum usum habent, ut pecuniae, commeatus, naves, quas etiam si earum subvectio deditionem, quae expectatur, impediri poterit, intercipere licet. ZOUCH, *Jur. et jud. fecialis,* p. II, § VIII, n. 7.

kins nel 1674, scrivendo a Carlo II, ed esaminando il fatto di un legno svedese carico di materie atte a costruzioni navali, dice « non esser probabile che la Svezia a mezzo di trattato avesse conceduto o permesso alla Spagna di riguardare come contrabbando di guerra i suoi indigeni prodotti. Il perchè siffatte merci non essendo diventate nemiche per la naturalità del naviglio su cui erano caricate, non possono giudicarsi, se non secondo la legge generale delle nazioni, e in tal caso io opino, che in conformità di essa legge, nulla può esser dichiarato di contrabbando, se non quelle sole cose il cui uso può direttamente e immediatamente giovare alla guerra; eccettuato il caso di assedio a una piazza, ovvero quando la Spagna ne farà una generale dichiarazione, e quindi potrà confiscare tutto il catrame che potrà sequestrare 1) ».

Da tutti questi pareri si può trarre la sola induzione, che la mutazione nel diritto di contrabbando, come è stato inteso dalle parti in guerra, e di cui parla il Valin nel tratto di sopra citato, contava un'epoca più remota da quella che egli le assegna; ma che gli Stati neutrali avessero fatta instanza contro l'autorità di tal legge, in tal modo introdotta, perciocchè con l' interdizione ne veniva a scapitare il commercio ordinario delle loro derrate paesane; e soprattutto relativamente alle nazioni settentrionali quanto alle materie servienti alle costruzioni delle navi da guerra 2).

Nel conosciuto fatto del convoglio svedese, finito nella Corte dell'Ammiragliato inglese nel 1799, Guglielmo Scott, dando le sue conchiusioni diceva: « non doversi porre in dubbio, che, secondo il moderno diritto delle genti, il catrame, il canape, diretti all' inimico, possono essere sequestrati, anche come di loro natura oggetti di contrabbando; sebbene per l' addietro, quando in Europa erano le ostilità manco navali che oggidì, furono riguardati come dubbi, e forse così si è continuato a stimarli fino all'epoca di questo trattato (quello del 1661 tra la Gran Bretagna e la Svezia, ancora in vigore quando questo dotto magistrato così giudicava), ovvero all' epoca del trattato che ne è il fondamento, intendo dire di quello negoziato da Whitlock nel 1656; conciossiachè io credo che il Valin esprima il vero, circa ciò, dicendo: « *Di diritto* queste cose (servienti a costruzioni navali) oggidì, cominciando dai primordi del corrente secolo, sono di contrabbando; mentre non erano tali per lo passato; e il Vattel, dotto scrittore odierno, intorno a ciò, pone nel novero degli oggetti di contrabbando il legname e tutto ciò che serve a costruire e ad armare un naviglio da guerra. E, secondo questo principio, fu compilato il nuovo articolo, che spiega il trattato con la Danimarca, negoziato nel 1780 da lord Mansfield, allora segretario di Stato sopra i negozi stranieri, il quale appunto su queste materie avea fermata la sua attenzione. Il perchè io opino, che bene possa dimostrarsi che al tempo del Whitlock, quando fu negoziato il fondamentale trattato, si dubitava se di contrabbando o no fossero le accennate merci, su le quali si discute, e quindi fu serbato discreto silenzio compilandolo, come nell'altro più recente su quello fondato; non pertanto l'opinione e l'usanza più moderna di Europa circa a ciò manifestate, fino a un certo segno potrebbero contribuire a fermare e a render certo ciò che i

1) Ienkins, *Vita ed Epistolario*, vol. II, p.751.
2) V. i negoziati del Cromwel coi Svedesi nel 1656—Witlock, *Memorie*, p.623; e tra gli Olandesi e gli Svedesi — Thurloe, *Corte*, c. IV, p. 580.

trattati aveano rimasto in uno stato incompiuto e incerto, in cui il comune pensamento in Europa ricevuto l'aveva locato 1) ».

Molto arrischiata ci sembra questa interpretazione dei trattati che ne fa il tribunale inglese circa il fatto accennato. Stando al testo di essi trattati, il denaro, i viveri e le munizioni di guerra sono i soli oggetti dichiarati soggetti a confiscazione come contrabbando da guerra tra le parti contraenti, e il *silenzio discreto*, a cui accenna G. Scott, è chiaramente spiegato dai trattati del 1664 e 1665, i quali dichiararono che « nel caso in cui una delle parti contraenti sarà in guerra, saranno liberi il commercio e la navigazione de' sudditi dell' altra parte, che rimarrà neutrale col nemico; e quindi le sarà permesso di trasportargli tutte quelle derrate non espressamente eccettuate dall'art. 11 del trattato di Londra dell'anno 1661, nè proibite come contrabbando, nè che appartengono al nemico». Più chiaro è l'articolo seguente: « E perchè ognuno, che legge le presenti, conosca quali sieno le merci specialmente eccettuate e proibite, ovvero considerate come di contrabbando, di accordo le parti contraenti qui le enumerano, giusta l'art. 11 del trattato di Londra. Esse sono etc. » e segue l'enumerazione come nell'accennato art. 11, ove non si annoverano affatto gli oggetti che servir possano alla costruzione e all' armamento de' legni da guerra 2).

Un esame imparziale de'suddetti trattati basterà a far conoscere, che essi non facultano il sequestro dei prodotti indigeni della Svezia, necessari a costruire e ad armare i legni da guerra, nè anche per applicare a sì fatti oggetti il temperato diritto di preferenza di compra e ancor meno per confiscarli come contrabbando di guerra.

Il primo trattato del 1670 tra la Danimarca e l' Inghilterra, accennato da G. Scott, avea dichiarato di contrabbando « le munizioni da guerra, cioè i soldati, le armi, i cannoni, i vascelli, e le *altre cose necessarie all'uso della guerra*». Col trattato del 1742, citato dal Valin, la Danimarca avea consentito a ritenere come di contrabbando gli oggetti che servono a costruire e ad armare i legni da guerra; e, sì per togliere ogni ambiguità dal tenore del trattato del 1674, sì per mettere a pari la Francia e l'Inghilterra, tra questa e la Danimarca fu conchiuso il trattato del 1780. Col quale si dichiarò: « che, per non lasciar dubbio alcuno circa il significato di contrabbando, si è convenuto intendersi sotto questa nomenclatura tanto le armi da fuoco, quanto di altra sorta col loro corredo, come i cannoni etc. (qui segue una lunga lista) e generalmente tutti gli altri oggetti ad uso di guerra, come il legname da costruzione, il catrame, la pece, il rame a lamina, le vele, il canape, e il sartiame, e generalmente tutto ciò che può direttamente servire ad armare un legno; nondimeno sono eccettuati il ferro grezzo, e le tavole di abete ». Fu anche espressamente dichiarato « che non sono comprese nel contrabbando il pesce, la carne fresca o salata, il grano, la farina, qualunque sorta di civaia, i legumi, l'olio, il vino, e generalmente quanto serve a nutrire e sostentare la vita; sì chè tutte le suddette cose potranno sempre trasportarsi come le altre merci, anche in paesi occupati da un nemico delle due nazioni, purchè non sieno nè in istato di assedio, nè in blocco 3) ».

1) Robinson, *Rapporti dell'ammiragliato*, vol. I, p. 372. *La Maria.*
2) Schlegel, *Esame della sentenza del tribunale d'ammiragliato inglese dell' 11 giugno 1799 pel fatto del convoglio svedese*, p. 125.
3) Martens, *Raccolta di trattati*, vol. III, p.177.

(*Diritto di preferenza di compra*).

L' antichissimo diritto marittimo della Francia sembra non aver sottoposte a confiscazione come preda di guerra le merci di contrabbando dirette all'inimico,ma sì bene per valersi del temperato diritto di preferenza a comprare.Secondo il Grozio,è questo il vero intendimento della ordinanza di Enrico III del 1584 art. 69; soggiungendo che talvolta un' opposta massima era stata seguita dagli Stati boreali, però variabilmente e secondo i temporanei avvenimenti, anzichè fondata su gli eterni principî dell'equità 1).

L' ordinanza di marina, emanata da Luigi XIV nel 1681, e il regolamento del 23 luglio 1704 stabilirono la confiscazione per le merci di contrabbando, ma esser liberi la nave e gli effetti innocui.

Il Bynkershoek, poggiandosi alle ordinanze ed ai trattati dell'Olanda,conchiusi o promulgati nell'intervallo dalla pace di Westfalia a quella di Utrecht, sostiene, che se queste ordinanze e questi trattati esser dovevano riguardati come prove di ciò che costituiva il diritto delle genti , solo le merci di contrabbando erano soggette a confiscazione, mentre le innocue, e la nave che le trasportava, n'erano esenti. « Son queste, egli dice,le massime dalle leggi e dai nostri trattati stabilite, e se in queste fonti cercar dobbiamo il diritto delle genti, troveremo che non potranno giammai essere confiscate le merci permesse, perchè su la nave stessa che le trasporta vi sono merci di contrabbando. Ma non solo in queste fonti dobbiam ricercare il diritto delle genti ; la ragione, come abbiamo dietro osservato, è il supremo diritto delle nazioni, ed essa non permette, che tutte cose sieno comprese sotto un generale significato, senza le necessarie distinzioni. » Il perchè l' Autore citato ne stabilisce diverse sulle norme del diritto fiscale de'Romaui, e secondo che trova nel comandante della nave scienza, o no, che la merce caricata era di contrabbando, egli ammette o nega la confiscazione del legno 2).

Lo Zouch menziona un più antico autore,Petrino Bello (*De re milit.* pag.9, 22, 26, 28) per dimostrare che dee farsi una distinzione nel caso in cui le merci di contrabbando e le lecite sieno di una stessa persona, e quando sieno di diverse. Nella prima ipotesi, egli afferma, potersi giustamente confiscare tutto il carico; però nel caso, che egli cita, di Petrino Bello, pare che vi era frode da parte del proprietario, cagione che faculta a confiscare le merci, secondo il diritto romano, da cni gli antichi pnbblicisti si tenean paghi a trarre gli esempî 3).

Lo Zouch non ci dice qual era l'uso del suo paese, egli vivente; ma e' sembra, giusta altri scrittori, di aver seguito il primitivo de' tribnnali marittimi d' Inghilterra,cioè la confiscazione della merce e del legno; uso indi mitigato,da limitare la confiscazione e della nave e delle merci innocue, quando appartenessero al proprietario del contrabbando, ovvero quando sotto false carte di bordo si cerca nascondere il trasporto di merci di contrabbando, e con un falso indirizzo 4). Un più recente nso della Corte d'ammiragliato inglese sottopone i viveri, e i ma-

1) Robinson, *Collectanea maritima*, p.133. Grozio, *de jure belli ac pacis*, lib.III, cap. I, § V, nota 6.
2) Bynkershoek, *Q. J. Publ.* lib. I, cap. XII.
3) Zouch, *Jur. et juris fecialis*, part. II, § VIII, q. 13.
4) Robinson, *Rapporti all'ammiragliato*, vol. II, p. 221, n.*a*.

teriali necessari a costruire e a corredare i legni da guerra,al solo diritto di preferenza di compra 1).Il dotto magistrato,che era presidente di questa Corte nel fatto accennato del convoglio svedese, osservava «che nell'anno 1750 la Corte di appello in Inghilterra ha dichiarato,che il catrame prodotto della Svezia,e trasportato da un naviglio anche svedese diretto a un porto francese, potevasi confiscare come contrabbando di guerra, nel memorando fatto del naviglio il *Med Goods Helpe*.Però, secondo una più recente spiega a tal riguardo, siffatte merci essendo indigene della Svezia, appartenenti a Svedesi, e su i loro legni trasportate, seguendo un principio di tolleranza verso i prodotti, e il commercio consueto di questo paese, le corti dell'Ammiragliato inglese, le hanno riguardate come soggette al diritto di sequestro, e di preferenza a comperare ; ossia al diritto d' impedire che fossero trasportate al nemico, e di valersene a proprio uso, mediante pagamento al proprietario neutrale.Ma possono esercitarsi tali diritti,quando le merci sieno dirette al nemico , e potrebbero essere sequestrate senza che si violi la giustizia nazionale e individuale 2) ».

L'Eineccio, scrittore quasi contemporaneo al Bynkershoek, dichiara che a tempo suo le nazioni aveano per uso di colpire nave e merci colla stessa confiscazione, purchè le merci di contrabbando fossero caricate a bordo,sciente e consenziente il padrone del legno.A giustificare la confiscazione del legno adduce un' ordinanza degli Stati Generali del 1648, e un'altra dal re di Danimarca del 1659,traendo l'eccezione dal diritto romano. E soggiunge che, mediante particolari convenzioni , spesso era stata cambiata questa usanza, eccettuando da confisca il legno; e in conferma cita i trattati del 1648, e del 1650 tra l'Olanda e la Spagna,e del 1655 tra la Francia e le Città anseatiche. Infine conchiude così : « *Sed quemadmodum ejus modi pacta ad exceptionem pertinent: ita facile patet, regulam istis non tolli,adeoque certi juris esse, ob merces illicitas naves etiam in commissum cadere* 3) ».

Il Bynkershoek fa menzione di molti trattati avvenuti prima della pace di Utrecht, ne'quali stabilivasi non solamente esser liberi il legno e le merci innocue del carico, ma subitamente rilasciarlo affinchè col resto del carico potesse continuare la sua rotta, senza esser condotto in un porto del catturante,come altri trattati ed ordinanze imponevano 4). Il trattato di commercio tra la Francia e l' Inghilterra, sottoscritto ad Utrecht nel 1715, stabiliva (art. 26) , che le merci di contrabbando sequestrate non si venderebbero,nè alienerebbero in altro modo,se non che dopo un regolare procedimento,secondo le leggi e le consuetudini,i giudici dell' ammiragliato non ne avessero sentenziata la confisca ; eccettuato il legno e le altre merci del carico, che sarebbero libere, e che non potevano trattenersi col pretesto che il legno era carico di merci di contrabbando, nè tampoco confiscarsi come preda di guerra 5).

1) Robinson, *Rapporti, etc.*vol.I I, p. 175.
2) Id.*ibid.* vol. II, p.175.
3) Eineccio, *De nav. ob vect. merc. vet. comm.* Cap. II, §§ III, VI. L'ordinanza danese, citata da questo autore non appoggia il suo detto. La lista che dà de' contrabbandi è sterminata, ma il legno vi è dichiarato non soggetto a confisca. Robinson, *Collectanea maritima*, p. 185.
4) Bynkershoek, *Q. J. Publ.*, lib. I, cap. XII.
5) Dumont, *Corpo di plomatico*, vol. VIII, parte I, p. 349.

§ 16. — *Diritto di blocco.*

All' epoca in discorso riconoscevasi per usanza un'altra eccezione alla generale libertà del commercio e della navigazione neutrale in tempo di guerra,riguardante il traffico coi porti,o piazze d'arme realmente assediate, investite, o bloccate.

(*Opinione del* GROZIO).

Abbiam già veduto che il Grozio,scrivendo molto prima intorno i rispettivi limiti dei diritti che competono ai neutrali e ai guerreggianti quanto al commercio ed alla navigazione, punto che fu ed è ancora, come egli dice,l'oggetto di molti vivi dissensi,proibisce che si trasporti qualunque specie di merce alle piazze assediate o bloccate, perciocchè impediscono all'avversario di eseguire il suo lecito pensiero, cioè di ridurre il nemico a deporre le armi, o alla pace 1).

(*Opinione del* BYNKERSHOEK).

Il Bynkershoek, chiosando il suddetto passo del Grozio, forse ne ha frainteso il senso,supponendo che questo pubblicista esiga,qual assoluta condizione di uno stretto blocco, che si attenda o la pace o la resa. Gli è più probabile che egli volesse citare ad esempio queste congiunture,e per addurre un caso più facile ad avvenire, il Bynkershoek obbietta anche contro la dottrina del Grozio,il quale,in simile ipotesi,circoscrive il diritto del combattente ad esigere un ristoro del danno ricevuto dal neutrale; e, se danno non vi sia stato, ritenendo i suoi effetti, costringerlo a mallevare che in avvenire non sarà per fare alcun che di simile. Ma noi non dobbiam mica credere che il Grozio voglia limitare a ciò la pena incorsa per violato blocco in tutti i casi possibili; conciossiachè egli aggiunge, verso la fine del suddetto paragrafo, che «se il neutrale, mercè del soccorso che appresta, aiuta l' inimico a sostenere una guerra ingiusta, egli non solo civilmente è obbligato al risarcimento del danno che cagiona al combattente, ma anche criminalmente, come chi trafuga alla giustizia un convinto reo; e quindi può esser punito secondo la gravezza del fatto stesso con la confisca delle sue sostanze 2) ».

Il Bynkershoek di poi espone il diritto di blocco tal quale definivasi dai trattati antecedenti alla pace di Utrecht, e dalle ordinanze emanate nella seconda guerra della indipendenza olandese contro la Spagna. Egli cita molti trattati tra gli Stati Generali e altre nazioni, coi quali si stabiliva assoluta proibizione di trasportare merci di qualunque specie a piazze d' arme bloccate o assediate, senza comminare pena alcuna per la violazione. E tuttavia conchiude, che se un tal commercio debba esser ritenuto per illecito,le merci dirette a tali luoghi debbono considerarsi di contrabbando, e quindi potersi confiscare come buona preda di guerra. Indi fa una particolareggiata chiosa a un editto, degno di considerazione, emanato dagli Stati Generali nel 1630 col consiglio delle

1) DUMONT, *Corpo diplomatico*, vol.VIII, par. I, § 14.

2) Quod si praeterea evidentissima sit hostis mei in me injustitia, et ille eum in bello iniquissimo confirmet, jam non tantum civiliter tenebitur de damno, sed et criminaliter; ut is qui judici imminenti reum manifestum eximit: atque eo nomine licebit in eum statuere, quod delicto convenit, secundum ea quae de pœnis diximus, quare intra eum modum spoliari poterit. GROZIO, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. I, § V, n. 8.

Corti di Ammiragliato, e de'più dotti giureconsulti olandesi,per regolare il blocco de'porti flamminghi, ancor posseduti dagli Spagnnoli.

Il testo di questa ordinanza, e la glossa del Bynkershoek su ciascun articolo, ci farà conoscere il diritto di blocco, come fu inteso e praticato dalle nazioni marittime di Europa, dal tempo in cui fu pubblicata la detta ordinanza, fino a quella in cui questo gran pubblicista scrisse il suo trattato sul diritto della guerra.

« 1.° Gli Stati Generali delle Province Unite,avendo letto e riflettuto su i motivi, come di sopra, dopo una precedente matura deliberazione, e sul parere dei collegi rispettivi dell'ammiragliato, hanno stimato, circa il primo punto, che i navigli neutrali, i quali si troveranno, o che escano dai porti nemici di Fiandra, o che vi entrino, o che vi sieno tanto vicini da volervi indubitatamente entrare, debbono con le loro merci essere confiscati mediante sentenza de' suddetti rispettivi collegi; percciocchè gli Stati mantengono continuamente detti porti bloccati da'loro vascelli di guerra con eccessivo dispendio dello Stato, per impedire il traffico e il commercio coll' inimico, affinchè e i porti e le piazze di costoro si reputino assediate; uso seguito un tempo da Re, principi, nazioni e repubbliche,servendosi del medesimo diritto in simili occasioni».

« 2.° Circa il secondo punto, gli alti Stati dichiarano che anche i navigli e le merci neutrali cadranno in confisca, essendo manifesto dalle polizze di carico o da altri documenti che sono state caricate ne' porti fiamminghi, ovvero che vi sieno diretti, anche quando sieno incontrati molto lontani,da poter cambiare di pensiero,e di rotta.Essendo ciò fondato dall' aver essi tentata e cominciata qualche cosa illecita, quantunque non l'avessero terminata e totalmente compinta,e fuorchè i comandanti e i padroni di tali navi non provano di aver desistito per moto proprio dalla impresa e dal loro viaggio, e ciò pria che alcun vascello dello Stato gli abbia veduti, o data la caccia, e che in essi non trovi frode; su la qualcosa potrà giudicarsi esaminando la natura del fatto dalle congetture, dalle particolarità e dall' occasione ».

« 3.° Quanto al terzo punto gli alti Stati dichiarano che i legni,ritornando dai porti flamminghi(senza esservi stati spinti da una suprema necessità), e sebbene lontano incontrati nel canale, o nel mare del nord dai vascelli dello Stato, e quand' anche uscendo dai porti non fossero stati veduti nè insegniti,saranno confiscati, poichè saranno reputati come presi in sul fatto, tanto da non aver compiuto il loro viaggio, nè di essersi rifuggiati in qualche porto libero, ovvero appartenente ad un principe neutrale. Ma se fossero stati, come si è detto, in un porto libero, e poi fossero presi dai vascelli da guerra dello Stato in un altro viaggio, nè i legni, nè le merci cadranno sotto confisca, purchè, uscendo dai porti flamminghi non sieno stati seguiti dai vascelli di guerra, o perseguiti fino ad un altro porto che non è il proprio,o quello dove diretti, e che da ivi uscendo, sieno stati catturati a largo mare 1) ».

Quanto al primo articolo, con cui è comminata la confisca ai navigli neutrali coi loro carichi, non solamente riguarda quelli presi sul fatto uscendo dai porti nemici, o vi entrando, ma anche quelli trovati tanto vicino ai porti bloccati da chiaramente comprendersi,che ivi eran diretti,Bynkershoek ritiene come giustificata questa disposizione, stabilendo una presunzione analoga a quella stabilita dagli antichi pubblicisti,quando fossero trovate merci di contrabbando sul confine del territorio ne-

1) Robinson, *Collectanea maritima*, p. 158.

mico; e a questa presunzione generale ammette la sola eccezione della necessità, quella cioè in caso di naufragio.

Approva anche il secondo articolo, che accerta l'intenzione di violare il blocco, poggiando su la confessione dello stesso colpevole, contenuta ne'documenti scritti trovati a bordo; come pure nel primo articolo è supposta la stessa intenzione, facendola legalmente presumere le apparenti occorrenze. Difficil cosa è intanto provare il *blocus poenitentiae* accordato dall'editto, purchè non sieno convincentissime le prove di aver desistito dal viaggio, e di aver cambiato rotta.

Quanto al terzo articolo, dice giustamente distinguersi i navigli, a' quali è stata data la caccia, o forzati a cercare un porto di ricovero, da quelli che volontariamente se ne vanno al porto, a cui diretti. «Questi ultimi, egli dice, sono scusati quando son raggiunti in sull'uscire dal porto, considerando il primo viaggio compiuto, e incominciato un nuovo; mentre i primi saranno confiscati, perchè presi sul fatto di violare il blocco. Però, circa a questi, l'editto servesi della particella disgiuntiva, dicendo: Se essi *sono inseguiti fino ad un altro porto*, che non è il proprio, *o a quello a cui diretti;* cosicchè può cader dubbio intorno al vero significato delle parole, e della legge che ne segue. Certo egli è, che non vi *può esser dubbio*, se deve intendersi la stessa cosa per *il porto proprio, e quello a cui diretti*. Ma se un legno inglese, il quale è diretto per la Danimarca, è costretto ad approdare in un porto inglese, e, da questo uscendo per continuare la sua rotta, sia catturato prima di giungere al porto danese, a me sembra che sia preso in sul delitto di viaggio illecito, e che nulla importa se, non compiuto il primo viaggio, sia, o no, entrato nel proprio porto. Per la qual cosa, poichè le particelle disgiuntive sono interpretate come le congiuntive, io intendo le parole *proprio porto* del cennato articolo, per quel porto a cui il legno era diretto, e dovea compirsi la sua rotta 1) ».

I passi riportati dell'opera del Bynkershoek dimostrano, che i principî elementari del diritto di blocco, come furono intesi e attuati al tempo di cui discorre, e a tempo suo, rimasero gli stessi, o quasi gli stessi, ricevuti dall'uso delle nazioni, e dai moderni pubblicisti riguardati come conformi al diritto delle genti. Gli è chiaro che questo sommo pubblicista non potea concepire l'idea di legalità di un blocco stabilito per bando, o sulla carta, senza essere posto in esecuzione, come ne abbiamo avuto esempî a'tempi nostri. Egli allega il fatto storico, che l'editto del 1630 di fatto non fu messo ad esecuzione stabilendo una sufficiente forza a mantenere il blocco; e frattanto fu proseguito libero commercio, particolarmente nel 1642 dai neutrali, coi porti fiamminghi. « Durante questo tempo, egli dice, furono catturate alcune navi neutrali, e recate nei porti della Zelanda; intanto le sole merci di contrabbando furono sequestrate e confiscate, mentre il resto del carico fu liberato e ridonato. Si chiese, mercè di qual legge in quell'abbattimento furono confiscate quelle merci; e taluni negarono eziandio di esserne stata legale la confisca. Chiaro egli è intanto, che nell'intervallo, in cui meno rigorosamente quei porti furono invigilati, la legge del blocco, secondo la quale tutte le merci neutrali, entrando o uscendo da un porto bloccato, possono legalmente sequestrarsi, fu rilassata; ma la legge generale della guerra, la

1) Il sig. Duponceau, dotto traduttore del Bynkershoek in inglese, dice che questa parte dell'editto è chiara per sè stessa, nè ha bisogno d'interpretazione.

Bynkershoek, *Law of war, translated by* Duponceau, p.9, n. Philadelphia ed. 1810.

quale sottopone a confiscazione tutte le merci di contrabbando trasportate ad nn porto nemico, anche non bloccato, ancor continua in pieno vigore 1) ». E nel suo 4 capitolo biasima la inconsideratezza degli Stati Generali, i quali nel 1652 si vantavano di aver proibito agl' Inglesi ogni commercio con le altre nazioni, e nel 1663 che avean disputato agli Spagnuoli questo diritto, da loro esercitato contro gl'Inglesi 2).

(*Proibizione di ogni commercio neutrale con la Francia, imposta dall'Olanda e dall' Inghilterra nel* 1689).

Così ingiusta ed arrogante pretensione dell' Olanda fu rinnovata da questa unitamente colla Gran Bretagna nella guerra, che avvenne immediatamente dopo la rivoluzione inglese del 1688, e al comporsi della lega contro la Francia, detta dagli storici inglesi la *Grande alleanza*. Il 22 di agosto 1689 fu sottoscritta in Londra tra la Gran Bretagna e l'Olanda una convenzione, con la qnale le due nominate nazioni annunziavano, che, avendo dichiarata guerra al Re Cristianissimo, erano costrette a fargli tanto male da costringerlo ad accettare condizioni tali da restituire la tranquillità all'Europa; e quindi era cosa necessaria interrompere ogni commercio co' sudditi del suddetto Re; il perchè aveano ordinato alle loro flotte di porre in blocco i porti francesi. E, col 3° e 4° art. di questo trattato, fn stabilito che s'impadronirebbero di ogni nave, a qualunque nazione appartenesse, sorpresa nell' entrare o nell'uscire da un porto francese; che confischerebbero come buona preda le dette navi insieme col carico; e che questa convenzione sarebbe stata notificata a tutte le nazioni neutrali 3).

Qnesta pretensione, la quale molto rassomiglia al blocco universale, che nell' ultima gnerra marittima dell' epoca corrente fu stabilito dagli straordinarî ordini dell'Inghilterra e della Francia, trovò ostacolo nelle nazioni marittime del Baltico, come la Svezia e la Danimarca, alle quali molto premeva una tale faccenda. E queste due nazioni nel 1693 conchiusero tra loro una specie di alleanza di neutralità armata; e nel proemio del trattato dichiaravano che « quantunque le MM. del re di Sve-

1) Bynkershoek, *Q. J. Publ.* lib. I, cap. XI.

2) « Id vero, neque aliud Ordines Generales complexi sunt illo decreto (26 giugno 1630) ex quo ad eam, de qna nunc disputo, quaestionem recte argumentaberis, si et anno 1666 Angliam, Scotiam, Hyberniam et omnia illa, quae in Asia, Africa et America habebant Angli classibus suis obsessa, habuerint Ordines Generales. Relatum quidem est, eosdem Ordines anno 1652, quod ad Anglos, tale quid iactitasse omnibus sic interdicto cum Anglis commercio, sed quo iure iactitarunt nunc non quaero, contentns monere, eosdem Ordines anno 1663 Hispanis, cum hi Lusitaniam obsessam habere videri vellent, id ipsum negasse, quod contra Anglos antea sibi arrogaverunt, sic enim proditum est in annalibus». Bynkershoek, *Q. J. Publ.* lib. I, cap. IV.

Riscontrate quanto sta detto di un blocco dei porti stessi nel Baltico, imposto da Carlo XII di Svezia, ma opposto dall'Olanda e dall'Inghilterra (allora entrambe neutrali nella guerra tra la Svezia e la Russia) fondandosi sul motivo di non essere stato seguito da una bastante forza. Tra le dissertazioni inglesi in questo avvenimento scritte, in una sta detto: «Se le dette città fossero attualmente in assedio, o in blocco, i sudditi di S.M. e delle altre nazioni, non avrebbero un motivo per andarvi; ma il caso è ben diverso rispetto a pochi vascelli che incrociano solamente nel mar Baltico». Robinson, *Collectanea maritima.* v. 162, nota.

3) Ienkinson, (Lord Liwerpool) *Discorsi* etc. p. 36, ed. 1606.

zia e quello di Danimarca avessero sperato che,pubblicato il trattato tra loro conchiuso nel 1691,per proteggere il loro commercio e la loro navigazione, sarebbero cessate le ingiuste e ripetnte piraterie contra il traffico de' loro sudditi, pure sono rimasti dispiaciuti vedendo che, malgrado le ripetute rimostranze alle parti guerreggianti di porvi termine, le piraterie sono aumentate senza conto».

Il Puffendorf,in una sua lettera al Gronovio,che egli avea consultato sul progetto di un'opera su la libertà del commercio,cerca giustificare,o al manco scusare questa condotta degli alleati contra la Francia con ragioni di politica temporanea, e di pretesa necessità, simiglianti a quelle che in tempi posteriori hanno interdetto ogni commercio neutrale. Egli pretendeva,che le nazioni neutrali doveano temporeggiare circa una quistione, la quale non feriva che gl'individuali vantaggi del commercio di taluni Stati,« mentre tutte le altre nazioni si univano per ridurre in giusti limiti una insolente ed eccessiva potenza,la quale minacciava all'Europa la schiavitù, e al protestantesimo la sua fine 1) ». Però queste ragioni non parvero tali alle nazioni neutrali per desistere dal querelarsi,e il Vattel ci dice, che finalmente le parti avversarie fecero giustizia, facendo cessare così rigorose disposizioni 2).

§ 17. — *Diritto di visita.*

Nell'antica raccolta del *Consolato di mare* abbiam veduto che, riconoscendo il diritto di sequestrare la merce nemica caricata su legni neutrali, implicitamente riconoscevasi il diritto di visitare i detti legni per mettere in chiaro la proprietà tanto di essi quanto del carico; e negli antichissimi regolamenti marittimi francesi ed inglesi apertamente è riconosciuto un tale diritto,come incidente a quello di sequestro e di confisca delle merci nemiche, e del contrabbando di guerra; resistendo al diritto di visita, era pena la confisca 3).

Queste disposizioni furono anche inserite nella ordinanza di marina, emanata da Luigi XIV nel 1681, dichiarando che ogni nave « sarà di buona preda,resistendo *e* combattendo ». Il Valin dice che, sebbene la particella *e* sia congiuntiva,bastava la sola resistenza; e cita l'Ordinanza della Spagna del 1718, evidentemente copiata dall' Ordinanza di marina, ove sta disgiuntivamente : resistendo *o* combattendo 4).

Quantunque le tre maggiori nazioni marittime dell'Europa così avessero disposto intorno ai loro vascelli in guerra, nondimeno il diritto di visita continuò ad essere controvertito non solo tra loro, ma con le

1) Groningio. *Bibliotheca univers. lib. judic.* p. 106.

2) Vattel,*Diritto delle genti*, lib.3,cap. 7, § 112.Il Grozio,*De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. I, § 5 nota 6, fa menzione di aver molte volte tentato i guerreggianti d' impedir ogni commercio neutrale coll'inimico,prove che in molti trattati del decimosettimo secolo hanno fatto stabilire articoli dichiarativi che i neutrali possono seguitare il loro ordinario commercio coll'inimico, con l'eccezioni riconosciute di merci in contrabbando, e di porti bloccati.

3) Robinson,*Cellectanea maritima*, pp. 10, 16, 18.*Ordinanza di Errico III* del 1584, art. 65.

4) « Quel naviglio il quale rifiuterà di ammainar le vele,dopo invito fattogli dai nostri vascelli, o da uno dei nostri armatori , potrà essere astretto mercè dell'artiglieria,o in altro modo, e resistendo o combattendo sarà di buona preda (*Ordinanza della marina*, lib. III, tit. 9. *Delle prede*, art.12. Valin, *Tratt. delle prede*, c. 5, § VIII.

altre nazioni, come l' Olanda e il Belgio. Dalla controversia ne seguirono convenzioni, che temperarono il rigor della regola; stabilendo il modo come esercitarla,e,per particolari abbattimenti,talvolta anche sospendendone l'applicazione 1). In tali contese spesso riesce difficile distinguere le pretensioni che sono state originate dal diritto di sovranità, richiesto dagl' Inglesi, su i mari che bagnano le isole britanne (ne'quali essi esercitavano un diritto che agli altri negavano, fondandolo su la giurisdizione territoriale),dalla più generale pretensione del diritto della guerra, a tutte le nazioni comune. A mezzo il decimosettimo secolo, quando le principali nazioni marittime dell'Europa si disputavano il primato navale, Cristina regina di Svezia pretese resistere all' esercizio del diritto di visita mediante la protezione di un convoglio di vascelli da guerra della nazione neutrale. Durante la guerra tra le repubbliche Inglese ed Olandese, nel 1653, ella pubblicò una dichiarazione, con cui disapprovava la pretensione di impedire il sequestro delle merci nemiche, ed espressamente circoscriveva la protezione del convoglio al solo commercio degli Svedesi,e delle altre nazioni neutrali coi porti neutrali, senza punto frapporre alcun ostacolo « al libero commercio de' suoi sudditi, sia per proprio, sia per altrui interesse, con l'Inghilterra, e coll'Olanda, senza convoglio 2) ». In qual modo la Svezia avesse cercato mettere in pratica questo suo progetto, e come sia stato riguardato dalle potenze in guerra, non si sa; poichè l'anno dopo, nel 1654, le suddette repubbliche vennero a pace. Di fatto sembra che siffatta dichiarazione non sia mai stata messa in atto, e il Puffendorf ne adduce i motivi: 1.° perchè si conchiuse immantinenti la pace, e 2.° « perchè la regina temeva di venire a guerra se i suoi sudditi resistevano alla visita sia degl'Inglesi, sia degli Olandesi, e che si fosse venuto alle armi, come in tali congiunture suole succedere 3) ».

Il Codice Civile danese di Cristiano V, dell' anno 1688 ordina (cap. 7, art. 2) che « se per timor di corsari o di altri pericoli, le navi mercantili, appartenenti ai sudditi danesi, volessero andar di conserva per vicendevole protezione, e tra loro vi si trovasse qualcuno atto ad essere armato a guerra, questo naviglio era facultato ad inalberare la bandiera reale, a proteggere gli altri, e a non permettere a qualunque vascello straniero, sotto qualsiasi pretesto, di visitarle, o esaminarne le carte di bordo; ma al contrario tenerlo al largo; che gli altri vascelli della flotta sono in obbligo di aiutarlo con tutte le loro forze; e se un vascello straniero volesse costringerli a ricevere la visita, di opporglisi con tutti i loro modi, e di non sottostare a nulla che potesse offendere i diritti sovrani, o de' sudditi 4) ».

Or supponendo che la suddetta disposizione dovesse intendersi come autorizzante qualunque naviglio, che porta la bandiera reale, a resistere al diritto di visita,che vorrebbe esercitare un vascello di guerra stra-

1) Robinson, *Collectanea marittima*, p. 36, 50.

2) Turloe 's, *State papers*, vol. I, p. 426.

3) « Omittebat tamen id consilium onerarias naves bellicis conducendi Regina, quod pax brevi inter bellantes coitura videretur, ac ne forte hac occasione invita in bellum traheretur, si Angli aut Hollandi navarchi Suecias naves excutere auderent, Suecisque navarchis id abnuentibus ad manus, uti solet, esset perventum ». Puffendorf, *De reb. suecis*, lib. XXV § 41.

4) Schlegel, *Esame della sentenza emessa dal tribunale di ammiragliato inglese il 21 giugno 1799 nel fatto del convoglio svedese.*

niero su le navi del suo convoglio, probabilmente è stata tolta dalle ordinanze di marina pubblicate nel medio evo, per regolare quelle volontarie associazioni de' navigli mercantili, sia nel Mediterraneo, sia ne' mari settentrionali, per vicendevolmente difendersi dai corsari e dai pubblici nemici 1). Però sembra, che questa disposizione sebbene da Cristiano V fosse inserita nel codice, pure non sarebbe stata mai applicata; nè questo rifiuto al diritto di visita, negato alle nazioni guerreggianti, potrebbe essere conciliato co' patti de' trattati che la Danimarca avea con le altre nazioni.

Nel 1654 gl'Inglesi visitarono alcune navi olandesi, quantunque scortate da un vascello da guerra; fattone ricorso agli Stati Generali, furono proposte due quistioni: la prima su la visita del *vascello da guerra*, la seconda *su le navi mercantili*. Intorno la prima gli Stati Generali decisero che « i capitani, al loro servizio, sono facultati a non permettere in qualunque modo la visita dello straniero su i vascelli dello Stato. Quanto alla seconda per la visita delle navi mercantili le nazioni straniere debbono procedere con l' Olanda come antecedentemente avea disposto e praticato questo Stato inverso ai navigli mercantili delle altre nazioni, anche inglesi sotto scorta; e sebbene sian persuasi (gli Stati Generali) che la visita sia un grave ostacolo al commercio, pure ragionevolmente non può farsene querela, nè chiedere che gl' Inglesi ne desistessero ». E fu anche stabilito, che si negozierebbe col governo britannico una convenzione, « affin di regolare il diritto di visita in modo da produrre i minori impedimenti possibili per lo commercio di entrambi gli Stati, come mediante trattati era stato convenuto coi re di Francia e di Spagna 2) ».

Nel 1655 l'agente inglese in Olanda scriveva al suo governo: « Qui si ha l'intenzione di tòrre al Protettore il diritto di visita, mediante l' accompagnamento di una forte squadra; e con ciò vogliono trarre a loro tutto il commercio 3) ».

Nel 1656 gli Ammiragliati di Amsterdam e di Rotterdam ordinarono ai loro comandanti «avere per i vascelli inglesi di guerra ogni riguardo; se essi richiedeano di far la visita, cortesemente riceverli, permetter loro di interrogare i capitani delle navi scortate, e di esaminarne le carte di bordo; ma se imperiosamente insistessero a voler fare la visita, allora bisognava resistere, e con la forza respingere la forza ». Corrente quell'anno, nel mese di maggio (la Spagna era allora in guerra con l'Inghilterra) avvenne appunto il caso, che un convoglio di navi mercantili olandesi, uscito da Cadice, navigava pe' porti fiamminghi, scortato dall' ammiraglio Ruyter con sette vascelli da guerra; incontrata una squadra di fregate inglesi, non bastante a combattere coll'ammiraglio olandese, questa se ne stette contenta sulla dichiarazione dell'ammiraglio, che « a bordo nulla vi era che appartenesse al re di Spagna 4) ».

Nell' agosto del suddetto anno il protettore Cromwell scriveva all'ammiraglio Montagu: «Il segretario mi ha fatto leggere la vostra del 28 ultimo, con la quale gli avvisate quali istruzioni avete date per la visita

1) Loccenio, *De iure maritimo*, lib. II, cap. 11. *Consolato di mare*, cap. 285 ediz. ital. Siffatte associazioni furono dette *Admiralitas*, *Conservagio*, *Admiralschaft* etc. Eineccio cita l' ordinanza di Cristiano V che regola tali associazioni. *De nav. ob vect. merc. vetit. comm.* cap. II, § 15.

2) Thurloe 's, *State papers*, vol. II, p. 503.

3) *Ibid.* vol. IV, p. 203.

4) *Ibid.* p. 730.

delle navi olandesi, le quali (come voi ne siete informato) sono cariche di denaro e di merci degli Spagnuoli, nostri inimici dichiarati. Non v' ha dubbio che le suddette istruzioni sieno conformi al diritto delle genti, e ai trattati esistenti tra questa repubblica e le Province Unite; il perchè desideriamo che restiate fermo in questo intendimento, imponendo ai comandanti che esattamente l' eseguano 1) ». E lo stesso anno Nieuport, ambasciadore olandese, ferventemente insisteva nei negoziati, tra le due repubbliche tavolati pel dispensare dal diritto di visita le navi mercantili scortate dai vascelli di guerra: il 21 di settembre 1657 egli scriveva così: « Quanto agli articoli segreti relativi alla visita delle navi mercantili, navigando sotto la bandiera dello Stato, ho fatto alle loro Signorie osservare, che dai Re e dagli Stati si è sempre fatta distinzione tra le navi de'particolari, naviganti a loro rischio e pericolo, dai vascelli del governo, come quelli che viaggiano da costoro scortati. Che le loro alte potenze opinavano esser ciò una grande sicurtà per i loro Stati, se i vascelli, e gli uffiziali dello Stato doveano garentire delle navi mercantili che viaggiavano sotto la loro scorta; e che nulla vi era di nuovo nell' ultima mia memoria; chè simile progetto era stato sempre proposto in tutti i negoziati posteriori al 1651, cosicchè se la faccenda non era regolata secondo i detti articoli, non potrebbero avere un termine le quistioni sul mare, cagione di continuati miei reclami. I tre Lord sussecutivamente risposero, insistendo che il progetto non si accordava con la loro sicurezza; che non doveano fidare alle dichiarazioni degli uffiziali di marina; che ciò darebbe il mezzo ai malevoli di soccorrere l'inimico; che in verun altro anteriore trattato si trovava un simil patto; e che non avean motivo a desiderare una tale innovazione. Però io ho fatto instanza, dicendo che appunto fu un' innovazione la visita delle navi neutrali senza alcuna distinzione, e chè i naturali delle Province Unite, che ne sentivano gl' inconvenienti, con ragione insistevano perchè fosse ciò ordinatamente regolato 2) ».

Finalmente l'ambasciatore olandese si partì da Inghilterra *re infecta*, e ogni giorno con più energia il protettore persisteva sulla pretensione opposta; e un'altra lettera, contenuta nell'epistolario del Thurloe, ci fa conoscere che il governo olandese non si diè gran pena, che questo negoziato non avea avuto buon successo, poichè a non lungo andare anche potrebbe aver bisogno di esercitare un tal diritto di guerra, perocchè essa stava per romper guerra al Portogallo 3).

Epiloghiamo. Il Bynkershoek, scrivendo dopo la pace di Utrecht, pone la massima che: le merci nemiche caricate a bordo di un naviglio neutrale possono essere sequestrate e confiscate, purchè non vi fosse stato alcun trattato in contrario, facendo eccezione al diritto in vigore, e stabilendo la regola: *nave libera, merce libera.* Su questo principio del diritto delle genti ragionando, risponde alla instanza che gli si potrebbe fare; cioè che una nazione in guerra non può impadronirsi delle merci nemiche a bordo di un legno neutrale, senza anche insignorirsi dello stesso legno, e che un tal procedimento è tanto illecito, quanto se assalisse

1) Thurloe 's, *State papers*, vol. VI, p. 730.
2) *Ibid.* VI, 514,
3) Vi è tutta la ragione a credere che il sig. Nieuport non sarà molto contento di non esser riuscito a conchiudere il trattato di marina; ma ora stimo che l'Olanda non se ne darà troppo pensiere, per così non ostare sè stessa al diritto di visita nella guerra col Portogallo.—Dall'Aja 6 di novembre 1657. Thurloe *ibid.* p.622.

il legno in un porto neutrale, ovvero se depredasse il territorio di un amico. Ma, egli dice, deve osservarsi che è permesso fermare un naviglio neutrale per esser sicuri, non solo dalla bandiera, che dolosamente avrebbe potuto usurpare, ma anche dalle carte di bordo, se veramente è neutrale; se dallo esame risulta che è neutrale, sarà rilasciato libero; se l'opposto, allora può essere staggito. E se ciò è permesso, come sta secondo ogni principio, e com'è praticato generalmente, sarà pure permesso di esaminare le polizze di carico, e quindi con tal modo conoscere se a bordo vi sia nascosta merce nemica 1) ».

Quindi è chiaro, che senza la visita non si possono esaminare i documenti che accertano la proprietà. Il riportato passo dimostra qual fu, secondo l'opinione del pubblicista olandese, al tempo accennato, l'uso seguito delle nazioni in siffatta materia.

Stando alla storia, e' sembra anche evidente che il diritto di visita fu praticato dal suo paese, mentre era in guerra, quantunque spesso gli Olandesi cercassero, quando erano neutrali, a fare eccettuare dal diritto di visita le navi della loro bandiera coverte, per così far monopolio del commercio a nolo, giovandosi della loro massima favorita: *nave libera, merce libera*. La quale massima loro fu concessa dalla Gran Bretagna col trattato del 1666; confermato da quello del 1673, in entrambi tacendosi circa al convoglio. Dalla generale libertà del commercio neutrale eccettuarono però le merci di contrabbando, e assolutamente richiedendo talune prove dimostranti la naturalità del legno. Tanto i passaporti e gli altri documenti possono aversi per frode, quanto la bandiera; quindi è che non dee supporsi che si avesse voluto estendere la protezione dei trattati ad una neutralità simulata con la frode, per nascondere gl'interessi del nemico tanto sul legno, quanto sul carico.

§ 18. — *Sovranità de' mari.*

Nel periodo che discorriamo, molte volte fu trattata la quistione circa la sovranità de'mari; e, in sul l'inizio del decimosettimo secolo, i pubblicisti più dotti di Europa scrissero molto sul quesito; cioè fino a qual segno una nazione, a preferenza di tutte le altre, poteva estendere il suo dominio sul mare, o sull'Oceano. Gli Olandesi, che in quel tempo si eran resi indipendenti dalla Spagna e da Roma, si opposero alle sconfinate pretensioni degli Spagnuoli e de' Portoghesi circa la sovranità delle terre e de' mari del nuovo Mondo, mercè della famosa concessione di papa Alessandro VI, poggiata sul diritto di scoverta e di conquista. E primo il Grozio, gran pubblicista e illustre statista, si fe' a combattere queste pretensioni, e a difendere il diritto comune di tutte le nazioni di godere della libera navigazione, del commercio e della pesca negli Oceani Atlantico e Pacifico. Il suo trattato *De mari libero* fu pubblicato nel 1609 2).

Nell'opera *De jure belli ac pacis*, posteriormente pubblicata, nel 1625, e'riconosce che una nazione non può aver signoria, se non su i mari che ne bagnano le coste; sebbene citi una folla di antichi autori a prova che una più estesa pretensione talvolta era stata per uso seguita, e che di tal

1) Bynkershoek, *Q. J. Publ.* lib. I, cap. XIV.

2) Ugo Grozio, *Mare liberum sive De jure quod Batavis competit ad Indicana commercia, dissertatio.* La prima edizione fu fatta anonima a Leida nel 1609, la seconda ivi nel 1616 col nome dell' autore.

modo possa domandarsi più di una parte limitatissima; ma concedendo una tale giurisdizione e proprietà nazionale, sempre intende di *pars o portus maris*; non dipartendosi dall' aver riguardo alla terra vicina 1).

Alberico Gentile, predecessore al Grozio nella scienza del diritto internazionale, e professore di diritto Romano alla Università di Oxford, nella sua *Advocatio hispanica*, edita nel 1613, avea sostenute le ragioni dei re inglesi sul dominio de' mari britannici 2).

Il dotto Selden, protetto dal famoso Arcivescovo Laud, nel 1635 pubblicò la sua opera *Mare clausum* 3); colla quale opponevasi ai principi generali dal Grozio propugnati nel suo lavoro *Mare liberum*, e con più vigore del Gentile sostenendo le pretensioni dell'Inghilterra. Nel primo libro della suddetta opera il Selden pone la massima generale che nna nazione può insignorirsi di un mare, privandone tutte le altre; massima che egli non prova a fil di logica, ma affastella, al par del Grozio, citazioni di antichi autori, e con minor sagacia; nè agli argomenti, opposti a siffatta vaga pretensione, rispondendo; e nella seconda parte dell' opera sua, ove tratta del suo principale oggetto, egli solamente si giova delle prove che gli dànno l'uso, le leggi e le convenzioni per confermare il diritto di sovranità ab antiquo reclamato dalla Inghilterra su que' mari, che essa addimanda i *Narrow seas* 4).

Il Puffendorf nella sua opera, pubblicata nel 1672, sopra il diritto naturale e delle genti, pone il principio che in un piccolo mare il dominio è degli Stati confinauti, dominio che deve essere partito colle stesse regole che si applicano ai proprietari rivieraschi di nn lago o di nn fiume, supponendo che non vi sia convenzione d' insignorirne un di loro a scapito degli altri « come pretende, egli dice, la Gran Bretagna ». Ma con disdegno discorre della supposizione che i grandi mari, come l' Oceano, possa diventar dominio di una sola nazione 5).

Cosiffatta pretensione sul dominio de'mari manifestarono i re inglesi, vietando alle altre nazioni la pesca, ed esigendo che i navili francesi, sieno dello Stato, sieno di privati, salutassero i vascelli inglesi da guerra ne' quattro mari che bagnano le isole della Gran Bretagna e della Irlanda. Gli Olandesi aveano riconosciuto di diritto esclnsivo della Inghilterra la pesca ne' suoi mari, e sulle sue coste, accettando delle licenze, o de' permessi di pesca mediante annuali pagamenti; però spesse volte questo diritto fu interamente sospeso tra i Sovrani britanni, e i principi della Casa di Borgogna. Da antichissimi tempi fu oggetto di perpetuo litigio tra le nazioni marittime il preteso saluto alla bandiera reale; e fu anche il pretesto, se non la vera cagione, di parecchie sanguinose guerre tra l' Olanda e la repubblica inglese, e sotto gli ultimi re della Casa di Stuart. L' Inghilterra e la Olanda, emule per il primato navale e commerciale, fecero di ciò nn punto di onore, richiesto dall'una, negato dall' altra, come un segno di superiorità. Il Cav. Gugliemo Temple,

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. III, §§ VIII, XIII.
2) *De advocatione hispanica*, lib. I, cap. VIII.
3) Ved. Nota *a*) a pag. 90.
4) Giovanni Selden, *Mare clausum sive de dominio maris*, lib. II, 1°. Mare ex iure naturae sive gentium omnium hominum non esse commune sed dominii privati sive proprietatis capax pariter ac tellurum esse demonstratur. 2°. Serenissimum Magnae Britanniae Regem maris circumflui ut individuae atque perpetuae imperii britannici appendicis dominum esse asseritur.
5) Puffendorf, *De jure naturae et gentium*, lib. IV, cap. 5, § 7.

nelle sue memorie su i negoziati precedenti il trattato di pace conchiuso a Westminster nel 1671, dice: « che un difficilissimo quesito a risolvere fu quello della bandiera, che è ito tant' oltre da passare i desiderî di S. M.; cosicchè il riconoscimento della sovrauità della corona nei mari stretti (*narrow seas*), conceduta per convenzione dal nostro più terribile vicino, pretensione, per quanto mi ricordo, dagli altri minori non riconosciuta giammai,e che fin oggi solamente era servita di pretesto a querele, quando una delle parti volea trovarne uno 1) ».

La Francia non riconobbe mai formalmente tale pretensione dell' Inghilterra. Coll'Ordinanza del 15 di aprile 1689,Luigi XIV proibì agli ufficiali della marina francese di salutare i vascelli di altro principe avente bandiera di egual grado; e nel tempo stesso loro ordinava di esigere il saluto dai vascelli stranieri in simil caso, anche costringendoli con la forza, ovunque s' incontrassero.Questa Ordinanza evidentemente era diretta contro l'Inghilterra. Il perchè troviamo nel manifesto pubblicato da Guglielmo III, il 27 di maggio 1689, addotto tra gli altri motivi per dichiarar la guerra alla Francia « che il diritto di salutare la bandiera, appartenente alla corona inglese, si è messo in controversia per suo ordine (di Luigi XIV), cosa che mira a violare il nostro dominio su i mari, per l' addietro mantenuto da' nostri predecessori, e che noi siamo risoluti di mantenere per onore della nostra corona, e della nazione inglese 2) ».

Lo storico inglese Hume, discorrendo della zuffa, che nel 1631 una squadra britanna ingaggiò con alcuni legni olandesi da pesca, dice: « Gli Olandesi apertamente si sono opposti alla pretensione del dominio su i mari, eccettuate le baie, gli stretti, e le coste, e si può dubitare se più estese pretensioni possono essere sostenute coi principî del diritto delle genti ».

Questi confini sono gli stessi di quelli segnati da L. Jenkins giudice dell' ammiragliato inglese, regnando Carlo II, e Giacomo II, e da noi più volte citato pe'suoi rapporti diretti ai re intorno a quistioni di diritto marittimo. Stando a tali atti officiali, sembra che oltre a tanto, non altro si pretendeva dalle nazioni, fuorchè gli onori navali richiesti per la bandiera reale; e che era proibito ad ogni nave straniera da guerra avvicinarsi di troppo a terra,temendo che non ne venisse danno al commercio inglese,ovvero a quello di altri Stati amici navigando ne' mari limitrofi. Questo ragionevole e moderato motivo mostra sufficientemente che l'Inghilterra non chiedea un dominio estesissimo,come creder si potrebbe; perciocchè,in questo caso, non sarebbe stato necessario limitare la protezione dovuta alle persone ed ai beni degli stranieri, appartenenti a Stati amici all'Inghilterra, ne'confini della sua neutrale giurisdizione. Questo dotto magistrato sovrattutto insiste sull'immunità dell'esercizio di qualunque atto ostile, commesso dagli stranieri in quelle parti del mare lungo le coste dette *the king 's chambers*,

1) Temple, *Memorie*, vol. II, pag. 250. Trattato di Westminster, 1674 art. 4. Dumont, *Corpo diplomatico*, vol. VII, p. I, p. 254. Bynkershoek osserva su questa concessione fatta dal suo paese: «Usu scilicet maris et fructu contenti Ordines, aliorum ambitioni, sibi non damnosae, haud difficulter cedunt. *Q. J. Publ.* lib. II, cap. XXI.

2) Valin, *Comento sull'ordinanza della marina*, lib. 5, tit. I. — *Della libertà della pesca.*

3) Hume, *Storia d'Inghilterra*, vol. VI, cap. 52.

cioè quelle parti di mare che rimangono chiuse tirandosi una diritta linea dall'uno all'altro promontorio. Egli dice: « Ogni cattura, che i navigli stranieri in crociera facessero in questi limiti, essendo una violazione del territorio neutrale, debb'essere restituita 1) ».

Anche il Bynkershoek,nel suo trattato *De rebus bellicis*,estende la protezione del territorio neutrale lungo le coste fino al tiro del cannone, e ai porti, alle riviere, baie, ai golfi, e altre parti chiuse del mare. Il perchè egli disapprova la condotta di diverse nazioni, mentre guerreggiavano, e tra le altre quella degli Olandesi,che aveano commesso atti ostili in siffatti limiti nelle guerre marittime del secolo decimosettimo; o la sola eccezione che fa a questa regola, è il caso in cui la zuffa col nemico sia cominciata fuori il territorio neutrale, e quindi sostiene che è permesso di continuarla sul territorio neutrale, *dum fervet opus;* con la condizione però che se da ciò ne venga danno alla persona, o ai beni de' sudditi neutrali, un tal fatto sarà ritenuto come atto di aggressione. Intanto però confessa che nissun pubblicista avea in teorica fatta tale distinzione, nè era stata praticata da nazione europea, eccettuata l'Olanda; egli la sostiene solamente poggiandosi alla ragione e ad esempî storici 2).

Nel 1702, pubblicando il trattato *De dominio maris*, il Bynkershoek cominciò la sua professione come pubblicista. In quest'opera egli suppone che una sola nazione possa esclusivamente appropriarsi talune parti del mare; e sono: 1.° Le parti più vicine alla terra, *mare terrae proximum* fino al tiro del cannone 3). 2° I mari che sono interamente circondati dal territorio vicino di un particolare Stato, con un passaggio al mare aperto, sendo le due rive esclusiva proprietà di esso Stato; tal fu il Mediterraneo al tempo de'Romani, e il Mar Nero, quando egli scriveva; perciocchè tutto il territorio rivierasco, e lo stretto che dava adito nel Mediterraneo appartenevano all'Ottomano; però egli dice, che a tempo suo non vi era esempio, che una parte del mare fosse riconosciuta come proprietà di un particolare Sovrano, purchè non avesse posseduto il territorio confinante. Egli sovrattutto impugnava la validità delle pretensioni dei re inglesi su i mari che bagnano le isole britanniche, e della repubblica veneziana sull'Adriatico, perciocchè non erano fondate sopra un possesso non interrotto, e non contrastato. Da ultimo circa gli onori accordati dalla repubblica olandese alla bandiera inglese non vi scorge implicitamente nessun riconoscimento della sovranità che la Gran Bretagna domandava su i mari britanni 4).

1) Jenkins, *Vita ed Epistolario*, vol. II, p.727, 752,755, 780.
2) Bynkershoek, *Q. J. Publ.* lib. I, cap. 8.
3) « Alioquin generaliter dicendum est potestatem terrae finiri, ubi finitur armorum vis, etenim haec, ut diximus, possessionem inetur». Bynkershoek, *De dominio maris*, cap. II.
4) « Ut tamen regiis Britannorum navibus,tanquam principi reverentia haberetur,obtinuerunt in pacis pactionibus, quae illis nobiscum intercesserunt anno 1662, 1664, 1667 e 1674,et in § 4 pacis inter Carolum II Angliae regem, et Ordines foederati Belgii,illo anno 1674, 19 febr. factae expressum est, Ordines agnoscere, ius esse regiis Anglorum navibus, ut iis Ordinum etiam totae classes summum palustre et supparum submittant in omni isto mari, quod septentriones et promontorium, quod *finis terrae* dicitur, interiacet. Sed quod ita accipiendum est, ut omnes pactiones, quas, ut bello abstineatur, paciscimur, nempe Anglis id competere, quia in id convenit, per se enim nihil in eo mare habent, praecipuum. Porro ut ita hoc accepi, velim, ut ne credamus Belgas eo ipso Anglis concessisse illius maris do-

§ 19. — *Sovranità sul Sund e su i Belts pretesa dalla Danimarca.*

Il dominio, reclamato dalla Danimarca sopra il Sund e i due stretti, che costituiscono l'imboccatura del Baltico nel mare del Nord,dai pubblicisti danesi è fondato sopra un'immemorabile prescrizione, sancita da moltissimi trattati con gli Stati stranieri. Secondo codesti autori, la Danimarca ha esercitato da remotissimo tempo tale pretensione a sicurezza del commercio e della navigazione di tutte le nazioni contra i pirati, e gli altri nemici,e contra i pericoli del mare,stabilendo fari e altrettali contrassegni ; e il diritto di esiger pedaggi sopra i navigli stranieri e i loro carichi, naviganti per quelle acque, non è richiesto a compenso di siffatti servigi, ma è considerato come un diritto dominicale,pertinente alla sovranità territoriale sopra le coste del Sund (esclusiva proprietà della Danimarca pria di ceder la Scania alla Svezia nel 1658) ,e sulle isole dell'arcipelago danese con la penisola del Giutland, ancora appartenenti alla Danimarca 1).

(*Diritti del Sund*).

I primi documenti autentici,confermanti i diritti del Sund, cominciano dall' inizio del decimoquarto secolo ; da' quali anche si ha, che contro di questi pedaggi aveau reclamato gli Stati del Baltico, a cagion del danno che ne risentiva il commercio e la navigazione di loro. Fra questi Stati specialmente notavansi i Comuni anseatici,la cui confederazione, sia come emula, sia come nemica, fu sempre temuta dalla Danimarca. Molti di essi, come Riga, Elbing Königsberg, Greifswalde, Stralsund, Stettino, Rostok, Wismar, Danzica, e specialmente la potente Lubeca, sedevanosulla costa meridionale del Baltico, e non poteano aver adito nel mare del Nord se non a mezzo del Sund,e dei Belts. I Comuni reclamavano libertà di navigare dall' un mare all' altro, mentre la Danimarca insisteva sul pedaggio come una regalia territoriale. La discussione spesso fe' dar di mano alle armi; e secondo che all'una o all'altra parte arrideva la vittoria,si pattuivano concessioni, più o meno vantaggiose, come condizioni di pace; ma spesso rimaneva superiore la lega anseatica. Talvolta anche avvenne, e specialmente nella guerra del 1363 col re Valdemaro III, che la città di Lubeca rimase in possesso del passo del Sund, e a suo pro ne esigette il pedaggio. Sartorio, il celebre storico di questa confederazione, osserva che « i Comuni anseatici dominavano sopra il Sund, e su i Belts e, come parte del loro dominio, reclamavano libertà di navigazione per quegli stretti. Essi tanti e tali privilegi ed esenzioni godevauo, che altra nazione non avrebbe osato di chiedere ». Però non è accertata quanto ampii fossero siffatti privilegi e franchigie. Il Sertorio riferisce che, giusta le concessioni de'Re danesi, tutte le merci, di qualunque luogo indigene, purchè eran caricate su legni anseatici, non pagavano il pedaggio del Sund. Certa cosa è però, che non tutti i Comuni anseatici godevano degli stessi privilegi ; ma i sei di origine vandala (*Wendischer Städte*), cioè: Lubeca, Amburgo, Rostock, Stralsund,

minium, nam aliud est se subditum profiteri, aliud maiestatem alicuius populi comiter conservare, fit hoc, ut intelligamus alterum populum superiorem esse, non ut intelligamus, alterum non esse liberum ». *De dominio maris*, cap.V.

1) Schlegel, *Staatsrecht des Konigreich Dänemark*, §. 356 405.

Wismar e Lunebourg erano preferiti; e' sembra che pagando un *rosenobel* per bastimento, non si doveva alcun diritto sul carico. Dopo i Comuni vandali, quelli del Paesi Bassi erano i più favoriti 1).

I re danesi della Casa d'Oldenbourg, cercando porre un contrappeso a così possente lega, lusingavano altri popoli a trafficare nel mar Baltico, accordando loro le stesse franchigie. Il perchè Giovanni II, nel 1491, conchiuse con Enrico VII d'Inghilterra un trattato, col quale si pattuiva, che i navigli inglesi non doveano passare pel Gran Belt, se non per assoluta necessità, e avvenendo, doveano a Viborg pagare gli stessi diritti che se avessero passato il Sund a Elseneur. Cristiano I concesse molti privilegi circa questo pedaggio a certi Comuni de' Paesi Bassi, privilegi da Cristiano II confermati ed ampliati. Nel 1544, tra Cristiano III, re di Danimarca, e i duchi di Schleswigs-Holstein da una parte, e dall'altra Carlo V, qual sovrano de' Paesi Bassi, fu conchiuso a Spira un trattato, in cui fu messo il seguente articolo: « I sudditi delle due parti contraenti possono viaggiare, navigare e trafficare senza alcuno impedimento, sia per terra sia per mare, ne'regni, principati e signorie, città, porti e stretti rispettivi con la condizione di pagare i diritti soliti da' più remoti tempi (*wie von alters hero*). Gli effetti e le merci di loro proprietà non saranno staggite nè confiscate dai suddetti principi, ovvero da' loro baili, officiali, o servitori 2) ».

Comunemente al trattato di Spira si riferisce l' origine, o almanco il primo formale riconoscimento dei diritti del Sund dalle nazioni straniere; ma è chiaro che il suddetto trattato solamente pattuiva, che i mercatanti belgi, trafficando ne' porti e negli stretti della Danimarca, doveano pagare gli stessi balzelli come per lo addietro. I diritti del Sund non vi sono espressamente nominati come un capo dello stesso trattato, ma van compresi sotto la generale nomenclatura di diritti di commercio e di navigazione. Il pedaggio del Sund, a detta dei pubblicisti danesi, esisteva da tempo immemorabile; intanto insino al trattato di Spira non era stata pubblicata alcuna tariffa su i pedaggi del Sund, e intorno a ciò, i più antichi documenti che noi conosciamo sono del 1558; dai quali si rileva che d'allora, come oggidì, già si riconosceva la distinzione tra le nazioni privilegiate e non privilegiate; tra queste comprendevansi gl' Inglesi, gli Scozzesi, i Francesi, i Portoghesi e i cittadini del Comune di Emden; i navigli de' quali per ogni viaggio di andata e ritorno pagavano un *rosenobel*, e l'un per cento sul valore della merce caricata, tranne il vino su cui pagavasi il tre e terzo per cento del valore. Le franchigie, accordate alle nazioni privilegiate, erano differenti. I sei Comuni anseatici, detti vandali, non pagavano nulla sì per i loro navigli, sì per le proprie merci, purchè le loro spedizioni erano accompagnate da un attestato di proprietà; nonpertanto erano eccettuati i vini del Reno, e quelli generosi di Spagna, pe'quali si dovea pagare l'istesso balzello che pe'vini da' legni neerlandesi trasportati. I Comuni anseatici, detti dell'est (*osterschen Hansestädte*), come Danzica, Konisberga, Riga, Reval, Pernau, Stettino, Greifswalde, Wolgast, Elbing, Kolberg, aveano più ristretti privilegi. I sudditi danesi non pagavan pedaggio pei loro bastimenti e per le loro derrate; ma se il carico era di straniero, dovean pagare un *rosenobel*. I belgi e i Comuni anseatici dell'occiden-

1) Scherer, *Der Sundzoll, seine Geschichte, sein jetziger Bestand* etc. § 5, 6.
2) Dumont, *Corpo diplomatico*, tom. IV, p. II, p. 273.

te (*Westerschen Hansestädte*) doveano pagare uno o due *rosenobels* a seconda del tonnellaggio. Su i vini del Reno e di Spagna doveano pagare il tre e mezzo per cento del valore; non pertanto era eccettuata dal dazio su questi vini Amsterdam, purchè era provato che il carico apparteneva ad un mercatante di quella città 1).

Il trattato tra Federigo II, di Danimarca, e i suoi sudditi da una parte, e dall'altra i Comuni anseatici e i loro mercatanti, conchiuso ad Odensee nel 1560, è fondato sulla tariffa del 1558, e all'infuori di alcune varianti, conferma gli antichi privilegi di que' Comuni 2).

In sul finire del XVI secolo, ed entrante il XVII, avendo i re danesi aumentati i pedaggi del Sund, furono conchiuse molte leghe marittime tra la Olanda, i Comuni anseatici e la Svezia a vicendevol protezione del loro commercio nel Baltico. La guerra, cominciata nel 1643 tra la Svezia e la Danimarca, a questa di esito infelice, la costrinse ad esimere da ogni tributo del Sund la navigazione svedese, mediante il trattato di pace di Broemsbro nel 1645. Nello stesso anno, con altro trattato, conchiuso a Christianopoli con l'Olanda, fu diffinitivamente stabilita la tariffa de'diritti da esigersi su i bastimenti e le merci olandesi, che passassero pel Sund o pel Gran Belt; e questa tariffa fissava i diritti da pagarsi su ciascun oggetto enumerato nella lista, e ordinava che « le merci non enumerate doveano pagare secondo l' uso del commercio, e come da remotissimo tempo si era usato 3) ».

Nel 1649 gli Olandesi affrancarono i loro navigli e le merci dal pedaggi del Sund, mediante dieci annuali pagamenti, ciascuno di trecencinquanta mila fiorini ; e questa convenzione fu detta *il trattato di riscatto*. Atteso che estesissimo a quest'epoca era il commercio olandese, senza dubbio fu un favorevol negozio per la repubblica, sendo legata mercè di un trattato di alleanza con la Danimarca. E di fatti, nel 1652 accesa la guerra tra la Gran Brettagna e l'Olanda, gli Stati Generali domandarono a Federico III gli aiuti col trattato di alleanza promessi; ma la Danimarca era in condizione tale, da non poter mantenere la promessa ; il perchè propose una conciliazione, come ad essa più vantaggiosa, e forse di non minor vantaggio alla Olanda, obbligandosi quella a far incrociare nel Sund venti vascelli per vietare agl' Inglesi la navigazione del Baltico ; e gli Stati Generali a sussidio di tal flotta si obbligavano pagare ogni anno cento novantatre *risdalleri;* fu abrogato il trattato di riscatto , e nuovamente i navigli e il carico olandesi sottoposti ai pedaggi del Sund, imposti dal trattato di Christianopoli.

Nel 1701, a schiarimento del suddetto trattato di Christianopoli circa le merci nella tariffa non enumerate, fu sottoscritta tra le due nazioni una convenzione ; e col articolo 5.° fu stabilito che, quanto agli oggetti che non furono nel primo trattato specificati «pagheranno i diritti del Sund giusta il loro valore, cioè secondo i luoghi da cui vengono; e sarà pagato un diritto fisso dell' uno per cento sul loro valore 4) ».

Questi due trattati del 1645 e del 1701, e'può ritenersi, aver costituito fin da quel tempo la legge convenzionale circa i pedaggi del Sund;e di essere stati accennati in tutti i posteriori trattati tra la Danimarca e gli altri Stati, su i quali hanno regolato siffatti diritti.

1) Scherer, *Der Sundzoll* etc. § 9 45.
2) Dumont, *Corpo diplomatico*, tom. V, p. I, p. 73.
3) Scherer, *Der Sundzoll* etc. S. p. 205.
4) Scherer, *Opera cit.* § 207.

Il perchè col trattato del 1645.tra la Danimarca e la Francia,fu conchiuso, che i naviganti francesi godrebbero degli stessi privilegi accordati agli Olandesi mediante il trattato di Christianopoli di quell' anno istesso, e per dippiù col permesso di poter navigare pel grande e per il piccolo Belt. Questo trattato fu rinnovato nel 1663, e nell' 1744; e con la convenzione di commercio e di navigazione conchiusa a Parigi tra le due nazioni il 9 di febbraio 1842 fu pattuito (art.37) che « la navigazione e il commercio francese continueranno a godere le stesse prerogative degli Stati più favoriti nel Sund, nei Belts, e nel Canale di Holstein, conservando tutti quei vantaggi riconosciuti col trattato del 1742 1).

Col trattato di pace del 1654 tra la repubblica inglese e il Re di Danimarca furono accordate alla navigazione britanna le stesse prerogative degli Olandesi.E col trattato di alleanza del 1661 tra le suddette due nazioni fu pattuito,che i sudditi inglesi non doveano pagare « altri o più gravosi diritti di quelli che soddisfacevano i sudditi de' Paesi Bassi, e gli altri stranieri trafficanti nel Baltico,e che soddisfano i minori diritti, *eccettuati solamente gli Svedesi* ».

Questa eccezione si riferisce alle totale esenzione di pagare i pedaggi del Sund, dagli Svedesi ottenuta mercè del trattato di Broemsbro nel 1645, e di quello di Roeskild nel 1658. Col quale tutte le province danesi di là del Sund furono cedute alla Svezia, confermando l'anteriore esenzione goduta dai suoi sudditi del pedaggio del Sund. Questa conferma, rinnovata col trattato diffinitivo sottoscritto a Copenaga nel 1660, mediante il quale il governo danese pattuì colla Svezia il pagamento della somma annuale di tremila cinquecento risdalleri prelevati su i diritti percepiti ad Elseneur, per mantenere sulle coste del Sund i fari appartenenti alla Svezia, la quale da parte sua rinunziava ad ogni parte sui pedaggi del Sund. Arrisa finalmente la vittoria alla Danimarca, mercè del trattato di pace conchiuso a Federigoborgo nel 1720, la Svezia pagò il fio della sfrenata ambizione di Carlo XII, rinunziando alla esenzione per sessantacinque anni goduta,e convenendo che avrebbero pagato i suoi bastimenti e le sue merci gli stessi balzelli,che esigevansi dagli Olandesi, dagli Inglesi, e dalle nazioni più favorite 2).

Da quel tempo gran parte delle nazioni marittime europee ed americane hanno seguito lo stesso esempio; e quelle,che hanno su ciò convenuto con la Danimarca delle speciali convenzioni, sono indicate come *privilegiate*,mentre le altre sono dette *non privilegiate*. Nel 1841 di conseguenza alle convenzioni pattuite a Londra e a Elseneur, fu riveduta la tariffa su i diritti del Sund del 1645 tra la Gran Bretagna, la Danimarca e la Svezia per regolare appunto i pedaggi. Secondo questa concordia,da durare dieci anni, cominciando dal 1 giugno 1841,« le nazioni *privilegiate*, secondo la nuova tariffa, debbono pagare per le merci specificate, e per quelle non ispecificate l'uno per cento del valore delle merci al porto dove sono state caricate, senza prendersi in considerazione l' ultimo porto d' onde il bastimento fosse partito, o vero quello a cui diretto. Le merci non enumerate, caricate su i legni di nazioni *non privilegiate* debbono pagare l' uno e un quarto per cento del valore della mercatanzia al luogo del carico. Inoltre: queste nazioni deb-

1) *Annali marittimi e coloniali* del 1842, parte officiale.
2) Scherer, *Der Sundzoll*, § 36 e 37.

bono pagare su i vini e i cereali certi diritti minori, di cui vanno esenti le privilegiate 1) *a*)».

§ 20. — *Prigionieri di guerra.*

Abbiam veduto, corrente questo periodo, quali erano gli usi della guerra marittima. La quale si faceva coi vascelli dello Stato, e dai corsari, a cui ne accordavan facoltà le nazioni nemiche;i quali però spesso abusavano di tal facoltà,amici e nemici spogliando,e per ovunque commettendo assassinl. Intanto si era dato ordinamento alle operazioni della guerra per terra, e mitigati in certo modo i suoi orrori con lo stabilire le milizie stanziali. Tranne poche eccezioni, come le crudeltà di ogni sorta commesse dalla soldatesca di Luigi XIV,invadendo nel 1672 l'Olanda; il sacco dato al Palatinato per ordine di Louvois nel 1673, e quello della Provenza comandato dal Principe Eugenio nel 1707, gli usi della guerra man mano continuarono a mitigarsi, dopochè il Grozio ferventemente inculcò sentimenti più degni di nazioni culte e cristiane; e l' orme di questi miglioramenti si trovano appunto nella maniera di trattare i prigioni di guerra. All'antico uso di passarli a fil di spada, ovvero di renderli schiavi, nell' medio evo era succeduto l' altro del riscatto.Però sembra che al tempo del Grozio non era del tutto dismesso l'uso di ridurre schiavi i prigioni, mentre continuava quello del riscatto,e ancora non si era stabilito alcun sistema circa un cambio de'prigioni durante la guerra. Esaminando la costui opera non troviamo affatto menzionato il vocabolo *patto* (*cartel*), ovvero un altro equivalente, sebbene Barbeyrac,parlando il linguaggio del XVIII secolo,lo avesse introdotto nella sua versione.Stando al testo originale sembra, che il Grozio limiti la liberazione de'prigioni a propri loro sforzi, escludendo la idea che si trattasse un vicendevole cambio a peso dello Stato 2).Ma ci volle del tempo perchè questo cambio fosse statuito su ferme basi, facendovi ostacolo il vantaggio privato di colui,che avea fatto il prigione circa la taglia, la quale era diventata la parte migliore del bottino. Non è ancora ben accertata l' epoca in cui il cambio fu sostituito alla taglia. Da una grida di Carlo I d' Inghilterra nell' anno 1628 risulta, che non ancora era totalmentecompiuta questa riforma; conciossiachè era imposto ai particolari catturatori « di ritenere i prigioni fatti in mare dai corsari, a peso di coloro che l'hanno fatto captivi finocchè non fossero liberati e rimandati ai loro nativi paesi, ovvero dati *in cambio* coi nostri sudditi colà trattenuti, ovvero *altrimenti* ». Verisimilmente sembra essere stata questa un tempo di transizione da uno ad un sistema diverso;se il catturante da un lato spendeva, da un altro guadagnava.Intanto non è accertato se nell' uso ambiguo di que' tempi, il cambio che talvolta avvenne,fu operato mediante di un regolar patto (*cartel*) stabilito

1) Scherer. *Op. cit.* § 297 300.

a) I pedaggi del Sund. per convenzioni speciali tra la Danimarca e gli altri Stati, furono non è guari affrancati, come sarà detto nella *continuazione* all' opera presente. — *Il Trad.*

2) At quas apud gentes ius illud servitutis ex bello in usu non est, optimum erit permutari captivos: proximum dimitti pretio non iniquo. Hoc quale sit, praecise definiri non potest; sed humanitas docet, non ultra intendi debere quam deducto, ne egeret captus rebus necessariis ». Il perchè si può conchiudere che il prigioniero pagava la sua taglia. Grozio *De jur. belli ac pacis*, lib. III, cap. XIV, § IX.

durante la guerra, ovvero quando si conveniva la pace. Nell' anno 1665 si fa menzione di un inviato spedito in Inghilterra per negoziare un cambio di prigionieri (*flagrante bello*) tra questa nazione e l'Olanda 1); il che sembra essersi praticato tra gli eserciti francesi ed austriaci, combattendo in Italia per la guerra della successione Spagnuola 2). In una convenzione tra l' Inghilterra e la Francia, conchiusa l' anno 1780, si accenna l' antico uso della taglia; stabilendosi una certa somma di denaro, secondo il grado del prigione; così verbigrazia per un ammiraglio comandante sessanta lire sterline; per ogni marinaio una sterlina ecc. con altri prezzi intermedii, a mezzo de'quali mancando i corrispondenti gradi, doveva pagarsi la taglia unendo più numeri di un grado inferiore, e quando questi fossero esauriti, con una somma in denaro 3).

Queste furono le quistioni principali del diritto delle genti dibattute nel periodo discorso, e questi i progressi che in Europa ha fatto. Dei diritti di ambasceria, e dei privilegi degli ambasciatori ne tratteremo nella seconda parte dell' opera; se il lettore ci appuntasse di esserci molto distesamente intrattenuti su taluni punti riguardanti il diritto delle genti in tempo di guerra, e specialmente marittima, può ciò spiegarsi considerando, che l' attuazione del diritto delle genti nello stato di pace, presenta pochissimi esempi co' quali si possa stabilire quale sia l' opinione ricevuta dal variabile uso delle nazioni. Il diritto internazionale in tempo di pace è più semplice, e non ha fatto scorgere quelle polemiche, che sono seguite dalle quistioni circa i rispettivi diritti delle nazioni guerreggianti, o neutrali; quistioni che han diviso le opinioni de'pubblicisti dei due ultimi secoli e che, sotto l'aspetto pratico, hanno una grande importanza; esse però non sono risolute in modo tale da stabilire una regola ad uso di tutte le nazioni.

1) D' Estrades, *Lettere*, vol. III, p. 475.
2) De Lamberty, *Memorie*, vol. I, p. 694.
3) Robinson, *Rapporto all'Ammiragliato*, tom.III, app.X a.

SECONDO PERIODO

DALLA PACE DI UTRECHT (1713) A QUELLA DI PARIGI, E A QUELLA DI HUBERTSBOURG (1763) *a*).

§ 1. — *Contesa per la successione Austriaca* (1740).

L'Inghilterra ingratamente scacciò dal suo seno gli oratori che da parte sua negoziarono la pace di Utrecht, e se le trame de'loro nemici fossero riuscite, senza dubbio avrebbero anche salito il palco; ma, se il genere umano deve esser grato per la pace serbata tra le più incivilite nazioni di Europa per trent'anni, una imparziale posterità deve a loro siffatta ricompensa come a benefattori dell' umanità. Corrente questo periodo tacque l' inveterata nimistà tra la Francia e l' Inghilterra, cominciata con le guerre feudali de' tempi di mezzo; imperciocchè queste due grandi nazioni, non più, come per l'addietro, trattandosi da *nemici naturali*, divennero strette alleate e mallevadrici della pace universale, mercè del pacifico governo del Reggente di Orleans, e del Cardinal Fleury da una parte, e di quello di Roberto Walpole dall' altra. Il quale con vera saviezza, e vero patriotismo resistè lungamente agli insensati clamori della nazione inglese, e che finalmente lo spinsero nel 1739 a rompere una guerra marittima con la Spagna, e quindi con la Francia nel 1744. Durante questo tempo le nazioni del centro di Europa vennero a guerra, la quale prese origine dalla intrigata quistione intorno la successione Austriaca. Nel 1740 morì l' imperatore Carlo III, dopo avere assicurato, come egli si vantava, mercè della celebre *Prammatica sanzione*, alla sua figliuola Maria Teresa l' intera eredità degli Stati appartenenti a Casa d'Austria. Questa *Prammatica sanzione*, come si sa, fu accolta da' Consigli delle province austriache, approvata dalla Dieta dell' Impero, garentita da quasi tutte le nazioni europee. Però, con diversi pretesti, le case regnanti di Baviera, di Sassonia, di Spagna, di Sardegna, e di Brandebourg, o in tutto, o in gran parte i territorî, che per tanto tempo erano stati uniti sotto lo scettro austriaco, domandarono. Nel precedente secolo, la Francia per opporsi all'ingrandimento della Casa d'Austria, avea attuato il principio di contrappeso; ed ora le nazioni, stanche delle ingiuste aggressioni di Luigi XIV, a porvi termine, rivolsero questostesso principio contra la Francia. E appunto al sistema di contrappeso la pace di Utrecht avea mirato, determinando lo stato di possesso di ciascuna nazione europea; ed avea messo anche come essenziale elemento l'integrità degli Stati della Casa di Austria, alla quale assicuravasi il Belgio, per porre una barriera tra le Province Unite e la Francia. La quale avea pur garentita la *Prammatica sanzione*, ma poi rifiutava di adempiere i suoi obblighi, adducendo il pretesto, che la garenzia data da Luigi XIV non l'obbligava, perciocchè faceva sempre salvi *i diritti di un terzo*. Il perchè la Francia si pose a capo di una lega tanto imprudente, quanto ingiusta, avendo a scopo di

a) Ved. la Raccolta de'trattati in fine di questo vol. — *Il Trad.*

dividere una gran parte degli Stati austriaci tra la Baviera, la Sassonia, la Prussia e la Spagna 1).

I collegati, a giustificare, ovvero a scusare il loro spregio pei diritti, pe'vòti, e pe'bisogni dei popoli di que'paesi che si aveano ripartiti, non aveano gli stessi motivi, che, entrante il secolo stesso, allegarono per la divisione degli Stati componenti la monarchia spagnuola. Questi miravano a serbare il contrappeso di Europa, mentre la divisione degli Stati austriaci perturbava questo contrappeso. Federico II, nelle sue memorie, non si dà gran pensiero a giustificare, sotto l'aspetto del diritto,la sua pretensione su i ducati di Slesia;ma cerca scusare la sua aggressione contro l'Austria nel 1740,con quelle stesse ragioni,che i conquistatori hanno sempre in pronto per sancire le loro aggressioni coronate di felice successo.

Federico, nel suo *Anti-Machiavello*, le ragioni, che potessero giustificare un Sovrano ponendosi con fervore in una guerra,avea spiegate in modo tale, da fare onore al suo cuore e alla sua mente.

« La giustizia o ingiustizia di una guerra è costituita dal suo soggetto ; l' ambizione e le passioni spesso offuscano gli occhi ai principi, e loro dipingono a lieti colori le azioni più violente. La guerra è uno spediente estremo ; e quindi non bisogna servirsene che con precauzione e nelle estremità, attentamente esaminando, se vi si è spinto da una giusta e indispensabile ragione.

« Vi son guerre in difesa, e queste, senza dubbio, sono le più giuste.

« Vi son guerre d'interesse,che i Re son costretti a fare per mantenersi in que'diritti che loro si negano ; li reclamano con le armi, e le battaglie decidono delle loro ragioni.

« Vi son guerre di precauzione,e saviamente i principi le imprendono; sono in vero di offensione, ma non per ciò meno giuste. Quando l' eccessivo ingrandimento di uno Stato minaccia di rompere i suoi confini, e invadere i vicini, egli è prudente consiglio opporgli un freno, e di fermare il tempestoso corso di un torrente, quando se ne ha il modo. Vedendo agglomerarsi le nubi, sorgere la procella, dallo spesso lampeggiare annunziata, il Sovrano, che ne è minacciato, non potendo da sè solo opporsi alla tempesta, se è saggio, si unirà a coloro ai quali sovrasta lo stesso pericolo. Se i Re di Siria, di Egitto e di Macedonia si fossero collegati contro l'aquila romana, questa non sarebbe mai giunta a rovesciarli ; un' alleanza saviamente stabilita, e una guerra intrapresa con fervore avrebbero potuto mandare a vuoto un tanto ambizioso progetto, che, compiendosi, fece servo l'universo.

« Prudente cosa è preferire i mali minori ai maggiori, come scegliere il partito più sicuro dal più certo. Egli è meglio che un Principe imprenda una guerra in offensione, quando può scegliere tra un ramo di olivo, o uno di alloro, che attendere un momento estremo, in cui una

1) Il Card. Fleury dobitava e temporeggiava, ma finalmente fu spinto dal partito della corte, chiedente a grande instanza la guerra contro l'Austria. Egli è anche condisceso fino a significare quali n'erano i sentimenti in una lettera a Federico II di Prussia. « Il Cardinale nella sua risposta non usò più segreto: e, senza ambagi, gli disse che la garenzia data da Luigi XIV al fu Imperatore non l'obbligava affatto, stante la clausola, *salvo i diritti di un terzo*; inoltre, che l'Imperatore non avea eseguito il principale articolo del trattato, con cui si era obbligato di ottenere alla Francia la garenzia dell'impero del trattato di Vienna. *Opere postume di Federico II*, vol. I, *Storia del mio tempo*, cap. 2.

dichiarazione di guerra non ne ritarderebbe che di poco la ruina e il servaggio. E massima stabilita: è meglio prevenire che essere prevenuto; e i grandi uomini si sono sempre trovati bene, operando prima che i nemici avessero fatto tanto da legar loro le mani e tolto ogni potere.

«Molte volte i Principi hanno dovuto prender parte alle guerre de'loro alleati, fornendo loro le truppe promesse co' trattati. Poichè i Sovrani non saprebbero fare a meno di alleanze, dacchè non ve n'è alcuno in Europa che con le sue sole forze possa sostenersi, essi si obbligano a vicendevolmente aiutarsi ne' casi di bisogno, la qualcosa contribuisce alla sicurezza e conservazione di loro.

« La sorte decide chi dei collegati guadagna dall'alleanza; una felice occasione or torna a vantaggio di una parte, un favorevole avvenimento è propizio in tempo diverso ad un' altra. L' onestà e la saggezza umana egualmente quindi esigono, che i Principi religiosamente osservino la fede de' trattati, e anche scrupolosamente gli adempiano; tanto più che mercè delle alleanze rendono la loro protezione più efficace pel popolo.

« Tutte le guerre, che avranno a scopo di stare a fronte di un usurpatore, di mantenere integri de'legittimi diritti, di garentire la universale libertà, e di evitare le violenze e le oppressioni degli ambiziosi, sono secondo giustizia. Que'Sovrani, che facessero simili guerre, non hanno a incolparsi del sangue sparso; è la necessità che li spinge, e in simil caso la guerra è un male minore della pace.

« La guerra in generale è feconda di sventure; sì incerto ne è l' esito, e le conseguenze sono così ruinose per un paese, che non mai abbastanza vi riflettono i Principi prima d'intraprenderla. I danni, che le milizie commettono in un paese nemico, sono un nulla in paragone di quelli che direttamente ricadono su gli Stati de' Principi che fanno la guerra; l' intraprenderla è un atto così importante e così grave, che fa maraviglia come tanti Re ne abbiano sì facilmente presa la risoluzione.

« Io son certo, che se i Re potessero aver cognizione di una esatta e fedele descrizione delle calamità, che una sola dichiarazion di guerra arreca ad un popolo, non se ne rimarrebbero insensibili. La immaginazione non arriva a rappresentar loro tutti que' mali, da loro non conosciuti, e da'quali li preserva la loro condizione. Come sentir il peso di que' balzelli che gravano su i loro popoli? Il paese mancante di gioventù, tolta dalle leve? I contagi che prostrano gli eserciti? L'orrore de' campi di battaglia, e gli assedi più micidiali? Lo spasimo de' feriti, dal ferro nemico mutilati di quel membro, che era l'unica industria con cui sostentavan la vita? Il pianto degli orfanelli, i quali, col padre, han perduto l'unico sostegno della loro fanciullezza? La perdita di tanti uomini utili allo Stato, mietuti anzi tempo dalla morte?

« I Principi, poichè hanno il dovere di render felici i popoli, prima di esporli per ingiuste o futili cagioni a quelle conseguenze che l'umanità deve più temere, dovrebbero ben riflettere.

« I Principi, che hanno i sudditi in conto di loro schiavi, gli arrischiano senza pietà, e li veggono perire senza che il cuore loro si stringa; ma quelli che riguardano gli uomini come loro eguali, e il popolo come un corpo di cui essi son l'anima, cotestoro sono economi del sangue de' loro sudditi 1) ».

1) *Opere di Federico II*, vol. II. p. 155. È risaputo che l'Anti-Machiavello fu riveduto e corretto dal Voltaire, il quale nè pubblicò anche un'edizione con alcuni

Questi sentimenti, degni di un Fenelon per la benevolenza con cui furono dettati,nè tanto tirati per filiera da non poterli applicare un governante, non furono di ostacolo a Federico di mettere in campo una antichissima pretensione della casa di Brandebourg su taluni ducati della Slesia,fin dalla pace di Westfalia posseduti senza contrasto dalla Casa d'Austria. La quale indarno oppose di aver Federico Guglielmo I garentita la *Prammatica sanzione*. Al che Federico rispondeva che la garentia era condizionale, e la condizione non era stata mai adempita; però quali n'erano i veri motivi rilevasi dalle sue lettere private agli amici: l'amor della gloria, l'ambizione, la brama di adoperare all'ingrandimento della Prussia, l'esercito, e il tesoro, rimasti dal padre, erano i segreti argomenti della sna condotta 1). Egli chiedeva quattro ducati, ma poi s' impadronì di tutta la provincia. Raffermatosi nella conquista,Federico abbandonò i snoi alleati adducendo tali pretesti,da essere oppostissimi ai retti principî da lui ammessi glossando il Machiavello,come fu la sua stessa aggressione.La Prnssia finalmente si ebbe la Slesia mediante il trattato di Breslavia, confermato da quello di Dresda nel 1745; e rimanendo la Francia e gli altri alleati alle prese con l'Austria. Frattanto l'Elettore di Baviera, eletto imperator di Alemagna col titolo di CarloVII, morto in quell'anno istesso,il suofiglio e successore, rinunziò i suoi diritti alla imperiale dignità, come pure agli Stati ereditarî dell' Austria, e finalmente nel 1748 fu conchiusa ad Aquisgrana una pace generale, con cui fu confermato lo stato di possesso stabilito dai trattati di Westfalia e di Utrecht, tranne la Slesia ceduta alla Prussia,e i dncati di Parma e Guastalla concessi all'infante don Filippo. Sicchè con la pace di Aquisgrana,la quale fu fondata sopra lo *statu quo ante bellum*, furono riconosciute la *Prammatica sanzione* di Carlo VI e la successione della Casa d'Annover al trono britanno, eccettuate le cessioni di territorio da parte dell' Austria; la quale venne innalzata al grado di nazione di primo ordine, e nel tempo stesso elevando a pari grado la Prussia meno potente.

§ 2. — *La guerra de' sette anni.*

La pace di Aquisgrana gettò il germe di una nuova guerra tra la Francia e l'Inghilterra, comiuciata nel 1756,e causata da controversia circa alcuni limiti ne' rispettivi territorî nell' America del Nord. Gl' Inglesi, prima di dichiarare formalmente la guerra, commisero sul mare alcune rappresaglie contra la Francia, adducendo a pretesto che le ostili operazioni degli eserciti francesi, e dei loro alleati gl'Indiani sulle frontiere del Canadà, costituivano un'antecedente aggressione 2).
Giorgio II Re d'Inghilterra,nel gennaio del 1756,pattuì con la Prussia

cambiamenti, disapprovati dall'autore. Paragonando il riportato passo, tolto dalla edizione delle opere di Federico II,pubblicate *vivente l'autore*, col cap.26 dell'*Anti-Machiavello*,pubblicato nel 1834 dal Dott. Friedlaender, secondo un manoscritto autografo di Federico II, non ho trovato, quanto al foudo, gravi mutazioni, sebbene la compilazione dell' ultima edizione sia meno accurata, e men puro lo stile.

1) *Opere postume di Federico*, vol.VIII, *p.* 154, 155, 166, 164, 216.*Corrispondenza con Jordan.*

2) Nel celebre rapporto fatto dai legisti inglesi nel 1753 sul caso del *prestito slesiano* vi sta detto che nella guerra marittima, terminata con la pace di Aquisgrana, le navi e le merci de' sudditi francesi prese *dopo* la guerra colla Spagna,

una lega in difesa per conservare la pace com'era; per garentirsi scambievolmente la Slesia e l'Annover, e per impedire che truppe straniere entrassero in Alemagna. Questo cambiamento di alleanza sulla terra ferma da parte dell' Inghilterra portò che anche la Francia cambiasse la sua. La quale, nel maggio di quell'anno, conchiuse un'alleanza a difensione coll'Austria, poi nel 1758 cambiata in lega ad offesa e a difesa. Federico II diè principio alla guerra de' sette anni invadendo la Sassonia, ed entrato in Dresda trovò negli Archivi elettorali alcuni documenti,che chiaramente provavano che le Corti di Vienna di Dresda e di S. Pietroborgo avevano insieme concertato un progetto per invadere e spartirsi gli Stati della monarchia prussiana 1). Intanto il Conte di Hertzberg, ministro e confidente di Federico, in una memoria letta all' Accademia di Berlino nel 1787, confessò che siffatto progetto non era che eventuale, e supponeva che il Re di Prussia divenisse l'aggressore; che intanto era possibile che non sarebbe stato mai attuato quel progetto, e dubbio se era più grave il danno di questa eventualità, ovvero quello di provocare una guerra, con cui sarebbe stato messo a rischio l'esistenza dello Stato prussiano 2).D'altronde dai fatti sviluppati nell'importante raccolta dei documenti storici non ha guari pubblicati dal Signor di Raumer, dall' opinione di questo autore risulta :

1.° Che Federico non ha dato nè poteva dar le prove, che una formale alleanza offensiva e difensiva, contro di lui avessero conchiuso l' Austria, la Russia e la Sassonia.

2.° Le intenzioni di questi Stati,in vero erano ostili alla Prussia; l'Austria nutriva il naturale desiderio di riconquistare la Slesia, ma voleva provocare in modo che Federico avesse cominciato la guerra, per così aver dalla sua e la Francia e la Russia.

3.° Federico sapeva questo pericolo, ma fe' conto esser meglio di aggredire ; perciocchè era convinto non potere sfuggire da una totale rovina, che prevenendo gl'inimici. Per difendersi agì conforme avea dichiarato al ministro inglese « che non deve esser riguardato come aggressore chi dà il primo colpo, ma quegli che rende necessario e inevitabile il colpo 3) ».

§ 3. — *Pace di Parigi e di Hubertsbourg* (1763).

La pace di Utrecht mirava a separare le due corone spagnuola e francese. Il patto di famiglia del 1761 avea per iscopo di riunire i due rami di Casa Borbone, e menare ad effetto la predizione di Luigi XVI, che non vi sarebbero più Pirenei. Per tal modo la Spagna fu tratta a guerreggiare col suo alleato contra l' Inghilterra, e il Portogallo. Il navilio francese, unito con lo spagnuolo non potea tener fronte al potere marittimo dell' Inghilterra, e nel 1763, con la pace di Parigi fu finita la guerra. Con questo trattato la Francia perdè quanto possedeva nell' America settentrionale, mentre la Luigiana con segreta convenzione era stata ceduta alla Spagna per rivalsa della Florida, che allora stesso la

e *prima* della guerra con la Francia, furono restituite ai proprietari francesi. *flagrante bello*, perciocchè gli effetti di costoro erano stati portati nel territorio inglese per un ingiusto sequestro *ab initio*. Martens, *Cause celebri*, vol. II, p.72.

1) Hertzberg, *Raccolta di deduzioni*, ecc. vol.I, p. 1.

2) Schoell, *Istoria compendiata de'trattati di pace*, vol. III, p. 28.

3) Von Raumer, *Geschichte Friedrich und seiner Zeit*, § 55, 277. 291.

Spagna all' Inghilterra passava. Sì che la Francia cedè alla sua rivale l'isola di Granata e le altre delle Antille, rinunziò a tutti gli acquisti fatti nelle grandi Indie dall' anno 1749, e confermò l'obbligo, contenuto nel trattato di Utrecht, di smantellare le fortificazioni di Dunkerque. Così fu confermata la supremazia marittima dell'Inghilterra, e distrutto il contrappeso marittimo e coloniale.

Nel tempo stesso fu terminata la guerra di terraferma tra l'Austria e la Prussia con la pace di Hubertsbourg confermando a questa la Slesia. I trattati di Parigi e di Hubertsbourg rinnovarono e confermarono quelli di Westfalia, di Utrecht e di Aquisgrana. Così fu terminata la guerra de' sette anni per terra e per mare, dopo profusi ingenti tesori e fiumi di sangue; senza nessun cambiamento negli Stati com' erano posseduti, eccettuati lo acquisto fatto delle Colonie dell'Inghilterra a spese della Francia e della Spagna.

Sebbene così fosse terminata la guerra de'sette anni, senza veruno importante cambiamento ne' territori degli Stati posti nel centro, e nel mezzodì dell' Europa, pur nondimeno segnò l'epoca di una sensibile alterazione nel potere, e nelle influenze relative delle nazioni europee, i cui effetti si sono intesi fino ai giorni nostri.

1.° Il posto dalla Prussia, acquistato mercè dello sviluppo dei suoi mezzi militari nella conquista della Slesia, e dell'alto ingegno mostrato dal suo grande monarca, in una lunga ed ineguale lotta contra l'Austria, la Francia e la Russia insieme unite, le fu confermato con la pace di Hubertsbourg. In Alemagna si elevò uno Stato protestante tanto forte da bilanciare ne' negozi dello impero con l'influenza dell' Austria, come nazione cattolica, e render di niun effetto l'alleanza tra Francia e Austria. La guerra de' sette anni non fu mica una guerra di religione, ma fu l' ultima lotta combattuta in Europa, in cui all' ascendente politico univasi il sentimento religioso. I contadini protestanti della Slesia accoglievano Federico II come loro liberatore, mentre il Papa benediceva le bandiere del maresciallo Daun. Il trionfo della Prussia è stato riguardato come il trionfo del protestantesimo, malgrado l'indifferenza religiosa del suo Re filosofo 1).

2.° La Russia cominciava ad aver voce nei negozi del centro di Europa; da nazione asiatica sotto Pietro I, è diventata nazione europea; e da mediterranea che era, ora è marittima. Il trattato di Neustadt con la Svezia, nel 1721 riunì allo impero russo le province svedesi poste in riva al Baltico, come la Livonia, l' Estonia, e l' Ingria. Questo impero, da Pietro I (1689) fino al cominciar del regno di Caterina II (1762) avea aumentato la sua popolazione di dieci milioni di abitanti.

3.° Oltre queste cessioni fatte alla Russia, di estensione quanto attualmente è il regno di Svezia, questa fu ancor costretta a cedere le sue province alemanne di Brema e di Verden all'Annover, e parte della Pomerania alla Russia. È per questo che la Svezia si è impoverita e indebolita, perdendo la sua influenza in Alemagna, col posto che avea occupato in Europa fin dalla guerra de' trent' anni.

4.° La Spagna in su le prime nazione militare e marittima essendo stata sotto Carlo V e Filippo II, scese ad esser nazione di secondo ordine, e da alleata, subordinata alla Francia.

5.° L'Olanda, durante le guerre del 1756, rimase neutrale, e così na-

1) Hegel, *Filosofia della storia*, § 434.

scose il segreto del suo interno dechino,che poi apparve manifestamente nella guerra della rivoluzione dell' America del Nord. Allora discese a quel grado secondario in cui oggi si trova.

Nel periodo che discorriamo sursero molti glossatori della Scienza dal Gentili e dal Grozio creata,con minor successo coltivata dal Puffendorf, e trasmessa di mano in mano ad una ben lunga successione di pubblicisti alemanni ed olandesi. Però, quanto alle costoro opere, ragioneremo solo di quelle che fecero progredire il diritto moderno delle genti in Europa, e sovrattutto di coloro che fanno autorità circa lo studio e l'applicazion di essa scienza.

§ 4.— *Sistema del* Wolf (*n. nel* 1679, *m. nel* 1754).

Cristiano Federigo de Wolf nato il 1679 in quel di Slesia nella giureprudenza e filosofia ebbe a maestro il Leibniz.Tutta la sua gioventù attese quasi solamente agli studi matematici,proseguiti all'Università di Jena, e che poi insegnò con felice successo a Lipsia. Indi, raccomandato dal Leibniz,fu nominato professore ad Halla ove dettò la filosofia dogmatica del suo maestro, e usando per le lezioni il linguaggio alemanno, contribuì a renderlo popolesco. Vittima della calunnia e dell' odio, accusato d'incredulità, Federico Guglielmo I, nel 1723 1) lo sbandeggiò arbitrariamente dal territorio prussiano. Nel 1740, asceso al trono Federico II, gli restituì la patria e la cattedra. Si morì nel 1754, di sessantasei anni, dopo aver contribuito a prolungare in Alemagna l'autorità de'principi filosofici del Leibniz fino a quando surse il sistema di Kant a distruggerla ». Uomo originale , o di grande ingegno non fu, ma le immense e varie cognizioni, accoppiate ad una mente metodica, non che un'alacrità e una perseveranza incredibili,sembrano avergli specialmente procurata l'ammirazione de' suoi compatrioti 2).

I pubblicisti seguaci del Puffendorf, avean riguardato il diritto internazionale come una diramazione della filosofia morale; cioè come il diritto naturale degl' individui applicato a regolare la condotta delle umane società indipendenti, dette Stati. Il Wolf, secondo il Vattel,ha il merito di aver distinto il diritto delle genti da quella parte della giureprudenza naturale,che regola i doveri dell'individuo.Cominciò i suoi lavori componendo un' immensa opera su le due scienze separate del diritto naturale, e di quello delle genti, opera in diversi intervalli pubblicata, dal 1740 al 1743, in nove volumi in 4.° 3).

Il Wolf tanto in quest'opera quanto in tutti gli altri suoi scritti filosofici a torto ha voluto applicare le formole, ed il linguaggio tecnico delle

1) A questo proposito Eulero racconta questo curioso fatto. « Al tempo del fu Re di Prussia,quando il Wolf insegnava in Halla il sistema di *armonia prestabilita*, il Re volle averne notizia, poichè molto se ne parlava, e un cortigiano rispose a sua Maestà,che tutti i soldati, secondo quel sistema, non erano che tante macchine, e se alcuno disertava, avveniva necessariamente per loro struttura, e quindi ingiustamente erano puniti, come se si punisse una macchina per aver fatto quel tale o tal' altro movimento. Il re a questa notizia adombrò, ed ordinò che subitamente fosse mandato da Halla pena la forca se a capo di ventiquattro ore ancor vi si trovasse (*Lettera ad una principessa di Alemagna*, lettera 84).

2) Stewart, *Dissertaz. sui progressi di metafisica e di filosofia etica*, p. 188.

3) Cristiano Wolf, *Ius naturae methodo scientifica pertractatum in IX tomos distributum*.

matematiche alle scienze morali, le quali non comportano tal esatto ragionamento. Pubblicò nel 1749 *un compendio della sua grande opera*, intitolato *Jus gentium, methodo scientifica pertractatum,in quo ius gentium naturale ab eo, quod voluntarii pacti consuetudinarii est, accurate distinguitur.*Stando al titolo non è facile precisamente determinare che cosa l'autore ha voluto intendere col vocabolo di diritto delle genti *volontario*,come distinto dal diritto delle genti *convenzionale*, e *consuetudinario.*Il Grozio usò l'espressione di *jus voluntarium gentium* in un significato ampio, abbracciante tutti i principî del diritto internazionale, che non si poteva riferire al diritto naturale,ma che dipendeva dal volontario consenso di tutte, o di molte nazioni: *quod gentium omnium aut multarum voluntate vim obligandi accepit* 1). Il Wolf, nella prefazione alla sua opera (sez. 3) osserva, « che come la condizione dell'umanità è tale che lo stretto diritto di natura non può sempre essere applicato al governo di una nazione separata, ma è necessario ricorrere alle leggi di positiva istituzione, più o meno diverse dal diritto di natura; così nel vasto consorzio delle nazioni diventa necessaria una legge di positiva istituzione più o meno differente dal diritto naturale delle genti. Poichè la generale prosperità delle nazioni richiede tale cambiamento, esse non sono manco legate dalla legge che ne segue,che dalla stessa legge naturale; e la nuova legge, in siffatto modo introdotta, dee considerarsi siccome il diritto comune di tutte le nazioni. La quale abbiam giudicato conveniente cosa, conformemente al Grozio, quantunque in un significato un po' ristretto, dirla *diritto delle genti volontario* 2) ».

Il Wolf di poi dice (*Proleg.* sez. 25) che il diritto volontario delle genti riceve la sua forza obbligante dal presunto consenso delle nazioni, il convenzionale dall'espresso, e il consuetudinario dal tacito.

Tal presunto consenso delle nazioni (*consensum gentium praesumptum*) di accettare il diritto volontario delle genti egli lo fonda su la finzione di un grande consorzio delle nazioni (*civitate gentium maxima*), dalla stessa natura stabilita, di cui son componenti tutte le nazioni. Come ciascuna nazione si governa con leggi accettate con libero consenso, così il general consorzio delle nazioni si regge con leggi ricevute da ciascuno che entra a farne parte. Egli trae queste leggi da una modificazione del diritto naturale, adattandole alla particolar natura dell' union sociale, la quale, secondo lui, obbliga tutte le nazioni a sottoporsi a quelle regole con cui siffatta unione è governata, come gli individui sono obbligati di sottomettersi alle leggi della nazione a cui appartengono. Però che non si cerchi stabilire con le prove l'esistenza di tale unione, ovvero universal consorzio delle nazioni;ovvero di dimostrare come e quando gli uomini sono divenuti componenti, ovvero cittadini di tal repubblica. Secondo i principî della stretta logica, come abbiam veduto (1.° periodo § 4.), la legge non è che una regola di condotta prescritta dall'autorità superiore, a coloro che gli son sottoposti: è questa la legge naturale, meglio detta legge di Dio, ovvero legge divina; e tali sono le leggi politiche umane prescritte dai governanti ai governati. Ma le leggi, che regolano le politiche società, tra loro indipendenti, son dette *leggi* per un' estensione analogica del vocabolo, essendo state imposte alle nazioni dai governanti, non dal po-

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*. lib. I, cap. I, § XIV.

2) Quemadmodum ea est hominum conditio ut in civitate rigori iuris naturae per omnia ex asse satisfieri non possit, ac propterea legibus positivis opus sit,

sitivo comando di una superiore autorità, ma dalla comune opinione delle nazioni. I doveri, imposti da quel che dicesi legge delle nazioni per analogia al diritto positivo, sono stabiliti con pene morali; le nazioni,o i governanti temendo di esser oggetto della generale inimicizia, e soffrirne i danni probabili, violando le massime generalmente seguite e rispettate 1).

Un moderno glossatore del Grozio osserva,che qnesto pubblicista avea riguardato il diritto delle genti come un sistema di regole, che riceve autorità dal fermo consenso di tutti, o da gran parte delle nazioni. Primieramente considera le nazioni come tante persone collettive, costituite in un grande consorzio che comprende tutta la umana razza; e secondariamente suppone,che il diritto delle genti sia stabilito dalla volontà generale di questo grande consorzio, al pari che il diritto civile di ogni nazione è dettato dalla generale volontà de' componenti di essa 2).

Frattanto, come nota il suo glossatore, « in quel consorzio dove non avvi un comune Sovrano imperante su tutti i soci, il corpo di questa generale società,considerato in sè,è superiore a ciascun individuo separatamente riguardato, ed ha l'autorità d' impor leggi a ciascuno. La quale autorità in un consorzio di eguali nasce dalla loro sociale unione, vale a dire dalla convenzione a mezzo della quale essi si sono obbligati di unitamente attendere ad uno stesso scopo, e diretti dalla comune volontà. Ma siffatta volontaria unione tra le nazioni del mondo non esiste, e quindi non vi ha tra esse poter legislativo che stabilisca leggi positive 3) ». E conchiude che la stessa legge, che diciamo diritto naturale quando è applicata ai singoli individui, è il diritto delle genti quando si applica al corpo collettivo delle civili nazioni, considerate come enti morali; ovvero ai singoli individui delle civili nazioni, riguardati non come enti morali separati, ma come componenti della generale umana società. Nel tempo stesso egli ammette che il diritto naturale non costituisca la sola regola delle vicendevoli obbligazioni tra le nazioni; conciossiachè, considerate come enti morali, possono, al par degli uomini, vicendevolmente obbligarsi con particolari convenzioni a fare, o no, ciò che il diritto naturale non ha proibito, nè permesso. Però questi obblighi non hanno origine da un positivo diritto delle nazioni, nè da loro è prodotto; ma sì bene nascono da un immediato e diretto consenso, e non si estendono che solamente a quelle nazioni,le quali mercè di siffatto consenso han contrattato questi obblighi. Secondo questo scrittore, il solo fondamento su cui si posa il dirit-

quae neque in totum a naturali iure recedunt, nec per omnia ei serviunt; ita similiter gentium ea est conditio, ut rigori iuris gentium naturali per omnia ex asse satisfieri nequeat, atque ideo ius istud in se immutabile tantisper immutandum sit, ut neque in totum a naturali recedat, nec per omnia ei serviat. Quoniam vero hanc ipsam immutationem ipsa gentium communis salus exigit, ideo quod inde prodit ius, non minus gentes inter se admittere tenentur, quam ad iuris naturalis observantiam naturaliter obligantur, et non minus istud quam hoc salva iuris consonantia pro iure omnium gentium communi habendum. Hoc ipsùm autem ius cum Grotio, quamvis significatu prorsus eodem, sed paulo strictiori. *jus gentium voluntarium* appellare libuit. Wolf *ibid.*

1) Ved. *supra* part. I, § 5.

2) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. I, cap. I, § 14.

3) Rutherforth, *Istit. di diritto naturale*, lib. II, cap. 5, § 1.— Londra 1754.

to internazionale, in quanto differisce dal naturale, è il generale consenso degli uomini a riguardare ciascuna civile nazione come un ente morale distinto. Egli ritorna a dire che l'usanza non può presentare nessuna prova di un diritto positivo delle genti, perchè tra le nazioni non havvi usanza costante ed uniforme che costituisca il diritto.

Ma riguardando il diritto delle genti come il diritto naturale applicato, mediante una convenzione certa tra tutti gli uomini, alle corporazioni delle civili società considerate come enti morali, e a ciascuno dei componenti come parte di tali corporazioni; nello stesso modo con con cui ricerchiamo il diritto di natura, ne possiamo rintracciare i suoi principî. La storia di quanto è avvenuto ad intervalli tra le diverse nazioni del mondo, può tornar vantaggiosa in tal ricerca, non perchè da tal fonte si possa raccogliere alcun uso costante e non interrotto nelle materie in sè stesse indifferenti,ma perchè troveremo ciòche è stato ricevuto nell'uso variabile e contradittorio delle nazioni. « In due modi, dice il Grozio,si può determinare il diritto naturale: il primo sta nel mostrare la convenienza,ovvero la sconvenienza di una cosa con una natura ragionevole e sociabile, come è quella dell'uomo; e con l'altro si conchiude, se non certamente, almeno con molta probabilità, che una cosa appartenga al diritto naturale, poichè come tale è riguardata fra tutte le nazioni, o almanco fra le più civili. Conciossiachè un effetto universale supponendo una cagione universale, e una così generale opinione non può altrimenti avere origine, se non dal senso comune o dalla ragione umana. Se adunque il diritto naturale in siffatta maniera può essere dimostrato, parimente si potrà dimostrare questo stesso diritto applicato alle nazioni come enti morali, e per tal ragione detto giure delle nazioni 1) ». Il perchè il glossatore del Grozio conchiude, che se noi riguardiamo il diritto naturale applicato agli individui viventi in uno stato di naturale eguaglianza, parimenti possiamo considerarlo applicato alle nazioni, riguardate come persone viventi in simile stato di eguaglianza.Cosicchè quel diritto che,applicato ai singoli individui, dicesi naturale, si addimanda delle nazioni quando è applicato alle corporazioni delle civili società, non come ad enti morali distinti, ma come componenti queste corporazioni. È il diritto naturale, mediante un consenso certo, applicato a queste corporazioni delle civili nazioni; e quindi i precetti di questo diritto non sono che i precetti della retta ragione, e possono essere determinati ragionando intorno la natura delle cose, della condizione e de' bisogni degli uomini congregati in siffatte società. Il giudizio e la testimonianza de'savi possono aiutarci a stabilire il diritto delle genti, conciossiachè egli è più certo ciò che è approvato da persone savie, oneste e di esperienza, da quello che l' è da persone del volgo, senza riflessione e dissolute. Però l'attestato di quelle avrà maggior peso, perciocchè darà una pruova non solamente de' propri sentimenti, ma anche di ciò che,dopo diligenti ricerche, hanno trovato essere il generale sentimento delle nazioni civili 2).

Quanto all'origine del diritto volontario delle genti il Wolf dissente su due capi dal Grozio:

1.°Che il Grozio l'ha considerato come un diritto d'istituzion positiva, facendone nascere l'obbligo dal generale consenso delle nazioni, atte-

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. I. cap. I. p. XII.
2) Rutherforth, *Istit. di dir. nat.* ccc. 2 vol. in 8. Londra 1754.

stato dalle loro usanze. Da un'altra parte il Wolf l'ha per una legge dalla natura imposta agli uomini, come una necessaria conseguenza del loro civile consorzio, e alla qnale nessuna nazione può rifiutarsi di sottostare.

2.° Che il Grozio confonde il diritto volontario delle genti col consuetudinario. Il Wolf al contrario pretende che debbono distinguersi, perciocchè il volontario obbliga tutte le nazioni, mentre il consuetudinario solamente quelle fra le quali è stato stabilito coll'uso ed il consenso tacito.

§ 5. — VATTEL (*n. nel* 1714, *m. nel* 1767).

Il Vattel, a costruire il suo edifizio, più elegante e più leggero, si servì de' materiali tolti dalla grand'opera del Wolf. Il Mackintosch ha detto: « Scrittore prolisso e senza metodo scientifico, ma chiaro nello stile e di sentimenti liberali. La sua opera frattanto continua a tenersi come il più comodo manuale di una scienza, che ancora aspetta un intelletto sovrano che la ricostruisca 1) ».

Il Vattel nacque nel 1714 nel principato di Neuchatel nella Svizzera. Studiato alla università di Basilea, e destinato allo stato ecclesiastico, si diè agli studî di questa professione, che di poi abbandonò, ponendosi ad apparar la filosofia. Divenuto ardente ammiratore del sistema allora in voga del Leibniz e del Wolf, nel 1741, pubblicò in Ginevra una difesa in pro della filosofia leibniziana contra le critiche di Crousaz: opera di polemica che fermò l'attenzione, perciocchè conteneva una sottile disquisizione circa la libera volontà. In qnell'anno stesso andò a Berlino per offerire i suoi servigi al monarca filosofo, che allora saliva al trono, e di cui era suddito per nascita. Non riuscito in Prussia, si portò a Dresda ove fu contento; perciocchè nel 1746 fu eletto consigliere di legazione, e, con la qualità di Ministro, fu spedito da Augusto III re di Polonia ed elettore in Sassonia alla Repubblica di Berna. Gli ozî che, adempiti i pubblici doveri, gli rimanevano, a comporre un trattato sul diritto delle genti impiegava; il quale poi a Leida nel 1758 pubblicò 2). Nell'anno stesso richiamato da questa commessione, fu ufficiale nel governo di Sassonia fino al 1766, quando gli fu concesso di ritirarsi al suo paese nativo, ove l'anno seguente si morì.

(*Sistema del* VATTEL).

Il Vattel attribuisce al Wolf il merito di aver distinto il diritto delle genti da quella parte della scienza della giureprudenza naturale che tratta de' doveri degl' individui, dimostrando che il diritto naturale si modifica applicandosi a regolare la condotta delle nazioni. « Convinto-

1) MACKINTOSCH.

2) *Il diritto delle genti, o principî della legge naturale applicati alla condotta ed ai negozi delle nazioni e dei sovrani.* Leyda 1758. Una 2.a Ed. fu pubblicata a Neuchatel, morto l'autore, nel 1773 in 2 vol. in 4°. collazionata con un manoscritto postillato nel margine dall'autore. Questa edizione è zeppa di mende tipografiche, e in nulla cambia il testo originale, mentre le aggiunte fattevi dall'autore in tutte le posteriori edizioni, vi sono state messe a mo' di note. Nel 1762 pubblicò: *Quesiti sul diritto naturale, ovvero Osservazioni sul trattato del diritto di natura del Wolf.*

mi, egli dice, dell'utilità di una tale opera, impazientemente aspettava quella del Wolf; edita appena, feci il progetto di renderla più facile alla conoscenza di più esteso numero di lettori. Il trattato sul diritto delle genti del filosofo di Halla è connesso con gli altri suoi intorno la filosofia e il giure naturale,sicchè,per leggerlo e intenderlo,bisogna prima studiare sedici o diciassette altri volumi in 4.° che lo precedono. Inoltre: il suo stile e metodo geometrico lo rendono quasi inutile a coloro che vogliono erudirsi ne' principî del diritto delle genti. E a prima giunta pensai che altro non era a farsi,se non rendere indipendente questo trattato dalle altre opere del Wolf, e rivestirlo di una forma più allettante perchè ne avesse più invogliato lo studio. Ne feci qualche saggio, però ebbi ad accorgermi, che se io volea procurare al mio lavoro lettori in quel ceto di uomini,che io mi avea di mira, doveva fare un'opera totalmente diversa da quella che m'avea dinanzi,in somma fare alcun che di nuovo. Il metodo seguito dal Wolf, è stato cagione di esser difficile,e sotto taluni aspetti anche incompiuto.Le materie vi sono sparse in modo da stancare l'intelletto,e poichè l'autore nel suo diritto di natura avea trattato del diritto pubblico universale,egli se ne stà a rimandar ivi, quando gli occorre parlare,nel suo trattato sul diritto delle genti dei doveri che ha una nazione verso sè stessa.

«Io adunque mi son ristretto a tôrre dall'opera del Wolf ciò che vi ho trovato di meglio, sovrattutto le definizioni e i principî generali, però ho scelto in quella farraggine, accomodando secondo il progetto i materiali che ne traeva; e quanto abbia profittato dai trattati del Wolf sul diritto di natura e su quello delle genti, può dirlo chi li conosce; chè se avessi voluto segnare ciò che ne toglieva, le pagine del mio libro sarebbero così zeppe di citazioni, per altro inutili e ristucchevoli al lettore. Laonde è meglio una volta per sempre dire di quanto sono obbligato a così grande scrittore. Sebbene la mia opera, siccome lo vedranno coloro che vorranno farne un paragone, dalla sua differentissima sia,però confesso che al certo non mi sarei messo in tal ginepraio, senza avere a duce e maestro il celebre filosofo di Halla 1) ».

Il seguente specchietto di paragone farà conoscere al lettore quanto il Vattel abbia tolto dal Wolf, e non solo i materiali, ma anche l'ordine e la partizione del suo libro.

Wolf	Vattel	
1.° Capitolo	1.° Libro	
2.° »	2.° »	Cap. 1—5
3.° »	» »	» 7—11
4.° »	» »	» 12—17
5.° »	» »	» 18—
6.° »	3.° »	Cap. 1—14
7.° »	» »	» 3—18
8.° »	4.° »	Cap. 1— 4
9.° »	» »	» 5— 9 2).

Siccome il primo capitolo del Wolf, *De officiis gentium erga se ipsas ac inde nascentibus juribus*, il primo libro del Vattel *Della nazione ri-*

1) Vattel, *Diritto delle genti;* Pref.
2) Ompteda, *Litteratur del Volkerrechts*, p. I, § 345.

guardata in sè stessa, tratta di materie totalmente estranee al diritto internazionale, e appartenenti alla scienza distinta del diritto politico per quel che riguarda il governo interno de' singoli Stati; e questa parte occupa quasi un terzo di quella del Vattel. Nella parte poi che riguarda il diritto delle genti,propriamente detto,dissente dal Wolf circa le fondamenta del diritto volontario delle genti. Il Wolf,come abbiamo veduto,fa derivare l'obbligazione di questo diritto dalla finzione di una grande repubblica dalla stessa natura stabilita, e di cui son componenti tutte le nazioni del mondo; sicchè,secondo che egli ne pensa, il diritto volontario delle genti è il diritto civile di questa ampia repubblica. Ciò al Vattel non piace,e dice: «La finzione di una tale repubblica parmi nè giusta affatto, nè ferma tanto da dedurne le regole di un diritto universale delle genti, e necessariamente ricevuto negli Stati. Io non conosco altra naturale società tra le nazioni, se non quella che la natura tra tutti gli uomini ha stabilito. È assoluta necessità di ogni consorzio (*civitatis*) che ciascun componente ceda una parte de' suoi diritti all'insieme dell'associazione, nel quale vi sia una facoltà che comandi a tutti i soci, dètti loro le leggi, e costringa all'obbedienza i resistenti. Or di tutto ciò nulla tra le nazioni si può concepire o supporre; ogni Stato si stima, e di fatti è, indipendente da tutti gli altri: i quali debbono essere considerati,come pur opina il Wolf,di esser tanti liberi individui,viventi nello stato di natura,e altre leggi non riconoscere, se non le naturali, o quelle del suo Supremo Autore 1).

Secondo il Vattel il diritto delle genti, nella sua origine, non è altro che il diritto naturale applicato alle nazioni. Messo questo assioma, quasi al modo stesso, e con gli stessi vocaboli del Wolf lo circoscrive, dicendo che la legge, la quale regola la condotta degl' individui, deve necessariamente essere modificata quando si applica alle umane società, dette delle nazioni, o degli Stati. Uno Stato è cosa ben diversa da un individuo, quindi ne seguono diritti e doveri differenti. La stessa legge, quando è applicata a due diversi soggetti, non può nello stesso modo decidere ; quindi vi son casi in cui la legge naturale non decide tra gli Stati, in quello stesso modo che deciderebbe tra gl'individui. Il diritto delle genti dunque è una scienza particolare, in quanto mira ad applicare sè stesso ai soggetti,seguendo la norma della retta ragione.

Questa attuazione del diritto naturale alle nazioni costituisce quel diritto che il Wolf e il Vattel dicono *diritto necessario delle genti;* è *necessario* perchè le nazioni debbono assolutamente osservarlo : i suoi precetti non obbligano meno gli Stati che gl' individui ; conciossiachè gli Stati si compongono di uomini, ed essi, sotto qualunque aspetto operino, vi sono obbligati. Il Grozio e la sua scuola chiamano questo diritto *diritto interno delle genti*, perchè obbliga le nazioni nel foro della coscienza. Altri l' addimandano *diritto naturale delle genti.*

Il *diritto necessario delle genti* è immutabile;imperocchè consiste nell'applicazione che si fa del diritto naturale agli Stati ; ed è immutabile perchè fondamentato sulla natura delle cose, e in particolare su la natura dell'uomo. Da alcuni è detto *diritto naturale delle genti.*

Questo diritto essendo immutabile e necessario, è da osservarsi il dovere che impone; le nazioni con le particolari convenzioni non possono cambiarlo, nè sè stesse, o vicendevolmente dispensarsene 2).

1) Vattel, *Diritto delle genti;* Pref.

2) Id. *ibid.* §§ 6, 7, 8, 9. Queste definizioni ci ricordano il bel passo di Cice-

Questa concatenazione di definizioni, di proposizioni e di corollarî potrebbe far nascere non poche instanze,se fosse còmpito nostro di criticare i principî fondamentali da'quali il Vattel e il suo maestro fan derivare l' obbligo del diritto internazionale. Ad una prima obbiezione, che alla sua teorica potrebbe farsi, egli vi ha anticipatamente risposto, cioè che gli Stati, mercè di particolari convenzioni, non possono modificare il diritto necessario delle genti.Il che suppone, che la libertà e l'indipendenza di una nazione non permette alle altre di determinare,se la sua condotta è secondo il diritto necessario delle genti. A questa instanza il Vattel risponde con una distinzione,la quale fa di niun valore i trattati conchiusi violando il diritto necessario delle genti, secondo la legge interna, o nel foro della coscienza, mentre possono essere validi secondo la legge esterna; gli Stati sono liberi e indipendenti,e quantunque le azioni di uno Stato, secondo la legge della coscienza sieno illecite, gli altri sono obbligati a soffrirle quando queste azioni non arrecassero nocumento ai loro *diritti perfetti* 1).

Da questa distinzione del Vattel nasce ciò che il Wolf chiama il diritto delle genti volontario, *jus gentium volontarium*, locuzione che egli pel primo accetta,quantunque non sia del parere del Wolf circa al modo di stabilirne l'obbligazione. Frattanto egli opina unitamente al Wolf, che il giure volontario delle genti sia una legge positiva, dedotta dal presunto o tacito consentimento delle nazioni dal considerarsi,le une rispetto alle altre, libere, indipendenti ed eguali; ciascuna arbitra delle proprie azioni,e non doverne ad alcuno dar conto,se non al solo Supremo Autore dell' universo.

Oltre di questo giure volontario delle genti, questi pubblicisti discorrono di due altre specie di diritto internazionale. Essi sono:

1.° Il giure *convenzionale* delle genti, cui dànno origine le particolari convenzioni tra gli Stati; e poichè i soli contraenti sono obbligati da tali convenzioni, cosa chiara è che il giure *convenzionale* delle genti non è universale, ma particolare.

2.° Il giure *consuetudinario* delle genti, nascente dalle usanze e tra le singole nazioni stabilito. Il quale non è universalmente obbligatorio, ma solamente per quelle nazioni che hanno ricevute come leggi siffatte usanze.

Finalmente il Vattel conchiude che le tre specie di giure internazionale, il *volontario*,il *convenzionale* e il *consuetudinario*,compongono insieme il *Diritto positivo delle genti*. Essi hanno origine dalla volontà delle nazioni,o per dirla con le parole del Wolf, « il *volontario* dal con-

rone nel suo trattato *De republica* che dice così: «Est quidem vera lex, recta ratio *naturae congruens* diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat, neque improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi neque abrogari fas est. Neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest, nec vere, aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus, neque est quaerendus explanator aut interpres eius. Nec erit alia Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immortalis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium Deus, ille legis huius inventor, disceptator, lator, cui qui non parebit ipse se fugiet et naturam hominis aspernabitur, atque hoc ipso luet maximas poenas, etiam si caetera supplicia quae putantur effugerit ». Cic. De Rep. lib. III.

1) Vattel, *Diritto delle genti*; Pref. § 9.

senso presunto; il *convenzionale* dal consenso espresso; e il *consuetudinario* dal consenso tacito 1) ».

§ 6. — Montesquieu (*n. nel* 1687, *m. nel* 1755).

Poco tempo prima di pubblicarsi il trattato del Vattel fu edita *La Ragion delle leggi*, opera di intendimento molto differente da quelle dei pubblicisti seguaci del Grozio e del Puffendorf, e che, secondo ne pensano taluni, fece decadere lo studio della giureprudenza naturale, che molto tempo avea fermato l'attenzione non solo de' dotti, ma anche degli statisti europei. Anche al Montesquieu si dà il merito « di aver concepita la grande idea di connettere la giureprudenza all'istoria e alla filosofia, in modo da vicendevolmente queste scienze rischiararsi 2) ». La lettura delle opere del Vico forse gli fece concepire questa idea, ma egli è da non credersi che il Montesquieu totalmente ignorasse la *Scienza Nuova*, pubblicata a Napoli ben tredici anni prima della *Ragion delle leggi a*). Indubitatamente qualche principio generale coi suoi sviluppamenti e' può averlo toltodalle opere de'suoi predecessori, come il Bodino, il Gravina, e il Machiavello; però, ciò non ostante, gli rimane la gloria, giustamente meritata, d'aver tratta la filosofia da un arido speculare, dirigendola verso lo studio della natura dell'uomo, non solo come è descritta nella storia di una o due nazioni della classica antichità, ma come nella immensa varietà delle razze disperse su la superficie dell' orbe, con le corrispondenti varietà di leggi, di costumi, di religioni. La sua opera, quanto al suo oggetto generale, non versa circa gli usi che regolano i legami tra le civili società indipendenti; ma in un solo sentenzioso passo, dettato con quel profondo e filosofico discernimento, con cui traccia l'origine e la storia delle leggi civili di tutte le nazioni, ha dedotto il gius internazionale, stabilito tra le diverse razze, e che prende origine da quelle particolari fattezze morali e fisiche, che le distinguono.

« Il gius delle genti, egli dice, è naturalmente fondamentato su questo principio; che le nazioni, in pace, debbono, più che possono, beneficarsi tra sè; e in guerra, nuocersi il men che si possono, senza che abbiano nocumento i loro veri interessi.

« L'oggetto della guerra è la vittoria; quello della vittoria la conquista e la conservazione. Da questo e dal precedente principio *debbono derivare tutte le leggi che costituiscono il diritto delle genti* ».

Messi questi principî, su i quali dev' esser fondamentato il gius delle genti, egli continua a dire: « Ogni nazione ha un diritto delle genti, e anche *gli stessi Irochesi, che mangiano i loro prigionieri, hanno il loro* ». Essi mandano e ricevono ambasciatori; conoscono i diritti della pace e della guerra; il male è che il loro diritto delle genti non è poggiato sopra veri principî 3).

1) Vattel, *Preliminari*, § 27. Wolf, *Proleg.* § 25.

2) D. Stewart, *Dissertazione preliminare dei progressi della metafisica e della filosofia morale*, pag. 94.

a) Vedi Appendice B.

3) Montesquieu, *Esprit des Lois*. lib. I, chap. 3. Egli è chiaro da questo passo, che il Montesquieu non ha riguardato il diritto delle genti nè come universale, nè come immutabile. Anche il Grozio dice che « il *ius gentium* è divenuto obbligatorio per effetto del consenso di tutti i popoli, o almanco di molti. Dico *di molti*,

§ 7. — Bynkershoek (*n. nel* 1673, *m. nel* 1743).

Il Bynkershoek è il pubblicista che acquistò rinomanza in questo periodo più di tutti gli altri, di cui noi spesso abbiam citate le opere a far testimonianza degli usi e delle opinioni nell'epoca anteriore alla pace di Utrecht, relativamente al diritto marittimo delle genti. La prima sua opera *Della sovranità del mare* (*De dominio maris*) fu edita corrente quell'istesso tempo, sendo stata pubblicata nel 1702; però la maggior parte delle sue opere furono scritte e pubblicate volgente il periodo che discorriamo.

Il Bynkershoek nacque a Middelbourg, metropoli della Zelanda, nel 1673, e fu educato all'Università di Francker nella Frieslandia. Scolare, il suo ingegno fermò l'attenzione del celebre professore Hubero che lo disse: *eruditissimus juvenis Cornelius Bynkershoek.* Lasciata l'Università, si stabilì all'Aja, ove con riputazione e felice successo si diè all'avvocheria, però di tempo in tempo pubblicando dotte e accurate dissertazioni or su materie del diritto romano, or sul diritto civile del suo paese. Nell'anno 1702 pubblicò il suo trattato *De dominio maris*, e l'anno seguente fu eletto giudice al supremo tribunale di appello per le province di Olanda, Zelanda, e Frieslandia occidentale residente all'Aja. Nel 1721 pubblicò il suo eccellente trattato *De foro legatorum*, e nel 1724 fu eletto presidente di quella suprema corte, dove per ventun'anno si era reso celebre. Tra le opere sue, ultime pubblicate, sono le *Quæstiones juris publici*, perciocchè nel 1737 furono stampate, quando egli era in su i sessantaquattro. E nel 1743, tocco il settantesimo anno di vita, si morì.

Le sue opere furono separatamente pubblicate, vivente l'autore, eccettuate le *Quæstiones juris privati*, riguardanti diversi quesiti del diritto romano ed olandese, edite postume. Questo trattato era destinato a far parte di un lavoro di più lunga lena, che la morte non gli fece compiere; però ne avea pronti per la stampa i quattro primi libri, quando suonò l'ultima sua ora, che egli già prossima si sentiva, come accennava nel primo paragrafo, che solo potè scrivere, ed una prefazione, la quale dovea comparire in fronte al libro.

Dopo diciotto anni dalla sua morte, le opere di lui furono raccolte dal dotto Vicat, professore di diritto al collegio di Losanna in Isvizzera, e pubblicate in due volumi in folio a Ginevra nell'anno 1761. In diversi tempi sono state ristampate alcune sue opere in Olanda; ma la raccolta del Vicat, che è la prima, la migliore e più compiuta edizione, e che fa la gloria del suo Autore, fu fatta in terra straniera. Questa edizione, di cui ci siamo serviti nelle citazioni, si raccomanda per la venustà e

poichè, eccettuato il diritto naturale, anche detto diritto delle genti, non avvi altra legge che sia comune a tutte le nazioni. Spesso ciò che in una contrada dell'orbe è del diritto delle genti, altrove non l'è, come dimostreremo. (*De jure belli ac pacis*, lib.I, cap.I. § XIV n°.4) E il Bynkershoek, in un tratto da noi citato, osserva che « il gius delle genti è quello che è osservato, di accordo co' principî della ragione, tra le nazioni, *al meno certamente tra la maggior parte delle più civili* (*De foro legatorum* cap.III). E il Leibniz, parlando del gius volontario delle genti, stabilito col tacito consenso de' popoli dice: « Neque vero necesse est, ut sit omnium gentium vel omnium temporum, cum in multis arbitrer aliud Indis, aliud Europaeis placere, et apud nos ipsos saeculorum decursu mutari, quod vel hoc ipsum opus indicare potest ». *Cod. jur. gent. diplomat. proem.*

per la correzione; è ornata di un'elegante prefazione,e di cenni intorno la vita e le opere del Bynkershoek scritti dall' editore.

Noi abbiam già parlato del trattato *De dominio maris*,e in altro luogo di questo scritto discorreremo dell'altro *De foro legatorum;* ma l'opera sua, che più si attiene al ginre internazionale, è il primo libro delle *Quæstiones juris pubblici* intitolato, *De rebus bellicis*. In quest' opera il Bynkershoek tratta della importante materia delle attinenze tra le nazioni guerreggianti e le neutrali in tempo di guerra, in modo così compiuto e preciso, non che tanti esempî pratici arreca, da non averlo fatto alcun altro pubblicista a sè precedente, e forse anche posteriore. Egli è il primo scrittore che abbia fatto un'esposizione critica e sistematica del diritto marittimo delle genti, e il progetto che si avea tracciato era atto a giustificare il suo soggetto. Non compilò, sull'esempio del Grozio e del Puffendorf,un compiuto sistema di diritto internazionale,ma in quella vece scelse le principali quistioni particolari, e le più frequenti a sorgere nelle relazioni tra gli Stati moderni 1).

Tanto in qnesto, quanto nel trattato *De foro legatorum* , il Bynkershoek ha trattato la qnistione cotanto dibattuta circa la origine e il fondamento della forza obbligatoria del diritto internazionale.

Esaminando il quesito,chi sia il giudice competente degli ambasciatori, e' dice: «Gli antichi giureconsulti dissero, che il diritto delle genti è quello che si osserva conforme ai progressi della ragione, se non in tutte, almanco fra molte, e le più incivilite nazioni. A parer mio, senza tema di andare errato,può essere accolta tale diffinizione,che stabilisce due fondamenti del diritto, di cui si tratta, cioè la ragione e l'uso.

« Ma, in qualunque modo si definisca il gius delle genti, e in qualunqne modo vi si discuta su, bisogna sempre conchiudere, che ciò che la ragione dètta ai popoli, e i popoli tra loro osservano, dopo aver paragonato quanto è loro spesso accaduto, è l' unico diritto di coloro che non hanno altro a seguirne. Se tutti gli nomini sono uomini, cioè ragionano, la ragione non potrà loro consigliare e comandare certe cose che essi debbono osservare come se vi fosse un vicendevole consentimento, e che, stabilite dall'uso, impongono ai popoli una scambievole obbligazione, senza di cui non si potrebbe concepire nè guerra, nè pace, nè alleanza, nè ambasceria, nè commercio 2) ».

E appresso soggiunge : « A ciò non sono applicabili nè i principî del gius civile, nè quelli del Canonico; tutto ha origine dalla ragione e dall' uso de' popoli. Io ho esposto ciò che può dirsi pro e contro seguendo la ragione. Or è d'uopo ricercare su ciò qual partito seguire: certamente quel che l'uso ha approvato sarà tenuto in conto,poichè appunto da ciò ha origine il diritto delle genti 3) ».

1) Delle *Quaestiones iuris publici* del Bynkershoek ne tradusse fedelmente e accuratamente in lingua inglese il I libro il sig. Duponceau, pubblicato a Filadelfia nel 1810 col titolo *Law of War*, e arrichito di note del dotto traduttore.

2) Madison's *Examination of the British doctrine which* etc.Londra 1806.Circa alle attinenze delle nazioni guerreggianti e delle neutrali,il Grozio brevemente ne parla (lib.3, cap. 17), e in un paragrafo dello stesso libro (cap.I), in una nota, e § 5,10 cap.2,lib.I, e § 6,cap.6, lib. 3 in nota.Il Vattel non ha particolari su ciò; e solo ne parla in taluni §§ del 7 cap. del 3 libro; nè altrove parla delle dotte e profonde dottrine del Bynkershoek, sebbene questi avea già pubblicata l'opera sua.

3) Bynkershoek. *Del giudice competente dell'ambasciadore*, cap. 3, §§ 1, 2, trad. di Barbeyrac.

In un altro passo dello stesso trattato esamina il quesito; se una nazione possa privare un pubblico ministro dei privilegi, di cui gode per legge comune delle nazioni: (*An qua gens privilegia legatorum, quibus utuntur ex jure communi gentium, possit tollere?*) ». A parer mio ella nol può, se apertamente nol dichiara; conciossiachè il godimento di tali privilegi è fondato sopra un consenso tacito, e sopra una presunzione. Una nazione non ha diritto alcuno d' imporre un obbligo ad un' altra, e sebbene tutte le nazioni si accordino in un consenso, non per questo obbligano un'altra libera e indipendente, benchè sia sola, a non stabilire, volendolo, altre leggi. Il Grozio, comunque sia stato gran difensore delle immunità degli ambasciatori, fa nascere queste immunità dal tacito consenso di colui che riceve l' ambasciatore: ma ogni tacita convenzione dipende dalla volontà. Si conviene che è permesso di non ricevere un ambasciatore, ovvero di riceverlo ma con certe condizioni, che stabilisce quegli che lo riceve. Se dunque una nazione non vuole accogliere un ambasciatore straniero, se non con la condizione che egli dovrà sottostare alla giurisdizione territoriale, i diritti dell'ambasciatore saranno regolati secondo questa condizione; ma infine nulla impedisce che non si possa esercitare l'uffizio di ambasciatore col privilegio di esser mandato al giudice competente. Nondimeno egli è pur vero, come ben diceano gli Stati Generali, in una dissertazione pubblicata da loro nel 1651, che un ambasciatore, secondo il gius delle genti, sebbene colpevole, non può essere preso: perciocchè l'equità vuole che ciò si osservi, se precedentemente non siasi stabilito che non si pretendeva affatto sottoporvisi. Il gius delle genti non è altro che una presunzione fondata sulla consuetudine; e ogni presunzione finisce subito che una contraria volontà è manifestata intorno a quell' oggetto. L'Huber disse « che gli ambasciatori nè acquistare nè conservare potevano i loro diritti mercè della prescrizione: però restringe questa massima al privilegio che vorrebbe avere un ambasciatore straniero, a malgrado del principe presso di cui è accreditato, di dare nella sua abitazione asilo agli stessi sudditi dello Stato. Quanto a me, mi attengo alla regola generale per tutte le immunità degli ambasciatori, e credo che non ve ne sia alcuna, di cui possano pretendere il godimento, se anticipatamente si sia stabilito di non volerne loro accordare, perciocchè ogni espresso volere esclude qualunque tacito consenso che vi ripugna; e il diritto delle genti come io ho già notato, non impera se non tra quelli che vi si sottopongono per tacita convenzione 1) ».

Nel suo trattato *De rebus bellicis* dalla ragione e dall' uso (*ex ratione et usu*) trae l' origine del diritto delle genti, e fonda l'uso su la testimonianza dei trattati, e delle ordinanze, *pacta et edicta*, paragonandola con gli esempi che frequentemente si presentano. Discorrendo del diritto di contrabbando di guerra egli dice: « Il diritto delle genti su ciò non può derivar da altro, se non dalla ragione e dall' uso. Quella m' impone di rimanere egualmente amico di due che sono tra loro nemici; e quindi per ciò che riguarda la guerra, io non debbo preferire l'uno all' altro. L'uso è dimostrato dalla consuetudine costante, o per dir così, perpetua, seguita dai Sovrani per regolare siffatta materia con trattati ed ordinanze, imperciocchè spesso hanno stabiliti tali regolamenti co' trattati, per essere poi eseguiti in tempo di guerra; o con leggi

1) Bynkershoek, *ibid.* cap. 7, § 8.

pubblicate dopo cominciate le ostilità. Io ho detto: *da una consuetudine per così dire perpetua*, perciocchè uno, e anche due trattati, che si discostino dall'uso generale, non mutano affatto il gius delle genti 1) ».

(Rutherforth).

La grand'opera del Grozio continuò ad essere il soggetto di chiose nelle diverse Università europee. Il miglior comento è quello del Rutherforth, pubblicato nel 1754 col titolo di *Istituzioni del diritto naturale*. Gran parte di quest'opera tratta quesiti di morale filosofica, e di diritto politico; del diritto delle genti propriamente detto espressamente ne tratta al cap. 9 del lib. II. Di fatti in questa parte della sua opera, l'autore esamina la proposizione del Grozio, il quale vuole che il diritto delle genti sia un diritto positivo, traendo la sua autorità dal consenso di tutte o quasi tutte le nazioni. Il Rutherforth al contrario opina che il gius delle genti non sia altra cosa che il diritto naturale applicato, mercè di una positiva convenzione, all'insieme delle civili società, come ad enti morali, e ai diversi componenti di tali consorzi, come a parti diverse di quell'insieme. I principi adunque del gius delle genti non saranno che quelli della retta ragione, e possono essere derivati dalla stessa natura delle cose, o dalla storia degli avvenimenti mondiali, o infine dall'opinione di uomini istruiti.

§ 8. — *Pubblicisti secondari* — Barbeyrac, Real, Mably, Valin, d'Abreu e Pothier.

Or discorreremo brevemente de' pubblicisti secondari di questo periodo; e tra costoro farem menzione del Barbeyrac *a*) il quale, mediante le traduzioni delle opere del Grozio, del Puffendorf e del Bynkershoek, giovò a estendere la scienza del diritto internazionale, e a renderla uni-

1) «Jus gentium commune in hanc rem non aliunde licet discere, quam ex ratione et usu. Ratio jubet, ut duobus, invicem hostibus, sed mihi amicis, aeque amicus sim, et inde efficitur, ne in causa belli alterum alteri praeferam. Usus intelligitur ex perpetua quodammodo paciscendi edicendique consuetudine: pactis enim principes saepe id egerunt in casum belli, saepe etiam edictis contra quoscumque, flagrante jam bello. Dixi, *ex perpetua quodammodo consuetudine*, quia unum forte, alterumve pactum, quod a consuetudine recedit, jus gentium non mutat ». *Quaest. juris publ.* lib. I, cap. X. Nella prefazione di questo trattato sopra le leggi della guerra, il Bynkershoek propugna per lo primato della ragione: sull'autorità nelle investigazioni della scienza del diritto internazionale. « Nulla ullorum hominum auctoritas ibi valet, si ratio repugnet. Non Grotius, non Puffendorfius, non interpretes, qui in utrumque commentati sunt, me convicerint, si non convicerit ratio, quae in jure gentium definiendo fere utramque paginam facit. Inde est, quod auctoritatibus coacervandis fere abstinuerim, non difficulter alioquin earum mole potuissem implere et onerare hos libros. Saepe quidem Grotio et Puffendorfio testimonium denuntiavi, sed non alia ratione, quam quod illi in jure publico principatum teneant, et aliorum omnium familiam ducant, silentio fere praeteritis minorum gentium interpretibus. Ab utriusque tamen sententia recessi, ubi ipsa ratio videbatur recedere. Hanc praecipue in consilium adhibui, et, nisi illa vincat, nihil vicerit in omni quaestione juris publici ». *Q. J. publ.* lib. I, ad lectorem.

a) Nacque a Beziers nella Linguadoca l'anno 1674, e passò con suo padre a Losanna nel 1686. Fu professore di belle lettere al Collegio francese di Berlino; e indi passò nello Studio di Berna a dettare storia e Diritto, e quindi gli fu conferita la cattedra di giureprudenza in quella di Groninga. Oltre le traduzioni delle opere

versalmente conosciuta, mercè delle sue annotazioni dilucidanti il testo. Fedeli sono le sue versioni in lingua francese, ma lo stile ne è un po' secco ed antiquato.

Il Cavaliere Real, pria che fosse edito il trattato del Vattel sul gius delle genti, avea pubblicato un suo libro col titolo: *La Scienza del governo*, nel cui quinto volume avvi un epilogo sul diritto delle genti maestrevolmente fatto. L'opera intera è un riassunto delle opere dei pubblicisti classici, e degli esempi specialmente tratti dalla storia dei fatti avvenuti nelle attinenze tra gli Stati moderni di Europa 1).

Il Ministro Cardinal Tencin avea spesse volte incaricato l'Abate Mably di stendere per suo conto rapporti e memoriali; or costui, giovandosi di questi materiali, compilò un riassunto storico de' negoziati e de'trattati avvenuti dopo quello di Westfalia fino al tempo suo; lavoro che pubblicò nel 1748 col titolo di *Diritto pubblico d'Europa fondato su i trattati*. Sulle prime non gli fu permesso pubblicarlo in Francia, e il personaggio a cui egli avea fatta premura per avere il permesso, gli chiedeva: « Ma infine, Signor Abate, chi siete voi per porvi a scrivere su le faccende delle nazioni? Un Ministro? Un Ambasciatore? » Quindi fu costretto a pubblicarlo in Olanda, ma posteriormente molte volte fu ristampato in Parigi. Il Real ne critica anche il titolo, dicendo: « Il titolo di *Diritto pubblico dell'Europa*, che l'autore ha dato a quest' opera, è difettoso. L'Europa non ha mica diritto pubblico; ma ogni nazione di Europa ne ha uno, e l'autore non tratta che di ciò che appartiene al diritto delle genti ». Però di poi loda l'opera, totalmente diversa dalle altre raccolte di atti diplomatici della stessa natura, a cagion del metodo analitico, e dei particolari storici, che le tolgono quella aridità che sovente accompagna tali lavori 2).

Giovanni G. Eineccio, meglio conosciuto pel suo nome latino Heineccius, oltre i suoi eleganti scritti sul diritto romano, nel 1738 pubblicò ad Halla i suoi *Elementi del diritto di natura e delle genti*, opera in cui egli leggermente ha trattato del diritto internazionale, come parte di quello che egli addimanda *Ius sociale*. Compose anche alcuni discorsi sul Grozio e Puffendorf, e una dissertazione sopra una parte importantissima del Diritto marittimo delle genti, intitolata: *De navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis*, che a non guari dovrem citare. Il Mackintosh dice dell'Eineccio: « È il migliore scrittore elementare che io mi conosca su qualunque soggetto 3)».

Il *Comentario sull' ordinanza della marina* dal Valin pubblicato nel 1760, e il suo *Trattato delle prede*, edito nel 1763, sono conosciuti e pregiati moltissimo da non render necessaria alcuna special notizia su le dotte opere di questo autore. Altrettanto diremo del *Trattato giuridico-*

accennate nel testo, egli compose un' *Histoire curieuse des anciennes traités*, che è una raccolta cronologica di antichi trattati da' più remotissimi tempi sino alla morte di Carlo Magno, corredata di illustrazioni e note. Si morì nel 1757.

Il Trad.

1) *La scienza del governo* tom V. contenente il diritto delle genti, il quale tratta delle ambasciate, della guerra, dei trattati, dei titoli. delle prerogative, delle pretensioni, e de' diritti rispettivi de'Sovrani per de Real gran Siniscalco di Forcalquier. Parigi 1754.

2) *Scienza del governo*, vol. VIII, p. 521.

3) Mackintosh *Discorso sulo studio del diritto della natura e delle genti* vers. dall'inglese di Royer Collard, p. XXIII.

politico su le prede marittime di Don Carlos d'Abreu, pubblicato a Cadice nel 1746, di cui nel 1802 ne fu fatta una versione in francese con note dal Signor Bonnemant. Il Pothier nel suo *Trattato di proprietà* ha chiosato le parti dell'ordinanza della marina del 1681 riguardanti le prede marittime.

§ 9. — *Diritto marittimo delle genti.*

Dalle due guerre marittime terminate con la pace di Aquisgrana del 1748, e con quella di Parigi del 1763, sono surte molte quistioni circa i rispettivi diritti degli Stati in guerra e neutrali quanto alla navigazione ed al commercio. Tutte le nazioni marittime intervenute al trattato di Utrecht, presero pur parte alla prima di queste due guerre. I patti in questi trattati convenuti a pro del commercio e della navigazione neutrali, però opposti alla legge preesistente, tra esse parti contraenti non sono stati mai applicati; il *casus foederis*, cioè che o uno o più di quegli Stati doveano rimanere in pace, mentre gli altri guerreggiavano, non essendo avvenuto, quelli, che rimasero neutrali, non goderono dei vantaggi di tali patti. Ciascuna nazione continuò a seguire le proprie interpretazioni circa il gius delle genti, come alla regola che ne governava la condotta rispetto alle neutrali. Le nazioni marittime, che aveano ricevuto le disposizioni del *Consolato di mare* per le prede marittime, continuavano a seguirle, eccettuate le modificazioni apportate da particolari convenzioni con gli Stati rivieraschi del Baltico, rimasti neutrali nella guerra tra le nazioni del mezzodì e dell'occidente di Europa.

Nel tempo stesso la Francia nella sua legislazione marittima arrecò un essenziale mutamento, avvicinandola alle massime del *Consolato di mare*. L'ordinanza del 21 ottobre 1744 ha esentato di sequestro le navi neutrali cariche di merci nemiche, queste solamente confiscando, rilasciando la nave col resto del carico, fuorchè gli oggetti di contrabbando. Intanto la stessa ordinanza rinnovò due gravi restrizioni contro la libertà del commercio neutrale, contenute nell'antecedente del 23 di luglio 1704, cioè:

1.° Tutte le merci del territorio, di fabbrica o manifattura del paese nemico furono dichiarate soggette a confisca, eccetto il carico dei legni neutrali, che, partendo dal porto nemico, ove furono imbarcate le merci, direttamente si dirigessero a un porto della loro patria.

2.° Fu vietato ai navigli neutrali trasportare un carico da un porto ad un altro nemico, senza tener conto nè dell'origine, nè del proprietario. Nel 1716, tre anni dopo la pace di Utrecht, la Francia avea conchiuso co' Comuni anseatici un trattato di navigazione e commercio, mediante il quale la concessione fatta a queste repubbliche con la convenzione del 1655, fu richiamata in vigore, e le merci neutrali caricate a bordo di un legno nemico nuovamente poteano confiscarsi, come le merci nemiche cariche su legno neutrale, ma questo in tal caso esente 1).

1) Coll'art. 22 del trattato del 1716 fu convenuto « che i navigli de'Comuni anseatici su i quali si troveranno merci de' nemici di Sua Maestà, non potranno essere ritenute e catturate con tutto il resto del carico. Ma solamente le dette merci de'nemici di S.M. saranno confiscate come quelle di contrabbando; derogando S.M. a tutte le usanze e ordinanze a questo patto contrarie, e anche a quelle degli anni 1536, 1584, e 1681, che la roba del nemico confisca la roba e il legno del ne-

Tra la Francia e l'Olanda, nel 1739, fu conchiusa nna convenzione, rinnovando il trattato di commercio e di navigazione sottoscritto da esse ad Utrecht nel 1713, e già spirato, e le due massime *nave libera, merce libera*, e di *nave nemica, merce nemica* furono ristabilite come diritto convenzionale tra le due nazioni 1).

Nel 1742 tra la Francia e la Danimarca fu conchiuso un trattato di commercio, seguendo gli stessi priucipi 2).

In conseguenza di tali convenzioni, tanto ai navigli olandesi, quanto ai danesi, non fu applicata la ordinanza francese del 1744: permettendo loro di poter liberamente navigare dai porti della loro patria ai neutrali, ovvero a un porto nemico, o da un porto nemico ad un altro pur nemico, eccettuate le piazze d'armi in blocco; senza por mente a chi fosse il padrone del carico nemico o neutrale, tranne però le merci in contrabbando. Appresso ne furono anche esenti e la Svezia, e i Comuni anseatici; col patto che le merci nemiche caricate su i navigli di queste due nazioni continuerebbero ad essere soggette alla confisca, mentre il legno e il resto del carico sarebbero liberi. Ma posteriormente, mercè di speciali trattati tra la Francia e la Svezia, fu a questa concessa una compiuta esenzione. La Spagna, per lo trattato de' Pirenei del 1659, ancora in vigore, godeva degli stessi privilegi. Da un altro lato le coucessioni fatte all'Olanda e ai Comuni anseatici furono rivocate; di modo che, sotto la legislazione marittima francese, al tempo in cui scriveva il Valin, la Spagna, la Danimarca e la Svezia solamente godevano del privilegio della massima *nave libera, merce libera*.

Insomma l'ordinanza della marina emanata da Luigi XIV nel 1681 rimaneva nel suo vigore; e queste due del 1681 e 1744 continuarono ad essere il codice francese delle prede, durante la guerra marittima, la quale fu terminata con la pace di Aqnisgrana nel 1748, e l'altra finita con la pace di Parigi nel 1763 3).

Noi abbiam già veduto in quali occorrenze furono conchiusi i trattati tra l'Inghilterra e l'Olanda, concedendo la massima: *nave libera, merce libera*, come l'oggetto che con zelo e longanimità i suoi statisti avean caldeggiato, e conteso nei loro negoziati con le grandi nazioni marittime. Tal concessione da parte dell'Inghilterra era vincolata pe' due Stati a trattati di alleanza e di scambievole garenzia, che poi costrinsero la Olanda a prender parte nella guerra tra la Francia e l'Inghilterra nel 1747; mentre la Francia sospendeva il trattato del 1739, con cui avea concesso tal favore alla navigazione olandese. Laonde la repubblica, una al carattere di nazion neutrale perdè i vantaggi di questa concessione, relativamente alle due nazioni guerreggianti, negli ultimi anni della guerra marittima finita con la pace di Aquisgrana. L'alleanza tra la Francia e l'Austria nel 1756 mise al sicuro l'Olanda dal pericolo di veder invasa la sua frontiera nel Belgio, mallevatale coi trattati di Utrecht; e l'Inghilterra, avendole chiesto lo adempimento alle condizioni

mico. — E coll'art. 24 fu detto: » Tutte le merci e sostanze appartenenti ai sudditi delle città anseatiche, trovate a bordo di un legno di un nemico di S. M. saranno confiscate, anche quando non fossero di contrabbando etc. FLASSAN, *Storia della diplomazia francese*, vol. IV, p. 415.

1) IBID. vol. V, p. 107.

2) IBID. vol. V, p. 166.

3) VALIN, *Trattato delle prede*, cap. 6, n. 18, 19.

delle garenzie convenute ne' suoi trattati con la Repubblica olandese, questa adducendo varî pretesti, si negò, mentre nel tempo stesso premurava l'attuazione de' trattati di commercio coi quali si era scambievolmente convenuta la massima: *nave libera, merce libera*. Il governo inglese non accettò questa interpretazione delle convenzioni tra i due paesi; e continuò a sottoporre la navigazione olandese alle stesse leggi che applicava a quella delle altre nazioni neutrali, con le quali non avea speciale convenzione per la libertà della bandiera. Fin dal 1745 era stato sospeso il trattato di commercio del 1739 tra la Francia e l'Olanda, la quale, in conseguenza di tutti questi diversi abbattimenti, come neutrale non godè di nessun vantaggio, durante la guerra de' sette anni, dai suoi antecedenti trattati con l'Inghilterra e la Francia, con cui era stata convenuta la massima: *nave libera, merce libera*.

Il trattato di Aquisgrana del 1748, tra la Francia l'Inghilterra e l'Olanda (Art. 3), rinnova in termini generali « i trattati di Utrecht ». Poichè il trattato di commercio, sottoscritto ad Utrecht, non è nominatamente accennato in quello di Aquisgrana, poteva forse cader dubbio circa il pensiero de' compilatori di questo trattato, se abbiano voluto rinnovare i fatti di Utrecht in pro del commercio neutrale; questo dubbio finì col trattato di Parigi del 1763 tra la Francia, l'Inghilterra e la Spagna, a cui poi si unì il Portogallo, rinnovando espressamente, tra gli altri trattati, quelli di pace e di *commercio* di Utrecht del 1713 1).

Fu questo il diritto marittimo delle genti, stabilito dalle consuetudini e ordinanze degli Stati europei, e riconosciuto dai trattati avvenuti durante il periodo che noi discorriamo. I due sistemi erano in totale opposizione l'uno all'altro.

Abbiamo accennato che il Bynkershoek la cui opera su le leggi della guerra fu pubblicata dopo la pace di Utrecht, e pria della guerra finita con la pace di Aquisgrana, riguardava le regole del *Consolato di mare* come ancora, al tempo suo, costituenti il gius delle genti intorno questa materia, indipendentemente dalle speciali convenzioni 2).

(*Dottrina dell'*Eineccio).

Eineccio, il quale scrivea quasi nel tempo stesso, e di cui il Bynkershoek ne avea letta la dissertazione pria che avesse dato l'ultima mano ai due capitoli della sua opera relativi a ciò; l'Eineccio, dico, vien considerato dal suddetto pubblicista come confermante la sua opinione 3).

1) I Trattati di Westfalia etc. e quelli di pace e di commercio di Utrecht etc. servono di fondamento al presente trattato, e quindi sono rinnovati e confermati nella miglior forma, come tutti quelli esistenti tra le alte parti contraenti pria della guerra, e come se qui fossero inseriti parola per parola, e che dovranno essere in avvenire rigorosamente osservati per que' patti che contengono. Martens, *Raccolta*, t. I, p. 107.

2) Ved. § 13, Primo periodo.

3) Mi pervenne tra le mani, dopochè io avea scritto, la *Raccolta degli opuscoli vari* del chiarissimo Eineccio, nella quale havvi la dissertazione: *De navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis* (cap. 2, § 9) brevemente tratta di entrambe le specie, di cui in questo e nel precedente cap. è parola. Ma dopo letto quello scritto tanto è lungi che io muti di opininne, quanto l'autorità dell'illustre uomo piuttosto mi vi abbia confermato. Tuttavia, perchè non si creda che io ne pensi di non aver nulla a mostrare; resta a vedere come conciliare quelle che da entrambi noi si è detto (Bynkershoek, *Q. J. P.* lib. I, cap. XIV, ad finem).

Nell'accennata dissertazione Eineccio esamina la quistione circa la navigazione neutrale ne' due casi diversi da lui supposti: *Che si farà se nave di nemico porti merce di amico, o nave di amico porti merce di nemico?* Egli osserva che il *Consolato di mare* distingueva i seguenti casi:

1.° Quando e nave e merce appartenevano al nemico, entrambe erano soggette a confisca.

2.° Quando la nave era di amico e la merce di nemico, il capitano neutrale poteva essere costretto a portare il carico in un porto del catturante, ove doveva ricevere il nolo delle merci, essendo solamente queste soggette a confisca.

3.° Quando la nave apparteneva a nemico e il carico ad amico, poteva venirsi ad una transazione; ovvero se vi si negavano i proprietari delle mercatanzie, potevasi trasportarle in un porto del catturante, che in questo vi riceverebbe il nolo come se fossero state portate al luogo dove da prima erano dirette; confiscandosi solamente la nave.

Egli fa menzione di molte ordinanze, e trattati di diversi paesi modificanti, ora in pro, ora contra gli interessi della navigazione neutrale, le suddette massime, che egli cerca di provare côme costituenti il primitivo diritto delle genti. Di poi espone la teorica delle prove, e delle presunzioni, con le quali la vera proprietà del legno e del carico dev'essere determinata dai tribunali marittimi del catturante; e la sentenza che dà il tribunale, egli crede che, circa la quistione della proprietà, sia finale e in ultima istanza, conforme all'uso delle nazioni, confermato nelle loro leggi e ne' loro trattati, e come conferente questa proprietà mercè di un valido e incontrastabile titolo a colui il quale la compra a mezzo di tale sentenza. « Ma supponete, egli dice, che la sentenza di questi tribunali pronunziata in ultima istanza, allo Stato neutrale, i cui soggetti reclamano la proprietà, non sembri giusta da potervisi acquetare, a quali mezzi di riparazione faran ricorso» ? E risponde, che la prudenza consiglia di non romper guerra, se non dopo avere sperimentato ogni altro mezzo. Da prima si deve domandare dallo Stato guerreggiante una giusta soddisfazione, questa negata senza giuste ragioni, lo Stato neutrale può accordare il diritto di rappresaglia 1).

Durante la guerra marittima tra la Francia e la Spagna da una parte, e dall'altra tra l'Inghilterra e l'Olanda, rimanendo neutrale la Prussia, e terminata con la pace di Aquisgrana nel 1748; una controversia si elevò tra i governi inglese e prussiano, relativamente ai diritti della navigazione del commercio neutrale, entrambi facendosi scudo dei principî stabiliti dai pubblicisti. Le discussioni intorno a ciò rischiarano grandemente le quistioni di diritto marittimo, di cui descriviamo la storia. Una breve disamina basterà a farcene scienti.

§ 10. — *Fatto del prestito Slesiano.*

Dopo i trattati di Breslavia e di Berlino, conchiusi nel 1742, co'quali la provincia di Slesia fu ceduta dall'Austria alla Prussia, Federigo II avea convenuto di subentrare a pagare ai negozianti inglesi il prestito fatto a Maria Teresa nel 1635, e mallevati con ipoteca su le rendite di quella provincia. Nelle corti dell'ammiragliato britanno furono staggite,

1) Eineccio, *De navib. ob recl. merc. vet. comm.*, cap. III, sect.3-12; 16 22.

e confiscate come contrabbando di guerra, o come cose del nemico, molte navi cariche, navigando sotto la bandiera prussiana, o delle mercatanzie sotto altre bandiere neutrali reclamate dai sudditi prussiani. Il governo britanno avendo rifiutato di dare ascolto al governo prussiano, che domandava una rifazione a pro dei reclamanti, Federigo nel 1751 compose una giunta di quattro suoi ministri, preseduta dal celebre cancelliere Coccejo, incaricandola di esaminare le rimostranze de' suoi sudditi per esserne compensati col prestito Slesiano, a qual uopo non era stato pagato. L'accennata giunta nell'anno seguente decise trasferendo ne' piatenti l'ipoteca inglese su le rendite della Slesia, come indennità del sequestro dei loro effetti perduti. La qual decisione fu fondamentata su le seguenti considerazioni:

1.° Che le navi inglesi armate a guerra non aveano il diritto di staggire quelle de'prussiani,o di altri neutrali andando o tornando da un porto nemico, sotto pretesto che le merci caricate su tali legni erano dei nemici dell' Inghilterra;

2.° Che i trattati tra l'Inghilterra e le nazioni neutrali, confermati dalle dichiarazioni del ministero inglese ai rappresentanti diplomatici prussiani, aveano esentate dal sequestro le cose nemiche caricate su navigli neutrali, ed aveano stabilito la lista delle merci in contrabbando, da cui erano eccettuati il canape e il legname da costruzion navale ecc.

3.° Che, in conseguenza, le corti dell'Ammiragliato britanno aveano violato il diritto delle genti, i trattati, e la dichiarazione del ministero inglese, confiscando gli effetti controvertiti;

4.° Che le sentenze di quelle corti non potevano avere la forza di cosa giudicata, *rei adjudicatae* 1).

(Discussione tra l'Inghilterra e la Prussia circa la libertà della navigazione neutrale).

Così deciso, il re di Prussia dichiarò al governo inglese che, fin quando i sudditi prussiani non erano rifatti dei danni sofferti, egli avea determinato a ritenere come rappresaglia il debito ipotecato sulle rendite della Slesia. A questa dichiarazione fu aggiunta una *esposizione di ragioni*, ove stava allegato, che quando avvenne la guerra, il Re avendo dato delle instruzioni al suo ministro a Londra, per sapere dal ministero inglese che cosa pensavano circa il commercio neutrale della Prussia, fu risposto a voce al ministro, che il legname da costruzione navale, e tutti gli altri materiali da usarsi per equipaggiare i legni da guerra non dovevano riguardarsi come di contrabbando, e che non sarebbero staggiti i legni prussiani, purchè non trasportassero munizioni da guerra al nemico, o viveri a un porto in blocco; e che, sotto altri aspetti, il commercio marittimo dovea proseguire come in tempo di pace. Di fatti il commercio prussiano ha proseguito senza interruzione fino al 1745, quando furono catturati i loro navigli, che trasportavano in Francia il legname da costruzione, e altre merci incontrovertibilmente libere. Ma il governo prussiano, avendo ripetute le sue querele ai rettori inglesi, questi risposero in iscritto, il dì 15 di gennaio 1747, dichiarando che la Prussia non poteva richiedere i privilegi accordati con ispeciali convenzioni dall'Inghilterra ad altre nazioni neutrali; ma che d' altra parte non si sa-

1) Carlo Martens, *Cause celebri del diritto delle genti*, vol. III, p. 1, 11.

rebbe messo ostacolo alla navigazione prussiana,purchè nel trafficare si uniformasse alla legge, e agli antichi usi dagli Stati neutrali riconosciuti 1).

Dopo sì fatte deduzioni,il governo prussiano continuò ad ammettere, come applicabili a questi fatti, i seguenti principi di diritto:

1.° Che il mare è libero per comune uso di tutti gli uomini; che una sola nazione, non può esclusivamente appropriarselo; e che perciò, per quanto appartiene ai neutrali, lo stato di guerra non ne interrompe la navigazione.Questa proposizione fu invigorita da' frammenti del Diritto romano, dalle opinioni de'pubblicisti, e dalla stessa condotta dell'Inghilterra, la quale si era opposta alla pretensione della Spagna di navigare esclusivamente ne' mari americani, e dal diritto di visita in questi stessi mari, da cui ebbe origine la guerra tra le due nazioni nel 1739.

2.° Che, secondo il gius delle genti, anche le sostanze nemiche non potevano essere staggite in un luogo neutrale,tale essere una nave neutrale in mare;e che questo principio era stato confermato dai trattati di Utrecht nel 1713 tra l'Inghilterra, la Francia e l'Olanda; nonchè dal trattato del 1764 tra l'Inghilterra e l'Olanda, riconoscendo la massima di *nave libera, merce libera.*

3.° Che a questo principio generale si faceva solamente eccezione per le merci di contrabbando trasportate al nemico;le quali merci il Grozio (lib. III, cap. I, sez. 5, n. 2) divide in due classi, quelle cioè che possono solamente essere adoperate per la guerra, e quelle che possono essere usate e in pace e in guerra; le prime, se erano trasportate al nemico, egli le riteneva per merci di contrabbando ; le altre pur di contrabbando, ma solo quando erano dirette a porti in blocco,o in assedio; che la stessa Inghilterra ne' suoi trattati con l'Olanda e gli altri Stati marittimi avea ristretto la lista degli oggetti di contrabbando alle sole munizioni da guerra, espressamente eccettuandone i viveri, e gli oggetti da servire per corredare il navilio da guerra,tranne il solo caso del porto in blocco.

4.° Che le corti dell' ammiragliato britanno non aveano alcun diritto di giurisdizione su i legni prussiani, nè su i loro carichi, appartenenti ai sudditi prussiani,e staggiti in luogo che non era mica nel territorio inglese.

5.° Che l'aver voluto esercitare tal pretesa giurisdizione, ingiustamente confiscando le sostanze de' prussiani, era un giusto motivo perchè la Prussia facesse rappresaglia sequestrando il fondo e gl'interessi del prestito slesiano dovuto ai creditori inglesi 2).

Comunicato al governo britanno questo rapporto de'commessari prussiani, furono chiamati a discutere la controversia due dottori di diritto romano, e l'avvocato e il procurator generale. L' ultimo tra questi commessari fu il Signor Murray, di poi rinomato sotto il nome di lord Mansfield, e allora anche pregiato per le sue conoscenze sul diritto marittimo.

I Commessari inglesi nel 18 di gennaio 1735 dettarono un rapporto, ponendo i seguenti principi di diritto come applicabili al caso:

Quando due nazioni si guerreggiano, ciascuna ha il diritto di sequestrare in mare, come preda di guerra, i legni e gli effetti dell'avversaria, ma non quelli dell' amica, che si serbi neutrale.

1) De Martens, *Cau se celebri* ecc. vol. II, p. 6.
2) Ibid. vol. II, p. 12-41.

Adunque le merci di un nemico possono essere staggite a bordo di un legno amico ;

Che debbono essere rilasciate le merci non nocevoli di un amico caricate su legno nemico;

Che le merci di contrabbando, dirette all'inimico,quantunque di proprietà di un amico, possono essere sequestrate come preda di guerra ; chè egli è violare la neutralità fornendo l' inimico de' mezzi per continuare la guerra.

Il rapporto continua, dichiarando che, conforme al diritto universale delle genti, *ab immemorabili* riconosciuto, il solo procedimento per istabilire se un sequestro è di buona preda, o no, è quello appunto che si attiva avanti la corte dell' ammiragliato dello Stato d'onde è il catturatore. Da tal magistrato vengono intese le parti litiganti,e si decide o per la confisca, o per la restituzione, a norma del gius delle genti e dei trattati, secondo le presunzioni e le prove riconosciute da questi tribunali come regole di decisione.

In ogni paese marittimo avvi un supremo tribunale di appello, composto dagli uomini maggiorenti, a cui possono portare appello le parti che credono essere stati mal ponderati i loro diritti in prima istanza, e che dovrà giudicare con le stesse norme della corte d'ammiragliato, cioè conformemente al diritto delle genti e ai trattati sussistenti con la nazione, il cui suddito è la parte reclamante appo i maestrati.

Se avverso la sentenza non si è prodotto appello, le stesse parti ne riconoscono la giustizia.

Moltissimi trattati riconoscono e regolano tal procedimento;ed anche l'Eineccio l' approva nell' opera da noi già menzionata 1).

Così furono giudicate tutte le catture fatte in mare dall' Inghilterra, dalla Francia e dalla Spagna durante l' ultima guerra, quella cioè terminata con la pace di Aquisgrana; e le nazioni neutrali vi si sono sottoposte.

Il perchè, operando conforme al diritto delle genti, e ai trattati particolari, tutte le catture fatte in mare da tempo remotissimo sono state sempre sottoposte ad un giudizio in tutt'i paesi europei; ogni altro modo di procedimento sarebbe ingiusto, assurdo e da non praticarsi.

Avvegnacchè il gius delle genti sia la regola generale, pure due potenze possono con particolari convenzioni modificarlo;e quando con ispeciali trattati fosse modificato, la modificazione deve aver forza di legge tra i contraenti ; chè il gius delle genti impera su ciò che da particolari patti non è regolato.

Sicchè, conforme al gius delle genti, in tempo di guerra ogni nave mercantile può essere fermata e visitata, affinchè se ne possa accertare la proprietà, e osservare se porta merci di contrabbando al nemico;ma con particolari convenzioni sono state stabilite minori severità, sotto la condizione di presentare i passaporti, e altrettali documenti legali.

Spesse volte la regola del gius delle genti è stata pur modificata da particolari trattati, stabilendo di buona preda le sostanze di un amico, caricate a bordo di un legno nemico ; mentre al contrario le merci nemiche caricate su legno amico sarebbero libere 2). E parimenti talune merci, secondo il gius delle genti di contrabbando, dai particolari trattati sono state riguardate libere.

1) Eineccio, *De nav. ob vect. merc. vet. comm.* cap. II. §§ 17, 18.

2) Tra gli altri trattati, il rapporto fa menzione di quelli del 1674 tra l' Inghilterra e l' Olanda, e quello di Utrecht del 1713 tra l' Inghilterra e la Francia.

Se un suddito prussiano è danneggiato nella persona o nella roba da un suddito inglese,ovverò se contro di costui ha a fare alcuna rimostranza, deve chiamarlo avanti i magistrati inglesi, che sono egualmente aperti allo straniero ed al nazionale; al pari che, se un inglese deve attivare alcuna azione contro di un prussiano, deve citarlo avanti i tribunali di Prussia.

Se la dimanda è per cattura fatta in guerra, la parte che piatisce,deve dirigere la sua dimanda alla giurisdizione competente.

Il gius delle genti, fondamentato sull' equità, sulla giustizia e sulla convenienza, e confermato da un lungo uso, non ammette rappresaglie fuorchè ne'casi di gravi e violenti danni,comandati e diretti dallo Stato, e di un assoluto rifiuto di giustizia, *in re minime dubia*, da tutti i tribunali, e dal principe 1).

La giunta, creata dal governo prussiano per riesaminare questa controversia, è una innovazione di cui nè altrove, nè fin oggi ve ne ha esempio. La lite intorno la validità delle prede marittime deve esser giudicata dalle corti di ammiragliato dello Stato a cui appartiene il catturatore. Un Sovrano straniero in amicizia ha il diritto di esigere che dai suoi tribunali si faccia giustizia ai suoi sudditi, conforme al gius delle genti, o ai particolari trattati se ve ne esistono. Se *in re minime dubia* i tribunali procedessero in aperta opposizione al diritto delle genti, ovvero ai trattati che sono in vigore,lo Stato neutrale avrebbe il diritto di querelarsene. Ma non vi è, nè vi può essere altro modo di procedere con equità ; e questo sin da'tempi remotissimi le nazioni europee hanno seguito durante la guerra.

Il rapporto, dopo avere in tal modo discorso su i fatti, per provare che i neutrali non avean ragione ad accusare d' ingiustizia la corte di ammiragliato in Inghilterra,risponde ai diversi principî addotti dai commessari prussiani :

1.° Coloro i quali ammettono la proposizione che il mare è libero nella sua totalità,non negano affatto che,quando due nazioni si guerreggiano, esse possono vicendevolmente sequestrar gli effetti dell'una o dell' altra che trovano per mare, ed anche a bordo di legni amici; quindi la quistione della sovranità del mare non entra nel caso in litigio 2). Le catture de' navigli inglesi fatte dalla Spagna, le quali dettero origine a rappresaglie nel 1739, non sono state fatte in tempo di guerra, nè nell' esercizio de' diritti della guerra; ma col pretesto di aver violate le leggi fiscali della Spagna. Le suddette catture non furono giudicate dai tribunali che procedono secondo il diritto delle genti, ma dai tribunali ordinarî, applicando regole contra le quali reclamava il governo britanno; però di poi la Spagna accordò un ristoro con una convenzione che non eseguì.

2.° Fu allegato che il contrario della proposizione prussiana che « la

1) I compilatori di questo rapporto citano l'autorità del Grozio. *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. II, §§ 4-5.

Il Vattel dice : « La corte d'Inghilterra ha stabilita questa massima con molta evidenza, in occasione della cattura de' legni prussiani dichiarati di buona preda nell'ultima guerra; ciò sia detto senza entrare nel merito della causa particolare, per quanto dipende da' fatti. Ved. il rapporto fatto al re della Gran Bretagna ecc. È un eccellente scritto sul diritto delle genti ». Vattel, lib. 2, cap. 7, § 84. Montesquieu. lo dice anche : « una risposta che non ammette replica ». (*Oeuvres*, vol. IV. p. 448.

2) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. 1, § 5, n. 4, *in not.* lib. III, cap. II § 6.

nave libera fa libera la merce » è stato stabilito dagli scritti di tutti i pubblicisti, e dal costante uso di tutte le nazioni antiche e moderne 1). Ma soggiungevasi, la regola generale non potersi meglio provare, se non a mezzo delle eccezioni contenute nelle particolari convenzioni.

3.° Il rapporto non fa altra risposta alla dichiarazione prussiana, limitando la lista di contrabbando agli oggetti che possono esclusivamente servire e nella pace e nella guerra, e negando che la Prussia potesse pretendere a suo pro le modificazioni per ciò fatte al diritto delle genti, che erano state il risultamento di alcune scambievoli concessioni tra taluni Stati neutrali e l' Inghilterra. I commessari inglesi qui, più che altrove si trovarono verisimilmente molto intrigati, a cagion dello stato incerto a questo tempo del diritto nazionale, relativamente al contrabbando di guerra; chè ancor non era decisa la lite, come l'abbiam dimostrato, tra l' Inghilterra e gli Stati settentrionali, ai quali stava a cuore il libero trasporto al di fuori de' prodotti dei loro paesi, se i viveri, e i materiali da costruzione e di armamento dei legni potrebbero in qualche occorrenza essere considerati come di contrabbando; e se quando divenivan di contrabbando, perchè dirette a un cantiere, o per soccorrere l' inimico in istrettezza, le merci neutrali potessero essere confiscate, ovvero soggette al men rigoroso diritto di prelazione per la compra 2).

I Commessari prussiani replicarono su questo rapporto dei legisti inglesi, ammettendo che l'uso delle nazioni non pochi esempi presenta circa l'esercizio del preteso diritto di visita da parte degli Stati in guerra, a gran detrimento del commercio neutrale; ma che quest'uso, essendo contrario al diritto di natura, e non comportabile con l'utilità e con la convenevolezza generale degli uomini, non può essere riguardato come sufficiente a stabilire un principio del giure delle genti. Conforme al giure di natura la nave di un neutrale è sua assoluta proprietà, ovunque la si trovi; e lo Stato in guerra non ha mica il diritto di visitarla per impadronirsi delle sostanze del nemico, come non ha quello di entrare in un porto neutrale per insignorirsi dei legni e delle merci del suo nemico. Le leggi e le consuetudini di tutte le nazioni hanno confermato questo principio di natura, negando ai vascelli da guerra di una potenza guerreggiante il diritto di perseguitare e catturare nel territorio neutrale il vascello nemico, a cui era stata data la caccia in largo mare. Il Grozio risolutamente afferma che lo Stato neutrale può impedir tale persecuzione 3).

Se prendeasi in considerazione l'utilità e la generale convenevolezza degli uomini, evidentemente apparirebbe, che la libertà di trafficare e di navigare è di una utilità generale; mentre, applicando la massima con cui si permette lo stagimento delle sostanze di un nemico a bordo di un vascello amico, deve produrre danni e perdite molte a quelle nazioni che non han parte alla guerra. Questi disavvantaggi aveano tan-

1) *Consolato di mare.* cap. 273. Grozio, lib. III, cap. 1, § 5, n. 4. *in not.* lib III, cap. VI. § 6. *in not.* Loccenio, *De jure maritimo*, lib. II, cap. IV, § 12. Idio. *De jure militari.* cap. V. n. 21. Eineccio. *De nav. ob vect. vet. merc. comm.* cap. II. § 9. Bynkershoek, *Q. J. P.* lib. I, cap. XIV. Zouch, *De indicio inter gentes*, part. II, § 8, n. 6.

2) V. *Supra*, part. I, § 16.

3) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. VI, § 26, n. 26.

to colpito le nazioni trafficanti di Europa, che molte tra esse aveano già ricevuta la massima opposta, cioè che *la nave libera fa la merce libera*, raffermandola con particolari trattati. E poichè l'umana utilità è il solo fermo fondamento del diritto delle genti, questi trattati, lungi di stabilire un'eccezione, evidentemente provavano che la regola da essi stabilita, appartiene a quel diritto, e dev'essere seguita dall'uso di tutti gli Stati.

La massima di *nave libera, merce libera*, non solamente è conforme al giure delle genti, ma sarebbe anche a vantaggio dell'Inghilterra, se accettasse questa massima con la sola eccezione delle merci di contrabbando, e di quelle che si dirigono ai porti in blocco. E poichè essa con alcune nazioni avea già stabilita questa regola, per giustizia non poteva negare la stessa concessione a tutte le nazioni, che vorrebbero assumere tal vicendevole obbligo; ogni Stato neutrale avendo il diritto di chiedere che, per la libertà del commercio, sia trattato al par degli altri. Accomunando la massima di *nave libera, merce libera*, con l'altra di *nave nemica, merce nemica*, ogni disputa circa la proprietà del carico si evita; e ogni nazione neutrale può liberamente trafficare di qualunque specie di mercatanzia, che non sia di contrabbando, e in tutti i porti che non sono in blocco, fin tanto che si limita al suo proprio traffico, senza assumere per suo conto quello del nemico. Conciossiachè, in questo caso, essa non agirebbe più come neutrale, ma come un'alleata del nemico, e quindi giustamente meriterebbe lo stesso trattamento del nemico, se, legalmente avvertita, non cessasse. Il Grozio opina, che ogni nazione guerreggiante è obbligata, nel dichiarar la guerra, a mandare una tale notificazione alle nazioni che rimangono neutrali, e specialmente a quelle, con cui la potenza, che è in guerra, non ha particolari trattati; loro prescrivendo le norme come condursi, e specialmente riguardo la quistione, tanto dibattuta, del contrabbando. La Gran Bretagna, nell'ultima guerra, avea negletto questo dovere, però il Re di Prussia avea ricevute espresse assicurazioni dal governo inglese, mercè delle quali con tutta ragione avea supposto, che le stesse immunità, accordate alle altre potenze neutrali, sarebbero estese anche al commercio de'suoi sudditi, e quindi goderebbero della massima di *nave libera, merce libera*, salvo la solita eccezione di contrabbando.

Finalmente questa controversia fu finita con una dichiarazione, aggiunta al trattato di alleanza tra l'Inghilterra e la Prussia, sottoscritta a Westminster il 16 di gennaio 1756, con cui il Re di Prussia toglieva il sequestro sul debito slesiano, e ne pagava il fondo e gl'interessi dovuti ai negozianti inglesi; mentre da parte sua, il governo inglese doveva pagare la somma di ventimila lire sterline per ristoro dei danni arrecati al governo e ai sudditi prussiani. La qual somma fu ricevuta e distribuita tra i sudditi prussiani, che aveano accertato il valore delle loro perdite avanti la commessione 1).

1) Carlo de Martens, *Cause celebri del diritto delle genti*, vol. II, p. 75-88. In nota l'Autore aggiunge: « Il sig. Hertzberg nel 1747 compilò su questo fatto un memoriale, che è inedito, ma che fu spedito al ministero britanno. A Federigo II si può dare il merito di aver sostenuto il principio della neutralità marittima, e che il sig. Hertzberg ne sia stato il primo difensore ». Ho fatto premura per ritrovare tal documento negli Archivi prussiani, ma le ricerche sono andate a vuoto.

§ 11. — *Regola della guerra del 1756, relativa al commercio delle Colonie, e sulle coste del territorio nemico.*

La guerra marittima, finita con la pace di Parigi nel 1763, fu contraddistinta per lo primo saggio, da parte dell'Inghilterra, di stabilire il principio, che proibisce ai neutrali in tempo di guerra quel commercio che nè pur loro è permesso in tempo di pace. Questo principio, che di poi è stato detto *regola della guerra del* 1756, fu applicato, perchè i neutrali si rimanessero a fare il solito loro traffico, come prima della guerra, e di escluderli dal trafficare colle colonie, e col nemico come in tempo di pace era vietato agli stranieri. Questa regola, che sembra di trovar sostegno nelle ordinanze francesi del 1704 e del 1744 sembra aver avuto origine dalla occorrenza che i Francesi, avendo veduto quasi distrutto dalla marina inglese il commercio con le colonie, fatto dalla loro bandiera, permisero agli Olandesi di far questo traffico con passaporti o licenze speciali, escludendone però ogni altra nazione neutrale. Gli incrociatori inglesi catturarono gran numero di legni olandesi, che faceano un tal traffico, e li confiscarono ne'loro tribunali di prede, adducendo la ragione che, mettendosi a un tal traffico, aveano perduto la qualità di neutrali; si erano incorporati con la navigazione francese, prendendo l'aspetto di nemico. Conosciuto che un tal effetto fu attribuito a sì fatti passaporti, subitamente non se ne chiesero più, ma ciò non valse a produrre cambiamento alcuno su le decisioni de'tribunali inglesi, i quali continuarono a sentenziare per la confisca delle navi neutrali una al loro carico. Talvolta il motivo di queste sentenze era il primitivo principio, che que'navigli erano diventati francesi per adozione, e che il loro commercio era di inimico; talvolta il motivo era che faceano un commercio vietato agli Stati neutrali in tempo di pace. Gli Olandesi contro di queste catture e confische protestarono, chiamando a lor difesa il trattato del 1675 tra le due potenze; coquale trattato la massima di *nave libera, merce libera* fu vicendevolmente ricevuta, e la dichiarazione del 1675, con cui la libertà di navigazione neutrale fu espressamente estesa al traffico da un porto nemico ad un altro pur nemico, sia che i due porti appartenessero a una o a più potenze con cui l'altra parte contraente guerreggiasse. In su le prime il governo inglese insistette perchè questa libertà fosse limitata a' termini del trattato, al solito commercio de'neutrali in istato di pace; ma, obbligato a rinunziare a queste ragioni, giustificava il suo procedere giovandosi del principio di adozione o di naturalità. Ma qualunque avesse potuto essere il vero carattere della regola, non pare essere stata stabilita dall'Inghilterra prima della guerra del 1756; andò in disuso durante la guerra della indipendenza dell'America del Nord; e, come appresso vedremo, fu rinnovata durante la rivoluzione francese, e applicata all' assoluta interdizione di ogni commercio neutrale con le colonie nemiche 1).

Dalle disposizioni emesse dalle potenze guerreggianti, e specialmente dall' Inghilterra, durante la guerra marittima terminata con la pace di Parigi nel 1763, non solo l' Olanda ne veniva a soffrire, ma anche altri Stati. La Danimarca sotto la liberale e saggia amministrazione del di

1) MADISON, *Examination of the British doctrine Which subjects to capture a neutral trade not open in time of peace*, p. 51,55, 81, 99. Londra ed. 1806.

Bernstorf cercava a trar pro dalla sua condizion di neutrale,per fare rifiorire il suo commercio e la sua navigazione. Così importanti interessi non potevano uscir salvi dai danni di una guerra diretta dal governo inglese contra le colonie e il commercio de'suoi nemici.Il governo danese spedì uno speciale incaricato in Francia e in Inghilterra per querelarsi delle depredazioni fatte dagli incrociatori guerreggianti in danno del commercio e della navigazione de'suoi sudditi. Il ministro, a cui fu data questa commessione, fu il signor Hubner; il che fecegli pubblicare il suo trattato intorno il sequestro de'bastimenti neutrali,opera frequentemente citata nelle recenti discussioni su i rispettivi diritti delle potenze guerreggianti e neutrali 1).

§ 12. — Hubner — *Del sequestro de' legni di guerra.*

L'Autore in quest'opera pone a fondamento de'suoi ragionari il principio della libertà de' mari, siccome comune proprietà di tutti gli uomini, e di cui non può insignorirsene alcuna nazione, ma tutte aver eguale diritto di usarne pel proprio commercio e per la navigazione. Il perchè ogni nazione ha il diritto di navigare nell'oceano, e di trafficare di merci con le altre, ma sotto le condizioni che l'altro Stato vi pone in tempo di pace. La questione ad esaminarsi è : fino a qual punto le potenze guerreggianti possono legalmente interrompere in tempo di guerra il commercio de' neutrali co' loro nemici ?

L'Autore conchiude che uno Stato neutrale ha il diritto di continuare il suo commercio con le nazioni, che tra loro fossero divenute nemiche, come se queste rimanessero in pace,purchè non prenda parte alla guerra, cioè si mantenga strettamente neutrale. Ma perchè il suo commercio sia interrotto, non basta che si giustifichi di contribuire a fortificare il nemico, da porlo nello stato da resistere per lungo tempo all'avversario, ovvero che contribuisca a fortificare l' una più che l' altra parte guerreggiante, quando esse sieno ineguali di forze. Le sono occorrenze tali,di cui il neutrale non ne dee affatto essere mallevadore;perciocchè egli non usa che il suo incontrastabile diritto, il quale non può presentare giusto motivo di querela a coloro i quali eventualmente ne soffrono dallo esercizio.

L'Hubner, in questa generale immunità di traffico e di navigazione neutrale, esita a porre quella parte che si potrebbe fare con le colonie nemiche. Questo commercio,egli dice,può essere considerato come contrario alla neutralità, e come un formale intervento nella guerra;sicchè in tempo di pace è proibito ai neutrali, e permesso in tempo di guerra appunto *a cagion della guerra*, e che in fine,ristabilendosi la pace, nuovamente ne sono esclusi i neutrali. Intanto non trova una ragione perchè gli Stati neutrali non debbano godere di un tanto vantaggio, purchè si astengano dal fornire le colonie nemiche delle merci in tempo di guerra riguardate come di contrabbando, o di viveri,che equivalgono alle derrate di contrabbando propriamente dette. Con queste restrizioni egli opina che i neutrali possano fare un tal traffico, perchè la cagion principale che avrebbe potuto stringere il nemico a permetterlo, non avrà prodotto il suo effetto , nè sulle vicende della guerra dirittamente

1) Hubner, *De la saisie des bâtiments neutres, ou du droit qu'ont le nations belligerantes d'arrêter les navires des peuples amis* ecc. all'Aja 1759.

influirà; e quindi dall'avversario non può essere impedito come un diretto aiuto dato al nemico 1).

Questa libertà di navigare e trafficare de' neutrali in tempo di guerra, dopo aver cercato a chiarirla con ragionari, l' Hubner discorre del dovere de'neutrali di astenersi da ogni diretta intervenzione nella guerra, tentando verbigrazia, di trafficare co' paesi assediati, o bloccati: crimine che lo Stato in guerra ha il diritto di punire col sequestro, e con la confisca del legno e del carico (cap. 5, sez. 2, 3). Ammette il diritto nelle nazioni guerreggianti, in certi casi, di catturare i legni neutrali. Il quale diritto non è fondamentato sulla signoria de'mari, che non può una nazione appropriarsi; nè sull' esercizio della giurisdizione di una nazione sopra un'altra, la quale non è comportabile con l'autonomia di entrambe; nè su i diritti della stessa guerra, i quali non ponno essere esercitati che contra gli inimici; nè sul diritto d'interrompere in tempo di guerra il solito commercio fatto in pace dai neutrali; nè sul diritto d'impedire le merci di contrabbando, come oggetti *per sè stessi* proibiti di trafficarne; ma è fondato, come lo stesso autore già aveva spiegato, su la natura della neutralità. Han facoltà le nazioni neutrali di impadronirsi de' legni appartenenti ai sudditi di Stati neutrali, quando questi legni avessero commesso alcun delitto contro i doveri della neutralità. Da questo principio deduce il corollario che i legni possono essere catturati ne' casi seguenti:

1.° Quando volontariamente soccorrono i guerreggianti nelle operazioni guerresche.

2.° Quando sieno legni da guerra costruiti in porti neutrali, e diretti al servizio del nemico.

3.° Quando fan da spia al nemico.

4.° Quando trasportano a un porto in blocco munizioni da guerra, o viveri.

5.° Quando praticano con un porto in blocco,senza il permesso dello Stato che ha messo il blocco.

6.° Qnando trasportano al nemico cose ntili alla guerra, come sieno truppe, o viveri.

7.° Quando non hanno docnmenti tali da dimostrare chiaramente la loro neutralità.

Fatta questa ennmerazione, il nostro autore restringe la concessione a una condizione, da lui ammessa, e che ha tutto l'aspetto di un paradosso. « I legni neutrali, egli dice, riconoscinti come tali, non ponno essere catturati in mare, anche carichi di merci di contrabbando di guerra, o di sostanze del nemico (cap. 8, sez. 7». Nel tempo stesso ammette il diritto di visita per accertare di qual nazione sia il legno; e riguarda un tal diritto come un incidente necessario a quello di sequestrare le merci del nemico, le qnali legalmente possono essere staggite nel territorio di nno de' guerreggianti, *in un luogo di nessuno.* Tale è il mare, e quindi lo Stato in guerra ha il diritto di sequestrarvi gli effetti del nemico, purchè non arrechi male al suo amico neutrale. Il perchè è necessario che la potenza in guerra possa distinguere l'amico dal nemico,e convincersi, mercè delle ricerche,se il naviglio sia veramente neutrale. Ma se dalle ricerche non ne viene favorevole risultamento, che dovrà farsi? Se l'incrociatore non è persuaso che il legno è vera-

1) Hubner, *Della cattura de'bastimenti neutrali,* vol. I, p. 1, cap. 4, § 6.

mente quello che pretende essere? A queste dimande l'Hubner risponde, che quando alle nazioni in guerra ha negato il diritto di catturare i legni neutrali in mare, esso ha voluto intendere *quei legni neutrali come tali riconosciuti*. Se il legno di cui discorriamo, non ha tali documenti da presentare sufficienti prove per accertare il suo carattere di neutrale, lo si può staggire fino a che non sia pienamente giustificata la neutralità. Egli applica ancora la sua regola a que' legni che avessero rinunziato al loro vero carattere nazionale, operando contro de' doveri della neutralità, prendendo diretta parte nella guerra, prestando aiuto ad una delle nazioni nemiche, soccorrendo una fortezza assediata. Non vi è prova, secondo lui, bastevole a stabilire una neutralità falsificata dalle circostanze e dai fatti, che valgono per mille prove (vol. I, parte I, cap. 3, sez. 8.).

L'Hubner, nella parte II del vol. I della sua opera, tratta della natura del contrabbando di guerra secondo il gius universale delle genti. Egli accetta la distinzione delle merci proposta dal Grozio, delle quali sotto questo aspetto può trattarsi, dividendole in tre classi: quelle cioè da servire alla guerra, quelle che possono usarsi in pace e in guerra, e quelle che non sono in uso se non nella pace. Nella prima classe mette solamente le munizioni da guerra, i vascelli da guerra, e tutti gli oggetti per arredarli, come il legname da costruzione, le vele e il sartiame di una certa grandezza. Nella seconda classe pone il denaro, i viveri di ogni sorta, il ferro a spranghe, il rame, il catrame ed ogni sorta di corredo. Nella terza finalmente alluoga tutti gli altri oggetti di commercio.

Gli oggetti della prima classe sono stimati di essere sempre soggetti a cattura e confisca, quando son diretti al nemico; quelli della seconda talvolta, secondo le occorrenze, van pur confiscate; e finalmente quelli della terza allora sono di buona preda, quando sono diretti a un porto in blocco, o in assedio 1).

Questo autore opina che se ai neutrali è proibito di trasportare taluni oggetti al nemico, ciò non proviene dai diritti della guerra, i quali riguardano solamente le nazioni guerreggianti, ma nasce dai doveri della neutralità. È obbligo del neutrale: 1.° di astenersi da menomamente prender parte nella guerra; 2.° rimanere tra gli avversari in un' assoluto stato d' imparzialità. Dal primo dovere nasce il diritto di sequestrare e confiscare gli oggetti contenuti nella *prima* classe, allorchè sono diretti al nemico, e tutti gli altri oggetti di commercio quando sono diretti in un porto in blocco: perciocchè il trasporto in tal caso costituisce una partecipazion diretta alle operazioni guerresche, cosa non accordabile con una stretta neutralità. Quanto agli oggetti della *seconda* classe, possono solamente sequestrarsi e confiscarsi nel caso di violata neutralità, la quale consiste nell'osservare una rigorosa imparzialità tra gli avversari. Di modo che tanto il legname da costruzione, e tutti gli altri materiali necessari ad arredare un vascello da guerra, quanto i viveri sono riguardati come di contrabbando, se il neutrale si ricusa a fornire delle stesse sostanze l'altro avversario 2).

1) Tom. I, p. II, cap. 1, § 6.
2) Par. II, cap. 1, § 10. Ma che si dirà, se l'altra potenza guerreggiante non ha affatto bisogno di questi oggetti, che sono di assoluta necessità pel suo avversario? L'Hubner si tace.

Nel secondo capitolo l' Autore discute se, secondo il diritto universale delle genti, la bandiera neutrale copra la merce, ovvero se basta provare con le carte di bordo che il legno è effettivamente neutrale per proteggere dal sequestro la merce, anche se fosse proprietà del nemico, purchè la non sia di contrabbando 1). Ma egli ritorna al suo principio fondamentale relativo ai doveri della neutralità, riguardo al non intervento nella guerra e all'assoluta imparzialità che si debbe osservare tra i combattenti. Sicchè, adempiendo a siffatti doveri, il neutrale ha il di-diritto di continuare a trafficare nello stesso modo che faceva in tempo di pace. È massima generale, che le sostanze del nemico non possono essere sequestrate *su terreno neutrale*: i navigli senza dubbio son luoghi neutrali: quindi un carico di nemico non può essere staggito a bordo di un legno neutrale, purchè è riguardato come se fosse su terreno neutrale.

Però sembra che qui l'Hubner avesse dimenticato, che nella parte antecedente della sua opera egli avea attribuito alla potenza in guerra il diritto di sequestrare i beni del nemico, che si trovassero in luogo di nessuno, come è il mare, purchè non arrecasse danno al suo amico il neutrale. Ora pone il principio che un naviglio neutrale in mare è parte del territorio neutrale; quantunque egli non si dà pensiero di provare la sua proposizione, su cui si fonda tutto il suo ragionamento; e quantunque sembrasse difficile di accordarla con ciò che aveva ammesso circa all'esercizio del diritto di visita in un luogo che non è di alcuno, come il mare. Il Bynkershoek, come abbiam veduto, deduce il diritto di guerra di sequestrare le sostanze del nemico a bordo di un naviglio neutrale da quello di visita per accertare la neutralità del legno. Questo argomento se fosse una volta ammesso come è dall'Hubner, sembrerebbe incontrastabile, che la nazione guerreggiante può esercitare tal diritto sopra un legno neutrale in mare; e, secondo lui, la sola ragione per la quale non possa esercitarlo, è appunto quella di essere il legno parte del territorio neutrale. Ma la stessa ragione dee valere anche contro il diritto di visita, o qualunque altro diritto di guerra a bordo di un legno neutrale in mare.

Dopo ciò, l'Hubner passa ad esaminare chi sia il giudice competente a decidere su la validità delle prede fatte a bordo di navigli neutrali. Egli sostiene che, conformemente al diritto primitivo delle nazioni, non sono competenti i consigli di ammiragliato della nazione in guerra, col permesso della quale è stata seguita la cattura; perciocchè nè le persone, nè le cose neutrali, con la forza condotte ne'porti della nazione combattente, sono sottoposti alla giurisdizione de' tribunali del paese; chè tra i limiti di questa giurisdizione non istà il luogo dove è cominciata la controversia; e perchè una delle parti si trovi assieme con le cose litigiose, a forza recate tra questi limiti, non basta perchè stabilisca la giurisdizione di que' tribunali. La legge, che dev' essere applicata per decidere la controversia, non è mica la legge civile dello Stato in guerra, ma la legge universale delle nazioni, la quale non può essere imparzialmente applicata, quando uno de' contendenti fa da giudice in causa propria. Ammette che a questo riguardo l' uso delle nazioni, sul loro consenso fondato, diventa la legge di que'popoli che hanno acconsentito a stabilirlo. Però questo consenso è tacito, nè può obbligare anche codesti popo-

1) Vol. I, p. I, cap. II, § 8.

li fino a quando abbiano espressamente dichiarato il loro dissenso. Di questa natura son tutte le massime del diritto consuetudinario delle genti, dalle quali uno Stato cessa di essere obbligato tostochè dichiara di volersene sciogliere. L'Hubner cita il recente esempio della Prussia la quale, avendo negato di riconoscere la validità de' giudicati delle corti dell'ammiragliato britanno, nel fatto de' richiami dei Prussiani contra le catture delle loro sostanze, avea istituita una speciale commessione per nuovamente esaminare siffatti giudicati, ed avea ricevuto dal governo inglese un' indennità in denaro per essere distribuita tra i reclamanti; come prova di dissentimento di una nazione neutrale a tale uso. Come un rimedio generale egli propone stabilirsi una commessione mista, composta di giudici eletti dalle due parti contendenti, cioè della guerreggiante che ha fatto la cattura, e della neutrale i cui sudditi reclamano le loro sostanze.

Nella seconda parte di questo volume l'A. esamina le conseguenze che si debbono trarre dai trattati costituenti il diritto convenzionale delle genti, e specialmente da quelli ancora in vigore, quando egli scriveva, tra il suo paese (la Danimarca) e le altre potenze marittime. Da ciò egli trae taluni argomenti supplementari in appoggio dei principî che egli avea cercato stabilire coi ragionamenti da noi diligentemente esaminati. Il difetto capitale de' suoi argomenti nasce dall' ammettere come legale l' esercizio del diritto di visita sui legni neutrali in mare, per accertare la naturalità. Chiara cosa è che l' esercizio di tal diritto rimarrebbe ozioso, se non andasse congiunto coll' altro accidentale di sequestrare il legno, e di condurlo in un porto dello Stato in guerra, perchè si procedesse a miglior esame, quando le prime ricerche sieno state dubbie; merce e nave, condotte che sono sul territorio dello Stato combattente, sono sottoposte alla giurisdizione dei tribunali stabiliti da questo Stato, per giudicare intorno le prede fatte sotto la sua autorità. Gli è vero che per forza son condotte nel porto dello Stato in guerra; ma è una forza legale, necessaria conseguenza dell'esercizio del diritto di visita.

Però giustamente osservò un pubblicista contemporaneo dell' Hubner, che la giurisdizione de' tribunali delle prede dello Stato guerreggiante, non è mica l'ordinaria giurisdizione civile del paese; ma sì bene una giurisdizione della quale è mallevadore direttamente lo Stato alle potenze neutrali, i cui sudditi reclamassero contra le sue sentenze. Le quali, sia di confisca, sia di restituzione, decidono le controversie tra i catturanti e i catturati. Confiscando, la sentenza risolve la quistione circa la proprietà, e ne trasferisce il diritto al compratore, in modo da non ammettere altri reclami da parte de' proprietari originarî. Però non impedisce di muover querela, a mezzo del loro governo a quello dello Stato in guerra, contro la sentenza come ingiusta e violatrice del diritto delle genti.

Il caso di denegata giustizia dai tribunali in ultima instanza, e indi dal Sovrano è motivo delle rappresaglie da parte dello Stato neutrale, i cui sudditi da quel procedimento sieno lesi 1).

La teorica dell'Hubner circa la neutralità non troppo piacque ai pubblicisti suoi contemporanei. Il Valin, nel suo commento su l'art. 7, lib. 3, tit. 9 dell'ordinanza di marina di Luigi XIV del 1681, con cui erano

1) Rutherforth, *Istituzioni di diritto naturale*, vol. II, lib. II, cap. 9, § 16.

sottoposte a confisca le navi neutrali cariche di merci nemiche, e le merci neutrali caricate su legni nemici, disposizione che era in vigore nel codice francese delle prede, allor che egli scriveva; eccettuata la modificazione, che per particolari trattati, fu fatta col regolamento del 1744. Il Valin dice: «Il Signor Hubner nel suo *Trattato del sequestro de' legni neutrali* (vol. I, par. 2, cap. 2, sez. 5 e seg. dalla p. 207 alla p. 226) va più oltre; conciossiachè egli a tutt'uomo cerca provare, che la bandiera neutrale copra tutto il carico, eziandio se appartenga al nemico, o che sia di suo conto caricata la merce, sicchè solamente n' eccettua le sostanze di contrabbando. Ma quest'autore è onninamente partigiano dei neutrali, e sembra che altro fine, scrivendo, non abbia avuto, che arringarne la difesa. In sulle prime pone principî, che dà per assoluti; indi ne tira quelle conseguenze che fanno al caso suo. Può cominciarsi dal dimandargli su qual fondamento stabilisca che le merci del nemico caricate su legno neutrale sono esenti da confisca? Del resto, le nostre leggi questa confisca *in tempo di guerra* facultano, e noi dobbiamo attenerci ad esse 1).

Abbiam noi veduto che l'Eineccio e il Bynkershoek erano di un parere circa la regola primitiva del diritto delle genti su questa materia, pria che fosse stata modificata dai trattati. Accetta questa opinione il Vattel, il quale scrivea nel tempo stesso dell'Hubner, e l'ha come una necessaria conseguenza del diritto di visita 2) *a*).

§ 13. — *Controversia di precedenza.*

Corrente questo periodo le attinenze diplomatiche tra i diversi Stati europei furono soggette a discussione di cerimonie, che a noi parranno vane e frivole, ma che allora furono avute come essenziale prova dell' eguaglianza e indipendenza delle nazioni. E primamente surse quella di precedenza richiesta dalle teste coronate su gli Stati governati a forma repubblicana. Questa pretensione non trovava fondamento nella ragione. Poichè, nelle relazioni internazionali tra gli Stati non dovendosi rappresentare che la indipendenza e la dignità sovrana di una nazione, gli è chiaro che la loro forma interna di governo non può affatto aver peso circa le pretensioni degli altri intorno a ciò. È necessario che la sovranità di ogni Stato abbia un rappresentante; e torna indifferente ai governi stranieri se ne sia investito un solo, o più individui; che sia trasmessa per eredità o per popolare elezione. Rimpetto alle potenze straniere, i governi sono i soli rappresentanti de'loro popoli; e questi essendo eguali, sono tra loro eguali anche i governi. Non può dunque essere tra gli Stati alcuna ragionevole distinzione, quanto al grado, che sia fondamentata su le rispettive costituzioni. Ma l' uso delle nazioni che

1) Valin. *Trattato delle prede*, cap. 5, § 5.

2) Se a bordo di una nave neutrale si trovassero sostanze del nemico, possono essere prese per diritto di guerra, però è ragione che si paghi il nolo al capitano del legno; poichè non può soffrire danno da questo sequestro ». Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. 6, § 115.

a) Anche il Lampredi, nel suo trattato *Del Commercio de' popoli neutrali in tempo di guerra* espone gli argomenti del Hubner intorno la libertà della bandiera neutrale, e la pratica delle nazioni sul giudice delle prede, e ne fa la confutazione. Rimandiamo il benevolo lettore all'opera citata a pag. 88 e 107 e seg., e 146. Ed. Silvestri Milano 1831. — *Il Trad.*

costituisce il gius internazionale,ha creato una finta distinzione, e verisimilmente questo uso ha avuto origine da due occorrenze:

1.° Quando si verrebbe a controversia circa la precedenza,la quistione necessariamente dovrebbe esser decisa dai rispettivi Sovrani. Nel sedicesimo e ne'precedenti secoli opinavasi, che non vi poteva essere eguaglianza personale tra un Sovrano avente assoluto potere su i negozi interni ed esterni dello Stato, e il rappresentante di un popolo, ovvero un Consiglio eletto a rappresentarlo, e investito di temporanea e limitata autorità, che gli è conferita dalla elezione degli altri. Questa considerazione è sovrattutto applicabile ai privilegi richiesti dagli ambasciatori,i quali supponevansi in un modo particolare rappresentare la persona del loro Sovrano.

2.° A quest' epoca l'opinione della preminenza delle monarchie probabilmente avea origine dalla dottrina del diritto divino, allora ricevuta, e che li ponea in un grado superiore a quelli che riconosceano il poter loro dalla elezione de' popoli, o dalle corporazioni privilegiate operanti in nome della nazione 1).

L' uso creò la prima eccezione alla preminenza delle nazioni rappresentate dalle corone,in favore della antica repubblica di Venezia; di poi questa eccezione fu estesa alle Province Unite de' Paesi Bassi, perciocchè i costoro ambasciatori al Congresso di Munster richiesero che la loro repubblica fosse messa alla pari con la veneziana.

Non pertanto queste *grandi* repubbliche,come le si dicevano,quando si è venuto a sottoscrivere, ovvero è surta quistione di preminenza,han sempre ceduto la precedenza ai rappresentanti dei Sovrani coronati. La effimera repubblica stabilita in Inghilterra,dopo morto Carlo I, fu la prima ad ottenere una perfetta eguaglianza nel congresso europeo.Noi già abbiam veduto che il Cardinal Mazzarino ammetteva il principio,che le attinenze tra la Francia e l'Inghilterra,fondate su gl'interessi attuali del commercio e della politica, non dovevano menomamente essere cambiate; e il Protettore Cromwell da tutte le potenze, ne' loro rapporti di cerimonia, richiedeva gli stessi onori che l' uso avea accordati ai re d' Inghilterra 2).

Tra gli stessi Sovrani di corona la precedenza tra i Sovrani temporali generalmente fu accordata all'Imperator d'Alemagna, come successori degli imperatori romani nell'impero Occidentale, da Carlo Magno restaurato. Abdicato Carlo V, surse controversia tra la Francia e la Spagna circa la precedenza, che fu decisa a favor di quella verso la metà del XVII secolo. Questa disputa turbò anche il Concilio di Trento, e fu rinnovata di poi alle conferenze di Munster, alle quali non vollero mai insieme trovarsi gli ambasciatori delle due potenze,sicchè il congresso, che dovea por fine ai disastri della guerra di trent'anni,stette sul punto di disciorsi, perchè non poteva stabilirsi l'ordine da tenere nel segnare gli atti. Questa controversia finalmente terminò con la sanguinosa contesa, avvenuta in Londra nel 1661 tra le legazioni francese e spagnuola, restando parecchi individui delle due parti uccisi e feriti. Per questo avvenimento Luigi XIV si fece a richiedere un solenne ristoro, sotto l'apparenza di una commessione straordinaria da parte di Filippo IV, il qua-

1) Ward, *Storia del diritto delle nazioni*, vol. II, p. 444 e 450.
2) Thurloe, *State papers*, vol. III, p. 515 e vol. III, p. 740.

le avea solennemente riconosciuta la precedenza della Francia 1). La precedenza,così stabilita, ha sopravvissuto fino all'epoca in cui l'eguaglianza delle teste coronate sembrava generalmente di essere riconosciuta; conciossiachè quando i mediatori inglesi nel congresso di Nimega, nel 1679, proposero ai ministri diversi un regolamento di ordine fondato sulla eguaglianza, gli ambasciatori francesi non si opposero, eccettuato verso gli Spagnuoli. Costoro se ne stettero a quanto si era stabilito nel 1661 2).

§ 14. — *De' privilegi degli ambasciatori.*

Le controversie circa le forme cerimoniose, che dovevano osservarsi tra i diversi Stati europei, erano strettamente legate ai diritti ed ai privilegi degli ambasciatori, intorno ai quali, dopo un lungo disputare, nell'epoca che discorriamo, venne a stabilirsi alcun che di preciso. Il primo a scriver su ciò e bene fu, come abbiam precedentemente notato, Alberico Gentile 3); il quale, l'anno dopo la pubblicazione del suo trattato *De legationibus*, una ad Holtoman, fu consultato dalla Corte britanna sul fatto di Mendoza, ambasciadore spagnuolo, accusato di cospirazione contra la regina Elisabetta. Ambidue questi legisti furono di accordo in opinare circa al principio, che un ambasciatore,avvegnacchè preso in sul fatto di cospirare contro del governo del paese dove ha credito, non può esser punito con la morte, ma dev'esser rimandato al suo Sovrano perchè convenientemente lo punisca. Conforme a questo consulto,fu solamente imposto a Mendoza di uscire dal regno; e fu spedito in Ispagna un inviato con la commessione di far rimostranza contro di lui 4).

Così pure opinò il Grozio; il quale, scrivendo entrante il secolo seguente, sosteneva che il tacito consentimento delle nazioni avea esentata la persona dell' ambasciatore e la sua corte dalla giurisdizione civile e criminale dello Stato,che lo avea ricevuto con questa sottintesa condizione, e in tutti i casi; fuorchè quelli in cui la giusta necessità di una legittima difesa crea una eccezione a tutte le leggi umane 5).

Però, poco dopo la pubblicazione della sua opera, avvenne un fatto degno di osservazione, il quale sembra attestare il contrario circa il sacro ed inviolabile carattere attribuito a cotali persone; e fu appunto quello di Don Pantaleone Sa, fratello dell' ambasciator portoghese in Inghilterra, il quale fu giudicato, trovato reo, e in un miserando ed atroce modo giustiziato nell' anno 1653.

Stando al memoriale che su questo fatto fu scritto dallo Zouch, discepolo e successore del Gentile nella cattedra di diritto ad Oxford, e che fu anche giudice commessario nel procedimento dell'accusato,sembra che i mezzi di difesa, da costui prodotti, come appartenente alla corte dell'ambasciatore, furono rigettati dal tribunale. Se si fosse trattato dell' ambasciatore, senza alcun dubbio, giusta l' opinione del Gro-

1) « Questo avvenimento si perennò coniando una medaglia con l'esergo: «*Jus praecedendi assertum;* e al di sotto *Hispanorum excusatio eorum* XXX *legatisprincipum* ».
2) *Vita ed Epistolario* di L. Ienkins. vol. I, p. 440.
3) V. sopra *Introduzione*, p. 37.
4) Ward, *Istoria del diritto delle genti*, vol. II, p. 523.
5) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVIII, § IV.

zio e di altri pubblicisti, egli avrebbe dovuto essere rimandato al tribunale del suo paese per esservi giudicato. Ma l'autorità di questi scrittori, che estendevano i privilegi di fuori territorio (*esterritorialitè*) agli individui componenti la corte dello ambasciatore, non fu accolta dal tribunale, e lo stesso Zouch assentì a questa sentenza 1).

Il Leibniz riprende severamente la condotta di Cromwell in questo singolar caso, come una violazione del diritto delle genti; e il Bynkershoek, la cui opera *De foro legatorum* fu edita nel 1721, dice che dopo lunghe ricerche ha appena trovato quattro casi, in cui l'ambasciatore e gli individui della sua corte erano stati giudicati e puniti nel territorio dello Stato, appo il quale avean credito; e soggiunge che tutti questi casi erano contrassegnati da particolari occorrenze, ovvero che erano stati dagli stessi pubblicisti disapprovati; e se anche disapprovati non fossero stati, gli esempî dell'applicazion della regola generale hanno autorità più dell'eccezioni come prove dell'uso e dell'opinione generale degli uomini civili 2).

§ 15. — Wicquefort (*n. nel* 1598, *m. nel* 1682).

Fra le opere degne di considerazione, edite nel corso del XVII secolo, riguardanti i diritti e i doveri de'ministri pubblici, è quella del Wicquefort 3). Questi nacque in Amsterdam nel 1598, e nel 1626 fu ministro residente a Parigi per l'Elettore di Brandebourg; durò in tal carica fino al 1658, quando il Mazzarino, intercette le costui lettere offensive per il Cardinal ministro, gli ordinò di uscire dal regno; e, negatosi, lo fe' chiudere nella Bastiglia, e poi, scortato fino a Calais, fu imbarcato per l'Inghilterra. Ritornato in patria il Wicquefort, a raccomandazione del Gran Pensionario Giovanni de Witt, fu eletto istoriografo della repubblica, e segretario interprete de' dispacci. Nel tempo stesso riceveva segretamente un soldo da Luigi XIV. Il Duca di Lunebourg lo elesse suo ministro residente all'Aia; e nel 1675, accusato di aver rivelato i segreti di Stato agli stranieri, la Corte Suprema della provincia dell'Olanda lo giudicò e condannò a perpetua prigionia. Stette in carcere fino al 1679, quando la destrezza e l'amor filiale della sua figliuola lo aiutarono a fuggirsi. Si ridusse a Zelle in quel di Annover, e ivi ottuagenario si morì nel 1682.

La vita così capricciosa e piena di tante peripezie di questo cercator di ventura, sembra aver molto contribuito a dargli i materiali a comporre il suo trattato, già rinomato, e pel suo carattere piuttosto istorico, anzichè didattico. Egli lo compose nella sua lunga prigionia in Olanda, e nella prefazione egli stesso dice: « Quanto a me, io non prometto un compiuto trattato, sì perchè la materia è per sè stessa inesauribile, sì perchè fu scritto tra gli stenti di una durissima e insopportabile prigionia; però non potranno qua e là non trovarsi sparsi i segni del mio spasimo, nonchè eziandio i difetti che con tutti gli uomini, ho comuni, e che in me conosco essere al doppio. Altra compagnia non mi avea

1) Riccardo Zouch, *Solutio quaestionis veteris et novae de legati delinquentis judice competente*. Oxon. 1657.

2) Leibniz. *De jure suprematus ac legationis principum Germaniae*, cap. VI, p. 14. Bynkershoek, *De foro legatorum*, cap. XVIII.

3) *Dell' Ambasciatore e della sua carica*, Colonia 1679.

nella solitudine, che quella di pochi libri, che dovea mendicare dal fiscale; non altro divertimento, che la lettura. Quella dell'antica e moderna storia occupava metà del mio tempo, e mi compiaceva andar segnando taluni passi, i quali avessero potuto servire, se non a comporre un trattato metodico e regolare, al manco ad aiuto di coloro, i quali con più materiali e cognizioni di me potrebbero porsi all'opera con più assiduità e con esito migliore. Ma la sventura, avendo svagati i miei concepimenti, e annullato ogni mio ordito, ha fatto succedere a un ragionevol progetto, un ammasso di esempi, pubblicato col titolo di ***Memorie riguardanti i ministri pubblici.*** Tanto distesamente vi si discorre di esenzioni, d'immunità, di privilegi e di vantaggi, loro attribuiti dal gius delle genti, che per dar loro una certa forma di trattato, a mio vedere, basta che in questa terza edizione sia separato e rettificato quanto vi è di confuso e d'irregolare nelle due prime. Ben conosco che quanto io potrei dirne, non costituirà mai una scienza che abbia i suoi principi matematici, ovvero che sia fondamentata su tali chiare ragioni, dalle quali trar si potessero regole certe e infallibili, ma eziandio io credo tutto il mio discorso potersi epilogare a talune massime, nelle quali si troverà un certo che di avvicinamento a una infallibilità morale ».

E in vero il trattato del Wicquefort, riguardato come opera scientifica, è alla lunga da meritar il carattere « di infallibilità morale », che l'autore con tanto compiacimento gli dà. Di fatti lo non è che una raccolta di esempi storici, ovvero di fatti curiosi, più o meno applicabili al soggetto, ma raccolti senza metodo, e senza che i principi, i quali debbono regolarne l'applicazione ai casi analoghi, vi abbiano ricevuto un bastante esplicamento.

§ 16. — Bynkershoek — *Trattato circa il giudice competente degli ambasciatori.*

Ben diversa cosa è il trattato *De foro legatorum* del Bynkershoek. Il merito di questa opera eccellente è ancora accresciuto dalla occorrenza di essere stato scritto in fretta, tra le distrazioni di altre occupazioni, e sur una pendenza innanzi la Corte Suprema dell' Olanda, di cui l' Autore era un illustre consigliere 1).

Nel primo capitolo del detto trattato, il Bynkershoek discorre de' diversi gradi e titoli de' ministri pubblici, dimostrando che tutte debbono godere della protezione del diritto internazionale. I precedenti scrittori intorno a ciò aveano confuso il *legatus* del diritto romano, il deputato di una provincia o di un municipio inviato a Roma per trattare i negozi de' committenti, col moderno ambasciatore rappresentante uno Stato autonomo appo un governo straniero. Di fatto non si trova che un sol passo de' giureconsulti, ove la parola *legatus* è usata nel senso moder-

1) Tam festinante calamo. et nunc scriptum vides *** memineris etiam. me non aliter scribere quam solent occupatissimi » *Praef. in fin.*—Il trattato del Bynkershoek *De foro legatorum*, fu pubblicato la prima volta all'Aja nel 1721. Una versione in francese fatta dal suo amico Barbeyrac fu pubblicata nel 1723 col titolo di *Trattato sul giudice competente degli ambasciatori*. L'autore parla di questa versione in una lettera del 25 di decembre 1722 al traduttore, e a lui dice: Quod libellum meum *De foro legatorum* gallice verteris, quod illustraveris, quod denique ubi a me dissentis, tam amice dissereris, eorum omnium nomine ago tibi, quas debeo, gratias relaturus etiam si potero etc. ».

no di ministro pubblico 1). Le analogie del diritto romano adunque non potevano che debolmente rischiarare la questione, ma bisognava esaminarne i principi. I quali egli passa a discorrere per quanto si attengono al quesito della giurisdizione relativamente agli ambasciatori.

L'A. poggia tutti i suoi ragionamenti (cap. 2.°) sul principio che ogni giurisdizione civile è fondamentata su la suggezione della persona, o della cosa al Sovrano del luogo;il perchè la giurisdizion civile de'tribunali giudiziari dipende dal domicilio quanto alla persona, e dalla legge *loci rei sitae* per le sostanze. Ma dimanda: poichè la persona e i beni di un ambasciatore, il quale, per una finzion di diritto,si suppone che ancor mantenga il suo domicilio di origine, di risiedere nel territorio dello Stato che rappresenta, e i suoi beni mobili sono governati dalla legge stessa che la sua persona,possono essere sequestrati per autorità della legge del paese ove ha credito?

L'A.dichiara il suo ragionamento (cap.3.°) adducendo l'esempio di un principe straniero, che arrivi nel territorio di un altro Stato, sciente e consenziente questo. Il qual principe, per generale uso delle nazioni, è riguardato esente dalla giurisdizione del paese. Senza andar oltre,come il Leibniz giustificando la condotta della Regina Cristina di Svezia, la quale fece giudicare e giustiziare il suo ciambellano Monaldechi nel Castello di Fontainebleau 2),il Bynkershoek afferma che il Sovrano straniero possa esercitare su i propri sudditi ogni atto d'imperio, ma che non leda la sovranità dello Stato ove soggiorna 3). Ma che si farà se il principe straniero commette reato,ovvero contrae debiti nel paese ove viaggia o soggiorna? Il Bynkershoek risponde,che il gius delle genti è fondato su la ragione, e su l' uso; quanto alla ragione può esservi qualche difficoltà per risolvere il proposto quesito. Però egli obbietta: se l'ambasciatore, rappresentante la persona del Principe, è esente dalla giurisdizione del paese, perchè non deve della stessa immunità eziandio godere il Principe? Forse il rappresentante dee godere di maggior privilegi che non chi lo invia? Quanto all'uso, non abbiamo esempi su i quali potessimo stabilire una regola uniforme; perciocchè i Principi Sovrani di rado viaggiano per le straniere contrade; e più di rado eziandio vi commettono furti,reati,o vi contraggono debiti. E quand'anche citar si potessero alcuni esempi di Sovrani presi e puniti in altri Stati, ciò nulla proverebbe. Lo Zonch ne cita tre esempi: 1.° Il tanto disputato caso di Maria regina di Svezia; 2.° quello di Roberto re di Napoli, condannato a Pisa dall'imperatore Errico VII, la cui sentenza il Papa annullò, mercè del pretesto che lo stesso Imperatore quando sentenziò, neppure era nella cerchia de' propri Stati; 3.° quello di Corradino, l' ultimo rampollo dell' illustre casa degli Hohenstaufen, decapitato in Napoli per volere di Carlo d'Anjou. Il Bynkershoek opina che questi casi sono o non applicabili, ovvero tante eccezioni alla regola generale; e conchiude che solamente quando vi fosse una estrema violenza, minacciante la sicurezza dello Stato,la persona del Sovrano può sottoporsi a presura, ma non mai per alcuna sorta di debito.

1) Si quis legatum hostium pulsasset, contra jus gentium id commissum esse existimatur, quia sancti habentur legati. *Dig.* l. L, tit. VII, De legat. *leg. ult.*

2) Leibniz, *De jur. suprem. et legat. princip. German.* cap. VI, p. 14-18.

3) E. g. può accordare un titolo di onore ad uno de'suoi sudditi. Zouch, *de jur. int. gent.* p. II, sez. II, q. 6.

Quanto alle sostanze del Sovrano straniero (cap. 4.°), il Bynkershoek opina potersi sequestrare per soddisfare le azioni o contro di esse, o contra il Sovrano. Ma non vi è bisogno di dire, che ciò va naturalmente inteso, con l'eccezione sottointesa, e compresa nel permesso di venire nel paese, che gli oggetti direttamente bisognevoli alla persona del Principe straniero e della sua corte, sono esenti dalla giurisdizione del luogo, conforme al principio stesso applicabile al suo ambasciatore. Fa menzione del sequestro (nel 1668) dei vascelli da guerra del re di Spagna per debiti contratti verso gli Olandesi, che poi gli Stati Generali fecero rimandare, piuttosto per ragioni politiche, come pur pensa l'Autore, anzichè per istretto diritto, che poteva molto bene giustificare siffatto procedimento. Però non è facile assegnare con qual principio nn tal sequestro potrebbe propugnarsi, tanto più che un vascello straniero da guerra dando fondo nel porto di un altro Stato in pace con quello di cui il naviglio porta la bandiera e la commessione, senza dubbio è esente dalla giurisdizion civile e criminale del luogo 1).

Il Bynkershoek nel 5.° e 6.° cap. continua sul suo principale argomento. La ragione che esenta l'oratore dalla giurisdizione del paese, quella stessa ne esenta il Principe di cui ne è il rappresentante. L'ambasciatore non si riguarda mica come suddito dello Stato ove è inviato; quindi nè alla giurisdizion civile, nè alla criminale, per debiti o reati può essere sottoposto. Per tacito ed espresso consenso delle nazioni è stabilita la massima, che non cambia domicilio, cambiando di residenza. Sostiene l'Autore, che affatto quadrano alla materia tutte quante le citazioni de' giureconsulti romani, di che i precedenti scrittori hanno rimpinzate le opere loro. Avvegnacchè dottissimo nel giure romano egli si fosse, non seguì l'andazzo che lo riteneva come un codice universale, e che applicava ai ministri pubblici quelle leggi che eran dettate per i deputati provinciali. Ammette (cap. 7.°) che la giureprudenza del suo paese, e specialmente quella del tribunale, di cui fu membro, intorno a ciò avea vacillato, ma non vuol confessare che i suoi colleghi erano ignoranti del diritto delle genti, come il Wicquefort, spinto da personali risentimenti contro i giudici, dice nel suo *Trattato dell' ambasciatore*. Simili variazioni si trovano anche nelle decisioni di questo magistrato quanto all' interpretazione delle leggi civili, a cagion della continuata successione per cambiamento di giudici; nè dee far le maraviglie se la cosa stessa sia avvenuta per una quistione di diritto pubblico, su la quale, come il Grozio aveva osservato, opposte erano state le opinioni de' più celebri autori; « e su cui, dice il Bynkershoek, per conseguenza egualmente divisa deve essere la pubblica opinione ». E conchiude: «Poichè poca luce apportano su la controversia e il diritto

1) Questa esenzione è pure ammessa dal Casareggi, pubblicista italiano e giudice del tribunale della Rota in Firenze, coevo del Bynkershoek; avvegnacchè sembrasse che questi non avesse avuto cognizione delle opere di quello. Casaregg̃i ha compilato in italiano un'edizione del *Consolato del mare* pubblicata nel 1737 con un dotto commento. Ne'suoi *Discursus legales de commercio*, editi a Firenze nel 1719, afferma che un Sovrano non può richiedere l'esercizio della giurisdizione ne' mari confinanti al suo territorio, o nei limiti di un altro Stato : si fa eccezione però ai condottieri, e ai generali di eserciti, o di flotte, o ai comandanti di navigli militari; imperciocchè costoro possono esercitare liberamente la giurisdizione, sia volontaria, sia contenziosa, sia civile, sia criminale, sopra i soldati, i marini e le navi, come se fossero nel proprio territorio.

romano, e il pontificale, la risolver si deve colla ragione e coll'uso delle nazioni. Io ho esposto le ragioni d' ambi i lati, or vedremo quali di esse debbono prevalere; e senza dubbio quelle confermate dall'uso; chè da esso ha avuto origine il gius delle genti 1) ».

Messo questo fondamento al suo ragionare,si ferma a discorrere sull'uso delle nazioni intorno questa materia (cap.8.°).Primieramente quanto ai negozi civili cita la finzione di fuori territorio (*esterritorialità*) adottata dal Grozio,dalla quale è dedotta,come corollario,l'esenzione de' ministri pubblici dalle leggi civili del paese ove soggiornano 2).Un oratore rispetto alla legge, non è un suddito, nè un abitante di quella contrada,dove ella impera;nè ivi si porta per istabilirvi il suo domicilio; egli è uno straniero che vi si ferma a solo oggetto di vacare ai negozi del suo Sovrano 3).Il perchè se alcun vi fosse che ha rimostranza a fare contra un ambasciatore,la deve produrre nel modo,come se quegli di fatto non istesse in quel paese dove ha credito; come se ivi,qual ambasciatore,non possedesse sostanza alcuna. Il solo mezzo di cansar questa conseguenza è quello di ricevere l'ambasciatore con l'espressa condizione che egli sarà soggetto alla giurisdizione del paese ; chè se questa riserva non si fa, in questo caso sottointesa la condizione che egli è ricevuto con piena immunità dalla giurisdizione,almeno quanto ai negozi civili; chè ciò come legge delle nazioni, il costoro generale consenso ha stabilito. E in proposito cita ilseguente testo del Grozio.« Più fondata mi sembra quella opinione, la quale ritiene che i beni mobili di un ambasciatore, i quali, per consegnenza son riguardati come dipendenti della sua persona, non possono esser sequestrati nè per pagamento, nè per mallevadoria di un debito ; sia secondo l' ordinario procedimento della giustizia, sia come alcuni vogliono, col soccorso del Sovrano. Conciossiachè un ambasciatore,per godere di una piena sicurtà, dev'essere al coperto di qualunque costrizione,vuoi per le cose a lui necessarie,vuoi per la sua persona.Il perchè,se ha contratto debiti e, come ordinariamente avviene, nel paese non possiede beni stabili, bisogna fargli intendere per la via dell' onore che soddisfi e, rifiutando, farà d' nopo rivolgersi al suo Sovrano.Adoperati indarno questi mezzi,allora da ultimo si potranno adoperar quelli che si assumono contro i debitori di una differente giurisdizione 4) ».Il Bynkershoek,per dimostrare che questo principio del Grozio era già fermamente stabilito nell' uso delle nazioni a tempo suo, cita anche l'Huber, il Mornac e il Wicquefort; inoltre: conferma la sua proposizione adducendo moltissimi esempi storici, co'quali la esenzione era stata riconosciuta da molti Stati europei e le leggi, in tempi diversi,

1) « Come, dice Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVIII, § 4, n. 1, *opposti sono stati gli illustri autori di questo tempo trattandone*, e quindi anche la pubblica opinione si è divisa. Il romano ed il pontificio giure appena la rischiarano ; la ragione e i costumi delle genti debbono risolverla. Ho riportato le ragioni che pro e contra possono addursi; ora trattasi di vedere quali prevalgono; però prevarranno quelle che l'uso approvò, che quindi divenla gius delle genti ». Bynkershoek, *De foro legatorum* cap. VII, in fine.

2) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVIII. § 9.

3) « L'Ambasciadore non è nostro cittadino. non abitante; non viene per trasferirvi il suo domicilio, cioè il luogo del suo patrimonio e de' suoi negozi ; è un forestiere,dimorante appo noi,per trattare le faccende del suo Sovrano».Bynkershoek, *De foro legatorum*, cap.VIII.

4) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVIII, § 4, n. 6.

emanate dai governi a garenzia de'privilegi dei pubblici ministri. Nel 9.° cap.chiosa l'editto degli Stati Generali del 1679 dichiarante: «Che le persone, i domestici, e i beni degli ambasciatori o ministri che arrivano in questo paese (Olanda),o vi dimorano, o vi passano, non possono essere presi, ne'sequestrati, nè tenuti per qualunque debito da loro contratto sia nell'arrivo, sia nella dimora, sia nel partire dal paese; e quindi coloro i quali, o con gli ambasciatori, o coi suoi domestici contrattano, debbono costringerli coi mezzi regolari ». Questo editto, che è solamente dichiarativo del gius delle genti, forse è più liberale del diritto quanto alle immunità che accorda ai ministri stranieri l'Olanda? Il Bynkershoek pretende che sia più esteso del diritto internazionale,perocchè ne'suoi termini generali,quanto alla immunità nelle materie civili, inchiude tutti gli ambasciatori,anche quelli che son di passaggio per lo paese, e non han lettere credenziali pel governo.Nondimeno gli Stati Generali consentirono, nel 1717, a consegnare il barone Goertz,ministro di Svezia, a richiesta del governo britanno,mercè del pretesto che non avea avuto lettere di credenza per loro. L'editto deve interpretarsi come comprendente tutti i debiti contratti nel paese, o altrimenti, e in generale la legge concorda a capello coi principî dal Grozio ammessi, totalmente approvati dal Bynkershoek, e poscia costantemente riconosciuti dall'uso delle nazioni.

Nel cap. 10.° l'A. ritorna al suo fondamentale principio,cioè,il ministro straniero deve esser riguardato come serbante il suo domicilio di origine; quindi ogni azione contra di lui va intentata appo il tribunale competente del suo paese; nè egli può giovarsi come di una eccezione dilatoria della sua assenza in servigio dello Stato; imperciocchè la legge lo suppone sempre presente, e una immunità di ogni istanza,per quanto dura una lunghissima assenza, non può certamente esser tollerata, chè recherebbe gravi danni a'terzi. A questa regola havvi una sola eccezione ed è quella di una speciale dispensa che il governo accorda al suo ministro; e il Bynkershoek di ciò reca un curioso esempio avvenuto nel 1643, quando all'oratore olandese, inviato in Inghilterra, gli Stati Generali accordarono appunto questa dispensa di ogni istanza appo i tribunali olandesi, durante la sua assenza 1).

Al tempo in cui il Bynkershoek scriveva, pare che le opinioni fossero discordi circa ai consoli; se cioè potevano richiedere le stesse immu-

1) « Perciocchè con la legazione domicilio non cambiò, nè si comprende aver mutato giurisdizione; il perchè sarà convenuto in giudizio in quel luogo d'onde è partito per ambasciatore, se il giudice di quel luogo, pria che fosse partito, sarebbe stato competente; o a chiunque altro sarebbe stato giudice di lui nello Stato del Sovrano che lo spedì. Che se pria di partire nè domicilio, nè giudice avrà in alcun luogo avuto, non si dee ricorrere che al supremo giudice, al Principe che lo ha spedito. E l'ambasciatore ivi convenuto eccepir non potrà di esser assente in servizio dello Stato, e invito non poter essere chiamato in giudizio, imperciocchè per una finzione egli sarà considerato presente appo quel giudice, perocchè non potrà essere tradotto avanti alcun altro maestrato. Il che quanto tornerebbe inutile massimamente per coloro i quali stanno perpetuamente in ambasceria, dalla cosa stessa è chiaro; nè può esserne esente l'ambasciatore se non ha uno speciale privilegio; come nell'anno 1343 gli Stati Generali concessero ad un loro ambasciatore, che spedivano in Inghilterra, cioè che non si potessero proseguire le azioni contro di lui intentate, ma rimanere nello stato in che erano, nè nuove introdurne, finchè egli fosse assente, e per sei settimane, dopo ritornato. *De foro legatorum*, cap. X.

nità e privilegi de'pubblici ministri. Il Leibniz era per l'affermativa 1); l'opposto pensava il Bynkershoek, adducendo in prova l'uso delle nazioni, attestato dai migliori scrittori, eccettuate solamente le convenzioni tra le nazioni cristiane di Europa con la Sublime Porta, e gli Stati Barbareschi *a*).

Nel capo 11.° esamina la quistione se un suddito di uno Stato, rappresentando da ambasciatore una potenza straniera appo il suo governo, può giovarsi delle immunità e privilegi conceduti agli ambasciatori forestieri? Il Bynkershoek dice che il Wicquefort sostiene con impegno l'affermativa; egli però si ferma a considerare che un suddito, da prima nel suo paese dimorante, avvegnacchè sia stato eletto ambasciatore da una potenza straniera, non di manco non può esser riguardato di aver cambiato il suo domicilio; ma nel tempo stesso ammette che un suddito di uno Stato può ottenere la naturalità in un altro, cambiando il primo domicilio, e di poi tornar nella patria naturale con la qualità di ambasciatore della sua patria adottiva 2) *b*). La quistione veramente riguarda colui il quale non ha cambiato nè domicilio, nè naturalità; si può essere ambasciatore di un Principe, senza diventar suo suddito? si può rimaner fedele alla patria, e nello stesso tempo fedelmente adempiere ai doveri di ambasciatore di un principe straniero? le due qualità sono comportabili? Con una certa maliziosa ironia il Bynkershoek esce a dire: e non vediamo appo noi ambasciadori contra i quali nessuno ha di che lagnarsi? che non sono colpevoli di crimenlese, e che, se anche ne fossero sudditi, non avrebbero a temerne nè processo, nè carcere? Il suddito che desidera di essere rivestito di tal qualità, e che conosce i fatti suoi, deve cambiar di domicilio e di naturalità *bona fide*. « Altrimenti, aggiunge l'Hubner, se dalla nostra giurisdizione salva la carica, non mica la persona 3) ». Conchiude il Bynkershoek che un ambasciatore, suddito dello Stato dove è accreditato, se ivi avesse contratto un debito, o se vi abbia commesso un reato, va giudicato, per quanto non si attiene ai suoi pubblici doveri, dai tribunali civili e criminali del paese. Il Wicquefort si affanna a dimostrare il contrario; però egli fu spinto a

1) Il Leibniz si fonda sull'uso che permette ai consoli stranieri di esercitare, in certi casi, una specie di giurisdizione su i loro concittadini, dal che egli conchiude che lo stesso console è esente dalla giurisdizione del paese. *De jur. suprem. ac legat. princip. Germ.* cap. VI.

a) Pe' sudditi delle Due Sicilie, che fossero eletti viceconsoli, o agenti consolari delle nazioni straniere, impera il decreto del 20 aprile 1827. *Il Trad.*

2) Nelle sue *Quaestiones juris publici* egli afferma il diritto di potere andar via dalla patria con un cambiamento di domicilio *bona fide*. Egli dice che « questo diritto fu riconosciuto anteriormente dai pubblicisti europei, e specialmente dal Grozio, e che non fu negato se non dai governi dispotici, come la Russia. In Francia per la prima volta fu proibito con l'editto del 13 agosto 1669, l'anno stesso in cui Luigi XIV cominciò a infrangere l'editto di Nantes, perseguitando i protestanti. Pria di questo periodo la emigrazione fu ancora legale, ed è dove il paese non è una prigione. » Anche Luigi XIV, re di Francia, coll'editto del 13 agosto 1669 comminò pena su i beni e su la persona se alcun francese, senza sua venia, abbandonasse la Francia coll'animo di non più tornare. Ivi, pria di quell'anno era ciò permesso, ed è dovunque, dove la terra natale non è un carcere. *Q J.Publ.* lib. I, cap. XXII.

b) Un suddito napoletano non può divenire nè Ministro, nè Agente diplomatico di potenza straniera presso il suo governo. Decreto del dì 8 marzo 1826. *Il Trad.*

3) « Per l'opposto chi sceglie ambasciadore il nostro suddito, non favorisce la persona, ma la carica sua. Huber, *De jure civili*, lib. IV, sez. 4, cap. 2, n. 28.

dir così dal personale risentimento per i torti ricevuti, di cui fa il racconto come noi abbiam narrato. L' autorità sua non è di molto peso in sè stessa, ma necessariamente diventò minore, perchè egli fu giudice nella propria sua causa 1).

Il cap. 12.° dell'opera in esame tratta della giurisdizione su i Cardinali ed altre persone ecclesiastiche, elette all' incarico di ministri.

Nel cap. 13.° espone il principio, indi divenuto incontrovertibile,che i privilegi che si concedono ai pubblici ministri,non sono dati al grado; ma senza riguardo al titolo sono esenti dalla giurisdizione del luogo tutti i rappresentanti sieno ambasciatori, inviati, agenti ecc.

Il cap 14.° tratta dell' ambasciatore mercatante, ovvero del ministro pubblico che si pone a commerciare. A tal riguardo l' Autore fa menzione del fatto dell' inviato del duca di Holstein all' Aia, avvenuto al tempo che vi si negoziava il trattato. La Corte Suprema della provincia di Olanda avea deciso esser valido il sequestro delle sue sostanze per un debito,che come negoziante ivi avea contratto,eccettuata la mobilia del suo palazzo,e l'altre cose necessarie alla sua corte.Il Bynkershoek dice che il magistrato,quanto al fondamento della decisione,ben ragionava, sebbene qualche motivo avesse potuto far nascere discussione. Durava il giudizio quando egli nel 1721 scriveva,e anche nel 1723 quando fu edita la versione di Barbeyrac, percìocchè il ministro avea ricorso agli Stati Generali,i quali esitavano a decidere. Però il Bynkershoek senza il menomo dubbio ritiene che un ministro, il quale si dà a mercatare, come tale dev' essere riguardato quanto al sequestro delle sue merci pe' suoi debiti commerciali. E qui incidentemente discorre anche degli abusi seguiti dal privilegio dei ministri esenti dal pagare i diritti d'entrata su gli oggetti di loro uso. Il Calliéres ci fa sapere che nel 1716,quando egli scriveva, tanto a Genova quanto in Ispagna si era cominciato a correggere tale abuso, limitando il privilegio a una somma determinata per quanto durava lo incarico 2).

1) Questa quistione è stata con calore trattata, specialmente dal Wicquefort, il quale.... con ogni studio contende di esimere il nostro suddito, mentre è rivestito appo noi della carica di ambasciadore, dalla nostra giurisdizione, e sottoporlo a quella del Principe che rappresenta ****.

« Imperciocchè stava fisso in mente al Wicquefort,che egli che era nato in Amsterdam, avea abitato all'Aja, ed era allo stipendio degli Stati Generali, dopo che eziandio avea cominciato ad essere agente, col titolo di *Residente*, del duca di Luneburgo, era stato preso per ordine degli Stati Generali,e il dì 20 decembre 1675 veniva condannato a perpetuo carcere, e alla confisca di beni.Nulla dirò di questa sentenza,se non che la Corte averlo condannato, avvegnacchè ambasciadore, perchè i segreti di Stato, che bisognava tener celati, avesse rivelato con illecito carteggio. Da qui i suoi piati, da qui acerbamente si è doluto di violazione del diritto delle genti,e in sulle prime tacitamente,quindi apertamente vendicò i diritti de'legati,e quindi,che che ne sia dell'argomento suo,con giusto lavoro egli espose,a cui non ve n' è altro da potergli preferire. Inoltre siccome è giudice incompetente in causa propria, così le sue ragioni non mi rimoveranno dal mio parere, che ho di sopra difeso, cioè l'ambasciatore rimaner suddito ove dimorava pria della commessione; e quindi se contrattò o mancò, dover sottostare all'istessa giurisdizione, a cui era prima sottoposto. Laonde ne segue che i nostri sudditi, quantunque sieno eletti ambasciatori di un'altro Principe, non cessano di essere nostri sudditi, nè per diritto possono sottrarsi alla giurisdizione alla quale sono stati sempre soliti. *De foro legatorum* cap. XI.

2) Calliéres *Della maniera di negoziare coi Sovrani.* Parigi 1716. Quest' opera tratta piuttosto dell'arte di negoziare, che della teorica del diritto pubblico.

Nel cap. 15.° il Bynkershoek espone la massima, che la famiglia del ministro, gli individui della sua corte, e i suoi servi, sono, conforme all' uso delle nazioni, anche esenti dalla giurisdizion civile del paese. E questo privilegio estende anche ai servi sudditi del paese, per la ragione che il domicilio del ministro, che per una finzione legale è riguardato risiedere nel suo paese natio, attira a sè il domicilio dei detti servi, avvegnacchè sudditi dello Stato ove l'ambasciatore ha credito: ponendosi ai suoi servigi cambiano naturalità. Se per i negozî che loro riguardano, la giurisdizion civile dev'essere esercitata dallo stesso ambasciatore, ovvero se i creditori debbono essere rimandati ai tribunali del loro paese, sarà oggetto di decisione del Sovrano rappresentato.

Nel cap. 16.° spiega ciò che egli suppone di aver voluto dire il Grozio nel tratto citato per le azioni da intentare contro un ambasciatore, che non ha mica fondi stabili nel paese, come ordinariamente si pratica verso i debitori domiciliati fuori il territorio 1). Si può perseguire il ministro pubblico sequestrando, nel paese dove questo procedimento è conosciuto e compilato, i suoi beni mobili, cioè quelli che possiede come privato, e non come ambasciatore. L' Autore eccettua ogni sorta di provigione ad uso del ministro e della sua famiglia, le vesti, gli ornamenti, le carrozze, i cavalli, e finalmente tutto ciò che nel linguaggio dottrinale del diritto romano si comprende sotto la nomenclatura di mobili e corredo di un *legatus:* « *et quae alia prolixo nomine* LEGATI INSTRUCTI ET CUM INSTRUMENTO *comprehendi possunt* ». Afferma però che nessuna di queste cose è esente dal sequestro, fuorchè non sieno destinate a particolar suo uso o a quello della sua famiglia, mentre le cose adoperate nel commercio, da colui che egli dice ambasciatore mercatante, possono essere sequestrate per soddisfazione de' suoi debiti 2). A noi sembra potersi dubitare, stando all' uso, oggidì come legge ricevuto, se possono essere sequestrati i beni mobili di un ambasciatore nello scopo di costringerlo a difendersi contra un processo, e sottoporlo, contro il suo volere, ai tribunali del paese dove è accreditato. Il Bynkershoek suppone di aver provato (cap. 4.°) che i beni di un Sovrano straniero, che si trovano in un altro territorio, possono sequestrarsi per debiti dovuti a' privati; ma, come noi abbiam dimostrato, ciò deve dipendere dalle occorrenze che hanno accompagnato l'entrata di siffatti beni nel paese. Le suppellettili destinate ad uso personale del Sovrano straniero, sia che viaggia, sia che risieda in un altro Stato, col permesso del Sovrano di questo, o i vascelli da guerra stranieri, standovi mercè di espresso permesso, ovvero di tacito consenso, che si sottointende, se non vi esiste proibizione, sono onninamente esenti da sequestro, sia per de-

Questo scrittore fu membro dell'accademia francese, e ministro di Francia al congresso di Ryswick.

1) « Se adunque, egli contrasse de' debiti e, come avviene, in quel luogo nulla possegga, si costringerà amichevolmente, e se si niega, si ricorrerà a chi lo inviò, sicchè alla fin fine saranno occupate quelle cose che si sogliono contro i debitori che stanno fuori territorio ». *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVIII, § 9.

2) «Haec autem omnia tunc demum excipis; si ad usum legati ejus res familiae pertineant, non triticum, vinum, oleum, quod legatur in horreis, reposuerit ad mercaturam, non equos et mulos, quos legatus hippocomus alit, ut vendat. Merces legati, ut res mobiles, ab arresto non magis immunes erunt, quam res immobiles, quia sine illis recte exercetur legatio, neque ad eo earum detentio ullis legatio, quae legatis, impedimento est». *De foro legatorum*, cap. XVI.

bito, sia per qualunque altro motivo. L' immunità del ministro straniero si fonda anche sul tacito consenso sottointeso, ricevendo il ministro senza mettervi alcnna condizione. Gli è vero che può, ottenuto il permesso dal proprio Sovrano, dar facoltà ai tribunali del paese di esercitare la loro giurisdizione, intentando nn procedimento, e in questo caso è d' nopo cbe si difenda tanto in prima quanto in nltima istanza. Qnanto al sequestro de'fondi o de'capitali messi in commercio dal mercatante ambasciatore, lo stesso Bynkershoek dice che sarebbe difficile distinguere, tra le lettere di cambio, il denaro, ecc., perciocchè le son cose necessarie per sostentarsi come ambasciatore, e non si può ricercarne l'origine: difficoltà che pur deve sorgere nel raro e non probabile caso che venissero sequestrate le mercatanzie di un ambasciatore mercatante a cagion de' suoi debiti commerciali. Noi pensiamo da doversi in tal caso far rimostranza al governo dell'ambasciatore per aver costui assunto nna qualità,non comportabile con qnella di diplomatico, anzichè prendere tal pretesto a fondamento di persecuzioni, cbe non possono conciliarsi con la garenzia che goder debbono i pubblici ministri.

Nel 17.° cap. l'Autore prende a trattare della giurisdizion criminale. Come egli opini intorno a ciò l' abbiam notato nel notabile avvenimento di don Pantaleone Sa, fratello dell'oratore portoghese a Londra, giudicato, e giustiziato al tempo della repubblica inglese qual reo di omicidio. Considerando la quistione in generale, pone fuori discussione il caso di un ambasciatore, il quale commettesse atti di violenza, sia contro dello Stato, sia contra i privati, perciocchè, pel principio di legittima difesa, si può giustamente resistergli. La questione è: un ambasciatore accusato di un crimine, ne'casi ordinarl, in qual luogo deve essere giudicato? Qui fa una distinzione tra i casi ordinarl contra i privati,e quelli che mettono in pericolo la sicurezza dello Stato.Primieramente esamina la quistione dal lato della ragione,e cita l'opinione del Grozio, il qnale la rignarda come una concorrenza di due principî sociali; cioè l' ntilità di punire i delitti, e l'utilità di rispettare i privilegi degli ambasciatori, altrimenti non potrebbero mantenersi le pacifiche attinenze. Per istabilire qnal de'due principî dee ponderare, bisogna considerare la generale opinione delle nazioni (*voluntas gentium*). I fatti precedenti non sono sufficienti, perchè si contraddicono; il perchè, a stabilire questa opinione, è uopo consultare la testimonianza de' savî e le congetture 1). Però più di queste e di quella, cioè delle ragioni tratte dal presunto consenso delle nazioni, il Bynkershoek sostiene, che ponderino i fatti; e il Grozio stesso afferma che nessuna conclusione può dedursi da siffatte opinioni 2). Al giudizio delle nazioni dunque bisogna riportarsi per risolvere la quistione,se un ambasciadore

1) Ipse Grotius utilitatem poenae exigendae et utilitatem legationis, tuto obeundae, invicem committit, et quae sit, ex voluntate gentium derivandum esse recte censet, *sed hoc inquit; ex solis exemplis evinci non potest; exstant enim satis multa in utramque partem. Recurrendum igitur tum ad sapientium judicia, tum ad conjecturas*, et mox depromet illa judicia, illasque conjecturas, tanquam solidem sententiae suae, quam n. 3 exponit praenuncios ». Bynkershoek, *De foro legatorum*, cap. XVII.

2) Rationes quas pro se quique afferunt, nihil definite concludunt; quia jus hoc non ut jus naturale ex certis rationibus certo oritur, sed ex voluntate gentium modum accipit». Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib.II, cap. XVIII, § 4, n. 2.

accusato di un reato, continua ad essere sotto la protezion del gius delle genti? E se è così: questa regola va applicata ad ogni specie di reati? Questo giudizio non può conoscersi, che dagli esempi di cui ve n'è un gran numero. Sicchè il nostro Autore crede che bastino siffatti esempi per istabilire il principio, che l'ambasciadore non può essere giudicato in quel paese dove ha credito; ma contro di lui deve agirsi secondo indicava il Grozio; cioè ordinandogli di abbandonare il paese, e se il reato fosse atroce da porre a rischio la sicurezza dello Stato, rinviandosi al suo Sovrano, si chiederà o che lo punisca, ovvero permetta che sia punito. E quando fosse in pericolo la sicurezza dello Stato, egli dice, che l'ambasciatore può esser preso e interrogato 1). Il Bynkershoek implicitamente segue la regola generale prescritta dal Grozio, anzi estendendola al caso, in cui il pericolo ancora sovrasta, salvo sempre il diritto di legittima difesa, di cui egli avea antecedentemente parlato. Approva egualmente il parere del Grozio, che l'utilità di rispettare i privilegi degli ambasciatori pondera più della utilità di punire i reati: conciossiachè, non può mica supporsi che il delitto particolare non sarà affatto punito, potendo la nazione offesa dar di piglio alle armi, se il Sovrano del colpevole si negasse a render giustizia in un fatto così grave da far venire a guerra. Per l'opposto, se compilar si potesse contro dell'ambasciatore un processo criminale, non passerebbe giorno senza avere un pretesto da accusarlo; imperciocchè, come osserva il Grozio, il fine politico della potenza che accoglie l'ambasciatore, essendo diverso da quello dello Stato che lo invia, e spesso di opposti fini, non mancherebbe mica uno specioso pretesto per gravarlo di un' accusa criminale 2). Non è necessario supporre l'estremo caso degli efferati governanti che, sotto l'aspetto di ministri pubblici, mandano spie e cospiratori; e anche nel caso che si fosse tramata una congiura a danno dello Stato, gli è meglio tollerare un piccolo inconveniente, anzichè manomettere quelle sacre regole, la cui conservazione è di sì grande importanza.

Ne'due seguenti capitoli (18 e 19) il Bynkershoek conferma l'opinione del Grozio menzionando esempi di ciò che è avvenuto, tra le attinenze delle nazioni fin da' tempi più remoti; non tenendo conto de'casi estremi in cui i diritti de'ministri pubblici erano stati violati da despoti o da anarchici governi, calpestando ciò che ha come sacra cosa la generale opinione degli uomini inciviliti. Di fatti l'inviolabile carattere di ambasciatore è tra principî che risalgono alla più remota antichità, nè vi è popolo, barbaro che siesi, il quale non abbia rispettato questo sociale principio. Non vi è autor classico, sia filosofo, sia storico, sia giureperito che non l'affermi, e anche ne porti gli esempi delle violazioni. Pertanto gli esempi de' casi, in cui i diritti de' ministri pubblici sono stati rispettati, fino ad assicurar l'impunità dei loro reati e per numero, e per gravità avanzano di molto quelli, in cui la forza brutale ha prevalso sul diritto. Il quale adunque è stabilito dall' uso e dalla generale opinione

1) « . . . perchè si ponga ostacolo al pericolo imminente, se non vi sia altra giusta ragione, ei può esser preso e interrogato ». Grozio, *De jure belli ac pacis*, ibid. n. 6.

2) Imperciocchè, come ottimamente aggiunge il Grozio, essendo il più delle volte diversi, e spesso anche contrari i fini di coloro, i quali inviano ambasciatori, e quelli che li ricevono, è raro che non si possa osservare contro l'ambasciatore alcuna cosa che abbia l'apparenza di delitto.

delle nazioni; nondimeno il Bynkershoek al par del Grozio ammette in un avvenimento di grave e premurosa necessità poter l'ambasciatore soggiacere a presura, e a interrogatorio. Enrico IV, che conosceva ed osservava il gius delle genti, fe'prendere il Segretario dell'ambasciadore spagnuolo, compromesso nella trama di una congiura che avea per iscopo di dare nel 1605 la città e il porto di Marsiglia agli Spagnuoli; e alle richieste dell'ambasciatore il Re dichiarò, che in un simile caso anche i ministri pubblici potevan soggiacere a presura; intanto consegnò il segretario all'ambasciatore, con la condizione di uscire dal regno 1). E in in un caso in cui non vi è tempo a perdere, anche l'ambasciatore può essere rimandato senza aspettare che giunga l'ordine del suo Sovrano. Conferma questa proposizione facendo menzione di numerosissimi esempi, e fra gli altri quello di Gyllenberg ministro svedese in Inghilterra, nel 1716 accusato di aver tramato col famoso avventuriere il Goertz in pro degli Stuardi; e questo progetto era legato all'altro di doversi invadere il regno di Carlo XII di Svezia. Preso il ministro; perquisite le sue carte; di poi fu cacciato dal paese. Il governo inglese giustificò questo procedimento, mercè della necessità di una legittima difesa 2). Un altro notabile caso, ma non menzionato dal nostro Autore, fu quello del Cellamare, ambasciadore Spagnuolo in Francia, il quale côlto in sul fatto di cospirare contro il governo del Reggente, il Duca d'Orleans, fu preso una col suo segretario di legazione nel 1718; esaminate le sue carte, e interrogato, indi fu scortato fino ai confini 3). Il Bynkershoek fa menzione di un altro esempio, citato da Antonio de Vera (*Il Perfetto Ambasciatore* lib. I, cap. 33) del tempo di Filippo II, il quale, avendo violato il preteso diritto di asilo dell'oratore veneziano in Madrid, facendo prendere nella costui casa alcuni rei, scrisse a tutti i Principi della Cristianità dichiarando che, se i suoi ambasciadori erano colpevoli di alcun reato, doveano riguardarsi di aver violato i loro privilegi, e che potevano essere giudicati secondo le leggi straniere 4). Or supponendo che la Spagna, a quel tempo, realmente avesse fatta tale

1) « Enrico IV, re di Francia, fu dotto nel diritto delle genti, e ne fu esatto osservatore. Avendo fatto prendere il segretario dell'ambasciadore spagnuolo, che aveva parte in una congiura, alle rimostranze di costui rispose, che in tal caso anche i legati potevano soggiacere a presura. Di poi rimandò all'ambasciadore il segretario, con l'ordine però che subito uscisse dallo Stato» *De foro legatorum* cap. XIX.

2) Carlo de Martens, *Cause celebri del diritto delle genti*, vol. II, p. 548. Su questo fatto Lord Mahon dice: « Un ministro di un paese straniero, il quale congiura contro il governo appo il quale è inviato, evidentemente viola il diritto delle genti. Il quale se gli accorda i privilegi, sono fondati sul sottinteso principio che sarà per rattenersi ne'limiti de'suoi doveri diplomatici, che se egli vi contravviene, sembra evidente che il governo offeso ha il diritto di fare quanto richiede la sua propria difesa ». Mahon's, *History of England from the peace of Utrecht* ecc. *(Storia d'Inghilterra dalla pace di Utrecht, a quella di Aquisgrana)* vol. I, p. 389.

3) Martens, *Cause celebri del diritto delle genti*, vol. I, p. 159.

4) « Ma in quella occasione il re della Spagna avesso scritto a tutti i Principi di Cristianità, ai quali dichiarò che era per piacergli, se i suoi ambasciatori appo di loro avessero delinquito, perdessero i loro privilegi, e fossero giudicati con le leggi dello Stato ove si trovassero». *De foro legat.* cap. XIX.

Antonio de Vera, autore dell'opera dal Bynkershoek citata, era l'ambasciatore di Spagna in Venezia entrante il XVII secolo. Il suo libro fu pubblicato in ispagnuolo nel 1621 col titolo *l'Embaxador seu de legati munere*, e quindi in francese a Parigi nel 1642 col titolo *Le Parfait ambassadeur*. È scritto in dialogo tra Luigi e Giulio, cioè i rappresentanti don Luigi de Haro, e il Cardinal Mazzarino.

concessione,resta a vedere se questa potenza poteva introdurre una tale innovazione. Filippo II senza dubbio poteva rinunziare ai privilegi dei suoi ambasciatori;però egli è molto da dubitare se una sola nazione può, con un solo suo atto, privare gli ambasciadori delle altre nazioni delle immunità loro accordate dal diritto delle genti. Il Bynkershoek opina che sì; conciossiachè i privilegi nascono dal sottointeso consenso tacito nel ricevere l'ambasciatore di uno Stato straniero, al che può derogarvisi aggiungendo la condizione, che egli deve sottoporsi alla giurisdizion del paese. Appresso esamineremo quali ragioni adduce in sostegno di questa dottrina.

Stabilito nel cap.15.°, che i servi e gli altri individui componenti la corte dello ambasciatore, non sono sottoposti che alla sola ed unica giurisdizione dello stesso ministro, da questo principio, come corollario (cap. 20.°) deduce che per analogia essi sono egualmente esenti dalla giurisdizione criminale del paese ove la legazione dimora; e ogni esempio in contrario è un' esempio di usurpata giurisdizione, la quale non può pregiudicare la question di diritto. Gli è vero che il ministro, nel pieno suo arbitrio,può dare in mano della giurisdizion territoriale il suo servo accusato di misfatto, o vero può per tutte le persone della sua corte rinunziare a tutti i privilegi, tranne per quelle elette dal Sovrano come i segretarîdilegazione ecc.; altrimenti la polizia non ha alcuna autorità sopra di esse.Se poi lo stesso ministropuò esercitare tale giurisdizione, dipende dal comune consenso del Sovrano che lo invia, e di quello che lo riceve,in opposto può far prendere le persone accusate,e mandarle al loro paese per esservi giudicate.

Nel 21.° cap. si tratta la quistione, se il palazzo dell' ambasciatore debba esser riguardato come luogo di asilo per i rei: il gius delle genti non accorda mica tal privilegio,ma ciò totalmente dipendedal consenso del Sovrano del paese 1). L'esenzione non è accordata che al solo ambasciadore, alla sua famiglia ed alla sua corte co' loro beni; persone e cose esenti dalla giurisdizion territoriale, qualunque sia il luogo dove si trovano. Stando alla sola ragione, null' altra cosa può sembrare più assurda di questo preteso diritto di mutare la casa di un pubblico ministro in luogo d' asilo, per coloro che avessero violate le leggi dello Stato 2). Qualche volta è stata conceduta sì grave pretensione, estendendola a strade, e ad interi quartieri di una grande città, come quella che fece sorgere il litigio famoso tra Luigi XIVe Papa Innocenzo XI nel 1687. Con poca opposizione il diritto di asilo fu abolito a Madrid nel 1684.

Nel cap.22.° dimanda se vi è alcun caso particolare in cui l'ambasciatore possa essere sottoposto a presura.

Un suddito del nostro Stato è esiliato, e ritorna con la qualità di ambasciatore; noi non siamo obbligati a riceverlo, però non possiamo punirlo; possiamo imporgli di andar via e, rifiutando, noi abbiamo il di-

1) « Or discorriamo della casa dell'ambasciatore. Ragionevolmente il Grozio nel lib. II, cap. XVIII, § 8 della sua grande opera, disse se il legato avesse il diritto di asilo in casa sua per chiunque vi si rifuggisse, non poter derivare che dalla concessione di colui appo il quale è accreditato, e non dal diritto delle genti ». *De foro legatorum*, cap. XXI.

2) « Se rettamente ragioniamo, non so se vi sia ad escogitare cosa più strana che quella di dare il diritto di asilo alle case degli Ambasciatori ». *De foro legatorum*, cap. XXI.

ritto di scortarlo sino ai confini. Quanto al diritto di rappresaglia per torti fatti ai nostri ministri violando il gius delle genti, non possiamo esercitarli se non ritirando dai ministri della stessa potenza, appo noi residenti, i loro soliti privilegi 1). Lo stesso va detto per le rappresaglie contro una nazione che ci ha fatto de'torti, e non ascoltasse le rimostranze; non si possono affatto estendere agli ambasciadori che sono residenti nel paese protetti dalla pubblica fede. Come sotto la protezione del gius delle genti in ogni tempo e da ogni popolo sono stati riguardati anche gli oratori spediti dal nemico. Il nostro Autore suppone, che il diritto feciale de'Romani non estendeva questa protezione agli ambasciadori in tempo di pace, senza prevedere prossimamente una guerra 2). E conchiude, che anche ne' tempi moderni conformemente allo stretto diritto, si può riguardar come dubbio il privilegio di non venir trattati nel modo stesso che i loro compatrioti, che si trovano in quel paese, quando si dichiara la guerra. Non pertanto egli dice che le nazioni, al tempo che egli scriveva, per uso li garentivano da rappresaglie, e loro mallevavano il diritto di ritorno ai loro Stati; solo ne' paesi maomettani dell'Asia e dell' Africa non si attuava questa garenzia.

Nel cap. 23.° si domanda se un ambasciatore possa rinunciare alla immunità di rinvio, e sottoporsi alla giurisdizione del paese dove dimora. In su le prime cita la massima del diritto romano, che il consenso delle parti dà giurisdizione al tribunale altrimenti incompetente (L. 1, *Dig. lib. V, tit. I, de judiciis*), dichiarando che la è applicabile purchè le parti non dispongano de' loro diritti. Un ambasciadore al certo può rinunziare ad un privilegio conferito in pro della sua legazione, ma col consenso del suo Sovrano, poichè non è un diritto privato. Pe' reati almanco non può rinunziare al suo magistrato di origine, senza espresso consenso del Sovrano. Nei negozî civili lo ambasciadore può consentire che il maestrato del paese giudichi ed ordini la sua presura, ma che non l' esegua a danno delle facende della sua ambasceria; nè può far ciò, se non incominciando un procedimento come attore, ovvero difendendosi come convenuto. L' Autore propone queste regole, come risultamento della ragione da potersi applicare alla natura e all' oggetto de' privilegi in discorso, però dichiara non aver potuto raccogliere numerosi fatti precedenti per istabilire quale uso abbiano approvato le nazioni. Laonde egli cerca qualche appoggio alle sue teoriche nell' analo-

1) «Si può negare una franchigia, non già giustizia, chè quella è volontaria, questa necessaria; imperocchè non sarà lecito di far danno agli ambasciatori di colui il quale fe' torto ai nostri; ma certo sarà permesso negare le immunità degli ambasciatori, che sono state introdotte dall'uso delle nazioni, come sudditi. E ciò mi pare giusto, così non facendosi torto alcuno all'ambasciatore, ma solamente a chi lo mandò. *De foro legat.* cap. XXII.

2) Non si capisce perchè uno scrittore tanto dotto nel giure romano, e con tanto discernimento poteva in siffatta maniera interpretare il passo del giureconsulto Pomponio, il quale discorre chiaramente del privilegio in parola: Et ideo, si quum legati apud nos essent gentis alicuius, bellum cum iis indictum est *liberos eos manere*, id enim juri gentium conveniens esse ». Lib. I, tit. VIII. Il Bynkershoek suppone, che la legge deve essere strettamente applicata al caso di un *Legatus* spedito da una nazione straniera al popolo romano, cominciate le ostilità, ma pria della solenne dichiarazione della guerra, come richiedea il loro giure speciale. Il Barbeyrac suo traduttore ha risposto su questa sforzata interpretazione. *Del giud. compet. degli Ambasc.* cap. 22, nota 2.

gia del diritto romano, l' autorità del quale è molto propenso a rifiutare per quel che appartiensi al moderno giure delle nazioni 1).

Nel 24.° ed ultimo cap. il Bynkershoek esamina le opinioni de'precedenti pubblicisti, de'quali molti han seguitato la falsa analogia del romano giure, confondendo i *legati* ovvero i deputati delle provincie, cogli ambasciadori delle nazioni di fuori; e termina la lunga nota di questi dotti col nome del suo amico e coevo il Barbeyrac, il quale nelle sue note ad una versione del trattato di Puffendorf, sul diritto di natura e delle genti, aveva ammesso che, in generale, gli ambasciatori non potevano esser puniti dai Principi appo i quali erano inviati; non dimanco egli aggiunge che: « quando un qualche pericolo è imminente, è lecito da prima impadronirsi della persona dell'ambasciatore come di un aperto nemico, porlo in carcere. ed anche fargli subire la morte, se ciò richiede la nostra conservazione 2)».Nessuna obbiezione il Bynkershoek fa a questa dottrina, purchè sia veramente richiesta dalla nostra sicurezza, occorrenza che di rado può avverarsi, tranne se l'ambasciadore non abbia prese le armi, e non sia stato morto combattendo contra di noi 3).

In un'opera scritta dopo il trattato, or esaminato, *De foro legatorum*, il Bynkershoek,ha discusso molti altri quesiti,piuttosto curiosi che utili, relativi ai diritti di legazione. Però tra gli altri, che son meno applicabili alle facende di oggidì, ne discute una importantissima, non risoluta a tempo suo, avvegnacchè al presente non possa guari esser messa in dubbio. Nel lib. II delle *Quaestiones juris publici* (cap. 7.°) domanda: Un sovrano è obbligato dagli atti che il suo Oratore avesse fatto in contrario delle segrete istruzioni avute ? Il nostro Autore opina, che se la questione dovea risolversi cogli ordinari principî del diritto privato, che si applicano ai contratti de' privati, si direbbe che il committente non è obbligato dagli atti del suo commesso eccedendo dal mandato. Ma nell' ipotesi di un ambasciatore bisogna distinguere tra il mandato pieno, che dovrà presentare ai ministri co'quali negozia, e le istruzioni,che deve serbare come un segreto tra sè e il suo Sovrano. Cita il Gentile e il Grozio,i quali opinano che se il ministro non ha ecceduto dalla facoltà accordatagli con la lettera credenziale,il Sovrano non può negare la sua ratificazione, avvegnacchè il ministro abbia potuto allontanarsi dalle istruzioni segrete. Il Bynkershoek dice che se le let-

1) «Che che ne sia, in vero io non ardirò dire, che l'ambasciatore,senza scienza del suo Sovrano, possa rinunziare al suo diritto. Perciocchè a qual pro i privilegi degli ambasciatori, se non perchè sieno utili ai loro Principi, e non soffra ostacolo alcuno la loro legazione? Il perchè questi privilegi tornano molto vantaggiosi pel Principe, che non per l'ambasciatore, il quale a sè, rinunziando, può nuocere, ma non a quegli. Cosicchè, fatta riflessione, è a dirsi che l'ambasciatore non può rinunziare mai al privilegio del foro in causa criminale, può in litigio civile, fino alla sentenza, ma non che si esegua,se avesse a tornarne danno alla legazione. Ma non ho presenti esempî delle nazioni dei quali possa valermi a stabilire alcuna massima intorno a ciò.Quanto ho detto si appoggia su la ragione». (24 § *ult.ff.sud.*) *De foro legat.* cap. XXIII.

2) *Dritto di natura e delle genti*, lib. VIII, cap. 9, § 12 nota.

3) « Non ho che dire se altrimenti non possiamo esser salvi; la salvezza della pubblica cosa e del Principe. è una suprema legge. Ma quasi sempre in altro modo si può provvedere, se l'ambasciatore non prendesse le armi, e nel tumulto rimanesse morto. Per la conservazione nostra basta per altro l'imprigionamento o l' espulsione dell' ambasciadore ». *De foro legat.* cap. XXIV.

tere credenziali sono speciali ed indicano le particolari condizioni della facoltà di cui egli è rivestito, il Sovrano dovrà ratificare quanto è stato conchiuso tra i limiti di quelle facoltà. Però le lettere credenziali che si dànno ai plenipotenziarî,ben di rado sono speciali,e ben più di rado eziandio sono opposte le segrete istruzioni col mandato pieno pubblico ; ed è ancor cosa rarissima che un ministro disobbedisca alle sue segrete istruzioni 1). Ma se avviene che disobbedisca, il Sovrano sarà obbligato a ratificare la promessa contenuta nel suo pieno mandato? L' Autore è di parere, che il ratificamento del Sovrano era necessario, ai suoi tempi, per render valide le convenzioni pattuite dai loro ministri, eccettuati i casi in cni nel mandato pieno erano trascritte le istruzioni segrete; cosa che ben di rado avviene.Opponesi al detto del Wicquefort,il quale biasima i Principi che si erano negati ratificare gli atti de' loro ministri, sotto il pretesto di aver violate le loro segrete instruzioni. In questa materia nè le analogie del giure romano, nè gli usi del romano popolo doveano aversi come nna guida sicura, perciocchè i tempi mutati aveano di molto mutati gli usi delle nazioni; usi che per esse son leggi;e lo stesso Wicquefort in un altro luogo avea ammesso la necessità di una antecedente ratificazione 2). Frattanto il Bynkershoek non si oppone,che se il ministro ha operato attenendosi strettamente al suo pubblico mandato pieno, che può essere speciale, ovvero con le sue segrete instruzioni, le quali sono sempre speciali,il Sovrano è obbligato a ratificare gli atti e, negandosi, merita la taccia di mala fede. Ma se il ministro eccede le sue facoltà, ovvero negozia su cose, di cui non è parola nè nel mandato, nè nelle istruzioni, giustamente il Sovrano può ritardare, ovvero negare il sno ratificamento.Per decidere se la regola, ovvero la eccezione, deve applicarsi, si vedrà dalle occorrenze di ciascun caso 3).

Ci siam lungamente occupati su le opere del pnbblicista olandese ri-

1) « Gli è raro che il mandato pnbblico sia speciale, più raro che il segreto sia contrario al pubblico, rarissimo che non tenga conto del segreto, per attenersi ne'negozî al pubblico ». Bynkershoek, *Q.J.Pub.* lib.II, *De rebus varii argumenti*, cap. VII.

2) «Ciò che un tempo avvenne,ora non più pnò accadere che i popoli mutar sogliono di usanze; imperciocchè, adottato l'uso della ratificazione comunemente le nazioni seguono la massima che i trattati negoziati dai legati, perchè valgano, hanno bisogno che sieno riconosciuti dai Principi cui preme. Lo stesso Wicquefort riconosce la necessità di tal ratificazione dicendo: « Il mandato, ampio ed assoluto comunque siesi, sempre ha relazione colle segrete istruzioni che loro si danno, e che possono cambiare e alterare, e secondo lo stato de' negozî spesso avviene ». Bynkershoek, *Q. J. Pub.* lib. II, *De rebus varii argumenti*, cap. VII.

3) « Non negherò tuttavia se l'ambasciatore comportandosi secondo il mandato pubblico, che raramente è speciale,o il segreto che è sempre speciale, conchiude convenzioni e trattati egli è del principe giusto approvarli, altrimenti è colpa di malafede,e nel tempo istesso espone a ludibrio l'ambasciatore;il quale,se abbia ecceduto dal mandato, ponendo ne' trattati patti pe' quali non avea instruzioni, giustamente il sovrano potrà differirne la ratificazione, ovvero non consentirla. Secondo qnesta massima approverò,o condannerò le negate ratificazioni, delle quali distesamente il Wicquefort discorre, d. l. li. sect. 15. Dei singoli casi, che egli accenna, non voglio elevarmi a giudice, perciocchè i fatti hanno molte particolarità che io non so, e forse nè pur egli seppe. Non è dunque indarno che oggi le nazioni hanno stabilito la ratificazione, quando i pubblici mandati, come io diceva, è raro che sieno speciali, e l'ambasciatore suole gelosamente conservare le istruzioni». *Q. J. Pub.* lib. II, *De rebus varii argumenti*, cap. VII.

guardanti i diritti di legazione,perciocchè ci ha pòrto il canso di abbozzare la storia de'progressi,che questa parte del gius delle genti avea fatto in Europa al tempo in cui egli scrivea.Or brevemente esporremo taluni progetti, proposti da'teorici e da' filantropi, durante questo periodo, per rendere perpetua la pace tra le nazioni.

§ 17.—*Progetto di pace perpetua dell'Ab. di* Saint-Pierre.

Nel 1745 fu pubblicato il *Progetto di pace perpetua* dall'Ab. di Saint-Pierre,il quale lo attribuì ad Enrico IV e al suo ministro Sully per viemeglio raccomandarlo appo i Sovrani e i ministri, ai quali dovea imporre più l' autorità di costoro, anzichè i soli meriti del progetto.

Per comprendere quanto questo autore avea dalla sua l'autorità del francese Monarca e del ministro, bisogna ritornare addietro, e fermarci a considerare la politica europea pria della guerra di trent' anni, terminata con la pace di Westfalia. Al sestodecimo secolo, bandita la riforma, si sa che l' Europa era divisa, e popoli e principi, in due partiti o sistemi ; uno rappresentato dai protestanti, progressivo e liberale, ma debole per l' abbandono, e per la grande varietà de' suoi seguaci ; l' altro conservatore e anche reazionario, ma più unito e stretto sotto l'egida del Papa,dell'Imperadore e della monarchia spagnuola *a*). L'opposizione de' due partiti su le principali quistioni del civile consorzio europeo, produceva negli animi una generale inquietudine, mentre un egual movimento pericoloso e universale si preparava dal lato della politica. Tra gli Stati europei non vi fu più contrappeso,quando i vasti possedimenti della monarchia spagnuola ne' due mondi, e i regni elettivi, ed ereditari di Austria furono uniti alla corona imperiale nella stessa Casa e in persona di Carlo V. Elisabetta, regina d'Inghilterra, fu la prima a capire,cheogni contrappeso sarebbe distrutto con l'oppressione del partito protestante, minacciando la politica e la religiosa libertà di tutte le nazioni, le quali, dopo la riforma, caldeggiavano il protestantesimo, sia sotto i privilegi di una monarchia elettiva come l'Ungheria e la Boemia, sia in conseguenza di una confederazione repubblicana come le Province Unite de' Paesi Bassi. Il perchè, nella guerra d'indipendenza delle Province Unite contro Filippo II di Spagna, ella si diede tutta la premura di soccorrere quella nascente repubblica, prevedendo che la sua conservazione gioverebbe di gran lunga all'auge de' principali vantaggi del protestantesimo, e del contrappeso europeo. Questa grande eredità della politica della repubblica cristiana (espressione allora molto usata) era spettata ad Errico IV; quando, terminata la guerra civile,fu chiamato a riporre la Francia al posto che le apparteneva nel concerto europeo. Costui cercava comporre un' alleanza di tutti gli Stati, la cui indipendenza era minacciata dall' ambizione e dalle usurpazioni del suo grande avversario, la Casa di Habsbourg nei due rami, austriaco e spagnuolo. Sully, di concerto con lui, studiò bene questo progetto,e preparò i mezzi di eseguirlo.Era scopo del Re e del suo ministro

a) Cosa sia il vantato progresso liberale e protestante, è tanto conosciuto che ci dispensa da ogni disputa. Diciamo solo che non vi può esser nè vero progresso nè vera libertà fuori il seno della Chiesa: *Ubi spiritus Domini, ibi libertas* (II Corinth. 3). I nostri lettori potranno consultare intorno a ciò le due recenti opere dell'illustre P. Ventura, *Le Pouvoir politique chretien*, ed *Essai sur le Pouvoir public*, recentemente pubblicate. — *Il Trad.*

guerreggiare la Casa d' Austria in Alemagna e in Ispagna, torle una partedelle sue province, spartire nuovamente l'Europa, e su questa base fondamentare una generale e durevole pace, mallevata dalla confederazione di tutti gli Stati europei 1).

La prima parte di questo progetto poggiava sopra ferme basi e conformi alle massime di una retta politica. Enrico IV, voleva raffermare la tranqnillità della Francia e dell'Europa, indebolendo la Casa d'Austria, perciocchè i suoi due rami si erano ravvicinati,e concepivan progetti contra la politica e religiosa libertà di tutti gli Stati;davano a temere il loro potere unito. Enrico voleva nmiliare il suo naturale nemico, vendicare le sue antiche ingiurie,i novelli colpi prevenire, e mallevare la generale sicnrezza di Europa. L' Inghilterra, l'Olanda, i Principi protestanti dell' Alemagna, ed anche la repubblica veneziana gli aveano promesso di aiutarlo a ristabilire il contrappeso tra gli Stati europei 2).

Vinta la Casa d'Austria, Enrico IV voleva su novelle basi fondamentare il gius pubblico d' Europa, da garentire l' indipendenza di tutti i suoi Stati. A tal uopo avea stabilito di dividere la Cristianità in quindici domini o Stati,i quali fossero, quanto più si potrebbe, eguali in possanza, e avessero limiti, così chiaramente determinati col consenso di tutti i quindici Stati, che nessuno protrebbe varcarli. Questi quindici erano lo Stato Pontificio, l'Impero d'Alemagna, la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna, l' Ungheria, la Boemia, la Polonia, la Danimarca,la Svezia, la Savoia, ovvero il Regno Lombardo, la Signoria Veneziana, la Repubblica Italiana, ovvero de' piccoli Stati e Città d'Italia, il Belgio o Paesi Bassi, e gli Svizzeri. Di questi Stati cinqne sarebbero per successione, cioè Francia,Spagna,Gran Bretagna,Svezia e Lombardia; sei elettivi cioè il Papato, l'Impero, l'Ungheria, la Boemia, la Polonia e la Danimarca; quattro repubbliche, cioè due democratiche, i Belgi e gli Svizzeri; e due aristocratiche o Signorie, quelle di Venezia e dei piccoli Principi, o delle Città italiche. Al Papa, oltre de' territori che possederebbe, stava a cuore il Napoletano e gli omaggi tanto della repubblica italica, quanto dell' isola di Sicilia ; la quale sarebbe data alla Signoria Veneziana, prestando l' omaggio alla Santa Sede. La repubblica italiana sarebbe stata composta degli Stati di Firenze, Genova, Lucca, Mantova, Parma, Modena, Monaco ed altri piccoli principi e signori, ed avrebbe anche fatto omaggio alla Santa Sede. Il Duca di Savoia, oltre i tenimenti che possedea, avrebbe eziandio avuto il Milanese, facendone il Papa di tutto un regno col titolo di Regno di Lombardia,da cui ne sarebbe tolto il Cremonese in cambio del Monferrato, che vi si sarebbe aggiunto. Alla repubblica Elvetica o degli Svizzeri si sarebbero dati la Franca Contea, l' Alsazia, il Tirolo, il Trentino e le loro dipendenze,ed ella ogni venticinque anni avrebbe prestato nn semplice omaggio all' Impero alemanno. Le diciassette province dei Paesi Bassi,tanto le cattoliche, quanto le protestanti, sarebbero costitnite in una repubblica libera ed autonoma, eccetto un simile omaggio all'Impero, e qnesto Stato si aggrandirebbe coi ducati di Cléves,di Juliêrs,di Berghes, della Mark, di Ravenstein, e di altri piccole vicine signorie.

1) Rommel, *Epistolario di Errico IV con Maurizio il Dottore langravio di Assia*. Introd. p. XXI-XXV.

2) Ancillon, *Quadro delle rivoluzioni del sistema politico europeo*, vol. II, p. 494-497.

Al regno di Ungheria si sarebbero aggiunte la Transilvania, la Moldavia e la Valachia. L'Imperatore per sè e suoi eredi rinunzierebbe per sempre ad ogni ingrandimento per confisca, o riversione di feudi maschili, e de' feudi vacanti ne avrebbe investite persone a lui non parenti, col parere e consenso degli elettori e de' Principi dell' Impero. D'accordo si sarebbe stabilito che l'Impero, per qualunque siasi cagione, non avrebbe potuto rimanere consecutivamente in due Principi della stessa Casa, temendo che non vi si perpetuasse, come da lungo tempo era avvenuto nella casa d'Austria. I regni di Ungheria e di Boemia sarebbero del pari elettivi dalle voci di sette elettori, cioè quelle dei nobili, del clero e delle città di quegli Stati; del Papa, dell'Imperadore, del Re di Francia, del Re di Spagna e del Re d'Inghilterra; del Re di Svezia, di Danimarca e di Polonia, tutti tre componenti una voce.

« Inoltre, per regolare tutte le controversie, che sarebbero surte tra i confederati, e risolverle senza venirsi alle mani, si sarebbe stabilito un ordine e un procedimento per un Consiglio generale composto di sessanta individui, quattro per ogni Stato, e che risiederebbe in qualche città posta nel centro di Europa, come Metz, Nancy, Colonia o altra. Sarebbero stati composti altri tre consigli in altrettanti luoghi diversi, ciascuno di venti individui, e tutti tre avrebbero avuto rapporto col consiglio generale. Inoltre, col parere di questo consiglio generale, che sarebbe stato addimandato il Senato della cristiana repubblica, si sarebbe dato un' ordine e un regolamento, tra i governanti e i governati, per impedire che quelli trascendessero in oppressione e tirannia, questi in rimostranze e in ribellioni.

« Si sarebbe eziandio regolato e stabilito un erario e un esercito, ai quali ciascuno Stato avrebbe contribuito una quota come avrebbe disposto il Consiglio, per soccorrere gli Stati vicini dagli assalti de' barbari; cioè l'Ungheria e la Polonia contro i Turchi, e la Svezia e la Polonia contro i Tartari e i Moscoviti. Poi, quando queste quindici dominazioni si fossero fermamente stabilite coi loro diritti, il loro governo, e i loro limiti (cosa che sperava fare in men di tre anni), di comune accordo tutte insieme avrebbero scelti tre generalissimi, due per terra ed uno per mare, i quali nel tempo stesso avrebbero dato addosso all'Impero Ottomano; al che ognuno avrebbe dato una quota di milizie, di navi, di artiglieria e di denaro secondo la partizione che ne sarebbe fatta. La somma in intero di ciò che doveano le dominazioni fornire, era di dugensessantacinquemila fanti, cinquantamila cavalli, un treno di dugendiciassette cannoni, coi carretti, uffiziali, munizioni e salmerie, e centodiciassette grandi vascelli, o galere, senza porre a conto le navi di minor portata, i brulotti, e le navi onerarie 1) ».

Questi erano i principali tratti del piano per l' assettamento di Europa, dal Sully spesso detto il gran progetto di Enrico IV, la cui origine alcuni storici han messa in dubbio. Il Sismondi nota che « e'sembra, da quanto racconta Sully, che era piuttosto di esso ministro questo progetto. Dà a sentire che il suo Sovrano era molto ignorante di geografia, d' istoria, e della costituzione degli Stati europei. Forse prendea piacere ascoltare il suo ministro, quando gli dimostrava in qual modo si potrebbe spartire l' Europa in quindici Stati, quasi eguali: cinque monar-

1) Raccolta Lontaoien an. 1608. Capefigue, *Storia della Riforma, della lega, e del regno di Errico IV*, tom. VIII, c. 119.

chie ereditarie : la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna, la Svezia e la Lombardia; sei monarchie elettive, il Papato, l'Impero, l'Ungheria, la Boemia, la Polonia e la Danimarca ; e quattro repubbliche dei Belgi, degli Elvezî, di Venezia e de' piccoli Stati italiani ; da ultimo in qual modo si manterrebbe la pace perpetua nella Cristianità, coll'aiuto di un Consiglio composto de'deputati de' quindici Stati. Ma tutto questo organamento sembrava molto strano e fantastico, per un uomo così sodo come Errico IV. Il quale avanti a sè avea uno scopo più preciso e vicino, cioè quello di chiamare i piccoli Stati ad arricchirsi con le spoglie dei due rami della Casa Austriaca, che nello stesso tempo egli voleva umiliare. E quando il Sully aggiunse che egli dovea far conoscere all'Europa il suo disinteresse, e nulla tôrre per sè, egli rispose: «E che! vorreste che io spendessi sessanta milioni per conquistare terre in pro di altrui, senza nulla tenere per me? Io non la penso così 1) ».

Da un' altra parte il Signor Ancillon, parlando del progetto da Sully attribuito al re, osserva « che comunque estraordinario possa parere, ciò che vi è di singolare non ci faculta a porre in dubbio la sua autenticità. Il Sully, l'amico e confidente del suo padrone che seco avea meditato questo progetto, e che avea preso l' incarico di farlo accogliere dalle nazioni amiche della Francia, entra in tali particolari che non ci è dato di negarne la realtà.

« Ma questo progetto, avvegnachè formato con tutta serietà, non per questo è meno chimerico;e sebbene sia stato riprodotto,e riformato da molti scrittori politici, non è meno difettoso quanto allo scopo e alla esecuzione. I nomi di Errico e di Sully non potrebbero qui farci tacere: essi sono così grandi, che nulla lor toglie convenendo su le loro debolezze, le quali eran pure quelle di animi generosi. Però strana ed arbitraria cosa non v'era che questa nuova spartizione di Europa da sostituirsi all'antica. Il numero degli Stati che si lasciavano sussistere; il numero di quelli che si proponevano di far sorgere, o ingrandire; la forma di governo che loro si stabiliva; tutto sembra fatto a caso, senza potersi supporre con quali principî era stato regolato tale assettamento. Se questi Stati fossero quasi uguali di potere, e nella loro azione si contrappesassero, sarebbe tornata inutile la confederazione universale; dal contrappeso sarebbe seguita la tranquillità, e il contrappeso sarebbe surto dalla scambievole azione delle nazioni l'una sull'altra. Se questi erano ineguali per mezzi e per estensione; se, a cagion delle loro differenti forme di governo, alcuni eran potenti, altri deboli; facil cosa era prevedere che quelli alle decisioni del supremo consiglio non si starebbero, e questi sarebbero vilipesi da un nuovo modo di despotismo. Ora nella divisione progettata una ineguaglianza grandissima regna in quello ammasso di monarchie e di repubbliche.

« Tôrre alla Casa di Austria tutti i suoi possedimenti, solamente la Spagna e le sue colonie lasciandole, si veniva a indebolirla tanto, da far nascere negli altri Stati giusti timori contro la preponderanza della Francia, la quale, sotto l'aspetto della generale libertà, avrebbe in Europa esercitato una vera dittatura. Il pensiero di costituire tra la Francia e l'Alemagna una sola repubblica delle diciassette province de' Paesi Bassi, e nel settentrione d'Italia una potenza forte tanto da difender-

2) Sismondi. *Storia dei Francesi*, tom. XX. p. 148, 149. Sully, *Economies royales*, tom. VII, p. 298-327, tom. VIII, p. 56-125.

ne e chiuderne il varco agli stranieri, era un gran pensiero, e presentava l'unico mezzo di restringere in giusti limiti l'ambizione della Casa Austriaca e di casa Borbone. È a rammaricare che, per la felicità di Europa, non sia stata attuata questa parte del progetto di Errico IV.

« Stabilire un nuovo contrappeso di forze, spartendo l'Europa, come si divide uno sterpaio tra i coloni che vi giungono, era un connaturarvi la guerra per farla cessare, e cominciare un'opera lunga e difficile, che dovea incontrare insormontabili ostacoli.

« E supponendo anche che questa spartizione avesse avuto effetto, che ne sarebbe risultato? Organare in Europa una gran repubblica di nazioni, e per queste far cessare lo stato di natura, in cui ciascuna è solo giudice e mallevadore de' suoi diritti; sostituire a quest' anarchia, in cui la forza tutto decide, un ordine legale, era un imprender l' impossibile; conciossiacchè sarebbe stato necessario di rendere i governi o impossibili o impotenti; non si poteva sperar quello, nè si poteva eziandio sperar questo. La tranquillità europea e la sicurezza degli Stati non può seguire se non da un sistema di contrappeso, in cui ciascuna potenza fosse tanto forte da resistere ad ingiusti patti, ma non che facilmente potesse soverchiare la resistenza delle altre.

« Si può supporre che l' esperienza, ovvero più ponderate riflessioni avrebbero ricondotto Enrico IV a questi principî, e che avrebbe abbandonato un progetto piuttosto straordinario, anzichè grande, che era in contraddizione con l'umana natura. Si sarebbe tenuto contento a porre in basso la Casa di Austria, non pretendendo distruggerla; avrebbe ingrandito altri Stati con le spoglie di questa, e l' Europa non sarebbe stata nel caso di cambiare un danno per un altro 1) ».

Il progetto di pace perpetua dell'abb. Saint-Pierre differisce da quello attribuito ad Enrico IV in questo, che non propone un nuovo assettamento europeo, ma in quella vece prende a fondamento lo stato di possesso di diversi Stati stabilito dai trattati di Utrecht; e scorte le difficoltà che impedivano ordinamento della pace generale in Europa, compilò il progetto di un trattato tra tutte le potenze della Cristianità, per renderla perpetua 2). Indi pubblicò nel 1729 il *Compendio del progetto di pace perpetua* in tre volumi, ove ampiamente è sviluppato il suo piano fondato su lo Stato di possesso stabilito dai trattati di Utrecht, cercando perpetuarlo, conservando il contrappeso delle forze tra le diverse potenze europee mercè di pacifici mezzi.

Con questo scopo, il 1.° art. del progetto proponeva di stabilire una perpetua alleanza tra i membri della lega europea, ovvero repubblica cristiana, per loro scambievole malleveria, contra la guerra al di fuori e civile, e per vicendevolmente garentirsi i rispettivi possedimenti, e dei trattati di pace pattuiti ad Utrecht.

L' art. 2.° proponeva che ciascun alleato partecipasse a tutte le spese della grande alleanza con una colta mensuale regolata dalla generale assemblea de' loro plenipotenziari.

1) Ancillon, tom. II, p. 500-504.

2) «Progetto di trattato per perennare la pace fra i Sovrani della cristianità, per mantener sempre il commercio tra le nazioni, e per raffermare le corone europee nelle case che attualmente le hanno, proposto un tempo da Errico il Grande, re di Francia; accolto dalla regina Elisabetta, da Giacomo I, e da moltissimi Sovrani europei » (Utrecht. 1713, 3 vol. in 4°).

L'art. 3.° proponeva che i collegati rinunziassero al diritto di guerreggiarsi; accettando la interposizione e l'arbitrato dell'assemblea generale della lega, per dirimere le vicendevoli controversie; tre quarti di voti bisognavano per una sentenza diffinitiva.

I principali Sovrani e gli Stati, che doveano comporre la lega, erano iscritti nel modo seguente:

1.° Il Re di Francia;
2.° L' Imperatore di Alemagna;
3.° Il Re di Spagna;
4.° L' Imperatore e l'Imperatrice di Russia;
5.° Il Re della gran Bretagna, elettore di Annover;
6.° La Repubblica di Olanda;
7.° Il Re di Danimarca;
8.° Il Re di Svezia;
9.° Il Re di Polonia, elettore di Sassonia;
10.° Il Re di Portogallo;
11.° Il Papa;
12.° Il Re di Prussia, elettore di Brandebourg;
13.° L' Elettore di Baviera, e gli Stati a sè aggiunti;
14.° L'Elettore Palatino, e gli Stati a sè aggiunti;
15.° Gli Svizzeri, e gli Stati loro aggiunti;
16.° Gli Elettori ecclesiastici, e gli Stati loro aggiunti;
17.° La repubblica Veneziana, e gli Stati a lei aggiunti;
18.° Il Re di Napoli;
19.° Il Re di Sardegna.

Ciascuno Stato doveva avere una sola voce nella dieta europea, e gli altri Principi e repubbliche dovevano essere associati col diritto di dare un voto collettivo, come attualmente nella confederazione germanica. « Subitochè il Granduca di Toscana può rappresentare un voto di più, sarà facile eleggerlo ventesima potenza, ma *tutte queste piccole difficoltà* possono frattanto facilmente regolarsi a pluralità di voti 1) ».

Il 4.° art. proponeva, che se uno Stato alleato non volea sottoporsi ai regolamenti e alle decisioni della grande alleanza, ovvero, contravvenendo agli atti, facea delle convenzioni, o preparavasi a guerreggiare, l' alleanza dovea prender le armi, e operare offensivamente contra di questa potenza che resiste, fino a che si riduceva ad ubbidire.

Il 5.° art. dichiarava che l' assemblea generale dei rappresentanti dell'alleanza, a pluralità di voci potrebbe fare tutte quelle leggi necessarie ad ottenere lo scopo dell' alleanza; ma che verun cambiamento potrebbe portare agli articoli fondamentali senza l' unanime consenso de' collegati.

È notabilissima la concordanza, quasi alla lettera, fra questi articoli e quelli dell' atto fondamentale della confederazione germanica, stabilita dal Congresso di Vienna nel 1815. Il Cardinal Fleury, a cui l'abate di Saint-Pierre avea esposto il suo progetto, gli rispose: « Avete dimenticato un importante articolo, quello di inviare missionari per commuovere i principi, e persuaderli ad accogliere il vostro progetto ». Ma il Cardinal Dubois ha fatto del Saint-Pierre l'elogio più grande, espresso coi termini più felici, quando chiamò questi suoi concepimenti: « sogni di un uomo da bene ».

1) *Compendio del progetto di pace perpetua*, vol. I, p. 349, ediz. di Rotterdam 1738.

§ 18. — *Sommario del progetto di pace perpetua del* Rousseau.

Il Rousseau nel 1761 pubblicò un operetta col modesto titolo di *Sommario del progetto di pace perpetua del Signor abate di Saint-Pierre*, ove è l'impronta dell'ingegno particolare del suo autore,qual pensatore su i problemi della scienza sociale 1).

Comincia col dire che un esame,e sia anche per sommi capi,dei consorzi politici, come sono attualmente costituiti, basterà a convincerci che gran parte delle loro imperfezioni nascono dalla necessità di adoperare per la sicurezza esterna di ciascuno Stato,quelle cure e que'mezzi che avrebbero dovuto destinarsi all'interno miglioramento. Se le istituzioni sociali fossero state l'opera della ragione, e non quella degli affetti e de' pregiudizi, gli uomini non avrebbero per sì lungo tempo tardato ad accorgersi che il loro attuale organamento crea delle sociali relazioni tra i cittadini dello stesso paese, mentre li rimane nello stato naturale, quanto agli altri membri della stessa razza. Facendo inevitabili le guerre straniere, si sono solamente prevenute le guerre civili; in modo da far diventare ciascuna nazione perpetua nemica delle altre.

Se vi hanno mezzi atti ad allontanare questi mali, si dee cercarli nello stabilimento delle confederazioni, per mezzo di cui le nazioni separate si possono unire insieme,come gli individui di un particolare Stato sono oggidì uniti in un solo consorzio. Agli antichi erano familiari queste forme di politiche associazioni, accordando la libertà e l'ordine interno delle piccole società con la sicurezza esterna degli Stati possenti. Ma veruna delle antiche confederazioni può per saviezza paragonarsi a quella dell' Impero d'Alemagna, della Lega elvetica, e delle Province Unite dell'Olanda. I difetti che ancora si manifestavano in queste istituzioni, solamente mostravano che la scienza sociale era ancora in uno stato imperfettissimo.

Oltre queste leghe d' istituzion positiva, le nazioni europee costituiscono tra loro una tacita nazione, la quale si è man mano composta per la comunanza di costumi, di religione, di arti, di lettere, de' commerci e del diritto pubblico. La maggior parte di queste nazioni, componenti il gran consorzio europeo,hanno ereditato dall'antica Roma i loro sistemi di giureprudenza; e sono insieme legate dalla fede religiosa che le distingue da quelle razze di uomini seguaci delle istituzioni religiose di Maometto. Ma la mite influenza di una benefica religione; le arti e le scienze sempre progredienti;le continue relazioni,e un vicendevole scambio di benefici contrastano in modo commovente con le guerre crudeli e barbare che le nazioni cristiane tra loro guerreggiano, con la vicendevole diffidenza, con la cieca intolleranza,e la mancanza di suffi-

1) Il sig.di Bastide,editore di questo opuscolo, dice:» Stando alla semplicità del titolo,sembrerebbe che il Rousseau non avesse fatto altro che un buon *epilogo*.Ma non si vada errato, il compendiatore, per molti riguardi, è qui creatore; prescindendo dal pubblico inganno,avrei desiderato un altro titolo.Rousseau,scrupolosissimo della verità,e rispettoso della memoria di un cittadino che è tra i virtuosi che hanno onorato l'uman genere, mi ha risposto...« quanto al titolo non posso acconsentire che sia mutato con un' altro, chè farebbe mio un progetto che mio non è. Gli è vero che io ho considerato da un altro lato, che non l' abate di S. Pierre, lo stesso oggetto,e che io ho altre ragioni ben diverse dalle sue. Però ciò non toglie che, se vi piace, possiate ciò accennare nell'avvertenza,purchè il principale onore rimanga a quell'uomo rispettabile ».

cienti garenzie per l'adempimento degli obblighi scambievoli, facendo di ogni trattato di pace una semplice tregua. Il gius pubblico europeo, non fondamentato sopra alcun fermo principio, ha sempre variato e piegato alla volontà del più forte. Inevitabili son diventate alcune guerre continue; e il generale sentimento di sospetto ha costretto, anche i più pacifici Stati, a mantenere milizie stanziali sproporzionate ai loro mezzi, ed onerose pe' loro popoli. Supporre che questi mali possano per sempre essere tolti mercè della sola forza naturale delle cose, senza chiamare in aiuto la scienza sociale, egli è un grosso errore. È precisamente in tal grado di saldezza trovasi oggi il sistema europeo, che lo tiene in un perpetuo stato di commozione, ma non lo precipita; e se i mali, che noi soffriamo, non possono essere aumentati da veruno immaginabile cambiamento, molto meno possono essere finiti con una violenta rivoluzione. Il contrappesar delle forze tra i diversi membri del consorzio europeo, è piuttosto l'opera della natura, che dell'arte. Mantiensi senza sforzi; chè se scende da un lato subitamente, dall' altro si ristabilisce. Quei Principi, che sono stati accusati di aver mirato alla monarchia universale, se egli è vero che hanno avuto un tal progetto, hanno mostrato più ambizione che ingegno; un momento di riflessione avrebbe dovuto bastare a convincerli quanto erano strani siffatti progetti. Son tali oggidì l' eguaglianza di disciplina, il contrappeso delle forze, e le rapide comunicazioni tra tutte le incivilite nazioni, sicchè evidentemente è impossibile a un solo Sovrano, o ad una lega di Sovrani, di soggiogare tutta Europa e, soggiogata, mantenerla così: non perchè i naturali confini delle Alpi, del Reno, del mare e de' Pirenei costituissero insormontabili ostacoli agli umani sforzi; ma perchè questi ostacoli sono rafforzati dai mezzi morali, che sventano le mire di aggressione e di conquista. Questa vigilanza perpetua mantiene il sistema europeo, osservando ciascuna perturbazione nell'uguaglianza delle forze; e sovrattutto con l'instituzione del Corpo germanico, che posto nel centro del sistema, serve di contrappeso alle altre grandi potenze. Possente per i suoi vastissimi territorî e pel genio guerresco de' suoi popoli, e nel tempo stesso per la natura della sua costituzione, egli solamente se ne sta sulle difese, e rattiene gli altri quando mostrano e i progetti e i fatti di volersi ingrandire a spese de' vicini. Non ostante i difetti di questa costituzione dell'Impero, certo egli è che, finchè questa sussisterà, il contrappeso europeo non può essere totalmente distrutto; uno di questi Stati non può essere sottoposto dagli altri, e il trattato di Westfalia sarà sempre il fondamento del nostro sistema politico. Sicchè la scienza del diritto pubblico, a cui attendono gli Alemanni, diviene importante più di quello che essi non suppongono; chè non è solamente il gius pubblico di Alemagna, ma sotto certi rapporti, quello della intera Europa.

Ma se il presente sistema europeo non può essere sconvolto dalla preponderanza di una qualsiasi potenza, nondimeno bisogna ammettere che non può essere mantenuto che mercè di un' azione e di una reazione, le quali tengano in una perpetua commozione i diversi Stati la quale impedisce in ciascuno Stato lo svilupparsi dell'interna prosperità. Per sostituire a questa imperfetta associazione una ferma e durevole confederazione, è necessario che tutt'i suoi membri sieno posti in uno stato di dipendenza tale, che un solo non sia da tanto da resistere a tutti gli altri uniti insieme, ovvero di contrarre separate alleanze così possenti da opporsi alla lega generale. Quindi è che nella confederazione da costi-

tuire è indispensabile che vi sieno accolte tutte le potenze europee; che vi sia un supremo potere legislativo, con la facoltà di dettare regolamenti generali pel suo governo, e un tribunale giudiziario che esegua questi regolamenti; che la confederazione abbia un potere, un tal costrettivo potere,da impedire e costringere i suoi membri, e una autorità tanto grande da loro opporsi, se volessero disunirsi,quando a ciò potrebbe l' interesse costringerli. L' attuazione di tale confederazione non deve incontrare insormontabili ostacoli. Sarebbe solamente necessario che gli statisti smettessero i puerili pregiudizî della loro professione; che i Sovrani abbandonassero gli oggetti precarî di una volgare ambizione per la certa sicurezza, che dalla proposta innovazione ne verrebbe a loro stessi, alle loro dinastie e ai loro sudditi; e che le nazioni rinunziassero alle stupide preoccupazioni che finora la diversità delle razze, delle lingue e delle religioni hanno avute come insormontabili ostacoli per una perfetta unione tra i membri della gran famiglia europea. Che una tale confederazione sia possibile ad attuarsi e durevole, a convincersene basterà considerare l'esempio del Corpo germanico, composto di tanti differenti Stati ineguali di poteri, e che da sì lungo tempo è stato internamente tranquillo; imperfettamente sì, e con certe eccezioni, ma eziandio bastanti a giustificare l' attuazione del principio stesso più ampiamente. Se presentemente l' ambizion de' Principi è ristretta, fino a certo segno, dal timore di provocare la generale nimistà di Europa, dando addosso a un membro di essa; queste aggressioni saranno vie maggiormente ristrette dalla certezza di essere punite dalla legge della dieta europea, investita di bastante potere per eseguire. Senza attenersi ai principî di sfera più alta, che il Saint-Pierre avea esposto ai Sovrani, come sarebbero l'amore della vera gloria, della umanità, e il rispetto per gli interni affetti, e i precetti della religione; il Rousseau li suppone di aver tanto giudizio e buonsenso da scorgere quanto ne vantaggerebbero per ogni lato, sottoponendo le vicendevoli pretensioni all'arbitrato di un imparziale giudice, senza ricorrere allo incerto esito delle armi,che raramente tanto vantaggio arreca al vincitore,per quanto sangue ha sparso, e tesori ha dissipati.

TERZO PERIODO

DALLA PACE DI PARIGI E DI HUBERTSBOURG (1763) FINO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE (1789).

§ 1. — *Primo smembramento della Polonia* (1772).

Col presente nostro istorico discorso già siam giunti a quel periodo che fu segnalato dal primo smembrare e della Polonia, la più enorme violazione di ogni giustizia naturale e del diritto internazionale che sia avvenuta dopochè l'Europa è uscita dalla barbarie. A compiere questo grande fatto politico contribuirono moltissimo l'ostinata tenacità de' Polacchi ai fondamentali difetti della loro nazionale costitnzione, la loro stretta intolleranza quanto alla religione,e gli accaniti turbamenti civili. L' assurda instituzione del *liberum veto*, che rendea legale l'anarchia, non poteva essere contrappesata se non dal diritto di confederazione che legalizzava la ribellione *a*) ! Queste cagioni resero la Polonia una facil preda delle monarchie militari che la circondavano;ma alla lunga desse son tali da scusare quel primo atto di smembramento,totalmente compiuto a giorni nostri con la intera estinzione della indipendenza polacca.Giovanni Casimiro,ultimo Re di Polonia della Casa di Vasa,dalle interne discordie, che contristavan la Polonia,egli regnante,ne predisse le conseguenze. Egli, in un discorso alla Dieta polacca nel 1661, diceva : « Fra gl'interni litigi dobbiam temere l'invasione o lo sbrancamento della repubblica. I Moscoviti (e Dio voglia che io mi sia un cattivo profeta!) soggiogheranno un popolo che parla lo stesso loro linguaggio : il granducato di Lituania, la Grande Polonia e la Prussia verranno in mano della Casa Brandebourghese ; nel generale sperpero l'Austria non sarà dimenticata: Cracovia e il territorio all'intorno sarà la parte sua 1)».

Era venuto il tempo in cui questa predizione doveva effettuarsi. Nel 1764 fu acclamato Re di Polonia,mercè dell'ascendente di Caterina II, imperadrice delle Russie, Stanislao Poniatowski *b*). I sudditi acattolici della repubblica, greci o protestanti, domandarono la sua protezione contro l' oppressione del signoreggiante partito. Federico II di Prussia, il quale allora non avea alleati contro della sua vecchia nemica, la Casa austriaca, conchiuse con la Imperatrice una segreta convenzione, obbligandosi a sostenere quanto ella farebbe in pro della confederazione che i dissenzienti avean costituita contro la dieta nazionale. Un esercito russo invase la Polonia, e nel 1768 fu conchiuso tra l'Imperadrice

a) Il potere supremo di codesto governo era la Dieta, i cui decreti dovcano essere unanimi (*nemine contradicente*), e un solo rappresentante che dicesse: *sisto activitatem* (che è il tanto famoso *liberum veto*).mandava il progetto a monte. Per ovviare a ciò i nobili si confederavano per un dato fine ; e ciascuna confederazione si dava leggi e statuti, come corporazione sovrana ; sicchè lo Stato era diviso in tanti piccoli partiti; e ciascuno volendo imperare su gli altri si veniva a discordia,e la guerra civile ne seguiva. Questo *liberum veto* ancor dura nel senato russo, una specie di Corte Suprema, ma non di appello; e quando lo si oppone, la faccenda è rimandata all'assemblea delle sezioni unite. *Il Trad.*

1) Lunigius, *Orat. procerum Europae*. Lip. 1743, p. II, p. 243.

b) Oriundo italiano, della famiglia Torelli già signori di Guastalla. Schoell, vol. XX, p. 117. *Il Trad.*

e la repubblica un trattato di alleanza, con cui fosse garantita la costituzione del *liberum veto*, e mallevata la libertà di coscienza ai dissenzienti; sicchè sotto il protettorato della Russia, secondata dall' egoista politica della Prussia, restò perpetuata l'anarchia polacca. I malcontenti composero la confederazione di Bar, sotto la protezione della Francia, e dettero di piglio alle armi per iscacciarne gli stranieri.

Stavan così le cose, quando nel 1770 le soldatesche austriache passarono le frontiere della Polonia, col pretesto di volere segnare con lapidi i confini dell' Ungheria; ma occuparono le saline di Bochnia, e di Wieliczka, principali sorgenti delle rendite dei Re polacchi.

In quel tempo un contaggio infieriva in Polonia. Federico II colse l'occasione d' invadere la Grande Polonia col pretesto di stabilire un cordone sanitario. Contra queste aggressioni Stanislao Poniatowski ne fe'piato alla sua protettrice Caterina II. Costei allora era occupata in guerra coi Turchi, la quale avvegnacchè fino allora fosse a pro di lei, ed esauriti fossero i mezzi della Russia; pure ella desiderava finirla con vantaggio e presto. Il principe di Kaunitz, ministro di Austria, avea già segretamente fatto con la Porta una convenzione, con cui l' Austria si obbligava di costringere la Russia a far la pace su le basi dello *statu quo*. L' Austria cercò persuadere Federico a rimanersene neutrale, se l' Imperadrice, persistendo ne'suoi progetti su la Turchia, facesse accender la guerra tra i due imperi. Federico si dichiarò in favor della Russia, ma inviò il principe Enrico, fratello suo, a Caterina, per consigliarla a moderare le condizioni della pace con la Turchia. L'Imperatrice fece conoscere al principe Enrico la notizia di avere gli Austriaci invaso il territorio polacco; aggiungendo che la Polonia sembrava un paese ove soltanto dovea curvarsi chi desiderava raccoglierví cosa alcuna. Se l' Austria ambiva impadronirsi di una parte di quel paese, gli altri vicini avean il diritto a far lo stesso. Côlta l' occasione, il principe Enrico dimostrò un progetto per la spartizione della Polonia; col quale progetto Caterina potrebbe ingrandire la Russia senza destar gelosia all' Austria, che non potrebbe starsene indifferente smembrando la Turchia; mentre il Re di Prussia, per quanto avea fatto in pro dell'alleanza russa, avrebbe ricevuto un compenso in tale assetto.

Il Kaunitz, che desiderava tôrsi di dosso l'odiosa taccia d'esser detto l' autore del progetto di smembramento, e per calmare gli scrupoli che sentiva, ovvero fingeva Maria Teresa, cercò persuadere la Russia che fosse la prima a farne la proposta. In conseguenza dichiarò al principe Gallitzin, ministro russo a Vienna (ottobre 1771), che l' Austria non consentirebbe affatto d' intervenire per fermar la pace tra la Russia e la Turchia nei termini, che poi furono convenuti a Kaïnardij nel 1774, se la Russia non formalmente mallevava di non aver l' intenzione di smembrare la Polonia, sia in suo, sia in favor di altra potenza; che però l'Austria pensava richiedere tredici città del contado di Zips, appartenenti all'Ungheria, ma ch'erano ipotecate alla Repubblica. Cercò mostrare le interminabili controversie che nascerebbero da ogni tentativo di divisione della Polonia; e pienamente convinse il principe di Gallitzin che l'Austria anelava di unirsi alle mire della Prussia e della Russia. Il ministro russo ricevette instruzione di rispondere, che ambedue queste potenze aveano sulla Polonia alcuni dritti territoriali; che, di accordo con l'Austria, potevano stabilirsi, in modo da mantenere fra le tre potenze quella eguaglianza necessaria al contrappeso tra le nazioni.

Il ministro austriaco, côlto il destro, faceva osservare che ogni ineguaglianza nelle rispettive parti delle tre potenze potrebbe correggersi, prendendo una parte del territorio di qualche vicina nazione che ne avea troppo. Osservato il Gallitzin, che ciò non potea avvenire che su l'impero ottomano; il Kaunitz replicò, che ciò appunto egli intendeva; e nel tempo stesso gli raccomandò segreto, prontezza e, cosa sovrattutto necessaria, vicendevole confidanza, perchè nè Francia, nè Inghilterra potessero intervenire.

Frattanto il governo britanno, procacciata una copia della convenzion segreta tra l' Austria e la Porta, conchiusa nel luglio del 1771, la comunicò alla imperatrice Caterina, e quindi ogni fidanza, che la Russia ponea nel Kaunitz, andò naturalmente in dileguo. I governi di S. Pietroburgo e di Berlino continuarono tra loro due a negoziare le condizioni sul proposto spartimento. Non ostante le esagerate pretensioni della Russia, pure ostinatamente si oppose che la Prussia acquistasse le ambite città di Danzica e di Thorn. Federigo II, indubitatamente in cor suo convinto, che, diventato padrone delle foci della Vistola, gli sarebbe facile costringer que' paesi a sottoporsi al suo governo; infine non più insistette su la sua richiesta.

In S. Pietroburgo, il 17 di febbraio 1772, tra i suddetti due Stati si fece una convenzione, stabilendo i vicendevoli acquisti, e si convenne eziandio d' invitar l'Austria a volersi unire al proposto spartimento. Due giorni dopo l' Austria vi acconsentì, chiedendo però la terza parte del territorio polacco. Si arrivò in fine a restringere le sue pretensioni, e da tutte tre fu sottoscritta in S. Pietroborgo il 5 di agosto 1772 una convenzione, con cui la parte della Lituania, a settentrione della Dwina e all'oriente del Dnieper, si darebbe alla Russia ; la Gallizia e la Lodomiria all' Austria ; e la Prussia polacca, eccettuate Danzica e Thorn, come la Gran Polonia fino alla riviera Netze, alla Prussia.

Le tre potenze dividenti subito occuparono gli additati territorî, ciascuna pubblicando un manifesto, col quale cercavan dimostrare i loro pretesi diritti, e giustificare quell'atto di smembramento. Il governo polacco rispose citando la lunga lista de' trattati, coi quali era mallevata alla Polonia l'integrità del territorio da tanti secoli posseduto; nel tempo stesso dichiarando che, se bisognava ricorrere agli atti de' tempi remotissimi, quando la spada del vincitore con pari facilità avea acquistati e perduti i territorî, la stessa Polonia con giustizia poteva richiedere vaste province, ora dalle tre potenze possedute, i cui diritti non erano mallevati che da quel sacro principio di prescrizione, la quale ad ogni civile nazione garentisce i suoi legittimi possessi.

Nel 1773, con la presenza delle truppe straniere fu estorto dall'assemblea nazionale, radunata in Varsavia, il consenso al trattato di divisione. I nunzî di Podolia e di Volinia protestarono contro quanto si farebbe; ma una giunta, eletta dal senato e dall' ordine equestre, finalmente assentì a sottoscrivere i trattati del 1775, con cui fu confermata la divisione, e la esistente costituzione della repubblica garentita dalle tre potenze, di modo che nessun mutamento far vi si potesse senza il loro consenso; mezzo che loro porgeva il pretesto di perpetua intervenzione nella interne bisogne della Polonia 1).

1) Schoell, *Histoire abregée des traités* ecc. t. XIV, p. 5-79. *Memorie ed atti ufficiati sui negoziati preceduti alla spartizione della Polonia, tratti dal por-*

La quale a questa epoca da Caterina II fu trattata come una provincia dell'impero russo. La guerra, riaccesa tra la Russia e la Turchia nel 1787, pareva offrire alla nazion polacca la propizia occasione di spezzare il giogo che, fremente, da lungo tempo sopportava. L'Austria, quale alleata della Russia, partecipava nella guerra contro la Porta. La morte di Federigo II avea rotte le intime relazioni fra la Prussia e la Russia; conciossiacchè il costui successore una ben diversa politica adottò, consigliante il Signor di Hertzberg, il quale desiderava che l'alleanza tra la Prussia, l'Inghilterra e l'Olanda avesse di mira a far indipendente la Polonia dalla Russia. Federigo Guglielmo propose alla Polonia un' alleanza, mallevandole l'integrità del restante territorio. La dieta del 1788 decretò aumentarsi l'esercito nazionale fino a centomila uomini. Il ministro russo protestò contro questo decreto, perchè violava la costituzione del 1775; garentita dalle tre potenze dividenti, e dove era stabilito che l' esercito non oltrepassar dovesse i trentamila soldati. Il ministro prussiano presentò alla Dieta un dispaccio del suo governo, ove si diceva che la garentia non doveasi mai interpretare in modo da proibire alla repubblica una riforma nel suo interno governo. Nell' anno seguente il Re di Prussia offrì nuovamente alla repubblica un' alleanza, purchè l' esercito polacco fosse aumentato fino a sessantamila uomini, e fosse stabilita una nuova costituzione. Caterina II protestò contro di qualunque mutamento alla costituzione da lei sodata; ma tanto era occupata nella guerra con la Turchia, da non poter impedire che si conchiudesse l'accennato trattato di alleanza, il quale fu sottoscritto il 20 di marzo 1790, e fu stabilito, che se qualche potenza straniera, in forza di atti o convenzioni anteriori, o per interpretazione di questi pretendesse avere il diritto d' intervenire nelle interne bisogne della repubblica polacca e delle sue dipendenze, in qualunque tempo e modo, il Re di Prussia in sulle prime interporrebbe la sua officiosa mezzanità per impedire le ostilità, conseguenza della pretensione; e riuscita inutile la mediazione, e le ostilità contro la Polonia avvenissero, il Re di Prussia, riconoscendo ciò come un *casus foederis*, conformemente all'art. IV di questo trattato, aiuterebbe la repubblica 1).

La conchiusione di questa alleanza fu seguita, il dì 30 di maggio 1791, da una nuova costituzione che aboliva il *liberum veto*, e che faceva ereditaria la corona nella casa di Sassonia. Queste riforme piacquero, e molto, a Federigo Guglielmo II 2).

Il Burke, di questa rivoluzione discorrendo, ha detto: « In sì infelice condizione era la Polonia, da non potersi dubitare che una riforma della sua costituzione, avvegnacchè non possibile senza spargimento di sangue, pochissimi avrebbero disapprovata. Nè in tale impresa vi era a temer confusione, perciocchè il governo, che si cercava riformare, era la confusione istessa.

« Il Re senza potere; la nobiltà senza unione; il popolo non avea arti, non industria, non commercio, non libertà, non amministrazione nello interno, non protezione al di fuori, non forze effettive, e sotto una straniera oppressione, incrudelita in sommo grado in un paese senza di-

tafogli di un antico ministro del XVIII secolo (il Conte di Gertz) 1810. C W. von Dohm. *Denkwürdigkeiten meiner Zeit, oder Beitrage* ecc. 1814, 1819 §§ 433.

1) Martens. *Raccolta di trattati*, vol. IV, p. 472.

2) Lettera del Re di Prussia al conte di Goltz. Segur, *Storia di Federigo Guglielmo* II. vol. III, p. 252. Documenti giustificativi.

fesa: così stavan le cose di Polonia. E questo stato inanimiva alla coraggiosa impresa, e avrebbe potuto giustificare le più disperate prove. Ma come porre in assetto quella confusione? I mezzi usati stupiscono l'imaginazione, lusingano la ragione, e carezzano il morale sentimento. Il genere umano dee gloriarsi e godere quando riflette al cambiamento della Polonia; non vi è norma nè di debolezza, nè di ambiguità; ma il beneficio più nobile e più grande, che sia stato fatto alla umana famiglia. Abbiam veduto distrutte la servitù e l'anarchia; dall'amor del popolo raffermato il trono senza offendere la libertà; e col mutar l'elezione in eredità sventati gl'intrighi stranieri. Dieci milioni di uomini schiavi della gleba saranno man mano affrancati, senza arrecar danno a loro o allo Stato, non solo dalle catene politiche e civili, che quantunque gravi, pure non possono tener cattivo che l'animo, ma dalla schiavitù personale. Gli abitanti delle città, finora avuti in verun riguardo in ogni civile società, prenderanno il posto che loro spetta. Un'eletta di nobili la più generosa e numerosa del mondo si è messa a capo dei cittadini nobili e liberi al par di lei; non perdita, non disonore persona ha ricevuto; dal Re all'infimo suddito la sorte di ognuno è migliorata; tutto è a segno. Aggiungete a questo meraviglioso caso, a questa straordinaria riunione di saggezza e di felicità, che stilla di sangue non fu versata; non si macchiò un tradimento; la calunnia, lama peggiore della spada, non ferì; non si insultò alla religione, nè alla morale, nè a' costumi; non vi fu confisca; nè cittadino ridotto allo stremo, o imprigionato, o sbandeggiato. Questo glorioso intendere in pro de' veri umani diritti fu attuato con una discrezione, un accordo, una prudenza, e un segreto che in verun altro avvenimento mai si è notato 1) ».

Il partito di alcuni magnati polacchi, avverso alla nuova costituzione, costituì una nuova confederazione a Targowia nel 1792, e l'imperadrice di Russia, per la pace di Jassy, senza cura della guerra con la Turchia, dichiarò che li avrebbe sostenuti nella loro resistenza. La Dieta nazionale si accingeva a mantenere quanto avea decretato, e chiese, giusta il trattato del 1790, il soccorso della Prussia; la quale però avea fatto un nuovo cambiamento nella sua politica; chè Federigo Guglielmo II si era riamicato con la Russia e con l'Austria; e in questo tempo concertavano insieme come soffocare la rivoluzione francese. Egli rispose che la costituzione del 3di maggio 1791 era stata stabilita posteriormente al trattato d'alleanza, e quindi non si era avverato il *casus foederis;* tanto più che egli non avea approvato quel mutamento, ma, per l'opposto, ne avea prevedute le infelici conseguenze 2).

§ 2. — *Secondo smembramento della Polonia* (1793).

Priva in tal modo la Polonia del solo alleato, di cui credea poter fare capo, non poteva per lungo tempo lottare contro la opprimente potenza della Russia; e più disperata fu la resistenza, quando vide le sue frontiere invase dalle milizie dell'alleato.

1) Burke, *Appeal from the new to the old Whigs*; *Works* vol. VI, p. 245, ediz. 1815.
2) Segur, vol. II, p. 259. Lettera del Re di Prussia a quello di Polonia. Documenti giustificativi.

Da tutto ciò ne seguì una seconda dismembrazione della Polonia tra la Russia e la Prussia nel 1793; confermata dalla Dieta di Grodno, assenso strappato sotto il timore de' cannoni e delle baionette russe.

§ 3. — *Terzo smembramento della Polonia* (1794).

L'insurrezione del 1794 sotto Koszciusko finì col terzo ed ultimo spartimento della Polonia tra l'Austria, la Prussia e la Russia, cioè di quanto rimaneva del territorio polacco, e ravvicinò le frontiere delle tre grandi monarchie militari, le quali, unite alle venali e anarchiche fazioni, ne compirono la distruzione 1).

Un celebre autore ha condannato questa iniqua spartizione, non solamente perchè era totalmente contraria ai principî di giustizia, che fino a quel tempo aveano imperato in Europa, e pe' quali gli stessi minori Stati aveano potuto far ostacolo alle invasioni de' grandi, ma anche come una falsa applicazione degli stessi principî del contrappeso tra le nazioni. Il qual contrappeso tra due nazioni egli paragona a quello, non manco importante, dei diversi ordini in uno stesso Stato; contrappeso che mantiene intatta la costituzione nell'ordinario andamento, ma che è cagione di gravissimi mali quando i diversi corpi dello Stato, non pel bene del popolo, ma in quella vece per rovinarla, si accordano. Del pari, nel gran consorzio delle nazioni può avvenire che quelle forze, le quali unir si dovrebbero per la protezion del debole contro il forte, al contrario si accordano per opprimere coloro la cui sicurezza non è mallevata se non dal comune interesse che hanno tutte le potenze, che una di loro non si ingrandisca di più. La prima divisione della Polonia a primo aspetto sembrava conformarsi al sistema del contrappeso, conciossiachè il territorio era diviso fra le tre nazioni, in modo che una non aumentasse a danno dell'altra. Ma era un sistema, con cui si cercava nascondere mali che seguitebbero da quel manomettere la fede delle nazioni, ovvero il sistema del contrappeso tra gli Stati.

« La spartizione della Polonia, dice il Genz, divenne più funesta agli interessi dell' Europa, che non tanti altri atti di violenza più colposi, sì pel modo come concepiti, sì per quello di esecuzione; perciocchè la violenza venne appunto da quella parte da cui gli Stati abitualmente avevano atteso protezione dagli Stati.

Fin allora, a infrenare la possanza e l'ambizione del comune oppressore, eran giovate le leghe; ma ora i popoli con timore vedevano che le poteano farsi impunemente per commettere quegli atti di spogliazione, che finora aveano avversati. E viemaggiormente costernava l'operato, perciocchè gl'inventori ed esecutori del funesto progetto si riportavano ogni poco ai principî del sistema di contrappeso, seguiti anche fino a che tornò d' uopo, quando si divisero la loro preda; e mentre eglino in tal modo annicchilivano e nella esistenza e nell' idea quel principio, non pertanto ne prendevano le forme e il linguaggio proprio. *Corruptio optimi pessima!* Vedere quel generoso sistema, che la saggezza dell' Europa a sua felicità e tranquillità aveva inventato, così stravolto, era un'odiata cosa; ma la iniqua indole di quell'atto fu messa in chiaro dalle sue conseguenze. Dovunque la causa della giustizia fu tradita e ab-

1) Segur, vol. III, p. 132, 175. Schoell, vol. XIV, p. 112, 169. Raumer, *Historisches Taschenbuch*, tom. III, 479, 539.

bandonata. Mentre la partizione della Polonia fu per tal modo la cagione de' litigi che alle faccende dell'Europa si unirono, mostrò anche quanta indifferenza vi fosse nella opinione pubblica riguardo alla comune felicità delle nazioni. Il tacersi della Francia e dell'Inghilterra; il silenzio della intera Europa durante il concepire e l'eseguire un tale progetto fa meravigliare, più che lo stesso progetto. La prostrazione del governo francese negli ultimi anni del regno di Luigi XIV spiega, ma non mica giustifica questo silenzio. E se la Francia se ne rimaneva così, non era ad attendersi nè dalla Gran Bretagna una forte resistenza, nè dalle altre nazioni; ma il non essere questo avvenimento seguito da veruna pubblica dimostrazione, da nessuna imponente rimostranza, da nessuna grave protesta, da nessuna disapprovazione, essi sono de'sintomi di decadenza, che non isfuggiranno ai futuri storici 1) *a*) ».

§ 4.—*Controversia per la successione bavarese* (1778).

Gli Stati del centro di Europa, in conseguenza della pace pattovita in Hubertsbourg nel 1763, continuarono a rimaner tranquilli, eccettuata la breve guerra tra l' Austria e la Prussia per la successione bavarese nel 1778; ma questo litigio l'anno seguente fu composto con la pace di Teschen, facendosene mezzane e mallevadrici la Francia e la Russia. E poichè questo trattato rinnovava e confermava quello di Westfalia, così porse il pretesto alla Russia d' intervenire di poi nelle bisogne interne della Germania; avvegnachè i pubblicisti alemanni avessero negato questo diritto, adducendo che ancor l'impero non avea acconsentito al trattato di Teschen, quando la Caterina II prestò la malleveria, nè questa nè la mediazione averle chieste.

L' imperatore Giuseppe II, avendo rinnovati i suoi progetti su la Baviera nel 1785, pel cambio proposto di questo elettorato col Belgio, Federigo II compose una lega col nome di *Furstenbund*, alla quale, a fine di garentire la costituzione dello impero, assentirono gli elettori di Sassonia, di Assia e di Annover, e di molti altri Stati germanici. La qual lega avrebbe potuto mandare ad effetto una compiuta rivoluzione negli interni negozi dell' Alemagna, se gli avvenimenti più importanti e più gravi della francese rivoluzione non fossero venuti a turbarla.

1) Genz, *Fragmente aus der neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa, Schriften* B. IV, §§. 51 e 59.

a) Ad onor del vero e' bisogna notare che al tempo in cui fu spartita la Polonia regnava a Costantinopoli Mustafà III, il quale osservava la morale come turco, e credeva che i potentati non facessero il contrario delle loro promesse. Quando seppe la violenza fatta alla Polonia, mentre tutti i governi cristiani europei se ne stavano zitti, ei protestò contro questa violazione di territorio e di diritto, e intimò guerra alla Russia, sostenendone nelle Sette Torri l'ambasciatore. Questa dal canto suo gli sommosse i Cosacchi del Don, i Calmuchi e i Cristiani della Georgia; la qual cosa fece sì che il Sultano attendesse a reprimere que' turbamenti nei suoi Stati, e cadessero le speranze poste nel Turco! La Polonia avea salva l'Europa dalla mezzaluna, e pur dovea venire un tempo che dovea dalla mezzaluna sperar salute!... Preghiamo i nostri lettori di riscontrare il giudizio dell' illustre pubblicista italiano il p. Ventura intorno la divisione della Polonia, e gli effetti che ne seguirono quanto alla religione e quanto alla politica, nella sua recente opera: *Essai sur le Pouvoir public*, cap. 5, § 12, e cap. 10, § 45. *Il Trad.*

§ 5.— *Controversia per la navigazione della Schelda.*

In tal modo riusciti vani i progetti su la successione bavarese, Giuseppe II volse altrove la sua politica e la sua operosità. Nel trattato di Westfalia del 1648, con cui la Spagna riconobbe l'indipendenza delle Province Unite, vi era il seguente patto, che la imboccatura della Schelda, principale passaggio pel traffico con le province cattoliche rimaste al governo ispano, doveva sempre rimaner chiusa dal lato delle Province Unite, proprietarie delle due sponde fino al mare. Fu ancor convenuto che gli Spagnuoli continuerebbero in su lo stesso andare la navigazione ne' mari indiani, con la facoltà di estenderla, e che gli abitanti delle Province Unite non frequenterebbero gli scali delle Indie Orientali, occupati dagli Spagnuoli.

Ma quando col trattato del 1613 le Province cattoliche dei Paesi Bassi furono cedute al ramo alemanno della Casa d'Austria,esse furono sottoposte ad una servitù militare, nello scopo di proteggere le Province Unite dal pericolo d' invasione francese. Col trattato di confinazione, sottoscritto in Anversa il 15 di novembre 1715 tra l'Austria,la Gran Bretagna e l'Olanda, fu pattuito che Namur, Tournay, Menin, Furnes, Ypres,e altre città in su la frontiera,sarebbero fortificate ponendovi guarnigioni olandesi.

Fatta alleanza tra la Francia e l' Austria, Giuseppe II nel 1781 dichiarò, che per la sicurezza di Olanda non era più necessaria la frontiera; e, per tôrsi dalla servitù commerciale gravante sul Belgio in favor della Olanda,che tornò di gran detrimento alla prosperità delle province austriache, nel 1784 rinnovò alcune antiche rimostranze contro la repubblica. Le quali respinte dagli Stati Generali, egli dichiarò che non ne farebbe più parola, se ai suoi sudditi si consentisse liberamente navigare nella Schelda, e trafficare direttamente dal porto di Ostenda con le Indie Orientali.Gli Olandesi chiesero la mediazione della Francia e dell'Inghilterra ; questa si negò, si offrì quella, e l' imperatore l' accettò. Nella dichiarazione, che in questa occasione fu compilata dal conte di Vergennes, si disse che l'Olanda,resistendo alle domande dello Imperatore per aprire la Schelda,si giovava di un suo diritto, goduto da un secolo e mezzo, mallevato da un trattato, e da essa riguardato come il fondamento della sua prosperità, e anche come essenziale alla esistenza sua.

Finalmente col trattato di Fontainebleau,il dì 8 novembre 1785,mediatrice e garante la Francia fu conchiusa una transazione, con la quale furono confermati i patti del trattato di Westfalia; annullati i trattati di frontiera;e fu stabilito che la Schelda, da Saftingen insino al mare (la cui esclusiva sovranità continuerebbe ad essere degli Stati Generali) saria chiusa dalla loro parte come pure i canali di Sas, di Swin, e le altre foci del mare,che ivi terminavano, secondo il trattato di Munster. In cambio di queste concessioni gli Olandesi acconsentirono a varie dimande dell'Imperatore, e convennero di pagargli un'indennità di dieci milioni di fiorini.

Terminato questo negozio 1), immediatamente la Francia e l'Olanda

1) Schoell, *Storia compendiata de' trattati di pace*, vol. IV, p.59, 89. Flassan, *Storia della diplomazia francese*, vol. VII, p. 399.

Nella controversia della libera navigazione della Schelda, l'Imperatore fu difeso

conchiusero un trattato di alleanza a Fontainebleau il 10 novembre 1785 1) Questa alleanza era opera del partito patriotico olandese, ovvero antiorangista.

§ 6. — *Intervento della Prussia nelle faccende dell' Olanda.*

Nel 1749 era stato istituito lo Statolderato in favor di Guglielmo II del ramo cadetto della casa d' Orange. La fazione vittoriosa fu protetta dall' Inghilterra, mentre l' avversaria avea dalla sua la Francia. I Consigli della repubblica furono divisi dallo stesso amor di partito, finchè la fazion patriotica ottenne il disopra su Guglielmo IV, il quale avea per moglie una principessa prussiana, sorella di Federico Guglielmo II. La provincia di Olanda nel 1786, adducendo un abuso di autorità dello Statolder, lo sospese dalla carica qual generalissimo; e invano i gabinetti di Versailles e di Berlino si adoperarono di far devenire ambe le parti ad un accomodo. La principessa d'Orange, che viaggiava alla volta dell' Aja, col fine di inanimire con la sua presenza il partito dello Statolder, fu presa dalle milizie olandesi postate su le frontiere di quella provincia. Federico Guglielmo II chiese una soddisfazione dello insulto a sua sorella fatto, ma lo negarono gli Stati Generali stando sicuri sull'aiuto della Francia. Un esercito prussiano, comandato dal duca di Brunswick, nel mese di settembre del 1787, entrò in Olan,

dal Linguet (*Annali politici* n. 88 e 89), mentre il Mirabeau difendeva l' Olanda, ne'suoi *Dubbi circa la libertà della Schelda*. In quest' opera egli appoggia i reclami della Olanda su le basi del diritto convenzionale positivo. « La sovranità su questo fiume (all'Olanda) è garentita da quelle stesse convenzioni che mallevano l'esistenza positiva dell'Europa; fu questa la ragione per la quale gli Olandesi rinunziarono ai Paesi Bassi austriaci, che da centrentacinque anni possedevano. I vantaggi di questa navigazione loro furono garentiti della Francia e dall'Inghilterra, esclusivamente, e senza concorrenza. Se, per violare validi e certi trattati, oggidì e' si vuol far capo dal giure naturale, perchè tutte le potenze europee non si riprendono vicendevolmente le province conquistate, cedute, e per eredità trasmesse? L'ordine sociale, dice il Rosseau, è un diritto sacro, che è il fondamento di tutti gli altri diritti. Però questo diritto non ha la origine sua dalla natura; dunque è fondata sulle convenzioni. Adunque le convenzioni sono il fondamento di ogni diritto. E bisognerebbe ormai violarle tutte; distruggere ogni politico stabilimento; cassare tutti i maestrati, e perturbare ogni Stato, col pretesto di introdurvi i principi del giure naturale, da cui si è molto alla lunga, ovvero piuttosto che ovunque è stato violato? Poichè essenzial oggetto è eziandio la tranquillita de' popoli, poichè la generale prosperità dipende meno da taluni miglioramenti, che dal pacifico godimento di quel che si possiede; poichè la repubblica di Enrico IV, ovvero la dieta dell' Ab. di Saint-Pierre non sono ancora stabilite; io sosterrò senza rimorsi contro di un preteso diritto naturale, che i reclami dell'Imperatore sono ingiusti, e che è dovere degli altri Stati che non vadano oltre le costui imprese ».

Importanto da questo passo e'non bisogna conchiudere che il Mirabeau fosse totalmente contrario alla libera navigazione della Schelda. Per contrario nella quarta lettera cerca dimostrare in qual modo la potesse essere aperta, senza arrecar danno all' Olanda ed all' Europa; cioè rendendo indipendente il Belgio con forma repubblicana rappresentativa, in cui le province unite troverebbero un'alleata pacifica, e una barriera neutrale più forte della militare, che esse aveano mantenuta profondendo e sangue e danaro. *Opere del* Mirabeau, vol. V, p. 316 e 437. Ed. 1821.

1) Schoell, *Istoria dei trattati di pace*, vol. IV, p.90. Segur, *Istoria di Federigo Guglielmo II*, vol. I, p. 100. Flassan, *Storia della diplomazia francese*, vol. VII, p. 448.

da ; la quale, lacerata dalle fazioni, non poteva opporre alcuna efficace resistenza,e lo Statolder,mercè delle armi straniere,fu restituito in tutto il suo potere. Il governo francese avea dichiarato a quello di Londra il 16 settembre, che non permetterebbe affatto l'intervento armato della Prussia nelle faccende di Olanda; al che rispondevano i rettori britanni essere loro proposito di sostenere lo Statolder. Il Governo francese, questa minacciosa risposta ricevuta, cessò dagli armamenti, e tra i due governi pacifiche dichiarazioni furono scambiate.In Olanda quindi la rivoluzione in pro della casa di Orange fu confermata a mezzo di un intervento armato, giustamente riguardato come dannoso all'opinion politica della Francia in Europa, e come direttamente contrario ai veri principî del diritto internazionale ; conciossiachè non era a pretendersi che la sicurezza degli Stati vicini, la pace generale, ovvero il contrappeso delle forze delle nazioni fossero turbate dalle civili fazioni della repubblica;le quali non nuocevano che alla stessa Olanda nella prosperità e nel potere.I capiparte patrioti,sbandeggiati dalla patria,trovarono asilo in Francia; e la preponderanza della fazion vincitrice fu rafforzata da trattati di alleanza con la Gran Bretagna e la Prussia, sottoscritti il 12 aprile 1788, riconoscendo ereditario lo Statolderato, con tutte le sue prerogative, e piena autorità nella famiglia di Orange, come essenziale parte della costituzione delle Province Unite. Quando ad una nazione le si garentisce la sua costituzione da qualunque esterna violazione,questa garentia può essere riguardata come un obbligo legale, e anche, in taluni casi, come politico, con lo scopo di conservarle e indipendenza e libertà. Ma se la malleveria ha per oggetto d' impedire qualunque mutazione, che crede conveniente alla sua costituzione, la potenza mallevadrice ha solamente un continuo pretesto ad intervenire nelle interne bisogne,di che il primo tristo esempio fu dato con lo smembramento della Polonia 1).

§ 7. — *Alleanza tra l'Inghilterra, la Prussia e l'Olanda.*

I suddetti trattati conservarono il potere della Casa d'Orange in Olanda fino al 1795, allorchè i patrioti esiliati rientrarono assieme all'invadente esercito della repubblica francese, e lo Statolder dovè rifuggiarsi in Inghilterra. Gli accennati trattati costituirono la triplice alleanza ; che intervenne al congresso dell' Aja nel 1790 nelle controversie tra l'Imperatore ed i suoi sudditi belgi ribellati, per restaurarne il potere e l' antica costituzione delle province cattoliche ; che costrinse la Danimarca a cessare dagli aiuti alla Russia forniti nel 1788 contro la Svezia; che dettò i patti della pace tra l'Austria e la Porta, sulle basi dello stato come si era prima della guerra, al congresso di Reichenbach nel 1791; e che da ultimo nella pace di Jassy nel 1792 costrinse la Russia a smettere i suoi progetti sull'impero Ottomano.

§ 8. — *Intervento della triplice alleanza nelle faccende del Belgio.*

Mentre i civili turbamenti delle Province Unite de'Paesi Bassi furono in tal modo coll'intervento straniero repressi, le province cattoliche appartenenti all' Austria, erano agitate dalla resistenza alle innovazioni

1) Martens, *Nuove cause celebri del gius delle genti*, tom. I, p. 499.

che l' imperatore Giuseppe II cercava eseguire. Nella interna amministrazione già molte ne avea introdotte negli Stati ereditari di Alemagna e di Ungheria; indi tentò estenderle alle province belghe, vietando le processioni religiose,i conventi, e lo Studio di Lovanio. Nel 1787 fece un'ordinanza che cambiava totalmente la forma del governo, concentrando l' amministrazione, e abolendo le antiche corti di giustizia. Queste innovazioni, avvegnachè in sè stesse desiderabili per lo esplicamento delle instituzioni del paese, furono arbitrariamente introdotte, violando la legge fondamentale detta della *felice entrata*,giurata e confermata dai duchi del Brabante pria della loro inaugnrazione. Gli Stati del Brabante negarono di votare gli annuali sussidi, e molte province ne segnirono l'esempio.Finalmente il malcontento popolare ruppe ad aperta ribellione nel 1789; e nel 1790 le province ribellate composero una regolare unione col titolo di Repubblica delle Province Belghe Unite,governate da un Congresso,radunato a Bruselles.Intanto Giuseppe II si moriva, e Leopoldo II, suo successore, dichiarò che per riconciliarsi coi Belgi era pronto a ristabilire l'antica costituzione.Il Congresso belga fe' premura per lo intervento della triplice alleanza; e il conte di Hertzberg ministro Prussiano appo il Congresso di Reichenbach fece nota ai plenipotenziari austriaci una dichiarazione, con cui annunziava che le due nazioni marittime, l' Inghilterra e l' Olanda, avendo stabilito di accordarsi ne' modi per far la pace come garanti della costituzione dei Paesi Bassi austriaci,e come parti contraenti nel trattato che mallevava alla Casa austriaca il possesso di quelle province, il Re di Prussia avea deciso a cooperare coi suoi alleati, per quanto sarebbe necessario, perchè la garentia fosse mantenuta, e le province tornassero a sommettersi, con un perdono, e assicurando l'antica costituzione. Un congresso di mezzanità composto dai ministri britanno, prussiano e olandese, si radunò all'Aja, e impose alle province insorte di sottoporsi al loro legittimo Sovrano. Le tre accennate potenze fecero una convenzione, confermando ai Belgi i privilegi goduti sotto gli *atti d' inaugurazione di Carlo II e di Maria Teresa;* la qual convenzione fu ratificata dall'imperatore, facendovi la modificazione con cui loro garentiva i privilegi che aveano goduti *alla morte di Maria Teresa.* In su le prime i legardi si negarono riconoscere questa modificazione, ma dopo lunghi e noiosi negoziati acconsentivano, rimanendo in sul niego la sola Gran Bretagna, cosa che fece andar in dileguo la mediazione 1).

§ 9. — *Mezzanità della triplice alleanza nella guerra tra la Russia, la Svezia e la Danimarca.*

La prima guerra della imperadrice Caterina II contra la Porta Ottomana finì col trattato di Kaïnardij nel 1774,con cui la Porta riconosceva la indipendenza dei Tartari della Crimea governati dal loro Kan; la Russia acquislò il porto di Azof, e alcune fortezze nella Crimea, estese la sua frontiera dal Dnieper al Bug, con la libera navigazione nel mar Nero e in tutt'i mari Ottomani, compresovi lo stretto de'Dardanelli.La Crimea, riconosciuta indipendente dalla Porta, era esposta ad essere facilmente soggiogata dalla Russia; la qual cosa avvenne nel 1783, unendosi, insieme al Kuban, e alla isola di Faman all' impero Russo; nel

1) Schoell, *Storia compendiata de' trattati di pace*, vol. IV, p. 127.

1784 questa unione fu ratificata dalla Porta, stabilendo il fiume Kuban per confine de' due imperi.

Nel 1787 i Turchi vennero nuovamente alle mani con la loro capitale nemica, e l'anno seguente Gustavo III di Svezia cercò giovarli con una diversione, improvvisamente campeggiando la Russia; e mentre non gli riusciva di impossessarsi della metropoli della Russia; le frontiere della Norvegia erano invase dai Danesi, quali alleati della Russia. Interpostasi la triplice alleanza, la Danimarca dovè cessare dalla sua cooperazione, e si obbligò a starsene neutrale, durante la guerra tra la Russia e la Svezia. Le quali deposero le armi mercè della pace di Werela conchiusa sulle basi dello stato in cui erano le cose pria della guerra.

§ 10.— *Intervento nella guerra tra l' Austria e la Porta.*

Frattanto Caterina avea fatto alleanza con Giuseppe II, con lo scopo nientemeno di conquistare e dividersi l'impero Ottomano. La Prussia negoziò per contrapporre un'alleanza con la Porta; ma il trattato, sottoscritto dal ministro prussiano in Costantinopoli, non era ancora ratificato, quando fu aperto il Congresso di Reichenbach nel 1790, dai ministri di Austria, d' Inghilterra, di Olanda, e di Prussia. Ne risultò dalle conferenze il rappacificamento dell' Austria con la Porta, il quale fu conchiuso a Szistowe nel 1791 sul fondamento dello stato in cui le cose erano pria della guerra, colla mezzanità della triplice alleanza.

§ 11.— *Intervento nella guerra tra la Russia e la Porta.*

Ma egli era un più difficil cómpito quello di far la pace tra la Russia e la Sublime Porta. Chiuso il congresso di Reichenbach, Federigo Guglielmo II offrì alla imperadrice Caterina la interposizione della Prussia, che fu rotondamente rifiutata. Il Governo britanno richiese per la Porta le basi dello stato come antecedentemente erano le cose, e dispose armarsi una flotta a sostegno della sua pretensione. La triplice alleanza si volse al governo danese, chiedendogli la sua amichevole mezzanità appo l'Imperatrice, per obbligarla a restituire ai Turchi quanto su loro avea conquistato. Costei accettò la interposizione della Danimarca, ma nel tempo stesso dichiarò andarne del suo onore e la sicurezza del suo impero, consentendo alla domanda. Il conte di Bernstorf, ministro danese, propose come un rimedio mezzano, che la Russia si terrebbe il territorio conquistato sino al Niester, a patto che fosse reso deserto, e demolita la fortezza di Otschakoff; ma a demolirla si negò la Imperatrice, e i rettori inglesi, messi in imbarazzo dalla opposizione del Parlamento, non volendo romper guerra alla Russia, finalmente loro mal grado consentirono unirsi agli altri alleati, proponendo alle parti guerreggianti, che la Turchia cederebbe alla Russia il territorio posto tra il Niester e il Bug. Nel 1792 fu conchiusa la pace a Jassy restituendo la Russia tutte le altre conquiste.

In tal modo la triplice alleanza continuò ad avere un decisivo ascendente su i negozî internazionali europei sino alla rivoluzione francese, la quale nel suo irresistibile progredire menò a fascio ogni esistente sistema federativo 1).

1) Schoell, *Storia compendiata dei trattati di pace*, vol. XIV, p. 401.

§ 12. — *Guerra della indipendenza dell'America del Nord.*

La Gran Bretagna,con la pace di Parigi nel 1763, era rimasta padrona nell'America del Nord di un impero coloniale che dal polo artico al golfo del Messico estendevasi. Le colonie anglo-americane erano popolate da una razza di uomini liberi, i quali fin allora eran governati dal potere legislativo del parlamento imperiale relativamente ai regolamenti di commercio, e anche per talune bisogne dell'interna amministrazione, ma gli si opposero alla prima prova di abuso di potere, esercitato sotto la forma di una imposta. Parrebbe che menti popolane non fossero capaci a così sottilmente distinguere l'esercizio di questi due diversi poteri sovrani. Ma era già maturo il tempo in cui era uopo o che la madrepatria stabilisse il suo potere supremo e illimitato,o che le colonie sostenessero la loro assoluta indipendenza. E indipendenti dalla Gran Bretagna si dichiararono il 4 di luglio 1776, costituendosi in confederazione per iscambievole difesa. Nel 1778, dopo un lungo esitamento, e dopo ponderate deliberazioni, la Corte di Francia ne riconobbe apertamente la indipendenza, negoziando con gli Stati Uniti d' America due trattati, il primo di amicizia e di commercio,l'altro di alleanza in difesa eventuale 1.)

Il governo francese fece conoscere questi trattati alla Corte inglese, e cercava giustificarli, dicendo che gli Stati Uniti in fatto possedevano l' indipendenza che avean dichiarata, e che nel trattato di commercio nessun vantaggio vi si contenea per la Francia, mentre gli Stati Uniti si avean fatto salva la facoltà di far trattati con qualunque altro Stato con le stesse condizioni di eguaglianza e di ricambio. E nel tempo stesso il governo francese querelavasi essere interrotto il suo legittimo traffico con la novella repubblica dagli armatori britanni, violando il diritto delle genti e i trattati in vigore , aggiungendo ancora, le ostilità essere state cominciate dalla Inghilterra, assalendo una fregata francese, prima della dichiarazione di guerra; mentre il ministero inglese avea rifiutato la mezzanità proposta dalla Spagna, perchè la Francia voleva che nel rappacificamento vi si comprendessero gli Stati Uniti 2).

Il governo britanno rispose accusando la Francia di aver dato al naviglio di guerra americano e alle prede libero accesso ne' suoi porti, e con ciò facilità ad accrescerne l'armamento,e nel tempo stesso permetteva a suoi sudditi di armare legni sotto la bandiera americana a danno del commercio inglese, e trasportare nelle colonie ribellate merci di contrabbando ; che essa finalmente le soccorreva di denaro, di armi e di altre cose, sotto pretesto di particolari negozi commerciali. E ancora aggiungeva, se anche uno Stato nemico, riconosciuto dalle potenze europee,avesse conquistate le colonie anglo-americane,siffatto acquisto non potrebbe esser riconosciuto dalla Francia, e che la ribellione non potrebbe dare maggiori diritti della guerra legittima.Che le proposizioni fatte dal governo inglese,onde pacificarsi con le sue colonie ribellate doveano riguardarsi qual riconoscimento della loro indipendenza di fatto, la quale farebbe di manco della mediazione di una potenza stranie-

1) Martens, *Raccolta*, vol. II, p. 387.
2) Esposizione de'motivi della condotta della Francia etc.Flassan, *Diplomazia francese*, vol.VII, p. 168. C. de Martens, *Nuove cause celebri*, etc. tom I, p. 425.

ra; perciocchè le stesse basi della riconciliazione proposta contenevano la restaurazione dell' autorità legale dell'Inghilterra. Che non era necessaria una formale dichiarazion di guerra,poichè alle ostilità avea dato cominciamento la Francia, conchiudendo trattati di commercio e di alleanza con le colonie ribellate, di soccorsi e di aiuti fornendole,e sul commercio britanno commettendo dirette aggressioni 1).

Il governo francese replicò a siffatti argomenti adducendo l' esempio della regina Elisabetta, la quale, nel sestodecimo secolo, riconobbe l' indipendenza dei Paesi Bassi, sollevati contro della Spagna. Le Province confederate, dopo aver pattovito molti trattati con l' Inghilterra, dichiararono la loro indipendenza nel 1585, e nello stesso anno conchiusero un trattato di alleanza. A giustificare il quale, Elisabetta pubblicò un manifesto enumerando le crudeltà dal governo spagnuolo commessi ne' Paesi Bassi, e il progetto della Corte di Madrid di toglier loro gli antichi privilegi ; e quindi dichiarava che ella era nel pensiero di sostenere le Province Unite nella difesa della loro libertà, come il solo mezzo di conservare un libero traffico tra i suoi sudditi e quelle province, e di allontanare dall' Inghilterra l' invasione spagnuola, la quale diverrebbe facilissima se avvenisse la conquista. Si conchiudeva che la pubblicazione di questo manifesto non portò nimicizia tra le due Corti; e che nel 1588, Elisabetta accettò, richiesta da Filippo II, l'incarico di mediatrice tra costui e le Province Unite.

La Corte di Francia cercò ancora stabilire che la sua dichiarazione del dì 14 di marzo 1778 al governo britanno fondavasi sull'incontrastabile fatto che gli Americani già possedeano la loro indipendenza, quando al 6 di febbraio 1778 conchiusero i trattati di alleanza e di commercio; e che, secondo i principî,egualmente incontrastabili, del giure pubblico, questo fatto bastava a giustificare il Re di aver assunto quegli obblighi senza mica esaminare se legale o no la independenza. Bastava che il governo inglese non più trattasse come ribelli i coloni sollevati; che verso di loro fossero osservate le ordinarie leggi della guerra, ricevute tra le civili nazioni;che i prigioni fossero scambievolmente renduti mercè delle convenzioni sottoscritte dai commessarî del Congresso; che le milizie inglesi avessero capitolato con quelle degli Stati Uniti, rispettando questi capitoli; e che il governo britanno avesse riconosciuta l'autorità della repubblica inviando commessarî al congresso per trattarvi della pace. Ma non appartenere alla Francia il ricercare se gli Stati Uniti avevano o no il diritto di tôrsi alla autorità dell' Inghilterra ; se legale o no era il possesso della loro indipendenza; che nè il diritto delle genti, nè i trattati, nè la morale, nè la politica obbligavano il Re a mallevare la fedeltà de' sudditi britanni al loro Sovrano : che a giustificare il Re bastava che le colonie, sì per la popolazione, sì per l' estensione del territorio, componendo una considerabile nazione, avessero stabilito la loro indipendenza, non solo con una solenne dichiarazione, ma che l' avessero mantenuta col fatto contra tutti gli sforzi della Gran Bretagna. In questa condizione trovavansi gli Stati Uniti, quando il Re a negoziare con loro cominciò.Questi potendo riguardarli o come nazione indipendente, o come sudditi della Gran Bretagna, scelse il primo

1) Memoria giustificativa da servire di risposta alla esposizione de'motivi della condotta del Re di Francia relativamente all'Inghilterra.GIBBON,*Opere varie*, v.IV, p. 246. Questa memoria fu dettata dallo stesso Gibbon.

aspetto, conciossiachè la sicurezza e le bisogne del suo popolo, e sovrattutto i progetti del gabinetto britanno glielo imponevano come un imperioso obbligo. La Francia non dipendeva mica dalla corona inglese: nè il Re avea alcun obbligo a mantener quello Stato nella interezza del suo territorio, e ancor meno a costringere i sudditi all'obbedienza: di modo che il Re di Francia non avea alcun dovere in pro dell'Inghilterra quanto alle colonie americane; chè non era obbligato a soccorrere l' Inghilterra contro le colonie, nè a respinger queste presentandosi come un popolo indipendente; ma aveva il diritto di riguardar come tale un popolo unito di una vasta contrada, che assumeva questo titolo sovrattutto dopo che al suo antico Sovrano era tornato impossibile di sottometterlo alla sua potestà 1).

§ 12.— *Ordinanza francese del* 1778, *che stabilisce la massima* : nave libera merce libera.

Col trattato di alleanza e commercio del 6 di febbraio 1778 tra la Francia e gli Stati Uniti, si era convenuto che la nave libera farebbe libera la merce; e il 26 di luglio 1778 il governo francese pubblicò un'ordinanza con cui estendeva a tutti gli Stati neutrali questa convenzione. Il primo articolo di tale ordinanza proibiva agli armatori francesi di staggire i legni neutrali, anche se navigassero da porto a porto nemico, purchè questi porti non fossero bloccati, o assediati, o investiti; rimanendo soggetti a presura i legni neutrali carichi di merce di contrabbando di guerra, e queste a confisca; ma il legno, e il rimanente del carico dovevano essere rimandati liberi, eccetto che le mercatanzie in contrabbando non fossero tre quarti dell' intero valore del carico; conciossiachè in questo caso, tanto la merce, quanto la nave sarebbero confiscate. Però il Re, riservavasi la facoltà di rivocare questa disposizione, se il nemico, fra sei mesi, contando dal giorno della suddetta ordinanza, non faceva una consimile concessione. L' ordinanza conteneva molte altre disposizioni quanto alle prove di proprietà pe' navigli neutrali, e sotto altri aspetti confermava quanto sotto il titolo delle prede Luigi XIV avea stabilito con l' ordinanza della marina del 1681 2).

§ 13. — *Origine della neutralità armata nel* 1780.

In quel tempo stesso, in forza del patto di famiglia la Spagna fu costretta, come alleata della Francia, a prender parte alla guerra, e indarno l' Inghilterra avea chiesti all' Olanda gli aiuti, a cui si era obbligata coi trattati di alleanza e garenzia in vigore; e tutto facea sospettare che a non molto nell'antico alleato l'Inghilterra si avrebbe un nemico. La sua primazia commerciale e coloniale sul mare era anche minacciata da una potente confederazione delle nazioni marittime, unita alla crescente potenza delle sue colonie. In tanto estremo, il governo britanno si volse alla Prussia, come nazione da cui aver potrebbe e amicizia e soccorso applicando i mezzi all'uopo. Sir Giacomo Harris (indi lord Malmesbury) ebbe ordine di appurare minutamente come la pensava l' imperatrice Caterina II, e con tale scopo si indirizzò al Panin,

1) Flassan, *Osservazioni su la memoria giustificativa della Corte inglese*. C. de Martens, *Nuove cause celebri del gius delle genti*, vol. III, p. 174. tom. I, p. 462-498.

2) *Codice delle prede*, vol. II, p. 671.

cancelliere dello impero, e al Potemkin, che avea nome di favorito di lei. Quegli era poco propenso ad accettare i progetti de' rettori britanni; ma questi al contrario proccurava all' ambasciatore un segreto colloquio con la Imperatrice, la quale consentiva a offrire la sua mezzanità armata nella guerra tra la Inghilterra da una parte, e la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti dall'altra, purchè le si concedesse di proseguire i suoi disegni sull' impero Ottomano. Ma le intenzioni della Imperatrice furono attraversate dal Panin, il quale sforzavasi a convincerla che la Russia nelle sue vere bisogne nessun pro ne avrebbe da tale alleanza; e uffizialmente fu risposto all'ambasciadore rigettando le proposte del governo britanno. Harris, da questo inatteso risultamento, ne rimase sconcertato; ma, a nome della Imperatrice, ebbe da Potemkin promesse benevoli, con la speranza che a non lungo andare le congiunture le permetterebbero attuare i suoi pensieri.

Ma in quel torno avvenne un fatto, che sembrò andare a seconda de' desideri del ministro britanno. Due navi russe, cariche di grano, navigando nel Mediterraneo, furono catturate dagli armatori spagnuoli, adducendo il pretesto di essere dirette ad approvigionare la fortezza di Gibilterra. L'Imperadrice immediatamente ne chiese soddisfazione alla Corte ispana, e dal Potemkin si fe' persuadere a dar ordine, non consigliato il Panin, di armarsi una flotta a Cronstadt, affin che unitamente col naviglio inglese muovesse contro la Spagna, negando il chiesto ristoro. L'allestimento della flotta non poteva rimanere lungamente ignorato dal Panin, il quale ne capì la destinazione; ma risolvette di attuare i suoi progetti, sotto apparenza di andar più oltre dei suoi rivali. Lungi dal sembrare di opporsi al volere della Imperadrice, mostrò che sentiva anche indignazione contro la condotta della Spagna, e ne approvò la determinazione di domandar soddisfazione della ingiuria fatta alla navigazione neutrale de' suoi sudditi, che facevano un commercio legale; ma che egli farebbe ancora più; consiglierebbe la sua Sovrana di cogliere l'occasione di annunziare solennemente all'Europa intera, che le guerre tra le altre nazioni non potessero arrecar impedimento al commercio della Russia. E dimostrò all'Imperadrice che con un simile provvedimento avrebbe a sè l' amicizia e la cooperazione di tutte le nazioni neutrali, e costringerebbe la Spagna a pienamente soddisfare l'ingiuria da lei fatta. I principî veri di neutralità stabiliti dal gius naturale delle nazioni, fin' allora non troppo erano stati osservati in pratica; e perchè fossero rispettati vi si richiedea l'aiuto di un Sovrano il quale unisse a sufficiente potere la saviezza e la benevolenza necessaria; e queste qualità trovavansi riunite nell' imperadrice Caterina, la quale ne avea i modi come acquistarsi sempre più gloria, di divenire la legislatrice de' mari, d'impedire gli eccessi della guerra marittima, ed al quieto traffico neutrale dar la sicurezza che non mai avea goduto.

L'Imperadrice restò presa a tale apparato, lusinghiero alla sua ambizione e al suo orgoglio; e ordinò al Panin di compilare un rapporto, conforme ai principî esposti, per passarlo a notizia delle parti guerreggianti, siccome regole da osservarsi per la sicurezza del commercio e della navigazione russa, ed agli Stati neutrali, come base di una lega da formarsi tra loro a protezione dei diritti neutrali 1).

3) Von Dohm *Denkwerdigkeitera meiner Zeit*, p II. p. 100. *Memoria su la neutralità armata* pel Conte di Goertz, Basilea 1804, Parigi 1804.

Questo rapporto della neutralità armata, dato dal Conte di Goertz, trovasi con-

§ 15. — *Principî della neutralità armata.*

Nella dichiarazione della Imperatrice delle Russie, compilata il 26 di febbraio 1780, e notificata alle Corti di Londra, di Versailles e di Madrid, furono stabilite le seguenti massime:

1.° Che ogni nave neutrale potesse liberamente navigare da porto a porto, e su le coste delle nazioni in guerra;

2.° Che le merci dei sudditi delle potenze guerreggianti, caricate su nave neutrale, sarebbero libere, eccettuate quelle di contrabbando.

3.° Che l'imperatrice, quanto alla specificazione delle merci di sopra menzionate, si atterrebbe a quanto fu detto negli art. 10 e 11 del suo trattato di commercio con la Gran Bretagna, estendendone l'osservanza a tutte le nazioni guerreggianti 1).

4.° Che per porto bloccato non s'intenderebbe altro, se non quello dove una nazione pòsta il suo naviglio, e molto da vicino, da esservi un pericolo per l'entrata 2).

Questa fu la prima origine della neutralità armata nel 1780; non che la fosse tratta dai liberali e benevoli fini del progresso nel giure marittimo delle genti, fino allora dalla pratica generale sancito. Era il fortuito risultamento di un intrigo di corte, e della emulazione di due pretendenti a divenire i favoriti di una donna cedevole alle passioni.— La stessa Caterina non avea un'idea chiara delle disposizioni date, e quali effetti dovevano produrre; tanto poco conoscea di commercio da gloriarsi che in tal modo avea vendicato l'onor suo, e mostrato la sua amicizia per l'Inghilterra. Il Panin non si diè briga a disingannarla e, temendo che il suo intrigo non riuscisse, la supplicò di tenere il segreto fin che la dichiarazione fosse partita. Però ella non si rattenne dal dire in confidenza all'ambasciadore britanno, che le potenze guerreggianti fra poco a nome di lei riceverebbero un manifesto al governo britanno molto vantaggioso, permettendogli anche di partecipar ciò alla sua Corte. Quindi la comunicazione, che ne fece, ne accrebbe le speranze, le quali sparvero quando si seppe la vera natura delle disposizioni date dal governo russo.

La Gran Bretagna celò il suo dispiacere, e rispose con una compassata dignità alla dichiarazione russa: che il governo avea fino a quel tempo trattati i neutrali a seconda de'chiarissimi principî, generalmen-

fermato da ciò che l'imperatrice Maria Teresa diceva al barone di Breteuil ministro di Francia. «Non vi è affatto cosa (colei gli diceva in occasione della neutralità armata) anche dove non bene si è pensato, che non tornasse a suo pro e gloria; perciocchè senza dubbio vi è noto che la dichiarazione recentemente da lei fatta circa la sua neutralità marittima, in su le prime era stata concepita con l'intendimento, e in modo totalmente favorevole all'Inghilterra. Ciò avvenne per sola opera del principe di Potemkin, e senza che nulla ne sapesse il Conte di Panin; e questa dichiarazione, fatta secondo le insufflazioni dell' Inghilterra, era già per pubblicarsi, quando il sig. Panin, che ne era stato fatto consapevole, trovò modo di farla totalmente cambiare, e voltarla totalmente a vostro pro». FLASSAN, *Storia della diplomazia francese*, vol. VII, p. 272, nota.

1) Il trattato di amicizia e di commercio del 1766 tra la Gran Bretagna e la Russia, art. 10, restringe il contrabbando alle munizioni da guerra; e l'art. 11 le definisce di comprendere i cannoni, mortai, armi a fuoco, mine, polveri, salnitro, zolfo, corazze, picche, spade, centuroni, cartucciere, selle e briglie, oltre la quantità necessaria per l'uso de'navigli ecc. MARTENS, *Raccolta*, vol. I, p. 393.

2) *Annual Register*, anno 1780, p. 347. SCHOELL, vol. IV, p. 37.

te ricevuti dal gius delle nazioni, con le quali non vi fosse trattato alcuno; e a seconda dei suoi differenti obblighi con altre potenze, verso le quali questa legge primitiva era stata modificata da vicendevolconvenzioni proporzionate alla volontà e al vantaggio delle parti contraenti; e che il Re, trovandosi con l'Imperadrice stretto da legami di amicizia e di comune vantaggio, fin dall'inizio di quella controversia, avea espressamente ordinato quanto era d'uopo per la bandiera di S.M. Imperiale, ed al commercio de'suoi sudditi, conformemente al gius delle genti e ai patti statuiti nel loro trattato di commercio, a cui scrupolosamente si atteneva 1).

La Corte spagnuola rispose alla dichiarazione russa, che era suo pensiero di rispettare la bandiera di ogni nazione, che aveva acconsentito, o acconsentirebbe porsi dalla sua parte, sino a che la M. Cattolica sapesse qual partito prenderebbe l'Inghilterra, e se la marina e i suoi corsari si terrebbero in giusti limiti; e per mostrare a tutte le potenze neutrali quanto stava a cuore di S. M. l'osservanza in tempo di guerra delle stesse massime, di cui ne avea richiesto l'adempimento quando era neutrale; si conformerebbe a quelle proposte dalla Russia; « però, che relativamente al blocco di Gibilterra, il pericolo dell'entrata rimane tale, quale è determinato nell' art. 4 della suddetta dichiarazione 2) ».

La Corte di Francia rispose, che i regolamenti proposti dalla Russia non si dipartivano da quelli già dati alla marina francese, ed esattamente mantenuti nell' applicazione con soddisfazione dell' Europa. E conchiudeva così: « La libertà delle navi neutrali, solamente in pochissimi casi ristretta, è una conseguenza diretta del gius naturale, la salvaguardia delle nazioni, ed anche il sollievo di quelle che sono afflitte dai mali della guerra. In tal modo il Re ha cercato di procurare, non solo ai sudditi russi, ma a tutti quelli delle potenze, che si son dichiarate neutrali, la libertà di navigare, sotto le stesse condizioni enumerate nelle dichiarazioni alle quali si risponde. Ella credeva aver fatto di molto pel bene generale, e preparato un' epoca gloriosa pel suo regno, mercè dell'esempio suo stabilendo tutti i diritti che le nazioni in guerra deggiono e possono riconoscere riguardo ai navili neutrali. Ma la sua speranza andava ingannata; imperocchè volendo strettamente rimaner neutrale, accetta quel sistema che propugna il Re col sangue de'suoi popoli, e che ella desidera le stesse leggi, sulle quali S.M. vorrebbe fondamentare un codice marittimo generale » 3).

La Svezia e la Danimarca accettarono e approvarono i principî della dichiarazione russa, e parteciparono alle nazioni in guerra la loro adesione.

La Gran Bretagna rispose alla partecipazion danese, che essa, durante la presente guerra con la Francia e la Spagna, avea costantemente rispettato i diritti di ciascuna nazione amica e neutrale, uniformemente ai trattati in vigore, e ai principî più chiari e ricevuti dal gius delle genti, comune alle nazioni non obbligate da particolari convenzioni. Delle

1) Risposta della G. Bretagna il 23 di aprile 1780 alla dichiarazione della Imperatrice delle Russie. *Annual Register*, 1780, p. 349.

2) Risposta del re di Spagna, sottoscritta dal Conte Florida Blanca del 18 aprile 1780, Martens, *Raccolta*, vol. III, p. 161. Ed. 1818.

3) Risposta della Francia del 23 aprile 1780. Martens, *Raccolta* ecc. vol. III, p. 162.

quali parecchie tra l'Inghilterra e la Danimarca ne esistevano; e quindi la bandiera danese e il suo commercio, secondo i patti, sarebbero rispettati; perciocchè questi stabilivano i doveri e i diritti di ambedue le nazioni, e non potevano essere mutati senza un vicendevole consenso. Il perchè queste convenzioni erano un'inviolabile legge per entrambe le parti; che, come erano state osservate per l' addietro, or lo sarebbero dal governo britanno con quell'equità che regolava la sua condotta, attendendo, da parte della Danimarca, una vicendevole fedeltà circa gli obblighi suoi 1).

E alla partecipazion del Governo svedese ancor rispondeva quello d' Inghilterra quasi con le stesse parole, riportandosi specialmente ai patti dei trattati tra i due paesi esistenti; patti formali e precisi, e che non poteano soffrire alterazione alcuna senza il consenso vicendevole di entrambe le parti; e quindi come una legge sacra e inviolabile sarebbero seguiti dalla Gran Bretagna 2).

Il giorno 9 di luglio 1780 la Russia e la Danimarca sottoscrissero la convenzione della neutralità armata, per raffermare i loro principî circa l' armamento di una flotta combinata, e per vicendevole difesa contro chiunque recherebbe danno a ciascuna parte, a cagion degli scambievoli obblighi. Mercè di questa convenzione, a cui poi si unì la Svezia, il 27 di settembre 1780, il mar Baltico fu dichiarato chiuso (*mare clausum*) ai navilî dalle nazioni in guerra; e le parti contraenti, per istabilire le merci di contrabbando, si riportarono ai rispettivi trattati in vigore con le nazioni in guerra 3).

Frattanto nelle Province Unite avvenne una lotta diplomatica tra i rappresentanti della Francia e quelli dell' Inghilterra. I francesi si adoperavano perchè la repubblica se ne rimanesse, come avea manifestato, neutrale; i britanni al contrario, poggiandosi ai trattati di alleanza e di garentia, chiedevano i pattoviti aiuti. Perchè il Governo olandese decidesse, i rettori francesi il 14 di gennaio 1779 pubblicarono un'ordinanza, con cui sospendevasi l' esecuzione dell' art. 1 della ordinanza del 26 luglio 1778, riguardante la loro navigazione, eccettuata quella di Amsterdam. E anche questa ordinanza del 4 gennaio fu ancor sospesa il 2 luglio 1779, relativamente a tutta la provincia dell'*Olanda*, la quale continuò ad essere privilegiata mercè dell'ordinanza del 1778. Con questo mezzo la Francia cercò a dividere i Consigli della repubblica, mentre il Governo britanno prescrisse agli Stati Generali che, tempo tre settimane, se non dava gli aiuti richiesti, l'Inghilterra, senza più te-

1) Risposta della Corte inglese alla dichiarazione danese, del dì 8 luglio 1780, MARTENS, *Raccolta* vol. III, p. 182.

2) Il 12 art. del trattato del 1661 tra l'Inghilterra e la Svezia, stabilendo la forma del certificato, di cui debbono essere forniti i vascelli, dà la ragione seguente:

« Ne vero libera eiusmodi navigatio, aut transitus foederati unius, eiusque subditorum ac incolarum, durante bello, alterius foederati, terra marive aut aliis gentibus, fraudi sit alteri confoederato, mercesque et bona hostilia occultari possint ».

Lo stesso articolo contiene un preciso e formale patto, che è così:

« Si hostis bona in confoederati navigio reperiantur, quod ad hostem pertinet, praedae solummodo cedat, quod vero ad confoederatum, illico restituatur ».

Il trattato del 1666 prescrive lo stesso attestato, e ne dà la ragione stessa.

(Risposta del governo britanno alla dichiarazione del Re di Svezia, MARTENS, *Raccolta*, vol. III, p.188).

3) MARTENS, *Raccolta* ecc. vol. III, p. 189-205.

per conto de'trattati, non avrebbe per privilegiata la loro bandiera, ma si comporterebbe secondo gli stretti limiti del giure delle genti. Alla minaccia tenne subito dietro un manifesto del 17 di aprile 1780, il quale facultava la cattura de' legni olandesi che da un porto ad un altro nemico trafficavano, ovvero caricati di merci nemiche. In tal modo gli Stati Generali, dubbiosi tra le speranze e i timori, furono invitati dalla Russia ad accettare la convenzione della neutralità armata, composta dalle potenze rivierasche del Baltico. Dopo molto tempo, e non meno esitazione, risolvettero accettandola il 30 di novembre 1780; ma nè pure unanimemente, perciocchè negarono il loro consenso le province di Zelanda, di Gheldria e di Utrecht. Dieci giorni dopo, la Gran Bretagna indisse guerra alle Province Unite, sul motivo che esse avean conchiuso un trattato segreto con gli Stati Uniti di America, riconoscendone l'indipendenza. Le Province Unite chiesero alle potenze del Nord gli aiuti promessi con la convenzione di neutralità armata; ma fu rigettata la domanda, adducendo il pretesto che la nimistà tra la Gran Bretagna e l'Olanda era avvenuta prima che questa fosse entrata nella neutralità armata, e che i motivi della guerra addotti nella dichiarazione inglese non avevan che fare affatto con lo scopo della lega neutrale 1).

Gli Stati Uniti di America aderivano ai principî della neutralità armata, mediante l' ordinanza del Congresso dell' anno 1781.

La Prussia vi aderì l'8 di maggio 1781. L'Austria il 9 di ottobre 1781, ma ai soli principî, non mica alle convenzioni che la stabilivano. Alle convenzioni aderì solo il Portogallo il 15 di luglio 1782, e di poi il Re delle due Sicilie il 10 di febbraio 1783 2).

La neutralità armata delle nazioni settentrionali continuò a minacciare, fino alla pace del 1782, la sicurezza dello impero britanno.

Il quale, già in guerra rotta con la Francia, la Spagna, l' Olanda e gli Stati Uniti di America, vedeva il pericolo, che aumentandosi le forze nemiche con le potenze neutrali, avrebbero potuto dare il tratto alla bilancia già in bilico contro la sua primazia navale. Col fine di cansar questo pericolo, e anche per distaccare l' Olanda dalla lega, l' Inghilterra, nel 1782, offrì di pattuire un particolare trattato di pace con la repubblica, con la mezzanità della Russia, e stando a quello del 1674, per il quale, come diceva il signor Fox, allora segretario di Stato su gli affari stranieri, al ministro russo in Londra «i principî della neutralità armata sono stabiliti nella loro possibile ampiezza, quanto a tutte le parti contraenti. Il perchè il Re non esita a dire che accetterà come fondamento di una pace particolare tra sè e gli Stati Generali una libera navigazione, giusta i principî che S. M. Imperiale propose nella sua dichiarazione del 26 di febbraio 1780 3)».

Questo negoziato non riuscì a buon esito, e l' Inghilterra continuò a trattare le potenze che rimasero neutrali durante la guerra americana secondo la legge preesistente delle nazioni, siccome essa la intendeva e la praticava. Con molta avvedutezza e moderazione intanto si avanzò nelle sue pretensioni marittime; e fece cadere in disuso la regola da lei

1) Schoell. *Storia compendiata de' trattati di pace.* vol. IV, p. 55. Flassan. *Storia della diplomazia francese*, vol. VII, p. 282-296. Martens, *Raccolta*, vol. III, p. 223.

2) Id. *ibid.* vol. IV. p. 55-57.

3) *Annual register.* Anno 1782. p. 299.

stabilita nella guerra del 1756, riguardante il commercio coloniale del nemico.

Finalmente questa guerra ebbe fine col difinitivo trattato di pace conchiuso a Versailles nel 1783. Col quale trattato l'Inghilterra riconobbe l' indipendenza degli Stati Uniti d' America, e l' isola di Minorica e le Floridi furono restituite alla Spagna; il Senegal e l' isola di Tabago furono cedute alla Francia, cui, assieme coll' Inghilterra e con gli Stati Uniti di America, fu permesso di partecipare alle pescagioni di Terranova, e acquistando le isolette di S. Pietro e di Michelone. Tutte le piazze occupate nelle Indie orientali furono vicendevolmente restituite, e Hyder Alì e gli altri alleati della Francia furono invitati ad acconsentire al trattato. Di questa maniera il contrappeso marittimo e coloniale fu in certo modo ristabilito, mentre la Francia si tolse dalla servitù militare impostale col trattato di Utrecht, confermata con quello di Aquisgrana nel 1748, e di Parigi nel 1763, coi quali il governo francese obbligavasi a demolire le fortificazioni di Dunkerque.

Il trattato di pace del 1783 tra la Francia, l' Inghilterra e la Spagna rinnovava quelli di pace e di commercio di Utrecht, e per conseguenza confermava le convenzioni marittime contenute nel trattato di commercio di Utrecht in pro della navigazion neutrale. Ma il trattato di pace del 1784 tra la Gran Bretagna e l'Olanda non contiene alcun'altra equivalente convenzione 1).

Nel trattato di commercio e di navigazione del 1786 tra la Francia e l' Inghilterra furono anche convenute queste disposizioni. Ma nel parlamento inglese, discutendosi intorno i preliminari di questa convenzione, il marchese di Lansdowne parlò contro; perciocchè, egli diceva, in quelle disposizioni la Gran Bretagna formalmente riconosceva i principi della neutralità armata. Ma a questa instanza fu solamente risposto, che le erano dirette a prevedere il caso, pochissimo probabile, in cui uno de' contraenti fosse in guerra marittima, mentre l'altro resterebbe neutrale, e non per presentare a tutte le nazioni una regola generale da seguire 2).

Gli Stati Uniti Americani aveano accettato il principio di *nave libera, merce libera*, con l' altra massima inversa *nave nemica, merce nemica*, ne' loro trattati del 1782 con le Province Unite, del 1783 con la Svezia, e del 1785 con la Prussia 3).

§ 16. — *Trattato del 1785 tra gli Stati Uniti e la Prussia.*

In questo trattato vi si contengono due patti molto osservabili, circa la limitazione delle operazioni guerresche. L' art. 23 dice così:

« Se tra le parti contraenti si rompesse guerra, i mercanti dell' uno Stato dimoranti nell' altro potranno rimanervi ancora per nove mesi, a fin di raccogliere i loro capitali, curare i loro negozî e indi potranno liberamente partirsene, portandosene i loro beni, senza soffrire nè molestie, nè impedimenti. Le donne e i fanciulli, i letterati, i coltivatori, gli artigiani, i manifattori e i pescatori, che non sono armati, e abitano le città, le borgate, ovvero piazze non fortificate, e in genera-

1) Martens, *Raccolta* ecc. vol. III, p. 521, 543. 560, e vol. IV, p. 168-173.
2) *Storia parlamentare d'Inghilterra*, vol. XXVI, p. 565.
3) Elliot, *Codice diplomatico americano*, vol. I, p. 134, 168, 334.

le tutti coloro che lavorano per sostentarsi e al comun vantagio del genere umano, potranno continuare le rispettive professioni, nè soffriranno molestie la persona o la casa di loro; i loro beni non saran messi nè a sacco, nè a fuoco; nè i loro poderi saranno distrutti dagli eserciti nemici, in poter de' quali potrebbero cadere per gli avvenimenti della guerra ; ma se fosse necessità di prender qualche loro cosa per l'esercito nemico, ne sarà pagato il giusto valore ».

L' art. 24.° poi dice :

« Nello scopo di mitigare l'infortunio de'prigioni di guerra, e perchè non sieno mandati in lontani e rigidi climi, ovvero chiusi in luoghi malsani e angusti, le parti contraenti si promettono scambievolmente, e in presenza dell' nniverso, che non seguiranno tali usi; che i prigionieri, che l'una può fare all'altra parte, non saranno trasportati nè nelle Indie orientali, nè in veruna contrada di Asia o di Affrica; ma loro si assegnerà in Europa, o in America, ne'rispettivi territorî delle parti contraenti, un luogo salubre ; che non saranno messi in prigione nè in segrete, nè su i pontoni; che non saranno gravati di ceppi, nè in alcnn altro modo privati dell' uso delle membra ; che gli uffiziali, data la parola di onore, saranno tenuti in certi luoghi che verranno stabiliti, fornendoli di comodi alloggiamenti ; che i soldati saranno distribuiti in luoghi aperti, e vasti tanto da starvi a lor agio, e saranno alloggiati in baracche ampie e comode, come quelle delle milizie della nazione in poter di cui sono prigionieri; che la stessa nazione darà agli officiali giornalmente le stesse porzioni degli stessi cibi e della stessa quantità, sia in natura, sia in denaro, che dà agli offiziali di ugual grado del suo esercito ; e che a tutti gli altri prigioni egualmente darà una porzione simile a quella che ai suoi soldati. La somma di tutte queste spese sarà pagata dall' altra potenza, dopochè, terminata la guerra, vicendevolmente avranno appurati i conti per lo mantenimento de' prigionieri ; e questi non saranno confusi nè ragguagliati con altri conti, nè la paga dovuta sarà ritennta per compensazione o rappresaglia, per questo o quel capo o pretensione, vera o supposta che siasi. A ciascuna delle dne potenze sarà permesso di tenere un Commessario a sua scelta nel luogo ove sono acquartierati i prigionieri in poter dell'altra. A questi Commessarî sarà permesso di visitare i prigionieri ogni volta che loro piacerà ; essi potranno ancora ricevere e distribuire quei doni, che i parenti o gli amici dei prigionieri lor faranno pervenire : finalmente sarà loro permesso di farne relazioni, con lettere aperte, a coloro che li mandano. Ma se nn officiale mancasse alla sua parola di onore, ovvero qualche prigioniero uscisse fuori la cerchia degli alloggiamenti assegnati, l'officiale, o qualunque altro prigioniere, non godrà dei vantaggi in questo articolo convenuti per esser rilasciato sulla sua parola di onore, o per il suo allogiamento. Inoltre, le due potenze hanno dichiarato che nè il pretesto che la guerra infranga i trattati, nè qualunque altro motivo, non sarà stimato tale di annullare o sospendere questo e il precedente articolo; ma al contrario, appunto pel tempo in cui vi fosse guerra sono stati convenuti, e durante la quale essi saranno così religiosamente osservati, come gli articoli più universalmente riconosciuti dal diritto di natura, e delle genti 1) ».

1) Elliot, *Codice diplomatico americano*, vol. I, p. 348.

§ 17. — *Opinione del* Franklin *su i corsari.*

Questi due articoli furono dettati dal Franklin, che negoziava il trattato, e il cui intelletto filosofico da molto tempo meditava come mitigare i mali della guerra. Quando intavolava il trattato di pace del 1783 tra il suo paese e l'Inghilterra, egli espose al Sig. Oswald, commessario inglese, i suoi pensieri come impiegare i corsari.

« È pel bene dell' umanità che le occasioni e motivi di romper guerra debbono essere diminuite. Abolito che sia il mestier di masnadiere, ne cesserà un motivo, e più duratura e probabile sarà la pace. L'uso di rubare i mercatanti sul mare, avanzo della antica pirateria, avvegnachè torni a pro di talune persone, non però giova a tutti quelli che esercitano un tal mestiere, o agli Stati che lo permettono. Nell'inizio di una guerra alcuni bastimenti ricchi di carico, non navigando con precauzione, sono sorpresi e catturati; il fatto inanimisce gli avventurieri che armano molti altri legni. Ma l' inimico, stando in sull' avviso, pone più cura nello armare i suoi legni mercantili; non naviga se non iscortato; sicchè, mentre si accresce il numero de' corsari per predare, diminuisce tanto il numero de' legni, e il valor delle merci, che possono essere predate, che molte volte le spese della corsa superano alla lunga il guadagno; e poichè ciò avviene nelle società, avvegnachè i particolari vi trovino un fruttuoso bottino, vi perde la massa, che cerca un guadagno; conciossiachè la spesa fatta durante la guerra per armare i corsari, sorpassa di molto la preda. Arrogi: la perdita che fa la nazione del lavoro di tanti uomini, pel tempo che sono a ciò occupati; i quali non solamente barattano quel che guadagnano in orgie, e in altre sozzure; ma oltre a ciò, interrotta l' abitudine del lavoro, cessata la guerra, difficilmente si addicono ad altro mestiere; onde è che il numero de' ladri, e degli sfaccendati si accresce; gli stessi imprenditori, ai quali è stata la fortuna propizia, diventando in un attimo ricchi, si dànno agli scialacqui e alla crapula; abitudine, che non cessa col diminuir delle sostanze, e che infine riduce al verde: giusto castigo che lor dà la provvidenza per avere a sangue freddo rovinati tanti onorati e innocenti mercatanti e le loro famiglie, alle quali aveano procurato il sostentamento, facendo il comun bene della umanità ».

Nel 1785, scrivendo ad un suo amico, diceva: «Gli Stati Uniti, avvegnachè in postura migliore di qualunque altro paese da godere con la pirateria, si dàn premura di abolirla, convenendo in ogni loro trattato un patto con cui solennemente si obbligano, in caso di guerra, che nè dall' una, nè dall' altra parte si dia commessione ai corsari, e che non sia recata molestia ai legni mercantili in rotta 1) ».

§ 18. — *Teoriche del* Galiani *e del* Lampredi *su i principî della neutralità armata.*

I principî, proposti dagli Stati confederati per la neutralità armata, e riconosciuti dalle nazioni nemiche che guerreggiarono la guerra terminata con la pace di Versailles (1783), tranne l'Inghilterra, divennero il soggetto di gravi discussioni tra due dotti pubblicisti italiani. Il Re delle due Sicilie, accettando i trattati della neutralità armata del 1783,

1) *Lettera a B. Vaughan*, Franklin, *Opere*, vol. II, p. 448.

dicea nell' atto, che i principi di quella lega erano appunto gli stessi che suo padre avea seguito, dopo che nei due regni era ristabilita la monarchia indipendente; e gli stessi che essi aveano riconosciuti ne' trattati da loro fatti, da che avean cessato dalla dipendenza della Spagna. Nel 1782 l' abate Galiani pubblicò in Napoli un trattato circa i doveri de' Sovrani guerreggianti e neutrali gli uni verso gli altri 1); il quale trattato può riguardarsi come una difesa dei principî professati dal Governo napoletano,perciocchè egli dice averlo scritto « *per irresistibile ordine* »; aggiungendo « in poco tempo,e senza aiuto di libro alcuno». Frattanto cita numerose autorità; e tra l' altro critica severamente un autore molto più dotto di lui, il Lampredi, professore di gius pubblico allo Studio di Pisa: il quale, durante la guerra della rivoluzione dell'America del nord, avea pubblicata un' opera sul gius di natura e delle nazioni, ove tratta per sommi capi de'diritti de'guerreggianti e de'neutrali 2).

Edita l'opera del Galiani,il Lampredi pubblicò in Firenze nel 1788 un separato trattato su lo stesso soggetto,intitolato: *Del commercio de' popoli neutrali in tempo di guerra* 3).

L' autore pone per principio fondamentale, che il solito commercio delle nazioni, stando in pace con quelle che poi divengono guerreggianti, non è legalmente interrotto dalla guerra, e può essere continuato con le qualità, che nascono dal dovere di imparzialmente accordare e rifiutare i vantaggi del commercio neutrale relativamente a tutte le potenze in guerra. Da un altro lato,a questo diritto del neutrale di continuare il cousueto commercio si oppone il diritto dello Stato guerreggiante, che mira a debellare il nemico, e quindi a intercettare a questi ogni comunicazione, con cui possa direttamente aumentare i suoi mezzi di resistenza e di ostilità, ovvero di impedire una particolare operazione strategica. Da qui nasce una contrarietà tra i due diritti.

Il diritto della potenza guerreggiante d' indebolire e vincere il nemico, a rigor di logica, potrebbe essere spinto tanto da proibire qualunque traffico col nemico,il quale potrebbe con tal mezzo aumentar le sue forze e fortificarsi alla resistenza. Nella storia troviamo esempî di tali pretensioni da parte delle nazioni guerreggianti; ma frequentemente le si sono limitate al diritto d'intercettare certi oggetti che servono alla guerra, ovvero senza i quali il nemico non avrebbe potuto continuare nella resistenza,e a vietare con le piazze bloccate o assediate qualunque siasi traffico, col quale ne sarebbe alla lunga ritardata la resa. Il Lampredi opina che il diritto dello Stato in guerra di sequestrare le mercatanzie di contrabbando,e di intercettare il traffico con le piazze bloccate o assediate,nonchè il dovere del neutrale ad ubbidire a queste disposizioni, non nasce dal gius naturale o primitivo delle genti, che obbliga tutti gli uomini in tutti i tempi, e in tutti i luoghi, ma che sia indipendente dal giure,continuamente variato a seconda delle mutazioni che avvengono nel commercio marittimo e nelle navali ostilità.

Da tali principî questo pubblicista conchiude, che è vietato il com-

1) *Dei doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti,e di questi verso i neutrali.* Napoli in 4, 1782.

2) Lampredi, *Juris publici universalis, sive juris naturae et gentium theoremata;* Livorno 1776-1778, vol. III.

3) Il sig. Peuchet pubblicò una versione in francese di quest' opera con note e documenti nel 1802.

mercio delle merci di contrabbando, non perchè i doveri della neutralità esigono che le nazioni, rimaste in pace, s' astengano da tale commercio; ma perchè hanno, o espressamente promesso di non proteggere i sudditi loro che a siffatto commercio attendono, e di abbandonare le loro proprietà che sieno confiscate dal nemico, ovvero hanno tacitamente aderito all' uso che intorno a ciò la maggior parte delle nazioni ha stabilito. Se lo Stato guerreggiante considerò il diritto di sequestrare e confiscare le merci di contrabbando come a sè assoluto; e se del pari come un dovere assoluto, nascente dal primitivo diritto delle nazioni, il neutrale riguardò lo astenersi dal commercio di tali mercatanzie; questo diritto e questo dovere sarebbero estesi molto più di quello che in fatto non sono. Conciossiachè lo Stato guerreggiante potrebbe richiedere al neutrale non solo che assentisca alla cattura e alla confisca delle sostanze de'suoi sudditi, ma che assolutamente proibisca di trasportare merci di contrabbando dal paese neutrale, quando sarebbero dirette al nemico. Se lo Stato neutrale a tal richiesta si negasse, sarebbe una violazione de' doveri della neutralità tale, che la potenza in guerra potrebbe stimare come nemico il preteso neutrale.

Non havvi dunque legge che vieti allo Stato neutrale di fornire il nemico di una potenza guerreggiante degli oggetti di contrabbando, purchè imparzialmente eserciti il suo commercio a pro di ambe le parti avversarie; e, per l'opposto, nè pure havvi legge la quale impedisca allo Stato in guerra d' intercettare le cose dirette al suo nemico, e di confiscarle a suo pro.

Indi il Lampredi passa ad esaminare un inutile quesito posto dal Galiani; cioè: « il diritto convenzionale delle genti, vietando col nemico il traffico delle merci di contrabbando, proibisce anche che queste merci si vendano sul territorio neutrale » ?

Il Galiani opinò pel sì; e vuole che, ad atto d' esempio, un vascello costruito e armato per la guerra in un porto neutrale, non possa essere venduto ad una delle due parti nemiche 1).

Il Lampredi si arrabbatta a provare, col ragionamento e con le autorità de' precedenti pubblicisti, la sua opinione; cioè che è proibito il solo trasporto delle merci di contrabbando al nemico; ma che legalmente le possono vendersi in sul territorio neutrale. Ammette esservi esempi di nazioni neutrali, le quali, prudentemente evitando ogni occasione di litigio con le potenze guerreggianti, avessero vietato il traffico delle merci di contrabbando anche nella cerchia del proprio territorio; ma conferma che, nella guerra della indipendenza dell' America del Nord, solamente Venezia, tra gli Stati neutrali, diè un tale esempio. Napoli proibì solamente che si costruissero navi da guerra per poi venderle, e il trasporto delle merci di contrabbando; mentre la Toscana permise che i suoi sudditi continuassero a trafficare di queste merci entro i limiti del suo territorio e fuori, salvo il diritto alle nazioni guerreggianti di sequestrare e confiscare sul mare ciò che si trasportasse al nemico 2).

Esaminando la quistione: quali sono le mercatanzie che possono confiscarsi, quando sono trasportate per uso del nemico, e staggite in mare, il Lampredi ricorre anche al diritto volontario o convenzionale delle

1) Galiani, *De' doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti, e di quelli verso i neutrali*, cap. IX, § 14.

2) Lampredi, *Del commercio de' popoli neutrali in tempo di guerra*, p. I, § 1-3.

genti, nascente dai trattati e dall'uso, con cui la contesa tra gli opposti diritti delle nazioni guerreggianti e delle neutrali, stando al gius primitivo, è stata accordata con la necessità della difesa in tempo di guerra, e al bene del commercio in ogni tempo. Quanto a ciò, spesso ha variato il diritto secondario; però ha sempre riguardato come di contrabbando le cose esclusivamente servibili alla guerra. Per le cose poi utili, tanto in pace, quanto in tempo di guerra; ovvero le sostanze naturali o artificiali, che nel loro stato ordinario non sono mica utili alla guerra, e che possono essere trasformate in istromenti guerreschi;ad esempio il salnitro, lo zolfo, il ferro, il piombo, il rame, il catrame, e il legname da costruzione; ovvero quelli che si possono distribuire nella guerra, come il denaro e i viveri; dall'uso variabile e contradittorio delle nazioni non se ne può trarre una regola ferma. Frattanto egli è da osservare nei trattati una mira generale a stabilire un catalogo delle merci di contrabbando, limitandolo a quelle che nel loro stato ordinario servono all'uso della guerra, escludendone quelle che ancora non sono state trasformate in qualunque sorta d'istrumenti guerreschi. Questa fu la difinizione di contrabbando nel trattato di commercio del 1778 tra la Francia e gli Stati Uniti di America, e in quelli della neutralità armata del 1780 tra le nazioni rivierasche del Baltico. Però giustamente possono tassarsi di contradizione questi trattati, co'quali fu stabilita la confisca del salnitro, e dello zolfo; e proibivano queste sostanze, perchè unendole ad una terza, poteasi fabbricar la polvere da sparo, quando ancora non erano destinate a tal uso 1).

Passando all'esame del quesito, se la bandiera neutrale dee proteggere dal sequestro le mercatanzie del nemico, secondo il Lampredi,ci si presenta la stessa opposizione dei vicendevoli diritti delle nazioni guerreggianti e neutrali, che per lo contrabbando. Egli dice così: Stando al gius internazionale, il neutrale ha l'incontrastabile diritto di continuare a trasportare in tempo di guerra le merci del suo amico, divenuto mio nemico: ed io(la nazione guerreggiante) egualmente ho l'incontrastabile diritto d'indebolire il mio nemico, impadronendomi sul mare delle sue sostanze. Il diritto positivo o convenzionale delle genti circa questa materia ha variato secondo che han preponderato o le necessità della guerra, o l'utilità del commercio. Il *Consolato di mare*, e molti altri trattati anteriori al XVII secolo facultavano di catturare e confiscare le merci nemiche caricate su legno amico; e anche taluni han comminato la stessa condanna alle merci di amico caricate a bordo di nave nemica, seguendo il dettato dell'antico diritto francese che *la roba del nemico confisca quella dell'amico*.Il trattato più antico,che avesse riconosciuto il principio di *nave libera,merce libera*, fu quello tra Enrico IV e la Sublime Porta, conchiuso nel 1604, con cui la bandiera e la patente di passaggio doveano proteggere le sostanze de' nemici della Porta.Il Lampredi fa menzione di altri trattati tra le nazioni cristiane europee corrente il XVII secolo, ed entrante il seguente, stabilendosi questo principio unitamente colla massima di *nave nemica, merce nemica*. Non ostante tali convenzioni, le parti, che aveano pattuiti sì fatti trattati, rompendo la guerra, negarono di estendere agli altri i vantaggi dello stesso principio; e spinti dalle bisogne presenti, seguirono massime totalmente opposte a quelle che aveano solennemente pattovite. La

1) Lampredi, *Del commercio de'popoli neutrali in tempo di guerra*, p. I. § 9.

qual cosa nella guerra del 1740 fu rinnovato l'antico uso d' impadronirsi delle sostanze del nemico caricate su legno di amico. Se ne richiamarono le potenze neutrali, e alcune anche risposero con le rappresaglie, specialmente la Prussia; e tutte hanno cercato di ottenere una speciale esenzione mercè di particolari convenzioni. Gli Stati Uniti di America ne hanno ottenuto il privilegio dalla Francia col trattato del 1778. Finalmente l'Imperadrice di Russia si è sforzata affinchè queste speciali esenzioni diventassero una legge generale, con la celebre alleanza della neutralità armata del 1780, e quasi tutte le nazioni europee hanno acconsentito a questo sistema; ma non l'Inghilterra, riportandosi ai particolari trattati con le nazioni del settentrione, e al gius comune delle genti per regolare la sua condotta quando guerreggiasse.

Il perchè, secondo il Lampredi, non havvi alcun gius positivo delle genti che stabilisca una regola comune, invariabile, costante, con cui possono conciliarsi questi due opposti diritti. È un desiderio che si stabilisca la massima *nave libera*, *merce libera* in modo fermo e assoluto, come più favorevole alla libertà del commercio e della navigazione in tempo di guerra. Frattanto il pubblicista imparziale può dubitare se le nazioni, le quali han rifiutato di seguire questo principio, son colpevoli di aver violato il giure primitivo delle genti, impadronendosi delle sostanze del nemico caricate sopra legni neutrali.

A capo di tutti gli scrittori però sta l' Hubner, il quale zelantemente ha sostenuto la dottrina che, secondo il gius naturale e universale delle genti, la bandiera amica copre la merce del nemico 1). Trattando di quest'oggetto il Lampredi, dice aver confuso due quistioni del tutto diverse; cioè se le potenze guerreggianti hanno il diritto di proibire in tempo di guerra il commercio di nolo; e determinare se le potenze guerreggianti possono impadronirsi delle sostanze del nemico, caricate sopra legni neutrali. Su la prima quistione non vi può esser dubbio, che il neutrale ha il diritto di continuare in tempo di guerra lo stesso commercio consueto esercitato in tempo di pace, eccettuate le merci di contrabbando. Su la seconda il Lampredi opina che uno Stato guerreggiante ha il diritto di impadronirsi sopra mare delle merci del nemico, sia anche a bordo di bastimento neutrale, purchè al proprietario di questo si paghi un' indennità per la perdita del nolo. La cattura de' beni del nemico, come mezzo di indebolirlo, e di costringerlo a sottomettersi e a far la pace a giuste condizioni, è un diritto di guerra che può essere esercitato, laddove, secondo il gius delle genti, sono permessi gli atti di ostilità, cioè ne' territorî degli Stati guerreggianti, ovvero ne' luoghi dove, come il mare, non impera giurisdizione di verun Sovrano in particolare. Quindi una nazione guerreggiante ha il diritto di impadronirsi sopra mare de' beni del suo nemico, a bordo di qualunque naviglio li trovi 2).

Ecco due diritti egualmente incontrastabili, e direttamente opposti.

1) *De la saisie des batiments neutres*, 2 tom. all' Aja 1789.

2) Lampredi, cita l'Eineccio, il quale questa quistione esaminando dice: «Lo stesso ci sembra doversi stabilire, se nella nave di amico si trovi roba del nemico. *Nessun dubita che si possa prendere*, perciocchè al nemico tutto è permesso sulla roba del nemico e ovunque la trova se ne può impadronire». (*De nav. ob vect. merc. vet. comm.* cap. II, § 9). L'espressione dell'Eineccio *ovunque*, deve essere ristretta a que' luoghi dove è permesso commettere atti di nimistà. Lampredi p. I, § 10.

Se la bandiera neutrale protegge la merce nemica, si frustra nella esecuzione il diritto che ha la potenza guerreggiante d' impadronirsi delle sostanze del suo nemico. Se la bandiera neutrale non garentisce le merci nemiche, il diritto del neutrale di continuare il consueto commercio è violato; quindi non si possono esercitare nel tempo stesso questi due diritti ; il perchè è necessario stabilire quale dei due deve cedere all' altro, stando alle regole di giustizia e del bene comune delle nazioni.

A risolvere sì fatta quistione, il Lampredi suppone molti casi ne'quali il gius civile permette in urgenti occorrenze d'interrompere i negozî privati, e di tôrre ai particolari i loro beni a pubblico vantaggio, rifacendoli però del loro giusto valore. E primamente egli dimanda: quale è il danno che soffre il proprietario neutrale, catturato che gli è il naviglio carico delle mercatanzie nemiche, se il naviglio gli vien restituito, e se riceve il nolo, come dispongono i trattati e l' uso delle nazioni? Il danno sta solamente nelle conseguenze dell'indugio e della perdita possibile di ciò che avrebbe potuto lucrare nel viaggio di ritorno. Da un altro lato, se la potenza guerreggiante non esercitasse il suo diritto di cattura, ne potrebbero seguire conseguenze funeste, perciocchè l' intero commercio neutrale potrebbe esser protetto dalla bandiera neutrale, e così sfuggire il sequestro con danno grave della potenza guerreggiante, la quale ha per iscopo principale di distruggere i proventi commerciali del nemico, che sono i nervi della sua possanza navale. Tra questi due opposti diritti quindi non vi ha paragone a fare ; il perchè gli è giusto che il diritto del neutrale sia sospeso in pro del guerreggiante, salvo sempre un equo ristoro 1).

Stando al primitivo giure de' popoli, evidente cosa è che la nazione guerreggiante non ha diritto d' impadronirsi e confiscare le sostanze dell' amico, anche trovate sul territorio nemico; e meno ancora può far sue le merci trovate a bordo de'legni nemici, i quali, opina il Lampredi, non possono riguardarsi come parte del territorio della nazione guerreggiante di cui inalberano la bandiera. Questo principio, fondamentato in su la ragione, è raffermato dall' autorità del *Consolato di mare*, e dagli antichi trattati. La massima che la *roba nemica confisca quella d'amico* per istraforo e pian piano è entrata nella giureprudenza di molte nazioni, ed è stata ricevuta quasi generalmente coi trattati, i quali hanno riconosciuta l' opposta massima, che la bandiera amica copre la merce nemica. Sembrava che non vi passasse naturale o necessario rapporto tra i due principî di *nave libera*, *merce libera*, e *nave nemica*, *merce nemica* ; sebbene ne' trattati sieno state unitamente poste come equivalenti e scambievoli concessioni, l'una de'diritti de'guerreggianti, l' altra de' diritti de' neutrali, fatte con lo scopo di render semplice lo esame delle prove di proprietà, facendo tutto dipendere dalla naturalità del naviglio.

Il diritto di impadronirsi sopra mare delle merci di contrabbando, e di quelle appartenenti al nemico a bordo di un legno neutrale, porta seco il diritto di visita, qual necessario mezzo per conoscere se veramen-

1) A sostegno della sua opinione, il Lampredi cita il *Consolato di mare*, la cui compilazione ascrive ai Pisani nel XI secolo; e afferma che questa raccolta pubblicata che fu, diventò il gius marittimo delle nazioni europee date al commercio. Tanta celebrità le venne dalla saggezza di quelle decisioni, dal sentimento di equità con cui son dettate le regole ivi racchiuse, e dalla sua analogia agli usi generali degli Stati marittimi. V. la Introduz. pag. 18.

te il legno neutrale trasporta merci siffatte. Illegale è la resistenza che il neutrale opponesse alla nazione guerreggiante nell' esercizio di questo diritto, e giustamente con la confisca del legno e del carico ne è punito dalle ordinanze marittime di tutte le nazioni, in forza del diritto convenzionale delle genti,il quale non è che il primitivo diritto naturale,che facnlta di usare la forza contro chiunque siasi,che opponesse resistenza all' esercizio di un diritto legale 1).

L' uso e il generale consenso delle nazioni hanno permesso allo Stato guerreggiante di stabilire nel suo territorio i tribunali delle prede, competenti a decidere su la validità delle catture fatte dai vascelli da guerra,e spediti dallo Stato. Il Lampredi richiede, la ragione e il gius primitivo delle genti giustificano quest' uso ? Egli dice che la presa di un legno neutrale sopra mare, fondato sul sospetto che porti merce di contrabbando, o sostanze del nemico, come il condurre il legno col suo carico in un porto dello Stato in guerra, non sono atti di aggressione contro il Sovrano, i cui sudditi sono i proprietari del legno.La giurisdizione, esercitata dai tribunali marittimi del paese del catturante sulle sostanze prese, non si esercita mica su la nazion neutrale; ma è una giurisdizione delegata dal Sovrano della nazione guerreggiante ai suoi tribunali, perchè gli dieno i mezzi a decidere, se deve confermare la cattura fatta esercitando i diritti della guerra sotto la sua autorità, e di cui egli dee mallevare le conseguenze al Sovrano neutrale. L' Hubner avea opposto che, avvegnachè il Sovrano guerreggiante possedesse un diritto di giurisdizione su i catturatori suoi sudditi, non è poi giudice competente di coloro che suoi sudditi non sono, e che loro malgrado son condotti sul suo territorio. Il Lampredi risponde a quest'argomento che la giurisdizione di cui si tratta,non è la giurisdizion civile del paese, ma solamente una maniera di esercitare i diritti della guerra, di renderne legali le operazioni, affinchè non divenga una pirateria o una ladronaia.

Ma se, giudicato sulla cattura, le sostanze prese sono restituite, il neutrale non ha motivo alcuno a richiamarsi, purchè riceva un giusto ristoro nel caso di una presa senza un probabile sospetto. Ma se al contrario, viene una sentenza di confisca che le dichiara come buona preda di guerra, il suddito neutrale, che stima produrre appello contro la sentenza del tribunale, dee ricorrere al suo governo,affinchè intervenga appo quello del catturante. Se il Sovrano guerreggiante ritiene buoni gli atti degli incrociatori e dei suoi tribunali,e se conferma il sequestro e la confisca delle sostanze reclamate come neutrali,egli entra mallevadore di questi atti verso il Sovrano neutrale. In tal modo la controversia diventa un negozio da trattarsi tra l'uno e l'altro governo,e bisogna che sia terminato con un'amichevole composizione,ovvero mercè della rappresaglia, quando si denegasse giustizia in ultima istanza. Invertire quest' ordine di procedimento, e costituire (come propose il Galiani) il Sovrano neutrale a giudice delle catture fatte dai navigli naviganti con la sua bandiera, farebbe sorgere l'obbiezione istessa di quella prodotta dall' Hubner contro il procedimento al presente in vigore, cioè che la giurisdizione del Sovrano neutrale sarebbe esercitata sopra i catturanti non suoi sudditi, quando che il loro Sovrano è quello che dee rispondere della loro condotta.Il Galiani proponeva di delegare ai consoli del-

1) Lampredi, p. I, § 12.

le potenze neutrali, residenti ne' porti della potenza guerreggiante, l'autorità di giudicare su la validità delle catture in que' porti recate, e le cose in controversia,e le parti piatenti non si sarebbero trovate più ne'limiti della giurisdizion territoriale della potenza neutrale,che deve,giusta questo progetto, giudicare col mezzo di giudici delegati e residenti sur un territorio straniero. In sostegno del suo progetto adduce la consueta giurisdizione esercitata dai commessari inglesi a Livorno su le prede fatte dal loro navilio nel Mediterraneo, e portate nei porti di Toscana, senza alcuna instanza da parte del Sovrano neutrale di quel paese. Ma il Lampredi a tale esempio risponde,che se anche i particolari di fatto fossero stati tali come pretendea il Galiani,essi non basterebbono a giustificarne il progetto, imperciocchè la giurisdizione esercitata dai consoli inglesi in Livorno non era altro,che la giurisdizione ordinaria dello Stato guerreggiante che si esercita sopra le cose e le persone momentaneamente situate nel territorio neutrale, ma eziandio sotto l'autorità del Sovrano in guerra.

Per conseguenza di ciò,il Lampredi passa a disaminare qual sia il tribunale competente per giudicare su la validità delle prede,che portate, non nella giurisdizione territoriale del Sovrano, sotto la cui autorità esse sono state fatte,ma nel porto di un Sovrano neutrale, i sudditi del quale non hanno interesse alcuno nella contesa; e non esita a dire che il possesso del catturante, *jure belli*, delle cose predate, e portate in un porto neutrale dà al Sovrano guerreggiante il diritto esclusivo di stabilire la validità della preda fatta, e confiscata sotto la sua autorità; che il Sovrano neutrale dee rispettare il diritto di possesso del catturante, come se fosse del suo Sovrano, e non può egli medesimo pretendere di giudicare della validità della preda, nè può prender parte alla esecuzione della sentenza, sia di confisca, sia di restituzione, data dal tribunale dello Stato guerreggiante, purchè tal sentenza sia emanata fuori i confini del territorio neutrale, ove nessuna potenza straniera può usurpare i diritti di sovranità. Per la qual cosa su le prede fatte nel mediterraneo dai vascelli inglesi, e condotte nel porto neutrale di Livorno, avea sempre sentenziato il tribunale di Viceammiragliato in Minorica, quando questa isola era ancor posseduta dagl' Inglesi, o l'alta Corte di ammiragliato in Inghilterra. Gli è vero che ai Commessari delegati da questi tribunali fu permesso di esaminare i prigionieri e i documenti delle prede, condotte nel suddetto porto per preliminarmente stabilire se dovea proseguirsi il procedimento; e nell' affermativa, per la cognizion della lite era sempre adito il magistrato competente, sedente nel territorio dello Stato guerreggiante.Secondo il Lampredi solamente in due casi il Sovrano neutrale può interporre la sua autorità, stabilendo i suoi maestrati a decidere su la validità delle prede condotte ne' limiti della sua giurisdizion territoriale. E sono :

1.° Quando la cattura è avvenuta ne' limiti del territorio neutrale, ovvero è fatta da un naviglio da guerra armato ne' porti neutrali, violando le sue leggi e i suoi trattati.

2.° Quando il catturato muove querela al Sovrano neutrale di essere state predate le sue sostanze da pirati, i quali falsamente diceano di operare per commessione di uno Stato guerreggiante , ma non hanno un legale documento. In tal caso il tribunale neutrale può esercitare la sua giurisdizione, e decidere su la validità della commessione 1).

1) Lampredi, p. I, § 14.

§ 19. — *Pubblicisti della 2.ª metà del XVIII secolo.*

Col Vattel termina il secolo de' pubblicisti classici. Dopo l' opera sua, non ha mica gran fatto progredito la teorica del gius delle genti. Gli scrittori posteriori fino alla rivoluzion francese, in generale, sono compilatori più o meno sistematici, ovvero polemici, occupati solamente a quistioni di momentaneo interesse. I soli nomi del Moser e del Martens, meritano che ci badassimo alquanto su le loro opere.

Moser.

Gian Giacomo Moser nacque a Stoccarda nel 1701, e ivi morì nel 1785. La sua lunga vita ed operosa fu consagrata allo studio del gius pubblico dell' Alemagna e dell' Europa. Stato professore in molte università alemanne, nel 1749 fondò in Hanau un' Accademia per la istruzione de' giovani nobili che si addiceano alla profession diplomatica o amministrativa. Invitato indi a tornare in patria, ebbe la carica di giureconsulto consulente degli Stati di Wurtemberg. In quel tempo appunto gli Stati contrastavansi col Sovrano circa i loro privilegi, e poichè essi presentavano al duca un memoriale troppo incalzante, i ministri, avutolo per sedizioso, ne incolparono il Moser. Quindi nel 1759 venne arbitrariamente preso, e rinchiuso nella cittadella di Hohentwiel, ove fu tenuto per cinque anni. Quasi in tutto il tempo della prigionia non gli si permise nè carta, nè penna, nè calamaio e nè anche libri, eccettuati gli Evangeli e i Salmi. Gli Stati ne ricorsero al supremo Consiglio dell' impero per ottenerne la liberazione, e infine la si ebbe. Il suo persecutore, riconosciutane l' innocenza, gli accordò un soldo.

Dopo questo tempo il Moser si applicò esclusivamente alle scienze e alle lettere, componendo moltissime opere. Delle quali la principale è quella intitolata: *Saggio sul gius più moderno delle genti appo le nazioni europee in pace e in guerra;* ed è una doviziosa miniera di materiali, atti a chiarire le quistioni che spesso si presentano nel gius positivo delle genti. Antecedentemente egli avea pubblicato moltissime opere elementari su la scienza di questo diritto, componenti una immensa raccolta, nella quale hanno liberamente attinto gli altri pubblicisti men dotti. Egli ebbe a scopo nel dettare l'opera sua lo insegnamento del gius delle genti, servendosi degli esempî moderni, e di ciò che era avvenuto nelle vicendevoli relazioni tra le nazioni, e di ciò che era stato approvato nei loro variabili usi. E' comincia a tôrre esempî fin dalla morte di Carlo VI imperatore avvenuta nel 1740. Non pretendea di scrivere un trattato sul diritto naturale delle genti, fondamentato in su la speculazione dei filosofi, intorno a ciò che deve costituire la norma della giustizia tra le nazioni, indipendentemente dalle convenzioni, o dall' usanze. « Io non dètto, egli dice, un diritto delle genti elementare, fondato sull' applicazione della giureprudenza naturale, come dai suoi scrittori è inseguata, per tracciar la norma di condotta alle nazioni come esseri morali; non dètto un diritto delle genti filosofico, poggiandolo sovra immaginarie nozioni della storia e della umana natura; e finalmente io non dètto un diritto delle genti politico, in cui gli utopisti, come l'abate di Saint-Pierre, formano a lor modo il sistema europeo; ma sì io scrivo un saggio sul diritto positivo e pratico delle genti, che possa servir di norma per la

direzione degli Stati sovrani, o mezzosovrani europei nelle loro vicendevoli attenenze stando in guerra ed in pace 1) ».

Riguardando il gius delle genti come una raccolta di regole stabilite ad uso delle nazioni, ponendo da parte tutt'i principî di giustizia che ci dà la ragione, e che sono il fondamento del diritto internazionale, sotto il nome di gius naturale se ne restringerebbe di molto l'oggetto. Il Moser dal bel principio comincia dal chiedere, cosa è questo gius di cui tanto si parla? dobbiam ricercarne i principî nel Grozio o nell'Hobbes? Apparati i veri principî, quanto potremo giovarceue per istabilire le quistioni pratiche sorte dalle vicendovi relazioni tra i popoli? Egli afferma che i principî astratti della giustizia sono poco rispettati dai Sovrani e dai politici, e riguarda le usanze, e i trattati come le due principali basi del giure osservato dalle nazioni. I trattati sono legge non solo tra le parti contraenti, ma una seguela di trattati contribuisce a costituire man mano una regola generale. L' uso è dedotto dai fatti precedenti, ovvero dagli esempi di ciò che in pratica è stato seguito dalle nazioni. La regola vien dopo gli esempî, nè dev'essere *a priori* applicata a stabilire il valore di alcun fatto antecedente 2).

Martens.

Giorgio Federigo Martens pubblicò nel 1785 un compendio delle sue lezioni, dettate all' università di Gottinga, sul gius positivo delle genti in Europa 3). Indi, riveduta ed aumentata quest'opera, ne ha composto un trattato sul gius moderno delle genti in Europa. Del qual trattato, pubblicato la prima volta nel 1788, di poi se ne fecero molte edizioni corrette ed accresciute dall'autore, e infine è divenuto un manuale della scienza estimatissimo 4).

Il dotto autore in quest' opera elementare ha seguito il disegno del Vattel, cioè che il diritto primitivo delle genti è il diritto naturale modificato, applicato a regolare le attinenze tra le nazioni. Il solo gius naturale non bastare a dirigere le relazioni anche fra due nazioni. E' può

1) Moser, *Versuch des neuesten europäischen Wolkerrechts in Friedens und Kriegszeiten* etc. 10 Bände 1777-1780.

2) Ecco una nota delle opere del Moser sul diritto internazionale.

Anfangsgründe der Wissenschaft von der gegenwärtigen Staatsverfassung von Europa etc. Tubinga 1732. La seconda parte di questa opera non fu mai pubblicata. Nel 1736 il Moser pubblicò nella seconda parte delle sue *Vermischten Schriften* il suo *Entwurf einer Einleitung zu dem allerneuesten europaischen Volcherrechte in Friedens und* etc.

E poi pubblicò ad uso degli scolari della *Staats-und Canz-ley-Academie* da lui stabilita in Hanau le seguenti opere:

Grundsatze des jetzt üblichen europaischen Volkerrechts in Friedens zeiten Hanau 1780, e *Grundsatze des jetzt ublichen europäischen Volkerrechts in Kriegeszeiten* Tubingo 1752.

Nel 1778 pubblicò, a richiesta del Duca di Wurtemberg, un manuale della scienza del Diritto delle genti col titolo: *Erste Grundlehren des jetzügen europaischen Volckerrechts in Fridens-und Kriegszeiten*. Norimberga 1778.

Nel 1778 cominciò a pubblicare un'opera più estesa, che compì nel 1780 con questo titolo: *Versuch des neuesten europaischen Volcherrechts* etc.

3) «*Primae lineae juris gentium europaearum practici*». Gottinga 1785.

4) *Precis du droit des gens modernes de l'Europe fondé sur les traités et sur l'usage*. Gottinga. 1778, in alemanno nel 1796; seconda edizione in francese nel 1801; terza edizione nel 1821.

essere modificato concorrendovi molte particolarità,in modo da mitigare il primitivo giure; cioè spiegando le ambiguità, sovvenendo al silenzio;sicchè il risultamento di tali modificazioni col vicendevole consenso delle due nazioni costituisca il gius delle genti positivo, arbitrario e particolare tra loro. Il quale può essere o convenzionale, o consuetudinario, secondo che è fondamentato sopra espresse o tacite convenzioni,o solamente sull'uso; e stando a questo significato, in Europa,vi son tante leggi internazionali, per quanti speciali legami corrono tra gli Stati.

Noi possiamo immaginare moltissimi Stati,e anche tutti quelli di Europa,i quali con una espressa convenzione potrebbono definire i loro vicendevoli diritti, e con una federazione garentirsi; vi sarebbe quindi un codice stabilito del diritto primitivo delle genti, riconosciuto e obbligatorio per tutte le nazioni. Ma dai molteplici Congressi europei, in diversi tempi raccolti, non è finora seguita una simile generale convenzione, come nè pure dai progetti di pace perpetua pubblicati dai pubblicisti; il perchè un codice di diritto internazionale positivo non esiste, e forse non esisterà mai.

Da un' altra parte i trattati e gli usi che esistono tra le particolari nazioni, non obbligano mica le altre, eccetto quando fossero ricevuti come regola generale, per norma del condursi di quelle che vi aderiscono. Non pertanto una teorica generale del diritto positivo internazionale dell'Europa può fondamentarsi, considerando:

1.° Che i trattati speciali conchiusi tra gli Stati particolari tanto fra loro nell' essenza si rassomigliano, da poter noi dedurre i principî generalmente riconosciuti dalle nazioni,che di consueto sopra simili materie han conchiuso de'trattati.

2.° Nel modo stesso,dagli usi speciali, stabiliti tra due particolari nazioni noi possiam dedurre i principî generali da tutte, o da molte nazioni riconosciuti.

3.° Gli usi, così stabiliti, tra la maggior parte delle nazioni, e specialmente dalle più grandi, le altre facilmente imitano o seguono.

4.° Il continuo ricorrere delle potenze europee al diritto consuetudinario,osservato tra le nazioni civili, gli dànno tale forza obbligante, da non attendere a ricercare le pruove come siasi introdotto l'uso particolare di cui si tratta.

5.° I trattati obbligano le parti contraenti, ma spesso valgono di norma a quelli che tra altre potenze si conchiudono,e così pian piano si abitua a negoziar trattati con eguali patti. E pure spesso avviene che ciò che tra certe nazioni si conviene, va seguito come uso; donde ne segue un gius convenzionale per quelle, un consuetudinario per queste.

In siffatto modo raccogliendo i più generali principî seguiti dalle convenzioni speciali, espresse o tacite, identiche o analoghe, ovvero dall' uso, di consimil natura, noi possiamo stabilire una compiuta teorica del gius delle genti europeo generale, positivo, moderno e pratico. Non vi è diritto delle genti universale, obbligante i popoli di tutte le razze di tutte le religioni, e per civiltà diversi. Così, ad atto di esempio, gli Stati Uniti di America accettarono il gius delle genti europeo, mentre l'Ottomano per molti capi non riconosce il diritto internazionale che governa gli Stati cristiani ne'due emisferi. Il qual diritto si è esplicato unitamente al progredir del cristianesimo e della civiltà, del commercio e del sistema coloniale; col moltiplicar le alleanze e l' estendere le re-

lazioni diplomatiche; col sistema del contrappesarsi delle nazioni; finalmente mercè di tutte quelle cagioni che han contribuito a comporre il gran consorzio delle nazioni oggi esistente in Europa. Il diritto delle genti europeo non poche volte in varî tempi è stato mutato. Alcuni suoi principî possono rintracciarsi nelle instituzioni e ne' costumi del medio evo, altri nella epoca della Riforma e del regno di Enrico IV; ma generalmente il fatto, che rimane come un' epoca nella storia del moderno diritto delle genti, è la pace di Westfalia. Questo gran trattato, nonchè quello della pace di Utrecht, confermante il sistema politico europeo, ha infuse forze novelle al diritto positivo delle genti 1).

§ 20. — *Progetto di pace perpetua del* Bentham.

Gli è pregio dell'opera far parola dei frammenti di un saggio sul gius internazionale, dettati da Geremia Bentham, e pubblicati non ha guari secondo i suoi manoscritti, che han la data dal 1786 al 1789, perciocchè vi si scorge l' orma dell' originale e vigoroso ingegno di quel gran riformatore della Scienza della legislazione. In quattro parti dividonsi questi frammenti; la prima tratta del gius internazionale; la seconda della estensione che sulle persone possono avere le leggi di uno Stato; la terza della guerra, nelle sue cagioni e ne' suoi effetti; e l'ultima è un progetto di pace perpetua.

L' agglomeramento e l'abbondanza delle riflessioni, nonchè lo stile conciso dell'autore ci rende difficile di farne un esame. Additando i principî, che servir possono di fondamento a compilare un codice del gius universale delle genti, dimanda: quale scopo si proporrebbe un cittadino del mondo, se un tal incarico ricevesse?

E risponde, suo scopo dover essere la comune utilità di tutte le nazioni; perciocchè lo stesso dovere hanno e un legislatore particolare di una nazione, e un legislatore universale. Egli deve adunque necessariamente mirare alla generale utilità delle due nazioni. Primamente perchè egli possa attendere a questo scopo, per quanto vi si comprende il suo oggetto particolare, e di poi, perchè possa regolarvi le domande che egli crede poter fare alle altre nazioni; perciocchè, designato che sia l' andamento della comune utilità, le nazioni ne farebbero la meta dei loro sforzi; i quali, sendo comuni, non troverebbono che la possibile minore opposizione e, stabilito che si è il contrappeso, non sarebbe difficile a mantenerlo. A conferma della sua teorica, l' Autore accenna l'esempio della neutralità armata proposta dalla imperatrice Caterina II nel 1780. Potente che si fosse la nazione che prese l'entratura di questa proposta, non vi è ragione a dubitare d'avere col timore ponderato su tanti popoli, le cui forze riunite erano molto considerabili, e taluni di essi lontanissimi, la sola equità del proposto sistema, cioè la sua generale utilità, ha potuto spingere a riceverlo.

Egli osserva, che è lo scopo quello che determina i mezzi. Lo scopo della condotta che un Sovrano deve tenere verso i suoi sudditi, lo scopo

1) Martens, *Primae lineae juris gentium* etc. Proleg. §§ 1-5. *Precis du droit des gens* etc. Introd. §§ 1-10. Gunther, altro scrittore alemanno e di molto merito, ha seguito il Martens. Il 1.° vol. della sua opera fu pubblicato nel 1787 col titolo: *Europaischen Volkerrechts* ecc.; nel 1792 fu edito un secondo volume; ma l'intendimento dell' autore di dettare un trattato sul gius delle genti in tempo di guerra a compimento del suo disegno, non fu mai eseguito.

della legge interna di qualsiasi consorzio, dev'esser la felicità maggiore di questo consorzio. Stando a questi principî,qual dev'essere lo scopo della condotta di un Sovrano verso le altre nazioni? deve solamente mirare alla maggior felicità de'suoi sudditi? In questo caso per nulla si fermerebbe alla utilità degli altri uomini;non dovrebbe attendere che a sottoporli alle sue leggi, e trattarli nel modo stesso che i Greci e i Romani si comportavano verso i popoli che dicevan barbari.

Frattanto,in questa via progredendo,egli deve sentire una certa resistenza simile a quella che sentono gl' individui in un particolare consorzio; la qual resistenza si fermerà alla generale utilità di tutte le nazioni insieme prese. Sicchè un Sovrano, per regolare la sua condotta verso le altre nazioni,non ha mezzo migliore, per arrivare al suo particolare scopo, se non di cercare l'altro più generale della maggior felicità di tutte le nazioni dell' orbe.

Supponendo esser questo lo scopo che deve regolare la condotta delle nazioni ne'loro vicendevoli legami, le materie di un codice internazionale per qualunque nazione sarebbero :

1.° L' utilità generale, in quanto consiste a non arrecare il minimo male alle altre nazioni, eccettuato ciò che mira al proprio vantaggio.

2.° L' utilità generale, in quanto consiste a fare il maggior bene alle altre nazioni, eccettuato ciò che mira al proprio vantaggio.

3.° L' utilità generale, in quanto consiste a non soffrire alcun danno dalle altre nazioni, eccettuato ciò che è dovuto al loro proprio vantaggio.

4.° L' utilità generale, in quanto consiste a ricevere il maggior bene possibile da tutte le altre nazioni, eccettuato ciò che è dovuto al loro proprio vantaggio.

Ai due primi oggetti possono riferirsi i *doveri* che la nazione deve riconoscere; come agli altri due ricapitolano i *diritti* che può richiedere. Ma, in caso di violazione di questi diritti,in qual modo domandarne soddisfazione ? Fin oggi non si conosce altro mezzo che la guerra ; ma esso è un male , anzi la somma di tutti i mali.

5.° In quinto luogo un codice internazionale dovrebbe disporre in modo che la guerra potesse produrre il minor male possibile, ma che convenga col bene che si cerca.

È obbligo del legislatore disinteressato di sforzarsi a contribuire al maggior bene di tutte le nazioni, seguendo la stessa norma, che per la legge interna ; di impedire i delitti internazionali, e di incoraggire le azioni utili tra i popoli ; di riguardare come un positivo crimine ogni azione,con cui uno Stato facesse il maggior male agli Stati stranieri riuniti, su i negozî de'quali sarebbe controversia, che non farebbe a sè stesso del bene: così, per esempio, il chiudere alle altre nazioni i mari e i fiumi che sono i grandi veicoli dell' orbe. Nel modo stesso deve riguardare come delitto negativo la dichiarazione di una nazione,che negasse di rendere un servigio positivo ad un' altra straniera, allorchè accordando il servigio domandato,essa farebbe il maggior bene alla chiedente, che non a sè di male. Così, ad atto di esempio , se nel suo territorio vi fossero alcuni che avessero mancato contro le leggi dello Stato straniero, e negherebbe di adoperarsi a punirli.

La guerra è una specie di procedimento con cui una nazione cerca, in danno di un' altra, rivendicare i diritti suoi. E poichè tra le nazioni non vi è un arbitro, il quale abbia tali poteri da impedire ogni resisten-

za da parte dell'aggressore,così non vi sidovrebbe ricorrere se non quando sia negata ogni soddisfazione ai giusti reclami dell' altra parte. Ma se al procedimento interno seguono grandi mali, maggiori son quelli del procedimento internazionale,le pene immensamente più severe, lunghe, e spesso anche più gravi negli effetti.

Il perchè le leggi della pace sarebbero le leggi sostantive del codice internazionale, e aggettive quelle della guerra. Il Bentham cita come cause usuali della guerra, le seguenti: 1.° L'incertezza dei diritti di successione, circa i troni vacanti, richiesti da due parti. 2.° Le interne perturbazioni degli Stati vicini, avvenute per la stessa cagione, ovvero per controversie tra il governante e i governati,ovvero tra i diversi membri del corpo sovrano quanto al diritto costituzionale. 3.° L'incertezza de' limiti tra gli Stati. 4.° L' incertezza de' diritti su i paesi nuovamente scoverti da diverse nazioni. 5.° Dalle gelosie per cessioni forzate, sia in antico, sia di recente. 6.° L'intolleranza di culto. 7.° Tutte le cagioni che possono produrre litigi tra gli Stati limitrofi o vicini.

Tra i mezzi d'impedire la guerra egli propone. 1.° La codicificazione delle leggi non scritte già stabilite dall' uso, e 2.° Delle nuove leggi e convenzioni internazionali da farsi sopra tutti gli obbietti che ancor sono indeterminati, cioè, su tutte le materie che possono essere oggetto di controversia tra due Stati. 3.° Il perfezionamento dello stile delle leggi, e di altrettali atti. « Quante guerre, egli dice, hanno avuto per sola e principal cagione l' ignoranza, o la incompetenza di un legista,o di un geometra » !

Questi mezzi di allontanare le molteplici cagioni della guerra tra le nazioni, prendendo origine dagl' interessi e dalle umane passioni, allo stesso autore sembravano tanto insufficienti,che, qual supplemento, propose un progetto di pace universale. Il quale è fondato sovra due principî cardinali, da lui avuti come essenziali per l'esito felice.1.° Ridurre e stabilire le qualità delle milizie di terra e di mare di ciascuna nazione che entra nel sistema europeo. 2.° Emancipare le colonie di ciascuno Stato.

1.°Quanto al generale disarmamento,osserva che non sarebbero grandi le difficoltà, se erano a considerarsi i legami di una sola nazione; l'impaccio è che le attinenze sono complicatissime con tutte le nazioni; però non è a scoraggirsene perchè insormontabili. La prima cosa non farebbe disdoro una convenzione di vicendevole disarmamento; chè la scambievolezza ne toglie l' amaro. Il trattato, con cui si pose fine alla prima guerra punica, limitava ai Cartaginesi il numero de'vascelli;mortificazione per loro, perocchè non avean vicendevoli patti co' Romani,i quali, abusando della vittoria, dettavano la legge ai vinti. All'opposto, la nazione che fosse la prima a volontariamente disarmarsi,si acquisterebbe una gloria imperitura; e non potrebbe che vantaggiarne sè stessa, dimostrando le sue pacifiche intenzioni, e le opposte di quella che negasse seguirne lo esempio.

2.°L'Autore trova la cagion principale delle guerre moderne nel sistema coloniale,e sovrattutto di quelle tra la Francia e la Gran Bretagna; e propone, come rimedio, la emancipazione delle colonie; che in vero sarebbe una grave perdita per la madrepatria. Di fatto è per esse che gli Stati non solamente spendono e in fortificazioni e in milizie, ma anche pel navilio. A mo' di esempio l'armata francese qual altro scopo può avere? Togliete le colonie alla Francia, basteranno poche fregate

nel Mediterraneo per soggiogare i Barbareschi. Se ora nel (1789, si venisse a guerra), l'Inghilterra dove colpirebbe il nemico? Nelle colonie, e con lo scopo di privarne il nemico. Emancipate queste; non rimarrà che il territorio della terraferma di Francia, che potrebbe essere il campo di guerra. Può l'Inghilterra campeggiarvi con lo scopo di conquistarlo e rendersene padrona? Qual altro oggetto si può immaginare avvenendo una tale invasione? Lo sbarcare su le coste per porre a sacco e fuoco il paese, sarebbe indegno di quella nazione e della civiltà; se non che lo stesso interesse della rapina non spingerebbe mai a un tal modo di guerreggiare: chè nessuna impresa depredatoria ha compensato mai le spese. A conferma del detto, l'Autore fa menzione della guerra finita con la pace di Parigi nel 1763. La lotta tra i pregiudizi inveterati e la civiltà, produsse un effetto assai curioso; quelli esigevano che l'inimico fosse guerreggiato ne'suoi territori; questa professava contro le ruberie commesse sulle costiere francesi. E in fatto nulla se ne guadagnava da queste scorrerie, e il male che si producea al nemico era sempre inferiore alle spese che costava. Da che questo assurdo? Perchè si era in guerra, e bisognava fare alcuna cosa. La Francia avea perdute le sue colonie, e non poteva esser campeggiata che su le sue coste, che erano depredate senza pro quanto al risultamento della guerra.

L'Autore anticipatamente risponde alle instanze che si potrebbero muover contro al suo progetto di emancipare le colonie francesi e inglesi, come seme delle guerre tra i due paesi, e che esso sia una utopia; e cita le memorie officiali, di Turgot e Vergennes; i quali statisti opinavano essere inevitabile tal emancipazione, anzi uno di loro la dicea desiderabile per la Francia; ed, avvenendo, si tornerebbe allo stato in cui si era prima di scoprirsi l'America. L'Europa allora non avea nè colonie, nè lontani stabilimenti, nè milizie stanziali; e non avrebbe avute altre cagioni a romper guerra se non gl'inconvenienti del sistema feudale, le nimistà religiose, l' ambizion della conquista, e l' incertezza delle successioni; delle quali la prima causa felicemente or non esiste più; la seconda e la terza son quasi estinte; e l' ultima si potrebbe facilmente spegnere.

Quanto alla morale nazionale, gli umani sentimenti son così lungi dalla perfezione, che nella opinione generale la giustizia non è ancora giunta ad avere superiorità su la forza; e l'autore si crede nell' obbligo dichiarare, che il suo governo meritava il rimprovero di aver abusato, più che qualunque altro, della forza a scapito della giustizia; ragion per cui a quello egli volgeasi per mettere in atto la riforma tanto desiderata; imperciocchè l' Inghilterra, possente e per mare e per terra più d'ogni altra nazione, prendendo tal entratura non ne scapiterebbe. Gli uomini sono più orgogliosi del sentirsi forti, che sensitivi ai rimproveri delle ingiustizie verso gli altri.

Per decidere le controversie internazionali indi l'A. propone lo stabilimento di un magistrato arbitro, il quale non potrebbe che agevolare il generale rappacificamento, anche se si trovasse senza un potere costrettivo. Si è elevata a massima una semplice osservazione, cioè una nazione non dover cedere ad un' altra sur un oggetto evidentemente giusto. Senza dubbio ciò vuol dire, evidentemente giusto per la nazione che giudica in causa propria, rispetto a quella cui si domanda la concessione; ovvero ciò vuol dire, che una nazione non deve concedere nulla che riguarda come di suo diritto; o sia che nulla deve concedere.

Quando poi tra le opinioni de'negoziatori di due Stati vi fosse disformità, dover seguire la guerra.

Finchè non vi sarà un maestrato comune, s'invochi pure la massima, che la concessione ad una evidente ingiustizia facilita a novelle aggressioni. Stabilite sì fatto magistrato, e da una contrarietà di opinioni certamente non ne segnirà la guerra; chè l'arbitramento, giusto o ingiusto che sia, salverebbe l'onore della nazione condannata.

Il Beutham addnce esempi di convenzioni altrettanto difficili e scabrose, ma che sono state attuate; e sono 1.° la neutralità armata; 2.° la confederazione americana; 3.° la dieta germanica; 4.° la federazione elvetica.

L'accettazione della neutralità armata da tntte le potenze marittime, eccettuata la Inghilterra, provava che il provvedimento in sè stesso era ragionevole, e nel tempo stesso mostrava la debolezza della Francia rispetto all' Inghilterra; il qual provvedimento non era dettato dall'ambizione ma dalla giustizia; una legge in favor dell'egnaglianza, una legge proteggente i deboli. La Francia n' era contenta; e perchè? Perchè era più debole dell' Inghilterra; nè altro motivo vi poteva essere. L'Inghilterra ne era malcontenta per la ragione opposta.

Il vizio degli animi gretti è la gelosia; come la virtù de' sommi è la fidanza. E per convincersi che la fidanza tra le nazioni non sia fuor di natura, non bisogna altro che leggere la storia de' negoziati tra il de Witt e il Temple, come la racconta l'Hume. E addito l'Hume, conciossiachè come bisognavano due negoziatori, quali il de Witt e il Temple, per regolare in quel modo l'oggetto del negoziato, era necessario uno storico come l'Hume per far loro giustizia. Gli storici volgari, per ispiegare sì fatti atti, non altrimenti fanno, che cercare i più bassi e indegni motivi, e senza addur prove, e neanche verisimiglianza li attribniscono agli autori. Il Temple e il Witt che aveano una vicendevol fidanza così giusta, così nobile, furono gli Statisti più saggi e virtuosi dell' Europa. Ma il secolo che vide una simile virtù, fu il secolo delle pratiche religiose contro lo Stato, e di mille altre atrocità giustamente avute in orrore. Posteriormente si è tanto progredito nella morale, da non esservi dubbio in Francia e in Inghilterra potersi trovare uomini atti a un simil còmpito, anche inferiori a quegli illustri modelli.

Potrebbe costituirsi un congresso ovvero una dieta generale, composta in modo che ogni nazione vi mandasse due rappresentanti. Questo congresso dovrebbe avere i seguenti poteri: 1.° Di decidere. 2.° Di far pubblicare la decisione in ambedue gli Stati. 3.° Dopo un termine mettere al bando dell' Europa lo Stato contumace.

Come un nltimo mezzo si potrebbe senza inconveniente stabilire la quota che dèe dare ciascnno Stato per eseguire gli arbitrati del maestrato. Ma la necessità di ricorrere a questo mezzo potrebbe mettersi da parte, accordando alla dieta la facoltà di dar la più estesa pubblicità alle sue decisioni; conciossiachè un tal appello alla pubblica opinione delle due nazioni mediante la stampa, in generale sarebbe sufficiente ad impedire che lo Stato, contro di cui è stato sentenziato, persistesse a negar giustizia. E perchè questo progetto non sia tenuto vano, l' Autore menziona l'esempio della guerra cominciata dal Re di Svezia contra la Russia nel 1788, la quale fu rignardata da'suoi sudditi come una violazione della costituzione da lui largita, consenzienti gli Stati. I comandanti delle milizie negarono di obbedire agli ordini suoi, sicchè il

Re si trovò costretto richiamare dalle frontiere le soldatesche, e a convocare una dieta. Ciò avvenne sotto un governo che ordinariamente si suppone,ma erroneamente, esser passato da una monarchia temperata,o meglio da una aristocrazia a monarchia dispotica. A guidare l'opinione della nazione non vi è atto di magistrato che si sia. Perchè essa potesse giudicare non vi sarebbe altro documento, che un manifesto del nemico,dettato nel modo che il risentimento naturalmente ispirerebbe; documento che al certo non potrebbe apertamente andare intorno, e che sicuramente il governo a tutto potere ne impedirebbe la pubblicazione 1).

Fra i progetti di pace perpetua del Saint-Pierre e del Rousseau e i « sogni di un dabben uomo » vi ha una meravigliosa rassomiglianza 2). La proposta del Bentham di abolire per sempre la guerra tra le nazioni europee è tanto più notabile, in quantochè di pochi anni precedette le grandi guerre della rivoluzion francese, le quali van contrassegnate per le enormi violazioni della legge positiva dalle nazioni ricevuta. La sola garenzia che propone per la conservazione di sì fatta pace perpetua, è di costituire una lega generale degli Stati europei, senza però additare i mezzi come impedire che questa non sia governata dalla preponderanza de'membri più possenti. L'esperienza ha dimostrato quanto sia difficile di costituire simili alleanze con la indipendenza e i diritti delle altre nazioni, specialmente con gli Stati minori. Il diritto di vigilanza e d'intervenzione perpetua, che da tali alleanze conseguono facilmente, possono divenire abusi, e quindi non senza pericolo possono essere messi in un codice internazionale.

1) *Opere di* Geremia Bentham *nuovamente raccolte* ecc. part. VIII, p. 537 554. Londra 1839.

2) V. Periodo II, § 17.

QUARTO PERIODO

DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE (1789) FINO AI NOSTRI GIORNI.

§ 1. — *Applicazione dell' intervento nelle guerre della rivoluzione francese.*

L' origine della prima guerra della rivoluzion francese si dee rintracciare nell' attuazione del principio dell' intervento armato dalle nazioni alleate nelle interne bisogne della Francia, per frenare il progresso della rivoluzione e la militare possanza sulla terra ferma. E questo motivo,come accerta la Storia, che fu quello dichiarato dagli alleati nella guerra del 1792, ci dà un convincentissimo esempio del pericolo, che si corre, tentando di stabilire nel codice internazionale un principio così vago e così suscettivo di abuso praticamente attuandolo. La storia di Europa ne' tempi andati, come abbiam notato, offriva molti esempî di intervento degli Stati europei nelle bisogne di una nazione, quando gli avvenimenti, che vi si succedevano, potevano nuocere agl' interessi e alla tranquillità delle altre. Su questo principio fondamentavansi gli interventi delle nazioni cattoliche o protestanti in pro dei loro correligionari nelle guerre avvenute dopo la Riforma,e le diverse leghe pattuite da prima per impedire l'ingrandimento della Casa d'Austria,e poi della Casa di Borbone; perciocchè guastando il sistema di contrappeso tra le nazioni europee, ne era minacciata la general sicurezza.Le Corti alleate, e i pubblicisti loro difensori, pensavano che a motivo della diffusione dei principî revoluzionarî francesi, sovrastasse un prossimo pericolo all' ordine sociale dell' Europa, come per lo suo militare impero crescente andarne distrutto ogni contrappeso tra le nazioni.
La Francia,per lo contrario,reclamava il principio di non intervento, e l'indipendenza delle nazioni. Affinchè si possa con cognizion di causa giudicare su questo famoso litigio, gli è pregio dell' opera delineare la storia de' negoziati precedenti la guerra.

§ 2. — *Origine della guerra di terraferma nel* 1792.

L'Assemblea nazionale, abolendo i balzelli feudali e le decime, vi comprese i beni posseduti dai Principi alemanni tanto secolari, quanto ecclesiastici, situati nelle province cedute alla Francia col trattato di Westfalia, tranne i diritti di proprietà privata e di giurisdizione. Gli Stati dello impero ne mossero querele al governo, e l'Assemblea nazionale il 20 di ottobre 1790 facultava il Re a trattar negoziati, per darsi una rifazione ai reclamanti. L'offerta fu rifiutata.L'imperatore Leopoldo II adì la dieta sulla controversia; la quale,a dì 10 di decembre 1791, dette il suo *Conclusum*, col quale pregava l' Imperatore di conservare integri i beni e i diritti dello impero contra l'usurpazion della Francia; dichiarò che i reclamanti doveano essere protetti dallo impero; si ricorse alla protezion delle nazioni mallevadrici del trattato di Westfalia; e decretò un generale armamento. L' Imperatore ratificò questo *Conclusum*, e chiese nuovamente giustizia per i Principi danneggiati, in una lettera del 3 di decembre 1791 diretta a Luigi XVI. Questi,il 15 di febbraio 1792, rispondeva rinnovando l' offerta, già fatta, di trattare per

una rifazione in denaro, negandosi a ristabilire lo *statu quo*, poichè non accordabile con la nuova costituzione francese; però proponeva che il ristoro pur avverrebbe su le rendite decorse e non pagate, dovute ai Principi alemanni dal decreto del 4 agosto 1789 abolente i diritti feudali. Molti Principi alemanni accettarono l'offerta; però gli avvenimenti posteriori non fecero attuare le convenzioni che si pattuirono 1).

Probabil cosa è, che ciò non sarebbe stato oggetto di guerra se non vi fossero concorsi altri fatti e più gravi. I Principi e gli emigrati francesi, ricoverati negli elettorati ecclesiastici del Reno, si raccolsero e si armarono con lo scopo di invadere la Francia. Il Conte di Artois e l'imperatore Leopoldo si abboccarono in Mantova il 26 di maggio 1791, e quegli ne ebbe promesse di aiuti da parte dell'Austria e dello impero. Si disse pure che a Pavia il 6 di luglio fu sottoscritto un trattato tra l'Austria, Prussia, e Spagna per dividersi le province francesi poste in su le frontiere. Se questo trattato vi fu, è dubbio; ma dubbio non vi è che nel giorno stesso Leopoldo II inviò alle potenze maggiori di Europa un dispaccio circolare, invitandole a dichiarare alla nazione francese, che i Sovrani come propria riguardavano la causa del Re Cristianissimo; volere che questo Monarca e la sua famiglia immantinenti fossero liberati, e potessero andare ove meglio lor piacesse; che loro si usassero i riguardi dovuti da'sudditi ai loro Sovrani; che al Re e alla sua famiglia, facendosi alcuna offesa nell'onore, nella libertà e nella sicurezza, le grandi potenze si unirebbero per vendicarla; che esse nazioni riguarderebbero come leggi costituzionali solamente quelle fatte con libero consenso del Re; e finalmente che esse adoprerebbero ogni mezzo per far cessare lo scandalo di una usurpazione fondata su la ribellione, il cui esempio tornava dannoso agli altri Stati 2).

Gli è evidente che in Pavia non fu formalmente conchiuso trattato alcuno, secondo il contenuto di una convenzione, che si sa essere stata fatta in Vienna il 15 di luglio tra l'Austria e la Prussia, stabilendo che non sì tosto la Russia e la Porta Ottomana si rappaciassero, un trattato di alleanza tra esse si sarebbe conchiuso; e che tanto la Imperatrice di Russia, quanto le due potenze marittime sarebbero state invitate a farne parte 3).

Un mese dopo sì fatti preliminari, l'Imperatore, il Re di Prussia e l'Elettore di Sassonia si adunarono alla famosa conferenza di Pilnitz, intervenendovi il conte di Artois, e molti esuli ragguardevoli. In quella accolta, i due Sovrani primi accennati sottoscrissero in comune il 27 di agosto una dichiarazione con vaghi e generali termini, dicendo di riguardare la condizione del Re di Francia come cosa che a tutti i Sovrani di Europa premeva; e manifestando la speranza, che tutte le potenze, a cui si era ricorso, riconoscessero questa gravezza; e che, unite ai sopradetti Sovrani, si adoprerebbero efficacemente perchè il Re di Francia fosse messo nello stato di poter liberamente porre le fondamenta di un governo monarchico, il quale si accordasse nel tempo stesso co'diritti de'Sovrani, e col benessere della nazion francese; e quindi, affin-

1) Schoell, *Storia dei trattati di pace*, vol. IV, p. 172-180. È molto notevole che l'Imperatore nella sua corrispondenza con Luigi XVI scritta in latino, si querelava che le costui lettere erano dettate in francese, mentre la consuetudine voleva che ogni negozio tra l'Imperatore e la Francia fosse trattato in latino.

2) Schoell, *Storia* ecc. vol. IV, p. 185.

3) Martens, *Nuova raccolta di trattati*, vol. V, p. 536.

chè questo scopo comune fosse raggiunto, l'Imperadore e il Re di Prussia avean risoluto di prontamente operare con le forze necessarie; e che frattanto ordinerebbero che le lor truppe si stessero coll'armi al braccio per cominciare la guerra.

Si vuole che a questa dichiarazione vi fossero stati aggiunti sei articoli segreti, co' quali le parti contraenti stabilirono intorno a'mezzi necessari per mantenere i trattati che esistevano con la Francia, e le rimostranze da farsi alla nazione francese, invitando tutto l' impero ad aderirvi 1).

Finalmente il 7 di febbraio 1792 tra l' Austria e la Prussia fu sottoscritta a Berlino la proposta alleanza, vicendevolmente garentendosi i loro territori, pattuendo scambievoli aiuti di milizie e di denaro, e dichiarando come scopo dell'alleanza il mantenimento della costituzione germanica 2).

Frattanto Luigi XVI il giorno 14 di settembre 1791 avea accettato la nuova costituzione francese, dichiarando alle nazioni il proposito di mantenerla; e Leopoldo II scriveva a tutte le corti, a cui il dispaccio circolare era stato diretto, come la Svezia, la Danimarca, l'Olanda e il Portogallo, di potersi riguardare, in quel tempo, libero il Re di Francia, e valida la sua accettazione della costituzione; accettazione da cui sperava poterne seguire la tranquillità della Francia; che era prudente non ismettere dai provvedimenti concertati, ma che riguardava come necessaria cosa che le potenze dichiarassero, a mezzo de' loro rappresentanti in Parigi, di rimaner ferma la lega, e i Sovrani alleati essere pronti in ogni occorrenza di sostenere i diritti del Re e della monarchia francese.

Però questo pacifico disegno di Leopoldo non fu accolto da tutti gli altri Sovrani. Fin dall' inizio della rivoluzione Gustavo III di Svezia si era dichiarato difensore dei diritti de' Sovrani, aspirando all' onore di comandare gli eserciti combinati, col fine di ristabilire la monarchia francese. A Drottingholm il 29 di ottobre 1791 conchiuse con Caterina II un' alleanza, di cui sempre nel mistero rimasero gli articoli segreti, ma che senza dubbio doveano riguardare gli avvenimenti francesi. Ambidue questi Sovrani del settentrione si negarono di ricevere la partecipazione di aver Luigi XVI accettata la costituzione, sostenendo non poterlo riguardare come libero. Leopoldo mirava a continuare ne' negoziati, e ad invigilare in sul progredire del movimento rivoluzionario in Francia, e a sottoporre le interne bisogne di quel paese a un Congresso europeo, da cui si sperava ottenere una modificazione nella costituzione francese, stabilendo due camere legislative. L'Assemblea nazionale a tal proposta oppose un decreto, dichiarando traditore della patria quel Francese, che consentisse a sottomettere l'indipendenza della Francia alla decisione di un Congresso straniero.

Che cosa questo decreto avesse prodotto nella condotta di Leopoldo II non è possibile a dire; mentre il primo giorno di marzo si morì. Francesco II, suo figlio e successore, immediatamente ratificò il trattato di alleanza con la Prussia, fatto il 7 di febbraio, dichiarando alla Francia che non recederebbe affatto dai suoi legami con gli alleati, finchè in essa esistessero le cagioni che gli aveano fatto stringere. Federigo Gugliel-

1) Martens. *Raccolta* ecc., vol. V, p. 260 a 261.
2) *Ibid.* vol. V, p. 301.

mo II stimò inevitabile la guerra e, ingannato dall'esito felice dello intervento della triplice alleanza nelle bisogne dell'Olanda e del Belgio, credè con le armi fermare il progresso della rivoluzione francese. Intanto in Francia il partito che era per la guerra, avea acquistato un po' di superiorità, divenendo ministri Dumorier e i Girondini. I negoziati intanto continuavano, richiedendo la Francia che i fuorusciti raccolti negli elettorati fossero disarmati e dispersi, mentre da una parte si affermava di essere stato ciò eseguito, e dall'altra si negava. Ogni irresoluzione tra la pace e la guerra fu terminata con gli ultimi capitoli (*ultimatum*) dell'Austria nel 7 di aprile; chiedendo che la monarchia francese fosse ristabilita conforme alla dichiarazione reale del 23 di giugno 1789; che il contado Venosino fosse restituito al Papa ; e che i Principi dell' Impero fossero reintegrati ne' loro beni nell' Alsazia, coi privilegi feudali per lo addietro goduti. Il governo francese, avuto in mano tal documento, consigliò il Re di proporre all'Assemblea nazionale un decreto,con cui si dichiarasse che la Francia era in guerra col re di Boemia e di Ungheria 1). Con ripugnanza Luigi XVI acconsentì a fare tal proposta, e il 20 di aprile la legge fu approvata con gran maggioranza 2).

L'Assemblea nazionale, nella esposizione de' motivi, in questa occasione compilati dal Condorcet,non confutò l'imputazione,che sapea a sè diretta, di avere volontariamente con la sua condotta fatta nascere ed accelerata la guerra già dichiarata. Essa fondamentava il suo ragionamento sul principio, che ciascuna nazione ha l' esclusivo potere di far le proprie leggi e di cambiarle : se questo diritto esiste per una nazione, dee esistere per tutte. Negarlo ad una, esser lo stesso che in nessun altra riconoscerlo; volerlo tòrre a viva forza, esser lo stesso che non rispettarlo in quegli che ne è il cittadino, o il capo. La nazione francese esser nella ferma credenza che principi tanto semplici sarebbero intesi dai Sovrani,e che nel decimottavo secolo non vi sarebbe alcuno che volesse oppor le vecchie massime della tirannia. Ma la sua speranza era rimasta delusa; contra la sua indipendenza erasi costituita una lega; e non l'era dato che sciegliere o di esporre la giustizia delle sue azioni ai suoi nemici, ovvero impugnar contro di essi le armi.

L' Assemblea nazionale, instruita che si era contrattata sì fatta minacciosa lega, ma tenace per la conservazion della pace, in sulle prime avea chiesto qual era l' oggetto dello accordarsi nazioni da gran tempo rivali; e le avean risposto, per lo mantenimento della generale tranquillità ; per la garantia e l'onor delle corone, per il timore che si fossero rinnovati alcuni fatti avvenuti nello sviluppo della rivoluzione francese.

Ma,chiedeasi,come si potea dire che la Francia avesse minacciata la generale tranquillità, allorchè avea fermamente risoluto di non recar la menoma offesa alla libertà di alcun popolo ; e in fatto si era tenuta in rigorosissima neutralità nella lunga e sanguinosa lotta accesa nei Paesi Bassi e negli Stati di Liegi ?

Senza dubbio la nazione francese avea solennemente asserito la sovranità appartenere al popolo, e questo, circoscritto nell'esercizio della sua suprema volontà dai diritti della posterità, non poter delegare un

1) Francesco II ancor non era stato eletto Imperatore.
2) Segur,Storia di Federigo Guglielmo II,vol.II. p. 216-223. Mignet, *Storia della Rivoluzione francese*,cap.3,Thiers, *Storia della Rivoluzione francese* vol.I.p.232.

potere irrevocabile; senza dubbio avea pur solennemente riconosciuto che non usanza, non legge espressa, non consenso, non convenzione può sottoporre una civile società ad un potere che non ha il diritto di riprendere. Però dichiarando sì fatte massime non poterne esser perturbata la tranquillità di altri Stati; ed esigendo che fossero soppressi gli scritti che le propagavano, sarebbe stato un inceppamento messo alla libertà della stampa, e un dichiarar guerra al progredire della umana ragione.

Circa ai pretesi maneggi dei Francesi di spingere a rivoluzione gli altri popoli, non vi era prova da affermare il detto; e fossero pure stati veri, le potenze, che aveano permesso il raunarsi dei fuorusciti francesi, che lor aveano dati soccorsi, che ne aveano accolto gli ambasciadori, che pubblicamente li aveano ammessi nelle loro conferenze, che non arrossivano di spingere i Francesi alla guerra civile, non avrebbero mica diritto a muover querela; ovvero bisognerebbe dire, esser permesso estendere la servitù, e delinquersi propagando la libertà; che tutto è legittimo contro i popoli, e che solo i governanti abbiano de'diritti.

Se in certe epoche della rivoluzione francese erano avvenuti delitti e atti violenti, toccava ai governanti punirli o coprirli coll'obblio; il cittadino, il magistrato, qualunque fosse la sua ragione, alle sole leggi del suo paese dovea ricorrere per giustizia, nè da altre che da esse doverla attendere. Le nazioni straniere, finchè i loro sudditi nocumento alcuno non avessero sofferto da tali avvenimenti, non poteano aver giusta cagione di doglianze, nè dare provvedimenti ostili per impedire che nuovamente succedessero.

Quanto ai reclami de' Principi alemanni per l' Alsazia, e quelli del Papa pel Venosino si rispose, che di quella la Sovranità era stata data alla Francia, tranne certi diritti che altro non erano che privilegi. Il vero senso di questa eccezione era, che sì fatti privilegi durerebbero finchè le leggi generali della Francia riconoscessero il sistema feudale nelle sue differenti forme e che, abolendosi, la nazione rifarebbe le vere perdite che ne sentirebbero gli antichi possessori. Questo e non altro era quanto poteasi fare in favor del diritto di proprietà, trovandosi in opposizione con la legge e col pubblico bene. I naturali dell' Alsazia erano Francesi, e la nazione, senza ingiustizia, non poteva privarla menomamente de'diritti comuni a tutti i sudditi.

I naturali del Contado poteano, a lor piacere, darsi una costituzione; poteano dichiararsi indipendenti; ma avean preferito essere Francesi, e la Francia, adottatili, non li avrebbe giammai abbandonati. Non dovea accettarne i voti? Il loro paese sta nel territorio francese, e la Francia non avrebbe mai potuto permettere che gli stranieri calpestassero una terra libera, per andare a punire coloro che si erano resi indipendenti, e a toglier loro i proprî diritti.

Si era dato ad intendere che in Francia quella che propugnava l' indipendenza e l'uguaglianza era una fazione. Ma la nazione francese avea una costituzione, e questa riconosciuta e accettata generalmente dai cittadini; essa non poteva esser cambiata che per voto del popolo e con le forme in essa prescritte. Finchè dunque essa sussisteva, il diritto di manifestare la volontà nazionale spettava a quelli che erano da lei riconosciuti, e costoro aveano alle nazioni straniere la sua volontà dichiarata. Il Re appunto, invitato dalla Assemblea nazionale, ed eseguendo gl'incarichi dalla costituzione a lui assegnati, avea mosse doglianze per la protezione data ai fuorusciti, e inutilmente avea domandato che la

fosse ritirata; egli aveva chiesto dichiarazione intorno al motivo della lega conchiusa contra la Francia; egli avea chiesto che la si sciogliesse;ed in vero era a far le maraviglie a sentir dire, che il solenne voto del popolo, pubblicamente dato a mezzo de'suoi legittimi rappresentanti,fosse quello di un partito.

Sicchè la continuazione di una tolleranza ostile in pro de'fuorusciti, la manifesta violazione delle promesse di disperderne le unioni, il diniego di rinunziare a una lega chiaramente offensiva, gl'ingiuriosi motivi di siffatto diniego, che mostravano il desiderio di distruggere la costituzione francese, erano sufficiente cagione a procedere nelle ostilità, che altro non sarebbero state, se non che atti di legittima difesa; imperciocchè non si faceva guerra al nemico, non dandogli il tempo di esaurire le nostre forze con lunghi preparativi, di estendere tutti i suoi agguati, di raccogliere tutte le sue forze, di raffermare le antiche e contrarre nuove alleanze. L' Assemblea nazionale, lungi dal chieder la guerra, era stato suo pensiero allontanarla, adoperando tutti quei mezzi accordabili col mantenimento della costituzione, con l' indipendenza e la sovranità nazionale, e con la sicurezza dello Stato. L'ultimo dispaccio dell' Austria altra scelta non presentava, che la restaurazione della servitù feudale e una vilissima ineguaglianza, il fallimento in frode ed imposte che dovea pagare la sola borghesia(*tiers etat*); le decime e l'inquisizione, i beni nazionali, comperati sulla pubblica fede, renduti agli antichi usurpatori; la salvaticina restituita nel suo diritto di menar il guasto nelle campagne, e il sangue francese profuso in favor de' disegni di una Casa nemica 1).

Il Re di Prussia, il 25 di giugno, pubblicamente espose le ragioni che l' aveano indotto a prendere le armi contro la Francia. E tra l'altro fe' accenno alla violazione dei trattati con l' impero, per aver soppresso i diritti e i beni dei Principi nell' Alsazia e nella Lorena; la propagazione in altre contrade delle dottrine sorvertitrici di ogni speciale subordinazione, e che aveano turbata la Francia; e quindi togliere alle altre nazioni la loro tranquillità e il loro benessere; la tolleranza, l'incoraggiamento, e anche la officiale pubblicazione dei discorsi e degli scritti più oltraggianti la sacra persona, e la legittima potestà de' Sovrani; e da ultimo l' ingiusta dichiarazion di guerra fatta alla Maestà del Re di Ungheria e di Boemia, seguita dall' invasione delle province belghe, a questo Monarca appartenenti, e di parte dell' impero germanico, quale scompartimento di Borgogna, non che dell' arcivescovado di Basilea, incontrastabil parte dell' impero. Il Re di Prussia aver prese le armi non solamente in pro del suo alleato la Maestà Apostolica e l' impero Germanico, ingiustamente guerreggiati dalla Francia; ma anche per prevenire gl' incalcolabili mali che potrebbero avvenire in danno della stessa Francia, dell' Europa, e dell' intero uman genere da quella funesta propensione a rompere ogni dipendenza, di sovvertimento in tutt' i poteri, di licenza e di anarchia, che, sembrava, averne già dovuto fermare il progresso una pur troppo triste esperienza. In Europa non vi era potenza a cui non premesse il mantenimento del contrappeso tra gli Stati,e quindi debito di non restarsene indifferente circa la Francia, parte principale nel sistema politico, da gran tempo internamente tur-

1) Thiers, *Storia della Rivoluzione francese*, vol. 1, p. 188. Note e documenti giustificativi.

bata dagli orrori del disordine e dell'anarchia, che aveano, per così dire, annientata la sua politica esistenza. I quali orrori destavan raccapriccio negli animi de' Francesi, amanti della patria, e ne desideravano ardentemente la fine; al pari che ogni uomo, sinceramente tenero dell'uman genere, bramava che fosse limitato sia quel prestigio di una malintesa libertà, il cui appariscente fantasma sviava i popoli dal sentiero del vero bene, rompendo i dolci vincoli di affetto e di fidanza che doveano unirli ai principi, loro sostegno e difesa; sia sovrattutto il licenzioso impeto dei tristi, i quali nel distruggere il dovuto rispetto ai governi ad altro non miravano, se non a rendere un olocausto su i frantumi de' troni all' idolo della loro insaziabile ambizione, o di una bassa cupidigia. Spegner l' anarchia in Francia; restaurarvi una potestà legittima su le essenziali fondamenta di una forma monarchica; e quindi preservare gli altri governi dalle lesioni, e dalla propagazion delle dottrine sovvertitrici di una frenetica fazione; questo era lo scopo principale del Re e del suo alleato; incoraggiati a tal nobile impresa, non solo dai voti di tutte le potenze europee, che la giustizia e la necessità ne vedeano, ma generalmente dai suffragi e dai voti di coloro a' quali veramente stava a cuore il bene dell' uman genere 1).

§ 3. — *Ragione della guerra da parte della Gran Bretagna.*

La restaurazione dell'antico governo in Francia, notammo, essere lo scopo della alleanza delle potenze europee; essa non fu che un intervento armato contro i principî della rivoluzione francese, de' quali se ne temeva la diffusione e l' esempio a danno delle finitime monarchie. Ma questa rivoluzione, finchè mirava ad una interna riforma del governo francese, non potea ombrare alcuna nazione la cui costituzione era fondamentata sulla volontà nazionale, manifestata colla espulsione di una dinastia, e l'elezione di una novella con poteri ristretti e meglio definiti. Il gran ministro, che poi diè tutto sè stesso, e le forze della sua patria consagrò ad una guerra di esterminio contro i principî della rivoluzione francese, e contro l'ingrandimento militare della Francia, in sulle prime non si accorse che questo avvenimento dovea assolutamente spezzare i vincoli di amistà tra i due paesi. Il Pitt, nel 9 di febbraio 1790, arringando il parlamento circa il bilancio di previsione(*budget*) della guerra, dichiarava che alla rivoluzione, la quale allora turbava la Francia, o tosto o tardi dovea necessariamente succedere un regolare e compiuto sistema di ordine e di accordo. Vero egli è che i propizî avvenimenti che doveano seguirne, poteano farla più spaventosa; ma, da un altra parte, essi potevano fare dei Francesi de' vicini i men pericolosi. Egli osava sperare che il particolare interesse della sua patria non lo costringesse a far tacere nel suo cuore un voto che il benessere dell' uman genere gliene faceva desiderare l' effettuazione; cioè la restaurazione della tranquillità in Francia, avvegnachè egli scorgeva di non potere ciò avvenire prestamente. In qualunque modo fosse ristabilito l'ordine in Francia, questa ne avrebbe una estesa libertà, con-

1) Ragioni del re di Prussia per intimar guerra alla Francia - Segur, *Storia di Federigo Guglielmo II.* vol. II, p. 555. Documenti giustificativi.

2) Segur, *Storia di Federigo Guglielmo II*, vol. III, p. 249. Documenti giustificativi.

segnenza appunto del buon ordine, e del buon governo ristabilito mercè della loro influenza. Subitamente la Francia rioccuperebbe il suo grado fra le possenti nazioni europee, godrebbe di quella libertà che si accompagna alla giustizia, e che l' oratore venerava, e che era suo obbligo, come inglese, di prediligere. Col sentimento di adempiere a tal dovere, potrebbe gelosamente guardare i popoli vicini se nutrivano tal generosa affezione, che è una particolar qualità degli inglesi 1)?

E posteriormente anche il celebre pubblicista, che coi suoi scritti contribuì a eccitare l' inimicizia della intera Europa contro la rivoluzione francese, come minacciante l' ordine sociale, in sulle prime vedeva in siffatto travolgimento la totale distruzione della possanza militare della Francia. Il Sig. Burke, nel suo discorso, in quella stessa occasione pronunziato, dichiarava che la Francia dovea esser considerata come messa fuori del sistema europeo 2). Nè era facile a stabilire se poteva esservi nuovamente annoverata qual possente nazione; ma nello stato in cui allor si trovava, la riguardava come priva di esistenza politica, e sicuramente richiedersi ben molto tempo perchè tornasse alla sua antica operosità. Poteva anche avvenire che la nascente generazione dicesse: *Udimmo, i Francesi essere stati prodi in guerra*. Conveniva nel parere di doversi invigilare sopra tal nazione, e regolarne la medela a seconda dei sintomi della sua convalescenza. Doversi por mente al suo *potere*, e non mica alla sua *forma di governo*, perciocchè tanto le repubbliche, quanto le monarchie poteano concepire ambizione, invidia e risentimento, ordinarie cagioni delle guerre tra le nazioni. Ma, se la Francia continuava in tale stato di snervamento, l'Inghilterra accresceva le sue spese, e quando poi diverrebbe necessario d' armarsi, essa non si troverebbe in forze bastanti da lottare con la rivale. Si era detto che la Francia, come repentinamente era caduta in basso, nel modo stesso prontamente rinvigorirebbe: di ciò egli dubitava; conciossiachè egli è vero che la caduta di un corpo da una certa altezza sempre più raddoppia di velocità nella caduta; ma che era difficile di alzare questo corpo alla stessa altezza, opponendovisi le leggi della gravitazion fisica e politica 3).

Le cagioni, per le quali il governo inglese uscì dallo stato di neutralità circa la guerra de' principi in su la terraferma, surti dalla rivoluzione francese, saranno manifeste riportandosi al carteggio diplomatico, e alle discussioni parlamentari dell' anno 1792, così fecondo in avvenimenti.

Nella primavera dell'anno suddetto cominciò la legazione del sig. di Chouvelin, che fu il primo ministro, sotto il nuovo governo, spedito in Inghilterra. La prima nota che costui, il 2 di maggio, inviò a lord Grenville era una spiega de' motivi che aveano spinto il Re di Francia a dichiarar la guerra all' Austria; e nel tempo stesso discorreva essersi formata in Europa una congiura a danno della Francia per distruggere la costituzione novella, che il Re avea accettata e giurata di mantenere, mascherando per poco gli apparecchi del suo progetto con una insultan-

1) Segur, *Storia di Federigo Guglielmo II*, vol. III, p. 249. Documenti giustificativi.

2) Indi lo stesso pensamento fu manifestato dal Burke sotto altra forma nel suo scritto famoso intitolato: *Riflessioni sulla rivoluzione francese*, ove dice: « che la Francia non era altro che un vuoto su la carta dell'Europa ». E il Mirabeau gli rimbeccò che: « Questo vuoto era un vulcano.

3) Burke's, *Warks*, vol. III, p. 4, 2.ª *ediz.*

te pietà verso la persona del Re e un ostentato zelo per la costui autorità; quindi esponeva le rimostranze fatte da Luigi XVI da prima all'imperatore Leopoldo II, e quindi al suo successore Francesco II. Il quale (continuava il dispaccio) avea dichiarato che la colleganza cesserebbe solamente quando in Francia non più esistessero le gravi cagioni che l'avean fatto contrarre; cioè sino a che la Francia, premurosa della sua indipendenza, rinunziasse alla sua nuova forma di governo; e, soggiungendo, che nel tempo stesso a questa dichiarazione in su le frontiere della Francia si erano accolti corpi di milizie, evidentemente col fine di costringere i Francesi a modificare la forma di governo che si aveano liberamente scelta, e che aveano giurato di difendere.

In tal modo, dopo aver esaminati i pretesi motivi in giustificazione della guerra in su la terra ferma, il dispaccio proseguiva, dichiarando che la Francia nessun progetto d' ingrandimento nutriva, ma semplicemente mirava a conservare i suoi limiti nello stato in cui erano, la libertà, la sua costituzione, e il diritto di riformare le sue interne instituzioni, senza che avessero a intervenirvi le straniere nazioni; che non consentirebbe mai alle potenze straniere di tentare, e anche di sperare a dettarle la legge; ma che sì giusto e naturale orgoglio era una garenzia per tutte le potenze, dalle quali essa non fosse provocata; e una impromessa certa non solamente delle sue pacifiche disposizioni, ma anche il rispetto che la Francia avrebbe quandocchesia verso le leggi, le usanze, e le forme governative degli altri Stati. E finalmente il dispaccio conchiudeva che il Re di Francia desiderava che fosse conosciuto, che pubblicamente sconoscerebbe e disapproverebbe la condotta dei ministri francesi, residenti appo le corti straniere, amiche della Francia, i quali menomamente non si conformassero a tale rispetto, sia che incitassero, sia che favorissero nella sollevazione contro il potere costituito, o in qualunque siasi modo si immischiassero nelle interne bisogne di tali Stati, sotto pretesto di propagare le dottrine liberali, perciocchè ciò sarebbe una violazione reale del giure delle genti.

Lord Grenville, a dì 24 di maggio, rispondeva al dispaccio dell' ambasciatore francese, e gli significava il dispiacere del governo britanno per la guerra rotta tra la Francia e l' Austria; ma negavasi a discutere i motivi e la condotta di ambedue le parti, onde scorgere da chi fosse provenuta la cagione. E nel tempo stesso dichiarava che S.M. Britanna curerebbe perchè le attinenze felicemente esistenti con la M. del Cristianissimo, tali rimanessero; ponendo in lui fidanza che a questo scopo vieppiù mirerebbe facendo rispettare i diritti di S. M. Britanna e dei suoi alleati, e impedendo ogni fatto che potrebbe indebolire i vincoli di amicizia che S. M. avea sempre desiderato di raffermare e perennare per lo bene dei due imperi 1).

Nell' intervallo tra questi due dispacci il governo inglese, il 21 di maggio, avea fatto una grida contro gli opuscoli sediziosi che miravano ad eccitare il malcontento negli animi de' suoi sudditi verso le leggi e il governo stabilito del regno, e contro il carteggio che correva con personaggi stranieri nello scopo di proteggere le criminosità di tali opuscoli. In questa grida non si accennava espressamente la Francia, e poichè era un atto d' interna amministrazione, il governo non avea alcun diritto a muoverne doglianza: ma perchè veniva pubblicata in epoca fortu-

1) *Storia Parlamentare d'Inghilterra*, vol. XXX, p. 239.

nosa, costrinse il sig. De Chauvelin a ripetere a Lord Grenville con un dispaccio novello del 27 di maggio, quanto nel suo primo dispaccio del 15 gli avea dichiarato; aggiungendo che : « se v'era suddito britanno, il qnale avesse corrispondenza epistolare al di fuori col fine di eccitare turbazioni nell' interno del regno; e che se, come sembrava la grida insinuare, si era voluto alludere a certi Francesi, egli era un procedere totalmente estraneo alla nazione francese, al corpo legislativo, al Re e ai suoi ministri ; un procedere di cui sono totalmente inscienti, contrario ad ogni principio di giustizia, e che, conosciuto che si fosse, subitamente sarebbe stato in Francia disapprovato ».

Il 18 di giugno, allorchè la possente lega delle nazioni di terraferma sembrò viemaggiormente estendersi in danno della Francia,il signor di Chauvelin chiese al governo inglese di interporsi tra gli alleati e la Francia. Lord Grenville, con un dispaccio del dì 8 luglio, negò sì fatta mediazione, poggiandosi su ciò, che gli stessi sentimenti, i quali aveano fatto stabilire alla M.del Re d'Inghilterra non prender parte negli affari interni della Francia, dovean valere a rispettare i diritti e l'indipendenza degli altri Sovrani, e specialmente de' suoi alleati; e S. M. avea pensato che nelle presenti occorrenze della gnerra dichiarata,i suoi buoni officî, i consigli del suo intervento a nulla gioverebbero, se pur non fossero da tutte le parti interessate chiesti 1).

Frattanto, in consegnenza degli avvenimenti del 10 di agosto, l'esercizio del potere esecutivo era stato tolto a Luigi XVI, e lord Gower, ambasciatore britanno, avea ricevuto ordine di partir da Parigi, e di manifestare in ogni occasione, prima di partire, che, avvegnachè il governo Britanno fosse risoluto a strettamente attenersi alla neutralità finchè si trattasse del governo interiore della Francia ; nel tempo stesso credeva non deviare da' suoi principî, manifestando in qualunque siasi modo la sollecitndine per la condizion personale di sua Maestà Cristianissima, e della sua famiglia reale, e gli era molto a cuore perchè atto di violenza contro loro non si commettesse, cosa che desterebbe un sentimento nniversale d' indignazione in tutte le contrade europee.

La Repubblica fn stabilita, e quantunque non si avesse voluto riconoscere il sig. de Chanvelin come suo ministro, pure la corrispondenza epistolare tra lui e lord Grenville continuò sempre sotto forma non officiale. Dalla quale risulta, che le accuse dell' Inghilterra contro la Francia principalmente erano:

1.° Di un'aggressione premeditata contro l' Olanda, e di nna violazione de' suoi diritti, non ostante la sua neutralità, dal procedere della Convenzione nazionale riguardo alla navigazione della riviera della Schelda, e all' apertura di un passaggio a traverso di essa riviera per osteggiare la cittadella di Anversa.

2.° L' invasione de' Francesi ne' Paesi Bassi.

3.° La sedizione incoraggiata altrove, e non solamente spedendo mandatarî in Inghilterra, ma col decreto della Convenzion nazionale del 19 di novembre, il quale fu rignardato siccome formale dichiarazione dell' intenzione di spandere in Europa i novelli principî governativi accolti in Francia ; e di incoraggiar la rivolnzione anche ne' paesi nentrali 2).

1) *Storia Parlamentare inglese*, vol. XXX, p. 349.

2) L'accennato decreto diceva:

« La Convenzion nazionale dichiara che essa accorderà soccorso e fratellanza a tutti i popoli che vorranno riacquistare la loro libertà; e incarica il potere ese-

Il 13 di gennaio 1793 il sig. di Chauvelin notificò a lord Grenville un memoriale sottoscritto da Lebrun ministro degli affari stranieri della Repubblica francese, di risposta alle accennate accuse.

Quanto al passaggio aperto traverso la Schelda, la era quistione a cui l' Inghilterra non avea interesse, poco importante per l' Olanda, e importantissima per i Belgi, a cui la Francia era pronta a concederne la libera navigazione. Il gius pubblico non essere altro, se non l'attuazion de' principî dei diritti delle nazioni alle particolari occorrenze, nelle quali vicendevolmente si trovassero, di modo che ogni particolare trattato, che contradicesse a siffatti principî non poteva esser considerato che come un atto di violenza. Al trattato su la Schelda non avea avuto parte il Belgio. L' Imperatore, per assicurarsi il possesso de' Paesi Bassi, senza un pensiero al mondo fece man bassa sul più inviolabile diritto. La Francia, rotta guerra alla Austria, dai Paesi Bassi la scacciò, e liberò que' popoli, schiavi sotto un governo straniero, i quali riacquistarono i diritti loro tolti. Il Consiglio esecutivo della Repubblica avea rinunziato ad ogni conquista, e l'occupazion francese ne' Paesi Bassi dover durare quanto la guerra, e quanto tornerebbe opportuno per mallevare e raffermare il novello governo dei Belgi; e la Francia si terrebbe ricompensata lasciandoli indipendenti e felici. Compiuto questo progetto, se la Gran Bretagna e l' Olanda ancor ponessero alcuna importanza all'apertura della Schelda, sarebbe faccenda da trattarsi direttamente co' Belgi; conciossiachè se cotestoro da sè stessi volessero privarsi della libera navigazione di tale riviera, la Francia non si sarebbe affatto opposta; che, anche negli errori, ne rispetterebbe l'indipendenza.

Riguardo al decreto del 19 di novembre 1792 il memoriale dichiarava, che sarebbe stato attuato nel solo caso, in cui il generale consenso della nazione, chiaramente e liberamente manifestato, chiedesse il soccorso della nazione francese. Che la sedizione al certo non poteva andar confusa col generale consentimento; e l'una cosa era opposta all'altra; perciocchè la sedizione era il tumulto di un ristretto numero d' individui contra la volontà dell' intera nazione; il qual tumulto cesserebbe di esser sedizioso, quando si manifestasse la generale volontà, sia per modificare il proprio governo, sia per mutarne la forma, sia infine per qualunque altro oggetto. Gli Olandesi certamente non erano ribelli quando fermarono di scuotere il giogo spagnuolo; e quando costoro di unanime consenso chiamarono in soccorso le altre potenze, non se ne diè colpa ad Errico IV e ad Elisabetta d' Inghilterra di averli ascoltati.

Lord Grenville, a dì 18 di gennaio, rispose al sig. di Chauvelin dicendogli non bastevoli sì fatte dichiarazioni; che la Francia ancor si riserbava la pretensione di avere il diritto di annullare i trattati, e violare i diritti degli alleati della Gran Bretagna, che su ciò non presentava che un ingannevole negoziato, rimandato, al par dello sgombramento de' Paesi Bassi dall'esercito francese, ad un tempo indefinito, non solamente rispetto alla fine della guerra, ma quanto a ciò che diceasi raffermamento del popolo belga nella libertà.

cutivo di ordinare ai generali degli eserciti francesi di soccorrere i cittadini che fossero stati o sarebbero malmenati per cagion di libertà.

« La Convenzion nazionale ordina ai generali comandanti gli eserciti francesi di fare stampare e pubblicare il presente decreto in tutti i luoghi dove giungeranno le armi della repubblica ».

Morto Luigi XVI, il sig. di Chauvelin a di 24 di gennaio, fu richiamato; e il dì 28 dello stesso mese fu presentato al Parlamento britanno tutto il carteggio diplomatico, con un messaggio reale chiedente un aumento di milizie. Nei dibattimenti, che il di 1 di febbraio su ciò si fecero nella Camera de' Comuni, il ministro Pitt dichiarò che fin dal cominciamento della guerra tra la Francia e le altre nazioni di terraferma, l'Inghilterra se ne era rimasta strettamente neutrale; ma la Francia non avea adempito alla promessa di non cercare esterni ingrandimenti, e l'intenzione, che le si attribuiva, di volere prendere parte nelle interne bisogne degli altri Stati; che, conquistata la Savoia, l'avea unita alla Francia; che mostrava chiaramente il fine di accrescere il suo col territorio belga; che ancor persistea nel progetto di aprire la Schelda, quantunque i trattati recenti e solenni, e da lei sottoscritti, l'obbligassero a mallevare alla Olanda l'esclusiva navigazione di quella riviera. E quando anche la Francia diventasse padrona dei Paesi Bassi, essa succederebbe nei diritti di Casa d' Austria, e se ne possedesse la sovranità coi vantaggi, dovea anche soffrirne i pesi, tra quali era la chiusura della Schelda. Che la Francia non avea diritto ad annullare le convenzioni circa questa riviera, senz' avere il diritto di annullare anche tutti i trattati fatti con le potenze europee. Che l' Inghilterra non acconsentirebbe mai che la Francia si arrogasse il diritto di annullare la sua volontà; e sotto il pretesto di un preteso diritto naturale, di cui essa si farebbe giudice, mandare a fascio il sistema politico dell'Europa, stabilito con solenni trattati, e garentito dal consenso suo e delle altre nazioni. Che se l'Olanda non avea officialmente domandato la protezione dell' Inghilterra, ciò esser provenuto da motivi di politica e di prudenza, temendo che l'invasione francese oltre si estendesse; ma ciò non era ragione perchè il governo britanno soffrisse che dalla Francia si fossero violati gli antichi trattati con la sua alleata.

Il signor Fox, rispondendo, cominciò ad esaminare i tre motivi di guerra allegati dal ministero inglese contra la Francia: cioè, il pericolo della Olanda, il decreto della convenzione nazionale del 19 di novembre, e il pericolo che sovrastava all' Europa intera dall' invasione Francese.

Quanto all' apertura della Schelda, la Gran Bretagna, in forza del suo trattato con l' Olanda, non avea l' obbligo di far rispettare i diritti di questa, se non nel solo caso in cui ne fosse richiesto l' intervento. Le spiegazioni date dal Consiglio esecutivo intorno al decreto del 19 di novembre, le riguardava come non vere; ma in tal caso la Francia era nel diritto di chiedere all' Inghilterra quali credesse soddisfacenti. Certo erano sufficienti le promesse che la Francia faceva di sgombrare il Belgio, cessata la guerra, ovvero quando la libertà ivi si fosse raffermata; ma le si doveva dichiarare quali garenzie si sarebbero riguardate come sufficienti; imperciocchè evidentemente ingiusta sarebbe ogni guerra, la quale non dichiarasse all'avversario i provvedimenti che si stimavano atti ad ovviarla. Che la sicurezza di Europa ne vantaggerebbe, se pria di rompere la guerra si stabilissero delle condizioni, anzichè correre l' eventualità delle armi; quindi avea dimostrato che nessuno degli addotti motivi, era tale da far dichiarare la guerra. Che altro rimaneva, se non il governo interno della Francia, sempre disapprovato come un motivo possibile, ma sempre conservato nel principio, e sempre presentato come una querela tra quelle che si muovevano? Distruggere tal forma di governo, era lo scopo delle potenze alleate, alle quali voleasi

associare l' Inghilterra ; nè questa associazione potea realmente avvenire, perciocchè lo scopo della lega era diverso da quello del governo inglese. Qnesta era la cagion vera della guerra, se la dovea avvenire. Egli opinava che la forma di governo, allora in vigore in Francia, non allettava le altre nazioni ad imitarla ; però qual principio inviolabile propugnava, che la forma del governo, doveva essere regolata da coloro che vi si sottoponevano, non mica dallo intervento di Stati stranieri. Gli stessi principî, co' quali si volea giustificare la guerra proposta, stavano da parte de'Francesi che occnpavano i Paesi Bassi; era una vera tirannia voler dare a forza ai popoli una non richiesta libertà, e quindi dovea necessariamente venir meno ogni prova di stabilire un qualunque sistema mercè della forza 1).

Nel giorno stesso che avveniva tale dibattimento, la Francia intimò guerra all' Inghilterra ed alla Olanda, adducendo per motivo il rifiuto del governo inglese a riconoscere la Repubblica francese, perchè avea violato il trattato di commercio tra i due paesi esistente, e perchè si era armata col fine di muover guerra alla Francia, unendosi alla lega delle potenze di terraferma.

In tal modo rotta la guerra, proseguì con vario successo d' ambe le parti, però il governo inglese procedeva senza nno stabilito scopo, sino alla discussione della proposta di pace del Fox, il dì 17 di giugno 1793, allorchè il ministro Pitt dichiarò di non aver avuto mai in mente d' immischiarsi negli affari interni della Francia, se non si fosse ito contra l' Inghilterra; e ne facea piena fede il sistema di neutralità tanto rigorosamente dal governo britanno mantenuto. Ma che aggredito, negli indirizzi della Camera al Re, e nelle dichiarazioni de' ministri, non vi era cosa in contrario da impedire l'uso dell' intervenzione, se era necessaria. Egli non avea intenzione di dichiarare, che se per l' Inghilterra poteasi ottenere nna garenzia ed un sufficiente ristoro senza ricorrere a tale mezzo, in questo caso non opinerebbe conforme a coloro che voleano di non dovere affatto intervenire, e permettere al governo francese di rimanere anche nello stato in cui era ; ma riguardava esser difficile cosa ottenere sì fatta garentia, finchè perdnravano que'principî, allora iu vigore, a reggere il governo; e però opinava, che la garenzia migliore che ottener si potesse, sarebbe quella di por fine a siffatto sistema di anarchia, che qnei torti avea prodotti, e contro de' qnali dovea invigilarsi ; che intanto vi erano dei preliminari e delle proposizioni di garenzia di che si dovea esser soddisfatti ; però dipendevano dagli avvenimenti futuri, che anticipatamente non poteano essere preveduti. Ma che quando contro di essi e dell'Europa intera avean visto operare estabilito un sistema, violando tutti i trattati, manomettendo ogni obbligazione, e col nome di diritti dell'uomo accoppiare principî di usurpazione al di fuori, con la tirannia e i civili turbamenti nello interno, essi giudicherebbero se doveano rimanere sicuri contro le conseguenze di tal sistema. A suo vedere, la sicnrezza non poteasi ottenere se non con uno di questi tre mezzi: 1.° che questi principî cessassero di aver vigore; 2.° che si mostrasse a coloro, i quali li aveano accolti, non essere praticabili, e che essi erano impotenti ad attuarli ; 3.° che la fine della guerra sarebbe tale, che indebolendo di forza gli assalitori, aumenterebbe quella di resistenza della Inghilterra. Senza di ciò poteva esservi una

1) *Storia Parlamentare d'Inghilterra*, vol. XXX, p. 270-315.

tregua, ma non una pace permanente e una ferma garenzia,perchè siffatte aggressioni non si ripetessero in avvenire.

Nel gennaio del 1794 nella Camera de' Comuni discutendosi *l'indirizzo*, lord Mornington (di poi marchese di Wellesley) in un lungo ed eloquente discorso, apertamente manifestò quale era lo scopo della guerra con queste parole: « Finchè in Francia esisterà la presente forma di governo ovvero altra, ma pur giacobina, noi non possiam fare,nè ricevere alcuna proposta di pace ». E il sig. Fox rispondendo, fece suo pro di questa dichiarazione come una pruova d' inconseguenza del ministro Pitt, il quale nella precedente sessione avea dichiarato di non riguardare qual ostacolo alla pace la esistenza di un governo indicato col nome di Giacobino in Francia , purchè potessero essere garentite quelle cose che allora erano riguardate quali indispensabili condizioni, e specialmente la sicurezza dell' Olanda, e la libera navigazione della Schelda. Il Vattel, dal Fox riguardato come l'autorità più grave nella scienza, su la quale egli aveva scritto, avea propugnato il principio, che ogni nazione indipendente avea il diritto di darsi quella forma governativa che volea. Sapea pur bene che dai pubblicisti si era preteso potersi trarre argomenti e pro e contro il diritto internazionale d'intervento ; e che era stata rigettata l' autorità di cotestoro anche quando negavano un tale intervento; però egli poneva grande importanza alle opinioni degli illustri scrittori, che le avean date dopo un ponderato esame sopra materie accuratamente studiate senza preoccupazione alcuna.Le quali opinioni,date nelle circostanze più favorevoli per lo scoprimento della verità, le riguardava qual risultamento delle ricerche esenti da ogni pregiudizio, e il frutto di una profonda investigazione, e quindi dover essere molto autorevoli a regolare la condotta delle nazioni ; imperciocchè quegli scrittori, allorchè ponevano le loro massime, non erano preoccupati nè da privati vantaggi, nè da pregiudizî nazionali ; eglino ragionavano sovra grandi princìpî, e guardavano solamente allo stato delle nazioni; e paragonando il risultamento delle loro riflessioni con le lezioni insegnate mercè della esperienza dei secoli precedenti, stabilivano il sistema da loro riguardato di grandissima utilità e di universale applicazione.

Il Pitt si querelò di essere state falsate le sue precedenti dichiarazioni riguardanti la guerra. Quando si fe' menzione della stretta neutralità della Inghilterra inverso la Francia osservata, questa non avea fatto veruna aggressione a quella ; ma mutate le occorrenze, non poteano da vantaggio essere applicati gli stessi princìpî. Se una nazione straniera, divisa in due partiti, manifestava intenzione ostile contro di un'altra nazione,a questa certamente sarebbe permesso di opporre l'uno all' altro partito; e se la nimistà nasceva dal continuare un sistema speciale sarebbe una giusta ragione a intervenire per distruggerlo. In tale stato era la controversia tra l'Inghilterra e la Francia. Nell'anno precedente era stato dichiarato e ammesso l'intervento come legittimo motivo di azione ; e non si potea negare non essere applicabile al nuovo stato di cose da straordinarî avvenimenti contrassegnato ; imperciocchè si era arrivato a tal punto, che non esitavasi più a dichiarare che fin quando siffatto sistema perdurerebbe, era a desiderarsi una guerra con tutti i danni di un' avversa fortuna più tristi ad immaginarsi, anzichè la pace 1).

1) *Storia Parlamentare d'Inghilterra*, vol. XXX, p. 1261-1279.

Nel 26 di gennaio 1795 il sig. Grey (di poi Earl Grey) propose alla Camera de'comuni dichiarare che « la Camera dovesse essere di parere che lo stato in cui era il Governo francese, allora non dovea considerarsi come ostacolo a negoziare in qualunque modo la pace ». Quando il Grey annunziò di voler presentare siffatta proposizione, il ministro Pitt da parte sua si dichiarò pronto a discuter la quistione, come la trovavasi esposta. Ma nel corso del dibattimento lo stesso Pitt propose come emendamento: « che la Camera dichiarasse doversi affiancare il Re a proseguire una guerra giusta e necessaria, e pregare Sua Maestà d'adoperare tutte le forze nazionali per continuare rigorosamente tale guerra, fino a che potesse essere stabilita la pace a giuste ed onorevoli condizioni con un governo in Francia atto a mantenere i consueti legami della pace e dell'amicizia con le altre nazioni ».

In sostegno di questo emendamento fe'osservare, che nè S.M. nè i suoi ministri, nè il parlamento, aveano dichiarato di mirare alla restaurazione della monarchia francese sopra gli antichi principî, come condizione assoluta di pace. Era stato manifestato che il Governo britanno non avea alcun interesse a frammettersi nelle interne bisogne della Francia, al par di questa, che da lungo tempo non avea preso parte nei negozi interni delle altre nazioni, e l'Inghilterra a tale dichiarazione avea strettamente aderito, e da ogni simile intervenzione si era astenuta fino al rompersi delle ostilità. Avvenuta questa intervenzione, e giustificata da tutti i principî del diritto delle genti, la fu ristretta ne' limiti assolutamente necessarî alla garenzia sua e dell'Europa. Che si era cercato interpretare in cattivo senso quanto detto avea in altra occasione circa la restaurazione della monarchia in Francia, che egli non riguardava affatto come una condizione assoluta (*sine qua non*) al rappacificamento. E quindi egli non si era rimasto ad opporsi solamente alla disposizione proposta alla Camera, ma nel suo emendamento era stato condotto a sostituire il linguaggio che, a suo opinare, conveniva al parlamento tenere, come più confacente al caso 1).

Nell'ottobre del 1795, aprendosi il parlamento inglese, il discorso del Re annunziò che « allo scompiglio e all'anarchia dominanti in Francia, era seguito un tal fortunoso stato di cui non se ne potea presentemente preveder la fine ; ma che, secondo tutte le umane probabilità, dovea produrre conseguenze importantissime relativamente all' Europa ».

Il ministro interpretò questa dichiarazione voler significare, che quando si attuerebbe la nuova costituzione della Francia, consenziente la nazione, in modo da permettere al suo poter legislativo di parlare come rappresentante della nazione, l' Inghilterra dovevasi tener pronta a negoziare con la Francia, senza por mente alla natura e alla forma del governo. In conseguenza di tale spiega, il 9 di dicembre fu spedito alla Camera un messaggio della corona, dichiarando « che lo stato dubbioso, esistente all'inizio della sessione, avea prodotto tali cose, che la Maestà del Re potrebbe ricevere quanto al nemico piacerebbe proporre, per aprire negoziati, desiderando ardentemente di affrettarne un pieno compimento, e di conchiudere un trattato di pace generale subito che lo si potrebbe a condizioni giuste e desiderabili da Sua Maestà e dai suoi alleati ».

Nel tempo stesso la Prussia, la Spagna e l' Olanda si eran separate

1) *Storia Parlamentare d' Inghilterra*, vol. XXXI, p.1242.

dalla lega di terraferma, e ciascuna particolarmente avea negoziato la pace con la Francia. I trattati di Basilea con la Prussia e la Spagna furono seguiti da quelli di Campoformio con l'Austria, e da ultimo tra l'Inghilterra e la Francia si cominciò a trattar della pace, prima a Parigi nel 1796, e quindi a Lilla nel 1797. In questi ultimi negoziati la quistione dell' intervento nelle interne bisogne della Francia fu del tutto messa da parte, e solamente si discusse la quistione se l' Inghilterra restituirebbe, senza verun compenso, alla Francia e ai suoi alleati il territorio acquistato durante la guerra nelle colonie francesi, olandesi e spagnuole.

Nel 1799, stabilitosi il Consolato, la Francia prese l'entratura per ristabilire la pace tra i due paesi, nella conosciutissima lettera del primo Console al Re d' Inghilterra diretta. Nella risposta, da lord Grenville mandata al sig. di Talleyrand il 4 di gennaio 1800, con cui rifiutava le proposte, si diceva che il migliore e più naturale pegno della garenzia, che era l' oggetto della guerra da parte dell' Inghilterra, sarebbe la restaurazion della dinastia di quei Principi, i quali da tanti secoli veano arrecato alla nazione francese prosperità nell'interno, al di fuori riguardi; solo questo avvenimento torrebbe ogni ostacolo a trattar della pace; alla Francia confermerebbe il tranquillo godimento del suo antico territorio, e darebbe alle altre nazioni europee quella garenzia, che altrimenti sarebbero costrette a cercare in altro modo. Ma la restaurazione quantunque fosse desiderabile, tanto per lo bene della Francia, quanto dell'intiero orbe, Sua Maestà britanna, non solamente limitava a questo modo il potersi garentire una ferma e duratura pace; conciossiachè ella non pretendeva affatto additare alla Francia qual forma di governo accettare, nè in quali mani porre la somma delle cose di una così grande e possente nazione; solamente S. M. invigilava alla sicurezza de'suoi Stati, di quelli dei suoi alleati, e alla generale tranquillità dell'Europa. Quando ella giudicherà potersi ottenere siffatta sicurezza, sia come conseguenza dello interno stato della Francia, stato che avea cagionato il pericolo; sia da ogni altra occorrenza, qualunque ne fosse la natura, dalla quale però poteansi ottenere gli stessi risultamenti, ella coglierebbe l' occasione di concertare co' suoi alleati i mezzi, co' quali consegnire un pronto e generale rappacificamento.

Il sig. di Talleyrand, rispondendo al riferito dispaccio, dichiarava «che il primo Console non poteva dubitare che Sua Maestà britanna non riconoscesse il diritto delle nazioni di sciegliersi la forma del loro governo, perciocchè ella portava la corona appunto mercè di questo diritto; ma che il primo Console non avea potuto comprendere, come a questo principio fondamentale, su cui poggiava l'esistenza delle società politiche, il ministro britanno poteva aggiungere delle proposizioni le quali miravano a direttamente intervenire negli interni negozî della repubblica, e che non erano meno ingiuriose per la Francia e pel suo governo, che nol sarebbero state per l'Inghilterra e pel suo Re, un invito di restaurare il governo repubblicano di cui l' Inghilterra, alla metà del secolo passato, ne avea adottate le forme, ovvero una esortazione a riporre in trono una dinastia postavi per nascita, e sbalzatane dalla rivoluzione». La risposta aggiungeva ancora che, se a un'epoca poco lontana (alludendosi ai negoziati di Parigi e di Lilla), allorchè la forma costituzionale della repubblica non era nè raffermata, nè forte come è al presente, Sua Maestà britanna credette opportuno venire a negoziati e a pacifiche con-

ferenze, or come era possibile che ella non si desse premura a ricominciare i detti negoziati, i quali, nel presente stato delle cose, doveano far rapidi progressi 1)?

§ 4. — *Diritto delle genti marittimo durante le guerre della rivoluzione francese.*

Egli era ad attendersi che una guerra di principî e di passioni tanto estesa, e tanto ostinata, come quella che allora commoveva l'Europa, e anche le sue colonie nel nuovo Mondo, arrecherebbe gravi impedimenti al commercio e all'industria delle nazioni, che in questa terribile contesa voleano starsene neutrali. Subito dichiarata la gnerra marittima, l'Inghilterra concertò coi suoi alleati, la Russia, la Spagna, la Prussia e l'Austria, i mezzi di chiudere i loro porti al navilio francese; e non permettere che da questi porti nè materiali di guerra, nè navali, nè grani, nè civaie, nè salami,nè altre provvisioni da bocca, fossero trasportate in Francia; di adoperare ogni mezzo per nuocere al commercio della Francia,affin di costringerla a ginste condizioni di pace. I contraenti si obbligarono di impedire in qualunqne modo, che in questa occorrenza la quale premeva ad ogni Stato incivilito, le potenze che non prendessero parte alla guerra, non dessero, standosene neutrali, alcuna protezione comunque si fosse,diretta o indiretta,al commercio e alle sostanze de' francesi, sia sopra mare, sia ne' porti della Francia 2).

La Convenzion nazionale il 9 di maggio 1793 emanò un decreto, con cni dicea che la bandiera neutrale,poichè non era rispettata dai nemici della Francia,e i carichi di grano a bordo di navi neutrali dirette verso la Francia, erano stati staggiti dal Governo inglese, per esercitare su di essi il diritto di prelazione; gli armadori francesi erano facultati a catturare e condurre nei porti della Repubblica le navi neutrali caricate, sia di commestibili destinati ai neutrali, e dirette a porti nemici, sia di merci appartenenti ai nemici; quelli per esser pagati quanto valevano nel luogo per dove diretti; queste per confiscarsi come di buona presa. In ogni caso, le navi neutrali doveano essere rimandate subito che aveano scaricato, loro pagando il nolo e un giusto compenso per lo trattenimento. Qnesto decreto dovea cessare di aver vigore subito che le potenze avrebbero dichiarato liberi, avvegnacchè destinati pe' porti della Repubblica,i commestibili appartenenti ai neutrali e le merci dei francesi, e caricate a bordo di navi nemiche 3).

§ 5.—*Ordini del Consiglio inglese.*

Novelle istruzioni, il dì 8 di giugno 1793, furono date agli armatori inglesi, facultandoli:

1.° A impadronirsi di qualunque nave carica di grano o di farina,diretta per nn porto della Francia, o per porti che fossero occupati dalle flotte francesi, e di mandarla ne'porti inglesi per sottoporre il carico al diritto di prelazione.

2.° Di staggire ogni nave che tentasse di entrare in un portò blocca-

1) *Storia Parlamentare d'Inghilterra*, vol. XXXIV, p. 1197. 1202.
2) Martens, *Raccolta de' trattati*. vol. V, p. 441, 477, 485, 489.
3) *Codice delle prede*, vol.II, p. 136-140. Ed. Guichard. *Termidoro anno VIII.*

to e mandarla in un porto inglese assieme col carico, per essere sottoposta a confisca, come di buona presa, tranne le navi danesi e svedesi, alle quali si impedirà da prima l'entrata, e se queste ritentassero, fossero inviate ad un porto inglese per dichiararle di buona presa.

3.° Qnando le navi neutrali, dirette pe'porti bloccati, proveranno con le patenti che han salpato dai porti de' loro paesi rispettivi pria che vi fosse stata conosciuta la dichiarazione del blocco, doveva loro notificarsi il blocco, e non soggiacere a cattura, purchè non persistessero di voler entrare ne' porti bloccati; perciocchè, in questo caso, sarebbero sottoposte a confisca al pari di tutti i navigli, i quali avessero fatto vela verso qne' porti dopochè sarebbe stato conosciuto il blocco nel paese da cui partivano, come quelli che lungo la rotta verrebbero istruiti del blocco in nn modo qualunque, e che non pertanto persistessero ad entrare ne' porti bloccati.

Il giorno 6 di novembre 1793 nuove instruzioni furono date, ordinando agli armatori inglesi di mandare in un porto inglese le navi cariche de' prodotti delle colonie appartenenti alla Francia, sia che trasportassero viveri, sia altri soccorsi, diretti all'approviggionamento di esse colonie.

Quest'ordine richiamava in vigore la regola della gnerra del 1756 relativa al commercio delle colonie nemiche, della quale, come abbiam detto, non si fe' uso nella guerra della indipendenza americana. Con le instruzioni date il giorno 8 di gennaio 1794 fu modificata, autorizzando gli armatori inglesi a catturare:

1.° Le navi co'loro carichi, che dalle colonie francesi navigavano alle Antiglie, e dirette a un porto europeo.

2.° Le navi cariche di prodotti indigeni delle dette colonie, e di proprietà di sudditi francesi, a qualunque porto fossero dirette.

3.° Le navi che si prendessero sul fatto di tentare l'ingresso in un porto delle colonie bloccato dall'Inghilterra, o dai suoi alleati.

4.° Le navi cariche di mnnizioni da guerra, o navali, e dirette a un porto delle dette colonie, per esservi giudicate nna al carico, a seconda del gius delle genti.

Queste disposizioni danneggiavano non poco e principalmente il commercio e l'industria della Svezia, della Danimarca e degli Stati Uniti di America.

Nel marzo del 1792 morì Gustavo III, e la lega contro la Francia rimase priva, se non del più operoso, almeno del più cavalleresco tra i snoi capi; e la Svezia ritornò, succeduto al governo il reggente duca di Sudermania, alla sua naturale condizione di potenza pacifica e neutrale. E la Danimarca, a simili consigli di pace, dati dal suo grande statista il conte Andrea di Bernstorff, anche aderì, i quali avea pur seguito nelle tre ultime guerre marittime del 1740, 1756, e 1778.

I governi di Londra, di Berlino e di Pietroborgo inviarono delle dichiarazioni a quelli di Stocolma e di Copenaga, in giustificazione delle disposizioni straordinarie date dalle potenze belligeranti, per lo carattere insolito della guerra, la quale permetteva allontanarsi dalle massime ordinarie del diritto internazionale. Nel dispaccio presentato dal ministro inglese in Copenaga, signor Hailes, al conte di Bernstorff, stava detto che efficace mezzo, tra gli altri, per costringere la Francia a giuste condizioni di pace, era quello di impedire che ella rimediasse, trasportando in sè derrate dal di fuori, alla penuria che naturalmente dovea seguire

dal fatto dell'armamento di tutta la classe laboriosa della nazione francese, contra gli altri governi e la generale tranquillità dell'Europa. Gli era un principio da tutti i pubblicisti ammesso, potere legalmente impedirsi siffatto trasporto, quando con ciò si sperava affamare il nemico; ed esservi ragion di più a far ciò, quando la penuria proviene dagli stessi mezzi usati dal nemico per nuocerci; ed era incontrovertibile che questo caso, di un aspetto affatto nuovo, non potesse essere giudicato coi principî e le regole stabilite pe'casi delle guerre fatte secondo l'uso consueto dai Sovrani europei.

Il conte di Bernstorff rispondeva al sopradetto dispaccio nel 28 di luglio 1793, negando il principio che il carattere insolito della guerra fatta al governo rivoluzionario stabilito in Francia arrecar potesse cambiamento al diritto delle genti, cioè l'obbligazion de'trattati inverso ai neutrali; che le vicendevoli concessioni potessero essere riguardate come favori o privilegi; o che due o più nazioni guerreggianti potessero tra loro accordarsi a danno di una terza potenza neutrale, affin di farle sopportare una parte dell' ordinario peso dello stato di guerra. La Danimarca, qual nazione neutrale, protestò contro siffatt'ordine del consiglio inglese del dì 8 giugno, siccome una aperta violazione de'trattati tra essa e l'Inghilterra, la quale espressamente dichiarava, che i grani e ogni altra sorta di viveri non poteano essere riguardati qual contrabbando di guerra; ordine che nè manco si poteva conciliare coi principî del diritto universale delle genti. Una nazion neutrale adempiva ai suoi doveri non dipartendosi affatto, nè dalla più stretta imparzialità, nè dal significato riconosciuto dai trattati; nè affatto riguardavale il caso in cui la sua neutralità diventerebbe più utile a uno degli avversari; ciò potrebbe dipendere dalle variabili occorrenze del momento; ma di poi le perdite e i vantaggi si compenserebbero. Laonde, finchè il commercio di commestibili con la Francia era limitato a particolari negoziati, doveva essere riguardato come innocuo commercio, anche se compratore ne era il governo, tranne il caso dei contratti deroganti agli speciali trattati 1).

Il dispaccio presentato dal ministro di Russia a Copenaga, il signor de Krudener, il dì 8 agosto 1793 notiziava, che l'imperatrice Caterina avea allestita una flotta per incrociare nel mar Baltico e nel mare del Nord, nel fine di intercettare il traffico dei francesi ribelli, e per proteggere i littorali dalle loro piraterie ed assassinî, ordinando di catturare qualunque legno che navigasse con la sedicente bandiera nazionale francese, ovvero sotto qualunque altra che si oserebbe inalberare, e di staggire ogni legno neutrale carico diretto pe'porti della Francia, obbligandolo o di tornare in dietro, ovvero a dirigersi ad un porto neutrale. Che, dopo le tante prove di cure generose e disinteressate date dalla Maestà Imperiale per garentire i diritti de'neutrali in tempo di guerra, non potea sorger sospetto, che ella volesse derogare a siffatto benefico e salutar sistema, poichè non era affatto applicabile nel caso occorrente. E quest' asserzione veniva sufficientemente dimostrata dal dire che gli usurpatori del governo in Francia, dopo aver tutto rovesciato, dopo aver lorde le loro mani nel sangue del loro Re, con un solenne decreto si eran dichiarati gli amici e i protettori di coloro, che negli altri Stati osassero operare gli stessi delitti e gli stessi fatti; nè solo aver promes-

1) Martens, *Cause celebri del diritto delle genti*, vol. II, p. 337-333.

so ogni assistenza, ma essi col fatto aveano aggredito a mano armata molti Stati loro confinanti. Per la qual cosa essi eransi posti in istato di guerra rimpetto a tutte le nazioni europee,e quindi vi non poteva essere neutralità là dove la prudenza richiedea di simulare il partito che dettava il bene generale. Se vi era Stato il quale si trovava in condizione di non potersi accomunare contro l'inimico della sicurezza delle nazioni, era giusto che vi concorresse con que' modi che meglio potesse, e menomamente con quello d'interrompere e traffico e negozi di qualunqne sorta coi turbatori della pubblica pace. Il perchè il Governo russo propose al danese di non concedere scorta alle navi, che navigassero per la Francia, ed ordinare al navilio danese di sottostare alla visita de' vascelli da guerra russi.

Il Conte di Bernstorff rispondeva a siffatta proposta, che la Danimarca avea stabilito di non convogliare le navi danesi che navigassero per la Francia, e che non chiedea affatto la facoltà di recare ivi effetti navali; che il commercio de' grani, ristretto come si trovava, poco o nulla dovea riguardare la causa propugnata dalla Maestà Imperiale, ma che non era lo stesso per la Danimarca, poichè ne andavan danneggiati i suoi diritti, la sua indipendenza, e i suoi trattati; però, su tal riguardo, S. M. Danese non entrava ad una specificata discussione, poichè S. M. Imperiale avea rifiutato il solo giudice, che riconoscer potesse, cioè *il diritto universale e particolare delle genti;* che non potendo quindi a questi più appellarne, ne ricorreva all' amicizia e all' equità di S. M. Imperiale, assodata da tanti anni e da tante vicendevoli prove: la qnal cosa tanto più con fidanza faceva, in quanto una chiara e assoluta prova della sua le ne avea data, non usando del suo incontrastabile diritto di richiedere la libera navigazione, stabilita e dovuta mercè dei trattati più solenni, e che dalla stessa Maestà Imperiale era stata proposta.

Sotto un più favorevole aspetto la Svezia considerò l'ordine del Consiglio inglese del dì 8 giugno 1793; conciossiachè essa,nel 1661,col suo trattato di commercio con l'Inghilterra, avea stabilito di esser contrabbando i viveri; il perchè rignardava la disposizione del Consiglio,il quale alla sola prelazione li sottoponeva, qual mitigamento alla rigorosa regola della confisca,che dovea essere applicata al commercio svedese. Però tal paricolarità non fu di ostacolo perchè con la Danimarca si accordasse, sottoscrivendo la convenzione del 27 di marzo 1794 in Copenaga a protezione del commercio di ambedue le nazioni. Con la qual convenzione i due Sovrani manifestavano il loro intendimento di rimanersene nella più rigorosa neutralità durante la guerra, non chiedendo alcun benefizio commerciale,se non che qnelli stabiliti ne'rispettivi trattati con le nazioni guerreggianti; ovvero, ne' casi da' trattati non preveduti, i diritti fondamentati sul gius generale delle nazioni.Inoltre che era stato disposto che una flotta combinata di entrambi gli Stati si collocasse nel Sund; ma che certamente non poteva preservare dalle vessazioni il commercio della Danimarca e della Svezia ne' mari più lontani 1).

Ma l' ordine dato dal Consiglio inglese nel dì 8 giugno 1793 nuoceva particolarmente agli Stati Uniti di America, restringendo un'importantissimo mezzo del consueto lor commercio delle produzioni ivi indige-

1) Martens, *Cause celebri del diritto delle genti*, v. II, p. 334-363.

ne. Il sig. Iefferson,allora segretario di Stato degli affari esteri dando le instruzioni al ministro americano in Londra, in data del dì 7 settembre 1793, diceva che e la ragione e la consuetudine aveano stabilito, quando due nazioni si guerreggiassero,le altre nazioni,che volessero restarsene in pace, conservare il loro diritto naturale di continuare nelle loro occupazioni di agricoltura, di manifatture, e altre simili, di trasportare, come di consueto, i prodotti della loro industria, per barattarli con tutte le altre nazioni neutrali o belligeranti; di trafficare senza esser molestate; in somma che la guerra,rotta tra gli altri Stati, per loro si riguardasse come non esistente. A questo diritto naturale, consenzienti le nazioni neutrali, erano state fatte due restrizioni, cioè di non fornire di oggetti guerreschi un avversario,facendo torto all'altro; e non soccorrere in alcun modo una piazza bloccata dal suo nemico. Quali si fossero gli oggetti di contrabbando di guerra erano stati stabiliti nei trattati,da non poter sorgere dubbio intorno ad essi; il grano,e la farina non essendovi stati annoverati,rimanevano quindi oggetti di libero traffico. Un'industria,come l'agricoltura, alla quale attendeva gran parte del genere umano, non poteva essere sospesa affatto, quando due nazioni venissero a guerra. La quale, allora esistente, nessun diritto legittimo dava a uno dei guerreggianti d' interrompere l'agricoltura degli Stati Uniti, o il pacifico baratto dei loro prodotti con le altre potenze. Se qualche nazione aveva il diritto di impedire ai loro prodotti tutti i porti dell' orbe, tranne ai suoi, e a quelli de' suoi amici, essa potrebbe anche chiuderli, e quindi impedire che altrove si trasportassero i suoi prodotti 1).

Nel trattato di commercio e di navigazione, convenuto tra l' Inghilterra e gli Stati Uniti nell' anno 1794, fu stabilito (art. 18) che sotto la nomenclatura di contrabbando doveansi comprendere le munizioni navali, e militari, « *tranne il ferro grezzo, e le tavole di abete* ; e continua a dire: « Considerando esser difficile convenire a determinare i casi ne' quali i viveri e gli altri oggetti, che generalmente non sono di contrabbando, possono essere come tali riguardati, bisogna prevenire ogni controversia ed equivoco che ne potrebbe seguire; quindi era convenuto che, allorchè i suddetti oggetti divenissero di contrabbando, a seconda del diritto delle genti in vigore, e per tal ragione fossero staggiti, non andranno confiscati, ma i proprietari riceveranno una pronta e giusta rifazione, e gli armadori, ovvero,in loro mancanza, il governo per ordine del quale operano, pagheranno ai comandanti, o proprietarì di essi legni l' intero valore delle mercatanzie, con un giusto guadagno, nonchè il totale del nolo e un ristoro per lo trattenimento dei bastimenti 2) ».

Prima che questo trattato fosse sottoscritto,era stato rivocato l'ordine dato dal Consiglio il giorno 8 di giugno 1793;però pria di ratificarlo, il Governo inglese pubblicò nel mese di aprile del 1795 un nuovo editto del Consiglio, dando instruzioni agli armadori di catturare qualunque nave carica in tutto o in parte di grano,o di farina,ovvero di altra sorta viveri, diretta per un porto francese, e spedirla in un porto d' Inghilterra, affinchè quei carichi fossero comprati dal Governo britanno.

Poco dopo questo editto fu anche rivocato, e la quistione intorno la

1) *American State Papers*, vol. I, p. 394.
2) Martens, *Raccolta* ecc. vol. V, p. 674.

sua legalità fu discussa avanti una commessione mista, stabilita dal trattato, a fin di decidere su i richiami de' cittadini americani contro le catture e confiscazioni irregolari, o illegali delle loro sostanze fatte sotto l' autorità del governo inglese. L' editto in parola fu giustificato per due motivi. 1.° Che l'editto era stato pubblicato allorquando vi era un principio di costringere a patti il nemico a mezzo della fame, e quindi i viveri diretti ai porti del nemico divenire oggetto di contrabbando, o di quasi contrabbando; che il Governo inglese per tal modo era facultato a sequestrarli, con la condizione di pagarli conformemente al prezzo di nota, nonchè un ragionevole guadagno, il nolo, e un giusto indennizzo per lo trattenimento del legno. 2.° Che l' editto era giustificato dalla necessità: poichè in quel tempo alla nazione inglese sovrastava la penuria.

Il primo motivo non solamente si fondava sul diritto generale delle genti, ma anche sull'articolo sovra indicato del trattato tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. L'esistenza di questo preteso principio del diritto delle genti, volea provarsi col seguente testo del Vattel: « Le cose che sono di particolar uso della guerra, e di cui s' impedisce che si trasportino al nemico, diconsi *merci di contrabbando*. Tali sono le armi, le munizioni da guerra, il legname e tutto ciò che serve a costruire e ad armare i vascelli da guerra, i cavalli, e anche i viveri in certe occorrenze, quando si spera sottomettere l' inimico pel mezzo della fame 2).

A questa citazione opponevasi che la era equivoca e vaga, poichè l' autore non indicava quali sono queste occorrenze, con cui si possa sostenere, *esservi speranza di sottomettere il nemico con la fame*. Che non si contradiceva l' autorità del Vattel affermando che tali speranze doveano essere basate sopra un fondamento ordinario e certo di ottenere la sommessione del nemico, la mercè di sì fatto rigoroso mezzo di guerra; che però tali fondamenti non sono affatto ammessi dal diritto delle genti, tranne alcuni casi stabiliti, quali sono un assedio, un blocco, o l' investimento di una fortezza. Questa risposta sembrerebbe ancor più soddisfacente paragonando il passaggio sopra indicato, con le opinioni di altri ragguardevoli pubblicisti, per il che potrebbesi scovrire ciò che il Vattel non pretende spiegare, cioè quando sia il caso di applicare il suo principio, ovvero suscettivo di essere applicato.

Però nessuna necessità eravi a starsene a sì fatta risposta, perciocchè lo stesso Vattel poteva dare un comento molto preciso sul testo ambiguo che avea dettato. Il solo esempio da questo pubblicista addotto circa l'applicazion del suo principio generale fu quello tolto da Plutarco, ed egualmente menzionato dal Grozio. «Demetrio, come il Grozio riferisce, campeggiava l'Attica. Egli avea preso la città di Ramno coll'intendimento di affamare Atene, e quasi stava per riuscire nel suo progetto, quando una nave carica di viveri tentò soccorrere la città». Il Vattel parla di ciò come di un caso in cui i commestibili erano di contrabbando (sez. 17), e avvegnachè non adducesse questo esempio con l' intenzione di rendere più chiaro il passaggio di sopra citato; tuttavia, non riportandone altri ai quali possa riferirsi, chiara cosa è che egli non intendeva di spingere la teorica del contrabbando speciale più che questo esempio non permetteva.

Uopo era ancor osservare, che nella sez. 113 egli espressamente sta-

2) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. 7, § 112.

bilisce che tutte le merci di contrabbando debbono essere confiscate, comprendendovi come di ragione quelle che appartengono a siffatta categoria, secondo le occorrenze di cui avea discorso in su la fine della sez. 112. Però nessuno pretendeva che l' Inghilterra con pieno diritto avesse confiscato i carichi, staggiti in virtù dell'editto del 1795; e nondimanco, se le catture fatte dopo questo editto erano nella regola posta dal Vattel, avrebbe potuto giustificarsi la confisca dei carichi staggiti. Da lungo tempo era stato stabilito che le mercatanzie di contrabbando fossero sottoposte alla confisca conformemente al diritto delle genti, sia che di loro natura fossero di contrabbando, sia che divenissero tali per le occorrenze; e anche ne' primi tempi, quando questa regola non era bene stabilita, troviamo che le nazioni, le quali cercavano un'esenzione di confisca, non hanno preteso giammai giovarsi delle ragioni specialmente applicabili ad alcuna particolare descrizione di contrabbando, ma sulle ragioni generali che si estendevano a tutti i casi di contrabbando, qualunque ne fosse la natura. Il perchè essendo ammesso che i carichi in parola non erano soggetti alla confisca, qual contrabbando, manifesta cosa era che gli avvenimenti, i quali fecero nascere il suddetto editto, non potevano essere stati quali il Vattel opinava; ovvero in altri termini, che i carichi non erano totalmente di contrabbando, nel vero significato del suo principio, ovvero di tutt' altro principio riconosciuto nel diritto generale delle genti.

Si addusse anche l'autorità del Grozio in sostegno di ciò, e vi si rispose con le stesse osservazioni da noi già fatte su la dottrina del contrabbando 1).

Aggiungevasi che il Grozio, epilogando, nel lib. III, cap. 7, § 1, quanto su ciò aveva detto precedentemente, spiega la sua dottrina di necessità, e chiaramente conferma la interpretazione che già erasi data ai testi dianzi menzionati. Il Rutherfoth, nel suo comento al Grozio, lib. III, cap. 1, § 5, anche spiegava quanto ivi sta detto circa il diritto di staggire i viveri a ragion di necessità, e supponeva esser suo parere che sotto questo aspetto non potea giustificarsi il sequestro; «purchè non ci trovassimo in tale stato di strettezza, da non poter fare altrimenti 2)».

Inoltre il Bynkershoek pur agli indicati casi restringeva il diritto di staggire le merci che generalmente non sono contrabbando di guerra, e tra queste poneva i commestibili 3).

Laonde sembra che per quanto sulla controversia influir potesse l'autorità de' pubblicisti, sopra nessuna giusta nozion di contrabbando potea fondarsi l'editto del 1795 fatto dal Consiglio, nè la ragione, o le usanze seguite dalle nazioni poteano giustificarlo.

Se la semplice speranza, comunque in apparenza si fosse poco fondata, di nuocere al proprio nemico, ovvero di costringerlo a sottomettersi proibendo che dai neutrali nel porto assediato o bloccato non si trasportassero viveri (i quali in sè stessi sono tanto di contrabbando quanto le merci ordinarie) facultava siffatta interruzione di commercio; ne seguirebbe che ogni potenza guerreggiante potrebbe in ogni tempo, senza assedio o blocco, ostacolare ogni traffico col suo nemico; conciossiachè in ogni tempo vi è ragione a credere che una nazione, la quale ha un ristret-

1) Ved. § 14, Primo Periodo.
2) Rutherforth, *Instituzioni*. vol. II, cap. 9, § 19.
3) Bynkershoek, *Q. J. pub.* lib. I, cap. 9.

to, o nessun navilio mercantile, impeditole il traffico con le altre nazioni, esserne potrebbe talmente indebolita, che sì fatta interdizione può divenire un possente mezzo per costringerla all'estremo. Sì amplo era nella origin sua questo principio, da non potersi per questo aspetto restringere; il quale, così considerato, non vi era una precisa distinzione a fare tra i viveri e molte altre derrate. Come nutriti, così pure gli uomini esser doveano vestiti, e spesso la privazione delle cose di semplice commodità è vivamente intesa da coloro in cui l'abitudine ne ha fatto una necessità. Una nazione s'indebolisce e s'impoverisce secondo che è privata del suo consueto traffico con le altre nazioni; e se egli è permesso ad una nazione guerreggiante di violare la libertà del commercio neutrale relativamente a tutte quelle merci che in sè non sono di contrabbando, con la mira di nuocere al proprio nemico, ovvero di staggirle e farle arrivare ai suoi porti per farlo scendere a patti; perchè, con lo stesso scopo di nuocere al nemico, non potrebbe, per quanto possibile le fosse, per mezzo delle catture interrompere ogni traffico col nemico, e quindi alla sua volta, abbatterne le forze e i mezzi?

Riguardo all' art. 18.° del trattato del 1794 tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, evidentemente era rimasta come era la quistione: i due contraenti non potendo accordarsi a stabilire i casi in cui i viveri e i prodotti, che generalmente non sono di contrabbando, possono per tali aversi (il Governo americano volea restringerlo alle sole cose dirette alle piazze assediate, bloccate, o investite, mentre il britanno sostenea dovere estenderlo a tutti i casi, nei quali si potea sperare di ridurre il nemico a mezzo della fame), le due parti convennero: « che allorquando i suddetti oggetti diventano di contrabbando, secondo il diritto delle genti, e per tal ragione sono sequestrati, non sono sottoposti a confisca, » ma che i proprietarî ne sarebbero interamente compensati nel modo preveduto nel citato articolo. Quando il gius delle genti, che è in vigore nel tempo in cui il caso si presenta, ritiene che le merci sono di contrabbando, è ragione perchè le sieno staggite, altrimenti non si possono. In tal modo ciascuna parte avrebbe la libertà a decidere se il diritto delle genti in quel caso era pel contrabbando, o no; e l'una non veniva a sottostare al giudizio dell' altra. Che se una di esse, prendendo per pretesto di essere facultata dal diritto delle genti, faceva un sequestro, l' altra avea il diritto di opporsi, di ricorrere a questo gius delle genti e, se lo credeva conveniente, ricorrere alle rappresaglie ed alla guerra.

Quanto al secondo pretesto, con cui si cercava giustificare l'editto sudetto, per la *necessità* in cui si pretendea esser l'Inghilterra, allora minacciata da carestia, fu risposto che non si disconveniva che un'estrema necessità giustificar potesse sì fatto provvedimento: restava solamente a stabilire se realmente la *necessità* vi era; e il diritto, che facea sorgere, con quali condizioni poteva esercitarsi.

Il Grozio e gli altri pubblicisti si accordavano a dichiarare essere indispensabile che la *necessità* fosse vera e incalzante, però che non dà il diritto di appropriarsi gli altrui beni, se non quando ogni altro mezzo di provvedimento messo in opera è riuscito indarno. Egli era indubitabile che al male sovrastante l'Inghilterra potea con altri mezzi provvedere: l'offerta di un vantaggioso mercato nei porti del regno avrebbe dovuto essere il mezzo migliore per farvi concorrere i prodotti delle straniere nazioni; perciocchè i mercatanti non han bisogno di esser

ti nei loro trattati con la Francia con l'Olanda e la Prussia avevano accettato questa modificazione; e quindi, rispetto a queste potenze, le navi americane garentivano le merci de' loro nemici, mentre gli Americani perdevano le loro a bordo delle navi de'nemici; perciocchè non eravi alcuna particolare convenzione da opporre all' Inghilterra, alla Spagna, al Portogallo e all'Austria, affinchè non seguissero le regole del diritto comune delle genti, considerando di buona presa le merci nemiche, anche trovate a bordo di legno amico. E'non sembrava che la Francia ne soffrisse da questo stato di cose; perciocchè, se da un verso essa perdeva le proprie merci a bordo del navilio americano quando vi erano staggite dall'Inghilterra, dalla Spagna, dal Portogallo o dall'Austria; dall'altra parte guadagnava le merci americane trovate a bordo del navilio inglese, spagnuolo, portoghese, austriaco, olandese e prussiano; e con certezza potea affermarsi, che gli Americani di gran lunga superavano la Francia per la quantità delle merci imbarcate su le navi delle suddette sei potenze, e quindi la Francia guadagnava, e l' America perdeva stando al principio del loro trattato. Di fatto: per l'applicazione del principio, gli Americani da ogni lato perdevano: quando si applicava a loro pro, mirava a garentire le merci de' suoi amici; quando si applicava contro di loro, mirava a perdere le proprie merci; e in questo modo di perdita doveano perdurare fin quando non sarebbe stata generalmente riconosciuta la regola. La quale, tostochè sarebbe stabilita tra tutte le nazioni, essi non guadagnerebbero nè perderebbero, ma sarebbero meno soggetti a vessatorie visite in sul mare. Ad ottener ciò, essi con ogni loro mezzo si adoperavano; però il risultamento dipendeva dalla volontà delle altre nazioni, al pari che dalla loro propria volontà; nè potrebbero raggiungerlo, se non quando le altre nazioni volessero concorrervi 1).

Col trattato del 1794, tra l' Inghilterra e gli Stati Uniti (art. 17), fu convenuto « che se verranno staggiti o ritenuti bastimenti col giusto sospetto di esser carichi di merci nemiche, ovvero di trasportare al nemico oggetti di contrabbando, saranno condotti al porto più vicino, o più comodo; e a bordo di essi trovandosi effetti de'nemici, la parte del carico di proprietà del nemico sarà dichiarata di buona presa, il bastimento sarà rimandato, permettendoglisi di proseguire la sua rotta col rimanente del carico 2) ».

Il Governo francese querelavasi, come abbiam notato, non solo perchè le merci de'suoi cittadini fossero prese da su i legni americani, senza che il Governo americano vi si opponesse; ma eziandio perchè questo a mezzo del trattato coll' Inghilterra, avea contravvenuto agli obblighi antecedenti con la Francia, pei quali erano stati riconosciuti i principî della neutralità armata del 1780.

A ciò rispondeva il Governo americano, che quando fu sottoscritto il trattato del 1778, non era stata ancora costituita la neutralità armata, e quindi lo stato delle cose, che dovea essere regolato dal trattato, cadea sotto il diritto delle genti preesistente, e indipendentemente dai principî

in vigore due altri trattati dell' Inghilterra, coi quali avea conceduto la massima di nave libera, merce libera; ed erano quello del 1654 col Portogallo, e quello del 1674 con l'Olanda. Ved. I periodo, § 14.

1) *American State Papers*, vol. I, p. 134.

2) Elliot, *Codice diplomatico*, vol. I, p. 254.

della neutralità armata.Secondo questo diritto preesistente la nave libera non facea libera la merce, nè la nave nemica facea nemica la merce. Il perchè la convenzione stabilita nel trattato del 1778 era una eccezione alla regola generale, anche obbligante in tutti i casi in cui la non era modificata da particolari convenzioni. Che se tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti non fosse stato conchiuso il trattato, ovvero se in esso non vi fosse disposizione alcuna quanto a questa materia; non perciò non sarebbe esistito il diritto de'guerreggianti. Il trattato non ha stabilito un diritto novello, ma regolato e modificato l'esercizio di un diritto già esistente. Gli Stati Uniti più che ogni altra nazione fervorosamente desideravano, che un principio novello in modo universale stabilito si fosse; nè se ne rimaneano dall'intendervi, e vi proseguirebbero con tutti i mezzi che opportuni credessero a ciò. Però il desiderio di stabilire un principio non dee mica confondersi con l' asserzione di esser questo già stabilito; e, malgrado di talune potenze marittime, essi non mai aveano pensato di cercare a stabilirlo con la forza: si armerebbero, ma per difendere i proprî diritti; chè nè la politica, nè l' interesse lor permetterebbero di costringere con le armi gli altri a cedere i proprî diritti 1).

Il Direttorio esecutivo nel 2 di marzo 1796 (12 nevoso, anno V) decise, che gli Stati Uniti, col trattato del 1794 con l'Inghilterra, aveano rinunziato ai privilegi loro accordati col trattato del 1778 con la Francia, e che le merci trovate a bordo de'bastimenti americani dai corsali francesi sarebbero di buona preda. Questa decisione comprese eziandio nel novero degli oggetti di contrabbando le munizioni navali, tranne il ferro grezzo e le tavole di abete, come era statuito nel trattato del 1794, in opposizione ai patti del trattato del 1778. Confiscò pure tutti i legni americani che non aveano il rollo di equipaggio nella forma prescritta dal trattato del 1778.

Nel 18 di gennaio 1797 (29 nevoso, anno VI) i due Consigli della repubblica sancirono la legge, che ogni nave neutrale carica di merce nemica doveva essere staggita e confiscata come di buona presa.

Tali decreti, e altre ordinanze fatte sotto il governo del Direttorio, inanimirono i corsali francesi alla licenza contro il commercio de' neutrali; e questo stato di cose si aggravò vieppiù per gli abusi nello esercizio della giurisdizione dei tribunali, che giudicavano su la validità delle catture, fino a che fu stabilito il Consiglio delle prede nel 1800. Il trattato del 1778 con gli Stati Uniti fu rinnovato mercè della convenzione di Morfontaine, e l'ordinanza di questo anno istesso, con la quale riconoscevansi i principi, che di poi sono stati il fondamento della neutralità armata, fu stabilita come la regola generale, secondo la quale gli armatori e i tribunali francesi doveano procedere verso le nazioni neutrali, tra le quali e la Francia convenzioni speciali non v' erano. Laonde finchè questa saggia e moderata legislazione durò; ed eziandio finchè le decisioni del nuovo consiglio delle prede furono dettate sotto la direzione del dotto e virtuoso magistrato, il cui nome è immedesimato con la compilazione del Codice civile di Napoleone, i neutrali non ebbero cagione a muover querela sull'applicazione del codice delle prede ne' tribunali francesi. Ma alla moderazione di siffatto sistema sven-

1) Lettera de' signori Marshall, Pinkney e Gerry, inviati americani a Parigi, al signor di Talleyrand 17 di gennaio 1798. Waites, *State papers*. vol. IV, p. 38-47.

turatamente tosto successero temperamenti violenti, contenuti ne' decreti imperiali della Francia, e nelle ordinanze del Consiglio britanno: co' quali atti, queste due potenze, rifacendosi ai modi di guerreggiare de' tempi barbari, proibirono totalmente il commercio neutrale, sotto pretesto di rappresaglie contro la loro scambievole ingiustizia, stabilendo blocchi non riconosciuti dai retti principî del diritto marittimo. I quali principî sono sì bene sviluppati nel discorso recitato dal sig. Portalis nello entrare in ufficio il Consiglio delle prede nel **1800**, che noi ne riportiamo delle parti.

« La morale; egli dicea, obbliga la università delle nazioni, al par che gl'individui; essa è il gius comune dell'universo. Però tra le diverse università di nazioni essa ha pochi mezzi per farsi osservare; conciossiachè queste vivono tra loro nello stato di natura, vale a dire nello stato in cui, ciascuna è arbitra assoluta delle sue azioni, e giudice supremo in causa propria. Da ciò le ostilità, le rappresaglie, le frequenti guerre, che lacerano gl' imperi, e mandano sossopra il mondo.

« Un cittadino, oltre di attendere al proprio suo bene, adoperar si dee anche a quello della patria. Uno Stato, oltre la cura del suo interno governo, è ancora obbligato a contribuire alla felicità di tutto l'uman genere. In pace, fare il maggior bene; e in guerra, il minor male; in ciò sta il diritto delle genti, i cui principî sono semplici, ma ne' tempi d'ignoranza e di barbarie, disconosciuti dagli uomini, da sregolate e cieche passioni condotti. Ne' tempi moderni, un perfezionato incivilimento ha frenato queste passioni; però i moltiplici e confusi interessi, surti dallo intendere ai guadagni, al traffico, alla ricchezza nazionale e al contrappeso delle nazioni, son divenuti altrettante cagioni di rivalità, di ambizione, di gelosia e d' inimicizia. Se la scienza del governo non si eleva affatto in proporzione delle opposizioni che dobbiam togliere, e degli ostacoli che dobbiam vincere, avviene che, non ostante il nostro sapere e le acquistate cognizioni, ancora imperfettamente godiamo de' vantaggi, che e il sapere e le cognizioni sembrerebbero doverci fornire.

« Il diritto della guerra è poggiato sul principio, che un popolo, nello scopo della sua conservazione, ovvero della sua difesa, vuole, può e deve usar violenza ad un altro; il rapporto delle cose, non mica delle persone, costituisce la guerra; è una relazione di Stato a Stato, non di individuo ad individuo. Due, o più nazioni guerreggianti, quantunque esse compongansi di individui, costoro non sono che accidentalmente nemici: nol sono mica perchè uomini, non perchè cittadini; ma solamente perchè soldati.

« Facciam giustizia alla nostra filosofia, la quale, stando a queste principali verità, molte volte ha fatto invito a'Governi europei a convenire ne' loro trattati la libertà e la garenzia del commercio in tempo di guerra; il rispetto verso le opere d' arte, e le private proprietà; però la politica, che non è affatto il diritto politico, fin oggi si è negata accogliere le proposizioni della filosofia.

« Egli è pur d' uopo confessare, che non sempre la teorica, apparentemente più perfetta, è conveniente nella pratica. La massima del saggio esser dee: non cercare il bene assoluto, che forse e le cose e gli uomini nol comportano, ma quel bene relativo, che è della nostra condizione, che l' esperienza ci addita, e che ha origine dai principî della ragione, ordinati ai bisogni della civil società.

« L'invenzion della bussola e la scoverta dell'America han cambiato

la faccia del mondo; e le nostre guerre han principalmente origine dalle relazioni commerciali. Per interessi bene o male intesi; per idee di commercio bene o mal concepite s'insanguina spesso la terra. Il perchè bisognerebbe produrre una rivoluzione negli uomini e nelle cose, pria di sperarne una nella politica.

« Dall'altra parte creder si può, che l'interrompimento del commercio tra le nazioni guerreggianti, arrechi il vantaggio di legare, in ciascuno Stato, la patria e l'individuo mercè dei comuni pericoli di dare al bene generale tutta l'energia del bene personale; di scoraggiare, col previsto scemamento di forze, l'ambizion delle conquiste, ovvero quello di una vera gloria; di attenuare le illusioni de'progetti col sentimento de'mali che ne seguono; di porre incontro l'inquietudine de'governati che soffrono co'capricci de' governanti; e finalmente di fare più guardinghi gli Stati a romper la guerra, e più solleciti a finirla.

« Del resto che che opinar si possa su la quistione, se il commercio dev'essere interrotto, ovvero se rimaner dee tra le nazioni guerreggianti libero; certo egli è almanco che le neutrali, finchè non prendon parte alla guerra, debbono continuare nel godimento de' beni della pace.

« Gli antichi, per iscemare i danni di questo flagello, il più terribile tra quelli che affliger possano l'uman genere, stabilivano città e luoghi sacri e liberi, di asilo al commercio, e dove l'industria, quando la guerra più inferociva, se ne stava al sicuro della rovina e della morte.

« Dopochè la civiltà ha aggiunto, per dir così, novelli popoli all'uman genere, tra i molteplici che stanziano sull'orbe, vi son taluni cui la loro postura costringe a starsene neutrali; condizione che, in tempo di guerra, è il solo vincolo tra le attinenze sociali, e degli utili rapporti tra gli uomini, e come un pubblico bene dev'essere religiosamente rispettata.

« Le nazioni combattenti senza dubbio han facoltà di invigilare e prevenire le frodi di una finta neutralità. Se il nemico conosciuto è sempre manifesto, il neutrale può nascondere un vero nemico sotto la roba di amico; allora egli è colpito dal diritto della guerra, e meritamente. Però, nell'applicare così tremendo diritto, attendiamo di non disconoscere i trattati, le consuetudini raffermate dalla costante condotta delle nazioni, e i principî che garentiscono la sovranità e l'indipendenza dei popoli.

« L'arte di governare può avere i suoi progetti e i suoi misteri; ma la ragione conservar dee il suo ascendente e la sua dignità. Quando i consigli sono diretti dagli arbitrarî pretesti di timore o di utilità, tutto va a fascio: allora l'assassinio impera sull'orbe, allagato da fiumi di sangue.

« Incutendo terrore, momentaneamente accrescer si possono le proprie forze; però con la fidanza le si assicurano per sempre. L'ingiustizia fu sempre pessima consigliera del potere 1) ».

§ 7. — *Discussioni tra i Governi americano e prussiano, relativamente ai diritti de' neutrali.*

Abbiam di già accennato che col trattato del 1785, tra gli Stati Uniti e la Prussia, i diritti di navigazione e di commercio neutrale in tempo

1) Processo informativo nell' entrare in ufficio il Consiglio delle prede nel 24 fiorile, anno VIII. Discor. del sig. Portal's.

di guerra erano stati stabiliti conformi alla neutralità armata del 1780. Nel 1798, presa l'entratura de' negoziati per rinnovare il trattato del 1785, il Governo americano dava istruzioni al suo plenipotente Giovanni Quincy Adams di proporre al Governo prussiano la soppressione degli antichi patti, e sostituirvi le regole del diritto ordinario delle genti. Il motivo di questa istruzione nasceva dal fatto assunto dal Governo americano, che la massima: *nave libera*, *merce libera*, durante la guerra della indipendenza da nessuna nazione guerreggiante era stata rispettata, anche da quelle altre volte armatesi per difenderla. Il Governo americano esponeva che tanto il vicendevole vantaggio delle due nazioni, quanto quello di tutti gli altri Stati neutrali, doveva spingerli ad ammettere il principio che la bandiera copre la merce, purchè esso da tutte le nazioni prelianti generalmente fosse riconosciuto e rispettato. Ma l'esperienza avea chiaramente dimostrato che i più formali patti su ciò non erano stati osservati; mentre lo Stato neutrale, nel caso che entrasse in guerra, si troverebbe dai suoi obblighi legato, e quindi e come Stato neutrale, e come Stato guerreggiante sempre perderebbe. Di giorno in giorno era per rompersi la guerra tra la Francia e gli Stati Uniti, e in questo caso il commercio di quella sarebbe protetto dalla bandiera neutrale, mentre quello dell'America era soggetto ai corsari francesi. Se al finir della guerra, tutte le nazioni si raccogliessero per riconoscere i principî della neutralità armata, gli Stati Uniti premurosamente concorrebbero ad accettarne gli obblighi, e a seguirli come regola generale. Ma se continuar dovea in Europa la guerra marittima, e sovrattutto se doveano prendervi parte gli Stati Uniti; mal avveduta cosa era frastornare le operazioni degli armadori con simili obblighi.

L'Adams, dando ricevuta delle dette istruzioni, espresse al suo Governo alcuni suoi pensamenti circa l'opportunità de' cangiamenti proposti nel trattato del 1785 con la Prussia. Egli fece osservare, che il principio che la bandiera copre la merce continuava a mantenersi dalle potenze marittime del settentrione dell'Europa, sebbene in tutte le guerre sieno stati poco osservati i patti stipulati in favore di tal principio. Il quale non era stato affatto rispettato nella presente guerra; perocchè la potenza marittima dell'Inghilterra avea ricevuto una grande estensione, e la Francia, dall'esempio del suo nemico, si credea sciolta da ogni ordinario obbligo del diritto delle genti. Tuttavia la Francia riconosceva ancora in principio le regole della neutralità armata, e mirava sovrattutto a costringere l'Inghilterra perchè pur le riconoscesse. Tal fu anche la politica della Prussia e delle altre potenze del Baltico. Queste aveano anche sostenuto, in molti abbattimenti che la massima: la bandiera copre la merce, era una regola dell'ordinario diritto delle genti, indipendentemente dalle particolari convenzioni. Questa dottrina era sostenuta dal pubblicista danese Hubner, nel suo trattato della cattura de' legni neutrali, il quale pone qual regola generale, che secondo il natural giure delle genti, la nave libera fa libera la merce. Cotal quistione non molto prima era stata profondamente dibattuta dal Lampredi, illustre pubblicista italiano, il quale, conforme al diritto della natura, propugna esservi in questo caso opposizione tra due diritti egualmente incontrovertibili; che la nazione guerreggiante ha il diritto di visita, e il neutrale ha il diritto di sottrarvisi. Posta così la quistione, dipende quindi dal diritto del più forte, e la nazione guerreggiante essendo armata, il navigante neutrale è costretto a sottoporsi alla visita. L'Adams opinava che questo

ragionamento era importantissimo, e che il Lampredi avea posta la quistione sotto il suo vero aspetto. Intanto confessava che gravi inconvenienti si presentavano quando, guerreggiandosi due nazioni marittime, lo Stato neutrale fosse legato dal principio che la nave libera fa libera la merce, verso una delle potenze, e per l'opposto principio, verso l'altra; e in questo caso non doveasi mica attendere che la massima di libera navigazione fosse scrupolosamente rispettata, sia dall'una, sia dall' altra potenza preliante. Il perchè egli opinava, che il patto dovea lasciarsi indeterminato, e le parti contraenti potrebbero convenire che se avvenisse guerra tra una di loro con una terza nazione, mentre l'altra se ne rimarrebbe neutrale, il legno neutrale farebbe libera la merce, *purchè l'inimico della potenza guerreggiante riconoscesse il medesimo principio*, e lo facesse rispettare dai suoi tribunali di prede; altrimenti sarebbe osservata la rigorosa regola del gius comune delle genti 1).

Conformemeute alle instruzioni del suo governo, il Ministro americano nondimanco propose al prussiano di sostituire all'art. 12 dell' antico trattato, in cui stava la nave libera far libera la merce, la regola del gius comune delle genti, che « ogni sostanza nemica a bordo di legno neutrale è soggetta a seqnestro, e che ogni sostanza neutrale a bordo di legno nemico, deve rimaner libera ». E nel tempo istesso proponeva di sostituire all'art. 13 dell'antico trattato, un nuovo patto che concordasse coll' art. 18 del trattato del 1794 tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, quanto agli oggetti di contrabbando.

I ministri prussiaui Sigg. di Finckenstein, d' Alvensleben, e di Hangwitz sopra siffatta proposta rispondevano « che disconvenir non saprebbero che l' antico principio della libera navigazione de' neutrali nelle ultime guerre poco era stato rispettato; e specialmente in quella che oggi ancor dura; però non è men vero che sin oggi ha servito di fondamento e di guida al commercio di tutte le nazioni neutrali, che come conseguenza è stato ed è ancor seguito e sostenuto. Che se voleasi abbandonarlo, e subitamente rivocarlo or perdurante la guerra, ne seguirebbe:

« 1.° Una confusione nelle contrattazioni commerciali delle nazioni neutrali, con che si soffogherebbero totalmente i reclami e i procedimenti che i sudditi delle potenze neutrali ancora in gran nnmero producono sia in Francia, sia in Inghilterra, contro le prede illegali;

« 2.° Si sarebbe in opposizione colle potenze del settentrione, che presentemente proteggono l'antico principio dei convogli armati;

« 3.° Nulla si guadagnerebbe, stabilendo ora il principio che *la merce neutrale, caricata a bordo di legno nemico, è libera*. Le nazioni guerreggianti la rispetterebbero tanto, quanto la precedente; e sarebbe nn motivo di più, affinchè i loro tribunali legittimassero le prede fatte in contravvenzione dell' antica regola;

1) Questa vicendevolezza è stata convenuta nel trattato del 1824 tra la Repubblica di Colombia e gli Stati Uniti, dichiarando il principio che la bandiera deve coprir la merce, solamente applicabile alle potenze, le quali riconoscessero questo principio; e che se una delle parti contraenti era in guerra con una terza, mentre l' altra rimaneasene neutrale, la bandiera neutrale coprirebbe le merci de' nemici che riconoscessero lo stesso principio, e non mica le altre. Elliot, *Codice diplomatico*, vol. II, p. 27. Lo stesso patto si trova ne' trattati tra gli Stati Uniti e le repubbliche del Messico e del Chilì.

4.° Da ultimo, supposto che le grandi nazioni marittime dell'Europa di poi riconoscessero il principio sostituito dagli Stati Uniti, si aumenterebbero e moltiplicherebbero gli ostacoli nei procedimenti contro gli armadori: conciossiachè, mentre in addietro la qualità del bastimento decideva nel tempo stesso di quella del carico, in avvenire bisognerebbe distinguer l'una dall'altra, e separatamente presentarne le prove. La somma di tutte le additate difficoltà c'impedisce di accettare la modificazione proposta dal sig. Adams; e noi lo fermiamo a riflettere se non converrebbe al vicendevole vantaggio di ambe le altre parti contraenti, e a quello de'loro sudditi trafficanti, di far rimanere come si trova l'art. 12, conformemente al sistema da esse finora propugnato, e di aggiungere l'eventuale patto, che « disavventuratamente avendo la esperienza mostrato, durante l'attual guerra, che dalle nazioni guerreggianti non è stato severamente rispettato il principio della libera navigazione neutrale, le due alte parti contraenti si fan salvo il diritto di combinarsi, fatta la pace generale, sia tra loro separatamente, sia insieme con altre potenze interessate, per concertare con le grandi nazioni marittime europee un assesto tale, su cui potersi fondamentare con istabili e durature regole, la libertà e la garentia della navigazion neutrale nelle guerre future ».

« Il sig. Adams propone quindi di porre nell' art. 13 una nota specifica di oggetti in tempo di guerra stimati di contrabbando, e di annoverarvi il legname da costruzione, il catrame, la pece, il terebinto, la resina, il rame in lamina, le vele, il canape, il sartiame, e generalmente tutto ciò che serve ad arredare il navilio; tranne il ferro grezzo, e le tavole di abete.

« Se si tratta di fare ne'nuovi trattati una nota specifica degli oggetti di contrabbando, noi siam costretti a starcene a quelli che per tali sono stati tenuti e stabiliti nella convenzion marittima fatta tra la Prussia e la Russia il giorno 8 di maggio 1781, simile al trattato di commercio e di navigazione tra la Russia e la Gran Bretagna conchiuso il 20 giugno 1766. Di cui l' art. 11 dichiara contrabbando: i cannoni, i mortai, le armi da fuoco, le pistole, le bombe, le granate, i razzi, le palle, i fucili, le pietre focaie, le miccie, la polvere, il salnitro, il solfo, le corazze, le picche, le spade, i centurini, le giberne, le selle e le briglie, che erano in numero maggiore di quello che dovea avere ciascun individuo, che serviva sul vascello, o passeggiero ».

« Questa nota sempre si è avuta di mira nei nostri regolamenti di commercio marittimo; e ad essa ci siamo attenuti sia nelle guerre precedenti, sia nella presente, e ci sembra che vi si contengano tutti gli effetti che col fatto sono di contrabbando propriamente detto. Se questa nota dovesse ampliarsi, in alcun conto noi non vi comprenderemmo il legname da costruzione, che è una principale produzione del regno prussiano, e che in tutte le guerre marittime si è considerato come oggetto di libero commercio».

Il plenipotenziario americano sig. Adams, rispose a questo dispaccio dicendo, che « la proposta del cambiamento circa la garentia delle merci nemiche a bordo dei bastimenti neutrali, fondavasi sul principio, conforme al diritto comune delle genti e in tempo di guerra marittima, le sostanze nemiche a bordo dei bastimenti neutrali sono soggette a cattura, mentre libere son le sostanze neutrali a bordo de'legni nemici. Che questa regola non può essere cambiata, se non per general consenso di

tutte le nazioni marittime, ovvero dai trattati particolari, i cui obblighi non possono estendersi che ai soli contraenti. Che il contrario principio, il cui stabilimento doveva anche essere un principale oggetto della neutralità armata, durante la guerra della indipendenza americana, non era stato, anche a quest' epoca, universalmente riconosciuto, nè mantenuto nella guerra attuale,neanche da quelle nazioni che allora lo accolsero. Che la stessa Prussia, finchè prese parte nell'ultima guerra, non mica lo riconobbe ; e che ora l'antico principio del diritto delle genti è in pieno vigore tra tutte le potenze, tranne ne' casi in cui l'opposta regola è stipulata mercè degli obblighi di un positivo trattato.

« Per la qual cosa con la proposta di riconoscere libere le sostanze neutrali a bordo de'legni nemici, e soggette a cattura quelle del nemico a bordo di navi neutrali,si è avuto lo scopo di confermare coi trattati i principi che già esistono, indipendentemente da ogni trattato ; non si è voluto fare, ma cansare un cambiamento al presente stato delle cose.

« Lungi dal volere su ciò dettar legge alle nazioni guerreggianti,non si è mica supposto che un accordo tra la Prussia e gli Stati Uniti potesse in alcun modo servir di regola alle altre nazioni, non concorse al trattato, per legittimar la prede ; e poichè l' effetto di siffatta convenzione non potrebbe riguardare che l' avvenire senz' essere operativa sul passato, molto meno si è supposto che i reclami e i procedimenti dei sudditi delle potenze neutrali, sia in Francia, sia in Inghilterra, quanto a prede illegali, ne possano in qualunque modo soffrire.

« Parimenti si è creduto di porsi in contraddizione le nazioni del Settentrione,le quali non possono essere obbligate da un trattato in cui non fossero intervenute come parti; del resto questa contraddizione non potrebbe riguardare la Russia, la quale lungi dall' ammettere che la bandiera protegge la merce, con la convenzione tra sè e la Gran Bretagna si è obbligata nel 25 di marzo 1793 a usare tutti i suoi mezzi per impedirlo durante la presente guerra.

« La Svezia e la Danimarca,con la convenzione del 27 di marzo 1794 vicendevolmente si obbligano, rimpetto a tutta Europa, di non mica voler pretendere, fuori i casi espressi nei trattati, alcun vantaggio che non sorga dal diritto universale delle genti fin oggi riconosciuto e rispettato da tutte le nazioni,e da tutti i Sovrani europei ». Non può entrare in mente che sotto questa descrizione si comprendesse il principio che le sostanze seguir debbono la stessa sorte della bandiera, sotto cui navigano;e aggiunger si potrebbe che la costante esperienza ha dimostrato l'insufficienza de'convogli armati a protezione di questo principio, poichè senza resistenza si veggono regolarmente seguire i loro convogli ne' porti delle nazioni guerreggianti, per esservi giudicati secondo i principi stabiliti ne'loro tribunali, i quali sono totalmente contrari a quello di render neutrale la merce a cagion del bastimento.

Le prove della naturalità del carico,conformemente all'usanza de'tribunali di tutte le nazioni, debbono essere diverse da quelle che riguardano il naviglio e negli stessi trattati in cui si ammette il principio che la bandiera copre la merce, ordinariamente si stabilisce con quali documenti dee accompagnarsi il carico, perchè non sia stimato di contrabbando. Il contratto di noleggio, ovvero le polizze di carico sono i documenti che le LL. EE. additano come richiesti dai tribunali marittimi prussiani, e che si propongono di stabilire come necessari nel novello trattato. Laonde pare che l'accoglimento del principio in discorso

non esigerebbe verun altro documento, e quindi non farebbe maggiori gli ostacoli dei procedimenti contro gli armadori; ovvero al più, così poca cosa, da riguardarla come un lieve impedimento a paragone delle perdite e delle sofferenze che arreca il riconoscimento di un principio, di già pretermesso da quasi tutte le nazioni marittime,e che nessuna valevolmente propugna; di un principio,al quale la parte contraente, che guerreggerebbe, si troverebbe costretta da un obbligo dannoso,mentre il suo nemico non mica lo rispetterebbe, e la nazione, che se ne rimarebbe neutrale, non presenterebbe ai suoi sudditi l'allettamento di un libero traffico,che per vederlo interrompere,intercettare e distruggere.

« E poichè sembra i pensamenti di questo Governo esser diversi da quelli dell'Americano, quanto al principio prescritto dal diritto delle genti; e poichè sembra alle LL.EE.che,dal sostituire un principio contrario a quello contenuto nell'antico trattato, possano nascere non pochi inconvenienti, il sottoscritto loro propone di ammettere totalmente questa parte dell'articolo, e nulla su ciò convenire, lasciandolo come presentemente si trova; in tal modo non obbligando nessuna delle alte parti contraenti a convenire alcun che su ciò. E poichè grandemente importa al commercio generale, nonchè in particolare a quello delle alte parti contraenti,che si stabilisca un fermo e sicuro principio, sperando che nelle guerre future sia rispettato ; il sottoscritto ben volentieri consentirà ad una particolare convenzione,simile a quella dalle LL. EE. proposta; ma senza che l'una o l'altra parte riconoscesse implicitamente un principio controverso,se ne rimanderà la decisione al tempo in cui si conchiuderà la pace generale, sia a mezzo di un altra convenzione tra esse alte parti contraenti, sia di concerto con le altre nazioni cui preme. Mentre gli Stati Uniti sono sempre disposti a ricevere i più larghi principî quanto alla libertà del commercio neutrale in tempo di guerra, allorchè li vedranno riconosciuti e accolti in modo, che ne garentiscano la esecuzione.

« Quanto alla nota degli oggetti di contrabbando,il sottoscritto si persuade che il suo Governo non ha voluto enumerare quelli nel suo ultimo dispaccio accennati; perciocchè egli li riguardava come egualmente compresi nel novero delle sostanze di contrabbando secondo il diritto delle genti, indipendentemente dai trattati; intanto, poichè il legname da costruzione è una sostanza principale del traffico prussiano, tralasciando di annoverarlo nella nota proposta, non dubita mica che tal dimostrazione di render paghi i desiderî del governo della Maestà del Re non sia intieramente approvata da quello degli Stati Uniti ».

A questo dispaccio risposero nuovamente i plenipotenziarî prussiani, mostrando il desiderio di celeremente, e con ogni immaginabile agevolezza portare a fine i negoziati coll' Adams intavolati. E quindi diceano che « qualunque si fossero le vicendevoli istruzioni del sig. Adams, intanto sembra che a stento ha riconosciuto la forza delle ragioni, che ci vietano di accettare i cambiamenti proposti relativamente all'art.VII del trattato del 1785. E' ci si fa istanza che secondo il diritto ordinario delle genti le sostanze neutrali, in tempo di guerra, a bordo di nave nemica son libere. Gli è vero che, in addietro, questa regola è stata seguita dalla maggior parte delle nazioni europee, e si trova stabilita in molti trattati del XIV e XV secolo; ma egli è pur noto che essa fu abbandonata,quando gl'inconvenienti, che ne seguirono, costrinsero le nazioni marittime e commercianti a pretermetterla.

« Nei due trattati conchinsi dagli Stati generali delle Province Unite con la Francia e con l' Inghilterra nel 1646 fu pattuito che « la nave amica e libera farebbe eziandio libero il carico »; principio che, ammesso, è stato seguito in qnasi tutti i trattati conchiusi dopo quest'epoca tra le nazioni trafficanti europee. La convenzione che fu nel 1798 pattovita tra la Russia e l' Inghilterra, e citata dal sig. Adams nel suo dispaccio, era totalmente contra la Francia, e quindi non è che un'eccezione alla regola;e se egli è vero,che nell'inizio della presente guerra le potenze alleate hanno creduto lor dovere dipartirsi dal principio riconosciuto, questo momentaneo sviamento non può, nè deve essere attribuito che ad abbattimenti del tutto particolari; del pari che è chiaro che la Prussia,relativamente al commercio e alla navigazion neutrale,ha sempre seguito nn solo e medesimo sistema. Il quale è fondato sulla massima stabilita nell'art. 12 del suo antico trattato con gli Stati Uniti dell' America, massima che più che altra si confà con gl' interessi delle nazioni trafficanti: abbrevia le formalità delle prove a fornire circa la proprietà de' diversi carichi di una stessa nave; francheggia dalle importune visite la navigazione; e a dirla in breve, taglia corto tra gli abnsi e le lnngherie di ogni specie.

« Del resto noi siamo convinti che nella presente guerra,in cui il commercio e la navigazione neutrale sono sottoposti a tanti arbitrari procedimenti, il principio, proposto dal sig. Adams, non sarebbe rispettato più del precedente; avendo molti recenti esempi dimostrato che eziandio *la nave neutrale unicamente carica di merce neutrale*, allegandosi ogni sorta di frivolo pretesto,va soggetta al sequestro ed alla confisca.

« Ma ozioso sarebbe badarci a discutere oltre, essendo il sig. Adams di accordo con noi che,invece di arrischiare nna nnova convenzione,incerta ed eventuale, torna più conto procrastinarla fin qnando si tratterà la pace generale, e allora accuratamente attendere ai mezzi fermi e certi di garentire la libertà del commercio neutrale riguardo alle guerre fnture. Il perchè altro non è a fare nel presente stato di cose, se non provisoriamente sopprimere l'art. 12 dell' antico trattato, e in qnella vece sostituirvi il seguente patto, contro di cni, crediamo, non avere che opporre il sig. Adams:

« Avendo l'esperienza dimostrato, che il principio accolto nell'articolo 12 del trattato del 1785, giusta il quale la nave libera fa libera la merce, nelle due ultime guerre non è stato sufficientemente rispettato, e in nessun modo nella presente; che le contrarie disposizioni delle principali potenze guerreggianti attualmente non permettendo che in modo soddisfacente sia sciolta la controversia;le dne alte parti contraenti si riservano di convenire su ciò, fatta la pace generale, sia separatamente tra esse, sia con altre potenze cui preme, affin di concertare con le grandi potenze marittime enropee principi e patti tali,che possano raffermare la libertà e la sicnrezza della navigazione e del commercio neutrale nelle guerre fnture ».

« Il sig. Adams, coll' nltimo sno dispaccio, avendo accettato le ragioni che vietano al governo prussiano di annoverare nella lista di contrabbando anche il legname da costruzione; noi gli proponghiamo la scelta o di conservare integro l' art. 13 dell' antico trattato, ovvero nominatamente trascrivervi la nota degli oggetti di contrabbando, estratta dall' art. 11 del trattato di commercio e di navigazione conchinso tra la Russia e la Gran Bretagna il 20 di giugno 1766. Se questa precau-

zione sembrasse necessaria, basterà aggiungere in fine dell'art. 13 del nuovo trattato il seguente passo :

« Saranno riguardati quali oggetti di contrabbando i cannoni, i mor-
« tai, le armi da fuoco, le pistole, le bombe, le granate, i razzi, le pal-
« le, i fucili, le pietre focaie, le micce, la polvere, il salnitro, il solfo,
« le corazze, le picche, le spade, i cinturoni, le cartucciere, le selle e le
« briglie, che son di più del necessario alla nave, e che oltrepassino la
« quantità bisognevole a ciascun individuo, che su la nave serve, o è pas-
« saggiere ; e in generale tutto ciò che è compreso sotto la denomina-
« zione di armi, di viveri e di munizioni da guerra, qualunque ne sia
« la specie ».

Il plenipotente americano, rispondendo a questo dispaccio, dichiarò « che egli era pronto a sottoscrivere il patto proposto dalle LL. EE. in vece dell' art. 12 dell' antico trattato, purchè toglier se ne poteano le seguenti parole : « E le contrarie disposizioni delle nazioni guerreggianti non permettendo affatto nello stato presente di sciogliere in modo soddisfacente la controversia » ; conciossiachè in siffatte parole le nazioni guerreggianti potrebbero vedervi una certa sanzione delle loro disposizioni, cosa che non si accorderebbe affatto con le intenzioni delle alte parti contraenti, e d' altronde il sottoscritto desiderava non far cenno affatto di un oggetto su cui opposti sono i concetti de' due Governi, anzichè formalmente enunziarlo come una questione in controversia.

« In giustificazione dell'opinare del suo Governo circa il principio in esame, crede dover osservare, non fondarsi su i trattati dei secoli quartodecimo, e decimoquinto, riguardando il principio del diritto delle genti come assolutamente distinto dagli obblighi pattoviti con particolari trattati. I quali intorno alla controversia presente non possono stabilire alcun principio certo, sì perchè siffatte stipulazioni non han validità se non tra le parti contraenti, e verso di coloro che le contrattano, sì perchè nel decimoquarto e decimoquinto secolo intorno a ciò differenti trattati hanno stabilito regole differenti, secondo che hanno convenuto le parti contraenti.

« Per la qual cosa, eccettuati tutti gli obblighi positivi convennti nei trattati, dubitar si può se antecedentemente alla guerra americana si trovi un solo esempio di una potenza marittima guerreggiante, la quale abbia accolto il principio di lasciar coprire le sostanze nemiche dalla bandiera neutrale. Imperciocchè, non tenendo conto dell' Inghilterra, il cui sistema intorno a ciò è conosciuto, la Francia, mercè dell' ordinanza del 1744, per questo capo rinnovando le disposizioni di quella del 1681, dichiara sottoposte a sequestro ed a confisca le sostanze nemiche caricate su nave nemica. Da questa regola ne eccettua i navigli danesi e olandesi, in conformità de' trattati allora esistenti tra queste potenze e la Francia. La suddetta ordinanza ha imperato ne' tribunali francesi fino a quando fu pubblicata l'ordinanza del 26 luglio 1778. Il primo articolo della quale ammette la libertà delle sostanze nemiche a bordo delle navi come un favore ai neutrali, non già come un principio del diritto delle genti, poichè vi è il riserbo di poterla sopprimere a capo di sei mesi, se la nazion nemica non consentiva il ricambio. La Spagna, con le ordinanze del 1 luglio 1779 e del 13 di marzo 1780, ordinava egualmente il sequestro e la confisca delle sostanze nemiche trovate a bordo de' legni neutrali.

« Solamente si aggiunge che un celebre pubblicista, suddito prussiano,il quale in sullo scorcio del secolo presente dettava una estimatissima opera sul diritto delle genti, il VATTEL, chiarissimamente dice (lib. 3, §. 115) che « quando sur un legno neutrale si trovano sostanze del nemico, l'avversario può impadronirsene per diritto di guerra ». Non fa menzione però di alcun esempio in cui sia stato praticato e reclamato il contrario principio.

« Intanto quando fu annunziato il sistema della neutralità armata, gli Stati Uniti, avvegnachè nazione guerreggiante, si son dati premura ad accoglierne i principi: e dopo questo tempo,finchè sono perdurati in istato di guerra, vi si sono scrupolosamente conformati. Però alla prima occasione,in cui qual potenza neutrale avrebbero potuto godere de' benefizi attribuiti a questo sistema, d'ogni parte se ne son visti privati, non solamente da quelle nazioni,le quali non aveano giammai accolto sì fatti principi,ma anche dagli stessi fondatori di un tal sistema. Gli è vero che le potenze alleate,con le loro disposizioni intorno a ciò, solamente avean di mira la Francia; però il loro operare estendevasi non meno su gli Stati neutrali, che su gli Stati Uniti. Comunque particolari si fossero le occorrenze della guerra,non poteano soffrirne i diritti di neutralità. È dispiaciuto agli Stati Uniti di aver pretermesso i principi favorevoli ai bisogni della neutralità, ma eglino hanno veduto non poter ciò impedire,e si sono persuasi che l'equità non poteva esigere da loro che nel tempo stesso sottostassero alla regola ed alla eccezione, cioè,come potenza preliante essere obbligata da leggi, delle quali a lei se ne negano i vantaggi come potenza neutrale.

« Il Governo degli Stati Uniti intanto ha voluto mostrare che egli non desidera affatto allontanarsi dal principio ricevuto nel trattato del 1785, se non in que' casi in cui non potrebbe aderirvi senza commettere ingiustizia a quella nazione i cui interessi gli sono confidati. Conseguentemente a tali istruzioni, il sottoscritto ha l'onore di proporre, accettando,in vece dell' art. 12, il patto contenuto nel dispaccio delle LL. EE. (omesse quelle parole già accennate) e di aggiungervi all'uopo la seguente clausola:

« E se durante tale intervallo, una delle alte parti contraenti si trovi « in una guerra, a cui l'altra nazione rimane neutrale; la potenza guer« reggiante rispetterà ogni sostanza nemica caricata a bordo delle navi « della parte neutrale; purchè la potenza nemica riconosca pur tal prin« cipio riguardo ad ogni bastimento neutrale, e che vi si conformino le « sentenze de' suoi tribunali marittimi ».

« Che se per avventura questa proposizione non sarà accettata dalle LL. EE.,il sottoscritto si dà premura proporne un'altra; cioè di adottare a un di presso la formola del trattato del 1766 tra la Russia e la Gran Bretagna, e di dire che riguardo alla perquisizione delle navi mercantili in tempo di guerra, i vascelli da guerra e gli armatori della nazione guerreggiante in tal favorevole modo si comporteranno,per quanto loro permetterà la ragion della guerra ora esistente,osservando,più che loro è possibile, i principi e le regole del diritto delle genti generalmente riconosciuti.

« Menziona il trattato tra la Gran Bretagna e la Prussia, perchè le LL. EE. propongono di prenderlo per regola nel definire il contrabbando, e perchè questo articolo fu rinnovato tra le dette due nazioni col trattato di commercio conchiuso il 10 (21) di febbraio 1797.

« Il sottoscritto, ricevendo la risposta dell' EE. LL. al suo primo dispaccio, si era lusingato che il solo legname da costruzione sarebbe il solo oggetto,fra quelli da lui enumerati, che elleno difficilmente avrebbero annoverato nella lista di contrabbando. Per la quale, accettando di seguire le disposizioni contenute nell' art. 13 dell' antico trattato, spera ancora che esse consentiranno di aggiungere gli oggetti citati nella prima sua nota, tranne il detto legname da costruzione, alla lista del trattato del 1766 tra la Russia e la Gran Bretagna. Questo aggiustamento gli sembra dover essere facilitato dal rinnovamento del patto che lo stesso contrabbando non sarà soggetto a confisca.

« Crede ancora il sottoscritto di essere opportuno ommettere il termine di *provvisioni*, il quale sembra sinonimo di quello di munizioni da guerra; e che potrebbe essere inteso in un senso tanto lato che nol comporta l' intenzione delle alte parti contraenti ».

Il sig. Adams, partecipando questi dispacci al suo Governo, fece osservare che si avvertirebbe « con qual tenacità il Governo prussiano aderisce al principio, che la bandiera neutrale debbe covrir la merce anche del nemico, e alla ristrettissima nota del contrabbando di guerra, contenuta nel trattato del 1766 tra l'Inghilterra e la Russia. Allorchè Federigo II accettò la neutralità armata, non avendo in quel tempo verun trattato di commercio con alcuna potenza delle guerreggianti, riconobbe questa nota come la più favorevole agli interessi de'neutrali, e quindi è stata sempre riguardata come autorevole in materia di contrabbando. Coll' ultimo mio dispaccio avendo annuito quanto al legname da costruzione, avrei verisimilmente abbandonato gli altri oggetti servienti ad equipaggiare i vascelli, se il vostro ultimo dispaccio non avesse mostrata tanta indifferenza circa il rinnovamento del trattato.Ed io eziandio pur l'abbandonerò,persistendo il Governo prussiano nella negativa.

« Sull'altro capo, il patto proposto dai plenipotenti prussiani, da sostituirsi all' art. 12 dell'antico trattato, riguarda la quistione relativamente ai legni e alle merci neutrali come soggette a litigio, ed è preceduto da un ragionamento con cui si vuol provare, che il principio dell'antico trattato è conforme al diritto delle genti attuale. Attenendomi alle vostre istruzioni,non mi credea facultato ad ammettere, anche implicitamente, che il principio riconosciuto dal diritto delle genti, indipendente dai trattati, potesse essere dubbio.

« Rispondendo,io ho proposto,due mezzi a fin di evitare che nel trattato novello si facesse menzione del punto controverso; e, conformemente a quanto il conte di Haugwitz mi ha a voce dichiarato, io debbo conchiudere che l'uno o l' altro sarà accettato. Però non mi recherebbe meraviglia che la stessa difficoltà nuovamente tornasse a fare ostacolo al procedimento del negoziato;imperciocchè m'avveggo che essi temono che qualunque cambiamento nel detto articolo del trattato del 1785 non sia riguardato come un abbandono del principio, eccettochè l' articolo sostituito non contenga un espresso riserbo di questo stesso principio, ed è evidente che essi sono poco disposti ad abbandonarlo.

«La convenzione del 1793 tra l'Inghilterra e la Russia ci offre contro di loro un possente argomento,a cui ho dovuto alludere col secondo mio dispaccio. Voi vedrete come essi spiegano quest' atto, e in qual modo cercano a conciliarlo col sistema che la Prussia ha sostenuto in altri tempi e ancor desidera di sostenere ».

I plenipotenti prussiani indi a poco inviarono al ministro americano un dispaccio in cui era detto:

«Il dispaccio che il ministro degli Stati Uniti ci ha fatto l'onore d'inviare nel dì 24 decembre ultimo, ci avvicina al termine del grave negoziato, intorno al quale ci siamo badati durante la sua dimora a Berlino; e noi ci vediamo nella condizione di presentargli qui allegato il progetto del trattato novello, sul quale non rimangono a fare che poche osservazioni.

« Nel nostro dispaccio del 29 di novembre noi gli proponemmo di non attendere più oltre sulla discussione circa l' art. 12, riguardante la navigazion neutrale, ed anche oggidì noi prenderemo questo provvedimento accettando unicamente il patto che all'antico dev'essere sostituito. Conformemente al desiderio del sig. Adams ne abbiam tolto il paragrafo dove si facea accenno *alle disposizioni contraddittorie delle potenze presentemente guerreggianti*, e seguendo l' analogia del trattato conchiuso nel 1766 tra la Russia e la Gran Bretagna, noi vi abbiamo aggiunta la clausola di supplemento, relativa alla visita delle navi mercantili in tempo di guerra, mercè che l' articolo trovasi in perfetta regola:

« Nè è la stessa cosa quanto all' art. 13, riguardante gli oggetti di « contrabbando. Con la nostra prima nota del 25 di settembre 1789 « dichiarammo al sig. Adams, che se egli era necessario farne una nota « specifica nel novello trattato, *noi saremmo costretti ad attenerci a quel- « li come tali riconosciuti e stabiliti nella convenzione marittima conchiu- « sa tra la Prussia e la Russia il dì* 8 *di maggio* 1781 *al pari del trat- « tato di commercio e di navigazione tra la Russia e la Gran Bretagna « convenuto il* 20 *di giugno* 1766.

« Conformemente a questo principio noi ci siamo negati ad annoverare nella nota degli oggetti di contrabbando il legname da costruzione, e tacitamente abbiamo eziandio rifiutate tutte le altre eccezioni dal sig. Adams proposteci. Le quali cadevano sopra prodotti del suolo, ovvero della industria prussiana, che sempre in tutte le altre guerre sono state riguardate come *merci lecite*, e noi non siam padroni di proibire. Sicchè, secondo il nostro esempio, il sig. Adams vorrà conservare l'antica lista, che fin qui ha servito di regola a tutte le potenze marittime. Noi abbiamo ommesso la parola *provvisioni* che gli è parsa ambigua e poter portare un qualche inconveniente ».

Finalmente fu conchiuso il trattato, e sottoscritto a dì 11 di luglio 1799; quanto alla navigazion neutrale contiene i seguenti due articoli:

« Art. 12.° Avendo l'esperienza dimostrato, che il principio contenu- « to nell' art. 12 del trattato del 1785, giusta il quale *la nave libera « fa eziandio libera la merce*, nelle due ultime guerre non è stato suf- « ficientemente rispettato, e specialmente in quella che ancor dura, le « due parti contraenti si riservano, fatta la pace generale, di convenire, « sia separatamente tra esse, sia congiuntamente con altre potenze in- « teressate, per accordarsi con le grandi nazioni marittime europee, un « assetto, e principi duraturi tali che possano servire a raffermare « la libertà e garenzia della navigazione e del commercio neutrali nel- « le future guerre. E se in questo intervallo una delle suddette parti « contraenti venga a far guerra, alla quale l'altra parte resti neutrale, « il naviglio da guerra e gli armadori della nazione guerreggiante rispet- « to al naviglio mercantile della neutrale si comporteranno in favore-

« vol modo e tale che la ragion di guerra, allora esistente, potrà per-
« metterle, osservando i principî e le regole del diritto delle genti co-
« munemente ammessi.

« Art. 13.° Nel caso poi che una delle parti contraenti si trovasse in
« guerra con un' altra nazione, è stato convenuto che, ad allontanare
« le difficoltà e i litigi, che ordinariamente avvengono riguardo alle
« merci di contrabbando, come per esempio, le armi, e tutte specie di
« munizioni, nessuna di queste merci, caricata a bordo di navi dei sud-
« diti o dei cittadini di una delle due parti, e diretta all' inimico del-
« l' altra, sarà ritenuta di contrabbando, sino a sottoporla a condanna
« e confisca, e arrecare ai particolari la perdita delle loro sostanze.
« Nondimeno sarà permesso staggire i legni carichi di siffatte merci, e
« il catturatore può ritenerli finchè lo crederà necessario, per preveni-
« re i danni, e gl' inconvenienti che altrimenti potrebbero seguirne;ma
« in questo caso, sarà dovuto un ristoro per le perdite avvenute per tal
« sequestro. Inoltre, ai catturatori sarà permesso di servirsi, in tutto o
« in parte, delle munizioni da guerra staggite, pagandone al proprieta-
« rio il giusto valore, da determinarsi sul prezzo che in quel tempo sa-
« rà valso nel luogo per dove erano dirette ; ma se nell'enunciato caso
« di una nave presa a cagion di esser carica di derrate in contrabban-
« do,e il padrone consente a consegnare le merci sospette, potrà libera-
« mente farlo, e la nave non sarà mica condotta in porto,nè da vantag-
« gio rattenuta,ma sarà in piena sua libertà di proseguire la sua rotta».

Col trattato del 1828, ancora in essere tra gli Stati Uniti e la Prussia, furono ritornati in vigore l' articolo 12 del trattato del 1785 e l' art. 13 di quello del 1799, aggiuntovi queste clausole : « Però è da inten-
« dersi che i patti contenuti negli articoli ritornati in vigore saranno
« sempre riguardati di non cambiare menomamente i trattati e le con-
« venzioni che o l' una, o l'altra parte avranno conchiuso con altre po-
« tenze, nell' intervallo corso dal finire del detto trattato del 1799 e
« il cominciamento in vigore in cui col presente trattato sono stati posti.

« Le parti contraenti, giusta l'intenzione dichiarata nell' art. 12 del detto trattato del 1799, desiderando provvedere, tra esse, o congiuntamente con altre nazioni marittime, con posteriori patti, i quali possano servire a garentire una giusta protezione e libertà al commercio e alla navigazione dei neutrali, in tal modo giovando al progredire della civiltà e all'uman genere, si obbligano qui come allora insieme per concertarsi intorno a ciò, in qualunque epoca futura e conveniente 1) ».

§ 8. — *Discussione tra l' Inghilterra e le potenze del Nord circa il diritto di visita de' navigli mercantili convogliati dal navilio neutrale armato.*

Mentre la Russia, imperante Paolo II, continuava con la lega continentale e marittima ad operare contro la Francia, le altre potenze rivierasche del Baltico,la Svezia e la Danimarca,cercavano proteggere il loro commercio neutrale contro la visita degli armadori guerreggianti con convogli di navilio armato. Vedemmo che a mezzo il secolo decimosettimo tal pretensione fu sostenuta dalla Olanda e dalla Svezia 2), e fu

1) Elliot, *Codice diplomatico americano*, vol. II, p. 387.
2) Ved. il I. Per. § 17.

rinnovata eziandio nella occorrenza seguente. Nel gennaio 1798 alcune navi mercantili, sotto bandiera isveca, cariche di munizioni navali,provenienti dalla Svezia, e a sudditi svedesi appartenenti, veleggiando verso i porti del Mediterraneo posseduti dai Francesi, furono prese da una squadra inglese,e condotti in un porto inglese per esservi giudicate, adducendo il motivo di avere resistito al diritto di visita. Per negoziati diplomatici fu sospesa l'istruzione del processo fino a di 11 giugno 1799, giorno in cui l' alta corte di ammiragliato, sulle conclusioni del giudice sig. Guglielmo Scott, sentenziò. Questo dotto magistrato, nelle accennate sue conchiusioni poneva i segnenti principi di diritto internazionale.

1.° Che il diritto di visita in mare su le navi mercantili, qualunque sieno le navi, i carichi, o la direzione, è un incontrastabile diritto del navilio armato, che ne ha commessione da una nazione guerreggiante. « Io dico qualunque siensi le navi, i carichi, ovvero la destinazione; perciocchè fino a che non sono stati visitati, non può sapersi che sieno e le navi, e i carichi, e la direzione; quindi,per istabilir questi requisiti, sorge la necessità di esercitare il diritto di visita. Il quale in principio è tanto evidente,da non poterlo negare nessuno che ammette il diritto delle catture marittime ; imperciocchè se non fosse mica permesso di accuratamente ricercare se vi sieno sostanze,che legalmente possono essere staggite, sarebbe impossibile esercitare siffatto diritto. E anche coloro, i quali propugnano il principio che la nave libera rende libera la merce, debbono ammettere l' esercizio di tal diritto di visita almeno per istabilire se sono, o non sono liberi. Il diritto è anche evidente secondo l'uso delle nazioni; chè questo uso è uniforme e universale. Il gran numero de' trattati europei che suppongono l' esistenza di tal diritto, lo rignardano come preesistente, e come tale ne regolano l'esercizio. Lo riconoscono tutti gli scrittori sul diritto delle genti, senza nè pure accettuarne l'Hubner,il gran difensore de'privilegi dei neutrali ».

2.° Che il Sovrano neutrale interponendo la forza,non può affatto legalmente cambiare i diritti di un armatore, regolarmente autorizzato da una commessione del Sovrano guerreggiante».Senza dubbio,due Sovrani possono convenire con particolari convenzioni intorno a ciò, che quando una loro nave armata convoglia le loro navi mercantili, deve vicendevolmente far presumere che nel convoglio delle navi mercantili non havvi cosa che possa essere contraria all'amicizia, ovvero alla neutralità ; e se così tra loro convengono, non può un' altra potenza diversamente volere. Ma però egli è certo che non vi ha Sovrano, il quale mediante la forza possa fare accettare siffatta garentia. Il gius delle genti, eccetto il caso di una speciale convenzione, altra garenzia non riconosce che il diritto di visita personale, il quale deve essere esercitato da coloro ai quali importa un tale esercizio.

3.°Che la violazione del diritto di visita è punita colla pena della confisca delle sostanze all' esercizio di tal diritto sottratte. « Per istabilire siffatta proposizione non debbo far altro che citar il Vattel, strenuo, e de'meno indulgenti scrittori del moderno giure delle genti. Egli dice nel lib. III, cap. 7, § 114: « Non si può impedire che si trasportino og-
« getti di contrabbando se non sono visitati i legni mercantili. Quindi
« si è nel diritto di visitarli. Al quale diritto in diversi tempi si sono op-
« poste talune potenti nazioni. Oggidì, un legno neutrale che rifiutas-

« se sottoporsi alla visita, per ciò solo condannar si farebbe come di « buona preda ». In questo luogo il Vattel non dee esser riguardato qual pubblicista che espone il suo parere, ma siccome un testimonio che dichiara un fatto, cioè quello, che tale è l' uso in vigore nella moderna Europa. Conforme a questo principio l' art. 12 della celebre ordinanza di Luigi XVI del 1681,ancora in vigore,stabilisce che « la nave, la quale si negherà di ammainare le vele alla intimazione ricevutane dalle nostre navi da guerra, ovvero da quelle de' sudditi nostri armate a guerra, può esservi costretta mediante l'artiglieria o altrimenti, e in caso di resistenza, e di combattimento, essa sarà di buona preda ». E il Valin,nel suo breve comento,alla p.81,espressamente dice che « sebbene la particella sia nel congiuntivo, bastava la sola resistenza per cadere sotto confisca. Egli fa menzione dell'ordinanza spagnuola del 1718, evidentemente dall'altra copiata, in cui sta posta al disgiuntivo, cioè in caso di resistenza *ovvero* di combattimento. E sonovi de'recenti esempî dimostranti che la Spagna continua in questo stesso principio. Tale è stata la regola, e non mai oppugnata, dell'ammiragliato inglese. Non dico che talvolta o per ragion di favore, o per ragion politica questa regola non sia stata sospesa; per la qual cosa convenir si può,che l'applicazion di siffatta specie di giurisprudenza sia temperata nelle mani di coloro, i quali hanno il diritto di darsene cura; imperciocchè nessuno negar può che uno Stato possa attenuare i suoi rigorosi diritti, e che i supremi magistrati di questo stesso Stato sieno facultati a stabilire i casi in cui deve avvenir ciò;gli armadori non avendo mica altro diritto nè altre ragioni che quelle possedute dallo Stato nelle stesse occorrenze della cattura.Però io mi appoggio su tutti i principî razionali, su la grave autorità del Vattel, su le istituzioni di altri grandi Stati marittimi, nonchè su quelli del nostro, allorchè mi fo ardito ad affermare che, giusta il diritto delle genti, come è a giorni nostri inteso, quando un legno neutrale oppone una continua e determinata resistenza all' esercizio del diritto di visita, richiesto da un regolare armadore, come conseguenza legale va punito con la confisca 1) ».

Nel decembre del 1799,vicino a Gibilterra una fregata danese,convogliante una flotta mercantile,venne a scaramuccia con alcuni vascelli inglesi,a cagion del rifiuto di quella a sottoporsi al diritto di visita, richiesto dalla squadra inglese. L'ammiraglio inglese chiese vedere le instruzioni del comandante danese,al che questi si rifiutò,dichiarando,che gli era stato comandato di non permettere che fosse visitato il suo convoglio, e che, sparando su i legni inglesi, avea eseguito gli ordini ricevuti. L'ammiraglio permise in fine che il convoglio passasse, facendo un rapporto del fatto al suo Governo, il quale ne avanzò rimostranze al Governo danese, poggiandole in su i principî da Guglielmo Scott nelle sue conclusioni propugnati.

Il Conte Cristiano di Bernstorff,rispondendo alla nota del sig. Merry, ministro inglese appo la Corte di Copenaga, in data del 19 aprile 1800, non negava che l'uso e i trattati attribuissero alle nazioni guerreggianti il diritto di far visitare dai loro vascelli da guerra, o dai loro corsali le navi *non iscortate*. Ma questo diritto non essendo naturale, ma puramente convenzionale, non si potrebbe, senza ingiustizia, o senza violenza, estenderne l'effetto arbitrariamente oltre quanto si era convenu-

1) Robinson, *Rapporti all' Ammiragliato*, vol. I, p. 340.

to ed accordato. Or, non vi ha potenza marittima e indipendente in Europa, che avesse riconosciuto il diritto di far visitare le navi neutrali scortate da uno o più legni da guerra; ed era chiaro che ciò non poteasi fare senza disonorare le proprie bandiere, e senza rinunziare ad una parte essenziale de' loro diritti. Lungi dall' acconsentire a questa pretensione non conosciuta per l' addietro, la maggior parte delle suddette potenze avean creduto, surta la controversia, dovere propugnare l'opposto principio, come ne presentavano la prova moltissimi trattati. La distinzione tra le navi convogliate o non convogliate allora si presentava tanto giusta quanto naturale, perciocchè non potrebbero essere a paro le prime con le seconde. La visita, esercitata dalle nazioni guerreggianti sopra i legni neutrali naviganti senza convoglio, fondavasi sul diritto di riconoscerne la bandiera e di esaminarne le carte di bordo, non trattandosi che di accertarsi della nazionalità e di essere in piena regola. E ritrovando le carte in regola, legalmente non potea farsi sul legno altra visita; e quindi la nazion guerreggiante dovea contentarsi, circa la guarentigia richiesta, dell' autorità del Governo, nel cui nome sono spediti e rilasciati i documenti. Ma il Governo neutrale, facendo convogliare dai suoi legni da guerra i mercantili de' sudditi suoi, presenta una garentia più sicura, più certa di quella che dar potrebbero i documenti di cui van forniti, e non andrebbe senza disonore ammettendo sull'oggetto dubbi o sospetti, i quali quanto ingiuriosi sarebbero per lui, altrettanto ingiusti sarebbero per parte di quelli che li concepirebbero e li manifesterebbero. Che se pur ammetter si volesse il principio, che il convoglio accordato dal Sovrano non garentisce le navi de' suoi sudditi dalla visita del navilio armato, ne verrebbe che la più formidabile squadra non avrebbe il diritto di sottrarre i bastimenti posti sotto la sua protezione, dal sindacato del più vile corsaro. Ma non si poteva ragionevolmente supporre che il Governo britanno, il quale sempre si era mostrato geloso dell' onore della sua bandiera, e che nelle guerre marittime, alle quali non avea presa parte, con vigore avea saputo sostenere i diritti della neutralità, giudicherebbe, avvenendone il caso, dover soffrire una simile avania; e il Re riponea tanta fidanza nella equità e nella lealtà del Governo britanno da non dubitare affatto, che esso potesse arrogarsi un diritto, che non accorderebbe di certo nelle occorrenze stesse a qualunque altra nazione indipendente 1).

Questa controversia restò sospesa, ma, a non lungo andare, avvenuto un nuovo conflitto, si proseguì la discussione sul riguardo. Un'altra fregata danese, la *Freya*, volendo difendere un convoglio di navi mercantili da essa scortato contro una squadra inglese nella Manica, il 25 di luglio 1800, si venne ad un combattimento, in cui perirono dall' una e dall' altra parte parecchi individui. Il ministro danese a Londra chiese una soddisfazione al Governo britanno, che la rifiutò. Lord Grenville, rispondendo al dispaccio del ministro danese, insisteva al contrario che il Governo britanno era nel diritto di chiedere una riparazione, stante una meditata aggressione, in cui avean perduto la vita alcuni suoi prodi marinai, fatto insulto all'onor del suo vessillo, quasi in vista del proprio suo littorale, mentrecchè si volea giustificare tal procedimento, ponendo in controversia incontrastabili diritti, e fondati sopra i più chiari principî, l'esercizio de' quali era necessario, affinchè non fossero violati i più gravi

1) Schoell, *Storia compendiata de' trattati di pace*, vol. VI, p. 33-39.

interessi del suo impero. Lord Grenville finì col far conoscere che, *per dar un appoggio maggiore a siffatte rimostranze*, e perchè s' intavolassero de'negoziati, che potessero allontanare la necessità di giungere ad estremi provvedimenti, dal Re con ripugnanza guardati, avea confidata una particolar commessione a Lord Whitworth per la corte di Copenaga.

Per dare un appoggio maggiore alle rimostranze di Lord Whitworth, fu spedita al Sund una flotta inglese, e posta ai suoi cenni. Nella discussione, che a tal riguardo si cominciò tra il plenipotente inglese e il conte di Bernstorff, quegli dimandò un ristoro per l'accaduto, e una garentia perchè siffatti oltraggi non si ripetessero in avvenire. Il conte di Bernstorff, rispondendo il dì 16 agosto, diceva che, volendo qualificare qual premeditata aggressione una legale resistenza, provocata da una gratuita offesa fatta al vessillo nazionale di una indipendente nazione, era lo stesso che volere invertire il significato più naturale e meno ambigno delle cose e delle parole. Ed anche supponendo che il comandante della fragata danese ecceduto avesse i limiti del dover suo, e quindi il Governo inglese da ciò prendesse diritto a chiedere un ristoro, dalla natura del caso evidentemente seguiva, che non avrebbe potuto domandarlo, se non dopo restituita la fregata e il suo convoglio. Allora, aggiungeva, il suo Sovrano con premura riceverebbe ogni proposta, purchè fosse accordabile con l'onor della sua bandiera e con la dignità della sua corona.

Lord Whitworth, rispondendo il dì 21 del detto mese, sosteneva il principio, che ogni legno neutrale, che opponesi alla visita degli incrociatori guerreggianti, poteasi confiscare, ed esser di buona preda. Che se una sol volta fosse ammesso il principio opposto, cioè che una fregata danese legalmente garentir potesse dalla visita sei legni mercantili non nazionali, ne seguirebbe che, sia questa nazione, sia qualunque altra, mediante il più piccolo legno da guerra, nel modo stesso protegger potrebbe ogni traffico del nemico in tutte le parti del mondo. In tal modo in tutto l'orbe non vi sarebbe Stato neutrale, piccolo che si sia, il quale, senza andare incontro al menomo rischio, non prestasse ai nemici dell'Inghilterra la propria bandiera, e ne proteggesse il commercio.

Ma una convenzione pose fine al negoziato, la quale fu sottoscritta a Copenaga il 29 di agosto riservando ad un posteriore esame la quistion di diritto; la fregata e i legni mercantili danesi confiscati furono restituiti; e a cansare altri simili litigi, fu convenuto che il Governo danese doveva sospendere i suoi convogli, finchè la quistione non fosse decisa con una diffinitiva convenzione 1).

(*La neutralità armata del* 1800).

Questo negoziato ancor pendeva, quando l' imperator delle Russie, separatosi da prima dall'alleanza con l' Austria, di poi da quella con l'Inghilterra, propose ai Governi danese, svedese e prussiano di conchiudere una convenzione, rinnovando i principi della neutralità armata del 1780. La proposta specialmente fondavasi sulla necessità di un concerto tra le potenze del settentrione, per difendersi dalle aggressioni simili a quella che avea sofferta la fregata danese la *Freya;* e l'imperatore Paolo, non appena ebbe notizia che una flotta inglese veleggiava nel

1) Schoell, *Storia* ecc. vol. VI, p. 33-39.

Baltico, subitamente ordinò che fossero sequestrati tutti i capitali inglesi ne' suoi porti; ma questi provvedimenti furono mutati e tolto il sequestro al giungere la notizia della convenzione del 29 di agosto, sottoscritta tra l'Inghilterra e la Danimarca. Però il Governo britanno negandosi a dare il possesso dell' isola di Malta, preteso dall'Imperatore in forza di una formale promessa, costrinse questi a porre un *embargo a)* su i legni inglesi. Il 16 di dicembre furono sottoscritti due trattati tra la Russia e la Svezia, e la Russia e la Danimarca, e il 18 di detto mese un altro tra la Russia e la Prussia; e poichè ciascuna potenza aderì ai trattati delle altre con la Russia, la somma di tutti questi atti formò una specie di quadruplice alleanza.

Col 1.° art. dei detti trattati fu dichiarato, che le parti contraenti farebbero eseguire ne' loro Stati la proibizione del traffico di contrabbando.

Il 2.° art. circoscrivea la nota specifica del contrabbando alle sole munizioni da guerra, siccome era convenuto nella neutralità armata del 1780, riportandosi al trattato del 1766 tra l'Inghilterra e la Russia, tuttavia senza violar le particolari disposizioni dei trattati antecedentemente conchiusi con le nazioni prelianti.

Nel 3.° art. le parti contraenti fermavano i principî di diritto naturale, i quali dovevano regolare i diritti de' neutrali relativamente al commercio ed alla navigazione. E sono i seguenti:

1.° Ogni bastimento può liberamente navigare da un porto ad un altro, e su i littorali delle nazioni guerreggianti.

2.° Le sostanze dei sudditi delle nazioni guerreggianti, trovate a bordo de' legni neutrali, sono libere, tranne quelle di contrabbando.

3.° Un porto non può ritenersi bloccato, se non vi sia pericolo nello entrarvi, in conseguenza delle disposizioni date da una nazione guerreggiante, ponendovi vicino navi da guerra a guardia.

4.° Le navi non possono essere prese se non per chiare e giuste ragioni; e uniforme, sollecito e legale dev' esserne il procedimento.

5.° Che la dichiarazione del graduato, comandante uno o più legni da guerra convoglianti le navi mercantili, di non esservi contrabbando nel suo convoglio, dee bastare a impedire la visita dei vascelli armati delle nazioni guerreggianti.

Gli altri articoli convenivano un comune armamento, per proteggere il commercio neutrale delle parti contraenti, ed una eventuale alleanza, se, a cagion di siffatta convenzione, uno de' contraenti fosse guerreggiato.

In sulle prime il Governo danese esitò a ratificare il trattato sottoscritto dal suo ministro a Pietroburgo. Con la convenzione del dì 29 agosto già si era obbligato con l'Inghilterra, che non avrebbe convogliato le sue navi da traffico, finchè la controversia non fosse stata diffinitivamente sciolta tra le due potenze. Il ministro britanno a Copenaga, con un suo dispaccio in data del 27 dicembre, dimandò una risposta in modo soddisfacente, chiara e piena circa la natura, l' oggetto e l'estensione degli obblighi che la Danimarca poteva aver contratto, ovvero dei negoziati che discuteva.

a) Voce spagnuola. È ricevuta nel Gius pubblico internazionale per indicare la proibizione che un Sovrano fa ai navigli che si trovano ne' porti dei suoi Stati, di prendere il largo, e può esser fatta e agli stranieri e ai nazionali. L'*embargo* può farsi anche in mare per impedire le comunicazioni col nemico. — *Il Trad.*

Il conte Bernstorff, rispondendo a questo dispaccio, negò che gli obblighi,che stava per contrarre la Danimarca,fossero ostili all'Inghilterra, ovvero contrarî a quelli contenuti nella convenzione del dì 29 agosto. L'aver momentaneamente e provvisoriamente abbandonato, non un principio rimasto in controversia, ma un provvedimento, di cui non ne era, nè potevane essere contrastato il diritto, non si trovava affatto opposto ai principî generali e permanenti; circa i quali le nazioni settentrionali erano per concertarsi in modo, che, lungi dal poter arrecare danno alla loro neutralità, anzi era diretto a raffermarla.

A questo dispaccio il Governo inglese rispose con un ordine del Consiglio, ponendo sotto *embargo* i navigli russo, danese e svedese. Lord Grenville partecipa quest' ordine ai Ministri di Danimarca e Svezia, in Londra,dichiarando che il nuovo codice di diritto marittimo che si era voluto stabilire nel 1780, e che ora cercavasi di chiamare in vigore,era una perniciosa innovazione per i più cari diritti dell' Inghilterra ; innovazione a cui la Russia avea rinunziato co'patti convenuti tra sè e il Governo inglese al cominciar della guerra presente.

Siffatti provvedimenti spinsero la Danimarca ad accettare la neutralità armata, mercè di una dichiarazione del dì 27 febbraio 1801.

L'Inghilterra fu costretta da politiche ragioni a carezzare la Prussia, ultima parte contraente nell'accennata lega; però il Governo prussiano, non fe' meno del danese, chiudendo al traffico inglese le imboccature dell' Elba e del Weser. Le milizie danesi occuparono le città anseatiche di Amburgo e di Lubeka, e le prussiane l'Annoverese e Brema. La guerra tra l' Inghilterra e le nazioni del Baltico cominciò con la battaglia di Copenaga il dì 2 aprile 1801, a cui seguì una tregua con la Danimarca. Ma con la morte dell' imperator Paolo II si sciolse la lega da lui formata. Indi la Russia e la Svezia accettarono anche la tregua, e le milizie prussiane e danesi sgombrarono le città anseatiche. Furono sciolti i sequestri da entrambe le parti, e a Pietroburgo s' intavolò un negoziato per dirimere le controversie.

(*Convenzioni marittime del* 1801 *tra l'Inghilterra e la Russia*).

Il negoziato si conchiuse con la soscrizione di una convenzione tra l' Inghilterra e la Russia in data 5—17 giugno 1801, con cui fu dichiarato, che « il vicendevole desiderio della Maestà del Re della Gran Bretagna e d'Irlanda, e della Maestà dell'Imperatore di tutte le Russie essendo di non solamente accordarsi su le controversie, che hanno interrotte le amichevoli relazioni che tra i due Stati correvano; ma ancora di prevenire,circa la navigazione de'loro sudditi, mercè di chiare e precise spiegazioni, che si rinnovassero consimili alterchi e turbamenti, che esser ne potrebbono la conseguenza; che l'oggetto della comune cura delle dette Maestà sendo quella di venire più sollecitamente, che lo si può, ad un equo assetto di siffatte controversie, e a fissare invariabilmente i loro principî sopra i diritti della neutralità, applicandoli alle loro rispettive monarchie, affinchè sempre più si stringessero i vincoli di amicizia e di buona corrispondenza, della cui utilità e vantaggio son persuase: hanno nominato e scelto per loro plenipotenziarî ecc. I quali, dopo aversi rispettivamente partecipati i loro pieni mandati, e avendoli trovati in regolare e buona forma, hanno convenuto i seguenti articoli.

« Art. I. Fra la M. I. di tutte le Russie, e la M. Britannica, tra i sud-

diti, paesi e Stati delle loro dominazioni vi sarà buona e inalterabile amicizia ed accordo e, come per lo passato, sussisteranno tutti i legami politici, di commercio, e gli altri di comune utilità tra i rispettivi sudditi, senza che in modo alcuno possano essere disturbati o inquietati.

« Art. II. S. M. l'Imperatore di tutte le Russie e S.M. Britannica dichiarano di volere rigorosamente osservare le proibizioni contro il commercio di contrabbando de' loro sudditi, coi nemici di una delle alte parti contraenti.

« Art. III. S. M. Imperiale di tutte le Russie e S.M. Britannica, avendo risoluto di porre sotto sufficiente garenzia la libertà del commercio e della navigazione de' loro sudditi, nel caso in cui una di loro guerreggiasse, mentre l'altra se ne resterebbe neutrale, hanno convenuto:

1.° Che il naviglio della potenza neutrale potrà liberamente navigare per i porti e littorali de' paesi in guerra.

2.° Che son libere le sostanze imbarcate su i legni neutrali; tranne il contrabbando di guerra e le sostanze del nemico; è però convenuto non essere annoverate in queste le merci, sia che fossero di natural produzione, sia le manifatture del paese in guerra, acquistate dai sudditi della nazione neutrale, e che a conto di costoro si trasportassero; le quali merci non possono essere eccettuate in alcun caso dalla franchigia accordata alla bandiera della detta potenza.

3.° A scanso di equivoco e di ogni fraintendere su ciò che esser deve qualificato di contrabbando di guerra, S. M. Imperiale di tutte le Russie e S. M. Britannica, dichiarano, conformemente all'art. 11 del trattato di commercio, conchiuso tra le due corone a dì 10 di febbraio 1797, che per tali riconoscono solamente gli oggetti seguenti: cannoni, mortai, armi da fuoco, pistole, bombe, granate, palle, razzi, fucili, pietre focaie, micce, polvere, salnitro, solfo, corazze, picche, spade, cinturini, cartucciere, selle e briglie, tranne però quella quantità de' sopradetti oggetti necessarî alla difesa del legno e della ciurma; e tutti gli altri oggetti, qui non annoverati, non saranno considerati come munizioni di guerra e navali, nè soggetti a confisca; e quindi, senza esser sottoposti alla menoma difficoltà, passeranno liberamente, perchè non possono essere stimate robe del nemico nel senso di sopra espresso. Hanno anche convenuto, che quanto è pattovito nel presente articolo, non pregiudica alle particolari convenzioni sia dell' una, sia dell'altra corona con altre potenze, dalle quali i sopraddetti oggetti fossero riservati, proibiti, o permessi.

4.° Che per istabilire ciò che costituisce un porto bloccato, tal denominazione non darsi, se non a quel porto, in cui non può entrarsi senza evidente pericolo, per volere della nazione che lo blocca, postandovi o ponendo ad una breve distanza navi da guerra.

5.° Che solamente per giuste cagioni, o fatti certi si possano catturare le navi neutrali; che subitamente saranno giudicate e che il procedimento sarà sempre uniforme, sollecito e legale.

« Per meglio assicurare il dovuto rispetto ai presenti patti, dettati dal sincero desiderio di conciliare tutti gl' interessi, e per dare ancora una prova della loro lealtà e dell'amor loro alla giustizia, le alte parti contraenti formalmente or si obbligano di rinnovare le più rigorose proibizioni ai loro capitani, sia della marina militare, sia della mercantile, di caricare, tenere, o ricoverare sul bordo de' loro legni oggetto alcuno che, secondo la presente convenzione, potrebbe essere riputato di con-

trabbando; d'invigilare affinchè sieno eseguiti gli ordini che esse parti avranno pubblicati nei loro ammiragliati,e ovunque crederanno ciò opportuno.

« Art. IV. Le due alte parti contraenti, volendo che fosse prevenuto ogni futuro motivo di controversia, limitando il diritto di visita su i legni mercantili convogliati ai soli casi, in cui la potenza guerreggiante, mediante l'abuso della bandiera neutrale, potrebbe sentirne un vero danno, hanno convenuto :

« 1.° Che il diritto di visitare i legni mercantili, appartenenti ai sudditi di una potenza tra le contraenti,da legno da guerra di questa convogliati, non sarà esercitato che dai legni da guerra della parte guerreggiante, non estendendosi giammai agli armatori, corsari o altri bastimenti che non fanno parte del naviglio militare o imperiale o reale delle loro Maestà, ma sono armati da' loro rispettivi sudditi.

« 2.° Che i proprietarî di tutti i legni mercantili, appartenenti ai sudditi di un Sovrano tra i contrattanti, destinati ad essere convogliati da un bastimento da guerra, saranno obbligati,pria di ricevere le istruzioni per la loro navigazione, di presentare al comandante del legno convogliante i loro passaporti e documenti, o patenti, secondo la forma allegata al presente trattato.

« 3.° Avvenendo che il legno da guerra,convogliante una flotta di bastimenti mercantili, s'incontri con uno o più vascelli da guerra dell'altra parte contraente, allora in istato di guerra,per evitare ogni inconveniente, si terrà fuori il tiro del cannone,purchè lo stato del mare,ovvera il luogo dell' incontro non costringesse a prossimamente avvicinarsi; allora il comandante del vascello della potenza guerreggiante spedirà una lancia a bordo del legno convogliante, ove saranno scambievolmente verificate le carte di bordo e le patenti, con cui da una parte il legno da guerra neutrale è facoltato a convogliare i tali o tali altri legni mercantili della sua nazione, caricati della tale mercanzia e al tale porto diretti; e dell'altra parte, che la nave da guerra della parte guerreggiante appartiene all'armata imperiale, o reale.

« 4.° Eseguita questa verificazione, non avrà luogo altra visità se i documenti son riconosciuti validi, e motivo giusto a sospettare non esiste. Nel caso contrario il comandante del legno neutrale da guerra, essendone debitamente richiesto dal comandante il vascello, o i vascelli della nazion guerreggiante, dovrà fermare e trattenere tutti i legni convogliati, fintanto che sieno visitati; e avrà il diritto di scegliere e delegare uno o più graduati, affinchè assistessero alla visita de' detti bastimenti, la quale sarà fatta in sua presenza su ciascun legno mercantile, unitamente come uno o più graduati scelti dal comandante del bastimento della potenza guerreggiante.

« 5.° Se avviene che il comandante del legno o dei legni della potenza in guerra, esaminate le carte di bordo, e interrogati il capitano e la ciurma del legno,avesse giuste e sufficienti ragioni a tenere presso di sè il bastimento mercantile per procedere ad una migliore ricerca, farà conoscere questa sua intenzione al comandante del bastimento convogliante,il quale può ordinare che a bordo del legno trattenuto rimanga un graduato per assistere alla causa del trattenimento.Il legno mercantile sarà subitamente condotto al più vicino e conveniente porto della nazione guerreggiante; e con ogni possibile diligenza sarà fatta ulteriore ricerca.

« Art. V. Parimenti si è convenuto che se qualche bastimento mercantile così spedito,fosse trattenuto senza una giusta e sufficiente cagione, il comandante del bastimento, o de' bastimenti della nazion guerreggiante, non solamente sarà obbligato, verso i proprietarî del legno e del carico, ad un pieno e perfetto ristoro per tutte le perdite, danni e spese da siffatto trattenimento seguite; ma inoltre sarà punito per gli atti di violenza o di altro reato che avesse commesso, secondo ciò che la qualità del caso esiger potrebbe. Al contrario, non sarà affatto permesso, sotto qualunque si sia pretesto, alla nave convogliante di opporsi con la forza,affinchè non sia trattenuto uno o più bastimenti mercantili dal vascello o vascelli della nazione guerreggiante; obbligo a cui il comandante del legno convogliante non è tenuto affatto verso i corsari e gli armatori.

« Art. VI. Ordini precisi ed efficaci daranno le alte parti contraenti, affinchè le sentenze su le prede marittime sieno dettate conforme le regole della più rigorosa giustizia ed equità ; che esse sieno date da giudici non sospetti,e che interesse alcuno non abbiano nella controversia di cui si tratta. Il governo dei rispettivi Stati invigilerà affinchè le dette sentenze sieno prontamente e debitamente eseguite,giusta le forme prescritte.

«In caso di trattenimento senza giusto fondamento o di altra contravvenzione alle regole col presente articolo fermate,ai proprietarî del naviglio e del carico sarà accordata una rifazione proporzionata alle perdite da loro sofferte. Le regole da osservarsi per siffatto ristoro, e pel caso di trattenimento senza giusto fondamento,al pari che i principî da seguire per sollecitare i procedimenti,le alte parti convengono stabilire tra esse,e che avranno la forza e la validità stessa come se nel presente atto fossero inserite. A tal uopo le LL. MM. Imperiale e Britannica scambievolmente si obbligano di por mano alla salutare opera,che deve esser il compimento di questi patti, e senza ritardo parteciparsi i progetti che loro suggerirà la eguale sollecitudine per prevenire in avvenire ogni menomo appicco di litigio.

« Art. VII. Ad ovviare tutti gl' inconvenienti che nascer potrebbero dalla mala fede di coloro che usano la bandiera di una nazione, di cui non son naturali, si conviene di stabilire per invariabile regola, che un bastimento, affinchè possa esser considerato di appartenere a quel paese di cui porta la bandiera, deve avere sul suo bordo il capitano del legno, e la metà della ciurma di marini del tale paese, e in buona e debita forma le carte e i passaporti; ma ogni bastimento che a tale regola non si conforma, e contravverrà alle ordinanze a tal uopo pubblicate, perderà tutt' i diritti ad essere protetto dalle nazioni contraenti.

« Art. VIII. I principî ed i provvedimenti col presente atto stabiliti, saranno egualmente applicabili a tutte le guerre marittime, in cui una delle due potenze prendesse parte, restandosene l'altra neutrale. Questi patti quindi saranno riguardati siccome sempre in vigore, e come regola costante alle potenze contraenti quanto a commercio e navigazione.

« Art. IX. La M. del Re di Danimarca e la M. del Re di Svezia immediatamente saranno invitate dalla M. Imperiale a nome delle due potenze contrattanti di aderire alla convenzion presente, e nel tempo stesso a rinnovare e confermare i vicendevoli trattati di commercio con la M. del Re della Gran Bretagna; e la suddetta Maestà si obbliga, mediante gli atti che avranno tale accordo raffermato, di rendere e resti-

tuire a entrambe queste potenze tutte le prede contro di esse fatte, nonchè le terre e i paesi del loro dominio, conquistato dalle armi di S. M. Britannica dopo rotta la guerra, nel medesimo stato in cui questi paesi erano quando vi entrarono le milizie di S.M. Britannica. Gli ordini per la restituzione delle suddette prede e conquiste saranno subitamente dati dopo lo scambio delle ratificazioni degli atti, mediante i quali la Svezia e la Danimarca aderiranno al presente trattato ».

Il Governo di Copenaga accettò questa convenzione il 23 di ottobre 1801, e quello di Svezia il 19-30 di marzo 1802. La nota delle merci da riguardarsi come contrabbando da guerra, e che si trova allegata nella convenzione, differisce da quella che è descritta nell' art. 11 del trattato del 1661 tra l'Inghilterra e la Svezia. Ad allontanare che si rinnovassero le discussioni surte relativamente a quest'articolo, una speciale convenzione fu sottoscritta a Londra il dì 25 luglio 1802. La quale convenzione aggiunse alla nota di contrabbando il denaro, le milizie, i cavalli, e tutto ciò che è necessario a fornimento della cavalleria e delle navi da guerra; e fu dichiarato potersi tutti questi oggetti confiscare. Con questa convenzione fu riservato alla potenza guerreggiante il diritto di fermare in mare i legni neutrali che navigassero ai porti del nemico, carichi di provvisioni, o di pece, catrame, resina, canape, e generalmente di tutti i prodotti non manifatturati, servienti ad equipaggio delle navi mercantili: che se i carichi fossero di prodotti del territorio della nazione neutrale, e per conto de' suoi sudditi, la potenza guerreggiante userebbe il diritto di prelazione, con la condizione di pagare un guadagno del dieci per cento sul prezzo della polizza di carico fedelmente dichiarato, o pure sul vero prezzo del mercato, sia in Isvezia, sia in Inghilterra, a scelta del proprietario, e inoltre una rifazione per lo trattenimento e le spese necessarie. Se siffatti carichi, mentre navigano con una dichiarata direzione ad un porto neutrale, vengono trattenuti, poichè sorge il sospetto di essere veramente diretti ad un porto nemico; e se, dopo debita istruzione, si riconosce essere stati indebitamente trattenuti, sarà pagato un ristoro, purchè la nazion guerreggiante non desiderasse acquistarli; in questo caso il proprietario riceverà il giusto prezzo che avrebbe avuto nel porto neutrale a cui era diretto, con una rifazione per lo trattenimento e le spese avvenute. Non saranno soggette a confisca o a prelazione le aringhe, il ferro in isbarre, l'acciaio, il rame giallo, l'ottone e il filo di ottone, le tavole e i tavoloni di quercia.

Se ci siam lungamente badati intorno a tutte queste particolarità, che hanno accompagnato la compilazione della detta convenzione del 1801, abbiamo ciò stimato necessario, perciocchè, a nostro opinare, la deve riguardarsi non solamente come costituente una legge novella tra le parti contraenti, ma perchè racchiude un riconoscimento de' preesistenti diritti universali, che da loro negar non si poteano alle altre nazioni. Era scopo del trattato determinare e dichiarare il gius delle genti sopra quistioni tanto controverse: le tre potenze settentrionali, concedendo il principio di nave libera, libera merce, e quello del diritto di visita con una modificazione; e l' Inghilterra, riconoscendo i principi della neutralità armata quanto al commercio delle colonie e sul littorale del nemico, al diritto di blocco, e al modo di esercitare il diritto di visita; e concedendo inoltre alla Russia un limite quanto al contrabbando, cioè alle sole munizioni da guerra. Per la quistione del convoglio, la quale

non fu trattata nella neutralità armata del 1780, l'Inghilterra compiacque le nazioni settentrionali apportandovi una modificazione.

Che questa e non altra era la vera interpretazione della convenzione del 1801, fu chiarito dalla discussione avvenuta in Inghilterra nella Camera de' Pari il 12 di novembre 1801, quando furono presentati i documenti relativi a questo negoziato.

A questa occasione Lord Grenville, il quale unitamente al sig. Pitt suo amico avea lasciato il seggio ministeriale, ai loro successori rimanendo la cura di riattaccar, come meglio lor piaceva, la pace con la Francia e le potenze del settentrione, dichiarò la sua ferma opinione di aver quella convenzione essenzialmente indebolito il sistema del giure marittimo dal governo inglese propugnato. Dichiarò che la debole e temporeggiante politica, dall'Inghilterra seguita verso le potenze negli ultimi anni della guerra della indipendenza americana, avea dato appoggio alle innammessibili pretensioni delle nazioni del Baltico. In sul romper la guerra della rivoluzion francese, l'Inghilterra, mediante negoziati coi principali Governi europei, avea ottenuto una rinunzia alle pretensioni per lo addietro non mai messe in campo, se non con intendimenti ostili contro di essa. Di fatto, i principî controversi erano stati rigettati poco tempo di poi la neutralità armata del 1780 da quasi tutte le parti contraenti di questa lega: dalla Russia nella guerra con la Porta nel 1787; dalla Svezia nella guerra con la Russia nel 1789; dalla Russia, Prussia, Austria, Spagna, America, e dal Portogallo ne' trattati con l'Inghilterra durante la prima guerra della rivoluzion francese; dalla Danimarca e dalla Svezia colle loro ordinanze pubblicate nel 1793, stando le dette potenze neutrali, e nel loro vicendevole trattato del 1794; ed eziandio dalla Prussia nel trattato con gli Stati Uniti di America nel 1799 1).

Da' documenti officiali pubblicati dalla imperatrice Caterina e dal successor suo durante la guerra di Francia, il Governo russo fe' manifeste alcune pretensioni, tanto estese, quanto l'antico diritto marittimo europeo 2). Un tal mutar d'opinione produsse, che l'Inghilterra per molti anni esercitasse senza ostacolo alcuno i suoi diritti marittimi sopra i punti principali, non solamente quanto ai suoi proprî interessi, ma anche per vantaggio di quelli degli alleati. Ma tostochè un così saggio sistema nella Corte di Pietroburgo fu interrotto da capricci e da futili gelosie, le antiche pretensioni delle potenze neutrali furono rinnovate con più intensa nimistà; e, finalmente al tempo della soscrizione della convenzione di neutralità armata del 1800, evidentissima cosa era divenuta, che, tranne se l'Inghilterra non fosse risoluta a far ostacolo alla necessità delle occorrenze, diffinitivamente ed esplicitamente risolvendo siffatte quistioni, essa in tutti i futuri casi di pericolo, o di difficoltà vedrebbe sempre i suoi sforzi attraversati.

La principale obbiezione, fatta da lord Grenville alla convenzione del 1801, fu che nel redigere le due convenzioni offensive della neutralità armata, erano state seguite con una scrupolosa e servile esattezza altrettanto che le si potevano applicare. L'Inghilterra quindi avea ne-

1) Ved. Sopra § 7, p. 74-75.

2) V. la dichiarazione della Russia alla Svezia, il 30 di luglio 1793. Le istruzioni all'ammiraglio Tchitchagoff del 24 luglio 1793. Ved. anche il trattato di commercio del 1797 tra la Russia e l'Inghilterra, art. 10.

goziato e conchiuso questo trattato sul fondamento di quelle stesse convenzioni non ammessibili, che con la guerra volle abbattere. In tale stato essa in faccia all'Europa ponevasi non come resistente, ma come aderente ai trattati di neutralità armata, in vero con alcune modificazioni, e cambiamenti sopra alcuni capi essenziali; ma con questa concessione, confermando la validità e l'autorità delle transazioni da lei prima riguardate come enormi violazioni del gius pubblico, e che da parte sua eziandio giustificavan l'estremità della guerra. Comunque siensi i principî del gius marittimo,che in avvenire possano essere controvertiti, bisognerebbe discuterli con qualche riguardo verso i trattati della neutralità armata. Comunque siensi le ambigue espressioni che da questi trattati sieno state trasferite nella convenzione, e molte ve n' erano, bisognava,secondo le regole migliori dell'interpretazione, spiegarle in rapporto all'atto originale,con cui esse da prima furono ammesse nel codice del gius pubblico.

Per la qual cosa con tale intendimento bisognava procedere allo esame della convenzione del 1801, e paragonarla con le pretensioni, per le quali l' anno avanti l' Inghilterra avea stabilito esser necessario, anche fra gl'impacci presenti, di correre i danni eventuali di una guerra contra le potenze settentrionali. Le accennate pretensioni furono racchiuse in cinque proposizioni, o principî di diritto marittimo, ai quali la lega neutrale del 1800 avea obbligato le parti contraenti di resistere a viva forza; e intorno ai quali la Camera de'Pari era di accordo col Ministero, allora governante, a considerarli come indispensabili per la conservazione della possanza marittima dell'Inghilterra, e quindi della sua interna sicurezza.

Le suddette proposizioni furono le seguenti.

1.° Esser proibito ai neutrali di continuare in tempo di guerra sia a vantaggio, sia a conto di una parte delle guerreggianti, quel ramo di traffico non permesso loro in tempo di pace.

2.° Una potenza guerreggiante potersi sul mare impadronire delle sostanze nemiche, e quindi condurre ne' suoi porti i navigli neutrali carichi, in tutto ovvero in parte, delle sostanze nemiche.

3.° Che sotto la denominazione di contrabbando di guerra, proibito ai neutrali in pro de' guerreggianti dal gius delle genti, purchè non ristretto da particolari trattati, si comprende ogni sorta di munizioni tanto navali quanto militari, e generalmente tutti gli oggetti, i quali, secondo le occorrenze della guerra, servono principalmente a fornire una nazione guerreggiante degl' istromenti e de' mezzi come offendere la sua avversaria.

4.° Esser permesso alle nazioni marittime in istato di guerra,bloccare i porti del loro nemico mediante delle squadre a ciò stabilite, e bastevoli. Che è legittimo un siffatto blocco, anche se non si avesse l' intenzione di investire, e ridurre mediante la forza il porto, la fortezza, o l' arsenale bloccato. Che il fatto del blocco, unitamente alla partecipazione che se ne è fatta alle nazioni neutrali, deve aver vigore non solo su i legni che si trovassero intercettati,cercando entrare nel porto dichiarato in istato di blocco, ma eziandio su quelli che altrove s'incontrano, e che son diretti a questo porto esistente e notiziato il blocco.

5.° Corollario degli espressi principî essere il diritto di visita a bordo de'legni neutrali,e che pel giure delle genti, purchè da particolari trattati non sia ristretto, a nulla menare l'esser presente una nave armata

della potenza neutrale, convogliante navi mercantili sia del suo, sia di altro paese.

Con la prima proposizione stabilivasi adunque la regola, con cui le nazioni guerreggianti negavano ai neutrali di poter continuare in tempo di guerra il traffico delle sostanze nemiche, da cui erano esclusi anche stando in pace. Questa regola l'Inghilterra avea principalmente applicata al commercio delle coste e delle colonie francesi, il quale, in tempo di pace, era solamente fatto dalle navi nazionali. Questo monopolio fu solamente mitigato stando in guerra, a cagion della superiorità della possanza navale inglese, la quale ponea in gravi rischi la navigazion francese continuando. Per siffatti abbattimenti la Francia avea permesso alle navi neutrali trafficare sulle sue costiere e nelle sue colonie; e le potenze settentrionali, nelle leghe della neutralità armata del 1780 e 1800, aveano insistito sul diritto di proseguire questi due rami di traffico.

Questa pretensione de'legardi quanto al traffico delle coste era espressa nel modo che segue, nell'art. 3 della convenzione del 1800: « Ogni bastimento poter liberamente navigare ai porti e sulle coste delle nazioni in guerra ». La convenzione del 1804 accettò quasi le medesime espressioni: di fatto nel primo paragrafo dell'art. 3 della detta convenzione si permette al legno della nazion neutrale « di liberamente navigare ne' porti e per le coste delle nazioni guerreggianti ». E nel secondo paragrafo dello stesso articolo sta espressamente detto, che « le sostanze imbarcate sopra i legni neutrali saranno libere, eccettuate quelle di contrabbando di guerra o di proprietà del nemico ». Affinchè liberamente navigar si possa nei porti e su le coste di qualunque paese, necessariamente ne segue, che dee pure permettersi che liberamente si navighi tanto per entrare, quanto per uscire dai porti, al pari che per quanto estendesi la costiera. Se si avesse voluto por limiti a tal libertà, ciò sarebbe stato indicato fra le eccezioni nella convenzione contenute. Nè cenno vi si trova di questo principio quanto alla pretensione dell'Inghilterra pel commercio in su le coste. Per la qual cosa egli è evidentemente accordato il diritto di libera navigazione nei porti della nazion guerreggiante, e quindi vi era anche compreso quello in su le costiere, perciocchè altrimenti non si potrebbe capire il significato dell' articolo, il quale faculta i neutrali « a liberamente navigare ne'porti e in su le costiere delle nazioni guerreggianti ». Di fatti, se accordar non si avesse voluto che libera navigazione da un porto neutrale a un porto nemico, saria bastato il primo paragrafo dell'articolo; ovvero, se non si avesse voluto accordare che lo scaricamento delle merci ne' diversi porti di un istesso paese, ciò sarebbe stato anche compreso nelle parole dello articolo: « nei porti ». L'ultime parole « in su le costiere », in su le prime furono usate nel trattato della neutralità armata del 1780. Poi furono trascritte nella ostile convenzione del 1800; e indi nella amichevol composizione del 1801, la quale dovea rimanere come regola del gius marittimo.

Ma quand'anche si ammettesse, che ambiguo era il significato della convenzione quanto al commercio in su le costiere, non per questo rimarrà men certo che ai neutrali era stato accordato il diritto di trafficare con le colonie 1). Così l'Inghilterra, durante la guerra con la Fran-

1) Notisi però che questa concessione con la dichiarazione spiegativa, sottoscrit-

cia non fece che una eccezione in pro di siffatto traffico;e fu per un ordine del Consiglio,in data del dì 8 gennaio 1794, permesso ai legni neutrali di trasportare i prodotti delle colonie francesi agli Stati Uniti di America ; per tutt'altro rimanendo in vigore l' ordine del Consiglio del 6 di novembre 1793. Lord Grenville non opponevasi sull' effetto del paragrafo II dell'art. 3 della convenzione, dichiarante potersi confiscare le merci nemiche,caricate sopra legni neutrali; anzi trovava che in questo articolo da parte delle nazioni settentrionali recedevasi dall'opposto principio *nave libera*, *merce libera*.

Il patto contenuto nel III paragrafo dell' articolo stesso, relativamente al contrabbando di guerra, doveva essere considerato in connessione col secondo articolo *separato* della convenzione, con cui fu nuovamente confermato il trattato del 10-21 di febbraio 1797, e tutti i patti in esso contenuti doveano essere pienamente eseguiti. Lo scopo di questo articolo era di ristabilire il trattato del 1797, il quale permetteva ai sudditi russi di trasportare co' propri legni munizioni navali ai porti nemici. Il qual trattato fra non molto dovea finire, ma questo patto dovea rimanere, essendo stato trasferito dal temporaneo trattato del 1797 nella convenzion perpetua del 1801. I paragrafi III e IV di questo articolo circa il contrabbando e i porti bloccati non solamente conteneano una concessione di particolari privilegi a pro delle parti contraenti, ma un riconoscimento de' diritti universali e preesistenti, che esse rifiutar non potrebbero a verun altro Stato indipendente. Al III paragrafo precedeva un preambolo distinto,con cui diceväsi che era intenzione delle parti contraenti, «evitare ogni sorta di equivoco o malinteso sovra ciò che esser deve riguardato qual contrabbando di guerra ». Indi, come conseguenza di questa loro intenzione, dichiararono quali oggetti come tali essi riguardavano, e alla dichiarazione seguiva una special riserva,che « quanto trovasi pattovito in questo articolo non porterà alcun pregiudizio alle particolari convenzioni dell' una o dell' altra corona con altre potenze, dalle quali consimili prodotti sarebbero riservati, permessi o vietati ».

Se intendimento delle parti contraenti era stato trattar di sì fatta controversia solamente riguardo alla loro vicendevole condotta, e di rimanerla nel medesimo stato in cui era prima della lega del 1800,superflua in questa parte della convenzione sarebbe stata ogni menzione di contrabbando.In questo caso bisognava solamente rinnovare gli antichi trattati che aveano specificati gli oggetti di contrabbando; e poichè tal rinnovamento fu espressamente pattovito in un altro articolo della convenzione, così il paragrafo terzo doveva essere riguardato mirare ad altro oggetto distinto. Il quale era di stabilire una regola generale per tutte le controversie future, che nascer potessero con qualunque potenza si fosse, su la quistione delle munizioni navali o militari,e come formante un principio di diritto universale per istabilire la interpretazione del vocabolo tecnico di contrabbando di guerra. La riserva fatta in particolari trattati con altre potenze non poteva mica conciliarsi con

ta a Mosca il 20 di ottobre, discutendosi nella Camera de' Pari, fu limitata ai vantaggi stessi e prerogative dall'Inghilterra accordate agli Stati Uniti di America per quel che riguarda il traffico con le colonie nemiche; cioè che il paese neutrale può trasportare derrate coloniali per proprio suo uso.—(Martens, *Raccolta*, t. VII, p. 271.

una più ristretta interpretazione. Ben superfluo sarebbe stato il dichiarare, che una convenzione con le sole potenze rivierasche del Baltico non potea recar nocumento ai trattati esistenti tra l'Inghilterra ed altre nazioni. Ma non solo prudente, ma eziandio necessaria era questa riserva, allorchè voleva porre un principio universale da applicarsi ai suoi trattati con ciascuno Stato indipendente. Riconoscendo un preesistente diritto, o stabilendo una interpretazion novella del gius delle genti, era di grave importanza espressamente riservare l' eccezione in favore delle sue pretensioni già stabilite da alcuni particolari trattati con altre potenze.

L'interpretazione data dalla convenzione alla espression « *contrabbando di guerra* », era stata esclusivamente tolta dai trattati della neutralità armata. Nella lega del 1780 l' imperadrice delle Russie avea dichiarato che i suoi obblighi con l' Inghilterra rispetto al contrabbando doveano per sempre riguardarsi come una stabile regola di gius naturale e universale. La regola stessa avea accettato la convenzione del 1801, e, secondo il principio stesso, enumerando tutti gli oggetti accennati nel trattato del 1797 tra l'Inghilterra e la Russia; e, dichiarando che conformemente a questo trattato, i due Governi riconoscevano soli quelli come oggetti di contrabbando, l' Inghilterra in avvenire in tutti i suoi dibattimenti con le potenze neutrali sottostar dovea alle conseguenze di questa nuova regola del diritto pubblico da essa medesima dettata. Alla sua antica pretensione aveva già rinunziato, e avea conceduto che le munizioni navali non dovevano più essere riguardate qual contrabbando di guerra, nè per tali essa più riguardarle; e questa concessione avea fatta co' termini stessi che da prima usò a renderla generale, e che avea messa nel trattato tra sè e le potenze stesse, le quali dipoi si sono confederate col solo scopo di farle osservare questa legge novella.

Nella convenzione del 1800, il patto relativo ai porti bloccati era anche trascritto, tranne una sola parola, dai due corrispondenti articoli delle convenzioni della neutralità armata. I quali articoli avean dichiarato che : « a stabilire ciò che costituisce un porto bloccato, tale denominazione non davasi che a quello ove entrar non si potesse senza un manifesto pericolo, per disposizione della potenza nemica che lo blocca, mediante una squadra postata, e bastantemente vicina ». Nella convenzione del 1801, in cambio delle espressione « *e* bastantemente vicina » le parti contraenti aveano sostituito « *o* bastantemente vicina ». Con tal mutamento di parola, lieve che sembrasse, non vi era mica a dubitare che avessero voluto stabilire in tutta la estensione loro i principî propugnati dall'Inghilterra sopra questa grave quistione del blocco marittimo; e contra i quali era diretto l'articolo come stava posto nelle due convenzioni neutrali. Ma se lord Grenville lagnavasi su ciò, era per mancanza di previdenza, lasciando dipendere un così importante principio dalla menoma variazione e a pena osservabile di una sola particella. Frattanto contra l' articolo eranvi due altre obbiezioni.

1.ª Che, parlando della nazione che *bloccava* il porto, fino a un certo punto sembrava confermare la mal fondata asserzione, che un blocco per mare supponeva l'intendimento di ridurre la piazza a cui era applicato, siccome in un blocco per terra. L' Inghilterra all'opposto nelle sue guerre marittime con la Francia, al pari che l' Olanda per lo addietro nelle sue guerre marittime con la Spagna, avea sostenuto il principio, che il blocco di uno o più porti del nemico, e anche di lunga e-

stensione delle costiere potrebbe essere legalmente stabilito con la mira speciale d'intercettargli le vettovaglie, e con tal mezzo ridurlo a condizioni di giusta e ragionevole pace.

2.ª La seconda obbiezione fondavasi su la natura istessa delle operazioni navali guerresche, dipendenti dalla mutabilità de' tempi; sicchè una squadra destinata a bloccare un porto, e di forza sufficiente a ciò, non pertanto non potea sempre rimanersene ferma avanti il porto, o anche tanto vicina da renderne pericolosa l'entrata. E se, come la dizion dell'articolo il supponeva, il blocco tanto durava per quanto esisteva senza interruzione il pericolo, confusione grandissima poteva nascere nel caso, in cui fossero incontrati legni neutrali lungi dal porto a cui diretti. Quindi chiaro egli era che, dando eziandio molta importanza a questo minuzioso cambiamento di compilazione, da cui tanto conto si era fatto, quanto seguendo la lettera di questo patto, tutto il sistema del blocco andrebbe distrutto, mediante le squadre messe in crociera.

Indi lord Grenville esaminava i patti della convenzione riguardo alla visita de'legni neutrali convogliati. La pretensione della lega neutrale nel 1800 limitava la visita ad una semplice lettura delle carte di bordo, che doveano essere presentate al graduato della nazione guerreggiante a bordo del bastimento da guerra neutrale. Nella convenzione del 1801 fu convenuto lo stesso procedimento; ed in ambedue i trattati fu aggiunto che, trovate in regola le carte, non dovrebbe farsi altra visita. Però alla convenzione del 1801 fu aggiunta un eccezione, la quale era la sola e reale distinzione tra i due trattati. Non era mica dichiarato in modo assoluto, come in addietro, che il diritto di visita non sarebbe in alcun caso esercitato, ma solamente quando vi fosse « un valido motivo di sospetto ». La buona fede dovea necessariamente impedire alla potenza guerreggiante di pretendere, che il diritto, il cui esercizio dovea rimaner sospeso, tranne il caso in cui v'era un «valido motivo di sospetto » potesse nondimeno a suo piacimento esser esercitato in tutti i casi. Stando all'usanza antica, l'esame delle particolarità del caso necessariamente doveva precedere quanto si poteva sovr'esso conchiudere. Il sospetto era il risultamento della visita, e naturale e giusta conseguenza il trattenimento del legno. Secondo la nuova legge, stabilita dalla convenzione del 1801, il sospetto dee precedere l'esame, e ben pochi casi vi saranno ne' quali potrà esistere un valido motivo di sospetto prima della visita. Adunque evidentissima cosa è che perdurante il diritto di visitare i legni neutrali convogliati, l'esercizio di esso era talmente limitato e circoscritto, che diventava totalmente inapplicabile in ogni supponibile occorrenza 1).

A compiere il nostro discorso su i dibattimenti, e i trattati relativi alla neutralità armata, solamente è necessario aggiungere che il trattato di pace di Amiens del 1802 tra l'Inghilterra e la Francia strettamento tacquesi intorno le controversie di diritto marittimo *a*). Il patto messo

1) Discorso di Lord Grenville alla Camera de'Pari il 13 nov. 1801. *Storia parlamentare d'Inghilterra*, vol. XXXVI, p. 200-255. Per le deboli e ambigue risposte de' ministri ved. l'opera stessa p. 256-263.

a) Con questa pace la Gran Bretagna cedette i suoi diritti e titoli che vantava sulla Francia rimastile dalle lunghe e secolari guerre combattute fino al 1453; nè più continuò la cerimonia che in ogni capodanno avveniva in s. Paolo di Londra, quando l'araldo d'arme inglese in presenza della corte e dei ministri forestieri, i titoli del suo Re pubblicando, giunto a quello di *re di Francia* gettava a terra un guanto che l'orator francese raccoglieva. — *Il Trad.*

nel trattato di Utrecht in pro del principio, che la bandiera dee coprir la merce,e ripetuto in tutti i trattati tra le due nazioni fino a quello del 1783, in questa occasione non fu rinnovato.

Venute alle rotte l' Inghilterra e la Russia per il fatto di Copenaga, e pel sequestro della armata danese nel 1807, operati dagli Inglesi; il Governo russo nel 26 ottobre dell' anno istesso fece una grida, « richiamando in vigore i principî della neutralità armata, monumento della saggezza della imperadrice Caterina: » compromettendosi di non mai derogare a siffatto sistema.

Il Governo inglese, di rimando, nel 18 dicembre 1807, bandì « nuovamente i principî di diritto marittimo, contro de'quali era diretta la neutralità armata, sotto gli auspici della imperadrice Caterina ». E in questa grida fu dichiarato, che tutte le potenze europee, che si erano collegate, avevano riconosciuti questi principî, e la Russia, più che qualunque altra nazione, imperante Caterina, li aveva strettamente osservati. Era diritto, e nel tempo istesso dovere di S. M. Britannica, mantenere quei principî, ed ella col divino aiuto era nel fermo proposito mantenerli contro di qualunque lega. I posteriori trattati di commercio e di navigazione tra l'Inghilterra e la Russia tacciono su le quistioni in controversia 1).

§ 11. — *Trattati di Parigi* 1814 *e* 1815.

Ambidue i trattati di pace tra la Francia e gli alleati, sottoscritti in Parigi nel 1814 e nel 1815, non fan menzione delle controversie, tanto discusse, del gius marittimo delle genti. Altre e più gravi quistioni, dalla soluzion delle quali dipendeva l'esistenza stessa delle grandi nazioni, aveano queste assorbito. Le guerre della rivoluzion francese, le quali in principio non erano che guerre di principî, e che da ambe le parti poteano essere tenute siccome difensive, secondo il lato da cui si guardavano, finirono con essere da una parte lotta per ingrandire il territorio, e dall'altra disperata lotta per la indipendenza delle nazioni. Da questo tremendo sconvolgimento ne seguì la distruzione del contrappeso delle nazioni, e del sistema federativo, siccome i trattati di Westfalia e di Utrecht l'aveano stabilito; la division della Polonia fra'tre grandi Stati confinanti; la manomissione delle antiche repubbliche d'Olanda, di Genova e di Venezia; la decadenza dei due rami di Casa Borbone in Ispagna e nel regno di Napoli; l'espulsione dal Portogallo di Casa di Braganza e il suo stabilirsi nell'America meridionale; la dissoluzione dell'impero germanico, e il ricomporsi una Confederazion novella dei suoi Stati minori sotto la protezion della Francia, e appellata confederazione del Reno; e finalmente l' affrancarsi delle colonie spagnuole e portoghesi nel Nuovo Mondo. Ogni trattato di pace, che in quest' epoca conchiudevasi, altro non era, a ver dire, se non una tregua, affin di rinforzarsi ambe le parti e prepararsi a proseguir la guerra. Di fatti tali furono i trattati della Francia coll'Austria a Campo For-

1) Martens, *Manuale diplomatico de' diritti de'neutrali sul mare*, p. 69. Le quistioni in queste discussioni dibattute a proposito della neutralità armata, diventarono tra i pubblicisti l'oggetto di una accanita polemica. L' opera migliore intorno a ciò fu l'esame dell'opinione di Sir W. Scott nel fatto del convoglio svedese, per il prof. I. I. W. Schlegel, pubblicata a Copenaga nel 1800. Rispose il dott. Croke con un lavoro edito a Londra nel 1801.

mio nel 1797; a Luneville nel 1801; a Presburgo nel 1805; a Vienna nel 1809; con la Gran Bretagna ad Amiens nel 1802; e finalmente con la Russia a Tilsit nel 1807. Basta leggere i manifesti, pubblicati al rompere di sì fatte paci dalle potenze alleate, per convincersi che vi era ben poca provocazione da parte della Francia, ma invero la generale inclinazione della sua politica, non comportabile con l'equilibrio europeo, era la cagione che spingea gli alleati a riprendere le armi. Il pericolo di una monarchia universale, di cui si era spesso e forse vanamente temuto, a cui aspirassero le Case d'Austria e di Borbone, allor parea prossima; il grand' uomo che era al timon della Francia, tanta energia ponea nel governare un paese, il cui potere di aggressione dalla rivoluzione e dalle sue conquiste era stato fatalmente cresciuto. In così lunga epoca fortunosa spesso erano avvenute enormi violazioni del diritto positivo delle genti; intanto i suoi principî generali furono sempre formalmente riconosciuti, e nel violarli, si adducea la scusa della propria difesa e l'esempio altrui.

Tal tremendo sfasciamento, in cui gli elementi morali della civil società europea a gara si urtavano, finì col calmarsi, lasciando dietro sè tracce meno desolanti di quel che non si avrebbe potuto pensare, almanco quanto a quei principî di giustizia, che le nazioni nelle vicendevoli attinenze tra loro riconoscono. Egli è vero che le guerre della rivoluzione finirono col pieno trionfo del principio di intervento armato, propugnato dagli alleati; ma ciò non avvenne, se non quando la stessa Francia ebbe pienamente giustificato siffatto intervento, cercando spargere non solo i suoi principî rivoluzionarî, ma allargare il suo dominio con le conquiste. La Francia, dopo debellata l'Europa, fu ridotta ai suoi antichi limiti, tranne lo scompartimento di Valchiusa e altri paesi nel suo territorio, che le furono uniti, e alcune fortezze sulla frontiera del nord, che ceder dovette al regno de' Paesi Bassi, ed alla Prussia.

Coll' art. 7 del trattato di Parigi fu confermata all' Inghilterra la sovranità dell'isola di Malta.

Coll' art. 8 la Francia cedeva all' Inghilterra le isole di Tabago e di S. Lucia, l'isola di Francia con le sue dipendenze, e rilasciava alla Spagna la parte di S. Domingo ceduta alla Francia con la pace di Basilea, mentre l'Inghilterra restituiva alla Francia le colonie, le fattorie e gli stabilimenti di ogni specie da lei posseduti al 1° gennaio 1792 ne' mari, e nella terra ferma dell'America, dell'Africa e dell'Asia.

Con la separata convenzione, sottoscritta a Londra il 13 di agosto 1814, tra l'Inghilterra e l'Olanda, questa cedeva alla prima il Capo di Buona Speranza, e gli stabilimenti di Demerary, Essequibo, e Berbice; mentre l'Inghilterra restituiva all'Olanda le colonie, le fattorie e gli stabilimenti di cui si era impossessata al cominciar dell'ultima guerra, cioè nel 1° gennaio 1803, ne' mari e nella terra ferma di America, di Asia e di Africa.

Con una convenzione, sottoscritta a Parigi il 5 di novembre 1815 tra l'Asia, l'Inghilterra, la Prussia e la Russia, le sette isole Ioniche doveano comporre un solo Stato libero e indipendente, denominato Stati Uniti delle isole Ionie, sotto l' immediato protettorato dell'Inghilterra 1).

Col primo articolo de' patti *segreti* del trattato di Parigi le quattro grandi potenze alleate, l'Austria, la Gran Bretagna, la Prussia e la Rus-

1) Martens, *Nuova raccolta*, p. 6, 58, 63.

sia si riserbavano liberamente disporre de'territorî della Francia, rinunziati coll'art. 3 del trattato pubblico; le attinenze, da cui seguirebbe un durevol sistema di contrappeso, esser doveano regolate nel Congresso conformemente alle basi convenute tra loro dalle potenze alleate.

Col 2.° art. segreto il Re di Sardegna, a titolo di accrescimento di territorio, dovea ricevere il Genovese; rimanendo libero il porto di Genova.

La Francia congiuntamente agli altri alleati riconosceva e garentiva il politico organamento che si darebbe la Svizzera, sotto gli auspizî di essi collegati, e secondo le basi tra loro fermate.

Col 3.° art. segreto i paesi posti tra il mare, e le nuove frontiere della Francia e la Mosa doveano esser riuniti all'Olanda; al pari che la libera navigazione della Schelda dovea essere regolata sul principio stesso, che nel trattato pubblico regolava la navigazione del Reno.

Col 4.° art. i paesi alemanni posti su la riva sinistra del Reno, che dopo il 1791 erano stati riuniti alla Francia, doveano darsi per accrescimento all'Olanda, e per compenso alla Prussia e ad altri Stati.

§ 12. — *Congresso di Vienna.*

Il trattato di Parigi del 1814 avea convenuto le basi su le quali dovea avvenire la pace generale europea, e ad un general Congresso, che riunir doveasi in Vienna, avea rimandato i necessari ordinamenti per compiere le disposizioni del trattato.

Raccolto il Congresso, le quattro potenze alleate in su le prime pretendevano disporre de' territorî ceduti dalla Francia, senza sentire il parere di essa, nè degli altri Stati rappresentati nel Congresso. Ma di poi, almeno per la forma, si rinunziò a questa pretensione, e fu costituito un Consiglio dirigente, composto dai plenipotenziarî delle otto potenze, parti contraenti nel trattato di Parigi; cioè l' Austria, la Gran Bretagna, la Spagna, la Francia, la Prussia, il Portogallo, la Russia e la Svezia. A questo fu data facoltà di disporre de' territorî vacanti, e su gli altri affari generali, intorno ai quali il Congresso dovea intrattenersi. Tre altri Consigli particolari furono dal generale istituiti; cioè uno per l'organamento del patto federale dell'Alemagna, un'altro per l'ordinamento della Svizzera, e l'ultimo per le faccende d'Italia.

Spesso, discutendosi intorno agli ordinamenti territoriali divenuti necessarî in conseguenza della pace, si presentarono molte gravi quistioni, le quali sembravano strettamente richiamarsi al diritto internazionale, ma che furono sciolte conformemente alle considerazioni di parziale interesse, e a quella politica necessità spessissimo nelle vicendevoli relazioni tra gli Stati sostituita alle regole della giustizia.

§ 13. — *Quistioni su la Polonia e la Sassonia.*

La quistion più grave era quella della Polonia, a cui strettamente attenevasi l'altra della Sassonia; ed entrambe a un Consiglio composto dei ministri delle cinque grandi potenze furono rimesse. La Russia avea riconquistato, e pretendeva di unire al suo impero tutta quella parte dell'antica Polonia, di cui, col titolo di granducato di Varsavia, se n'era fatto uno Stato novello, e di cui era sovrano di nome il Re di Sassonia. La Prussia, come diritto di conquista, e come ristoro del territorio perduto con

la pace di Tilsit nel 1807, domandò il regno di Sassonia. L'Austria, l'Inghilterra e la Francia in tutto o in parte rigettarono cosiffatte pretensioni, sostenute dalle dette due potenze.

Nei dibattimenti di queste quistioni, Lord Castlereagh, rappresentante l' Inghilterra, dichiarò, che se l' incorporo della intera Sassonia alla monarchia prussiana era dimostrato necessaria cosa a ricostruir questa sopra fermo fondamento, prontamente, da parte del suo Governo, a ciò assentirebbe. Che se poi l' incorporo doveva avvenire qual ristoro alla Prussia pe' territori a lei assegnati nell' ultimo spartimento della Polonia, e che ora alla Russia doveano riunirsi, e da fare in modo quella da questa potenza dipendente, a un tale assetto l' Inghilterra non consentirebbe giammai. Nel tempo stesso il suddetto ministro presentò all'imperatore Alessandro molti memoriali, ne' quali contenevasi protesta contra la composizione di un regno polacco, il quale sarebbe riunito e costituirebbe parte integrante dello impero russo; manifestavasi il desiderio che della Polonia si costituisse uno Stato indipendente, più o meno esteso, sotto una separata dinastia, e che fosse uno Stato intermedio tra le tre grandi monarchie della Russia, dell' Austria e della Prussia 1).

Il principe di Hardenberg, ministro prussiano, in un memoriale allegato al suo dispaccio del 29 di decembre 1814, la quistion dello incorporo della Sassonia sotto tre aspetti trattava; cioè:

1.° Secondo i principî del gius delle genti;
2.° Secondo l' interesse politico dell' Alemagna; e
3.° Secondo quello particolare della stessa Sassonia.

Il gius delle genti, egli diceva, ammette il principio che il diritto di conquista è un legittimo titolo ad acquistare la sovranità di un paese; e in suo appoggio producea le opinioni del Grozio e del Vattel 2).

La limitazione di questo principio, prodotto dal plenipotenziario prussiano; cioè che le conquiste debbono essere confermate dal trattato di pace, affinchè le fossero durevoli e ferme, fu tolta a fondamento delle istruzioni dal Governo francese date al principe di Talleyrand, suo rappresentante. Il quale, nel suo dispaccio del 19 di decembre 1814, espone i principî, che, secondo l' opinion del Governo francese, doveano guidare le decisioni del Congresso. Egli diceva: « Certamente, quando il trattato del 20 di maggio volle, che final risultamento delle operazioni del Congresso fosse un fermo e durevole contrappeso, per sì fatto provvedimento non intendeva mica sagrificare i diritti che dovea garentire; nè intendeva de' popoli e de' territori farne un ammasso per indi spartirlo in certe proporzioni; volle sì bene che ogni legittima dinastia fosse conservata, o restaurata, rispettato ogni legittimo diritto, e che i territori vacanti, cioè senza Sovrani, fossero divisi a norma dei principî del politico contrappeso; ovvero, che è lo stesso, conformemente ai principî conservatori dei diritti di ciascuno, e della tranquillità di tutti. Del re-

1) KLÜBER, *Atti del Congresso di Vienna*, v. 7.

2) GROZIO, *De jure belli ac pacis*, lib. III, dice così: Potest autem imperium victoria acquiri, vel tantum ut est in rege et alio imperante, et tunc in ejus dumtaxat jus succeditur non ultra vel etiam in populo est etc. Il VATTEL nel *Trattato del gius delle genti* lib. 1, cap. 13, dice: Le province e gli immobili passano sotto il dominio dell' inimico che se ne impadronisce; però l' acquisto non si rafferma, nè stabile e perfetta diventa la proprietà, se non per mezzo del trattato di pace, ovvero totalmente sfasciandosi lo Stato a cui quelle province appartengono ».

sto sarebbe uno stranissimo errore considerare quali soli elementi del contrappeso quelle quantità che enumerarono gli arimmetici politici.

« Atene, dice il Montesquieu, ebbe in sè le stesse forze, e mentre gloriosamente dominava, e mentre sì vergognosamente serviva. Ventimila cittadini essa possedea, quando difese i Greci contro i Persiani, quando a Sparta disputò il primato, e quando guerreggiò la Sicilia; e ventimila pur ne avea quando Demetrio di Falera li enumerò, come schiavi in un mercato.

« Vana parola sarà quella di contrappeso, senza tener conto di quella effimera e ingannevol forza che le passioni producono, ma della vera forza morale chesta nella virtù: or nelle attinenze di popolo a popolo prima virtù è la giustizia.

« Di questi principî convinto il Re, ha prescritto come immutabile regola ai suoi ambasciadori, primamente cercare ciò che è giusto, e in verun caso, e per qualunque considerazione non dipartirsene; non sottoscrivere, nè acconsentire a ciò che contrario si fosse; e di attenersi sempre alle legittime combinazioni, le quali più efficacemente concorrer possono a stabilire e mentenere il vero contrappeso.

« Il Re, fra tutte le quistioni da doversi trattare nel Congresso, avrebbe riguardato come la prima, la più grande, e la più assolutamente europea nè a verun' altra paragonabile, quella della *Polonia;* se fosse stato possibile sperare, per quanto era il suo desiderio, che un popolo tanto degno delle considerazioni degli altri per la sua antichità, pel suo valore, pei servigi all' Europa in addietro resi, e pel suo infortunio, potesse essere restituito nella sua antica e intera indipendenza. Lo smembramento, che la tolse dal novero delle nazioni, fu il principio, in parte la cagione, e anche, fino a un certo segno, la scusa dei rivolgimenti avvenuti in Europa; ma quando la forza de'casi, superando anche le più nobili e generose disposizioni de' Sovrani, ai quali sono sottoposte le province in addietro polacche, avesse fatta della quistion polacca non altro che una semplice faccenda di divisione e di confini, che tra loro le tre potenze interessate discutessero, e a cui i loro precedenti trattati fatto avessero estranea la Francia; a questa dopo l'offerta di appoggiare le più eque pretensioni, altra cosa non restava, se non a desiderare che le tre potenze, ed essa fossero contentate.

« La quistion della Polonia, non solamente per la Francia, ma per la stessa Europa non ha potuto avere la preminenza che avrebbe avuta nella supposizione sopra esposta, e capitale è divenuta quella della Sassonia; poichè in nessun' altra i due principî della legittimità e del contrappeso sono compromessi ad un tratto, e così gravemente a ragion della disposizione che si è pretesa fare di questo regno.

« Affinchè legittimo fosse riconosciuto il disporre di questo regno, bisognerebbe tener per vero che i Re possono essere giudicati; e che esser possono giudicati da chi vuole e può occuparne i loro territorî; che possono essere condannati senza essere sentiti, nè difesi; e nelle loro condanne andar compresi e le famiglie, e popoli loro.

« Che la confisca, sbandita dai codici delle civili nazioni, debba nel XIX secolo essere stabilita dal gius generale di Europa; quasi la confisca di un regno sia meno odiosa che quella di una misera capanna.

« Che i popoli non hanno alcun diritto distinto da quelli dei loro Sovrani, e possono assomigliarsi alle mandrie di un podere; che col solo fatto della conquista si acquisti o si perda la sovranità; che le nazioni

europee non sono tra sè strette da altri legami,che da quelli i quali le uniscono alle nazioni insulari dell'oceano australe;che esse son governate dal gius puramente naturale, e non esistere affatto quel che dicesi diritto pubblico dell'Europa; attesochè, quantunque tutte le civili società dell'orbe intero sieno in tutto o in parte governate da consuetudini, leggi per essi, le consuetudini, che tra le nazioni europee si sono stabilite, che universalmente, costantemente e vicendevolmente da tre secoli esse hanno osservato, non sono leggi per loro; in somma che tutto è legittimo al più forte».

Nell' accennato dispaccio volea dimostrare, che l'annessione dell'intero regno di Sassonia alla Prussia scomporrebbe del tutto il general contrappeso europeo,il quale sta in un vicendevol rapporto di forze di aggressione e di forze di resistenza nelle diverse politiche università, creando una eccessiva forza di aggressione contra la Boemia, e in tal modo ponendo in pericolo la sicurezza della intera Austria; conciossiachè proporzionatamente alla Boemia dovrebbe essere accresciuta la forza generale di resistenza della monarchia austriaca 1).

Mentre tali dibattimenti si faceano, la Prussia propose di rifare il Re di Sassonia, per la perdita dei suoi Stati ereditari, cedendogli l'intero territorio posto tra la Sarra, la Mosa, la Mosella e la sinistra sponda del Reno.L'ambasciator francese rifiutò l'offerta;e gli si rimproverò come gravissimo error politico,e si è chiesto se,mentre il Re de'Paesi Bassi occupava il Belgio, la Baviera stava a Landau, e Magonza e Lussemburgo eran posseduti dalla Confederazione germanica, non era meglio, tra la Sarra e il Reno, a poca distanza dalla metropoli della Francia, porre un piccolo, anzichè un grande Stato? un Sovrano necessariamente inoffensivo,anzichè una potenza di prim'ordine, che allor servirebbe di vanguardia all'Europa? Non era meglio aver la Prussia su i fianchi della Boemia,che su le frontiere della Francia? Non era meglio renderla semprepiù emula dell' Austria accrescendone i punti di avvicinamento, e fare più facili i rapporti futuri con la Francia,allontanandola dal suo territorio ? 2).

Certamente,egli è vero,che lo smembramento della Sassonia,senza il consenso del suo Sovrano, violava eziandio il principio di legittimità,incorporando tutti i suoi stati nella monarchia prussiana. Ma non è a porre in obblio che l'Austria si è sempre opposta a tale incorporo,ed ha sempre insistito, che almeno una parte de' territori sassoni tra sè e la Prussia fosse interposta. Ed anche essa preferiva sull' alta Elba un vicino debole e inoffensivo, piuttostochè trovarsi immediatamente vicina alla sua antica emula su la frontiera della Boemia. Che se è sembrato per poco pienamente acconsentire alle domande della Prussia, ciò avvenne solamente con riserva,e nello scopo che il Governo prussiano si opporrebbe che il Ducato di Varsavia alla Russia si unisse. Ma sì fatta unione stabilita, l' Austria tornò alla sua prima opposizione all' incorporamento di tutta Sassonia nella monarchia prussiana, poichè era contraria a tutti i rapporti di vicinato e di frontiera tra ambedue le monarchie.

I principî e le eccessive pretensioni delle parti contraenti, sostenuti circa le quistioni della Sassonia, finirono con una transazione. La restau-

1) Klüber, *Atti del congresso di Vienna*, vol. 7, p. 48.

2) Mignet, Notizia storica su la vita e i lavori del Principe di Talleyrand, letta nella pubblica tornata degli 11 maggio 1839 dell'Accademia delle scienze morali e politiche.

razione della monarchia prussiana sull'estensione proporzionata a quella occupata prima della guerra del 1806 fu compiuta mediante lo spartimento degli Stati sassoni, tra il loro antico Sovrano e la Prussia, a cui eziandio si incorporarono i paesi che in addietro costituivano gli elettorati ecclesiastici del Reno, con altri territori vacanti 1).

Le difficoltà surte dalle connesse quistioni di Polonia e di Sassonia, fecero temere in un momento, che il Congresso si sarebbe sciolto; onde segretamente si pattovì una separata alleanza tra l'Austria, l'Inghilterra e la Francia, sottoscritta a Vienna nel 3 di febbraio 1815, e in opposizione alle pretensioni della Russia e della Prussia 2).

Pria di sottoscrivere l'accennato trattato, il plenipotente inglese, lord Castlereagh, avea rallentata la sua opposizione ai desideri della Russia sul ducato di Varsavia. In un dispaccio partecipato il 12 di gennaio 1815 al Consiglio di Sassonia e di Polonia, egli dicea che, senza mica recedere dalle sue antecedenti osservazioni su la Polonia, solamente restringevasi a desiderare che dal provvedimento dalla Russia proposto circa questo paese risultar non ne potesse per la tranquillità del settentrione, nè pel generale contrappeso alcun di quei mali, a prevedere i quali egli era astretto da rigoroso dovere; ma per allontanare, quanto era più possibile, simili conseguenze, grandemente importava stabilire la pubblica tranquillità nel territorio che un tempo era il regno di Polonia, sopra una base liberale di comune interesse, applicando a tutti i popoli che vi stavano, comunque varie si fossero le loro governative instituzioni, un sistema di amministrazione conforme ai loro sentimenti nazionali. Dimostrato avea l'esperienza che il benessere e la tranquillità dei Polacchi non potevano essere stabiliti avversando le consuetudini e le usanze di loro, come nazioni. Un siffatto saggio non sarebbe valuto ad altro che ad eccitare ne' Polacchi il sentimento della degradazione e del malcontento, a esser cagione di rivolgimenti, e a destare in essi la memoria delle sofferte sventure. Per questi motivi il ministro britannico faceva viva instanza ai Monarchi, ai quali erano affidati i destini della nazion polacca, pria di partire da Vienna, obbligarsi tra sè a trattare come polacche quelle parti che sarebbero poste sotto le rispettive loro sovranità, governandole con quelle istituzioni che più opportune credessero. La conoscenza di siffatta determinazione potrebbe vie meglio conciliare al Governo i sentimenti pubblici; onorare i Sovrani appo i loro sudditi polacchi: e così si perverebbe a far quieto e contento questo popolo. Se un tal risultamento, che tanto stava a cuore del Governo inglese, si otteneva; sarebbe garentito il benessere della nazion polacca; e così non si avrebbe più a temere che pericolo alcuno contro della libertà della Europa nascer potesse dall'unione della Polonia col sempre più potente impero russo; pericolo non illusorio affatto, se quando che sia a capo delle forze militari di entrambi i paesi un ambizioso e guerriero principe si trovasse.

I conti di Nesselrode e di Rasoumoffsky, ministri russi, all'accennato dispaccio rispondendo, dicevano che la conformità de' principî ivi contenuti con la intenzione dell' imperatore Alessandro, era stata scorta come sicuro mezzo a favoreggiare i provvedimenti conciliativi da lui agli alleati proposti; coll' unico scopo di contribuire al miglioramento dei

1) Schoell, *Storia compendiata dei trattati di pace*, vol. XI, p. 32.
2) Id. *ibid.* v. 9, p. 40 41.

Polacchi, per quanto il desiderio di proteggere la loro nazionalità potea conciliarsi coll'assetto di un giusto contrappeso tra le potenze europee, il quale ormai dovea esser ristabilito da una nuova divisione di forze. A questa aggiungevansi altre e non men gravi considerazioni, dimostranti la impossibilità di far risorgere in Europa con tutte le sue antiche combinazioni quel sistema politico di cui era parte l' indipendenza della Polonia. Ambidue questi motivi necessariamente avean dovuto restringere la sollecitudine dell'Imperatore in pro della nazion polacca al solo desiderio di procurare ai Polacchi, sudditi delle tre potenze e parti contraenti, un modo di organamento che ai loro legittimi voti soddisfacesse, e che loro garentisse tutti i vantaggi comportabili con le particolari istituzioni di ciascuno Stato, sotto la cui dominazione si stessero.

Il Principe di Hardenberg dichiarò, il 30 di gennaio, che i principî esposti da lord Castlereagh, sul modo di governare le province polacche, a capello si attagliava coi concetti del Re di Prussia, il quale sempre avrebbe avuto a cuore di procacciare a' suoi sudditi, polacchi di nazione, tutti i vantaggi che i loro legittimi desiderî mostrerebbero, e che sarebbero comportabili con gli ordinamenti della sua monarchia, e col precipuo scopo di ogni Stato, quello cioè di fare un tutto compatto delle diverse parti di cui esso componesi.

I ministri austriaci parimenti dichiararono da parte del loro Sovrano; che questi non senza piacere avrebbe veduto ristabilirsi un regno di Polonia, indipendente, e diretto da un Governo nazionale polacco, e che, per giungere a tanto, avrebbe fatto i più gravi sacrificî. E soggiungevano che l' Austria giammai avea avuto nella Polonia libera ed indipendente una nazione emula e inimica: e i principî che aveano guidati gli augusti precedessori dell'Imperatore, nonchè la stessa S. M. Imperiale, fino all'epoche delle divisioni nel 1773 e nel 1795, furono abbandonati in forza di gravissime occorrenze, indipendentemente dal volere dei Sovrani d' Austria. L' Imperatore, nei presenti negoziati, avendo nuovamente sottoposti i suoi progetti intorno alla indipendenza della Polonia ai gravi motivi che aveano spinto le potenze a sanzionare la riunione di gran parte dell' un tempo ducato di Varsavia all' impero di Russia, S. M. Imperiale pienamente accoglieva i liberali progetti dell'imperatore Alessandro, quanto alle nazionali instituzioni, le quali questi avea proposto di dare al popolo polacco 1).

Queste furono le particolarità e le formali dichiarazioni che confermarono lo smembramento della Polonia nel Congresso di Vienna, con le condizioni contenute nel suo atto finale.

« Art. I. Il ducato di Varsavia, tranne le province e i distretti, dei quali ne' seguenti articoli sarà disposto, è incorporato all' impero di Russia; a cui sarà legato irrevocabilmente mediante la sua costituzione, e da possedersi perpetuamente da S.M. l'Imperatore di tutte le Russie, suoi eredi e successori. S. M. Imperiale si fa salvo il diritto di dare a questo Stato, avente una separata amministrazione, l'estensione interna che crederà più opportuna. Ella a'suoi titoli aggiungerà quello di Czar, Re di Polonia, conformemente al protocollo usato e stabilito per i titoli dati agli altri suoi possedimenti.

« I Polacchi, sudditi rispettivi della Russia, dell' Austria e della Prussia, avranno una rappresentanza, e nazionali ordinamenti, regolati con-

1) Klüber, *Atti del Congresso di Vienna*, v. 9, p. 40.

formemente al modo di governo che ciascuno Stato, a cui appartengono, crederanno utile e conveniente accordare.

« Art. VI. La città di Cracovia col suo territorio è dichiarata perpetuamente libera, indipendente e strettamente neutrale, sotto la protezion della Russia, dell'Austria e della Prussia.

« Art. IX. Le corti di Russia, d' Austria e di Prussia si obbligano a rispettare, e a fare rispettare in ogni tempo la neutralità della città libera di Cracovia e del suo territorio; nè mai, sotto qualsisia pretesto, potranno occuparlo milizie di sorta.

«Di rimpatto si è stabilito ed espressamente convenuto che nella città libera e nel territorio di Cracovia non potrà darsi asilo e protezione ai fugiaschi, ai disertori, o a persone dalla legge perseguite, appartenenti ad una delle suddette potenze; e che i magistrati competenti, avuta la domanda di consegna, faran prendere cotali individui, e senza ritardo li consegneranno sotto buona scorta a quella che dovrà riceverli alla frontiera.

« Art. X. Le disposizioni circa la costituzione della città libera di Cracovia, l'accademia, il vescovado, e il capitolo di essa città, tali quali si trovano accennate negli articoli VII, XV, XVI e XVII del trattato addizionale relativo a Cracovia, al presente generale trattato allegato, avranno lo stesso valore e forza, come se a parola fossero trascritte nell' atto presente.

« Art. XIV. I principî stabiliti per la libera navigazione dei fiumi e dei canali in tutta l' estensione dell' antica Polonia, sul frequentare i porti, sul traffico dei prodotti della terra e della industria tra le diverse province polacche, nonchè sul commercio di passaggio, tali quali si trovano accennati negli articoli XXIV, XXV, XXVI, XXVIII e XXIX del trattato tra l' Austria e la Russia, e negli articoli XXII, XXIII, XXIV, XXVIII, e XXIX del trattato tra la Russia e la Prussia, rimarranno invariabilmente mantenuti 1).

Giusta questi patti l' imperatore Alessandro accordò uno statuto costituzionale al regno di Polonia il 17—27 di novembre 1815. Il quale statuto dichiarava mercè di esso atto quel regno essere unito all' impero russo; l' autorità sovrana in Polonia doveva essere esercitata conformente ai provvedimenti anteriori, e la coronazione del Re di Polonia doveva avvenire in Varsavia, giurando di osservare lo statuto. La nazione polacca doveva avere perpetuamente un'assemblea composta dal Re, e da due Camere componenti la dieta, confidandole l'esercizio del potere legislativo, compreso il levar le imposte; doveva esser serbato l'esercito nazionale polacco, come pure il denaro, e i pregiati ordini militari.

(*Editto dell' Imperatore Niccolò nel* 1832).

Avvenuta la rivoluzion polacca nel 1830, e riconquistato il regno, l'imperatore Niccolò il 14—26 di febbraio 1832 fece un editto, con cui stabiliva uno statuto governativo pel regno di Polonia, il quale veniva unito perpetuamente all' impero russo e a farne parte integrale. A Mosca in avvenire dovea celebrarsi la coronazione degl' imperatori di Russia e de' Re di Polonia. Fu abolita la dieta, e gli eserciti polacco e russo doveano comporne uno senza distinzione di milizie russe o polacche. La

1) Martens, *Novella raccolta*, vol. VI, p. 383-387.

Polonia doveva essere separatamente amministrata da un Governatore generale, e da un Consiglio di amministrazione eletti dall'Imperatore, coi suoi separati codici civili e penali cambiati e modificati secondo le leggi e le ordinanze preparate nel Consiglio di Stato del Regno,e quindi esaminati e confermati nella Commessione del Consiglio di Stato dell'impero russo, detta *Commessione per gli affari di Polonia*. Furono rimessi in vigore alcuni Stati provinciali consultivi per deliberare sopra i negozi generali del regno, e che fermar l'attenzione di esso Consiglio potrebbero. Rimaneano in vigore le dietine de' nobili, de'comuni, e i Consigli dei vaivodi 1).

(*Discussioni nei Parlamenti britannico e francese*).

Sì fatti provvedimenti del Governo russo furono acerbamente sindacati ne' Parlamenti francese, e britannico ; e i Governi di entrambi i paesi protestarono contro l'editto (*ukase*) russo, come di una violazione, se non nella lettera, al manco nella idea, al trattato di Vienna. Senza fuorviare dal nostro tema, che non è mica polemico, ma solamente istorico, si può osservare che nelle discussioni del Congresso di Vienna, come abbiamo veduto, la Gran Bretagna e la Francia apertamente aveano manifestato il loro pensiero, per la restaurazione della indipendenza della Polonia, con la stessa estension territoriale che avea pria del primo smembramento nel 1772; al che l'Austria si mostrò propensa a restituire le parti delle smembrate province,dichiarando averle ricevute suo malgrado come un equivalente dell'inevitabile ingrandimento delle due altre nazioni dividenti, e per mantenere fra tutti e tre l'egual contrappeso di forze ; ed una egual cessione forse avrebbe potuto fare anche la Prussia mediante altri compensi, che dalla vertenza l'avrebbero tolta. La Russia, da un altro lato, lungi dal rilasciare la Lituania e tutte le province polacche al suo impero riunite col primo e secondo spartimento, chiese in piena proprietà il ducato di Varsavia, appartenendole per diritto di conquista. In questo stato di cose la Francia e l'Inghilterra ritirarono il progetto di restaurare l'antica Polonia, come equivalente della erezione del regno di questo nome, da possedersi dall'Imperatore russo con un titolo distinto da quello della sua corona imperiale,da esser vincolato all'impero mercè della sua costituzione e dalle proprie leggi,ma da una separata amministrazion governato, con la facoltà di potersi internamente estendere, cioè verso la Russia, riunendo a sè le antiche province polacche,precedentemente incorporate allo impero; come equivalente dei patti convenuti in pro di quelle Province e dei Polacchi sudditi dell'Austria e della Prussia,loro accordando rappresentanza e istituzioni nazionali separate ; del riconoscimento della città libera e indipendente di Cracovia, l'antica metropoli della Polonia; e degli altri patti in pro della libera navigazione delle riviere e dei canali, dell'uso dei porti, e del libero traffico de' prodotti della terra, e della industria nazionale in tutta l'estensione dell'antica Polonia.

Tutti i sudd etti patti furono un eguale compenso allo spartimento diffinitivo dell'antica Polonia, assentito dall'Europa, sanzionato dai trattati di Vienna. Or supponendo che alcuna delle parti contraenti ne' detti trattati realmente avesse avuto l'intenzione di mantenere uei

1) *Annuario storico* 1832 *Documenti storici*, p. 184.

Polacchi la lusinghiera speranza di una futura restaurazione, e frattanto, a ristoro della temporanea perdita della loro indipendenza nazionale, e ad impedire che non fossero unificati nelle monarchie dividenti, garentir loro privilegi ed ordinamenti separati; la quistion che sorgeva era, se cotale intenzione nel testo del trattato fu espressa abbastanza chiara, e nel caso affermativo, essi ne avessero perduto il diritto con la rivoluzione polacca del 1830?

Ogni umano linguaggio è inevitabilmente tanto imperfetto, che spesso torna impossibile determinare dalla sola dicitura di un qualunque atto quale sia stato il vero concetto delle parti. Allorchè alla inevitabile imperfezione di tutte le lingue conosciute si aggiunge quella ricercata ambiguità, il cui uso quasi giustifica il detto di un celebrato statista, e operosissimo ne' negoziati, cioè « la parola esser data all'uomo per nascondere al suo simile il suo pensiero», ancor più difficile diviene determinare il vero significato delle voci usate ad esprimere il risultamento di una convenzione tra interessi e progetti quasi tra sè non accordabili. Non pretendendo più minuziosamente esaminare i motivi che hanno potuto influire sopra le differenti parti in queste convenzioni, bisogna dire che non vi è cosa tanto difficile, quanto mantenere, e regolare i rapporti tra un Impero sovrano e uno Stato dipendente e sottoposto, a mezzo dello intervento straniero, il quale sempre dovrà assumere un aspetto offensivo verso il Governo superiore. L'intenzione delle parti contraenti nel trattato di Vienna fu espressa chiara e precisa tanto, da giustificare l' intervento di alcuna di esse parti affin d'insistere perchè fossero attuati i patti in pro della Polonia? Se questa intenzione non fu in tal modo espressa nella lettera de'trattati, bisogna ricercarla nel concetto che dettò i patti, i quali sono stati, come già abbiamo osservato, il risultamento di una transazione tra gli opposti pareri di tutte le parti. Se questa transazione non fu attuata, dopo la rivoluzion polacca del 1830, e della riconquista del regno fatta dalla Russia, le parti contraenti, le quali cercano evitare le conseguenze di siffatti avvenimenti, necessariamente debbono ritornare al primitivo progetto di una compiuta restaurazione della indipendenza e della nazionalità polacca, e cercare ad effettuarla con sufficienti mezzi a ciò, riformando però i patti in modo da garentire la nazionale esistenza della Polonia come Stato indipendente da ogni incorporazione con altre potenze.

Nel 28 di giugno 1832, su questa controversia intrattenendosi il parlamento britannico, il sig. Cutlar Fergusson disse, che i patti contenuti nei trattati di Vienna relativi alla Polonia potevano esser divisi in due ordini; cioè quelli riguardanti le province polacche, non comprese nel ducato di Varsavia, e quelli riguardanti solamente questo ducato, che dovea essere innalzato a regno con alcuni aumenti di territorio.

Che, quanto ai patti del primo ordine, essi erano applicabili non solamente alle province, all'Austria e alla Polonia sottoposte, ma eziandio ai paesi alla Russia riuniti col primo spartimento del 1772, come la Lituania, la Volinia, la Podolia, e l'Ucrania. Che in su le prime fu progetto dell'imperatore Alessandro riunire tutte le dette province al regno di Polonia; ma questo regno talmente era riguardato qual fattura del Congresso di Vienna, che necessario si stimò dare piena facoltà all'Imperator di Russia di regolarne l'estensione interna per quanto conveniente egli credea, e questa estensione dovea prendersi nelle province polacche anteriormente alla Russia sottoposte, alle quali frattanto sa-

rebbe stata accordata una rappresentanza e ordinamenti nazionali. Che questo dono alle suddette province era un espresso patto, con cui era obbligato l' Imperatore Alessandro, e che era un contratto tra lui e le altre nazioni, parti contraenti nel trattato di Vienna, da cui esse aveano il diritto di domandare, e domandar dovevano che l' Imperatore adempisse all'obbligo. Che,lungi di aver adempito a questo obbligo, era accertato che,quantunque l'Austria alla provincia di Gallizia, e la Prussia al gran ducato di Posen, avessero dati taluni imperfettissimi ordinamenti, alle altre parti dell'antico territorio polacco non solo alcuna nazionale instituzione, o rappresentanza non era stata accordata, ma che loro erano stati tolti gli antichi Statuti, che in certo modo garentivano la vita e la personale libertà.

Che frattanto grave oggetto di ogni discussione era l'articolo del trattato, con cui il ducato di Varsavia doveva essere innalzato a regno a pro dello Imperatore Alessandro, però con alcune condizioni, messe a tal dono dal Congresso di Vienna, nel cui trattato non era nè ambiguità nè incertezza quanto alla dizione. Che la Camera noterebbe la differenza che vi era nei patti del trattato riguardanti le province polacche già sottoposte alla Russia, e quelli che erano dettati pel regno di Polonia, alla Russia ceduto. Giusta il trattato; le province doveano avere una rappresentanza ed ordinamenti nazionali; ma il ducato di Varsavia, innalzato a regno, non solo ricever dovea una rappresentanza e ordinamenti nazionali, ma eziandio una costituzione, con cui il regno novello irrevocabilmente sarebbe legato allo impero russo,e senza di cui non poteva nè doveva essere unito. Questa era indispensabile condizione perchè dominasse su questo paese l'imperator di Russia, Re costituzionale di Polonia; la Polonia,non provincia,come quelle alle quali dar si dovevano rappresentanza e instituzioni nazionali, ma Regno e Stato avente una separata amministrazione, e che l' Imperatore potea estender tanto, quanto opportuno credeva. La Polonia fu ceduta all' Imperator delle Russie non per essere una parte integrale dei suoi possedimenti; non per farne a suo modo una provincia russa; ma con l' espressa condizione di dover essere legata al suo impero a mezzo della sua costituzione, e non per verun altro vincolo. Ed, anche supposto che la dizion del trattato fosse incerta e ambigua, qual migliore interprete dello stesso imperatore Alessandro? Quanto egli disse nel suo discorso,nel marzo del 1818,aprendo la dieta,dimostra con quali condizioni egli avea la Sovranità di Polonia. Egli dicea : « I trattati hanno stabilito la vostra restaurazione ; l' ha sanzionata la Carta costituzionale. L'inviolabilità degli obblighi esterni e della legge fondamentale ormai garentiscono alla Polonia un onorevol posto tra le nazioni europee ».

Indi l' oratore cercava dimostrare che la Carta costituzionale, in siffatto modo donata dall' imperatore Alessandro, in tutte le sue disposizioni da Alessandro stesso e dal suo successore Niccolò era stata violata; e di fatto era stata manomessa e distrutta dall' autorità dei Monarchi che solennemente aveano giurato di conservarla e mantenerla. Quindi la rivoluzion polacca del 1830 era giustificata da tutte le ragioni, che han potuto valere per la rivoluzione inglese nel 1688. Ponendo anche che l' insurrezion polacca fosse una ribellione di lesa maestà, non poteva essere sufficiente motivo a privare una nazione di tutte le sue garenzie ; e lo stesso imperator Niccolò non ha mica accusato rea della detta insurrezione tutta Polonia, ma l' ha riguardata come opera di un

partito che dalla obbedienza avea stornato i suoi sudditi. E l' oratore finì conchiudendo, che coloro i quali si erano nella insurrezione compromessi, doveano subire le conseguenze del non felice successo; ma che non perciò e la Costituzione e i diritti della nazione non meno continuavano ad essere in vigore.

A questi ragionamenti molti oratori si conformarono, il ministro degli affari stranieri, lord Palmerston, consentì a depositare sul banco del Camera de' Comuni i documenti richiesti; e nel tempo stesso dichiarò che, nel riguardo di quegli stessi che protegger si volevano, e facendo mente a tutte le particolarità, egli meglio adempirebbe al dover suo non prendendo parte alle discussioni, nè dando spiegazioni circa la condotta del Governo britannico intorno tali negozi. Che però soggiunger dovea, il Governo non rimanersene inoperoso nè indifferente quanto ai diritti all' Inghilterra attribuiti col trattato di Vienna. Niuno dubitar poteva che essa aveva il diritto di una preponderante voce, affinchè si eseguissero, o no i patti, in quel trattato contenuti. Nondimanco era incontrastabile che l'Inghilterra non era mica obbligata di intervenire direttamente colle armi senza concorrervi le altre potenze, a cui pur importava il mantenimento del trattato 1).

(*Patti del trattato di Vienna relativi alla città di Cracovia*).

Anche i patti del trattato di Vienna circa la città libera e indipendente di Cracovia furon cagione di discussioni nei Parlamenti britannico e francese, quando nel 1836 le tre potenze fecero intervento in questa città, ed esse consenzienti, l'Austria con le sue milizie occupò. Cracovia, al terzo smembrar della Polonia nel 1795, era stata sottoposta all'Austria, ma con la pace di Vienna nel 1809 tra la Francia e l' Austria, fu riunita al ducato di Varsavia. Coll'atto finale del Congresso di Vienna, come abbiam notato, essa città fu dichiarata libera, indipendente e neutrale, protetta dall'Austria, dalla Russia e dalla Prussia, accresciuta coll'aggiunzione di 51 mila miglia quadrate di territorio su la riva sinistra della Vistola. L'Austria concesse alla città rivierasca di Podgorza, a sè appartenente, e posta di rimpetto a Cracovia, a perpetuità i privilegi di una città trafficante, e nel tempo stesso convenne che non avrebbe giammai posto stabilimento militare che potesse minacciare la neutralità di Cracovia; la quale neutralità era garentita dalle tre potenze protettrici. Giammai sotto qualunque pretesto non poteano entrarvi milizie di sorta. Per l'opposto si convenne, che nè in Cracovia, nè sul suo territorio dar si potesse asilo e protezione ai fuggitivi, ai disertori ed ai colpevoli perseguitati dalla legge, sudditi delle tre potenze; che domandandoli il proprio Governo, cotestoro immantinenti sarebbero presi e consegnati; portati sotto scorta fino alla frontiera, ove sarebbero ricevuti dalla guardia a ciò incaricata. Col trattato addizionale relativo alla città di Cracovia, e annesso al trattato generale, le disposizioni intorno la costituzione, l'Università, il Vescovado, e il Capitolo di essa città furono dichiarate di avere la forza stessa e valore, come se letteralmente nell' atto finale inserite.

Conformemente al 4.° art. della costituzione, in tal modo alla città libera di Cracovia garentita, il senato dirigente fu composto di dodici

1) Hansard, *Dibattimenti parlamentari*, vol. XIII, p. 1115.

senatori, metà eletti a vita, e metà per lo spazio di sette anni. Per ciascun ordine il Capitolo eleggeva un senatore, e un altro l'Università, i rappresentanti del popolo i rimanenti quattro. I rappresentati poi doveano riunirsi in assemblea in tutti i tre anni nel mese di dicembre, per deliberare su i progetti di legge proposti dal senato.

Dopo l'intervento delle potenze protettrici, il senato nel 23 di marzo 1833 pubblicò un fondamentale cambiamento alla costituzione arrecato, cioè che esso senato fu ristretto ad otto componenti, de' quali quattro doveano essere a vita, e gli altri quattro dovean rimanere in carica per sette anni. Coll'art.27 di questa nuova costituzione fu disposto che accadendo dissenso tra il senato e la Camera dei rappresentanti, ovvero tra' componenti de' due corpi, circa l'ampiezza della rispettiva competenza, o vero l'interpretazione della costituzione, gl' incaricati delle tre potenze protettrici, raccolti in conferenza, doveano decidere la quistione. Col nuovo regolamento del 15 agosto 1833 furono eziandio annullati gli antichi statuti della Università, privando il Governo della repubblica del diritto di eleggerne i professori, e conferendolo alle tre potenze protettrici.

Durante la rivoluzione polacca dal 1830 al 31 la città e il territorio di Cracovia temporaneamente furono occupati dalle milizie russe, e indi dalle austriache nel 1836, consenzienti le altre potenze protettrici, a motivo di non essere stati eseguiti i patti convenuti nel trattato di Vienna, rispetto al diritto di asilo e di protezione accordato ai fuggiaschi ed ai disertori nella città e nel territorio di Cracovia, ed ancora allegando che questa repubblica era diventata il ritrovo delle combriccole contra la tranquillità degli Stati vicini. Nella Camera de'Comuni, in Inghilterra, discutendosi intorno a ciò il 18 di marzo 1836, su la proposta del Cav. Stratford Canning, lord Palmerston, ministro degli affari stranieri, dichiarò non esservi sufficienti ragioni a giustificare i violenti provvedimenti presi contro Cracovia, la cui indipendenza importava tanto all'Inghilterra, affinchè non fosse attaccata senza giusta cagione, quanto se della Prussia si trattasse o di qualunque altra grande nazione.

Ripresa la discussione nel 13 di marzo 1840, il Cav. Stratford Canning fece osservare, che la prima occupazione nel 1830 avvenne in tali occorrenze, le quali benchè, strettamente parlando, non dessero mica il diritto d'intervento, pure almanco davano una certa difesa della violazione del trattato di Vienna; che quattro anni era già durata la detta occupazione, sebbene fosse stato promesso essere temporanea; che non fu ristretta a solamente sospendere la potestà militare di essa città; che tanto nella civile, quanto nella politica amministrazione erano state fatte mutazioni; « e mentre rimaneano ferme le disposizioni di una libera costituzione, nondimanco la somma delle cose stava in mano dei rappresentanti delle tre potenze; che la costituzione, del trattato di Vienna stabilita, era compiutamente mutata; che i nuovi ufficiali avean dato arbitrarissimi regolamenti, i loro agli atti dei legittimi maestrati surrogando; che della polizia l' Austria ne avea l'amministrazione, e tutti gli ufficiali erano stati scelti dalla Conferenza; e infine che il sistema di libero traffico, per lo addietro esistente, era stato totalmente abolito. Lord Palmerston, rispondendo all'oratore, diceva : che il Governo inglese riguardava come contrarî ai patti del trattato di Vienna, in cui e la Francia e l'Inghilterra erano parti contraenti, i motivi, dalle tre potenze allegati a giustificare l'occupazione; contro di cui

per tal ragione il Governo britannico avea protestato. Però lo avere palesato questa opinione, non importava la necessità di prendere ostili provvedimenti per costringere gli alleati ad osservare il trattato; e in oltre la postura della Città di Cracovia, essendo inaccessibile ad ogni diretta operazione dell'Inghilterra, questa, tranne la guerra, altro mezzo non avea come porre in atto i suoi progetti. Nel tempo stesso aggiunger dovea che, per giudicare la condotta delle tre potenze, non bisognava dimenticare qual era lo stato politico dell' Europa immediatamente avanti l' occupazione. La Francia era stata turbata da una grave rivoluzione, a cui tenne dietro un'altra nel Belgio, e che finì colla separazione di questo paese dall' Olanda. I Polacchi aveano fatto immensi sforzi per riconquistare dai Russi i diritti da loro reclamati come nazione. Tali avvenimenti posero in apprensione le tre potenze, delle quali ciascuna possedea un brano de'territori, per l' addietro appartenuti alla Polonia; e in quel frangente, o la passione, o il timore avea potuto più che il sano giudizio, che in momento di calma, su quella quistione, avrebbero dato. Eran queste le ragioni che persuadevano a nutrire speranza che le tre potenze, considerando lo stato politico dell' Europa, sarebbero indulgenti in quella faccenda. Dopo poco tempo il Governo britannico avea spinto l'Austria a cessare dall' occupazione, e ne avea ricevute promesse che avrebbe ciò mandato ad effetto, tostochè sarebbero compiuti gli ordinamenti riguardo alla milizia, e terminati i giudizî politici che ancor pendevano. Il Governo austriaco inoltre avea assicurato l'inglese, che non si avea di mira a far rimanere permanente l'occupazione, e che solamente tra i due governi discuteasi quanto alla durata 1).

§ 14. — *Costituzione della Confederazione Germanica.*

L' antica costituzione dello impero germanico, stabilita col trattato di pace di Westfalia, era stata sovvertita dalle guerre della rivoluzione francese. I suoi stati ecclesiastici erano stati secolarizzati, e un gran numero de'suoi principi secolari *mediati* dopo la pace di Luneville nel 1803, e quella di Presburgo nel 1805. Compiuta fu la rovina dell' antico impero fondato da Carlo Magno, quando nel 1806 fu composta la Confederazione Renana, sotto il protettorato di Napoleone. Nell' anno stesso l'imperatore Francesco II avea rinunziato alla corona elettiva di Alemagna, dichiarando che egli avea come sciolti i vincoli che fino allora al corpo dello impero lo aveano avvinto, e la cui carica come capo era finita con la composizione della Confederazione Renana; per la qual cosa scioglieva tutti i membri dello impero dai doveri coi quali dalla sua costituzione erano stati legati.

A cagion di tali composizioni, le città libere furono incorporate nei territori de'rispettivi Stati, ove erano surte quelle piccole repubbliche, eccetto le città anseatiche di Amburgo, Brema, Lubeka, e la città libera di Frankfort; sicchè a trentotto fu ristretto il numero di trecencinquanta Stati e Principi Sovrani dell' Alemagna. Sì fatte fondamentali mutazioni, conseguenze di tante guerre, di tante rivoluzioni e di tanti trattati, faceano che tornasse impossibile restaurare l'impero germanico sopra le antiche sue basi.

1) *Mirror of Parliament* 1836 London *Morning Cronicle* 14 luglio 1840.

Nel trattato di Parigi del 1814, coll'art. 6, si era stabilito che gli Stati alemanni sarebbero « indipendenti, e da lega federativa uniti ». Nel Congresso di Vienna a compilare lo statuto della nuova lega alemanna, fu scelta una commessione, la quale prese il nome di *Commessione Germanica*, e componevasi dei plenipotenziari delle potenze maggiori dell'Alemagna, cioè dell'Austria, della Prussia, della Baviera, dell'Annover e di Wirtemberga; ne fu esclusa la Sassonia, poichè il suo Sovrano era ancor prigioniero degli alleati, e ancor nulla si era stabilito quanto al regno. Gli altri principi e Stati Sovrani anche esclusi da questa commessione, domandarono « permettersi loro di prender parte alle decisioni su i fondamenti di un patto che non poteva obbligare se non da tutti consentito ». Questa domanda sulle prime fu negata, e le ragioni n'erano : 1.° che un maggior numero di Stati potrebbe impedire l' andamento delle decisioni; 2.° che i cinque Stati accennati doveano riguardarsi come i maggiori ; e 3.° che gli altri Stati alemanni, nelle loro convenzioni con gli alleati, anticipatamente eransi sottoposti a quanto la restaurazione e il mantenimento della libertà germanica richieder potessero.

Il progetto di un patto federale dall' Austria e dalla Prussia compilato, e a cui avea consentito l'Annover, essendo discusso nella *Commessione Germanica*, pativa instanza da parte della Baviera e del Wurtemberg ; e n' erano ragioni :

1.° L' articolo del progetto che proibiva agli Stati alemanni *non aventi possessi all' estero*, di allearsi, o romper guerra con potenze straniere, senza il consenso della Confederazione.

Il principe di Wrede da parte della Baviera fece osservare che, quand'anche si rigettasse il principio che uno Stato della Confederazione ha il diritto di fare la guerra ad un altro, nondimanco, circa la quistion presente : « se uno Stato della Confederazione deve avere, rispetto alle potenze straniere, il diritto di guerra e d' alleanza, bisognerebbe far attenzione alla postura geografica di ciascuno Stato, e non costringerlo ad obblighi, che di poi mantener non potrebbe, senza mancare ai suoi doveri verso i sudditi propri ». La Baviera, a mo' d' esempio, avuto riguardo alla sua special postura, se in Italia la Francia e l' Austria si guerreggiassero, mentre nessuna parte vi prenderebbe la Confederazione ; la Baviera si troverebbe tanto vicino al luogo della guerra, che aver dovrebbe la facoltà di prestar aiuto all'Austria, senza averne anticipatamente chiesto il consenso della Confederazione; cosa da non potersi praticare per la lungheria che si richiede , e perchè per l' opposto, la Confederazione potrebbe anche negare un tal permesso. Inoltre egli pensava che sì fatta restrizione, produrrebbe la spiacevole conseguenza che gli Stati, che avessero possedimenti solamente in Germania, presso le straniere nazioni e di stima e d'importanza ne scapiterebbero, se queste, e specialmente l'Austria e la Prussia, sapessero che guerreggiando in alcun tempo, e come Austria e come Prussia, invano spererebbero avere aiuti dagli Stati alemanni, ma o da tutta la Confederazione, ovvero col solo suo consenso.

A tale obbiezione l' Austria, la Prussia e l' Annover risposero che, a garentire la tranquillità dell' Alemagna, posta come un gran corpo di Stati tra la Francia da una parte e la Russia era necessità stabilire il principio accennato; che essa, a cagion degli atti de'suoi membri componenti, correr non poteva alcun rischio, e trovarsi spinta nelle guerre,

nonchè privata del beneficio di una generale neutralità, tanto importante all'Europa; finalmente vedrebbe alemanni guerreggiare alemanni; cosa che avverrebbe, se a mo' d'esempio, pugnando in Italia la Francia e l'Austria, uno Stato si fosse unito a quella, e un altro a questa potenza.

Finalmente l' art. fu approvato ne' termini seguenti: « Gli Stati della confederazione si obbligano a difendere non solamente tutta l' Alemagna, ma eziandio ciascuno Stato della unione in particolare, se gli fosse mossa guerra, e vicendevolmente si garentiscono tutti i loro possedimenti, compresi in questa Confederazione.

« La Confederazione dichiarando guerra, nessun membro può trattar particolari negoziati con l' inimico, nè fare pace o tregua, senza il consenso degli altri.

« Gli Stati confederati parimenti si obbligano sotto nessun pretesto a farsi guerra, nè a far valere le loro ragioni, in caso di controversia, con le armi, ma di sottoporle alla Dieta. La quale, a mezzo di una commessione, tenterà la via della mediazione; non riuscendo a bene, e una sentenza giuridica essendo necessaria, questa sarà data da un giudizio arbitrale *Austrägalinstanz*) a) bene organato, a cui le parti contendenti si sommetteranno senza appello 1) ».

2.° Il progetto di un patto federale dichiarò che in ogni paese della Confederazione sarebbe stata pubblicata una costituzione degli Stati, e stabilirebbe il minimo de' diritti che spetterebbero agli Stati stessi, lasciando a ciascun Sovrano federale la facoltà di ampliare i poteri delle camere legislative, le quali sarebbero organizzate secondo le usanze e il genio locale di ciascun paese.

Al progetto di questo articolo opponeasi il Re di Baviera, perciocchè dava facoltà al poter federale d'intervenire tra il governante e i governati, stabilendo il minimo de' diritti che quegli a costoro dovea concedere. Il re di Wurtemberg poi chiese che e l'entratura e la esecuzione di sì fatto provvedimento fossero lasciati a ciascuno Stato.

Il diverso opinare de' detti due Governi, e con quelli che avean dettato il progetto, trova la sua spiegazione in ciò, che la Baviera spontaneamente avea già data una costituzione ai suoi sudditi, e non volea sentir costrizione a nulla mutarvi; mentre il re di Wurtemberg nello ascendere al trono avea abolito quella che era in vigore, mal soffrendo che fosse costretto a ridarla.

Il plenipotente dell' Annover presentò il 21 di ottobre alla Commessione germanica un dispaccio, con cui diceva, che il Principe reggente della Gran Bretagna non poteva consentire che tutti gli avvenimenti avvicendatisi in Alemagna dopo la rivoluzione avessero dato ai Re di Baviera e di Wurtemberg diritti di assoluta sovranità sopra i loro sudditi; nè perchè andata a fascio la costituzione dello impero germanico, di consegnenza legittimamente fossero rovesciate le particolari costituzioni degli Stati, non rapportandosi affatto ad ordinamenti che avessero per esclusivo oggetto i loro vincoli con l' impero.

a) Questa specie di maestrato arbitrale cominciò ad esistere in Germania fin dal XIII secolo, ed era di tre sorte: il plenario, o di *pieno diritto* pe' Principi, e gli Stati immediati del sacro romano impero; quello che diceasi *compromesso;* e da ultimo quello che gl'Imperatori accordavano alle città imperiali, ovvero agli altri membri dell'impero. — *Il Trad.*

1) Atto finale art. 63.

« Che il governo rappresentativo fu dai più antichi tempi di diritto comune della Germania. In molti Stati le principali sue disposizioni posavano sopra particolari trattati tra Sovrano e sudditi; e anche ne'paesi dove le costituzioni degli Stati non furono conservate, i sudditi aveano alcuni diritti importanti e riconosciuti e protetti dalle leggi dello Impero;

« Che sostener non potevasi che le convenzioni ed i trattati tra Napoleone e i Principi alemanni avessero potuto recare pregiudizio ai diritti de' loro sudditi; siffatti diritti non furono suscettivi di divenir oggetto di trattati;

« Che lo stesso atto della Confederazione renana, lungi dall'accordare ai Sovrani un potere dispotico, limitava in molti punti essenziali la loro autorità;

« Che nè manco era più ferma ragione per sostenere, che i trattati posteriormente con le potenze alleate conchiusi, ne'quali queste ai Principi che si collegavano garentivano i loro diritti di Sovranità, avessero potuto, ovvero voluto sopra i sudditi loro confermare diritto non legittimamente posseduto per lo addietro. Imperciocchè, da un verso, siffatti diritti non eran mica l'oggetto degli accennati trattati, e dall'altro che la parola *Sovranità* nessuna idea di despotismo implicava; che per tal ragione il Re della Gran Bretagna è Sovrano quant' ogni altro di Europa, e le libertà del suo popolo rinfiancano il suo trono invece di scalzarlo ».

Il plenipotente annoverese quindi chiedeva:

1.° Che chiaramente fossero espressi i diritti che ab immemorabili erano appartenuti ai sudditi alemanni.

2.° Che si dichiarasse, che le costituzioni territoriali, basate sopra leggi e convenzioni, sarebbero mantenute, tranne alcune modificazioni.

3.° Che, anche quando l' Austria, la Prussia, la Baviera e il Wurtemberg, sia a cagion della loro postura, sia appoggiandosi su gli allegati trattati, volessero esentarsene, fosse stabilito come legge, che ne'paesi ne' quali non vi erano state costituzioni, ma i cui Sovrani per lo bene dell'Alemagna vorrebbero sottoporsi a tutti i necessarî provvedimenti, sarebbe d' uopo il consenso della rappresentanza dello Stato quanto al levare le imposte, concorrere alla compilazion delle leggi, invigilare da sua parte sull' uso delle imposte consentite; e, in caso di prevaricazione, poter chiedere la punizione de' pubblici officiali ».

I plenipotenti austriaci, prussiani e bavaresi accettarono questo dispaccio, e secondo i principî che vi si svolgevano; al contrario quel di Wurtemberg dichiarò non aver facoltà sul riguardo 1).

I ministri dei Principi e degli Stati di second' ordine finalmente essendo stati ammessi nelle conferenze, tutte le parti contraenti, tranne

1) Il progetto di articolo intorno a questo oggetto sulle prime fu compilato in lingua alemanna così: «*In allen Bundesstaaten* soll *eine landstandishe Verfassüng* bestheen, che potrebbe esser tradotto così: *In omnibus partibus confoederationis constitutio repraesentativa consistito*. Ma l'usare il futuro imperativo Soll, e il verbo Besteehen fu contrapposto dal plenipotente di Baviera. Alla prima parola quindi fu sostituito il futuro *Wird*, e al verbo *besteehen* (consistere) le parole *statt finden* (avrà luogo). Di modo che oggi leggesi nell' atto della Confederazione: *In allen Bundesstaaten Wird eine landstandische Verfassüng statt finden*. cioè: « Vi saranno delle assemblee di stati ne' paesi della confederazione ». *Atto finale*. Art. 13.

il Wurtemberg e Baden, che appresso acconsentirono, compirono e sottoscrissero l'atto della Confederazione il dì 8 di giugno 1815 1).

Coll' art. I del suddetto atto i Principi e le città libere dell' Alemagna, compresi l'Imperatore d'Austria, e il Re di Prussia, quanto a tutti i loro possedimenti, in addietro all' impero germanico appartenuti, il Re di Danimarca pel ducato di Holstein, e il Re de' Paesi Bassi pel granducato di Lussemburgo « stabiliscono tra essi una perpetua Confederazione che sarà detta: *Confederazione Germanica* ».

Lo scopo di questa confederazione fu dichiarato (art. II) essere « il mantenimento della sicurezza interna ed esterna dell'Alemagna, e della indipendenza e inviolabilità degli Stati confederati ».

Ad una dieta federale, coll'art. IV, fu data facoltà di trattare i negozi della Confederazione, i cui membri voterebbero a mezzo de'loro plenipotenziari, sia individualmente, sia collettivamente nel seguente modo: L' Austria 1 voto, la Prussia 1, la Baviera 1, la Sassonia 1, l' Annover 1, il Wurtemberg 1, Baden 1, Assia Elettorale 1, gran Ducato di Assia 1, Danimarca per l'Holstein 1, i Paesi Bassi per il Lussemburgo 1, le Case granducali e ducali di Sassonia 1, Brunswik e Nassau 1, Maklenburgh Schwerin e Strelitz 1, Holstein Oldenbourg, Anhalt e Schwarzbourg 1, Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe e Waldek 1, le città libere di Lubeka, Francforte, Brema e Amburgo 1. Totale 17 voti.

La presidenza onorifica della dieta fu attribuita coll' art. V all' Austria, ma ciascun membro ha l'entratura per le materie che vi debbono essere discusse.

« Art. VI. Qualora si tratti di leggi fondamentali della Confederazione, di provvedimenti a stabilire riguardo allo stesso atto federale, di instituzioni o ordinamenti di comune interesse ad approvare, la Dieta si costituirà in assemblea plenaria, in cui ciascuno Stato voterà in ragion di estensione formando 70 voti nel modo seguente: L' Austria avrà 4 voti, la Prussia 4, la Sassonia 4 *a*), la Baviera 4, l' Annover 4, il Wurtemberg 4, Baden 3, Assia Elettorale 3, gran Ducato di Assia 3, Holstein 3, Lussemburgo 3, Brunswick 2, Mecklembourgh Schwerin 2, Nassau 2, Sassonia Weimar 1, Sassonia Gotha 1, Sassonia Cobourg 1, Sassonia Meiningen 1, Sassonia Hildbourghausen 1, Mecklenbourg Strelitz 1, Holstein Oldenbourg 1, Anahlt Dessau 1, Anahlt Bernbourg 1, Anahlt Köthen 1, Schwarzbourg-Sondershausen 1, Schawarzbourg Rudolstadt 1, Hohenzollern Hechingen 1, Lichtenstein 1, Hohenzollern Sigmarigen 1, Waldeck 1, Reus (ramo primogenito) 1, Reus (ramo cadetto) 1, Schaumbourg-Lippe 1, Assia Hombourg 1. Le città libere di Lubeka, Brema, Francfort Amburgo un voto per ciascuna, 4. Totale 70 voti.

Se una faccenda dovea essere posta in conoscenza dell'assemblea plenaria veniva deciso a pluralità di voti dalla ordinaria. Nella plenaria per decidere sur una questione erano necessari due terzi de'voti. Taluni negozi però erano assolutamente di ragion dell' assemblea plenaria; ed erano l' approvazione delle leggi fondamentali della Confederazio-

1) Schoell *Storia dei trattati di pace*, tom. XI, p. 273-287.

a) Il re di Sassonia, sebbene sia cattolico, pure il predominio dei protestanti del suo Stato lo costringe ad agire conformemente a costoro. Hohenzollern Sigmaringen, ed Hechingen e Lictenstein cattolici, hanno un voto diviso con cinque protestanti. Però i Cattolici son circa 16 milioni e 15 i protestanti. — *Il Trad.*

ne, ovvero le mutazioni da fare in esse; i regolamenti governativi che stabilissero permanenti istituzioni, per porre in esecuzione i diversi oggetti che proponevasi la Confederazione ; l'ammissione di membri novelli e le faccende religiose: su tutti questi oggetti non poteva decidere che ad unanimità di voti 1).

Noi abbiam già notato le restrizioni contenute nell'atto federale quanto al diritto di far la guerra e la pace, e i trattati di amistà ovvero di alleanza con le potenze straniere, come pure il patto che assicurava a ciascuno Stato della Confederazione una costituzione particolare.

I sudditi di ciascuno Stato Sovrano della Confederazione hanno il diritto di acquistare e possedere stabili oltre i confini dello Stato di cui son naturali;di emigrare da uno Stato della Confederazione ad un'altro, questo acconsentendo,e assumere impiego militare o civile, restando in pien vigore il diritto del suo Sovrano naturale a richiamarlo in caso di bisogno; e finalmente trasportare da uno in un altro Stato i beni,senza andar sottoposti al diritto di detrazione, ovvero di emigrazione (*jus detractus*, *gabella emigrationis*), tranne tuttavia non sia stato il contrario stabilito con vicendevoli trattati. Lo stesso articolo (18) dichiara che « la dieta si occuperà, nella sua prima tornata, di una uniforme legislazione circa la libertà della stampa, e de' provvedimenti a dare per garentire gli autori e gli editori dalla contraffazione delle loro opere».

Si convenne ancora che in tutta la Confederazione le diverse comunioni cristiane godrebbero gli stessi diritti civili e politici; e che la dieta attenderebbe a dare de' provvedimenti per migliorare lo stato civile degli Ebrei, e per loro accordare l'intero beneficio della città, purchè essi, da parte loro, si sottometterebbero ai doveri degli altri cittadini. Trattanto le concessioni, che a loro qualche particolare Stato avesse accordato, dover ferme rimanere.

Lo stesso articolo (19) riservava alla Dieta lo stabilire circa i provvedimenti relativi alle attinenze commerciali tra i diversi Stati della Confederazione tra sè, al pari che su la navigazion de'fiumi,conformemente ai principi generali stabiliti dal Congresso di Vienna 2).

Dall'antica costituzion dell'impero germanico,avente a capo il suo imperatore, con quella gerarchia di principi, di elettori, di città libere, e di tribunali giudiziari, grandemente differiva questo atto federale, il quale altro non era che la enumerazione di tutte le facoltà attribuite alla Dieta. L'antica Dieta 3) componevasi di tre collegi tra sè indipendenti, e alle loro decisioni era necessaria la sanzione dell' imperatore per essere obbligative ; quella di oggidì componesi di una sola assemblea sovrana, la quale non è sottoposta ad alcuno, almeno in teorica. Ma in fondo la Confederazion germanica del 1815 non differisce gran che da una alleanza tra molti Stati sovrani, la quale sarebbe fondamentata sopra eguali condizioni, tranne che non sia per la sua permanenza, e l'importanza e la molteplicità dei negozi che si propone. La qual Confederazione appartiene a quella specie di associazioni federali, in cui la sovranità di ciascun membro dell'unione rimane integra, e le cui decisioni non sono riguardate quali leggi a ciascun soggetto individual-

1) *Atto federale* Art. 1-7 Martens, *Nuova Raccolta* ecc. vol. VI. p. 370-372.

2) Martens, *Nuova Raccolta*, vol. VI, p. 353-378. Per la non esecuzione della prima parte di questo articolo,nel 1833, sotto la direzione della Prussia, avvenne la lega doganale alemanna.

3) Ved. sopra pag. 63.

mente dettate; ma che forza di legge non acquistano se non mercè dell'attuazione che ne fa ciascuno Stato nel territorio di sua giurisdizione. Essa appartiene a quella classe di associazioni federali che i pubblicisti alemanni dicono *Staatenbund.*

(*Atto federale aggiunto. Vienna* 1820)

Le lacune esistenti in codesta costituzione del 1815 furono colmate dal decreto di Carlsbad del 20 di settembre 1819, e coll'atto finale di Vienna del 1820, che grandi mutazioni vi fece. Il quale atto, sottoscritto il 15 di maggio, e ratificato il 20 di giugno dalla Dieta sedente a Francoforte, determinò più particolarmente l'estensione dell'autorità della Dieta, e introdusse molte modificazioni nelle leggi fondamentali della Confederazione, le quali, non ismettendo a sì fatta unione il carattere teorico di un'alleanza tra molti Stati indipendenti, restrinsero la sovranità di ciascun membro, sottoponendola alla suprema potestà della Dieta.

La quale in virtù di quest'atto ha il diritto d'intervenire per sedare una ribellione, o i dannosi perturbamenti che potessero porre in rischio nel tempo stesso molti Stati della Confederazione. Essa può eziandio intervenire con le milizie confederate per reprimere la rivolta, se il Governo del luogo non avesse bastante forza a difendersi, ovvero se dalle occorrenze fosse impedito a chieder soccorso alla Confederazione.

L'art. 54 dichiara che « la Dieta invigilerà a fin che il patto contenuto nell'art. 13 dell'atto federale del 1815, relativo allo stabilimento delle assemblee provinciali, non rimanesse lettera morta in ciascuno Stato ». Intanto l'art. 55 aggiunge: « appartenere ai Principi Sovrani confederati di regolare la faccenda della legislazione interna a vantaggio dei proprî Stati; ponendo mente agli antichi diritti dei consigli provinciali, nonchè alle presenti relazioni »: mentre l'art. 56 dichiara che « le costituzioni esistenti non possono essere cambiate che con mezzi costituzionali ».

Gli art. 57 e 58 stabiliscono che « la Confederazione germanica essendo composta di Principi Sovrani, eccettuate le città libere, il principio fondamentale di siffatta unione richiede, che tutti i poteri della sovranità restino riuniti nel capo supremo del governo, e che, mercè della costituzion de' consigli provinciali, il Sovrano non sia obbligato ad ammettere la loro cooperazione, se non per alcuni diritti determinati », e che « veruna particolare costituzione potrà impedire, ovvero costringere i sovrani confederati nell'esecuzione degli obblighi loro imposti dalla union federale ».

L'art. 60 stabilisce che la Confederazione, sulla richiesta di uno Stato federale, può garentirgli la costituzion particolare che ha. Per siffatta garenzia la dieta acquista il diritto di sostenere la costituzione, richiedente o l'una o l'altra parte, e di risolvere le controversie che potrebbero nascere nella interpretazione, e nella esecuzione, sia per mediazione, sia per arbitrato, tranne il caso che le stesse costituzioni non presentassero il mezzo come dirimere cotali controversie. L'art. 59 avea già dichiarato il principio, che in uno Stato, in cui la costituzione riconoscesse la pubblicità delle discussioni nelle camere legislative, sia necessario stabilire un regolamento per impedire che le opinioni politiche ol-

trepassassero i limiti legali in modo da perturbare la tranquillità di esso Stato, ovvero dell' Alemagna in generale.

In modo ancor più preciso l' atto finale del 1820 stabilisce regolamenti sulla facoltà di far la pace e la guerra; con questo mezzo s'impedì, per quanto almanco fu possibile alle leggi, che i diversi Stati dell' Alemagna non divenissero alleati de' nemici loro vicini, e in conseguenza compose una lega di tutte le nazioni alemanne contro lo straniero. Per questo aspetto la costituzion federale presente dell' Alemagna è superiore all'antica del sacro impero, al quale sempre era tornato a vuoto lo stabilimento di una lega in difesa, forte tanto da resistere a' suoi nemici.

L'art.35 dichiara « che la Confederazione germanica ha il diritto, come potenza unita,di dichiarar la guerra,far la pace, contrattar alleanze e negoziare ogni sorta trattati.

Tuttavia, conformemente allo scopo della sua istituzione, come sta detto nell' art. 2 dell' atto federale, essa non esercita gli accennati diritti che per sua particolar difesa, per lo mantenimento della indipendenza, e della esterna tranquillità dell' Alemagna, nonchè della indipendenza e della inviolabilità di ciascuno Stato componente.

« Art. XXXVI. Gli Stati confederati tutti insieme, e ciascuno particolarmente, con l' art. XI del patto federale essendosi obbligati a difendere da ogni aggressione l'Alemagna,e di garentirsi vicendevolmente l'integrità de'loro possedimenti posti nella Confederazione, nessuno di essi confederati può sofferir torto da una potenza straniera, senza che questo torto nel tempo stesso, e nello stesso modo offenda tutta la Confederazione.

« D' altra parte gli Stati confederati si obbligano non provocare in modo alcuno le potenze straniere,e contra di queste non praticare alcuna ostilità. E nel caso in cui uno Stato straniero ricorrerà alla Dieta per torto ricevuto da un membro della Confederazione, e vere sieno le rimostranze, la Dieta deve ordinare allo Stato accusato che prontamente ristori il mal fatto; ed oltre a ciò,secondo le occorrenze,provvedere che in avvenire fatti simili non interrompessero la pace.

« Art. XXXVII. Avvenendo controversie tra uno Stato di fuori, ed un confederato, e questo chiede l' intervento della Dieta , essa farà minuzioso esame della controversia, e del vero suo stato. Se da tal esame risulta che il diritto non è mica dalla parte dello Stato confederato, la Dieta porrà in opra i mezzi più confacenti a fin di obbligarlo a desistere dalla controversia; negherà il suo intervento e, occorrendo, provvederà perchè sia mantenuta la pace. Se l'esame preliminare mostra il contrario, la Dieta adopererà efficacemente i suoi buoni uffizi, e tanto li spingerà per quanto li crederà necessari ad assicurare alla parte reclamante un ristoro e una compiuta sicurezza.

« Art. XXXVIII. Allorchè l' avviso di un membro della confederazione, ovvero altre autentiche prove manifestano che ad uno Stato confederato, ovvero a tutta la Confederazione sovrastino degli atti ostili, la Dieta prontamente esaminerà se vero è il pericolo,e immediatamente deciderà.Se il pericolo è riconosciuto,la decisione che ciò dichiarerà,sarà immediatamente seguita dai provvedimenti di difesa che prontamente possono adoperarsi.

« Tanto la decisione, quanto i provvedimenti che l'accompagnano, competono al consiglio permanente, votando a pluralità di voci.

« Art. XXXIX. Allorchè una potenza di fuori invade il territorio della Confederazione, il fatto della invasione stabilisce lo stato di guerra; e qualunque esser possa posteriormente la decision della Dieta, prontamente debbono darsi provvedimenti di difesa proporzionati al pericolo.

« Art. XL. Se la Confederazione si troverà costretta a dichiarar guerra, cotal dichiarazione non può esser fatta se non dall' assemblea plenaria, e conforme alla regola stabilita, cioè con la maggioranza di due terzi di voti.

« Art. XLI. La risoluzione pronunziata in consiglio permanente circa la realtà del pericolo di un' aggressione ostile, rende solidali tutti gli Stati confederati ai provvedimenti di difesa che la Dieta avrà giudicati necessari. E parimenti la dichiarazion di guerra fatta in piena Dieta, fa solidali tutti gli Stati federali a fare la guerra in comune.

« Art. XLII. Se la quistion preliminare relativa all'esistenza del pericolo è decisa negativamente dalla maggioranza de'voti, gli Stati federati, che siffattamente non opinano, conservano il diritto di concertare tra sè provvedimenti di comune difesa.

« Art. XLIII. Allorchè il pericolo e la difesa riguardano un singolo Stato della confederazione, ed una parte delle litiganti domanda la mezzanità della Dieta, questa, se giudica la proposta comportabile con lo stato delle cose e con la sua propria attitudine, e la parte avversaria acconsente, si tòrrà la mediazione, salvo però che non abbia a seguirne pregiudizio alcuno al proseguimento de' provvedimenti generali per la sicurezza del territorio della Confederazione, nonchè alcun ritardo per quelli che già si trovassero ordinati.

« Art. XLIV. Dichiarata la guerra, ciascuno Stato federale può dare per la comune difesa un quarto di truppe maggiore di quello che è obbligato, però un tale aumento non lo faculta ad avanzar pretensioni a carico della Confederazione.

« Art. XLV. Avvenendo guerra tra straniere potenze, ovvero per altri avvenimenti insorgendo sospetto, che sia per essere violata la neutralità del territorio federale, la Dieta in consiglio permanente prenderà disposizioni estraordinarie, che giudicherà opportune a mantenere la neutralità.

« Art. XLVI. Se uno Stato confederato, il quale ha possedimenti fuori i limiti della Confederazione, come potenza europea rompe guerra, la Confederazione, i cui rapporti e doveri non ne patissero, non prenderà affatto parte in tal guerra.

« Art. XLVII. Nel caso in cui un tale Stato si trovasse minacciato, ovvero aggredito ne' suoi possedimenti non compresi nella Confederazione, questa non è obbligata a provvedere alla difesa, oppure ad entrare a parte nella guerra, se non dopochè la Dieta, in consiglio permanente e a maggioranza di voti, avrà conosciuto essere in pericolo il territorio federale. In quest'ultimo caso tutte le disposizioni de' precedenti articoli saranno egualmente applicate.

« Art. XLVIII. La disposizione del patto federale, con cui, allorchè la Confederazione ha dichiarato guerra, è proibito a ciascun suo membro di intavolar particolari pratiche col nemico, nè di far la pace o tregua, obbliga indistintamente tutti gli Stati collegati, sia che posseggano, o no, territori fuori quello della Confederazione.

« Art. XLIX. Trattandosi di pratiche per far la pace o una tregua,

la Dieta ne darà la direzione ad un consiglio che all'uopo eleggerà ; e parimenti eleggerà gli ambasciatori per negoziare, conformemente alle instruzioni che loro saranno date. Un trattato di pace non potrà essere accettato e confermato che in piena assemblea 1).

(*Decreto della Dieta di Francfort del* 1832.)

La rivoluzion francese del 1830, operando sul general sentire dei diversi paesi di Europa, produsse in Alemagna delle popolari commozioni, alle quali seguirono varie riforme apportate nelle costituzioni di molti Stati confederati, come sia la Sassonia, l'Assia Elettorale e l'Annover. Negli Stati, cui volontariamente i Sovrani avean date delle costituzioni rappresentative, le Camere presero un'aspetto non conosciuto dopo le disposizioni reprimenti del 1819 e del 1820. La libertà della stampa, allora fino a certo limite tollerata, fu adoperata a citare avanti il tribunale della opinion pubblica di Europa i Governi alemanni, nuove concessioni in pro de' popoli chiedendo. A primo tratto la Dieta se ne stiè all'esercizio delle facoltà a lei riconosciute, sopprimendo la pubblicazione di taluni giornali offensivi. Ma poichè i Governi austriaco e prussiano stimarono tali provvedimenti insufficienti a raffrenare il progredire de'principi rivoluzionari, la Dieta nel 28 di giugno 1832 decretò su proposta dell'Austria, dalla Prussia sostenuta, alcune modificazioni circa le leggi fondamentali della Confederazione.

Il Conte di Munch-Bellinghausen, presidente della Dieta, nel suo rapporto disse : che alcune occorrenze, indipendenti in parte dal volere de' Governi alemanni (senza dubbio alludeva alla rivoluzione francese del 1830) aveano spinta la Dieta a fare quel decreto ; occorrenze che aveano richiamata l' attenta sollecitudine dell' Imperatore d'Austria, il quale riguardava qual suo sacro dovere la tranquillità dell' Alemagna.

Finchè la general commozione, destata negli animi, risultar non sembrava che dallo stato istesso delle cose, e pareva natural effetto degli avvenimenti seguìti ne'paesi finitimi, la M. dell'Imperatore poteva sperare che cambierebbe siffatto stato, mercè della esperienza e dell'ascendente che una calma e savia maggioranza aver doveva sur una nazione sempre ammirata in Europa per la nobiltà della sua indole, per giusto sentire, e per l' affetto sempre portato ai suoi Principi ; ma ora il turbamento degli animi essendo accresciuto, e non solo ponendo in pericolo l'interna tranquillità di ciascuno Stato, ma eziandio la stessa esistenza della intera Confederazione, la quale trovavasi esposta ai più gravi danni, stante la vicinanza de'diversi Stati germanici tra loro, per lo spaccio di moltissimi giornali ed altri scritti infiammativi ; per lo sbrigliato uso della parola nelle assemblee legislative ; e per gli sforzi incessanti di propagazione di una setta straniera, cominciata nel segreto, ora apertamente operante; mentre i Governi, avendo cercato ma indarno, reprimere siffatti disordini, erano sventuratamente convinti che in Alemagna rapidamente progredivano i principi rivoluzionari, i quali, se per poco più fossero tollerati dalla Dieta, riuscirebbero ad una aperta rivolta.

Poichè l'Imperatore conobbe siffatto stato di cose, non ristette punto dall' adempiere a quei doveri, che il suo grado nella Confederazion germanica gl'imponeva. La qual cosa si volse al Re di Prussia per esami-

1) Martens, *Nuova raccolta*, tom. V, p. 467-501.

nare insieme lo stato delle cose in Alemagna, ed ambidue, uniti agli altri Principi confederati, prendere que'provvedimenti opportuni ad allontanare i pericoli imminenti alla Confederazione.

Dopo avere insieme deliberato, l'Austria e la Prussia si combinarono a presentare alla Dieta una dichiarazione di cui era questo il contenuto:

«La Maestà dell'Imperatore d'Austria e la M. del Re di Prussia hanno riguardato come dover loro di conoscere i pericoli che minacciano l'interna tranquillità dell'Alemagna, e cercare quale sia il dovere e le obbligazioni della Confederazion germanica e dei suoi membri a prevenire i sovrastanti danni, e per garentire l'ordine e la quiete in Alemagna. Ambedue le potenze fermamente opinano che un così evidente danno non si possa altrimenti allontanare dai Sovrani alemanni, se non ponendo in esecuzione i provvedimenti fermi ed energici che dà la Confederazione.

La quale fu stabilita a garentia della pace interna ed esterna della Alemagna; or poichè il fatto mostra che essa non è riuscita ad uno degli scopi propostisi, cioè alla pace interna dell' Alemagna, ragion vuole doversene dar la cagione, o perchè la stessa legislazion federale è difettosa, ovvero è difettosamente applicata.

Fino alla pubblicazione dell' atto finale del 1820, la legislazione era difettosa nelle sue leggi fondamentali essenziali, affinchè possentemente si esplicasse lo scopo che si proponeva. Ma l'atto finale ha tolto i difetti del patto federale del 1815, e può esser riguardato come sufficiente ai bisogni presenti. Da un verso, quest'atto garentisce l'esatta esecuzione dell' art. 13 dell' atto federale, e dà un mezzo efficace contro il rifiuto, e le dilazioni di giustizia da parte di un membro della Dieta (art. 29); da un altro verso, l'atto, a contrappesare siffatte restrizioni ai diritti sovrani, provvede contro di ogni popolare usurpazione: e (art. 57) stabilisce che l' autorità suprema di ciascuno Stato dev' essere nelle mani del suo Sovrano; e questi non può mai esser costretto ad ammettere la cooperazione delle camere legislative, se non mercè di una costituzione locale. Nell' atto suddetto dicevasi eziandio (art. 27), che accadendo insurrezione in uno Stato, la Confederazione, senza precedente richiesta di questo, debba intervenire. Da tutto ciò può conchiudersi essere la Confederazione germanica più forte di qualunque altra che mai sia esistita, e quindi non esser mica necessario introdurre alcun principio fondamentale o qualche novella legale decisione nella costituzione. Il perchè non deve incolparsene la costituzione se non era stato raggiunto uno dei fini propostisi dalla Confederazione; come nemmeno darle carico degli sforzi adoperati dalla forza brutale delle assemblee popolari, e della perversa indole della democrazia, la quale si nasconde sotto l'apparato di una opposizione costituzionale, affin di indebolire la potestà governativa, sforzandola a dar delle concessioni che non saprebbero conciliarsi co' veri vantaggi dei popoli.

Quanto alle relazioni delle *Camere legislative*, le due potenze opinano, che comunque benefica su la Confederazione esser possa l'influenza delle dette camere, non è men vero, che la direzione data a tale istituzione è senza dubbio dispiacevol cosa. La qual direzione si mostra sotto due aspetti, primamente nelle *attenenze delle Camere coi loro rispettivi Sovrani* e in secondo luogo nelle *loro attenenze con la Confederazione e con la Dieta.*

Nelle attenenze co'loro Sovrani, le Camere han domandato concessioni che non son comportabili coi principî monarchici, e colla preserva-

ne dell' ordine pubblico, e han minacciato, se loro si fosse risposto col niego, di non approvare il bilancio di previsione.

Nelle loro attenenze con la Confederazione e con la Dieta, esse hanno mostrato inclinazione non solo a mettersi di sopra le leggi federali, ma nelle loro risoluzioni governative hanno apertamente violato l' autorità della Confederazione e della Dieta.

La legislazion federale garentisce ai Governi alemanni i mezzi d'impedire in avvenire simili fatti.

Dapoichè, quanto alla legislazione, *l'entratura* delle leggi non appartiene che al Sovrano, e le Camere non possono proporre l'accettazione di una legge che in forma di *petizione*, i Sovrani dovrebbero non accogliere siffatte petizioni, allorchè esse sarebbero per arrecare nocumento alle garentie contenute nell' art. 57 dell' atto finale del 1820. Il quale articolo di fatto stabilì che tutta l' autorità politica necessariamente deve stare in man del Sovrano. E le due accennate potenze opinano ancora, che i Principi alemanni non doveano prender timore del diniego di approvare il bilancio di previsione, perciocchè gli art. 57 e 58 stabiliscono, che le Camere non possono giammai negare di accordare quanto è necessario a sostenere un Governo ben organato. Che se a tanto trascender potevano le Camere per ottener il consenso del Governo, bisognerebbe applicar loro gli art. 27 e 26 dell'atto finale. Circa ai rapporti tra la legislazione interna di uno Stato qualunque di Germania, e quella generale della stessa Confederazione, le due potenze opinarono:

1.° Che alla legislazion federale non poteasi opporre quella di uno Stato qualunque.

2.° Che nè manco può dirsi che le legislazioni interne possono impedire gli obblighi che lo Stato ha con la Confederazione, e sovra tutto il pagamento della quota federale.

3.° Che le Camere legislative non han mica il diritto di spiegare, e interpretare le leggi fondamentali, e gli altri atti della Dieta, nel caso in cui intorno a ciò si elevassero dubbi; che sì fatto diritto solamente appartiene alla Dieta e da lei sola dev' essere esercitato.

4.° Che, affinchè i diritti della Confederazione fossero rispettati, un Consiglio permanente dovrà essere raccolto ogni volta che in uno Stato sono convocate le camere per invigilarne l'andamento.

Queste sono le principali proposte fatte coll' accennato rapporto, il quale fu cambiato in legge federale, mercè di un atto della Dieta nel di 28 di giugno 1832, di cui ecco il testo:

« Art. I. Atteso che, giusta l'art. 57 dell'atto finale di Vienna, tutti i poteri dello Stato debbono essere riuniti nel capo di esso, e un Sovrano non è obbligato mercè della costituzione del paese a cooperare con le Camere, che per lo esercizio di taluni diritti; i Sovrani alemanni, quali membri della Confederazione, non solamente hanno il diritto di rigettare le rimostranze degli Stati opposte a tal principio, anzi lo scopo della Confederazione dee loro farne un dovere a rigettarle.

« Art. II. Poichè, giusta il significato dell'accennato art. 57 dell'atto finale, e la sua legittima deduzione, espressa dall' art. 58, gli Stati non possono negare ad alcun Sovrano alemanno i mezzi necessarî ad un Governo per adempiere ai suoi obblighi federali, e a quelli che la costituzione loro impone; ne' casi ne' quali i Consigli degli Stati vorranno far dipendere il loro consenso circa le imposte necessarie all'amministrazione, sia di un modo diretto, sia indiretto, dall' accettazione de' loro

desideri, o da qualunque proposta, siffatti casi van messi tra quelli a quali debbono essere applicati gli art. 25 e 26 dell'atto finale.

« Art. III. La legislazione interna degli Stati componenti la Confederazion germanica, non sarà per arrecar danno allo scopo della stessa Confederazione, come è detto nell'art. 2 dell'atto federale e nell'art. 1 dell' atto finale, nè questa legislazione, sarà per attraversare lo adempimento di obblighi federali;nè per impedire affatto il pagamento delle imposizioni, che sono parte delle obbligazioni federali.

« Art. IV. A fin di garentire la dignità e i diritti della Confederazione e della Dieta, che ne è la rappresentante, da ogni sorta di usurpazione;e nel tempo stesso, a fin di agevolare agli Stati, membri della Confederazione, il mantenimento de'rapporti costituzionali esistenti tra i Governi e gli Stati, la Dieta, da prima per sei anni, eligerà un Consiglio, cui sarà dato l'incarico di conoscere le risoluzioni che daranno le Camere degli Stati confederati, di fermare la loro attenzione su le proposte e le risoluzioni che sarebbero in opposizione con le obbligazioni federali, ovvero co' diritti di Sovranità garentiti dai trattati della Confederazione. Questo Consiglio ne farà rapporto alla Dieta, la quale, se trova che la faccenda sia tale da fermarvisi su, si porrà in relazione con que'Governi cui la cosa riguarderà. Scorsi i sei anni, converranno nuovamente circa la proroga di questo Consiglio.

« Art. V. Poichè, secondo l' art. 59 dell'atto finale di Vienna, nei paesi ne' quali la costituzione garentisce la pubblicità delle deliberazioni delle assemblee, non possono essere oltrepassati i limiti della manifestazion del libero pensiere, nè discutendole, nè pubblicandole con la stampa in modo da porre a rischio la tranquillità dello Stato federale, ovvero di tutta l'Alemagna; e poichè a ciò dovrà provvedersi col regolamento dell'assemblea, tutti i Governi federali vicendevolmente si obbligano, ciascuno conformemente alla forma propria di governo, come sono obbligati dai loro vincoli federali,a dare e osservare provvedimenti opportuni, per impedire che la Confederazione patisca alcuna lesione nelle assemblee degli Stati e, avvenendo, reprimerle.

« Art. VI. Poichè la Dieta, giusta l' art. 17 del patto federale, ha il carico di mantenere il retto significato dell'atto federale, e delle disposizioni, che in esso si contengono e, sorgendo dubbio, interpretarle conformemente al fine della Confederazione; rimane stabilito che il diritto d' interpretare il patto federale e l'atto finale, in modo da produrre effetti legali, spetta esclusivamente alla Confederazione,ma che esercita questo diritto coll'opera della Dieta,suo mezzo costituzionale[1] ».

La Dieta, coll'atto del dì 30 di ottobre 1834, in risultamento delle conferenze tenute in Vienna dai principali Stati federali, nuovi cambiamenti alla costituzion federale apportò. Si stabilì che,sorgendo controversia tra gli Stati confederati e le Camere legislative, sia quanto all' interpretazione della costituzione del luogo, sia quanto ai limiti della cooperazione permessa alle Camere,se, adoperati tutti i modi costituzionali, per comporre la vertenza, riuscissero invano, si ricorrerà ad un tribunale federale di arbitri,il quale procederà nel modo seguente. I rappresentanti nelle assemblee ordinarie della Dieta in ogni triennio eligeranno negli Stati che rappresentano, due uffiziali noti per ser-

1) Klüber, *Quellensammlung zu dem öffentlichen Recht des Deutschen Bundes*, II, 8.

vizi amministrativi e giudiziari, e le mancanze, che in tale intervallo avverranno, saranno nel modo stesso sostituite. Dovendo ricorrersi a cotal tribunale, allora sarà composto di sei membri, tre scelti dal Sovrano, e tre dalle Camere; e se queste non li scegliessero, la Dieta ne avrà la facoltà. Questi arbitri dovranno scegliere un arbitro straordinario, come arbitro diffinitivo. A costui saranno sottoposti i documenti relativi alla cosa litigiosa, ed egli li farà passare a due giudici arbitri per farne una relazione;e di questi due,uno dovrà esser preso tra quelli eletti dal Sovrano, l' altro tra gli eletti dalla Camera. Quindi i giudici arbitri e l'arbitro diffinitivo si assembreranno e decideranno la quistione ponendola al voti. La decisione dovrà assolutamente esser data fra i quattro mesi seguenti all' elezione dell' arbitro, purchè non vi sia stato d'uopo un necessario differimento.La sentenza degli arbitri avrà l'effetto di un giudicato arbitrale (*austregal*). Le spese, che occorreranno per sì fatto arbitrato,saranno a carico dello Stato cui preme. Il sopradetto tribunale arbitrale potrà anche comporre le controversie che sorgessero tra il senato e gli uffiziali governativi ; nonchè eziandio quelle tra i diversi membri federali.

Le risoluzioni della Dieta nel 1832 fermarono l' attenzione di tutta Europa, e il sig. Errico Litton Bulwer propose una determinazione nella Camera de' Comuni d' Inghilterra, il 2 agosto 1832. L'onorevole oratore discorrendo in su le prime i particolari istorici che accompagnarono la caduta dell'antico impero germanico, la fondazione della Confederazion renana, e l'espulsione delle milizie francesi dall'Alemagna, mediante gli sforzi della nazione, lusingata dalle promesse dei Sovrani di restituire e ampliare le loro antiche libere istituzioni;osservò che il trattato di Parigi del 1814,ove intervenne da contraente eziandio l'Inghilterra, avea stabilito, qual risultamento di questi sforzi, e come conseguenza delle promesse,che «gli Stati dell'Alemagna sarebbero uniti mercè di un legame federale ».Nel Congresso di Vienna, il progetto di confederazione proposto dal principe di Metternich dichiarò, che lo scopo della confederazione sarebbe quello di mantenere l' interna e l' esterna tranquillità in Alemagna, l' indipendenza e l' inviolabilità degli Stati confederati ; nonchè i *diritti di ogni ceto della nazione*. Queste ultime parole patirono istanza da parte del Re di Wurtemberg, il quale allor era in controversia coi suoi sudditi per i loro diritti costituzionali. Un dispaccio, in questa occasione, fu presentato dall' ambasciatore annoverese,insistendo che fossero mantenuti ai popoli alemanni i loro antichissimi diritti; che se, per speciali occorrenze, da tanto doveano andare esenti e l' Austria e la Prussia, e la Baviera e il Wurtemberg,dovevasi però pubblicare come legge ne'paesi, dove non si erano raccolti Consigli di Stati,che il consenso di questi fosse necessario, per levare le imposizioni, per concorrere alla compilazione delle leggi nuove, per invigilare eziandio sull'uso delle imposizioni consentite, e per chiedere, in caso di mal'amministrazione, la punizione de'pubblici uffiziali. L' Austria, la Prussia e l' Annover accolsero questo dispaccio.

Le occorrenze stringeano. Primamente il progetto originale della Confederazione, proposto dal principe di Metternich da parte dell'Austria, dichiarando l'unione degli Stati alemanni avere a scopo, fra l'altro, la garenzia de' diritti di ogni ceto della nazione ; di poi la dichiarazione dell'ambasciatore annoverese, a cui si conformarono l'Austria, la Prussia e la Baviera, i diritti enumerando,e chiedendo i Consigli de-

gli Stati; e, che era più grave, dando una precisa definizione della loro legislativa potestà, e del libero consenso a levare le imposizioni.

Finalmente l'atto federale fu approvato: di cui il secondo articolo dichiarava che scopo della Confederazione era « il mantenimento della interna ed esterna tranquillità in Germania; l'indipendenza e l'inviolabilità degli Stati confederati»; però nella ultima compilazione del patto federale si omise l'espressione, che era nel progetto originale, e la garenzia de' diritti di ciascun ceto della nazione: ma coll'articolo XIII espressamente fu stabilito che « in ciascun Governo federale si istituirebbero Consigli di Stati ». Di questi già l'Annover col suo dispacclo ne avea definito i diritti e la potestà. L'articolo XVIII, a cagion di sì fatti dibattimenti, era divenuto di molta importanza, e diceva: « I Principi e le città libere di Alemagna hanno convenuto di garentire ai sudditi degli Stati federali i seguenti diritti ecc.». Enumerati questi e i provvedimenti a darsi dalla Dieta, affinchè integri fossero serbati gli accennati diritti, l'articolo continuava così: «Nella prima tornata la Dieta darà una uniforme legislazione circa la libertà della stampa, e darà delle disposizioni riguardo agli autori e agli editori, a garentirli dalla contraffazione delle loro opere». Dopo il preambolo di questo articolo, dichiarante che i Principi e le città libere dell'Alemagna erano convenuti a garentire ai sudditi degli Stati confederati i diritti seguenti ecc.; manifesta cosa era, che le uniformi leggi circa la stampa erano dirette a mallevare ai sudditi degli Stati confederati il diritto della libertà della stampa.

Il ritorno di Napoleone dall'Elba fo' andare a fascio tutti i lavori del Congresso. I quali necessariamente non eran compiuti, e l'onorevole autore dichiarava, che non avea molto a dire in pro di quelli che il patto federale riguardavano. Perciocchè cominciarono coll'usurpazione della potestà, che cinque Stati alemanni si arrogarono per regolare tutti i negozi della Confederazione. Essi di loro autorità aveano distrutto la sovranità di molti Principi indipendenti e di città libere. Essi aveano formolato un sistema, avente dell'antico impero tutti i difetti, sovratutto il mancare di unione, senza avere affatto i vantaggi della venerazione, inspirata dall'antico Governo, fatto venerando dal tempo e dagli storici ricordi. Con tutti questi difetti, egli dicea, era impossibile leggere l'atto federale del 1815, conoscendo le occorrenze che ne hanno accompagnata la compilazione, e l'accettazione dagli Stati confederati, senza convincersi, che l'intenzione de'compilatori era quella di garentire a tutti a popoli germanici le antiche loro libertà; far che ogni Stato federale rimanesse indipendente quanto a'negozi interni; stabilire in ciascun paese Consigli degli Stati con potestà di regolare i balzelli, invigilarne l'uso, e con uniformi leggi intendere alla libertà della stampa. Però egli era da osservarsi, che quelle potenze, le quali vigorosamente avean propugnato, affinchè alle costituzionali libertà della nazione alemanna si ponessero delle ferme garenzie, furon le prime a violare e a far rigettare dai Governi le rimostranze de'sudditi. Tal comportamento naturalmente ha irritato di molto gli animi; di che furono conseguenza l'assassinio del Kotzebue, e gli altri attentati che dieron luogo al congresso di Carlsbad nel 1820. Forse allora i Sovrani si valsero dell'occasione, soddisfacendo ai giusti reclami de' sudditi? attuarono le loro promesse? Forse han pubblicata quella legge sulla libertà della stampa, che pur dovea darsi fin dalla prima sessione della Dieta? Essi non

han mirato a tôrre il malcontento, ma solo a sopprimerne la manifestazione. Hanno messa una censura su tutte le opere periodiche; hanno usurpato la potestà di sopprimere i libri; e han composto un Consiglio centrale di polizia per tutta la Confederazione. Alle conferenze di Carlsbad tenne immediatamente dietro il secondo Congresso di Vienna, in cui fu pubblicato l'atto finale della Confederazione, scopo del quale era quello di annullare, mercè d'interpretazione, il vero significato dell'atto federale del 1815, stando fermi alla lettera.

Il protocollo del 23 di giugno 1832 riportava l'art. 18 del patto federale, promettendo che una legge uniforme sarebbe stabilita per garentire la libertà della stampa; nel tempo stesso dichiarava, che fin a quando tutti i Governi si sarebbero riuniti a tal uopo per dare una costituzional decisione, la legge provvisoria del 20 di settembre 1819, con cui era totalmente abolita la libertà della stampa, i Governi tutti e la Confederazione manterrebbero. Se dopo ciò, la Dieta non potea tenersi in su le difese dagli attacchi delle Camere e contro l'abuso della libera stampa, l'Austria e la Prussia avean fermamente risoluto che, da un solo o da tutti gli Stati confederati invitate, porrebbero in opra ogni loro mezzo per lo mantenimento e per la esecuzione della costituzion federale, de' suoi beni e delle risoluzioni della Dieta ecc. Son mai state più manifestamente violate le parole di un atto solenne? Era scopo dell'unione, come l'atto federale l'esprime, garentire la indipendenza e l'inviolabilità degli Stati confederati, e non farlo mica schiavo delle grandi potenze. Era scopo dare e garentire costituzioni, e non mica violar le promesse; garentire la libertà de' sudditi, non mica spegnerla. Nel protocollo il patto finale del 1820 fu addotto in appoggio de' nuovi decreti della Dieta. Ma l'articolo accennato, nel fine di giustificare sì fatti provvedimenti non era felicemente scelto. Il quale articolo dichiarava che « il Sovrano non può essere obbligato da costituzione, cooperanti gli Stati, se non in quanto all'esercizio di taluni determinati diritti: ne seguiva quindi che il Sovrano doveva ammettere tale cooperazione nel caso in cui essa era espressamente convenuta ». In alcuni paesi per diritto già stabilito il cooperar degli Stati era invocato a levare e ad usare delle imposte; e, per cansare questo scoglio, era dichiarato che l'interna costituzion degli Stati confederati non poteva affatto nuocere allo scopo generale della Confederazione, e nemmeno in modo alcuno portare ostacolo all' adempimento delle obbligazioni verso la Confederazione stessa, al pari che alla quota in denaro dei balzelli ad essa dovuto. Da ultimo il protocollo dichiarava, che qualvolta sorgesse dubbio alcuno circa il vero significato delle leggi fondamentali della Confederazione, solo alla Dieta apparteneva la facoltà d'interpretare il patto federale e l'atto finale.

In questo stato di cose due considerazioni doveano proporsi alla Camera: 1.° approvava essa i provvedimenti della dieta germanica? 2.° nella negativa: credeva opportuno d'intervenire circa tali provvedimenti?

L' orator diceva aver fatta menzione de' due atti federali del 1815 e del 1832, riguardando questo qual violazione del primo; perciocchè il Governo inglese nel primo fu parte contraente, e per mostrare il contrario comportarsi delle grandi potenze alemanne riguardo a questi negozi. Però non era intenzion sua che le libertà della nazione alemanna solamente si fondamentassero in su gli accennati atti. La certezza delle promesse era irrefragabilmente comprovata da' manifesti de' Sovrani nel 1812 e nel 1813, confermate dopo la pace e dalle loro opinioni,

manifestamente dichiarate con la stampa, ed anche dalla cattedra. Lo stesso sig. Genz, compilatore del protocollo del dì 23 gingno, allora diè fuori uno scritto eloquentissimo fra quelli che ai generosi e patriotici sentimenti della nazione alemanna si indirizzavano. Il Re di Prussia chiamò all' armi i popoli delle settentrionali contrade dell' Alemagna « in nome e in difesa della indipendenza, della libertà e della scienza ». Chi avrebbe mai divinato che per l' indipendenza intender voleasi la vigilanza e il perpetuo intervento degli altri Stati; per la libertà lo stabilire giunte di polizia; per la scienza la soppressione della istruzione, ed una rigorosa censura su la stampa? Quanto alle antiche libertà della Germania, bisognava ricordarsi che i snoi Stati diversi sempre avean posseduto libere forme di governo, costituiti conformemente al pensare e alle usanze de' tempi; da remotissimi secoli esistere in Alemagna questa libertà di opinione, che ora voleasi sopprimere. Al secolo XVI la religione fu identica con la politica. Fu giudicata la pubblica condotta degli Stati e degl' individui; furono pattovite alleanze; intimate guerre; in una parola tutte le relazioni politiche furono mantenute dall' opinion religiosa, come ora lo sono dall' opinion politica. I vicendevoli rapporti tra gli Stati, la potestà di un Sovrano sopra i suoi sudditi, tanto più che a molti Stati stavano a capo Principi ecclesiastici, dipendeva intieramente dal progredire o declinare dell'opinion protestante. Le dottrine religiose pubblicate in uno Stato potevano e necessariamente dovevano influire sul governo e la politica degli altri. Che forse gli Stati separati si erano spogliati della loro indipendenza? han cessato dalla pratica della loro credenza? si sono astenuti dal pnbblicare le loro opinioni dalla cattedra, e con la stampa? Era questo l'oggetto dei trattati di Augusta e di Westfalia? Ed anche, riguardando la libertà della stampa, come ai nostri dì la si intende, essa, e per usanza e per privilegio, già esisteva in diritto e in fatto nell' Alemagna pria della rivoluzion francese. Nell' Annover, verbigrazia, parte de' privilegi dello Studio di Gottinga era la libertà della stampa, il cui esercizio il governo annoverese non avea consentito giammai che si fosse proibito, anche se trattato si fosse di sindacare la condotta degli altri Governi alemanni. Sicchè egli domandando, se la Camera approvasse le disposizioni della Dieta, non presentava nn'ordinaria quistione, nè simile a quelle che furono discusse e risolute nei Congressi di Laybach e di Verona. Qui non era mica il caso di un popolo che subitamente e innanzi tempo avea chiesto una forma di governo liberale, di cui per lo addietro non avea goduto; non mica il caso in cui non erano state fatte delle promesse, e su queste fondati diritti; non il caso in cui tutto i Governi, e nulla i popoli avean fatto per ispezzare il giogo dello straniero conquistatore, ovvero aveano imitato i loro Sovrani, a tal giogo porgendo il collo. Questa lotta per estinguere siffatte libere istituzioni nè in Italia, nè in Portogallo, nè in Ispagna avveniva, ma in Alemagna, nel paese che fu culla della libertà; in Alemagna a cui lusinghiere promesse erano state fatte; in Alemagna ove i Principi doveano la conservazion de'loro troni ai popoli, l'Europa la pace, l'Inghilterra la sua gloria a sì caro prezzo acquistata.

E supponendo che la Camera approvasse le disposizioni della Dieta germanica, rimaneva a sapere se l' intervento dell' Inghilterra era consigliato da principî di una giusta politica. In tal condizione l' Inghilterra trovavasi, che se non affatto interveniva, almeno manifestando il

suo parere in pro de' popoli, dal suo silenzio si conchiuderebbe che essa era del partito de' Sovrani. L'esser rimasto Giorgio I elettore, come l' attual Sovrano e Re di Annover, avvenimento sotto altri aspetti felice,potea riguardarsi quale sventura che avea accompagnato il salire della famiglia regnante al trono inglese.In teorica potea dirsi l'Inghilterra e l' Annover due regni distinti ; ma in pratica la politica seguita dal Re annoverese doveva esser riguardata, eccetto se contrarie prove convincenti non ci fossero, come la politica del Re britannico. La Camera non poteva esser riputata ignorare,che il Re di Annover avea approvato il protocollo e le risoluzioni della Dieta; quindi essa non potea passarsene su la quistione, nè dispensarsi dal farvi su delle considerazioni. La supposizione che il Sovrano britannico parteggiasse per l'oppression della Dieta, avea grave morale ascendente su la resistenza dei popoli alemanni. Il parere dell'oratore su la politica a seguirsi dall'Inghilterra,era alla lunga daldesiderio di prender parte, senza necessità, nelle interne faccende degli altri paesi; però egli consentir non saprebbe che il suo paese fosse ridotto ad una cifra senza valore nelle politiche faccende europee; nè che l'Inghilterra se ne rimanesse indifferente agli avvenimenti della terraferma,e che pensasse, ch'essi comunque fossero, non ne soffrirebbero i suoi interessi. I quali se patir potevano da alcuna cosa, era l'avvenire politico dell' Alemagna. Perocchè, unita sotto un buon governo, nel tempo stesso sarebbe un ostacolo all'ambizion della Russia,e all'ingrandimento della Francia.Lasciata com'era, sarebbe o un istromento nelle mani dell'una, o la preda dell' altra.

L'Alemagna costituita a potenza, era la garentia della pace europea, e se l'Inghilterra volea che l'Alemagna fosse forte, la Camera non doveva starsene oltre in dubbio dal presentare al Sovrano l' indirizzo come egli l'avea proposto. Non dovea il Sovrano ascoltare i consigli della Camera, allorchè qnesta dimandava l' intervento di lui appo la Dieta e i Principi alemanni, per persuadere costoro di non violar gli obblighi che unitamente all'Inghilterra aveano contratti; di non appoggiarsi alla forza materiale delle armi contro della forza morale, oggidì più possente degli eserciti, ove impera l' opinion pubblica ; di non separarsi dai loro popoli, che li aveano sostenuti e ristorati su i troni nei tempi fortunosi; di non ispianar nuovamente la strada de'loro paesi a irruzioni di armi estranee che nna rivoluzion novella in Francia poteva arrecare? Dallo scopo e dalla prudenza con cui nn tale indirizzo sarebbe dettato, certamente nessuno disconvenir potrebbe; che anzi i consigli di prudenza e di moderazione erano l' unico mezzo di impedire la collisione di questi ostili principî, minaccianti la pace generale, e di sventare la guerra in Europa. Consigliava il pacifico intervento, da lui proposto, come il solo mezzo di schiarire l'orizzonte politico dalle nubi che vi erano agglomerate; e se in alcnna parte dovea combattersi in difesa, delle libere opinioni, egli godrebbe se ciò avvenisse nell'istesso luogo ove un tempo ciò fu gloriosamente deciso ; godrebbe se si combattesse da quegli stessi nomini, i quali, fermi nelle convinzioni della loro coscienza, aveano respinto gli sforzi di Carlo V, soccorso dai sussidî della Spagna e delle Indie ; si combattesse sulla terra di Lutero, dai discendenti di coloro pe' quali la libertà di pensare era stato sempre il grido della vittoria *a*).A questa terra e a questo popolo dovea

a) N. B. Questo discorso era detto da un protestante, e perciò non deve recar meraviglia se parli con tanta lode del protestantismo. *Il Trad.*

essere sempre amica la nazione britannica. Nelle foreste della Germania era nata la libertà. Da uno Stato di second' ordine della Germania la Gran Bretagna avea i suoi re costituzionali. L' onorevole oratore facea pro non solamente di tutti i suoi ricordi, di tutte le sue simpatie, ma ancor di tutte quelle considerazioni che l' interesse nazionale, la politica e la prudenza offrir potevano in sostegno della sua proposta. Conchiuse col proporre alla Camera di presentare un indirizzo al Re premurando S. Maestà di influire appo la Dieta germanica in contrario senso de' provvedimenti da essa presi, che erano opposti alla libertà ed alla indipendenza dell' Alemagna.

Lord Palmerston, ministro per gli affari stranieri, opponendosi alla proposta, diceva che l' onorevole oratore poteva fare a meno di scusarsi con la Camera, se ne avea fermata l' attenzione sopra una quistione che tutta Europa avea commossa. Se l' onorevole oratore pensava doverne seguire avvenimenti da soffrirne la indipendenza degli Stati germanici, non era a farne le meraviglie che un membro della Camera dei Comuni d' Inghilterra avea cercato fermar l'attenzione del Parlamento su tale stato di cose; perciocchè egli, il Palmerston, non mica stimava che la indipendenza degli Stati costituzionali, sieno possenti quanto la Francia, o gli Stati Uniti di America, ovvero di minor importanza politica, come gli Stati alemanni di second' ordine, esser potrebbe un oggetto indifferente pel Parlamento britannico, o, come sperava, alla nazione inglese. Egli riguardava gli Stati costituzionali come i naturali alleati dell' Inghilterra ; ed era certo che verun ministero, il quale alla direzion de' negozi di questo paese stesse, al suo dovere non adempirebbe, se non curava di invigilare in su gl'interessi di essi Stati. Frattanto, comunque grave la quistion si fosse, e molta la sollecitudine che doveva ispirare a quel paese, non era affatto una ragione talo da costringere il Governo ad accettare un modo qualunque di politica consigliato da un membro del Parlamento ; nè il ministro opinava accettare la proposta dell' onorevole oratore, conciossiachè sembravagli che nè lo stato de' negozi europei, e le attuali conseguenze dei provvedimenti de'quali era parola, presentassero motivi tali da giustificare abbastanza il proposto provvedimento. Quanto allo scopo dato alla Confederazion dal trattato di Vienna, il ministro era pienamente di accordo col Lytton. Il quale scopo mirava non solamente a conservare la pace interna e l'esterna degli Stati federali, ma eziandio distinta la loro indipendenza. Negar dunque non si potrebbe che qualunque disposizione, che ponesse questa indipendenza in pericolo, non si potrebbe mica conciliare coi principi fondamentali della Confederazione, e che nel modo stesso sarebbe una violazione del trattato di Vienna, in cui tutte le grandi potenze europee furono parti contraenti. Ma nello stato presente qual era il vero aspetto di queste disposizioni? Il ministro non si era presentato alla Camera per approvare l'operato della Dieta, oggetto della proposta del Bulwer: come ministro britannico per avventura poteva non essere obbligato a sentenziare pro o contro sugli atti de' Governi indipendenti, i quali esser doveano riguardati come i soli giudici competenti dei provvedimenti che le loro faccende e i loro interni negozi rendeano necessari. Per avventura non era obbligato qual membro del gabinetto inglese, a dire il suo parere sull' opportunità delle accennate disposizioni; però, come privato, non poteva mai nascondere i suoi sospetti, avere cioè i Governi alemanni esagerato i pericoli contro de'quali voleano pre-

munirsi, e che non molta discretezza aveano usato nel compilare a questo fine i suddetti provvedimenti. Fino a questo punto coll' onorevole oratore perfettamente accordavasi, ma la prudenza e la discrezione imponeano che la Camera facesse considerazione in su i fatti conseguiti da quelle disposizioni, anzichè andar rintracciando quali sarebbero le consegnenze future. I fatti non raffermati e le congetture incerte nei grandi negozî non possono essere fondamento a gravi risoluzioni. Tutto quel che sapeasi era, che alquanti Sovrani indipendenti, sorretti tra sè da una confederazione voluta dalle Potenze maggiori dell'Europa, aveano stabilite alcune risoluzioni esclusivamente eseguibili ne' loro Stati; ed esse non riguardavano affatto alcun che relativo alle esterne relazioni con gli altri Sovrani indipendenti. Il perchè egli stimava non esservi sicuro motivo pe' Governi stranieri da potere intervenire appo i detti Stati. Circa le relazioni cogli Stati stranieri, i governi non dovevan giudicare delle disposizioni di uno Stato, che dagli atti suoi. L' onorevole oratore avea supposto che quelle disposizioni, se nella loro ampiezza fossero state seguite, in sulle prime potrebbero far nascere dissenzioni tra i Governi e i loro governati, e quindi tra gli stessi membri Sovrani della confederazione. Però, esaminando cosiffatte disposizioni, bisognava tener conto de'fatti che, succeduti man mano, aveano spinto a darle; e senza alcun dubbio, chiaramente manifestavansi in Alemagna i principî di una tendenza a perturbare, senza validi motivi, la generale tranquillità della Confederazione; ed essendo al caso, il ministro faceva menzione di molti popolari assembramenti, e specialmente della convenzione di Hambach, fermandosi a tutte le particolarità di disordine e di irritazione che in quell' occasione avvennero. Egli non pretendeva negare, diceva, che se la Dieta spingea le prese risoluzioni sino alle ultime conseguenze, esse senza dubbio sarebbero state violatrici de' diritti de' privati, e che nel tempo stesso esser potrebbero cagione di sì gravi dissidî tra i membri della Confederazione, che impossibil cosa diveniva conservar la pace; la quale, se per queste cagioni fosse interrotta, forse ne seguirebbe una guerra, e forse non solamente guerreggiata tra i diversi Stati germanici, ma sì vero, diventando guerra di opinione, estenderebbe per altre contrade le sue fiamme voraci. In questo caso l' Inghilterra avrebbe il diritto, e sarebbe dover suo, dare que' provvedimenti che necessarî crederebbe, affinchè da così infelici avvenimenti preservata fosse l' Europa. La proposta dell' onorevole oratore alla Camera di presentare alla Maestà del Re una supplica, perchè adoperasse il suo ascendente appo la Dieta germanica, potrebbe far chiedere in qual modo si reclamava l'intervento del Sovrano, come Re dell' Annover, o della Gran Bretagna? Come a Re dell'Annover, la risposta sarebbe che la Camera de'Comuni britannici non poteva fare cotal domanda. Come a Re d'Inghilterra, sendo stato parte contraente nel trattato di Vienna, che garentiva la independenza degli Stati alemanni, in questo caso per motivi di prudenza e di politica non potea accettarsi la proposta, non perchè egli negasse che il Re d' Inghilterra non avesse il diritto a dare il suo parere in su la quistione; perciocchè, coll'onorevole oratore uniformemente opinando, credeva esser un inoppugnabile diritto, però non essere mica avvenuto quel che giustificar potesse simile intervento dalla parte di S.Maestà, o un simile avviso da parte della Camera. Nel tempo stesso egli potea assicurare la Camera, che il Governo non rimaneasene mica inoperoso in su i gravi avvenimenti alla considerazion sua presenta-

ti;che anzi affermar poteva,che senza la proposta supplica i consiglieri della corona non se ne rimarrebbero negligenti quanto ai loro doveri,fermando la loro attenzione sopra quegli avvenimenti, de'quali non ne voleano affatto menomare l' importanza relativamente agl' interessi politici dell'Inghilterra. Nella quale invero vi erano taluni che consigliavano rompere ogni sua politica relazione colla terraferma e le altre parti del mondo : ma egli opinava, che finchè l'Inghilterra avrebbe così importanti interessi commerciali; finchè in sulla terraferma si manterrebbero eserciti; finchè vi sarebbe la possibilità che una potenza divenir potesse dannosa ad un'altra; l'Inghilterra dovea attendere vigile in su gli avvenimenti politici della terraferma e, se a cuor le stava la propria indipendenza, non dovea starsene neghittosa su ciò che violar poteva l'indipendenza dell'Alemagna. Frattanto egli non potea prestar credito che vera fosse l' inquietudine destata dal Lytton ; nè creder poteva che vi fosse uomo di Stato,il quale posto al timon del Governo di grande nazione, potesse accettare idee tanto erronee circa i veri interessi, ovvero in su gl' interessi della civil società in generale, da voler privare gli Stati indipendenti de' loro diritti costituzionali : diritti cotanto a loro importanti, e il cui esercizio ai vicini nessun danno arrecava. Dippiù: creder non poteva che si avesse un tal desiderio da chi avea mezzi a mandarlo in effetto; e supposto che un tal desiderio esistesse, immaginar non si poteva che nello stato in cui trovavansi le faccende mondiali, si potesse combatterlo. Nè eziandio creder poteva che i reggitor dei popoli vagheggiar potessero la possibilità di privare colle baionette milioni di uomini de' loro diritti costituzionali formalmente loro accordati ; questo sarebbe un mancar di giudizio e di conoscenze,che imputar non si potrebbe a quelli i quali ad altro risultamento l' esperienza avrebbe condotti. Quindi egli era convinto; che gli autori di quelle risoluzioni,che dir non poteva non esser fatte in modo da destar l'inquietudine, miravano solamente a premunirsi dai pericoli locali, la cui esistenza negar non si potea, sebbene a parer suo se ne fosse molto esagerata l' importanza e la gravezza. In tale stato neanche dubitar si poteva che il procedere di que' Governi, da'quali non solo la sorte dell'Alemagna, ma la pace dell'Europa dipender poteva, riusciti nel loro fine a premunirsi contro dei pericoli locali, non saggiamente pensassero a spingere all' estremo i loro provvedimenti, e che preverrebbero i pericoli che solamente la prudenza e la moderazione poteva allontanare. Dubitar non poteva che da un lato la fazion concitata, ma non numerosa, non si sarebbe astenuta dal far sorgere nuovi timori, e che dall'altro i governi non si avvedessero,che nulla era a guadagnarsi usurpando i diritti costituzionali dell' Alemagna, ma che i loro propri vantaggi,al pari che quelli di tutta Europa,si manterrebbero colla conservazion della pace. Per tali ragioni credea dover suo vôtare contra la proposta. La quale fu rigettata dalla Camera 1).

§ 15. — *Faccende italiche.*

Nel trattato di Toeplitz, avvenuto nel 9 di settembre 1813 tra le quattro maggiori Potenze, l'Austria, l'Inghilterra,la Russia e la Prussia, con un articolo secreto fu stabilito, che l'Austria sarebbe ingrandita

1) Hansard, *Discussioni parlamentari*, serie 3, vol. XIV, p. 1030, 1049.

proporzionatamente come era nel 1805. Per adempiere a tale obbligo il Congresso di Vienna rese all' Austria tutti i territori da essa ceduti alla Francia co'trattati di Campoformio nel 1797, di Luneville nel 1801, di Presburgo nel 1805, di Fontainableau nel 1807, e di Vienna nel 1809, tranne il Belgio e gli antichi possedimenti in Isvevia. A queste restituzioni furono aggiunte la Città di Venezia, e tutti paesi che costituivano lo Stato della Repubblica in su la terraferma, comprendendovi ancora tutto il territorio posto tra il Ticino, il Po, l'Adriatico e le Alpi, divenuto indi il regno Lombardo Veneto, con le valli eziandio della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna.

All' Arciduca Francesco d' Este fu restituito il Ducato di Modena e quello di Massa e Carrara all' Arciduchessa Maria Beatrice d' Este, e loro discendenti, sottoposti ai diritti di successione e di ritorno a Casa d' Austria.

I Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla furono ceduti all' Arciduchessa Maria Luigia, sottoposti eziandio agli stessi diritti in pro delle Case d' Austria e di Sardegna.

Il Granducato di Toscana, aumentato di territorio, fu restituito all'Arciduca Ferdinando d' Austria.

Il Ducato di Lucca fu dato all'infanta Maria Luigia e ai suoi discendenti, sottoposti al diritto di ritorno verso il Granducato di Toscana.

Sul trono delle due Sicilie ritornò Ferdinando IV, e dalle Potenze fu riconosciuto Re delle due Sicilie.

(*Unione di Genova alla Sardegna*).

Al Re di Sardegna furono restituiti gli antichi suoi possedimenti di Piemonte e di Savoia, tranne taluni cambiamenti di frontiera verso la Francia e la Svizzera; aumentati però del territorio poco avanti appartennto alla Repubblica di Genova.

La quale antica repubblica andò distrutta coll'invasione e la conquista d' Italia fatta dai Francesi; indi nel 1805 fece parte del territorio dello impero; nel 1814 Genova si rese alle milizie inglesi comandate da Lord Guglielmo Bentinck; il quale con un manifesto del 26 di aprile diceva : « Poichè sembra general desiderio de' Genovesi voler ritornare a quella antica forma di governo, sotto la quale ebber goduto e libertà e prosperità e indipendenza; e poichè cosiffatto desiderio sembra conforme ai principi riconosciuti dalle alte Potenze collegate, di rendere cioè ad ognuno i suoi antichi diritti e privilegi ; il governo di Genova sarebbe restaurato come era nel 1797 con quelle modificazioni, che il popolar consenso, il pubblico bene e il genio dell' antica costituzione rendeano necessarie ».

E' sembra però che il Generale inglese non fosse molto addentro nei veri progetti e pensieri del suo Governo, dacchè in un memoriale, dal Sig. Pitt partecipato all'Ambasciatore russo il 19 gennaio 1805, quel ministro avea proposto agli alleati, nel caso riuscisse a buon fine la guerra di quell' anno contro della Francia, di cedere il territorio di Genova al Re di Sardegna, facendone barriera contra la Francia da parte dell'Italia. Coll'art. II de'patti segreti del trattato di Parigi nel 30 di marzo 1814 ebbe effetto tal proposta; e finalmente fu attuata dal Congresso di Vienna, quantunque ne facesse grandi rimostranze il Governo prov-

visorio di Genova, domandando la garenzia della independenza della repubblica, pattovita nel trattato di Aquisgrana nel 1745 1).

Nella Camera de' Comuni del parlamento britannico il 27 di febbraio 1815 discutevasi la risoluzione proposta sovra questa quistione dal Cavalier Giacomo Mackintosh. Questo illustre pubblicista propugnava che, indipendentemente dalla garenzia data a Genova col manifesto di lord Bentinck, l'Inghilterra nessuna ragione avea con cui riguardar potesse il Genovese come conquista, e quindi potere o tenerlo per sè qual provincia, ovvero a piacer suo ad altro Stato cederlo. Nel 1797 la Francia, allora in guerra coll' Inghilterra, soggiogò Genova col pretesto di essere rivoluzionaria. La repubblica ligure era in istato di pace con la Gran Bretagna, e quindi, secondo linguaggio del diritto internazionale, erano Stati amici; e il Governo inglese non riconobbe mai nè l' effettiva conquista del 1797, nè la formale riunione del 1805 all'impero. Per la qual cosa, quando nel 1814 il generale inglese pose piede sul territorio genovese, entrò in territorio amico, posseduto da un nemico. Ed anche supponendo che da questo nemico egli lo avesse riconquistato col solo aiuto delle sue milizie, poteasi dire averlo riconquistato dal popolo genovese? Contra i Francesi avea de' diritti di conquista : ma con la espulsione di costoro qual diritto di conquista era derivato contro i Genovesi? In qual modo la Gran Bretagna poteva essere in guerra con Genova? Essa non era mica in guerra con l' antica repubblica genovese, la quale, mentre era amica dell' Inghilterra, fu abbattuta : non era in guerra con essa soggiaciuta alla Francia, perciocchè l' Inghilterra non avea mai legalmente e formalmente riconosciuta la sommessione de' Genovesi a quella nazione. Quindi il diritto di conquista non potea esister contro di loro; chè non esisteva nè lo stato di guerra, nè il diritto di guerra. E, supponendo ancora che le Potenze della terraferma, le quali o tacitamente o espressamente aveano riconosciuta la unione del Genovese alla Francia, riguardar potessero i Genovesi come sudditi francesi, e il loro territorio come una provincia francese conquistata a quel Governo già divenuto Sovrano di Genova, l'Inghilterra non pertanto trovavasi in ben diversa condizione. Per essa la repubblica ligure ancor sussisteva di diritto; e dovea riguardarla come uno Stato amico, oppresso per alquanto tempo dal comune nemico, e ritornato nell'esercizio de'suoi diritti sovrani non sì tosto era stato cacciato l'inimico dal suo territorio. Quindi è che, conformemente ai principî del diritto delle genti, ad ogni promessa anteriore, e indipendentemente dalla fede data, la repubblica genovese, pel fatto stesso della espulsione dei Francesi dal suo territorio, era restituita nello esercizio della sua Sovranità, che per l'Inghilterra non avea mai perduto. Questi ragionamenti, e questi principî non erano dell'oratore; ma trovavansi esposti nelle opere più stimabili intorno al diritto pubblico, manifestati molto tempo prima degli avvenimenti di quell' epoca, e nondimeno alla presente quistione applicabili, come se fossero stati a bella posta per essa dettati. Il Vattel, nel 13° e 14° capitolo del lib. III della sua opera, con una precisione e chiarezza grandissima avea dati i principî riguardanti l' applicazione del *ius postliminii* agli Stati; principî che egli avea attinti nelle opere degli illustri suoi antecessori *a*). Egli diceva:

« Quando una nazione, un popolo, uno Stato è interamente soggio-

1) Klüber, *Atti del Congresso di Vienna*, vol. VII, §. 420-435.

a) Crediamo utile riportare la definizione del *jus postliminii* data dal Giurecon-

gato, una rivoluzione può fargli godere il diritto di postliminio? Per rispondere a segno a tal quesito bisogna ancor distinguere i casi. Se questo Stato ancor non siasi acquetato alla sua novella soggezione; se non si è volontariamente arreso; e se, per difetto di forze, cessa dal resistere; se il suo vincitore non ha deposta la spada di conquistatore, per prendere lo scettro di giusto e pacifico Sovrano, siffatto popolo non è veramente sottoposto, ma egli è solamente vinto e oppresso: e quando un alleato lo libera, egli ritorna senza dubbio al primitivo suo essere. Il suo alleato non può divenirne il conquistatore; ma sarà un liberatore che ha diritto ad una ricompensa. Che se l'ultimo vincitore non essendo alleato dello Stato di cui parliamo, pretende ritenerlo per sè, qual prezzo della vittoria; in questo caso subentra al primo conquistatore, e diventa l'inimico dello Stato da questo oppresso: e questo Stato può legittimamente resistergli, e profittare di una favorevole occasione per ricuperare la sua libertà. Lo stesso Stato era ingiustamente oppresso? quegli che al giogo dell' oppressore lo toglie deve generosamente restituirlo in tutti i suoi diritti 1) ».

Attentamente su questo passo riflettendo, diceva il Mackintosh, si conoscerà, che l'autore ha avuto l'intenzione di applicare i suoi principî a due casi totalmente distinti: quello della liberazione dello Stato soggiogato da un alleato, in cui è lo stretto e preciso dovere di restaurarlo; e quello di una liberazione da uno Stato non alleato, ma amico, in cui, a parere dello scrittore, il dovere morale del conquistatore è almanco di ristabilire la nazione oppressa; e questo dovere è solamente fondato in su il nostro comune consorzio, e sulle amichevoli attinenze che tra tutti gli uomini e tra tutte le nazioni perdurano, finchè non sieno interrotte da una ingiusta aggressione. Difficilissima cosa sembrava conciliare il riportato passo del pubblicista con l' unione di Genova alla Sardegna. Il Mackintosh diceva guardarsi dallo esagerare l'autorità degli scrittori, ovvero sostituire ai principî della ragione la sola autorità; però a suo parere gli eminenti pubblicisti erano imparziali ne' loro giudizî; e attestavano, quali testimonî de' sentimenti e degli usi generali delle civili nazioni; e le loro testimonianze diventavano sempre più gravi, quando gli statisti ricorrevano alla loro autorità, e quando per il volger degli anni contrarî principî non sorgevano a interrompere quelle usanze nelle loro opere raffermate. In tal modo siffatte opere furono confermate dalle successive generazioni, siccome monumenti ricordanti le usanze de' secoli più civili, e siccome depositarî delle dottrine ponderate, e permanenti della parte più dotta della umana specie. Aggiungasi che alle loro testimonianze spesso ricorrono i deboli, e solamente sono disprezzate da coloro che si sentono tanto forti da non far ricorso ai sentimenti morali, e da calpestare ogni principio di giustizia. I responsi de' pubblicisti non sono stati sempre respinti che da cotestoro, il cui iniquo procedere era anticipatamente riprovato dalla loro degna imparzialità 2).

sulto Paolo: Postliminium est jus amissae rei recipiendae ab extraneo, et in statum pristinum restituendae, inter nos ac liberos populos regesque moribus, legibus constitutum. Nam quod bello amisimus, aut etiam citra bellum hoc si rursus recipiamus, dicimur postliminio recipere. Fr.pr. D.XLIX, 15, *De captivis et postliminio*. — *Il Trad.*

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. 13-14.

2) Hansard, *Discussioni parlamentari*, vol. XXX, p. 894-935.

§ 16. — *Unione della Norvegia con la Svezia.*

Alla rivoluzione svedese del 1809, e alla rinunzia al regno di Gustavo III seguì la pace di Frederiksham, con cui furono cedute alla Russia la provincia di Finlandia e le isole di Aland. Col trattato di Pietroburgo del 1812 tra la Russia e la Svezia, quella si obbligò garentire a questa il possesso del regno di Norvegia a titolo di ristoro per la perduta Finlandia, e qual prezzo della alleanza contra la Francia. Con la pace di Kiel nel 1814 la Danimarca cedè alla Svezia la Norvegia, e per compenso n' ebbe la Pomerania Svedese e l'isola di Rugen, che indi permutò con la Prussia pel Ducato di Lauenbourg. In siffatto modo furono uniti nella stessa corona i due regni Scandinavi; e la Russia effettuò i suoi progetti di accrescimento in su le sponde del Baltico, cominciato fin dal 1721 con la pace di Nystadt (*a*).

§ 17. — *Unione del Belgio con l' Olanda.*

L' unione del Belgio e del Granducato di Lussemborgo alle antiche Provincie Unite dell' Olanda, sotto lo scettro del Re de' Paesi Bassi, compì il nuovo sistema di barriere, che il Congresso di Vienna avea messo su, a garenzia della opera sua. Però questo assetto andò in dileguo con le rivoluzioni francese e belga del 1830; e le condizioni della separazione del Belgio dall'Olanda, essendo stabilite col trattato del 19 di aprile 1839, tra codesti due Governi e tra loro e le cinque maggiori Potenze, questo pur fa parte del gius pubblico europeo.

§ 18. — *Costituzione della Confederazione svizzera.*

Al pari di tutti i paesi limitrofi alla Francia, la Confederazione svizzera risentì della rivoluzion francese del 1789. I tredici cantoni antichi furono accresciuti a diciannove, mercè della separazione dei distretti dipendenti dagli antichi cantoni, quali sudditi o vero alleati, come Vaud, San Gallo, Argovia, i Grigioni e Turgovia. Auspice Buonaparte, primo consolo della repubblica francese, gli interni turbamenti furon sopiti coll'atto di mediazione del 1803, il quale riconosceva l'indipendenza de'nuovi cantoni. Ma le interne discordie rinacquero al cader dello impero francese, e con l' invasione dell'Elvezia degli alleati nel 1813. Allora, costoro proteggenti, un nuovo patto federale fu compilato, che nel 1815 accettarono tutti i Cantoni; il numero de' quali fu accresciuto fino a ventidue, aggiungendovi il Vallese, Ginevra, e Neufchatel; e coll' atto finale del Congresso di Vienna furono riconosciute la integrità, la indipendenza e la neutralità della Confederazione svizze-

a) È a notare che da cotal assetto nel Settentrione ne seguivano i seguenti risultati: 1. La Svezia, cedendo l'agognata Finlandia allo impero russo, si toglieva un incomodo e ambizioso vicino, mentre tra sè e la Danimarca, frapponendo la Norvegia, che la rendeva viepiù forte per militare posizione, poteva validamente proteggere il Baltico tra la Russia e l'Inghilterra. 2. La Danimarca col cambio dell'isola di Rugen se perdeva in estensione, alla lunga guadagnava per frontiera, con l'acquisto della Pomerania svedese. — *Il Trad.*

ra, riportandosi alla dichiarazione delle Potenze alleate, le quali sottoscrissero il trattato di Parigi in data 20 di marzo 1815 1).

La Confederazione svizzera, siccome è stata organata dal patto federale, consiste in un'unione tra i ventidue Cantoni sovrani della Svizzera; ne è scopo la conservazione della loro libertà e indipendenza, della loro sicurezza da ogni aggressione di Potenza straniera, nonchè per serbare inviolato l'ordine e la pubblica tranquillità internamente, e scambievolmente mallevantisi le loro costituzioni e i loro territorî. La Confederazione possiede un esercito e un erario comuni; quello mantenuto con nuovo cerno, questo con quote in denaro, fissate in proporzione tra i diversi Cantoni. Per provvedere alle spese militari fu stabilita una Cassa militare di guerra, la quale ha per rendita i dazî che si esigono sulle mercatanzie trasportate in Isvizzera, esatti dai Cantoni posti in su le frontiere, e nel comune erario versati. Ogni Cantone è rappresentato nella Dieta da un deputato avente un sol voto. La Dieta si aduna ogni anno or a Zurigo, ora a Berna, ora a Lucerna, onde diconsi Cantoni direttori (*Vorort*). Solamente essa ha il diritto di intimar la guerra e negoziare trattati di pace, di commercio e di alleanza con le straniere nazioni; però pe'suoi negoziati richiedonsi necessariamente tre quarte parti de' voti; in tutte le altre faccende portate alla decision della Dieta decide la maggioranza assoluta. Ciascun Cantone da sè può conchiudere con le Potenze straniere le capitolazioni militari, ovvero trattati circa oggetti economici, e di polizia; però non possono essere contrarî nè al patto federale, nè alle esistenti alleanze, nè a'diritti costituzionali degli altri cantoni. I provvedimenti necessarî a conservare l'interna ed esterna tranquillità della Confederazione son dati dalla Dieta; e parimenti essa stabilisce l'organamento della quota delle milizie, le chiama sotto le bandiere, stabilisce il lor cómpito, elegge il generale, lo stato maggiore e i colonnelli della confederazione. Quando la Dieta non è in sessione, le faccende della Confederazione sono affidate a un borgomastro, o landamano (*Vorort*) avente le facoltà esercitate fino al 1798. Il Landamano dimora a Zurigo, Berna, Lucerna, due anni per cantone. La Dieta, se non può rimanere in permanenza, o se occorrano estraordinarî avvenimenti, ha facoltà di dare al Landamano piena potestà speciale, e può eziandio dargli de' rappresentanti federali per seco lui dirigere i negozî della Confederazione. In caso di interno o esterno pericolo ciascun Cantone può chiedere soccorso agli altri Cantoni; però è in obbligo di farne partecipe il *Vorort*, e se il pericolo continuasse, la Dieta, invitata dal Governo, dovrà dare le disposizioni che saran duopo 2).

La rivoluzione francese del 1830 commosse la Svizzera, onde alle particolari costituzioni dî diversi Cantoni furono fatte delle modificazioni in senso democratico. Una giunta della Dieta ordinaria sedente a Lucerna nel 1832 compilò un progetto di revisione del patto federale, con cui si mirava ad estendere la potestà federale; ma incontrò instanze da parte de' Cantoni di Neufchatel, Uri, Unterwalden, Schwytz, Basilea, Vallese, e Ticino: i quali in quella occorrenza si unirono in una separata alleanza, col nome di Lega di Sarnen, propugnando di restar fer-

1) Martens, *Nuova raccolta*, vol. VIII, p. 173. Klüber, *Atti del congresso di Vienna*, vol. VII, § 310.
2) Martens, *Nuova raccolta*, vol. II, p. 68.

mi alle condizioni del patto federale del 1815, e di escludere dalla federazione i due nuovi Cantoni *Basilea campagna*, e i *distretti esterni di Schwytz* dichiarati indipendenti. Nell'1833, adunatasi una Dieta straordinaria a Zurigo, ove solamente sedici Cantoni intervennero, fu presentato l'accennato progetto, che tranne poche varianti fu approvato, e inviato all'accettazione de' Consigli legislativi cantonali. De' quali alcuni lo rigettarono totalmente, altri lo accettarono o condizionatamente, ovvero da sottoporsi all'approvazion del popolo nelle assemblee primarie; mentre i Cantoni contrari, entrati nella lega di Sarnen, rimanean fermi a protestare contro di ogni innovazione al patto federale del 1815. La Dieta ordinaria, raccolta a Zurigo nel mese di luglio 1833, provvide che fosse riconosciuta la separazione di *Basilea campagna* da Basilea città, antico cantone; per isciogliere la lega di Sarnen; e per costringere i Cantoni contrari a mandare i loro deputati alla Dieta nazionale. Nella Dieta del 1834, ove erano rappresentati tutti i Cantoni, fu nuovamente proposto il progetto di riforma del patto federale, e furon presentati tre modi di metterlo in effetto: cioè di un'Assemblea costituente rappresentante la nazione svizzera; di una libera conferenza tra i diversi Cantoni; o di una risoluzione della Dieta, la quale deciderebbe secondo le istruzioni de' loro mandanti; però nessuna di queste tre proposte fu accolta dalla maggioranza de' voti, e la costituzion federale elvetica è ancor governata dal patto federale ricevuto nel 1815 dopo l'intervento delle Potenze alleate 1) *a*).

§ 19. — *Regolamento circa il grado de' ministri pubblici.*

Oltre gli accennati assetti territoriali e federali, nel Congresso di Vienna furono stabiliti molti principi generali più o meno importanti, e messi nel codice internazionale di Europa.

I. Il moderno uso degli Stati europei, costituente il diritto privato delle genti, avendo introdotto molte distinzioni tra i diversi ordini dei ministri pubblici, erano diventate una perpetua fonte di controversie, perciocchè non ben definite. Il Congresso stabilì una regola uniforme, con cui i ministri pubblici sono divisi nelle tre classi seguenti.

1.° Gli ambasciatori, i legati e i nunzi.

2.° Gli inviati, i ministri, o gli altri agenti accreditati appo le Corti.

3.° Gli incaricati di affari, accreditati presso i ministri degli affari stranieri 2).

§ 20. — *Abolizione della tratta de' Negri.*

II. Col primo articolo aggiunto al trattato di Parigi del 30 di maggio

1) Wheaton, *Elementi di diritto Internazionale*, p. 69, ediz. Filadelfia 1836.

a) «Alle quistioni politiche della Svizzera si aggiunsero le religiose, laonde quelle tranquille valli furono bruttate di sangue fraterno secondo il prevaler di una fazione sull'altra, e varie furono le mutazioni in questi ultimi venti anni e le riforme portate alle costituzioni cantonali, sempre la parte vincitrice restringendo i diritti della vinta ». Vedi Cantù, *Storia di cento anni*, vol. 3, pag. 93. *Confed. Svizzera* 3. Ediz. Lemonnier. — *Il Trad.*

2) Klüber, *Atti del congresso di Vienna*, vol. VI, § 204. Il Congresso di Aquisgrana nel 1818, indi dichiarò, che i ministri residenti, accreditati appo i Sovrani, doveano costituire un ceto intermedio tra i ministri del secondo ordine, e gl'incaricati di affari. Martens, *Manuale diplomatico*, cap. 4. Vedi infine la raccolta de' trattati.

1814 tra l'Inghilterra e la Francia, queste obbligavansi di propugnare nel Congresso a fin di sentenziare per tutta Cristianità l'abolizione della tratta de' Negri come contraria ai princìpi della giustizia naturale e alla presente civiltà. Cosiffatto assunto fu sottoposto all'esame della giunta delle otto Potenze soscrittrici del trattato generale di pace di Parigi; e tra i loro plenipotenziari fu sottoscritta una dichiarazione il dì 8 di febbraio 1815, con cui diceano aver fatta considerazione sul commercio conosciuto col nome di tratta de' Negri di Affrica, in ogni tempo riguardato da' più giusti e dotti uomini contrario ai princìpi del civile consorzio e della universa morale. Che le particolari condizioni, da cui era surto un tal commercio, e la difficoltà di rapidamente interromperlo, fino a un certo segno avean potuto nascondere quanto era odioso a conservarlo; ma che finalmente la opinion pubblica di tutte le civili nazioni, fermamente ne domandava l'abolizione al più presto; che posteriormente meglio conosciuti l'indole e i particolari di siffatto commercio, molti Governi europei di fatto avean risoluto farlo cessare; e successivamente tutte le Potenze posseditrici di colonie nelle diverse parti del mondo aveano riconosciuto l'obbligo e la necessità di abolirlo; che i plenipotenziari, raccolti in Congresso, non di meglio onorar potevano il loro cómpito, adempiere al loro dovere, e mostrare i princìpi da' quali i loro Sovrani eran guidati, che adoperandosi a mandare ad effetto un cotale assunto, e a nome de' loro Sovrani annunziare il desiderio di por fine alla calamità che per tanto tempo avea spopolata l'Africa *a*), disonorata l'Europa, e afflitto l'uman genere; i suddetti plenipotenziari aveano convenuto i loro concordi provvedimenti da stabilire circa così importante oggetto, con una solenne dichiarazione de' princìpi che loro avean servito di guida in cotal lavoro.

Per la qual cosa essi dichiaravano all'Europa intera che, riguardando l'universale abolizione della tratta de' Negri come un provvedimento particolarmente degno di fermare la loro attenzione, conforme ai progressi della civiltà, ed ai generali princìpi de' loro augusti Sovrani, sincera brama stava loro a cuore di aiutare la sollecita ed efficace esecuzione di cotal provvedimento, con tutti i modi possibili, e di operare con tutto lo zelo, e tutta la perseveranza che richiedea sì bella e magnanima impresa.

Gli stessi plenipotenziari componenti il Congresso nel tempo stesso riconosceano, che siffatta generale dichiarazione non potea recar pregiudizio al termine che ciascuna nazione potrebbe particolarmente stimare più conveniente per la totale abolizion del commercio de' Negri. Che quindi lo stabilire l'epoca in cui dovrebbe del tutto finire questo commercio, sarebbe oggetto di particolari negoziati tra le Potenze; salvo che mezzo alcuno adatto a garentirne e ad affrettarne la esecuzione non sarebbe negletto; e che il vicendevole obbligo, contrattato con la presente dichiarazione tra i Sovrani che vi avean presa parte,

a) Il Boxton, nella sua opera su la schiavitù, computa che per cento schiavi sani e portati in America, il compratore ne perde e per la caccia, e per le malattie, specialmente il vaiuolo, e per suicidio, circa 145, e talvolta l'intero carico lungo il viaggio, sicchè ogni anno l'Africa scemerebbe di 475,000 individui, che a capo di un secolo compongono l'enorme cifra di 47,500,000!... Secondo il calcolo di altri statisti si ha, che ogni anno morendo nelle colonie 5 individui per cento, a capo a venti anni si rinnovano totalmente. — *Il Trad.*

non si avrebbe per compiuto, se non quando gli uniti loro sforzi sarebbero riusciti ad un esito prospero 1).

§ 21. — *Libera navigazione de' fiumi.*

Nell' art. 5 del trattato di Parigi del 1814 fu messo il principio che libera sarebbe la navigazione su le grandi riviere dell' Europa; e che i balzelli che dagli Stati rivieraschi si esigevano, sarebbero regolati in modo tale da essere eguali e favorevoli al commercio di tutte le nazioni. Questo principio fu nominatamente e in modo positivo applicato col trattato alla navigazion del Reno, la quale era stata molestata con particolari regolamenti dagli Stati rivieraschi; e quindi, con l'art. 3 dei patti segreti, anche a quella della Schelda, chiusa col trattato di Westfalia, la cui apertura fu tra i motivi della guerra da parte dell'Inghilterra nel 1793. Col trattato di Parigi di poi si stabilì che il Congresso di Vienna

1) Klüber, *Atti del Congresso di Vienna*, v. IV, § 531. La tratta de' Negri di poi è stata abolita mediante convenzioni quasi tra tutte le Potenze europee e americane, e può dirsi che tal commercio non è tollerato dalla legislazione di verun paese incivilito e cristiano.

Così l'illustre Wheaton; però sventuratamente fino ai nostri dì la tratta non è cessata; e quando egli scriveva (dal 1837 al 47), a Cuba nel Brasile erano trasportati, secondo il Boxton e altri. 635,000 Negri, quantunque ogni dì le crociere catturassero navi negriere! — Avendo nel testo accennato dell'abolizione di questo iniquo mercato di umano sangue, crediam pregio dell'opera intrattenerci alcun poco intorno a questo obbietto.

Da remotissimo tempo l' Etiopia, il Sudan e l' Abissinia facean commercio dei Negri co'popoli della Nigrizia e dell'Atlante; ivi andavano a cacceggiarli i Garamanti, e i Cartaginesi destinavanli al remo. L'infame traffico coll' interrotto commercio, e col propagarsi del cristianesimo fu sospeso; ma stabilito l' islamismo, tornò in vigore, e gli Arabi di Barberia ne divennero i mercadanti. Scoperta l'America, ve ne furono trasportati per lavorare. perciocchè nell' Europa si ritenea, che l' idolatra e il maomettano, schiavi del demonio, ben poteano tenersi in servitù. Però la Chiesa, eterna conservatrice dell'incorruttibile Sangue, con cui fu dettata la nuova legge, fermamente si oppose a tanta inumanità. Pio II il 7 di ottobre 1462 dava un breve contra i Portoghesi, che riduceano schiavi i naturali della Guinea; Paolo III il 29 di maggio 1539 scriveva all'arcivescovo di Toledo contro la tratta; e poi Urbano VIII nel 22 di aprile 1639, e Benedetto XIV nel 20 dicembre 1741, la vietarono. Pio VII non fece meno de' sovrani suoi conterranei; e finalmente Gregorio XVI il 3 dicembre 1839 la fulminò. Però, ad onore eziandio dell'uman genere, dobbiam dire che gli Studi, e i filosofi sempre riprovarono sì nefando mercato. Nel 1727 i Quakeri emanciparono i loro schiavi, e campioni di costoro divennero e il Fox, e il Penn, e il Woolman; e fin d'allora surse il generoso grido contro la tratta. Quel grido echeggiò nel parlamento britannico, e il Sidmouth, il Sharp, il Wellesley, lo storico Roscoe, Tommaso Clarkson, e finalmente Guglielmo Wilberforce ripetutamente si fecero i difensori di questa causa; e battuti. tornarono all'assalto, finchè loro arrise la vittoria, ottenendo che col primo dì del 1808 cessasse il commercio di Negri su le navi inglesi; poi nel dì 4 di maggio 1811 furono comminati 14 anni di deportazione e i lavori forzati ai negrieri; e da ultimo il Canning nel marzo 1824 dichiarò la tratta eguale alla pirateria, e come questa esser trattata. Nel dicembre 1842 l' imperator di Marocco, e il Bey di Tunisi dichiararono libero ogni figlio nascituro di schiavo. Ma tanto ci vuole a sradicare un male! con tutte siffatte pene continuò la tratta. Non parlo del trattamento che gl'infelici Negri ricevono: basta notare che la legge del 1850 degli Stati Uniti fe' raccapricciare l'orbe intero, sospettando fosse stata dettata da barbari. A chi non è noto quel libro che in poco tempo corse da un capo all'altro i due Mondi? Intendo la *Capanna dello zio Tom* della Enrichetta Beecher-Stowe? — *Il Trad.*

esaminasse e decidesse in qual modo le stesse disposizioni applicar si potrebbero a tutti i fiumi, i quali nel lor corso navigabile separano o traversano più Stati.

Il Congresso quindi elesse una giunta, e il dì 5 di febbraio 1815 un memoriale preparatorio circa i lavori di detta giunta fu presentato dal barone Guglielmo di Humbodt, plenipotente prussiano. In detto memoriale fu stabilito che, secondo i principî ammessi dal trattato di Parigi, per fare che il lavoro della giunta fosse nel tempo stesso e metodico e compiuto, bisognava:

1.° Esaminare quali fossero i principî che il vantaggio generale del commercio desidera che sieno stabiliti, ma che potrebbero essere stabiliti senza addentrarsi in particolari, il che tornerebbe impossibile seguire, senza por mente alla differenza de' luoghi;

2.° Applicare questi principî alla navigazion del Reno e della Schelda, aggiungendovi più particolareggiate determinazioni dalle conoscenze de' luoghi permesse, sia che la giunta avesse in sè, sia che facilmente potrebbe avere, e che le relazioni tra gli Stati rivieraschi tra sè renderebbero necessarie, affin di adempiere pienamente ai patti del trattato;

3.° Convenire in qual modo fare che nel medesimo tempo e luogo sieno applicati gli stessi principî, e per quanto le circostanze per così vasto oggetto permettessero, ad altre riviere, e man mano a tutte quelle che potrebbero importare al commercio in qualunque siasi parte dell'Europa.

Nel memoriale accennato di poi si passa all' esame di questi principî in generale, e per conciliare l' interesse del commercio con quello degli Stati rivieraschi, si cerca stabilire, che dall'un verso era necessario che quanto rendeasi indispensabile alla libera navigazione dal luogo, in cui una riviera è navigabile fino alle sue foci, concordemente si stabilisse a mezzo di una convenzione, non mutabile giammai se non consenzienti tutti i contraenti; però, dall'altro verso, che niuno Stato rivierasco fosse impedito nello esercizio de' suoi diritti sovrani riguardo al commercio e alla navigazione oltre gli obblighi accettati con la detta convenzione; e nel tempo stesso che da parte sua godesse in su i diritti di navigazione la quota dovutagli in proporzione della estensione della sponda a sè appartenente. Sopra cosiffatte fondamenta necessaria cosa sarebbe fermare principî tanto generali, che la differenza de' luoghi lievemente toccar potrebbe le modificazioni della loro applicazione. Per non nuocere al lavoro della giunta, se ne starebbe a indicare solamente quelle cose che dovrebbero essere regolate da questi principî, senza affatto accennarli. E potrebbero essere i seguenti:

1.° La libertà di navigazione.

2.° I diritti di scaricamento ove già esistono; perciocchè non è a dubitare di non doversene stabilire de' nuovi.

3.° La tariffa de' diritti a riscuotere. Era indispensabil cosa regolare siffatti diritti nella loro totalità dal sito in cui la riviera è navigabile fino alla sua foce, in modo stabile, uniforme e invariabile; tranne a convenire, se opportuna credevasi una periodica revisione, dopo un certo corso di anni della tariffa fatta da tutti gli Stati posti su le sponde.

Sarebbe eziandio necessario che i dazî fossero stabiliti indipendentemente dalla particolar qualità delle merci, affinchè per la esazion del pedaggio non si arrechi indugio alla navigazione col minuzioso esame

del carico. Circa alla qualità del pedaggio bisognerebbe conoscere se stabilire si potesse un principio tanto generale da facilmente applicarsi in ogni luogo, o al manco per istabilirne il massimo.

4.° Il numero degli uffizi destinati all' esazion di questi dazi. E poichè per la navigazione più nocevol cosa non vi è, che ad ogni tratto fermare e pagare i pedaggi, così la giunta dovrebbe fare considerazione di restringere più che è possibile il numero degli uffizi.

5.° Assoluta separazione dei dazi doganali da quelli di navigazione; e dare necessari provvedimenti affinchè il diritto degli Stati rivieraschi di stabilir dogane non nocesse alla navigazione.

6.° Il carico della riscossione dei dazi levati sulla navigazione, e la divisione della rimanenza tra gli Stati rivieraschi, a proporzione della loro estensione lungo la riva.

Distinzione tra i lavori necessari alla navigazione, da quelli che garentir debbono dalle inondazioni; e necessari provvedimenti affinchè secondo un istesso sistema sieno eseguiti siffatti lavori, e che non si potessero scambievolmente nuocere.

7.° Il regolamento della polizia da stabilirsi su la navigazione. Questa polizia doveva essere uniforme e di accordo stabilita, senza che uno Stato rivierasco potesse a piacimento suo cambiarla; però non poteva fare ostacolo a quella che questo Stato, in forza de' suoi diritti di sovranità, è obbligato ad esercitare su le riviere, senza nè meno arrecare il menomo danno alla libertà della navigazione.

8.° Assumere scambievoli obblighi a garentire, per quanto fia possibile, la libera navigazione, anche nel tristo caso che scoppiasse guerra tra gli Stati rivieraschi.

Dacchè i sopra menzionati principi eran tolti dalla convenzione circa la concessione della navigazione del Reno conchiusa nel 1804, facilissima cosa ne pareva l' applicazione a questa riviera; però facendo considerazione ai mutamenti territoriali dopo quell' epoca avvenuti; allo stato delle interne bisogne dell' Alemagna, e alle modificazioni tanto particolari, e tanto dipendenti da' luoghi, era conveniente rimandarle ad una giunta speciale. Quanto alla Schelda, il compilator del memoriale, non avendo precise e molto estese conoscenze de' luoghi di quella riviera, taceva ciò che doveva esser detto circa l'applicazione particolare de' principi alla sua navigazione.

Poscia l' autore suddetto ricerca in qual modo le medesime disposizioni possano applicarsi a tutte le riviere in generale; e riguardò come inutile la prova che si potessero conchiudere delle convenzioni simili a quella per la navigazion del Reno, applicabili a tutte le riviere dell'Europa, durante le sessioni del Congresso; però che si potrebbe fare invito alle Potenze, le quali soscriverebbero l'atto generale e finale del Congresso, di scambievolmente obbligarsi a pattovire al più presto, sia tra loro, sia con le altre, convenzioni sulla libertà della navigazion delle riviere, che con altri Stati hanno comuni; come è solito nei trattati di pace promettere di negoziare trattati commerciali. E in oltre, affinchè una tale promessa non avesse alcun appicco di vago che potrebbe renderla illusoria, le Potenze invitar si dovrebbono a dichiarare in modo certo e obbligatorio, che i principi, i quali si stabilirebbono come totalmente generali, servirebbero di fondamento a tutte le convenzioni che man mano si pattovirebbono 1).

1) Klüber, *Atti del Congresso di Vienna*, vol. III, § 24.

Il Congresso nel suo atto finale accolse questo progetto, i cui principî di poi furono attuati con le convenzioni speciali circa la navigazion del Reno, della Schelda, della Mosa e della Mosella, dell'Elba, dell'Oder della Vistola, del Weser e del Po co' loro confluenti 1).

Con l'annesso XVI dell'atto finale fu dichiarata libera la navigazion del Reno per quanto no è il corso, e particolari regolamenti furono fatti tanto per questo fiume,quanto pel Necker,pel Meno,per la Mosella, la Mosa e la Schelda, i quali son dichiarati liberi dal luogo in cui cominciano ad essere navigabili fino alle loro foci. Gli Stati rivieraschi dell' Elba fecero eziandio consimili regolamenti per la navigazione di questo fiume, con una convenzione sottoscritta a Dresda il dì 12 di dicembre 1821. Coll'atto finale del Congresso di Vienna furono anche confermati i patti,co'quali le potenze, alle quali importava, garentirono la libera navigazione della Vistola e degli altri fiumi dell'antica Polonia, e che erano stati inseriti nel trattato sottoscritto il 3 di maggio 1815 tra l'Austria e la Russia, e in quello del giorno stesso sottoscritto tra la Russia e la Prussia. Gli stessi principî furono applicati alla navigazione del Po 2) *a*),e da ultimo,con un trattato sottoscritto a Pietroborgo il 13— 25 di luglio 1840, anche al Danubio 3) *b*).

L'interpretazione delle convenzioni riguardo alla libera navigazion del Reno quinci è divenuta oggetto di controversia tra il Governo dei Paesi Bassi e gli altri paesi rivieraschi,ai quali importa il commercio di esso fiume. Il Governo neerlandese sosteneva esser suo esclusivo diritto regolare e restringere il commercio,ne'limiti del suo territorio,ai luoghi ne' quali le diverse diramazioni del Reno si dividono precipitandosi nel mare alla sua foce. A sostegno di siffatta pretensione adducevasi che le parole poste nei trattati di Parigi e di Vienna,*fino al mare*,non eran mica sinonime alle altre *nel mare;* e che prendendosi eziandio in questo significato la dizion de' trattati, bisognava restringerla al corso del vero Reno, non navigabile affatto nella sua foce. Le acque,componenti il detto fiume vicino a Nimega, si partiscono in tre grandi canali naturali, il Waal, il Leck e l'Yssel: il primo scende per Gorcum, ove prende il nome di Mosa ; il secondo ravvicina il mare a Rotterdam; e il terzo, dirigendosi verso il settentrione per Zütpheu e Deventer, si perde nello Zuydersee. Di questi tre grandi canali veruno è conosciuto col nome di Reno, ma che si dà ad un fiumicello, il quale,lasciato il Leck a Wycle, passa per lo rinomate città di Utrecht e di Leyda,e man mano scemando di acque, si perde nelle dune sabbiose di Kulwych. Sicchè il Reno, propriamente detto, divenendo inutile per la navigazione, a questo fine consenzienti tutti gli Stati cui premeva, fu sostituito il Leck ; e poichè il Waal è meglio adattato alla navigazione, così po-

1) *Atto finale del Congresso di Vienna*, art. 108-117. Martens, *Nuova raccolta*, vol. II, p. 427.

2) *Atto finale*, art. 96, 114, 118.

a) A dì 3 di luglio 1849 fu conchiusa una convenzione tra l'Austria e i ducati di Modena e Parma per la libera navigazione del Po. L'anno seguente fu accettata anche dal Governo Pontificio. *Il Trad.*

3) *Gazzetta di Vienna*, 22 di ottobre 1840.

b) Coll'art. 15 e seg. del trattato di Parigi del 30 marzo 1856, fu dichiarata libera la navigazion del Danubio alle bandiere di tutte le Potenze; però ancora le nazioni contraenti non hanno sanciti i regolamenti di navigazione e di polizia fluviale. — *Il Trad.*

steriormente fu sostituito al Leck, col consenso del Governo neerlandese, il quale tuttavia premurava che il Waal finisse a Gorcum, fin dove sale la marea, e dove in conseguenza termina il Reno. Quanto resta di questa diramazione del fiume, da Gorcum a Helvoetsluys, e alla foce della Mosa,è un braccio di mare chiuso nel territorio del regno,e quindi soggetto a tutti i regolamenti che il suo Governo trova conveniente stabilire.

Gli Stati poi, a'quali premeva la libera navigazion del fiume,da parte loro sostennero, che i patti del trattato di Parigi del 1814, co' quali l' Olanda, posta sotto la dominazione di Casa d' Orange, doveva avere un accrescimento di territorio, e nel tempo stesso doveva esser libera la navigazion del Reno « dal luogo in cui è navigabile fino al mare, e vicendevolmente »; erano inseparabilmente uniti nell' intenzione delle Potenze alleate contraenti in questo trattato. Questa intenzione fu attuata dal Congresso di Vienna, il quale decise l' unione del Belgio all' Olanda, e confermò la libertà della navigazion del Reno come una condizione dell' accennato aumento di territorio, che era stato accettato dal Governo neerlandese. E si aggiungeva : Il diritto di libera navigazione nel fiume necessariamente racchiude il diritto di fare uso dei diversi rami di acque che l'uniscono al mare; e le parole *fino al mare*, sotto questo aspetto, potrebbero essere riguardate come equivalenti le altre *nel mare*. Per la qual cosa la pretensione del Governo neerlandese, di imporre balzelli in su i principali passaggi del fiume nel mare, renderebbe totalmente inutile agli altri Stati il privilegio di navigare sul Reno ne' limiti del territorio de' Paesi Bassi 1).

Dopo lunghissimi negoziati, finalmente siffatta controversia finì con la convenzione conchiusa in Magonza il dì 13 di marzo 1831 tra tutti gli Stati posti sulle rive del Reno; di cui se ne dichiarava libera la navigazione dal luogo in cui diventa navigablle fino al mare (*bis in die See*),comprendendovi le due principali foci ne'limiti del regno de'Paesi Bassi, il Leck e il Waal, come prolungamenti del Reno, passando per Rotterdam e Briel col primo de' detti passaggi, e per Dortrecht e Helvoetsluys col secondo, e per trafficare con questa città,col diritto di usare del canale di Voorne. Il Governo olandese nella suddetta convenzione pattuiva, che se mai i passaggi al mare per Briel e Helvoetsluys diventassero non navigabili, sia per cagioni naturali, sia per artificiali chiusure, esso sarebbe obbligato indicare altri veicoli tanto comodi, quanto quelli aperti ai suoi sudditi. Nell' accennata convenzione vi sono anche minuziosi regolamenti e per la polizia fluviale, e per istabilire la tariffa de' dazî su le navi e le merci che passassero pel territorio neerlandese scendendo a mare,o ritornando per risalire il fiume, come pure pe'diversi porti degli Stati alla riva dell'alto Reno 2).

(*Discussioni tra gli Stati Uniti di America circa la navigazione del Mississipì*).

I principî propugnati dal Congresso di Vienna quanto alla navigazione de'grandi fiumi, fecero sorgere gravi dibattimenti tra il Governo

1) *Registro Annuale*, 1826 vol. LXVIII, p. 259-263.
2) Martens, *Nuova raccolta*, vol. IX, p. 252.

degli Stati Uniti di America e quello della Spagna, quando a questa ancor appartenevano le due sponde del Mississipì.

Col trattato di pace sottoscritto a Parigi nel 1763 tra l' Inghilterra, la Spagna e la Francia, questa cedette il Canadà, e quella la Florida alla Inghilterra; e la linea di confine tra i possedimenti francesi e inglesi fu immaginariamente stabilita per lo mezzo del Mississipì, dalla sua sorgente fino all' Iberville, a traverso di esso fiume e i laghi di Maurepas e di Pontchartrain fino al mare. Il diritto di navigazione del Mississipì fu accordato agli Inglesi in tutta la sua estensione,e non sottoposti ad alcun balzello.A poco andare la Francia cedette alla Spagna la Luigiana e, col trattato di Parigi del 1783,la Florida fu restituita alla Spagna. Frattanto l' indipendenza degli Stati Uniti era stata riconosciuta, e la navigazion del Mississipì fu permessa a' loro cittadini col trattato che fu conchiuso tra essi e l' Inghilterra. Ma la Spagna, che era padrona delle due sponde del fiume alla sua foce, e anche più sopra di essa, pretendeva essere suo esclusivo diritto il navigare dall' imboccatura fino al sito in cui la frontiera meridionale degli Stati Uniti confinava col fiume. Si opposero gli Stati Uniti, sostenendo aver diritto a partecipare alla navigazione del Mississipì, e adducendo in lor pro i trattati del 1763 e del 1783, non che il diritto naturale, e quello delle genti.La controversia terminò col trattato del 1795,sottoscritto a S.Lorenzo il Reale, stabilendo (art. 4) che il Mississipì in tutta la sua lunghezza e larghezza sarebbe di libera navigazione pe' cittadini degli Stati Uniti; ai quali si permetteva (art. 22) di scaricare le loro mercatanzie nel porto della Nuova Orleans, e di trasportarle altrove,senza pagare altro diritto se non il fitto de'magazzini.Posteriormente gli Stati Uniti, acquistate la Luigiana e la Florida, ebbero l' intero fiume nel territorio della repubblica; e poichè col trattato di Gand nel 1814 non fu rinnovato quello del 1783, che assicurava la navigazione del Mississipì ai sudditi della Gran Bretagna, così è rimasta esclusivamente degli Stati Uniti.

I quali,pria di acquistare la Luigiana,fondavano la loro pretensione, per partecipare con la Spagna alla navigazione del Mississipì, sul principio profondamente impresso nel cuore dell' uomo, cioè: l'Oceano è campo aperto a tutti gli uomini; i fiumi a tutti coloro che sono accasati in su le sponde. L'autorità di questo diritto naturale era eziandio convalidata dal fatto di essere riconosciuto da quasi tutti gli Stati, i quali permettevano di liberamente navigare agli abitanti lontani dalle sponde di un fiume, che in parte nelle loro contrade traversava; e allorchè accadeva che gli abitanti della parte inferiore del fiume s'opponevano che vi navigassero quelli della sua parte superiore, non era che il vincer del più forte sul più debole,e che di poi era riprovato da tutta l' umana società.

Il fatto, allor recente, della prova fatta dall' imperatore Giuseppe II per dichiarar libera la navigazione della Schelda da Anversa sino al mare, era considerato come un segno dell'unanimità delle opinioni intorno a ciò; conciossiachè, eccetto l' Olanda, le pretensioni di Amsterdam non trovavan mica appoggio, e che a sostenerle piuttosto adducevansi trattati, anzichè il gius naturale.E poichè i possedimenti degli abitanti della parte superiore del fiume eran di gran lunga maggiori a quelli della parte inferiore, così il diritto de'primi dovea maggioreggiare su quello degli ultimi. Gli Stati Uniti possedeano sul Mississipì

e suoi confluenti 600,000 miglia quadrate di territorio, mentre gli Spagnuoli non ci possedeano la millesima parte della detta estensione. Intanto il solo veicolo,che potean percorrere le merci americane,era questo fiume; e a dire il vero, il trasporto di esse merci, non solo non poteva nuocere alla popolazione spagnuola, ma poteva anche migliorarne la condizione. Laonde i veri vantaggi di tutti gli abitanti delle rive andavan perfettamente di accordo co' loro diritti.

Il Governo americano sosteneva che ove la parte del fiume tra la Florida e la Luigiana,appartenesse esclusivamente alla Spagna,gli abitanti della parte superiore del fiume non per questo non avrebbero il diritto di liberamente navigare quanto lungo il suo corso. Nel vero non sarebbe che un diritto imperfetto, perciocchè la pratica dovrebbe sottostare alla utilità della nazione, che sedeva in su le rive; però era un diritto, e un diritto incontrastabile, e se le si faceva opposizione, ovvero se con inutili regolamenti tanto e poi tanto si avversava da non produrre veruna utilità agli Stati Uniti, questi ragionevolmente dimanderebbono ristoro di una tale inginstizia.La Spagna non vi possedeva che piccolissima parte di terreno abitabile sopra ambedue le sponde del fiume, di sotto dei confini americani, che, invero, poteva essere considerata come un tratto di terra avanzautesi nel mare; imperciocchè, quantunque dai detti conlini fino alla imboccatura del fiume si contassero ottanta leghe, nondimeno in taluni luoghi solamente la terra elevavasi tanto da non essere coperta dalle frequenti inondazioni. Per la qual cosa su le sponde del fiume non erano accasati che sì piccolo numero di abitanti, che, senza loro arrecar danno, poteva esser tollerata la più libera navigazione 1).

Ad ambe le parti premeva che la libera navigazione del Mississipì fosse stabilita sugli stessi principî ammessi nel trattato di Parigi, cioè in tutta la sua ampiezza. Di fatto senza un tal diritto, tanto gli Americani,quanto gli Spagnuoli non avrebbero potuto navigare il Mississipì; conciossiachè questo ha un corso irregolarissimo, e il sol modo di risalirlo sta nel traversarlo ora dall' uno, ora dall' altro lato, traendo partito dai molti seni che si trovano nelle svolte del fiume.

Egli è massima che il diritto ad una cosa dà eziandio il diritto ai mezzi co' quali quella cosa può divenire utile: sicchè il diritto di navigare un fiume, necessariamente porta seco anche l' altro di gettare l' àncora presso le sponde e, in casi fortunosi, o per qualunque altro motivo, approdarvi.Questo principio, poggiato sulla ragione,era anche difeso dagli autori già menzionati.

Il giure romano, il quale, al pari di ogni altro diritto civile, considerava la navigazion fluviale in pro de' suoi cittadini dal lato del diritto naturale, poichè la dichiarava libera; stabilì anche il diritto di rendere utili le sponde di un fiume come conseguenza di quello di navigarvi 2). Altrettanto probabilmente la giureprudenza di ogni altro paese stabilì; e questo principio era evidentemente sottointeso nel trattato sottoscritto nel 1783 tra l'Inghilterra e la Francia,convenendosi che gli inglesi avrebbero il diritto di poter navigare il Mississipì per quauto

1) Erano queste le autorità alle quali si appoggiavano. Grozio de *J. B. ac pacis* lib. II, cap. 2, § 11-13 e cap.3. § 7-12. Puffendorf lib. III, cap. 3, §§ 3-6. Wolf *Instit.* §§ 310-312. Vattel lib. I, § 292,lib. II, §§ 123-139.

2) *Instit.* lib. II, e lib. I, §§ 1-5.

lungo il corso. Che se questo principio non fosse stato sottinteso, al certo sarebbe stato espresso nel trattato, perciocchè ambe le rive allora appartenevano alla Francia, e fra poco doveano passare sotto la dominazione spagnuola. Il perchè gl' Inglesi usarono liberamente delle rive, e quando un governatore spagnuolo della Luigiana volle opporsi, e fe' tagliare le sarti che legavano sulla riva i legni inglesi, un legno da guerra andò a postarsi in faccia di Nuova Orleans, minacciando di bombardare la città. Il governatore cedè, e indi, senz'altra opposizione, fu esercitato quel diritto. Il quale può anche estendersi oltre la sponda e fino entro terra, così, verbi grazia, in caso di naufragio di un legno; e quando per porre al sicuro le mercatanzie si trasportassero entro terra; e in sostegno di ciò anche si ricorse al diritto romano 1).

(*Navigazione del San Lorenzo*)

I Governi britanno e americano, quanto alla navigazione de' grandi laghi e del San Lorenzo, sembra che stieno relativamente al grado stesso che i Governi spagnuolo e americano circa al Mississipì. Appartengono agli Stati Uniti le sponde al mezzogiorno de' grandi laghi, e quelle del San Lorenzo fino al sito in cui le frontiere settentrionali della repubblica vanno a toccare il fiume, mentre l' Inghilterra possiede le rive settentrionali dei laghi, e per quanto si estende il fiume, nonchè le rive meridionali dal 45° grado di latitudine fino alla sua imboccatura.

Nel 1828, le pretensioni del Governo americano, circa la libera navigazione di detto fiume, furono oggetto di diplomatiche discussioni col Governo inglese. L'Americano appoggiavasi, come per la navigazione del Mississipì, sul diritto naturale e su la necessità. Nella corrispondenza uffiziale su questo obbietto si ricorse ezandio ai dibattimenti delle diverse nazioni europee nel 1781, quanto alla navigazione della Schelda, distinguendosi però l' uno dall' altro caso. Imperciocchè, per la Schelda, l'Olanda sostenne che le due diramazioni di questo fiume, che traversavano quel paese, erano totalmente *artificiali*, e non mica navigabili, se non mediante le cure postevi dagli Olandesi, ed i lavori costosissimi che vi aveano fatto eseguire. Per questo senza dubbio si stabilì nel trattato di Westfalia, che la Schelda inferiore e i canali di Sas e di Swin dovevano rimaner chiusi da parte dell'Olanda. Ma del tutto diverso era il caso del San Lorenzo; e le pretensioni del Governo americano fondavansi sur un principio, che era stato confermato negli atti solenni de' maggiori Stati europei. Nei trattati fatti all'epoca del Congresso di Vienna si stabilì, che tutte le nazioni navigar potrebbero nel Meno, nel Necker, nel Reno, nella Mosella, nella Mosa, e nella Schelda; e poichè in questi trattati era intervenuta la Gran Bretagna, essi potevan riguardarsi come la manifestazione dell' opinion pubblica in Europa su questo oggetto. Quanto importanti fossero le pretensioni del Governo americano intorno ciò, e' si può conoscere dal fatto che ad otto Stati dell'Unione, e al territorio di Michigan importava grandemente; inoltre, le pretensioni erano legittimate dal diritto che aveano tutti i sudditi delle colonie inglesi, prima della guerra della indipendenza, alla libera navigazione di quel fiume, e che aveano ottenuta da' Francesi mediante

1) JEFFERSON, *Istruzioni ai Ministri degli Stati Uniti in Ispagna*, 18 marzo 1792. WAITE, *Giornali dello Stato* vol. X, p. 135-140.

gli sforzi riuniti della metropoli e delle colonie nella guerra del 1756. Gli Americani,quanto alla navigazion del fiume, aveano il diritto stesso che fu accordato agl' Inglesi sul Mississipì col trattato di Parigi del 1763, allorchè l' imboccatura e la parte inferiore del detto fiume trovavansi nel territorio di un altro Stato. Del rimanente le pretensioni degli Americani non potevano arrecar danno agl' interessi inglesi 1).

Il governo britanno opinava che le pretensioni degli Stati Uniti facean sorgere la questione, se potevasi sostenere che il pieno diritto di navigar sul San Lorenzo si confaceva con la pratica e col giure delle genti. I giuristi più celebri riguardavano il libero passaggio di una nazione sul territorio di un' altra vicina come un' eccezione ai diritti della proprietà ; costoro però distinguevano tra il passaggio sur un fiume, scorrente tra due paesi andando a perdersi nel mare, e il passaggio sopra ogni altra publica via. Per la qual cosa il Governo americano non potea sostenere le sue pretensioni,se non accordando ai sudditi britanni il diritto di navigare sul Mississipì e su l' Hudson, fiumi ne' quali potevano regolarmente arrivare le merci del Canadà, vuoi per terra, vuoi per il veicolo artificiale dei canali di nuova Iork e dell' Ohio. Ma per restringere siffatto principio, che poteva produrre così gravi conseguenze, i pubblicisti si erano creduti obbligati a limitare esso diritto al caso d' *innocente utilità*, e di appellarlo *diritto imperfetto*.Del resto, nè negli autori, nè nelle convenzioni stabilite nel Congresso di Vienna, circa la navigazione de'grandi fiumi di Alemagna,vi si trovava teorica alcuna che giustificar potesse la dottrina di un diritto naturale che era sostenuta dal Governo americano.Di fatto le suddette convenzioni erano conseguenza di un vicendevole consentimento nascente dalla utilità de'diversi Stati rivieraschi de'fiumi; e la stessa cosa era stata di diversi regolamenti convenzionali fatti per la navigazione del Mississipì. E al motivo addotto dagli Stati Uniti, quanto al diritto che loro spettava mercè dello acquisto del San Lorenzo fatto dalla metropoli e dalle colonie, il Governo britannico rispondeva che se un tal diritto fosse mai esistito, necessariamente avrebbe dovuto finire col trattato del 1783, con cui la indipendenza americana era stata riconosciuta, e che stabilì la divisione de' possedimenti inglesi ed americani nel Nuovo Mondo 2).

Il Governo degli Stati Uniti da parte sua rispondeva a tali argomenti, che se il San Lorenzo era riguardato (e forse sarebbe giusto) come uno *stretto* congiungente due mari navigabili,non sarebbe difficile cosa finir la controversia. Di fatti il diritto di navigare sur uno stretto necessariamente deve essere accordato a tutti, poichè tutti han diritto a navigar pe'mari.Però tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra era diviso il diritto di navigare sur i grandi laghi, e questi erano riuniti all'Oceano a mezzo del San Lorenzo : laonde non era giusto che l' uno Stato proibisse all' altro di navigar su questo fiume, messo dalla natura come un facile veicolo. Di poi il Governo americano dimostrò che egli non chiedea cosa che in simil caso non fosse pronto ad accordare. Però bisogna distinguere, egli diceva, i fiumi che han la sorgente e la foce nello stesso paese, da quelli che scaturiscono nel territorio di uno Stato, e poi

1) *British paper on the navigation of the Saint-Laurente—Congress documents* n. 43.

2) *Documenti riguardo alla navigazione del San Lorenzo.* n. 45.

hauno il corso inferiore e le foci in un altro. Nel primo caso il diritto di permettere, o no, la libera navigazione, appartiene unitamente al Sovrano di quel tale paese; mentre nel secondo la facoltà di navigare era un diritto naturale degli abitanti della parte superiore, a cui non poteva essere arbitrariamente negato da quelli della contrada inferiore. I trattati,che intorno a ciò si fecero nel Congresso di Vienna,non provavano affatto che esso era un diritto convenzionale, anzichè un diritto naturale; conciossiachè spesse volte avviene che per cansar controversie si dànno anche certe regole per un diritto naturale; e, così verbigrazia su la navigazion dell' Oceano sono stati fatti infiniti trattati e regolamenti. I regolamenti, i patti del trattato di Vienna, e altri simili atti diplomatici, debbono essere riguardati siccome un omaggio al Supremo Legislatore dell' universo, francando le opere sue dagli ostacoli, a cui spesso sono state arbitrariamente sottoposte 1).

§ 22. — *Intervento delle grandi Potenze europee nelle interne bisogne degli altri Stati.*

Abbiamo osservato nelle disposizioni del Congresso quanta preponderanza aveano le quattro maggiori Potenze, la Gran Bretagna, la Prussia,l'Austria e la Russia;le quali si facean salva la facoltà di potere a lor piacimento disporre de' territorî che la Francia coll' istesso trattato rinunziava. Gli sforzi delle colleganze fatte dalle grandi monarchie europee contro la Francia al cominciar della rivoluzione del 1789, finalmente finirono con una alleanza, detta perpetua, tra le accennate quattro Potenze, in cui eziandio vi entrò la Francia nel Congresso di Aquisgrana nel 1818 *a*). La quale alleanza costitui una specie di supremo magistrato delle dette Potenze circa le faccende internazionali dell'Europa, senza però essersene mai precisamente stabilito e l'estensione e l' oggetto. Quelle stesse Potenze che aveano anche composta l'unione conosciuta col nome di Santa Alleanza, cioè l' Austria, la Russia e la Prussia,diventarono le interpreti di questa nuova colleganza,che mirasse a stabilire tra gli Stati europei un perpetuo sistema d' intervento, affin di prevenire qualunque cambiamento nella forma interna de' rispettivi loro governi, allorchè cotali cambiamenti potrebbero essere riguardati come dannosi all'esistenza delle monarchiche istituzioni, ristabilite con le legittime dinastie delle Case oggidì regnanti. Siffatto diritto generale d' intervento talvolta è stato applicato alle rivoluzioni popolari, quando il Sovrano regnante non concedeva volontariamente quella forma di governo che era richiesta, ovvero non l'aveva confermata con la sua ratificazione data in condizioni che mostravano non aver subito violenza alcuna. Le stesse Potenze alleate di poi estesero il diritto d'intervento ad ogni perturbamento rivoluzionario,riguardandolo come dannoso nelle sue conseguenze sia prossime,sia remote, in generale all'ordine sociale dell'Europa, ovvero alla privata tranquillità degli Stati vicini.

§ 23. — *Intervento nella rivoluzione napoletana del* 1820.

Quanto sia tornato indarno ogni saggio per istabilire nel codice in-

1) *Lettera del segretario Clay al signor Gallatin ministro americano a Londra* 15 giugno 1826 sessione 1827-28 n. 43.

a) Ved. in fine *Raccolta de' Trattati. Il Trad.*

ternazionale un principio generale e invariabile circa l'intervento, gli è chiaro dagli avvenimenti che tennero dietro al Congresso di Vienna. Egli è impossibile dare una regola assoluta intorno a ciò, e ogni altra sarà sempre indeterminata, e soggetta allo abuso che ne faranno le umane passioni nella applicazione pratica. I provvedimenti dati dall'Austria, dalla Russia e dalla Prussia ne'Congressi di Troppau e di Laybach, circa la rivoluzione napoletana del 1820, dal Governo britanno furono riguardati come fondati sopra principî, i quali presentavano alle grandi Potenze della terraferma un perpetuo pretesto d'intervento nelle interne faccende degli altri Stati europei. Principî, che il Governo inglese fermamente negò di riconoscere, non solamente pel motivo che la loro esecuzione, se vicendevolmente avvenisse, sarebbe in opposizione alle leggi fondamentali della Gran Bretagna, ed anche perchè non senza grave pericolo si potrebbero ammettere come parte di un sistema di diritto internazionale. Nel dispaccio, che per tal cagione spedì a tutti i suoi rappresentanti diplomatici, il Governo inglese stabilì che, quantunque nessun Governo sarebbe per opporsi a mantenere il diritto d'intervento di ogni Stato, quando e la tranquillità e i principali suoi negozî in modo grave e prossimo ne fossero in pericolo a cagion degli interni avvenimenti di un altro Stato; tuttavia riguardava l'ammissione di cotal diritto non potersi diversamente giustificare, se non a motivo di urgentissima necessità, e da questo dover essere limitata e regolata: in oltre dichiarava, non ammettere affatto che questo principio dovesse applicarsi generalmente e illimitatamente a tutti i turbamenti politici, bensì doversi stabilire i casi la cui particolare importanza lo richiedessero, e non che potesse anticipatamente esser fondamento di un'alleanza. L' esercizio di siffatto diritto era riguardato dal Governo Inglese come una eccezione ai più essenziali principî; eccezione che non può esser ammessa se non in occorrenze speciali; ma nel tempo stesso egli considerava essere impossibile, senza esporsi ai più gravi rischi, definire l' eccezioni accennate, e di ammetterle nell' ordinaria diplomazia degli Stati, ovvero in un sistema del diritto delle genti 1).

§ 24. —*Intervento della Francia nella rivoluzione di Spagna nel* 1822.

Il Governo inglese nè meno acconsentì a'provvedimenti dati nel Congresso di Verona del 1822, e che produssero finalmente l'intervento armato della Francia, approvato dall' Austria, dalla Russia e dalla Prussia, nelle faccende interne della Spagna, che cagionò l' atterramento della costituzione delle Cortes. Il Governo britanno esprimevasi così:

« Tanto a sè, quanto alle altre Potenze, il Governo inglese nega il diritto di chiedere che un altro Stato indipendente mutasse in alcuna parte l' interno suo reggimento, minacciando ostilità, in caso di diniego. La rivoluzione spagnuola, a parere del Governo inglese, non importava un diretto ed imminente pericolo, che giustificar potesse un intervento armato. L' Inghilterra e le altre Potenze maggiori dell' Europa primitivamente eransi collegate col fermo scopo di liberare la terraferma dal dominio militare della Francia: il quale dominio distrutto, dovea starsi allo stato di possesso stabilito dalla pace, protetto dall'al-

1) Dispaccio circolare di lord Castlereagh segretario di Stato per gli affari stranieri, del 19 gennaio 1821. *Annual register*, vol. LXII, p. II, p. 737.

leanza. La quale non avea affatto per fine un unione da dominare in sull'orbe intero,ovvero invigilare su le interne faccende degli altri Stati. La Spagna non avea dato prova di avere intenzione d' invadere il territorio della Francia ; sedurne gli eserciti ; ovvero segretamente operare contra le sue politiche istituzioni ; sicchè, ogni turbamento interno, rimanendo ne' confini della Spagna, il Governo inglese opinava non esser cagione d' intervento straniero. In sul finire del secolo passato, e sul principiare del corrente tutta Europa si collegò contra la Francia,non a motivo dei mutamenti che credette necessarî arrecare alle sue interne instituzioni politiche e civili,ma perchè essa mirava a propagare con le armi,in su le prime i suoi principî, e indi il suo impero 1)».

Nell' istessa occasione la Gran Bretagna e gli Stati Uniti di America protestarono contra il diritto che le Potenze alleate si arrogavano di intervenire nelle controversie tra la Spagna e le sue colonie ribellate. La Gran Bretagna dichiarò rimanersene neutrale, continuando la guerra ; aggiungendo che riguarderebbe come una quistione del tutto nuova,se alcuna Potenza straniera soccorresse la metropoli; e in questo caso essa risolverebbe in modo che a sè importerebbe ; che non farebbe convenzione alcuna con cui si obbligasse sia a negare, sia a rifiutare di riconoscere l' indipendenza delle colonie spagnuole, ovvero ad aspettare indefinitamente che la Spagna e le colonie si rappacificassero ; che se alcuna Potenza straniera intervenisse o con armi, o con minacce,sarebbe cagione di farle riconoscere senza indugio la indipendenza delle colonie 2).

Da parte sua l'Unione Americana dichiarò che ogni prova delle Potenze alleate europee nel fine di estendere in America il loro speciale sistema politico,dovrebbe esser considerata come dannosa alla pace, e alla sicurezza della Unione;la quale non era intervenuta,nè interverrebbe in pro delle colonie ancor dipendenti dalle Potenze europee ; però ogni intervento, nello scopo di opprimere i Governi riconosciuti indipendenti dalla Unione, ovvero ogni altro modo di operare contro di essi,sarebbe considerato come una manifestazione di atto ostile all'Unione. La quale, nel tempo stesso che riconosceva i nuovi Governi, avea dichiarato rimanersene neutrale ; purchè non sopravvenissero avvenimenti tali che, a suo opinare, e per sua garentia, non la costringessero a mutar condotta. Che lo stato delle cose europee non stava ancora su salde fondamenta,era dimostrato dagli ultimi avvenimenti della Spagna e del Portogallo; e chiara prova n'era che le Potenze alleate si videro costrette, appoggiandosi ad un principio di lor pro, ad intervenire con le armi nelle faccende interne della Spagna. Quanta estensione cotal principio d' intervento prender potrebbe, era cosa che premeva di conoscere agli Stati indipendenti, retti a governo diverso da quello delle Potenze collegate, e specialmente alla Unione di America, la cui politica, verso l' Europa, non era giammai venuta meno dal modo come la si era manifestata ne' diversi periodi della guerra, che per tanto

1) Dispaccio confidenziale di lord Castlereagh intorno le faccende di Spagna partecipato alle corti alleate nel maggio 1823. Lettere del sig. Canning segretario di Stato per gli affari stranieri a sir. C. Stuart del 28 gennaio e del 31 marzo 1823. *Annual register*, vol.XV—*Public documents*, p.99.

2) Protocollo di conferenza tra il sig. Canning e il principe di Polignac,del 9 di ottobre 1823. *Annual register*, vol. LXVI—*Public documents*, p. 99.

tempo avea agitato quella parte del mondo. Fu sempre ogni suo principio non intervenire affatto nelle faccende interne degli Stati europei; e sempre ha avuto per legittimi Governi, quelli che fossero costituiti; con essi ha scambiato delle amichevoli relazioni, premurosa a conservarle mercè di una condotta e ferma e leale, e curando di accoglier le giuste rimostranze, e di non tollerar giammai offesa veruna. Ma ben altrimenti andava la bisogna circa l'America. Egli era impossibile che estender potessero il loro sistema politico sopra alcuna parte della terraferma americana, senza porre in pericolo la pace e il ben essere della Unione; la quale per tal cagione non potea affatto rimanersene indifferente a tale intervento, in qualunque modo avvenisse 1).

§ 25. — *Intervento dell' Inghilterra nel Portogallo* (1826).

Contro l'intervento della Francia negli affari interni della Spagna protestò l'Inghilterra, però non imbrandì le armi a respingere la invasione dalla Penisola. La costituzione delle Cortes fu tolta, e restituito nell' assoluto potere FerdinandoVII. Nel 1825 morì Giovanni VI Re di Portogallo. La costituzione del Brasile stabiliva che quella corona non potesse mai riunirsi all' altra del Portogallo nella stessa persona, e D. Pedro risegnò quest'ultima in pro di sua figlia donna Maria, chiamando una reggenza al governo del regno durante la età minore della regina; nel tempo stesso concesse uno statuto costituzionale ai possedimenti di Casa Braganza. Il Governo spagnuolo, restaurato a pura monarchia, e temendo l'esempiodel pacifico stabilirsi d'un Governo costituzionale in uno Stato vicino, favoreggiò le pretensioni di don Miguel alla corona portoghese, e aiutava i partigiani dello stesso a mandare a male e la reggenza e lo statuto. Alcune bande di milizie portoghesi, partigiane del Pretendente, disertate le bandiere, passarono in Ispagna ben accolte, e soccorse da quei pubblici uffiziali; e, questi conniventi, concertati i modi, inanimirono quelle ad ostili scorrerie sul territorio portoghese. In questo stato di cose la Reggenza portoghese, valendosi degli antichi trattati di alleanza e di amistà, chiese al Governo britanno soccorsi di milizia, contro la ostile aggressione spagnuola. Il Governo inglese, accogliendo la dimanda, e spedendo un corpo di milizie in difesa del Portogallo, dichiarò che la Costituzion portoghese era stata riconosciuta come data da legittima potestà, e che doveasi raccomandare agl' Inglesi perchè favorevolmente accolta da ogni ceto della nazion Portoghese; però non conveniva alla nazione inglese di costringere la portoghese sia che avesse rifiutato lo statuto, sia che tra gli stessi Portoghesi sorgesse contraria opinione circa la opportunità, e la convenienza di quello. Gli Inglesi, obbligati da antichi e moderni trattati, andrebbero in Portogallo; e, stando colà, come non proteggerebbero che con la forza si ristabilisse l'accennata costituzione, così preverrebbero qualunque modo che mirasse a porvi ostacolo. La Spagna, favoreggiando e aiutando il partito opposto al costituzionale, violava direttamente le promesse che molte e replicate volte avea fatte al Governo inglese che la premurava a non intervenire. L' Inghilterra avea per unico scopo di ottenere una leale esecuzione de' suoi obblighi. Particolarità essenzialmente diverse

1) Messaggio del Presidente al Congresso del 2 dicembre 1823. *Annual register*, vol. LXV—*Public documents*, p.193.

presentava la non guari precedente invasione francese nella Spagna, perciocchè mirava a togliere la costituzione spagnuola; e la Francia, con intaccare la indipendenza della Spagna,avea presentata ragion di guerra alla Gran Bretagna. La quale, attenendosi ad una politica convenienza, eziandio avrebbe avuto il diritto d'intervenire; ma obbligo non avea, come pel Portogallo, pattovito con trattati. Per la Spagna, se credea conveniente romper la guerra,poteva;al contrario il suo intervento in Portogallo era un dovere, se non volea violare i principî della fede politica e dell'onor nazionale 1).

§ 26 — *Alleanza tra l'Inghilterra, la Francia, la Spagna e il Portogallo* (1834).

Agli accennati avvenimenti, a cagion delle pretensioni di don Michele al trono, contro i diritti di D.ª Maria, riconosciuti dalla Francia e dalla Gran Bretagna, seguì la guerra civile nel Portogallo. Carlo IV di Spagna nel 1798, sotto il ministero Florida Blanca avea fatto rivivere l'antica legge spagnuola in pro della successione feminile alla corona.Tale atto, annullante la prammatica di Filippo V del 1713, fu promulgato e confermato da Re Ferdinando VII nel 1830, il quale nel 1833 raccolse le Cortes del regno per giurare fedeltà alla sua figliuola l'infanta Maria Isabella Luigia, divenuta erede del trono.L' infante don Carlo, rifugiatosi in Portogallo appo don Michele,negò il giuramento, e protestò su'diritti che egli e i suoi successori aveano alla corona spagnuola, mancando discendenza mascolina a Ferdinando. I Re di Napoli e di Sardegna anche protestarono contro il nuovo ordine di successione stabilito con la prammatica del 1830, e contro l' assemblea raccolta per giurare fedeltà a Maria Isabella Luigia.Nel 1833, morto Ferdinando VII, la regina madre, Cristina, eletta Reggente del regno col testamento del marito, si pose a capo del Governo in nome della sua figlia di età minore. La guerra civile continuava nel Portogallo, e i due pretendenti don Michele e don Carlo fecero causa comune ne' due regni. Don Pedro avea abdicato la corona imperiale del Brasile, e corse in Portogallo a sostenere i diritti di sua figlia donna Maria. La Francia e la Gran Bretagna lo riconobbero come reggente; e queste aveano anche riconosciuto la successione della infanta Maria Isabella Luigia, e il governo della Regina reggente.Il Governo spagnuolo fe'intervento armato in Portogallo in pro di donna Maria. In questo stato di cose tra l'Inghilterra,la Francia,la Spagna e il Portogallo fu conchiusa una convenzione nel 22 di aprile 1834, che si denominò il trattato della quadruplice alleanza. Nel principio di questo trattato si diceva «La Maestà della Reggente di Spagna,durante la età minore della sua figliuola donna Isabella II regina di Spagna; e La Maestà Imperiale del Duca di Braganza, reggente del regno di Portogallo e degli Algarvi, in nome della Regina donna Maria II, profondamente convinti che il vantaggio delle due corone, e la tranquillità de' rispettivi loro Stati esigono che prontamente ed energicamente adoperassero i loro sforzi uniti per far cessare le ostilità, che, primamente dirette contro il trono di Sua Mae-

1) Discorso del sig. Canning alla Camera de'Comuni il dì 11 di dicembre 1826. *Annual register*, vol.LXVIII, p.192. *Revue étrangère et français de legislation, et d'economie politique*, IV année, p. 161-174.

stà Fedelissima, forniscono di appoggio e di aiuto un partito contro la corona spagnuola; e le LL. MM. desiderando nel tempo stesso dare tutti i provvedimenti necessarî a garantire a'loro sudditi i vantaggi della pace interna, e raffermare, mercè di vicendevoli rapporti, l'amicizia che esse desiderano stabilire e assodare tra i due Stati, hanno stabilito unire le loro forze con lo scopo di costringere l' infante Don Carlo di Spagna a lasciare il territorio spagnuolo.

« In conseguenza di siffatto accordo, le LL. MM. reggenti son ricorse alle MM. del Re de' Francesi, e del Re del regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, e le sopradette MM., ponendo pensiero quanto loro mai sempre importa di garentire la monarchia spagnuola; ed essendo vivo desiderio de'loro animi prender parte alla pacificazione della Penisola, come di tutte le altre parti dell'Europa; e S. M. Britanna in oltre facendo considerazione su le speciali obbligazioni nascenti dall'antica sua alleanza col Portogallo;le sopradette LL.MM. han consentito di prender parte al trattato proposto». Nel quale si contenevano le seguenti disposizioni:

« Art. 1.° S. M. Imperiale il Duca di Braganza, Reggente del regno di Portogallo e degli Algarvi ecc. si obbliga a porre in opera ogni mezzo a lui possibile per costringere l' infante don Carlo ad abbandonare gli Stati portoghesi.

« Art. 2.° S. M. la Regina reggente di Spagna, ecc. essendo con l'atto presente invitata e richiesta da Sua Maestà Imperiale il Duca di Braganza; ecc. e avendo inoltre ricevuti giusti e gravi motivi di rimostranze contro l' infante don Michele, circa l' appoggio e la protezione data al Pretendente alla Corona spagnuola, si obbliga a far entrare sul territorio portoghese un corpo di milizie spagnuole, tra le due parti di poi stabilendosene il numero, perchè assieme a quelle di S. M. Fedelissima operassero; e per soprappiù S. M. la Regina reggente assume ad obbligo che le dette milizie avranno le paghe dalla Spagna,e senza alcun peso da parte del Portogallo; il quale le riceverà e tratterà, sotto gli altri rapporti, nel modo stesso che sono quelle di S. M. Fedelissima: e S.M. la Regina reggente si obbliga ancora che le dette milizie sgombreranno il territorio portoghese, subito che si sarà conseguito lo scopo, cioè che gl' Infanti non vi siano più, e qnando la dimora di esse milizie in Portogallo non sarà più richiesta da S.M. Imperiale il Dnca Reggente in nome della Regina donna Maria II.

« Art.3.° S.M.il Re del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda si obbliga, mediante nna squadra navale, a prender parte e cooperare alle operazioni che dovranno farsi dalle milizie spagnuole e portoghesi conformemente ai patti del presente trattato.

« Art. 4.° Nel caso in cui la cooperazione della Francia sarà stimata necessaria dalle alte parti contraenti, per raggiungere compiutamente lo scopo del presente trattato, S. M. il re di Francia si obbliga fare a tal riguardo, quanto di comune accordo sarà stabilito tra sè e le tre sue auguste alleate.

« Art. 5.° È stato convenuto tra le alte parti contraenti, che,in conseguenza de' patti contenuti ne' precedenti articoli, immediatamente sarà pubblicata una dichiarazione, annunziante al Portogallo i principî e lo scopo dei patti di questo trattato, e S. M. I. il Duca reggente ec. nutrendo un sincero desiderio di cancellare ogni ricordanza del passato, e di raccogliere attorno il trono di S. M. Fedelissima tutta la nazione,

su la quale la divina Provvidenza l'ha eletta a regnare; dichiara esser sua intenzione largire nel tempo stesso un generale e compinto perdono a favor di tutti i sudditi di S. M. Fedelissima, i quali, in un certo tempo che sarà stabilito, faranno atto di sommessione; e S.M. I.il Duca reggente ecc. dichiara eziandio essere sua intenzione mallevare all'infante don Michele, dopo aver abbandonati gli Stati di Spagna e di Portogallo, una rendita confacente alla sua nascita ed al suo grado.

« Art. 6.° S. M. la Regina reggente di Spagna, durante l'età minore della figliuola donna Isabella II, coll' art. presente dichiara, esser sua intenzione mallevare all'infante don Carlo, dopochè avrà abbandonato gli Stati portoghese e spagnuolo, una rendita confacente alla nascita e al grado di lui ».

Tanto per la forza morale con questo trattato dato alla fazione di donna Maria di Portogallo, quanto per gli sforzi combinati delle milizie delle due Regine e de' loro ausiliari stranieri, gl' Infanti don Carlo e don Michele furono costretti a uscir da quello Stato. Ma don Carlo, il quale dalle Cortes era stato dichiarato decaduto, una a suoi discendenti, dal diritti di successione, quinci essendo comparso a capo degl' insorti di Navarra, gli ambasciadori spagnuoli in Parigi e in Londra chiesero ad ambidue i Governi una dichiarazione sul valore del trattato del 22 di aprile. Entrambi risposero, che non essendone ancor compiuto lo scopo, rimaneva in pieno vigore, e doveva essere esattamente eseguito; che gli articoli, compilati riguardo alla condizione in cui si trovava il Portogallo, sarebbero estesi ed applicati alle attuali occorrenze della Spagna, nel modo che le quattro Potenze meglio crederebbero, e intorno alla qual cosa subitamente si occuperebbero. Da questi nuovi negoziati fu stabilito un trattato di patti aggiunti al trattato del 22 di aprile. Nell' esordio del detto atto aggiunto, sottoscritto il 18 di agosto 1834, si dichiarò che le quattro parti contraenti del primo trattato: « avendo fatto ponderata considerazione su i recenti avvenimenti nella Penisola; ed essendo pienamente convinte che nel nuovo stato di cose son diventati necessari nuovi provvedimenti per compintamente conseguire lo scopo del suddetto trattato; hanno convenuto i seguenti patti, aggiunti al trattato del 22 di aprile 1834.

« Art. 1.° S. M. il Re de'Francesi si obbliga a dare, nella parte dei suoi Stati confinanti con la Spagna, i provvedimenti più opportuni per impedire che dal territorio francese non sieno mandati soccorsi di uomini, di armi ovvero di munizioni da guerra agl' insorti in Ispagna.

« Art. 2.° S. M. il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d' Irlanda si obbliga dare a S.M. Cattolica ogni soccorso di armi e di munizioni da guerra, di cui S.M. Cattolica potrà far richiesta; e in oltre darle delle squadre navali, se ne avrà bisogno.

« Art. 3.° S.M. I. il Duca di Braganza, reggente del Portogallo e degli Algarvi ecc. essendo di pieno accordo co' suoi augusti alleati, e desiderando di mostrarsi riconoscente agli obblighi contratti da S. M. la Regina reggente di Spagna, coll' art. II del trattato del 22 di aprile 1834, si obbliga di prestare assistenza, presentandosene la necessità, a S. M. Cattolica, con tutt' i mezzi che sarebbero in poter suo, nella forma e nel modo che in seguito saranno convenuti tra le suddette LL. Maestà.

« Art. 4.° Gli articoli precedenti avranno il valore stesso, e le medesime conseguenze, che se fossero stati parola per parola inseriti nel

trattato del 22 di aprile 1834; e saranno considerati come facienti parte del detto trattato » ecc.

Questi articoli aggiunti non solamente furono eseguiti dall' Inghilterra, che forniva di armi ed aiutava con isquadre navali il Governo spagnuolo; ma per ordine del Consiglio, a dì 10 di giugno 1835, S.M. Britanna dava facoltà ai suoi sudditi potere ingaggiarsi al servizio militare di S. M. Cattolica. Quindi un corpo di volontari fu cernito in Inghilterra, comandato dal colonello Evens membro della Camera dei Comuni. Nel dì 28 dello stesso mese tra Francia e Spagna si conchiudeva una convenzione, con cui si stabiliva che la legione straniera passava ai servigi della Regina reggente. Con la medietà del Governo inglese già era stato conchiuso un patto tra i Generali delle due fazioni combattenti in Ispagna per lo scambio de' prigioni. In quell' istesso tempo la Francia e l'Inghilterra di accordo provvidero quanto alle crociere su le costiere della Spagna.

Una proposta, fatta da lord Mahon sull' accennato ordine del Consiglio, fece sorgere un dibattimento nella tornata del 24 di giugno del Parlamento britanno. In su le prime l' oratore cominciò con affermare la legalità del dett' ordine, ed egualmente opinava che il Governo inglese dovea mostrarsi generoso alleato dello spagnuolo, e adempire alle obbligazioni contratte con gli articoli del trattato aggiunto del dì 10 di agosto 1834. Non esser suo intendimento esaminare la politica del trattato della quadruplice alleanza, le cui obbligazioni erano state adempiute con la più scrupolosa lealtà dall' ultimo ministero, senza curarsi delle cagioni politiche che cotal provvedimento aveano fatto dare. Però questa lealtà non costringeva che si desse appoggio alla regina spendendovi l' Inghilterra e sangue e denaro. Ed anche in questo senso, interpretando il trattato, sarebbe stata cosa da preferirsi che il Governo inglese avesse spedito in Ispagna milizie e officiali eletti e pagati dal Re, anzicchè delle bande ragunaticce di mercenari. Dalla rivoluzione del 1688 fino all' anno 1819, non erano avvenuti fatti per i quali un tal ordine si fosse dato; e quando si tentò metterlo ad effetto per l' America del Sud, colla risoluzione (*bill*) intorno alle leve straniere di quest' ultimo anno, fu subitamente represso.

Ei pensava che praticare in Inghilterra un sistema di milizie mercenarie, tornava a disonore del Governo, e a nocumento del paese. Il soldato non può giustificare l' esercizio del suo onorato mestiere, se non quando l' adopera in difesa della sua patria, tranne alcune eccezioni, che si hanno dallo esempio di uomini esiliati dalla loro terra natale, come i Giacobiti inglesi nel secolo scorso, e i patrioti polacchi a' giorni nostri; però non consentirebbe giammai che in Inghilterra si ponesse in usanza il sistema de' Condottieri, indegno della presente civiltà. Il nobile oratore ponea fine al suo discorso, chiedendo che fosse partecipata alla Camera una copia dell' ordine dato dal Consiglio, con cui permetteva ai sudditi britanni di porsi agli stipendî di S.M. la Regina di Spagna.

Il Ministro degli affari stranieri, lord Palmerston, rispose non si opporrebbe alla partecipazione de' documenti; però, egli era pienamente convinto, che quanto più si esaminerebbe la condotta del Governo in siffatta faccenda, tanto più degna della approvazione e della Camera, e del paese comparirebbe; e che consentirebbe ad ogni risoluzione che avesse di mira a render chiara l'opinione del parlamento e del pub-

blico circa i provvedimenti in parola. E sulle prime osservava, che quell' ordine essendo fondato sul trattato della quadruplice alleanza,e secondo il significato di questo sendo stato concepito, facea le maraviglie perchè il nobile oratore,passandosene sulle cagioni politiche che avean fatto pattovire quel trattato; poi altamente riprovasse quell'ordine, dato dal Consiglio, e che n'era il corollario. Il nobile oratore si era poggiato in su la ragione di non essersi precedentemente usato cotal mezzo. A ciò non contradiceva il ministro; però preferiva che il Governo britanno usasse de' provvedimenti conformemente a seconda delle necessità, de'negozi e dell'opportunità dei tempi presenti. Se ingiusta e mal avveduta era la condotta del Governo, i fatti precedenti non la farebbero nè giusta, nè avveduta; e preferiva eleggere un nuovo modo da segnirsi nell' avvenire, anzichè attenersi al passato che forse non riuscirebbe applicabile alle presenti occorrenze. Nelle quali, egli sosteneva,il Governo aver avuto di mira nel suo procedere gl'interessi del paese, e strettamente adempinto agli obblighi che avea assunti col trattato della quadruplice alleanza. Se anche l' Inghilterra, e la Francia avessero spediti in Ispagna corpi di milizie comandate da generali inglesi e britanni,sarebbe bisognato convenire nuovi patti per regolare una simile faccenda, ma certamente non si sarebbe uscito dallo intendimento del suddetto trattato; in questo caso la quistione sarebbe stata di opportunità, e non di diritto; ma non avrebbe potuto cader dubbio di andar lungi dal vero intendimento di un trattato conchiuso un anno dietro, presentato al Parlamento, e da questo non disapprovato. Premeva all' Inghilterra che vincesse la Regina di Spagna: importava al paese che l' alleanza, tanto felicemente conchiusa tra le quattro Potenze costituzionali dell'Occidente, fosse conservata,e quindi vincitrice rimanesse la bandiera della Regina di Spagna. Che se alcuno gli dicesse, che don Carlo salendo al trono, e riordinando le faccende interne del Governo, non che le relazioni al di fuori, conseguenze del suo innalzamento, giusta la ragion del trattato, sarebbe tanto prezioso alleato per l'Inghilterra, quanto se vincitrice la Regina: a costui risponderebbe non intender affatto nè gl'interessi britanni, nè la ragion del trattato.Egli è risaputo che, dopo la rivoluzione francese del 1830, due partiti eran sorti in Europa, non nemici, ma differenti, ciascuno co'suoi propri principî governantesi;e se non si era dato di piglio alle armi, era avvenuto perchè tutt' i Governi di Europa avean cercato di allontanare ogni cagione di romper a guerra.Ora per l'appunto uno de'principali scopi della quadruplice alleanza era la conservazione della pace, non solamente nella penisola iberica, ma in tutta Europa. La quale alleanza non costituita sopra progetti di nazionale ingrandimento, ovvero per offendere gli altri Stati, ma col desiderio di serbar la pace dell'Europa, come pure l' indipendenza delle Potenze che l'aveano pattovita, a parere del ministro era la miglior custodia della pace.

Rispondeva a lord Palmerston Sir Roberto Peel, che gli obbligi assunti coll' accennato trattato di alleanza erano: fornire d' armi la Spagna; permettere che il navilio spagnuolo potesse riparare ne'porti britanni; e, se gli avvenimenti ne farebbero d'uopo,soccorrere di forze navali la Spagna. Di quest' ultima obbligazione, avvegnachè stipulata nel trattato, era manifesto che il diritto delle genti ne renderebbe la esecuzione difficilissima;conciossiachè se non vi era una dichiarazione

di guerra, eseguendo l' obbligo di soccorrere con isquadre navali, sarebbe una diretta violazione delle leggi da tutte le nazioni riconosciute: serva di esempio una nazione neutrale che avesse bisogno di armi, ovvero che volesse trafficar di armi. Comunque si fossero i particolari obblighi del Governo britanno, non gli davan mica il diritto di ostacolare i negozî de'suoi sudditi, e d'impedire essa nazion neutra a ricevere le armi; come senza una solenne dichiarazion di guerra non si potevan catturare in mare i legni di un paese neutrale. Questa difficoltà, da ognun capita, e pienamente intesa tanto dal ministero, sotto di cui era stato sottoscritto il trattato della quadruplice alleanza, quanto da quello che gli venne di poi, indusse questo a limitar l' aiuto ad un invio di armi, non perchè resilisse dai patti del trattato, ma a cagion degli ostacoli, che anche insormontabili furono pel ministero precedente. Comprendeva che la Regina di Spagna, al par di ogni altro alleato della Gran Bretagna, ha diritto ad essere soccorsa. Era stata riconosciuta, importava poco da qual ministero; che il primo assieme di ogni Governo è, che gli obblighi contratti da un ministero, esser deggiono rispettati dal successore, quantunque di opposto partito; e quindi, egli, pur membro dell'amministrazione, l' avrebbe trovata inescusabile, se avesse resilito dai patti della quadruplice alleanza, o se non eseguiti in modo leale, onorevole e giusto. Fatta una tal dichiarazione, gli sarebbe permesso di opporsi alla politica di un particolare atto, che per la prima volta segnava nella storia moderna d'Inghilterra un intervento diretto nelle interne faccende di una nazione. Il Ministro degli affari stranieri aveva affermato che gl'interessi presenti dell'Inghilterra erano legati al raffermarsi della Regina di Spagna sul trono. Però troppo lungi era andato con l' induzione che avea tirato da siffatta condizione. Come limitare un tal principio? Vi sarebbe nazione a cui non si presentasse un pretesto per prender parte negl'interni negozî di una altra? Il principio generale finora dall' Inghilterra seguito è stato quello di non intervenire. Intanto sir Roberto Peel ammetteva, potervi essere delle eccezioni in alcuni casi particolari, sia a cagione di limitrofo territorio, sia a cagion di uno stato pericoloso, e di un interesse urgente. Ma col dire che a proteggere e sviluppare gl'interessi britanni, l' Inghilterra dovea calorosamente cooperare che si stabilisse e conservasse una forma qualunque di Governo, in un paese sito come la Spagna, a distrugger si verrebbe la regola generale di non intervenzione, e mettere la indipendenza di un debole Stato in balia di un potente vicino. E in questo caso, potrebbe anche chiedersi, che impedirebbe le Potenze settentrionali a parimenti intervenire a mano armata? Oppor si potrebbe forse che la spedizione approvata dal Governo inglese non era un diritto d'intervento nelle faccende spagnuole; ma in qual modo negar si potrebbe che permettere ai sudditi inglesi di porsi agli stipendî di uno straniero Governo, di organarsi in Inghilterra, non fosse un intervento armato in aiuto di esso Governo contro una sollevazione de' propri sudditi? Mentre ancor si discuteva la legge (*bill*) delle leve straniere, si faceva opposizione contro la facoltà concessa al Re di sospendere l' esecuzion della legge per ordine del Consiglio: che se una tal legge non esistesse, i sudditi inglesi a lor piacimento potrebbero entrare agli stipendi di un paese straniero, senza che se ne potesse far querela appo il Governo britanno, mentre se il Re avea la facoltà di sospendere l' esecuzion della legge rispetto a qualunque na-

zion guerreggiante,e'si poteva al Governo far carico della spedizione in discorso.

Lord Palmerston, rispondendo, diceva che l'oratore, avendo concesso che per la esecuzion del trattato della quadruplice alleanza era obbligata la fede nazionale ; chiedeva che la Camera facesse attenzione su i fatti che aveano accompagnato la sottoscrizione del trattato. Don Carlo e don Michele allora dimoravano sul territorio portoghese. Le pretensioni di don Carlo al trono di Spagna erano state rigettate da una potestà dall' universa Europa considerata come competente a dirimer la controversia. L'Inghilterra di poi avea riconosciuto il diritto della infanta donna Isabella alla corona spagnuola. A quest' epoca, il Governo spagnuolo avea intenzione di mandare in Portogallo, consenziente il governo di questo paese, alquante milizie, per costringere don Carlo ad uscire dal regno, ove cerniva un esercito per invader la Spagna. I due Governi della Penisola eran di accordo intorno a ciò ; era d'uopo che l'accordo fosse messo in atto con una convenzione, e fu stimato opportuno che in cotale assetto vi prendessero parte il Governo francese e il britanno. Fu conchiuso il trattato ; e il suo principale scopo, come nel preambolo di esso dicevasi, era quello di ristabilire la pace in tutta la Penisola; e il mezzo come ottenerlo fu dichiarato essere l'espulsione de' due infanti Don Carlo e don Michele dal territorio portoghese. Laonde egli era manifesto, avvegnachè il trattato fosse limitato alla sua pronta attuazione al territorio portoghese ; il suo posteriore scopo era quello di pacificare la intera penisola. Don Carlo comparve nuovamente in Ispagna;questo fatto fe' sorgere il bisogno di compilare gli articoli aggiunti al trattato. De' quali articoli il 2.° diceva : « S.M. il Re della Gran Bretagna e dell' Irlanda si obbliga « fornire S.M.Cattolica di ogni soccorso in armi e munizioni da guerra « che S. M. Cattolica potrà domandare, e di assisterla, essendone ne« cessità, con isquadre navali » — Or, facendo il comento a questo patto, lord Palmerston, diceva che tutti i pubblicisti si accordavano in sul principio,che uno Stato,quando facea di simili patti con un altro di fornirlo d'armi e munizioni guerresche, era riputato prender parte operosa alla guerra, in cui il suo alleato si trovava; e ribadiva maggiormente questo principio il patto di aiutare la Regina di Spagna con forze navali. Per la qual cosa, se opponeasi all'ordine del Consiglio d'identificare gl'interessi del Governo britanno con quelli del Governo spagnuolo, egli risponderebbe che questo effetto erasi già avuto con gli articoli aggiunti al trattato. Quanto alla osservazione fatta circa il pericolo di stabilire un fatto precedente in giustificazion dello intervento di altre Potenze, faceva solamente notare che l'intervento inglese avea origine da un trattato, destinato a propugnare i diritti di una Sovrana, riconosciuta dagli uffiziali del paese che ella governava : che non eravi pubblicista, il quale negasse,nel caso di una guerra civile, originata da una successione controvertita, o da una lunga ribellione, alle altre Potenze il diritto di allearsi, secondo che loro importava, ad una de' contendenti. Certamente l'esercizio di cotal diritto dipender dovea dalle occorrenze ; ma esso apparteneva ad ogni Stato che avesse voluto esercitarlo. Un Governo potea aiutare uno de' guerreggianti, un altro l'avversario ; ed entrambi doveano operare con piena conoscenza degli effetti della loro risoluzione. In somma il Palmerston sosteneva, che il partito preso non era fondato sopra verun nuovo

principio, e di non nuocere come fatto precedente; che la prudenza facea stabilire secondo i diversi casi quanto doveasi praticare; che nel caso presente egli propugnava che l'operato del Governo era in perfetto accordo col significato degli obblighi che avea assunti; che non era fondato sopra veruna innovazione di principi, e che era giustificato dal diritto delle genti generalmente approvato 1).

§ 27.— *Intervento delle cinque Potenze nella rivoluzione belga* (1830).

Abbiam già notato in qual modo i Governi francese e britanno aveano sostenuto il diritto d' intervento, come parti contraenti ne' trattati di Vienna, nelle faccende del regno di Polonia, e della città libera di Cracovia; e che il Governo britanno, negando d'intervenire, anche coi consigli, intorno alle risoluzioni della Dieta germanica del 1832, si avea fatto riserbo quanto al diritto. Riguardi di politica, di prudenza, e di opportunità solamente spinsero questi due Governi a desistere dall' applicare il diritto d' intervento alle accennate controversie 2).

Avvenuta la rivoluzione belga del 1830, i negoziati, che si aprirono a mezzo della Conferenza di Londra, presentano manifesti esempi dell'applicazione di cotal diritto a fin di conservare la pace generale, e conciliare, per quanto possibile, il novello ordine di cose coi patti de' trattati di Parigi e di Vienna. E poichè questi negoziati arrecarono gravi cambiamenti ai patti del 1814 e 1815, sarà pregio dell' opera farne un breve esame.

La Conferenza fu adita intorno questo litigio sulla proposta del Re de'Paesi Bassi, che le cinque grandi Potenze europee elegessero i loro plenipotenziari, i quali si adunerebbero in Congresso, affinchè trovassero il modo di conciliare le due grandi parti in che si era scisso il regno, e per dare una tregua, durante la quale, le cose rimarrebbero nello stato in cui si trovavano, e che finirebbe col sostituire altre convenzioni, che si pattovirebbero nello intervallo. In seguito di questa entratura, i plenipotenziari delle cinque Corti si raccolsero in conferenza a Londra il 4 di novembre 1830. Col primo protocollo costoro disposero che le Potenze, da loro rappresentate, avean risoluto di impedire ogni ulteriore spargimento di sangue, cessando dall' una e dall' altra parte le ostilità 3). A tal uopo le milizie delle rispettive parti doveano ritirarsi dietro la linea che separava pria dell' epoca del 3 di maggio 1814 i possedimenti delle Province Unite, da quelli che erano stati aggiunti all' Olanda per comporre il regno de' Paesi Bassi, conformemente ai trattati di Parigi e di Vienna.

Tanto il Re de' Paesi Bassi, quanto il Governo provvisorio del Belgio accettarono la proposta tregua.

Il Governo belga, accettando la tregua mostrò: «la sua speranza, che sentimenti di simpatia, destati dai patimenti del Belgio, decidessero lo incarico totalmente filantropico di cui avean commissione i plenipotenziari delle cinque grandi potenze. Il Governo provvisorio, caldeggiando una tale speranza e, per l'opposto, volendo conciliare l'indipendenza del

1) Hansard, *Storia parlamentare*, (3.serie) vol. XXVIII, p. 1133-1163.
2) Ved. §. 13, p. 290, § 14, p. 302.
3) I plenipotenziari erano il principe Esterhazy, il principe di Talleyrand, lord Albeerden, il barone Bulow, il principe di Lieven e il Conte di Mastuzewic.

popolo belga col rispetto dovuto ai diritti della umana specie,ringrazia le cinque Potenze dell'entratura presa di arrestare ogni spargimento di sangue, facendo cessare totalmente le ostilità tra il Belgio e l'Olanda 1)».

La Conferenza, col protocollo del 20 di decembre, dichiarò che coi trattati del 1814 e 1815, unendo il Belgio all'Olanda, le cinque Potenze aveano mirato a fondare un giusto contrappeso in Europa, e garentire la conservazion della pace. Però negli scorsi quattro prossimi mesi gli avvenimenti aveano apertamente dimostrato,che non si era mica riuscito tra i due paesi a quell' accordo che le Potenze volevano, e che in avvenire è impossibile ottenersi: che in tal modo trovavasi distrutto l'oggetto dell' unione, e quindi era mestieri ricorrere ad altro assetto, per effettuare l' intenzione, alla cui esecuzione dovea servir di mezzo siffatta unione. Ma che il Belgio, separandosi dall' Olanda, da parte sua con ciò non sarebbe affrancato dai doveri europei verso il regno dei Paesi Bassi, e dagli obblighi che i trattati gli avean imposti verso le altre Potenze. Per la qual cosa la Conferenza attenderebbe a dare nuovi provvedimenti da combinare la futura indipendenza belga co' patti de' trattati, nonchè con gli interessi, e la tranquillità degli altri Stati, e la conservazione del contrappeso europeo. Il perchè, la Conferenza, mentre continuava i suoi negoziati col plenipotenziario del Re de'Paesi Bassi, invitava il Governo provvisorio belga a spedire in Londra rappresentanti con instruzioni ed ampio mandato, per essere intesi e consultati circa i sopradetti ordinamenti, i quali però non doveano menomamente nuocere ai diritti che il Re de'Paesi Bassi,e la Confederazione germanica esercitavano sul granducato di Lussemborgo 2).

Il Re de' Paesi Bassi protestò contro di questa decisione e quanto la forma, e quanto l'intendimento. Quanto alla forma S.M. sostenne che, conformemente al protocollo del Congresso di Aquisgrana del 15 di novembre 1818, il suo ministro doveva essere chiamato a prender parte ai negozî, che direttamente importavano a'suoi Stati 3).Quanto all'intendimento, S. M. ammettendo che con suo desiderio si era raccolta la Conferenza di Londra, intanto negò che tal fatto desse alla Conferenza il diritto che co' suoi protocolli prendesse uno scopo totalmente opposto a quello, per lo quale era stata raccolta; e non che cooperare che i Paesi Bassi tornassero a tranquillità, in quella vece mirare a spartire il regno 4).

Il Governo belga ricusò di sottoporsi a siffatta decisione per quel

1) Martens, *Nuova Raccolta*, vol. X. Nuova serie continuata da Murhard, vol. I, p. 70, 76, 85.

2) Martens, v. IV, 124.

3) Il citato protocollo del Congresso di Aquisgrana dichiarò « che, se a meglio riuscire nel sopradetto scopo (la conservazione della pace generale) le Potenze, che hanno contrattato il presente atto,giudicassero necessario stabilire particolari riunioni, sia tra gli stessi augusti Sovrani, sia tra i rispettivi loro ministri, o plenipotenziari per trattare in comune de' loro bisogni, circa quanto si riferisce all'oggetto delle loro presenti deliberazioni; il tempo ed il luogo di siffatte riunioni saranno ciascuna volta anticipatamente convenuti con diplomatici dispacci; e che nel caso in cui queste riunioni avranno a scopo affari specialmente attenentisi alle bisogne di altri Stati europei, esse non avverrebbero che in seguito di un formale invito da parte di quegli Stati cui importano essi affari, e con l' espresso riserbo del loro diritto a prendervi parte direttamente,ovvero a mezzo di loro plenipotenziari ».

4) Martens, *Nuova Raccolta*, (cont. da Murhard) vol. I, p. 145, 144.

che riguardava il Belgio. Esso ammise che il Belgio indipendente da parte sua avea doveri europei da adempiere; ma negò che fosse obbligato dai trattati, ai quali era rimasto estraneo. Il Governo provvisorio chiese una pronta garenzia circa la libertà della Schelda, il possesso della riva sinistra di esso fiume, della intera Provincia del Limborgo, e del granducato di Lussemborgo,salvo le costoro relazioni con la Confederazione Germanica 1).

La Conferenza,nella tornata del dì 20 di gennaio 1831, fermò «le basi della separazione del Belgio dall' Olanda ». Il protocollo che in quel giorno fu compilato (art.1 e 2) stabilì i confini tra i due paesi conformemente si trovavano (*statu quo*) nel 1790, restando all'Olanda tutto il territorio che possedea pria di quest' epoca , e accordando al Belgio il rimanente de' possedimenti de' Paesi Bassi, tranne il granducato di Lussemborgo, il quale, da Casa Nassau posseduto per differenti ragioni, non pertanto dovea continuare a far parte della Confederazione germanica : salvo i vicendevoli scambî tra i due paesi a cura delle cinque Potenze. Coll'art. 3 furono applicate le disposizioni dell'atto finale del Congresso di Vienna, relative alla libera navigazione dei fiumi e delle riviere traversanti i territorî belgico e olandese. L'art. 5 dichiarò che il Belgio, racchiuso ne'limiti soprascritti, costituirebbe uno Stato neutrale ; che questa neutralità sarebbe garentita dalle cinque Potenze, e che il Belgio sarebbe obbligato a mantenerla verso gli altri Stati.

Col protocollo del 27 di gennaio la Conferenza *propose* ai due Stati degli aggiustamenti intorno le finanze, il commercio, e gli altri oggetti che la separazione tra i due Stati rendevano necessarî. I quali aggiustamenti dovevano in via amichevole conciliarsi tra i due Stati, e la conferenza offrì la *mediazione* dei cinque Governi per dirimere le controversie che sorgere potessero. Tali risoluzioni furono riunite a quelle del protocollo del 20 di gennaio, e confuse in un solo atto col titolo di « norme per istabilire la futura esistenza e indipendenza del Belgio ». Il protocollo del 27 di gennaio finì dichiarando da parte delle cinque Potenze che « senza recar nocumento ad altre gravi quistioni, senza decidere circa la sovranità del Belgio, loro appartiene (alle cinque Potenze) dichiarare che,rispetto ad esse,il Sovrano di questo paese deve necessariamente conformarsi ai principî d'esistenza dello stesso paese : con la personale loro condizione mallevare la sicurezza degli Stati vicini ; e quindi accettare gli aggiustamenti nel presente protocollo convenuti ; e di operare in modo da garentirne ai Belgi il possibile godimento 2) ».

Il principio di separazione, stabilito co' protocolli del 20 e27 di gennaio, pienamente fu accettato dal Re de'Paesi Bassi il dì 13 di febbraio. Con siffatta accettazione egli implicitamente ritrattava la sua protesta contro la Conferenza non competente a decidere circa la separazione del Belgio dal suo regno 3).

Nel 1.° di febbraio il Congresso belga fece protesta contro i suddetti protocolli. Il giorno stesso il Conte Sebastiani, ministro degli affari stranieri in Francia, scrisse una lettera al signor Breison, commessario del Governo francese a Brussella ordinandogli di non partecipare al Gover-

1) MARTENS, *Nuova raccolta di trattati*, vol. I, p. 142.
2) MARTENS, ID. *ibid.* p. 158-170.
3) NOTHOMB, *Storia della rivoluzione belga*, p. 72.

no belga il protocollo del 27 di gennaio. La suddetta lettera finiva così: » La Conferenza di Londra è una *mediazione*, ed è intenzione del governo del Re che essa non perda giammai cotal carattere ».

Il Congresso belga nella sua protesta dichiarò,non aver riconosciuto « la incombenza delle Confereuze di Londra, se non come totalmente filantropica, e diretta unicamente a impedire lo spargimento del sangue, senza affatto pregiudicare lo scioglimento delle quistioni politiche e territoriali; quistioni che al Congresso essenzialmente appartenevano,non che la loro diffinitiva conchiusione; altrimenti facendo, sarebbe una manifesta violazione del principio di non intervento; principio cardinale della politica europea, a conservazion della quale e la Francia e la Gran Bretagna specialmente nelle più solenni occasioni ne hanno presa l' entratura.

« Considerando non essere per mira di conquista e d' ingrandimento che il popolo belga comprende nel suo territorio il granducato di Lussemborgo, di Limborgo, e la riva sinistra della Schelda, ma in forza del diritto di postliminio, ovvero in conseguenza di cessioni;

« Che di fatto il granducato di Lussemborgo, e gran parte del Limborgo hanno appartenuto all' antico Belgio, e spontaneamente han preso parte al movimento del 1830;

« Che nel 1795, e di poi, l' Olanda ha ceduta la riva sinistra della Schelda, e i suoi diritti sul Limborgo, per possedimenti che presentemente tiene;

« Il Congresso protesta contro di qualunque linea di confine, e di qualunque obbligo che impor si volesse al Belgio senza il consenso della sua nazionale assemblea;

« Protesta in questo senso contro del protocollo della Conferenza di Londra del 20 di gennaio 1831,quanto a ciò che le Potenze vorrebbero imporre al Belgio, e si riporta al suo decreto del 18 di novembre 1830, con cui bandì l'indipendenza del Belgio, salvo le relazioni del Lussemborgo con la Confederazione germanica.

« In caso veruno sarà perrisegnare in pro de'Governi stranieri l'esercizio della sovranità che gli ha affidato il popolo belga, non si sottoporrà giammai ad alcuna decisione che distruggerebbe l' integrità del territorio, e smembrerebbe la nazionale rappresentanza: e ogni sempre chiederà da parte delle Potenze straniere l'osservanza del principio di non intervento 1) ».

Pochi giorni dopo di tale protesta, il Congresso nazionale elesse a Re de' Belgi il Duca de Nemours. Intanto la Conferenza di Londra aveva già, a mezzo di un protocollo rimasto segreto, stabilita l'esclusione dei duchi di Nemours e di Lussemborgo,poichè non si stava alle condizioni stabilite col protocollo del 20 di gennaio. Con altro protocollo del 7 di febbraio fu confermata siffatta decisione, la quale fu partecipata al Governo belga, eletto il Duca di Nemours. Il Governo francese da parte sua avea dichiarato, che se la scelta del Congresso belga sarebbe avvenuta in persona del Duca di Leutenberg, non l' avrebbe riconosciuto: e nel giorno 17 del mese suddetto il Re di Francia rifiutò la corona belga per suo figlio il duca di Nemours 2).

A dì 19 di febbraio la Conferenza espose nel 19.° suo protocollo qual

1) Martens, *Nuova raccolta*, vol. I, p. 182, 183.
2) Id *ibid.* pag. 159.

sistema fino allora avea seguito nella vertenza olandese belga. Il detto protocollo comincia col dichiarare che i plenipotenziari delle cinque Potenze aveano fatta attenzione sopra le diverse interpretazioni date a quello del 30 di dicembre 1830, e agli atti principali che in seguito erano stati dati. Le loro deliberazioni, essi dicevano, averli condotti a riconoscere unicamente « che, in riguardo allo stato delle cinque Corti,non che a motivo della pace generale, vero loro fine, e della civiltà europea, di porre in campo il gran principio del gius pubblico, di cui gli atti della Conferenza di Londra non han fatto che mostrarne una costante e salutare attuazione.

« Secondo tal principio supremo i trattati non iscemano mica di autorità, sieno qualunque le mutazioni che avvengano nell' interno organamento de' popoli. A giudicare dell' applicazione che di questo principio hanno fatto le cinque Corti, e ad estimare i provvedimenti da loro dati rispetto al Belgio, basta riferirsi all'anno 1814.

« In questo tempo le province belghe erano occupate dalle milizie dell'Austria, dell'Inghilterra, della Prussia e della Russia, e pieni diritti esercitavano su di esse questi Stati, allorchè la Francia rinunziò al possesso delle dette province. La qual rinunzia non fu a pro delle Potenze occupatrici ; sì bene mirava a più elevato fine. Allora, come oggi, le Potenze, al pari della Francia egualmente disinteressate nei loro progetti circa il Belgio, attesero alla disposizione, non mica alla sovranità, col solo intendimento di far partecipare le province belghe a stabilire un giusto equilibrio in Europa,e alla conservazione della pace generale. Questo pensiero stette loro in cima nelle posteriori loro determinazioni ; e fin d'allora le mosse di mallevare ai Belgi il doppio benefizio di libere istituzioni, e di un commercio a loro fecondo e di ricchezze e di sviluppo industriale.

« Si ruppero i legami dell'unione del Belgio coll' Olanda. Officiali corrispondenze non tardarono a convincere le cinque Potenze che i mezzi da prima stabiliti a conservare siffatta unione, non potrebbero presentemente rinnovarla, nè in avvenire serbarla ; e che ormai invece di confondere le affezioni e il benessere de' popoli, non porrebbe a fronte che odi ed ire; dal loro urto non farebbe scaturire che la guerra con tutti i suoi mali. Alle Potenze non apparteneva esaminare le cagioni del rompimento de' vincoli che esse aveano formato; però, rotti, era loro dovere di attendere al fine che si avean proposto quando li costituirono; non che di mallevare, mediante nuovi assetti, la tranquillità dell'Europa, di cui era anche fondamento l'unione del Belgio con l'Olanda. Dovere imperioso costringeva a ciò le Potenze; le quali aveano il diritto, e gli avvenimenti loro imponevano l'obbligo d' impedire che le province belghe, divenute indipendenti, non violassero nè la pace generale, nè l'equilibrio europeo.

« Un tal dovere faceva inutile ogni concorso straniero. Ad operar uniformemente,gli Stati non doveano far altro,che attendere ai trattati e a misurare quanti pericoli potrebbero nascere dalla inerzia e dal disaccordo tra loro. L'operato delle cinque Corti, affinchè cessasse la lotta tra l'Olanda e il Belgio, e il fermo loro proposito di por termine ad ogni mezzo,che tanto dall'una quanto dall'altra parte avrebbe avuto un carattere di ostilità,furono le prime conseguenze della uniformità delle loro opinioni circa il valore e i principî delle solenni transazioni che le avvincono.

« Cessò lo spargimento del sangue : l'Olanda, il Belgio, e anche gli Stati vicini sono anche loro obbligati per tale beneficio.

« Gli stessi principî ebbero una seconda applicazione nel protocollo del 20 di dicembre 1830.

« Nella esposizion delle ragioni, che mossero le cinque Corti, si aggiunse a tal atto la riserba de' doveri di cui il Belgio avrebbe obbligo verso l' Europa, ottenendo nel tempo stesso, giusta i suoi voti, e separazione e indipendenza.

« Ciascuna nazione ha diritti a sè particolari ; ma l' Europa ha pure il suo diritto , che è appunto l' ordine sociale.

« Il Belgio, divenuto indipendente, già trovava fatti e in vigore i trattati che governano l' Europa ; quindi dovea rispettarli, e non potea affatto infrangerli. Rispettandoli, si accomunava alla quiete e alle mire della gran comunanza degli Stati europei; infrangendoli, la guerra e la confusione ne sarebbe seguita. Un sì gran danno solamente le Potenze poteano anticipatamente frastornare; e poichè poteano, doveano far tanto : e curare che prevalesse la salutare massima che gli avvenimenti, i quali fan sorgere in Europa uno Stato novello, questo non acquista mica il diritto di sovvertire il sistema di cui diviene parte; che le mutazioni sopravvenute nella condizione di uno Stato antico non lo faculta acredersi sciolto da' precedenti vincoli. Massima accolta da tutti i popoli civili: massima che si lega allo stesso principio, secondo il quale gli Stati sopravvivono ai loro governi, alle imprescrittibili obbligazioni dei trattati, e a coloro che le contraggono; massima infine che non si scorderebbe senza far indietreggiare la civiltà, di cui felicemente sono e le prime conseguenze e le prime garenzie la morale e la pubblica fede.

« Il protocollo del 20 di dicembre fu l' attuazione di queste verità. Stabilì che la Conferenza attenderebbe a discutere e concertare i nuovi assetti, valevoli a combinare la futura indipendenza del Belgio coi patti de' trattati, con gl'interessi, e la tranquillità degli altri Stati, con la conservazione del contrappeso degli Stati europei.

« In siffatto modo le Potenze indicavano quale scopo doveano aver di mira: vi attesero fermi con pure intenzioni e con imparzialità. Mentre da un lato esse respingevano pretensioni che sarebbero in ogni conto inammissibili ; dall'altro esse ponderavano scrupolosamente tutte le opinioni che scambievolmente aveano dichiarate, tutti i titoli che vicendevolmente aveano prodotti.

« Da tal discussione, fatta su i diversi documenti partecipati dai plenipotenziari di Sua Maestà il Re de' Paesi Bassi, e dai Commissari belgi, ne seguì il protocollo diffinitivo del 20 di gennaio 1831.

« Egli era a prevedere che il primo ardore di una nascente indipendenza tenterebbe a rompere i giusti limiti de' trattati, e delle obbligazioni che ne derivano. Le cinque Corti nè tampoco poteano ammettere in pro de' Belgi il diritto di fare conquiste su l'Olanda, nè sopra altri Stati. Ma costrette a sciogliere quistioni di territorio essenzialmente in rapporto con le convenzioni e gl' interessi di loro, le cinque Corti, rispetto al Belgio, non istabilirono che le massime di cui esse a sè stesse si erano fatta una legge rigorosa. Sicurissimamente esse non oltrepassavano i limiti della giustizia e dell'equità, nè le regole di una saggia politica; allorchè, imparzialmente stabilendo i confini che il Belgio dall' Olanda separavano prima della loro riunione, negavano a quello la facoltà di invadere il territorio di questa; e negavano appunto tal

facoltà, perciocchè la riguardavano come sovvertitrice della pace, e dell' ordine sociale.

«Le Potenze doveano ancora deliberare intorno ad altre quistioni che si connettevano ai loro trattati, e che in conseguenza non potevano essere sottoposte a nuove decisioni, senza intervenirvi direttamente.

« Dopo il protocollo del 20 di dicembre 1830 le istruzioni e i pieni poteri dimandati dai Commessari belgi che sarebbero spediti a Londra, doveano estendersi a tutti i negoziati. Frattanto costoro giunsero senza sufficienti facoltà e senza informazioni sopra molti punti importanti, mentre le cose non ammettevano ritardo.

« Col protocollo del 27 di gennaio del 1831, lo Potenze, da un verso, nondimeno disaminarono ed enumerarono i pesi inerenti sia al territorio olandese sia al territorio belga, e dall'altro verso si restrinsero a *proporre* dei componimenti fondati sopra vicendevoli concessioni, e sopra i modi di serbare al Belgio i mezzi che hanno maggiormente contribuito alla sua ricchezza, e su la stessa pubblicità dei bilanci di previsione del Regno de'Paesi Bassi.

« In tali componimenti sarà sempre richiesta la mediazione delle Potenze; perciocchè senz' essa le parti contraenti non verrebbero a conchiusione, nè le convenzioni, alle quali ebbero una immediata parte le cinque Corti nel 1814 e nel 1815, potrebbero essere modificate.

« S. M. il Re de' Paesi Bassi, aderendo ai protocolli del 20 e 27 di gennaio 1831, ha risposto alle cure della Conferenza di Londra: sicchè il nuovo modo di esistenza del Belgio e della sua neutralità ricevettero una sanzione di cui non si poteva far di meno. Alla Conferenza altro còmpito non rimaneva che dare i provvedimenti relativi alla protesta fatta nel Belgio contra il primo degli accennati protocolli, tanto più importante, quanto che è fondamentale.

« In su le prime la detta protesta ricorre al diritto di postliminio, il quale non appartiene che agli Stati indipendenti, e quindi appartener non potrebbe al Belgio, poichè giammai è stato annoverato tra questi. La stessa protesta di poi fa menzione delle cessioni fatte ad una terza Potenza, e non al Belgio, che non l' ha ottenute, e che non può prevalersene.

« Evidente è la nullità di simili pretensioni. Le Potenze, lungi dal toccare menomamente il territorio delle antiche province belghe, non han fatto altro che dichiarare e serbare l'integrità degli Stati limitrofi: lungi dal circoscrivere i confini di queste province, vi hanno unito il principato di Liegi, che per lo addietro non ne facea parte.

« Del resto, tutto ciò che il Belgio poteva desiderare ha ottenuto: separazione dall' Olanda; indipendenza; sicurezza esterna; la sua neutralità e il suo territorio garentiti; libera navigazione de' fiumi che gli servono di sfogo, e tranquillo godimento delle sue nazionali libertà.

« Son questi gli aggiustamenti ai quali le proteste, di cui è parola, oppongono il progetto pubblicamente annunziato di non rispettare nè i territori, nè i diritti degli Stati limitrofi ».

Finiva il protocollo dichiarando:

1.° Che gli accordi, stabiliti col protocollo del 20 di gennaio 1831, sono accordi fondamentali e irrevocabili;

2.° Che l' indipendenza del Belgio non sarebbe riconosciuta dalle cinque Potenze, se non conforme alle condizioni ed ai limiti che risultano dai detti aggiustamenti;

3.º Che il principio della neutralità ed inviolabilità del territorio belga, giusta i limiti designati nel protocollo del 20 di gennaio, resta in vigore ed obbligatorio per le cinque Potenze ;

4.º Che le cinque Potenze riconoscono il pieno diritto di dichiarare che il Sovrano belga,mercè della sua condizione personale deve rispondere al principio di esistenza del Belgio ; satisfare alla sicurezza degli altri Stati ; accettare senza restrizione alcuna tutti gli accordi fondamentali, contenuti nel protocollo del 20 di gennaio, e nel tempo stesso mallevarne il tranquillo godimento ai Belgi.

5.º Che, adempite queste prime condizioni, le cinque Potenze continueranno ne' loro buoni officî perchè vicendevolmente fossero accettate, e poste in esecuzione con gli altri aggiustamenti divenuti necessarî per la separazione del Belgio dall' Olanda;

6.º Che le cinque Potenze riconoscono il diritto, mercè del quale gli altri Stati darebbero i provvedimenti che stimerebbero opportuni per fare rispettare, ovvero ristabilire la loro legittima potestà in tutti i paesi loro appartenenti, circa i quali l' accennata protesta mostra delle pretensioni, e che sono siti fuori il territorio belga dichiarato neutrale.

7.º Che il Re de'Paesi Bassi, avendo acconsentito senza restrizione, agli aggiustamenti relativi alla separazione del Belgio dall' Olanda, ogni operazione che il Governo belga facesse sul territorio dichiarato olandese col protocollo del 20 di gennaio, sarebbe riguardato siccome un ricominciamento della lotta, che le cinque Potenze hanno stabilito di far cessare 1)»..

La Francia per far venir meno nna candidatura alla corona belga, ostile alla sua novella dinastia, si era amicato il Congresso belga rifiutando di accettare il protocollo del 27 di gennaio. In conseguenza di questo progetto, essa per poco si separò dalle altre grandi Potenze rappresentate nella Conferenza. Il Conte Sebastiani, il 1 di marzo 1831, spedì al principe di Talleyrand, ambasciatore francese in Inghilterra, il quale avea sottoscritto il protocollo del 19 di febbraio, un dispaccio, con cui era incaricato dal Governo francese a partecipare officialmente taluni chiarimenti alla Conferenza di Londra.

Dicevasi in esso dispaccio: che il Governo francese non potrebbe ammettere il protocollo del 19 di febbraio, senza rigettare talune conseguenze,che esser potevano dedotte dai principî che conteneva: «Il Governo francese, si dicea, non si propone mica discutere i principî di diritto pubblico e delle genti che sono esposti nel protocollo del 19 di febbraio. Fra essi principî ve ne sono alcuni i quali hanno ottenuto il giusto consenso delle civili nazioni, in su le quali si adagia l' ordine regolare e pacifico dell' Europa, e che la Francia si compiace a riconoscere nella loro estensione. Però ve ne sono altri,i quali son suscettivi di controversia, e de' quali facil cosa ne sarebbe l' abuso. Senza venire ad un inutile dibattimento, quanto allo scopo che si ha, il Governo francese si limita a protestare contro di ogni principio, il quale raffermerebbe nn diritto d' intervento armato negli affari interni dei diversi Stati dell' Europa ».

Fatta qnesta riserva,il dispaccio continuava « approvando come giusta

1) Martens, cont. da Murhard, *Raccolta*, vol. 1, p. 197.

la regola, conforme alla quale la Conferenza avea diviso il territorio del Regno de' Paesi Bassi tra il Belgio e l' Olanda. Riconosceva che il granducato di Lussemborgo, sotto la dominazione di casa di Nassau dovea restare a far parte della Confederazione germanica. Ma il Governo francese proponeva di fare la confinazione tra l' Olanda, il Belgio e il granducato di Lussemborgo più precisa mercè di posteriori spieghe 1)».

I plenipotenziari delle altre quattro Corti risposero a siffatta partecipazione, accogliendo il consenso dato dal Governo francese alle basi generali, indicate nel protocollo in discorso, siccome un felice presagio della riuscita delle loro cure, e tanto più perchè erano persuasi che i dubbi, che il Governo francese sembrava frapporre intorno talune conseguenze del protocollo, potrebbero facilmente dileguarsi.

« Le osservazioni del Governo francese, essi dicevano, versano principalmente sopra i principî contenuti nel protocollo del 19 di febbraio, de' quali molti ne accetta con riserbo, e altri riguardando come suscettivi di controversia, e di cui facil cosa sarebbe abusarne, protesta contro di ogni principio, che stabilirebbe un diritto d'intervento armato nelle faccende interne degli Stati europei. Se fossero stati indicati i luoghi del protocollo che dal Governo francese si appuntavano, facil cosa sarebbe stata ai plenipotenziari delle quattro Corti mostrare non bene essersene capito il senso. Niun protocollo della Conferenza apre l' adito all' applicazione di un intervento armato nei negozi interni del Belgio, nè meno in caso di guerra civile, caso che tuttavia il Governo francese sembrava riguardare come un avvenimento autorizzante a farlo intervenire nelle bisogne interne di siffatto paese; intervento che ha manifestato voler esercitare se venisse eletto il duca di Leuctenberg.

« Col protocollo del 20 di gennaio la Conferenza ha stabilito quali dovranno essere i limiti della Olanda e del Belgio, separati che saranno; dichiarando che l' Olanda riprenderebbe l' intero territorio come era prima di unirsi al Belgio. Per consegnenza il protocollo, di cui parliamo, doveva naturalmente inchiudere il proposito delle Potenze di serbare integro cotal territorio contro di ogni aggressione da parte del Belgio.

« Da un altro lato, niuno Stato può arrogarsi il diritto di stabilire i suoi confini, e in questi comprendere anche il territorio de' suoi vicini, e sostenere che chi da siffatta usurpazione impedir lo volesse, intervenga nelle sue interne faccende ».

Il dì 4 giugno fu nominato re dei Belgi il principe Leopoldo di Sassonia Coborgo; il quale accettò la corona con la condizione, che il Belgio accetterebbe i diciotto articoli proposti con novello protocollo del dì 26 di giugno ; adempiuta siffatta condizione, il 21 di luglio il principe Leopoldo fu proclamato Re de' Belgi.

L' accennato protocollo del 26 di giugno modificò sotto molti riguardi le basi di quello del 27 di gennaio, circa la separazione, e in favor del Belgio; riservando di trattare con un posteriore negoziato tra il Re de' Paesi Bassi, e il novello Re de' Belgi la controversia circa il granducato di Lussemborgo. Il Re de' Paesi Bassi non accettò siffatto protocollo, e ricominciò le ostilità campeggiando sul territorio belga. La qual cosa produsse l' intervento armato della Francia, e indi una tregua, e in fine nuovi negoziati.

1) Martens, *Nuova Raccolta*, cont. da Murhard, tom. I, p. 226.

Dai quali risultò il trattato de'24 articoli tra le cinque Potenze e il Belgio, sottoscritto il 15 di novembre 1831, e quindi rettificato. Il Re de' Paesi Bassi su le prime avendo protestato contro di siffatto aggiustamento, la Francia e l' Inghilterra si unirono per costringerlo con la forza a sgombrare il territorio belga. Le altre tre Potenze, essendosi negate a prender parte a tali provvedimenti costrettivi, ne'porti inglesi e francesi fu posto l'*embargo* su' navigli olandesi. I porti dell'Olanda furono bloccati da flotte combinate; nel mese di novembre 1832 l' esercito francese nuovamente invase il territorio belga, e pose l'assedio alla cittadella di Anversa; e, presala, fu consegnata alle milizie belghe, e quindi nuovamente sgombrò il Belgio.

Ambe le parti restarono in possesso delle altre piazze e territorî da esse provvisoriamente occupati. Finalmente il giorno 14 di marzo 1838, il Re de'Paesi Bassi accettò le condizioni del trattato del 15 di novembre 1831. Furono aperti de'negoziati, i quali terminarono il 19 di aprile 1839 con la soscrizione di un nuovo trattato tra il Belgio e l'Olanda, confermato col trattato della stessa data tra questi due e gli altri cinque Stati.

Secondo i suddetti trattati (art. 1, 2, 3, 4) il territorio del regno de' Paesi Bassi fu diviso tra il Belgio e l' Olanda stando allo *statu quo* del 1790, con vicendevole scambio dei distretti, tranne taluni dati al Re de'Paesi Bassi nella Provincia di Limborgo, sia a riguardo della sua qualità di granduca di Lussemborgo, sia per riunirli alla Olanda, come un ristoro della cessione al Belgio di una parte del gran ducato di Lussemborgo, consenziente però la Confederazione germanica.

Il Belgio, in forza dell'art. 7, doveva costituire « uno Stato indipendente, e perpetuamente neutrale ; e sarà eziandio in dovere di riconoscere tal neutralità verso gli altri Stati ».

Coll' art. 9 stabilivasi, che le disposizioni del Congresso di Vienna circa la libera navigazione delle grandi riviere, contenute dall'art. 108 all' art. 117 inclusivi « saranno applicate ai fiumi e riviere navigabili, le quali separano, o traversano nel tempo stesso e il territorio belga e l' olandese ». Riguardo alla navigazione della Schelda era convenuto che il Governo olandese sarebbe facultato a esigere su questo fiume un diritto di navigazione di un fiorino e mezzo per tonnellata, e che i ripari, i segnali e la conservazione de' *passi* ecc. sarebbero sottoposti a comune sorveglianza. Parimenti fu convenuto che la navigazione delle acque intermedie tra la Schelda e il Reno, per giungere da Anversa al Reno, e viceversa, resterebbe scambievolmente libera, e solamente sottoposta a pedaggi moderati ed uniformi. Per entrambi gli Stati fu eziandio dichiarato libero il trafficar per la Mosa, sottoposto ai regolamenti stabiliti dalla convenzione firmata a Magonza il dì 31 di marzo 1831 riguardo alla libera navigazione del Reno, fino a quando uno speciale regolamento si stabilirebbe tra il Belgio e l' Olanda. Gli articoli 10, 11 e 12 contengono patti relativi al libero e comune uso de'canali che attraversano entrambi i paesi, e alle comunicazioni commerciali del Belgio con l' Alemagna per la città di Maestricht, e Sittard.

Coll' art. 15 « il porto di Anversa, conformemente all' art. 15.° del trattato di Parigi del 30 di maggio 1814, continuerà ad essere unicamente un porto di commercio ».

Gli altri patti riguardavano i debiti comuni a' due paesi.

A compiere questa notizia circa i cambiamenti arrecati alle conven-

zioni del 1814 e 1815,in conseguenza della rivoluzione belga del 1830, è uopo osservare che al tempo in cui il Governo francese già avea deciso di aderire alle «basi di separazione » del 27 di gennaio 1831, i plenipotenziari delle altre quattro Potenze si erano raccolti in Conferenza, ed aveano compilato un protocollo il dì 17 di aprile 1831 riguardo alle fortezze costruite dopo il 1815 a spese dei Governi inglese, austriaco, prussiano e russo come linea di difesa contra la Francia. E dichiaravasi nell'accennato protocollo « che, naturalmente esaminata la quistione, tutte quattro le Corti uniformemente opinavano, che la condizion novella, in cui trovato si sarebbe il Belgio, e la sua neutralità dalla Francia riconosciuta e garentita, dovea mutare il metodo di difesa militare stabilito pel Regno de' Paesi Bassi; che le fortezze in parola, numerose di troppo, non poteano essere dal Belgio mantenute e difese; che del resto, ammessa unanimemente la inviolabilità del territorio belga,ciò presentava una sicurezza tale, che non esisteva per lo addietro; che infine talune di esse fortezze, costruite per casi differenti, ormai potevano essere demolite ».

Considerato ciò, i plenipotenziari decisero: « che allorquando il Belgio avesse un Governo riconosciuto dalle Potenze presenti alla Conferenze di Londra, tra queste, e il Governo si negozierebbe a fin di stabilire quali di esse fortezze dovrebbero demolirsi 1)».

Laonde tra il Re belga e le quattro sopraccennate Corti fu sottoscritta una convenzione il 14 di dicembre 1831, con cui fu stabilito che tutti i lavori di fortificazione a Menin, Ath, Mons, Philippeville, e Marienborgo sarebbero distrutti nei termini dai trattati stabiliti, e pel dì 31 del dicembre 1833 doveva essere già compiuta la demolizione. Le altre fortezze belghe rimarrebbero, e il Re del Belgio si obbligava a mantenerle sempre in pronto 2) ».

In tal modo ebbe fine così lungo e difficile negoziato, il quale or prese l'aspetto di mediazione, or quello di arbitramento forzoso, ovvero d'intervento armato, secondo le vicende della lotta. La quale finì con una transazione tra i due principî che per sì lungo tempo l'un contra l'altro erano stati, e che minacciarono di sconvolgere l'ordine e la pace europea. Nessun de' due restò vincitore; la rivoluzione belga fu riconosciuta come un fatto compiuto, ma le sue conseguenze furono racchiuse nei più stretti limiti; le fu negato l'esercizio del diritto di conquista, e di postliminio, sicchè al Belgio fu tolta gran parte della provincia di Lussemborgo, la sinistra riva della Schelda e la diritta della Mosa. Le cinque grandi Potenze, rappresentanti l'Europa, consentirono alla divisione del Belgio dall'Olanda, annoverandolo tra gli Stati indipendenti, ma con tali condizioni che esso accettò, e che poi sono divenute le fondamenta del suo diritto pubblico.

§ 28. — *Attinenze dell' Impero ottomano con le Potenze europee.*

Principal fondamento del gius delle genti europeo è la comunanza di origine, di costumi, di instituzioni e di religione, d'onde le cristiane nazioni dal mondo maomettano si distinguono. In quanto alle relazioni delle nazioni cristiane con le maomettane, quelle spesso si son

1) Martens, *Raccolta*, vol. X, p. 245.
2) Id. *ibid.* vol. XI, p. 410.

tenute contente a trattar questa col loro diritto, ovvero, loro applicando il diritto internazionale della cristianità, modificandolo. Così, per la taglia de' prigionieri, pei diritti degli ambasciatori, e per altri simili casi i maomettani ancor non hanno accettato gli usi ricevuti dai cristiani, mentre per altre materie eglino ricevono, imperfettamente se vuoi, le regole con le quali si governano le relazioni tra le diverse nazioni cristiane.

L'impero Ottomano in Europa, in Asia e in Africa componesi di molti differenti popoli, reliquie di un mondo antico. Così diversi elementi non mai sono stati totalmente confusi, o se ne è fatto un solo popolo: le distinzioni di razza e di religione ancora esistono *a*). Il Turco, l'Arabo, il Greco, lo Slavo, l'Armeno, il Maomettano, il Cristiano ortodosso e Greco, il Druso, tutti abitano nella stessa città o nella stessa provincia, senza punto riunirsi in un popolo solo. La Barberia, e i principati di Valachia e di Moldavia per sempre; l' Egitto sotto il dominio dei Mamelucchi, e di poi sotto Maometto Alì; e la Servia, dopo la pace di Bucharest doveano essere riguardate, anzichè province sottoposte, come Stati vassalli 1).

Gli accomodamenti territoriali fatti nel Congresso di Vienna furono solamente pe' paesi cristiani dell'Europa. L' impero ottomano non avea un legato al Congresso, nè fu compreso nel sistema di gius pubblico che ivi fu stabilito. Non pertanto, da quando la mezzaluna ha cessato di essere oggetto di terrore per tutta Europa, la conservazione e l' indipendenza di questo impero sono stati riguardati come necessari a serbare l' equilibrio europeo *b*). Già notammo 2) che la pace di Szistovve nel 1791 tra l' Austria e la Porta, e quella di Jassy nel 1792 tra la Russia e la Porta furono conchiuse con la mediazione della triplice alleanza composta dell' Inghilterra, della Prussia e dell'Olanda. Quando nel 1798 un esescito della Repubblica francese invase l'Egitto, tra la Russia e la Porta fu conchiuso un trattato di alleanza per difesa, confermante quello di Jassy, e mallevante la integrità de' due imperi. Nel 1799 l' Inghilterra entrò a parte di questo trattato; ma terminato nel 1806, poichè tra la Francia e la Porta era avvenuta riconciliazione, questa non acconsentì a rinnovarlo con l' Inghilterra; e avvegnachè in quanto alla forma fosse rinnovato con la Russia, non per questo furono sopite le cagioni di irritazione tra i due Governi, le quali da ultimo produssero la guerra rotta del 1807. Con la pace di Tilsitt tra la Francia e la Russia, questa cessò di essere l'alleata della Gran Bretagna, e fu stabilito che le milizie russe e turche sgombrerebbero i principati di Valachia e di Moldavia, e che, fino a quando una pace

a) Gli avvenimenti ultimi di Djedha ne sono pur troppo una evidente prova. Ci dispensiamo dal raccontarli, perciocchè a chi non son noti gli assassini che gli intolleranti maomettani nel giugno passato, e di poi (1858) hanno commesso su i cristiani, e ivi e altrove? — *Il Trad.*

1) « Natura has said it, the Turk cannot govern Egypt and Arabia and Curdstan as he governs Thrace; nor has he the same dominion in Crimea wihch he has at Brusa and Smyrna. Despotism itsels is obliged to trurkle an huckster. The Sultan gets such obedience as he can. He governs with a loose rein that he may govern at all. (Burke's *Speechs on conciliation vith America*).

b) L'ultima guerra di Oriente ha raffermato questo principio della Diplomazia europea. — *Il Trad.*

2) Ved. sopra Periodo III, §§ 10 e 11.

diffinitiva fosse fatta tra le due nazioni, vi sarebbe tregua. Le ostilità avvenute tra l' Inghilterra e la Porta furon terminate col trattato di pace sottoscritto a Costantinopoli il dì 5 di gennaio 1809, richiamando in vigore i trattati precedenti tra esse. In questo stesso anno (1809) nuovamente vennero a rottura la Russia e la Turchia, e non si composero diffinitivamente che col trattato del 1812. Nel quale, coll' art. 4, la frontiera dell'impero russo dal lato della Turchia europea fu estesa fino al Pruth, dal luogo in cui questo fiume entra in Moldavia fino al suo confluente col Danubio, e di là lungo la riva sinistra del detto fiume fino alle sue foci a Kilia sul Mar Nero. Sicchè la Porta cedette alla Russia un terzo della Moldavia, nonchè le fortezze di Choczim e di Bender, tutta la Bassarabia con Ismael e Kilia. Secondo questo stesso articolo di libera navigazione pe' due Stati dovea essere il Danubio; le cui isole doveano rimanere disabitate, ma entrambe le nazioni doveano avere il diritto di stabilirvi delle pescagioni, e di tagliarvi legname.

Furono conservate le disposizioni de' precedenti trattati circa i privilegi nazionali della Moldavia e della Valachia.

Nel trattato di Bucharest vi erano eziandio alcune disposizioni riguardo ai Sovrani ribellati, i quali, durante la guerra, avean parteggiato per la Russia. Per comprendere cotali disposizioni bisogna ricordare che il paese chiamato Serbia contiene non più che un milione di abitanti, mentre tutta la razza serbiana componesi almeno di cinque milioni accasati sur un terzo del territorio della Turchia Europea, e su tutto il mezzodì dell' Ungheria. Nella Turchia essi sono sparsi nella Serbia, propriamente detta, nella Bosnia, nella Erzegovina, e in talune contrade dell' Albania e della Macedonia. Nell' impero Austriaco, i Serbi abitano la Dalmazia, la Schiavonia, la Croazia, una parte dell' Istria, il Banato di Temeswar, il Sirmio e le rive del Danubio dalla Batscha fino ai contorni di Buda. Questa razza belligera tanto possente nel medio evo diventò, da giustificare l' orgoglio de' suoi capi che davansi il titolo d' imperatori di Oriente; e bisognò una possente lega delle vicine nazioni per sottometterla. Finalmente quanto di territorio possedevano i Serbi, fu diviso tra l' Austria e la Sublime Porta. Nel 1718, conchiudendosi la pace di Passarowitz, i Turchi, a cagion delle vittorie del principe Eugenio, furon costretti a cedere il settentrione della Serbia con Belgrado all'Austria. Ma colla pace di Belgrado nel 1739 questo territorio tornò all'impero Ottomano. Nel 1801 i Serbi aventi a capo Giorgio Petrowitsch, detto Giorgio Czerny, uno tra i loro capi nazionali, si sollevarono contra la oppressione turca. Essi, in su le prime celatamente, apertamente di poi, furono soccorsi da Russi. Con variate vicende l' insurrezione continuò fino al 1809; quando i Serbi alla svelata si chiarirono pe'Russi nella guerra che costoro aveano rotto contro de' Turchi; e quindi nel trattato del 1812, sottoscritto a Buckarest, di loro fu tenuto conto.

Di fatto coll' art. 8 dell' accennato trattato fu convenuto che la Sublime Porta darebbe un generale perdono ai Serbi; che le fortezze, nella ultima guerra costruite, sarebbero rase, e quelle che prima esistevano tornerebbero in mano della Porta, la quale vi porrebbe tal guarnigione che credesse opportuna. Ma, ad allontanare che quest guarnigioni non tornassero ad opprimere i Serbi, fu convenuto che costoro godrebbero le stesse prerogative de'sudditi greci della Porta nell' Arcipelago, che lievi tributi loro s' imporrebbero , e che gl' interni

negozi del paese sarebbero amministrati da' loro concittadini, e questi soli avrebbero il diritto di levare le imposte.

Nel 1813 la Serbia nuovamente si ribellò a cagione delle nuove vessazioni che soffriva da' Turchi; ma alla Russia non premea più di proteggere questo ammutinamento; il quale fu prestamente compresso; e la popolazione cristiana tornò nuovamente a gemere sotto il giogo. Ella reclamò al Congresso di Vienna, perchè a suo pro intervenisse, ma invano. Nel 1817 Czerny Giorgio fu morto tentando nuovamente di liberare la patria: gli successe come *Oberknezè*, o principe, Milosao Obrenowitsch: si ebbe una costituzione per garenzia de' privilegi del popolo.

In tale stato trovavasi la Serbia nel 1821, quando scoppiò la rivoluzione greca con a capo Ipsilanti nella Valachia, nella Morea, e nelle isole dell' Arcipelago. Questo avvenimento fe' sorgere novelle dispute tra i Governi russo e turco. Le milizie turche occuparono nuovamente la Valachia e la Moldavia. In sulle prime le Potenze europee si negarono a intervenire nella rivoluzione greca, ma non guari di poi questa tanto si ebbe a intrigare con le relazioni tra la Russia e la Porta, e la pubblica opinione tanto favorevole si mostrò in pro de' Greci, che non si potè più fare a meno d'intervenire. L'esempio fu dato primieramente dall'Inghilterra, riconoscendo nel Governo greco, come Stato guerreggiante, i diritti della guerra quanto alla visita marittima e al blocco. Il Duca Wellington, sendo al Ministero lord Canning, fu spedito a Pietroburgo per trattare con la Russia su le faccende della Grecia. Da questo negoziato risultò la soscrizione del protocollo del 4 di aprilo 1826, con cui si propose che la Grecia fosse dichiarata *Sovrana* (*Suzeraine*) dalla Porta, a cui però, pagherebbe un tributo annuale. La Francia accettò questo protocollo, dopo alcune modificazioni, ma l'Austria e la Prussia non vollero prender parte a questo componimento.

La Russia e la Porta, il di 7 di ottobre dell'anno stesso, conchiusero ad Ackerman una convenzione, con cui l'antico stato di cose si ristabill nella Valachia e nella Moldavia, e circa all' elezione e destituzione dell'Ospedaro si fecero particolari patti, i quali non doveano applicarsi che col consenso della Russia e della Porta. I privilegi ai Serbiani accordati coll' art. 8 del trattato di Buckarest furono eziandio conservati da questa convenzione, e la Porta promise pubblicare un firmano con cui accorderebbe il libero esercizio della religione, l'indipendenza del governo interno, la fondazione di ospedali, di scuole, di stamperie, proibendo ai Maomettani, tranne alle milizie acquartierate nelle fortezze, di accasarsi nella Serbia 1).

§ 29. — *Intervento della Francia, della Granbretagna, e della Russia nella rivoluzione Greca.*

Così le controversie tra la Russia e la Porta furono composte. In quel tempo la opinion pubblica tanto ferventemente chiese l'intervento delle tre grandi Potenze, che aveano sottoscritto il protocollo del 4 di aprile 1826, nella rivoluzione della Grecia, che di resistervi oltre fu impossibile. In un evo men civile le nazioni cristiane, spinte da un generoso e fervente sentire, corsero ne' piani dell'Asia al riacquisto del

1) Martens, *Nuova Raccolta*, vol. X, p. 1055.

Santo Sepolcro che gl' infedeli allora possedeano. Natural cosa non era forse che allora intervenissero per liberare un intero popolo, non solamente dalla persecuzione religiosa, ma anche all' infortunio di essere strappati dalle patrie glebe, ovvero sterminati da' loro feroci oppressori? I diritti della umanità , oltre a sei anni oltraggiati con quell'empia guerra contro di una nazione cristiana,dagli avi della quale l'Europa intera avea ricevuto e sapere e civiltà, l'intervento vendicherebbe. Sir Mackintosch diceva : « Tutti i diritti che una nazione « può difendere per sè, può anche propugnarli per un' altra nazione, « se è chiesto il suo intervento ». Questa massima attagliavasi al caso presente, e quand' anche le grandi Potenze nè per simpatia, nè per riconoscenza verso i Greci non interverrebbero, pure doveano prendervi parte per loro propria conservazione.

Nel principio del trattato, conchiuso a Londra il dì 6 di luglio 1827 tra l' Inghilterra, la Francia e la Russia per pacificare la Grecia, fu detto, che le parti contraenti erano convinte della necessità di por fine a così sanguinosa lotta, la quale, mantenendo la Grecia e le isole dell' Arcipelago in preda a tutti i guai dell' anarchia, ogni dì nuovi ostacoli frapponeva al commercio europeo, e presentava l'opportunità alla pirateria,da cui grandi perdite aveano sofferto le parti contraenti. E aggiungevasi, che la Grecia avendo chiesto l'intervento delle tre Potenze, e queste volendo che cessasse un sì crudele stato di cose, aveano determinato di fare un solenno trattato per ristabilire la pace tra la Grecia e la Porta,mediante un accomodamento che non solo era reclamato dal genere umano, ma anche importava alle Potenze europee.

Col 1.° art. del trattato fu convenuto, che le tre Potenze contraenti offrirebbero la loro mediazione alla Porta, a mezzo de' loro ambasciadori residenti in Costantinopoli, e nel tempo stesso proporrebbero agli avversari una tregua.

Col 2.° art. si stabilivano i termini dell' accomodamento a fare circa la condizion civile e politica della Grecia, in seguito di quanto anticipatamente si era convenuto tra l' Inghilterra e la Prussia.

Col 3.° art. fu convenuto, che i particolari dell' accomodamento, e l' estensione da darsi al territorio novello, sarebbero determinati con un distinto negoziato tra le due parti contraenti, ed entrambi gli avversari.

A questo pubblico trattato fu aggiunto un articolo segreto, con cui si conveniva che le alte parti contraenti subitamente darebbero provvedimenti per istabilire delle relazioni commerciali con la Grecia, mandandovi e ricevendone agenti consolari; in oltre, se la Porta fra il termine di un mese non accettava la proposta tregua, ovvero se i Greci negavano di eseguirla,le alte parti contraenti dichiaravano al Governo, il quale primo riprenderebbe le ostilità,aver esse stabilito di usare ogni mezzo che la prudenza loro detterebbe per impedire che fossero riprese le armi. Da ultimo questo articolo segreto finiva dichiarando, che se questo provvedimento non bastava a costringer la Porta ad accettare le proposte fatte dalle Potenze; ovvero se, da un altro lato, i Greci non accogliessero le condizioni in loro pro stabilite, non per questo le parti contraenti se ne starebbero dal proseguire i mezzi di pacificazione ; e che in seguito esse autorizzerebbero i loro ambasciadori in Londra a discutere e stabilire gli altri provvedimenti che crederebbono opportuni.

La proposta mediazione fu accettata dalla Grecia, ma non dalla Porta; quindi furono dati ordini ai comandanti delle flotte alleate a fin di far cessare le ostilità; i quali furono effettuati con la battaglia di Navarino: le milizie francesi occuparono la Morea, e l'indipendenza della Grecia fu finalmente riconosciuta, mercè della medietà delle tre Potenze contraenti 1).

§ 30. — *Trattato di Adrianopoli tra la Russia e la Porta*, 1829.

Frattanto si era rotta la guerra tra la Russia e la Porta, sendone cagioni il diniego di questa ad eseguire la convenzione di Ackerman, e alcune altre controversie surte tra i due imperi. Ma il trattato di Adrianopoli, sottoscritto nel 1829 pose fine alle nimistà.

Coll' art. 2.° di questo trattato la Russia restituì alla Porta i principati di Valacchia e di Moldavia, la Bulgaria, e tutte le fortezze occupate dalle milizie russe nella Romelia.

Coll' art. 3.° si conveniva che il Pruth continuerebbe ad essere la linea di confine tra i due imperi, cioè dal luogo in cui questo fiume entra nella Moldavia fino al suo confluente col Danubio. Da questo luogo la linea di confine dovea seguire il corso del Danubio fino alle bocche di S. Giorgio: le isole tutte che erano in questo fiume restar doveano alla Russia,e la riva destra sotto il dominio turco. Però fu convenuto che la riva diritta dal luogo in cui la diramazione di S. Giorgio si separa da quella di Sulina rimarrebbe inabitata quanto l' estensione di due ore dal fiume, e su cotale tratto di territorio non vi si edificherebbe; e finalmente nè fabbrica, nè fortezza alcuna, tranne le costruzioni del lazzeretto, si costruirebbe in su le isole che rimanevano alla Russia. Che per quanto lungo era il Danubio, liberamente potrebbero navigarlo i legni da traffico; quelli coperti dalla bandiera turca doveano liberamente entrare per le bocche di Kell e di Sulina,e quelli delle due nazioni contraenti per quella di S. Giorgio. In oltre fu pur convenuto che il navilio da guerra russo oltrepassar non potrebbe in sul Danubio di là del confluente di questo.

Coll' art. 4.° si diceva che la Georgia, l' Imerizia, la Mingrelia, il Gouriev, e le altre province del Caucaso, per lungo tempo essendo state riunite all' impero russo, il quale aveva eziandio, a mezzo del trattato con la Persia sottoscritto a Turkmantchai nel 1828, acquistato i *Kanati* di Erivan e di Nahrbitchevan, le due parti contraenti riconoscevano la necessità d'indicare esattamente la linea di confine da quel lato dell' impero, affin di ovviare ogni altra controversia in avvenire. Per la qual cosa fu convenuto che si riguarderebbe come confine della Russia d'Asia una linea, la quale, seguendo il confine di Gouriev dal Mar Nero si estende fino al confine dell'Imerizia, e da quel punto fino dove si congiungono i confini dei *pascialati* di Kara, e di Akhaltzik, e quello della Georgia; sicchè rimaneano al settentrione, e dentro questo limite, la città di Akhaltzik, e la fortezza di Akhalkalaki. Tutti i paesi posti ad occidente, e a mezzodì di questo limite dal lato de'pascialati di Kars e di Trebisonda, nonchè gran parte del pascialato di Akhaltizk, restar doveano sotto la dominazione della Porta; mentre quelli posti a settentrione e ad oriente del suddetto limite, dal lato

1) Martens, *Nuova Raccolta*, cont. da Murhard, tom. XVI, p. 1-264,

della Georgia, dell' Imerizia, e di Gouriev, e le sponde del Mar Nero dall'imboccatura dell'Huban sino al porto di S.Nicola inclusivamente, doveano rimanere sotto l'impero russo. Il quale adunque restituì alla Porta il rimanente del pascialato di Akhaltizk, le città e i pascialati di Kars, di Bayazid, e di Erzerum, nonchè tutte le altre fortezze occupate dalle milizie russe di sopra questo limite.

Coll'art. 5.° convenivasi che i principati di Moldavia e Valachia, rimanendo sotto la *Sovranità* della Porta, e la Russia avendone garentito il loro benessere, conserverebbero tutti i privilegi e le immunità, loro accordati con le convenzioni e i trattati fatti tra i due imperi, ovvero con gli *attisceriffi* pubblicati in tempi diversi. Per la qual cosa essi goder dovevano del libero esercizio della loro religione, di una sicurezza piena, di una indipendente amministrazion nazionale, e di una totale libertà di commercio. In un atto separato, annesso al trattato, furono annoverate le clausole aggiunte, necessarie a confermare gli accennati patti. E tra le altre vi era quella, con cui gli Ospedari in avvenire sarebbero eletti a vita; si stabiliva la somma dell'annuo tributo che i principati doveano pagare alla Porta; e si decideva, verun musulmano potersi accasare lungo la sinistra sponda del Danubio.

Coll' art. 6.° si dichiarò, che gli avvenimenti successi dopo la Convenzione di Ackerman, non avendo permesso alla Porta di attuare i patti dell'atto separato relativo alla Serbia, annesso all'art. 5.° di questa convenzione; il Governo turco formalmente obbligavasi di porla in atto prontamente, e con iscrupolosa esattezza, e in oltre immediatamente restituire sei distretti che erano stati separati dalla Serbia, affin di assicurare per ogni sempre la tranquillità e il vantaggio di cotal fedele provincia. Il firmano, che ordinerebbe l'esecuzione di tali patti, doveva essere officialmente partecipato al Governo russo non oltre il termine di un mese dalla data della sottoscrizione del trattato.

L'art.7.° stabiliva, che i sudditi russi, tanto per terra quanto per mare, godrebbero piena ed intiera libertà di traffico, loro mallevata coi precedenti trattati; che il navilio da guerra russo non potrebbe soggiacere alla visita degli uffiziali turchi, nè in pieno mare, nè entro i porti del territorio dell'impero ottomano. E nel tempo stesso la Porta obbligavasi a dare de'provvedimenti, affinchè il commercio e la navigazione per il Mar Nero non sieno ostacolati in alcun modo. A tal uopo il Governo ottomano dichiarava che il Canale di Costantinopoli, nonchè lo stretto de' Dardanelli sarebbero liberi al navilio russo, sia che venisse dal Mar Nero per passare nel Mediterraneo,sia in contrario. In forza di questo stesso principio il Canale di Costantinopoli e lo stretto de' Dardanelli furono parimenti dichiarati liberi al navilio di ogni nazione, amica della Porta, sia che partissero dai porti russi nel Mar Nero, sia che per colà navigassero.

Da ultimo la Sublime Porta, riconoscendo il diritto della Russia alla libera navigazion del Mar Nero, dichiarò solennemente che non lo avrebbe mai violato. In oltre aggiunse che se accadesse di essere in alcun modo violato, e non ne fosse data pronta soddisfazione, riconosceva nella Russia il diritto di riguardare tale infrazione ai patti nel trattato contenuti, come un' atto di nimistà,e facoltarla ad usare della rappresaglia contro della Porta.

Coll' art. 10.° dichiarò di aderire pienamente al trattato sottoscritto a Londra il 6 di luglio 1827 tra la Russia, la Gran Bretagna e la Fran-

cia per la pacificazion della Grecia, nonchè alla Convenzione del 27 di marzo 1829 relativo allo stesso oggetto.

Da ultimo l' art. 15.° dichiarò che tutti i trattati, le convenzioni e stipulazioni tra ambedue le Potenze contraenti conchiuse, restavano in vigore, tranne gli articoli abrogati col trattato presente 1).

§ 31. — *Trattato di Unkiar-Kelessi*, 1833.

In tal modo l'impero ottomano umiliato e indebolito in conseguenza delle guerre con la Russia, ben presto fu minacciato da un nuovo pericolo per gli ambiziosi progetti del pascià di Egitto, Mehemet Alì. Nel 1833 l' esercito egiziano, comandato da Ibraim pascià, conquistata la Siria, varcò il Tauro, e invase l'Asia Minore; alla battaglia di Kouiah i Turchi toccarono una sconfitta; e Costantinopoli stesso fu sul punto di essere assaltato: in questo stato la Porta domandò l'intervento dell' Austria, della Francia e dell'Inghilterra. Queste niegaronsi a prender le armi in pro della Porta, e se ne stettero solamente a spedire degli agenti diplomatici presso Ibraim pascià per obbligarlo a non proceder oltre. La Russia però, più risolutamente operando, pose delle milizie ai comandi del Sultano, e un esercito russo fu sbarcato sulle sponde asiatiche del Bosforo, affin di proteggere Costantinopoli dal sovrastante pericolo. Finalmente nel mese di aprile 1833 fu fatta pace tra Mehemet Alì e la Porta con una convenzione conchiusa a Kutayah. La quale ebbe per conseguenza un firmano, con cui il Sultano accordava a Mehemet Alì tutti i pascialati di Siria, con l' amministrazione fiscale di quella di Adana, e il Governo di Egitto e quello dell'isola di Candia.

Il Sultano, dopo smembrato in modo siffatto il suo impero in pro di un ribelle vassallo, conchiuse con la Russia ad Unkiar-Selessi il dì 8 di luglio 1833 un trattato d' alleanza per difesa.

Coll' art. 1.° di questo trattato fu dichiarato che: unico oggetto di questa alleanza essendo la comune difesa degli Stati di ciascuna parte contraente contra di qualunque pericolo, prometteano di convenire, senza riserva, su tutto ciò che premer potrebbe alla loro integrità o pace, e quindi giovarsi l' un l' altro con ogni necessario mezzo.

L'art. 2.° dichiarava che, tanto il trattato di pace di Adrianopoli del 1829, quanto l'accomodamento circa la Grecia, fatto in Costantinopoli nel 1832 sarebbero confermati.

Mercè dell' art. 3.° fu stabilito, che l' imperator di Russia obbligavasi a fornir delle milizie necessarie la Porta, questa richiedendole; e le porrebbe a sua assoluta disposizione.

Nell' art. 4.° si conveniva che una delle due Potenze chiedendo all'altra le accennate milizie, queste riceverebbero la paga da quella che l' avrebbe chieste.

Nell' art. 5.° fu detto che, sebbene le due parti contraenti sinceramente intendessero di mantenere in vigore questo trattato per un termine lontanissimo; nondimeno succeder potrebbero degli avvenimenti da render necessario qualche cambiamento; quindi fu conchiuso che la convenzione non avrebbe vigore che per la durata di otto anni, a cominciare dalla data delle ratificazioni.

1) Martens, *Nuova Raccolta*, tom. VIII, p. 143-153.

A questa convenzione fu aggiunto un articolo segreto, con cui si tendea ad obbligare la Porta a chiudere lo stretto de'Dardanelli ad ogni navilio di guerra straniero.

Il Governo francese manifestò tutto il suo malcontento su questa convenzione; e il suo ambasciatore a Pietroburgo compilò una nota, in cui diceva che al suo Governo sembrava la convenzione dare alle relazioni tra la Russia e la Porta un novello carattere, contro del quale le Potenze europee aveano il diritto di reclamare. Per la qualcosa il Governo francese dichiarò, che se conseguenza del trattato era quella dell' intervento armato della Russia nelle interne faccende della Porta, egli teneasi nella facoltà di condursi come gli piacerebbe, e di operare come se quel trattato non esistesse affatto. Consimile nota fu inviata alla Porta.

Il Governo russo rispose a tale dichiarazione, che non avendo il Governo francese indicati i motivi pe' quali mal vedeva la sottoscrizione del trattato, egli comprender non li poteva. Il trattato del dì 8 luglio era puramente di difesa, conchiuso tra due Potenze indipendenti, le quali aveano usato de' loro pieni diritti, e non recava nocumento agli altri Stati. Laonde qual obbiezione gli si potea dirigere? In qual modo dichiarar si potea non valido, se non si avea per iscopo di abbattere un impero, alla cui conservazione mirava il trattato? Ma questo non potea esser lo scopo del Governo francese, e sarebbe stato in manifesta contradizione con tutte le sue precedenti dichiarazioni, mentre così imbrogliate erano le faccende dell'Oriente. Per la qual cosa il Governo russo necessariamente conchiuder dovea, che la esposta opinione nascea da falso fondamento, e che il Governo francese, avuta conoscenza del medesimo trattato, che gli era stato partecipato, meglio egli estimerebbe il valore e la utilità di una convenzione, conchiusa con le mire più pacifiche e conservatrici. Gli era vero che essa cambiava lo stato delle relazioni tra la Russia e la Turchia, dacchè a un lungo periodo di nimistà facea succedere legami di amistà e di benevolenza. L' Imperator delle Russie stava quindi fermo nell' adempimento delle obbligazioni assunte col trattato del dì 8 di luglio, come se la dichiarazione dell' ambasciator francese non esistesse affatto 1).

§ 32. — *Trattato del* 15 *di luglio*, 1840.

Non passò molto e il *casus foederis*, preveduto dal trattato di Unkiar Skelessi, si presentò. La reconciliazione di Kutayah in vero non fu che una sospensione di ostilità, nè era tale da contentare le pretensioni delle parti avversarie. Al Sultano stava a cuore il riacquisto delle province perdute, e Mehemet Alì proclamava la sua indipendenza, affin di assicurare nella sua famiglia l'ereditario possesso dell'Egitto e della Siria. Lo *statu quo*, da cui dipendeva non pure la pace di Oriente che quella dell'Europa, per tal modo trovavasi in pericolo. Nel giugno del 1839 nuovamente si ruppe la guerra tra i due Potentati orientali. L'esercito turco toccò una disfatta alla battaglia decisiva di Nezib, a cui tenne dietro la diserzione della flotta ottomana, e la morte del Sultano Mahmed II.

Stavan così le cose, quando gli Stati europei dell'Occidente si videro

1) Martens, *Nuova Raccolta*, cont. da Murhard, n. ser. tom. II, p. 655, e seg.

nella necessità d'intervenire per salvare l'impero ottomano dal doppio pericolo che lo minacciava: o la dominazione del pascià Mehemet Alì, ovvero l'esclusivo protettorato della Russia. Allora tra le cinque grandi Potenze cominciò un lungo e difficile negoziato. Dai molti documenti, che su ciò furono pubblicati, si possono riassumere i seguenti principî, i quali furono riconosciuti da tutte le Potenze, qualunque siensi per altro le differenti opinioni, che tra loro sursero:

1.° Il diritto d'intervento delle cinque Potenze fondavasi dall'essere quella guerra nelle sue conseguenze minacciosa per la pace e per l'equilibrio europeo. Intorno a ciò non si disconveniva; solamente si dissentiva circa i provvedimenti co' quali far terminare le ostilità surte tra la Porta e Mehemet Alì. La Gran Bretagna proponeva di circoscrivere l'autorità di Mehemet Alì a possedere ereditariamente l'Egitto, come vassallo e tributario dell'impero ottomano, e le altre province che stavano sotto la sua dominazione sarebbero state restituite al Sultano. Questa proposta fu accolta dall'Austria, dalla Russia e dalla Prussia, mentre la Francia chiedeva che in Oriente si fosse ristabilito lo *statu quo*, mallevando al Pascià di possedere ereditariamente l'Egitto e la Siria sotto la *Sovranità* della Porta.

2.° Fu convenuto che l'intervento non avverrebbe, se non richiesto dallo stesso Sultano. Proponeva il Governo francese che, raccolta una Conferenza delle cinque grandi Potenze in Vienna, si discutesse la quistione di Oriente. Ma l'Austria osservò, che in un protocollo sottoscritto ad Aquisgrana nel 1818 dalle grandi Potenze, fu stabilito che in avvenire non si sarebbero giammai raccolte in Conferenza per trattare quistioni riguardanti i diritti e i negozî di un terzo Stato, senza che questo non fosse invitato a intervenirvi; sicchè e' bisognava che un ambasciatore ottomano intervenisse nel luogo scelto alle Conferenze; cosa impossibile, riflettendo che la Porta non darebbe mai ad un suo inviato poteri tali e tanto estesi che la faccenda potesse andare avanti. In conseguenza l'Austria proponeva di aprirsi de' negoziati, i risultamenti de' quali a mezzo degli ambasciadori, rappresentanti le cinque Potenze in Costantinopoli, sarebbero partecipati alla Porta. E poichè la Russia dichiarò di non intervenire a queste Conferenze se teneansi in Vienna, fu stabilito che si aprirebbero a Londra 1).

3.° Prossimo a finire la vita il Sultano Mahmoud, e una congerie di intrigati avvenimenti avendo aumentato i pericoli che sovrastavano all'impero ottomano, l'Austria propose, che ciascuna Potenza dovrebbe dichiarare la sua ferma e solenne intenzione di conservare l'integrità di questo impero sotto la regnante dinastia, e ciascuna di esse non cercherebbe di ottenerne nè territorio, nè una esclusiva influenza. La Gran Bretagna accettò questa proposta, mentre nel tempo stesso la Francia proponeva una consimile dichiarazione 2).

Questo impegno di poi fu statuito in un protocollo, sottoscritto il 17 di settembre 1840 dai plenipotenziari delle quattro potenze, le quali aveano sottoscritto il trattato del 15 di luglio dell' anno stesso.

4.° Mentre si negoziava, il Governo britanno avea proposto che le

1) Lord Palmerston a lord Beauvale, 28 giugno 1839. Il principe di Metternich al conte di Appony. 14 giugno—*Corrispondenza riguardante le faccende del Levante*, p. I, p. 118 a 120.

2) Il duca di Dalmazia al barone di Bourqueney, 17 luglio 1837—Ibid. p. I, p. 173.

grandi Potenze garentirebbero l' integrità del territorio ottomano. In su le prime la Russia non accolse questa proposta, a cagione che cotale obbligazione troppo onerosa sarebbe; perciocchè ne conseguirebbe la necessità di difendere la Porta da ogni Pascià ribelle. Non guari dopo la stessa Porta rinnovò la suddetta proposta;ma si oppose l'Austria, dicendo che uno Stato non dovrebbe giammai accettare da un altro i servigi che non potrebbe da parte sua poi rendere. Uno Stato posto sotto la garenzia di un'altra Potenza diventava *mediatizzato*, e dovea sottoporsi alla volontà della protettrice. Ad ovviare a tali inconvenienti non vi era che un mezzo, a parer dell'Austria, cioè di un'alleanza per difesa: ma si soddisfaceva alle domande della Porta? Nell'affermativa, dovea essa proporla, ma era dubbio che il negoziato favorevolmente venisse a riva 1).

Il Governo britanno eziandio opinava che,messo in esecuzione il trattato del 15 di luglio, non sarebbe conveniente per le Potenze europee di garentire l'inviolabilità del territorio ottomano; però non accettava le ragioni del Governo austriaco intorno all'inopportunità di un simile provvedimento. Il Governo inglese pur troppo ammetteva che quando una sola Potenza si fa garante di un'altra, questa si trova in uno stato di dipendenza,ma che questa non poteva esistere quando uno Stato è sotto la protezione di molte Potenze riunite. In ogni caso conchiudeva: l'Austria non era stata sempre di un parere, perocchè si era alleata alle altre quattro grandi Potenze, affin di conservare non solamente l'inviolabilità, ma la indipendenza del Belgio. Se fosse stato mantenuto lo *statu quo* del 1839, senza dubbio sarebbe stato un imminente pericolo pel Sultano;perchè Mehemet Alì avrebbe serbata la Siria;ma dacchè il Pascià era stato respinto sino all'Egitto,e il Sultano avea ricuperato e la Siria e la flotta, il Governo inglese pensava che il Sultano facilmente potea rendersi più forte di Mehemet Alì e per terra e per mare, e quindi la Turchia e le altre Potenze europee dovrebbero conservare tra sè i rapporti che sempre esistono tra gli Stati indipendenti 2).

Ad aggiustare le faccende di Oriente, il Governo russo, accettata la proposta fatta dalla Granbretagna, aggiunse che, per attuare siffatto progetto,ricorrendo ad un intervento armato e'bisognerebbe anche prevedere il caso in cui Ibraim Pascià marcerebbe sopra Costantinopoli, mentre gli alleati tenterebbero di sottomettere Mehemet Alì, bloccando tutti i porti di Siria e di Egitto. Per la qual cosa propose che in tal caso una flotta russa occupar dovrebbe il Bosforo, mentre un esercito russo sbarcherebbe su le coste dell'Asia; questo soccorso non si dovrebbe però dare in virtù del trattato di Unkiar-Skelessi, ma in virtù degli aggiustamenti da conchiudere tra le Potenze alleate e la Porta. Fu parimenti proposto, che nel trattato d' intervento si porrebbe un articolo per riconoscere la regola dell' impero ottomano, cioè che in istato di pace lo stretto de' Dardanelli, e il Bosforo rimanessero chiusi al naviglio da guerra di tutte le nazioni. Fu aggiunto a ciò, che se questa proposta fosse accettata, la Russia consentirebbe che non si rinnovasse il trattato di Unkiar-Skelessi.

1) Il principe di Metternich al barone di Sturmer il 20 aprile 1841—*Corrispondenza* ecc. parte III, p. 101.

2) Lord Palmerston al marchese di Clanricarde 25 ottobre 1839—*Corrispondenza* p. I, p. 439.

Il Governo britanno rispose a questa protesta che, quanto al navigare il Bosforo e i Dardanelli un naviglio da guerra, la sua opinione si poggiava sur un principio generale e fondamentale del gius delle genti. E ritenuto che ciascuno Stato ha diritto di giurisdizion territoriale sul mare che bagna le sue coste, per la lunghezza, da queste partendo, di tre miglia inglesi; e quindi uno Stato che possiede le due opposte sponde di uno stretto, che non è largo più di sei miglia, egli ha diritto su tale stretto. Ora il Bosforo e i Dardanelli non sono larghi più di sei miglia, e quindi la giurisdizione territoriale del Sultano si estende sur ambidue gli stretti; adunque il Sultano ha il diritto d' impedire che qualunque nave da guerra entrar possa nello stretto. Questo diritto era stato riconosciuto dalla Granbretagna col trattato del 1809, e promise di invigilare, affinchè non patisse violazione. Il Governo inglese riguardava quindi come giusto che la Russia un tal obbligo assumesse a sè; e per tal ragione opinava che, chiusi gli stretti al naviglio da guerra di qualunque Potenza, era a desiderarsi che, avvenendo casi tali da renderne necessario il passaggio alle navi da guerra di una Potenza, essi sarebbero egualmente aperti a quelli di tutte le altre, ed anche, se gli avvenimenti costringessero che una flotta russa entrasse nel Bosforo, sarebbe eziandio permesso a una flotta inglese di occupare i Dardanelli 1).

Il Governo russo in su le prime fece considerazione sulla proposta della Granbretagna, di poi l' accettò 2).

Il giorno 15 di luglio del 1840 finalmente una convenzione fu sottoscritta a Londra dalle grandi Potenze, tranne la Francia; in essa vi prese anche parte la Sublime Porta. Nel preambolo di essa fu detto, che il Sultano, essendo ricorso alle grandi Potenze, per averne appoggio ed assistenza, tra le malagevolezze in cui si trovava in conseguenza della condotta del Pascià di Egitto; esse Potenze, spinte dal sentimento di sincera amicizia che aveano col Sultano; desiderose di invigilare su la integrità e la indipendenza dello impero ottomano; ferme al dispaccio presentato dai loro ambasciadori a Costantinopoli nel 27 di luglio 1839; e maggiormente desiderando di prevenire che davantaggio si spargesse sangue, proseguendosi nelle ostilità, non guari avvenute in Siria tra il Sultano e il Pascià, aveano stabilito conchiudere una convenzione.

Nella quale fu detto, che il Sultano, essendo di accordo con le altre quattro Potenze circa le condizioni dell'aggiustamento, che egli pensava accordare al Pascià, le alte parti contraenti si obbligavano di adoperare tutti i loro sforzi per costringere Mehemet Alì a stare a tale aggiustamento. E se questi si niegava, esse s'impegnavano a concertare tra sè tali provvedimenti da porre in esecuzione l' additato accomodo. E ancora fu convenuto, che se Mehemet Alì non solamente a tal assetto dinegavasi, ma tentava di marciare su Costantinopoli, le alte parti contraenti, con la previa espressa richiesta del Sultano, interverrebbero nel Bosforo e nei Dardanelli a difesa del trono di costui. Però rimanea espressamente convenuto che siffatta cooperazione non dovea mica esser considerata se non come un mezzo eccezionale, stabilito su la ri-

1) Lord Palmerston a lord Beauvale, 10 maggio 1841. —*Corrispondenza*, parte III, p. 403.

2) Il conte di Nesselrode al principe di Kisseleff 10/22 novembre 1839—Ibid. p. I, p. 504.

chiesta del Sultano; e che in avvenire per nulla doveva derogare alla regola dell' impero turco, con la quale ogni sempre è vietato al navilio da guerra delle Potenze straniere di valicare gli stretti de'Dardanelli e del Bosforo 1).

L'atto separato, annesso alla convenzione, indicava le condizioni dell' aggiustamento tra il Sultano e il Pascià di Egitto. Queste erano:

1.° Il Sultano accordava al Pascià l'amministrazione del pascialato di Egitto, a sè e suoi discendenti in linea diretta, non chè quella della parte meridionale della Siria con la fortezza di San Giovanni di Acri, e il titolo di Pascià di Acri.

2.° Se questo aggiustamento non era accettato fra dieci giorni da Mehemet Alì, il Sultano dovea ritirare l'offerta del pascialato di Acri, consentendo a rimanergli quello di Egitto, purchè questa offerta fosse stata accettata fra i seguenti dieci giorni.

3.° L'annuale tributo, che dovea esigere il Sultano, sarebbe proporzionato alla più o men grande estensione del territorio che otterrebbe il Pascià, e secondo che accettasse l' uno o l' altro partito.

4.° Il Pascià, pria che scorresse il termine fissato di dieci a venti giorni, dovea consegnare la flotta turca, con tutti i suoi attrezzi ed equipaggi, all' uffiziale turco incaricato a riceverla.

5.° Tutti i trattati e tutte le leggi dell' impero ottomano avrebbero vigore in Egitto e nel pascialato di Acri al pari di ogni altra parte dell' impero. Frattanto, come delegato dal Sovrano, Mehemet Alì esiger potrebbe le tasse e le imposte legalmente stabilite nelle province, l' amministrazion delle quali gli sarebbe stata confidata.

6.° Le milizie di terra e di mare, mantenute dal Pascià, sarebbero considerate come parte degli eserciti dell' impero e mantenute in servigio dello Stato.

7.° Finalmente se Mehemet Alì, scorsi i 20 giorni dalla partecipazione fattagli, dinegavasi acconsentire all' aggiustamento proposto, il Sultano si riguardava nella piena facoltà di ritirare l' offerta, e quindi di adoperare que'mezzi che i suoi interessi e i consigli de'suoi alleati presentar gli potessero.

Rifiutato di accettare questo aggiustamento, Mehemet Alì fu privato de' suoi pascialati, e fu messo in esecuzione il trattato del 15 di luglio, scacciando le milizie egiziane dalla Siria, dall' Arabia e da Candia. In questo stato Mehemet Alì si sommise, e con un firmano gli fu accordato il pascialato ereditario di Egitto con le stesse condizioni contenute nell' atto separato della convenzione del 15 di luglio.

§ 33. — *Trattato del* 15 *di luglio* 1841 *circa l'entrata del navilio da guerra straniero negli stretti de'Dardanelli, e del Bosforo.*

Raggiunto lo scopo proposto con la convenzione, di cui abbiam discorso, i plenipotenziarî delle quattro grandi Potenze, che l' aveano sottoscritta, si raccolsero in Conferenza a Londra il 10 di luglio 1841, e sottoscrissero un protocollo, col quale dichiaravasi che, tolte le difficoltà nelle quali il Sultano erasi trovato, poichè Mehemet Alì si era sottomesso, necessaria cosa diventava nel modo più solenne stabilire il rispetto dovuto all' antico principio del Governo ottomano, con cui era

1) *Corrispondenza*, par. I, p. 689.

proibito al navilio da guerra straniero entrare negli stretti de' Dardanelli e del Bosforo. Questo aggiustamento dovendo per sua natura rimaner tale per sempre, si opinava invitare la Francia a prendervi parte; in tal modo si darebbe all' Europa una garenzia dell' unione delle cinque grandi Potenze. Ciò avvenne, e nel giorno 13 di luglio 1841 fu sottoscritta una convenzione tra le accennate cinque Potenze e la Porta 1).

Coll'art.1.° di essa convenzione dichiaravasi da una parte che, il Sultano avea stabilito di conservare in avvenire tal disposizione,e in tempo di pace non permettere al navilio da guerra di qualunque si fosse nazione di entrare ne'due stretti; e, dall'altra parte, le cinque grandi Potenze obbligavansi di rispettare questa determinazione del Sultano,e di uniformarsi al principio di sopra indicato.

Coll'art. 2.° si stipulava che, quantunque in massima restava stabilita l'inviolabilità dell' antica regola dell'impero turco, il Sultano si facea riserva del diritto di accordare, mercè di firmani, l' entrata degli stretti a piccoli legni armati che si trovavano al servizio delle legazioni delle Potenze amiche alla Porta.

Coll' art. 3.° accordavasi al Sultano la facoltà di partecipare a tutte le Potenze amiche questa convenzione, e nel tempo stesso pregarle ad accettarla.

Mercè di questa convenzione il principio del diritto internazionale, quanto alla giurisdizione territoriale su i mari vicini, applicato alle acque interne dell' impero turco, venne a far parte del diritto pubblico scritto dell' Europa.

§ 34.— *Dibattimenti tra i Governi americano e inglese quanto al diritto di visita per la soppressione della tratta de' Negri.*

La stesse qnistioni di diritto marittimo, che fecero sorgere l' alleanza armata delle Potenze settentrionali dell' Europa contra l' Inghilterra nel 1780 e 1800, furono cagione della guerra del 1812 tra gli Stati Uniti e la Granbretagna. Quelli querelavansi della cattura e della confisca de' loro legni a motivo della regola della guerra del 1756, relativa al commercio delle colonie, e in su i littorali del nemico, e a cagione degli ordini del Consiglio britanno, co' quali stabilivano il blocco della terraferma europea, come provvedimento di rappresaglia contro i decreti francesi di Berlino e di Milano, che aveano dichiarato bloccate le isole britanne. Indipendentemente dalla interruzione del commercio, gli Stati Uniti addussero come motivo,per cominciare le ostilità, i rigori a cui erano sottoposti i loro marini che si trovavano ne'grandi mari, col pretesto dell' esercizio del diritto di visita, secondo il gius civile inglese. La guerra, cominciata per tali cagioni, terminò col trattato di pace sottoscritto a Gand nel 1814 su le basi dello *statu quo ante bellum*, però si serbò un profondo silenzio su le quistioni di diritto marittimo.

Il trattato di Gand dichiarava (art. 10), che « essendo la tratta dei Negri incomportabile co'principi dell'umanità e della giustizia; e i Governi inglese e della Unione americana desiderando con tutti i loro mezzi di farla cessare, col presente trattato si è convenuto, che ambe-

1) *Corrispondenza*, par. III, p. 474.

due le parti si daranno tutta la cura per raggiungere un così desiderevole scopo ».

Egli è d'uopo ricordarsi che un simile provvedimento nel tempo stesso avea stabilito il Congresso di Vienna 1). E poichè queste dichiarazioni han prodotti gravi dibattimenti tra i Governi americano e inglese, quando fu trattata la quistione del diritto di visita, crediam pregio dell' opera esporre alcuni particolari in su l' origine e i progressi della tratta de' Negri quanto alla Gran Bretagna e all' Unione Americana.

La storia ci fa palese che i Britanni, protetti dal Governo, per circa due secoli, fecero la tratta de' Negri, garentita da lettere di monopolio e da pubblici trattati, non solamente a pro delle sue colonie, ma anche per quelle della Francia e della Spagna; e che per così lungo tempo non si tentò giammai a destare nella coscienza de'popoli il sentimento di tanto iniquo mercato. Carte di associazioni, governanti i primi Re di Casa Stuart, furono accordate, con le quali era riservato l' esclusivo diritto di fare la tratta; e il Governo britanno, or con atti legislativi, or con diplomatiche convenzioni, fu possente propugnatore dell'operare di queste compagnie. Il trattato di Utrecht(1713), che pose fine alla guerra della successione spagnuola, e che regolò diffinitivamente il diritto marittimo, accordò « a S.M. Britanna e alla Compagnia de' suoi sudditi, stabilita a ciò (*La compagnia del mare del Sud*) in esclusione dei sudditi spagnuoli e di altri, un contratto con cui loro cedeva il diritto d' introdurre nelle diverse parti del territorio americano di S. M. Cattolica gli schiavi, al numero di 4800 l'anno, per trent'anni consecutivi ». Questo atto è conosciuto col nome di *Pacto del Assiento de Negros* 2).

Nella Camera de' Comuni, il dì 16 di giugno 1845, discutendosi su i negoziati intorno a questo oggetto avvenuti nel Congresso di Vienna, lord Brugham disse che « pel trattato di Utrecht, a cui l'esecrazion dei secoli non sarà per dileguare la infamia, l'Inghilterra, come guadagno delle vittorie di Blenheim e di Ramillies, si era contentata ottenere una parte maggiore in così maledetta tratta ». E nel 9 di febbraio 1818 nella Camera stessa Sir Grant diceva che « al cominciare dell' ultimo secolo, l' Inghilterra riguardava gran vantaggio ottenere, a mezzo del *pacto del assiento*, il diritto a fornir di schiavi le possessioni di quella stessa Potenza, che essa or pagava per obbligarla ad abolire la tratta 3).

Frattanto il principale scopo di questa tratta, per lunghissimo tempo fatta dall' Inghilterra, era quello di fornire di schiavi le proprie colonie dell' America Settentrionale, e delle Antille. Gl' Inglesi, che si erano accasati nelle colonie, le quali or sono i cinque Stati del Sud dell' Unione Americana, naturalmente erano tratti a giovarsi dell' esempio de' piantatori delle Antille, sostituendo ai travagliatori bianchi gli schiavi africani, i quali sembravano, per la loro vigorosa complessione, esser dalla natura destinati a coltivare le ubertose terre di quelle contrade, ove è ardentissimo il sole. Il Governo favorì queste mire dei coloni, perocchè sperava che le colonie, avendo una quantità di schia-

1) Vedi sopra §. 20 di questo periodo.

2) Trattato di commercio e di navigazione, sottoscritto ad Utrecht nel 1715 tra l'Inghilterra e la Spagna Art. 12. Dumont, tom. VIII, p. II. p. 344.

3) Walsh, *Appello ai giudici dell'Inghilterra, rispetto agli Stati Uniti*, 2 Ed. p. 327.

vi, cesserebbe la immigrazione allora assai numerosa. Di fatto sì grande era il numero della gente che spatriava ogni dì sotto il deprimente regno di Carlo II, che troviamo il re volgere pubblicamente preghiere ai sudditi di soscriversi ad una novella società per la continuazione della tratta 1).

I coloni del mezzogiorno stimaronsi avventurosi di essere esentati dal penoso lavoro della coltivazion della terra sotto un' ardente canicola, e di non dover più porre a rischio la vita negli acquitrinì ove seminavasi il riso, le cui esalazioni spesso lor tornavano ferali, e quindi non posero tempo in mezzo ad acquistare schiavi 2). Diversamente andò la faccenda per i coloni degli Stati del Nord; i quali, avendo meno bisogno degli schiavi, erano più disposti a sentire compassione. Il perchè fin dall' anno 1645 la Colonia del Massachusset diè una legge con cui era proibito di comprare o vendere schiavi, tranne quelli fatti prigionieri in giusta guerra, ovvero ridotti per reati in ischiavitù. E bisogna credere che questa legge fosse andata in disuso, perocchè nel 1703 lo Stato del Massachusset esigeva un'imposta sopra i Negri portati nella colonia; e nel 1767 si cercò proibire fermamente che si portassero schiavi in questo Stato; proibizione che non fu attuata, per opposizione del Consiglio istituito dalla Corona. Che se il bill da entrambe le Camere fosse stato vôtato, nondimeno sarebbe stato respinto dal Governatore inglese, a cui si era espressamente ordinato di non far pubblicare veruna legge su tale obbietto. L' esempio del Massachusset fu seguito dagli Stati di Pensilvania e della nuova Iersey, e, ponendo enorme tassa su gli schiavi cercarono di por fine a quel traffico iniquo. Ma l' influenza della *Compagnia Africana*, e degli altri propugnatori della tratta era tanto potente da non far approvare dalla Corona i provvedimenti di queste colonie 3). Lord Brougham, nella sua opera della *Politica delle Potenze europee verso le colonie;* opera che in sull'inizio della sua carriera gli ha valso un gran nome nella scienza dell' economia politica,dice: «Che ogni provvedimento che proponeano le colonie, e non andava a versi del Governo inglese,in fine era rigettato dalla Corona. Nelle colonie l'influenza diretta della Corona, appoggiata da tutti i mezzi della madre-patria, impediva che si attuasse qualunque provvedimento che al Governo inglese dispiacesse. Se esempi si vogliono, non dobbiamo che rimandare alla storia dell' abolizione della tratta de'Negri nella Virginia.Tanto grave imposta esigevasi su l'introduzione degli schiavi da riguardarsi come una proibizione.L'assemblea della colonia,mossa da temporanee occorrenze,sospese questa legge,e il Governo prontamente ne sanzionò il bill.Ma di poi, volendo riporre in vigore l' imposta, vano riuscì ogni sforzo per ottenere l'assenso della Corona, sebbene, come ci riferisce il Jefferson, in tutte le consecutive assemblee si tentasse ogni mezzo per riuscire allo scopo.

Ma, data la nuova costituzione, la prima Assemblea che si raccolse, finalmente proibì la tratta 4). «Nel 1772,l'Assemblea dello Stato della Virginia presentò al Re una petizione, con cui esponeva che da lun-

1) Devenant. *Opere* vol. V. *Riflessioni su la tratta Africana.*
2) Walsh, *Ibid.* p. 310.
3) Massachusset's, *Hist. Collect.* Bellaknap's, *Account of slarery in that province* — Gordon. *Istoria della Rivoluzione Americana*, vol. V, lett. 2.
4) Brougham, *Polizia delle Colonie*, l. III, §. 1.

ghissimo tempo il trasporto degli schiavi nella colonia riteneasi come cosa iniqua; e che la tratta, incoraggiata dal Governo, ragionevolmente si temea che sarebbe per recar nocumento alle colonie inglesi in America. E in oltre manifestava il desiderio, che il privato bene di taluno non prevalesse contra la tranquillità e il vantaggio di un sì gran numero di fedeli e leali sudditi del Re; e conchiudea supplicando il Re di imporre ai governatori delle colonie in avvenire di non opporsi alle leggi le quali miravano a far cessare *un traffico cotanto pernicioso*.

Edmondo Burke, nel suo celebre discorso su la rappacificazione coll' America, riconosce, che una tra le cagioni delle controversie con l' Inghilterra sia stata il rifiuto di continuare oltre così inumano traffico. E nel 1.° art. della costituzione indipendente della Virginia, « l' inumano uso del diritto di *Veto* adoperato in questa faccenda » è indicato come uno tra i motivi della separazione delle colonie dalla madre-patria 1).

Per la qual cosa non ci si vorrà dar la taccia di esagerati, se diciamo che la schiavitù, la quale presentemente si trova esser tanta parte del sistema civile degli Stati meridionali della repubblica dell'Unione Americana, fu a principio ivi introdotta dalla madre-patria, e che eziandio a cagion del suo costante diniego di concorrere con le assemblee degli Stati suddetti ai provvedimenti, che esse proponeano per farla cessare, ha perpetuata sì trista istituzione in quella parte dell'America. E per di più soggiungiamo, che la schiavitù non sarebbe mai esistita in America, ovvero sarebbe stata abolita dalle stesse colonie, se l' Inghilterra a tutt'uomo non si fosse sbracciata a stabilirla e conservarla. Dalla Pensilvania partì il primo grido contro sì iniquo e disonorevol traffico; e il gran propugnatore dell' abolizione in Inghilterra confessa che eziandio i primi scritti, i quali dettero impulso alla setta religiosa, che tanto si adoperò contro la tratta de'Negri, vennero pur dalla Pensilvania 2). Molto tempo prima che Clarkson avesse desto in Inghilterra commiserazione su quest' oggetto, già Antonio Benazet e moltissimi altri filantropi americani l' aveano preceduto *a*).

1) Walsh, *Appeal*, p. 317.

2) Clarkson, *Storia dell'abolizione*.

a) Guglielmo Penn, nel 1681 ereditato immenso patrimonio e perseguitato in patria come Quakero, ottenne dal suo governo la proprietà di quel tratto di territorio americano su la Delaware, che è tra il 40° e il 42° di latitudine settentrionale con autorità legislativa ed esecutiva, serbato all'Inghilterra l'alto dominio. Ito sul luogo pagò ai natii la proprietà del terreno; e fondò la colonia, che dal suo nome disse Pensilvania, raccogliendovi i suoi correligionari; ai quali diè un codice fondato su la piena libertà religiosa, e su la perfetta sicurezza contro di ogni arbitrario potere. Ben dice l'A. che i primi a riprovare la schiavitù nelle colonie furono i Quakeri, seguendo il principio della universale benevolenza; e in fatto il Penn, il Fox e il Wolmann dettero la libertà ai loro schiavi; e tutti quei coloni si obbligarono a non averne giammai. Così generoso sentimento commosse in Inghilterra Sidmoth, Wellesley e altri, ma indarno suonò la loro voce nel Parlamento britanno (1751); Sharp poi per tre lunghissimi anni studiò le patrie leggi per rinforzare con argomenti legali la proposta di interdire quel nefando traffico: ma l'interesse prevalse ad ogni ragione. Pure non si disperò; e trent' anni dopo (1781) lo storico Roscoe si alzò difensore de' miseri Negri, e poi Clarkson e Wilberforce, e vita e beni offersero a questa causa. Quegli nel 1818, quando i potenti di Europa erano raccolti ad Acquisgrana, si presentò a patrocinare la causa più giusta; ma gl'interessi parziali non fecero venirne a capo. — Questi fu il fondatore della *Società africana*. Finalmente non possiamo non ricordare la società instituita in Londra

Ma nelle colonie, dichiarata nel 1776 la indipendenza, subitamente il Congresso americano proibì che si acquistassero schiavi portati dall'Affrica. Però questa assemblea allor non aveva la facoltà di legalmente proibire che si trasportassero schiavi negli Stati Uniti, ovvero la tratta dall' Affrica alle colonie europee delle Indie occidentali, ma i governi della Virginia, della Pensilvania e quelli della Nuova Inghilterra fecero delle leggi proibitive sulla tratta, e sul trasporto dei Negri.

Quando si statuì l' attual costituzione federale,il Congresso ottenne la facoltà di proibire immediatamente la tratta, e anche,a contare dal 1.° gennaio 1808, vietare il trasporto degli schiavi negli Stati dell'Unione Americana. Da questo tempo quindi la tratta de' Negri diventò una tra le fondamentali condizioni del Governo dell' Unione. Di già con una legge del 22 di marzo 1794 era stato proibito ai cittadini americani di far la tratta, pena una multa, mentre il Governo britanno non dette sull' oggetto alcun provvedimento pria del 1807, quando il Parlamento passò un bill, con cui proibiva ad ogni naviglio inglese di partire dai porti inglesi per fare la tratta a contare dal 1.° di maggio di quell' anno; e al navilio di qualunque nazione di sbarcare schiavi sul territorio delle colonie inglesi a cominciare dal 1.° di gennaio dell' anno seguente 1808.

La Danimarca abolì nel 1792 e la tratta de' Negri, e il loro trasporto nelle sue colonie, però questa legge dovea aver vigore dall' anno 1804. Per tal modo a capo di tutte le nazioni per l' abolizione della schiavitù sta l' America, come per la proibizione del trasporto sta la Danimarca.

La proibizione americana ebbe il suo effetto; da che vi fu comminata pena nella legge a ciò, e ancor perchè navigli da guerra doveano invigilare su le costiere; e di poi questa perlustrazione fu estesa anche nei mari africani e delle Antille.

A dì 20 di aprile 1808 fu emanato un atto in addizione per accre-

nel 1839, proposta da Thomas Fowell Buxton,con lo scopo di estinguere la tratta de' Negri, e incivilire l'Africa.

Se in così rapido cenno mi taccio di nominare altri che. o con la voce o con la penna giovarono alla causa de' Negri. non posso passarmene di uno scritto che è un particolare avvenimento nella Storia letteraria e che dovrebbe essere a memoria della generazione presente.

Nel 1850 una legge iniquissima fu promulgata dall'Unione americana con la quale si obbligavano gli Stati a rendersi vicendevolmente gli schiavi fuggitivi, sulla sola richiesta del chiedente, senza ammetter eccezione alcuna. — Gli animi onesti ne gemevano, e l' indignazione crescea semprepiù, quando, correndo la state dell'anno seguente, sur un giornale di Washington fu pubblicato il pateticoracconto de'patimenti di un Negro morto sotto lo scudiscio di un inesorabile colono. Quello scritto commosse, e fu applaudito. L'autore incuorato, ne fa un romanzo, che lo stesso giornale pubblica a frammenti nelle appendici: destò l'attenzione, e levò grido: si ristampa in un volume, e 150 mila copie son vendute in pochi dì.—Un editore inglese ne avventura un edizione e ne vende circa 10mila copie al giorno per un mese; quel romanzo rapidamente fa il giro dell' Europa. E di fatti, non ancora contava 9 mesi di esistenza dalla pubblicazione,e già se n'erano fatte in francese 12 edizioni, altrettante in tedesco, due in olandese, 4 e più in italiano, e così in ispagnuolo, danese, maggiaro, e via dicendo: nè basta la lettura, è portato anche su i teatri; commove e ottiene plausi; è proibito; è preso a modello da altri scrittori. E ora? Ora forse neppur si ricorda la *Capanna dello Zio Tom* della Errichetta Beecker Stowel — *Il Trad.*

scere le pene prescritte dalla precedente legge, e nel 1819 una nuova legge del Congresso decise che il trasporto degli schiavi sarebbe punito con la morte.

In seguito la tratta de' Negri fu pareggiata alla pirateria mercè di una legge del Congresso del 15 di maggio 1820. Intanto e' non bisogna confondere questa specie di pirateria col significato che questa parola ha nel gius delle genti: il Congresso con questo atto non volle se non dichiarare che la tratta sarebbe punita con la pena istessa che la pirateria.

E di fatto, dopo queste leggi proibitive pochi schiavi sono stati trasportati negli Stati Uniti. L'opinion pubblica contro sì iniquo mercato dichiaratasi; lo stesso benessere degli Stati meridionali della Unione, ove rapidamente propagasi la razza negra, spinsero e i comandanti del navilio da guerra, e gli uffiziali cui era commesso, di zelare affinchè non si proseguisse la tratta. Che se gli sforzi di costoro non sempre sono riusciti a far cessare questo crudele traffico, e' bisogna riferirne la cagione a quella stessa che ha fatto venir meno appo gli altri Governi questo generoso proponimento. In Inghilterra a stento questa sventurata causa giunse a trarre al suo partito l'opinion pubblica; e già abbiam fatto cenno quali possenti interessi, sia politici sia commerciali, opponevansi a questo progetto. Il bill di abolizione, così vigorosamente propugnato dal Wilberforce nella Camera bassa, e mercè dei suoi sforzi adottato nel 1804, fu oppugnato dalla Camera alta; e nell'anno seguente, riproposto alla Camera de'Comuni, pur questa lo rigettò. E finalmente non passò, se non sendo al governo Fox e lord Grenville; i quali, benchè tra loro avversari in politica dopo la rottura con la Francia nel 1793, nondimanco restavano uniti nel pensiero dell' abolizione. Ma il ministero di costoro, tanto favorevole alla causa dell'abolizione non sopravvisse lungamente al Fox; e il suo collega, lord Grenville, potè a stenti far passare quel bill pria di lasciare l'amministrazione della cosa pubblica. Il Clarkson dice che, quantunque il bill fosse stato ascoltato dal Parlamento, ancor si temeva se il Re vi apponesse o no la sua sanzione.

E questo timore in apparenza non era senza fondamento, perciocchè lord Brougham ci dice: « La Corte era fermamente opposta all' abolizione. Giorgio III sempre con disfavore riguardò questa quistione, la quale sentiva d' innovazione; e poi d' innovazione in una parte del suo impero, a cui egli portava le più care affezioni; le Colonie! I cortigiani, come è lor costume, s' inchinarono al volere del padrone; e i pari vi tenner bordone 1) ».

Finalmente questo provvedimento fu sanzionato dal Re, e finchè la Gran Bretagna stette in guerra con gli Stati di terraferma, fu mantenuto in vigore rispetto ai neutrali, tranne il Portogallo, mediante il diritto di visita del guerreggiante. A cagion della guerra non poteano far quel traffico nè la Francia, nè l'Olanda, nè la Spagna. Il saggio ministero, che stava a capo del Governo inglese nel 1806, prevedeva, che quantunque abolita la tratta, pure, alla fine della guerra, la Gran Bretagna avrebbe dovuto restituire le colonie prese alla Francia, alla Spagna ed all' Olanda; sicchè ne' negoziati aperti dal Fox nel 1806 per ottenere la pace, si cercò di commover la Francia a pro dell'abolizione.

1) Brougham, *Statesmen who flourished in the reign of George III*, p. 154.

Lord Lauderdale, ambasciatore e incaricato per questi negoziati, nel riferirne al Parlamento, dicea che i Ministri francesi, il Sig. di Champagny, e il generale Clarke, aveangli risposto, che « l'Inghilterra, le cui colonie erano zeppe di negri, e dalle quali traeva ingenti guadagni, poteva senza nocumento abolir la tratta; mentre la Francia, avendo colonie meno popolate, e di assai minori entrate, abolir non la poteva, senza fare gravi perdite 1) ».

La Spagna e il Portogallo, nel 1808, invocarono la protezione della Gran Bretagna contra l'invasione di Napoleone, e con modi tali che e' sembrava entrambi questi paesi dover aderire ai provvedimenti per far cessare la tratta. Tostochè l'Inghilterra si rappacificò con la Spagna, non potea più sottoporre il navilio di questa al diritto di visita in guerra; imperciocchè allora non peranco si era inventata la distinzione recente di quel diritto, da quello di ricercare, ovvero esaminare le carte di bordo, e l'armamento di un legno per conoscere se faceva o no la tratta. Nè tampoco il diritto di visita poteva esercitarsi sul navilio portoghese, dacchè, mediante un trattato, che era in vigore, ne era esente. Politici motivi impedirono al ministero britanno (1808-1809) di muover querela allo Spagnuolo circa la tratta che si facea sotto la sua bandiera. « Sarebbe stata cosa imprudente, dicea Lord Canning nella Camera de'Comuni, prendere un'aria da padrone con la Spagna, quando era in condizione infelice; far rimostranze intorno a ciò, portava di consegnenza un linguaggio autorevole, da sembrare un insulto ». Ma col Portogallo, Stato debole e dipendente, col fatto fu assunta un' aria d' impero; e il Consiglio britanno diè ordine che gl' incrociatori inglesi doveano condurre ne'porti britanni, per sottoporli a giudizio, i bastimenti portoghesi che trasportavano schiavi in territorio che non era della corona portoghese. Però di giorno in giorno crescea sempre più la tratta all'ombra della bandiera spagnuola e portoghese. Il 19 di febbraio 1810 due trattati, uno d' alleanza, e l' altro di commercio, furono sottoscritti tra l'Inghilterra e il Reggente di Portogallo, rifuggito a Rio Ianiero per sottrarsi all' invasione francese — Coll' art. 10 del primo trattato il Reggente si obbligava di proibire ai suoi sudditi di far la tratta in Africa, tranne de'luoghi di suo dominio. Da parte sua la Gran Bretagna consentiva a tollerare la tratta nelle colonie portoghesi di Africa, in riguardo di taluni vantaggi a lei accordati col trattato di Commercio, il più importante de' quali era l'abolizione di un patto convenuto nel trattato conchiuso nel 1654 tra il Portogallo e Cromwell, patto che assicurava a quello la conservazion del principio: *nave libera, merce libera* — Per tal modo la Gran Bretagna acquistava il diritto di visita sul navilio portoghese, al pari che su quello delle altre Potenze 2). Frattanto, non ostante l' esercizio di tal diritto contro di tutte le Potenze neutrali, gli annuali rapporti dell'*Istituto africano* di Londra, evidentemente mostrano che la tratta, proibita agli Inglesi ed agli Americani dalle leggi delle rispettive nazioni, ai nemici d' Inghilterra dagli avvenimenti della guerra, e in parte ai suoi alleati da speciali convenzioni, continuava a farsi fino alla pace generale del 1814, non solamente dai legni spagnuoli, portoghesi e

1) Cobbet, *Discussioni parlamentari*, 1809, vol. VIII.
2) Schoell, *Istoria compendiata de' trattati di pace*, tom. X, p. 42 a 45.

svedesi, ma anche dagl' inglesi armati ne' porti di Londra e Liverpool, sotto bandiere straniere, ma per conto di mercatanti inglesi 1).

I patti del trattato del 1810 tra l' Inghilterra e il Portogallo non giovavano affatto alla abolizione; imperocchè appunto ne' possedimenti africani, al mezzodì dell'Equatore, stava la sorgente a cui si ricorreva a prendere vittime per così odioso traffico.

Non guari dopo, la Svezia, alla sua volta, si diè premura per l'abolizione. L' isola della Guadalupa, conquistata dall' Inghilterra su la Francia, fu ceduta alla Svezia, a patto che, tanto in questa, quanto negli altri possedimenti svedesi, la tratta sarebbe proibita. Col trattato di Kiel del 14 di gennaio 1814 la Danimarca, la quale avea vietato di trasportare schiavi nelle sue colonie, pria che simile temperamento avesse dato l'Inghilterra, stipulava la proibizione generale della tratta ai suoi sudditi 2).

Luigi XVIII, il quale avea dichiarato dovere la sua restaurazione a Dio, e al Reggente d' Inghilterra, fu subitamente pregato di mostrare la sua riconoscenza, proibendo ai suoi sudditi quel traffico. Egli *immediatamente* acconsentì vietare agli stranieri di trasportare schiavi nelle colonie francesi, però chiese un termine di cinque anni pe' sudditi suoi, affinchè potessero mettersi a pari con le colonie britanne 3). Il perchè invano il Governo britanno cercò di ottenere dalla Francia l'immediata proibizione della tratta, offrendo o un ristoro in denaro, ovvero la cessione di una tra le sue colonie nelle Antille 4).

Il Governo olandese, con un decreto del 15 di giugno 1815, proibì ai suoi sudditi di far la tratta; però questa proibizione non comprese le colonie de' Paesi Bassi, perciocchè esse, per effetto della conquista, erano ancora tenute dall' Inghilterra. Mercè della convenzione del 13 di agosto 1815 l' Olanda riebbe le sue colonie, tranne il Capo di Buona Speranza, e della Gujana olandese, per la generale proibizione della tratta de' Negri, e del trasporto degli schiavi nelle colonie, ritornate sotto la dominazione del Governo olandese 5).

Al Duca di Wellington, eletto nuovamente ambasciadore a Parigi, dopo la seconda restaurazione de' Borboni, fu dato incarico di proporre la proibizione di non ricevere le derrate coloniali di quei paesi che ancora non aveano proibito la tratta. Il Governo francese rigettò la proposta, e il negoziato fu rimandato al Congresso di Vienna 6).

Durante i negoziati da' quali venne a riva il trattato sottoscritto a Madrid il 5 di luglio 1814 tra la Gran Bretagna e la Spagna, l'ambasciadore britanno, sir Enrico Wellesley (ora lord Cowley) cercò di far porre in questo trattato un articolo, con cui la Spagna vieterebbe in generale ai suoi sudditi la tratta, e il trasporto di schiavi nelle colonie spagnuole ; però non riuscì ad ottenere se non la proibizione del traffico co' paesi stranieri. — Difatti il Duca di S. Carlos fe' osservare

1) Rapporti del 1810, 1811, 1812 e 1813.
2) Schoell, *Storia de' trattati di pace* tom. I, p. 177.
3) Id. *ibid.* tom. XI, p. 178.
4) *Quinto rapporto dei direttori dell'Istituto Africano.*
5) Schoell, tom. X, p. 536, e XI, p. 179.
6) Ibid. tom. X, p. 181. Nel primo articolo aggiunto al trattato di Parigi del 30 di maggio 1814 era già stato convenuto che la Francia e la Granbretagna si accomunerebbero nei mezzi per far cessare la tratta de'Negri. (Martens, *Nuova Raccolta*, tom. VI, p. 11).

all' ambasciadore britanno, che quando l'Inghilterra abolì la tratta, i Negri stavano in proporzione dei bianchi nelle sue colonie, come 20 ad 1; mentre nelle colonie spagnuole i bianchi erano assai più numerosi che i negri; che, per abolir la tratta, all' Inghilterra erano bisognati venti anni; dacchè la questione fu trattata nella Camera de'Comuni fin dal 1794; e quindi non era ragionevole di chiedere alla Spagna un provvedimento subitaneo, che riuscirebbe di nocumento alle sue colonie. Sottoscritto il trattato, lord Cowley cercò far cedere il Governo spagnuolo sopra un oggetto tanto importante per la Gran Bretagna, offrendogli de' ristori in denaro, reso necessario dal miserevole stato dell' erario spagnuolo. Stando a' suoi dispacci, e' bisogna conchiudere che nulla ne conchiuse 1).

Più felice successo lord Castlereagh ebbe appo il Governo portoghese; perciocchè i suoi negoziati produssero due convenzioni, sottoscritte in Vienna il 21 e 22 di gennaio 1815, mercè delle quali l'Inghilterra ottenne, mediante una rifazione in denaro, che la tratta fosse proibita ai Portoghesi su la costa occidentale dell' Africa al nord dell' Equatore 2).

Con questa rapida scorsa su la storia dell'abolizione della tratta dei Negri già siam pervenuti all'epoca memorabile del Congresso di Vienna. Il quale non attendeva mica a ristabilire il contrappeso tra gli Stati nelle colonie, nè a rinnovare patti a pro de' diritti marittimi de' neutrali, i quali faceano parte del gius pubblico di Europa dalla pace di Utrecht alla rivoluzione francese. Ne' negoziati di pace tra la repubblica francese e l' Inghilterra, cominciati a Lilla nel 1796, Lord Malmesbury, ambasciadore britanno, propose di rinnovare quella convenzione, ripetuta in tutti i trattati posteriori alla pace di Utrecht; ma il Direttorio rigettò la proposta. Se da entrambe le parti vivamente si desiderava la pace, indubitatamente si sarebbe fatta considerazione sopra questa proposta; l' Inghilterra, dal canto suo, avrebbe scorto, quanto poco questa pattuizione poteva comprimere l' ambizione della Francia; e questa, dal suo canto, avrebbe compreso che l'Inghilterra, ammettendo il principio: *nave libera, merce libera*, molto più le giovava, anzichè le deduzioni che trar si poteano dal rinnovamento delle pattuizioni della pace di Utrecht, quanto al contrappeso delle Potenze della terraferma in Europa. Dai Sovrani raccolti in Vienna, cotanto obbligati all' Inghilterra per gli sforzi costanti contro *del comune inimico dell' Europa*, certo non era ad aspettarsi che attendessero a tòrsi dalla immensa preponderanza che su loro la Gran Bretagna avea acquistata durante la guerra; preponderanza che essa accortamente avea saputo garentire a mezzo di speciali convenzioni con le Potenze marittime, poc'avanti a sè nemiche. Laonde non è a credersi che le avessero negato qualunque concessione in pro de' suoi vantaggi coloniali, purchè ciò non avesse recato nocumento a tutte le altre nazioni europee, che non possedevano colonie. Ed era a fermamente credersi che la concessione sarebbe stata accordata; da poichè la si chiedeva a nome del genere umano, e perchè era una causa che già da lungo tempo avea commossa tutta Cristianità. Quindi fa meraviglia solamente che lord Castlereagh altro non ottenne dal Congresso, che la dichiarazione del 15 di febbraio 1815, con cui dicevasi la tratta de'Negri essere *con-*

1) Schoell, *Raccolta di docum. officiali*, tom. VII, p. 110, 143, 171.
2) Martens, *Raccolta de' trattati*, ecc. tom. XIII, p. 93.

traria ai principi di umanità, e della morale universale, e nel tempo stesso ne rimandava ai singoli Stati il tempo dell' abolizione. Però questa dichiarazione non da tutti i Governi fu accettata. La Spagna e il Portogallo stettero fermi al niego su la proposta già fatta a Parigi; cioè che se in uno Stato fosse continuata la tratta oltre il termine voluto per istretta necessità, soggiacerebbe alla pena della proibizione di trasportare negli Stati, che erano rappresentati al Congresso di Vienva, le derrate di tutte quelle colonie, ove era tollerata la tratta. E in oltre si era aggiunto che questi Stati non permetterebbero che a loro si trasportassero se non i prodotti delle colonie dove la tratta era ritenuta per illegale, ovvero come dice il protocollo, « quelle delle vaste regioni dell' orbe, le quali dànno gli stessi prodotti, mediante il lavoro de' suoi naturali 1) ».

I Ministri di Spagna e di Portogallo dichiararono che l' attuazione di questa disposizione, darebbe motivo agli Stati, cui sarebbe applicata, di usare delle rappresaglie; e per difendere la continuazione della tratta nelle loro colonie, essi dissero, che nell' intervallo della prima proposta in favore dell' abolizione nel Parlamento inglese, fino alla sanzione di questo partito, le colonie britanne avean fatto acquisto di gran quantità di schiavi, mentre quelle di Cuba e di Porto Rico, durante la guerra, di poco avean potuto aumentare il numero de'Negri, e che per le vaste contrade del Brasile ancor si volea ogni anno un gran numero di schiavi africani per coltivarle.

Laonde lord Castlereagh non potette ottenere l' *immediata* abolizione, e nè meno che fosse abbreviato il termine, durante il quale la Francia, la Spagna e il Portogallo avrebbero il diritto di fare la tratta. La prima chiedea ancora un termine di cinque anni; le altre due non vollero stabilirne alcuno meno di otto anni 2).

Quel che il Governo britanno ottener non potette da Luigi XVIII, fe'Napoleone al suo ritorno dall'Elba con un decreto del mese di marzo 1814, abolitivo immediatamente della tratta in Francia, e nelle colonie 2). Quest' atto necessariamente dee esser riguardato come un'ultima prova da parte dell' imperatore, per riconciliarsi in quella difficile occorrenza il Governo britannico, perocchè, quando era al colmo della sua possanza, sempre avea negato fare tal concessione, sul motivo che sarebbe stata nociva alle colonie francesi. Nel decimo rapporto dell'*Istituto di America* (27 marzo 1816) si dicea : « che il piacere da lor nutrito di poter annunziare sanzionata la proibizione della tratta de' Negri dalle Potenze raccolte al Congresso di Vienna, era singolarmente diminuito dalla considerazione che tutti questi temperamenti erano restati senza effetto, e che il Governo francese avea stabilito di serbarsi il diritto a fare la tratta, durante il tempo accordatogli col trattato di Parigi. Frattanto, pochi giorni dopo la dichiarazione del Congresso, l' orizzonte politico si annuvolò talmente da minacciar desolazione a tutto il mondo; però fra tanta oscurità un raggio di luce balenò per l' Africa. Bonaparte, riprese per un istante le redini del Governo di Francia, immediatamente pubblicò un decreto

1) Schoell, *Storia de' trattati di pace* tom. x. p. 187.
2) *Decimo rapporto dei direttori dell'Istituto di Africa*, p. 18. Kluber, *Atti del Congresso di Vienna*, p. 4, p. 531.
3) *Decimo rapporto de' Direttori dell' Istituto di Africa*, Ap. C. p. 83.

per la totale abolizione della tratta in Francia ». Tornato Luigi XVIII da Gand non fe' che confermare il decreto imperiale con formale promessa che ai sudditi del Cristianissimo sarebbe per ogni sempre vietata la tratta. — E' sarebbe cosa superflua esaminare se i Borboni, del ramo primogenito, temevano l' abolizione come un sogno della filosofia rivoluzionaria, che tanto tristi risultamenti avea prodotti nella fiorente colonia di S. Domingo *a*); ovvero lor premevano i vantaggi commerciali de' loro sudditi; certo egli è però che l' abolizione restò per lungo tempo non attuata 1).

Dopo la pace del 1814, per la prima volta ne' negoziati aperti tra la Francia e l' Inghilterra, e' ci è manifesto che si parlasse del diritto di visita, come il solo mezzo valevole a far cessare la tratta. Il Duca di Wellington ne fe' la proposta al Principe di Talleyrand,il quale a prima giunta si accorse che proponendola affinchè fosse accettata,sarebbe stata disgradita alla nazione e al Governo 2).

Col trattato di Madrid del 22 di settembre 1817 l' Inghilterra comperò dalla Spagna per 400,000 sterline l' immediata abolizione della tratta al nord dell' Equatore, e la promessa di una totale abolizione a cominciar dall' anno 1820. In questo trattato si riconobbe ancora il diritto di visita, già dal Portogallo ammesso riguardo alla tratta al nord dell'Equatore. Nel Parlamento britanno il 9 febbraio 1818, discutendosi questo trattato, ne fu espressa una sentita soddisfazione; e fu dichiarato che il diritto di visita era un *precedente* importantissimo.

Lord Castlereagh stabilì di trar partito da questo *precedente* senza perder tempo. Corrente quel mese istesso, assembrò tutti i ministri degli Stati marittimi residenti a Londra, e loro presentò un memoriale, in cui stava detto che, dopo fatta la pace, già era ricominciata la tratta; che fin dal mese di luglio 1816 era stata mandata una lettera circolare agl' incrociatori inglesi, per passare a loro conoscenza *che il diritto di visita sendo un diritto di guerra con questa era cessato*; e che in conseguenza, se le Potenze marittime non stabilivano per vicendevoli concessioni il diritto di visita su i legni che si adoperavano a far la tratta, questa sempre più continuerebbe e si accrescerebbe; che quando anche tutti gli Stati, tranne un solo, si sottomettessero a questa visita, neppur ciò basterebbe, e che in conseguenza, i ministri assembrati dovrebbero convenire che il navilio da guerra di ciascun paese avesse a questo fine il diritto di visita.

I ministri altro non poterono promettere che far giungere ai loro Governi la proposta accennata.

A dì 21 del mese istesso lord Castlereagh spedì al Cav. Carlo Stuart, allora ambasciadore a Parigi, un dispaccio e la proposta partecipata ai diplomatici che avea raccolti a Londra, dandogli le opportune istruzioni per ottenere che il Governo francese assentisse al diritto di visita, come già avevano fatto la Spagna, il Portogallo e i Paesi Bassi. Il duca di Richelieu non accolse la proposta, adducendo per ragione che

a) La Convenzione il 4 di febbraio 1792 dichiarò liberi i Negri delle colonie francesi, aizzandoli contro gl'Inglesi: le armi furono prese, e l'assassinio regnò: i coloni trucidati; arse le piantagioni; distrutte le fattorie, e infine seguì quella guerra di sterminio che costò più della stessa tratta. *Il Trad.*

1) *Decimo terzo Rapporto dell' Istoria d' Africa* p. 1.— *Memoriale relativo alla tratta in Francia* 1820.

2) Wellington,*Dispaccio a lord Castlereagh*, 5 novembre 1814.

cotal diritto di visita sarebbe per portare delle controversie tra' due Stati, le quali riuscir potevano più dannose della stessa tratta che si voleva abolire 1).

Il ministro degli Stati Uniti di America non fu invitato alla riunione di sopra accennata. L' Unione fin oggi si è astenuta di prender parte alle relazioni internazionali degli Stati europei, e ragionevolmente, perciocchè la sua voce nel Consiglio delle nazioni europee non avrebbe avuto la stessa autorità che queste, le quali per la lor geografica postura vi hanno più diretto peso. Certamente col tempo questa regola di condotta sarà mutata, quando tra i due grandi continenti i mezzi di comunicazione si saranno accresciuti, o più strette tra loro le relazioni d' interessi politici e commerciali. Ma il Signor Monroe, allora Presidente, non si accorse che la quistione dell' abolizione della tratta doveva far uscire la politica americana dal sistema in cui si era messa sendo presidente Washington, e in cui indi avea continuato.

Tuttavia lord Castlereagh partecipò al signor Rusch, ministro dell' Unione a Londra, la proposta in discorso, nonchè copia de'trattati conchiusi tra l' Inghilterra e la Spagna, e ancora con altri Stati europei, invitando il Governo americano a prender parte a questi provvedimenti. Il ministro promise mandare al suo Governo i documenti notificatigli.

Il signor Adams, allora ministro sugli affari stranieri a Washington, diè incarico al sig. Rusch di partecipare al Governo britanno, che gli Stati Uniti con tutti i loro mezzi continuerebbero a perseguitare così odioso traffico, desiderando di vederla del tutto e diffinitivamente abolita;e in conferma del detto,di presentare al governo inglese,l'atto che recentemente avea il Congresso vòtato come compimento della legge proibitiva del 1807 (atto del 20 di aprile 1818); e da ultimo dichiarare al detto Governo che gli Stati Uniti prontamente accetterebbero ogni provvedimento per la repression della tratta,purchè comportevole col loro potere costituzionale, e che necessario dimostrò l' esperienza ; ma che avendo esaminati i trattati partecipati da lord Castlereagh, avea trovato che tutte le principali disposizioni non erano di accordo con quelle degli Stati Uniti,e colle condizioni in cui questi erano. Il signor Adams pensava così, dacchè per istabilire la vicendevolezza nell' esercizio di questo diritto da conferirsi agli offiziali del navilio da guerra delle due parti, di visitare i legni mercantili dell' altra, era necessità stabilire due tribunali misti, da sedere uno nelle Colonie delle due parti, or perchè gli Stati Uniti non aveano affatto Colonie, così non poteano prender parte a questo assetto.

Inoltre al signor Rush fu commesso dire che, secondo la costituzione degli Stati Uniti, il potere giudiziario apparteneva alla Corte Suprema e ai tribunali inferiori, secondo che piacerebbe al Congresso di delegarlo, e i cui componenti erano inamovibili, tranne il caso di condanna per misfatto. Laonde egli era da porsi in quistione se l'Unione poteva stabilire un tribunale misto composto di stranieri, i quali in caso di prevaricazione non potevano essere giudicati dal Governo americano, e che potrebbero quindi decidere senza appello in sugli statuti dell' Unione.

1) *Supplemento al quindicesimo rapporto annuale dei Direttori dell'Istituto africano*, p. 77.

Il signor Adams aggiungeva ancora nelle sue istruzioni: siccome il Governo di ciascuno Stato dell' Unione decideva se abolire, o no, la schiavitù, il Governo federale non poteva entrar mallevadore del modo con cui sarebbero trattati i Negri, che si troverebbero su i legni negrieri, quando essi sbarcherebbero in America. E da ultimo dichiarò, che il paese con dispiacere sentirebbe ammesso il diritto di visita in tempo di pace; perocchè, a solo ricordare quanto dannoso era questo diritto in tempo di guerra, non farebbe assentire giammai di sottostarvi in tempo di pace, qualunque possano essere le restrizioni che vi si farebbero 1). Per queste ragioni la proposta di lord Castlereagh fu totalmente rigettata dal Governo americano. Lord Castlereagh, non ostante la molta sua audacia politica, era avveduto tanto da comprendere che, essendo recente il ricordo di una guerra, cui avea dato cagione l' abuso del diritto di visita, inutilmente insisterebbe sur un oggetto che di molto dolore esser dovea all' Unione americana. E con più avvedutezza si attenne anche di fare allusione alla pretensione di esercitare questo diritto di visita sur il naviglio americano, senza l' assenso dell' Unione.

A' 4 di maggio 1818 fu sottoscritto un trattato fra la Gran Bretagna e l' Olanda; con cui veniva accordato il diritto di visita agli incrociatori delle due Potenze; e furono stabiliti maestrati, composti a pari di individui de' due paesi, per giudicare i legni catturati dai detti incrociatori.

Lord Castlereagh, presentando al Parlamento il trattato conchiuso con la Spagna, avea detto, che ancor continuava la tratta; che, fatta la pace, e cessato il diritto di visita, a quelli che voleano far la tratta tornava facile attuare i loro progetti.

Lord Castlereagh, poggiato su questo principio, e su le recenti concessioni ottenute dalla Spagna e dall' Olanda, intervenne al Congresso di Aquisgrana, unitamente al signor Clarkson, zelante propugnatore dell' abolizione. Il quale nel mese di novembre 1818 presentò un dotto discorso su quest' oggetto ai Sovrani colà raccolti 2).

Egli dicea che nel fatto la causa dell' abolizione di poco era progredita, e che tutte le dichiarazioni, e gl' impegni delle Potenze europee rimarrebbero senza effetto, se non davansi provvedimenti novelli per reprimere la tratta. Quindi il ministro inglese, che rinfiancava questo discorso con tutta l'autorità del suo Governo, propose, per raggiungere lo scopo avuto di mira nel Congresso di Vienna:

1.° La concessione generale di un vicendevole diritto di visita, e la cattura de' legni appartenenti agli Stati che aveano proibita la tratta e che continuerebbero a farla;

2.° La solenne abolizione della tratta, pareggiandola alla pirateria, quanto al diritto delle genti.

Con distinti dispacci le quattro grandi Potenze risposero a questa proposta e furono comunicati al Governo britanno dagli ambasciatori di esse. La Francia non accolse la proposta; ma in quella vece presentò un suo progetto, consistente a stabilire una polizia comune per invigilare su la tratta.

1) M. John Quincy Adams, *Despatch to M. Rush*, 2 *november* 1818 *American State Papers'* (foreing relations), vol. IV, p. 399.

2) British, *Annual Register*, vol. IV, p. 19.

Le altre tre Potenze, Russia, Prussia e Austria, si niegarono a pareggiare la tratta alla pirateria, finchè il Portogallo continuerebbe a tollerarla. Queste, al par della Francia rigettavano il diritto di visita. Nella risposta del Governo russo il conte di Nesselrode dicea,che a lui senza dubbio sembrava che qualche Stato di certo non si sarebbe sottoposto al diritto di visita, e quindi proponeva di stabilire nel centro della costa di Africa occidentale un magistrato a cui tutti gli Stati di Cristianità prenderebbero parte. Il quale, dovendo rimaner neutrale, e senza aver parte a qualunque riguardo politico, o di paese, avrebbe un solo scopo, quello cioè dell' esatta esecuzione delle leggi in su la tratta. E questo maestrato dovea comporsi di un navilio sufficiente ; di un corpo giudiziario,il quale giudicar dovesse tutti i reati circa la tratta, secondo un codice di leggi che tutte le nazioni di consenso stabilirebbero ; di un supremo consiglio incaricato a invigilare le operazioni marittime ; di giudicare in seconda istanza le sentenze date dal corpo giudiziario ; e finalmente di dare conto della sua amministrazione alle future Conferenze europee. Questo Maestrato avrebbe diritto di visita su i legni, e di sottoporli a processo. Egli era a supporre che non vi sarebbe in Europa Potenza marittima, la quale si negherebbe a sottoporre alla giurisdizione di cotal Maestrato, la cui potestà era tanto limitata da non poterne abusare, e soprattutto tanto intrigata ne' suoi elementi da mostrare una giustizia severa sì, ma imparziale verso di tutti 1).

Facilmente si crederà che, nè il progetto del Governo francese, nè quello del governo russo andarono punto a sangue a lord Castlereagh; il quale da ultimo propose di restringere a dieci anni il diritto di visita. In tal modo lusingavasi di allontanare la ripugnanza, che in su le prime contro di questa disposizione fu manifestata 2).

Frattanto dal Congresso d'Aquisgrana altro non si potè ottenere che una dichiarazione, con cui si disse, che la tratta era un inumano reato, e che tutte le nazioni incivili lo colpivano coll' infamia, e che bisognava che fosse abolito questo traffico che da lungo tempo spopolava l' Africa, sviliva l' Europa, e affliggeva l' uman genere 3).

Nuovamente nel Congresso di Verona si cercò porre nel codice delle nazioni « così importante principio », come dicea l' ambasciatore russo nel Congresso di Aquisgrana. Nel dispaccio, che al 1.° di ottobre 1822 sir Canning (divenuto segretario di Stato al Ministero degli affari stranieri in vece del marchese di Londonderry), spediva a lord Wellington, ambasciatore britanno al Congresso,dicea: che qualunque si fossero i vantaggi o danni dell' abolizione per le colonie inglesi, per l'Africa era a temersi non fosse piuttosto un male,anzichè un bene.La tratta, non che esser diminuita,al manco nel numero che per lo addietro ogni anno si trasportava nelle colonie inglesi, era accresciuta, e di gran lunga era divenuta maggiore che non prima ; nè tampoco erano diminuiti gli strazi che soffrivano gli Africani. Di fatto i provvedimenti proibitivi, stabiliti contra la tratta, miravano ad aumentare il male, anzichè a farlo cessare. I mercatanti di schiavi, temendo di essere scoperti,a nascondere il loro iniquo traffico, adoperavano mezzi

1) *Tredicesimo rapporto de' Direttori della Società africana*, p. 23.
2) *Rapporto*,ecc. p. 1.
3) *Decimoquarto rapporto dei Direttori della Società africana.*

tali da far soffrire inauditi strazi agl' infelici Negri. Il numero degli schiavi, stivati in un bastimento, era tale da non contarsi, se non solamente quanto produrrebbe la vendita di coloro che sopravvivessero agli orrori del penosissimo viaggio *a*).

Il Ministro Canning aggiungeva, che a tutti gli orrori della tratta altro non si avea ad opporre se non la dichiarazione del Congresso di Vienna, i trattati con la Spagna e i Paesi Bassi, che miravano ad abolirla del tutto, e quelli col Portogallo che la restringevano al mezzodì della Linea.

In Francia, come dicea lo stesso Governo, la pubblica opinione non si era punto chiarita, come in Inghilterra, contro della tratta, e la nazione non facea affatto plauso all' intendimento della Gran Bretagna; cosicchè se alle Camere fosse presentata qualche nuova legge, fondata su nuova proposta del Governo britanno, certamente non sarebbe stata accettata. Infine egli conchiudeva che dai Sovrani raccolti a Verona i vantaggi, che attender se ne potevano, erano questi :

1.° Un impegno da parte de' Sovrani della terraferma a mostrare quant' orrore sentivano per la tratta, proibendo che nei loro Stati si trasportassero i prodotti delle colonie di quelle Potenze, le quali ancor non avevano abolito la tratta, ovvero che continuavano a farla palesamente.

2.° Una dichiarazione in nome dell' intera alleanza, ovvero, negandosi la Francia, in nome della Russia, Prussia o Austria, rinnovando quella fatta nel Congresso di Vienna; esortando gli Stati marittimi che aveano abolito la tratta, di provedere tra sè per dichiararla atto di pirateria, con lo scopo che, riunendo tutti questi impegni separati delle diverse nazioni, si potesse giungere a porre cotal principio nel diritto pubblico del mondo incivilito.

Si aggiungeva ancora che una siffatta dichiarazione sarebbe di grave preponderanza in su i negoziati dell' Inghilterra con le altre Potenze; perocchè, da questo dichiarata la tratta atto di pirateria, la Gran Bretagna non se ne starebbe a riconoscere negli altri Stati il diritto di dichiarare, che que' suoi sudditi i quali continuerebbero la tratta, erano pirati.

I Potentati, raccolti a Verona, si unirono per dichiarare che essi rimanevan fermi ai principî esposti nel Congresso di Vienna, e convennero nuovamente ripeterli in una dichiarazione simile a quella del dì 8 febbraio 1815. Riguardo ai particolari provvedimenti proposti dall'Inghilterra, gli ambasciadori de' diversi Stati vi fecero su considerazioni, tranne la Francia.

I signori de Chateaubriand e de Caraman, ambasciatori francesi, con una particolareggiata risposta rigettarono quelle proposte, dimostrando le cagioni per le quali l' opinion pubblica in Francia non si era chiarita nel modo stesso che in Inghilterra. Egli era giusto che fossero date

a) « Nelle navi costruite appositamente a quest'uso, giacevano chiusi (i Negri) ammucchiati nella stiva. aspettando cinque o sei mesi, finchè il carico si compisse. Mossi poi, sotto la linea incontravano le malattie, alimentate dal tristo mangiare, e dalla nessun'aria; e centinaia se ne dovevano gettar nell' acqua. Sopraggiungevano le calme che, prolungando il viaggio, faceano scarseggiare i viveri? si scatenavano le terribili procelle? faceasi getto di questa merce, che pur erano uomini, e che aveano un'anima, una patria, una famiglia. Sovente il vaiuolo consumava l'intero convoglio, e il negoziante si desolava della fallita speculazione ». CANTÙ, *Storia Universale*, lib. XIV, cap. VI, p. 124. — *Il Trad.*

tutte spiegazioni; perocchè, veramente strano ci parer poteva l'opposizione di una nazione tanto civile, tanto generosa, quanto la francese, e sempre pronta alla difesa delle giuste cause.

Primieramente le stragi de'coloni di S. Domingo, e l'incendio delle loro fattorie, erano dolorose ricordanze per gli animi de'Francesi che vi aveano perduti i parenti. Poichè l'Inghilterra con colori quanto tristi,altrettanto veri, tratteggiava le pene dei *negri*, dichiarando che la pietà influisce ogni sempre su la pubblica opinione, la Francia pur ben poteva compiangere la sorte de' *bianchi*.

Inoltre si poteva far osservare, che l'abolizione della tratta per la Francia non era mica un atto di legislazion nazionale, discussa alla tribuna; ma il risultamento di uno tra i patti del trattato del 1815, conseguenza degli infortuni delle armi francesi, e quindi nella opinione del popolo unita all'umiliazion nazionale; era la conseguenza dello intervento di una straniera potestà, e quindi doveva essere poco ben accetta. E ancor si dimostrava, che in Inghilterra non fu stabilita l'abolizion della tratta se non dopo molte infruttuose prove nel Parlamento, mentre nell'intervallo si era potuta formare l'opinion pubblica, e assumere un partito; mentre le cose diversamente erano ite per la Francia. Il Governo della quale per altro stava fermo di continuare a reprimere coloro che facessero così infame traffico; e i tribunali francesi molte volte avevano già punito severamente coloro i quali giustamento erano accusati di aver partecipato alla tratta. Finalmente i plenipotenziari francesi opinavano che il voler stabilire una legge pubblica dichiarante la tratta atto di pirateria, non essero di facoltà di una Conferenza diplomatica.

Lord Wellington rispondeva in una sessione, che la proposta del Governo britanno non avea altro scopo, che quello di impegnare tutte le Potenze marittime, che aveano già abolita la tratta, di combinare tra sè i provvedimenti necessarî per dichiararla delitto di pirateria, e come tale punirla.

I plenipotenziari francesi replicarono che eglino aveano perfettamente capito qual era l'intendimento del Governo britanno, però essi non poteano sottoscrivero una dichiarazione, nella quale ciò sarebbe detto, perciocchè assumer non poteano un cómpito di prescrivere al loro Governo nè la forma, nè il principio di una legge novella.

Laonde dal Congresso di Verona altro non si ebbe che una vana ripetizione delle dichiarazioni fatte ne' Congressi di Vienna e di Aquisgrana. Gli Stati del Settentrione non acconsentirono alle proposte dell' Inghilterra, e la Francia stette ferma in sul niego a dare nuove disposizioni quanto all' abolizion della tratta.

Nè vi è a far le meraviglie se la Gran Bretagna non potesse ottenere dal Congresso di Verona quanto chiedea; imperocchè essa stessa era opposta al principale scopo che il Congresso si avea proposto nel raccorsi; cioè di dare un sostegno all'intervento della Francia nelle interne faccende della Spagna. Il Governo britanno, dopo il Congresso di Troppeau, e di Laybach pian piano si era separato dall' alleanza con le grandi Potenze, quanto al diritto d' intervento nelle faccende degli altri Stati, perchè non avessero ad accadere ne'loro governi e nelle dinastie regnanti cambiamenti sediziosi 1). Questa diversità, sur un og-

1) Lord Castlereagh, *Dispaccio circolare del 18 di gennaio 1821*, (*Registro annuale Britannico*, vol. LXII, p. II, p. 737).

getto tanto importante per le grandi Potenze di terraferma, cominciò sotto l'amministrazione di Lord Liverpool, e continuò a progredire sotto quella del Canning. La Gran Bretagna non si oppose mica con le armi all'intervento della Francia nelle faccende delle Spagne, intervento che mirava a restituire sul trono de' suoi maggiori Re Ferdinando VII, ma sì bene, riconoscendo l'indipendenza delle colonie spagnuole in America; e come disse di poi lo stesso Canning: « essa dette vita a un mondo novello, per ristabilire il contrappeso nell'antico 1) ». Questo fermo partito, cui tenne dietro nel 1826 l'intervento armato della Gran Bretagna nel Portogallo, perturbò l'alleanza delle grandi Potenze della terraferma con l'Inghilterra, nè con ciò costringer poteva quelle ad accordarle quanto chiedea, tranne che in ricambio non ne avessero de' grandi vantaggi. Le cose continuarono su questo andare, come vedremo, fino alla rivoluzione del 1830. In quel tempo la Gran Bretagna potè ottenere dalla Francia il diritto di visita; ma il trattato del 15 di luglio 1840 fe' ritornare l'Inghilterra nell'alleanza co' tre grandi Stati del Settentrione, e preparò quello del 15 di luglio 1841 con cui le Potenze, che per lo addietro erano state le grandi propugnatrici dei diritti marittimi, concessero quello di visita per l'abolizione della tratta.

Frattanto più grandemente che mai la tratta effettuavasi, e per di più con atti di inaudita crudeltà: e tanto è provato incontrastabilmente dalle corrispondenze diplomatiche del Governo britanno, da' rapporti della Società africana di Londra, e da quelli delle giunte del Parlamento britanno, e del Congresso americano. La tratta in maggior parte si facea sotto la bandiera spagnuola e portoghese, però con denaro inglese, e con legni costruiti ne' porti di Londra e di Liverpool 2). La tratta era vietata ai sudditi spagnuoli su le coste occidentali dell'Affrica, dal 31 di maggio 1820; però i Portoghesi ancor la faceano al mezzodì dell'Equatore. Nel 1821 in Europa non vi era Stato il quale potesse far la tratta al nord dell'Equatore, e frattanto fino al 1830, e noi possiamo aggiungere sino ai nostri giorni, la frodolenta introduzione degli schiavi ha continuato dal Rio della Plata fino all'Amazzone, e in tutto l'Arcipelago delle Indie occidentali 3). La cupidigia de' trafficanti, gl' interessi politici, e il guadagno de' diversi Stati; non che quella lunga abitudine che, da tanti secoli, condanna l'Affrica a rimaner nella barbarie, non poteano in pochi anni cessare in forza di alcune leggi, di alquanti trattati, e degli sforzi dei filantropi difensori di così giusta causa. «Gli Affricani, facendo dell'uomo una merce, han potuto avere gli « oggetti di lusso, e della vita incivilita », dice il sig. Tommaso F. Buxton nella sua *Storia dell'abolizione della tratta de' Negri*.

Nella quale opera l'autore con argomenti inoppugnabili stabilisce che a' giorni nostri più di 150 mila schiavi ogni anno sono trasportati dalle coste dell'Affrica; che in Inghilterra più che altrove si fabbricano armi, e altri oggetti specialmente destinati alla tratta; che non solamente si è di molto accresciuto il numero delle vittime di

1) CANNING, *Discorso nella Camera de' Comuni sull' intervento armato dell'Inghilterra nel Portogallo*, 11 *dicembre* 1826 (*Annuale Registro Britannico*, vol. LXVIII, p. 192).

2) Lo stesso lord Castlereagh ciò manifestava nelle discussioni che avvennero nel Parlamento il di 9 di febbraio 1818.

3) *Rapporto alla camera rappresentativa dal Congresso americano*, il 16 febbraio 1825.

questo infame traffico di poi che Clarkson, e Wilberforce cominciarono i loro filantropici travagli; ma che ciascuna vittima soffre di gran lunga maggiori patimenti, appunto per i mezzi che usano a far la tratta clandestinamente. Quindi conchiude, che non efficaci erano i provvedimenti dati per l'abolizione totale; e se pure l'Inghilterra arrivasse ad avere da tutte le nazioni (del che dubitava) il consenso sul diritto di visita, non sarebbe che un vantaggio illusorio. Il vero temperamento per ottenere compiutamente ed efficacemente l'abolizione della tratta, a suo parere, era quello di incivilire l'Affrica. Finchè gli Affricani non saranno inciviliti tanto da non vendere i loro fratelli per soddisfare ai due loro grandi desideri, le armi e i liquori inebbrianti, la tratta continuerà. Nè perchè gli sforzi fatti fin' oggi per la abolizion della tratta sono andati a vuoto, si dee affatto intiepidire lo zelo di que' filantropi che propugnano i più sacri diritti del genere umano contro di questo mercato,ma solamente per renderli più guardinghi nei mezzi da adoperare per raggiungere il nobile scopo che aveano di mira. Anzitutto è bisogno, che non dimentichino mica, che per giungere a questo scopo non manomettessero i diritti delle altre nazioni tanto indipendenti dall'Inghilterra, quanto questa è da quelle. Egli è d'uopo non dimentichino che un loro grande giureconsulto ha detto: « nessuna nazione ha il diritto di spianare la via per la liberaziono dell'Affrica, calpestando la indipendenza di un' altra; di cercare a raggiungere un gran bene, con mezzi illegali, ovvero di stabilire un importante principio con annullarne altri egualmente giusti 1) ».

Noi abbiam già detto che, finchè durò la guerra marittima in Europa, le leggi, le quali proibivano la tratta ai sudditi britanni, furono attuate mediante il diritto di visita in guerra, almeno nel caso in cui i bastimenti inglesi usavano di una bandiera neutrale per garentire il loro illecito traffico. I legni catturati e portati in un porto inglese per essere giudicati secondo questo diritto, erano condannati, quand'anche non fossero appartenuti all'inimico, como *beni d'inimico*, giusta la formola stabilita dal tribunale delle prede. In sulle prime questo procedimento ad altro non mirava, se non a garentire l'esecuzion delle leggi del paese contro i propri sudditi, rigettando i loro reclami fondati in su la violazione di queste leggi.Ma nel 1840 avvenne un caso, in cui questa dottrina fu singolarmente estesa ed applicata ai beni appartenenti ai sudditi di uno Stato neutrale, le cui leggi violavano. E fu appunto il caso della nave americana *l' Amadia* che trasportava schiavi dalla costa dell' Affrica ad una colonia dell' America spagnuola. Un incrociatore ingleso catturò il naviglio e gli schiavi che vi erano a bordo. Il Tribunale del Viceammiragliato a Tortola sentenziò la confiscazione del legno e del carico in pro dell' incrociatore britanno. La Corte di appello per i giudizî confermò la sentenza.il Sig.Guglielmo Grant fondò la decisione della corte di appello su le seguenti ragioni: secondo lui il bastimento evidentemente trasportava schiavi dalle coste dell' Affrica a una colonia dell'America spagnuola; e frattanto il proprietario, cittadino americano, si querela della cattura del legno, e ne chiede la restituzione, perchè ingiustamente toltagli. Ben diversa era la quistione, quando l' Inghilterra non avea ancora riconosciuta la

1) Conchiusioni di Lord Stowell *nella causa della nave francese il* Luigi Dodson — *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. II, p. 258.

totale abolizione della tratta, da quando avea dichiarato che la tratta era contraria ai principi della giustizia, e della umanità. Finchè la tratta era tollerata dal Governo britanno, un tribunale inglese non poteva condannarla appo le altro nazioni; ma la tratta abolita non può più legalmente esistere. Nè con ciò s' intendo dire che si abbia il diritto di preponderare in su le decisioni delle nazioni che non opinano conformemente al Governo inglese, ma in questo caso e' bisognerà solamente esigere da coloro che fanno la tratta, la facoltà loro concessa dal Governo. Quindi conchiudea che fin quando il Governo americano non dava facoltà di possedere schiavi, il proprietario del bastimento non poteva affatto chiedere che gli fosse restituito quel che gli si staggiva, e quindi bisognava confermare la sentenza del tribunale di viceammiragliato 1).

E' sembrar può singolare, che un magistrato di mente tanto savia quanto il Sig. Guglielmo Grant potesse in tal modo conchiudere, dopo aver posto simili premesse.

L' opinion pubblica quanto non avea dovuto progredire in Inghilterra, dal tempo in cui quel Governo avea strappato alla Spagna il patto dell'*Assiento*, qual prezzo delle vittorie di Blenheim, e di Ramillies; da quando otteneva nel Congresso di Aquisgrana, nel 1748, una proroga di quattro anni per fare la tratta; da quando, nel trattato di Madrid, ancor si attenea agli ultimi resti *del patto dell' Assiento*, e in cui, per avvicinarci al tempo in cui fu data questa strana sentenza, da quando lord Eldon, arringando il Parlamento nel 1807, dicea che, «la tratta era stata approvata da Parlamenti ne'quali stavano i più savi giuristi, i più dotti teologi, e i più operosi statisti»; e in cui da ultimo lord Westmoreland dichiarava che, anche quando egli vedrebbe uniti in pro dell'abilizione il presbiteriano e il prete, il metodista e il predicatore delle campagne, il giacobino e l' assassino, non per questo egli non sarebbe contrario al progetto 2)! L' opinion pubblica, ripetiamo, quanto non avea dovuto progredire, perchè un così acuto ingegno, come quello di Guglielmo Grant si lasciasse trarre fino a dare una sentenza, la quale ebbe per conseguenza di dare al tribunale, da lui preseduto, il potere illegale di eseguire le leggi penali di un altro Stato indipendente senza il costui consenso!

Nella causa della *Fortuna*, decisa nel 1811 nell'alta Corte dell'ammiragliato, lord Stowell condannò questo legno americano. Così giudicando, dichiarò che un bastimento americano, provando di appartenere a quella nazione, doveva essere subitamente rilasciato; ma che, ciò nonostante, al pari di ogni bastimento neutrale, poteva perdere questo diritto commettendo atti colpevoli, come quelli di violati diritti di guerra. E ancor soggiungeva che la recente decisione, nel caso dell'*Amadia*, iva tant'oltre da porre il principio di potersi confiscare ogni naviglio che facesse un traffico proibito dal diritto delle genti. «Non è mio còmpito, osservava lord Stowell, esaminare fino a qual punto ha potuto essere approvata dai giurisperiti questa sentenza. *Se vi è chi la disapprovi, io certo non istarò con costoro, perocchè le decisioni di quella Corte necessariamente pesano su la coscienza di que' giudici*; quindi e' bisogna conformarsi alle sue decisioni, e seguirne i principi». Ed il principio ammesso sembra essere, che la tratta fatta da un basti-

1) Acton, *Rapporti dell'ammiragliato*, vol. I, p. 240 — *Quinta relazione dei direttori nell' Istituto d' Affrica* p. 11-15.
2) Hansard, *Discussioni parlamentari*, vol. III.

mento americano, non essendo permessa dalle leggi di questa nazione, sottopone a confiscazione il legno. Per la qual cosa s' egli è provato che il bastimento in discorso è americano, l'avvenimento dell'*Amadia* costringerà la coscienza del tribunale fino a far dare una sentenza di confiscazione 1).

In un altro caso, quello della *Diana*, lord Stowell limitò l'applicazione della dottrina trovata da Sir Guglielmo Grant, alle circostanze particolari al caso dell' *Amadia*. La *Diana* era un bastimento svedese da un incrociatore inglese côlto su le coste affricane mentre trasportava un carico di schiavi nelle colonie svedesi delle Indie occidentali. Il bastimento fu restituito al proprietario, perchè la Svezia ancor non aveva abolita la tratta, nè con legge, nè con pattuizioni, e nella pratica ancor continuava a tollerarla. Così decidendo, lord Stowell dichiarò che l' Inghilterra avea abolita la tratta perchè cosa ingiusta e criminosa; però che non pretendesse affatto mantenere tal proibizione verso gli Stati che non erano della sua opinione; e che essa non volea mica prendere il còmpito di essere il *custos morum* dell' orbe intero; ovvero prender parte ne' regolamenti commerciali delle altre nazioni. Il principio stabilito nel caso dell' *Amadia* era che, quando le leggi civili degli Stati, a cui appartenevano i legni catturati, proibissero la tratta, i tribunali inglesi la riguarderebbero come illegale, fondandosi in su i principi generali di giustizia e di umanità, ma che rispetterebbero i diritti di proprietà delle persone che facessero la tratta, consenziente il loro Governo 2).

I tre addotti casi avvennero mentre si era in guerra, e quando le leggi e i trattati proibitivi della tratta erano momentaneamente eseguiti dal diritto di visita in guerra.

Nella causa della *Diana*, lord Stowell avea cercato distinguere i particolari di questo caso da quelli dell' *Amadia*, in modo da far distinzione tra i sudditi di un Governo che avea abolito la tratta, e quelli di uno che ancor la tollerava. Infine avvenne il caso del legno francese il *Luigi*, catturato, dopo la pace, da un incrociatore inglese, condannato dalla Corte di Ammiragliato su la costa affricana. Lord Stowell annullò la sentenza, rigettando pienamente il principio precedentemente stabilito nel caso dell' *Amadia*, e sostenendo che se anche le leggi francesi avessero espressamente proibita la tratta (cosa che a lui sembrava dubbiosissima), il diritto di visita, sendo un diritto di guerra, non poteva essere esercitato in tempo di pace in modo da facultare i tribunali inglesi ad essere competenti su le sostanze de' francesi. Così conchiudendo, il dotto magistrato poneva il principio, che la tratta de' Negri non costituiva il reato di pirateria secondo il gius delle genti, quantunque la legislazione proibisca questo traffico. Un tribunale marittimo, amministrando la giustizia, doveva seguire le regole dell' etica internazionale dal gius delle genti riconosciute, da un' antica usanza stabilite e raffermate, e generalmente accolte e approvate dai trattati e dalle convenzioni tra le diverse nazioni. Affinchè la tratta de' Negri sia considerata come reato di pirateria, e' sarebbe d' uopo che, per generale usanza, come tale da tutte le nazioni civili fosse riguardata, ovvero come tale fosse dichiarata mediante una convenzione tra loro. Per l'opposto, avean fatta la tratta fino a non guari e l'Inghil-

1) Dodson. *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. I, p. 81.
2) Id. *ibid.* vol. II, p. 210.

terra e tutti i paesi trafficanti di Europa; la continuavano ancora la Spagna e il Portogallo, e la Francia nè meno l'avea del tutto proibita. Laonde la tratta de'Negri non era un traffico criminoso secondo il gius delle genti fondato sull'uso generale delle nazioni, e ciascuno Stato, indipendentemente dalle particolari convenzioni, poteva continuare questo traffico. Nessuna nazione nell'Oceano poteva esercitare il diritto di visita, se non in forza de' diritti della guerra; e nessuna avea il diritto di spianare la via alla liberazione dell'Africa, violando l'indipendenza di un'altra, cioè: cercare di ottenere un massimo bene con mezzi illegittimi, ovvero stabilire un importante principio, violandone altri non meno giusti. In tempo di pace non v'era diritto di visita sui mari. Che se questo diritto appartenesse ad una nazione,anche alle altre spetterebbe; e tutte esercitandolo, certo ne verrebbe la guerra universale co' suoi infiniti danni. Per facultare l'esercizio del diritto di visita in tempo di pace, e' bisognerebbe un espressa convenzione; non avendolo accordato le altre nazioni agli incrociatori inglesi in su le coste africane, di conseguenza la cattura del bastimento francese dovea esser dichiarata nulla 1).

La Corte Suprema degli Stati Uniti di America seguì gli stessi principî nella cattura de'bastimenti spagnuoli e portoghesi che faceano la tratta, mentre le legislazioni spagnuola e portoghese tolleravano questo traffico; e presi da incrociatori americani,eran condotti ne'porti dell'Unione. In questi casi sentenziando, il sig. Marshall, presidente della Corte, dicea non potersi negare esser la tratta contraria al gius naturale; ogni uomo, giusta questo diritto, dover godere del frutto del suo proprio lavoro, nè altri aver diritto a privarlo di questo frutto, e senza il consenso di quello, farlo suo. Però da' più remotissimi tempi aver esistito la guerra, la quale dava de' diritti universalmente riconosciuti. Le nazioni più culte dell'antichità tra gli altri diritti riconoscere nel vincitore quello di fare schiavo il vinto. Ciò che era stabilito dall'usanza di tutte le nazioni, non poter mica esser riguardato come contrario al gius delle genti, il quale appunto si fonda su l'uso generale ed approvato delle nazioni. Ciò che tutti hanno consentito, esser deve diritto di tutti.

Laonde la schiavitù ha avuto origine dalla forza;ma poichè il mondo concordemente l'ha riguardato qual legittimo risultato della forza, lo stato di cose, in tal modo avvenuto col generale consenso, non poteva affatto esser considerato come illegale.

Tra le nazioni cristiane e civili era stata abolita la regola,che fondava la schiavitù su la conquista.Ma non era stato generale questo trionfo dell'umanità. I moderni pubblicisti non divulgano con la forza le loro dottrine, e l'Africa non le ha ancora accolte. In tutta quella vasta parte dell'orbe, per quanto ci è noto dalla sua Storia, secondo il giure delle genti, i prigionieri di guerra erano riguardati come schiavi. Ora, coloro i quali hanno rinunziato a così barbaro,diritto possono partecipare agli effetti di quel giure,comprando gli uomini che ne sono le vittime?

Qualunque esser possa la risposta di un moralista a questo quesito, il giurisperito dee cercarne la soluzione ne' principî stabiliti dagli usi,

1) Dodson, *Rapporti dell'Ammiragliato*. vol. I, p. 95.

dalle pattuizioni, e dal generale consenso di quella parte della razza umana a cui appartiene. Se noi applichiamo questi principi come costituenti il diritto internazionale della cristianità, il quesito riguardar si dovea sciolto a pro della legalità della tratta de' Negri. Da due secoli l' Europa e l'Asia han fatto questo traffico, e senza opposizione o proibizione. Adunque nessun giureperito dir potea essere illegale quel traffico, ovvero che dovessero essere puniti, sia nelle persone, sia nei beni, coloro i quali faceano codesto traffico.

Ciascuna nazione ha il diritto di fare quel traffico che l'assenso universale permette. Egli è un principio di gius pubblico, generalmente riconosciuto, la perfetta eguaglianza delle nazioni tra loro: eguale ne' diritti sono la Russia, e la repubblica di Ginevra. Da ciò segue che uno Stato non può imporre ad un altro pur indipendente una regola di condotta. Ognuno ha una propria legislazione, che ad altri non può estendersi. Un diritto, che è a tutti comune per generale consenso, non può esser abolito, se non volente la nazione che lo possiede; e questo traffico, a cui han preso parte tutte le nazioni, è lecito a quella che non vuole rinunziarvi. Se uno Stato non può imporre una regola di condotta ad un altro Stato indipendente, tanto meno può stabilire una massima generale per tutte le nazioni,e il diritto di fare quel traffico rimane integro pe' sudditi degli Stati che non l' hanno vietato.

Se il gius delle genti permette questo traffico, secondo questo stesso diritto non può riguardarsi di costituire il reato di pirateria; le leggi di uno o più Stati dichiarar lo possono tale, per quanto riguarda i loro sudditi, però l'obbligo di osservare queste leggi non si estende a quelli degli altri Stati.

Se dunque,in conformità del gius delle genti non era illecita la tratta; se in conformità di questo giure non era reato di pirateria, ne seguiva che i bastimenti di un'altra nazione, che faceano questo traffico, non potevano essere catturati da' legni armati dell' Unione. I tribunali di un paese non doveano aiutare l' esecuzione delle leggi penali di un altro paese, e il diritto di visita non poteva essere esercitato in tempo di pace in su i bastimenti di un' altra nazione. La Corte quindi ordina il rilascio de' bastimenti spagnuoli e portoghesi, catturati col pretesto di aver fatto la tratta 1).

Così opinavano i giurisperiti inglesi ed americani circa la legalità della tratta secondo i principi del gius pubblico, quando a dì 19 di luglio 1819 le due Camere del Parlamento presentarono una rimostranza al Principe Reggente,rallegrandosi con Sua Altezza reale pel felice esito che avuto aveano le cure del Governo britanno circa l'abolizione di quel traffico, dichiarato da tutte le civili nazioni dell' Europa non confacente co' principi dell' umanità e della morale universale;

Che, in conseguenza di siffatta dichiarazione,tutti gli altri Stati europei, i cui sudditi per lo addietro avevano fatto quel traffico iniquo, lo aveano proibito, gran parte totalmente e assolutamente, altri per un certo tempo, e parzialmente su quel tratto delle coste africane poste al nord dell' Equatore; che il termine solamente stabilito dalla Spagna per l' abolizione totale, già stava per venire; una sola nazione avendo negato di fissare questo termine in modo assoluto;

1) Wheaton, *Rapporti*, vol. X, p. 66 — *L' Antilope*.

Che l' Unione americana si era onorevolmente condotta, perchè era la prima nazione che avea levata la voce a condannare la tratta, e con varie leggi avea provveduto all' attuazione della proibizione;

Che,non pertanto le due Camere del Parlamento, con vero dispiacere aveau saputo che, non ostante la condanna pronunziata da tutte le Potenze di Europa e dall' Unione americana contro di quel traffico, era a temere che i provvedimenti presi non fossero bastevoli a raggiungere lo scopo dell' abolizione;

Che il Parlamento intanto suppor non poteva che una nazione e generosa e grande, come la francese, che avea colpito questo traffico come obbrobrioso per l' umanità, si desse men cura della nazione britanna a cancellare una macchia così disonorevole al carattere di un popolo cristiano;

Che il Governo inglese, conscio di aver tratti gli Americani in questa via criminosa,era nel dovere di chiederne la cooperazione, per far cessare i mali che ne erano derivati.

Che utilissimo potrebbe riuscire un concerto delle nazioni intorno le disposizioni a dare affinchè i loro sforzi raggiungessero il comune scopo. Che entrambe le Camere supplicavano l'Altezza Reale del Reggente a rinnovare i suoi sforzi appo i Governi francese e americano per conseguire questo fine; per mettere in esecuzione alcuni principi universalmente riconosciuti come giusti e veri; e per ottenere in pro dei popoli africani l'abolizione della crudele ingiustizia di cui per sì lungo tempo erano state le vittime,aprendo quella vasta parte del mondo al traffico, alla civiltà, alla conoscenza della vera religione 1).

Lord Castlereagh, avendo a fondamento questa rimostranza del Parlamento, nuovamente fe' premure per ottenere dal Governo americano il consenso per lo esercizio del diritto di visita in tempo di pace,come il mezzo più efficace per l'abolizion della tratta. Avute le istruzioni,sir Stratford Canning, rappresentante inglese in Washington, il 20 di dicembre 1820,presentò un dispaccio officiale al sig.Adams, dichiarando che,non ostanto quanto si era fatto dai Governi delle due coste dell'Atlantico per l' abolizione di quel traffico, egli era ben noto che ancora continuava a farsi con particolarità aggravanti per le sventurate vittime;che generalmente e'si era conosciuto che il solo mezzo efficace per abolirla sarebbe il combinato stabilimento di una polizia marittima, e che il Parlamento britanno e il Congresso americano,essendo di concordi principi, naturalmente devenir doveasi tra i due Governi a un concerto di provvedimenti, valevoli a raggiungere il comune fine. Che e' non era a supporsi, che gli ostacoli,inseparabili sempre dalle grandi imprese, avessero a scoraggiare o l'uno o l'altro Governo, ovvero a far piegare a permettere più lungamente così immorale mercato, sovrattutto quando già la tratta era affatto proibita al nord dell' Equatore, e solamente il Portogallo la tollerava al Mezzogiorno di quella linea. Finiva il dispaccio annunziando che, quantunque il Governo britanno riguardava la concessione di uno scambievole diritto di visita come il solo mezzo efficace per giungere allo scopo proposto, era pronto ad accogliere e a discutere ogni altra proposta che mirasse al medesimo risultamento, e che meglio si accorderebbe con le istituzioni o la pubblica opinione delle altre nazioni.

1) *Rapporto della Società africana*, p. 4.

Il signor Adams,rispondendo, dichiarò che, su le proposte fatte dal Governo inglese, invitando l'americano ad accettare i patti de'trattati che conchiuse l'Inghilterra,la Spagna, il Portogallo e i Paesi Bassi per l'abolizion della tratta, il Presidente nuovamente vi avea fatta considerazione,desiderando ferventemente di concorrere con tutt'i mezzi che avea il Governo federale nel limite de'suoi poteri costituzionali,e confacenti co' diritti de' suoi concittadini e della sua nazionale indipendenza.

Il Governo britanno era già a conoscenza degli ostacoli che impedivano l' Unione a partecipare a quei trattati. I quali ostacoli nascevano da certi principi di gius marittimo delle genti relativamente all'esercizio del diritto di visita; e da certi limiti di potestà dalla nazione americana prescritti ai depositari de'poteri costituzionali. Frattanto il Governo americano, manifestando il suo dispiacere di non poter concorrere al raggiungimento dello scopo comune coi partiti proposti, non respingeva affatto la generale proposta di cooperare unitamente con l' Inghilterra per abolire la tratta de' Negri. A questo fine l' Unione avea già stabilito alquanti incrociatori su le coste africane ; e poichè da parte del Governo britanno ivi stavano legni armati allo stesso fine, l' Adams proponeva che di concerto i due Governi dettassero delle istruzioni, e si dessero ai comandanti rispettivi dei bastimenti armati incaricati di tal servigio, perchè di conserva operassero, e vicendevolmente s' informassero, e si prestassero la necessaria assistenza per raggiungere lo scopo comune. E' si sperava che questi provvedimenti sarebbero bastanti ad ottener il fine desiderato, per lo quale l'Unione non mancherebbe di fare ogni possibile sforzo, con lo stesso intendimento che finora gli era stato di guida per vendicare i diritti della civil società.

Il 25 di marzo 1821 lord Castlereagh,in un dispaccio a sir Stratford Canning, dichiarava che al Governo britanno era dispiaciuta la contraria proposta del Governo americano, la quale non si affaceva mica alle mire di quello. Frattanto all' inviato inglese fu ordinato di partecipare al Governo americano le istruzioni che il suo Governo avea già date ai comandanti dei bastimenti da guerra stanziati su le coste africane ; e di annunziare che incessantemente nuove istruzioni sarebbero date a regolare la cooperazione di questi col navilio della Unione per l' abolizione della tratta.

Il 19 di gennaio 1823 sir Stratford Canning spedì un altro dispaccio al Ministro Adams,dichiarando che il Governo inglese era convinto che il solo mezzo efficace per abolire questo traffico stava nella scambievole concessione del diritto di visita. Nel tempo stesso invitava l' Unione a fare qualche proposta, e premurava perchè desse istruzioni al suo rappresentante in Parigi, affin di concorrere unitamente al britanno appo il Governo francese a far rimostranza contro la tratta, che ancora continuava a farsi sotto la bandiera francese.

Agli 8 di marzo 1823 la Camera de' rappresentanti nel Congresso degli Stati Uniti approvò una disposizione, con cui incaricava il Presidente di aprire de' negoziati con le diverse Potenze europee ed americane per l' abolizione della tratta, ritenendola come reato di pirateria, in conformità del gius delle genti, e del consenso di tutti i paesi inciviliti.

Il Ministro Adams,rispondendo al dispaccio di sir Stratford Canning

partecipava la suddetta disposizione della Camera de' rappresentanti, e dichiarando, che il Presidente era pronto a convenire con altri Stati, a fin di perseguitare e punire come pirati e nemici dell'uman genere tutti coloro che ancor continuerebbero quel traffico giustamente riguardato come obbrobrioso per la umana società. E nel tempo stesso mandò al rappresentante britanno l' atto del Congresso del 15 di marzo 1820, secondo il quale ogni Americano al servizio di un bastimento *straniero* che facesse la tratta, e qualunque persona che facesse parte della ciurma di un legno appartenente a cittadino americano, o che per conto di questi navigasse, era dichiarato reo di pirateria, e sottoposto alla pena di morte. Il poter legislativo di una sola nazione non poteva far di più, mostrando quanto detestava questo delitto, e cercando a impedire che se ne facessero rei i suoi concittadini. La legislazione inglese ancor non avea pubblicato e condannato questo reato con più severe pene,e nel tempo stesso da infliggersi ai suoi sudditi, che prendessero parte alla tratta,e che si facesse con una estranea bandiera,e con carte simulate.

L'Adams compiva la sua partecipazione, proponendo da parte del Presidente; che l' Inghilterra acconsentisse ai principî di questo atto del Congresso, e che tra i due Governi si facesse un vicendevole accordo di denunziare e punire come reato di pirateria la partecipazione dei loro concittadini e sudditi rispettivi nella tratta. Questa proposta fu sostituita a quella fatta dal Governo britanno, cioè alla scambievole concessione del diritto di visita, e del procedimento di un magistrato misto, che essa rendeva superflua. Se il Governo britanno accettava questa proposta, potrebbero aprirsi de' negoziati per obbligare la Francia e le altre nazioni marittime ad acconsentire.

Sir Stratford Canning,rispondendo, non si fermò su questo progetto proposto in conseguenza delle sue precedenti comunicazioni,ma in quella vece ritorna in su la prima proposta del suo Governo, cioè al diritto di visita, cercando cansare le perentorie obbiezioni del Governo americano.Nel tempo stesso propose, che i bastimenti catturati, in vece di essere giudicati da un magistrato misto, potrebbero essere condotti avanti ai tribunali ordinarî di ammiragliato del paese del catturante, ovvero a quelli de' paesi d' onde fossero i legni catturati. Però la sola prima parte di questa elezione fu precisamente esposta dal rappresentante inglese.

Il Ministro Adams nella sua replica,del 24 di giugno 1823, osservava che la sua proposta era stata sostituita a quella della concessione di un vicendevole diritto di visita, col giudizio avanti a un magistrato misto proposto dal Governo inglese. Il Governo americano non potea affatto accogliere quest'ultima parte della proposta ; e nè meno ammettere il nuovo progetto di un procedimento, che contro i bastimenti catturati si discuterebbe avanti ai tribunali ordinarî del catturante. In tempo di pace non esisteva diritto di visita,e a giudicare i bastimenti di una Potenza straniera, catturati in pieno mare nel tempo di pace, non erano competenti i giudici del paese del catturante.Perchè valevolmente una giurisdizione procedesse, e' bisognerebbe un nuovo gius pubblico, e l'Unione non potea consentire a tal nuovo gius,che darebbe facoltà ad un maestrato straniero di sentenziare e su la vita e su i beni de' suoi sudditi. Essa avea pubblicato la tratta esser delitto di pirateria, ma però conservando la cognizione di questo reato ai maestrati del proprio

paese. La distinzione tra la pirateria secondo il gius delle genti, e quella stabilita da una legge particolare, era cosa eguale pe' due paesi. Il reato di pirateria, stabilito dal diritto delle genti, era principio riconosciuto, che potea esser giudicato dai tribunali di qualunque paese; senza attendere a qual nazione appartenesse l'accusato; mentre il reato di pirateria, stabilito dalla legislazione particolare di un paese, doveva esclusivamente esser giudicato dai tribunali di questo paese.

Quanto all' altra parte della proposta fatta dall' ambasciator britanno, di sottoporre i bastimenti catturati, perchè rei di tratta, al giudizio de' tribunali del paese d'onde essi fossero, il Governo americano non facea le osservazioni stesse che pel giudizio avanti un maestrato misto, ovvero avanti ai tribunali del paese del catturante. Frattanto i motivi delle osservazioni contro il progetto come l'avea proposto il Governo inglese, di estendere il diritto di visita al tempo di pace, ancora esistevano. Il diritto di visita, nel modo che era riconosciuto e tollerato dall' uso delle nazioni, era esclusivamente un diritto di guerra. In sulle prime questo diritto dovrebbe essere ristretto al solo fine di ricercare e catturare le merci di contrabbando. In conformità del diritto naturale,quando due nazioni si guerreggiano, una terza, che se ne rimane neutrale,deve conservare il suo diritto di traffico con le due guerreggianti, come in tempo di pace. Però ciascuna di queste avea incontrastabilmente il diritto d' intercettare le munizioni da guerra dirette a servizio del suo nemico e, come un incidente a questo diritto, quello di visitare i bastimenti mercantili neutrali per ritrovarvi di cotali oggetti. Il diritto di visita, eziandio così limitato, pure era un atto della forza, giustificato solamente dalla necessità; dacchè non poteva essere altrimenti esercitato, se non facendo gravare metà de' mali della guerra sull' innocente. Fra i paesi marittimi di poi era venuto su un uso, non fondato mica sul gius naturale; che non mai generalmente era stato consentito dalle nazioni; che da molti era stato rigettato; e a cui spesso gli Stati aveano rinunziato mediante vicendevoli contrattazioni.Giusta quest'uso,il diritto di visita è stato esteso al sequestro di tutte le merci di un nemico trovate a bordo di un legno amico.In su le prime ciò avvenne per lo abuso del diritto di visita quanto al contrabbando,esercitato dal guerreggiante, perchè questi era armato,e il neutrale,poichè senza difesa, gli si sottometteva.Essendo stato poi esercitato da tutte le nazioni come guerreggianti, e permesso da tutte come neutrali vicendevolmente, avea acquistato forza di usanza, che può essere esercitata o no dalla Potenza preliante durante una guerra, e che la Potenza neutrale può soffrire, o no, secondo la scelta. L'esempio di una estensione del diritto di visita per convenzione, qualunque esser ne possa lo scopo, potrebbe produrre altre innovazioni alla libertà de' mari. Se l'esercizio di questo dritto si estendesse anche in tempo di pace, forse darebbe principio alla dominazione de' mari, sovrattutto per gli abusi che potrebbe far nascere, confondendo le distinzioni di tempi e di casi, di pace e di guerra, e dei casi da applicarsi a ciascuno stato di cose.

Per la qual cosa il Governo americano,dopo un accurato esame,pensato avea che il più saggio partito a seguire sarebbe il dichiarar la tratta reato di pirateria. E parimenti opinava, che una tal dichiarazione sarebbe il mezzo più efficace che accettar si potrebbe a fin di raggiungere il gran fine dell' abolizione della tratta.La pirateria, essendo un reato

da tutte le nazioni riconosciuto,necessariamente sarebbe punita con la cattura e la confiscazione del legno, e i colpevoli subirebbero la condanna alla pena di morte. Laonde era desiderio convenire con l'Inghilterra e con le altre Potenze marittime affinchè il loro consenso concorresse a stabilire l'accennata dichiarazione, e a volerne le conseguenze.

Con un dispaccio del giorno stesso, e diretto al signor Rusch, rappresentante della Unione americana presso il Governo britanno, il ministro Adams ritornava su i negoziati finora da noi discorsi, e dichiarava che alGoverno americano molto gradiva che si ponesse in vigore un nuovo gius pubblico, in conformità del quale la tratta sarebbe dichiarata reato di pirateria da tutte le nazioni, con la condizione che i bastimenti e gl'individui catturati per violazione con questa legge sarebbero giudicati dai loro maestrati naturali. Dando agli officiali stranieri la facoltà di prendere, trattenere e consegnare, per esser sottoposti a giudizio i cittadini americani, si sentiva la necessità di garentirne i diritti contro di ogni abuso,e contro dell'applicazione di altre leggi che non fossero quelle del proprio paese. Un progetto di convenzione, fondato sulla proibizione legislativa della tratta qual delitto di pirateria dalle due Potenze,fu quindi mandato al Rusch,con la facoltà di proporlo e di conchiuderlo. Il fine di questo progetto era quello di dare esecuzione alla disposizione della Camera de'rappresentanti, e nel tempo stesso rispondere alla dimanda fatta dal Governo inglese di un progetto da sostituirsi alla concessione vicendevole del diritto di visita,che questo avea proposto. Il progetto, dichiarando la tratta reato di pirateria, necessariamente adduceva il diritto di visita per catturare i pirati, in conseguenza della natura stessa del reato. Ma il Governo americano non volea concedere il diritto di visita se non con la previa condizione che la legislazione inglese,conformemente alla legge approvata dal Congresso americano, dichiarasse reato di pirateria la tratta.

Nel dispaccio si accennavano i provvedimenti proposti e discussi dal Congresso europeo circa la soppression della tratta. Spesso il Governo americano si era chiesto di concorrere alle disposizioni date dall' Inghilterra, e dai suoi alleati per questo scopo; intanto queste disposizioni sempre erano state comunicate come provvedimenti già stabiliti tra le nazioni europee, e richiedeasi che l' Unione pur vi acconsentisse. Per porre ad effetto la decisione della Camera de' rappresentanti, e per continuare le discussioni con la Gran Bretagna, egli era conveniente che al Governo americano fossero partecipati, finchè si deliberava su questi provvedimenti, i progressi che avessero fatti i negoziati europei per raggiungere lo scopo comune a tutte le nazioni. Se gli Stati Uniti doveano cooperare al risultamento, egli era giusto di consultarli circa i mezzi che gli si proponevano di approvare, per arrivare allo scopo.

Laonde egli è chiaro che il Governo americano, non ostante il suo sincero desiderio di cooperare col britanno nell' abolizione della tratta, ha dovuto continuare nel 1823 a stare in sul niego per la concessione del diritto di visita, anche limitato, come mezzo per giungere a questo scopo, finchè questa concessione fosse connessa con la particolarità che il bastimento e la ciurma sarebbero giudicati dai maestrati del paese del catturante; ovvero da un maestrato misto, composto di giudici eletti dalle due Potenze. L'Unione rigettava questa proposta, perchè equivaleva ad estendere il diritto di visita in tempo di pace, por-

tando seco tutti gli abusi, de' quali l' America avea fatto trista esperienza in tempo di guerra; e rigettava le particolarità, perchè sottoponevano i cittadini americani al giudizio di tribunali composti sia in parte, sia nella totalità di giudici stranieri, senza la protezione delle garenzie tutelari dalla costituzione delle leggi del proprio paese stabilite. Quindi il Governo americano si negò a negoziare sopra altre basi che non fossero l'approvazione, per parte del Parlamento britanno, di una legge simile all' atto del Congresso del 1820, giusta il quale i sudditi e i cittadini de' due Stati, che facessero la tratta, dovrebbero essere puniti come per reato di pirateria, con un vicendevole patto tra le due parti contraenti di interporsi appo le altre Potenze marittime dell' Europa e dell' America, affinchè la tratta fosse riconosciuta reato di pirateria secondo il gius delle genti.

Questa proposta in fondo sembrava essere la stessa di quella che l'Inghilterra avea fatta al Congresso di Verona; se non che v'erano due importanti differenze tra questi due progetti: 1.° Che in quello dell'Inghilterra la vicendevole concessione del dir'tto di visita non era indubitabilmente connessa, come in quello del Governo americano, con la pubblicazione di una nuova legge di gius pubblico, per istabilire che la tratta fosse reato di pirateria, e in tal modo sottoporla alla giurisdizione dei tribunali di tutti gli Stati marittimi, al pari della pirateria secondo il gius delle genti attualmente in vigore: 2.° Che l'esercizio di questa giurisdizione non era chiaramente spiegato nel progetto britanno, ma che probabilmente esser doveva attribuito ai tribunali del paese del catturante, ovvero ad un maestrato misto composto de' giudici eletti dalle parti contraenti; mentre il progetto americano proponeva che il naviglio da guerra di ciascuna parte contraente potesse catturare i bastimenti e gl'individui colpevoli, e quindi farli giudicare dai tribunali del paese a cui e i bastimenti e gl' individui appartenessero.

I maneggi cominciati dal sig. Rusch conformemente alle sue istruzioni, terminarono con la pattuizione di una convenzione coi plenipotenziari inglesi signori Canning e Huskisson, nel 13 di marzo 1824, su le basi proposte dal Governo americano, cioè di stabilire per legge tra i due paesi esser la tratta reato di pirateria; col patto che ambedue le parti contraenti cercherebbero con tutti i loro mezzi appo le altre Potenze marittime per ottenere che la tratta fosse approvata come delitto di pirateria, secondo il gius delle genti. Nella convenzione si concedeva eziandio il vicendevole esercizio del diritto di visita, con talune limitazioni, agli officiali di marina di ambedue le parti contraenti; legittimamente facoltati dalle istruzioni de'loro Governi rispettivi a incrociare su le *Coste dell' Africa, dell' America e delle Indie occidentali* per l'abolizione della tratta de'Negri. Fu ancora pattovito che i bastimenti mercantili dell' uno o dell' altro Stato, che farebbero questo traffico, potrebbero essere catturati dai vascelli armati dell' altro, e consegnati naviglio e persone trovate a bordo, per sottoporli al giudizio de' tribunali del proprio paese, tranne il caso in cui fosse trovato un legno poco distante da un vascello armato della sua propria nazione.

Questa convenzione fu presentata all' approvazione del Senato dell' Unione, secondo impone la Costituzion federale per lo ratificamento dei trattati conchiusi dal Presidente con gli Stati stranieri. La convenzione nell' Assemblea ebbe a patire molte obbiezioni, ma infine la maggioranza voluta di due terzi di voti la ratificò con le seguenti cor-

rezioni; le quali a cura del presidente doveano essere proposte al Governo britanno:

1.° Il patto circa l'estensione de' limiti, fra' quali esercitarsi il diritto di visita su le coste *dell'America*, fu cancellato, in modo che la estensione fu ristretta alle sole coste *dell' Africa e delle Indie occidentali.*

2.° Il patto di far giudicare come pirati gl' individui cittadini o sudditi dell' una, o dell' altra Potenza contraente, trovati a bordo *de' bastimenti di un terzo Stato*, fu parimenti tolto.

3.° Fu proposto un nuovo articolo, secondo il quale ciascuna delle parti contraenti potrebbe rinunziare alla convenzione, notificando tal disposizione sei mesi prima.

Il Governo inglese si negò di accettare i cambiamenti proposti dal Senato americano, e specialmente la correzione che cancellava dalla convenzione le parole: *dell'America*. Il ministro Canning, nel suo dispaccio del 27 di agosto 1824, al Rusch diceva: che il diritto di visita su i bastimenti sospetti di far la tratta, quando l'esercizio di questo diritto fosse esteso egualmente alle Indie occidentali e alle coste dell' America, farebbe supporre un egual grado di vigilanza, e non mica che l'una o l' altra parte avesse necessariamente motivi di sospetto. Il non esercizio del diritto di visita su le coste americane, mentre che si continuerebbe su quelle delle Indie occidentali, dava a credere che da parte dell' una si avesse motivo a sospettare o delitto, ovvero timore di un abuso di autorità. Il Governo britanno non potea consentire che si stabilisse tale ineguaglianza ne' correlativi patti della convenzione; la quale non sarebbe avvenuta se fosse stata proposta durante i negoziati; nè tanto meno potea essere ammessa come una nuova domanda, dopo la sottoscrizione del trattato.

Il signor Adams, col dispaccio del 29 di maggio 1824, diretto al signor Rush, spiegando i motivi che avevano spinto il Senato a proporre que' cambiamenti alla convenzione, diceva che l' eccettuare le *coste dell' America* dai mari ne' quali potrebbe esser esercitato il diritto di visita, secondo l'intendimento del Senato si riferiva *alle coste degli Stati Uniti*. E' non era probabile di trovar legni negrieri su queste coste, tranne nel golfo del Messico, e quindi tanta necessità vi era ad esercitar questo diritto colà, quanta *su le coste dell' Europa*. A così giusta osservazione dell' Adams aggiunger si potrebbe che l' Inghilterra sarebbe l' ultima Potenza la quale acconsentirebbe all' esercizio del diritto di visita in pace e in guerra ne' mari che bagnano i suoi littorali; in que' mari su' quali essa sempre ha preteso una esclusiva ed assoluta sovranità. Il perchè il Senato americano ben poteva chiedere che le coste degli Stati Uniti non soggiacessero all' esercizio di un diritto di visita fin oggi non conosciuto nel giure delle genti, allorchè i loro marini aveano sofferto tanto dagli abusi del diritto di visita in tempo di guerra, in quelli paraggi, e sovrattutto quando era cosa conosciutissima che i *negrieri* aveano cessato di navigarvi, dopochè le leggi del Congresso aveano vietata l' introduzion de' Negri.

Mentre tra la Granbretagna e l' Unione duravano questi negoziati, dal 1818 fino al 1824, non vi è il menomo segno che quella avesse preteso di esercitare il diritto di visita ne'mari, in tempo di pace, senza la libera concessione della Potenza, i cui bastimenti dovrebbero essere sottoposti alla visita.

Or siamo pervenuti ai trattati del 1831 e del 1833 tra l' Inghilterra e la Francia per l' abolizion della tratta, coi quali finalmente questa concesse all' altra il diritto di visita.

In questi trattati il diritto di visita è ristretto : 1° alle coste occidentali dell' Africa, dal Capo Verde fino ad una distanza di dieci gradi al sud dell' Equatore, cioè dal 15° grado di latitudine al nord fino al 10° grado al sud, e fino al 13° grado di longitudine all' ovest del meridiano di Parigi ; 2° all' intorno dell' isola di Madagascar, in una circonferenza di venti leghe di larghezza; 3° alla stessa distanza di Cuba, e di Porto Rico; 4° alla stessa distanza dalle coste del Brasile: col patto che i bastimenti sospetti, veduti e messi in caccia dagl' incrociatori ne' limiti della circonferenza di venti leghe, potranno essere visitati fuori di questi limiti, purchè gl' incrociatori non abbiano perduti di vista questi bastimenti, e non abbiano potuto catturarli ne' limiti designati. I bastimenti in siffatto modo catturati dovrebbero essere trasportati in un porto del paese a cui appartengono, per esser ivi sottoposti ai magistrati ed alle leggi del luogo natio.

Il Governo britanno movea doglianza che il portoghese non avea affatto attuati i patti convenuti ne'trattati fra essi per l' abolizion della tratta. Il Governo portoghese, non avendo risposto in modo soddisfacente a queste doglianze, il ministero inglese nel 1839 presentò al Parlamento un bill, con cui chiedea la facoltà di eseguire mediante le forze navali i patti de' trattati contro de' bastimenti portoghesi. Il duca di Wellington si oppose alla approvazione di questo bill, il quale, egli diceva, non potea mettersi in esecuzione, senza produrre gravi screzi con altre Potenze marittime, le quali non avean tolto impegno simile a quello del Portogallo. Vi erano molte nazioni, e tra le altre una grande, gli Stati Uniti di America, con le quali l'Inghilterra non avea conchiusi trattati per l' abolizion della tratta. Più che probabile cosa egli era, che gli Stati Uniti, non che sommettersi al diritto di visita, vi si opporrebbero fermamente. Secondo i patti del bill, i comandanti delle forze navali, incaricati ad eseguire questo straordinario provvedimento, doveano essere risarciti de' danni che potrebbero soffrire ; ma lo Stato,che entrerebbe mallevadore verso degli altri Stati, non poteva essere ristorato de'danni e interessi che sarebbero dovuti ai proprietari de' bastimenti catturati. Lord Brougham, cui grandemente stava a cuore l'approvazion di questo provvedimento,tuttavia non potea illudersi che la condizion dell'Inghilterra verso gli Stati Uniti era del tutto particolare ; chè questa Potenza non avea accordato il diritto di visita per l'abolizion della tratta. Nè tampoco era a porsi in obblio che l' Unione avea abolito questo traffico allorchè le fu possibile per la sua costituzione federale, e che la prima avea offerto l'esempio di estimar la tratta qual reato di pirateria.

Non ostante questa opposizione, il bill fu approvato dal Parlamento come legge; provvedimento tanto più estraordinario per quanto si trova in diretta contradizione con un dispaccio, poco dopo spedito da lord Palmerston, Segretario di Stato per gli affari di fuori, al Governo della repubblica di Haïti. In questo dispaccio si parla di una legge di questa repubblica facultante la cattura di ogni bastimento haitiuo, o d' altrove, che facesse la tratta de' Negri, e ordinando che i bastimenti catturati per tal cagione fossero condotti in un porto della repubblica, per sottoporli al giudizio de' tribunali del paese. Lord Pal-

merston diceva che la repubblica avea incontrastabile diritto a stabilire una tal legge pe' suoi cittadini, e pel suo naviglio; però non avea mica facoltà di applicarla ai cittadini o sudditi di altri Stati, ovvero ai costoro navigli. Stando in pace, i navili armati di uno Stato non erano facultati a visitare e a catturare i bastimenti che navigassero con la bandiera di un altro Stato, e appartenenti ai suoi sudditi, senza il costui permesso, il quale in generale accordavasi con un trattato: e se il navilio di Haïti si permetteva di prendere, perquisire e catturare i bastimenti di un altro paese con la costui bandiera naviganti, anche se questi legni facevano effettivamente la tratta, lo Stato a cui questi bastimenti apparterrebbono, giustamente chieder poteva soddisfazione e riparazione al Governo haitino, purchè quello Stato non avesse concesso mediante un contratto il diritto di visita e di cattura.

La pretensione, respinta dal dispaccio in discorso, fu accennata per la prima volta nella corrispondenza tra il rappresentante degli Stati Uniti in Londra e il Governo britanno negli anni dal 1838 al 1841.

Nel dispaccio del 13 di ottobre 1841 da lord Aberdeen diretto al signor Stevenson, inviato americano, il ministro inglese cerca di distinguere il diritto di *visitare* da quello di *ricercare* per verificare la naturalità del legno. Noi, senza punto dubitare, affermiamo che questa distinzione non è riconosciuta dal gius marittimo delle genti, nè dall'uso de' tribunali di Ammiragliato di alcun paese. Il diritto di visita seco porta necessariamente il diritto di ricerca del bastimento, del suo carico e delle sue carte. Senza queste particolarità, il diritto di visita sarebbe una vana cerimonia, non una vessante interruzione del viaggio. Ma il diritto di visita non esiste affatto in tempo di pace, e quindi non possono esistere queste particolarità, per applicarsi ai bastimenti di uno Stato il quale non ha accordato con una speciale convenzione questo diritto.

Il ministro inglese osservava « che non sono visitati questi bastimenti *perchè americani* ».

Su questa osservazione si può rispondere che, sendo in guerra, i bastimenti neutrali nè manco sono visitati *perchè neutrali*; ma essi sono visitati, catturati e condotti in un porto del paese del catturante per esservi giudicati, per lo sospetto di essere inimici, ovvero di aver violato il lor carattere di neutrali facendo un traffico di contrabbando. Il perchè la formola di condanna usata dalla corte di ammiragliato dichiara il bastimento, ovvero le merci condannate, *proprietà del nemico*, non importando che effettivamente siano beni dell' inimico, ovvero sieno riguardati di aver rinunziato al loro privilegio di neutrali, facendo un traffico illecito. Al navigante americano non basta che gli si risponda che il suo bastimento non è visitato *perchè americano*, se la visita va fatta con una minuziosa ricerca, con la cattura e col condurlo in un porto straniero, per esser colà giudicato da un magistrato straniero, e seguendone la perdita del viaggio, il deterioramento delle merci, e la distruzione della ciurma dal respirare un' aria pestilenziale. A lui deve esser del tutto indifferente che il suo viaggio sia interrotto perchè Americano, e in sospetto di aver violate le leggi del suo paese, o perchè è sospettato non essere americano *bonae fidei*, e di aver violate le leggi e i trattati di altri paesi, simulando tal carattere. Se egli fa un traffico innocuo, tutto ciò gli torna totalmente indifferente; e se anche vi è grave sospetto che facesse un traffico proibito dalle leggi del suo paese,

non va soggetto alla visita su pel mare, in tempo di pace, dal naviglio di uno Stato straniero, ad essere catturato per indi subire un giudizio dai tribunali stranieri. Per sostenere la contraria opinione, egli è necessario presentare un trattato, in cui sia intervenuto il suo Stato, ovvero una legge pubblica generalmente riconosciuta, che facesse parte del Codice del giure universale delle genti.

Lord Aberdeen soggiungeva inoltre: « essere stato invariabile uso della marina inglese, e forse anche di tutte le altre marine, di riconoscere *mediante la visita* la naturalità de' legni mercantili sull'Oceano, quando si hanno valide ragioni a sospettarne il loro carattere illegale».

E' può farsi a meno di addurre prova circa l'esistenza di un simile uso come un *fatto*, dimostrando che non è stato giammai dai pubblicisti stabilito come un *diritto*. Noi abbiam notato che lord Stowell propugnava il contrario principio, dando le sue conchiusioni nel giudizio già accennato, per lo bastimento francese *il Luigi*. Questi allor diceva, che « non vi è potestà alcuna la quale accorda un *diritto di visita*, o d' *interruzione* nell'Oceano su i bastimenti di un altro Stato, tranne quello che i diritti della guerra danno alle Potenze prelianti in su i neutrali». Il detto di questo dotto magistrato, di non potersi trovare tale autorità, basta a provare che punto non esista.

Ma esaminiamo più attentamente l' argomento di lord Abeerden. Il quale non ci espone mica quali conseguenze seguirebbero dalla visita, supposto che i sospetti i quali hanno spinto ad esercitarla, si trovino confermati dal giudizio del graduato di marina incaricato a farla in seguito dell' esame che può conseguirne. La visita altro non è che un mezzo di arrivare ad uno scopo, e se la non si accompagna ad una perquisizione del bastimento, delle carte, del carico e della ciurma, sarebbe, come è stato osservato, una vana cerimonia e una vessante interruzione del navigante nel suo viaggio, a cui terrebbero dietro più danni per costui, che vantaggi per la polizia marittima. Ma che è questo *carattere illegale* di un bastimento, il cui sospetto faculta tutte le marine alla visita? Forse il carattere che è dimostrato con atti proibiti dalle leggi e dai trattati del paese cui appartiene il bastimento, ovvero dalle leggi e dai trattati del paese cui appartiene il naviglio armato, o infine dalla legge generale delle nazioni? Su queste diverse supposizioni si possono fare differenti considerazioni; ma noi vogliamo restringerci solamente al caso di un bastimento, sospettato colpevole di qualche reato contro il gius delle genti, come a mo' di esempio, di piratería, siccome è definita dal gius universale delle nazioni.

Su questa quistione citar possiamo l' autorità della Corte Suprema degli Stati Uniti, circa una decisione data nel giudizio di un bastimento mercantile portoghese, armato a propria difesa, e catturato nel 1821 da un vascello americano armato, e facultato a porsi in crociera contro de' pirati e i negrieri. La cattura avvenne dopo un accidentale combattimento, avvenuto tra i due bastimenti in conseguenza di un vicendevole errore, ciascuno sospettando essere l' altro un pirata. Il bastimento portoghese fu condotto in un porto dell'Unione per essere giudicato, e per consenso de' catturanti fu liberato, facendo riserva intorno la domanda della rifazione de' danni e interessi, dai proprietari chiesta. La Corte Suprema, decidendo su questa causa, confermò la decisione da essa pur data nella causa dell' *Antelope*, già citata, dichiarando che il diritto di visita su i bastimenti, armati o no, naviganti nell'Oceano in

tempo di pace, non appartiene al navlio armato di veruna nazione. Questo diritto esser dovea riguardato strettamente qual diritto di guerra; consentito dall' uso e dall' assenso generale delle nazioni in tempo di guerra, e solo a questo caso limitato. Vero egli è che i tribunali degli Stati Uniti avevano dichiarato, che i bastimenti americani, sospettati di violazione delle loro leggi, e anche i bastimenti stranieri, che commettessero simili reati ne' limiti della loro giurisdizione territoriale potrebbero essere perseguitati e catturati in pieno mare; però in questo caso il catturante operava a suo rischio e pericolo; imperciocchè se egli addur poteva tali prove da accertare il delitto, era giustificato; altrimenti era condannato alla rifazione.

Tutte le nazioni adunque in tempo di pace hanno eguali diritti sull' Oceano, il quale è luogo comune a tutti gli uomini, e nessuno può rivendicare un dritto esclusivo di uso. Ciascun bastimento può liberamente navigare pei mari, e coll'incontrastabile diritto di seguire il suo cammino senza interruzione, purchè navighi senza violare i diritti altrui. Il principio generale applicabile a questi casi era: *Sic utere tuo ut non alienum laedas.*

Si era preteso che un bastimento non avesse mica il diritto di avvicinarsi ad un altro sul mare; e che ciascun bastimento avesse il diritto di circondarsi di una linea di giurisdizione che altri non può violare; che di fatto potesse far sua tanta parte di mare quanta il suo capitano giudicasse necessaria per sua protezione.

Questa dottrina sembrava nuova, e il tribunale non l'approvava. Con questa miravasi a stabilire in su l' Oceano una esclusiva giurisdizione, al pari di quella reclamata dalle nazioni su le lor coste, alla distanza del tiro del cannone, in virtù della sovranità territoriale. E questo diritto era fondato sul permanente appropriamento di quelle parti del mare; però non è stato giammai disteso di là di quel limite. Ogni bastimento avea un incontrastabile diritto al possesso temporaneo di quella parte dell' Oceano che egli occupava, e che era necessaria alle sue manovre. Però questo diritto esclusivo non poteva estendersi oltre la durata che il bisogno esigeva; e i bastimenti mercantili costantemente usavano di accostarsi l' uno all' altro in mare per vicendevolmente soccorrersi, per aver consigli in su la navigazione, e conoscere a qual nazione ciascuno appartenesse. Per i legni armati, che stessero in crociera sotto gli ordini del loro Governo, per catturare i pirati, o altrettali malfattori, parimenti potevano accostarsi ai bastimenti per conoscere di qual nazione fossero. A costoro, affinchè adempiano al loro incarico, è indispensabile questo diritto, e l' esercizio non dee mica riguardarsi di essere diretto a insultare, ovvero ad offendere quelli a cui si avvicinano, ovvero per interromperne la navigazione. Da un altro lato e' bisogna anche ammettere, che nessun bastimento è obbligato ad aspettare che un altro gli si avvicini, ma sì bene ognuno ha il diritto di proseguire il suo cammino, e di usare tutte le precauzioni che il suo capitano stima opportune a cansare ogni ostile scontro. Egli può provvedere alla sua sicurezza, senza violar mica i diritti degli altri; può circondarsi di tutte le precauzioni che la prudenza e anche il timore gli consiglia ritardando ovvero sollecitando il suo viaggio, ovvero cambiando cammino; ma non può far atti ostili contro altrui col pretesto di un danno possibile.

Nel caso presente il comandante del vascello americano non preten-

dea esercitare il diritto di visita: non avvicinavasi al legno portoghese per costringerlo a sottoporsi alla visita, ma con ben altra mira. Egli non s'impadronì di questo legno, perchè avea fatto resistenza al diritto di visita, ma perchè senza provocazione lo avea attaccato in modo ostile.

Applicando questi principî al fatto presente, il tribunale giudicava che il comandante del legno americano non era mallevadore di aver catturato e condotto in un porto degli Stati Uniti il bastimento portoghese, il cui capitano, per suo fatto, l'avea tratto in errore. Frattanto il tribunale ha curato di limitare l'autorità de' legni armati, incaricati a stare in crociera in tempo di pace contro de' pirati e de' negrieri; solamente loro accordando il diritto di potersi avvicinare ai legni sospetti, per conoscerne la vera naturalità; negando però il diritto di visita, e quello di perquisizione 1).

Lord Aberdeen, nella sua lettera offiziale del 13 di ottobre 1841 al signor Everett, oratore degli Stati Uniti, definiva la natura e l'estensione del diritto di visita chiesto dall'Inghilterra contro de' bastimenti americani, sospettati di far la tratta. « In certe latitudini, egli diceva, e per uno speciale oggetto, i bastimenti, de'quali si parla, son visitati, non *perchè americani*, ma *perchè bastimenti inglesi* che fanno un traffico proibito, e coverti dalla bandiera americana con uno scopo criminoso; ovvero perchè legni appartenenti agli Stati che, coi trattati, hanno concesso all'Inghilterra il diritto di visita e, cercando di non sottostare all'esercizio di questo diritto, frodolentemente usurpano la bandiera dell'Unione; ovvero, da ultimo, essi son visitati perchè pirati messi fuori legge (*piratical outlaws*), e non aventi diritto alcuno a bandiera e a naturalità ».

Quindi divide in tre classi tutti questi casi enumerati, in cui può essere esercitato il diritto di visita. La prima classe è composta de'bastimenti *inglesi* addetti ad un traffico illecito, e che cercassero nascondere i loro reati sotto la bandiera americana. Nella seconda classe van posti i bastimenti *appartenenti ad altri Stati*, che hanno accordato all'Inghilterra il diritto di visita, e che cercano deludere l'esercizio di questo diritto, coprendosi, per protezione, della stessa bandiera. La terza classe comprende i *pirati messi fuori legge*, e che non possono dimandare il diritto nè di bandiera, nè di naturalità.

Il ministro inglese pretendeva che nessuna di queste classi di bastimenti può essere esentata dall'esercizio del diritto di visita desiderato dall'Inghilterra. Egli aggiungeva che « se l'incrociatore britanno, facendo la visita, si assicurava che il bastimento era americano, sarebbe immediatamente rilasciato, anche se avesse a bordo un carico di Negri ». Cioè, se è provato dal giudizio del graduato della marina inglese il bastimento essere americano, bisogna che sia rimandato, anche se vi fosse prova che col fatto facesse la tratta de' Negri.

Ma noi domandiamo qual sarebbe il risultamento se, dopo il giudizio del graduato inglese, fatto sur un esame delle carte di bordo, e di altre prove,nasceva grave sospetto che il bastimento appartenesse a proprietarî inglesi, la cui vera naturalità fosse nascosta dalla bandiera e dai documenti americani; ovvero che si appartenesse ai sudditi di uno tra gli Stati che hanno accordato co' trattati all'Inghilterra il diritto di

1) Wheaton, *Rapporti*, vol. XI, p. 39, *La Marianna Flora.*

visita; ovvero da ultimo, a pirati messi fuori legge? A tutte queste domande egli è evidente, che secondo noi, non può darsi che una sola risposta, cioè che bisogna condurre il bastimento in un porto di qualsiasi paese, per farlo giudicare da un tribunale. Siccomo abbiamo notato, la visita non seguita dalla perquisizione sarebbe una vana cerimonia; e la perquisizione sarebbe un oltraggio, se il bastimento in seguito non fosse sottoposto al giudizio di un tribunale civile, nel caso in cui l' uffiziale che facesse la visita, opinasse il bastimento non essere di cittadini americani, ma sì bene di sudditi inglesi, ovvero di coloro i cui Stati hanno accordato alla Granbretagna il diritto di visita per abolire la tratta. Tanto avviene di conseguenza allo esercizio del diritto di visita in tempo di guerra. Se un bastimento navigante con bandiera neutrale è visitato in mare da un incrociatore in guerra, e dalla perquisizione che fa il comandante del legno armato si accerta, a costui parere, della neutralità del legno e del carico, il bastimento è rilasciato, è libero a poter compiere il suo viaggio.

Ma, se per l' opposto, si presentano giusti motivi a sospettare che il legno appartiene al nemico, ovvero che è carico di merce nemica, ovvero in contrabbando, il bastimento senz' altro è preso e condotto in un porto del catturante per esservi giudicato dai tribunali di ammiragliato del paese. L' identità del diritto di visita richiesto dall' Inghilterra per l' abolizion della tratta in tempo di pace, col diritto di visita riconosciuto dal gius internazionale in tempo di guerra, diviene adunque ognor più evidente.

Noi torniamo a dire, se la cattura è fatta in tempo di guerra, e' bisogna che il bastimento sia condotto in un porto del catturante per essere giudicato dal tribunale del paese. Ma se la cattura avviene in tempo di pace, il bastimento, se appartiene a sudditi inglesi, e si sospetta di fare un traffico proibito dalle leggi inglesi, deve esser giudicato dai tribunali inglesi. Ma supponghiamo che dalle prove si ha che il bastimento sia americano, e che fa la tratta, ovvero che è americano, ma non colpevole, in questo caso che si dovrà fare? Se giusti motivi di sospetto e tali da facultare la cattura vi fossero stati, secondo il giudizio del tribunale di ammiragliato, i proprietarî del legno catturato non avrebbero diritto a chiedere la rifazione e i danni e interessi dal catturante, o dal suo Governo, per la presura, e per le perdite che avrebbero potuto segnire. La facoltà delle corti di ammiragliato in simili casi, accordando danni e interessi, è così arbitrariamente esercitata, che il navigante straniero non sempre può essere mallevato di ricevere una soddisfazione proporzionata alle perdite reali. Cosa facilissima sarebbe dimostrare i moltiplici imbarazzi che debbono nascere dalla prova di eseguire le leggi di uno Stato oltre la sua giurisdizione territoriale, e su i mari, in tempo di pace, e sovra i bastimenti sospettati di appartenere a'suoi sudditi, e di aver fraudolentemente usurpata la bandiera di un altro paese. In tempo di guerra siffatti bastimenti possono essere presi e giudicati mercè del diritto corrispondente a quello di cattura. Portati che sono avanti il tribunale di ammiragliato, questi bastimenti possono essere condannati in conformità del principio seguito da questo tribunale, cioè che un suddito non ha mica *personam standi in judicio* per domandare le cose prese sul fatto del delitto di violazione delle leggi del proprio paese, mentre il reclamo del cittadino americano, come neutrale, sarebbe rigettato perchè viziato di frode, e soste-

nuto dalla falsità. Quindi egli è evidente che il tribunale d' ammiragliato non può affatto giudicare in tempo di pace secondo queste regole. Senza dubbio le leggi di navigazione di un paese possono essere eseguite con la cattura de' legni, quando è provato che appartengano ad esso, in un luogo fuori territorio, come in alto mare; frattanto questa cattura è necessariamente fatta in modo di potersi per errore impadronire delle cose appartenenti ai sudditi di un altro Stato. E' pare dunque che il diritto dall' Inghilterra chiesto pe' bastimenti inglesi naviganti con la bandiera di un altro Stato, è un diritto di cattura da esercitarsi a rischio e pericolo del catturante, sotto pena di dare una riparazione sotto la forma di danni e interessi; se il bastimento è provato appartenere a cittadini americani, e che non vi sieno giusti motivi di sospetto per giustificare la cattura. Poichè non vi è nè trattato, nè legge pubblica da potersi applicare al caso, chi dev' essere condannato alla rifazione de' danni e interessi dovuti al proprietario del legno catturato? Chi deve pagarli: il catturante o il suo Governo? Secondo i trattati speciali tra l' Inghilterra e gli altri Stati marittimi quanto all' esercizio del diritto di visita per l' abolizione della tratta, egli è convenuto che il bastimento dev' essere giudicato dai tribunali del paese al quale *prima facie* è chiarito appartenere *stando alla sua bandiera*, e i danni ed interessi debbono essere pagati dal Governo del catturante 1).

Se per l' opposto il bastimento catturato appartiene ad uno Stato tra quelli che hanno accordato all' Inghilterra il diritto di visita, deve essere giudicato dai maestrati del paese d' onde è, ovvero da un tribunale misto, in conformità delle diverse convenzioni fatte per l' abolizione della tratta. Chiaro egli è che nessuno de' due citati maestrati può esercitare la sua giurisdizione su i bastimenti di una nazione la quale non è parte contraente ne'trattati. Supponghiamo che un bastimento, sospettato d'aver frodolentemente usurpata la bandiera americana, sia condotto per esser giudicato dal tribunale del paese, a cui è supposto appartenere, conformemente ai trattati del 1831 e 1833 tra l'Inghilterra, ovvero giusta il trattato del 20 di dicembre 1841, tra le cinque Potenze europee; e supponghiamo ancora che il bastimento, di cui è parola, è chiarito, mediante il procedimento, essere americano; chi dovrà essere condannato ai danni e interessi per lo ristoro delle perdite sofferte dal vero proprietario? Non può essere condannato il catturante britanno, perchè il tribunale non ha giurisdizione sovra lui, tranne il caso della cattura di un bastimento appartenente alle nazioni che sono parti contraenti ne' trattati; non il suo Governo, poichè la Unione non è stata parte contraente ne' trattati, e i suoi cittadini non hanno diritti a far valere, che nascessero dalle sue convenzioni.

E' sembra quindi che nel caso supposto di una prova per eseguire i trattati contro de'bastimenti di una nazione la quale in essi non ha contrattato, questa si troverà in una condizione peggiore che se avesse contrattato. In vece di restare sotto la tutelare protezione del gius delle genti, il quale in tempo di pace fa esenti i suoi legni sul mare dalla giurisdizione di ogni altra nazione, e da visita e da detenzione; essa, malgrado suo, soffrirebbe l' esercizio del diritto di visita, nel modo

1) Convenzione del 22 marzo 1833 tra l'Inghilterra e la Francia art. 1-7 — Martens, *Nuova Raccolta*, tom. IX, p. 550-553.

stesso di quegli Stati che ne hanno accordato il diritto co' trattati, e senza avere le garenzie contro gli abusi, in essi trattati convenute.

Quanto alla terza classe de' bastimenti dal ministro britanno giustamente supposti essere soggetti alla visita in tempo di pace, cioè dei *pirati messi fuori legge*, noi vogliamo solamente fare osservare, che se con questa espressione si vogliono indicare coloro che sono colpevoli del reato di pirateria, a seconda che è definito dal giure delle genti, la decisione della Corte Suprema della Unione americana, già citata, pone per principio che il vero distintivo de' bastimenti naviganti nell'Oceano, e sospettati di pirateria, deve essere verificato mediante altri mezzi, e non come quello dell' esercizio ordinario del diritto di visita ; e che fra tutti questi mezzi egli è proibito usare la menoma violenza, o mezzo costrettivo, delle cui conseguenze ne entra interamente mallevadore il comandante che l' ordina. Realmente non è difficile a conoscersi il distintivo de'pirati propriamente detti. Questi nemici dell' nman genere non aspettano mica che si avvicinino gli incrociatori a visitarli ; essi o si dànno alla fuga, ovvero attaccano combattimento con coloro che cercano riconoscerli. La polizia marittima, stabilita dall' uso generale delle nazioni, è stata bastevole fin oggi a proteggere i queti naviganti contro i corsari ; e tanta ragione si ha di stabilire un diritto di visita da esercitarsi in tempo di pace su i bastimenti naviganti per l'Oceano per iscovrire e catturare i pirati, quanta se ne avrebbe sottomettendo tutti i viaggiatori di terra a scrutinio e perquisizione per catturare i ladri di strada. Il reato di pirateria è rarissimo in tutti i mari, e agli Stati Uniti è stata lieve cosa distruggerlo nei mari dell' America, senza porre in atto un generale diritto di visita.

Ma se, usando la espressione di *pirati messi fuori legge*, s' intende parlare di coloro che fanno la tratta de'Negri, perchè proibita da tutte le leggi degli Stati civili , e condannato qual delitto di pirateria, e come tale punito con la morte dalle leggi di taluni Stati ; e' bisogna osservare che non segue affatto, questo traffico dover essere considerato come reato di pirateria conforme al diritto delle genti, e quindi potersi giudicare da' tribunali di tutto il mondo. Il saggio di introdurre una nuova legge pubblica per condannare la tratta come reato di pirateria secondo il gius delle genti, venne meno nelle deliberazioni nel Congresso di Verona ; di poi ne' negoziati del 1823-1824 tra i Governi americano ed inglese, malgrado del fervente desiderio che questo avea di porla a fondamento di un generale concerto tra gli Stati dell'Europa e dell' America ; e ancor ne' più recenti negoziati tra le cinque grandi Potenze europee che sottoscrissero il trattato del 20 di dicembre 1841. Laonde è un' inesattezza di linguaggio indicare i negrieri come pirati messi fuori legge, e di non avere diritto alcuno di bandiera o di naturalità, e di affermare che per catturarli e punirli, perchè colpevoli di un delitto contro il gius delle genti, si può usurpare un diritto di visita in tempo di pace, non mica riconosciuto dal gius internazionale 1).

1) Wheaton, *Inquisizione circa la validità del reclamo britanno sul dritto di visita, e di ricerca de' navigli americani sospetti di essere addetti a fare al tratta di schiavi africani.* Londra 1842.

§ 35. — *Trattato del 20 di dicembre 1841 tra le cinque grandi Potenze dell' Europa per l' abolizion della tratta.*

Le accennate discussioni ancor pendevano tra i due Governi americano ed inglese, quando fu sottoscritto a Londra il trattato del 20 di dicembre 1841 tra l' Austria, la Francia, la Gran Bretagna, la Prussia e la Russia, per l'abolizion della tratta.

Col 1.° art. di questo trattato gli imperadori di Austria e di Russia e il Re di Prussia obbligavansi a proibire qualunque commercio di schiavi, sia che si facesse dai loro sudditi, sia sotto le rispettive bandiere, ovvero coi capitali dei loro sudditi; e dichiarar pirateria un simile traffico. Le LL.MM. dichiaravano che qualunque legno, il quale tentasse far la tratta, soffrirebbe la pena di perdere il diritto ad essere protetto dalla bandiera.

Coll' art. 2.° le cinque alte parti contraenti convenivano, affinchè compiutamente si potesse raggiungere lo scopo del trattato, che quei loro vascelli da guerra i quali avessero de' mandati od ordini speciali, potevano visitare qualunque naviglio mercantile che ad una delle parti contraenti appartenesse, il quale per giuste cagioni desse sospetto di far la tratta, ovvero di essersi armato a tal fine; però il rispettivo diritto di visita non potrebbe essere esercitato nel Mediterraneo. Inoltre l'estensione, in cui questo diritto poteva esercitarsi, era limitato al settentrione dal 32.° grado di latitudine nord; ad occidento dalla costa orientale d'America, cominciando dal luogo in cui il 32° grado di latitudine nord tocca la costa orientale dell' America sino al 80° grado di longitudine orientale del meridiano di Greenwich; ad oriente dallo stesso grado di longitudine, cominciando dal punto in cui questo grado è intersecato dal 45° grado di latitudine meridionale fino alla costa delle Indie.

Altri patti contengonsi ancora nel trattato, per regolare il modo dell' esercizio del diritto di visita; per fare giudicare i bastimenti catturati dai tribunali competenti del paese a cui essi appartengono, e in conformità del procedimento e delle leggi in vigore in quel tale paese, e per istabilire i danni ed interessi dovuti dai catturanti nel caso di una illegale cattura, e senza un giusto motivo di sospetto, ovvero quando colla visita, e colla detenzione si fossero fatte delle ingiurie e delle angherie.

Questo trattato che fu sottoscritto dall' ambasciatore francese, giusta le istruzioni ricevute, non fu poi ratificato dalla Francia; ma si dalle altre quattro Potenze, scambiando le ratificazioni a Londra nel 19 di febbraio 1842.

§ 36. — *Trattato di Washington tra l' Inghilterra e gli Stati Uniti, nel 1842.*

I negoziati, relativi alla tratta de' Negri, qualche tempo avanti cominciati in Londra tra i Governi inglese e americano, si continuarono di poi a Washington, dove lord Ashburton fu con speciale incarico spedito dal Governo britanno dandogli pieni poteri, necessari ad appianare tutti gli ostacoli sòrti tra i due Governi. L'incarico ebbe fine con la sottoscrizione tra lui e il sig. Webster, segretario di Stato per gli affari di fuori, di un trattato in data del 9 di agosto 1842, quindi da entrambi i

Governi ratificato. Nell' art. 8 di questo trattato si dicea che, avvegnachè i due Governi in diverse volte avessero promulgate delle leggi contra la tratta e pur tuttavia continuavasi a farla, i Governi americano o britanno avean deciso di stanzionare su le coste di Africa due squadre navali tanto numerose da garentire separatamente e rispettivamente l' esecuzione delle leggi, e degli obblighi de' due paesi contro della tratta; che entrambe le squadre starebbero l'una dall'altra indipendente, però ai comandanti si ordinerebbe di operare di concerto, e di attendere in modo che più sicuramente arrivar si potesse allo scopo che era stato preso di mira.

L' art. 9 poi conteneva che, non ostante tutti i mezzi che si potessero adoperare per l'abolizion della tratta su le coste di Africa, non per questo la non meno continuerebbe ancora finchè vi sarebbono mercati per la vendita degli schiavi; le due Potenze contraenti congiuntamente s' interporrebbero appo i Governi de' paesi ove tali mercati ancora esistevano,per obbligarli a proibirli per sempre.

Con quale intendimento il Governo americano consentiva a questo trattato, fu manifesto dalla relazione del Presidente (sig.Tyler) al Congresso, e dai dispacci del sig. Webster al generale Cass, allora Ministro degli Stati Uniti a Parigi. Il Governo americano, senza voler esercitare alcun ascendente su la condotta degli altri Governi circa questa grave faccenda, avea a pieno riflettuto su questo soggetto, e finalmente avea deciso, che e' non potea consentire a provvedimenti che miravano a far che una sola Potenza avesse la polizia de'mari; e che gli stava più a cuore seguire le proprie sue leggi, e farle eseguire con la propria potestà. Questo Governo, come abbiam or ora detto, osservava che i temperamenti proposti dall' Inghilterra non erano bastevoli a far cessare la tratta su le coste Africane, ma che bisognava ancora distruggere i mercati dove vendevansi gli schiavi *a*).

Talune espressioni della relazione del Presidente degli Stati Uniti al Congresso, riguardanti l' interpretazione del trattato, cagionarono uno scambio di dispacci tra i due Governi. Il sig. Fox,incaricato inglese in Washington, ricevette da lord Aberdeen un dispaccio, con cui questi querelavasi intorno a ciò che avea dato ad intendere il Presidente,cioè che l'Inghilterra avesse rinunziato al diritto di visita. Egli dichiarava che l'Inghilterra in ogni caso avrebbe rispettata ogni giusta rimostranza che far potesse il Governo americano; però essa non consentirebbe giammai a cedere il diritto, che essa aveva, di visitare un bastimento per accertarsi se la bandiera,con la quale navigava,era veramente quella dello Stato a cui il legno apparteneva. Il Webster con un dispaccio rispose all'Everett, rappresentante degli Stati Uniti a Londra, che lord Aberdeen cercava distinguere due specie di diritto di visita (*right of search* e *right of visit*), stabilendo che il primo era un diritto puramente belligerante, e non potea essere esercitato in tempo di pace, mentre il secondo non mirava se non a verificare che le altre nazioni non usavano la bandiera americana per continuare la tratta. Il Governo ame-

a) Ricordiamo che la *Società africana*,istituita in Londra nel 1839 a proposta di Tommaso F. Buxton, con questo stesso intendimento spedì tre navi a vapore in su le coste dell'Africa affinchè salendo pel fiume Quona conchiudessero trattati coi Capi di quelle tribù, per abolire la vendita degli schiavi, e insinuarvi sentimenti di umanità e di civiltà. — *Il Trad.*

ricano però non ammetteva una tale distinzione. Dove ne sono le prove? ei dimandava. Quali autori di qualche autorità, quali decisioni delle Corti di ammiragliato, quali pubblici trattati l'hanno riconosciuta? Per l'opposto, da due secoli, tutti i pubblicisti, tutte le corti di giustizia, tutti i solenni trattati hanno usato indifferentemente or l'una or l'altra espressione. Quella che l' Inghilterra chiama *diritto di ricerca* (*right of search*),ogni sempre è stato detto *diritto di visita* dagli autori di Europa. Nè tampoco e' poteva ammettere che gl'incrociatori inglesi avessero il diritto di visitare un bastimento per accertare se il legno avea il diritto di navigare con la bandiera che inalberava; imperocchè se, a mo' di esempio,questo bastimento si trovasse essere americano, e rifiutasse di sottoporsi alla visita, che ne avverrebbe ? Se era un diritto di visita in guerra, la sola resistenza sarebbe riguardata come un giusto motivo per confiscarlo: ma se era un diritto di visita in tempo di pace, il bastimento avrebbe il diritto di far resistenza ; il comandante della crociera direbbe che egli credeva il legno o portoghese, o spagnuolo, o brasiliano,o di qualunque altro Stato,e non per questo il bastimento non meno avrebbe il diritto a resistere.

Da tutto ciò conchiudeva il sig. Webster, che lord Aberdeen conoscerebbe quali gravi conseguenze ne verrebbero se un simile diritto, comunque limitato si fosse, stabilivasi in tempo di pace. Per verificare se il legno inalberasse una bandiera che non è la propria,e' sarà necessario esaminar le carte di bordo; per esaminar queste carte e' sarà uopo anche visitare il legno. In oltre, aggiungeva il Ministro americano, che, supposto che un incrociatore inglese catturasse un legno mercantile americano, credendo che fosse inglese, ovvero di una tra le nazioni che aveano accordato mercè di un trattato il diritto di visita , ciò non sarebbe una offesa involontaria ; intanto ne potevano seguire dei gravi inconvenienti, che il Governo americano cercava in ogni modo di evitare, non accordando mica un simile diritto di visita.

Finalmente il Webster finiva il suo dispaccio dicendo , che non solo il Governo americano non avea voluto riconoscere il diritto di visita, ma che nè meno ha riconosciuto la differenza stabilita dal trattato tra le cinque grandi Potenze,del 20 di dicembre 1841,tra il diritto di visita propriamente detto, e il diritto di accertare la vera naturalità di un legno. Ma nel tempo stesso il Governo dell' Unione non voleva mica che la bandiera sua servir possa di usbergo al reato de' pirati ; a qual uopo nel trattato di Washington era stato stabilito, che una forza navale combinata sarebbe mantenuta nello scopo di por fine alla tratta.

L'Ambasciatore signor Everett partecipò a lord Aberdeen il dispaccio di cui abbiam discorso, e così finirono le discussioni relative all' abolizion della tratta tra i Governi britanno ed americano.

§ 37. — *Trattato del 29 di maggio 1845 tra la Francia e l'Inghilterra per l' abolizione della tratta.*

Il trattato di Washington servì di esempio, e subitamente fu conchiusa a Londra nel 29 di maggio 1845, tra l'Inghilterra e la Francia, una convenzione per annullare il vicendevol diritto di visita, accordato co' trattati del 1831 e 1833 tra questi due Stati.

Col 1.° art. il Re de' Francesi e la Regina della Gran Bretagna si ob-

bligavano a stanziare su la costa occidentale dell'Africa, ciascuna parte una squadra navale di ventisei bastimenti a vela e a vapore.

Col 2.° art. si pattuì che entrambe le squadre opererebbero di concerto. Continuerebbero a esercitare, come per lo passato, i poteri che hanno le due corone in su i legni portanti bandiera di que' paesi, i cui Governi con l' uno, o con l' altra delle due Corti hanno de' trattati circa il diritto di visita.

Col 3.° art. si convenne che i comandanti delle due squadre di concerto sceglierebbero i luoghi di stazione.

Il 4.° art. riguarda i trattati da negoziare coi capi indigeni della Costa occidentale di Africa per l' abolizione del traffico degli schiavi.

Il 5.° art. stipula espressamente,che i trattati non avrebbero altro fine, e che i due Governi avrebbero sempre la facoltà di aderirvi in comune.

Col 6.° art. si disse, che quando divenisse necessario l'uso della forza per la esecuzione di questi trattati, nessuna delle due parti l' adopererebbe senza che l' altro vi consentisse.

L' art. 7.° disponeva che ne'tre mesi seguenti all'attuazione del trattato cesserebbe da ambe le parti l' esercizio del dirito di visita.

Poichè il semplice fatto di inalberare una bandiera non accerta la nazionalità di un bastimento, e poichè faculta ogni nave da guerra di qualunque nazione a catturare un legno sospetto di pirateria, in virtù dell'art.8, particolari istruzioni a questo riguardo sarebbero date ai comandanti le squadre delle due nazioni.

Coll' art. 9.° il Re de' Francesi e la Regina della Gran Bretagna si obbligavano a proibire ogni traffico di schiavi nelle loro colonie presenti e future.

L' art. 10 contenea, che per dieci anni dovea aver valore il trattato. Nel corso del quinto anno entrambi gli Stati avrebbero deciso se continuerebbe ad aver vigore, o pure se annullarlo o modificarlo. Se pria che il decimo anno compisse,le precedenti convenzioni, cioè quelle del 1831 e 1833,che facultavano il vicendevole diritto di visita, non fossero state messe in vigore, sarebbero riguardate come annullate.

§ 38. — *Discussione tra i Governi britanno e brasiliano per la convenzione riguardante l' abolizione della tratta de' Negri.*

Gli stessi temperamenti, che la Granbretagna usò nel 1839 contro il Portogallo per costringerlo all' esecuzione delle convenzioni per l' abolizion della tratta de'Negri, furono adoperati contro il Brasile per lo stesso scopo, mediante un atto del parlamento britanno approvato nel dì 8 di agosto 1845. Col quale atto i tribunali d' ammiragliato inglesi erano facultati a giudicare qualunque bastimento, catturato dagli incrociatori inglesi, avente la bandiera brasiliana,e che facesse la tratta de'Negri, violando i trattati tra le due Potenze. Contro di questo atto protestò il Governo brasiliano nel 22 di ottobre 1845,perchè in tal modo il Governo inglese usurpava il diritto di sovranità e di indipendenza non solo del Brasile ma di tutte le altre nazioni.

In questa protesta dicevasi che « col trattato del 22 di gennaio 1815 il Governo del regno unito di Portogallo, Brasile ed Algarvi si è obbligato ad abolire la tratta de' Negri al settentrione dell' Equatore, e a stabilire, di accordo con la Gran Bretagna, i provvedimenti più con-

venienti, affinchè l'esecuzione di questa convenzione fosse effettiva, riserbandosi a fissare con altro trattato il tempo, a cominciar dal quale la tratta dovesse da per tutto cessare, ed essere proibita ne' territorî portoghesi.

Per fedelmente e in tutta la loro estensione adempiere alle obbligazioni stabilite col trattato del 22 di gennaio 1815, avvenne la convenzione aggiunta del 28 di luglio 1817. In questa, tra gli altri provvedimenti, fu stabilito il diritto di visita, e istituiti magistrati misti per giudicare le prede fatte dagli incrociatori delle alte parti contraenti; e sotto la stessa data, i plenipotenziari dei due Governi sottoscrissero le instruzioni che dovevansi osservare dagl'incrociatori, e il regolamento che doveano seguire i maestrati misti.

Nel dì 11 di settembre di quello stesso anno 1817 fu sottoscritto in Londra, e indi regolarmente ratificato dal Governo portoghese un articolo separato, con cui fu convenuto che, subitamente dopo l'abolizione della tratta, le due alte parti contraenti adatterebbero, di comune accordo, ai nuovi casi i patti della convenzione aggiunta del 28 di luglio dell'anno istesso; e fu aggiunto che, se allora riusciva impossibile essere di accordo per un nuovo aggiustamento, la suddetta convenzione aggiunta resterebbe in vigore per lo termine di quindici anni, a cominciare dal giorno in cui la tratta sarebbe compiutamente abolita.

« Coll' art. 1.° della convenzione sottoscritta tra il Brasile e la Gran Bretagna il 23 di novembre 1826, e ratificata il 3 di marzo 1827, fu stabilito che tre anni dopo lo scambio delle ratifiche, non sarebbe più permesso ai sudditi dell' impero brasiliano far la tratta su le coste di Africa, qualunque si fosse il pretesto, e il modo, e che dopo questo termine quel traffico, fatto da' sudditi del Governo imperiale, sarebbe riguardato e trattato come un atto di pirateria.

« Coll'art. 2.° della suddetta convenzione le alte parti contraenti hanno convenuto di stabilire e rinnovare, come se da parola a parola fossero stati inseriti nella stessa convenzione, tutti gli articoli e disposizioni di trattati conchiusi tra il Re d' Inghilterra e quello di Portogallo, riguardanti questo oggetto, il 22 di gennaio 1815, e 28 luglio 1817, nonchè tutti gli articoli di spiega posteriormente aggiunti.

« Una tra le convenzioni in tal modo stabilite, e rinnovate coll' art. 2 della convenzione del 1826, essendo quella del 28 luglio 1817, con cui fu stabilito il diritto di visita, e istituiti i magistrati misti; e uno degli articoli spiegativi egualmente approvati e rinnovati con la detta convenzione del 1826, essendo quello separato del dì 11 di settembre dell' anno medesimo, in conformità del quale que'provvedimenti doveano cessare dopo 15 anni a contar dal giorno in cui la tratta sarebbe totalmente abolita, egli è evidente che il diritto di visita, esercitato in tempo di pace dagli incrociatori britanni su i bastimenti brasiliani; e i maestrati misti, istituiti per giudicare le prede fatte dai detti incrociatori inglesi, ovvero dagli incrociatori brasiliani, cessar dovevano il dì 13 di marzo 1845, perciocchè allora compivano i quindici anni dopo la totale abolizion della tratta, pattovita coll' art. 1.° della convenzione conchiusa il dì 23 di novembre 1826, e ratificata il 13 di marzo 1827.

« Il compimento del termine di quindici anni seco portando eziandio quello delle disposizioni pattovite con la convenzione aggiunta del 28 di luglio 1817, è la sola notificazione che il Governo brasiliano ha fatto al britanno, per lo mezzo del suo inviato straordinario, e ministro ple-

nipotenziario appo questo Stato, con una nota del 12 di marzo dell'anno corrente, aggiungendo che, in conformità del patto di dare un termine di sei mesi ai bastimenti brasiliani che faceano la tratta, per liberamente ritornare ne' porti dello impero, purchè fossero partiti dalle coste di Affica il dì 13 di marzo 1830, il Governo imperiale sarebbe sollecito ad acconsentire che i tribunali misti di brasiliani e inglesi, continuassero ancora per sei mesi, i quali si compirebbero il giorno 13 di settembre, coll' unico scopo di terminare le cause pendenti e quelle che potrebbero avvenire fino al suddetto giorno 13 di marzo di questo anno.

« Non si dee incolpare il Governo imperiale se pria di compiersi il sopradetto termine di quindici anni, non è stato possibile ottenere un giusto e ragionevole accomodamento tra esso e il britanno, per adattare alle nuove condizioni della totale abolizione della tratta i provvedimenti stipulati nella convenzione aggiunta del 28 di luglio 1817.

« Però è una incontrastabile verità che nell' anno 1835, non che nel 1840 al 1842 il Governo imperiale, con immensa sollecitudine, ha dato ascolto ai diversi negoziati proposti dal Governo britanno.

« Che se di questi nessuno ha potuto essere conchiuso e ratificato, è avvenuto dal perchè il Governo imperiale fu messo nella scelta, o di rifiutarsi, quantunque suo malgrado, a questi negoziati; ovvero soscrivere la compiuta rovina del traffico lecito de' suoi sudditi, quandochè, per l' opposto, è dover suo incoraggiarlo e proteggerlo. La scelta non poteva esser dubbia per un Governo che ha la coscienza dei proprî doveri.

«Di fatto tutte le proposte, che in questo intervallo sono state fatte dal Governo britanno, contenevano, senza parlare di altri essenziali difetti, quello di prevedere differenti casi, ciascuno de'quali doveva esser riguardato come una prova *prima facie*, secondo la quale ogni bastimento poteva esser condannato come sospetto di far la tratta.

« Taluni di questi casi, a mo' d'esempio, il trovarsi a bordo di un legno due caldaroni, sebbene di ordinaria dimensione, non potrebbero, senza violare le più ovvie regole di diritto, essere riputati come indizî, anche insignificanti, che il legno era adibito alla tratta; e nondimeno, ai termini delle proposte, un di tali casi avvenendo, faculterebbe a condannare il legno e l' intero suo carico, a danno e total ruina del lecito mercatare de' sudditi brasiliani.

« Tanto il Governo imperiale ha dichiarato e partecipato al Governo britanno coi suoi dispacci del dì 8 di febbraio, e del dì 20 di agosto, e del dì 17 di ottobre 1842.

« Imperlanto il Governo imperiale, fra sì esagerate pretensioni, da parte sua non si rimaneva da proporre a quello della Gran Bretagna i temperamenti che, a suo credere, avrebbero potuto conciliare l' abolizion della tratta, con gl' interessi del lecito commercio de' suoi sudditi, offrendo nel 1821 un progetto, le cui disposizioni avrebbero il doppio scopo che il Governo imperiale cercava di raggiungere con un desiderio quanto forte, altrettanto sincero.

« Sventuratamente questo progetto non potè essere esaminato dal ministro britanno, perchè non avea le necessarie facoltà, come dichiarò il ministro per gli affari stranieri dell'impero co'suoi dispacci del 26 di agosto 1851, e del 17 di ottobre 1842

« Ma, quantunque il Governo imperiale pe' giusti motivi esposti non

avesse accettate le proposte fatte dal Governo britanno, moltissimi bastimenti brasiliani, violando le istruzioni e il regolamento aggiunto alla convenzione del 28 di luglio 1817, e conformemente alle basi, su cui queste proposte erano fondate, sono stati catturati dagli incrociatori britanni, e giudicati di buona preda dai giudici commessari della loro nazione, sul sospetto di far la tratta de'Negri; e non ostante le ripetute rimostranze del Governo imperiale contro di tali violazioni de' trattati e delle convenzioni conchiuse tra i due Governi, ancora non è stata fatta dovuta e completa giustizia.

« Laonde egli è fuor di dubbio, che l' atto partecipato al Governo britanno col dispaccio del 12 di marzo di questo anno, lungi di contraddire alla immensa cura che sente il Governo imperiale per l' abolizion della tratta degli schiavi africani, non è stata che la fedele manifestazione dei trattati e delle convenzioni stabilite tra il Brasile e la Gran Bretagna.

« I patti convenuti tra i Governi imperiale e britanno, facultanti il diritto di visita in tempo di pace, e i tribunali misti per giudicar delle prede, essendo evidentemente cessati, egli era indispensabile, perchè simili temperamenti, fossero rimessi in vigore, o sostituiti da altri, che tra i due Governi si trattassero nuove pattuizioni.

« È principio del gius delle genti che nessuna nazione può esercitare atto di giurisdizione su i beni e le persone nel territorio d' un altra.

« La visita in alto mare in tempo di pace, non meno che i giudizî sono più o meno atti di giurisdizione. Il diritto di visita in oltre è un diritto che esclusivamente dà la guerra.

«Frattanto, non ostante l'evidenza di cosiffatti principî, il Governo inglese, in virtù della legge sancita il dì 8 del mese di agosto dalla Maestà della Regina, non ha mica esitato ad attuare la minaccia, che antecedentemente avea fatto con un dispaccio del suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario appo questo Governo, in data del 22 di luglio dell'anno istesso, dichiarando che i bastimenti brasiliani, i quali farebbero la tratta, sarebbero giudicati dai suoi tribunali di ammiragliato e viceammiragliato.

« In questo atto, cui si dà forza di legge, egli è impossibile di non riconoscere un abuso non giustificabile della forza che minaccia il diritto e le prerogative di tutte le nazioni libere ed indipendenti.

« Quest' atto è una riproduzione dell' altro simile, di cui nel 1839 il Portogallo è stato vittima, e che pur ebbe vigor di legge, malgrado della opposizione di un sommo statista inglese, il duca di Wellington, il quale nella sessione degli 11 di agosto 1839 nella Camera de' Pari l'avea combattuto, facendo suo principal fondamento sul diritto di visita in tempo di pace.

« Se or questa violenza si presenta sotto l' onoroso aspetto del grand' interesse per l' abolizion della tratta, non per tanto egli è incontrastabile che il fine non può mica giustificare l' iniquità di mezzi adoperati; e non è a far mica meraviglia che, sotto il pretesto di altri interessi, che sorger possono in avvenire, la forza e la violenza vengano a sostituire nel tribunale delle nazioni più forti, i dettati della ragione, e i principî del diritto pubblico universale, in su i quali deggiono fondarsi la pace e la sicurezza degli Stati.

« Il Governo britanno, per giustificare l'atto legislativo, il quale stabilisce la competenza dei tribunali inglesi per giudicare i legni brasi-

liani, catturati nel far la tratta, adduce il 1.° articolo della convenzione conchiusa il 23 di novembre 1826 tra il Brasile e la Gran Bretagna, abolitivo della tratta de' Negri in su le coste africane.

« Però questo articolo non può dare il diritto che usurpa e si arroga il Governo britanno.

« Col suddetto articolo il Governo imperiale si obbligava ad adempiere queste due condizioni: 1.° a proibire ai sudditi brasiliani, e ad abolire intieramente la tratta de' Negri tre anni dopo lo scambio delle ratificazioni, cioè dopo il 13 di marzo 1830; 2.° a riguardare e punire questo traffico, come un atto di pirateria.

« Sul primo impegno assunto dal Governo imperiale non si fa, nè far si può controversia alcuna.

« Quanto al secondo impegno, egli è chiaro che l'intervento del Governo britanno, circa il traffico de' Negri fatto da' sudditi brasiliani, si restringe unicamente a richiedere dal Governo imperiale l'esatta e puntuale osservanza del trattato. Ciò solo gli appartiene.

« La lettera del suddetto primo articolo della convenzione non comprende che i sudditi brasiliani, e il traffico illecito che costoro potrebbero fare.

« Niuno nega che i reati commessi nel territorio di una nazione non possono essere puniti che dai tribunali di essa, nè che i navigli si considerino come parte del territorio, affinchè, senza parlare di altri motivi, i reati commessi a bordo di una nave sieno puniti dalle leggi della nazione a cui essa appartiene.

« E' sarebbe un'assurdità riconoscere nel Governo inglese il diritto di punire i sudditi brasiliani sia nella persona, sia ne' beni, per reati commessi sul territorio dell' impero, senza un' espressa, chiara e assoluta delegazione di questo diritto, fatta dal Sovrano del Brasile a quello della Gran Bretagna.

« In qual parte del trattato si trova cosiffatta dichiarazione chiara e assoluta?

« Sottintendere a titolo d' interpretazione, la delegazione di un potere sovrano, che non è espressamente formolato, è lo stesso che distruggere il primo precetto dell' arte d' interpretare, cioè che non è permesso interpretare dove interpretazione non è necessaria.

« Allorchè un atto è dettato con chiari e precisi termini; allorchè ne è facile il significato, e non mena a veruna assurdità; non ci è ragione per non ammettere il significato che un tal atto naturalmente presenta. Far ricorso a congetture, le quali gli sono estranee, per restringerlo, ovvero estenderlo, è lo stesso che volerlo eludere.

« E maggiormente nel caso presente; sottintendere la delegazione di un potere sovrano dal Governo imperiale a quello della Gran Bretagna, senza che questo una consimile delegazione a quello avesse fatto, sarebbe un contravvenire, se oscurità alcuna potesse esservi nell'articolo, ad un altro precetto, raccomandato mai sempre come regola d' interpretazione; cioè, che è odioso tutto ciò che in un contratto mira a distruggere l'eguaglianza; e che in cosiffatto caso egli è necessario d'intendere le parole nel loro significato più ristretto, per evitare le conseguenze onerose del significato proprio e letterale, ovvero ciò che vi si contiene di odioso.

« Nè di vantaggio la ragion della seconda parte della convenzione del 23 novembre 1826 favoreggia le pretensioni del Governo inglese a

far giudicare dai suoi tribunali di ammiragliato e viceammiragliato i bastimenti brasiliani sospetti di far la tratta.

« Nell'articolo in esame, la tratta è pareggiata alla pirateria per una finzione di diritto; e nota cosa è che le finzioni di diritto altro effetto non producono, che quello per lo quale sono stabilite.

« Di fatto, la tratta non è tanto facile a farsi,quanto il furto in alto mare; egli è men difficile scovrire e convincere i negrieri che i pirati; in somma la tratta non danneggia il traffico marittimo di tutti i popoli al par della pirateria.

« Da ciò segue, che le pene date ai negrieri non possono,senza taccia di tiranniche, essere tanto severe, quanto quelle a cui tutte le nazioni condannano i pirati.

« Questa verità fu riconosciuta dalla stessa Gran Bretagna ne' trattati conchiusi con altri Stati, nello scopo di abolire la tratta; e in quasi tutti è stato convenuto,che le pene perla tratta non sarebbero le stesse di quelle della pirateria propriamente detta.

« E vie più certo si rende ciò,dacchè la pirateria, di cui è parola nell'art. 1.° della convenzione del 1826, non è quella di cui tratta il gius delle nazioni,dal perchè le due alte parti contraenti hanno stimato indispensabili i patti contenuti negli art. 2, 3 e 4.

« Che se l' Inghilterra, in virtù dell'art. 1.°, si era creduta facoltata a far giudicare dai suoi tribunali i Brasiliani e i bastimenti adibiti alla tratta, essa non avrebbe cercato ne' mentovati articoli la speciale facoltà di visitare e catturare questi bastimenti, di farli giudicare da tribunali misti, e di far ricorso ad altri provvedimenti, che miravano allo scopo stesso.

« E nè manco può comprendersi in qual modo la tratta oggidì possa essere considerata reato di pirateria, secondo il gius delle genti, quando, non son guari pochi anni e la stessa Inghilterra non avea a disonore di fare il traffico degli schiavi africani; e quando le altre civili nazioni non l' hanno proibito, se non da poco tempo in qua.

« Se la tratta non è la pirateria conforme al gius delle genti ; se, con la convenzione del 23 di novembre 1826, il Brasile non ha mica conceduto all' Inghilterra il diritto di punire e di giudicare come pirati i sudditi brasiliani nella persona e nelle sostanze, sospettati di far la tratta ; egli è chiaro che l' Inghilterra non può esercitare un tal diritto a mezzo de'suoi tribunali senza ledere la dignità e l'indipendenza della nazione brasiliana.

« E ancora, il Governo britanno fino ad oggi non si è mica riguardato investito di simile diritto contro de' sudditi brasiliani, colpevoli di tratta. Per l' opposto, esso espressamente ha riconosciuto la incompetenza de' suoi tribunali per tali giudizî.

« Che questa sia l' interpretazione del trattato del 23 di novembre 1826, con più evidenza ancor appare, confrontando l'art. 1.°, citato avanti, coi trattati che l'Inghilterra ha conchiusi con tutte le altre nazioni su tal obbietto.

« Da ciascun di questi trattati a prima giunta si riconoscerà, che le due parti contraenti si obbligano a regolare e a stabilire, mediante convenzioni, i particolari de'temperamenti, affinchè la legge su la pirateria, la quale diverrebbe applicabile alla tratta in conformità della legislazione de' rispettivi paesi, sia immediatamente e vicendevolmente attuata in su i bastimenti e i sudditi di ciascuno Stato.

« Se bastava considerare la tratta come pirateria, perchè e gl' individui e i loro beni fossero giudicati dai tribunali delle nazioni catturanti, sarebbe stato inutile in tutti gli atti mentovati non solamente dichiarar pirateria la tratta, ma ancora che ciascuna parte contraente si obbligasse a fare delle leggi speciali, e a punire i sudditi ovvero i cittadini colpevoli di tratta, in conformità di queste leggi.

« Se, con la semplice dichiarazione che la tratta è pirateria, i sudditi brasiliani non han perduto il diritto di esser giudicati, e persone e beni, dai maestrati del loro paese; parimenti i loro bastimenti non possono essere nè visitati, nè catturati dagli incrociatori inglesi.

« Già fu dimostrato,che il diritto delle genti non riconosce affatto il diritto di visita in pieno mare stando in pace;e i tribunali inglesi molte volte hanno ciò riconosciuto,a mo' d'esempio, come nel caso del bastimento francese *il Luigi*, catturato nel 1826 su la costa d' Africa perchè facea la tratta, dichiarando illegale quella preda, dacchè in tempo di pace non vi è diritto di visita in pieno mare.

«Lord Stowel, nella decisione di questa causa, addusse come speciale argomento, che anche ammettendo che la tratta fosse col fatto proibita dalle leggi private francesi, cosa per altro dubbia, il diritto di visita, essendo un diritto esclusivamente di guerra, conformemente al gius delle genti,non poteva essere esercitato in tempo di pace, affinchè i tribunali inglesi potessero rendere effettiva la proibizione rispetto ai beni de' sudditi francesi.

« Dettando la decisione del Supremo tribunale dell' ammiragliato per questa causa, lord Stowel dichiarò ancora, che la tratta, avvegnachè ingiusta, e condannata dalle leggi municipali inglesi, non era nè pirateria, nè reato secondo il gius assoluto delle genti.

« Di fatto se una nazione avea tal diritto, tutte dovrebbero averlo, e quindi incalcolabili mali nascerebbero, e forse anche la guerra universale.

« Che l'Inghilterra non ha mica tal diritto in su i navigli delle altre nazioni, è manifestamente riconosciuto e stabilito dagli stessi trattati conchiusi da essa : conciossiachè tutti questi trattati ciò espressamente contengono, al pari che quelli del 1815 e del 1817 tra il Portogallo e l'Inghilterra; trattati, i quali posti in vigore con la convenzione del 23 di novembre 1825 tra l'Inghilterra e il Brasile, sono terminati il 13 di marzo dell'anno corrente.

« Da quanto si è esposto e dimostrato evidentemente segue,che l'atto, approvato come legge dal Parlamento inglese, e sancito dalla Regina il dì 8 di agosto dell'anno corrente col pretesto di porre in vigore le disposizioni dell' art. 1.° della convenzione conchiusa tra gli Stati brasiliano e britanno il dì 23 di novembre 1826, non può fondarsi nè su la parola, nè su la ragion dell' accennato articolo ; perciocchè è lo stesso che offendere i più chiari e fermi principi del giure delle genti,e finalmente viola la dignità e la indipendenza del Brasile,e quelle degli altri Stati.

« Per tali ragioni, il sottoscritto Ministro e Segretario di Stato degli affari di fuori, in nome e per ordine della Maestà dello Imperadore, suo Augusto Sovrano, protesta contro l'atto di sopra mentovato, perchè evidentemente abusivo, ingiusto e lesivo dei diritti d' indipendenza e di dignità del Governo brasiliano, e non riconoscendo alcuna delle sue conseguenze, che quali effetti e risultamenti della forza e della

violenza ; facendo da ora riserba per tutte le perdite e danni che a soffrir ne verrebbe il lecito traffico de' sudditi brasiliani, ai quali le leggi garentiscono, e S. M. debbe una costante ed efficace protezione.

« Non di meno il Governo imperiale,facendo cedere ogni altra considerazione ai generosi sentimenti di giustizia e di filantropia, i quali informano e dirigono la sua condotta, farà ogni sforzo per abolire la tratta, in conformità delle leggi del paese ; e ardentemente desidera che il Governo della Gran Bretagna consenta ad un accordo, il quale, mentre rispetta gl' interessi del lecito traffico de' sudditi brasiliani,raggiunga il desiderato fine di por termine a un traffico, da tutti gli Stati inciviliti e cristiani riprovato e abborrito ».

§ 39. — *Quistioni di giurisdizione tra i Governi americano e britanno nel fatto della* Creola.

Varie quistioni di giurisdizione, sorte tra i Governi americano e britanno nel fatto *della Creola* nel 1841, han dato origine a discussioni di diritto pubblico, molto instruttive, tra i due Governi e nel Parlamento britanno.

Questo bastimento, partito dal porto di Richmont, Stato della Virginia, dirigevasi verso la Nuova Orleans. A bordo stava, in qualità di passaggiero,un colono americano, che andava a porre stanza nella Luigiana, avente con sè i suoi schiavi nel numero di centrentacinque.Nello stretto,che divide la penisola della Florida dalle isole Bahamas, gli schiavi si ribellarono , uccisero il padrone , posero alla catena il comandante , e ferirono alcuni graduati e marinari della ciurma ; impadronitisi del legno, lo condussero nel porto di Nassau. Il governatore inglese fece prendere e sostenere in carcere diciannove schiavi, a lui additati per i capi della ribellione, e colpevoli dell' assassinio. Gli altri schiavi nel numero di 117 furono posti in libertà. Quanto agli schiavi fatti prigioni, il governatore chiese instruzioni dal supremo Governo di Inghilterra.

Discutendosi il dì 4 di febbraio 1842 la rimostranza alla Corona nella Camera de' pari, lord Brugham fermò l' attenzion della Camera su questa faccenda, da lui riguardata come motivo da poter disturbare le relazioni di pace,di amistà e di buon vicinato che col Governo dell'Unione americana passavano. Era, egli dicea, il caso di un bastimento americano,che navigava da un porto ad un altro di America,con un fine totalmente innocente,e in conformità delle leggi della nazione d'ond'era.Il naviglio portava un *carico* di schiavi,per esprimersi secondo il linguaggio tecnico del paese.(In Inghilterra non si avea diritto a reclamare contro l'uso di questo vocabolo,conciossiachè,secondo le leggi che ancora esistevano or son pochi anni, nelle colonie inglesi, gli stessi individui trasportati a bordo di un bastimento inglese, con la stessa parola sarebbero stati additati). Lungo il viaggio gli schiavi si sono ribellati e, secondo opinava il nobile lord, essi ne aveano il diritto, poichè ciascun uomo ha il diritto di ribellarsi contro colui che pretende tenerlo in ischiavitù, in opposizione alle leggi naturali, e alla volontà di Dio. In conseguenza della ribellione, gli schiavi si sono impadroniti del legno, e l' hanno condotto in un porto inglese. Subito giunto, continuava lord Brougham, la maggior parte degli schiavi sono stati rimandati

liberi, e gli altri, nel numero di diciannove,sono stati trattenuti prigioni perchè accusati di assassinio e di pirateria.

Il nobile lord quindi pose due quistioni di dritto pubblico, che, egli dicea, dover essere sciolte nel fatto presente.

1.° Secondo le leggi inglesi, su la domanda del Governo americano, in generale poteva acconsentirsi la consegna degli schiavi fuggiaschi ?

2.° Poteva farsi diritto a questa domanda,relativamente agli schiavi che aveano preso parte alla ribellione e all'omicidio che ne era seguito?

Lord Brougham opinò negativamente sur entrambi i quesiti. Quanto al primo, egli diceva, se giunge uno schiavo, sia in una contrada dell' impero inglese, ove la schiavitù non è riconosciuta dalla legge; sia nel regno unito della Gran Bretagna e dell' Irlanda; sia, dopo il 1.° di agosto 1834, ne'possedimenti inglesi nelle Antille ; e questi giunga su terreno inglese, vuoi col consenso o no, del suo padrone, egli riacquista la sua libertà, e non può più perderla. Il Governo inglese quindi non ha il diritto di ordinare la cousegna di un solo di questi individui perchè schiavi ; nè in modo alcuno disturbarli dal godimento dei loro diritti personali.

Riguardo a quei fuggitivi che sono accusati di reati, il nobile lord non esita punto a dichiarare che, conformemente alle leggi inglesi, nessun suddito del regno, ritornando da un paese straniero, nè anche uno straniero che giungesse in Inghilterra, e fosse accusato di reato compiuto fuori la giurisdizion territoriale del regno, non poteva soggiacere a presura,a imprigionamento,e a consegna ad un Governo straniero, in conseguenza della suddetta accusa. Lord Brougham soggiunse che, per eccezione,in diversi tempi il Governo inglese avea conchiuse talune convenzioni co' Governi stranieri, per la vicendevole consegna dei rei in taluni casi. Tale, a mo' d'esempio, fu il trattato del 1794 tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti di America pe' soli reati di assassinio e di falsità ; tale fu l' art. 30 del trattato di Amiens con la Francia, parimenti limitato ai tre reati di assassinio, di falsità, e di fallimento in frode. «Ma il trattato con gli Stati Uniti è già terminato, e con esso anche l'atto del Parlamento,con cui,in conseguenza dello stesso trattato, si facoltava la corona a consegnare al Governo straniero gli individui accusati degli accennati reati. Per la qual cosa egli è evidente, dicea l'oratore, conchiudendo la sua diceria, che, conformemente alla legge ora in vigore, gli schiavi accusati non possono essere consegnati dal Governo inglese all' americano che li richiede.

Il 14 di febbraio nuovamente lord Brougham fermò l' attenzion della Camera sul fatto della*Creola;* e, dopo aver ripetuto quanto avea già detto circa lo stato della legislazione britanna riguardo al fatto in esame, manifestò il desiderio che tra i due Governi fosse conchiuso un novello trattato di consegna de'rei da lui opinato indispensabile a conservare le relazioni di pace, d' amicizia,e buon vicinato tra gli Stati Uniti, e i possedimenti inglesi in America. Una consimile convenzione, egli dicea, fu conchiusa nel 1822 tra il Governo della provincia del Canadà, e quello dello Stato limitrofo di Nuova Jorck,e indi in ambedue i paesi si erano fatte leggi per eseguire la convenzione. Le quali leggi ancor duravano in vigore ; però esse non sono applicabili alle altre colonie inglesi e agli altri Stati americani. Da ultimo il nobile lord chiese che i documenti relativi alla causa della *Creola* fossero partecipati alla Camera.

Lord Aberdeen ministro segretario di Stato sugli affari stranieri, negò di fare la chiesta partecipazione, non essendo terminata la controversia. Il Governo, questi rispondeva,ha chiesto il parere de'magistrati giudiziari della Maestà del Re; costoro hanno opinato che, conformemente alle leggi ora in vigore, il Governo non ha il diritto di far giudicare gl' individui de' quali è discorso, e ancor meno consegnarli al Governo americano che li richiede, ond' essere giudicati dai tribunali americani. Aggiungeva; che il ministro segretario di Stato delle Colonie,per tal ragione avea ordinato di liberare tutti quegli individui, tranne se nella colonia non vi fosse qualche legge, giusta la quale e' potessero essere giudicati da tribunali di questa.

Lord Denman, gran giustiziere d' Inghilterra, dicea che tutti i maestrati,e giusdicenti di Westminster-Hall opinavano conformemente ai due nobili lordi. « Questa dottrina, e' soggiungeva, è stata propugnata dai più dotti legisti quando si discusse nel Parlamento *l'alien bill*,nè è punto nuova:già lord Coke l'ha insegnata nel seguente notabile passo delle sue *Instituzioni* : « È stato stabilito che gli Stati tra sè amici debbano essere un inviolabile santuario pe' rispettivi sudditi, che cercheranno asilo nell' uno o nell'altro paese ; e, in conformità delle leggi e garentie del paese, costoro non possono essere consegnati ad un Governo straniero che ne facesse domanda ». A conferma di questa dottrina lord Coke cita de' passi della sacra Scrittura ; e' ricorda le discussioni avvenute tra la Francia e l' Inghilterra nei due seguenti casi : l' ambasciadore della regina Elisabetta avea chiesto al Governo francese il bando di un tale detto Morgan, accusato di alto tradimento; ma il Governo francese non acconsentì alla domanda. All' opposto la regina Elisabetta protesse alcuni Ugonotti, il bando de' quali era domandato dalla Francia.In oltre,lord Denman fa menzione ancora di una recente decisione data dalla Corte Suprema degli Stati Uniti di America, confermante la dottrina del Coke : egli finì manifestando il suo convincimento che verun ministero inglese approverebbe un provvedimento che potrebbe mirare, anche indirettamente,ad incoraggiare la tratta de'Negri.Il nobile lord era anche propenso a credere, che se un qualche graduato del Governo oserebbe fare presura degl' individui giunti a bordo della *Creola* in un porto inglese,sarebbe incorso nelle pene comminate contro l'assassinio,se taluno di questi individui sarebbe stato ucciso resistendo.Ma su ciò non pronunziava il suo parere.

Lord Campbell, già cancelliere d'Irlanda, diceva che egli non avrebbe presa la parola,se non si fosse preteso che,mentre sostenea il ministero di procurator generale,egli avea opinato di accordarsi la consegna degli individui accusati di reati perpetrati in paese straniero : egli affermò aver sempre opinato in contrario seguendo tutti i pubblicisti.Secondo il de Martens, e'diceva, nel suo *Trattato del gius delle genti*, l'obbligo di accordare la consegna è quel che dicesi un *dovere imperfetto*,il quale deve essere stabilito e regolato con ispeciali convenzioni. — Lord Campbell citò anche un passo della nostra opera elementare sul gius internazionale, ove si diceva, che nessuno Stato sovrano è obbligato, tranne se vi fosse un patto speciale, a consegnare sia i propri sudditi, sia i sudditi stranieri, accusati di reati compiuti in un altro Stato, e che fossero richiesti da un Governo straniero,ovvero da'suoi officiali:intanto la consegna degli individui accusati di reati contro la pace e la sicurezza generale della civil società, avviene in certi Stati per ragion di conve-

nienza, e di utilità generale 1) ». Secondo il nobile lord e' si dovrebbe esser restio a fare di simili trattati. Egli fece osservare che il trattato esistente tra lo Stato di Nuova Jork e la limitrofa provincia del Canadà (di cui si è fatta menzione) avea fatto nascere la seguente controversia. Uno schiavo volendo fuggire dallo Stato di Nuova Jork nella provincia del Canadà, per facilitarsi la fuga adoperò un cavallo del suo padrone e, passato il confine, gliel mandò. Gli Americani conoscevan benissimo che il Governo inglese non accorderebbe la consegna di uno schiavo che cercasse solamente sottrarsi alla schiavitù ; quindi l' accusarono avanti la corte di Assise in Nuova Jork per il furto di un cavallo, e chiesero la sua consegna al governatore del Canadà. Il quale rigettò la domanda a motivo che l'*animus furandi*, necessario elemento a costituire il reato, nella specie non vi era. Lord Campbell, consultato, opinò contro la consegna ; e questa non avvenne. Ritornando su la quistione della *Creola*, il nobile lord diceva, che il Governo americano non poteva nè pure chiedere una indennità in denaro a pro del proprietario degli schiavi, poichè la legislazione inglese non riconosce la schiavitù,e gl'individui, de'quali era discorso,erano divenuti liberi *ipso facto*, toccando il suolo inglese.

Il lord Cancelliere (Lyndhurst) opinò conformemente ai suoi dotti amici.

A nostro parere,la quistione tanto dibattuta nella Camera dei pari ha fatto nascere i tre seguenti quesiti :

1.° Quali sono i principî generali del gius internazionale da applicarsi alla domanda di consegna degli individui accusati di reati effettuati in un paese diverso da quello in cui hanno cercato un asilo ?

2.° Quali sono gli stessi principî da applicarsi alla domanda di consegna di uno schiavo che cerca asilo in un paese dove la legge municipale non riconosce la schiavitù ?

3.° Se, in generale, non può esser chiesta la consegna sia nell' uno, sia nell' altro di questi casi, secondo il giure internazionale; le particolari circostanze,che hanno accompagnato l'arrivo della *Creola* nel porto di Nassau,non sono tali da costringere a fare eccezione alle regole generali ? Ovvero queste circostanze facoltano il Governo americano a chiedere al britanno una soddisfazione, o un qualunque ristoro ?

I. Circa il primo quesito son di diverso parere i pubblicisti. Alcuni pongono il principio che, in conformità del gius delle genti, e l'usanza delle nazioni, ogni Stato deve negare asilo a coloro che sono accusati di reati enormi, e de' quali chiede la consegna quel paese dove è stato effettuato il delitto per sottoporli a giudizio. Opinano così il Grozio, l'Eineccio, il Burlamaqui,il Vattel, il Rutherforth, il Kent, lo Schmelzing e l' Homan 2). Al contrario, il Puffendorf, il Voet, il Martens e il Klüber, dicono che tra gli Stati non vi è che un dovere imperfetto di accordare la consegna : il qual dovere è subordinato a considerazione di convenienza e di vicendevole utilità , ed ha bisogno che sia cor-

1) Wheaton. *Elementi di diritto internazionale*, tom. II, cap. 2, §. 14.

2) Grotio, *de jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XI, §. 3-5. Einecio, *Prael. in Grot. h.t.* Burlamaqui, tom. II, part. 4, cap. 3, §§. 23-29. Vattel lib. 2. cap. 6, §§. 76 e 77. Rutherforth, *Instit. of Nat. law.* tom. II, cap. 9, p. 12. Kent, Commentaires, vol.I, p. 36-37. Schmelzing, *Sistematischer Grundriss des praktischen europäischen Volkerrechts* §. 161 Homan, *De delictis peregrinorum*, p. 55.

roborata e regolata da speciali convenzioni 1). Nella nostra Opera: *Elementi del diritto internazionale* 2) abbiamo seguita questa seconda opinione, di poi anche accettata dal dotto Mittermayer. Il quale, nella esistenza de'moltissimi trattati che a tal riguardo le nazioni hanno conchiuso, trova il chiaro fatto che non vi è usanza generale che avesse forza di legge, propriamente detta, e che costituisca per gli Stati un dovere perfetto ad accordare la consegna. Eziandio nelle Confederazioni di Stati, questo dovere è ristretto ai casi e alle condizioni stabilite nell' atto federale 3).

I reati di ribellione e di assassinio, di che erano accusati i diciannove schiavi prigioni in Nassau, essendo stati effettuati contro le leggi americane, e contro di americani, da sudditi americani, e sur un legno americano in pieno mare, non vi era dubbio che doveano giudicarsi dai tribunali americani. E' può anche affermarsi che in cosiffatto caso la giurisdizione de' tribunali americani sia esclusiva rispetto a quella de' tribunali inglesi; tranne se i fatti non costituissero il reato di pirateria secondo il gius delle genti; reato il quale, ledendo il comune giure delle nazioni, può essere punito dai tribunali del paese dove i rei si trovano, quantunque sia stato effettuato su di un bastimento di una nazione straniera. Ma per costituire il reato di pirateria conformemente al gius comune delle nazioni, e' sarebbe d' uopo che i ribelli della *Creola*, dopo essersi impadroniti del legno, avessero corso i mari per commettere depredazioni contro di qualunque nazione. Nella specie, i fatti costituiscono solamente un' offesa contro la legge municipale dell'America; offesa fatta da sudditi americani, i quali non hanno tocco il suolo inglese che mediante il loro reato; offesa che non può essere giudicata dai tribunali britanni, ma è esclusivamente giudicabile da quelli degli Stati Uniti.

Dai principi da noi posti segue, che gl' individui giunti a Nassau si trarran netti da ogni giustizia umana, all'infuori se qualche particolare occorrenza non faculti ad eccettuare il caso della *Creola* dall' applicazione de' principi generali del diritto pubblico circa la consegna del reo.

II. Prima di esaminare se particolari di simil natura troviamo nel caso presente, stabiliamo quali sono i principi generali del gius internazionale che applicar si possono alla domanda di consegna di uno *schiavo*, che cerchi asilo in un paese la cui legge privata non riconosce la schiavitù.

Non ci corre il bisogno di provare che lo stato di schiavitù sventuratamente ha esistito in fatto e in diritto, or sotto l'uno, or sotto l'altro aspetto, appo tutte le nazioni civili, e dai tempi più remoti. I giureconsulti romani c'insegnano che questa instituzione fu introdotta contro del diritto naturale, e in conseguenza del diritto di guerra e di conquista 4). L' uso di ridurre a schiavitù i prigionieri di guerra è cessato in

1) Martens. *Diritto delle genti*, lib. 3, cap. 3, §. 101, Voet, *De statutis*, sez. XI, cap. 1, p. 6. Puffendorf. lib. 8. cap. 3. §§. 23-24. Kluber, *Droit de gens* II, p. tit. I, cap. 2. §. 66. Leyser. *Med. ad Pandectas*, n. 627, med. 10. in medio. Kluit, *De deditione profugorum*, §. 1, p. 7. Saalfeld. *Handbuch des positiven Völkerrechts*. §. 40. Schmalz, *Europäischen* etc. p. 160 Story, *Commentaires* §. 626.

2) Wheaton. *Elements of international law*. p. II, cap. 2, §. 14.

3) Mittermayer. *Das deutsche Strafverfahren*. t. 1, §. 30.

4) Instit. lib. 1, tit. *de jure person.* §§ 2 e 3, L. 4, D. *de iustitia et jure*, lib. I, t. I.

Europa, e negli altri paesi civili e cristiani accettando il gius delle genti europee. Però non è cessata in Africa, e appo tutti i popoli di quella vasta parte del mondo, conformemente all'uso delle diverse tribù, i prigionieri di guerra son fatti schiavi. Per lungo tempo le infelici vittime di quel crudele uso furono comprate dalle nazioni trafficanti di Europa, per popolare le loro colonie nel Nuovo Mondo di una razza di coltivatori che potesse naturarsi con quegli adusti climi. Questo traffico indi è stato abolito da tutti gli Stati europei ed americani; ma i suoi amari frutti sussistono nella schiavitù de'Negri, conservata negli Stati Uniti, nel Brasile e nelle colonie spagnuole.

Ci allontaneremmo dal nostro soggetto, se rintracciar volessimo le cagioni che lin oggi hanno impedito i Governi de' paesi accennati di seguir lo esempio dato dall' Inghilterra col suo atto di emancipazione del 1834. E'basta dire che, riguardo a questo oggetto, dev'essere rispettata la indipendenza di ciascuna nazione; e che anche con lo scopo di propagare i principi di giustizia e di umanità, non si dee far man bassa sui principi non meno degni di rispetto; e all'uopo ci serviamo delle parole di un dotto magistrato britanno: «Nessuna nazione ha il diritto di aprirsi la via alla emancipazione dell' Africa violando l'indipendenza di un' altra nazione; di cercare a ottenere un gran bene per mezzi illegali; ovvero di stabilire un importante principio, facendo man bassa in su i principi non meno sacri 1)». Egli è vero che queste parole di lord Stowell non furono applicate che all' abolizione della tratta dei Negri; ma esse possono essere applicate all' abolizione della schiavitù in generale. Per la qual cosa molto ci ha fatto meravigliare nello ascoltare giuristi tanto illustri, quanto i lords Brougham e Denman, opinare che, conformemente all'atto del Parlamento del 1834, gli schiavi, trovati a bordo del bastimento la *Creola*, hanno riacquistato la libertà toccando il suolo britanno, quantunque ivi non fossero giunti che dopo e in conseguenza di un reato perpetrato in danno del loro padrone, e quindi contro della costui volontà. In tal modo una potestà immensa ed inaudita si attribuisce alla legislazione di una sola nazione, accordandole la facoltà di cambiar le leggi che governano e le persone, e i beni di tutte le altre nazioni. Cotal dottrina è duopo che sia più attentamente esaminata.

E' ci sembra essere un incontrastabil principio quello, che ogni Stato sovrano ha l'esclusivo diritto di regolare tutto ciò che riguarda i diritti personali, e le sostanze de' suoi sudditi nei limiti della sua giurisdizione territoriale, ovvero a bordo de' suoi bastimenti, i quali navigano i mari comuni a tutte le nazioni; ciascuno Stato ha eziandio il diritto esclusivo di stabilire la linea di confinazione tra il diritto di proprietà e le franchigie delle persone: quantunque i principi astratti del diritto naturale non riconoscano mica un diritto di proprietà su gli uomini, nulla impedisce la legislazion civile di uno Stato di stabilire, e di raffermare questa proprietà. L' istoria e la legislazione delle nazioni più civili dell' antichità del medio evo e delle trafficanti dell' Europa moderna, attestano l'esistenza di questi principi fondati sull' uso universale e immemorabile delle nazioni. Gli schiavi dell'antichità, della razza stessa de' loro inesorabili padroni; i servi del medio evo addetti

1) Ved. il rapporto di lord Stowell, presidente dell' alta corte d' ammiragliato, che ha preceduto la decisione data da questo maestrato nel caso del naviglio francese *il Luigi*.

alla gleba; e i Negri trasportati dall' Africa nelle colonie europee, sempre sono stati riguardati dalla giureprudenza universale come beni che si possono trasmettere da un proprietario all'altro per vendita,per donazione, per testamento, per successione, e con tutti gli altri modi con cui l'uomo può disporre delle sue sostanze. Tale fu anche la giureprudenza inglese applicata alle colonie fino all'atto di emancipazione del 1834.

Or passiamo ad esaminare in qual modo la giureprudenza universale ha considerato lo stato degl'individui, che dalle colonie arrivassero nei paesi metropolitani dell'Europa. Qui ricorriamo alla testimonianza del dotto magistrato poc'anzi citato,per dimostrare che, prima della decisione data dalla Corte di Westminster-Hall nel 1771, nel celebre fatto del negro *Somersett*, il traffico degli schiavi era tanto pubblico e legale nella stessa Inghilterra, quanto era nelle colonie inglesi e nelle Antille. Gli schiavi sono stati venduti alla Borsa di Londra, e negli altri pubblici luoghi, e con tanto poco riserbo, quanto se ne usava nelle colonie. Questo stato di cose continuò, senza che si disputasse su la legalità, fino allo scorcio dell' ultimo secolo 1) ». Nel fatto del negro *Somersett*, lord Mansfield, presidente della Corte del banco del re, sentenziò che un colono, arrivando dalle colonie co'suoi schiavi in Inghilterra, non poteva nella metropoli far loro violenza a restare con lui in qualità di schiavi, e che nè meno avea il diritto a rimandarli alle Antille. Questo fatto precedente fe' stabilire nella giureprudenza britanna il principio che lo schiavo,toccando il suolo britanno,diventa *ipso facto* libero dalla potestà di quegli che era suo padrone. Frattanto l'applicazione di questo principio è stata circoscritta in istrettissimi limiti dalla sentenza di lord Stowell nel caso già citato della negra *Grazia*. Costei giunse in Inghilterra con la sua padrona,partite dall'isola di Antigo, nel 1826, e nella colonia indi con la padrona tornò. Giunta ad Antigo la *Grazia*,chiese di esser messa in libertà, pretendendo che,in conseguenza della sua temporanea dimora in Inghilterra,avea riacquistata la libertà. Il tribunale del luogo non ammise la sua domanda, e questa sentenza, sulla relazione di lord Stowell,fu confermata dall'alta corte di ammiragliato.Questi, chiosando i precedenti giudicati delle corti inglesi, osservò che le decisioni tutte, fino allora date circa una cotal controversia, statuivano che gli schiavi giungendo in Inghilterra son liberi finchè vi dimorano, e che i loro padroni primi non possono rimandarli fuori paese. Ma se gli schiavi ritornano nelle colonie, qualunque ne sia il modo, essi, conformemente alla decisione di lord Stowell, ritornano in schiavitù, giusta la legge del paese. In sostegno della sua opinione egli cita molti esempi di schiavi, i quali dopo aver dimorato più o men lungo tempo in Inghilterra, sono tornati nelle Antille conservando il medesimo stato personale.

E però deve osservarsi, che nessuno dei fatti precedenti relativi alla libertà degli schiavi in conseguenza di una dimora in Inghilterra,e che sono tutti anteriori all' atto di emancipazione del 1834, non calzano a quello di uno schiavo che arriva in Inghilterra contra la volontà del suo padrone, e per effetto di un atto di violenza che ha gli elementi di un reato. E si può forse credere che i dotti Magistrati inglesi,quali il Mans-

1) Lord Stowel nel suo rapporto precedente alla decisione nella causa della negra *Grazia* (Haggard, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. II, p. 105).

field e il Jorke, mentre la schiavitù ancor legalmente durava nelle colonie inglesi, avessero sentenziato per la liberazione degli schiavi, dopo essersi ribellati, e compiuto un assassinio a bordo di un legno in pieno mare, e che indi l'avessero condotto in nn porto inglese, chiedendo nn asilo? In simil caso chi dubitar può che non si sarebbe acconsentita la consegna de' rei dagli uffiziali inglesi, ovvero che i trihunali del paese avessero giudicato sul reato? Tutt' i principî generali hanno limiti, al pari che ogni regola generale ha le sue eccezioni, e dal modo straordinario con cui parlarono e il Brougham, e il Denman nella Camera dei pari, noi avremmo creduto impossibile che la bella massima: chinnque pone piede sul suolo britanno è libero, potesse essere applicata ad approvare reati simili a quelli compiuti a bordo della *Creola*.

Questa stessa massima è stata eziandio séguita in Francia molto prima della decisione inglese del 1771. Il De Real 1) attesta questa antica giureprudenza esser fondata sull' nso, il quale poi è passato in forza di legge. Il Bodino, nel suo trattato della Repubblica, dice: « Nella « Francia poi, avvegnacchè esistessero le apparenze dell' antica servi- « tù, tuttavia è proibito tanto il far servi, quanto da altri il comprarli; « cosicchè i servi stranieri non appena toccano il suolo francese, im- « mediatamente tornano in libertà; ciò fu decretato con antico senato- « consulto de'Parigini contro di nn certo oratore spagnuolo, il quale « avea portato uno schiavo in Francia 2) ». Coll' editto del 1716 fu permesso ai padroni degli schiavi, venendo dalle colonie, poterli portare con loro in Francia, senza che diventassero liberi, purchè essi padroni adempissero a talune formalità. « Se alcuno schiavo, dice lo stesso editto, si parte dalle nostre colonie senza il permesso del suo padrone, e va a stanziare in Francia, e' non potrà pretendere di aver riacquistato la sua libertà ». L' editto del 1716 ha abrogato la massima che: chinnque pone piede sul suolo francese in Europa, è libero, eccettuando dalla regola generale gli schiavi portati in Francia da' loro padroni, i quali avessero adempito alle formalità dalle leggi prescritte, e nel tempo stesso qnelli che vi si portavano senza il permesso del loro padrone. L'editto, avendo stabilite queste eccezioni, ha rimasta la regola generale da applicarsi solamente agli schiavi portati in Francia da' padroni, senza aver adempito alle formalità dalla legge prescritte. Tale fu il caso del negro *Rocco*, il quale, nato libero, era stato reclutato dagli spagnuoli a bordo de' loro legni, e quindi, come schiavo venduto alla Luigiana. Indi, sendo stato condotto in Francia nel 1770 dal preteso suo padrone, egli chiese la libertà avanti il tribnnale di ammiragliato della Roccella. La causa fu arringata dal celebre Henryon de Pansey con la sua solita eloquenza. Il Tribunale accolse la domanda per due ragioni: la prima che egli era nato libero; e la seconda, che il preteso suo padrone non avea adempito alle formalità prescritte dall' editto del 1716 3). Simile a questo fu il caso dell' altro negro nominato *Giovanni Boucaux*, portato dal suo padrone nel 1734 in Francia, ove insie-

1) *Scienza del governo*, tom. IV, cap. 1, §. 4, n. 45.

2) Bodino, *In Gallia vero, etsi extent veteris servitutis simulacra, servos tamen nec facere nec ab aliis emere fas est, siquidem servi peregrini ut primum Galliae fines penetraverint eodem momento liberi fiunt; id quod vetere senatusconsulto Parisiorum decretum est adversus legatum quemdam Hispanum, qui servum in Galliam deduxerat. De republica* 1, 5.

3) *Annali del Foro francese*. Parigi 1828 tom. VI, p. 2, p. 47.

me con lui dimorò fino al 1738, quando lo schiavo chiese la sua libertà avanti la Corte di ammiragliato, la cui decisione è riportata da Gayot di Pitaval 1). La Corte accolse la domanda di libertà per la sola ragione, che il padrone non avea adempito alle formalità comandate dall'editto del 1716. Il quale ha imperato sino al 1777, quando Luigi XVI proibì di introdursi nel regno, siano Negri, o qualunque sorta individui di colore, consenziente, o no il padrone; tranne un sol negro, o mulatto che un abitante delle colonie, andando in Francia, con lui porterebbe per servirlo lungo il tragitto. Secondo questo editto gl'individui introdotti in siffatto modo dovevano rimanere (così dice l'editto) « durante la loro dimora in Francia, e fino al loro ritorno nelle colonie, nello stato istesso in cui si trovavano pria di partire da queste, senza che il detto loro stato, potesse esser cambiato dal padrone loro, ovvero altrimenti ». Gli altri individui di colore condotti in Francia, ovvero introdotti in questo paese contro la disposizione dell'editto, dovevano essere di nuovo imbarcati e spediti alle colonie a spese dello Stato.

L'Assemblea legislativa col decreto del dì 28 di settembre 1791 dichiarò che « ogni individuo, che pone il piede sul suolo francese, è libero 2) ». Questo decreto ha avuto vigore fino ai nostri dì; ma potrebbe applicarsi al fatto della *Creola?* Noi crediamo che no. Che vada per lo schiavo, il quale volontariamente cerchi un asilo in Francia nei casi ordinari, ovvero che ivi lo porti il padrone, e chiegga la protezion del principio il quale fa divenir libero colui che pone il piè in libero suolo; ma non già che i porti francesi divengano rifugio degli assassini, trovandovi e soccorso ed impunità dai reati compiuti contro le persone, e la roba di una nazione amica.

Secondo la giureprudenza de' Paesi Bassi nel medio evo lo schiavo straniero acquistava la libertà subitochè toccava il suolo neerlandese; ma indi fu abrogata questa massima in pro de' coloni che dalle colonie francesi venissero coi loro schiavi nella qualità di servi. Eziandio fu permesso ai padroni di reclamare gli schiavi che dalle loro colonie fuggissero, e un asilo nella madrepatria cercassero 3). Però il nuovo codice civile de' Paesi Bassi ha ristabilito l'antico principio, che dichiara « ogni persona, che si trova sul suolo neerlandese, è libera, e che la schiavitù non è approvata dalle leggi di questo paese 4) ».

La legislazione danese ha che lo schiavo portato o mandato dal suo padrone dalle colonie danesi nel regno, ovvero se quello vi cercasse un asilo, in ogni caso il padrone può reclamarlo e trattarlo come schiavo 5).

Il Codice civile prussiano 6) dichiara la schiavitù non esser tollerata negli Stati della Prussia, e che un suddito prussiano non può nè deve obbligarsi a diventare schiavo. Intanto gli stranieri che arrivassero in

1) *Cause celebri*, tom. XV, p. 1.
2) Merlin. *Repertorio di giureprudenza* —Voc. *Schiavitù*.
3) Van Leeuwen. *Roomsch et Hollands regt*, 1 Boek, V. *Deel* §. 4. Falk, *Dissert. de servo, libertate donato, si Europae solum attigit*, p. 15.
4) Burgerlijk', *Vetboek* lib. I, art. 2. « *Allen die zich op het grondgebied vandem staat bevinden zijn vry en beroegd tot het genot der burgerlyke regten. Slavernij en alle andere personlyke dienstbaarheden, van welken aard of onder welke benaming ook bekend worden in het rijk niet geduld* ».
5) Oersted, *Aokiv for Retsvidenskaben* tom. 1, p. 459.
6) *Allgemems Landrecht*, tom. II, tit. 5, §. 196, e seg.

Prussia co'loro schiavi, per dimorarvi temporaneamente, conservano i loro diritti su gli schiavi; ma se questi stranieri pongono stanza per sempre nel regno, ovvero se sudditi prussiani vi introducessero schiavi altrove comprati, costoro diventano liberi. Parimenti in Ispagna e in Portogallo, i coloni dalle colonie andando alle metropoli, conservano i loro diritti di proprietà su gli schiavi conformemente alle leggi coloniali.

Laonde egli è evidente che le nazioni europee non hanno ancora stabilito come regola invariabile e costante, avente fra loro vigor di legge, la massima, che un individuo,schiavo secondo le leggi del paese d'onde parte, diventa libero subito che tocca il suolo europeo; e anche quando questa massima si trovasse stabilita per regola generale, non ne seguirebbe affatto che la si dovesse applicare al caso della *Creola*.

III. Secondo noi, abbiam dato a conoscere in certo modo qual risposta debbasi dare all' ultimo quesito, surto circa la faccenda in discorso; cioè se le particolari circostanze, che hanno accompagnato l' arrivo della *Creola* nel porto di Nassau, costituiscono un' eccezione alle regole generali applicabili al fatto presente, ovvero in opposto presentano bastanti motivi a facultare il Governo americano a chiedere al Governo britanno una qualunque soddisfazione.

E' bisogna osservare di non trattarsi nel caso presente di ordinari malfattori, de'quali chiede la consegna il Governo del paese dove han commesso reati: non è tampoco il caso ordinario degli schiavi fuggitivi cercanti un asilo nel territorio di un altro paese, in cui la schiavitù non è riconosciuta dalle genti del luogo. Non patisce istanza il principio generale, che i legni di una qualunque nazione sono sottoposti alla esclusiva giurisdizione di essa in su l'Oceano, e fuori i limiti territoriali degli altri Stati. Il solo caso in cui le navi mercantili e le loro ciurme passano sotto la giurisdizione di uno Stato straniero, è quando volontariamente entrano ne' porti di questo. Nel fatto attuale il legno americano, la ciurma, i passaggieri, e il carico che avea a bordo, non han cessato mai di essere sottoposti alla esclusiva giurisdizione della nazione di cui la *Creola* porta la bandiera. Questa, entrata in un porto di paese amico col suo, contro la volontà del suo proprietario, e del capitano dirigente la sua navigazione,e in conseguenza di un reato effettuato a largo mare, e da giustiziarsi solamente da'tribunali degli Stati Uniti, la *Creola* dovea continuare a godere de'diritti della sua bandiera nazionale; il suo capitano avea il diritto di volgersi ai tribunali ed ai pubblici ufficiali inglesi, affine di ottenere aiuto per ricuperare la sua libertà e quella della sua ciurma, per porre a freno i Negri ribellati, e quindi aiutarlo a proseguire il suo viaggio. Gli ufficiali accennati non solamente non aveano il diritto d' intervenire per liberare gli schiavi, ovvero a favoreggiare la loro fuga, ma erano obbligati a dar patrocinio al capitano per sottoporli alla sua autorità. Servigi son questi che le nazioni amiche vicendevolmente si fanno: *Hanc veniam damus petimusque vicissim*. Indarno si fa ricorso alla legge del 1834,la quale dichiara libero ogni schiavo che arriverà ne' possedimenti della Gran Bretagna. I Negri della *Creola* non debbono reputarsi giunti sul territorio britanno; e' non possono essere riguardati di esser divenuti abitanti della colonia, e quindi partecipanti ai privilegi de' sudditi britanni. Qualun-

1) Acton, *Rapporti dell'ammiragliato*, vol. I, p. 240.

que si sia la generalità de' termini della legge, essa non può in modo veruno essere interpretata che applicar si possa a schiavi che arrivano nella colonia per mezzo di un crimine e contro la volontà del proprietario. Egli è principio di giureprudenza generale, che una legge, la quale proibisce la introduzione di talune merci, non può essere applicata a quelle che arrivano per caso, o per forza maggiore, indipendentemente dalla volontà del proprietario, qual sarebbe una tempesta, un naufragio ecc. I fatti precedenti de' tribunali inglesi e americani confermano questo principio; il quale è stato sempre applicato ad ogni involontaria introduzion di merci. Se il proprietario di queste, delle quali nel suo Stato ne è lecito il traffico, si trova costretto, navigando pei mari, sia dalla tempesta, sia da altra inevitabile eventualità, a rimanerle in un porto del paese ove esse sono proibite, dubitar forse si può che questo caso sarebbe riguardato come una eccezione sottintesa alla generalità delle parole del testo della legge proibitiva? Ovvero, come ha benissimo osservato il signor Webster, segretario di Stato degli affari stranieri, in un dispaccio diretto al signor Everett, Ministro degli Stati Uniti a Londra, in data del 29 di gennaio, supponghiamo, in conformità delle parole della legislazione inglese, che tutti i Negri fossero schiavi, mentre giusta la legislazione americana sarebbero liberi, si opinerà forse che, nel caso in cui de' negri, appartenenti agli Stati Uniti, si trovassero sbalzati dalla tempesta in un porto inglese, costoro, per ciò solo, diverrebbero schiavi?

Noi non possiam mica ravvicinare le opinioni manifestate nella discussione avvenuta nella Camera de' pari il 14 di febbraio ultimo, con le decisioni date dai tribunali britanni relativamente alla tratta de' Negri fatta dagli stranieri al tempo in cui questo traffico era ancor tollerato dalle leggi di alcuni paesi. Nel caso dell'*Amadia*, la Corte di appello delle prede stanziata a Londra, nel 1810 giudicò che un cittadino degli Stati Uniti non poteva domandare da un Tribunale di ammiragliato inglese un diritto di proprietà sopra uomini, il cui traffico ne era proibito dalle leggi del suo paese; la Corte nel tempo stesso riconobbe, che se la tratta era ancor tollerata da queste stesse leggi, il richiedente poteva anche domandare con diritto la restituzione de' Negri catturati da un incrociatore inglese 1). Nel fatto della *Fortuna*, giudicato dall'alta Corte di ammiragliato nel 1811, facendo da relatore lord Stowell, questo dotto magistrato spiegò nel seguente modo il principio raffermato con la decisione data nella causa dell'*Amadia*. « Il principio, il quale ha guidato la corte in questa causa, egli dice, sembra essere che la tratta de' Negri, fatta da un cittadino degli Stati Uniti di America, essendo un traffico non protetto dalla legge municipale del suo proprio paese, ne segue che i tribunali inglesi hanno il diritto a sentenziare la confisca del bastimento addetto a siffatto traffico ». In conformità di questo principio il bastimento americano la *Fortuna* fu confiscato in pro dei catturanti 1).

Decisione totalmente opposta fu data nella causa del bastimento svedese la *Diana*. La legislazione svedese ancora non avea proibito la tratta, e la Corte di ammiragliato decidendo sotto la presidenza di lord Stowell, ordinò la restituzione del bastimento, e degli schiavi che avea a bordo. « Nel caso, diceva il dotto presidente, in cui la tratta è proibita dalle

1) Dodson, *Rapporti dell'ammiragliato*, vol. I, p. 81.

leggi del paese a cui appartiene il reclamante, i tribunali inglesi la riguarderanno come illegale, giusta i principî della giustizia e della umanità, e rifiuteranno di accordare il rilascio; ma se la tratta è ancora tollerata dalle leggi del paese di cui è parola, i tribunali inglesi rispetteranno i diritti di proprietà in tal modo acquistati 1) ».

Si opporrà forse che queste decisioni di Corti di ammiragliato inglese sono fondate solamente sul principio della necessità di riparare il torto fatto ai sudditi di un paese neutrale con la cattura, fatta in tempo di guerra, de' loro bastimenti addetti ad un traffico perfettamente lecito, giusta le leggi municipali del loro proprio paese, e secondo il gius universale delle genti. Per rispondere a cotale obbiezione, facciam menzione del fatto precedente che risulta da una decisione data nel 1820 dalla Corte del banco del Re: e' trattavasi di un carico di schiavi catturato su quella parte delle coste occidentali di Africa, che, coi trattati conchiusi tra l' Inghilterra e la Spagna era stata eccettuata dalla generale proibizione della tratta. Il proprietario spagnuolo degli schiavi avea intentata un'azione contro del graduato della marina britanna, il quale aveva fatto la cattura, chiedendo che fosse condannato al pagamento degli schiavi.

Il signor Bailey, presidente della Corte, dando la decisione che fece diritto alla domanda dello attore, dichiarò che, « i Tribunali inglesi sono sempre aperti ai sudditi di ogni paese, il quale si trovi in relazione di amicizia con noi, e che costoro hanno il diritto di intentarvi le loro dimande per essere soddisfatti dai torti loro fatti da' sudditi inglesi. Egli è vero che se questo traffico era proibito dal gius delle genti, uno straniero reclamar non potrebbe i danni interessi per la interruzione cagionatagli; ma la tratta non è proibita dal gius internazionale, e come su di uno spagnuolo non avrebbe potere un atto del parlamento britanno che proibisce la tratta, così e'sarebbe ingiustizia privarlo del ristoro legale pel torto sofferto. Egli ha un diritto di proprietà su gli schiavi, di cui è stato privato col fatto del convenuto ». — Il signor Best, che stava tra' giudici, aggiungeva che « la Spagna, avendosi fatto riserbo del diritto di proseguire la tratta in quella parte dell'orbe, ove il fatto in discorso è avvenuto, i sudditi spagnuoli non potevano essere ostacolati alla compra degli schiavi di colà naturali; che alcuno impedimento ricevendo, hanno il diritto di chiedere la rifazione del danno ricevuto. Questi principî sono confermati dalle decisioni delle Corti di ammiragliato, emanate sotto la presidenza di lord Stowell ne' due casi della *Fortuna* e della *Diana*, e da una decisione della Corte di appello delle prede, data sulla relazione del Cav. Guglielmo Grant nel fatto dell' *Amadia* 2).

Se adunque le leggi del Parlamento britanno, proibitive del traffico degli schiavi, perchè contrario ai principî di giustizia e di umanità, non hanno mica vietato ai tribunali inglesi di riconoscere e proteggere il diritto di proprietà su gli schiavi acquistati dai sudditi di altri Stati, i quali non avevano ancora vietata la tratta, noi non possiamo comprendere in qual modo l' atto di emancipazione del 1834 può aver l'effetto di privare gli stranieri, i quali per imprevisti ed inevitabili accidenti sono stati costretti ad approdare in un porto inglese, della pro-

1) *Ibid.* vol. I, p. 95.
2) Barnwel e Alderson, *Rapporti*, vol. p. 353.

tezione che i tribunali sempre accordano a coloro che sono sudditi di una Potenza amica della Gran Bretagna. Noi non possiamo comprendere come si può far distinzione tra un carico di schiavi illegalmente catturato, e portato in un porto inglese in tempo di guerra, e un legno americano,che da un porto naviga ad un altro degli Stati Uniti trasportando un carico di schiavi, e costretto dalla tempesta, dalla ribellione degli schiavi, o da un' altra inevitabile cagione, a entrare in un porto inglese in tempo di pace. — Nel primo caso i Tribunali inglesi unanimemente hanno dichiarato,che i diritti di proprietà acquistati sotto la sanzione delle leggi della nazione d' onde è il richiedente, debbono essere riconosciuti e protetti da essi tribunali, mentre il gran giustiziere d' Inghilterra ci dice che « l' uffiziale del Governo che oserà por mano in su gl' individui giunti a bordo della *Creola* in un porto inglese, si rende reo di omicidio se alcun di essi fosse ucciso resistendo ». A noi è stato sempre insegnato,che su di ciò il diritto naturale è subordinato al diritto positivo dello Stato; e se la legge municipale di ciascuna civile società ha il potere di stabilire e mantenere la schiavitù come uno stato legale delle persone, egli è impossibile supporre che i sudditi a questa condizione sieno in diritto di liberarsi mediante un atto di violenza che ha gli elementi di un reato; e ancor meno che il gius internazionale permetta agli uffiziali di uno Stato straniero d'intervenire per proteggere i rei che sono arrivati nel suo territorio per una diretta conseguenza del reato da loro compiuto.

Noi crediamo non poter meglio conchiudere questo discorso, se non citando il passaggio seguente del dispaccio del signor Webster, dove egli ricapitola i principî applicabili alle quistioni sorte tra i due Governi in seguito del fatto della *Creola*, e di altri legni americani.

« Ecco due punti su i quali vi invito a fermare specialmente l'attenzione del governo della Maestà del Re :

1.° « Come la civiltà ha progredito, così le attinenze tra le nazioni sono diventate ognor più indipendenti dalle loro forme diverse di Governo, dalla religione, dalle leggi. Oggidì, uno straniero non è più come un tempo, trattato da nemico; nè diventa schiavo al porre il piede in suolo straniero ; e lo scopo delle nazioni, ne' legami che tra sè hanno, non è quello d' imporre le une alle altre le proprie forme di Governo, ovvero le proprie legislazioni. Ciascuna nazione ha il diritto di darsi quella forma di Governo, e quella legislazione che stima a sè conveniente ; e le sue attinenze con gli altri Stati sono regolate da speciali pattuizioni. Aggiungerò che la stretta applicazione del principio del non intervento può solamente render perfette cotali attinenze.

2.° « Gli Stati Uniti e l' Inghilterra, oggi le maggiori nazioni trafficanti dell' orbe, son vicini in moltissimi luoghi e per terra e per mare. Le legislazioni de' due paesi si rassomigliano in molti lati, ma differenti essenzialmente sono le loro forme di Governo,come le loro leggi circa la schiavitù; e questa differenza ha tanto potere in su le attinenze de'due Stati, che se il principio del non intervento negli affari interni dell' uno e dell'altro non è severamente attuato, la pace tra i due Stati, e quindi anche quella del mondo intero, sarà sempre in pericolo.

« Le Bahamas, che sono dell'Inghilterra, toccano quasi alle rive degli Stati Uniti ; quindi son poste sulla via di quell' ampio traffico il quale, raddoppiando il Capo delle Floridi, unisce le città dell' Atlantico, ai porti ed alle rade del golfo del Messico, e al deposito commerciale del

Missisipì. I mari ove stanno le Bahamas son seminati di scogli e di bassi fondi, vi soffiano impetuosi i venti, e quindi ne è difficile la navigazione. Conseguentemente spesso avverrà che i legni americani saranno dalle tempeste gettati nelle Bahamas, e saranno costretti a cercare ricovero in nn porto inglese. Da ciò segue esser necessario stabilire, in modo chiaro e preciso,il modo come procedersi in tal caso verso i legni americani, le loro ciurme e i carichi, qualunque ne sia la natura.

« È a vostra conoscenza la corrispondenza avvenuta pochi anni or sono tra i due Governi, relativamente ai bastimenti l'*Encomio*, l' *Intrapresa* e la *Cometa*. Il Senato prese alcuni temperamenti su quei fatti. Egli è probabile che il Governo britanno pur li conosca. Non dimanco io v'invito a presentarli nnovamente al Governo inglese, aggiungendovi le discussioni che l'hanno preceduti. Piacciavi far conoscere il contenuto di questo dispaccio a lord Aberdeen. Quanto alla faccenda della *Creola* riceverete altre instruzioni, purchè non sia discussa nella stessa Washington. Piacciavi ancora far comprendere al Governo inglese, quanto sia dannoso per la pace di ambedue i paesi, sorgendo spesso di cosiffatte controversie, e quanto scabrose sieno a disnodare le quistioni che presentano 1) ».

§ 40. — *Pubblicisti di questo periodo.*

Gl'incrementi fatti dal gius delle genti in Europa, dopo la rivoluzione francese del 1789, sono stati dimostrati piuttosto dalle discussioni polemiche degli statisti, e dai diplomatici intorno le diverse quistioni pratiche che son sorte dopo quell' epoca, anzichè dai lavori ordinati de' pubblicisti. Precedentemente abbiam già discorso dell' opera elementare sul diritto positivo delle genti del Martens, la prima edizione della quale fu fatta pria della rivoluzione francese 2). Questo illustre scrittore di poi ha arricchito la scienza del gius pubblico di molte altre opere, giustamente avute in pregio. E' citar si potrebbono i nomi più o men celebri di tutti i compilatori che hanno seguito ne' loro scritti il sistema del Wattel, già riguardato come faciente autorità ; però dir non si può che costoro avessero di molto contribuito ai veri incrementi della scienza cui hanno atteso. Se a questa generale osservazione far si potesse un' eccezione, forse la sarebbe in favor del Klüber, egualmente celebre sì per gl' immensi suoi scritti sul gius delle genti europee, che sul diritto pubblico dell' Alemagna 3).

L' opera del signor Heffter, non ha guari pubblicata, ci sembra essere uno tra i manuali più istruttivi del gius delle genti, pubblicati in Alemagna, in quel paese celebre pel diritto pubblico. Il dotto autore ha esaminato le opere degli scrittori a sè precedenti con vero acume di critica, e nel tempo stesso ha esposto ai lettori i ricchi frutti delle sue meditazioni su la importante scienza di cui tratta. Trovandosi, per le

1) Queste discussioni fecero porre un articolo nel trattato di Washington del 1842 per regolare la consegna degli individui accusati di taluni reati ne' due paesi. Simili patti si trovano nelle convenzioni conchiuse tra l'Unione americana e la Francia nel 1843, tra gli Stati Uniti e la Prussia, e altri Stati alemanni nel 1845.

2) *Ved.* Terzo periodo § 19.

3) Klüber, *Dritto moderno delle genti di Europa* 1819. *Atti del Congresso di Vienna* del 1814-1815. *Offentliches Recht des deutschen Bundes und der Bundesstaaten* 1817. Zweite Auflage 1822.

sue attinenze seguace della scuola della filosofia hegeliana, e per la sua condizione di magistrato e di professore di gius pubblico, in istato di poter sicuramente giudicare in su le diverse quistioni del moderno gius delle genti, egli ha saputo trattarne con chiarezza e profonda conoscenza delle sorgenti.

Secondo l' Heffter, il diritto delle genti, *jus gentium*, nella sua più antica e più estesa accezione, come l' avea stabilita il giure romano, è un diritto stabilito sull' uso generale e sul consenso tacito delle nazioni : il quale diritto non solo regola le attinenze tra le nazioni, ma anche quelle tra gl' individui, circa i loro rispettivi diritti e doveri, i quali hanno dovunque lo stesso carattere e gli effetti stessi, e la cui origine e forma speciale non derivan mica dalle istituzioni positive di un particolare Stato. — Secondo questo autore il gius delle genti ha due parti distinte :

1.° Il diritto dell' umanità in generale, e i diritti e doveri che gli Stati sovrani riconoscono negli individui, che non sono sottoposti alla loro potestà.

2.° Le dirette attinenze tra le nazioni, gli Stati e gli stessi Sovrani.

Nel mondo moderno questa ultima parte è stata esclusivamente detta *Diritto delle genti ;* però sarebbe meglio che fosse denominata *Diritto pubblico esterno*, in opposizione al diritto pubblico esterno di ciascuno Stato particolare. La prima parte del gius internazionale è stata confusa col diritto civile di ciascuna nazione particolare, senza che ne scapitasse nella sua essenza e nel suo originale carattere. La parte di questa scienza, che solamente stabilisce in generale taluni diritti dell'uman genere, e i privati legami che si riguardano come garentia dalle nazioni,è stata trattata,denominandola: *Diritto internazionale privato.*

L' autore non accetta punto la denominazione di *diritto internazionale*, nuovamente introdotta, e molto generalmente accolta da' più recenti pubblicisti; ed egli opina che questa parola non ritragga a capello l' idea del *jus gentium* de' giureconsulti romani. L' Heffter considera il gius delle genti come un diritto generale dell' uman genere, che non può non essere riconosciuto da alcun popolo; e alla cui protezione può far ricorso ogni uomo ed ogni Stato. Il fondamento di questo diritto egli cerca nell' incontrastabil principio, che ovunque vi è una civil comunanza, ivi dev' essere un diritto che obbliga i suoi membri. Similmente nella gran comunanza delle nazioni dev' esservi un giure corrispondente a quello che regge ciascun consorzio speciale.

Il diritto, in generale, è la libertà esterna della persona morale; questo diritto può esser protetto da una superiore potestà, ovvero attinge in sè la sua forza, come è pel gius delle genti. Una nazione, la quale, uscendo dallo stato di isolamento, per unirsi in consorzio con le altre nazioni, con questo medesimo fatto riconosce che un diritto deve regolare le sue attinenze internazionali ; e non può disconoscer questo diritto senza incorrere ne' pericoli della nimistà delle altre nazioni, e senza porre in pericolo la sua stessa esistenza. L' obbligo che ciascuna nazione assume di conformarsi a cotal diritto, dipende dalla persuasione in cui ella è, cioè che le altre nazioni lo stesso diritto relativamente a lei osserveranno. Il gius delle genti fondasi sulla vicendevolezza ; non vi è legislatore, nè giudice supremo, dacchè gli Stati indipendenti non riconoscono a sè superiore veruna umana potestà. Egli poggia esclusivamente in su i precetti morali, e sul timore che i Sovrani e le nazioni

aver possono, violando le regole generalmente accettate come contribuenti alla comune felicità degli uomini. L'opinion pubblica è il mezzo e la regolatrice del gius delle genti; il suo supremo tribunale è la Storia, che è il baluardo della giustizia,e la Nemesi vendicatrice della ingiustizia.

Ma esiste realmente cotal giure delle genti? No, senza dubbio, tra tutti gli Stati e le nazioni del mondo. Il diritto pubblico esterno è stato sempre,ed è ancora limitato ai popoli inciviliti e cristiani dell'Europa, ovvero di origine europea. Da moltissimo tempo è stata osservata la differenza tra il gius delle genti europeo, e quello delle altre razze umane, dal Leibniz 1) e dal Montesquieu 2). « Tutte le nazioni, dice questo, hanno un gius delle genti; anche uno ne hanno gl'Irochesi che divorano i loro prigionieri; mandano e ricevono ambascerie; conoscono i diritti della guerra e della pace; il male sta in questo, che il loro diritto delle genti non è fondato su i veri principî ».

Laonde non esiste un gius universale delle genti, come lo descrive Cicerone nel magnifico frammento del suo *Trattato della repubblica*, così spesso citato. Però noi proscriver non possiamo con l' Heffter la dizione di *jus inter gentes* (*dritto tra le genti*) e di *dritto internazionale*, successivamente proposti dallo Zonch 3) dal d'Aguesseau 4),e dal Bentham 5),perchè esprimono in modo più preciso e più logico quella diramazione del diritto, che ordinariamente si addimanda *il gius delle genti*, ovvero la legge delle nazioni; termini sì poco appropriati, dice il Bentham, che se non fosse la forza dell'uso, potrebbero essere piuttosto riguardati indicare una diramazione del gius interno o civile. E'si può anche dubitare, se la denominazione di *gius delle genti* letteralmente può applicarsi a quelle regole di giustizia,le quali sono osservate, ovvero che debbono essere osservate dalle nazioni, ovvero dai consorzî civili indipendenti. E' non può esservi *diritto* propriamente detto, ove non vi è *legge*; e non vi è *legge* ove non è un imperante. Tra le nazioni non corre che una obbligazione morale, risultante dalla ragione la quale insegna, che nelle scambievoli relazioni un certo modo di condursi è molto efficace al generale vantaggio: solamente in questo significato metaforico il diritto delle genti può essere denominato *legge*. La *legge*,propriamente detta, è un comando che parte da un imperante, al quale, come pena, è aggiunto un male eventuale. Tale è la legge naturale, ovvero la legge divina da Dio imposta a tutto l'uman genere; e tali sono le leggi civili in ciascun consorzio umano date dal supremo Imperante ai sudditi. Le nazioni, indipendenti le une dalle altre, non riconoscono per loro comune Imperante che solamente Iddio: tutti i vicendevoli doveri tra loro esistenti non risultano che dalle convenzioni, o dagli usi: la legge, nella accezion naturale di questa parola, non può derivare nè dall' una, nè dall' altra di queste fonti del giure internazionale. I romani giureconsulti appellarono *jus gentium* le vicendevoli attinenze tra le nazioni; e in tutte le lingue della moderna Europa, tranne la inglese, si è dato a cosiffatte relazioni il nome di

1) Prefazione al *Codex jur. gentium diplomat.*
2) *Ragion delle leggi* lib. I, cap. 3.
3) *Jur. et jud. fecialis, sive juris inter gentes.* Londra 1650.
4) *Opere di d'Aguesseau,* tom. II, p. 337.
5) *Morale e Legislazione:* Opere, part. I, p. 149.

gius delle genti, ovvero *delle nazioni* 1). La parola *gens*, riportata dalla lingua latina, in francese non significa nè popolo, nè nazione. La frase inglese *law of nations* (diritto delle nazioni) è ancor meno applicabile alle regole di giustizia internazionale.

Le regole di condotta imposte dalla opinione,si dicono *leggi* per effetto di una estensione analogica della parola; è questo il caso della legge internazionale. La quale non è mica positiva; perchè ogni legge positiva è data da una superiore o sovrana potestà ad inferiori o sudditi. Lo insieme delle regole di condotta, riconosciute dalle nazioni e dai Sovrani,nelle loro vicendevoli attinenze, sendo loro imposte dalle opinioni generalmente approvate tra loro, è detto *legge* dalla sua analogia con una legge positiva.— La quale non ha altra pena, se non il timore di provocare la nimistà delle altre nazioni, violando le massime che sono generalmente accettate dalle nazioni incivilite 2).

L'Heffter opina, che il sistema di contrappeso stabilito tra le diverse Potenze europee, è una garenzia tra le più sicure del diritto delle genti. Egli è vero che le forze relative degli Stati dipendono dai particolari variabili, e che queste forze sono sottoposte a perpetui ondeggiamenti. Quindi non ha potuto mai esistere un perfetto contrappeso materiale: però il contrappeso morale,che risulta dalla generale società delle nazioni, nè meno presenta una garenzia efficace circa l' osservanza delle regole di giustizia internazionale accolte dagli Stati europei. Una sola nazione non può sottrarsi alla legge generale, ed opprimere un' altra senza esporsi alle rimostranze di tutti gli altri Stati, cui preme che la prima non ingrandisca smisuratamente. In questo modo la pace é conservata dal timor della guerra 3).

§ 41. — *Diritto internazionale privato.*

La parte della scienza del gius internazionale, conosciuta sotto la denominazione di *diritto internazionale privato*, con molta cura è stata trattata dai dotti pubblicisti.—Nel suo *Trattato di diritto internazionale privato* il Foelix ha seguito i principî stessi che l' Huber avea posti intorno questa dottrina, e indi sviluppati nella dotta opera del nostro compatriotta signor Story 4). La maggior parte degli scrittori, intorno alle opposizioni delle leggi di differenti nazioni,ha creduto di padroneggiare questa dottrina per lo mezzo di principî prestabiliti, ovvero, in altri termini,considerarli quali formole di un diritto puramente filosofico. Il procedere in siffatto modo è parso al Foelix in disaccordo con lo stato vero in cui si trovano le nazioni le une verso le altre. Di fatto, gli Stati sovrani non riconoscono un supremo giudice che abbia la potestà di decidere, in conformità de' principî di un diritto astratto e fi-

1) AUSTIN, *Sfera di determinata giureprudenza*, pag. 147-148 e p. 207-208.
2) HEFFTER, *Diritto pubblico moderno delle genti europee*, § 1-3.
3) RAYNEVAL, *Istituzioni del gius della natura e delle genti*, lib. I, p. VIII, n. 10.
4) HUBER, *de conflicto legum* nelle sue *Praelectiones iuris romani hodierni*, tom. II.
STORY, *Commentari circa i conflitti delle leggi straniere e nazionali in riguardo ai contratti,diritti, rimedi,e specialmente in riguardo al matrimonio, ai legati, alle successioni ed ai giudizi* 2.a ed. Boston 141.
FOELIX. *Trattato di diritto internazionale privato,o de' conflitti tra le leggi di differenti nazioni in materia di diritto privato*, Parigi 1843.

losofico, i litigi che sorger possono dalla opposizione di differenti leggi internazionali. E' non mica si tratta decidere se i principî dagli autori addotti sieno o no veri in sè; ma e' si vuol unicamente sapere, se gli Stati riconoscono o no l' autorità de' principî comuni e conformi. Questa questione evidentemente non può esser disnodata che pel no; imperciocchè ogni nazione gelosamente custodisce la sua indipendenza, in modo da non riconoscere una superiore potestà, che avesse lo incarico di decidere se la tale, ovvero la tal altra legge straniera sarà attuata in un altro Stato. Bisogna dunque ammettere che se una legge può applicarsi in un altro Stato, ciò non avviene per ragione di materiale necessità, ovvero di un dovere propriamente detto, ma in conseguenza di una concessione fatta dal potere sovrano del paese ove si fa ricorso alla legge straniera. Il motivo di siffatte concessioni è stato generalmente che il Sovrano, ovvero i suoi sudditi, ne aveano già ricevuto, o ne speravano simili da parte dello Stato che si favoreggiava: *ob reciprocam utilitatem; ex comitate.*

Il Foelix opina, che il diritto internazionale (*jus gentium*) è l'insieme de' principî accettati dalle nazioni civili e indipendenti, per regolare le attinenze che tra sè esistono, ovvero potrebbero esistere, e decidere i conflitti tra le leggi e le usanze diverse che le reggono. Il diritto internazionale si divide in diritto *pubblico* e in diritto *privato*. — Il diritto internazionale pubblico (*jus gentium publicum*) regola le convenienze di nazione a nazione, o altrimenti, regola i conflitti di gius pubblico. — Si dice diritto internazionale privato (*jus gentium privatum*) la somma delle regole, giusta le quali si giudicano i conflitti di diritto privato delle diverse nazioni; o altrimenti, il diritto internazionale privato componesi delle regole relative all' attuazione delle leggi civili o criminali di uno Stato nel territorio di un altro Stato straniero.

Quistioni cosiffatte frequentemente oggi si presentano in America ed in Europa; il cui numero si è accresciuto a proporzione delle accresciute relazioni vicendevoli tra le civili nazioni.

L' uomo è sottoposto alla legge sotto il triplice aspetto della persona, de' beni e degli atti. Per regola generale, la legge imperante nella patria, o nel luogo ove domicilia lo individuo, ne regola tutto ciò che concerne lo stato e la capacità della sua persona: i beni son governati dalla legge del luogo dove son posti. Quanto agli atti leciti dell' uomo, le leggi del luogo dove sono avvenuti ne regolano le forme esteriori. Queste stesse leggi, e quelle del luogo della esecuzion degli obblighi, talvolta quelle del domicilio do' contraenti, influiscono su la materia, ovvero su le solennità interne degli atti. Le leggi del domicilio dell'autore di un atto illecito, e quelle del luogo in cui questo atto è stato effettuato, esercitano gli stessi effetti quanto alla punizione del medesimo atto.

E' spesso avviene, che un individuo possegga beni in uno Stato diverso da quello del suo domicilio; ovvero che faccia atti leciti, o pure illeciti atti effettuisca in un terzo territorio; costui si troverà in casi siffatti sottoposto nel tempo stesso a due o tre poteri Sovrani; a quello della sua patria, ovvero del suo domicilio; a quello del luogo ove stanno i suoi beni; a quello dove avviene la compilazione ovvero la esecuzione de' suoi atti leciti, ovvero la perpetrazione de' suoi atti illeciti. La sommessione al potere Sovrano della sua patria esiste fin dal nascere dell' individuo, e continua finchè non cambia di naturalità. Sotto gli

altri due rispetti pure come suddito lo considerano le leggi, ma però in significato ristretto : ne' paesi stranieri ove possiede de' beni, è denominato *suddito foraneo ;* in quelli dove fa atti leciti, o pure compie atti illeciti è detto *suddito passaggiero.* Poichè per regola generale ciascuno di questi diversi territorî è retto da una legislazione diversa, da quelle degli altri, tra queste continuamente elevansi dei conflitti, cioè si tratta stabilire quale di queste leggi è applicabile al litigio.

Abbiam già notato che, caduto l'impero romano in Occidente, i diversi popoli barbari che ne occuparono le province, ammisero il sistema delle leggi personali, secondo il quale l'individuo, in qualunque luogo si trovasse, era governato, in tutte le sue attinenze, dalle leggi della nazione donde era natio 1). Di poi le nazioni, vivendo sotto la medesima dominazione politica,si confusero, riunendosi in una sola, e al sistema delle leggi personali fu sostituito interamente quello della sovranità territoriale; quindi la legge da applicarsi non fu più determinata dalla nascita, ma dal territorio: e la legge territoriale applicavasi alle cose e alle persone che si trovavano sul territorio.Il principio della esclusione degli stranieri dal godimento del gius civile, tranne una speciale protezione, cominciò man mano a disparire, cedendo il posto a quello che ammette lo straniero al godimento de'diritti del suddito naturale, eccetto poche eccezioni. Il sistema della sovranità territoriale poteva mirare a far decidere tutte le controversie a norma della legge del luogo ove risiedeva il tribunale adito;però questa regola non divenne usanza generale.

Il reggimento feudale, non che lo stabilirsi dei municipî venuto su in quell' intervallo, suddivisero la parte di Europa occupata dai popoli di origine germanica in un gran numero di territorî più o meno l' un dall' altro indipendenti. A questa epoca del medio evo ciascuna provincia, ciascuna città era governata da una particolare consuetudine (*Statutum*). Di poi i vincoli di amistà, di parentela e di traffico, che tra gli abitanti di diversi territorî si stabilirono,fecero sorgere delle quistioni che si dissero *mixtae*, cioè de'casi di conflitto tra due o più consuetudini, delle controversie con le quali anticipatamente trattavasi di conoscere qual consuetudine si dovea applicare per decidere esattamente il litigio. Le discussioni avvenute intorno cotali quistioni han fatto dettare alquante dissertazioni *de conflictu legum*, che si trovano nelle opere di Bartolo, di Baldo, del Dumoulin, di d' Argentré ecc.

Questa dottrina è stata di molto sviluppata ne' tempi moderni, per lo successivo accrescimento delle attinenze tra le diverse province dello stesso Stato, e anche tra i diversi Stati. Il giure moderno delle genti ha posto per principio, che il potere esclusivo di ciascuna nazione sul suo dominio non impedisce allo straniero di poter entrare, passare e soggiornare sul suo territorio. Gli si permette, sebbene con talune restrizioni, che vi traffichi, vi acquisti mobili, ed anche immobili; sia per atti tra vivi, sia per atto di ultima volontà, ovvero ab intestato. Queste vicendevoli relazioni necessariamente hanno fatto sorgere delle frequenti controversie,e vuoi tra gli stranieri e i nazionali,vuoi tra soli stranieri ; e si è cercato sapere, se queste controversie esser doveano decise dalle leggi del paese a cui appartiene lo straniero per la sua persona ; ovvero da quelle del luogo dove eran siti i suoi beni ; o pure da

1) Vedi sopra, *Introduzione*, p. 26.

quelle del luogo in cui ha fatto, o promesso di eseguire una convenzione, o un qualunque altro atto lecito; ovvero in fine dalle leggi del paese dove ha effettuato un atto illecito. In tal modo i più recenti autori han curato di ordinare i diversi casi, in cui motivi di comune convenienza possono fare ammettere l'applicazione delle leggi straniere in un altro territorio. Primi a questo lavoro vanno additati i giureconsulti de'Paesi Bassi, e il Foelix accenna fra costoro le opere del Burgundus, del Rodenburg, di Abramo a Wesel, di Paolo Boet, di Giovanni Boet, dell' Huber. Tra le opere de' giureconsulti tedeschi cita le dissertazioni dell' Hert, e dell' Hommel, e il trattato di Coccejo intitolato: *De fundata in territorio jurisdictione*. In Francia i trattati di Froland, circa la origine e la qualità degli Statuti, e le due opere del Boullenois sono state seguite dalle *Osservazioni* del presidente Bohier su la consuetudine di Borgogna.

Oggidì che la Francia non meno che una gran parte degli Stati europei sono governati da una legislazione uniforme, raramente sorgono le quistioni miste tra le province sottoposte alla stessa potestà sovrana; però queste non cessano di rinascere in conseguenza delle diversità che hanno le legislazioni de' diversi Stati indipendenti. Le cagioni di convenienza e di vicendevole utilità de' cittadini, le quali sotto l' antico reggimento han servito di fondamento alle decisioni de' tribunali, e alle dottrine degli autori circa i conflitti degli statuti provinciali e municipali, oggi debbono applicarsi al caso di conflitto tra le leggi più generali che reggono i diversi imperi, regni e repubbliche; imperocchè non è altro cambiato che la estensione del territorio su cui la legge impera.

A giorni nostri eziandio si sono pubblicati alcuni trattati su questo oggetto, alcuni fan parte di opere più estese; altri sono dettati esprofesso. Il dotto autore, di cui noi discorriamo, ha attinto in queste differenti fonti la materia pel suo trattato sul gius internazionale privato; aggiungendovi però le sue cognizioni, e se ne è stato a raccogliere e ordinare in un metodico sistema le regole intorno a ciò ricevute.

Secondo l'Autore, il primo principio generale in questa materia risulta immediatamente dal fatto della indipendenza delle nazioni. Ognuna possiede ed esercita sola ed esclusivamente la sovranità e la giurisdizione per quanto è esteso il suo territorio. Da questo principio segue che le leggi di ciascuno Stato obbligano, reggono e imperano di pieno diritto tutte le sostanze mobili o immobili che stanno nel suo territorio, nonchè sovra tutte le persone che stanziano in esso, vi siano nate, o no; finalmente su queste leggi imperano e reggono parimenti tutti i contratti compiuti, gli atti consentiti, e tutti i delitti perpetrati nel perimetro di questo stesso territorio.

Per la qual cosa ciascuno Stato ha il potere di regolare le condizioni, con le quali le sostanze, mobili o immobili che sieno, e che si stanno nella circoscrizione del suo territorio, possono essere possedute, trasmesse ed espropriate; di stabilire parimenti lo stato e la capacità delle persone che vi stanziano, non che la validità de' contratti ed altri atti ivi avvenuti, e i diritti e le obbligazioni che ne seguono; da ultimo le condizioni con le quali le azioni possono essere intentate e proseguite nel perimetro del territorio, e il modo di amministrare la giustizia.

Il secondo principio generale è che nessuno Stato può, mediante le sue leggi, direttamente imperare, costringere ovvero regolare le cose

che non sono nel proprio territorio; ovvero imperare e obbligare le persone che non vi dimorano, e queste vi siano nate o no. Questa è una conseguenza del primo principio generale; il contrario sistema, che desse a ciascuno Stato il potere di imperare su le persone e su le cose che fuori il suo territorio si trovano, distruggerebbe la eguaglianza di diritto tra gli Stati e la esclusiva sovranità che a ciascuno di loro appartiene.

Dai due premessi principî risulta un'importante consegnenza, la quale in sè rinchiude tutta la dottrina del nostro autore: cioè che tutti gli effetti che possono produrre le leggi straniere nel territorio di uno Stato, dipendono assolutamente dal consenso espresso o tacito di questo; imperocchè uno Stato non è mica obbligato di ammettere, che nel suo territorio sia attuata, e produca conseguenze una legge straniera; ma incontrastabilmente ei può negarle ogni entratura; e' può eziandio proibirne solamente talune, e altre ammetterne, e permettere che in tutto ovvero in parte producessero i loro effetti. Se la legislazione dello Stato è stabilita, sia sotto l' uno aspetto, sia sotto l' altro, i tribunali debbono necessariamente a quella conformarsi; se poi tace, in questo solo caso i tribunali debbono estimare, nelle specie particolari, fino a qual punto seguir si debbono le leggi straniere, e applicarne le disposizioni. L' espresso consenso dello Stato, perchè nel suo territorio siano attuate le leggi straniere, risulta sia dalle leggi fatte dal suo potere legislativo, sia dai trattati conchiusi con altri Stati. Il consenso tacito si manifesta con le decisioni de' tribunali giudiziari e amministrativi ed anche dagli scritti degli Autori.

I legislatori, i pubblici magistrati e gli autori, ammettendo l' attuazione delle leggi straniere, si regolano, non mica secondo un dovere di necessità, o di un' obbligazione la cui esecuzione può essere voluta; ma unicamente riguardo a considerazioni di utilità e comune vantaggio tra gli Stati: *ex comitate, ob reciprocam utilitatem*. La necessità del bene pubblico e generale delle nazioni in ciascuno Stato ha fatto accordare alle leggi straniere effetti più o meno ampî. In siffatto modo di condotta ogni Stato ha trovato i suoi vantaggi. I sudditi di ciascuna nazione hanno molteplici attinenze con quelli delle altre; nonchè hanno interessi in faccende già compiute, ovvero su beni posti in territorio straniero. Da qui risulta la necessità, o almeno l' utilità per ciascuno Stato, e per lo vantaggio de' proprî sudditi, di accordare taluni effetti alle leggi straniere, e di riconoscere la validità degli atti avvenuti nei paesi di fuori, affinchè i loro sudditi, in questi stessi paesi, trovino una vicendevole protezione quanto ai loro interessi. In tal modo tra le nazioni si è costituita una tacita convenzione circa l'applicazione delle leggi straniere; fondate sui vicendevoli bisogni. La quale convenzione non è la stessa per tutti gli Stati: alcuni hanno stabilito il principio di una totale vicendevolezza, trattando gli stranieri nel modo stesso che i proprî sudditi sono trattati nella patria degli stranieri: altri riguardano taluni diritti come assolutamente inerenti alla qualità di cittadino, in tal modo da escludere lo straniero; ovvero essi Stati a talune loro istituzioni dànno tanta importanza, che negano l' attuazione di qualunque legge straniera che si opponga a tali istituzioni. Egli è però certo che tutti gli Stati oggi hanno stabilito in generale l' applicazione delle leggi straniere ne' loro territori, salvo tuttavia le restrizioni volute dal diritto di sovranità, e dal vantaggio de' proprî

sudditi. Questa dottrina è seguita da tutti gli autori che su questo obbietto hanno scritto.

« Pria di tutto, dice il presidente Bohier, e' bisogna ricordarsi che quantunque la stretta regola sia per la restrizione delle consuetudini ne' loro limiti, tuttavia ne è stata ammessa la estensione a riguardo della pubblica utilità, ed anche spesso per una specie di necessità. Sicchè, quando i popoli vicini hanno accettata cotale estensione, ciò non è avvenuto perchè essi sono stati sottoposti ad uno statuto straniero, ma solamente perchè è tornato loro conto, e chè in consimili casi le loro consuetudini hanno gli stessi vantaggi ne'paesi vicini. Si può dunque dire che questa estensione è fondata sur una specie di gius delle genti e di convenienza, a mezzo di cui i differenti popoli tacitamente hanno convenuto di soffrire questa estensione di consuetudine a consuetudine, ogni volta che l'equità e la comune utilità tanto richiedessero, purchè quella, la cui estensione sarebbe richiesta, non contenesse in questo caso una disposizione proibitiva ».

«*Rectores imperiorum*,dice il Klüber nel luogo citato,*id comiter agunt, ut jura cujusque populi intra terminos ejus exercita, teneant ubique suam vim, quatenus nihil potestati aut juri alterius imperantis ejusque civium praejudicetur* ».

Lo stesso Autore nel suo *Diritto pubblico universale* 1) aggiunge: *Summa potestate cujusque reipublicae indulgere sibi mutuo, ut jura legesque aliorum in aliorum territoriis effectum habeant, quatenus sine praejudicio indulgentia fieri potest. Ob reciprocam enim utilitatem in disciplinam juris gentium abiit, ut civitas alterius civitatis leges apud se valere patiatur* ».

Un recente scrittore sul conflitto delle leggi, lo Schaeffner, ha opposto a questa dottrina che l' idea della *comitas* é vaga, e che ben di rado gli scrittori e i tribunali l' han presa per fondamento delle loro decisioni 2). Di fatto la frase *comitas gentium* (*vicendevole convenienza*) presenta per sè stessa un concetto generalissimo: ma sendo infinito il numero delle attinenze che possono sorgere tra gl'individui appartenenti a nazioni differenti, per indicare lo insieme delle considerazioni che possono guidare i Governi e i tribunali ne'casi di conflitto di leggi, si sono dovute usare parole che avessero un generale significato. Ed in vero spessissimo gli autori e i giudici, invece di parlare della *comitas gentium*, e della loro *vicendevole convenienza*, hanno fatto de'ragionamenti filosofici. Ma in fondo siffatti argomenti non costituiscono che motivi di convenienza vicendevole (*ob reciprocam utilitatem*) per le nazioni, ammettendo ne' loro rispettivi territori l' applicazione delle leggi straniere ; e quindi noi torniamo sempre al principio fondamentale, cioè che l' attuazione delle leggi straniere non essendo che una concessione, non potrebbe mai esser chiesta come un diritto.

In questo stato di cose, l' incarico dello scrittore, secondo il Foelix, quanto a questa materia, si restringe a indicare in un modo metodico i casi ne'quali la *comitas gentium* è stata applicata; a riconoscere i casi analoghi che possono esser decisi nel modo stesso, e ad obbligare le nazioni con la lusinga di vicendevoli vantaggi, e permettere più frequentemente ne' loro rispettivi territori, l'attuazione delle leggi straniere.

1) Lib. 3, cap. 8, §. 7.
2) Schaeffner, *Principi di diritto privato internazionale*, §. 30 (ted.).

Per la qual cosa, l' aumento del numero delle decisioni date, e le discussioni che le avranno precedute, saranno tali da stabilire regole più generali di quelle ammesse e riconosciute sin oggi. In cosiffatto modo il gius internazionale privato potrà arrivare allo stato di scienza, come in Francia vi è arrivato il diritto amministrativo dopo pochi anni, per mezzo delle opere del signor de Gerando e di altri scrittori, ordinando in modo metodico le decisioni date.

Il principio dell' applicazione delle leggi straniere nel territorio di uno Stato appartiene non mica al diritto privato, ma a quello delle genti; quantunque in fondo si trattasse di attuare disposizioni di gius privato, tuttavia tale attuazione non avviene che in conseguenza delle attinenze di nazione a nazione. E in realtà non vi è nessuno impedimento perchè i sudditi di uno Stato avessero delle vicendevoli convenienze con quelli di un altro Governo. La quistione dell' attuazione delle leggi straniere sorge sia per le conseguenze di una convenzione, sia per lo effetto di un fatto lecito (verbigrazia nel caso di una successione), ovvero di un fatto illecito, e una delle parti ricorre alla pubblica potestà di uno de' due Stati, de'suoi tribunali, a mo' d' esempio, per confermare, approvare, ovvero annullare tra i sudditi di diversi Stati, ovvero per regolare i diritti degli stranieri circa gli oggetti posti entro il territorio, ovvero infine per la punizione di un fatto illecito effettuato da uno straniero. In tutti questi casi si tratta di sapere fino a qual punto il pubblico potere dovrà ammettere l' applicazione delle leggi straniere. Huber nel suo Trattato *De conflictu legum* n.° 1.° dice, che la soluzione della quistione appartiene piuttosto al gius delle genti anzichè al civile; imperciocchè egli è evidente che le rispettive attinenze delle diverse nazioni tra loro rientrano nei limiti del gius internazionale. Nel n.° 2.° poi aggiunge che «la decisione di questa quistione dev' essere ricercata non solo nel gius civile, ma nella vicendevole convenienza, e nel tacito consentimento delle nazioni; imperciocchè se da una parte le leggi di una nazione non possono direttamente produrre i loro effetti appo di un' altra, da un altro verso, null'altra cosa tornerebbe di grave nocumento al traffico, ed alle attinenze tra le nazioni, se non che ciò che è valido conformemente al diritto di un paese, nol fosse appo un altro, governato da un diverso diritto ».

Frattanto l' attuazione delle leggi straniere ammette una doppia restrizione fondata sul principio della indipendenza delle nazioni : non può farsi ricorso alle leggi straniere se esse ledono o il diritto di sovranità, o i diritti de' nazionali. Nessuna nazione rassegna l' applicazione de' principî fondamentali del suo Governo a favor delle istituzioni di un' altra; e non si sottomette a dottrine, che, a parer suo, vuoi sotto l' aspetto morale, vuoi sotto l' aspetto politico, sono opposte alla sua sicurezza, al suo vantaggio , ovvero contrarie all' esatto adempimento de' suoi doveri, o pure alla giustizia. Per tal modo nessuna nazione cristiana tollera sul suo territorio la poligamia, lo incesto, l' esecuzione delle convenzioni contrarie alla morale, i castighi e le crudeltà che sono permesse dai costumi degli infedeli. Parimenti ogni Stato niega applicare nel suo territorio le leggi straniere informate da un assoluto egoismo, e che contengono de' favori e de' privilegi pe' loro nazionali.

Questi sono i principî generali circa l' applicazione delle leggi straniere. La quale applicazione, e' giova ripeterlo, non è forzata, e non può altrimenti avvenire che dal buon volere della nazione nel cui ter-

ritorio le leggi straniere sono attuate. Se, non ostante tutte le ragioni di convenienza, che possono sorreggere questa attuazione, i pubblici maestrati della nazione si negano, non vi è altro a fare, salvo alle altre nazioni ad usare una simile condotta verso la prima.

Molti autori han preteso far derivare *a priori* la necessità della attuazione di talune leggi straniere; e costoro opinano che la necessità deriva dalla stessa natura di queste leggi. Gli scrittori antichi hanno propugnata questa tesi per le leggi circa lo Stato, e la capacità delle persone. E' dicevano : queste leggi imperano, per propria loro natura, su tutti i sudditi dello Stato, e su tutti gl'individui che vi dimorano, si trovino o no allora nel luogo del domicilio. Il Rodenbourg 1) e il Burgundus 2) sembrano in chiari termini professare questa dottrina; Abramo da Wesel 3) l' Hert 4) e il Meir 5) la suppongono, dacchè cominciano la loro esposizione immediatamente con esaminare la quistione: fra le diverse specie di leggi quali sono quelle delle quali si dee concedere l'attuazione nel territorio delle altre nazioni?

Altri, e specialmente quegli autori che in questi ultimi tempi hanno scritto in Alemagna, han cercato di render generale cotale dottrina, stabilendo teoriche *a priori* circa l' applicazione delle leggi straniere. Il Foelix non ha cennato che i lavori dello Schaeffner 6) e del Waechter 7); imperciocchè questi scrittori, le cui opere sono le ultime in ordine cronologico, hanno avuto per iscopo di confutare le teoriche de' loro predecessori, e stabilirne delle nuove. Le quali, egli opina eziandio, esser poco fondate, ed anche non giustamente applicabili alla decisione de' conflitti tra le leggi di differenti nazioni, come sono state le precedenti.

La teorica dello Schaeffner è questa: Per decidere i casi di conflitto di leggi di Stati diversi sopra materie di gius privato, il giudice da prima deve attendere alle speciali disposizioni a questi conflitti relative, potendo trovarsi nella legislazion privata, ovvero nelle consuetudini del suo paese. Mancando queste speciali disposizioni, e' bisogna fare estimazione di ciascuna condizione dello individuo, di ciascun atto della sua vita civile, secondo le leggi del luogo dove si ha fatto quella condizione, ovvero quell' atto ha effettuato.

Il Waechter, il quale sembra non occuparsi di altro che degli Stati componenti la Confederazione germanica, pone per primo principio che il giudice deve giudicare conformemente alla legislazione dello Stato che lo ha istituito. Posto questo principio, l'autore vorrebbe che il giudice, nell'esaminare un caso di conflitto di leggi di differenti Stati, cominciasse dal ricercare se nelle leggi del suo paese vi sia o no una disposizione che decida la quistione, cioè se nel caso di conflitto tra le leggi dello Stato suo e quelle di un paese straniero si debbano seguir queste, o pure quelle. Una cosiffatta disposizione mancando, il

1) Rodenburg, *De jure quod oritur ex statut. diver.*, tit. 1, cap. 3, n. 4.
2) Burgundus, *Tractatus controversiarum ad consuetudines Flandriae*, n.3.
3) Abramo da Wesel, *Ad novella constit. ultrajecten.* art. 1, n. 10 e seg.
4) Hert, *Dissertatio de collisio. legum*, sez. 4, §. 4, e seg.
5) Meir, *De conflictu legum diversarum*, § 5, p. 11.
6) Schaeffner, *Principi di Diritto internazionale privato*, (tedes.) §. 31 e seg.
7) Waechter, *Dei Conflitti di Diritto privato tra i diversi Stati*; pubblicato nell' *Archivio* della *Praxis Civile* tom. XXXIV, p. 257, e seg. tom. XXV, p. 1, (tedes.)

Waechter vorrebbe che il giudice ricorresse al gius comune dell'Alemagna; però bisogna osservare che nè l'una, nè l'altra parte componenti questo diritto comune (il diritto romano, e gli usi de' popoli alemanni) presentano principî generali regolatori, e che oggidì potessero applicarsi. In questo stato di cose, questo scrittore opina, il giudice dover curare a scovrire la *ragione* delle leggi che sull' oggetto sono in vigore nello Stato; e quindi sentenziare, se possono, o pur no, applicarsi queste stesse leggi alle persone straniere, ovvero agli atti effettuati in paese straniero. Se la ragione delle leggi dello Stato non presenta affatto sufficienti indicazioni per la decisione della controversia, il giudice in tale caso applicherà puramente e semplicemente il testo di queste stesse leggi.

La dottrina degli antichi autori quanto alle leggi in su lo Stato e la capacità delle persone, necessariamente svanisce a fronte del principio dell'indipendenza delle nazioni sovrane. Le teoriche dello Schaeffner e del Waechter sono arbitrarie, nè affatto han fondamento in su le attinenze delle diverse nazioni le une a fronte delle altre. Le quali attinenze, secondo il Foelix, solamente possono presentare il sostrato ad una teorica in su l' obbietto 1).

§ 42. — *Progetto di pace perpetua del Kant.*

Il filosofi della scuola alemanna han cercato investigare la teorica del giure internazionale, riguardato come parte della giureprudenza, ovvero della scienza delle leggi in generale. Il celebre filosofo Emmanuele Kant nel 1795, non guari dopo la pace di Basilea, propose il suo progetto di pace perpetua, fondato sul principio stesso di una confederazione degli Stati europei, rappresentata da un perenne congresso; progetto successivamente presentato, come abbiamo veduto, nel secolo precedente dal Saint-Pierre, dal Rousseau, e dal Bentham 2). Kant spiega il suo concetto, proponendo per prima condizione della pace perpetua, che la costituzione di ciascuno Stato dev'essere repubblicana, cioè quella forma di Governo, com' egli la definisce, in cui ogni cittadino, per mezzo de' suoi rappresentanti, concorre alla compilazione delle leggi, e a decidere se la guerra debba o no farsi. « Ora, egli dice, il dichiarar la guerra pei cittadini è lo stesso che ordinare contro loro stessi tutte le calamità e tutti i pesi della guerra medesima; in quella vece in una costituzione ove i sudditi non sono cittadini dello Stato, cioè non è repubblicana, facilmente si decide la guerra, poichè essa nessun danno, neanche la privazione di un piacere apporta al capo, proprietario e non membro dello Stato ». Però, secondo il Kant, e' non bisogna confondere in uno la costituzione repubblicana con la democratica. Per costituzione repubblicana quel filosofo intende ogni forma di Governo limitata da una rappresentanza nazionale, ove il potere legislativo è distinto dallo esecutivo, e il diritto di dichiarar la guerra entra a parte delle facoltà del primo. « La democrazia - egli dice - rende impossibile la rappresentanza; essa è necessariamente dispotica; poichè la volontà di una maggioranza di Sovrani, di che la rappresentanza si compone, non è limitata affatto; mentre l'aristocrazia, o pure

1) Foelix, *Diritto internazionale privato*, §§. 9.
2) Ved. II Periodo § 17, e III Periodo § 20.

l'autocrazia, avvegnachè difettose, in quanto possono diventar dispotiche, sostituendo alla volontà generale quella del capo, nondimeno racchiudono la possibilità di una amministrazione rappresentativa, almeno come la proponeva Federico il Grande, dicendo che egli era il primo servitore dello Stato. Di tutte le antiche sedicenti repubbliche nessuna adoperò il sistema rappresentativo, sicchè tutte inevitabilmente sono ite a finire al dispotismo di un solo che, in vero, è il meno insopportabile di quello della moltitudine.

La seconda condizione della pace perpetua, giusta il citato autore era che il gius pubblico fosse stabilito sopra una Confederazione di Stati liberi. « L' attuale stato di natura, egli dicea, che esiste tra le nazioni, non è mica uno Stato di pace, ma di guerra, se non dichiarata, almanco sempre pronta a scoppiare: ciò nasce dalla mancanza di un potere costrettivo, dacchè il codice dettato dai pubblicisti alle nazioni non ha avuto mai tra esse vigor di legge, propriamente detta. Il campo di battaglia è il solo tribunale ove gli Stati difendono i loro diritti; ma la vittoria, quantunque lor faccia guadagnare la causa, non di meno non decide a pro del loro diritto. La pace in questo caso non è altro che una tregua; e gli Stati, deponendo le armi, rimangono in piè di guerra, senza che e' possano essere accusati d' ingiustizia, poichè essi son giudici in causa propria. Quindi lo stato di pace esser non può garentito se non da patto speciale che avesse il supremo scopo di decidere incontrovertibilmente ogni controversia tra le nazioni. Le quali è uopo che, al pari de' privati, rinunziassero all'anarchica libertà de' selvaggi, per sottoporsi a leggi costrettive, e per fare una comunanza di nazioni, *civitas gentium*, la quale man mano e insensibilmente in sè accorrebbe tutti i popoli del mondo». « E' può essere provato, il Kant dicea, che il concetto di una federazione, la quale insensibilmente si estendesse a tutti gli Stati, e che in tal modo li conducesse ad una pace perpetua, può essere effettuato. Imperocchè se la sorte volesse che un popolo tanto possente, quanto culto, potesse costituirsi in repubblica (governo che di sua natura deve tendere ad una pace perpetua), in questo caso vi sarebbe un centro per cotale associazione federale; gli altri Stati potrebbero entrarvi, per garentire la loro libertà secondo i principî del gius pubblico, e cotale alleanza man mano potrebbe estendersi ».

Da ultimo conchiude che: « se egli è dovere, se anche può concepirsi la speranza di effettuare, quantunque con graduato progredire ma infinito, l' impero del gius pubblico, la pace perpetua, che succederà alle tregue, dette finoggi *trattati di pace*, non è dunque una chimera, ma un problema di cui i tempi, verisimilmente accorciati dalla uniformità dei progressi della ragione umana, ce ne impromettono la soluzione 1) ».

Il Kant, nella sua opera che ha per titolo: *Metafisica di giureprudenza*, pubblicata nel 1797, trattando della scienza del gius internazionale torna nuovamente su gli stessi concetti. « Lo stato naturale dei popoli, egli dice, essendo, al pari di quello degl' individui, uno stato da cui bisogna uscire per entrare in un altro legale, ogni diritto acquistato o con la guerra, o pure con altro mezzo, pria di questo pas-

1) KANT, *Progetto di pace perpetua di Emmanuele Kant, tradotto dall' alemanno con un novello supplemento dell'autore*, Keönigsberg 1796.

saggio, dev' essere solamente riguardato come temporaneo. Un tale diritto non può essere confermato stabilmente, se non a mezzo di un'assemblea generale delle nazioni indipendenti, conformemente all'unione degl' individui che costituiscono ciascuno Stato separato. Perchè in cosiffatta associazione molto estesa sarebbe impossibile invigilare su tutti i suoi membri, e proteggerli, come ne hanno il diritto; la pace perpetua, che si dee avere come scopo ultimo di ogni giure internazionale, ben può sotto questo aspetto essere riguardata come un'idea non attuabile. Frattanto i principi, che portar deggiono a questo scopo, costituendo tra le diverse nazioni delle alleanze, le quali sempreppiù questi tra loro ravvicinano, non sono mica non attuabili, poichè questo è un problema che fondasi sul dovere, nonchè sui diritti degli uomini e degli Stati.

« Una cotale unione di nazioni, mirando a conservare la pace, potrebbe essere detta: il *Congresso permanente delle nazioni*, e dovrebbe esser permesso ad ogni Stato di potervi entrare. Corrente la prima metà del presente secolo, all' Aja si instituì una conferenza diplomatica che avea un consimile fine, cioè di stabilire le regole e le formalità del gius internazionale circa la conservazione della pace. A tal conferenza presero parte i ministri di quasi tutte le Corti europee, e anche delle più piccole repubbliche. In questo modo componevasi di tutta Europa uno Stato federale, i cui membri hanno sottoposti le loro controversie all' arbitramento di questa conferenza qual suo sovrano giudice. Dopo questa epoca il gius delle genti è rimasto come lettera morta nelle opere de' pubblicisti, senza punto influire in su la condotta de'Governi, ovvero invano si è ricorso, dopo sofferti i mali inseparabili dall' abuso del potere, alle deduzioni sotterrate nella polvere degli archivi.

« Noi vogliam solamente proporre un Congresso, la cui riunione e durata deve dipendere dalle volontà sovrane dei componenti la lega, e non una perenne unione come quella degli Stati Uniti dell' America del Nord, fondata sur una costituzione di Governo. Un tal Congresso ed una tale lega sono i soli mezzi di effettuare un vero gius pubblico, con cui le controversie tra le nazioni sarebbero definite con modi civili, come quelli di un privato sono da un processo, senza che più si fosse nella necessità di ricorrere alla guerra, mezzo degno solamente de' barbari 1) *a*).

1) Kant, *Filosofia del diritto* tom. 2, § 61. La parte di quest'opera relativa al giure delle genti è stata tradotta in francese e pubblicata in Parigi nel 1814 col titolo di *Trattato del diritto delle genti dedicato alle potenze alleate e ai loro ministri*, desunto in un opera del Kant.

Un altro filosofo alemanno, il Fichte, ha adottato le idee del Kant intorno la possibilità di stabilire la pace perpetua mercè dello stabilimento di una grande confederazione. Fichte, *Principi di Diritto naturale* ecc. (ted.) tom. 2, 261, 265. Ed. 1797.

a) Il concetto della pace universale nacque da prima nella gran mente dell'Allghieri, il quale la dedusse dalla sovranità del pensiero sulla forza, e dall' unità mentale dell' uman genere. Di fatti, egli scriveva: « E perchè come è nella parte, « così è nel tutto, e nell'uomo particolare addiviene che sedendosi e riposandosi, « prudentemente s'adopra, è manifesto che la generazione umana nella sua quie- « te e in tranquillità di pace alla sua propria operazione liberamente e facilmente « perviene, la quale è quasi operazione divina secondo il detto di David: *Poco « minore facesti lo uomo che gli angeli*. Sicchè è manifesto che la universale

§ 43. — *Sistema dell' Hegel.*

La esposta teorica del Kant è stata combattuta dall'Hegel nella sua opera: *Elementi della Filosofia del Diritto.* Questo autore pone per principio che la sovrana indipendenza dello Stato è il bene più grande che gli uomini goder possano in conseguenza della civile costituzione. « È primo dovere del cittadino, egli dice, conservare la indipendenza, a costo della sua vita, de' suoi beni, della sua volontà personale, insomma di quanto ha. Da un lato troppo stretto si attende alla somma de' sacrifici richiesti a questo fine, riguardando lo Stato unicamente come una società civile, di cui è solo scopo la garanzia della vita e dei beni de' suoi membri, imperciocchè egli è evidente che la sicurezza di questi beni non può essere garantita dalla perdita di tutto ciò che dev' essere garentito. La guerra non dev' essere mica riguardata come un male assoluto, e come un caso la cui origine può essere attribuita alle passioni de'Principi e de' popoli, alle ingiustizie ec. in una parola a tutto *ciò che non deve avvenire.* La guerra è uno stato di cose in cui la frase comune della vanità delle cose umane diventa una realtà, uno stato in cui dall' azione è conservata la sanità morale delle nazioni, come il soffiar de' venti preserva il mare da divenire una palude, al che lo ridurrebbe una perpetua calma. La storia attesta che la guerra fortifica le forze interne di uno Stato, dirigendo la sua operosità all' esterno, e quindi impedisce le perturbazioni civili. La pace perpetua spesso è stata proposta come un punto ideale, verso cui l'uman genere dee cercare di avvicinarsi. Con questo scopo il Kant, tra gli altri, propose una lega de' Principi per comporre le controversie tra gli Stati sovrani. Con questo intendimento, continua a dire l'Hegel, a'giorni nostri fu fondata la Santa Alleanza. Ma uno Stato è un individuo, e la negazione è essenzialmente racchiusa nella individualità. Adunqne, quando un esteso numero di Stati si unisce in una grande famiglia, questa associazione, come individualità, deve necessariamente crearsi un opposto ed un nemico. Potrà ingrandirsi il cerchio, ma sempre incontrerà ostacoli e resistenza. Spesso odesi predicar dalla cattedra con-

« pace tra tutte le cose è la più ottima a conseguitare la umana beatitudine. Di « qui avvenne che sopra a'pastori venne dal cielo uno suono che non disse: Ric- « chezze, piaceri, onori, lunga vita, sanità, gagliardia, bellezza; ma disse: Pace; « perchè la celestiale compagnia cantò: *Sia gloria in cielo a Dio, e in terra agli « uomini di buona volontà sia pace.* E questa era ancora la propria salutazione « del Salvatore: *A voi sia pace;* perchè era conveniente al sommo Salvatore e- « sprimere una salutazione somma. Il quale costume servarono di poi i suoi di- « scepoli, e Paolo nelle salutazioni sue, come a ciascheduno può esser manife- « sto ». (De Monarchia lib. I, § V e VI, Vers. del Fraticelli). I filosofi posteriori a quel grande, come è manifesto dal discorso di questa Storia, di tempo in tempo idearono un amfizionato universale, o almeno europeo, che le controversie tra le nazioni, mercè di un arbitramento componesse. Ma ben osservava un nostro scrittore essere veramente un'utopia questo amfizionato; perocchè, se fosse disarmato, le sue decisioni certamente non avrebbero tanta forza in sè da costringere le più possenti nazioni a volontariamente eseguirle; se sarà armato a ragguaglio del suo incarico, sarebbe un potentato più forte di tutti gli altri che imporrebbe la sua volontà. Così il Minghetti. Pochi anni or sono nell' America, inspirata da Elia Burrit, instituivasi una raccolta di uomini da bene col titolo di *Amici della pace* avendo per fine di protestare contro la guerra, e mostrare tanto ai popoli, quanto ai loro rettori che essa è un disastro per tutti. Ma le generose proteste finora additarono i mali, ma nessun rimedio apportarono. — *Il Trad.*

tro la vanità e la instabilità delle cose umane; ma commosso che si sia da qnesti detti, ciascuno dice a sè stesso, che egli vigilerà al manco su ciò che gli appartiene. Ma lasciate che arrivi questa instabilità delle cose umane sotto la forma degli usseri con le loro sciabole, e l'umile consenso si muterà in imprecazioni contro la ingiustizia e la crudeltà dei conquistatori. Nè le guerre non sono meno a rompersi quando si presentano le occasioni; e le disapprovazioni de'predicatori,e le utopie de' filosofi sono smentite dalla storia, le cui lezioni si rinnovano senza interruzione.

In quasi tutti gli Stati europei, di cni discorro, dice l'Hegel, la direzione delle esterne attinenze dello Stato è appo il Sovrano. Egli, qual capo del Governo, è incaricato di mantenere cotali relazioni,di dichiarar la guerra, di dirigerne le operazioni, e di conchiudere la pace. Però a dire il vero, negli Stati costituzionali le Camere possono partecipare direttameute allo esercizio de' poteri circa il dichiarar la guerra e il conchiuder la pace, però sempre indirettamente possono aver parte in questi poteri con la votazione delle imposte. In Inghilterra, a mo'di esempio, dove il Re esercita questi poteri sovrani, non pertanto nessuna guerra può esser cominciata o continnata se non con la precedente approvazione del Parlamento. Ma se vorrà sostenersi che i principi e i Governi cedono più volentieri alle passioni e alle preoccupazioni anzichè le Camere, e quindi per tal ragione a qneste si dovrebbero confidare cotali facoltà, rispondere si può che intere nazioni non men de' Principi sono state sviate dalle passioni. Spesso la nazione inglese ha costretto il Governo a romper gnerra contro i veri interessi dello Stato. La nominanza del Pitt ebbe a fondamento la sua abilità a seguire i desideri della nazione. Solamente più tardi, quando le passioni furon quietate, allora subentrò la convinzione che la guerra era stata fatta senza necessità e senza pro.

L'Hegel opina che il principio fondamentale, il quale nnisce gli Stati tra loro, altro non sia che esattamente eseguire i trattati. Tuttavia le viceudevoli attinenze di questi Stati sendo fondate sn la loro sovranità, essi ancor sono gli uni rispetto agli altri in quello stato che dicesi naturale. I loro vicendevoli diritti non sono garentiti da una superiore potestà, ma dipendono dalle loro distinte volontà. Tra gli Stati sovrani non vi è un gindice supremo, nè un Sovrano arbitro, e questi non potrebbe esser costituito che per ispeciali convenzioni la cui esecuzione dipenderebbe da separato consenso. Il progetto di Kant di una pace perpetua, avendo a base un' associazione di Stati per decidere, in qualità di potestà riconosciuta da tutti i componenti l'unione, ogni controversia che tra essi sorgesse, senza ricorrere alla guerra, necessariamente suppone il consenso delle nazioni associate. Ma, dice l'Hegel, poichè la durata di tal consenso, qualunque esser possano le considerazioni morali e religiose su le quali si fonda, dipenderebbe dalle distinte volontà di questi Stati, potrebbe in ogni tempo essere ritirato. Le controversie tra gli Stati sovrani quindi non possono essere decise che con la guerra, purchè i separati voleri non si accordino per comporle. — La difficoltà grande sarà sempre quella di stabilire quali atti, tra le molteplici attinenze degli Stati, debbono riguardarsi come violazione de' trattati, della riconosciuta indipendenza, ovvero dell' onore nazionale di una Potenza. Perciocchè ciascuna può far dipendere la sua sicurezza e il suo onore da particolarità varie e senza li-

ne, delle quali esso è il solo giudice competente, e che spesso sono di gran lunga appesantiti per lo estremo amor di sè dalla nazione,e dal bisogno che ella ha di dirigere la sua operosità all'esterno. — La realtà della provocazione che fa commettere le ostilità, spesso può fondarsi sopra semplici congetture ovvero si può stare in sull' avviso contro un pericolo eventuale, che si considera come probabile.

L' Hegel finisce questa parte dell'opera sua ponendo il principio che la scambievole riconoscenza degli Stati sovrani continua anche mentre si guerreggiano. Lo Stato di nimistà è temporaneo, e il gius delle genti suppone sempre la possibilità, e anche la speranza del ripacificamento. Da questa supposizione deriva l' uso di limitare l' esercizio de' diritti della guerra ai soli guerreggianti, e di eccettuarne le persone, e i beni de' privati. Questa usanza, nonchè quella di non uccidere i prigioni; di rispettare i diritti degli ambasciadori, e di osservare i patti della tregua,è stata originata dalla identità di costumi, di civiltà, e di legislazione che ha fatto delle nazioni europee una sola grande famiglia. In questo modo la condotta di queste nazioni tra loro si è venuta modificando in tempo di guerra; chè se non esistessero tali regole altro non resterebbe che a farsi il maggior male possibile. Il trafficar vicendevole de' cittadini degli Stati diversi in tempo di pace va regolato dallo stesso principio. Frattanto queste relazioni van soggette a continue mutazioni, e possono essere interrotte da imprevisti accidenti. In siffatti casi tra gli Stati sovrani non vi è altro giudice supremo che Iddio 1).

§ 44. — *Mackintosh su lo studio del diritto della natura, e delle genti.*

Anticipatamente abbiam detto che dopo il Vattel,degli scrittori sul gius delle genti, nessuno merita la nominanza di primo ordine; ma a questa nota potrebbe farsi eccezione per lo nome del Mackintosh, se avesse rimasto compiuto il magnifico piano di un trattato d' insegnamento, sul gius di natura e delle genti, da lui delineato in un pubblico discorso nel 1797.—Già il Mackintosh aveasi acquistata immensa rinomanza, colla risposta alla celebre opera di Burke contro la rivoluzione francese, pubblicata nel 1791 col titolo di *Vindiciae Gallicae*. Il discorso accennato servir dovea di introduzione ad uno studio compiuto su questa scienza; il quale fu recitato, ma non mai dato alle stampe. Crediamo non poter meglio finire questa nostra opera che esaminando il detto discorso su lo studio del giure naturale e delle genti.

Il dotto autore comincia dal porre una definizione della scienza del diritto. « La scienza, dic' egli, che fa conoscere i diritti e i doveri degli uomini e degli Stati ne' tempi moderni è stata detta : *Diritto naturale delle genti*. Sotto questo titolo comprendonsi tutt' i principî della morale, in quanto regolano la condotta degl'individui tra sè nelle diverse occorrenze della vita ; in quanto stabiliscono la sommessione de' cittadini alle leggi, e l'autorità de' maestrati, vuoi nella legislazione, vuoi nel governo; e in quanto fissano le attinenze tra le nazioni indipendenti in tempo di pace,e che ne raffrenano le ostilità in guerra».

Egli giustifica la denominazione riconosciuta di *Diritto naturale delle genti*, perchè fondata sul principio che le regole stesse di morale che avvincono tra sè gli uomini nelle famiglie, e uniscono le famiglie in nazioni, parimenti obbligano le nazioni tra loro, come membri della

1) Hegel, *Principî di Filosofia del Diritto di* Gans, §. 321.

nmana società. « Giustamente adunque,dice egli, l'una parte di questa scienza è stata detta: *Diritto naturale* degl'individui, al pari che l'altra è stata addimandata: *Diritto naturale degli Stati*. Una cosa, inoltre, che da sè chiaramente si comprende ed è inutile fermarvisi sopra, è che entrambi questi diritti van soggetti ad ogni sorta di modificazioni, e di cambiamenti,a seconda de' costumi, delle convenzioni,del carattere, e delle altre particolarità. Riguardo a cotali principî, gli scrittori trattando della giurisprudenza generale,hanno considerati gli Stati come *persone morali*. Questo epiteto, che è stato detto una finzione della legge,ma che piuttosto può essere riguardato per una ardita metafora, altro non è che l'espressione di questa importante verità,che le nazioni, sebbene una comune potestà superiore a loro non riconoscessero;e sebbene non possano nè debbano essere sottoposte a verun costringimento umano, nondimanco sono soggette a usare tra loro i doveri della probità e della umanità, assolutamente come gl' individui sarebbero costretti,allora appunto che fossero supposti vivere emancipati dalle protettrici limitazioni de' Governi; ed allora che non sarebbero menomamente forzati a effettuare le loro obbligazioni dalla giusta potestà de' magistrati, e dal salutare terrore delle leggi. Per le stesse considerazioni questa legge universale è stata detta: *Legge della natura*,e giustamente, avvegnachè molti scrittori la dicessero molto indeterminata. E si può con una sufficiente esattezza,o al manco mercè di una semplicissima metafora, appellarla una *legge;* perchè essa è per tutti gli uomini una regola di condotta suprema,invariabile e inoppugnabile,e perchè ogni violazione che le si fa, è punita con naturali pene,le quali necessariamente derivano dalla costituzione delle cose, e che sono tanto certe e tanto inevitabili, quanto l' ordine stesso della natura. E la *legge della natura*, imperocchè i suoi precetti generali mirano essenzialmente a garentire la felicità dell' uomo, finchè la sua attuale natura resterà nello Stato in cui è oggi ; ovvero, in altri termini, finchè continuerà ad essere uomo, sieno qualunque i tempi, i luoghi e i particolari ne'quali ha potuto,o può trovarsi; imperciocchè essa può esser compresa dalla ragion naturale, e in armonia con la nostra costituzione naturale, imperciocchè la sua convenienza e la sua saggezza sono fondate in su la natura generale degli uomini, e non mica sovra alcuna passaggiera o accidentale condizione nella quale costoro potessero essere. E più giustamente eziandio, nonchè con la più stretta e più perfetta esattezza la si considera come una *legge*, se in conformità delle sublimi nozioni che la filosofia e la religione ci dànno intorno al governo del mondo,noi la riceviamo e la rispettiamo come il codice sacro,promulgato dal Supremo Legislatore dell'Universo per guidare le sue fatture nella via della felicità; codice garentito e fortificato, come l'esperienza ci mostra, dalla pena dell'onta, de'rimorsi, della infamia e della miseria; e inoltre eziandio fortificato dal legittimo timore di più terribili pene in una vita futura, che non avrà mai fine. La contemplazione della legge della natura, con l' attenta e meditata considerazione dell' alta origine sua, e della sua altissima dignità accendeva i più grandi uomini, e gli scrittori più grandi de' tempi antichi e moderni, quando, dopo esaurito in sublimi descrizioni tutto il potere del linguaggio, sorpassando ogni capolavoro di stile, e con una rara eloquenza spiegavano la bellezza e la maestà di questa sovrana, ed immutabile legge. Di essa appunto Cicerone spesso fa cenno ne'suoi scritti non so-

lamente con tutta l' enfasi e magniloquenza dell'arte oratoria, ma con la sensibilità di un nom da bene insieme con la gravità e la concisione del filosofo 1). Di essa parla Hooker nel suo sublime frammento: « Che dir si può della legge, se non che è suo trono il seno di Dio; che la sua voce è l' armonia del mondo; che e in cielo e in terra le si fa omaggio; che l' essere più debole ricorre alla sua protezione, come il più forte prova la sua podestà;che gli uomini e gli angeli che tutte le creature, qualunque si sieno, quantunque ciascuna in modo diverso,si riuniscono con unanime concerto ad ammirarla come la fonte della loro pace, e della loro felicità 2) »!

Il Mackintosh indi continua con un Sommario storico de'progressi che questa scienza ha fatto fino al tempo del Grozio,di cui tesse l'elogio, rispondendo alle critiche che molti scrittori aveano fatte alla costui opera.Non pertanto dichiara che il metodo seguito nel trattato intorno le leggi della guerra e della pace non è nè conveniente,nè scientifico. Secondo l'autore,il Grozio ha messo sossopra l'ordine naturale:il quale evidentemente indica che noi innanzi tratto dobbiam cercare i primi principi della scienza nella umana natura; indi applicarli a regolare la condotta degl' individui; e da ultimo ad essi far ricorso per decidere difficili e intrigate quistioni che sorgono tra le nazioni. Il Grozio ha seguito al rovescio questo metodo. In su le prime egli si ferma allo stato di guerra, e a quello di pace; e solo accidentalmente esamina i primi principi, secondo che si presentano nelle quistioni che ei deve sciogliere. Per una inevitabile conseguenza di questo metodo scompigliato, il quale non presenta gli elementi della scienza che sotto l'aspetto di sparse digressioni, di rado si trova costretto a esplicare queste verità fondamentali, però non le pone giammai al luogo in cui la spiega tornerebbe di maggior vantaggio al lettore.

Opina il Mackintosh,che questo difetto dell'opera del Groziofu corretto dal Puffendorf, il quale non avendo nè l'ingegno, nè la erudizione del suo maestro, trattò questa materia con un metodo più chiaro, e con tale abbondanza di particolari che spesso opprime, ma che è sempre instruttiva e soddisfacente.Nel tempo stessoegli è di parere che un'opera tanto prolissa,e senza affatto lenocinio di stile verisimilmente non ne fa durar lo studio a un gran numero di coloro i quali hanno il bisogno,e cheforseavrebbero il desiderio di apparare i principî del giure pubblico. Indi passa a indicare i particolari che rendono necessario intraprendere un sistema novello di giure internazionale, e traccia un ammirevole sommario de'vantaggi che il pubblicista del tempo nostro ha su quelli del diciassettesimo secolo.

« Il linguaggio della scienza, egli dice, dopo la compilazione di quelle due grandi opere, è tanto cambiato, che niuno più può servirsi di quella dizione senza rendersi quasi inintelligibile, anche dirigendosi a persone, le quali per altro sarebbero affatto suscettive di utilmente studiar queste materie. I dotti non ignorano mica che le discussioni scientifiche non possono altro presentare che ben poca novità e varietà; le medesime verità, come i medesimi errori si sono ripetuti di tempo in tempo solamente con qualche cambiamento nel linguaggio; ma

1) *Est quidem vera lex, recta ratio, naturae congruens,* etc. Cicero *De republ.* lib. III.

2) Hoocker, *Polizia ecclesiastica* lib. I, in fine (inglese).

gl' ignoranti spesso prendono per grandi e importanti scoverte l'introduzione di una parola nuova. E' non si saprebbe immaginare quanto ingegno e discernimento, in tutti i tempi, si è richiesto per eligere le forme con cui la scienza è stata studiata. Gli scrittori che più han letto, spesso il loro felice successo lo debbono al loro buon gusto, alla loro prudenza, alla fortuna nella scelta del soggetto, a propizi accidenti, a uno stile attraente, a una lingua più perfetta, ovvero ad altri vantaggi vuoi puramente accidentali, vuoi che piuttosto risultassero dalle facoltà secondarie che dalle facoltà principali dell' intelletto. Cotali riflessioni, reprimendo alcun poco l'orgoglio di coloro i quali credessero di aver fatte delle importanti scoverte, ovvero che s' immaginassero di essere dotati di un intelletto superiore, dimostrano che è utile ed anche necessario di tempo in tempo comporre novelli sistemi di scienze che si conformino alle opinioni e al linguaggio de' tempi che si succedono. Ogni tempo vuol essere instruito nella lingua che allor parla. Se alcuno cominciasse un discorso intorno l' etica con esporre innanzi tratto le *entità morali* del Puffendorf, da nessuno sarebbe inteso.

« Inoltre tutta l'utilità di un sistema novello di pubblico giure non si restringerebbe a semplicemente riprodurre gli scrittori antichi con le forme di una lingua moderna. Il secolo che volge, offre grandissimo numero di vantaggi specialmente adatti a favoreggiare una simile impresa. Dopo pubblicate le grandi opere del Grozio e del Puffendorf, una filosofia più modesta, più semplice, e più intelligibile è penetrata nelle nostre scuole; per lo addietro, disnaturata dai sofisti, dopo il Loke, è stata coltivata e perfezionata da una successione di discepoli, degni del loro illustre maestro. Sì che noi siam divenuti capaci a discutere con precisione, e ad esporre con chiarezza i principî della scienza della umana natura; principî, che per la stessa loro origine non trascendono la intelligenza di ogni uomo di buon senso; resi oscuri dalle inutili sottigliezze di cui erano stati sovraccaricati, e dal barbaro gergo usato ad esprimerli. Di poi le più profonde quistioni di morale sono state svolte con uno stile chiaro e popolare, e i moderni moralisti si sono ravvicinati alla bellezza ed alla eloquenza degli antichi. La filosofia, la quale serve di fondamento ai principî de' nostri doveri non ha acquistato punto in certezza, imperocchè la morale non è suscettiva di scoverte; però è divenuta meno aspra e meno severa, meno oscura e meno orgogliosa nel suo linguaggio, meno disgustevole, e meno dispiacente nelle sue forme, che non era a' tempi de' nostri maggiori. L'aver reso la scienza piana alla cognizion di tutti inevitabilmente ha prodotto, e' bisogna pur dirlo, una folla di semidotti superficiali e ingannatori; però il rimedio sta a canto al male. La ragion popolare può solamente correggere gli errori popolari.

« Nè questo ancor sarebbe il solo vantaggio che oggidì uno scrittore avrebbe in su i celebri giureconsulti del secolo passato. Dopo quel tempo le nostre conoscenze circa l' umana natura si sono di molto accresciute; oscuri periodi della storia sono stati messi in chiaro; molte regioni dell'orbe, fin allora incognite, sono state visitate e descritte da viaggiatori e da navigatori non men dotti che intrepidi. Giammai tanti fiumi di scienza, dalle più diverse fonti scaturiti, non si sono riuniti a un comune confluente, che nel punto in cui oggi noi ci troviamo posti. — Noi non siam limitati, come generalmente erano i dotti del pas-

sato secolo, alla storia de' popoli celebri, che sono stati nostri maestri in letteratura. Noi possiam figurarci l'uomo nella condizione più vile ed abbietta in cui non si è mai veduto. Noi abbiam cominciato a scorrere gli annali di que'possenti imperi asiatici, ove gl' inizî della civiltà van perduti nelle tenebre di una antichità impenetrabile. Noi possiamo chiamare a rassegna l'umano consorzio, dalla brutale barbarie, e senza speranza di fortuna migliore della Terra del Fuoco; dal dolce e voluttuoso stato selvaggio di Otaïti, fino alla tranquilla civiltà, ma antica e immobile della Cina, che insegna le sue arti a ciascuna razza de'suoi conquistatori; fino alla timida servilità degl' Indiani, i quali conservano ingegno, abilità, istruzione da lunghissimi secoli sotto il giogo di stranieri tiranni; fino alla grossolana, e incorrigibile stupidezza degli Ottomani, incapaci di ogni miglioramento, e attenti unicamente a distruggere gli avanzi della civiltà appo i loro infelici sudditi, un tempo i popoli più istruiti del mondo. Noi possiamo studiare quasi tutte le immaginabili varietà nel carattere, ne'costumi, nelle opinioni, ne'sentimenti, negli errori e nelle umane istituzioni; varietà risultanti o dalla zotichezza della barbarie, ovvero dalla capricciosa corruzione della civiltà, ovvero da quelle innumerevoli combinazioni di casi, i quali in questi due estremi, al pari che in tutt'i punti di mezzo, muovono a lor piacere, o dirigono il cammino degli umani negozî. La storia oggidì, se mi è permesso dir così, è un vasto museo in cui possono studiarsi tutte le varietà della umana natura. I legislatori, e gli statisti, ma sovrattutto i moralisti, e i filosofi politici possono trovare i più belli soggetti d' istruzione in questo grande accrescimento della scienza. Eglino scovrir possono in questa magnifica ed utile varietà di governi e di istituzioni, e in quella prodigiosa moltitudine di usanze e consuetudini sparte tra gli uomini le stesse generali e fondamentali verità, gli stessi sacri principî che servono di salvaguardia alla umana società: essi li troveranno, tranne talune lievi eccezioni, riconosciuti e rispettati da tutte le nazioni della terra; e insegnati, fuorchè talune eccezioni ancor meno numerose, da una successione di filosofi dopo i primi istanti della scienza contemplativa. Le stesse eccezioni sembreranno piuttosto apparenti che reali. Se noi ci elevassimo all' altezza d'onde conviene guardare un ampio soggetto, esse subitamente disparirebbero; la brutalità di un' orda di selvaggi, non cadrebbe sotto esame alla vista dell'immenso spettacolo della umana natura, nè i detti di qualche sofista sarebber tali da guastar l'armonia generale. Questo accordo di tutti gli uomini quanto a'primi principî, e questa infinita varietà nella loro attuazione, sono le verità più utili e più importanti che noi possiam dedurre della estesa conoscenza che oggi abbiamo della storia dell'uomo. L' unità de' principî dà alla virtù una gran parte della sua maestà e della sua autorità; la varietà nelle loro applicazioni è il fondamento di quasi tutta la saggezza pratica.

« Da un secolo a questa parte un essenziale mitigamento, sebben lento e di un impercettibile progresso, è avvenuto nella pratica della guerra; il quale mitigamento, confermato coll' andar del tempo, ha cessato di essere un semplice uso, ed è divenuto una parte del gius delle genti. Paragonando il modo di far la guerra oggidì con ciò che dice il Grozio 1), chiaramente si distinguono i prodigiosi miglioramenti

1) Sovratutto nei cap. del lib. III, intitolati: *Temperamentum circa captivos* etc.

che di poi la pubblicazione dell'opera sua son venuti ad attuarsi,durante il più felice periodo,forse per ogni lato,da cui guardar si possa la storia del mondo.In questo stesso periodo,tanto col ragionamento, quanto con le armi si sono discusse moltissime quistioni di gius pubblico, delle quali nella storia de' tempi anteriori non troviamo affatto orma.

« Vi sono altri particolari de' quali io non parlo che esitando, e con pena, quantunque e'sia necessario affermare che danno ad uno scrittore del secolo presente un tristo e malaugurato vantaggio su i suoi antecessori. I recenti fatti hanno raccolto su i punti più importanti della politica una istruzion pratica più terribile che l' esperienza non avrebbe potuto, in altri tempi, far sorgere. La umana ragione, spinta dalle passioni, ha profondamente investigate quasi tutte le quistioni politiche ; però non mica le regole fondamentali della morale, la quale per la prima volta, e infelicemente per l' umanità, sono state assalite col dubbio, e sottoposte a discussione. Stimo un dovere tacermi su questi deplorabili fatti,e su queste malaugurose controversie.Però e'bisognerebbe essere di animo o non curante o indocile tanto da disprezzare tutti questi particolari, ovvero esaminarli sanza pro.

« Da queste considerazioni evidentemente risulta che dalla pubblicazione delle due opere,che noi continuiamo a considerare come classiche, sul gius della natura e delle genti, noi abbiamo acquistato migliori instromenti a ragionare, e abbondanti materie per la scienza ; che il codice della guerra è stato esteso e perfezionato ; finalmente che nuove quistioni son venute su circa le attinenze degli Stati indipendenti, come in su i primi principî della morale e del governo civile ».

In siffatto modo sviluppato il suo soggetto, e indi delineato il piano che egli si propone di seguire nelle sue lezioni, termina col seguente frammento, che qualifica l'autore come filosofo, e nel tempo stesso l' onora come uomo.

« Io non so, dice il Mackintosh,se un filosofo deve affermare che nelle sue ricerche intorno la verità ha potuto essere fuorviato da considerazione alcuna, fosse anche l' amor della virtù. Quanto a me, persuaso che un vero filosofo deve considerare la verità istessa sotto il rapporto della sua utilità per la felicità dell' uman genere ; non arrossisco confessando che sarebbe mia grande consolazione, compiendo le mie lezioni, se, mediante un esame esteso ed esatto delle condizioni e delle relazioni della umana natura, io arrivo a fortemente stabilire nella mente di un uomo solo il pensiero che la giustizia è l'interesse permanente di ogni uomo e di ogni civil consorzio.Se mi sarà dato di scovrire un nuovo anello di questa eterna catena,con cui l'Autore di tutte le cose la felicità delle sue creature concatena col dover loro; con cui ha indissolubilmente legato i loro interessi gli uni agli altri, il cuor mio proverà un piacer più vivo d'assai, che non ha sentito un eloquente sofista enunciando un ingegnoso paradosso.

« Darò fine a questo discorso riportando le parole di due uomini, oratori e filosofi ambedue, i quali in pochi detti hanno stabilito la sostanza, l' oggetto ed il risultamento di tutta la morale, di tutta la politica, e di tutto il diritto.

« *Nihil est quod adhuc de republica putem dictum, et quo possim longius progredi, nisi sit confirmatum non modo falsum esse illud, sine injuria non posse, sed hoc verissimum, sine summa justitia rempublicam regi non posse.* **Cicer.** ***De Republica*** **lib. II.**

« La giustizia è la gran politica perpetua dalla civil società,e ciascuna notevole derogazione ai suoi principî in qualunque siasi occorrenza, è fondata sul pregiudizio,che al mondo non esisterebbe altra politica » *Opere di Burke, vol.* III, p. 207 1).

EPILOGO GENERALE

Per conchiusione generale intorno l' oggetto dell' opera nostra, epiloghiamo i progressi, che il gius delle genti ha fatto di poi la pace di Westfalia, nel modo seguente :

Non solamente i principî, riconosciuti dal Grozio e dai pubblicisti della sua scuola, sono stati meglio definiti e raffermati, ma i progressi del gius delle genti si sono dimostrati nella compilazione di leggi novelle per regolare le attinenze tra le nazioni. Questo risultamento si è ottenuto non solo a mezzo de' lavori de' pubblicisti circa i principî della morale internazionale , ma eziandio mediante le discussioni delle quistioni tra i Governi nelle camere legislative e ne' tribunali de' diversi Stati; discussioni che hanno portata molta chiarezza nelle regole del gius internazionale.

Ne' trattati sovrattutto si manifestano i progressi che tal diritto ha fatto di poi il secolo del Grozio.

I trattati possono essere riguardati sotto diversi aspetti, secondo la natura delle quistioni del gius delle genti sciolte da essi. E' si può considerarli che affermano, o accertano il gius delle genti generalmente conosciuto, come facenti delle eccezioni a questo diritto,e come una legge particolare tra le parti contraenti ; ovvero si può considerarli di spiegare i principî di questo diritto in punti in cui oscuro,ovvero non ben determinato ne è il significato. In questo caso i trattati da prima han vigore di legge tra le parti contraenti, e in secondo luogo confermano il gius internazionale già esistente,secondo che la spiega è più o men precisa, e che il numero, ovvero il potere delle parti contraenti è più o meno importante. Da ultimo i trattati possono esser considerati di comporre il gius positivo e volontario delle genti. Una costante successione di trattati circa un oggetto designato,dimostra l'uso approvato dalle nazioni su questo medesimo oggetto 2).

Modificando le leggi intorno la guerra,i trattati di pace e di commercio sovratlutto hanno contribuito agl' incrementi del gius delle genti. Delle leggi della guerra fondate su gli usi delle Potenze guerreggianti, la maggior parte sono stabilite a mezzo di ordinanze dalle stesse Potenze fatte in tempo appunto di guerra, e molto spesso dettate dalle passioni;ovvero esse leggi sono raffermate dalle sentenze dei tribunali di prede, e più o meno modificate secondo gl'interessi politici. Sotto più

1) Discorso intorno lo studio del giure naturale e delle genti del Cav. Giacomo Mackintosh, membro del Parlamento inglese, e voltato in idioma francese dal signor Royer-Collard.

2) Ius gentium commune in hanc rem non aliunde licet, quam ex ratione et usu. *** Usus intelligitur ex perpetua quodammodo paciscendi, edicendique consuetudine: *pactis* enim principes saepe id egerunt in casum belli ; saepe etiam et *dictis* contra quoscumque flagrante iam bello. Dixi *ex perpetua quodammodo consuetudine*, quia unum forte alterum pactum, quod a consuetudine recedit, ius gentium non mutat ». Bynkershoek, *Q. I. P.* lib. I, cap. X.

favorevoli auspici sono fatti i trattati. Quelli di pace suppongono che, calmate le guerresche emozioni, è successo a quelle un sentimento di vicendevole benevoglienza. Quelli di commercio sono necessariamente fondati sopra principi di giustizia e di scambievolo interesse, e nel negoziare queste due specie di trattati gli interessi delle parti rispettive richieggono vicendevoli concessioni, e un ricorso alle regole della morale internazionale.

Se noi paragoniamo le dottrine del Grozio intorno molte importanti quistioni del gius delle genti con gli usi attualmente stabiliti nello attinenze internazionali degli Stati Civili, noi troviamo notevoli cangiamenti ne' principi riconosciuti dopo la pubblicazione della sua grande opera sul gius della guerra e della pace. Noi abbiam già notato che il diritto d'intervento per mantenere il contrappeso delle nazioni era generalmente riconosciuto da tutte le Potenze, e dai pubblicisti europei in su lo scorcio del secolo decimosettimo 1). Il Grozio, scrivendo in sul cominciar di quel secolo, assolutamente afferma « non doversi in niun modo ammettere quanto insegnano taluni scrittori, cioè che, conformemente al gius delle genti, egli è lecito prender le armi per indebolire uno Stato che di giorno in giorno cresce in potere, temendo che, se fosse lasciato divenir molto possente, presentandosi l'occasione, potesso nuocere agli altri. Confesso, dice egli, che quando si tratta di deliberare se deve o no farsi la guerra, questa considerazione in certo modo vi ha parte, non come una ragion giustificativa, ma sibbene come un motivo d'interesse; di modo che se per altro si ha una giusta cagione di impugnar l'armi contro di alcuno, vedendo il suo ingrandimento dà diritto a giudicare che è prudenza, non che giustizia dichiarargli la guerra : ciò intendono dire tutti gli autori all'oggetto citati. Ma che si abbia il diritto di far guerra ad alcuno per la sola ragione che costui può farci del male, è una cosa contraria ad ogni principio dell'equità. Tale è lo stato della umana vita, di non trovarsi giammai in piena sicurezza. Non è mica nelle vie della forza ma nella protezione della Provvidenza e nelle innocenti precauzioni che cercar si debbono i mezzi contro un incerto timore. Imperciocchè la difesa non è legittima se non quando essa è necessaria; e non è affatto necessaria finchè non è garentita, e da una certezza morale, che colui che si teme ha non solamente il potere, ma anche la volontà di farci male 2) ».

Da questo passo sembra che risulti che il Grozio ha negato totalmente il diritto d' intervento per mantenere il contrappeso tra le Potenze, eccetto che non fosse connesso a qualche altro giusto motivo di guerra ; e però bisogna affermare che rarissime si presentano le occasioni di esercitare questo diritto. L'interno sviluppo delle riprese di una nazione mediante l' agricoltura, l'industria e il commercio, ed eziandio con lo acquisto di colonie e possedimenti nelle altre parti del mondo, non è stato giammai considerato qual sufficiente motivo a giustificare un tale intervento. L' incremento delle ricchezze e della popolazione di un paese senza dubbio è il mezzo più efficace di aumentare il suo potere, ma questo incremento ordinariamente avviene tanto gradatamente che non può destare un giusto motivo di timor vano ne'Governi vicini. Per altro la pretensione d' impedire la civiltà e la prosperità di

1) Vedi sopra periodo I, § 2.
2) Grozio, *De I. B. ac P.* lib. II, cap. 1, §. XVII, cap. II, §. V.

alcuna nazione con la forza delle armi, sarebbe una ingiustizia tanto enorme, da non esser ricevuta come un principio di gius internazionale. Laonde l' intervento, per conservare l'equilibrio politico delle nazioni, è stato limitato, in generale, ad impedire che uno Stato, già possente, incorporasse nel suo territorio le provincie conquistate, ovvero acquistasse novelli Stati, vuoi a mezzo di matrimonio, vuoi a mezzo di successione, ovvero finalmente che esercitasse la dittatura sopra altri Stati indipendenti.

Però vi è molta differenza tra il diritto d' intervento a fin di conservare il contrappeso tra le Potenze, e quello che mira alla propria garanzia, contro le conseguenze delle mutazioni nel governo interiore di un altro Stato. Quella prima specie di diritto d'intervento può essere riguardata come una sicurezza dei deboli contro dei forti; la seconda troppo spesso è stata esercitata dai forti a danno de'deboli. I motivi, pei quali è stata attuata la prima specie di diritto d' intervento, possono essere definiti con una certa esattezza, e in generale sono stabiliti da prove non dubbie. Al contrario, le cagioni, che possono facultare l' applicazione del diritto d'intervento negli interni negozi di un altro Stato, non possono essere determinate, e spesso nè meno possono essere stabilite da pruove tali, che avessero una certezza morale.

L' esercizio del diritto d' intervento, per tenersi al sicuro dalle conseguenze delle rivoluzioni nella forma del governo, o vero contro il cangiamento di dinastia in un altro Stato, deve dunque esser riguardato come un' eccezione ai principi generali della indipendenza delle nazioni; eccezione che non può ammettersi se non in ispeciali casi, che è impossibile designare in modo da poter enumerarli in un codice del gius internazionale.

Le attinenze tra le nazioni in tempo di pace sono state conservate per mezzo di permanenti legazioni, e i diritti de'pubblici ministri sono stati messi fuori ogni controversia.

La pretesa sovranità de' mari, in addietro da certe Potenze per sè reclamata, è stata annoverata nel numero delle pretensioni sopravvissute ai secoli della barbarie, mentre la libertà della navigazione, del traffico e della pesca, oltre i limiti territoriali di ciascuno Stato, generalmente è stata riconosciuta.

La Schelda, mediante il trattato di Westfalia, chiusa in pro del commercio olandese, indi è stata aperta alla navigazione di ogni paese; e come un principio del gius pubblico europeo è stata ammessa la libera navigazione del Reno, del Danubio, della Vistola, dell'Elba, dell'Oder, del Weser, del Po, e di ogni altro fiume navigabile in Europa. Se questo principio ancor non è stato attuato pe' grandi fiumi di America, egli è avvenuto per occorrenze totalmente particolari, e per controversie ancor non terminate circa i limiti de' possedimenti territoriali in quella parte del Mondo.

Il monopolio delle colonie, feconda sorgente di guerra tra gli Stati marittimi, è stato quasi generalmente abolito; e con questo monopolio è finita totalmente la quistione tanto controvertita circa il diritto de' neutrali di esercitare in tempo di guerra il traffico proibito in tempo di pace.

La tratta de' Negri è stata condannata dalla pubblica opinione come l' obbrobrio dell' uman genere, e proibita dalle leggi e dai trattati di tutte le civili nazioni. Frattanto l'esperienza ha dimostrato l'impossibilità di conciliare l' esercizio del diritto di visita in tempo di pace, per

abolire questo mercato, con l' indipendenza della bandiera nazionale di ciascuna Potenza marittima.

Migliorate si sono le leggi della guerra, e quindi gli atti di ostilità tra le più civili nazioni sono stati di molto mitigati. L' uso di fare schiavi i prigioni di guerra pare che a' tempi del Grozio non era del tutto abolito, mentre ancor continuava nel suo vigore quello delle taglie; però non si era peranco stabilito un regolare sistema di scambio generale de'prigioni. Questo pubblicista segue anche la dottrina, cioè, che una Potenza, sendo in guerra con un'altra, ha il diritto di passare sur un territorio neutrale per guerreggiare il suo nemico; e che non le si può negar tale passaggio, nè pel motivo che può esser chiesta qualche rifazione da parte di quella che lo domanda, ovvero perchè si teme danno da parte dell'altra nazione guerreggiante. Parimente egli pretende, che, in caso di necessità, uno de' guerreggianti possa impadronirsi di una fortezza posta in paese neutrale, allorchè e' prevede che la deve esser occupata dal nemico 1). Paragonando le regole della guerra oggidì stabilite dall'uso generale delle nazioni, con ciò che ci riferisce il Grozio, chiaramente si distingue quanto estesissimi miglioramenti sieno avvenuti dopo la pubblicazione della sua opera. Se l' epoca malaugurata delle guerre della Rivoluzione francese troppo frequentemente ha presentato esempi di violazione di questi principî, non perciò giammai han cessato di essere formalmente riconosciuti; e, quando erano violati, adduceasi la scusa della necessità della propria difesa, ovvero l' esempio degli altri.

Se ancor non sono state risolute tutte le controversie circa la libera navigazione neutrale in tempo di guerra, al manco affermar si può che il gius convenzionale, risultante dai trattati, dimostra un manifesto progresso verso la sicurezza del commercio delle pacifiche nazioni, e una tendenza ad affrancarlo dalle distruttive conseguenze della guerra.

I limiti del gius delle genti europeo si sono di molto allargati in seguito della stabilita indipendenza degli Stati novelli dell' America nel Settentrione e nel Mezzogiorno, i quali hanno accettato questo diritto, nel tempo stesso che diverse nazioni maomettane e pagane dell' Asia e dell'Africa hanno quasi rinunziato ai loro usi eccezionali. L'impero Ottomano ha accettato il gius pubblico dell' Europa, e si è messo sotto la sua salvaguardia; mentre la Cina ha messo da canto la sua politica antisociale, e attinenze diplomatiche sono state stabilite tra essa e le civili nazioni dell' Europa, e dell' America. Oggidì vi sono sì poche nazioni che, barbare che esse si sieno, non riconoscano doveri verso le altre, e che da queste non chiedano garentie a pro de' proprî diritti.

Il diritto internazionale, come scienza, ha molto guadagnato mercè de' perfezionamenti introdotti ne' principî e nel linguaggio della filosofia, diventati più semplici e più intelligibili; mercè delle scoverte fatte negli oscuri periodi della storia, e nelle regioni dell' orbe fin allora incognite, e mediante la grande varietà e la importanza delle quistioni surte circa le attinenze degli Stati indipendenti.

Da ultimo il gius internazionale si è perfezionato come sistema di leggi positive, ovvero di usi, servendo a regolare le vicendevoli attinenze delle nazioni, mediante il progresso della civiltà generale, di cui è il più bel risultamento questo sistema.

1) Grozio, *De iure belli ac pacis*, lib. II, cap. II, §§. X e XIII.

CONTINUAZIONE

(dal 1845 al 1859)

Sommario.

I. Introduzione — II. Svizzera — III. Francia — IV. Guerra di Oriente — Principati Danubiani — V. Neufchatel — VI. Italia — Guerra tra l'Austria, la Francia e la Sardegna — Regno Italico — VIII. Diritto marittimo — Le quattro proposte del Congresso di Parigi — Discussioni e attuazioni — Diritto di visita — Oggetti di contrabbando di guerra — VIII. Pedaggi — Redenzione — IX. Causa del *Cagliari* — X. La Tratta dei Negri — XI. Commercio — Cina e Giappone — XII. Autori di giure internazionale — XIII. Conchiusione.

I. L'immenso sviluppo dell'industria e del traffico, le ammirabili scoverte della scienza, i rapidi ed incessanti progressi della civiltà, tendono sempre più ad accomunare i popoli fra loro, e a renderli membri di una sola e stessa famiglia, l'umanità. Di ciò si hanno prove manifeste, e specialmente nella lotta che ferve tra i principî di un diritto artifiziato, poggiato sui calcoli dell'ambizione e della forza, e che pur va dileguandosi, coi principî di un diritto che fondasi sugli eterni dettami del giusto. — Il Wheaton compiva la sua *Storia dei progressi del giure delle genti* al 1845. Da quel tempo sin oggi son corsi quindici anni, che se sono scarsi di avvenimenti, non pertanto quanto è accaduto richiama l'attenzione del pensatore. Questo periodo noi cercheremo di delineare come meglio si può dalle esigue nostre forze, tenendo conto i cortesi lettori, se non d' altro, almeno del buon volere.

II. Della Polonia, dopo le tre partizioni avvenute fra le tre maggiori Potenze che la circondavano, solamente Cracovia rimase col titolo di Repubblica, sotto il protettorato de' tre potentati del Settentrione, e dichiarata terreno neutrale. Occupata a riprese dalle milizie austriache, non fu attuato l'organamento proposto, e indi quest'ultima parte di territorio polacco passò nel 1846 diffinitivamente sotto il dominio dell' Impero austriaco; e così dal numero delle nazioni ne sparve una generosa, che sotto le mura di Vienna avea fiaccato il Musulmano, e salva l'Europa da una seconda barbarie 1). Ma oggi quel popolo così conculcato, con atti di eroismo, non degeneri da quelli de'tempi andati, aspira alla sua ricostituzione ed alla sua autonomia.

III. In Isvizzera, vinta la parte separata (*Sonderbund*), da cui furono contaminate quelle valli tranquille di sangue fraterno per le politiche e religiose dissenzioni interne, si diè mano ad un nuovo Patto federale, che diffinitivamente fu promulgato e accettato il 20 settembre 1848. E' fu stabilito il reggimento di un' assemblea federale, residente a Berna, composta di due Consigli, l' uno della nazione, l' altro degli Stati: quello è eletto dai Cantoni, computando un rappresentante per ogni due migliaia di abitanti, e tenendo il maestrato per tre anni; in questo seggono due membri per ciascun Cantone. Il potere esecutivo è affidato a sette membri; si elegge dall' assemblea, e tiene potestà per tre anni; a capo de' quali si rinnova totalmente. Supremi rettori della Confedera-

1) Convenzione del dì 6 novembre 1846 tra l' Austria, la Prussia e la Russia.

zione ne sono un Presidente ed un Vicepresidente, con incarico annuale, e rieleggibili dopo un anno d'intervallo. All' assemblea federale sono attribuite le facoltà su la guerra, le alleanze, il negoziar trattati, le relazioni con le Potenze di fuori, il regolamento degli spacci postali, de'pedaggi, delle strade ferrate, e di quanto si appartiene ai principali bisogni dello Stato. È del potere esecutivo la esecuzione delle leggi, la nomina degli uffiziali, e le altre facoltà che all' attuazion delle leggi si riferiscono. Le controversie civili, che possono sorgere tra Cantone e Cantone, o tra' Cantoni e la Confederazione, o pure tra i Cantoni, la Confederazione e i particolari van giudicate da un maestrato federale, che si compone di undici giudici triennali, e altrettanti assessori, eletti dall' assemblea.

IV. Nel generale commovimento dell'Europa nel 1848, novelle politiche mutazioni subì la Francia. Rovesciata la Monarchia di luglio 1830, fu istituita la Repubblica, alla quale, nel 1852, per voto universale della nazione, succedeva la ripristinazione dell'Impero, circoscritto nei limiti in cui il territorio francese si trovava. Nuovo ordinamento, tanto nello interno, quanto nel di fuori, ebbe a recare questa mutazione, e nel tempo stesso aggiungeva un nuovo fatto ai precedenti circa la sovranità mercè del suffraggio nazionale, già attuato in Inghilterra, nel Belgio e nella Grecia; nonchè preparava la soluzione della controversia de' Principati Danubiani, e di altrove; fatti, da cui il diritto pubblico internazionale dee trarre grandi incrementi.

V. La pace, a costo di grandi sagrifizî mantenuta per quaranta anni, fu rotta nel 1854 circa quistioni non bene stabilite, e, se anche vuolsi, senza un preciso scopo; e tutta Europa dall' un capo all' altro si commosse come ai tempi delle Crociate, e come se si fosse trattato della sua libertà, ovvero dello incivilimento di que' barbari, il cui impero di giorno in giorno va perdendo di forza e converrà che sparisca. È pure allora la moda (suprema forza de' nostri tempi!) portò di accomunare le insegne cristiane col verde stendardo; la Croce con la mezzaluna; e a non curar nè danaro, nè sangue per conservare un popolo, che, indi a non molto, rimeritava i suoi salvatori di sanguinosi eccidî.—E se la guerra a poco o a nessun utile conchiuse, non di meglio seppe far la diplomazia col trattato di Parigi del 10 marzo 1856, nelle cui Conferenze, alle quistioni di Oriente vennero a riunirsi quelle dell' Occidente, e lasciare così l' addentellato a nuove controversie e a nuove guerre.

Nulla dai potentati raccolti nel 1814 fu convenuto intorno la Turchia, perpetua nemica, ovvero desiderata preda della Russia. Delle continue guerre tra questi due Stati furon sempre campo la Valachia e la Moldavia; perciocchè la Russia, tendendo a insignorirsi di Costantinopoli, nulla può contro la Turchia senza avere in mano i Principati Danubiani. Col trattato di Adrianopoli 1) ne' principati di Moldavia e di Valachia furono costituiti governi liberali, ma distinti, sotto la sovranità della Porta, cui corrispondevano un tributo di 6 milioni di lire all'anno, serbandosi la Russia il protettorato, che quindi nel general movimento del 1848 fu cambiato in occupazione. Questa, posteriormente, fu una delle cagioni che produssero la guerra del 1854-55, terminata col cennato trattato del 10 marzo 1856, col quale un nuovo ordinamento veniva stipulato dalle Potenze, indi sviluppato con la convenzione del 9 agosto 1858. E' fu stabilito:

1) Ved. IV Periodo, § 50, p. 365.

1.° Che i principati di Moldavia e Valachia rimanevano costituiti sotto la denominazioni di *Principati riuniti di Moldavia e Valacchia*, cessando ogni protettorato, e sotto la sovranità della Sublime Porta; la quale ne avrebbe il tributo di 4 milioni di piastre all' anno.

2.° Che avrebbero una amministrazione distinta e libera dal governo della Porta; affidandosi i pubblici poteri in ciascun principato ad un Ospodaro, e ad un' assemblea elettiva; agendo ne' casi preveduti dalla Convenzione col concorso di una Commessione centrale, comune a'due principati.

3.° Che all' Ospodaro apparterrebbe il potere esecutivo, il diritto di proporre le leggi di speciale interesse del principato, di far grazia, di convocare promulgare e sciogliere l'assemblea; di nominare agli impieghi di pubblica amministrazione; ecc.

4.° All' assemblea poi spetterebbe l' elezione dell'Ospodaro, e il fissarne la lista civile; il diritto di discutere ed emendare le leggi, e votare il conto preventivo e i nuovi balzelli. Durerebbe nella legislatura sette anni.

5.° La Commissione centrale sarebbe eletta dall' assemblea e dagli ospodari, e avrebbe la durata della legislatura. Essere suo incarico, indicare agl' ospodari gli abusi introdotti ne' diversi rami della cosa pubblica, e i miglioramenti da apportarvi; essere consultata su i progetti di legge comuni a' due paesi; ovvero preparare quelli che entrambi i paesi riguardassero; codicilicare le leggi esistenti, facendone un Corpo di diritto attuabile ne' due Principati.

6.° Una Corte Suprema di Giustizia per entrambi i paesi; ed un esercito 1).

Questo organamento fu attuato non è guari tra dissidi e proteste della Sublime Porta 2), rimanendo però a decidersi l' altra non meno grave controversia circa la navigazione del Danubio.

V. Altre alterazioni e più gravi al gius pubblico avvenivano in Occidente.

1) Trattato di Parigi del 10 marzo 1856, e Convenzione del 9 agosto 1859.

2) La Conferenza delle Potenze il dì 6 settembre 1859 accettava il fatto della duplice elezione del colonnello Couza; però contro questa doppia elezione dell' Ospodaro in ambedue i Principati in una persona, mirando col fatto a riunirsi in un solo governo, l' ambasciadore ottomano dichiarava:

« La Sublime Porta, prendendo in considerazione quanto hanno deciso le cinque potenze, e per dare una pruova maggiore tuttavia a tôr di mezzo ogni difficoltà che si opponesse a stabilire un ordine di cose diffinitivo nei principati, e della sua premura per il vantaggio e l' avvenire dei Moldo-Valacchi, consente a riconoscere, *solamente per questa volta, ed eccezionalmente*, la doppia elezione del Colonnello Couza al trono della Moldavia e della Valacchia. Morto il Couza, non dovrà ripetersi un simile fatto, e ciascun principato eleggerà a sè un Ospodaro, giusta la lettera e i patti della Convenzione del 19 agosto. Il Colonnello Couza manterrà un amministrazione separata in tutti due i principati, e verrà a ricevere la investitura a Costantinopoli, subito che le faccende dello Stato gli permetteranno di fare il viaggio.

« Nel caso poi che il Colonnello Couza si rendesse colpevole d' infrazione sia alla Convenzione del 19 agosto, sia alle presenti convenzioni, la Porta Ottomana manderà, di accordo coi rappresentanti delle Potenze soscrittrici del trattato di Parigi, de' delegati a Bukarest, per esaminare le infrazioni dell' Ospodaro, e dare i provvedimenti adatti alla riparazione. Se l' Ospodaro, malgrado il consiglio che gli daranno i delegati intorno a ciò, persistesse ne' suoi torti, la Porta e i rappresentanti delle Potenze daranno provvedimenti coercitivi per ottener obbedienza ».

Principale scopo de' trattati del 1815 fu quello di restringere la Francia in un cerchio, dandole tali limiti da non esser fortificati, creduta pericolosa alla tranquillità di Europa; quindi si cercò a metterle in su le frontiere forti vicini; onde è che Genova fu unita al Piemonte, i Paesi Bassi all'Olanda, alla Svizzera tre nuovi Cantoni, cioè il territorio Ginevrino, il Vallese, e il principato di Neufchatel e Valegin, accrescimento che le dettero una nuova linea militare— Questo principato, appartenuto in antico alla Borgogna, passò indi alla Prussia, da cui volendo redimersi nel 1830, ne fu sanguinosamente punito, e così vi mantenne la sua sovranità fino al 1857, quando fu diffinitivamente riconosciuto per cantone indipendente della Confederazione Elvetica, in conseguenza di un interno movimento in senso monarchico ito in fumo. E però si stabiliva dalla Conferenza di Parigi:

1.° Che il Re di Prussia rinunziava a perpetuità per sè, e per i suoi eredi e successori ai diritti di sovranità, in lui riconosciuti dall' art. 23 del trattato conchiuso il 9 agosto 1815 a Vienna, sul principato di Neufchatel, e sul contado di Valegin, tuttavia continuando a portarne il titolo, senza che potesse in alcun caso dare alcun diritto verso la Svizzera o il Cantone di Neufchatel (Art. 1 e Proc. n.° 5°).

2.° Che lo Stato di Neufchatel, divenuto *sui juris*, in avvenire continuerebbe ad essere membro della Confederazione elvetica al titolo medesimo degli altri cantoni quanto ai diritti e agli obblighi (Art. 2. 3. 4.).

3.° Che la Confederazione pagava al Governo prussiano un milione di franchi (Art. 6.).

V. L' Austria, che con pervicaci e gravi sagrifizi e ingenti spese, per ventidue anni, avea sostenuta la lotta in Europa, fece suo, coi trattati del 1815, il regno Lombardo Veneto, o, per meglio dire, il paese che si estende da Chiavenna a Ragusi, dai confini della Svizzera all' Albania, con cinque milioni di abitanti, e ottantaquattro milioni di rendita; con Venezia, trecento miglia di costa, e tutto il bisognevole da poter divenire Potenza marittima; con linee militari fortissime; e, quel che è più, diventava Potenza preponderante nella Penisola Italiana, ponendo suoi parenti a Parma, Modena e Toscana. Imperocchè il Piemonte, se bene avesse acquistato il Genovesato, non di manco era obbligato a governarlo militarmente, insofferenti le genti liguri di accomunarsi ai subalpini, che addimandavano *stranieri*. Oltre a questo, indifesa gli rimanea la frontiera del Ticino, che da un giorno all' altro potea l'Austria a suo piacimento varcare. Emuli quindi si presentavano l' Austria, che avea interesse a mantenere la sua dominazione in Italia, e la Casa di Savoja, in cui vive l' avita tradizione di *scendere coi secoli e col Po*. Il perchè fu preveduto, che quandochesia sarebbero i due Stati scesi nemici in campo spiegando due opposte bandiere, quella del despotismo e di assurde pretensioni fondate su la conquista e la forza, e quella della santa causa della libertà e della indipendenza della nazione. Di fatti scoppiò la guerra nel 1848 e 1849; dopo una serie di fatti, che non entra nel nostro còmpito di venir discorrendo, soggiacquero le armi italiane. Nel maggio dell' or decorso anno (1859) nuovamente si venne a guerra rotta, prendendovi parte la Francia come alleata della Sardegna, estimando pregiudizievole a se che l' Austriaco varcasse il Ticino. Vittoriose le armi alleate dalla Sesia al Mincio, fu tolta all' Austria tutta la Lombardia, passando sotto il dominio della Casa di Savoja mercè della pace

di Villafranca 1) e col posteriore trattato di Zurigo 2), rimandando ad un Congresso delle Potenze segnatarie dei trattati del 1815 tutte le altre quistioni circa l' ordinamento degli altri Stati italiani. — Ma dopo tanti secoli d' interna oppressione, di discordie fraterne e di straniere invasioni era venuto il desiato momento per gli Italiani di riscattarsi e comporsi a nazione libera, indipendente, e degna di prender posto nel consorzio de' grandi popoli dell' Europa. La voce del *Primo Soldato della Indipendenza italiana* fu udita, e i troni de' principi che sfruttavano le divise provincie andarono infranti. Il suffragio universale raccolse in uno le disgregate membra, e fondò il nuovo Regno Italico, effettuando in tal modo l' idea dell' Alighieri, del Machiavelli e di altri sommi. — Ma se tanto avveniva nell' ordine de' fatti; il movimento italiano nell' ordine del giure restaurò due fondamentali principi, già tanto antecedentemente manomessi: contro il preteso diritto feudale, di conquista, o divino, o di legittimità, che vuolsi, accampò il diritto di sovranità del popolo; al diritto d' intervento degli Stati nelle faccende interne di uno altro, fu messo di rincontro fermamente il diritto di non intervento assoluto. Furono questi l' àncora di salvezza per l' Itália, e pur lo saranno per le altre nazioni oppresse.

VI. Dal discorso di questa storia son messi in chiaro quali e quanti provvedimenti avessero in tempi diversi gli Stati europei presi relativamente al commercio de' neutrali e alla corsa 3).

Al primo incominciare delle nimistà nel 1854 tra le Potenze Occidentali e la Porta contro la Russia, il Governo inglese partecipò alle Corti europee 4), che il suo navilio sequestrerebbe qualunque merce nemica, anche trovata a bordo di legni neutrali. A questa dichiarazione si opponeva il Governo francese, suo alleato, ispirato a sensi più civili, ai quali quello dovette accondiscendere; cioè che la bandiera covrirebbe la merce; e che il blocco obbligherebbe solamente quando fosse messo col fatto. Di ricambio la Russia accettava questi provvedimenti, promettendo che nel modo stesso eziandio avrebbe operato: sì che, grazie alla civiltà, non furono rilasciate patenti di corsa.

Gli Stati Uniti di America, avuta partecipazione di questo provvedimento, stabilito come una provvisoria concessione, non mica come un principio di diritto internazionale riconosciuto, credettero opportuno d' invitare i Governi dei due Mondi che tale divenisse, mediante particolari convenzioni tra loro: cioè che la bandiera covrisse la merce; e le merci neutrali, benchè trovate a bordo del nemico, non cadessero sotto confiscazione. La Russia prontamente accettò, e ne stipulò una convenzione con gli Stati Uniti. Il governo delle Due Sicilie accolse la proposta, e si disse pronto ad effettuarla con una stipulazione. La Prussia, facendo buon viso alla partecipazione, propose di aggiungere un articolo, cioè che la corsa sarebbe abolita.

1) Dispaccio del 12 luglio 1859:
« 1° Confederazione italiana sotto la presidenza onoraria del papa.
« 2° L' Imperadore di Austria cede i suoi diritti sulla Lombardia all' Imperatore de' Francesi che li rimette al Re di Sardegna.
« 3° L' Imperatore di Austria conserverà Venezia, ma essa farà parte integrante della Confederazione Italiana » — Giorn. Uff. del R. delle D. Sicilie del dì 13 luglio 1859.

2) Del 10 novembre 1859.

3) Ved. sopra.

4) Dispaccio del 25 marzo 1854.

Questi principî, se non altro, in quel tenebroso procedere delle Potenze nel fare la pace del 1856, furono presentati dalla Francia ai plenepotenziari raccolti in Congresso, preludendo a un novello diritto marittimo delle genti, e in ammenda delle ingiuste severità contenute nel *Consolato del Mare*, e nella famosa Ordinanza di marina di Luigi XIV. E di fatti i plenipotenziari proponevano all' accettazione de' Governi :

« 1.° La corsa è, e rimane abolita.

« 2.° La bandiera neutrale covre la merce nemica, fuorchè il contrabbando di guerra.

« 3.° La merce neutrale, tranne il contrabbando di guerra, non può prendersi nè sequestrarsi sotto bandiera nemica.

« 4.° Il blocco, perchè obblighi, dev'essere di fatto, cioè che una forza sufficiente realmente vieti l'accesso al littorale nemico 1).

Ma questa dichiarazione poteva essere accettata dalle Potenze marittime come l' avea il Congresso formolata ? Da due anni innanzi l'America avea osservato, su la proposta della Prussia che la corsa fosse abolita,di esser questa disposizione vivamente desiderata,per ragioni facili a comprendersi, dalle nazioni che hanno un navilio militare proporzionato al commercio di fuori ». Se la si accettasse, quel Governo soggiungeva, come massima di giure internazionale, il traffico di una nazione, che avesse forze navali comparativamente inferiori, in caso di guerra con una nazione che avesse una poderosa armata, sarebbe in balìa del nemico. La semplice esposizione della condizione in cui si troverebbero gli Stati Uniti, dopo aver convenuto di abolire il diritto della corsa, caso che venissero a guerra con una Potenza di primo ordine navale, mostrerà che il nostro Governo non può accogliere una simile proposizione. L'armata della prima Potenza marittima dell'Europa (l'Inghilterra) è al manco dieci volte maggiore di quella degli Stati Uniti. Il traffico al di fuori dei due grandi paesi è quasi eguale,e quasi egualmente esposto alle depredazioni del nemico. Ora avvenendo una guerra tra codesta Potenza e gli Stati Uniti, senza che noi potessimo far ricorso al nostro naviglio mercantile, i mezzi del nostro nemico, per danneggiare il nostro traffico, sarebbero dieci volte maggiori che i nostri di rappresaglia. Nè con un cotal nemico noi potremmo in modo alcuno far cessare la disparità delle forze del nostro paese, se non mettendo da parte la nostra politica di pace, e diventando una grande Potenza navale. Nè in miglior condizione il nostro paese si troverebbe se fosse in guerra con uno Stato marittimo di secondo ordine. Avvegnacchè, sebbene fosse minore la sproporzione navale , la immensa estensione del nostro traffico darebbe ad ognuno gli stessi vantaggi.

« La proposta di obbligarci a non trarre giovamento dalla corsa, nel caso che questo paese venisse a guerra con una gran Potenza navale, non può essere accolta, è lo stesso come se ci si proponesse di obbligarci a rifiutare il servigio de'soldati volontari nella guerra terrestre. Quando l' onore, o i diritti di una nazione la costringono a prendere un' attitudine ostile, essa ha piena fiducia nel patriotismo de'suoi cittadini; i quali, non trattenuti sotto le bandiere, corrono ad ingrossare gli eserciti e le armate in modo da farle tanto possenti, quanto richiede la gravezza de' casi. La proposizione di rinunziare al diritto di adoperare la corsa, è apertamente fondata sul principio che la proprietà privata de' non

1) Dichiarazione del 16 aprile 1856, ed annessa al protocollo N. XXII.

combattenti inoffensivi, quantunque nemici, dovrebbe essere esente dal dannaggio della guerra ; ma la proposta rinunzia debolmente gioverebbe ad effettuare questo principio, il quale egualmente esigerebbe, che la proprietà privata non potesse in alcun modo essere staggita, o danneggiata dal navilio nazionale da guerra. Se le grandi Potenze europee convengono a proporre come regola di gius internazionale, che la roba privata sull' Oceano sia esente da cattura degli incrociatori armati, al pari che dai corsari, gli Stati Uniti son presti a convenire con esse intorno così larga base 1) ».

E queste stesse osservazioni il signor de Marcy, ministro su gli affari di fuori negli Stati Uniti, faceva all' ambasciadore di Francia quando gli presentò la dichiarazione del Congresso. « È da desiderare, diceva il sig. de Marcy, per amor dell'umanità, che la proprietà privata sia rispettata in mare come in terra, e però che la cattura resti proibita alla marina militare nonchè ai corsali. Ma se deve soggiacere a preda, qualunque legno che lo Stato guerreggiante voglia adoperare abbia facoltà di predarla. I corsali in mare non sono diversi da'volontari in terra. Col solo abolir i corsali mettesi la marina mercantile di tutte le nazioni in arbitrio della marina militare degli Stati predominanti, e dirò meglio del predominante, che ha il principal interesse ad abolir quest' arma del debole contro del forte. Gli Stati Uniti non mantengono un grande esercito, nè una grande armata che basti alla difesa di un così esteso, e così esposto territorio; sicchè non possono limitare i loro mezzi di difesa a una forza di così speciale natura. Per la sicurtà propria non solo, ma anche per quella di altre Potenze navali, la Confederazione è obbligata ad opporsi ad una legge, che impedirebbe ad uno Stato di servirsi de'volontari così in mare come in terra. Ma poichè essa vuole associarsi ai sentimenti di umanità, che ispirarono il Congresso di Parigi, propone che si rinunzii in generale al diritto di cattura marittima; chiede che si aggiunga alla deliberazione di restare abolite per sempre le lettere di marca ; e che la roba de' cittadini di uno Stato guerreggiante in alto mare non possa essere presa e staggita da navi da guerra dell' altro, salvo il caso della roba di contrabbando ».

Ma il Marcy avea ragione sufficiente ad opporsi alla dichiarazione del 16 aprile 1856 ? Era fine di questa : regolar la guerra tra gli Stati guerreggianti; stabilire quali i doveri ed i diritti de'neutrali si fossero ; e in fine abolire la corsa, riserbandola al solo navilio militare. Se la dichiarazione avesse particolarmente versato intorno al secondo obbietto; certamente sarebbe stato un grave miglioramento per il diritto internazionale marittimo; perocchè si avrebbero dovuto risolvere due famose quistioni ancor pendenti, cioè il diritto di visita, e quali merci dovessero essere considerate come contrabbando di guerra; ma i due obbietti confondendo, rimasero ambidue indecisi.

Quanto al terzo capo della dichiarazione, certo egli sarebbe un gran vantaggio, come per terra, anche per mare, preservare da ogni ruberia, da ogni dilapidazione la roba privata dell'inimico o del neutrale, e che a danno di costui il corsaro non si arricchisse. Quindi egli è utile cosa abolirla pienamente, anzichè riservarla per lo naviglio da guerra ; perciocchè, se a questo si conservasse, si avrebbe che le Potenze verrebbero

1) Messaggio del Presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce del 4 decembre 1854.

a riconoscere come legale e legittimo un atto, contro cui protesta il genere umano; che le Potenze minori marinare sarebbero in balla di una Potenza maggiore; mentre grandi vantaggi da questo tremendo mezzo trasse la Francia, ed oggidì la Unione americana. Nè vale opporre la distinzione che corre tra il *pirata* e il *corsaro*, perciocchè questi ottiene lettere patenti a questo fine da uno Stato, e alle costui leggi e giurisdizioni è sottoposto; perchè dee servir nelle squadre navali, quando ne riceve il comando; far consapevole il suo Governo delle prede che fa, sottoponendole a giudizio appo le Corti di Ammiragliato, e dandogliene una parte. Ma infine questo che dicesi diritto di preda è un barbaro e crudele mezzo di cui si servono le nazioni? Se è, perchè abolirlo per una gente che ha per iscopo l'arricchirsi a danno della roba altrui, e conservarlo per la milizia regolare dello Stato, di cui è principal vanto l'onore? Se non è, perchè non serbarlo tra i mezzi che ogni Stato può contro al suo avversario usare?...

Che se questo capo della dichiarazione, di cui discorriamo, venisse accettato, e' ne verrebbe che signora de' mari diverrebbe quella nazione che avrebbe tanto navilio militare da potere e combattere e predare, mentre da canto suo non avrebbe di che temere per le sue navi da traffico, le quali non potrebbero soggiacere a cattura se non per parte della flotta nemica; che, non numerosa e forte quanto l'avversaria, appena potrà tener fronte a quella che sola campeggia.

L' abolizione della corsa quindi riuscirebbe a solo, o almanco a principal vantaggio dell' Inghilterra, che, in caso di guerra, una metà del suo navilio da guerra destinerebbe per combattere quello del nemico, di cui coll'altra metà facil cosa le sarebbe rovinarne il traffico. Laonde una preponderanza indisputata ne seguirebbe, e i contrappesi politici, a prezzo di tanti e grandi sagrifizi e da tanto tempo cercati, andrebbero distrutti. Adunque ben dicea il Marcy nel suo dispaccio; che uno Stato prevalente sul mare reca più pericoli alla pace universale, che non uno prevalente su la terra ferma.

Un recente ed estimato scrittore francese, il sig. Hautefeuille, combatte l'argomentazione del sig. Marcy, osservando, che se la costui proposta, cioè non poter essere catturata sul mare la roba de' privati, che appartengono ad una nazione in guerra con un'altra, se non quando la sia di contrabbando, fosse adottata dalle nazioni, bisognerebbe tirarne e attuarne tutte le conseguenze, applicando al mare i principi ammessi in su la terra ferma. « E intanto l'oceano non appartiene ad alcun popolo, ma, per l'uso comune a tutti, per nulla rassomiglia alla terra, di cui ogni parte è sottoposta ad un sovrano; alla terra, dall'uomo sottoposta ad un assoluta proprietà.

« Il ministro Americano (continua a dire il cennato autore) pone in fatto che nelle guerre terrestri sia un principio già accolto, nessuno potersi impadronire della roba privata che appartenga ai sudditi o cittadini della nazione nemica. Nel 1785, il Franklin, compilando il trattato con la Prussia, non considerava come già ammesso questo principio, perocchè cercava in quella vece di farlo accettare per lo avvenire sia sulla terra sia sul mare. In nessun altro trattato si è fatto cenno di questa pretesa regola, nè anche in quelli conchiusi tra gli Stati Uniti e la Prussia, nel rinnovare l'atto del 1785.

« In diritto dunque, la roba privata su la terra non è rispettata. Ma lo è nel fatto? fosse il risultamento di uno di quegli usi che tacitamen-

te tra i popoli si stabiliscono? — I beni de'cittadini van divisi in due classi; gl' immobili cioè, e i mobili. Quanto a' primi, fin da' tempi antichissimi è avvenuto che il vincitore, quando faceva una conquista, con la volontà di stabilirsi, spogliava il vinto de' suoi fondi, per dividerli ai suoi. Esempi di tal fatta son lontani da noi; e son cessati con le guerre dell' Impero Romano, e quelle che ebbero cagione dallo spostamento de' popoli. Oggi, il conquistatore, non per umanità, come si è cercato di far credere, ma nel suo vantaggio non s' impadronisce delle terre che egli non può togliere nè coltivare, e che in sue mani rimarrebbero totalmente sterili, e quindi non ne avrebbero il nutrimento i suoi eserciti, nè gli abitanti, suoi nuovi sudditi. Rispetta questa specie di proprietà per averne un più grande profitto sia di viveri, di che fornisce i suoi soldati, sia delle contribuzioni che vi impone. Così comportandosi, poche milizie bastano a conservare una conquista, da cui si hanno grandi giovamenti, e che si richiederebbe un numeroso esercito se del suo patrimonio spogliar si volesse l'abitante. E nel fatto, i più quieti e tranquilli cittadini, gli agricoltori, così ruinati, insorgerebbero; e ciascuno impugnando quelle armi che gli vengono a mano, diverrebbe un tremendo nemico. La conquista di una provincia richiederebbe tutte le forze di una nazione. E però si usa un certo tal riguardo alla proprietà immobile privata, ma lo è un fatto derivato dallo stesso vantaggio del conquistatore; non mica un risultamento sia di un dovere del vincitore, sia di un diritto del vinto: non ha origine dalla legge primitiva, nè tampoco dalla legge secondaria, nè da un'usanza internazionale. — Del resto non sempre esiste in modo assoluto. Le contribuzioni di guerra, che soventi s'impongono alle provincie conquistate, non sono delle vere confiscazioni parziali, ovvero un riscatto de'suoi beni immobili, che non possono togliersi, ma del tutto sottoposti al diritto di preda? Un esempio manifesto, che il diritto di confiscazione de' beni stabili non è punto abolito, recentemente ce lo ha dato l'Inghilterra, spogliando de'loro campi una gran parte degli abitanti del Regno d'Oude. Questo atto indubitatamente può essere riguardato come improntato di estremo rigore, ma non si saprebbe negare alla Gran Bretagna il diritto di farlo, e di eseguirlo. Ma di tutto ciò non vi ha nulla di simile sul mare, perochè quanto l' uomo possiede sull' Oceano tutto è mobile. In verun tempo i guerreggianti hanno riguardato come un dovere di rispettare la roba mobile privata del nemico, e quando ciò han fatto, un qualche altro loro fine ve l' ha spinti. La storia questo fatto ci prova. Senza andare troppo addietro, il Palatinato fu due volte (nel 1674 e 1688) messo a ruba dalle milizie francesi, guidate una delle volte dal generale il più umano di quel tempo. E in tempi più a noi prossimi, durante la guerra dello scorcio del secolo decimottavo, e del principio del decimonono, i beni mobili dell'agricoltore erano esposti al piacere del soldato. Tanto avvenne dall'uno all'altro capo dell'Europa; nè diversamente si pratica oggidì: nel medesimo modo si comportano i Francesi in Africa, gl'Inglesi nelle Indie, i Russi nel Caucaso. Nella guerra or ora compiutasi (quella di Crimea), e che pur rimarrà giustamente notevole per la moderazione usata dalle parti nelle loro operazioni, gl'Inglesi forse non hanno rovinate le popolazioni rivierasche del mare di Azof, distruggendo e bruciando le barche, anche tirate a secco, le pescagioni, le reti, gli approvigionamenti, e financo le case? Senza dubbio, quando delle grandi città si ottengono per resa di fortezza, tranne il caso di saccheg-

gio, rarissimo caso oggidì, i fini riposti, o la lealtà del vincitore lo spingono a rispettare la proprietà privata. Ma ei non pratica ciò se non secondo il suo vantaggio, e gli obblighi assunti. E però non può affermarsi che la proprietà privata del suddito nemico è rispettata in forza di un principio ammesso e riconosciuto da' popoli, di un principio internazionale.

« Nelle guerre terrestri si lascia in piena libertà l'abitante disarmato, il campagnuolo, il trafficante ecc., perchè non applicar quest' uso sul mare verso il mercatante marittimo inoffensivo e disarmato? Egli è vero questo uso delle ostilità su la terra ferma, e si lascia libero il suddito disarmato; ma ciò avviene perchè è impossibile far diversamente. Perocchè il vincitore in qual modo potrebbe far prigioni gli abitanti tutti di una provincia, di un compartimento, anche di una città ? Come potrebbe invigilarli, nutrirli, menarli in luogo sicuro ? Egli è impossibile. Dacchè non più esiste la schiavitù de' prigionieri, non il riscatto, il combattente trova del suo conto lasciar libere delle persone da cui nulla ha che temere, e di cui, per converso, non senza suo gran danno non si può render padrone.

« Non è così de' marini. Piccolissimo ne è il loro numero su ciascun naviglio mercantile, e questo lor serve a trasportarli in un luogo sicuro; per altro il marinaio non è un uomo ordinario come il campagnuolo. Ogni uomo di mare è un uomo di guerra, non come il cittadino è un soldato, ma in un modo molto più compiuto, molto più assoluto. Non tutti i cittadini sono adatti a diventar marinai, e per quelli che fossero, e' vi bisogna parecchi anni di scuola per divenirlo. In tutti gli Stati, anche i più possenti, il numero degli uomini adatti a questo bello ma duro mestiere è ristrettissimo. Tutti coloro i quali montano in su i legni da traffico, sono adatti a passare su quelli da guerra ; rientrati in patria, essi possono essere immediatamente chiamati al servigio dell'armata navale, e diventare prodi combattenti contro del nemico. Per la sua specialità, il marinaro, anche disarmato, è un militare.

« Ma ponghiamo, ciò che non è affatto, che nelle guerre terrestri la roba privata del cittadino sia scrupolosamente rispettata; io non ammetto affatto che quest'uso sia applicabile alle guerre marittime. Ogni nave, sia anche mercantile, può essere più o men considerevolmente armata, e conseguentemente diventare una diretta macchina di guerra. Può in ogni caso essere adoperata ai servigi indiretti per trasportare viveri, munizioni ecc., quindi ogni marinaio, ripeto, è un uomo di guerra. Da ultimo lo stesso traffico marittimo è una sorgente di ricchezza, e conseguentemente di forze. Ora come sarebbe possibile proibire ad un guerreggiante di nuocere al suo nemico, togliendogli le macchine adatte alla guerra, ovvero al servizio della guerra ; degli uomini, senza i quali il più formidabile materiale navale è inutile, e che non può essere sostituito, e infine i mezzi che trae dal traffico ? Le mercanzie, le derrate, appartenenti ad un negoziante, in una grande città spesso sono rispettate, e già ne ho detto il perchè ; d' altronde queste derrate possono essere utili al vincitore ed alla sua milizia; le stesse sostanze caricate sopra un legno traversante l' Oceano, se è lasciato andar via, non si può render servigio che all' inimico del guerreggiante, che, giusta il mio pensare, avrebbe potuto legittimamente impadronirsene.

« Egli sarebbe facile addurre altre pruove, ma quanto precede basta a dimostrare: 1° che le guerre continentali non sono tanto innocue per

quanto si pretende: 2° e che, anche quando così fossero, nelle circostanze tanto difformi, e' torna impossibile applicare un unico principio.

« L'Ab. Galiani, tra gli scrittori, che abbian trattata questa quistione, è uno de' primi; ma questo religioso diplomatico e filosofo, amico del Diderot, non invoca come un principio il riguardo avuto per la proprietà privata sopra la terra ferma; ma solamente dice, durante il suo secolo molte volte essersi veduto il vincitore operare in tal modo, ma non accenna che le città.

« Or quali sarebbero le conseguenze adottando la proposta? Gli è facile prevederle. Da molto tempo gli Stati Uniti hanno fatto conoscere la loro pretensione, cioè, gli Stati europei non dover prendere parte nelle faccende del continente americano il vecchio mondo non dover affatto intervenire nel nuovo; in altri termini, che l'Europa deve sopportare in pace che l'America sia preda delle ambiziose mire della Unione; e che l'equilibrio universale fosse manomesso in pro della Repubblica americana; e di fatto, sul continente americano non vi ha uno Stato che possa opporsi alla Confederazione del Nord, e pur troppo è conosciuto quanto sia l'ambizione di questa; sicchè è inutile dire anticipatamente a che cosa sarebbe spinta, se la non fosse contenuta dal timore di una guerra con le Potenze europee, e di una guerra marittima.

« Gli Stati Uniti posseggono una marina mercantile la più fiorente in tutto il mondo, sia pel numero, sia per la grandezza delle navi; le quali esistono sopratutto pel traffico marittimo. Lontani dalle coste europee; inaccessibili per terra alle Potenze dell'antico continente; altro non temono che la guerra marittima; ed essenzialmente la temono, imperocchè, comunque e'sieno possenti sul mare, il loro traffico moltissimo danno verrebbe a soffrire dalla cattura delle navi mercantili. È questo il punto vulnerabile di questa possente repubblica; a cui tolto tal salutare freno, nessun' altra cosa potrebbe trattenerla. Di fatti, tranne se fare non si volessero, a mille leghe dalle coste Europee, lunghe, dispendiose e sempre incerte spedizioni, le quali solamente da una Potenza potrebbero esser fatte, gli Stati Uniti sarebbero al sicuro di ogni ostilità da parte degli Stati di Europa . . . e però lo scopo sarebbe raggiunto, cioè che verruna Potenza europea avrebbe il potere di prender parte alle faccende del Continente americano, e l'Unione potrebbe dare al suo sistema di pirateria, organato e confessato, tutto lo sviluppo necessario per farsi interamente padrona del commercio delle due Americhe, e per conseguenza di quello dell'Europa, che non può far di manco di quello del Continente nuovo.

« Queste sarebbero le conseguenze a pro dell'America, adottando la proposta, e però gli Stati Uniti, per raggiungerle, chiedono l'abolizione della cattura della roba privata sopra il mare. Lo stesso risultato in Europa ne seguirebbe in pro della Gran Bretagna, nelle cui mani passerebbe totalmente il traffico, senza che fosse possibile di farle opposizione, perocchè questa Potenza sarebbe fatta sicura dal timore che oggi ancora la raffrena. Finalmente il sistema proposto sarebbe l'abolizione della guerra marittima, sostituendovi le guerre continentali, cioè guerre più lunghe, più sanguinose, e quindi più inumane. Un tal sistema soprattutto porterebbe, e a tal fine è stato proposto, l'assicuranza dall'impunità, in qualunque caso, a pro di due nazioni; nazioni le più possenti del mondo marittimo, dalle altre separate dal mare, e conseguentemente al sicuro di invasioni per terra. E' sarebbe la consacrazione del

dispotismo marittimo e mercantile dell'Inghilterra; lo stabilimento del dispotismo assoluto degli Stati Uniti nelle due Americhe; adunque dev'essere respinto, e deve esser rifiutato anco per un altro verso.

« La proposta del sig. di Marcy avrebbe per risultamento, da lui stesso confessato, di togliere ai guerreggianti un mezzo di nuocere al suo nemico, mezzo fin oggi stato efficacissimo, e però trarre a dilungo le ostilità. Egli è una verità, che e i popoli e i sovrani sempre dovrebbero aver presente, che, cioè, il mezzo più umano di far la guerra è quello che rende la guerra più breve che si possa; quello che la mena a dilungo, e che prolunga le ostilità, è il più inumano; perocchè i danni risultati dallo stesso stato di guerra, sono molto più numerosi e molto più gravi di quelli prodotti dalla stessa azione del nemico. La proposta americana è dunque cattiva, anche pel verso del suo scopo dichiarato, che è l'umanitario 1) ».

Che se ancor le quattro proposte del Congresso di Parigi non sono una regola di diritto pubblico delle nazioni, dobbiam però notare che ogni giorno acquistano sempre più forza nelle attinenze internazionali, ed è a sperare che tutti i trattati in avvenire le avessero come espresse condizioni. E nel vero nella recente guerra d'Italia il Governo Sardo era sollecito a dichiarare :

« 1.° La Corsa rimane interdetta;

« 2.° La bandiera neutrale coprirà la merce nemica, eccettuato il contrabbando di guerra ;

« 3.° Non sarà catturata la merce de' neutrali sotto bandiera nemica, eccettuato il contrabbando di guerra ;

« 4.° I blocchi saranno effettivi 2) ».

Pertanto se queste massime giovano quanto al traffico neutrale, non di manco la proprietà privata de' sudditi degli Stati guerreggianti tuttavia rimane esposta alle vicende della guerra, sia in terra, sia in mare; cosa che non comporta la presente civiltà 3).

1) Hautefeuille, *Storia delle origini, de' progressi e delle variazioni del Giure marittimo internazionale*, Period. 4.° tit. VI, p. 503-512.

2) Manifesto del 20 maggio 1859.

3) Il *Times* del dì 10 dicembre 1859 riferiva, che una petizione de' trafficati di Brema dovea essere presentata al Congresso, che aveva a riunirsi a Parigi nel gennalo del 1860, affinchè emendasse circa questo punto la legge internazionale marittima, dichiarando che in avvenire « i sudditi e i beni delle nazioni guerreggianti saranno inviolabili sul mare » — « La proposta de' negozianti di Brema, rifletteva l'accennato giornale, quantunque ridicola, poichè è fatta da cotali persone, pertanto non dee disprezzarsi, come e' si potrebbe credere. Noi troviamo che la proposta de' borgomastri ha un impronta di egoismo, a cui sono sempre spinti i trafficanti. Noi abbiamo ad opporre una obbiezione, ed è, che la loro proposta non è molto estensiva. Naturalmente noi condanniamo ogni depredazione, e siamo i difensori della proprietà. Ma perchè restringere questa protezione soltanto al mare? Perchè solamente prender cura a porre al sicuro della guerra il ceto de' trafficanti? Perchè, se noi ci ponghiamo all' opera, non dichiarare ricisamente con la legge internazionale: la guerra è un' illegalità? Perchè non dichiarare che tutte le invasioni sono inique, e atti di pirateria? Come sarebbe dispiacevole per un britanno o per un prussiano di vedere le milizie straniere campeggiare sul suo territorio, deve pur rattristare un trafficante di Brema sapendo che il suo naviglio è catturato. Come è dispiacevol cosa abitare una città esposta a periodici bombardamenti; così pur dev'essere il pagamento de' premi di assicurazioni, a troppo caro prezzo convenuti, o di subire delle perdite, aspettando l' occasione di pareggiare. Se i navigli bremesi debbono essere garentiti da ogni cattura, poneteci al sicuro

VIII. Se l'Inghilterra oppugna l'abolizion della corsa 1), da parte sua l'Unione americana contrasta alla Gran Brettagna il tanto conteso diritto di visita, che questa pretende esercitare anche su i legni neutrali. Bastano contro i neutrali, dicono gli Americani, le disposizioni di blocco e di assedio, catturando que' legni che questi si provassero a violarle; altrimenti debbono andar esenti da visita, e continuare il lor traffico, anche con gli Stati prelianti. Ma indarno sono riuscite le negoziazioni al riguardo; se non che, non ha guari, il Governo francese proponeva un progetto che pare dover riuscire a qualche buon esito. Ei stabiliva proibire per regola il diritto di visita, il quale sarebbe attuato all'amichevole su que' legni neutrali che dessero sospetti di loro. Il Governo degli Stati Uniti non muove obbiezioni contro di questo progetto, ma vuole che coloro i quali procedono alla visita fossero mallevadori di qualunque violazione di diritto internazionale marittimo che potesse commettersi.

E recentemente da parte dell'Unione Americana venia fermata l'attenzione degli Stati europei circa un altro punto di diritto internazionale marittimo non meno importante, cioè circa gli oggetti da stimarsi contrabbando di guerra. Varia è stata sempremai questa estimazione; ma ora il Governo degli Stati Uniti non vorrebbe considerare come cose soggette al contrabbando di guerra, se non solamente quelle che hanno uno scopo direttamente e specialmente militare; come sia la polvere, le armi, ecc. ma non che sieno annoverati tra questi oggetti il carbone, gli abiti, i viveri, e gli altri prodotti che sono di bisogno immediato in qualunque condizione alla vita 2) ». Possano i generosi sentimenti dell'onorevole pubblicista essere favorevolmente accolti da'governi de' due Mondi!

IX. Un altro non lieve impaccio alla navigazione ed al commercio

da ogni invasione. Ci si risponderà che è impossibile. E si ritorna a dire quell' antica verità: che è un grave danno la guerra. È un grave danno catturare un bastimento bremese, condurlo in qualche porto; dispogliarlo del suo ricco carico; farlo condannare da una Corte di Ammiragliato, e di venderlo al maggiore offerente? È anche un danno gravissimo di mandare 400,000 mila uomini a scannarsi, e di adoperare il nostro denaro, e il nostro ingegno inventivo a cercare con raffinata emulazione chi di noi spingerà più lontano una palla scoppiante in mezzo ad una torma di uomini... Noi non vediamo che cosa ci guadagnerebbe la civiltà, e salvi e sani rimanendosene i trafficanti, mentre il sangue e la rapina incrudelirebbero come per lo addietro... E' bisogna vivere cogli altri uomini, e con essi soffrire i mali della comune follia. La cattura de' bastimenti, e la vendita de' carichi sono la camiciuola di forza delle nazioni: son mezzi co' quali, per quanto è possibile, si evita la guerra ». È uopo notare che un gran numero di porti commerciali, di corporazioni, e armatori del Baltico hanno accettato questa proposta. (*Journal des Débats* del 13 e 17 decembre 1859).

1) Il Cobden e il suo partito aderirono alle proposte del Congresso, ma lord Russel nella Camera de' Comuni prese a dire:

« Mi sembrava che essendo impegnati, in unione della Francia, in una guerra contro la Russia, noi potessimo a stento far tutt' altro che menare innanzi la guerra sullo stesso principio della Francia. Il principio adottato durante la guerra era che bastimenti liberi custodissero libere merci. Ma nel finir la guerra, noi non eravamo nella necessità di fare alcuna concessione sul principio contrario, il quale era al certo conforme al diritto delle genti, ed al quale questo paese avea fino allora acconsentito ».

2) Dispaccio circolare del 19 luglio 1859 del signor Cass, Ministro sugli affari stranieri degli S. U. di America, ai suoi rappresentanti all' estero — (Vedi *Siècle* del 24 luglio 1859).

sono i pedaggi, residuo di diritti feudali 1). Nel discorso di questa Storia si è accennato quanto a loro si riferiva. L'entratura de' negoziati su questo punto, che già da molto tempo avea fermato l' attenzione dei Governi europei, nell' interesse del commercio e della navigazione per renderli liberi, è dovuta agli Stati Uniti dell' America.

Da moltissimi secoli la Danimarca esigeva un pedaggio su tutt'i legni che transitavano i tre canali che pongono in comunicazione il Baltico col mare del Nord, cioè il Sund e i due Belts, sia entrando, sia uscendo da que' mari. E questo diritto poggiavasi sovra trattati costantemente rimessi in vigore allo scadere; ma che qualunque nazione poteva rompere con la Danimarca. Verso la quale però tutte erano obbligate, non perchè la navigazione avveniva sul territorio danese, come si era voluto pretendere, ma come una rimunerazione per gli opportuni servigi che il governo danese alla navigazione e al commercio rendeva da tempi remotissimi, mantenendo sicuri i passi e i fari, di che vi è gran bisogno in que' paraggi; e poichè que' balzelli le fruttavano pingue entrata, in questa faccenda gli Stati europei doveano operare con maturo consiglio, onde non menomamente indebolire uno Stato, la cui esistenza è stimata necessaria alla bilancia politica della parte settentrionale di Europa. Il Governo americano, quantunque si rimanesse da prender parte nella politica generale dell' Europa, non badando, almanco in apparenza, al diritto, e alle pretensioni di che si facea forte la Danimarca, cominciò a dichiarare apertamente che nell' aprile del 1856, terminando il trattato di commercio e di navigazione tra le due parti in vigore quanto ai pedaggi del Sund, l' Unione non pagherebbe più la tassa de' pedaggi suddetti, e i suoi navigli passerebbero liberamente dal mare del Nord al Baltico, e per converso. — Questa dichiarazione grandemente piacque agli Stati alemanni rivieraschi di ambedue i cennati mari, e specialmente alle Città anseatiche, alla Prussia e all' Annover; ma il Governo danese fu pronto a proporre a tutte le Potenze, di comune accordo trattare il riscatto dei pedaggi. Gli Stati europei unanimamente accettarono la proposta, e gli Stati Uniti, sì per non opporsi al comune consenso delle altre nazioni, sì perchè aveano presa l' entratura nei negoziati, conciliando questi due interessi, dichiararono di continuare a pagare i pedaggi, ma considerandosi come pagati con protesta, e soggetti ad un futuro regolamento; intanto rifiutarono che un loro rappresentante intervenisse nella Commessione europea, raccolta a Copenaga appunto per negoziare il riscatto accennato. Il quale fu convenuto unanimemente col trattato di marzo 1857, stabilendo anche le somme proporzionatamente a pagarsi da ciascuna nazione al Governo danese, che dal canto suo si obbligava di continuare a mantenere i fari, e tutte quelle opere necessarie alla sicura navigazione del Sund. Ma di poi con una speciale convenzione gli Stati Uniti Americani riconobbero i fatti nel trattato generale stabiliti 2).

1) Non solo di *pedaggi*, ma altri diversi nomi queste tasse prendeano; come di *Avaria*, *Anchoragium*, *Carratura*, *Exclusaticum*, *Foraticum*, *Gabella*, *Geranium*, *Hunsa*, *Haulla*, *Mensuraticum*, *Medlaticum*, *Nautaticum*, *Palifictura*, *Passagium*, *Pedagium*, *Plateaticum*, *Ponderagium*, *Pontaticum*, *Portulunaticum*, *Pulveraticum*, *Ripaticum*, *Rotaticum*, *Teloneum*, *Transitura*, *Viaticum*, *etc.* Ved. Muratori, *Antiq. ital.* tom. II, col. 4 e seg. p. 866. — Du Cange, alle V. rispettive, di sopra notate. Pegolotti e P. Pagnini, *Della decima*, tom. III, p. 301 — Marquard, *De jure mercatorum*, lib. II, cap. 6.

2) Trattato 11 marzo 1857 e convenzione del 25 settembre 1858.

Fin dal secolo XI la città di Stade, nell'Annover, esige un pedaggio su le merci straniere che si trasportano su per l'Elba. Questo diritto, dopo molte trasformazioni ed anche abolito da Napoleone, fu ristabilito, come oggi mantiensi secondo una tariffa, fatta di accordo tra gli Stati ripuari dell' Elba. Ma non è lontano il giorno in cui gli Stati Uniti Americani apriranno de' negoziati, affinchè il Governo annoverese, al pari del danese, venga ad una transazione con le Potenze marittime. E di fatti nel maggio dell'anno 1856 un legno americano andò a gettar l'àncora nell' Elba, e questo fatto si ebbe come una protesta contro il pedaggio. Nel marzo del 1857 la Società per lo libero commercio stabilita in Amburgo pubblicò un memoriale intorno a questo diritto, dimostrandone la illegalità, la contraddizione col moderno diritto internazionale, e quanto danno al commercio produceva.

X. Nell' anno 1857 avveniva un grave fatto che fermò l' attenzione de' principali Governi, nonchè occupò i più illustri e dotti scrittori del giure internazionale. E perchè meglio sieno ponderati gli atti sia diplomatici, sia giudiziari, che ebbero luogo, premettiamo un cenno del fatto.

Il dì 25 giugno 1857 partiva da Genova per Barberia il legno a vapore mercantile il *Cagliari*, avente a bordo un numero di passaggieri, de' quali gran parte si scoprirono lungo il viaggio di essere esuli del Napoletano, e imbarcatisi col progetto di scendere nel Regno. Impadronitisi del bastimento, lo dirigono su Ponza, isola nel golfo di Gaeta, ove è un luogo di espiazione di pena. Dopo due dì di viaggio, giunge nella rada di quell'isola il *Cagliari;* i congiurati irrompono negli ergastoli; prendono a bordo una mano di que' condannati, e indi si diressero a Sapri; ove, sbarcata quella gente, il legno ripartiva governato dal suo capitano. Due fregate a vapore napolitane catturavano il *Cagliari* non molto distante da Napoli sottoponendolo al maestrato delle prede e naufragi. Il Governo sardo , assicurato che la cattura era avvenuta nelle acque del golfo di Policastro, si tacque, solamente chiedendo la restituzione del carico a'rispettivi proprietari, e il rilascio de'prigioni innocenti e della ciurma. Ma pubblicato l'*atto di accusa* del giudizio a carico de'congiurati, dall'attestato, che facevano i comandanti delle fregate il *Tancredi* e l' *Ettore Fieramosca*, e dalle deposizioni degli incolpati, il Governo sardo credette rilevare, che la cattura del *Cagliari* anzichè nelle acque territoriali, era avvenuta in pieno mare. Per la qual cosa si fe' a chiedere la immediata restituzione del naviglio, e il rilascio delle persone sostenute 1). Al diniego del Governo napoletano 2), il sardo osservava :

« Che il gabinetto (napolitano), coll'osservare, che trattandosi di un fatto puramente contenzioso, non potea stabilirsi una discussione diplomatica per chiarirla, e spettare perciò ai tribunali il prendere conoscimento e portarne giudizio, senza che i Governi vi prendessero ingerimento, avrebbe la ragione dal suo canto, se il fatto, che si vuol chiamare contenzioso, appartenesse al diritto privato ; ma per contrario questo fatto versare onninamente nel dominio del giure delle genti, ond' è che se vi fu mai questione che ricerchi l'intervento diplomatico, ella è per fermo la presente.

« Qui non si agita un processo fra i sudditi sardi e le fregate napole-

1) Nota del 17 gennaio 1858.
2) Dispaccio del 30 gennaio.

tane predatrici; la questione verte tra governo e governo, perchè si tratta di difendere e sicurare privilegi marittimi violati, a detrimento della bandiera di Sardegna.

« Discussione siffatta non è soggetta alla giurisdizione de' tribunali; nè gli Stati hanno costume di sottomettere i proprî diritti di sovranità alle decisioni delle autorità giudiziarie di un altro Stato. Il giudizio di preda istituito in Napoli, e la prigionia de' regî sudditi, sono la conseguenza di un fatto illegale, cioè della illegittima cattura, contro la quale per l'appunto sono state rivolte le rappresentanze del Governo del Re.

« Quando il Governo napoletano, non rettamente informato, disse che il *Cagliari* era stato catturato nelle acque territoriali delle Due Sicilie, il Governo sardo si credette in diritto di fare alcuna officiale rimostranza e si contentò di officiose interposizioni; solamente allorchè per le dichiarazioni de' predatori stessi risultò che la cattura era stata compiuta in alto mare, fu sporto richiamo contro l'uso indebito della forza, e contro l'infrazione della immunità della Real bandiera.

« Il gabinetto napoletano avrebbe dovuto provare; che le fregate operatrici aveano diritto di operare la cattura; ma invece nel citato dispaccio si restringe ad affermarlo: e noi di certo non possiamo acquietarci ad una nuda affermazione.

« Per vero dire sarebbe riuscito oltremodo disagevole, per non dire impossibile, il sostenere una tesi di tal natura, mentre a confutarla ed a respingerla stanno in concordia l'uso e le leggi delle universe nazioni e l'autorità di tutti i pubblicisti.

« Infatti, in quali casi può esercitarsi il diritto di cattura? In tempo di pace, quando la nave è piratica; in tempo di guerra, quando la nave appartiene al nemico.

« Ma in qual modo sostenere che il *Cagliari* era nave piratica? Un vapore conosciuto nel Mediterraneo; incaricato del servizio postale; faciente viaggi periodici, e determinati; un vapore portante la bandiera di una potenza amica, avente destinazione fissa e pubblicamente annunciata; un vapore munito delle necessarie patenti comprovanti la sua nazionalità e la legittimità del suo carico, non poteva essere considerato nè ritenuto qual legno piratico.

« Le circostanze speciali del tempo in cui il *Cagliari* venne fermato; l'aver questa nave servito temporaneamente, quantunque per effetto di forza maggiore, di stromento ai rivoltosi sbarcati a Ponza e Sapri, davano, fino a un certo segno, il diritto ai legni da guerra delle Due Sicilie di accertarsi della sua nazionalità, mediante una visita di ricognizione. Chiarito questo punto, riconosciuta la nazionalità e la legittimità della bandiera, quei legni null'altro potevano intraprendere senza trascorrere nell'abuso della forza.

« Qui il Governo napoletano avverte, che gli atti di ostilità consumati dal *Cagliari* davano arbitrio alla Potenza offesa di perseguirlo dovunque, per respingere la forza con la forza: *Vim vi repellendo.*

« Certo le fregate napoletane aveano il diritto di respingere la forza con la forza. Ma quando arrestarono il *Cagliari*, e riconobbero che non solo era legno di Potenza amica, ma che non commetteva alcun atto ostile, percorreva pacificamente, *bona fide*, e con legittima destinazione la via comune a tutte le nazioni; nessuna legge, nessuna circostanza,

di tempo o di luogo dava potestà ai comandanti del *Tancredi* e dell'*Ettore Fieramosca* di catturarlo, perchè, non essendovi guerra fra la Sardegna e le Due Sicilie, la bandiera amica stendeva la sua protezione sopra il bastimento. Il giure internazionale (giova ripeterlo ancora una volta) non permette la preda se non sopra i legni del nemico in tempo di guerra, e sopra i pirati in tempo di pace. L'uno e l'altro caso rimanevano esclusi; escluso rimaneva altresì il diritto di legittima difesa, e la necessità di respingere la forza con la forza, giacchè il *Cagliari* non era armato in guerra; non avea mezzo per offendere, era del tutto *inerme*, di più non accoglieva i ribelli, che se n'erano impadroniti con la violenza; non perpetrava alcun atto nimichevole, criminoso, anzi il capitano, ritornato al governo del suo legno, navigava verso Napoli per informare il governo delle patite vicende. Che se credevasi a ragione o a torto di avere qualche sospetto o qualche motivo di lagnanza contro il capitano o l'equipaggio, al Governo sardo doveansi proporre i gravami, o recarli innanzi ai Tribunali sardi, cui solo spettava il conoscerne, e il giudicarne. La cattura in alto mare e in piena pace fra le corone di Sardegna e di Sicilia fu una flagrante violazione delle leggi marittime, uguali per tutte le nazioni, e dalla cui osservanza nessuna nazione ha facoltà di sottrarsi.

« Il Governo napoletano esprime il dubbio che il *Cagliari* potesse ritornare a Ponza, o muovere a Ventotene dove trovavansi altri carcerati napoletani, pronti a seguire i movimenti de' primi imbarcati. Non risponderò a questa osservazione, la quale non è avvalorata da alcuna prova, ed è contradetta non solo dai fatti, ma dal semplice buon senso, essendo il *Cagliari* in quel momento non solo privo di armi e di armati, ma pur di carbone; dirò solamente che, se per un dubbio od un sospetto, per quanto si voglia destituito di fondamento, fosse lecito predare una nave, il commercio non avrebbe più guarentigia alcuna di sicurezza. Tutte le Potenze marittime protesterebbero all'uopo contro di questa teorica.

« Nulla dico parimenti di quella specie di riserva, che il gabinetto napoletano sembrerebbe voler fare intorno all'esecuzione della giurisdizione marittima, là dove, confessando che il *Cagliari* si trovava in alto mare, soggiunge tuttavia, che era in vista delle coste del regno. La territorialità marittima non si misura con la visione fisica, e non si estende fino a quel punto indefinito in cui il mare ed il cielo si confondono innanzi all'occhio dell'uomo; il territorio marittimo non si estende più in là di una lega marittima dalle coste, ovvero dalla portata di un colpo di cannone; oltre quello spazio comincia l'alto mare. Su di ciò non è mestieri insistere; perchè non vi può cader disputazione; il Governo napoletano ha del resto per pubblici trattati riconosciuta quella regola universale.

« Ma si oppone, che tutti gli scrittori di Diritto Internazionale antichi e moderni asseverano che ogni atto di ostilità consumato da un battello, sia pur coperto da bandiera di Potenza amica, dà diritto alla preda in qualunque luogo sia esso perseguito, aggiungendo che questo principio si è convertito in diritto pel noto fatto del battello il *Carlo Alberto*.

« Alla prima affermazione così assoluta e recisa si dovrebbe contrapporre una affermazione contraria del pari assoluta e recisa senza timore di essere smentiti dai pubblicisti antichi e moderni. Noi crediamo

infatti che nessuno scrittore di pubblico diritto abbia professata una tale dottrina, e sosteniamo che tutti professarono l' opposta a tutela della libertà de' mari e del diritto di sovranità, ed invitiamo il Governo di Napoli ad allegare gli autori suoi che a noi sono ignoti: fra costoro confidiamo di non trovare il nome di quei grandi maestri del ginre delle genti, che le nazioni e i secoli hanno appreso a venerare come guida fidata e sicura nelle relazioni fra gli Stati civili.

« Sorpresa ancora, e più che sorpresa, meraviglia nasce in veder qui rammentato il fatto del *Carlo Alberto*, ed io m' induco a credere che, ragionandosi di un fatto accaduto molti anni or sono, il gabinetto siciliano ne abbia dimenticate le circostanze essenziali: sono perciò costretto a riferirlo nella genuina sua sincerità.

« La Duchessa di Berry, nell'anno 1832, noleggiò a Livorno il legno prementovato col disegno di penetrare in Francia una ai suoi partigiani. Il battello sbarcò i cospiratori sul territorio francese. Avea carte false a bordo, avea contravvenuto formalmente alle leggi di sanità e di polizia, e fu preso nelle acque giurisdizionali della Francia, cioè nella rada della Ciotat.

« S' instituì un processo; ma quale fu la decisione pronunziata dalla Corte di cassazione francese? Sentenziò forse che la cattura fosse legittima come preda di guerra, o come bastimento di pirata? Nulla di ciò. Quel tribunale onorando, sulla requisitoria di un celebre magistrato (il Dupin), pronunciò, e con tutta ragione, che la polizia francese avea avuto il diritto di arrestare le persone che si trovavano a bordo di quella nave mercantile in *territorio francese;* in altri termini, decise che il diritto delle genti non affrancava, nelle acque territoriali, una nave mercantile dalla visita della polizia, nè impediva l' arresto dei cospiratori che vi erano a bordo. Ma la Corte di cassazione non condannò in alcuna maniera il *Carlo Alberto* come preda, quantunque avesse servito d' istrumento per tentare di rovesciare il Governo costituito.

« Questo breve documento proverà che l'invocato caso non giova punto alla tesi, ma che invece la distrugge nel modo più stringente.

« Non giova neppure il dire che lo straniero è soggetto alle leggi del paese dove ha delinquito. La competenza. che si radica per ragion di reato, implica la presenza del reo nel territorio dove si è reso colpevole, ma dove il delinquente più non si trovi, il sovrano territoriale può bensì chiedere che l' imputato venga giudicato dai tribunali del proprio paese, ma non ha potestà di arrestarlo nel territorio dello Stato suo di origine. Ora il *Cagliari* in alto mare era una frazione del territorio piemontese, e la forza napoletana non avea maggior diritto di arrestare gl'individui che v'erano imbarcati, di quello che si avesse se fossero stati côlti nel porto di Genova, o nelle vie di Torino. La presenza in Salerno de' supposti colpevoli è la conseguenza di una violazione di territorio, ed un fatto illegittimo non radica alcun diritto nel tribunale che sta ventilando il processo penale. Dal che deriva eziandio, come già si era avvertito nel dispaccio del 16 gennaio, che i tribunali napoletani potevano intimar giudizio in contumacia contro chiunque presumessero aver preso parte agli attentati di Ponza e di Sapri, senza che la forza siciliana potesse trascendere i limiti territoriali per impadronirsi degli imputati ».

Nel tempo stesso il Governo Sardo dirigeva un *Memorandum* alle Corti di fuori intorno alla controversia.

« Le esplicazioni, scambiate tra' due Governi, si diceva, non essendo riuscite a bene, e'può produrre tra le due Corti una qualche grave controversia». Esposti brevemente i fatti, continuava: «Il *Cagliari* avea una destinazione conosciuta; faceva un servigio periodico; incaricato officialmente del trasporto de' dispacci, avea e la patente della sua nazionalità, e le carte di bordo. Sbarcati che ebbe sulla costa gli insorti e il loro capo, il capitano-comandante il naviglio subitamente avea fatto compilare e far sottoscrivere dalla ciurma e da otto passaggieri, che niuna parte aveano alla insurrezione, una narrazione de'fatti, e del suo proposito, che avea preso la rotta per Napoli, a fin di farne dichiarazione al Console piemontese. Lungo il tragitto tra Sapri e Napoli, s'incontra con due fregate napoletane il *Tancredi*, e l'*Ettore Fieramosca*. Un colpo di cannone gli impone di fermarsi, e subito obbedisce. Le due fregate catturano il naviglio e lo conducono a Napoli; dove dai tribunali è dichiarato di buona preda. Intanto le dichiarazioni de' due comandanti delle fregate riconoscono essere avvenuta la cattura in pieno mare, cioè su terreno neutrale. E questi documenti istessi attestano che nel momento della cattura a bordo non vi erano insorti; che il naviglio era disarmato; che non avea quantità tale di carbone per una lunga corsa; che non commetteva verun atto ostile o criminoso, e che egli avea le carte dimostranti la sua naturalità, ed il suo indirizzo.

« Che il Governo sardo, prima di far reclami al Governo napoletano, avvegnachè fosse convinto della illegalità della cattura, pure avea voluto giovarsi del parere del Contenzioso diplomatico, non guari instituito a Torino. Il quale avea opinato che la preda era illegale, e che il Governo avea il diritto di chieder la restituzione del naviglio, e il rilascio delle persone prese a bordo, non ostante il giudizio cominciato in Napoli, essendo nulli essenzialmente tutti gli atti posteriori.

« Che queste conchiusioni erano fondate su i più chiari, e più precisi principi del gius pubblico. Non esser legittima la cattura in pieno mare, se non in tempo di guerra su i bastimenti nemici, o in tempo di pace sui bastimenti pirati. Or il Governo napoletano non era in guerra con veruno altro Stato, e la condizione in cui si trovava il *Cagliari* provava chiaramente non poter essere considerato come pirata 1) ».

Un dispaccio circolare alle Corti di fuori, in riposta all'accennato documento diplomatico, inviava il Governo napoletano, chiarendo le sue ragioni nella controversia; e diceva:

« Gli autori opinano che un atto di ostilità giustifica la cattura di ogni naviglio, anche in largo mare; ora nella specie è enorme il caso di ostilità. Il largo mare non è mica terreno neutrale, ma libero, comune a tutte le nazioni per attuarvi i loro diritti. La Sardegna riconosce, che si avrebbe avuto il diritto di catturare il *Cagliari*, se la caccia, cominciata nelle acque di Napoli, fosse continuata senza attrasso, fino a largo mare; e questo è appunto il caso. Poichè al primo colpo di cannone delle fregate il naviglio si è fermato, egli apparentemente riconosceva la giurisdizion napoletana. Da ultimo nel 1848, un bastimento da guerra napoletano avendo catturato alcuni ribelli siciliani, tra' quali trovavasi un maltese, suddito britanno, lord Palmerston riconobbe la legittimità di questo atto, tostochè fu dimostrato che quello non era avvenuto sotto il tiro del cannone delle Isole Jonie».

1) *Memorandum* del dì 30 di marzo 1858.

Le due principali nazioni marittime, Inghilterra e Francia, se ne stavano a quanto il recente Cogresso di Parigi avea ammesso: cioè, che la bandiera covre la merce, anche in tempo di guerra; e quindi rimaner fermo che la bandiera covriva tanto la mercanzia, quanto la ciurma imbarcata nel bastimento, e specialmente in tempo di pace 1); che il naviglio da guerra di uno Stato non ha veruna giurisdizione in largo mare sur un bastimento mercantile di un' altro Stato 2).

Mentre la controversia agitavasi in tal modo dalla parte diplomatica; i tribunali delle prede e naufragi dichiaravano il *Cagliari* buona preda. Il Consiglio in seconda istanza, ragionava così:

« Attesochè, scopo dei cospiratori sbarcati dal Cagliari fu quello di abbattere, a forza aperta, i diritti e l'autorità del Principe legittimo e d' incitare le popolazioni alla rivolta coll' esacrabile proposito di sostituire un governo di fatto ad un governo di dritto. E ciò, alla base di un piano preordinato, con drappelli disposti a modo di guerra, insanguinando e devastando pacifiche contrade fra le frenetiche grida di *viva la repubblica*, *viva la libertà*, *viva l'Italia!* I quali fatti, di deplorabile ricordo, costituiscono indubitatamente sì ne' mezzi che nel fine quello stato di ostilità, che prima Alberico Gentile, e poscia il legislatore delle nazioni, Ugone Grozio, ed altri giuspubblicisti di splendida fama chiamarono *guerra mista*, quella cioè, che da una parte è privata, e dall'altra è pubblica, e svolgesi nel suo elemento pratico nei tentativi e negli sforzi dei privati armati contro la personalità politica di uno Stato. Nella quale maniera di guerra, come nella pubblica e solenne, viene attuandosi meritamente il dritto alla presa del bastimento, originariamente nemico, o divenuto tale *ex post facto*, onde non si agevolassero nel progresso e nel compimento i criminosi disegni dei rivoltosi. Una nazione che si premunisce contro un male futuro, provvede alla sua sicurezza. Una nazione che respinge un male presente, lo reprime sul nascere, e ne arresta la continuazione, provvede alla sua difesa; comunque il dritto di difesa, inteso nel suo più largo senso, includa benanche quello del dritto di sicurezza, perciocchè ogni azione volta ad allontanare con le sue conseguenze un male presente o probabilmente contingente, non è in sostanza che lo svolgimento del dritto di difesa. Per la qual cosa comprendesi di leggieri come lo stato di difesa sia per le nazioni assalite uno stato di antagonismo armato, che giustificato dalle leggi della guerra, dura e predomina in tutta la sua energia, sino a che perseverano gli atti ostili, e non finisce che al cessare di essi. E comprendesi pure facilmente, come per gli Stati sovrani, nei casi di repentina aggressione, la difesa costituisca un dritto così primitivo, così sacro, e così inviolabile, quanto quello della propria conservazione e sicurezza.

« Dal quale dritto non può disgiungersi la potestà irrefragabile che ha il Supremo Imperante in tanto frangente alle misure necessarie, sì per reprimere le offese, che per allontanare la possibilità della loro ripetizione, usando opportunamente delle forze di terra e di mare, di cui può disporre. Or questo dritto di difesa, nei necessari rapporti che spiega con la sicurezza e conservazione di un Governo, è comune tanto alla guerra solenne, quanto alla guerra mista. Vero è che le medesime di-

1) Ved. pag. 464.
2) Dispaccio del 29 decembre 1857 Lord Clarendon a Sir James Hudson.

versificano nel nome, nelle condizioni, e nella forma; ma nell' ordine di natura e di ragione, niuno vorrà sostenere che uno Stato non abbia nelle guerre miste lo stesso bisogno e lo stesso interesse di mantenersi autonomo ed illeso, respingendo la forza con la forza. E di vero, in ambo i conflitti si compromette la esistenza politica di una nazione, in ambo la difesa muove da lesione reale ingiustamente patita. La differenza sta in ciò, che nella guerra solenne si combatte un nemico pubblico, e nella guerra mista un nemico privato; ma certa cosa è, che sì nell'una, che nell' altra si ha sempre un nemico contro del quale la difesa è un dritto fondato su quella legge di suprema necessità, scolpita nella coscienza degl' individui e dei popoli, come sanzione dei dritti primitivi della umana natura, ad esercitare il quale, *omnis est honesta ratio expediendae salutis.*

« Che anzi nelle guerre miste, essendo impossibili le forme e le condizioni di quelli che si fanno fra loro le nazioni indipendenti, non rimane altro presidio che l'uso dei mezzi violenti consigliati dalla imperiosa urgenza del momento. Nè deve pretermettersi che nello stato normale di pace, o di neutralità le nazioni non imbrandiscono le armi per puro capriccio, ed all'impazzata. Paventando nella guerra una calamità sociale, esse non la fanno che forzate, dopo avere accuratamente ponderato dritti ed ingiurie, ed adoperate indarno le spiegazioni, ed i negoziati ammessi dagli usi diplomatici. Adunque nei casi di guerra pubblica le nazioni sanno e possono prevenirla; ma nelle aggressioni repentine ordite dai rivoltosi nelle tenebre del segreto, ogni politica preveggenza riesce impossibile o stolta. Impossibile, perchè cotesti assalti scoppiano come fulmine, e quando sono meno da prevedere: stolta ed improvvida, perchè costernando i popoli con fantasmi, si verrebbe esaurendo il tesoro dello Stato in inutili preparativi bellicosi, in vece di farvi prosperare il commercio e l' industria, ed aumentare le ricchezze del suo territorio.

« Di qui deriva che la stessa impossibilità in che sono i governi costituiti di premunirsi, come nelle guerre solenni, dagli assalti repentini dei nemici, impone loro il rigoroso dovere di spegnerle con la forza, e senza por tempo in mezzo, pria che il politico perturbamento dilatandosi più che più, ed acquistando proporzioni maggiori, compisse la sua orbita funesta. *Nemo expectare debet se percuti , nisi sit fatuus. Obviam offensioni eundum, non modo quae est in actu, sed ei quoque quae est in potentia ad actum.*

« Ne'quali casi tutti, non debbe attendersi, che gli sforzi ed i tentativi dei cospiratori arrivino sino al punto di costituire un potere di fatto contro la Sovranità dello Stato aggredito: che anzi in questi supremi momenti di pericoli e di ansietà, l'immobile passività di un Governo sarebbe un suicidio politico, ed ogni indugio metterebbe, senza fallo, a repentaglio la sua sicurezza ed il ricuperamento. E quali mai sarebbero state le conseguenze degli esecrabili tentativi e delle insolenti provocazioni delle bande rivoluzionarie venute sul *Cagliari*, senza la vittoria delle milizie devote al loro legittimo Signore?

« Nelle quali condizioni di cose, ben a ragione le reali fregate potevano predare il *Cagliari* a titolo di occupazione bellica, ad oggetto di ostare alla continuazione, ed al successo della guerra già divampata in terra ferma. Il suo arresto avvenne quindi nella quasi flagranza delle ostilità, e quando trovavasi a bordo non solo parte dei faziosi feriti, ma

non poche armi e munizioni servite, o che servir potevano ai nemici, e quando sospettavasi fondatamente che si recasse di bel nuovo in Ponza ad imbarcare altri relegati per accrescere il numero dei combattenti, capitanati da un Pisacane.

«È ormai risaputo che, per la ragion comune delle genti, reputasi nemico, non solamente chi ci offende in guerra, ma quegli altresì che si unisce a lui, gli apre il passaggio nel proprio territorio, e gli appresta armi, vitto e danaro, concorrendo più o meno efficacemente alla buona riuscita della sua intrapresa. Ecco perchè Grozio dà il valore di moniti politici alle memorabili parole di Agazia, e di Procopio: *Hostem esse qui facit,quod hosti placet. In exercitu hostem eum censeri qui quae proprie ad bellum usui sunt, hostili exercitui subministrat* 1). Ed è noto come per la legge Giulia incorreva nel delitto di lesa Maestà colui, *cuius opera dolo malo, hostes populi Romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave qua re adiuti erunt* 2).

« È questa precisamente la ragione per la quale l' articolo 5.° delle Reali Ordinanze di Marina del 1.° ottobre 1848 autorizza la preda di un bastimento (alleato o neutro che sia) che ha dei generi di guerra ad uso delle armate nemiche, vale dire dei mezzi propri ad agevolare i loro fatti ostili. E posta come indubitata la teorica della guerra mista, non saprebbe intendersi come il dritto di preda legittima, preveduta da quella disposizione, non riguardi pure le bande armate di privati che combattono contro la forma e l' indipendenza di un governo costituito. Sì nell' uno che nell'altro modo di guerreggiare il tornaconto della nazione offesa sta tutto nel diminuire la forza nemica, e nell' accrescere la propria. Questa verità muove da regole troppo ovvie d'interpretazione, secondo le quali bisogna armonizzare il testo di una legge col suo principio dirigente, ed estenderla per identità di motivi a tutti i casi che ha dovuto e potuto prevedere, e sopratutto quando la intelligenza giudaica delle parole le apporrebbe la nota d' inconseguente e d'ingiusta. Arroge che le leggi marittime di un paese, ove siano oscure e dubbie, vanno chiarite dalla ragione universale delle genti. E per fermo, non vi sarà nazione al mondo, che contro ogni dettato di giustizia comune e contro ogni buon senso, voglia trattare un naviglio che aiuta i nemici in guerra mista in modo diverso da quello che tratterebbe un naviglio che soccorra i nemici in guerra solenne.

« Rileva pure riflettere, che lo stesso fatto di essersi trovati dei faziosi feriti, delle armi e munizioni da guerra a bordo del *Cagliari* al momento della sua cattura, dimostra chiaramente che il tempo di guerra durava tuttavia, perciochè quando fu sorpreso dalle Regie fregate verso le nove e mezzo antemeridiane del giorno ventinove giugno, i fatti guerreschi erano già cominciati nel continente, comechè se ne ignorassero gli eventi. E che il dritto di preda potesse legittimamente esercitarsi non solo *in acie, sed tempore belli*, è massima che sanzionata da leggi positive 3) e riconoscinta da insigni scrittori, viene avvalorata dal real rescritto del dì 8 di maggio 1849, che nel confermare la decisione emessa da questo Consiglio nella causa dei *Leuti* trapanesi, proclamò il

1) Il suo libro *de jure belli* fu pubblicato nel 1588, vale a dire 40 anni avanti la difesa di Grozio *de jure belli et pacis*.

2) Cicero pro Milone.

3) Gentile, opera cit. lib. 1, cap. 14.

principio di potersi usare del diritto di preda, non solo nel fatto stesso, m a benanche durante il tempo dell' ostilità.

« Dalle cose fin qui discorse risulta altresì, che il piroscafo in parola, nelle condizioni preesistenti al suo arresto, doveva, secondo tutte le apparenze, e nella maggior buona fede ritenersi, che fosse tuttavia in potere de'nemici e destinato al loro uso, e quindi veniva colpito dalla disposizione dell' articolo 1.° della legge del 12 ottobre 1807, il quale dichiarava di legittima preda tutti i bastimenti appartenenti ai nemici del regno. E da parte ogni ricerca intorno al significato originario, progressivo e moltiplice della parola *hostis*, si ritiene generalmente che sotto quel nome comprendesi chiunque, *quo cum bellum gerimus* : e si è dianzi a ribocco dimostrato, come i cospiratori sbarcati in Ponza ed in Sapri siano da riguardare come veri nemici del nostro legittimo Real Governo.

« Non pertanto i reclamanti per sostenere la illegalità della preda del *Cagliari*, invocano il doppio privilegio del mare libero, e della bandiera.

« Uopo è premettere alcune nozioni generali. Il mare, qual cosa comune a tutti gli uomini, è insuscettibile di occupazione. Questo modo originario di acquisto presuppone vestigia permanenti della mano dell'uomo. Ma un naviglio solca le onde, senza lasciar tracce del suo cammino; percorre, ma non occupa il mare, il quale rimane sempre nelle condizioni primitive ed immodificabili di via comune aperta a tutt'i popoli del mondo. E non vi ha chi ignori come l'argomento della libertà dei mari sia stato svolto nel decimosettimo secolo da Grozio nell' interesse dell' Olanda 1), e da Seldeno nello interesse dell' Inghilterra 2).

« Ma da che la concorde opinione dei giuspubblicisti e le consuetudini delle nazioni marittime ammisero la proprietà di determinata estensione di mare a favore dei paesi circostanti, cominciò ad introdursi nel dritto internazionale la distinzione tra il mare territoriale ed il mare libero, per aversi una norma sicura nel risolvere le gravi e sovente complicate quistioni emergenti dalla collisione tra i rapporti e gli interessi degli Stati indipendenti. In allora alla Sovranità territoriale di un paese venne attribuita quella parte di mare, che, non oltrepassando tre miglia per una linea parallella alla portata di un colpo di cannone, si estende dalla costa fino al punto d' onde possono partire con effetto gli attacchi di un nemico. La quale porzione di mare, siccome incorporata al territorio adiacente, è sottoposta al Principe in esso dominante, onde nel bisogno provvedesse alla incolumità e sicurezza dello Stato.

« Conseguita da ciò, che al di là di tre miglia dalla costa marittima di una nazione, i legni esteri, tanto mercantili che da guerra, navigano in pieno mare, *in mare liberum;* prolungano il territorio e la dipendenza dalla nazione della cui bandiera van coperti, e godono verso ogni altro Stato della imponente ed inviolabile prerogativa di estraterritorialità marittima.

« Ma cotesta prerogativa, qualunque essa si fosse, doveva svanire in taluni determinati casi, in cui i navigli stranieri, in disprezzo della bandiera e dello stato di pace, e conculcando apertamente il diritto delle genti, consumano fatti di guerra nelle acque territoriali di un paese a-

1) Nella sua opera, *Mare liberum.*
2) Nella sua opera, *Mare clausum.*

mico, o neutrale. Divenuti in tal modo nemici dello Stato aggredito, a ragione possono essere predati dalle sue forze navali, non solo per tutta la estensione di quelle acque, ma parimenti in altura, ed in ispecie, quando sorpresi nella quasi flagranza degli atti ostili, si ha ragionevole timore che fossero la mercè di essi continuati e ripetuti. In tale stato di cose, posta da un lato l' aggressione, e dall' altro il diritto alla difesa, è indifferente agli occhi della ragione che fossero catturati nel continente marittimo o in pieno mare; perciocchè avendo essi nell'atto stesso dell'attacco perduto irreparabilmente il privilegio della bandiera, il diritto di preda si esercita in tutta la sua forza e legittimità, tutto che fossero già pervenuti in altura nell'istante dello arresto. Un contrario sistema, restringendo in troppo angusti ed arbitrari confini il diritto della difesa, promuoverebbe senza altro l' universale ed impunito rovescio della pace del mondo. In effetti, messi così i Governi nella forzata impotenza di reprimere ed impedire il progresso e la riproduzione degli attentati che minacciano la loro politica esistenza, sarebbe dato ad un legno nemico, dopo di aver disseminato nel territorio di un regno tutti i mali, e tutti gli orrori di una rivolta, dilungarsene incontanente oltre il tiro del cannone, toccando l' altura; preparare nuovi assalti, consapevole com' è di poterli commettere, sol che il voglia, ed impunemente. Ma se il diritto pubblico delle nazioni non è che la emanazione di quella che l' illustre Gravina chiama legge della ragione 1), chi mai tra esse vorrà riconoscere nel mare libero un asilo inviolabile a tutt'i bastimenti, che pari al *Cagliari*, recassero gli eccessi, le stragi ed il sovvertimento dell' ordine e del governo costituito? Come mai supporre che volesse autorizzare una guerra aperta contro l' uman genere, facilitando i colpi di mano armata di tutti gli instancabili promotori delle sociali perturbazioni, cui venisse talento d' irrompere improvvisamente sopra un punto qualunque accessibile del mare territoriale di un paese inoffensivo e felice sotto il suo legittimo Sovrano? La quale idea, avversa a tutti i principi di giustizia internazionale e reietta dalla ragione più volgare, sarebbe incomparabilmente fatale oggigiorno in vista della velocità prodigiosa dei piroscafi, e sopramodo ad un paese, come il nostro, eminentemente marittimo, posto nel centro del Mediterraneo, con un estesissimo littorale aperto al commercio delle più celebrate regioni del globo, e quindi per idrografica sua speciale posizione, più di ogni altro interessato all' assoluta ed indefinita osservanza della legge, custode dei diritti e delle prerogative degli Stati sovrani.

« Al sin qui detto si aggiunge, che il diritto di persecuzione e di preda di un bastimento ostile nel mare libero vedesi implicitamente riconosciuto nella memorata legge del 12 ottobre 1807, allorchè designando i casi di preda, parla di bastimenti che corrono il mare, senza distinguere il mare libero dal territoriale. Esso sorge altresì dagli articoli 188 e 192 della legge del 13 gennaio 1827 sulla marina mercantile della Sardegna, dal tenor dei quali ben si argomenta la legittimità della preda fatta in altura, ossia in pieno mare.

« Quanto poi al privilegio della bandiera, è divenuto ormai un solenne pronunziato di diritto internazionale la decisione profferita dalla Corte di Cassazione di Francia nello avvenimento della cattura del legno sar-

1) *Lex rationis est mater iure gentium, De Iure nat. gent.* etc. *XII Tabul.*

do, il *Carlo Alberto*. Ritenne quell' autorevole Consesso, conformemente alla requisitoria del celebre Dupin, che siffatto privilegio cessa pei fatti ostili consumati dai bastimenti di Potenza amica o neutrale, per la ragione che, in questo caso, *essi divengono nemici, e debbono risentire tutte le conseguenze dello stato di aggressione, nel quale si sono collocati*. Or fra queste conseguenze, non può non noverarsi il diritto alla cattura ed alla preda. Di vero in tutti questi casi la potenza del fatto prevale sulle apparenze, nè il prestigio del nome può immutarne l' indole e gli effetti.

« Osserva inoltre questo Consiglio che il piroscafo il *Cagliari* trascorse pure in non pochi fatti di carattere evidentemente piratico. Difatti, se la frode e l'inganno sono i connotati distintivi della pirateria, i medesimi si annunziano e si svelano eminentemente nelle operazioni del bastimento in parola, che nello avvicinarsi a Ponza simulò approdo forzoso per avaria sofferta alla caldaia; teneva sul bordo non pochi individui con nomi mentiti, e portava armi di qualità non compatibile con la destinazione di legno mercantile e postale. Furono ivi infrante le leggi sanitarie, messe a fuoco ed a ruba diverse località, affondata venne la Reale scorridoia, si predarono gli arredi ed attrezzi di essa; si dispersero i regi archivi, e si consumarono altri lagrimevoli fatti di pirateria, rilevati appieno dai verbali all' uopo redatti, non mai impugnati in tutto il corso del presente giudizio.

« Or per dritto pubblico degli Stati non si ammette alcuna differenza tra gli atti di pirateria abituale e di origine, e gli atti di natura evidentemente piratica, tuttochè operati da bastimento che non appartiene ai pirati di vero nome. In ambo i casi prevalse la realtà dei fatti definiti nel momento stesso della loro esecuzione; ed ove siano effettivamente piratici, poco importa ricercare della qualità propria e primitiva del bastimento.

« E vuolsi notare, che il *Cagliari*, pei fatti operati contro gli abitanti e contro il reame delle Due Sicilie, sarebbesi costituito nelle condizioni pratiche anche per le leggi del suo paese, come rilevasi dagli articoli 54 e 102 della citata legge del 13 gennaio 1827. E ciò astrazion fatta dalla irregolarità delle carte di bordo, di che sarà fatta parola in appresso.

« Attesochè, privo di ogni legale fondamento è il doppio trovato della ripreda e dell' abbandono, posto in mezzo da' reclamanti. E, quanto alla prima, il *Cagliari* non può dirsi sul bel principio predato dai faziosi, che di navi mancavano. Or è di esplorato diritto internazionale di non esistere ripreda, se non nel concorso di tre legni, il predato, il predatore ed il ripredatore. Ma nel caso di che trattasi, non vi sono che le regie fregate predatrici, ed il piroscafo predato: il perchè male a proposito vuole derivare la ripreda dalle circostanze di essere stato il capitano, nell' atto di andare a prua per fare delle osservazioni, circondato dalla maggior parte dei passaggieri, fatto prigione con l' intero equipaggio, ed obbligato a deporre il comando. Ciò potrà formare oggetto di esame, quando sarà trattato della supposta forza maggiore, ma non mai potrà costituire il fatto della preda, sicchè dovesse qualificarsi ripreda quella indi praticata dalle fregate anzidette.

« Che, ai termini dell'articolo 6.° della più volte mentovata legge del 12 ottobre 1807, l' abbandono è riferito ad un bastimento nazionale od

alleato, che, occupato prima dal nemico, venga poscia dal medesimo abbandonato antecedentemente alla caccia datagli da' bastimenti da guerra, o armati in corso: caso totalmente diverso da quello in esame ».

Contro la riportata decisione il dotto giurista inglese Phillimore faceva le seguenti osservazioni:

« Io dico, senza tema di errare, che non sì tosto si era chiarito non solo dalla bandiera e dalle carte di bordo, ma eziandio per i noti antecedenti ed il carattere di quella nave, che la sua nazionalità era, *bona fide*, sarda (ciò che poteva subito verificarsi appena montati a bordo), veniva sicuramente, evidentemente ad aver termine la ristretta e dubbia autorità dei bastimenti siciliani. I diritti di visita e di prigionia sono diritti di guerra. La Sardegna e le Due Sicilie non erano in guerra. — Se credevasi di avere qualche motivo di lagnanza contro il *Cagliari*, è manifesto, giusta ogni principio di gius internazionale, che invece di catturare, come si fece, questa nave in piena pace ed in alto mare, la si doveva lasciar liberamente proseguir la sua strada, e poi proporre al Governo sardo i gravami che contro di essa si avevano, oppure farne istanza innanzi ai tribunali della Potenza amica; e giova aggiungere, vicinissima, ai sudditi della quale bensì sapeva appartenere il *Cagliari*.

« Prima di scostarmi da questa parte del nostro soggetto, io dovrei rispondere ad un' obbiezione che venne fatta rispetto all' allegata insufficienza delle carte di bordo del *Cagliari*. A questo proposito la memoria siciliana sostiene un errore madornale in quanto ai precetti del diritto internazionale. Non si appartiene nè come dovere, nè come diritto agli Stati stranieri il vedere se la nave di un altro Stato abbia o non abbia tutte le carte, che si richiedono dalla legislazione interna del paese da cui essa dipende. Purchè sia sufficientemente chiarita la nazionalità della nave, la nazione forestiera non ha diritto di cercar altro. Nel caso nostro però il *Cagliari* avea a bordo la *patente*; e ciò bastava per soddisfare ai requisiti della legislazione interna. E qui per avventura non è fuor di luogo il notare, che durante l' ultima guerra colla Russia i tribunali delle prede della Gran Bretagna costantemente ricusarono di condannare, anche solo come buona preda, un bastimento legalmente catturato in alto mare, sul solo motivo che non avesse con se tutte le carte volute dalla legislazione interna del proprio paese.

« La proposizione messa innanzi dall' ufficio d'ammiragliato delle Due Sicilie, che, cioè *esso* (*il Cagliari*) *mancava delle carte necessarie di bordo, pel difetto delle quali è da qualificare pirata* 1). Proposizione che, interpretata in correlazione colle circostanze del caso, viene a dire che « il *Cagliari* era un bastimento pirata, perchè non avea a bordo tutte quelle carte che sarebbonsi richieste dalla legislazione interna del suo paese ». È una proposizione affatto nuova, e piena di pericoli per tutti gli Stati commerciali. È dunque chiarissimamente provato, che nè all' epoca in cui il *Cagliari* lascia Genova, nè al momento in cui viene preso, era nè in atto, nè per intenzione, o per destinazione, impiegato ad usi di pirateria.

« Di fatti non ci vuol fatica a scorgere, che il Governo siciliano capisce egli stesso che questa accusa di pirateria non può reggere, perchè, prevedendone il crollo, pone innanzi un' altra proposizione, che io ardirei dirglielo in faccia, pecca contro ai primi elementi e la pratica ricono-

1) V. vol. in fol.

sciuta del diritto delle genti. Questa proposizione suona che « se il *Cagliari* non era egli stesso pirata, era diventato proprietà di pirati, e come tale era stato catturato 1) ».

« Io non saprei in qual modo esprimere lo stupore che mi cagiona argomento siffatto. Ed in vero la è una delle massime più trite e più certe della giurisprudenza internazionale, massima che scaturisce dallo stesso carattere e definizione della pirateria, che la cattura fatta da pirati non reca veruna mutazion legale alla proprietà, la quale continua a spettare al primitivo proprietario. *Idque*, così osserva il Bynkershoek, *est juris communis, quod apud omnes gentes receptum est, piratas dominium non mutare* 2).

« Nè fa tampoco d'uopo di notare che non è nella competenza del Governo siciliano, benchè egli sembri supporre il contrario, di alterare, con una definizione della pirateria inserita ne' suoi codici interni, la legge generale delle nazioni, in questo od altro punto su cui tutti gli Stati siano d'accordo, dato pure che tale modificazione possa aver forza per i sudditi di quel Governo.

« Ma quando pure la legge siciliana fosse di qualche autorità al caso (ciò che non è), sarebbe impossibile di stabilire, stando ai principi di una qualunque regola riconosciuta d'interpretazione, che il *Cagliari* fosse compreso nella categoria contemplata in quella legge col titolo di *bastimenti appartenenti ai nemici del regno* 3).

« Ci resta ora ad esaminare l'altro motivo , col quale venne legittimata la presa del *Cagliari*, motivo che occupa la 2.ª parte del vol. in fol. sopracitato. Questo motivo consiste in dire che il *Cagliari* fu preso come legittima preda in tempo di guerra , e nell'esercizio dei diritti di propria difesa, spettanti alla Corona delle Due Sicilie, o come si allega, *vim vi repellendo*.

« Qui in 1.° luogo mi giova notare, che sembrami cosa senza precedenti che si cerchi giustificar la cattura di un bastimento straniero con due argomenti affatto disparati e contraddittori , cioè allegando , in un luogo, virtualmente uno stato di pace, e facendo un'accusa di pirateria, e nell'altro allegando uno stato di guerra, e ponendo innanzi un diritto di preda.

« Non so se sia maggiore la novità o la sconvenienza di questo modo di procedura, poichè col pretesto di una doppia difesa o di un doppio attacco, che lo si voglia chiamare, gli argomenti che si riferiscono ad uno stato di cose, vengono perpetuamente ad intralciarsi con altri che non vi hanno nulla che fare. — Ma in qual guerra mai era impegnata la Corona delle Due Sicilie ?

« Non per certo in una guerra con un altro Stato, ma, ci si dice, in quel tal genere di guerra coi propri sudditi,che Grozio chiama *Bellum mixtum* 4). È questa una giustificazione gravissima, e che sommamente importa a tutti gli Stati.

« Bisogna, credo io, concedere come cosa di fatto e di diritto che vi esiste una specie di *conflitto* civile fra un governo *de jure*, ed un governo *de facto*, quale conflitto assume le proporzioni e va collocato nel nove-

1) Id. p. 114.
2) Bynkershoek, note al Grozio.
3) V. in f. 97.
4) Groz. lib. I, cap. 2.

ro delle guerre regolari, e seco trae tutte le conseguenze di una guerra ne'suoi effetti rispetto agli Stati stranieri.—Tale fu la guerra sorta dalle dissensioni civili che travagliarono l'Inghilterra nel 17.° secolo; tale la guerra accesasi tra la Spagna e i Paesi Bassi, che fu il fondamento della libertà della Republica Olandese (avvenimento, lo noterò di passaggio, che il Governo Siciliano, nei documenti da me esaminati, considera come la sorgente di tutte le calamità che dappoi afflissero l' Europa 1). Tale fu pure la guerra combattutasi tra l' Inghilterra, e le sue colonie dell'America settentrionale sullo scorcio del secolo passato. Tale è la guerra fra la Spagna e le sue colonie dell'America del Sud nel presente secolo; tale la guerra cagionata dalla recente ribellione della Sicilia al Governo napoletano; ribellione a cui più di una volta si allude in questi documenti.

« Ma la ragione delle cose e l'usanza, queste due grandi fonti del gius internazionale, rendono manifesto corrervi un' enorme differenza fra casi come quelli da noi citati, dove ebbervi giuste battaglie ed impiego di forze regolari da ambe le parti, ed un'avventura isolata di una mano di ribelli, come lo fu quella di che presentemente si tratta, dei cospiratori di Ponza su di Sapri.

« Confondere questi due stati di cose tanto distinti, egli è un volere introdurre la massima confusione nelle relazioni internazionali, poichè se ad ambedue si attribuiscono quegli effetti delle relazioni internazionali che nascono da una guerra, sia per rispetto ai neutrali come per rispetto alle parti guerreggianti, allora sarà in potere di pochissimi disperati, i quali con la violenza opprimono la ciurma di una nave mercantile ed aggrediscono il proprio lor paese, e benchè poi sieno ridotti alla ragione dagli agenti della polizia, sarà dico in loro potere il mettere a repentaglio le relazioni commerciali, e la marineria mercantile di qualsiasi Stato neutrale.

« Arroge che ove si ammette questa nuova dottrina, allora si farà pur luogo alla dottrina delle intervenzioni, e le alleanze fra tali avventurieri e Stati esteri saranno poste sull' istesso piede che l'alleanza della Francia con gli Stati insorti dell' America del Nord contro la Gran Bretagna, e colla quadruplice alleanza che intervenne negli affari della Spagna nel 1834. — Non vi è scrittore di vaglia, niun esempio giudiziario, nessun giurista, niuna usanza fra gli Stati che sancisca un' estensione siffatta del *bellum mixtum*, la quale tornerebbe fatale non meno ai doveri dei neutrali che ai diritti dei guerreggianti.

« Difatti, si concede quale nel vol. in fol. da me esaminato, che questo è un primo esperimento su i diritti delle nazioni 2). Si fa forza per provare che il crescere dell' ateismo e della democrazia durante gli ultimi dieci anni, rende assolutamente necessaria per la protezione del Governo siciliano una modificazione del *bellum mixtum*. Questo è infatti il fondamento su cui arditamente si sostiene la legalità della cattura del *Cagliari* come preda di guerra. Ma sembra sia sfuggito all'attenzione del Governo napoletano, che una sola nazione non è competente per fare una mutazione più o meno grave nel gius delle genti.

« Narra il Wicquefort che il Ministero svedese, avendo allegato le leggi di Svezia, contro una domanda del ministro francese Chanet (che

1) P. 99. V. in f.
2) P. 108-9, V. fol.

così chiamavasi il ministro di Francia) « rispose che la legge di Svezia ne poteva affatto abolire il dritto delle genti », e soggiunge il dotto scrittore « cosa che bisogna ben notare contro i novelli politici 1) ». E tale è pure l' opinione di un' altro pubblicista ancor più grande, lord Stowel; il quale, trattandosi di un caso in cui uno Stato cercava d' introdurre novazioni negli usi internazionali a pregiudizio degli altri Stati, così si esprimeva : « È mio dovere di non ammettere che, perchè una nazione avrà creduto opportuno di scostarsi dall' uso generale del mondo, e di farsi contro alle massime del genere umano con un procedere nuovo e senza esempio, io sia perciò obbligato a riconoscere la efficacia di tal nuova istituzione, per la sola ragione che potrebbe avere un certo grado di appoggio nella pura teoria, astrazion fatta di ogni pratica seguita dai primi tempi che ricordi la storia. La istituzione dev' essere conforme al testo delle leggi, non meno che all' uso costante di quella materia. E se mi si accerta che prima dell' attuale guerra non si vide mai negli annali del genere umano massima di questa fatta, e che viene messa fuori per la prima volta in questa guerra da una sola nazione, io non cerco altro per dichiarare che è debito della Corte il respingere tale massima come inammessibile 2) ».

« Ci si viene però a dire, che il procedere del Governo siciliano verso il *Cagliari* non è nuovo nè senza precedenti, in quantochè la condotta della Francia (condotta a cui tributa molte lodi la memoria Siciliana) nel 1832, nel caso del *Carlo Alberto*, presenta un esempio analogo. Per buona ventura i fatti di questo precedente stanno stampati ed ognuno li può verificare.— Il *Carlo Alberto*, bastimento sardo, trasportò la duchessa di Berry ed un certo numero de'suoi partigiani sulle coste presso Marsiglia con lo scopo di suscitare la guerra civile in Francia. Il *Carlo Alberto* avea carte false a bordo: contravvenne formalmente alle leggi di sanità e di polizia vigenti nelle acque giurisdizionali in cui fu incontrato.

« Ma quale fu la decisione pronunciata dalla Corte di Cassazione? Che la cattura del *Carlo Alberto* fosse legittima come preda, o come bastimento pirata ? Nè l'una cosa, nè l'altra. Quel gran tribunale, su le conclusioni del procurator generale signor Dupin, decise, e con tutta ragione, che la polizia francese avea avuto tutto il diritto di arrestare le persone che si trovavano a bordo di quella nave mercantile nel territorio francese ; in altri termini che il diritto delle genti non affrancava una nave mercantile dalla visita della polizia, nè impediva l' arresto dei cospiratori che vi stavano a bordo, ma la Corte espressamente rifiutò di condannare il *Carlo Alberto* come preda.

« Questa semplice esposizione di fatti dimostra che l' Invocato caso del *Carlo Alberto*, questo precedente isolato, non è assolutamente di niuna autorità per la cattura del *Cagliari ;* anzi viene per contrario a condannarla.

« S'insinua in qualche parte che il Capitano del *Cagliari* si è rivolto al tribunale napoletano, e vi patrocina la sua causa ; ma è ovvio il notare che i diritti sostenuti dal Governo sardo sono diritti internazionali fondati su ragioni di ordine pubblico, che non possono venire per nulla invalidati dalle pratiche fatte da un individuo suo suddito in una circostanza qualunque, e molto meno poi in circostanze come le presenti.

1) WIQUEFORT, p. 416 v. 1.
2) *The Flad Oyen* 1. ROBINSON, p. 140.

« Il *Cagliari* non poteva essere legittimamente catturato come prede fuorchè in tempo di guerra aperta e riconosciuta ; il diritto di preda a tutti gli accessori ben noti che ne dipendono, appartengono alla parte guerreggiante e non già ad un governo di pace. Il *Cagliari* non era meglio passibile di condanna in virtù del diritto di preda che in virtù di pirateria. Ma vi sono altre circostanze nelle quali il Governo siciliano non ha tenuto verun conto delle norme del diritto internazionale; non parlerò della costituzione della così detta *Commissione delle prede ;* del modo con cui si procede agli esami; della ingiusta ed insostenibile proibizione con la quale s' impedì per lungo tempo al capitano di una nave straniera, presa in alto mare, di farsi assistere da un consulente legale. Ma io non posso a meno di notare che questa così detta preda di guerra è stata, come costa in modo positivo, ad un tempo medesimo il soggetto di un procedimento politico: metodo questo affatto inconciliabile col diritto internazionale intorno alle prede.

« Leggo poi, con non minore meraviglia, nel dispaccio del ministro di Napoli che il bastimento da guerra spettante alla corona delle Due Sicilie abbia il diritto di procedere come lo farebbe un attore privato, per la condanna di un bastimento di un altro Stato, senza il consenso del suo Governo. — La verità che chiara emerge si è che, tutte queste anomali rinnovazioni al prescritto del gius delle genti sono necessaria conseguenza del sistema adottato, di applicare ad uno stato di pace le dure massime che una inesorabile necessità costringe a seguire nello stato passeggiero di guerra, e che il gius internazionale limita strettamente a questo Stato.

« Ma è di un' importanza capitale per tutti gli Stati neutrali ed indipendenti lo star bene in guardia, perchè questi straordinari diritti dei guerreggianti non vengano ad invadere il campo delle ordinarie loro pacifiche relazioni.

« Il caso del *Cagliari* è il primo tentativo di questa specie ed io punto non mi meraviglio che il ministro britannico a Torino, nel suo dispaccio 5 gennaio 1858, abbia espresso come una speranza del Governo britannico che la Sardegna si opporrebbe ad una ingiustificabile violazione de' diritti delle genti, chiedendo la restituzione del *Cagliari* del suo carico e dell' equipaggio.

« E per vero la Sardegna può aspettarsi a buon diritto di ottenere alla sua opposizione l'appoggio e la cooperazione di ogni Stato indipendente e specialmente di ogni Stato marittimo ».

E di fatto, mercè l'appoggio della Gran Bretagna avvenne la restituzione del legno e delle merci, e la liberazione della ciurma.

X. Altra quistione non meno grave nel giure delle genti è l'abolizione della tratta de'Negri. Il Wheaton ha distesamente discorso de'provvedimenti dati da' governi per riuscire a sopprimerla 1), tantoppiù che si lega al diritto di visita, così caldeggiato dall'Inghilterra—Però, sventuratamente questo nefando traffico di umano sangue continua. E di fatti mentre il Governo degli Stati Uniti dava, corrente il mese di settembre 1859, delle disposizioni per porre fine al trasporto degli schiavi sul littorale della Florida e della Georgia, si raccolse a Port-Gibson un' assemblea di ricchi coloni del Mississipì, e all' unanimità fu risoluto presentare al Governo una rimostranza, chiedendosi la pronta ab-

1) Ved. IV Periodo, § 30, p. 366.

tratta de'negri, è contrario alla indipendenza dello Stato, alla savia politica del Sud, e al *rispetto* (!!) dovuto all' istituzione della schiavitù—E' conchiudevano: « Nel Sud vi è di bisogno di travagliatori negri, anzi gli sono indispensabili per la sua prosperità; quindi è uopo che sieno cercati dove si trovino 1) ». Ma a queste egoistiche ragioni dello interesse possa imporre silenzio la civiltà, prendendo a cura di diffondere tra i popoli africani le conoscenze della vera religione, e di svolgere in essi gli eterni principî del giure, confermemente allo scopo per lo quale fu fondata la *Società Africana* di Londra a proposta del Boxton.

XI. Mentre la stessa guerra oggidì si muta per volere della Providenza a strumento di civiltà 2), questa non che l'impero del giure delle genti procedono puranche per le tranquille ed operose vie del traffico, raccogliendo sotto il loro dominio le nazioni dell'Africa e dell'Asia, che finora i più possenti ostacoli paurosamente frapponevano a ricevere i mercatanti forestieri.

Di fatto il Giappone gelosamente non permetteva che i suoi naturali viaggiassero fuori, nè che forestieri potessero liberamente entrare in quelle contrade—Il solo porto di Nangasaki era aperto a designato numero di navi di talune nazioni, ma due anni or sono il privilegio fu esteso agli Stati Uniti, e nell'anno or decorso anche alla Francia.

La Cina, chiusa fino a non guari dietro la sua gran *muraglia*, col trattato del 27 giugno 1858 3) stipulava con la Gran Bretagna per patti: annullamento de' regolamenti generali di commercio in danno degli europei: vicendevole invio di ambasciatori tra le Corti di Pekino e San Giacomo, regolandone il cerimoniale e la trattazion delle faccende; scambievole instituzione de' consolati ne' due paesi, protezione e tolleranza alla religione Cristiana; che al Governo inglese non sarebbe data la qualificazione di « I » (barbari); che i sudditi inglesi potessero acquistare degli stabili e accasarsi in Cina, e via dicendo. Questi ed altrettali patti furono posteriormente anche convenuti con la Russia, con la Francia e con l' Unione Americana.

Insomma tutto tende ad accomunare la gran famiglia delle nazioni, e a sostituire alle relazioni di guerra le prospere e quiete attinenze della pace, che fu il saluto angelico di cui risuonò la grotta di Betlemme, e la parola che mai sempre era sulle labbra del Cristo e de' suoi discepoli.

XI. E il pensiero appunto di questa pace universale, a cominciare dall' Alighieri fino ai filosofi ed economisti de'nostri dì, è stato l'obietto di profondi studi, e di contrarie proposte 4). Nel breve corso di tempo che noi discorriamo altri scrittori si son fatti a meditare intorno questo problema, e noi menzioneremo tra gli altri Guglielmo Ladd 5), e P. Larroque 6). L'opera del primo non si diparte gran fatto dalle rifles-

1) *Siecle 19 sept. 1859 — Corrispondance de l' Amerique — New-Iork 2 sept. 1859.*

2) Dopo la guerra di Crimea nell' impero russo avviene la più grande trasmutazione sociale per la emancipazione delle terre e de' servi, sanzionata da Alessandro II.

3) Non è guari, il fraudolento procedere della Corte di Pekino ha cagionato una spedizione armata per parte della Gran Bretagna e della Francia.

4) Ved. Periodo, II § 17, e 18, Periodo III, § 20, Periodo IV, § 42.

5) *Saggio di un Congresso delle nazioni per lo aggiustamento delle controversie internazionali senza ricorrere alla guerra* (ingl.)

6) *Della guerra e degli eserciti permanenti* (franc.).

sioni dei precedenti scrittori, e finisce col proporre una Confederazione degli Stati per lo mantenimento della pace comune. Quella del secondo, premiata dal Congresso della Pace di Londra, è divisa in tre parti. Nella prima, che è un compendio intorno l' origine e l' accrescimento delle milizie permanenti oggidì in Europa, dimostra, con autentici documenti storici, che, tranne poche eccezioni, la guerra non ha avuto per vere cagioni se non o l'ambizione de'governanti de'popoli, o l' illusione di una vana gloria, o per imporre la credenza di religiosi principî, ovvero infine per frivole controversie. La seconda parte, che è un sunto di statistica intorno agli eserciti e agli stabilimenti militari in Europa, è diretta a render chiaro che la guerra, e in sua vece la pace armata, côsta molto più di quel che si pensi; e che, ingojando la maggior parte dell' entrate degli Stati, ne impedisce al presente la prosperità, ed è un ostacolo al progredire dello incivilimento. Nell' ultima parte infine, enumerati i danni politici morali e sociali che provengono dagli stabilimenti militari, discorre de' disastri che a' popoli arreca la guerra; e qui conchiude il suo lavoro indicando il rimedio a tanto male, ovvero il modo come prevenirlo, cioè il disarmamento ; « non sì tosto una grande nazione come la Francia o l' Inghilterra lo attuerà , la guerra diverrà impossibile in Europa ».

Però se egli è un dovere di aspirare quaggiù al regno della equità, non sarà men vero che la sua piena attuazione non è di questo mondo, e le generose proposte di anfizionati, di disarmamenti, di monarchie universali, di società, di pace armata, e via dicendo, non varranno ad attuare la caldeggiata pace perpetua come fondamento della universale felicità.

A questo proposito un nostro illustre scrittore non ha guari, discorrendo della *Economia* e delle attinenze che ha con *la morale e il diritto* in altro cercava il fondamento della pace universale. « L' influsso dell'Economia (ei diceva) sul diritto delle genti è duplice, imperocchè tende a far consacrare l'autonomia nazionale di ogni popolo, e a moltiplicare fra i vari popoli le relazioni e gli scambî sotto l' impero della pace... L' Economia pertanto, moltiplica ed avvalora le relazioni pacifiche de' popoli, e scema le cagioni di dissidio tra loro : che se pur queste insorgono talora, si tenta comporle amichevolmente, e non riuscendo, la guerra almeno è breve, e ha leggi di umanità e di diritto. Ma ad ogni modo la guerra è distruzione di uomini, di capitali e di prodotti, tanto per coloro che offendono, quanto per coloro che difendono; e perciò ella è il danno supremo della produzione e della ricchezza. Laonde i popoli manifattori e commercianti sono alieni dal venire al sangue, e se partecipano della cosa pubblica, rifiutano di mettere a repentaglio la quiete loro, e di profondere la fortuna o per offendere i diritti altrui, o pe'capricci di una dinastia, o per affrontare imprese avventurose. Il voto della pace universale... è un nobile intento che sarebbe per ogni parte laudevole se non fosse mischiato di esagerazione e inefficace ne'mezzi che si propongono. Imperocchè la speranza di comporre i litigi de'potentati mercè di un tribunale di arbitri, è veramente un'utopia; mentre se il tribunale fosse disarmato, non sarebbe ubbidito; se armato a ragguaglio del suo incarico, sarebbe un potentato più forte degli altri, e imporrebbe la propria volontà, anzichè farsi conciliatore delle altrui. Molto più profondo nel concetto, e più valevole nella pratica era l' arbitrato papale come fu inteso nel medio evo, il quale si fon-

dava sulla religione, allora potentissima negli animi, e poteva essere invocato ed ubbidito spontaneamente. Avvegnacchè il fine, che si desidera, non potrà mai esser raggiunto con ordini meramente estrinseci e artifiziali, ma può sperarsi soltanto da un sentimento di giustizia più intimo, e da una più vasta complicazione d' interessi. Pertanto se la pace universale non è sperabile almeno per lunghezza di tempo, pure il progresso economico tende a ciò che essa divenga regola, e la guerra non sia più che una rara e breve eccezione; laddove, per lo contrario, ne' tempi rozzi la guerra suol essere lo stato abituale delle nazioni, e la pace un intervallo e quasi un riposo a rifarsi di fresca potenza 1) ».

XIII. Ci rimane da ultimo ad accennare il movimento scientifico del giure internazionale nel breve corso che noi trattiamo. Quantunque nessun pubblicista de' giorni nostri finora sia sorto originale, non pertanto dobbiamo far menzione di buone opere, nelle quali con più perfetto linguaggio, con ordine più metodico, e con profondità di concetti o furono dettati i principî razionali della scienza in generale 2), o pure di alcuna sua parte 3), ovvero questi principî alle più gravi quistioni dei nostri giorni furono applicati 4).

Altri con solerte cura hanno cercato di descrivere la storia delle origini, de' progressi e delle variazioni del gius pubblico internazionale in generale 5), ovvero del marittimo 6). Quanto al gius internazionale privato non possiam additare che lavori parziali, i quali di nessun passo hanno fatto progredire la scienza, imperocchè fra tutte le ramificazioni della enciclopedia del diritto, questa è la meno feconda: e ciò in gran parte ha origine della tenacità delle abitudini, delle tradizioni, degli usi, degli interessi attuali, de' pregiudizî e delle passioni; e però ben notava un illustre filosofo: « un empirismo presuntuoso ed ostinato governa le relazioni internazionali, e compiango coloro che logorano l'intelletto dietro le vuote e vane speculazioni 7) ». Oggidì lo scrittore, spogliandosi d' idee preconcette, deve meditare sulla irresistibile possanza del diritto, e sul corso provvidenziale della civiltà. E però le modificazioni avvenute in questi ultimi tempi nel gius pubblico, manifestano la lotta che ferve tra i vecchi sistemi artifiziali, e i nuovi principî, che tendono a informare i consigli della diplomazia. Espositore felice di questi si è fatto non è guari il Mamiani nella sua opera: *Di un nuovo Diritto pubblico Europeo*, di cui tanta fama ne corse.

XIV. E nel vero, or più che mai si sente il bisogno di un diritto delle genti intuitivo, preesistente a quello che vien codicificato in su le costumanze di popoli, diversi da noi per tempi, per civiltà, per religione. Conciosiachè ben distinti sono la politica e il diritto: questo è la scienza della giustizia, mentre quella è l'arte degl' interessi privati; però, ei bisogna confessare, che di frequente, se non sempre, la politica al di-

1) Minghetti, *Della Economia*, Firenze 1859.
2) Tolomei *Corso di Diritto Naturale*, Napoli 1859.
3) Hautefeuille, *De' Diritti e Doveri delle nazioni neutrali*. Parigi 1859 2 v.
4) Aulisio, *Juris naturae et gentium*. Roma.
5) Hauterive, *Storia del gius pubblico* Parigi — e Laurent, *Istoire du droit des gens e des relations internationales* — 1850. Quest' opera posteriormente è stata nuovamente stampata col titolo di *Etudes sur l' histoire de l' humanité*.
6) Hautefeuille, *Storia delle origini, progressi e variazioni del diritto marittimo*, Parigi 1858.
7) Mamiani, *Di un nuovo Diritto Europeo*, pag. 3.

ritto ha prevalso, e ne ha impedito il progredire. Intanto, dal volgere di mezzo secolo in qua tra i popoli havvi un impulso che, lontani che si sieno, sempre più tra loro cercano ravvicinarsi. E di fatti le convenzioni degli spacci postali, dell' elettrico, delle strade ferrate internazionali, di traffico e di navigazione, della proprietà intellettuale e industriale, le leghe doganali, i trattati sul sistema monetario, i nuovi principî di giure internazionale marittimo, non sono indizi che fanno presentire una compiuta trasformazione delle nazioni? L' opinion pubblica, quell'individuo che il Talleyrand dicea esser superiore a Luigi XIV, all'Assemblea nazionale, e a Napoleone, ieri disprezzata e costretta a tacersi, oggi siede regina, e coloro che oggi la disconoscono, dimani saran costretti a cercare ragioni per giustificare i loro falli innanzi al suo tribunale. La stessa guerra, diventata una faccenda di Stato a Stato, non va perdendo del suo carattere fiero e barbaro, accogliendo, mentre essa più ferve, un qualunque intervento amichevole e arbitrale per comporre il litigio? E ben questa differenza tra il secolo presente e i passati la notava un illustre giureconsulto quando scrivea : « Il Grozio trattò pria « della guerra, e poi della pace nel suo celebre trattato *de Jure belli ac « pacis ;* l' Heffter al contrario prende per partizion fondamentale della « sua opera il *Diritto della pace* e il *Diritto della guerra :* e questa es- « senziale differenza contrassegna la distanza che corre tra i tempi in « cui l'olandese pubblicista fondava la scienza, e quelli in cui il profes- « sore di Berlino riepiloga tutt'i principî di essa scienza nel secolo XIX 1)».

Adunque da queste moderne idee circa lo stato delle nazioni l'una a fronte dell' altra, necessariamente debbono derivarne nuovi principî e nuove leggi circa le attinenze internazionali delle umane società. Imperocchè tra le nazioni non esistono solamente que' vincoli che sono dai patti resi obbligatori ; la umana coscienza ha già proclamato che, come per gl' individui, esiste per le nazioni un gius naturale. Potrà esser conculcato dalla forza, e forse la spada talvolta non lacera i patti più solenni de'trattati? Fondato sull'universo sentire dell'uman genere, questo diritto naturale va estendendosi sempre più, e i suoi principî penetrano mercè delle transazioni nel gius positivo delle genti. E però, il pubblicista, notando le soluzioni che i trattati hanno date, o danno, alle controversie che tra i popoli il loro ravvicinamento fa sorgere, non le ritenga come principî assoluti, ma li giudichi secondo gli eterni dettami del giure.

1) Laferriere. Relazione all'Accademia delle Scienze morali e politiche nel giugno 1858 sulla versione francese del *Diritto internazionale* dell'Heffter, fatta dal signor Bergson.

TAVOLA DELLE MATERIE

INTRODUZIONE

PUBBLICISTI SPAGNUOLI E ITALIANI

PRIMO PERIODO

Dalla Pace di Westfalia (1648) *sino a quella di Utrecht* (1713).

SECONDO PERIODO

Dalla pace di Utrecht (1713) *a quella di Parigi, e a quella di Hubertsbourg* (1763).

TERZO PERIODO

Dalla pace di Parigi e di Hubertsbourg (1763) *fino alla rivoluzione francese* (1789).

QUARTO PERIODO

Dalla rivoluzione francese (1789) *fino ai nostri giorni.*

FINE